



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 120/12

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Preso d'atto della conclusione del negoziato per l'approvazione del Programma Regionale Calabria FESR - FSE+ 2021-2027 - Decisione della Commissione C(2022) 8027 final del 3.11.2022. Istituzione del Comitato di Sorveglianza 2021-2027 e ulteriori adempimenti"

relatore: A. MONTUORO (Deliberazione di Giunta n. 600 del 18/11/2022);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/3/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	20/3/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

- Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE pag. 4
Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- Direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE pag. 22
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- Direttiva 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE pag. 36
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.
- Direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE pag. 50
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.
- Reg. (CE) 18-7-2018 n. 2018/1046/UE/Euratom (art. 110) pag. 59
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
- Reg. (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 pag. 61
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 pag. 73
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 pag. 112
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 pag. 146
recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.
- REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021 pag. 211
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo

regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)8027 del 3.11.2022 pag. 304
che approva il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia.

Normativa nazionale

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 13, 14 e 17) pag. 311
Norme in materia ambientale

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 51 a 57) pag. 315
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Normativa regionale

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 pag. 318
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

Documentazione citata

Regolamento regionale 4 agosto 2008, n. 3 pag. 327
Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Delibera CIPESS n. 78/2021 pag. 368
Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027.

Deliberazione di Giunta regionale n. 121 del 28.03.2022 pag. 381
PR Calabria FESR/FSE Plus 2021/2027. Approvazione del documento finale "Strategia di Specializzazione Intelligente 2021/2027", della Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante "Buona governance della S3" e dei relativi Annex.

Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28.03.2022 pag. 386
Adozione del Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 e del Rapporto Ambientale di VAS.

Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE (1).**Direttiva del Consiglio****relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2) (3) (4) .**

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. Entrata in vigore il 10 giugno 1992.

(2) Termine di recepimento: 10 giugno 1994. Direttiva recepita con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

(3) Ai sensi della presente direttiva, vedi la decisione 2008/23/CE, la decisione 2008/24/CE, la decisione 2008/25/CE, la decisione 2008/26/CE, la decisione 2009/90/CE, la decisione 2009/91/CE, la decisione 2009/93/CE, la decisione 2009/94/CE, la decisione 2009/95/CE, la decisione 2009/96/CE, la decisione 2009/1001/UE, la decisione 2010/42/UE, la decisione 2010/43/UE, la decisione 2010/44/UE, la decisione 2010/45/UE, la decisione 2010/46/UE, la decisione 2011/62/UE, la decisione 2011/63/UE, la decisione 2011/64/UE, la decisione 2011/84/UE, la decisione 2011/85/UE, la decisione 2011/86/UE, la decisione 2012/9/UE, la decisione 2012/10/UE, la decisione 2012/11/UE, la decisione 2012/12/UE, la decisione 2012/13/UE, la decisione 2012/14/UE, la decisione 2013/22/UE, la decisione 2013/23/UE, la decisione 2013/24/UE, la decisione 2013/25/UE, la decisione 2013/26/UE, la decisione 2013/27/UE, la decisione 2013/28/UE, la decisione 2013/29/UE, la decisione 2013/30/UE, la decisione 2013/734/UE, la decisione 2013/735/UE, la decisione 2013/736/UE, la decisione 2013/737/UE, la decisione 2013/738/UE, la decisione 2013/739/UE, la decisione 2013/740/UE, la decisione 2013/741/UE e la decisione 2013/742/UE.

(4) Per quanto riguarda la concessione di licenze per il logo di Natura 2000, vedi la Decisione 15 giugno 2021, n. 2021/C229/03.

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario e responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un

lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un Comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

ha adottato la presente direttiva:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).

b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.

c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale;

ovvero

II) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta;

ovvero

iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, pannonica e steppica (5).

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando:

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

I) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure

II) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure

III) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure

IV) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto I), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,

- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il Comitato: il Comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

(5) Punto inizialmente modificato dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia, sostituito dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

Articolo 2

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.

La rete "natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.

2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.

3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4 (6)

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.

L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.

2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle nove (7) regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto III) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.

Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritarie rappresentano oltre il 5% del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.

L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21 (8).

3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.

4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

(6) Vedi, per l'elenco dei siti ai sensi del presente articolo, l'allegato della decisione 2002/11/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2004/798/CE, gli allegati 1, 2 e 3 della decisione 2005/101/CE e l'allegato della decisione 2008/966/CE, in base a quanto disposto dall'articolo 1 delle suddette decisioni.

(7) Numero così sostituito dall'allegato della direttiva 2006/105/CE.

(8) Paragrafo così modificato dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

Vedi, ai sensi del presente comma, l'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 2006/613/CE che costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, l'allegato della decisione 2008/95/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica, l'allegato della decisione 2008/218/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina e l'allegato della decisione 2008/335/CE che adotta il primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea.

Articolo 5

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.

2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.

4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.

2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché

la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.

3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.

4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;

b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.

2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:

- prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
- il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
- la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
- l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
- l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
- la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
- l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
- la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal Comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il Comitato.

3. Le informazioni dovranno indicare:

- a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
- b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
- e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

Informazione

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal Comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.

2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al Comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal Comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.

2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20 (9)

La Commissione è assistita da un Comitato.

(9) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Articolo 21 (10)

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

2. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

(10) Articolo così sostituito dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

- a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;
- b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato per informazione;
- c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

il presidente

Arlindo Marques Cunha

Dir. 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (1).

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (2).

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001, n. L 197. Entrata in vigore il 21 luglio 2001.

(2) Termine di recepimento: 21 luglio 2004.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Comitato economico e sociale (4), visto il parere del Comitato delle regioni (5), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 21 marzo 2001, considerando quanto segue:

(1) L'articolo 174 del trattato stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

(2) Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" (7), integrato dalla decisione n. 2179/98/CE del Consiglio relativa al suo riesame, ribadisce l'importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente.

(3) La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare, per quanto possibile e appropriato, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani e nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.

(4) La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

(5) L'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro

più coerente in cui operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci.

(6) I diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello di protezione dell'ambiente.

(7) La Convenzione della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, del 25 febbraio 1991, che si applica sia agli Stati membri sia a altri Stati, incoraggia le parti della convenzione ad applicare i suoi principi anche a piani e programmi. Alla seconda riunione tra le parti alla convenzione tenutasi a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, è stato deciso di approntare un protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, da aggiungere alle norme in vigore sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per pervenire alla sua eventuale adozione in una riunione straordinaria delle parti alla convenzione in occasione della quinta conferenza ministeriale "Ambiente per l'Europa", prevista per maggio 2003 a Kiev (Ucraina). I sistemi di valutazione ambientale di piani e programmi applicati nella Comunità dovrebbero garantire adeguate consultazioni transfrontaliere quando l'attuazione di un piano o programma in preparazione in uno Stato membro potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro. Le informazioni relative ai piani e ai programmi che hanno effetti significativi sull'ambiente di altri Stati dovrebbero essere trasmesse su una base reciproca ed equivalente in un pertinente contesto giuridico tra gli Stati membri e tali Stati.

(8) Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio della sussidiarietà. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel trattato.

(9) La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite. Gli Stati membri dovrebbero eventualmente tener conto del fatto che le valutazioni saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani e programmi, in modo da evitare duplicati.

(10) Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di

norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.

(11) Altri piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti possono non avere effetti significativi sull'ambiente in tutti i casi e dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere tali effetti.

(12) Gli Stati membri, nel decidere, dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri fissati nella presente direttiva.

(13) Taluni piani e programmi, a causa delle loro caratteristiche particolari, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(14) Una valutazione, ove prescritta dalla presente direttiva, dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni pertinenti come stabilito dalla presente direttiva, identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché alternative ragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le misure da essi adottate per quanto riguarda la qualità dei rapporti ambientali.

(15) Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.

(16) Nel caso in cui l'attuazione di un piano o di un programma elaborato in uno Stato membro possa avere effetti significativi sull'ambiente di altri Stati membri, si dovrebbe prevedere che gli Stati membri interessati procedano a consultazioni e che le autorità interessate ed il pubblico siano informate e possano esprimere il loro parere.

(17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviare l'iter legislativo.

(18) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando è adottato un piano o programma, le autorità interessate ed il pubblico siano informate e siano messi a loro disposizione dati pertinenti.

(19) Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e a altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva 92/43/CEE, o la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria.

(20) L'applicazione e l'efficacia della presente direttiva dovrebbero essere oggetto di una prima relazione della Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente ogni sette anni. Allo scopo di integrare ulteriormente le disposizioni per la tutela dell'ambiente e di tener conto dell'esperienza acquisita, la prima relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di modifica della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di ampliarne l'ambito di applicazione ad altre zone/altri settori e ad altri tipi di piani e di programmi,

hanno adottato la presente direttiva:

(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 2001, n. C 129 e G.U.C.E. 25 marzo 1999, n. C 83.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 22 settembre 1997, n. C 287.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 27 febbraio 1998, n. C 64 e G.U.C.E. 23 dicembre 1999, n. C 374.

(6) Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 1998 (G.U.C.E. 9 novembre 1998, n. C 341) confermato il 16 settembre 1999 (G.U.C.E. 25 febbraio 2000, n. C 54), posizione comune del Consiglio del 30 marzo 2000 (G.U.C.E. 16 maggio 2000, n. C 137) e decisione del Parlamento europeo del 6 settembre 2000 (G.U.C.E. 7 maggio 2001, n. C 135). Decisione del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 5 giugno 2001.

(7) Pubblicato nella G.U.C.E. 17 maggio 1993, n. C 138.

Articolo 1 Obiettivi.

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Articolo 2 Definizioni.

Ai fini della presente direttiva:

a) per "piani e programmi" s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

- che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e

- che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

b) per "valutazione ambientale" s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;

c) per "rapporto ambientale" s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;

d) per "pubblico" s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

Articolo 3 Ambito d'applicazione.

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al

paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e i programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e i programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.

8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
- piani e programmi finanziari o di bilancio.

9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso [1] per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

[1] Il periodo di programmazione 2000-2006 per il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e i periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 per il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

Articolo 4 Obblighi generali.

1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.

2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.

3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Rapporto ambientale.

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.

2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.

3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.

4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

Articolo 6

Consultazioni.

1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.

2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto

ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.

3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.

4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.

5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

Articolo 7

Consultazioni transfrontaliere.

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.

2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.

Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

Articolo 8

Iter decisionale.

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9

Informazioni circa la decisione.

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

a) il piano o il programma adottato;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e

c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Monitoraggio.

1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

Articolo 11

Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria.

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.
2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.
3. Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.

Articolo 12

Informazioni, relazioni e riesame.

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.
2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.
3. Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altre tematiche/altri settori e ad altri tipi di piani e programmi.

Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.

4. Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.

Articolo 13

Attuazione della direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

4. Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, informazioni separate sui tipi di piani e i programmi soggetti in forza dell'articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate su base periodica.

Articolo 14

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Rosengren

Allegato 1

Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi [1] sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

[1] Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Allegato 2

Criteria per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- carattere cumulativo degli effetti,
- natura transfrontaliera degli effetti,
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo,

- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Dir. 28 gennaio 2003, n. 2003/4/CE (1).**Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (2).**

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41. Entrata in vigore il 14 febbraio 2003.

(2) Termine di recepimento: 14 febbraio 2005. Direttiva recepita con D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6), visto il progetto comune approvato l'8 novembre 2002 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) Un rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la diffusione di tale informazione contribuiscono a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una più efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l'ambiente.

(2) La direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, ha avviato un processo di mutamento del modo in cui le autorità pubbliche affrontano la questione dell'apertura e della trasparenza, stabilendo misure per l'esercizio del diritto di accesso del pubblico all'informazione ambientale che andrebbe sviluppato e continuato. La presente direttiva amplia l'accesso esistente sancito dalla direttiva 90/313/CEE.

(3) L'articolo 8 di detta direttiva dispone che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'esperienza acquisita e che la Commissione sottoponga una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio corredata delle eventuali proposte di revisione della direttiva che ritenga opportune.

(4) La relazione di cui all'articolo 8 di detta direttiva individua una serie di problemi concreti riscontrati nell'applicazione pratica della direttiva.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha firmato la Convenzione ONU/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («la Convenzione di Aarhus»). Le disposizioni di diritto comunitario devono essere compatibili con quelle di tale convenzione in vista della sua conclusione da parte della Comunità europea.

(6) È opportuno, nell'interesse di una maggiore trasparenza, sostituire la direttiva 90/313/CEE anziché modificarla, in modo da fornire agli interessati un testo legislativo unico, chiaro e coerente.

(7) Le disparità tra le normative vigenti negli Stati membri in tema di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche possono creare disparità di trattamento nella Comunità sotto il profilo dell'accesso a tale informazione o delle condizioni di concorrenza.

(8) È necessario garantire che qualsiasi persona fisica o giuridica abbia il diritto di accedere all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse senza dover dichiarare il proprio interesse.

(9) È altresì necessario che le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico e diffondano l'informazione ambientale nella massima misura possibile, in particolare ricorrendo alle tecnologie d'informazione e di comunicazione. È opportuno tener conto dell'evoluzione futura di dette tecnologie nell'ambito delle relazioni sulla direttiva e in sede di revisione della stessa.

(10) La definizione di «informazione ambientale» dovrebbe essere chiarita per comprendere l'informazione, in qualsiasi forma, concernente lo stato dell'ambiente, i fattori, le misure o le attività che incidono o possono incidere sull'ambiente ovvero sono destinati a proteggerlo, le analisi costi-benefici e altre analisi economiche usate nell'ambito di tali misure o attività, nonché l'informazione sullo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui essi siano o possano essere influenzati da uno qualsiasi di questi elementi.

(11) Per tener conto del principio di cui all'articolo 6 del trattato, vale a dire che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, la definizione di autorità pubbliche dovrebbe essere estesa in modo da comprendere il governo e ogni altra pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale o locale, aventi o no responsabilità specifiche per l'ambiente. La definizione dovrebbe peraltro essere estesa fino ad includere altre persone o organismi che assolvono funzioni di pubblica amministrazione connesse con l'ambiente, ai sensi del diritto nazionale, nonché altre persone o organismi che agiscono sotto il loro controllo e aventi responsabilità o funzioni pubbliche connesse con l'ambiente.

(12) L'informazione ambientale detenuta materialmente per conto delle autorità pubbliche da altri organismi dovrebbe rientrare anch'essa nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(13) L'informazione ambientale dovrebbe essere messa a disposizione dei richiedenti il più presto possibile e in tempi ragionevoli tenendo conto di un eventuale termine specificato dal richiedente.

(14) Le autorità pubbliche dovrebbero mettere a disposizione l'informazione ambientale nelle forme o nei formati richiesti dal richiedente salvo se non sia già pubblicamente disponibile in altra forma o formato o se risulti ragionevole renderla disponibile in altra forma o formato. Inoltre è opportuno che le autorità pubbliche siano tenute a fare ogni ragionevole sforzo per mantenere l'informazione ambientale detenuta da esse o per conto di esse in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite mezzi elettronici.

(15) È opportuno che gli Stati membri determinino le modalità pratiche di effettiva messa a disposizione di tale informazione. Tali modalità garantiscono che l'informazione sia accessibile di fatto e in modo agevole e sia messa progressivamente a disposizione del pubblico attraverso reti di telecomunicazioni pubbliche, inclusi elenchi, pubblicamente accessibili, delle autorità pubbliche nonché registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse.

(16) Il diritto all'informazione implica che la divulgazione dell'informazione sia ritenuta un principio generale e che alle autorità pubbliche sia consentito respingere una richiesta di informazione ambientale in casi specifici e chiaramente definiti. Le ragioni di rifiuto dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva, ponderando l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni con l'interesse tutelato dal rifiuto di divulgarle. Le ragioni del rifiuto dovrebbero essere comunicate al richiedente entro il periodo stabilito dalla presente direttiva.

(17) Le autorità pubbliche dovrebbero rendere l'informazione ambientale disponibile in parte, quando è possibile estrarre le informazioni che rientrano nelle eccezioni contemplate dal resto dell'informazione richiesta.

(18) Le autorità pubbliche dovrebbero poter fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere di entità ragionevole. Ciò implica che, in linea di principio, il corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della produzione del materiale in questione. I casi in cui è richiesto un pagamento anticipato dovrebbero essere limitati. In casi particolari, in cui le autorità pubbliche mettono a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione lo impone, si considera ragionevole un corrispettivo calcolato sulla base del mercato; può essere richiesto un

pagamento anticipato. È opportuno pubblicare e mettere a disposizione dei richiedenti un tariffario unitamente a informazioni sulle circostanze nelle quali può essere richiesto o meno il pagamento.

(19) I richiedenti dovrebbero poter ricorrere in sede giurisdizionale o amministrativa contro gli atti o le omissioni della pubblica autorità in relazione ad una richiesta.

(20) Le autorità pubbliche dovrebbero sforzarsi di garantire che l'informazione ambientale, quando è raccolta da loro o per loro conto, sia comprensibile, precisa e confrontabile. Poiché rappresenta un fattore importante per valutare la qualità dell'informazione fornita, anche il metodo utilizzato per la raccolta dell'informazione dovrebbe essere divulgato su richiesta.

(21) Per sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali e migliorare la protezione dell'ambiente, le autorità pubbliche dovrebbero, se del caso, rendere disponibili e diffondere informazioni sull'ambiente nell'ambito delle loro funzioni, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibili.

(22) È opportuno che, dopo l'entrata in vigore, la presente direttiva sia oggetto di valutazione ogni quattro anni, alla luce dell'esperienza acquisita e previa presentazione dei pertinenti rapporti da parte degli Stati membri, e sia soggetta a revisione su tale base. La Commissione dovrebbe presentare una relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23) Dal momento che gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità di cui a detto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di questi obiettivi.

(24) Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano il diritto degli Stati membri di mantenere o introdurre misure che prevedano un accesso all'informazione più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva,

hanno adottato la presente direttiva:

(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 2000, n. C 337 E e G.U.C.E. 28 agosto 2001, n. C 240 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 20 aprile 2001, n. C 116.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 18 maggio 2001, n. C 148.

(6) Parere 14 marzo 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 5 dicembre 2001, n. C 343), posizione comune 28 gennaio 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 14 maggio 2002, n. C 113 E) e decisione 30 maggio 2002 del Parlamento europeo.

Decisione 16 dicembre 2002 del Consiglio e decisione 18 dicembre 2002 del Parlamento europeo.

Articolo 1

Obiettivi.

Gli obiettivi della presente direttiva sono i seguenti:

- a) garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;
- b) garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. A tal fine è promosso l'uso, in particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle tecnologie elettroniche, se disponibili.

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «informazione ambientale» qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:
 - a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
 - b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
 - c) le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;
 - d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 - e) le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c); e
 - f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti di interesse culturale e gli edifici nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c); (7)

2) «autorità pubblica»:

a) il governo o ogni altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici, a livello nazionale, regionale o locale;

b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi all'ambiente; e

c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente, sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alla lettera a) o b).

Gli Stati membri possono stabilire che questa definizione non comprende gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative. Se alla data di adozione della presente direttiva nessuna disposizione costituzionale prevede procedure di riesame ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri possono escludere detti organismi o istituzioni da tale definizione (8);

3) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è in suo possesso e che è stata prodotta o ricevuta da detta autorità;

4) «informazione detenuta per conto di un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale che è materialmente detenuta da una persona fisica o giuridica per conto di un'autorità pubblica;

5) «richiedente»: ogni persona fisica o giuridica che chiede l'informazione ambientale;

6) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche e, secondo la legislazione o la prassi nazionale, le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

(8) Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune disposizioni specifiche ai sensi del presente paragrafo.

(7) Lettera così corretta da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 21 aprile 2017, n. 105 Serie L.

Articolo 3

Accesso all'informazione ambientale su richiesta.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche siano tenute, ai sensi delle disposizioni della presente direttiva, a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 e tenuto conto di un eventuale termine specificato dal richiedente, l'informazione ambientale è messa a disposizione del richiedente:

a) quanto prima possibile o al più tardi entro un mese dal ricevimento, da parte dell'autorità pubblica di cui al paragrafo 1, della richiesta del richiedente; oppure

b) entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità pubblica se il volume e la complessità delle informazioni richieste sono tali che non è possibile soddisfare la richiesta entro il periodo di un mese di cui alla lettera a). In tali casi, il richiedente è informato il più presto possibile e, comunque, prima della fine di detto periodo di un mese, della proroga e dei motivi che la giustificano.

3. Se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico, l'autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di cui al paragrafo 2, lettera a), al richiedente di specificarla e lo assiste in tale compito, ad esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorità pubbliche, se lo ritengono opportuno, possono respingere la richiesta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c).

4. Se il richiedente chiede all'autorità pubblica la messa a disposizione dell'informazione ambientale in una forma o in un formato specifici (compresa la riproduzione di documenti), l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti salvo se:

a) l'informazione è già pubblicamente disponibile in altra forma o formato, di cui in particolare all'articolo 7, facilmente accessibili per i richiedenti; o

b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in un'altra forma o formato, nel qual caso indica i motivi di questa scelta.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità pubbliche compiono tutti gli sforzi ragionevoli per mantenere l'informazione ambientale in loro possesso o detenuta per conto loro in forme o formati facilmente riproducibili e consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.

I motivi del rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni nella forma o nel formato richiesti sono comunicati al richiedente entro il termine di cui al paragrafo 2, lettera a).

5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri assicurano che:

a) i funzionari siano tenuti ad assistere il pubblico che chiede di accedere all'informazione;

b) gli elenchi delle autorità pubbliche siano accessibili al pubblico;

c) siano stabilite le modalità pratiche per assicurare che il diritto di accesso all'informazione ambientale possa essere effettivamente esercitato, in particolare:

- la designazione di addetti all'informazione,
- l'istituzione e il mantenimento di uffici per la consultazione dell'informazione richiesta,
- registri o elenchi dell'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o dai punti di informazione, con indicazioni chiare per quanto riguarda il luogo dove tale informazione è disponibile.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche informino adeguatamente il pubblico in merito ai diritti di cui gode ai sensi della presente direttiva e forniscano, in misura appropriata, informazioni, orientamenti e consigli a tal fine.

Articolo 4

Eccezioni.

1. Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia respinta nei seguenti casi:

a) se le informazioni richieste non sono detenute dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta o per suo conto. In tal caso, se detta autorità è al corrente che l'informazione è detenuta da o per conto di un'altra autorità pubblica, trasmette il più presto possibile la richiesta a quest'ultima autorità e ne informa conseguentemente il richiedente o comunica a quest'ultimo l'autorità pubblica dalla quale ritiene sia possibile ottenere l'informazione richiesta;

b) se la richiesta è manifestamente infondata;

c) se la richiesta è formulata in termini troppo generici, alla luce dell'articolo 3, paragrafo 3;

d) se la richiesta riguarda materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti;

e) se la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione.

Qualora una richiesta venga respinta sulla base del fatto che riguarda materiale in corso di completamento, l'autorità pubblica riporta il nome dell'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale sarà pronto.

2. Gli Stati membri possono disporre che la richiesta di informazione ambientale sia respinta qualora la divulgazione di tale informazione rechi pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche qualora essa sia prevista dal diritto;
- b) alle relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l'interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;
- f) alla riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario;
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
- h) alla tutela dell'ambiente cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

I motivi di rifiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 sono interpretati in modo restrittivo tenendo conto nel caso specifico dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. In ogni caso specifico l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione è ponderato con l'interesse tutelato dal rifiuto. Gli Stati membri non possono, in virtù del paragrafo 2, lettere a), d), f), g) e h), disporre che una richiesta sia respinta se quest'ultima concerne informazioni sulle emissioni nell'ambiente.

In questo quadro e ai fini dell'applicazione della lettera f), gli Stati membri garantiscono che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

3. Se uno Stato membro prevede eccezioni in materia, può redigere un elenco di criteri, accessibile al pubblico, sulla base del quale l'autorità interessata possa decidere in merito all'ulteriore espletamento della richiesta.

4. L'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per loro conto e oggetto di richiesta è messa a disposizione in maniera parziale quando è

possibile estrarre dal resto dell'informazione richiesta le informazioni indicate al paragrafo 1, lettere d) ed e), o al paragrafo 2.

5. Il rifiuto di mettere a disposizione, in tutto o in parte, l'informazione richiesta è notificato al richiedente per iscritto o elettronicamente, se si tratta di una richiesta scritta o se il richiedente lo desidera, entro i termini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), o, eventualmente, lettera b). La notifica precisa i motivi del rifiuto ed informa il richiedente della procedura di riesame di cui all'articolo 6.

Articolo 5

Tasse.

1. L'accesso a tutti i registri o elenchi pubblici, istituiti e mantenuti come previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, e l'esame in situ dell'informazione richiesta sono gratuiti.

2. Le autorità pubbliche possono applicare una tassa per la fornitura dell'informazione ambientale, ma tale tassa non supera un importo ragionevole.

3. Quando sono applicate tasse, le autorità pubbliche pubblicano e mettono a disposizione dei richiedenti il relativo tariffario nonché informazioni sulle circostanze nelle quali una tassa può essere applicata o meno.

Articolo 6 (9)

Accesso alla giustizia.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente, allorché reputa che la sua richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta (in tutto o in parte), non abbia ricevuto una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, possa esperire una procedura mediante la quale gli atti o le omissioni della pubblica autorità interessata sono riesaminati dalla stessa o da un'altra autorità pubblica o in via amministrativa da un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge. In entrambi i casi le procedure sono celeri e gratuite o non dispendiose.

2. Oltre alla procedura di riesame di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché il richiedente possa presentare ricorso, per chiedere il riesame degli atti o delle omissioni dell'autorità pubblica in questione, dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge le cui decisioni possano diventare definitive. Gli Stati membri possono inoltre prevedere che terzi messi sotto accusa per effetto della divulgazione dell'informazione possano ugualmente presentare ricorso.

3. Le decisioni definitive adottate a norma del paragrafo 2 sono vincolanti per l'autorità pubblica che detiene l'informazione. Almeno nei casi in cui l'accesso

all'informazione viene rifiutato ai sensi del presente articolo, i motivi del rifiuto sono specificati per iscritto.

(9) Vedi la decisione 2005/370/CE per una dichiarazione della Comunità europea relativa a talune disposizioni specifiche ai sensi del presente articolo.

Articolo 7

Diffusione dell'informazione ambientale.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile.

L'informazione resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche non deve comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma elettronica.

Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa progressivamente disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione pubbliche.

2. L'informazione che deve essere resa disponibile e diffusa viene aggiornata, se del caso, e comprende almeno:

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) le politiche, i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b) qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente di cui al paragrafo 3;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a), ovvero un riferimento al luogo in cui l'informazione può essere richiesta o reperita nell'ambito dell'articolo 3.

3. Senza pregiudizio di qualsiasi obbligo specifico di relazione stabilito dal diritto comunitario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si provveda

alla pubblicazione a intervalli regolari, non superiori a quattro anni, di rapporti nazionali e, a seconda dei casi, regionali o locali sullo stato dell'ambiente. Detti rapporti contengono informazioni sulla qualità dell'ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto.

4. Fatto salvo qualsiasi obbligo specifico stabilito dalla normativa comunitaria, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità pubbliche, in caso di minaccia imminente per la salute umana o per l'ambiente, provocata dalle attività umane o dovuta a cause naturali, diffondano immediatamente e senza indugio tutte le informazioni in loro possesso o detenute per loro conto che consentano a chiunque possa esserne colpito di adottare le misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.

5. Le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, possono applicarsi agli obblighi imposti dal presente articolo.

6. Gli Stati membri possono adempiere gli obblighi del presente articolo creando collegamenti a siti Internet in cui può essere reperita l'informazione.

Articolo 8

Qualità dell'informazione ambientale.

1. Gli Stati membri provvedono, nella misura del possibile, affinché tutte le informazioni raccolte dagli stessi o per loro conto siano aggiornate, precise e confrontabili.

2. Qualora venga loro richiesto, nella risposta a una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera b), le autorità pubbliche indicano al richiedente dove possono essere reperite le informazioni, se disponibili, relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere l'informazione, ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata.

Articolo 9

Procedura di revisione.

1. Entro il 14 febbraio 2009 ciascuno Stato membro redige un rapporto sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

Gli Stati membri trasmettono il loro rapporto alla Commissione entro il 14 agosto 2009.

Entro il 14 febbraio 2004 la Commissione trasmette agli Stati membri un documento di orientamento in cui stabilisce in modo chiaro come desidera che gli Stati membri redigano il loro rapporto.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto degli sviluppi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e/o delle tecnologie elettroniche, la

Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata delle eventuali proposte di revisione che ritenga opportune.

Articolo 10

Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 febbraio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 11

Abrogazione.

La direttiva 90/313/CEE è abrogata con effetto a decorrere dal 14 febbraio 2005.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e sono interpretati secondo la tabella di corrispondenza in allegato.

Articolo 12

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Papandreou

Tabella di corrispondenza

Direttiva 90/313/CEE	Proposta
Articolo 1	Articolo 1, lettera a) Articolo 1, lettera b)
Articolo 2, lettera a) Articolo 2, lettera b) - - - -	Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 2, paragrafo 5 Articolo 2, paragrafo 6
Articolo 3, paragrafo 1 Articolo 3, paragrafo 2 Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4 - - -	Articolo 3, paragrafo 1 + articolo 3, paragrafo 5 Articolo 4, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 4 Articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) Articolo 3, paragrafo 2 + articolo 4, paragrafo 5 Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 4 -	Articolo 6, paragrafo 1 + articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 5 - -	Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2 Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 6	Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) + articolo 3, paragrafo 1
Articolo 7 - - -	Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 7, paragrafo 4 Articolo 7, paragrafo 5 Articolo 7, paragrafo 6
-	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 13
-	Articolo 11
-	Articolo 12

Dir. 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE (1).**Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (2).**

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2003, n. L 156. Entrata in vigore il 25 giugno 2003.

(2) Termine di recepimento: 25 giugno 2005.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 gennaio 2003,

considerando quanto segue:

(1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana.

(2) La normativa comunitaria in materia di ambiente contiene disposizioni in base alle quali le autorità pubbliche e altri organismi adottano decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

(3) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.

(4) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»). Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.

(6) Tra gli obiettivi della convenzione di Århus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(7) L'articolo 6 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

(8) L'articolo 7 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all'ambiente.

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Århus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 della convenzione.

(10) Per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente ma non contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus, ed in particolare con l'articolo 7. Altri testi legislativi comunitari in materia prevedono già la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi e, in futuro, requisiti concernenti la partecipazione del pubblico conformi alla convenzione di Århus saranno incorporati sin dall'inizio nella legislazione pertinente.

(11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Århus, in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 9, paragrafi 2 e 4.

(12) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.

La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, hanno adottato la presente direttiva:

(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2001, n. C 154 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. C 221.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 14 dicembre 2001, n. C 357.

(6) Parere 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. C 112 E), posizione comune 25 aprile 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. C 170 E) e decisione 5 settembre 2002 del Parlamento europeo. Decisione 30 gennaio 2003 del Parlamento europeo e decisione 4 marzo 2003 del Consiglio.

Articolo 1

Obiettivo.

Obiettivo della presente direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, in particolare:

a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;

b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.

Articolo 2

Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi.

1. Ai fini del presente articolo, per «pubblico» s'intende una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell'allegato I.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti;

b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;

c) nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico;

d) dopo un esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.

3. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente.

Vengono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili.

5. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all'allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, o ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 3

Modifica della direttiva 85/337/CEE.

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni:

... (7).

2) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

... (8).

3) All'articolo 2, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

... (9).

4) all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

... (10).

5) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

... (11).

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

... (12).

6) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... (13).

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

... (14).

7) è inserito il seguente articolo:

... (15).

8) all'allegato I, è aggiunto il seguente punto:

... (16).

9) all'allegato II, punto 13, primo trattino, in fine, è aggiunta la seguente parte di frase:

... (17).

(7) Il testo omissivo è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(8) Il testo omissivo è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(9) Il testo omissivo è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(10) Il testo omissivo è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(11) Il testo omissivo è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(12) Il testo omissivo è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(13) Il testo omissivo è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(14) Il testo omissivo è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(15) Il testo oMESSO è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(16) Il testo oMESSO è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(17) Il testo oMESSO è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

Articolo 4

Modifica della direttiva 96/61/CE.

[La direttiva 96/61/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 10, lettera b), è aggiunta la seguente frase:

... (18).

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

... (19).

2) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente trattino:

... (20).

3) l'articolo 15 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... (21).

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

... (22).

4) è inserito il seguente articolo:

... (23).

5) l'articolo 17 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... (24).

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

... (25).

6) è aggiunto l'allegato V di cui all'allegato II della presente direttiva] (26).

(18) Il testo oMESSO è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(19) Il testo oMESSO è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

- (20) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.
- (21) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.
- (22) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.
- (23) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.
- (24) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.
- (25) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.
- (26) Articolo abrogato dall'allegato VI della direttiva 2008/1/CE.

Articolo 5

Relazioni e riesame.

Entro il 25 giugno 2009 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ed efficacia della presente direttiva. Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altri piani e programmi in materia ambientale.

Articolo 6

Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

Per il Consiglio

Il Presidente

G. Drys

Allegato I

Disposizioni in materia di piani e di programmi di cui all'articolo 2

a) Articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti.

b) Articolo 6 della direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose.

c) Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

d) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

e) Articolo 14 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

f) Articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

g) Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE a abroga la direttiva 2001/81/CE (27) (28).

(27) (*) (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1.

(28) Lettera aggiunta dall'art. 19 della Direttiva 14 dicembre 2016, n. 2016/2284, a decorrere dal 31 dicembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della medesima Direttiva n. 2016/2284.

Allegato II (29)

Nella direttiva 96/61/CE è aggiunto il seguente allegato:

... (30).

(30) Il testo omesso è riportato in modifica alla direttiva 96/61/CE.

(29) Allegato abrogato dall'allegato VI della direttiva 2008/1/CE.

Dichiarazione della Commissione

Con riferimento al suo programma di lavoro 2003, la Commissione conferma la sua intenzione di presentare nel primo trimestre 2003, una proposta di direttiva concernente l'attuazione della Convenzione di Aarhus relativamente all'accesso alla giustizia per le questioni ambientali.

Reg. (CE) 18-7-2018 n. 2018/1046/UE/Euratom (art. 110)

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Publicato nella G.U.U.E. 30 luglio 2018, n. L 193.

Capo 7**Operazioni di spesa**

Articolo 110 Decisioni di finanziamento

1. Un impegno di bilancio è preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall'istituzione dell'Unione o dall'autorità da questa delegata. Le decisioni di finanziamento possono avere valore annuale o pluriennale.

Il primo comma del presente paragrafo non si applica agli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione dell'Unione a titolo della sua autonomia amministrativa che possono essere eseguiti senza un atto di base, conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, lettera e), alle spese di sostegno amministrativo e ai contributi agli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71.

2. La decisione di finanziamento costituisce al tempo stesso il programma di lavoro annuale o pluriennale ed è adottata, se del caso, il più presto possibile dopo l'adozione del progetto di bilancio e comunque, in linea di principio, non oltre il 31 marzo dell'anno di attuazione. Se il pertinente atto di base prevede modalità specifiche per l'adozione di una decisione di finanziamento o di un programma di lavoro, o di entrambi, tali modalità sono applicate alla parte della decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro, in conformità delle prescrizioni dell'atto di base. La parte della decisione che costituisce il programma di lavoro è pubblicata sul sito web dell'istituzione dell'Unione interessata immediatamente dopo la sua adozione e prima della sua attuazione. La decisione di finanziamento riporta l'importo totale coperto e contiene una descrizione delle azioni da finanziare. In particolare, essa indica:

- a) l'atto di base e la linea di bilancio;
- b) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi;
- c) i metodi di esecuzione;
- d) eventuali informazioni supplementari sul programma di lavoro richieste dall'atto di base.

3. In aggiunta agli elementi di cui al paragrafo 2, la decisione di finanziamento stabilisce:

- a) nel caso delle sovvenzioni: la tipologia dei richiedenti destinatari dell'invito a presentare proposte o dell'attribuzione diretta e la dotazione di bilancio globale riservata alle sovvenzioni;
- b) nel caso degli appalti: la dotazione di bilancio globale riservata agli appalti;
- c) nel caso dei contributi ai fondi fiduciari dell'Unione di cui all'articolo 234: gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l'esercizio e gli importi previsti per l'intera sua durata provenienti dal bilancio, nonché da altri donatori;
- d) nel caso dei premi: la tipologia dei partecipanti cui è destinato il concorso, la dotazione di bilancio globale riservata al concorso e un riferimento specifico ai premi aventi un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR;
- e) nel caso degli strumenti finanziari: l'importo stanziato per lo strumento finanziario;
- f) nel caso della gestione indiretta: la persona o l'entità che esegue i fondi dell'Unione a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o i criteri da utilizzare per la selezione della persona o dell'entità;
- g) nel caso dei contributi ai meccanismi o alle piattaforme di finanziamento misto: l'importo stanziato per il meccanismo o la piattaforma di finanziamento misto e l'elenco delle entità che vi partecipano;
- h) nel caso delle garanzie di bilancio: l'importo della copertura annuale e, se del caso, l'importo della garanzia di bilancio da svincolare.

4. L'ordinatore delegato può aggiungere qualsiasi altra informazione che ritiene opportuna nella rispettiva decisione di finanziamento che costituisce il programma di lavoro o in qualsiasi altro documento pubblicato sul sito web dell'istituzione dell'Unione.

La decisione di finanziamento pluriennale è coerente con la programmazione finanziaria di cui all'articolo 41, paragrafo 2, e precisa che l'attuazione della decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti di bilancio per i rispettivi esercizi dopo l'adozione del bilancio o in base a quanto previsto dal regime dei dodicesimi provvisori.

5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dell'atto di base, per ogni modifica sostanziale di una decisione di finanziamento già adottata è seguita la medesima procedura prevista per la decisione iniziale.

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2020/2093 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2020
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per la preparazione e l'attuazione degli investimenti a medio termine, la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) dovrebbe essere fissata a sette anni a partire dal 1° gennaio 2021.
- (2) L'impatto economico della crisi COVID-19 rende necessario che l'Unione fornisca un quadro finanziario a lungo termine che getti le basi di una transizione equa e inclusiva verso un futuro verde e digitale, che sostenga l'autonomia strategica dell'Unione nel lungo termine e la renda resiliente agli shock in futuro.
- (3) I massimali annui degli stanziamenti di impegno per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti di pagamento stabiliti dal presente regolamento dovrebbero rispettare i massimali per gli impegni e le risorse proprie, che sono fissati conformemente alla vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea adottata conformemente all'articolo 311, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) («decisione sulle risorse proprie»).
- (4) Se è necessario attivare le garanzie prestate dal bilancio generale dell'Unione per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («regolamento finanziario»), l'importo necessario dovrebbe essere attivato al di sopra dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento fissati nel QFP, rispettando nel contempo il massimale delle risorse proprie.
- (5) Il QFP non dovrebbe tener conto delle voci di bilancio finanziate da entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento finanziario.

⁽¹⁾ Approvazione del 16 dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (6) Il QFP dovrebbe essere fissato a prezzi 2018. Dovrebbero essere inoltre stabilite le regole per gli adeguamenti tecnici annuali del QFP per ricalcolare i massimali e i margini disponibili.
- (7) Dovrebbero essere disciplinate altre situazioni che potrebbero richiedere l'adeguamento del QFP. Tali adeguamenti potrebbero essere connessi al ritardo nell'adozione di nuove norme o programmi in regime di gestione concorrente, a misure connesse alla sana governance economica o a misure adottate ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione. Dovrebbero essere previste norme anche per un adeguamento specifico dei programmi.
- (8) Dovrebbe essere applicata una flessibilità specifica e al livello massimo possibile per consentire all'Unione di rispettare i propri obblighi in conformità dell'articolo 323 del TFUE.
- (9) I seguenti strumenti speciali tematici sono necessari per consentire all'Unione di rispondere a particolari circostanze o conseguenze impreviste e permettere così il corretto svolgimento della procedura di bilancio: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza e la riserva di adeguamento alla Brexit. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non è intesa a far fronte alle conseguenze delle crisi connesse al mercato che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli.
- (10) I seguenti strumenti speciali non tematici sono necessari per aumentare ulteriormente la flessibilità: lo strumento unico di margine e lo strumento di flessibilità. Lo strumento unico di margine dovrebbe consentire il trasferimento dei margini disponibili al di sotto dei massimali per gli stanziamenti di impegno e di pagamento rispettivamente tra gli esercizi e, nel caso degli stanziamenti di impegno, tra le rubriche del QFP, senza superare gli importi totali dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno e di pagamento durante l'intero periodo del QFP. Lo strumento di flessibilità dovrebbe consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche per un dato esercizio.
- (11) Dovrebbero essere adottate disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere in bilancio stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento al di sopra dei massimali fissati nel QFP ove sia necessario ricorrere a strumenti speciali.
- (12) Occorre prevedere una revisione del QFP in caso di revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, della riunificazione di Cipro o di allargamento dell'Unione, nonché in considerazione dell'esecuzione del bilancio.
- (13) Potrebbe inoltre essere necessario rivedere il presente regolamento in relazione a circostanze impreviste che non possono essere gestite entro i limiti stabiliti dal QFP. In tali circostanze è pertanto necessario prevedere la revisione del QFP.
- (14) Sono altresì necessarie norme specifiche per gestire i grandi progetti la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il QFP. Dovrebbero essere fissati importi massimi per i contributi a tali progetti a carico del bilancio generale dell'Unione, garantendo così che non incidano su altri progetti finanziati da tale bilancio.
- (15) È necessario stabilire le norme generali in materia di cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio, nel rispetto dei poteri di bilancio del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione («istituzioni») quali stabiliti dai trattati e degli obblighi di trasparenza.
- (16) La Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale prima del 1° luglio 2025, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo. Conformemente all'articolo 312, paragrafo 4, del TFUE, i massimali corrispondenti all'ultimo anno del QFP stabilito nel presente regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi qualora un nuovo quadro finanziario pluriennale non sia stato adottato prima del termine del periodo di validità del QFP di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Quadro finanziario pluriennale

Il presente regolamento stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 (QFP).

Articolo 2

Rispetto dei massimali del QFP

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione («istituzioni»), nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti nell'allegato I («massimali del QFP»).

Il sottomassimale per la rubrica 3, di cui all'allegato I, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato in applicazione dell'adeguamento tecnico previsto all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10 e 12, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP per un dato anno.

3. Se è necessario attivare una garanzia per l'assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.

Articolo 3

Rispetto del massimale delle risorse proprie

1. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adeguamenti e revisioni intervenuti, nonché dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale delle risorse proprie stabilito nella vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea adottato in conformità dell'articolo 311, terzo comma, TFUE («decisione sulle risorse proprie»).

2. Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie.

CAPO 2

ADEGUAMENTI DEL QFP

Articolo 4

Adeguamenti tecnici

1. Ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:
 - a) una rivalutazione, ai prezzi dell'anno n+1, dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;
 - b) un calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie;
 - c) un calcolo dell'importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a), nonché dell'importo massimo totale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera a);
 - d) un calcolo dell'adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell'ambito dello strumento unico di margine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b), nonché dell'importo massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, lettera b);
 - e) un calcolo delle dotazioni aggiuntive per programmi specifici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e il risultato dell'adeguamento annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo.
3. La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Fatti salvi gli articoli 6 e 7, per l'esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell'esercizio né a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.

Articolo 5

Adeguamento specifico dei programmi

1. Un importo equivalente alle entrate derivanti dalle ammende imposte dalle istituzioni dell'Unione a norma dei regolamenti (CE) n. 1/2003 ⁽³⁾ e (CE) n. 139/2004 ⁽⁴⁾ del Consiglio, iscritto nel bilancio dell'anno n-1 in conformità dell'articolo 107 del regolamento finanziario, previa detrazione dell'importo per l'anno n-1 di cui all'articolo 141, paragrafo 1, dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁵⁾, è disponibile quale dotazione aggiuntiva per:
 - a) stanziamenti di impegno per l'anno n+1, a partire dall'anno 2022 e fino al 2027, per i programmi elencati all'allegato II, conformemente alle percentuali stabilite per tali programmi nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell'allegato II; e
 - b) stanziamenti di pagamento per l'anno n+1, a partire dall'anno 2022 e fino al 2027

L'importo totale delle dotazioni aggiuntive per il periodo dal 2022 al 2027 per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari a 11 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, l'importo annuo delle dotazioni aggiuntive per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari ad almeno 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

L'importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno per i programmi nel periodo dal 2022 al 2027 è stabilito nella colonna «Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell'articolo 5» della tabella riportata nell'allegato II.

2. I massimali degli stanziamenti di impegno delle rubriche pertinenti per l'anno n+1, a partire dall'anno 2022 e fino al 2027, sono aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, in conformità delle percentuali stabilite per tali rubriche nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell'allegato II. I massimali degli stanziamenti di pagamento per l'anno n+1, a partire dall'anno 2022 e fino al 2027, sono automaticamente aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta governance economica o a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

1. In caso di ritiro di una sospensione degli impegni di bilancio riguardante fondi dell'Unione conformemente ai pertinenti atti di base, nel quadro di misure collegate alla sana governance economica o a misure adottate ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza.

2. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.

3. Gli impegni sospesi dell'anno non possono essere iscritti al bilancio generale dell'Unione oltre l'anno n+2.

Articolo 7

Adeguamento a seguito di nuove norme o di programmi in regime di gestione concorrente

1. Qualora dopo il 1° gennaio 2021 vengano adottati nuove norme o nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali su ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza.

2. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.

CAPO 3

STRUMENTI SPECIALI

SEZIONE 1

Strumenti speciali tematici

Articolo 8

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non supera un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018).

2. Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

Articolo 9

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza

1. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza può essere utilizzata per finanziare:
 - a) assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio ⁽⁶⁾; e
 - b) risposte rapide a specifiche necessità urgenti all'interno dell'Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall'uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell'Unione dovute alla pressione dei flussi migratori, se le circostanze lo richiedono.
2. La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di 1 200 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuale non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.
3. Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.
4. Il 1° ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo di cui al paragrafo 2 rimane ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

Fatto salvo il primo comma, è possibile mobilitare al massimo le seguenti percentuali dell'importo complessivo disponibile fino al 1° settembre di ogni anno:

- 50 % per l'assistenza di cui al paragrafo 1, lettera a); l'importo derivante da tale calcolo è ridotto dell'importo mobilitato nell'anno precedente in applicazione del paragrafo 5;
- 35 % per l'assistenza ai paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b);
- 15 % per l'assistenza all'interno dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Fatto salvo il primo comma, a decorrere dal 1° settembre di ogni anno, la restante parte dell'importo disponibile può essere utilizzata per l'assistenza di cui al secondo comma per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

5. In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari all'assistenza a norma del paragrafo 1, lettera a) nell'anno in cui si verifica una catastrofe di cui a tale lettera, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo agli importi annui a disposizione a favore della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza nell'anno successivo, fino a un importo massimo di 400 milioni di EUR (a prezzi 2018).

Articolo 10

Riserva di adeguamento alla Brexit

1. Una riserva di adeguamento alla Brexit fornisce assistenza per contrastare le conseguenze impreviste e negative negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente.

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

2. La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi 2018).
3. Gli stanziamenti per la riserva di adeguamento alla Brexit sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.

SEZIONE 2

Strumenti speciali non tematici

Articolo 11

Strumento unico di margine

1. Lo strumento unico di margine comprende:
 - a) a partire dal 2022, gli importi corrispondenti ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1 da rendere disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli stanziamenti di impegno per il periodo 2022-2027;
 - b) a partire dal 2022, gli importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento per l'anno n-1 del QFP, per adeguare verso l'alto il massimale di pagamento per il periodo 2022-2027; e
 - c) importi supplementari che possono essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP in un dato anno per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, ovvero entrambi, a seconda dei casi, a condizione che siano detratti integralmente dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, e che siano detratti integralmente dai margini al di sotto del massimale di pagamento degli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento.

Gli importi possono essere mobilitati a norma del primo comma, lettera c), solo se gli importi disponibili ai sensi di tale comma, lettere a) e b), a seconda dei casi, sono insufficienti, e in ogni caso come soluzione di ultima istanza per rispondere a circostanze impreviste.

Il ricorso al primo comma, lettera c), non comporta un superamento dei massimali totali degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP per l'esercizio in corso e gli esercizi futuri. Di conseguenza, eventuali importi detratti conformemente a tale lettera non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.

2. Il ricorso allo strumento unico di margine ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c) non supera, in un dato anno, i seguenti valori complessivi:
 - a) lo 0,04 % del reddito nazionale lordo dell'Unione in stanziamenti di impegno, calcolato nel quadro dell'adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all'articolo 4;
 - b) lo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione in stanziamenti di pagamento, calcolato nel quadro dell'adeguamento tecnico annuale del QFP di cui all'articolo 4.

Il ricorso allo strumento unico di margine in un dato anno è coerente con i massimali delle risorse proprie stabiliti nella decisione sulle risorse proprie.

3. Gli adeguamenti annuali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), non superano i seguenti importi massimi (a prezzi 2018) per il periodo 2025-2027 rispetto al massimale di pagamento iniziale degli esercizi pertinenti:
 - 2025 – 8 000 milioni di EUR;
 - 2026 – 13 000 milioni di EUR;
 - 2027 – 15 000 milioni di EUR.

Gli importi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, si aggiungono agli importi massimi di cui al primo comma del presente paragrafo.

L'eventuale adeguamento verso l'alto è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento per l'anno n-1.

4. Gli importi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del presente articolo possono essere mobilitati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 del TFUE per consentire il finanziamento di spese che non potrebbero essere finanziate all'interno dei pertinenti massimali del QFP disponibili in un dato anno.

L'adeguamento verso l'alto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo è effettuato dalla Commissione, a partire dal 2022, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4.

Articolo 12

Strumento di flessibilità

1. Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 915 milioni di EUR (a prezzi 2018).

2. La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere utilizzata fino all'anno $n+2$. Qualsiasi quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata per prima, in ordine cronologico. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata entro l'anno $n+2$ viene annullata.

CAPO 4

REVISIONE DEL QFP

Articolo 13

Revisione del QFP

1. Fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 2, gli articoli da 14 a 17, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni impreviste, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie.

2. In linea di principio, l'eventuale proposta di revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione.

3. L'eventuale proposta di una revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 esamina le possibilità di una redistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti.

4. L'eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

5. L'eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 14

Revisione relativa all'esecuzione

Unitamente alla comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dei risultati degli adeguamenti tecnici del QFP, all'occorrenza la Commissione sottopone le proposte di revisione dell'importo totale degli stanziamenti di pagamento che essa ritiene necessarie, tenuto conto dell'esecuzione, per garantire una sana gestione dei massimali di pagamento annuali e, in particolare, il loro andamento ordinato rispetto agli stanziamenti di impegno.

*Articolo 15***Revisione in caso di revisione dei trattati**

Nel caso di una revisione dei trattati con implicazioni di bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.

*Articolo 16***Revisione in caso di allargamento dell'Unione**

Nel caso di una o molteplici adesioni all'Unione, il QFP è riveduto per tener conto delle conseguenti spese necessarie.

*Articolo 17***Revisione nel caso della riunificazione di Cipro**

Nel caso della riunificazione di Cipro, il QFP è riveduto per tener conto della soluzione globale della questione di Cipro nonché delle necessità finanziarie supplementari derivanti dalla riunificazione.

CAPO 5

CONTRIBUTO AL FINANZIAMENTO DI GRANDI PROGETTI*Articolo 18***Contributo al finanziamento di grandi progetti**

1. Un importo massimo di 13 202 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027 per grandi progetti nel quadro del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale.
2. Un importo massimo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi 2018) è disponibile dal bilancio generale dell'Unione per il periodo 2021-2027 per il progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER).

CAPO 6

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO*Articolo 19***Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio**

1. Le istituzioni adottano le misure necessarie per agevolare la procedura annuale di bilancio.
2. Le istituzioni cooperano lealmente nel corso dell'intera procedura al fine di conciliare le rispettive posizioni. Le istituzioni, in tutte le fasi della procedura, cooperano tramite opportuni contatti interistituzionali al fine di seguire l'andamento dei lavori e analizzare il grado di convergenza.
3. Le istituzioni vigilano affinché i rispettivi calendari di lavoro siano per quanto possibile coordinati, per consentire lo svolgimento coerente e convergente dei lavori che conducono all'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione.

4. Possono essere svolti triloghi in tutte le fasi della procedura e ai vari livelli di rappresentanza, in funzione della natura del dibattito previsto. Ciascuna istituzione designa, conformemente al proprio regolamento interno, i rispettivi partecipanti a ciascuna riunione, ne stabilisce il mandato negoziale e comunica tempestivamente alle altre istituzioni le disposizioni pratiche per le riunioni.

Articolo 20

Unità del bilancio

Tutte le spese e le entrate dell'Unione e della Comunità europea dell'energia atomica sono incluse nel bilancio generale dell'Unione in conformità dell'articolo 7 del regolamento finanziario, comprese le spese derivanti da decisioni pertinenti prese all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, nel quadro dell'articolo 332 del TFUE.

CAPO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale

Anteriormente al 1° luglio 2025, la Commissione presenta una proposta relativa al nuovo quadro finanziario pluriennale.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2020

Per il Consiglio
La presidente
S. SCHULZE

22.12.2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 433 /I/21

ALLEGATO I

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(milioni di EUR — prezzi 2018)

Stanzamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	19 712	19 666	19 133	18 633	18 518	18 646	18 473	132 781
2. Coesione, resilienza e valori	49 741	51 101	52 194	53 954	55 182	56 787	58 809	377 768
2a. Coesione economica, sociale e territoriale	45 411	45 951	46 493	47 130	47 770	48 414	49 066	330 235
2b. Resilienza e valori	4 330	5 150	5 701	6 824	7 412	8 373	9 743	47 533
3. Risorse naturali e ambiente	55 242	52 214	51 489	50 617	49 719	48 932	48 161	356 374
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	38 564	38 115	37 604	36 983	36 373	35 772	35 183	258 594
4. Migrazione e gestione delle frontiere	2 324	2 811	3 164	3 282	3 672	3 682	3 736	22 671
5. Sicurezza e difesa	1 700	1 725	1 737	1 754	1 928	2 078	2 263	13 185
6. Vicinato e resto del mondo	15 309	15 522	14 789	14 056	13 323	12 592	12 828	98 419
7. Pubblica amministrazione europea	10 021	10 215	10 342	10 454	10 554	10 673	10 843	73 102
di cui: spese amministrative delle istituzioni	7 742	7 878	7 945	7 997	8 025	8 077	8 188	55 852
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	154 049	153 254	152 848	152 750	152 896	153 390	155 113	1 074 300
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	156 557	154 822	149 936	149 936	149 936	149 936	149 936	1 061 058

ALLEGATO II

ADEGUAMENTO SPECIFICO DEI PROGRAMMI — ELENCO DEI PROGRAMMI, CRITERIO DI RIPARTIZIONE E DOTAZIONE AGGIUNTIVA TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO

(milioni di EUR — prezzi 2018)

	Critero di ripartizione	Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell'articolo 5
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	36,36 %	4 000
Orizzonte Europa	27,27 %	3 000
Fondo InvestEU	9,09 %	1 000
2 b. Resilienza e valori	54,55 %	6 000
UE per la salute (EU4Health)	26,37 %	2 900
Erasmus+	15,46 %	1 700
Europa creativa	5,45 %	600
Diritti e valori	7,27 %	800
4. Migrazione e gestione delle frontiere	9,09 %	1 000
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	9,09 %	1 000
TOTALE	100,00 %	11 000

REGOLAMENTO (UE) 2021/1057 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2021
che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali («pilastro») è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I 20 principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I 20 principi del pilastro dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus («FSE+»). Per contribuire all'attuazione del pilastro, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale, sostenendo in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche («semestre europeo») costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti unionali o nazionali.

Esse dovrebbero inoltre aiutare a utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai programmi finanziati dall'Unione a titolo, ove pertinente, del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione, i cui obiettivi specifici e portata del sostegno sono definiti nel regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, del FSE+, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e del programma InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ (programma InvestEU).

⁽¹⁾ GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 245.

⁽²⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 84.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2019 (GU C 411 del 27.11.2020, pag. 324) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

- (3) Mediante la decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio ⁽⁷⁾ sono stati adottati orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione. Il testo di tali orientamenti è stato allineato ai principi del pilastro, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, alla creazione di posti di lavoro e al rafforzamento della coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottati a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafi 2 e 4, TFUE nonché, ove appropriato, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare le comunicazioni della Commissione, del 10 giugno 2016, dal titolo «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa», del 30 settembre 2020, dal titolo «Spazio europeo dell'istruzione», e del 7 ottobre 2020, dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: quadro strategico dell'UE per l'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom», nonché le raccomandazioni del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze e, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani, e, del 12 marzo 2021, sull'uguaglianza, l'inclusione e la partecipazione dei Rom.
- (4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha adottato le conclusioni dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: la risposta dell'UE all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile». Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle sue politiche che affrontano le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione, del 22 novembre 2016, dal titolo «Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe», come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari. Il FSE+ dovrebbe contribuire all'attuazione degli OSS, tra l'altro eliminando le forme estreme di povertà (OSS 1); promuovendo un'istruzione inclusiva e di qualità (OSS 4); promuovendo la parità di genere (OSS 5); promuovendo una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti (OSS 8); e riducendo le disuguaglianze (OSS 10).
- (5) Gli sviluppi recenti e in corso hanno aggravato le sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, le disuguaglianze sociali, la gestione dei flussi migratori e l'incremento delle minacce per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il calo demografico, la disoccupazione, in particolare la disoccupazione giovanile e il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro, nonché le sfide derivanti dai crescenti squilibri tra domanda e offerta di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le piccole e medie imprese (PMI). Le transizioni verde e digitale e la trasformazione degli ecosistemi industriali europei comporteranno probabilmente molte nuove opportunità, se accompagnate dal giusto insieme di competenze e di politiche e misure occupazionali e sociali. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, in istruzione, formazione e apprendimento permanente rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, considerando nel contempo la sostenibilità economica e industriale, la mobilità professionale e l'obiettivo di creare un mercato del lavoro equilibrato sotto il profilo del genere.
- (6) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ stabilisce il quadro d'azione per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund* — JTF), istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, il FEAMPA, Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e fissa, in particolare, gli obiettivi strategici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

⁽⁷⁾ Decisione (UE) 2020/1512 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 344 del 19.10.2020, pag. 22).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag.159 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (cfr. pag.1 della presente Gazzetta ufficiale).

- (7) Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ («regolamento finanziario») stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione»), comprese le regole su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni. Il cofinanziamento per le sovvenzioni può provenire da risorse proprie del beneficiario, redditi generati dal progetto ovvero contributi finanziari o in natura da parte di terzi. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in regime di gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+.
- (8) Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità dell'articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando opzioni semplificate in materia di costi, incluse le somme forfettarie.
- (9) Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti, istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, e dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale, istituito dal regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, dovrebbero essere integrate nel FSE+. Il FSE+ dovrebbe articolarsi in due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»), da attuare in regime di gestione concorrente, e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»), da attuare in regime di gestione diretta e indiretta. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri e i beneficiari, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.
- (10) Alla luce dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno che gli obiettivi per quanto riguarda: aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere la parità di accesso all'occupazione di qualità, migliorare la parità di accesso all'istruzione e alla formazione, e accrescerne la qualità, al fine di favorire il reinserimento nei sistemi di istruzione e formazione, promuovere l'inclusione sociale, facilitare l'accesso all'assistenza sanitaria per le persone vulnerabili e contribuire a eliminare la povertà non siano attuati solo in regime di gestione concorrente nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, ma anche, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione, in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito della componente EaSI.
- (11) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del FSE+, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽¹³⁾. Esso dovrebbe specificare la dotazione per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e la dotazione per le azioni da attuare nell'ambito della componente EaSI.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

⁽¹³⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

- (12) Al fine di agevolare l'attuazione degli obiettivi specifici e operativi della componente EaSI, il FSE+ dovrebbe sostenere le attività connesse all'assistenza tecnica e amministrativa, quali le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, mentre le attività di comunicazione e diffusione dovrebbero fare parte delle azioni ammissibili nell'ambito della componente EaSI.
- (13) Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, specialmente attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, dei disoccupati di lungo periodo, dei gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro e delle persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione e di potenziare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo di genere attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, parità di condizioni di lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia, compresa l'educazione e cura della prima infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.
- (14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per il miglioramento della qualità, dell'inclusività, dell'efficacia e dell'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la promozione dell'apprendimento digitale, della convalida dell'apprendimento non formale e informale e dello sviluppo professionale del personale docente, al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, in particolare per quanto riguarda le competenze di base, compresa l'alfabetizzazione in materia sanitaria e nell'utilizzo dei media, le competenze imprenditoriali, le competenze linguistiche, le competenze digitali e le competenze utili allo sviluppo sostenibile di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità al fine di facilitare la piena partecipazione di tutti alla società, e contribuire alla competitività, anche mediante il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, e all'innovazione economica e sociale sostenendo in tali settori iniziative sostenibili in grado di essere applicabili su larga scala, e adattate ai diversi gruppi destinatari, come le persone con disabilità. Tale aiuto, sostegno e contributo potrebbe essere realizzato per esempio attraverso l'apprendimento online, la formazione basata sul lavoro, i tirocini, i sistemi duali di istruzione e formazione e gli apprendistati, come definito nella raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in stretta collaborazione con le imprese, l'aggiornamento dei materiali didattici e dei metodi di presentazione, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, la formazione dei formatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento, il riconoscimento delle qualifiche e delle certificazioni fornite dalle imprese.
- (15) Il sostegno erogato dal FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione di qualità, non segregate e inclusive, dall'educazione e cura della prima infanzia — dedicando nel contempo particolare attenzione ai minori provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati — attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, in particolare gli apprendistati, fino al livello terziario, e attraverso l'istruzione, la formazione e l'apprendimento degli adulti, anche attraverso attività culturali e sportive. Il FSE+ dovrebbe fornire un sostegno mirato ai discenti in difficoltà e ridurre le disparità nel campo dell'istruzione, compreso il divario digitale, prevenire e ridurre l'abbandono scolastico, promuovere la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, rafforzare i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitare la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁴⁾, in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità ai fini dell'apprendimento.

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

- (16) Il FSE+ dovrebbe promuovere opportunità flessibili di miglioramento delle competenze e di acquisizione di competenze nuove e diverse per tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze imprenditoriali e digitali, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali e le competenze per l'economia verde e gli ecosistemi industriali, in linea con la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Una nuova strategia industriale per l'Europa». In linea con l'agenda per le competenze per l'Europa e con la raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze⁽¹⁵⁾, il FSE+ dovrebbe sostenere percorsi flessibili, tra cui formazioni brevi, accessibili, mirate e modulari che permettano di acquisire certificazioni, al fine di fornire alle persone delle competenze che siano adeguate per le esigenze del mercato del lavoro e degli ecosistemi industriali, le transizioni verde e digitale, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, la facilitazione della riqualificazione e il miglioramento del livello delle competenze, l'occupabilità, il riorientamento professionale, la mobilità geografica e settoriale e sostenendo in particolare le persone con competenze limitate, le persone con disabilità e gli adulti con bassi livelli di competenze. Il FSE+ dovrebbe inoltre agevolare l'erogazione di un sostegno alle persone con riguardo alle competenze integrate, anche ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai disoccupati, mediante strumenti quali i conti individuali degli apprendimenti.
- (17) Le sinergie con Orizzonte Europa — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione — istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁶⁾ («Orizzonte Europa») dovrebbero garantire che il FSE+ sia in grado di integrare e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il lavoro del futuro.
- (18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire all'eliminazione della povertà, così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, riducendo gli ostacoli, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze in termini di salute. Per tale sostegno è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dal loro sesso, orientamento sessuale, età, religione o convinzioni personali, origine razziale o etnica, in particolare le comunità emarginate come i Rom, le persone con disabilità o malattie croniche, i senzatetto, i minori e gli anziani. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi economici, sostenibili e di alta qualità, che promuovano l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona quali i servizi sanitari e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sul territorio. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, con particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità anche per le persone con disabilità.
- (19) Il FSE+ dovrebbe contribuire all'eliminazione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e dovrebbe promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Alla luce dell'obiettivo complessivo di destinare al sostegno alle persone indigenti, a livello dell'UE, almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. La fornitura di prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base alle persone indigenti non dovrebbe sostituire le prestazioni sociali esistenti loro erogate dai sistemi sociali nazionali o conformemente alla legislazione nazionale. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali, è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale delle persone indigenti.
- (20) Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità, il FSE+ dovrebbe fornire un sostegno alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, il che può includere iniziative a livello locale, a complemento delle azioni finanziate nell'ambito del FAMI, del FESR e di altri fondi dell'Unione che possono avere un effetto positivo sull'inclusione dei cittadini di paesi terzi.

⁽¹⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

- (21) Data l'importanza dell'accesso all'assistenza sanitaria, il FSE+ dovrebbe garantire sinergie e complementarità con il programma UE per la salute (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁷⁾, e l'ambito di applicazione del FSE+ dovrebbe includere l'accesso ai servizi sanitari per le persone in situazioni di vulnerabilità.
- (22) Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, accesso ai servizi sanitari da parte delle persone vulnerabili, assistenza di lunga durata, istruzione e formazione, che contribuiscano all'eliminazione della povertà. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+, tenendo conto del pilastro, del quadro di valutazione degli indicatori sociali, quale riveduto in seguito all'adozione dei nuovi obiettivi stabiliti nel piano d'azione del pilastro sociale, e delle specificità regionali.

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione quali il JTF, il FESR, il programma EU4Health, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁸⁾, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁹⁾, il FEAMPA, Erasmus+, il FAMI, Orizzonte Europa, il FEASR, il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁰⁾, il programma InvestEU, il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²¹⁾, il corpo europeo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²²⁾, e lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²³⁾.

In particolare, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica.

- (23) Sostenendo gli obiettivi specifici stabiliti dal presente regolamento, contribuendo fra l'altro all'obiettivo strategico «Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui al regolamento (UE) 2021/1060, il FSE+ continuerà a contribuire alle strategie di sviluppo territoriale e locale al fine di attuare il pilastro. Sosterrà gli strumenti di cui all'articolo 28 di detto regolamento e in tal modo contribuirà anche a realizzare l'obiettivo strategico «Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali» di cui al regolamento (UE) 2021/1060, anche attraverso misure di riduzione della povertà e di inclusione sociale che tengano conto delle specificità delle regioni urbane, rurali e costiere al fine di affrontare le disuguaglianze socioeconomiche nelle città e nelle regioni.
- (24) Al fine di garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (GU L 202 dell'8.6.2021, pag. 32).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

- (25) Al fine di tenere conto del livello costantemente elevato di povertà infantile nell'Unione e conformemente al principio 11 del pilastro, secondo cui i minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà e i bambini provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità, gli Stati membri dovrebbero programmare un importo adeguato delle rispettive risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per l'attuazione della garanzia per l'infanzia per attività volte a contrastare la povertà infantile, in linea con gli obiettivi specifici del FSE+, che consentono di programmare risorse per le azioni che sostengono direttamente i minori per quanto riguarda la parità di accesso all'assistenza all'infanzia, all'istruzione, all'assistenza sanitaria, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata. Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019, sulla base dei dati Eurostat, dovrebbero assegnare almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a tali attività. Le operazioni che contribuiscono a questo requisito di concentrazione tematica dovrebbero essere conteggiate ai fini del requisito di concentrazione tematica del 25 % per l'inclusione sociale se programmate nell'ambito dei pertinenti obiettivi specifici.
- (26) Al fine di favorire una ripresa economica inclusiva in seguito a una grave crisi e di sostenere l'occupazione giovanile in un mondo del lavoro in evoluzione, e in considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, è necessario che gli Stati membri continuino a investire un importo adeguato delle rispettive risorse del FSE+ in misure a sostegno dell'occupazione giovanile e delle competenze, anche attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁴⁾, destinate ai singoli, nonché degli insegnamenti tratti, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi di reinserimento basati su un'occupazione e un'istruzione e formazione di qualità e investire in misure di prevenzione precoce e sensibilizzazione efficace, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure in adeguata capacità dei servizi per l'impiego, per poter fornire ai giovani un sostegno olistico e su misura e offerte più mirate. Integrando pienamente l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel FSE+, la realizzazione di azioni mirate per l'occupazione giovanile sarà più efficace ed efficiente e l'ambito di applicazione sarà esteso a misure e riforme strutturali, garantendo così una migliore corrispondenza tra il sostegno finanziario dell'Unione e l'attuazione della garanzia per i giovani rafforzata.

Il miglioramento delle competenze e l'acquisizione di competenze nuove e diverse dovrebbe aiutare i giovani a cogliere le opportunità offerte dai settori in crescita e a prepararli alla natura mutevole del lavoro, sfruttando nel contempo le opportunità derivanti dalle transizioni digitale e verde e dalla trasformazione degli ecosistemi industriali dell'Unione. Gli Stati membri che presentavano una percentuale superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo tra il 2017 e il 2019, sulla base dei dati Eurostat, dovrebbero pertanto assegnare almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a tali azioni.

- (27) In conformità dell'articolo 349 TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia allegato all'atto di adesione del 1994⁽²⁵⁾, le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'Unione. A causa di vincoli permanenti, come lo spopolamento, tali regioni necessitano di un sostegno specifico.
- (28) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e le organizzazioni della società civile. È pertanto essenziale che gli Stati membri assegnino un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per garantire una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile all'attuazione della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. Tale partecipazione dovrebbe comprendere gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione. Gli Stati membri oggetto di una raccomandazione specifica per paese riguardante lo sviluppo delle capacità delle parti sociali o delle organizzazioni della società civile dovrebbero assegnare a tal fine almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a causa delle esigenze specifiche che presentano in tale settore.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁽²⁵⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 9.

- (29) Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali, nonché incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, è essenziale sostenere l'innovazione sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e il sostegno specifico da parte del FSE+ è quindi giustificato. Le imprese dell'economia sociale potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nel realizzare l'innovazione sociale e nel contribuire alla resilienza economica e sociale. La definizione di impresa dell'economia sociale dovrebbe essere allineata alle definizioni contenute nella normativa nazionale nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 7 dicembre 2015, sulla promozione dell'economia sociale quale fattore essenziale dello sviluppo economico e sociale in Europa. Inoltre, al fine di migliorare l'apprendimento reciproco e lo scambio di conoscenze e pratiche, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a proseguire le loro azioni di cooperazione transnazionale in regime di gestione concorrente nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione e dell'inclusione sociale, in linea con gli obiettivi specifici del FSE+.
- (30) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e la progressione di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità dell'articolo 10 TFUE, promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata a New York il 13 dicembre 2006. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità al fine di migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, rafforzando in tal modo la loro inclusione in tutti gli ambiti della vita. La promozione di tale accessibilità dovrebbe rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e sulla comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) 2021/1060 prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
- (31) Tutte le operazioni dovrebbero essere selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). La Commissione dovrebbe fare tutto il possibile per garantire che le denunce siano valutate tempestivamente, comprese le denunce relative a violazioni della Carta, e dovrebbe informare l'autore della denuncia dell'esito della valutazione, in linea con la comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2017 dal titolo «Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione».
- (32) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere quanto più semplici possibile. Ove tali dati siano disponibili in registri o in fonti assimilate, gli Stati membri dovrebbero poter consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri.
- (33) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾. La dignità e il rispetto della vita privata dei destinatari finali delle operazioni nell'ambito dell'obiettivo specifico «contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale» dovrebbero essere garantiti. Al fine di evitare qualsiasi stigmatizzazione, le persone che ricevono prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non dovrebbero essere tenute a identificarsi quando ricevono il sostegno e quando partecipano a indagini sulle persone indigenti che hanno beneficiato del FSE+.

⁽²⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

- (34) La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile testare a livello locale idee — e tale pratica dovrebbe essere incoraggiata — e applicare le idee fattibili su scala più ampia, se del caso, o trasferirle ad altri contesti in altre regioni o altri Stati membri con il sostegno finanziario del FSE+ o in combinazione con altre fonti.
- (35) Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri, la Commissione e le parti sociali. La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori, in particolare tramite partenariati transfrontalieri, e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ dovrebbe includere lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.
- (36) La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e l'economia sociale è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Nell'ambito della componente EaSI, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi a favore delle imprese sociali per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio nel quadro dell'ambito di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU. Le imprese dell'economia sociale, ove siano definite a norma del diritto nazionale, dovrebbero essere considerate imprese sociali nel contesto della componente EaSI, indipendentemente dal loro status giuridico, nella misura in cui tali imprese rientrano nella definizione di impresa sociale di cui al presente regolamento.
- (37) Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli OSS. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti nelle azioni del FSE+, come opportuno e a condizione che tali fondazioni e donatori non abbiano un programma politico o sociale in conflitto con gli ideali dell'Unione, in particolare quelle azioni volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.
- (38) Sono necessari orientamenti nell'ambito della componente EaSI per quanto riguarda lo sviluppo delle infrastrutture sociali e dei servizi correlati, in particolare per l'edilizia sociale, l'assistenza all'infanzia e l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'assistenza di lunga durata, comprese le strutture per assistere il passaggio dai servizi di assistenza in istituti a servizi di assistenza nell'ambito della famiglia e sulla comunità e tenendo conto dei requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.
- (39) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nel quadro della convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici ⁽²⁷⁾ e realizzare gli OSS, il presente regolamento contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione e riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.
- (40) A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio ⁽²⁸⁾ le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità della componente EaSI e le disposizioni applicabili allo Stato membro cui i pertinenti paesi e territori d'oltremare sono connessi.
- (41) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁹⁾, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

⁽²⁷⁾ GUL 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽²⁸⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GUL 344 del 19.12.2013, pag. 1).

⁽²⁹⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

- (42) È opportuno stabilire gli indicatori ai fini della rendicontazione nell'ambito della componente EaSI. Tali indicatori dovrebbero essere basati sulle realizzazioni, obiettivi, facilmente reperibili e proporzionati alla quota della componente EaSI nell'ambito dell'intero FSE+. Dovrebbero riguardare gli obiettivi operativi e le attività di finanziamento nell'ambito della componente EaSI, senza richiedere la fissazione di target finali corrispondenti.
- (43) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁽³¹⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96⁽³²⁾ e (UE) 2017/1939⁽³³⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁴⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (44) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere la parità di accesso a un'occupazione di qualità, migliorare la parità di accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, come pure gli obiettivi perseguiti nell'ambito della componente EaSI non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (46) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica e all'integrazione degli allegati sugli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016⁽³⁵⁾. In particolare, al fine di garantire la parità di

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽³¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽³²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽³³⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽³⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽³⁵⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (47) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno che le competenze di esecuzione relative al modello di indagine strutturata presso i destinatari finali siano esercitate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾, tenuto conto della natura di questo modello.
- (48) Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali o inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso al sostegno a carico del FSE+ in risposta a tali circostanze, con un termine massimo di 18 mesi. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali e inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi del FSE+, senza modificare i requisiti di concentrazione tematica. Inoltre, le competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l'uso del sostegno del FSE+ in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete dovrebbero essere conferite alla Commissione senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l'ambito di applicazione di tali misure è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alle misure stabilite dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione e valutare l'adeguatezza delle misure temporanee. Qualora la Commissione ritenga necessario modificare il presente regolamento a causa di circostanze eccezionali o inconsuete, la modifica non dovrebbe riguardare i requisiti di concentrazione tematica relativi all'occupazione giovanile né il sostegno alle persone indigenti, poiché spesso i giovani e le persone indigenti sono i più colpiti dalle situazioni di crisi. È quindi necessario garantire che tali gruppi destinatari continuino a ricevere un sostegno adeguato.
- (49) Nell'amministrazione del FSE+ la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di cui all'articolo 163 TFUE («comitato FSE+»). Per poter disporre di tutte le informazioni necessarie e ottenere un'ampia gamma di opinioni dei pertinenti portatori di interessi, il comitato FSE+ dovrebbe poter invitare rappresentanti senza diritto di voto, a condizione che l'ordine del giorno della riunione richieda la loro partecipazione, compresi i rappresentanti della Banca europea per gli investimenti, del Fondo europeo per gli investimenti e delle pertinenti organizzazioni della società civile.
- (50) Al fine di garantire che le specificità di ciascuna componente del FSE+ continuino a essere affrontate, il comitato FSE+ dovrebbe istituire gruppi di lavoro per ciascuna componente del FSE+. Il comitato FSE+ dovrà definire la composizione e i compiti di tali gruppi di lavoro, i quali dovrebbero avere la possibilità di invitare alle proprie riunioni rappresentanti della società civile e altri portatori di interessi. I compiti dei gruppi di lavoro possono includere il coordinamento e la cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione in merito all'attuazione del FSE+, compresi la consultazione sul programma di lavoro della componente EaSI, la sorveglianza dell'attuazione di ciascuna componente del FSE+, lo scambio di esperienze e buone prassi all'interno delle componenti del FSE+ e tra di esse e la promozione di potenziali sinergie con altri programmi dell'Unione.
- (51) Al fine di garantire una maggiore trasparenza nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe stabilire i necessari collegamenti con i comitati pertinenti attivi nel settore sociale e dell'occupazione, quali il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale o il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
- (52) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di

⁽³⁶⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall'inizio dell'esercizio finanziario 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

- (53) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1296/2013.
- (54) Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'attuazione a decorrere dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo per quanto concerne la componente EaSI, dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

Parte I	Disposizioni generali
Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione
Articolo 4	Obiettivi specifici del FSE+
Articolo 5	Bilancio
Articolo 6	Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione
Parte II	Attuazione in regime di gestione concorrente
Capo I	Disposizioni comuni sulla programmazione
Articolo 7	Coerenza e concentrazione tematica
Articolo 8	Rispetto della Carta
Articolo 9	Partenariato
Articolo 10	Sostegno alle persone indigenti
Articolo 11	Sostegno all'occupazione giovanile
Articolo 12	Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese
Capo II	Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Articolo 13	Ambito di applicazione
Articolo 14	Azioni sociali innovative
Articolo 15	Cooperazione transnazionale
Articolo 16	Ammissibilità
Articolo 17	Indicatori e rendicontazione
Capo III	Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
Articolo 18	Ambito di applicazione
Articolo 19	Principi
Articolo 20	Contenuto della priorità
Articolo 21	Ammissibilità delle operazioni
Articolo 22	Ammissibilità delle spese
Articolo 23	Indicatori e rendicontazione
Articolo 24	Audit
Parte III	Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta
Capo I	Obiettivi operativi
Articolo 25	Obiettivi operativi
Capo II	Ammissibilità
Articolo 26	Azioni ammissibili
Articolo 27	Soggetti idonei
Articolo 28	Principi orizzontali
Articolo 29	Partecipazione di paesi terzi
Capo III	Disposizioni generali
Articolo 30	Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione
Articolo 31	Programma di lavoro

Articolo 32	Sorveglianza e rendicontazione
Articolo 33	Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Articolo 34	Valutazione
Articolo 35	Audit
Articolo 36	Informazione, comunicazione e pubblicità
Parte IV	Disposizioni finali
Articolo 37	Esercizio della delega
Articolo 38	Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Articolo 39	Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE
Articolo 40	Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
Articolo 41	Disposizioni transitorie per la componente EaSI
Articolo 42	Entrata in vigore
ALLEGATO I	Indicatori comuni per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
ALLEGATO II	Indicatori comuni per le azioni del FSE+ mirate all'inclusione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, punto l), in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma
ALLEGATO III	Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
ALLEGATO IV	Indicatori per la componente EaSI

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che comprende due componenti: la componente in regime di gestione concorrente («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente») e la componente Occupazione e innovazione sociale («componente EaSI»).

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di esecuzione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione di tali finanziamenti.

*Articolo 2***Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
 - 1) «apprendimento permanente»: l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) che ha luogo in tutte le fasi della vita e determina un miglioramento o un aggiornamento delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e delle attitudini o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; comprende educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore, istruzione degli adulti, animazione socio-educativa e altri contesti di apprendimento al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, e generalmente promuove la cooperazione intersettoriale e percorsi di apprendimento flessibili;
 - 2) «cittadino di paese terzo»: una persona che non è un cittadino dell'Unione, compresi gli apolidi e le persone di cittadinanza indeterminata;
 - 3) «assistenza materiale di base»: i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene, tra cui prodotti per l'igiene femminile, e materiale scolastico;
 - 4) «gruppo svantaggiato»: un gruppo di persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, comprese le persone in condizioni o a rischio di povertà, esclusione sociale o discriminazione nelle sue molteplici forme;
 - 5) «competenze chiave»: le conoscenze, le capacità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi fase della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva, ossia l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia, le arti e l'ingegneria; le competenze digitali; le competenze nel settore dei media; le competenze personali e sociali e la capacità di imparare a imparare; le competenze di cittadinanza attiva; l'imprenditorialità; la consapevolezza, l'espressione culturale e interculturale e il pensiero critico;
 - 6) «persone indigenti»: le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e i senzatetto, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
 - 7) «destinatari finali»: le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto m);
 - 8) «innovazione sociale»: un'attività che ha sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare un'attività che fa riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee riguardanti prodotti, servizi, pratiche e modelli, che risponde a esigenze sociali e, contemporaneamente, crea nuovi rapporti o collaborazioni sociali tra pubblico, società civile o organizzazioni private, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;

- 9) «misura di accompagnamento»: un'attività realizzata in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale e contribuire all'eliminazione della povertà, quali indirizzare verso i servizi sociali e sanitari ovvero fornire tali servizi, anche per quanto concerne il sostegno psicologico, dare informazioni pertinenti sui servizi pubblici o offrire consulenza sulla gestione del bilancio familiare;
- 10) «sperimentazione sociale»: un intervento programmatico che mira a offrire una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuato su piccola scala e in condizioni che garantiscono la possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti, anche geografici e settoriali, o attuata su scala più ampia in caso di risultati positivi;
- 11) «partenariato transfrontaliero»: una struttura di cooperazione tra servizi pubblici per l'impiego, parti sociali o società civile situate in almeno due Stati membri;
- 12) «microimpresa»: un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;
- 13) «impresa sociale»: un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, incluse le imprese dell'economia sociale, o una persona fisica che:
 - a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui un'impresa sociale è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile, anche eventualmente un impatto di carattere ambientale, anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;
 - b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite che garantiscono che la distribuzione dei profitti non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;
 - c) è gestita in modo imprenditoriale, partecipativo, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i clienti e i pertinenti portatori di interessi coinvolti dalle sue attività;
- 14) «valore di riferimento»: un valore utilizzato per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per programma, e basato su interventi simili in corso o passati;
- 15) «costo per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base»: i costi effettivi che sono connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e che non si limitano al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;
- 16) «microfinanza»: comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, per esempio quelli forniti sotto forma di consulenza, formazione e tutoraggio individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e generatrici di reddito;
- 17) «operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari a titolo del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 18) «soggetto giuridico»: una persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, del diritto nazionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- 19) «indicatore comune di risultato immediato»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante ha abbandonato l'operazione;
- 20) «indicatore comune di risultato a lungo termine»: un indicatore comune di risultato che coglie gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione.

2. Le definizioni stabilite all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

*Articolo 3***Obiettivi generali del FSE+ e metodi di esecuzione**

1. Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri e le regioni nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, nonché società inclusive e coese finalizzate all'eliminazione della povertà e alla realizzazione dei principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali.
2. Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, pari accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, concentrandosi in particolare su un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, sull'apprendimento permanente, sugli investimenti a favore dell'infanzia e dei giovani e sull'accesso ai servizi di base.
3. Il FSE+ è attuato:
 - a) in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1 («componente del FSE+ in regime di gestione concorrente»); e
 - b) in regime di gestione diretta e indiretta, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 (componente EaSI).

*Articolo 4***Obiettivi specifici del FSE+**

1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione e della mobilità professionale, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà, contribuendo pertanto anche all'obiettivo strategico di «un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» di cui all'articolo 5, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060
 - a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale;
 - b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;
 - c) promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi economici di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
 - d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute;
 - e) migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati;
 - f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità;
 - g) promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;
 - h) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati;

- i) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, compresi i migranti;
- j) promuovere l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate come i Rom;
- k) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
- l) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori;
- m) contrastare la deprivazione materiale mediante la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, compresi i minori, e istituire misure di accompagnamento a sostegno della loro inclusione sociale.

2. Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il FSE+ mira a contribuire al conseguimento degli altri obiettivi strategici di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1060, in particolare gli obiettivi relativi a:

- a) un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente e per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di reti e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale, centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, e il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;
- b) un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il miglioramento del livello delle competenze per tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia.

3. Ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi, il FSE+ può sostenere:

- a) il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive;
- b) l'accesso all'assistenza sanitaria anche per le persone che non si trovano in una situazione di vulnerabilità socioeconomica imminente.

4. Qualora costati, su richiesta degli Stati membri interessati, che le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+.

5. La Commissione monitora l'attuazione del paragrafo 3 del presente articolo e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FSE+ sia sufficiente per facilitare l'impiego del sostegno a carico del FSE+ in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica stabiliti all'articolo 7, a eccezione del requisito di concentrazione tematica specificato all'articolo 7, paragrafi 5 e 6.

Articolo 5

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del FSE+ per il periodo 2021-2027 è fissata a 87 995 063 417 EUR, a prezzi 2018.

2. La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per contribuire all'obiettivo «investimenti a favore dell'occupazione e della crescita negli Stati membri e nelle regioni» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 è pari a 87 319 331 844 EUR a prezzi 2018, di cui 175 000 000 EUR sono assegnati alla cooperazione transazionale per accelerare il trasferimento, e facilitare l'applicazione su larga scala, delle soluzioni innovative di cui all'articolo 25, lettera i), del presente regolamento, e 472 980 447 EUR a prezzi 2018 destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia, Norvegia e Svezia allegato all'atto di adesione del 1994 (protocollo n. 6).

3. La parte della dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI per il periodo 2021-2027 è fissata a 675 731 573 EUR, a prezzi 2018.

4. L'importo di cui al paragrafo 3 può inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione della componente EaSI, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informativi istituzionali.

Articolo 6

Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione sostengono azioni mirate specifiche per promuovere i principi orizzontali di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'articolo 28 del presente regolamento che rientrano nell'ambito di uno degli obiettivi del FSE+. Tali azioni possono includere azioni volte a garantire l'accessibilità per le persone con disabilità, anche in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze o in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e della comunità.

Mediante il FSE+, gli Stati membri e la Commissione mirano ad accrescere la partecipazione delle donne nel settore dell'occupazione nonché a migliorare la conciliazione tra la vita professionale e la vita privata, lottare contro la femminilizzazione della povertà e contrastare la discriminazione fondata sul sesso nel mercato del lavoro come pure nell'istruzione e nella formazione.

PARTE II

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

CAPO I

Disposizioni comuni sulla programmazione

Articolo 7

Coerenza e concentrazione tematica

1. Gli Stati membri programmano le proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente dando priorità agli interventi volti a far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo, comprese quelle contenute nei loro programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali nonché delle strategie nazionali e regionali attinenti agli obiettivi del FSE+, contribuendo in tal modo agli obiettivi stabiliti all'articolo 174 TFUE.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, sia nella fase di programmazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i soggetti responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso azioni mirate e riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) e lettere da h) a l).

Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di minori di 18 anni a rischio di povertà o esclusione sociale nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat, assegnano almeno il 5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno delle azioni mirate e delle riforme strutturali volte a contrastare la povertà infantile di cui al primo comma.

4. Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore di intervento dell'inclusione sociale stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da h) a l), compresa la promozione dell'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi.

5. Gli Stati membri assegnano almeno il 3 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per sostenere le persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o, in casi debitamente giustificati, dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), o di entrambi tali obiettivi specifici.

Le risorse non sono prese in considerazione per la verifica del rispetto delle assegnazioni minime stabilite ai paragrafi 3 e 4.

6. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a operazioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale, segnatamente gli apprendistati, e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi nell'ambito della garanzia per i giovani.

Gli Stati membri che presentavano una percentuale media superiore alla media dell'Unione di giovani tra i 15 e i 29 anni che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019 sulla base dei dati Eurostat assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2027 al sostegno delle riforme strutturali e delle azioni mirate di cui al primo comma.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al secondo comma assegnano almeno il 12,5 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate e alle riforme strutturali di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al secondo comma, laddove applicabile.

Nell'attuare le azioni mirate e le riforme strutturali di cui al presente paragrafo gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

7. I paragrafi da 2 a 6 del presente articolo non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6.

8. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 8

Rispetto della Carta

1. Tutte le operazioni sono selezionate e attuate nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

2. In conformità dell'articolo 69, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060, gli Stati membri assicurano l'esame efficace delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.

3. Qualora constati una violazione della Carta, la Commissione tiene conto della gravità della violazione nello stabilire le misure correttive da applicare in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 9

Partenariato

1. Gli Stati membri garantiscono una partecipazione significativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

2. Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma allo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Qualora lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile sia individuato in una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata in conformità degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE, lo Stato membro interessato assegna a tal fine un importo adeguato pari ad almeno lo 0,25 % delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Articolo 10

Sostegno alle persone indigenti

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 5, nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere l) ed m), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma. Il tasso di cofinanziamento per tale priorità o programma è del 90 %.

Articolo 11

Sostegno all'occupazione giovanile

Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, secondo e terzo comma, è programmato nell'ambito di una priorità o di un programma dedicati, include almeno il sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e può includere il sostegno volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere f) e l).

Articolo 12

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Le azioni volte a far fronte alle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, a sostegno dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e nell'ambito di una o più priorità, che possono essere priorità plurifondo.

*CAPO II****Sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente****Articolo 13***Ambito di applicazione**

Il presente capo si applica al sostegno dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente volto a contribuire agli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l) (sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente).

*Articolo 14***Azioni sociali innovative**

1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazione sociale, comprese le azioni con una componente socio-culturale o che consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, le parti sociali, le imprese sociali, il settore privato, e la società civile.
2. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta ed elaborati nell'ambito della componente EaSI e di altri programmi dell'Unione.
3. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).
4. Gli Stati membri dedicano almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per un massimo del 5 % delle risorse nazionali nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.
5. Gli Stati membri identificano, nei loro programmi o in una fase successiva durante l'attuazione, gli ambiti per l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale che corrispondono alle esigenze specifiche degli Stati membri.
6. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.

*Articolo 15***Cooperazione transnazionale**

Gli Stati membri possono sostenere azioni di cooperazione transnazionale nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a l).

*Articolo 16***Ammissibilità**

1. Oltre ai costi non ammissibili di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 2021/1060, i seguenti costi non sono ammissibili per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:
 - a) l'acquisto di terreni e beni immobili, nonché di infrastrutture; e
 - b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.

4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente se sono in linea con la consueta pratica di retribuzione del beneficiario per la categoria di funzione in questione o in linea con il diritto nazionale applicabile, gli accordi collettivi o le statistiche ufficiali.

Articolo 17

Indicatori e rendicontazione

1. I programmi che beneficiano del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

2. Qualora uno Stato membro assegni le proprie risorse all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), per destinarle alle persone indigenti, in linea con l'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, si applicano gli indicatori comuni indicati all'allegato II.

3. Il valore di base per gli indicatori comuni di output e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati di tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati degli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

4. Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali è stato fissato un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.

5. I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato I, punto 1.1, relativi a tale partecipante.

6. Qualora siano disponibili dati in registri o fonti assimilate, gli Stati membri possono permettere alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per la sorveglianza e la valutazione del sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere i dati da tali registri o dalle fonti assimilate, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui agli allegati I e II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui agli allegati I e II.

*CAPO III***Sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale***Articolo 18***Ambito di applicazione**

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m).

*Articolo 19***Principi**

1. Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti correlati al clima e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti si aggiunge a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite ai destinatari finali dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti smaltiti a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁷⁾, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.

Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.

3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevenano la stigmatizzazione delle persone indigenti.

4. Gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti, nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti nell'ambito dell'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l).

*Articolo 20***Contenuto della priorità**

1. Una priorità relativa al sostegno volto a contribuire all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), definisce:

a) il tipo di sostegno;

⁽³⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

- b) i principali gruppi destinatari; e
 - c) una descrizione dei programmi nazionali o regionali di sostegno.
2. Nel caso di programmi limitati al sostegno di cui al paragrafo 1 e alla relativa assistenza tecnica, la priorità comprende inoltre i criteri per la selezione delle operazioni.

Articolo 21

Ammissibilità delle operazioni

1. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito.
2. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.

Articolo 22

Ammissibilità delle spese

1. I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:
 - a) i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;
 - b) se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai depositi o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a un tasso forfettario dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;
 - c) i costi amministrativi, di trasporto, magazzinaggio e preparazione sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a) o del 7 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - d) i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate; e
 - e) i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a un tasso forfettario del 7 % dei costi di cui alla lettera a).
2. I costi per l'elaborazione di sistemi di buoni o carte in forma elettronica o altra forma e i costi operativi corrispondenti sono ammissibili nell'ambito dell'assistenza tecnica a condizione che siano sostenuti dall'autorità di gestione o da un altro organismo pubblico che non è un beneficiario che distribuisce il buono o la carta ai destinatari finali, o a condizione che non siano inclusi tra i costi di cui al paragrafo 1, lettera c).
3. Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui a detto paragrafo, lettere c) ed e).
4. Non sono ammissibili i costi seguenti:
 - a) interessi passivi;
 - b) acquisto di infrastrutture; e
 - c) costi di beni di seconda mano.

*Articolo 23***Indicatori e rendicontazione**

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato III, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Tali priorità possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
2. Sono fissati valori di riferimento degli indicatori di risultato comuni e specifici per programma.
3. Le autorità di gestione trasmettono due volte alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali relativa al sostegno ricevuto dal FSE+ e incentrata anche sulle loro condizioni di vita e sulla natura della loro deprivazione materiale, svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione. Tale prima trasmissione avrà luogo entro il 30 giugno 2025 e la seconda entro il 30 giugno 2028.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 38, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per modificare gli indicatori di cui all'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi. Tali modifiche sono proporzionate e tengono conto degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei beneficiari. Gli atti delegati ai sensi del presente paragrafo non modificano la metodologia per la raccolta dei dati di cui all'allegato III.

*Articolo 24***Audit**

L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.

PARTE III

ATTUAZIONE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA E INDIRETTA

CAPO I

Obiettivi operativi*Articolo 25***Obiettivi operativi**

Gli obiettivi operativi della componente EaSI sono i seguenti:

- a) sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni locali;
- b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, per offrire assistenza nell'elaborazione delle opportune misure politiche;

- c) sostenere sperimentazioni sociali nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e sviluppare la capacità dei portatori di interessi, a livello nazionale e locale, di preparare, concepire e attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento della scala dei progetti sviluppati dai portatori di interessi locali nel settore dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi;
- d) agevolare la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando e fornendo specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (come le persone in situazioni di vulnerabilità);
- e) sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato ponendo al centro la fornitura di microfinanza alle microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle create da persone in situazioni di vulnerabilità o che danno loro impiego;
- f) sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale dei portatori di interessi coinvolti, compresi i servizi pubblici per l'impiego, gli istituti pubblici di sicurezza sociale e di assicurazione malattia, la società civile, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali e all'economia sociale;
- g) sostenere lo sviluppo di imprese sociali e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;
- h) fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- i) sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare il trasferimento e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1; e
- j) sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1.

CAPO II

Ammissibilità

Articolo 26

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 25 sono ammissibili al finanziamento.
2. La componente EaSI può sostenere le seguenti azioni:
 - a) attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:
 - i) indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e sostegno a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;
 - ii) sperimentazione sociale che valuta innovazioni sociali;
 - iii) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
 - b) attuazione delle politiche, in particolare:
 - i) partenariati transfrontalieri, segnatamente tra i servizi pubblici per l'impiego, le parti sociali e la società civile, e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;
 - ii) un programma mirato di mobilità a livello dell'Unione per tutto il territorio dell'Unione inteso a coprire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;

- iii) sostegno agli istituti di microfinanza e agli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;
 - iv) sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;
- c) sviluppo delle capacità, in particolare, di:
- i) reti a livello dell'Unione correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;
 - ii) punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente EaSI;
 - iii) amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti, negli Stati membri o nei paesi terzi associati alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;
 - iv) portatori di interessi, comprese le parti sociali e le organizzazioni della società civile, in vista della cooperazione transnazionale;
- d) attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
- i) apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
 - ii) guide, relazioni, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;
 - iii) sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1;
 - iv) eventi organizzati dalla presidenza del Consiglio, conferenze, seminari e attività di sensibilizzazione.

Articolo 27

Soggetti idonei

1. In base ai criteri stabiliti all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammissibili i soggetti seguenti:
 - a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:
 - i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - ii) un paese terzo associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29;
 - iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;
 - b) tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali.
2. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29, ove necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
3. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato alla componente EaSI a norma dell'articolo 29 sostengono, in linea di principio, i costi della propria partecipazione.

Articolo 28

Principi orizzontali

1. La Commissione provvede affinché la parità di genere, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI.

2. La Commissione adotta le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, originale razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione delle operazioni sostenute dalla componente EaSI. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione della componente EaSI si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.

Articolo 29

Partecipazione di paesi terzi

La componente EaSI è aperta alla partecipazione dei seguenti paesi terzi tramite un accordo con l'Unione:

- a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo;
- b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- c) gli altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo alla componente EaSI, purché tale accordo:
 - i) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - ii) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi o componenti dei programmi, e i rispettivi costi amministrativi;
 - iii) non conferisca al paese terzo poteri decisionali per quanto riguarda la componente EaSI;
 - iv) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I contributi indicati al primo comma, lettera c), punto ii), del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

CAPO III

Disposizioni generali

Articolo 30

Forme di finanziamento dell'Unione e metodi di esecuzione

1. La componente EaSI può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario per i contributi finanziari, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.
2. La componente EaSI è attuata direttamente, come stabilito all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di detto regolamento.

Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

3. Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente EaSI sono attuate in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

*Articolo 31***Programma di lavoro**

1. La componente EaSI è attuata sulla base dei programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. Il contenuto di tali programmi di lavoro è stabilito in linea con gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25 del presente regolamento e con le azioni ammissibili stabilite all'articolo 26 del presente regolamento. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2. La Commissione raccoglie competenze sull'elaborazione dei programmi di lavoro consultando il gruppo di lavoro di cui all'articolo 39, paragrafo 8.
3. La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra il FSE+ e altri strumenti pertinenti dell'Unione, come pure tra le componenti del FSE+.

*Articolo 32***Sorveglianza e rendicontazione**

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi della componente EaSI nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e gli obiettivi operativi stabiliti all'articolo 25 figurano nell'allegato IV.

Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati della componente EaSI.

A tal fine sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

*Articolo 33***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

Allorché partecipa alla componente EaSI in forza di una decisione adottata ai sensi di un accordo internazionale, o sulla base di qualsiasi altro strumento giuridico, un paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

*Articolo 34***Valutazione**

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.
2. Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia della componente EaSI, sulla base delle informazioni sufficienti disponibili sulla sua attuazione.

La Commissione valuta la performance del programma a norma dell'articolo 34 del regolamento finanziario, in particolare l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'Unione, anche rispetto ai principi orizzontali di cui all'articolo 28 del presente regolamento, e misura, in termini qualitativi e quantitativi, i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della componente EaSI.

La valutazione intermedia è basata sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti a norma dell'articolo 32, al fine di apportare gli eventuali adeguamenti necessari alle priorità di azione e di finanziamento.

3. Entro il 31 dicembre 2031, al termine del periodo di attuazione, la Commissione effettua una valutazione finale della componente EaSI.

4. La Commissione presenta le conclusioni delle valutazioni intermedia e finale, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 35

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 36

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine di tali finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sulla componente EaSI, sulle azioni svolte a titolo della componente EaSI e sui risultati ottenuti.

Le risorse finanziarie destinate alla componente EaSI contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafo 1 e all'articolo 25.

PARTE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021.

3. La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 23, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, o dell'articolo 23, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 38***Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente**

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*Articolo 39***Comitato istituito a norma dell'articolo 163 TFUE**

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 TFUE («comitato FSE+»).
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
3. Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.
4. Il comitato FSE+, compresi i suoi gruppi di lavoro di cui al paragrafo 7, può invitare i rappresentanti senza diritto di voto dei portatori di interessi a partecipare alle sue riunioni. Possono essere invitati anche i rappresentanti della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti, nonché delle pertinenti organizzazioni della società civile.
5. Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060 in caso di sostegno della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+;
6. Il comitato FSE+ può fornire pareri su:
 - a) questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre europeo, quali programmi nazionali di riforma;
 - b) questioni relative al regolamento (UE) 2021/1060 pertinenti per il FSE+;
 - c) questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 5.

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa per iscritto il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

7. Il comitato FSE+ istituisce gruppi di lavoro per ciascuna componente del FSE+.
8. La Commissione consulta il gruppo di lavoro incaricato della componente EaSI in merito al programma di lavoro. Informa tale gruppo di lavoro del modo in cui ha tenuto conto dell'esito di tale consultazione. Tale gruppo di lavoro provvede affinché si proceda alla consultazione dei portatori di interessi, compresi i rappresentanti della società civile, in merito al programma di lavoro.

*Articolo 40***Disposizioni transitorie per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente**

Il regolamento (UE) n. 1304/2013, il regolamento (UE) n. 223/2014 o qualsiasi altro atto adottato a norma di detti regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenute a norma di tali regolamenti per il periodo di programmazione 2014-2020.

*Articolo 41***Disposizioni transitorie per la componente EaSI**

1. Il regolamento (UE) n. 1296/2013 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2021. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1296/2013 si intendono fatti al presente regolamento.
2. La dotazione finanziaria per l'attuazione della componente EaSI può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il FSE+ e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1296/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell'Unione dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.
4. I rimborsi provenienti da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1296/2013 sono investiti negli strumenti finanziari dell'«ambito di intervento relativo agli investimenti sociali e alle competenze» di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/523.
5. In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le attività sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

*Articolo 42***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 per quanto riguarda la componente EaSI.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO GENERALE DALLA COMPONENTE DEL FSE+ IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria » ⁽¹⁾).

Se alcuni risultati non sono possibili, i dati per tali risultati non devono essere rilevati o comunicati.

Se del caso, gli indicatori comuni di output possono essere comunicati in base al gruppo destinatario dell'operazione.

1. Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

1.1. Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo (*),
- disoccupati di lungo periodo (*),
- persone inattive (*),
- lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (*),
- numero di minori di 18 anni (*),
- numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (*),
- numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni (*),
- titolari di un diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2) (*),
- titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) (*),
- titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (*),
- numero totale dei partecipanti ⁽²⁾.

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), a eccezione degli indicatori «numero di minori di 18 anni», «numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni», «numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni» e «numero totale dei partecipanti».

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

1.2. Gli altri indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- partecipanti con disabilità (**),
- cittadini di paesi terzi (*),
- partecipanti di origine straniera (*),
- minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (**),
- senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (*),
- partecipanti provenienti da zone rurali ⁽³⁾.

La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

Per gli indicatori elencati nel punto 1.2 gli Stati membri possono applicare le definizioni nazionali, a eccezione degli indicatori «cittadini di paesi terzi» e «partecipanti provenienti da zone rurali».

⁽¹⁾ In conformità della legislazione nazionale.

⁽²⁾ Questo indicatore è calcolato automaticamente sulla base degli indicatori comuni di output relativi alla posizione lavorativa, fatta eccezione per il sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), nel qual caso occorre comunicare il numero totale dei partecipanti.

⁽³⁾ Questo indicatore non si applica al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l).

2. Indicatori comuni di output per gli enti

Gli indicatori comuni di output per gli enti sono:

- numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale,
- numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali).

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

3. Indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti

Gli indicatori comuni di risultato immediato per i partecipanti sono:

- partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento (*),
- partecipanti che intraprendono un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento (*),
- partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento (*),
- partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento (*).

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

4. Indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti:

Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono:

- partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (*),
- partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento (*).

Gli indicatori elencati in questo punto non si applicano al sostegno del FSE+ che contribuisce all'obiettivo specifico stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l),

Quando i dati sono ricavati da registri o fonti assimilate, gli Stati possono avvalersi di definizioni nazionali.

Gli indicatori comuni di risultato a lungo termine per i partecipanti sono comunicati entro il 31 gennaio 2026 secondo quanto previsto dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e nella relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 di detto regolamento.

Come requisito minimo, gli indicatori comuni a lungo termine per i partecipanti sono basati su un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito degli obiettivi specifici stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a k). La validità interna del campione deve essere garantita in un modo tale per cui i dati possano essere generalizzati al livello dell'obiettivo specifico.

(*) I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

(**) I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

ALLEGATO II

INDICATORI COMUNI PER LE AZIONI DEL FSE+ MIRATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE INDIGENTI NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO SPECIFICO STABILITO ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA I), IN LINEA CON L'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 5, PRIMO COMMA

I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, «persona non binaria »⁽¹⁾).

1. Indicatori comuni di output relativi alle operazioni rivolte alle persone

1.1. Gli indicatori comuni di output per i partecipanti sono:

- numero totale dei partecipanti,
- numero di minori di 18 anni (*),
- numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (*),
- numero di partecipanti di età pari o superiore a 65 anni (*).

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.1 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

1.2. Gli altri indicatori comuni di output sono:

- partecipanti con disabilità (**),
- cittadini di paesi terzi (*),
- numero di partecipanti di origine straniera (*), minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (**),
- senzatetto o persone colpite da esclusione abitativa (*).

La raccolta dei dati è necessaria soltanto laddove applicabile e pertinente.

I valori degli indicatori elencati nel punto 1.2 possono essere determinati sulla base delle stime informate fornite dal beneficiario.

(*) I dati riportati sono dati personali in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

(**) I dati riportati comprendono una categoria speciale di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679.

(1) In conformità della legislazione nazionale.

ALLEGATO III

INDICATORI COMUNI PER IL SOSTEGNO DEL FSE+ VOLTO A CONTRASTARE LA DEPRIVAZIONE MATERIALE

1. Indicatori di output

1.1 Valore monetario totale dei prodotti alimentari e dei beni distribuiti:

1.1.1. valore totale del sostegno alimentare ⁽¹⁾;

1.1.1.1. valore monetario totale dei prodotti alimentari per i senzatetto;

1.1.1.2. valore monetario totale dei prodotti alimentari per altri gruppi destinatari;

1.1.2. Valore totale dei beni distribuiti ⁽²⁾;

1.1.2.1. valore monetario totale dei beni per i minori;

1.1.2.2. valore monetario totale dei beni per i senzatetto;

1.1.2.3. valore monetario totale dei beni per altri gruppi destinatari.

1.2. Quantità totale dei prodotti alimentari distribuiti (in tonnellate) ⁽³⁾:

1.2.1. quota di prodotti alimentari per i quali solo il trasporto, la distribuzione e il magazzinaggio sono stati pagati dal programma (in %);

1.2.2. quota di prodotti alimentari cofinanziati dal FSE+ sul volume totale dei prodotti alimentari distribuiti ai beneficiari (in %).

I valori degli indicatori elencati nei punti 1.2.1 e 1.2.2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.

2. Indicatori comuni di risultato

2.1. Numero di destinatari finali che ricevono sostegno alimentare

— numero di minori di 18 anni;

— numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

— numero di donne;

— numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;

— numero di destinatari finali con disabilità (*);

— numero di cittadini di paesi terzi (*);

— numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*);

— numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa (*).

2.2. Numero di destinatari finali che ricevono sostegno materiale

— numero di minori di 18 anni;

— numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

— numero di donne;

— numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;

— numero di destinatari finali con disabilità (*);

— numero di cittadini di paesi terzi (*);

— numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*);

— numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari finali colpiti da esclusione abitativa (*).

2.3. Numero di destinatari finali che beneficiano di buoni o carte

— numero di minori di 18 anni;

— numero di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni;

⁽¹⁾ Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.

⁽²⁾ Questi indicatori non si applicano ai beni forniti indirettamente attraverso buoni o carte.

⁽³⁾ Questi indicatori non si applicano all'assistenza alimentare fornita indirettamente attraverso buoni o carte.

- numero di destinatari finali di età pari o superiore a 65 anni;
- numero di donne;
- numero di destinatari finali con disabilità (*);
- numero di cittadini di paesi terzi (*);
- numero di destinatari finali di origine straniera e minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (*);
- numero di destinatari finali senzatetto o di destinatari ultimi colpiti da esclusione abitativa (*).

I valori degli indicatori elencati nel punto 2 sono determinati sulla base di stime informate fornite dal beneficiario.

(*) È possibile avvalersi di definizioni nazionali.

ALLEGATO IV

INDICATORI PER LA COMPONENTE EaSI

Indicatori per la componente EaSI

- numero di attività di analisi;
- numero di attività di scambio di informazioni e di apprendimento reciproco;
- numero di sperimentazione sociale;
- numero di attività di sviluppo delle capacità e di creazione di reti;
- numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità.

I dati per l'indicatore «numero di collocamenti realizzati nel quadro di programmi mirati di mobilità» sono raccolti solo ogni due anni.

REGOLAMENTO (UE) 2021/1058 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2021
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma, e gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compresi in particolare gli svantaggi risultanti dal declino demografico, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
- (2) Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, fornendo contributi finanziari nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti (TEN-T), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce norme comuni applicabili al FESR, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo Sicurezza interna (ISF) e lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI), che operano nell'ambito di un quadro comune.
- (4) Al fine semplificare le norme che erano applicabili al FESR e al Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2014-2020, un unico regolamento dovrebbe definire le norme applicabili a entrambi i fondi.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.

⁽²⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 566) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, e al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali Fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

- (5) È opportuno che i principi orizzontali enunciati nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nell'articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), nonché i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel 2017, e assicurino l'accessibilità coerentemente con l'articolo 9 dell'UNCRPD, e in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, il FESR e il Fondo di coesione, in sinergia con il FSE+, dovrebbero essere attuati in modo da promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità e dovrebbero perseguire i loro obiettivi al fine di contribuire alla creazione di posti di lavoro di qualità, all'eliminazione della povertà e alla promozione dell'inclusione sociale. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Nessun fondo dovrebbe sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, entrambi i fondi dovrebbero garantire l'accessibilità per le persone con disabilità.
- (6) Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2015 adottato a seguito della 21a Conferenza delle Parti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, entrambi i fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. A tal fine, le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero contribuire per il 30 % della dotazione finanziaria globale del FESR a detti obiettivi. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero contribuire per il 37 % della dotazione finanziaria globale del Fondo di coesione a detti obiettivi. Inoltre, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire a conseguire l'ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità.

Entrambi i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione, non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e assicurino la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio lungo il percorso che porterà al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. I programmi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero tenere conto del contenuto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima adottati nel quadro della *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima istituita dal regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

- (7) Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni del FESR e del Fondo di coesione a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.
- (8) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, che si basa su un approccio di *governance* a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. L'attuazione di entrambi i fondi dovrebbe garantire il coordinamento e la complementarità con il FSE+, il Fondo per una transizione giusta, il FEAMPA e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- (9) È necessario stabilire disposizioni per il sostegno del FESR al conseguimento dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» («Interreg»).
- (10) Al fine di determinare i tipi di attività che possono essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, è opportuno definire gli obiettivi strategici specifici per la concessione del sostegno a carico di entrambi i fondi, in modo da garantire che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici comuni stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (11) Poiché le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono la colonna portante dell'economia europea, il FESR dovrebbe continuare a sostenere il loro sviluppo rafforzandone la competitività e la crescita sostenibile. Tenendo inoltre conto dell'impatto potenzialmente profondo della pandemia di COVID-19 o di altre situazioni di crisi potenziali che potrebbero insorgere in futuro e avere ripercussioni sulle imprese e sull'occupazione, il FESR dovrebbe sostenere la ripresa da tali situazioni di crisi sostenendo la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche attraverso investimenti produttivi.
- (12) Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità e alla promozione di una mobilità multimodale, senza inquinamento e sostenibile, incentrata in particolare sui trasporti pubblici, sulla mobilità condivisa e sugli spostamenti a piedi e in bicicletta, quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio.
- (13) Al fine di cogliere le opportunità offerte dall'era digitale, il FESR dovrebbe contribuire allo sviluppo di una società digitale inclusiva in cui i cittadini, le organizzazioni di ricerca, le imprese e le pubbliche amministrazioni sfruttino appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Un'amministrazione elettronica efficace a livello nazionale, regionale e locale comporta lo sviluppo di strumenti nonché una riconsiderazione dell'organizzazione e dei processi, al fine di fornire servizi pubblici in modo più efficace, semplice, rapido e a costi inferiori. In particolare, le tecnologie digitali e delle telecomunicazioni dovrebbero essere utilizzate per potenziare le reti e i servizi tradizionali a beneficio delle comunità locali attraverso lo sviluppo di progetti quali «città e piccoli comuni intelligenti».
- (14) Il sostegno a carico del FESR nell'ambito dell'obiettivo strategico 1 (OS 1) dovrebbe basarsi sullo sviluppo di capacità per le strategie di specializzazione intelligente, che stabiliscono priorità a livello nazionale o regionale, o a entrambi i livelli, per aumentare il loro vantaggio competitivo sviluppando i punti di forza della ricerca e dell'innovazione e facendoli coincidere con le esigenze delle imprese e le competenze necessarie attraverso un processo di scoperta imprenditoriale. Il processo dovrebbe consentire agli attori a livello imprenditoriale, tra cui l'industria, le organizzazioni nel settore dell'istruzione e della ricerca, le pubbliche amministrazioni e la società civile, di individuare i settori più promettenti per uno sviluppo economico sostenibile fondato sulle strutture e sulla base di conoscenze specifiche di una regione. Poiché il processo di governance della specializzazione intelligente è fondamentale per la qualità della strategia, il FESR dovrebbe fornire sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacità necessarie per un efficiente processo di scoperta imprenditoriale e per la preparazione o l'aggiornamento di strategie di specializzazione intelligente.
- (15) Al fine di promuovere il conseguimento della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, tenendo debitamente conto delle conseguenze sociali ed economiche che ne derivano, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a affrontare la povertà energetica. In tale contesto rivestirebbero particolare importanza gli investimenti nell'efficienza energetica, compresi i regimi di risparmio energetico, nelle energie rinnovabili sostenibili conformemente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾, nei sistemi energetici intelligenti, nonché gli investimenti volti a prevenire le catastrofi e a promuovere la biodiversità e le infrastrutture verdi, comprese la conservazione, la valorizzazione e la messa in evidenza delle aree naturali protette, come pure altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, quali la conservazione e il ripristino di aree naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ivi incluso mediante la riumidificazione delle zone umide, la cattura di gas di scarico o la riduzione delle emissioni nei prodotti o processi industriali. Inoltre, dovrebbero essere sostenuti gli investimenti volti a ridurre ogni forma di inquinamento, tra cui l'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, acustico e luminoso.

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

- (16) Nella preparazione dei programmi cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione occorre tenere conto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che delincono le politiche e le misure e che sono volti ad affrontare la povertà energetica e le emissioni di gas a effetto serra. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali di riduzione della povertà energetica stabiliti nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, il FESR dovrebbe sostenere in particolare i miglioramenti dell'efficienza energetica nell'edilizia, compresa quella abitativa, in linea con la direttiva modificata (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), per contribuire alla decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, riducendo in tal modo il consumo energetico e creando risparmi per le famiglie in condizioni di povertà energetica.
- (17) Per migliorare la connettività dei trasporti, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero promuovere lo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, mediante investimenti in infrastrutture per il trasporto ferroviario, il trasporto per vie navigabili interne, il trasporto stradale, il trasporto marittimo e il trasporto multimodale, comprese misure di riduzione del rumore. Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero inoltre sostenere la mobilità nazionale, regionale e locale, transfrontaliera e urbana. A tal fine, entrambi i fondi dovrebbero prestare attenzione al miglioramento della sicurezza, in particolare dei ponti e delle gallerie esistenti.
- (18) In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie, è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. È pertanto opportuno che il FESR, nella preparazione e nell'attuazione dei programmi, presti attenzione alle sfide demografiche. Al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di solidarietà e di condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, il FESR dovrebbe fornire sostegno, al livello territoriale più appropriato, per facilitare l'integrazione a lungo termine e inclusiva dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, a beneficio dello sviluppo sociale ed economico, adottando un approccio volto a proteggere la loro dignità e i loro diritti.
- (19) Al fine di promuovere l'innovazione sociale e l'accesso inclusivo a un'occupazione di elevata qualità, il FESR dovrebbe sostenere soggetti dell'«economia sociale» quali cooperative, mutue, associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali.
- (20) Al fine di promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà, in particolare tra le comunità emarginate, è necessario migliorare, ivi incluso attraverso le infrastrutture, l'accesso ai servizi sociali, educativi, culturali e ricreativi, compresi gli sport, tenendo conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità, dei bambini e degli anziani.
- (21) Il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, prestando particolare attenzione al quadro politico strategico nazionale per l'inclusione dei Rom di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/1060 che stabilisce le misure di integrazione delle famiglie a basso reddito, comprese le famiglie a rischio di povertà e di esclusione sociale, nonché dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali. In particolare, in linea con il principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero poter sostenere la fornitura di alloggi sociali. Tenendo conto delle sfide cui devono far fronte le comunità rom emarginate in termini di accesso ai servizi di base, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero contribuire a migliorare condizioni di vita e prospettive di sviluppo di queste comunità.
- (22) Al fine di rafforzare la preparazione in materia di istruzione e formazione a distanza e online in modo socialmente inclusivo, il FESR dovrebbe, nel suo compito di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, contribuire in particolare a promuovere la resilienza nell'apprendimento a distanza e online. Gli sforzi volti a garantire la continuità dell'istruzione e della formazione durante la pandemia di COVID-19 hanno messo in luce gravi carenze nell'accesso alle apparecchiature di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (TIC) e alla connettività necessarie da parte dei discenti che provengono da contesti svantaggiati e si trovano in regioni remote. In tale contesto, il FESR dovrebbe sostenere la messa a disposizione delle apparecchiature TIC e della connettività necessarie, promuovendo in tal modo la resilienza dei sistemi di istruzione e formazione per l'apprendimento a distanza e online.

(*) Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).

- (23) Per rafforzare la capacità di prevenzione, risposta rapida e ripresa dei sistemi sanitari pubblici in caso di emergenze sanitarie, il FESR dovrebbe contribuire anche alla resilienza dei sistemi sanitari. Inoltre, poiché la pandemia senza precedenti di COVID-19 ha messo in luce l'importanza della disponibilità immediata di forniture essenziali per fornire una risposta efficace a una situazione di emergenza, l'ambito d'intervento del FESR dovrebbe essere ampliato per consentire l'acquisto di forniture necessarie per rafforzare la resilienza alle catastrofi e la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche per promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità. In occasione dell'acquisto di forniture per rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari, queste dovrebbero essere coerenti con la strategia sanitaria nazionale e non andare oltre, nonché garantire complementarità con il programma «UE per la salute», istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾, e con le risorse di rescEU nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾.
- (24) Il FESR dovrebbe sostenere e promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità o su base familiare attraverso strutture di sostegno che cerchino di prevenire la segregazione dalla comunità, facilitino l'integrazione delle persone nella società e cerchino di garantire condizioni di vita indipendente.
- (25) È opportuno prevedere un obiettivo specifico dedicato per sostenere le economie regionali fortemente dipendenti dai settori della cultura e del turismo. Ciò consentirebbe di sfruttare appieno il potenziale della cultura e del turismo sostenibile per la ripresa economica, l'inclusione sociale e l'innovazione sociale, lasciando impregiudicate le possibilità di fornire un sostegno a carico del FESR a tali settori nell'ambito di altri obiettivi specifici.
- (26) Gli investimenti a sostegno delle industrie culturali e creative, dei servizi culturali e dei siti del patrimonio culturale potrebbero essere finanziati a titolo di qualsiasi obiettivo strategico, a condizione che contribuiscano agli obiettivi specifici e che rientrino nell'ambito d'intervento del FESR.
- (27) Il turismo sostenibile richiede un equilibrio tra sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale. L'approccio a favore di un turismo sostenibile dovrebbe essere conforme alla comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2007 dal titolo «Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo». In particolare, dovrebbe tenere conto del benessere dei turisti, rispettare l'ambiente naturale e culturale e garantire lo sviluppo socioeconomico e la competitività delle destinazioni e delle imprese attraverso un approccio strategico integrato e olistico.
- (28) Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti ad affrontare le nuove sfide e garantire un elevato livello di sicurezza ai cittadini nonché la prevenzione della marginalizzazione e della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano alla sicurezza negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come i trasporti e l'energia, concorrendo in tal modo alla costruzione di società più inclusive e più sicure.
- (29) Per garantire lo sviluppo armonioso delle aree urbane e non urbane, il FESR dovrebbe fornire in modo integrato, nell'ambito dell'obiettivo strategico 5 (OS 5), un sostegno allo sviluppo economico, sociale e ambientale basato su strategie territoriali intersettoriali utilizzando strumenti di sviluppo territoriale integrato. Inoltre, nello sviluppo delle aree urbane, si dovrebbe prestare particolare attenzione al sostegno alle aree urbane funzionali, data la loro importanza nello stimolare la cooperazione tra le autorità locali e i partner al di là delle frontiere amministrative e nel rafforzare i collegamenti tra aree urbane e rurali.
- (30) Il FESR dovrebbe promuovere il turismo sostenibile in modo integrato, in particolare rafforzando la cooperazione all'interno dei territori funzionali. Al fine di potenziare l'impatto del turismo sostenibile sull'economia, le imprese e le autorità pubbliche dovrebbero cooperare sistematicamente per fornire servizi di qualità in modo più efficiente nelle zone ad alto potenziale turistico, prestando la dovuta attenzione alla creazione di un contesto giuridico e amministrativo stabile che favorisca la crescita sostenibile di tali zone. Le azioni sostenute nel settore del turismo sostenibile dovrebbero tenere conto delle migliori pratiche in questo settore, ad esempio l'approccio del «distretto turistico».

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

- (31) In considerazione dell'obiettivo generale del Fondo di coesione stabilito nel TFUE, è necessario definire e limitare gli obiettivi strategici che il Fondo di coesione deve sostenere.
- (32) Al fine di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è necessario autorizzare misure di sostegno per le autorità del programma e gli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici perseguiti tenendo conto dei principi orizzontali di cui al regolamento (UE) 2021/1060, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
- (33) Al fine di incoraggiare e promuovere misure di cooperazione nel quadro dei programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner, anche a livello locale e regionale, all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito di Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione del 18 luglio 2017 intitolata «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile». I partner potrebbero dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese in gruppi europei di cooperazione territoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, in una strategia macroregionale o in una strategia per i bacini marittimi o una combinazione di queste due tipologie di strategie.
- (34) Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione, promuovendo mediante ciò la resilienza regionale. Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1060. È pertanto opportuno che il sostegno a carico del FESR sia concentrato sugli obiettivi strategici seguenti: «un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC» e «un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile». Le risorse destinate alla mobilità urbana sostenibile e agli investimenti nella banda larga potrebbero essere in parte prese in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica. Negli accordi di partenariato gli Stati membri dovrebbero decidere se rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello delle categorie di regioni o a livello nazionale per tutto il periodo di programmazione. La concentrazione tematica a livello nazionale dovrebbe essere stabilita da tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo e consentire una certa flessibilità sul piano dei singoli programmi. Poiché anche il sostegno a carico del Fondo di coesione potrebbe contribuire alla concentrazione tematica, è opportuno stabilire le condizioni per tale contributo. Inoltre, la metodologia usata per classificare gli Stati membri dovrebbe essere definita dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e delle regioni nordiche scarsamente popolate.
- (35) Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione, è altresì opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro.
- (36) Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito di Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, è necessario stabilire che il FESR dovrebbe poter sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

- (37) Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere limitato alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ⁽¹⁴⁾, ad eccezione degli investimenti specifici di cui al presente regolamento.
- (38) Nel contesto del sostegno del FESR agli investimenti produttivi è opportuno chiarire che gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi e contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Occorre altresì prevedere che, a determinate condizioni, il FESR e il Fondo di coesione possano sostenere investimenti in imprese diverse dalle PMI. Inoltre, sulla base dell'esperienza dei precedenti periodi di programmazione, il FESR e il Fondo di coesione dovrebbero sostenere anche investimenti in imprese diverse dalle PMI, compresi in particolare i servizi di pubblica utilità, quando riguardano investimenti in infrastrutture che garantiscono l'accesso ai servizi disponibili al pubblico nei settori dell'energia, dell'ambiente e della biodiversità, dei trasporti e della connettività digitale.
- (39) Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE, compreso il crowdfunding. Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore della rete TEN-T e dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l'energia che presentano vantaggi per l'ambiente. In tale contesto, il Fondo di coesione potrebbe altresì sostenere l'adeguamento energetico e sismico combinato. Per quanto riguarda il FESR, l'elenco delle attività dovrebbe tenere conto delle specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali come pure del potenziale endogeno, dovrebbe essere semplificato. Il FESR dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture – comprese le infrastrutture commerciali di ricerca e innovazione per le PMI – gli alloggi per le comunità emarginate e i gruppi svantaggiati, le famiglie a basso reddito e i migranti, la cultura e il patrimonio, le infrastrutture per il turismo sostenibile e i servizi alle imprese, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, con particolare attenzione alle comunità svantaggiate, emarginate e segregate, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di creazione di reti, cooperazione, scambio di esperienze tra partner e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i Fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di strutture e di risorse umane e i costi connessi alle misure rientranti nell'ambito di applicazione del FSE+.
- (40) I progetti delle reti transeuropee di trasporto a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ devono continuare a essere finanziati dal Fondo di coesione, sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa («regolamento MCE per il periodo 2021-2027»).
- (41) Nel contempo è importante precisare le attività che non rientrano nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione, fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, al fine di evitare duplicazioni dei finanziamenti disponibili già previsti in detta direttiva e gli investimenti nelle imprese in difficoltà quali definite nel regolamento (UE) n. 651/2014 ⁽¹⁷⁾, salvo se autorizzati nell'ambito di aiuti *de minimis* o di norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali. Il FESR e il Fondo di coesione non dovrebbero inoltre sostenere determinati investimenti negli aeroporti, negli impianti per il conferimento in discarica e per il trattamento dei rifiuti residui o nei combustibili fossili. È pertanto opportuno che il FESR possa sostenere misure mirate di mitigazione ambientale e di sicurezza negli aeroporti regionali purché l'obiettivo primario degli investimenti sia chiaramente individuato in termini di norme dell'Unione in materia di ambiente, sicurezza o protezione e sia in linea con le norme in materia di aiuti di Stato.

⁽¹⁴⁾ Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽¹⁶⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Nel caso degli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, per rifiuti residui si dovrebbero intendere principalmente i rifiuti urbani indifferenziati e gli scarti del trattamento dei rifiuti. Si potrebbe sostenere la modernizzazione delle reti di teleriscaldamento al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento efficienti secondo la definizione di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, in conformità degli obiettivi fissati nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Al fine di promuovere le energie rinnovabili, si potrebbero sostenere l'uso di caldaie per il teleriscaldamento alimentate da una combinazione di gas e fonti energetiche rinnovabili. In tali casi, il sostegno a carico dei entrambi i fondi dovrebbe corrispondere proporzionalmente alla quota di energia rinnovabile immessa in tali caldaie. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR o del Fondo di coesione.

- (42) Gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni sui progressi compiuti utilizzando gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero essere completati, se pertinente, da indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbero essere gli elementi su cui la Commissione si basa per riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso di tutto il periodo di programmazione, utilizzando a tal fine l'insieme dei principali indicatori figurante nell'allegato II.
- (43) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁹⁾, è opportuno che il FESR e il Fondo di coesione siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti di entrambi i fondi sul terreno.
- (44) Nel quadro delle pertinenti norme di cui al patto di stabilità e crescita precisate nel codice di condotta, gli Stati membri dovrebbero poter presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti attivati nel quadro del FESR e del Fondo di coesione. La Commissione dovrebbe valutare tale richiesta in base al patto di stabilità e crescita e al codice di condotta.
- (45) Il FESR dovrebbe affrontare i problemi delle zone svantaggiate – in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, compreso il declino demografico – per quanto concerne l'accesso ai servizi di base, compresi i servizi digitali, rendendo più attrattivi gli investimenti, anche attraverso gli investimenti delle imprese e la connettività con i grandi mercati. A tal fine, il FESR dovrebbe prestare attenzione alle sfide specifiche in materia di sviluppo con cui devono misurarsi alcune regioni insulari, frontaliere o di montagna. Inoltre il FESR dovrebbe prestare particolare attenzione alle difficoltà specifiche delle zone, scarsamente popolate, di livello NUTS 3 e a livello delle unità amministrative locali, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, conformemente ai criteri di cui al punto 161 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, vale a dire quelle zone con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per chilometro quadrato, o le zone che hanno subito una diminuzione media annua della popolazione pari almeno all'1 % nel periodo 2007-2017. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l'elaborazione di piani d'azione volontari specifici a livello locale per tali zone, al fine di contrastare queste sfide demografiche.
- (46) Allo scopo di massimizzare il contributo volto ad affrontare più efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali, in particolare nelle zone che presentano svantaggi naturali e demografici, come previsto dall'articolo 174 TFUE, le azioni nel settore dello sviluppo territoriale dovrebbero basarsi su strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane e rurali, e prestare attenzione ai collegamenti tra aree urbane e rurali. Il sostegno

⁽¹⁸⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽¹⁹⁾ Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

del FESR dovrebbe pertanto essere fornito in una delle forme indicate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060, garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e cittadine, delle parti economiche e sociali, dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni non governative. Le strategie territoriali dovrebbero anche poter beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il ricorso al FESR, al FSE+, al FEAMP e al FEASR.

- (47) Per migliorare la resilienza delle comunità nelle zone rurali e le loro condizioni economiche, sociali e ambientali, il sostegno a carico del FESR dovrebbe essere utilizzato per sviluppare progetti quali i piccoli comuni intelligenti di cui alla risoluzione del Parlamento europeo, del 3 ottobre 2018, su come affrontare le esigenze specifiche delle zone rurali, montane e periferiche, in particolare sviluppando nuove opportunità, tra cui servizi decentrati, soluzioni energetiche nonché tecnologie e innovazioni digitali.
- (48) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali. Il sostegno alle aree urbane potrebbe assumere la forma di un programma distinto o di una priorità distinta e dovrebbe poter beneficiare di un approccio plurifondo. I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e a tale scopo dovrebbe essere stanziato a livello nazionale almeno l'8 % delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio.
- (49) Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere sostituite da un'iniziativa urbana europea, da realizzare in regime di gestione diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe comprendere tutte le aree urbane, tra cui quelle funzionali, e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea. Per stimolare la partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici nell'ambito dell'agenda urbana, il FESR dovrebbe sostenere i costi organizzativi connessi a tale partecipazione. L'iniziativa potrebbe comprendere la cooperazione intergovernativa su questioni urbane, in particolare la cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nelle fasi di gestione e attuazione dell'iniziativa urbana europea è opportuno coinvolgere attivamente gli Stati membri, le autorità regionali e locali. Le azioni concordate nell'ambito di tale modello di gestione potrebbero comprendere scambi che coinvolgano i rappresentanti regionali e locali. Le azioni intraprese nell'ambito dell'iniziativa urbana europea dovrebbero promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali all'interno delle aree urbane funzionali. La cooperazione con la rete europea per lo sviluppo rurale riveste particolare importanza a tale riguardo.
- (50) La commercializzazione e l'espansione dei progetti nel settore dell'innovazione interregionale dovrebbero essere promosse su tutto il territorio dell'Unione attraverso i nuovi investimenti in materia di innovazione interregionale, che saranno gestiti dalla Commissione. Sostenendo progetti di innovazione nei settori della specializzazione intelligente, compresi progetti pilota e misure di sviluppo delle capacità, essi andranno a beneficio, in particolare, delle regioni meno sviluppate, stimolandone gli ecosistemi di innovazione e la capacità di integrarsi in catene del valore dell'Unione più ampie. Dovrebbero inoltre contribuire all'attuazione della comunicazione della Commissione del 18 luglio 2017 dal titolo «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile», in particolare per sostenere le piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori critici.
- (51) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, in particolare adottando misure a norma dell'articolo 349 TFUE che prevede una dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione dovrebbe essere in grado di coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi del servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti impedimenti. Gli aiuti al funzionamento dovrebbero potere coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le

spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Tale dotazione non dovrebbe essere soggetta ai requisiti di concentrazione tematica. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le norme in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

- (52) Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali e inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che potrebbero verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso al sostegno a carico del FESR in risposta a tali circostanze. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali o inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi del fondo. Inoltre, le decisioni di esecuzione in relazione a una misura temporanea per l'uso del FESR in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete dovrebbero essere adottate senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l'ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alla misura stabilita dal presente regolamento. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione e valutare l'adeguatezza delle misure.
- (53) Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per consentirle di effettuare, ove giustificato, adeguamenti dell'allegato II, che stabilisce un elenco degli indicatori usati come base per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla performance dei programmi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (54) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo del notevole divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e del ritardo delle regioni meno favorite nonché delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (55) In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare sia FESR che il Fondo di coesione in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI COMUNI	71
Articolo 1	Oggetto	71
Articolo 2	Compiti del FESR e del Fondo di coesione	71
Articolo 3	Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione	71
Articolo 4	Concentrazione tematica del sostegno del FESR	73
Articolo 5	Ambito d'intervento del FESR	75
Articolo 6	Ambito d'intervento del Fondo di coesione	76
Articolo 7	Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione	76
Articolo 8	Indicatori	78
CAPO II	DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE	78
Articolo 9	Sviluppo territoriale integrato	78
Articolo 10	Sostegno alle zone svantaggiate	78
Articolo 11	Sviluppo urbano sostenibile	79
Articolo 12	Iniziativa urbana europea	79
Articolo 13	Investimenti in materia di innovazione interregionale	80
Articolo 14	Regioni ultraperiferiche	80
CAPO III	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	81
Articolo 15	Disposizioni transitorie	81
Articolo 16	Esercizio della delega	81
Articolo 17	Riesame	82
Articolo 18	Entrata in vigore	82
ALLEGATO I	INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE - ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1	83
ALLEGATO II	INSIEME DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE ALL'OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, LETTERA H), PUNTO III), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO	91

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI*Articolo 1***Oggetto**

1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060.

*Articolo 2***Compiti del FESR e del Fondo di coesione**

1. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.
2. Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite attraverso la partecipazione all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino, anche promuovendo lo sviluppo sostenibile e affrontando le sfide ambientali.
3. Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti (TEN-T).

*Articolo 3***Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione**

1. In conformità degli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR sostiene gli obiettivi specifici seguenti:
 - a) un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1), provvedendo a:
 - i) sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;
 - ii) permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
 - iii) rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;
 - iv) sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità;
 - v) rafforzare la connettività digitale;
 - b) un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2), provvedendo a:
 - i) promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
 - ii) promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti;
 - iii) sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E);

- iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici;
 - v) promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile;
 - vi) promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse;
 - vii) rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento;
 - viii) promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio;
- c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3), provvedendo a:
- i) sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile;
 - ii) sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell'accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera;
- d) un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4), provvedendo a:
- i) rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale;
 - ii) migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza;
 - iii) promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;
 - iv) promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate, compresi gli alloggi e i servizi sociali;
 - v) garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità;
 - vi) rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale;
- e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali (OS 5), provvedendo a:
- i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane;
 - ii) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.

Il sostegno nell'ambito dell'OS 5 è fornito attraverso strategie di sviluppo territoriale e locale, in una delle forme indicate all'articolo 28, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Nell'ambito dei due obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri possono inoltre sostenere operazioni che possono essere finanziate a titolo degli obiettivi specifici di cui alle lettere da a) a d) di detto paragrafo.

3. Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento degli OS 2 e 3.

4. Nell'ambito degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», se tali attività:

a) migliorano la capacità delle autorità del programma;

- b) migliorano la capacità degli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, purché contribuisca agli obiettivi del programma; o
- c) rafforzano la cooperazione con i partner all'interno o al di fuori di un dato Stato membro.

La cooperazione di cui alla lettera c) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in un gruppo europeo di cooperazione territoriale, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione.

Articolo 4

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1. Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR, diverse dall'assistenza tecnica, in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale o a livello di categoria di regione, conformemente ai paragrafi da 3 a 9.
2. Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.
3. Gli Stati membri possono decidere di rispettare la concentrazione tematica a livello nazionale o a livello di categoria di regione. Ciascuno Stato membro indica la propria scelta nel suo accordo di partenariato di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060. Tale scelta si applica alle risorse totali del FESR di tale Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tutto il periodo di programmazione.
4. Ai fini della concentrazione tematica a livello nazionale, gli Stati membri sono classificati in funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), come segue:
 - a) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 100 % della media UE («gruppo 1»);
 - b) quelli con un rapporto RNL pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % della media UE («gruppo 2»);
 - c) quelli con un rapporto RNL inferiore al 75 % della media UE («gruppo 3»).

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per gli Stati membri insulari che ricevono sostegno dal Fondo di coesione, questi ultimi sono classificati nel gruppo 3.

5. Ai fini della concentrazione tematica a livello di categoria di regione, le regioni sono classificate in base alle categorie di regioni conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, come segue:
 - a) regioni più sviluppate;
 - b) regioni in transizione;
 - c) regioni meno sviluppate.

6. Gli Stati membri rispettano, a livello nazionale, i seguenti requisiti di concentrazione tematica:
- gli Stati membri del gruppo 1 o le regioni più sviluppate assegnano almeno l'85 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all'OS 1 e all'OS 2 e almeno il 30 % all'OS 2;
 - gli Stati membri del gruppo 2 o le regioni in transizione assegnano almeno il 40 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2;
 - gli Stati membri del gruppo 3 o le regioni meno sviluppate assegnano almeno il 25 % delle loro risorse del FESR di cui al paragrafo 1 all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2.

Qualora uno Stato membro decida di rispettare i requisiti di concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le soglie stabilite al primo comma del presente paragrafo si applicano alle risorse del FESR di cui al paragrafo 1 complessivamente aggregate per tutte le regioni che rientrano nella categoria di regioni corrispondente.

7. Qualora uno Stato membro assegni all'OS 2 più del 50 % delle sue risorse totali del Fondo di coesione diverse dall'assistenza tecnica, calcolate in seguito al trasferimento di cui all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, escluse le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), del presente regolamento, l'assegnazione che supera il 50 % può essere presa in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo.

Se uno Stato membro decide di rispettare la concentrazione tematica a livello di categoria di regioni, le risorse del Fondo di coesione prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica in conformità del primo comma sono allocate proporzionalmente alle diverse categorie di regioni sulla base della rispettiva quota della popolazione totale dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri stabiliscono nel loro accordo di partenariato di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1060 se le risorse del Fondo di coesione debbano essere prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica per l'OS 2.

8. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto v), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 40 % di tali risorse è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l'OS 1 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 40 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l'OS 1 di cui al paragrafo 6.

9. Le risorse nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto viii), sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata.

In deroga al paragrafo 6, il 50 % di tali risorse del FESR è preso in considerazione nel calcolo del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica per l'OS 2 di cui al paragrafo 6.

Le risorse prese in considerazione per i requisiti di concentrazione tematica a norma del secondo comma del presente paragrafo non superano il 50 % dei requisiti minimi di concentrazione tematica per l'OS 2 di cui al paragrafo 6.

10. I requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

11. Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1, all'OS 2 o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell'articolo 104 di detto regolamento, il rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui al paragrafo 6 del presente articolo non è riesaminato.

12. Il presente articolo non si applica ai finanziamenti supplementari per le regioni nordiche scarsamente popolate di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 5

Ambito d'intervento del FESR

1. Il FESR sostiene:
 - a) gli investimenti in infrastrutture;
 - b) le attività per la ricerca applicata e l'innovazione, compresi la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e gli studi di fattibilità;
 - c) gli investimenti legati all'accesso ai servizi;
 - d) gli investimenti produttivi in PMI e gli investimenti volti a mantenere i posti di lavoro esistenti e a creare nuovi posti di lavoro;
 - e) attrezzature, software e attività immateriali;
 - f) le attività di creazione di reti, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono poli di innovazione, anche tra imprese, organizzazioni di ricerca e autorità pubbliche;
 - g) l'informazione, la comunicazione e gli studi; e
 - h) l'assistenza tecnica.
2. Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno:
 - a) se prevedono la cooperazione con PMI in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i);
 - b) se sostengono principalmente le misure di efficienza energetica e le energie rinnovabili a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii);
 - c) se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione e nelle imprese a media capitalizzazione quali definite all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ mediante strumenti finanziari; o
 - d) se sono compiuti nelle piccole imprese a media capitalizzazione nell'ambito delle attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i).
3. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di formazione, apprendimento permanente, riqualificazione e istruzione.
4. Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 2, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto iv), e dell'obiettivo specifico legato all'OS 4, stabilito alla lettera d), punto v), del medesimo comma, il FESR sostiene anche l'acquisto di forniture necessarie a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e a rafforzare la resilienza alle catastrofi.
5. Nell'ambito di Interreg, il FESR può sostenere anche:
 - a) la condivisione di strutture e di risorse umane; e
 - b) gli investimenti leggeri connessi e altre attività legate all'OS 4 nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1057.
6. Il FESR può sostenere il finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni, ove strettamente necessario come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.
7. Qualora constati, su richiesta degli Stati membri interessati, che i requisiti di cui al paragrafo 6 sono soddisfatti, la Commissione adotta una decisione di esecuzione che specifica il periodo durante il quale è autorizzato il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

8. La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione del paragrafo 6 e valuta se il sostegno supplementare temporaneo a carico del FESR sia sufficiente per facilitare l'impiego del fondo in risposta alle circostanze eccezionali o inconsuete. Sulla base della sua valutazione, la Commissione presenta, ove ritenuto opportuno, proposte di modifica del presente regolamento, anche per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

9. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione dei paragrafi 6, 7 e 8, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 6

Ambito d'intervento del Fondo di coesione

1. Il Fondo di coesione sostiene:

- a) gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti lo sviluppo sostenibile e l'energia che presentano vantaggi per l'ambiente, con particolare attenzione per l'energia rinnovabile;
- b) gli investimenti nella TEN-T;
- c) l'assistenza tecnica;
- d) l'informazione, la comunicazione e gli studi.

Gli Stati membri garantiscono un adeguato equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b), sulla base delle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro.

2. L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa è utilizzato per i progetti TEN-T.

Articolo 7

Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione

1. Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti *de minimis* o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
- e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
 - ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
 - i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
 - ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

- h) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
- i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - ii) gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - iii) gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

2. L'importo totale del sostegno dell'Unione agli investimenti dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), non supera i limiti seguenti della dotazione totale dei programmi a titolo del FESR e del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per lo Stato membro interessato:

- a) per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 60 % dell'RNL medio dell'UE pro capite o per gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE pro capite e la cui quota di combustibili fossili solidi nel consumo interno lordo di energia è pari o superiore al 25 %, il limite è dell'1,55 %;
- b) per gli altri Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera a) il cui RNL pro capite è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE pro capite, il limite è dell'1 %;
- c) per gli Stati membri il cui RNL pro capite è pari o superiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE pro capite, il limite è dello 0,2 %.

3. Ai fini del presente articolo, il reddito nazionale lordo pro capite di un dato Stato membro è misurato in standard di potere d'acquisto e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017, ed espresso in percentuale del reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Ai fini del presente articolo, per quota di combustibili fossili solidi nel consumo di energia si intende la quota di carbone, lignite, torba e scisto bituminoso misurata nel 2018.

4. Le operazioni che beneficiano del sostegno del FESR e del Fondo di coesione a norma del paragrafo 1, lettera h), punti i) e ii), sono selezionate dall'autorità di gestione entro il 31 dicembre 2025. Tali operazioni non possono essere scaglionate al successivo periodo di programmazione.

5. Il Fondo di coesione non sostiene gli investimenti nell'edilizia abitativa, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica o dell'uso di energie rinnovabili.

6. I paesi e i territori d'oltremare non sono ammissibili al sostegno a carico del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità delle condizioni stabilite nel regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾.

⁽²²⁾ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5)

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 94 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 8***Indicatori**

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.
3. Conformemente all'obbligo di rendicontazione previsto all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾ («regolamento finanziario»), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità dell'allegato II.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 per modificare l'allegato II allo scopo di apportare le modifiche necessarie alle informazioni sulla performance da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. La Commissione valuta il modo in cui l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dal Fondo di coesione viene tenuta in considerazione nel quadro dell'attuazione del patto di stabilità e crescita e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO DI PARTICOLARI ASPETTI TERRITORIALI E SUGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI INNOVAZIONE INTERREGIONALE*Articolo 9***Sviluppo territoriale integrato**

1. Il FESR può sostenere lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 in conformità delle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento.
2. L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR avviene esclusivamente nelle forme indicate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

*Articolo 10***Sostegno alle zone svantaggiate**

A norma dell'articolo 174 TFUE, il FESR presta particolare attenzione ad affrontare le sfide delle regioni e delle zone svantaggiate, in particolare le zone rurali e le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Gli Stati membri definiscono, se del caso, un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche di tali regioni e zone nei loro accordi di partenariato a norma dell'articolo 11, primo comma, lettera i), del regolamento (UE) 2021/1060. Tale approccio integrato può includere un impegno relativo a finanziamenti dedicati a tal fine.

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

*Articolo 11***Sviluppo urbano sostenibile**

1. Per affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato basato su strategie di sviluppo locale di tipo territoriale o partecipativo in conformità rispettivamente dell'articolo 29 o 32 del regolamento (UE) 2021/1060, concentrate sulle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Si presta particolare attenzione ad affrontare le sfide ambientali e climatiche, in particolare la transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050, a sfruttare il potenziale delle tecnologie digitali a fini di innovazione e a sostenere lo sviluppo delle aree urbane funzionali. In tale contesto, le risorse per lo sviluppo urbano sostenibile programmate nell'ambito delle priorità corrispondenti agli OS 1 e 2 contano ai fini del rispetto dei requisiti di concentrazione tematica di cui all'articolo 4.

2. Almeno l'8 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile in una o più delle forme di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060.

Le autorità o gli organismi territoriali interessati selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 32 paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060.

I programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1060.

3. La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 del presente articolo è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

4. Qualora la dotazione del FESR sia ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità dell'articolo 104 di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo non è riesaminato.

*Articolo 12***Iniziativa urbana europea**

1. Il FESR sostiene anche l'Iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in regime di gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa comprende tutte le aree urbane, comprese le aree urbane funzionali, e sostiene l'agenda urbana per l'UE, compreso il sostegno alla partecipazione delle autorità locali ai partenariati tematici sviluppati nel quadro dell'agenda urbana per l'UE.

2. L'Iniziativa urbana europea, con riguardo allo sviluppo urbano sostenibile, comprende i due elementi costitutivi seguenti:

- a) il sostegno delle azioni innovative;
- b) il sostegno dello sviluppo di capacità e di conoscenze, delle valutazioni d'impatto territoriale, dell'elaborazione di strategie e della comunicazione.

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'Iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla cooperazione finalizzata allo sviluppo di capacità a livello locale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Ogni due anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli sviluppi riguardanti l'Iniziativa urbana europea.

3. Il modello di governance dell'Iniziativa urbana europea prevede la partecipazione degli Stati membri, delle autorità regionali e locali e delle città e garantisce un adeguato coordinamento e complementarità con il programma specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1059 riguardante lo sviluppo urbano sostenibile.

Articolo 13

Investimenti in materia di innovazione interregionale

1. Il FESR sostiene lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale.
2. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale sostiene la commercializzazione e l'espansione dei progetti nel settore dell'innovazione interregionale che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee.
3. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale comprende le due componenti seguenti, che sostengono in egual misura:
 - a) un sostegno finanziario e consulenze per gli investimenti in progetti nel settore dell'innovazione interregionale nei settori condivisi della specializzazione intelligente;
 - b) un sostegno finanziario e consulenze nonché lo sviluppo di capacità per lo sviluppo delle catene di valore nelle regioni meno sviluppate.
4. Fino a un massimo del 2 % delle risorse può essere destinato ad attività di apprendimento e valutazione, al fine di sfruttare e diffondere i risultati dei progetti sostenuti nell'ambito dei due elementi costitutivi.
5. La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta.
6. Nel suo lavoro, la Commissione è coadiuvata da un gruppo di esperti.

Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri, delle autorità regionali e delle città e da rappresentanti delle imprese, degli istituti di ricerca e delle organizzazioni della società civile. La composizione del gruppo di esperti mira a garantire l'equilibrio di genere.

Il gruppo di esperti assiste la Commissione nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e nella preparazione degli inviti a presentare proposte.

7. Nell'attuazione dello strumento, la Commissione garantisce il coordinamento e la sinergia con altri programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione e in particolare con la sezione «Interreg C», quale definita all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2021/1059.
8. Lo strumento per gli investimenti in materia di innovazione interregionale riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

I paesi terzi possono partecipare a questo strumento in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 23 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾ («regolamento Orizzonte Europa»).

Articolo 14

Regioni ultraperiferiche

1. L'articolo 4 non si applica alla dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche. Questa dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all'articolo 349 TFUE.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione – e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

2. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene:
 - a) le attività rientranti nell'ambito d'intervento definito all'articolo 5 del presente regolamento;
 - b) in deroga all'articolo 5 del presente regolamento, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo di cui all'articolo 349 TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell'esecuzione di obblighi e contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3. La dotazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sostiene:
 - a) le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;
 - b) gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), TFUE;
 - c) le esenzioni fiscali e l'esenzione dagli oneri sociali;
 - d) gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell'esercizio della potestà d'imperio.
4. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), il FESR può sostenere investimenti produttivi in imprese nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 15

Disposizioni transitorie

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021.
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell'articolo 177 TFUE.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS

ALLEGATO I

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1 ⁽¹⁾

Tabella 1

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione **

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Output	Risultati
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)	i) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	RCO ⁽¹⁾ 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)* ⁽²⁾ RCO 02 - Imprese sostenute mediante sovvenzioni*	RCR ⁽³⁾ 01 - Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno* RCR 102 – Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*
		RCO 03 - Imprese sostenute mediante strumenti finanziari* RCO 04 - Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario* RCO 05 - Nuove imprese beneficiarie di un sostegno* RCO 06 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno RCO 07 - Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi	RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) ⁽³⁾ * RCR 03 – Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi* RCR 04 - PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing*
		RCO 08 - Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione RCO 10 - Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca RCO 96 – Investimenti interregionali per l'innovazione in progetti dell'Unione*	RCR 05 - PMI che innovano all'interno dell'impresa* RCR 06 - Domande di brevetto presentate* RCR 07 - Domande di marchio e di disegno o modello* RCR 08 - Pubblicazioni risultanti da progetti beneficiari di un sostegno
	ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	RCO 13 - Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese*	RCR 11 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*

⁽¹⁾ Da utilizzare, per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e per Interreg, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC), nonché per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC) e, per Interreg, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2021/1059 (Interreg).

		RCO 14 - Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali*	RRCR 12 - Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati sviluppati da imprese* RRCR 13 - Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale*
	iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	RCO 15 - Nuova capacità di incubazione* RCO 103 - Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*	RRCR 17 – Nuove imprese ancora presenti sul mercato* RRCR 18 - PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo la creazione degli stessi* RRCR 19 - Imprese con un maggiore fatturato* RRCR 25 – PMI con un maggiore valore aggiunto per dipendente*
	iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	RCO 16 – Partecipazione dei portatori di interessi istituzionali al processo di scoperta imprenditoriale RCO 101 – PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità*	RRCR 97 – Apprendistati che beneficiano di un sostegno nelle PMI RRCR 98 – Personale di PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro) (?) *
	v) Rafforzare la connettività digitale	RCO 41 - Abitazioni aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità RCO 42 - Imprese aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità	RRCR 53 - Abitazioni con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità RRCR 54 - Imprese con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)	i) Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	RCO 18 – Abitazioni con una prestazione energetica migliorata RCO 19 - Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata RCO 20 - Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate RCO 104 – Numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento RCO123 — Abitazioni che beneficiano di caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in sostituzione di impianti a combustibili fossili solidi	RRCR 26 - Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) (?) RRCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra* RRCR 105 - Emissioni stimate di gas a effetto serra causate da caldaie e sistemi di riscaldamento convertiti da un'alimentazione a combustibili fossili solidi a un'alimentazione a gas
	ii) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (?) * RCO 97 – Comunità di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno*	RRCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (?) *

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/85

		RCR 32 – Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile*
iii) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E)	RCO 23 - Sistemi di gestione digitale per sistemi energetici intelligenti RCO 105 – Soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica RCO 124: Reti di trasporto e distribuzione del gas recentemente costruite o migliorate	RCR 33 - Utenti allacciati a sistemi energetici intelligenti RCR 34 - Progetti avviati sui sistemi energetici intelligenti
iv) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe, e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	RCO 24 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali* RCO 122 — Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione alle catastrofi causate da rischi naturali non connessi al clima e da attività umane RCO 25 - Opere di protezione recentemente costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni, RCO 106 – Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane RCO 26 - Infrastrutture verdi costruite o ristrutturate per l'adattamento ai cambiamenti climatici* RCO 27 – Strategie nazionali e subnazionali per l'adattamento ai cambiamenti climatici* RCO 28 - Area oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi RCO 121 - Area oggetto di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)	RCR 35 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni RCR 36 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi RCR 37 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni o dagli incendi boschivi) RCR 96 - Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane*
v) Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile	RCO 30 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico	RCR 41 - Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate RCR 42 - Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue

	<p>RCO 31 - Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue</p> <p>RCO 32 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue</p>	<p>RCR 43 - Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico</p>
vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	<p>RCO 34 - Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti</p> <p>RCO 107 – Investimenti in impianti per la raccolta differenziata</p> <p>RCO 119 - Rifiuti preparati per il riutilizzo</p>	<p>RCR 103 – Rifiuti oggetto di raccolta differenziata</p> <p>RCR 47 - Rifiuti riciclati</p> <p>RCR 48 - Rifiuti usati come materie prime</p>
vii) Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	<p>RCO 36 - Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici</p> <p>RCO 37 - Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento</p> <p>RCO 38 - Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno</p> <p>RCO 39 - Area dotata di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico</p>	<p>RCR 50 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria*</p> <p>RCR 95 - Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o migliorate*</p> <p>RCR 52 - Terreni ripristinati usati, per l'edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi , o per altri scopi</p>
viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	<p>RCO 55 - Lunghezza delle nuove linee tranviarie e metropolitane</p> <p>RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane ricostruite o modernizzate</p> <p>RCO 57 – Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo*</p> <p>RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno*</p> <p>RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)*</p> <p>RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati</p>	<p>RCR 62 - Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati</p> <p>RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove o modernizzate</p> <p>RCR 64 - Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti</p>

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/87

<p>3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3)</p>	<p>i) Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente e resiliente ai cambiamenti climatici</p>	<p>RCO 43 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - TEN-T (*)</p> <p>RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - TEN-T</p> <p>RCO 108 - Lunghezza delle strade con sistemi di gestione del traffico nuovi o modernizzati - TEN-T</p> <p>RCO 47 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o ristrutturate - TEN-T</p> <p>RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - TEN-T</p> <p>RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, ristrutturate o modernizzate - TEN-T</p> <p>CO 109 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - TEN-T</p>	<p>RCR 55 - Numero annuale di utenti di strade recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate</p> <p>RCR 56 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell'infrastruttura stradale</p> <p>RCR 101 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria</p> <p>RCR 58 - Numero annuale di utenti di linee ferroviarie recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate</p> <p>RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci</p> <p>RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne</p>
	<p>ii) Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera</p>	<p>RCO 44 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - non TEN-T</p> <p>RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - non TEN-T</p> <p>RCO 110 - Lunghezza delle strade con sistemi di gestione del traffico nuovi o modernizzati - non TEN-T</p> <p>RCO 48 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o ristrutturate - non TEN-T</p> <p>RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - non TEN-T</p> <p>RCO 111 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario - non TEN-T</p> <p>RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne nuove, ristrutturate o modernizzate - non TEN-T</p> <p>RCO 53 - Stazioni e fermate ferroviarie nuove o modernizzate*</p> <p>RCO 54 - Connessioni intermodali nuove o modernizzate*</p>	

4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4)	i) Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale	RCO 61 – Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego	RCR 65 – Numero annuale di utenti dei servizi per l'impiego nuovi o modernizzati
	ii) Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza	RCO 66 - Capacità delle classi nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate RCO 67 - Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	RCR 70 - Numero annuale di utenti delle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate RCR 71 - Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate
	iii) Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	RCO 65 - Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati* RCO113 - Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati*	RCR 67 - Numero annuale di utenti degli alloggi sociali nuovi o modernizzati
	iv) Promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	RCO 63 - Capacità delle strutture di accoglienza temporanee nuove o modernizzate	RCR 66 - Numero annuale di utenti delle strutture di accoglienza temporanea nuove o modernizzate
	v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio	RCO 69 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	RCR 72 - Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o modernizzati RCR 73 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate

		RCO 70 - Capacità delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi sociali)	RCR 74 - Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate
	vi) Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale	RCO 77 - Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno*	RCR 77 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno*
5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e di iniziative locali (OS 5)	i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	RCO 74 - Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato* RCO 75 - Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno* RCO 76 - Progetti integrati di sviluppo territoriale	
	ii) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	RCO 80 - Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo beneficiarie di un sostegno* RCO 112 - Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo territoriale integrato RCO 114 - Spazi aperti creati o ripristinati in aree urbane*	

** Per motivi di presentazione, gli indicatori comuni di output e di risultato sono raggruppati per obiettivo specifico nel quadro di un obiettivo strategico, ma non sono limitati a tale obiettivo. In particolare, l'OS 5 può utilizzare gli indicatori comuni pertinenti elencati per gli OS 1-4. Per avere un quadro completo della performance prevista ed effettiva dei programmi, gli indicatori comuni contrassegnati con un asterisco (*) possono inoltre essere utilizzati, se opportuno, per gli obiettivi specifici nell'ambito di uno qualsiasi degli OS 1-4.

(¹) RCO: indicatore comune di output REGIO.

(²) Disaggregazione non richiesta per la programmazione ma solo a fini di rendicontazione.

(³) RCR: indicatore comune di risultato REGIO.

(⁴) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

Tabella 2

Indicatori comuni di output e di risultato supplementari per il FESR relativi a Interreg

Indicatori specifici per Interreg	RCO 81 - Partecipazione ad azioni congiunte a livello transfrontaliero RCO 115 - Eventi pubblici organizzati congiuntamente a livello transfrontaliero RCO 82 - Partecipazione ad azioni congiunte per la promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale RCO 83 - Strategie e piani d'azione sviluppati congiuntamente RCO 84 - Azioni pilota sviluppate congiuntamente e attuate nell'ambito di progetti	RCR 79 - Strategie e piani d'azione congiunti adottati da organizzazioni RCR 104 - Soluzioni adottate o potenziate da organizzazioni
-----------------------------------	--	---

L 231/90

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

30.6.2021

<p>RCO 116 - Soluzioni elaborate congiuntamente</p> <p>RCO 85 - Partecipazione a programmi di formazione comuni</p> <p>RCO 117 - Soluzioni a ostacoli amministrativi o giuridici identificati a livello transfrontaliero</p> <p>RCO 86 - Accordi amministrativi o giuridici congiunti sottoscritti</p> <p>RCO 87 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero</p> <p>RCO 118 - Organizzazioni che cooperano per la governance multi-livello delle strategie macroregionali</p> <p>RCO 90 - Progetti per le reti di innovazione a livello transfrontaliero</p> <p>RCO 120 - Progetti a sostegno della cooperazione a livello transfrontaliero per accrescere i legami tra zone urbane e rurali</p>	<p>RCR 81 - Completamento di programmi di formazione congiunti</p> <p>RCR 82 - Ostacoli amministrativi o giuridici attenuati o risolti a livello transfrontaliero</p> <p>RCR 83 - Persone interessate da accordi amministrativi o giuridici comuni sottoscritti</p> <p>RCR 84 - Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero dopo la conclusione di un progetto</p> <p>RCR 85 - Partecipazione ad azioni congiunte a livello transfrontaliero dopo la conclusione di un progetto</p>
--	---

ALLEGATO II

INSIEME DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE PER IL FESR E IL FONDO DI COESIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, UTILIZZATI DALLA COMMISSIONE CONFORMEMENTE AGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 3, LETTERA H), PUNTO III), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Obiettivo strategico	Obiettivo specifico	Output	Risultati
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)	i) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	CCO (1) 01 - Imprese beneficiarie di un sostegno per l'innovazione CCO 02 - Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno	CCR (2) 01 – Piccole e medie imprese (3) (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti, processi, marketing o organizzazione
	ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	CCO 03 - Imprese e istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di prodotti, servizi e processi digitali	CCR 02 – Numero annuale di utenti di prodotti, servizi e processi digitali nuovi o aggiornati
	iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi	CCO 04 - PMI beneficiarie di un sostegno per rafforzare la crescita e la competitività	CCR 03 - Posti di lavoro creati in imprese beneficiarie di un sostegno
	iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	CCO 05 – PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	CCR 04 – Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità
	v) Rafforzare la connettività digitale	CCO 13 - Abitazioni e imprese aggiuntive con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità	CCR 12 - Abitazioni e imprese aggiuntive con abbonamenti a reti a banda larga ad altissima capacità
2. Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed	i) Promuovere misure di efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	CCO 06 - Investimenti in misure per migliorare la prestazione energetica	CCR 05 – Risparmi sul consumo annuo di energia primaria
	ii) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	CCO 07 – Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile	CCR 06 - Energie rinnovabili supplementari prodotte
	iii) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E)	CCO 08 - Sistemi di gestione digitali per sistemi energetici intelligenti	CCR 07 - Utenti aggiuntivi allacciati a sistemi energetici intelligenti
	iv) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	CCO 09 - Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofe	CCR 08 - Popolazione aggiuntiva che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre catastrofi naturali connesse al clima

equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile (OS 2)	v) Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile	CCO 10 - Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue	CCR 09 - Popolazione aggiuntiva collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue
	vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse	CCO 11 - Nuove o maggiori capacità di riciclaggio dei rifiuti	CCR 10 - Rifiuti aggiuntivi riciclati
	vii) Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	CCO 12 - Superficie delle infrastrutture verdi	CCR 11 - Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria
	viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile quale parte della transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio	CCO 16 - Estensione e modernizzazione delle linee tranviarie e metropolitane	CCR 15 - Utenti serviti annualmente da linee tranviarie e metropolitane nuove e modernizzate
3. Un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità (OS 3)	i) Sviluppare una rete TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale	CCO 14 - Rete TEN-T stradale: strade nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate CCO 15 - Rete TEN-T ferroviaria: linee ferroviarie nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate	CCR 13 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento dell'infrastruttura stradale CCR 14 - Numero di passeggeri serviti annualmente da trasporti ferroviari migliorati
	ii) Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera	CCO 22 - Rete non TEN-T stradale: strade nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate CCO 23 - Rete non TEN-T ferroviaria: linee ferroviarie nuove, ristrutturate, ricostruite o modernizzate	
4. Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS 4)	i) Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale	CCO 17 - Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego	CCR 16 - Numero annuale di utenti delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego
	ii) Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza	CCO 18 - Capacità delle strutture scolastiche e per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate	CCR 17 - Numero annuale di utenti che utilizzano le strutture scolastiche e per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate
	iii) Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi	CCO 19 - Capacità delle strutture di alloggio sociale nuove o modernizzate CCO 25 - Popolazione interessata dai progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle	CCR 18 - Numero annuale di utenti delle strutture di alloggio sociale nuove o modernizzate

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/93

	svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati	
	iv) Promuovere l'integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi, compresi i migranti, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali	CCO 26 - Capacità delle strutture di accoglienza temporanea nuove o modernizzate	CCR 20 - Numero annuale di utenti delle strutture di accoglienza temporanee nuove o modernizzate
	v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio	CCO 20 - Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	CCR 19 - Numero annuale di utenti dei servizi sanitari nuovi o modernizzati
	vi) Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale	CCO 24 – Siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	CCR 21 - Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno
5. Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e di iniziative locali (OS 5)	i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	CCO 21 - Popolazione interessata da strategie di sviluppo territoriale integrato	
	ii) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane		

(¹) CCO: principale indicatore comune di output REGIO.

(²) CCR: principale indicatore comune di risultato REGIO.

(³) Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

REGOLAMENTO (UE) 2021/1059 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2021
recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)
sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta ad alcune categorie di regioni, compreso un riferimento specifico alle regioni transfrontaliere.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce disposizioni relative agli obiettivi specifici e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È anche necessario adottare disposizioni specifiche riguardanti l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni e, ove pertinente, paesi partner e paesi terzi, cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo nonché la gestione finanziaria.

⁽¹⁾ GU C 440 del 6.12.2018, pag. 116.

⁽²⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 137.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 247) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo Plus, sul Fondo di coesione, sul Fondo per una transizione giusta e sul Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e norme finanziarie per questi ultimi e per il Fondo per l'asilo e la migrazione, il Fondo per la sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e i visti (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (cfr. pag. 60 della presente Gazzetta ufficiale).

- (3) La promozione dell'Interreg è una priorità importante della politica di coesione dell'Unione. Il sostegno alle piccole e medie imprese per i costi sostenuti nell'ambito dei progetti della cooperazione territoriale europea (CTE) è già esente per categoria ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽⁶⁾ e anche gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e la componente sugli aiuti a finalità regionale di tale regolamento contengono disposizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Considerata l'esperienza acquisita in 30 anni e tenuto conto del basso valore finanziario dei progetti e della scarsa probabilità di un impatto negativo sugli scambi e sulla concorrenza, da un lato, e dell'elevato valore aggiunto apportato dai programmi esistenti alla coesione territoriale in Europa, dall'altro, l'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda il finanziamento dei progetti CTE dovrebbe essere ulteriormente chiarito mediante una futura modifica del regolamento (UE) n. 651/2014, esonerando così in larga misura il finanziamento pubblico dei progetti Interreg dall'obbligo di notifica preventiva e facilitando notevolmente l'attuazione di tali progetti.
- (4) Al fine di sostenere lo sviluppo armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli, il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione interregionale e alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo Interreg. In tale processo, è opportuno tenere conto dei principi di partenariato e di governance multi-livello, assicurando che la dimensione del partenariato per programma permanga efficace.
- (5) Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione, e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (6) La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione del 20 settembre 2017 da titolo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» («comunicazione sulle regioni frontaliere»). Di conseguenza, le aree dei programmi per la cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere identificate come le regioni e le aree frontaliere o separate dal mare da una distanza massima di 150 km in cui possa effettivamente avere luogo l'interazione transfrontaliera o si possano individuare aree funzionali, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione.
- (7) La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri o loro regioni e uno o più paesi o regioni o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020.
- (8) La componente «cooperazione transnazionale» dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità dell'Unione, nel pieno rispetto della sussidiarietà. La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione e attorno ai bacini marittimi con un massimo di flessibilità per assicurare la coerenza e la continuità dei programmi di cooperazione, compresa la precedente cooperazione transfrontaliera marittima esterna entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la possibilità di creare sottoprogrammi e specifici comitati direttivi.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

- (9) Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i paesi e territori vicini nel modo più efficace e semplice. Nell'ambito di tale componente, potrebbero essere lanciati inviti a presentare proposte per un finanziamento combinato a titolo del FESR, dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale («NDICI») istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁸⁾ e dall'associazione d'oltremare istituita con decisione 2013/755/UE⁽⁹⁾, attraverso modalità di gestione da concordare tra gli Stati membri e le regioni e i paesi terzi partecipanti.
- (10) Sulla base dell'esperienza acquisita con i programmi di cooperazione interregionale a titolo dell'Interreg, la componente «cooperazione interregionale» dovrebbe essere incentrata sulla promozione dell'efficacia della politica di coesione attraverso quattro programmi specifici: un programma volto a consentire lo scambio di esperienze, approcci innovativi e lo sviluppo di capacità con particolare riguardo agli obiettivi strategici, e l'obiettivo specifico Interreg «una migliore governance della cooperazione», in relazione all'individuazione, alla diffusione e al trasferimento di buone prassi nelle politiche di sviluppo regionale, compresi i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»; un programma dedicato allo scambio di esperienze e allo sviluppo di capacità in relazione all'individuazione, al trasferimento e alla messa a frutto delle buone prassi in materia di sviluppo urbano integrato e sostenibile, tenendo conto dei collegamenti tra aree urbane e rurali, compreso il sostegno alle azioni sviluppate nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1058, a integrazione dell'iniziativa di cui all'articolo 12 di detto regolamento e in coordinamento con la stessa; un programma destinato allo scambio di esperienze, agli approcci innovativi e allo sviluppo di capacità per armonizzare e semplificare l'attuazione dei programmi Interreg, per armonizzare e semplificare le azioni di cooperazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, e per promuovere la costituzione, il funzionamento e l'uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»), già istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁰⁾, nonché delle strategie macroregionali; e un programma volto a migliorare l'analisi delle tendenze di sviluppo. I quattro programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l'intera Unione ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi.
- (11) È opportuno stabilire criteri oggettivi comuni per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹¹⁾.
- (12) È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) istituito da un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) («regolamento IPA III»), l'NDICI e la decisione sull'associazione d'oltremare, dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale, della cooperazione interregionale e della cooperazione delle regioni ultraperiferiche. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Tuttavia, per i fondi IPA III allocati alla cooperazione transfrontaliera («IPA III-CBC») e i fondi NDICI allocati alla cooperazione transfrontaliera per l'area geografica del vicinato («NDICI-CBC»), il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III-CBC e dell'NDICI-CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale, e che abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 489/2009 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

⁽⁹⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

- (13) L'assistenza dell'IPA III deve essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA III a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione, nonché lo sviluppo regionale e locale. L'assistenza dell'IPA III deve continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA III per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA III deve interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti.
- (14) Per quanto attiene all'assistenza NDICI, l'Unione dovrebbe sviluppare con i paesi vicini relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto sostenere gli aspetti interni ed esterni delle pertinenti strategie macroregionali. Tali iniziative sono di importanza strategica e offrono quadri strategici significativi per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi di responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.
- (15) È importante continuare ad osservare il ruolo del servizio europeo per l'azione esterna istituito dalla decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽¹²⁾ e quello della Commissione nella preparazione della programmazione strategica e dei programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI.
- (16) In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative al miglioramento delle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche dell'Unione al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i paesi e territori d'oltremare («PTOM») e i paesi terzi, sempre tenendo conto della comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE». Dovrebbe essere possibile realizzare tale cooperazione in stretto partenariato con le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe sancire la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg. È opportuno tener conto delle specificità e delle difficoltà dei PTOM per facilitarne l'accesso e la partecipazione effettivi.
- (18) È necessario stabilire le risorse stanziare per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti.
- (19) Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi, incluso con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe cercare di conseguire un funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.
- (20) Nel quadro dell'Interreg, il FESR dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici tra gli obiettivi strategici della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell'ambito dei diversi obiettivi strategici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, in modo da consentire interventi di tipo FSE, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, punti da a) ad l), del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

⁽¹²⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale).

- (21) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisca anche a promuovere la cooperazione e la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le specificità di tale programma, quest'ultimo dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito, integrato in tale programma tra le entrate con destinazione specifica esterna. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione.
- (22) Il presente regolamento dovrebbe aggiungere due obiettivi specifici dell'Interreg: un obiettivo volto a rafforzare la capacità istituzionale, potenziare la cooperazione giuridica e amministrativa, in particolare se legata all'attuazione della comunicazione sulle regioni frontaliere, intensificare la cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e per i bacini marittimi, accrescere la fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone; e un secondo obiettivo volto a far fronte a questioni di cooperazione in materia di sicurezza, gestione dei valichi di frontiera e migrazione.
- (23) La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg. Le sinergie e le complementarità fra le componenti dell'Interreg dovrebbero essere rafforzate.
- (24) Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, agli audit delle operazioni e alla trasparenza e comunicazione dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/1060. Tali disposizioni specifiche dovrebbero rimanere semplici e chiare per evitare una regolamentazione eccessiva e oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e i beneficiari.
- (25) Dovrebbero essere mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate effettivamente comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. I partner Interreg dovrebbero cooperare nello sviluppo e nell'attuazione, nonché nella dotazione di organico o nel finanziamento o in entrambi e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in due di queste quattro dimensioni di cooperazione, poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni.
- (26) Nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera, i progetti che prevedono contatti tra persone (*people-to-people*) e su piccola scala sono strumenti importanti ed efficaci, con un elevato valore aggiunto europeo, per eliminare gli ostacoli transfrontalieri e connessi alle frontiere, promuovere i contatti tra le popolazioni a livello locale e avvicinare tra loro le regioni frontaliere e i loro cittadini. Sino ad ora sono stati sostenuti tramite fondi per piccoli progetti o strumenti analoghi, sebbene non siano mai stati oggetto di disposizioni specifiche, il che rende necessario chiarire le norme che disciplinano tali fondi. Al fine di preservare il valore aggiunto e i vantaggi dei progetti *people-to-people* e su piccola scala, anche per quanto riguarda lo sviluppo locale e regionale, e per semplificare la gestione del finanziamento dei piccoli progetti per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio il ricorso a opzioni semplificate in materia di costi e a somme forfetarie.
- (27) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, anche per i punti di contatto regionali, noti anche come «antenne», che sono importanti punti di contatto per coloro che propongono e attuano progetti, e dunque agiscono da collegamento diretto con i segretariati congiunti o le autorità competenti, ma in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita». Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre, laddove possibile, gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che beneficiano di un sostegno limitato dell'Unione o i programmi transfrontalieri esterni Interreg dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica, anche per le succursali regionali di segretariati congiunti e punti di contatto istituiti per essere più vicini ai potenziali beneficiari e partner.

- (28) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»⁽¹⁴⁾ del 13 aprile 2016, è opportuno che il presente regolamento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei finanziamenti sul terreno.
- (29) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020, dovrebbe essere portato avanti il sistema che definisce una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità e mantenuto il principio secondo cui le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello di Unione e complessivamente per un programma Interreg, al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e il diritto dell'Unione e nazionale. Dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile le norme aggiuntive adottate da uno Stato membro e applicabili solo ai beneficiari di tale Stato membro. In particolare, è opportuno integrare nel presente regolamento il regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione⁽¹⁵⁾ adottato per il periodo di programmazione 2014-2020.
- (30) È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma, di un investimento territoriale integrato o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unico. In tale contesto, dovrebbe essere istituita un'entità giuridica transfrontaliera, comprese le euroregioni, con personalità giuridica ai sensi della legislazione di uno dei paesi partecipanti; dovrebbe inoltre essere garantita la partecipazione delle autorità regionali e locali di tutti i paesi partecipanti.
- (31) Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, ossia dalla Commissione al partner capofila attraverso l'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, a meno che ciò comporti doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner. Salvo altrimenti specificato, il partner capofila dovrebbe garantire che gli altri partner ricevano l'importo complessivo del contributo del rispettivo fondo dell'Unione in toto e nei tempi concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata rispetto al partner capofila.
- (32) Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 9, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario»)⁽¹⁶⁾, le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi Interreg, in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative al parere di audit annuale, alla relazione annuale di controllo e agli audit delle operazioni dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro.
- (33) Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. È opportuno stabilire disposizioni per la responsabilità di Stati membri, paesi terzi, paesi partner o PTOM nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, nel senso che sia lo Stato membro a rimborsare l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero.

⁽¹⁴⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (34) Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi, paesi partner o PTOM partecipanti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner o PTOM, tranne in presenza di regole specifiche stabilite in un capo specifico del presente regolamento. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere legato alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Gli appalti per i beneficiari nel paese terzo, paese partner o PTOM dovrebbero seguire le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento finanziario. È opportuno stabilire le procedure per la conclusione di convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi terzi, paesi partner o PTOM, come anche degli accordi tra l'autorità di gestione e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM relativamente al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o in casi di trasferimento di un contributo supplementare diverso dal cofinanziamento nazionale da un paese terzo, paese partner o PTOM al programma Interreg.
- (35) Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche dovrebbe poter essere attuata in regime di gestione indiretta. È opportuno stabilire regole specifiche per l'attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta.
- (36) Sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2014-2020 con i grandi progetti di infrastrutture nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato stabilito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, è opportuno che le procedure siano semplificate. Tuttavia, la Commissione dovrebbe conservare determinati diritti relativi alla selezione di tale tipo di progetti.
- (37) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per adottare e modificare gli elenchi dei settori del programma Interreg destinati a ricevere un sostegno e l'elenco dell'importo totale del sostegno dell'Unione destinato a ciascun programma Interreg. È altresì opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare i documenti di strategia pluriennali per i programmi Interreg sostenuti da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾. Benché tali atti siano di natura generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano le disposizioni solo in modo tecnico. Se del caso, i documenti di strategia pluriennali per i programmi Interreg sostenuti da uno strumento finanziario esterno dovrebbero anche rispettare la procedura di cui al regolamento IPA III e al regolamento (UE) 2021/947.
- (38) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di approvazione dei programmi Interreg e delle modifiche degli stessi. Ove applicabile, i programmi transfrontalieri esterni Interreg dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite ai sensi del regolamento IPA III e del regolamento (UE) 2021/947 relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi.
- (39) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato relativo al modello per i programmi Interreg. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L77 del 15.3.2014, pag. 27).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (40) In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare l'Interreg in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (41) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o PTOM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

INDICE

CAPO I	DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPONENTI INTERREG
Articolo 1	Oggetto e ambito di applicazione
Articolo 2	Definizioni
Articolo 3	Componenti dell'Interreg
SEZIONE II	COPERTURA GEOGRAFICA
Articolo 4	Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera
Articolo 5	Copertura geografica per la cooperazione transnazionale
Articolo 6	Copertura geografica per la cooperazione interregionale
Articolo 7	Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche
Articolo 8	Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno
SEZIONE III	RISORSE E TASSI DI COFINANZIAMENTO
Articolo 9	Risorse del FESR per i programmi Interreg
Articolo 10	Disposizioni per i sostegni da più fondi
Articolo 11	Elenco delle risorse dei programmi Interreg
Articolo 12	Restituzione di risorse e sospensione
Articolo 13	Tassi di cofinanziamento
CAPO II	OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERREG E CONCENTRAZIONE TEMATICA
Articolo 14	Obiettivi specifici dell'Interreg
Articolo 15	Concentrazione tematica
CAPO III	PROGRAMMAZIONE
SEZIONE I	PREPARAZIONE, APPROVAZIONE E MODIFICA DEI PROGRAMMI INTERREG
Articolo 16	Preparazione e presentazione dei programmi Interreg
Articolo 17	Contenuto dei programmi Interreg
Articolo 18	Approvazione dei programmi Interreg
Articolo 19	Modifica dei programmi Interreg
SEZIONE II	SVILUPPO TERRITORIALE
Articolo 20	Sviluppo territoriale integrato
Articolo 21	Sviluppo locale di tipo partecipativo
SEZIONE III	OPERAZIONI E FONDI PER PICCOLI PROGETTI
Articolo 22	Selezione delle operazioni Interreg
Articolo 23	Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg
Articolo 24	Sostegno a progetti di volume finanziario modesto
Articolo 25	Fondi per piccoli progetti
Articolo 26	Compiti del partner capofila
SEZIONE IV	ASSISTENZA TECNICA
Articolo 27	Assistenza tecnica

CAPO IV	SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE
SEZIONE I	SORVEGLIANZA
Articolo 28	Comitato di sorveglianza
Articolo 29	Composizione del comitato di sorveglianza
Articolo 30	Funzioni del comitato di sorveglianza
Articolo 31	Riesame
Articolo 32	Trasmissione di dati
Articolo 33	Relazione finale sulla performance
Articolo 34	Indicatori per i programmi Interreg
SEZIONE II	VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE
Articolo 35	Valutazione durante il periodo di programmazione
Articolo 36	Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione
CAPO V	AMMISSIBILITÀ
Articolo 37	Regole in materia di ammissibilità delle spese
Articolo 38	Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo
Articolo 39	Costi per il personale
Articolo 40	Spese d'ufficio e amministrative
Articolo 41	Spese di viaggio e soggiorno
Articolo 42	Costi per consulenze e servizi esterni
Articolo 43	Spese relative alle attrezzature
Articolo 44	Spese per infrastrutture e lavori
CAPO VI	AUTORITÀ DEI PROGRAMMI INTERREG, GESTIONE, CONTROLLO E AUDIT
Articolo 45	Autorità dei programmi Interreg
Articolo 46	Funzioni dell'autorità di gestione
Articolo 47	Funzione contabile
Articolo 48	Funzioni dell'autorità di audit
Articolo 49	Audit delle operazioni
CAPO VII	GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 50	Impegni di bilancio
Articolo 51	Pagamento e prefinanziamento
Articolo 52	Recuperi
CAPO VIII	PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI O PAESI PARTNER, PTOM, O ORGANIZZAZIONI DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE REGIONALI A PROGRAMMI INTERREG IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE
Articolo 53	Disposizioni applicabili
Articolo 54	Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni
Articolo 55	Metodi di gestione
Articolo 56	Ammissibilità
Articolo 57	Grandi progetti di infrastrutture
Articolo 58	Appalti
Articolo 59	Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente
Articolo 60	Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

CAPO IX DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE INDIRECTA

Articolo 61 Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62 Esercizio della delega

Articolo 63 Procedura di comitato

Articolo 64 Disposizioni transitorie

Articolo 65 Entrata in vigore

ALLEGATO Modello per i programmi interreg

Mappa Mappa dell'area del programma

Appendice 1 Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Appendice 2 Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Appendice 3 Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica, corredato di calendario

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE I

Oggetto, ambito di applicazione e componenti Interreg

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare (PTOM) od organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

Il presente regolamento stabilisce altresì le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, anche in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell'Interreg («programmi Interreg») sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo strumento di assistenza preadesione (IPA III), dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo di programmazione 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione 2013/755/UE (congiuntamente denominati «strumenti di finanziamento esterno dell'Unione») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce obiettivi specifici supplementari come anche l'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione.

Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente «fondi Interreg») ai programmi Interreg, il presente regolamento stabilisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione dell'Interreg, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.

Il regolamento (UE) 2021/1060 e il regolamento (UE) 2021/1058 si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando il regolamento (UE) 2021/1060* possono applicarsi solo all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- 1) «beneficiario dell'IPA III»: un paese o territorio elencato nel pertinente allegato del regolamento IPA III;
- 2) «paese terzo»: paese che non è uno Stato membro e che non riceve sostegno dai fondi Interreg o che contribuisce al bilancio generale dell'Unione («bilancio dell'Unione») mediante entrate con destinazione specifica esterna;
- 3) «paese partner»: un beneficiario dell'IPA III o un paese o territorio che rientra, per i programmi Interreg A e B, nell'area di vicinato figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/947 o la Federazione russa o, per i programmi Interreg C e D, un paese o territorio che rientra in un'area geografica nel quadro dell'NDICI e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
- 4) «entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica costituita a norma del diritto di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti;

- 5) «organizzazione di integrazione e cooperazione regionali»: nel contesto della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, raggruppamento di paesi terzi o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune, cui possono appartenere anche gli Stati membri.

Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l'autorità di gestione», mentre quando tale regolamento fa riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento è inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg».

Ai fini del presente regolamento, quando il regolamento (UE) 2021/1060 fa riferimento ai «Fondi» elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento o al regolamento (UE) 2021/1058, si intende che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Articolo 3

Componenti dell'Interreg

Nell'ambito dell'Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, sostengono le componenti seguenti:

- 1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso tra regioni frontaliere terrestri e marittime limitrofe («Interreg A»):
 - a) cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 2; o
 - b) cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti:
 - i) beneficiari dell'IPA III;
 - ii) paesi partner sostenuti dall'NDICI; o
 - iii) la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione alla cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall'NDICI;
- 2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi o attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi, nei paesi partner e nei PTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale («Interreg B»);
- 3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione («Interreg C»), promuovendo:
 - a) lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità con particolare riguardo agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione», in relazione all'individuazione, alla diffusione e al trasferimento di buone prassi nelle politiche di sviluppo regionale, compresi i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» («programma Interreg Europe»);
 - b) lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità in relazione all'individuazione, al trasferimento e alla messa a frutto delle buone prassi urbane in materia di sviluppo integrato e sostenibile, tenendo conto dei collegamenti tra aree urbane e rurali, sostenendo le azioni sviluppate nel quadro dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1058 nonché integrando in maniera coordinata l'iniziativa delineata all'articolo 12 di tale regolamento («programma URBACT»);
 - c) lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità al fine di («programma INTERACT»):
 - i) armonizzare e semplificare l'attuazione dei programmi Interreg nonché contribuire alla capitalizzazione dei loro risultati;
 - ii) armonizzare e semplificare le possibili azioni di cooperazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d, punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060;

- iii) sostenere la costituzione, il funzionamento e l'uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);
 - d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale («programma ESPON»);
- 4) la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato («Interreg D»).

SEZIONE II

Copertura geografica

Articolo 4

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner, nonché tutte le regioni dell'Unione di livello NUTS 3 che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km di mare, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione e laddove l'interazione transfrontaliera può effettivamente avere luogo.
2. I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino.
3. Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni di livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI, fermi restando gli eventuali aggiustamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione.

Articolo 5

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale

1. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, le regioni ammesse al sostegno del FESR sono le regioni dell'Unione di livello NUTS 2, incluse le regioni ultraperiferiche, che coprono territori transnazionali più estesi e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi.
2. Su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, in sede di presentazione di un programma di cooperazione transnazionale, detto programma può anche includere una o più regioni ultraperiferiche dello Stato membro o degli Stati membri interessati.
3. I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale possono interessare i territori seguenti, a prescindere del fatto che siano sostenuti, o meno, dal bilancio dell'Unione:
 - a) le regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito nonché Andorra, il Liechtenstein, Monaco e San Marino;
 - b) i PTOM;
 - c) le Isole Fær Øer;
 - d) le regioni dei paesi partner nell'ambito dell'IPA III o dell'NDICI.
4. Le regioni, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM di cui al paragrafo 3 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti.

*Articolo 6***Copertura geografica per la cooperazione interregionale**

1. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, l'intero territorio dell'Unione, comprese le regioni ultraperiferiche, è ammesso al sostegno del FESR.
2. I programmi di cooperazione interregionale possono interessare l'intero territorio di paesi terzi, paesi partner e altri territori, o parti di esso, o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 7, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

*Articolo 7***Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche**

1. Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, TFUE sono ammesse al sostegno del FESR.
2. I programmi Interreg che coinvolgono le regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner, o parti di essi, sostenuti dall'NDICI o i PTOM sostenuti dal programma paesi e territori d'oltremare (PTOM) o entrambi.

*Articolo 8***Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno**

1. Ai fini degli articoli da 4 a 7, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno, suddivise per componente e per programma Interreg. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

I programmi Interreg transfrontalieri esterni sono elencati come programmi «Interreg A IPA III CBC» (IPA III-CBC) o come «programmi Interreg A NEXT» (NDICI-CBC).

2. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma contengono anche un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.
3. L'elenco di cui al paragrafo 1, secondo comma, cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione o che contribuiscono al bilancio dell'Unione mediante entrate con destinazione specifica esterne.

SEZIONE III

Risorse e tassi di cofinanziamento*Articolo 9***Risorse del FESR per i programmi Interreg**

1. Le risorse del FESR a favore dei programmi Interreg ammontano a 8 050 000 000 EUR a prezzi del 2018 delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
2. Le risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate come segue:
 - a) il 72,2 % (vale a dire, un totale di 5 812 790 000 EUR) per la cooperazione transfrontaliera terrestre e marittima («componente A»);
 - b) il 18,2 % (vale a dire, un totale di 1 466 000 000 EUR) per la cooperazione transnazionale («componente B»);

- c) il 6,1 % (vale a dire, un totale di 490 000 000 EUR) per la cooperazione interregionale («componente C»);
- d) il 3,5 % (vale a dire, un totale di 281 210 000 EUR) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche («componente D»).
3. La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti A, B e D, secondo la metodologia di cui all'allegato XXVI, punto 8, del regolamento (UE) 2021/1060, ripartiti per anno.
4. Per ciascuna delle componenti A, B e D, ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria da una di tali componenti a una o più delle altre.
5. Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.

Articolo 10

Disposizioni per i sostegni da più fondi

1. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i documenti di strategia pluriennali relativamente ai programmi di cooperazione transfrontaliera esterna e transnazionale sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dal FESR e dall'IPA III. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2, del presente regolamento e, ove opportuno, con il dovuto rispetto della procedura di cui al regolamento IPA III.

Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947.

Con riguardo ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'IPA III, l'atto di esecuzione disciplina anche, ove pertinente, la partecipazione dei beneficiari dell'IPA o dei paesi partner ai programmi Interreg C e D.

2. Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPA III-CBC o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI-CBC è stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.

I rispettivi contributi dell'IPA III e dell'NDICI ai programmi Interreg B, C e D tengono conto della composizione del rispettivo partenariato del programma da parte degli Stati membri, dei beneficiari dell'IPA e dei paesi partner. Tali contributi sono stabiliti nei documenti di strategia pluriennali di cui al primo comma del paragrafo 1.

3. Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI-CBC nel quadro dei pertinenti documenti di programmazione strategica. Tale contributo è limitato all'importo massimo stabilito nel regolamento IPA III o nel regolamento (UE) 2021/947.

Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPA III o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per gli anni rimanenti, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle opzioni seguenti:

- a) richiedere l'attivazione del meccanismo di cui all'articolo 12, paragrafo 3;
- b) continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC; o
- c) combinare le opzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

4. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPA III CBC o dell'NDICI-CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.

5. Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) 2021/947 e i PTOM nel quadro della decisione 2013/755/UE, o entrambi, nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/947 o all'articolo 87 della decisione 2013/755/UE o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) 2021/947, da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della decisione 2013/755/UE o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi comuni dei programmi Interreg B, C o D o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all'articolo 59 del presente regolamento che sono stabilite e attuate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 11

Elenco delle risorse dei programmi Interreg

1. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l'importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.
2. Tali atti di esecuzione contengono anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, suddivisi per Stato membro.

Articolo 12

Restituzione di risorse e sospensione

1. Se per gli esercizi 2022 e 2023 non sia stato presentato alcun programma transfrontaliero esterno alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato, il contributo annuale del FESR a favore di tale programma che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.
2. Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, il contributo del FESR di cui all'articolo 9, paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.
3. Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se:
 - a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo 59; o
 - b) il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In tali casi, il contributo del FESR di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

4. Per quanto attiene a un programma Interreg B già approvato dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o di un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) o b).

Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono richiedere che:

- a) il programma Interreg sia sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o PTOM;
- b) la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili; o
- c) il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o di PTOM.

Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b), il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg B al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg B, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato.

5. Il contributo dell'IPA III, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto ai sensi del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento IPA III, del regolamento (UE) 2021/947 o della decisione 2013/755/UE.

6. Se un paese terzo, un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 13

Tassi di cofinanziamento

1. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è superiore all'80 %.
2. Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg D non è superiore all'85 % tranne nel caso in cui sia stabilita una percentuale più elevata nella decisione 2013/755/UE o in qualsiasi atto adottato a norma della stessa ovvero, ove applicabile, a norma del regolamento (UE) 2021/947, o di qualsiasi atto adottato ai sensi dello stesso.
3. Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'IPA III CBC e la dotazione del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, nel regolamento IPA III o in qualsiasi atto adottato a norma dello stesso può essere fissata una percentuale più elevata.
4. Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'NDICI da solo, o dall'NDICI e dall'IPA III insieme, e la dotazione del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'UE, nel regolamento (UE) 2021/947 o in qualsiasi atto adottato a norma dello stesso può essere fissata una percentuale più elevata.

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERREG E CONCENTRAZIONE TEMATICA

Articolo 14

Obiettivi specifici dell'Interreg

1. Il FESR, entro il suo ambito d'intervento stabilito all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1058, e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

2. Nel caso del programma transfrontaliero PEACE PLUS, quando questo opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR, come obiettivo specifico nel quadro dell'obiettivo strategico 4, contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Tale obiettivo specifico è sostenuto da una priorità separata.

3. Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1058, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono anche agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da a) ad l), del regolamento (UE) 2021/1057 attraverso azioni comuni a titolo dei programmi Interreg.

4. Nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono anche sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione», mediante una o più delle azioni seguenti:

- a) il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi (tutte le componenti);
- b) il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere (componenti A, C, D e, ove opportuno, B);
- c) l'accrescimento della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni *people-to-people* (componenti A, D e, ove opportuno, B);
- d) il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi, nonché altre strategie territoriali (tutte le componenti);
- e) il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche (tutte le componenti che prevedono il coinvolgimento di paesi terzi, paesi partner e PTOM); e
- f) altre azioni per meglio sostenere la governance della cooperazione (tutte le componenti).

5. Nel quadro dei programmi Interreg, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione possono contribuire anche all'obiettivo specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura», in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione e l'integrazione economica e sociale dei cittadini di paesi terzi, ad esempio i migranti e i beneficiari di protezione internazionale.

Articolo 15

Concentrazione tematica

1. Almeno il 60 % del contributo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione allocato a ciascun programma Interreg A, B e D, è allocato ripartendolo all'obiettivo strategico 2 e su a massimo di altri due obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

I programmi Interreg A lungo le frontiere terrestri interne allocano almeno il 60 % del contributo del FESR agli obiettivi strategici 2 e 4 e a un massimo di altri due obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Fino a un massimo del 20 % del contributo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione destinate a ciascun programma Interreg A, B e D, può essere assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione» e fino a un massimo del 5 % all'obiettivo specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura».

3. Quando un programma Interreg B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno l'80% del contributo del FESR e, ove applicabile, parte delle dotazioni degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione per priorità diverse dall'assistenza tecnica contribuiscono agli obiettivi di tale strategia.

4. Tutti gli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e l'obiettivo specifico dell'Interreg di «Una migliore governance della cooperazione», possono essere selezionati per i programmi Interreg Europe e URBACT. Per quanto riguarda i programmi INTERACT ed ESPON, il contributo complessivo del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono assegnate all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore governance della cooperazione».

CAPO III

PROGRAMMAZIONE

SEZIONE I

Preparazione, approvazione e modifica dei programmi Interreg

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

1. L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione dei programmi Interreg D, che possono essere attuati integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, d'intesa con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previa consultazione dei portatori di interessi.

2. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato nell'allegato per il periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3. Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060. Nella preparazione dei programmi Interreg B che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando gli attori pertinenti e assicurano che tali attori a livello macroregionale e di bacino marittimo siano riuniti all'inizio del periodo di programmazione, in linea con detto articolo.

I paesi terzi o i paesi partner o, ove applicabile, i PTOM partecipanti coinvolgono anche i partner del programma, comprese le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, equivalenti a quelli di cui in detto articolo.

4. Lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma Interreg alla Commissione entro il 2 aprile 2022 a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM o delle organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali partecipanti.

Tuttavia, qualora un programma Interreg sostenga uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione, lo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta il programma Interreg alla Commissione non oltre nove mesi dopo l'adozione da parte della Commissione dei pertinenti documenti di programmazione strategica pluriennali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o in conformità all'atto legislativo di base rispettivo di tale strumento di finanziamento esterno dell'Unione.

5. Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l'impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.

In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgono regioni ultraperiferiche e paesi terzi, paesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull'eventuale contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM interessati o delle deliberazioni delle organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 62 al fine di modificare l'allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.

Articolo 17

Contenuto dei programmi Interreg

1. Ciascun programma Interreg stabilisce una strategia comune grazie alla quale il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici riportati all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e, se del caso, agli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e la comunicazione dei suoi risultati.

2. Ciascun programma Interreg è costituito da priorità.

Ciascuna priorità corrisponde a un solo obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg e consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o allo stesso obiettivo specifico dell'Interreg.

3. Ciascun programma Interreg stabilisce:

- a) l'area del programma, compresa, ogniqualevolta sia possibile, una mappa della stessa in un documento separato;
- b) una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti:
 - i) le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale;
 - ii) la necessità comune di investimenti e la complementarità e le sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento;
 - iii) gli insegnamenti tratti da esperienze passate;
 - iv) le strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie;
- c) una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici o delle azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere;
- d) obiettivi specifici o azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg per ciascuna priorità;
- e) per ciascun obiettivo specifico o per ciascuna azione nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg:
 - i) le tipologie di azioni correlate e il contributo previsto a tali obiettivi specifici o azioni nel quadro degli obiettivi specifici dell'Interreg e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi;
 - ii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
 - iii) i principali gruppi di destinatari;
 - iv) un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
 - v) l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari; e
 - vi) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;

- f) un piano finanziario contenente le tabelle seguenti senza suddivisioni per Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, se non ivi diversamente specificato:
 - i) una tabella che specifichi, per anno, l'importo della dotazione finanziaria complessiva per il FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per l'intero periodo di programmazione;
 - ii) una tabella che specifichi, per ciascuna priorità, l'importo totale della dotazione finanziaria del FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell'Unione per priorità e il cofinanziamento nazionale, e che indichi se il cofinanziamento nazionale è costituito da cofinanziamento pubblico e privato;
- g) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 nella preparazione del programma Interreg e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma in questione;
- h) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma Interreg mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, se del caso, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione; e
- i) un'indicazione del sostegno a progetti su piccola scala, compresi i piccoli progetti nell'ambito dei fondi per piccoli progetti.

Quando uno Stato membro presenta il programma, provvede affinché il programma sia corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica e di un calendario.

4. Riguardo alle informazioni di cui al paragrafo 3, per quanto attiene alle tabelle di cui alla lettera f) di tale paragrafo e relativamente al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, tali dotazioni finanziarie sono presentate come segue:

- a) per i programmi Interreg A sostenuti dall'IPA III CBC e dall'NDICI, sotto forma di un unico importo (IPA III CBC o NEXT CBC) che combina i contributi della rubrica 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale» e della rubrica 6 «Vicinato e resto del mondo»;
- b) per i programmi Interreg B e C sostenuti dall'IPA III, dall'NDICI o dal PTOM, sotto forma di un unico importo («fondi Interreg») che combina i contributi della rubrica 2 e della rubrica 6 oppure suddivisi per strumento di finanziamento FESR, IPA III, NDICI e PTOM, in funzione della scelta dei partner del programma;
- c) per i programmi Interreg B sostenuti dal PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento (FESR e PTOM);
- d) per i programmi Interreg D sostenuti dall'NDICI e dal PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento (FESR, NDICI e PTOM, come opportuno).

5. Per quanto attiene al paragrafo 3, primo comma, lettera e), punto vi), del presente articolo, le tipologie di intervento sono basate su una nomenclatura riportata all'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060.

6. Il programma Interreg:

- a) individua le autorità del programma e l'organismo al quale saranno erogati i pagamenti effettuati dalla Commissione;
- b) stabilisce la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
- c) stabilisce la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

7. L'autorità di gestione comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b), senza necessità di una modifica del programma.

8. Per quanto riguarda i programmi Interreg A, B o D, se un programma A riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma.

9. In deroga al paragrafo 3, il contenuto dei programmi Interreg C è adattato al carattere specifico di tali programmi Interreg, in particolare nel modo seguente:

- a) le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), non sono richieste;
- b) le informazioni richieste ai sensi del paragrafo 3, lettere b) e g), sono fornite in maniera sintetica;
- c) per ciascun obiettivo specifico sono fornite le informazioni seguenti:
 - i) per quanto riguarda INTERACT ed ESPON la definizione di un unico beneficiario o un elenco limitato di beneficiari e la procedura di concessione;
 - ii) le tipologie di azioni correlate e il contributo previsto agli obiettivi specifici;
 - iii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
 - iv) i principali gruppi di destinatari; e
 - v) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

Articolo 18

Approvazione dei programmi Interreg

1. La Commissione valuta ciascun programma Interreg e la sua conformità ai regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1058 e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e ove opportuno, la sua coerenza con il documento di strategia pluriennale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento o con il pertinente quadro di programmazione strategica ai sensi dell'atto legislativo di base rispettivo di uno o più di tali strumenti.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva ciascun programma Interreg entro cinque mesi dalla data della prima presentazione dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.
5. Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, previa consultazione del «comitato IPA III», conformemente alla pertinente disposizione del regolamento IPA III, e del «comitato per lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale», di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/947.

Articolo 19

Modifica dei programmi Interreg

1. Previa consultazione e approvazione del comitato di sorveglianza e conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'impatto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2. La Commissione valuta la conformità della richiesta modifica con i regolamenti (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1058 e il presente regolamento e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
3. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti riesaminano il programma modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.

4. La Commissione adotta una decisione mediante un atto di esecuzione che approva la modifica di un programma Interreg non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dell'autorità di gestione.

5. Previa consultazione e approvazione del comitato di sorveglianza e conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060, l'autorità di gestione, durante il periodo di programmazione, può trasferire fino al 10 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 5 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso programma Interreg.

Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.

Il trasferimento e le relative modifiche non sono considerati rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma Interreg da parte della Commissione. I trasferimenti sono effettuati comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L'autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 3), lettera f), punto ii), unitamente alle eventuali relative modifiche del programma.

6. Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o redazionale che non influiscono sull'attuazione del programma Interreg. L'autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.

SEZIONE II

Sviluppo territoriale

Articolo 20

Sviluppo territoriale integrato

Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale responsabili della redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale elencate all'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/1060, o coinvolti nella selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, di tale regolamento, o coinvolti in entrambi i processi rappresentano almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

Qualora un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT attui un investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/1060, o un altro strumento territoriale ai sensi dell'articolo 28, primo comma, lettera c), di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del presente regolamento, purché all'interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.

Articolo 21

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), di cui all'articolo 28, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 può essere attuato in programmi Interreg, purché i pertinenti gruppi di azione locale siano composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, e da almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro.

SEZIONE III

Operazioni e fondi per piccoli progetti

Articolo 22

Selezione delle operazioni Interreg

1. Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'articolo 28.

Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato definito all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060.

Quando un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma all'interno o all'esterno dell'Unione, la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo.

Se l'operazione coinvolge uno o più partner situati nel territorio di uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che non è rappresentato nel comitato di sorveglianza, l'autorità di gestione subordina la sua esplicita approvazione alla presentazione, da parte dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM interessato, dell'accettazione scritta a rimborsare gli eventuali importi indebitamente versati a tali partner, conformemente all'articolo 52, paragrafo 2.

Se l'accettazione scritta di cui al quarto comma del presente paragrafo non può essere ottenuta, l'organismo che attua integralmente o parzialmente l'operazione al di fuori dell'area del programma ottiene una garanzia da una banca o qualunque altra istituzione finanziaria per l'importo corrispondente ai fondi Interreg concessi. Tale garanzia è inserita nel documento di cui al paragrafo 6.

2. Per la selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e l'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all'articolo 23, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento.

3. Su richiesta della Commissione, prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione comunica detti criteri alla Commissione. Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri.

4. Nella selezione delle operazioni il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo:

- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici;
- b) garantisce che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie definite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, o definite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾ siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 27, del regolamento (UE) 2021/1060 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni; e
- j) garantisce che, per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni, sia effettuata una valutazione degli impatti previsti dei cambiamenti climatici.

5. Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, tra cui le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 riguardo al CLLD e all'articolo 24 del presente regolamento.

6. Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento ove sono esposte le condizioni del sostegno a detta operazione Interreg, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 52. Tali obblighi sono definiti dal comitato di sorveglianza.

Articolo 23

Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg

1. Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg A, B e D coinvolgono partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro.

Le operazioni selezionate nel quadro dei programmi Interreg Europe e URBACT coinvolgono partner di almeno tre paesi partecipanti, dei quali almeno due sono beneficiari di Stati membri.

I beneficiari che ricevono sostegno da fondi Interreg e i partner che partecipano all'operazione ma che non ricevono sostegno economico da tali fondi (denominati congiuntamente «partner») costituiscono un partenariato di operazione Interreg.

2. Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM, purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione.

4. I partner cooperano nello sviluppo e nell'attuazione delle operazioni Interreg, nonché in materia di organico o di relativo finanziamento o di entrambi.

Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg D, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in due delle quattro dimensioni elencate al primo comma.

5. Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila.

6. Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi di Interreg A, B e D, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi partecipanti.

Nei programmi Interreg Europe e URBACT, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti.

Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario, un fondo di fondi di partecipazione o un fondo per piccoli progetti, se del caso, può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al primo comma per quanto concerne la relativa composizione.

7. Un partner unico deve essere registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.

Articolo 24

Sostegno a progetti di volume finanziario modesto

1. I programmi Interreg A, B e D sostengono progetti di volume finanziario modesto:
 - a) direttamente nell'ambito di ciascun programma; o
 - b) nell'ambito di uno o più fondi per piccoli progetti.
2. Se un programma Interreg B o D non è in grado di adempiere l'obbligo di cui al paragrafo 1, le ragioni per le quali non è stato possibile adempiere l'obbligo devono essere illustrate nel documento di programma conformemente al punto 6 del modello riportato nell'allegato.

Articolo 25

Fondi per piccoli progetti

1. Il contributo complessivo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione a fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera il 20 % della dotazione totale del programma Interreg.

I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»).

2. Il fondo per piccoli progetti costituisce un'operazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2021/1060 che è gestita da un beneficiario, tenendo conto dei suoi compiti e della sua retribuzione.

Il beneficiario è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT o un soggetto dotato di personalità giuridica.

Il beneficiario seleziona i piccoli progetti attuati dai destinatari finali ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2021/1060. Se il beneficiario non è un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT, i piccoli progetti congiunti sono selezionati da un organismo composto da rappresentanti di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro.

3. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:
 - a) stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;
 - b) applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi che evitino conflitti di interesse;
 - c) valuti le domande di sostegno;
 - d) selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;
 - e) sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/1060; e
 - f) renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione.

Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni stabilite all'articolo 36.

4. La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060.

5. I costi per il personale e gli altri costi corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 43 generati a livello del beneficiario per la gestione di un fondo o fondi per piccoli progetti non superano il 20 % del costo totale ammissibile di tale fondo o fondi per piccoli progetti, rispettivamente.

6. Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfetarie o di finanziamenti a tasso fisso, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato.

Qualora i costi totali di ciascun progetto non superino 100 000 EUR, l'importo del sostegno per uno o più piccoli progetti può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dal beneficiario che gestisce il fondo per piccoli progetti.

Quando si ricorre al finanziamento a tasso fisso, le categorie di costi cui si applica il tasso fisso possono essere rimborsate conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 26

Compiti del partner capofila

1. Il partner capofila:

- a) definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;
- b) assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg; e
- c) assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6.

2. Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato, entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila. Non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi a favore degli altri partner.

3. Qualunque partner in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa a un'operazione Interreg può essere designato come partner capofila.

SEZIONE IV

Assistenza tecnica

Articolo 27

Assistenza tecnica

1. L'importo dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è individuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), e non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico.

2. L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso fisso applicando le percentuali stabilite al paragrafo 3 del presente articolo alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 3, lettere a) o c), del regolamento (UE) 2021/1060, a seconda dei casi.

3. Le percentuali del contributo FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

- a) per i programmi di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: il 7 %;
- b) per i programmi transfrontalieri esterni di cooperazione sostenuti dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC, per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è pari o inferiore al 50 % e per i programmi della componente D, sia per il contributo FESR che per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: il 10 %; e
- c) per i programmi della componente B in cui il sostegno a carico del FESR è superiore al 50 % e per i programmi della componente C, sia per il contributo FESR che, se del caso, per uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione: l'8 %.

4. Per i programmi Interreg con una dotazione FESR totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo risultante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.

5. Per i programmi Interreg la cui dotazione totale FESR è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la percentuale risultante sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato a norma dell'articolo 18.

CAPO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE

SEZIONE I

Sorveglianza

Articolo 28

Comitato di sorveglianza

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che approva un programma Interreg a norma dell'articolo 18.

2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno.

Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo, previene ogni situazione di conflitto d'interessi durante la selezione delle operazioni Interreg e comprende disposizioni riguardanti i diritti di voto e le norme di partecipazione alle riunioni.

3. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

4. L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e la sintesi dei dati e delle informazioni, comprese le decisioni, approvate dal comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 29

Composizione del comitato di sorveglianza

1. La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg è approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma, e assicura la rappresentanza equilibrata:

- a) delle autorità competenti, compresi gli organismi intermedi;
- b) degli organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT; e

- c) dei rappresentanti dei partner del programma di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 provenienti dagli Stati membri, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM.

La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato.

2. L'autorità di gestione pubblica un elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.
3. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

Articolo 30

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina:
- a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;
 - b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;
 - c) relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento;
 - d) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché il seguito dato alle constatazioni;
 - e) l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;
 - f) i progressi compiuti nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture; e
 - g) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e dei beneficiari, se pertinente.
2. Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all'articolo 22, il comitato di sorveglianza approva:
- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa comunicazione alla Commissione, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del presente regolamento, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2021/1060;
 - b) il piano di valutazione e le eventuali modifiche dello stesso;
 - c) le eventuali proposte di modifica del programma Interreg avanzate dall'autorità di gestione, compreso un trasferimento in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5; e
 - d) la relazione finale in materia di performance.

Articolo 31

Riesame

1. La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg.

Il riesame può essere effettuato per iscritto.

2. Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce alla Commissione, entro un mese, informazioni concise sugli elementi elencati all'articolo 30, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti a disposizione degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, paesi partner e PTOM.

3. Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
4. L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi dalla data del riesame, informa la Commissione delle misure adottate.

Articolo 32

Trasmissione di dati

1. Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi del rispettivo programma Interreg entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno conformemente al modello riportato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2021/1060, a eccezione delle informazioni richieste nel paragrafo 2, lettera b), e nel paragrafo 3, del presente articolo, che devono essere trasmesse entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

2. I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono ripartiti per obiettivo specifico e si riferiscono gli elementi seguenti:

- a) il numero di operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner capofila all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
- b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg.

3. Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

- a) le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
- b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
- c) l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
- d) gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2021/1060, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all'articolo 62 di tale regolamento;
- e) il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

4. I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati disponibili nel sistema elettronico di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/1060 alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5. L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 33

Relazione finale sulla performance

1. Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance del proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031.

La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello stabilito conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060.

2. La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 30, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), e del paragrafo 2, lettera d), del medesimo articolo.

3. La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi dalla ricezione delle osservazioni in merito alle misure adottate. La Commissione informa l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie da parte dell'autorità di gestione. Ove la Commissione non informi l'autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata.
4. L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

Articolo 34

Indicatori per i programmi Interreg

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1058 e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto ii), e dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
2. Ove pertinente, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in aggiunta agli indicatori selezionati in conformità del paragrafo 1.

Tutti gli indicatori comuni di output e di risultato elencati nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento 2021/1058 possono essere utilizzati anche per gli obiettivi specifici nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi strategici 1-5 o, ove pertinente, nell'ambito degli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3. Per gli indicatori di output i valori base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

SEZIONE II

Valutazione e comunicazione

Articolo 35

Valutazione durante il periodo di programmazione

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusione, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.
2. Oltre alle valutazioni di cui al paragrafo 1, entro il 30 giugno 2029 è effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto.
3. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.
4. L'autorità di gestione provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.
5. L'autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma Interreg.
6. L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma Interreg.
7. L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

*Articolo 36***Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione**

1. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg. Un responsabile della comunicazione che può essere responsabile di più di un programma.
2. L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg a norma dell'articolo 18, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni su ciascun programma Interreg sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.
3. È di applicazione l'articolo 49, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) 2021/1060 sulle responsabilità dell'autorità di gestione.
4. Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno fornito da un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiagate per strumenti finanziari a norma dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2021/1060 nei modi seguenti:
 - a) fornendo, sul sito web o sui siti dei social media ufficiali del partner, ove tali siti esistano, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dal fondo Interreg;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al grande pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, in relazione a operazioni sostenute da un fondo Interreg il cui costo totale superi 100 000 EUR;
 - d) per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo pubblicamente almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg, salvo laddove il beneficiario sia una persona fisica;
 - e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 5 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Il termine «Interreg» è utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) 2021/1060.

5. Per i fondi per piccoli progetti e gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di comunicazione pubblica sull'operazione Interreg.

Per gli strumenti finanziari, il destinatario finale rende nota l'origine dei finanziamenti dell'Unione e ne garantisce la visibilità, in particolare quando promuove azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

6. Qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 2% del sostegno dei fondi:
 - a) al beneficiario interessato che non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060 o ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo; o
 - b) al destinatario finale che non rispetta le prescrizioni di cui al paragrafo 5.

CAPO V

AMMISSIBILITÀ

Articolo 37

Norme in materia di ammissibilità delle spese

1. Un'operazione Interreg può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del rispettivo programma Interreg.

2. Fatte salve le regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti stabiliscono, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo per le categorie di spese non contemplate da dette disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano il programma Interreg nel suo complesso.

Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali regole aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione degli inviti a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le regole aggiuntive sono adottate prima della selezione delle operazioni.

3. Per questioni non disciplinate dalle regole in materia di ammissibilità di cui agli articoli da 63 a 68 del regolamento (UE) 2021/1060, agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2021/1058 o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle regole adottate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.

4. Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente all'ammissibilità stessa di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.

5. I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 38

Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 39 a 44.

2. Le spese ammissibili a norma del presente regolamento riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.

3. Non sono ammissibili i costi seguenti:

- a) le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;
- b) i costi dei regali; o
- c) i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.

4. Quando si ricorre al tasso fisso di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 per calcolare i costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale di un'operazione, tale tasso non è applicato ai costi diretti per il personale calcolati sulla base del tasso fisso di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera c), del presente regolamento.

5. In deroga all'articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1060, l'importo delle spese pagate in un'altra valuta è convertito in euro da ciascun beneficiario proveniente da paesi che non hanno adottato l'euro utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale tali spese sono state presentate per verifica.

Articolo 39

Costi per il personale

1. I costi per il personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le modalità seguenti:

- a) a tempo pieno;
- b) a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;
- c) a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o
- d) su base oraria.

2. I costi per il personale si limitano a quanto elencato di seguito:

- a) spese per retribuzioni connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un atto di impiego, abbia esso la forma di un contratto di lavoro o di una decisione di nomina, o dalla legge, e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;
- b) ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, a condizione che tali costi:
 - i) siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;
 - ii) siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e
 - iii) non siano recuperabili dal datore di lavoro.

In relazione alla lettera a) del primo comma, i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di lavoro o di impiego possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto è considerato un atto di impiego.

3. I costi per il personale possono essere rimborsati:

- a) conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, dimostrati dall'atto di impiego e dalle buste paga; o
- b) nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere da b) a f), del regolamento (UE) 2021/1060;
- c) in base a un tasso fisso fino al 20 % dei costi diretti diversi dai costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; o
- d) in base a una tariffa oraria ai sensi dell'articolo 55, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2021/1060 per quanto concerne i costi diretti per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo pieno nell'ambito dell'operazione o per le persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione a norma del paragrafo 4, lettera b), del presente articolo.

4. I costi per il personale relativi alle persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione possono essere calcolati come:

- a) una percentuale fissa del costo del lavoro lordo a norma dell'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060; o

⁽²⁰⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

- b) una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100% dell'orario di lavoro del dipendente.
5. Per il personale di cui al paragrafo 1, lettera d), la tariffa oraria è moltiplicata per il numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dell'orario.

Articolo 40

Spese d'ufficio e amministrative

1. Le spese d'ufficio e amministrative si limitano alle voci seguenti:
- a) canone di locazione degli uffici;
 - b) assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (quali assicurazioni incendio o furto);
 - c) consumi per le utenze (quali elettricità, riscaldamento, acqua);
 - d) forniture per ufficio;
 - e) contabilità;
 - f) archivi;
 - g) manutenzione, pulizie e riparazioni;
 - h) sicurezza;
 - i) sistemi informatici;
 - j) comunicazione (quali telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);
 - k) spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato; e
 - l) oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.
2. Le spese d'ufficio e amministrative possono essere calcolate quale percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità dell'articolo 54, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 41

Spese di viaggio e soggiorno

1. Le spese di viaggio e soggiorno, indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma, si limitano alle voci di spesa seguenti:
- a) spese di viaggio (quali biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazioni auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);
 - b) spese di vitto;
 - c) spese di soggiorno;
 - d) spese per i visti; e
 - e) indennità giornaliera.
2. Qualsiasi voce di spesa elencata al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risulti coperta da un'indennità giornaliera non beneficia di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.
3. Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 42.
4. Il pagamento diretto delle spese di cui alle voci di spesa elencate alle lettere da a) a d) del paragrafo 1 sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione.

5. Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate ad un tasso fisso fino al 15 % dei costi diretti per il personale di tale operazione, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

Articolo 42

Costi per consulenze e servizi esterni

I costi per consulenze e servizi esterni si limitano ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un'entità pubblica o privata o da una persona fisica diversi dal beneficiario e da tutti i partner dell'operazione:

- a) studi o indagini (quali valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);
- b) formazione;
- c) traduzioni;
- d) creazione, modifiche e aggiornamenti di sistemi informatici e siti web;
- e) promozione, comunicazione, pubblicità, articoli promozionali e attività o informazioni collegate a un'operazione o a un programma in quanto tali;
- f) gestione finanziaria;
- g) servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);
- h) partecipazione a eventi (quali quote di iscrizione);
- i) servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;
- j) diritti di proprietà intellettuale;
- k) verifiche ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 46, paragrafo 1, del presente regolamento;
- l) costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo 76 del regolamento 2021/1060 e dell'articolo 47 del presente regolamento;
- m) costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli 78 e 81 del regolamento (UE) 2021/1060 e degli articoli 48 e 49 del presente regolamento;
- n) garanzie fornite da una banca o da un'altra istituzione finanziaria, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;
- o) spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; e
- p) altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.

Articolo 43

Spese relative alle attrezzature

1. Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 40, si limitano alle voci seguenti:

- a) attrezzature per ufficio;
- b) hardware e software;
- c) mobilio e accessori;
- d) apparecchiature di laboratorio;
- e) strumenti e macchinari;
- f) attrezzi o dispositivi;
- g) veicoli; e
- h) altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.

2. Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili a condizione che tali attrezzature:
 - a) non abbiano beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
 - b) il loro prezzo non sia superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione; e
 - c) possiedano le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e siano conformi alle norme e agli standard applicabili.

Articolo 44

Spese per infrastrutture e lavori

Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle voci seguenti:

- a) acquisto di terreni conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;
- b) licenze edilizie;
- c) materiale da costruzione;
- d) manodopera; e
- e) interventi specializzati (quali bonifica dei suoli, sminamento).

CAPO VI

AUTORITÀ DEI PROGRAMMI INTERREG: GESTIONE, CONTROLLO E AUDIT

Articolo 45

Autorità dei programmi Interreg

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060, un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica.
2. L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro.
3. Riguardo al programma transfrontaliero PEACE PLUS, l'organismo per i programmi speciali dell'UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro.
4. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono individuare un GECT quale autorità di gestione di tale programma.
5. Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio, conformemente all'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, tale organismo intermedio svolge i propri compiti in più di uno Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante. Fatto salvo l'articolo 22 del presente regolamento, uno o più organismi intermedi possono svolgere detti compiti in un solo Stato membro o, ove applicabile, in un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, laddove tale approccio si basi su strutture esistenti.

Articolo 46

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli 72, 74 e 75 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione della selezione delle operazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 73 del suddetto regolamento e, laddove la funzione contabile sia svolta da un organismo differente ai sensi dell'articolo 47 del presente regolamento, ad eccezione dei pagamenti ai beneficiari di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060. Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato dal programma in questione, fatte salve le deroghe di cui al capo VIII del presente regolamento.

2. Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale tiene conto del partenariato del programma.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg e assiste i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.

Per i programmi Interreg sostenuti anche da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, è possibile istituire una o più succursali del segretariato congiunto in uno o più paesi partner o PTOM per svolgere i propri compiti in maggiore prossimità dei potenziali beneficiari e partner del paese partner o PTOM, rispettivamente.

3. In deroga all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 5, del presente regolamento, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano al programma Interreg possono decidere che le verifiche di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 debbano essere svolte mediante l'individuazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un organismo o di una persona responsabile di tale verifica sul proprio territorio («controllore»).

4. I controllori possono essere gli stessi organismi responsabili dell'esecuzione di tali verifiche per i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» oppure, nel caso di paesi terzi, paesi partner o PTOM, dell'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Ogni controllore è funzionalmente indipendente dall'autorità di audit o da qualsiasi membro del gruppo di revisori.

5. Qualora sia stato deciso che le verifiche di gestione siano svolte da controllori individuati ai sensi del paragrafo 4, l'autorità di gestione si accerta che le spese dei beneficiari partecipanti a un'operazione siano state verificate da un controllore individuato.

6. Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM provvede affinché le spese di un beneficiario possano essere verificate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti da parte del beneficiario in questione.

7. Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

8. Ciascuno Stato membro, paese terzo, paese partner e PTOM individua quale controllore un'autorità nazionale o regionale oppure un organismo privato o una persona fisica come stabilito al paragrafo 9.

9. Se il controllore che effettua le verifiche di gestione è una società di diritto privato o una persona fisica, soddisfa almeno uno dei requisiti seguenti:

- a) essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile che a sua volta è membro della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC);
- b) essere membro di un organismo o istituto nazionale di contabilità o revisione contabile senza essere membro dell'IFAC ma impegnandosi a condurre le verifiche di gestione in conformità delle norme e della deontologia dell'IFAC;
- c) essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in uno Stato membro, in conformità dei principi in materia di controllo pubblico definiti nella direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾; o
- d) essere registrato come revisore legale nel registro pubblico di un organismo di controllo pubblico in un paese terzo, un paese partner o un PTOM, a condizione che tale registro sia soggetto ai principi in materia di controllo pubblico stabiliti nella legislazione del paese interessato.

⁽²¹⁾ Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

*Articolo 47***Funzione contabile**

1. Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg stabiliscono di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.
2. La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/1060 e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come pure, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo 74, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

*Articolo 48***Funzioni dell'autorità di audit**

1. L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 49 nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione.

In assenza dell'autorizzazione nell'insieme del territorio interessato da un programma di cooperazione, l'autorità di audit è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg. Ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM è responsabile degli audit effettuati nel proprio territorio.

Ogni rappresentante di ciascuno Stato membro e, ove applicabile, ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit ai fini della sua valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma Interreg a norma dell'articolo 18. Esso redige il proprio regolamento interno ed è presieduto dall'autorità di audit del programma Interreg.

I revisori sono funzionalmente indipendenti dagli organismi o dalle persone responsabili delle verifiche di gestione a norma dell'articolo 46, paragrafo 3.

2. L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
3. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo.
4. Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.
5. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XIX del regolamento (UE) 2021/1060 e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:
 - a) la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;
 - b) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione; e
 - c) il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.

Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo gli elementi di cui alle lettere a) e c) del primo comma del presente paragrafo.

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dell'autorità di audit.

6. Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione annuale di controllo conformemente all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, che corrobora il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

7. Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, l'autorità di audit redige, utilizzando il modello riportato nell'allegato XX del regolamento (UE) 2021/1060, la relazione annuale di controllo di cui al paragrafo 6 del presente articolo in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario e corroborando il parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

La relazione riporta una sintesi delle constatazioni comprendente un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all'articolo 49, paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità dei programmi Interreg per ogni singola irregolarità rilevata dall'autorità di audit per tali operazioni.

8. L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.

9. La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 49

Audit delle operazioni

1. La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che dovranno essere svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione relativamente a ciascun periodo contabile.

Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione.

Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici.

2. Le autorità dei programmi forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, entro il 1° agosto successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento.

3. Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit di cui all'articolo 48, paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici.

4. La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo sufficiente per consentire a tali autorità di effettuare gli audit delle operazioni, in generale, entro il 1° settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.
5. Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni annuali di controllo che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 48, paragrafi 6 e 7.
6. A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune ai fini del proprio processo di garanzia dell'affidabilità.
7. Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2 % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle rispettive autorità dei programmi Interreg per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1.
8. Se il tasso di errore residuo globale di cui al paragrafo 7 è superiore al 2 % delle spese dichiarate per i programmi Interreg inclusi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit di uno specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di effettuare ulteriori attività di audit al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate.
9. Sulla base della valutazione dei risultati delle ulteriori attività di audit richieste ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In tali casi le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/1060.
10. Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il termine stabilito nel primo comma di tale paragrafo, effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo 79 del regolamento (UE) 2021/1060.

CAPO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 50

Impegni di bilancio

Le decisioni della Commissione che approvano i programmi Interreg a norma dell'articolo 18 del presente regolamento soddisfano i requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2 del regolamento finanziario per quanto riguarda il FESR e il sostegno da parte di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione in regime di gestione concorrente.

Articolo 51

Pagamento e prefinanziamento

1. Il contributo del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

2. La Commissione versa un prefinanziamento in base al sostegno totale a carico di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione di approvazione di ciascun programma Interreg ai sensi dell'articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come di seguito descritto e prima del 1° luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell'anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l'adozione di tale decisione:

- a) 2021: 1 %;
- b) 2022: 1 %;
- c) 2023: 3 %;
- d) 2024: 3 %;
- e) 2025: 3 %;
- f) 2026: 3 %.

3. Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'IPA III-CBC e il contributo del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, la Commissione versa un prefinanziamento conformemente alla pertinente disposizione del regolamento IPA III.

4. Ove i programmi Interreg siano sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dall'NDICI e dall'IPA III insieme, e il contributo del FESR sia pari o inferiore al 50 % della dotazione totale dell'Unione, la Commissione versa un prefinanziamento conformemente all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947, tenendo conto delle esigenze finanziarie effettive.

Gli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano *mutatis mutandis* al prefinanziamento di cui al primo comma del presente paragrafo.

5. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per il 2023 e gli anni successivi, nonché per gli importi versati a titolo di prefinanziamento ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

Articolo 52

Recuperi

1. L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.

2. Gli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o PTOM che partecipano a un dato programma Interreg possono decidere che né il partner capofila o il partner unico né l'autorità di gestione del programma siano tenuti a recuperare un importo indebitamente versato non superiore a 250 EUR – interessi esclusi – quale contributo di un qualsiasi fondo Interreg per un'operazione in un dato periodo contabile.

Non occorre fornire altre informazioni alla Commissione oltre all'informazione di aver adottato una decisione ai sensi del primo comma.

3. Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.

4. Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.

5. Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che è eseguito, ove possibile, mediante compensazione nei confronti dello Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM, rispettivamente. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di uno Stato membro, la compensazione interessa i pagamenti successivi al medesimo programma Interreg. L'autorità di gestione procede quindi alla compensazione nei confronti di detto Stato membro conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti stabilita nel programma Interreg in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

Per quanto riguarda gli importi non rimborsati all'autorità di gestione da parte di un paese terzo, paese partner o PTOM, la compensazione interessa i pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

CAPO VIII

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI O PAESI PARTNER, PTOM, O ORGANIZZAZIONI DI INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE REGIONALI A PROGRAMMI INTERREG IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE

Articolo 53

Disposizioni applicabili

I capi da I a VII e il capo X si applicano al programma transfrontaliero PEACE PLUS e alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e PTOM, nonché organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali – sostenuti dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione – ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni di cui al presente capo.

Articolo 54

Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni

1. Ciascun paese terzo, paese partner e PTOM che partecipa a un programma Interreg individua un'autorità nazionale o regionale che funga da punto di contatto per l'autorità di gestione («punto di contatto»).
2. Il punto di contatto, un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, o una o più succursali, sostengono l'autorità di gestione e i partner nel rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 36, paragrafi da 2 a 6.

Articolo 55

Metodi di gestione

1. I programmi Interreg A sostenuti sia dal FESR che dall'IPA III CBC o dall'NDICI-CBC sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante.

Il programma transfrontaliero PEACE PLUS è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda sia nel Regno Unito.

2. I programmi Interreg B e C che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo, paese partner o PTOM partecipante oppure, relativamente a Interreg D, in qualunque PTOM, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

3. I programmi Interreg D che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono attuati in uno dei modi seguenti:

- a) in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante;
- b) in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta;
- c) in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante.

Quando un programma Interreg D è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, si applica l'articolo 61.

Articolo 56

Ammissibilità

1. In deroga all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese sono ammissibili al contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute e pagate nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1° gennaio 2021 o dalla data di presentazione del programma, se anteriore, ma possono essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma dopo la data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM.

Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità del programma situate in uno Stato membro possono già essere oggetto di richiesta di rimborso dal programma prima della data di conclusione della convenzione di finanziamento con il rispettivo paese terzo, paese partner o PTOM.

2. Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti possono comprendere domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando gli inviti sono stati lanciati e le operazioni sono state selezionate prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento.

L'autorità di gestione può fornire il documento di cui all'articolo 22, paragrafo 6, prima della conclusione della pertinente convenzione di finanziamento.

Articolo 57

Grandi progetti di infrastrutture

1. I programmi Interreg che figurano nel presente capo possono sostenere «grandi progetti di infrastrutture», vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio avente un costo totale di almeno 2 500 000 EUR sia assegnata all'acquisizione, alla costruzione o all'ammodernamento di infrastrutture.

2. Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili.

3. Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del pertinente programma Interreg trasmette alla Commissione un elenco dei grandi progetti di infrastrutture previsti, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti. Tale elenco è trasmesso come documento separato all'atto della trasmissione della copia firmata della convenzione di finanziamento o della copia della convenzione di attuazione di cui all'articolo 59 alla Commissione o al più tardi due mesi prima della riunione del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo che seleziona il primo dei progetti di grandi infrastrutture previsto.

4. Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre pagine e indica il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili. Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro detto termine, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto o i progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione.

Articolo 58

Appalti

1. Quando l'attuazione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le norme seguenti:

- a) se il beneficiario è situato in uno Stato membro ed è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell'Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali;
- b) se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d'interessi, l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa o, se del caso, all'offerta che presenta il prezzo più basso.

2. Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli 178 e 179 del regolamento finanziario e all'allegato I, capo 3, punti da 36 a 41, dello stesso regolamento.

Articolo 59

Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

1. Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo 112, paragrafo 4, del regolamento finanziario, è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.

2. Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio e sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte.

Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore:

- a) alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o
- b) quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica in conformità del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione.

3. La Commissione fornisce il progetto di convenzione di finanziamento all'atto dell'approvazione del programma esterno.

Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è conclusa da entrambe le parti prima della data specificata al paragrafo 2. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio.

4. Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato:

- a) può firmare anch'esso la convenzione di finanziamento; o

- b) firma, senza ritardo, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma.
5. Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno gli elementi seguenti:
- a) disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento;
 - b) gestione finanziaria;
 - c) tenuta dei registri;
 - d) obblighi di rendicontazione;
 - e) verifiche, controlli e audit; e
 - f) irregolarità e recuperi.
6. Quando lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), del presente articolo, tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 TFUE.

Articolo 60

Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

1. Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario a sostegno del programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:
- a) se lo Stato membro interessato firma la convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), in:
 - i) una parte distinta di tale convenzione di finanziamento; o
 - ii) una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM; e
 - b) se lo Stato membro interessato firma una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera b), in:
 - i) una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o
 - ii) una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui alla lettera a).

Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), ove applicabile, componenti della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.

2. Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all'articolo 59, paragrafo 5.

Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:

- a) l'importo del contributo finanziario supplementare; e
- b) il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.

3. Per quanto attiene al programma transfrontaliero PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario fa parte degli stanziamenti di bilancio per la rubrica 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale».

Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 59 del presente regolamento. La Commissione e il Regno Unito come pure l'Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.

La specifica convenzione di finanziamento è conclusa prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo per i programmi speciali dell'UE di applicare la normativa dell'Unione applicabile all'attuazione del programma.

CAPO IX

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA GESTIONE INDIRETTA

Articolo 61

Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1. Quando, con l'accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, un programma Interreg D è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, rispettivamente, compiti di esecuzione sono affidati a uno degli organismi elencati all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, in particolare a uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato.
2. Conformemente all'articolo 154, paragrafo 6, lettera c), del regolamento finanziario, la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento sono affidati a un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/1060.
3. Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo 157 di tale regolamento.
4. Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o uno degli altri organismi elencati all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario o di cui al regolamento (UE) 2021/947 o alla decisione 2013/755/UE o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti.

Le condizioni per attuare parzialmente un programma Interreg della componente D in regime di gestione indiretta ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, lettera b) o c), del presente regolamento, sono definite mediante un accordo concluso tra la Commissione, l'autorità di gestione o il suo Stato membro e l'organismo incaricato.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021.
3. La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 63

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 64

Disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) n. 1299/2013 o qualsiasi atto adottato ai sensi dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FESR nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 65

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

ALLEGATO

MODELLO PER I PROGRAMMI INTERREG

CCI	[15 caratteri]
Titolo	[255]
Versione	
Primo anno	[4]
Ultimo anno	[4]
Ammissibile a partire da	
Ammissibile fino a	
Numero della decisione della Commissione	
Data della decisione della Commissione	
Numero della decisione di modifica del programma	[20]
Data di entrata in vigore della decisione di modifica del programma	
Regioni NUTS oggetto del programma	
Componente	

1. Strategia comune del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche

1.1. Area del programma (non richiesto per i programmi Interreg C)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a); articolo 17, paragrafo 9, lettera a)

Campo di testo [2 000]

1.2. Strategia comune del programma: Sintesi delle principali sfide comuni, in considerazione delle disparità e delle disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, della necessità comune di investimenti, della complementarità e delle sinergie con altri programmi e strumenti di finanziamento, degli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle strategie macroregionali nonché delle strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie.

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera b); articolo 17, paragrafo 9, lettera b)

Campo di testo [50 000]

1.3. Motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera c)

Tabella 1

Obiettivo strategico selezionato o obiettivo specifico dell'Interreg selezionato	Obiettivo specifico selezionato	Priorità	Motivazione della selezione
			[2 000 per obiettivo]

2. Priorità [300]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettere d) ed e)

2.1. Titolo della priorità (da ripetere per ciascuna priorità)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d)

Campo di testo: [300]

2.1.1. Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e)

Campo di testo: [300]

2.1.2. Tipologie di azioni correlate e contributo previsto a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi

Riferimento: articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto i); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto ii)

Campo di testo [7 000]

Per i programmi INTERACT ed ESPON:

Riferimento: articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto i)

Definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e procedura di concessione

Campo di testo [7 000]

2.1.3. Indicatori

Riferimento: articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iii)

Tabella 2

Indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	ID [5]	Indicatore	Unità di misura [255]	Target intermedio (2024) [200]	Target finale (2029) [200]

Tabella 3

Indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	ID	Indicatore	Unità di misura	Valore base	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati	Osservazioni

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/145

2.1.4. Principali gruppi di destinatari

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iii); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iv)

Campo di testo [7 000]

2.1.5. Indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iv)

Campo di testo [7 000]

2.1.6. Utilizzo previsto degli strumenti finanziari

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto v)

Campo di testo [7 000]

2.1.7. Ripartizione indicativa delle risorse del programma UE per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), punto iv); articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto v)

Tabella 4

Dimensione 1 — Settore di intervento

Priorità n.	Fondo	Obiettivo specifico	Codice	Importo (EUR)

Tabella 5

Dimensione 2 — Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Obiettivo specifico	Codice	Importo (EUR)

Tabella 6

Dimensione 3 — Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Obiettivo specifico	Codice	Importo (EUR)

3. Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f)

3.1. Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g), punto i); articolo 17, paragrafo 5, lettere da a) a d)

Tabella 7

Fondo	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
FESR (obiettivo «Cooperazione territoriale»)								
IPA III CBC ⁽¹⁾								
NDICI – CBC ⁽¹⁾								
IPA III ⁽²⁾								
NDICI ⁽²⁾								
Programma PTOM ⁽³⁾								
Fondi Interreg ⁽⁴⁾								
Totale								
⁽¹⁾ Interreg A, Cooperazione transfrontaliera esterna. ⁽²⁾ Interreg B e C. ⁽³⁾ Interreg B, C e D. ⁽⁴⁾ FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito dell'Interreg B e C.								

3.2. Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii); articolo 17, paragrafo 4, lettere da a) a d)

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/147

Tabella 8

Obiettivo strategico N. OS o AT	Priorità	Fondo (secondo il caso)	Base per il calcolo del sostegno UE (totale dei costi ammissibili o del contributo pubblico)	Contributo dell'UE a)=(a1)+(a2)	Ripartizione indicativa del contributo UE		Contri- buto nazionale b)=c)+d)	Ripartizione indicativa della controparte nazionale		Totale e)=a)+b)	Tasso di cofinan- ziamento f)=a)/e)	Contributi di paesi terzi (per informa- zione)	
					senza TA ai sensi dell'arti- colo 27, paragrafo 1 (a1)	per TA ai sensi dell'arti- colo 27, paragrafo 1		Nazio- nale pub- blico c)	Nazio- nale privato d)				
	Priorità 1	FESR											
		IPA III CBC ⁽¹⁾											
		NDICI – CBC ⁽¹⁾											
		IPA III ⁽²⁾											
		NDICI ⁽²⁾											
		Programma PTOM ⁽³⁾											
		Fondi Interreg ⁽⁴⁾											
	Priorità 2	(fondi come sopra)											
	Totale	Tutti i fondi											
		FESR											
		IPA III CBC											
		NDICI - CBC											
		IPA III											
		NDICI											
		Programma PTOM											
		Fondi Interreg											
	Totale	Tutti i fondi											

(¹) Interreg A, Cooperazione transfrontaliera esterna.
(²) Interreg B e C.
(³) Interreg B, C e D.
(⁴) FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito dell'Interreg B e C.

4. Azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti del programma nella preparazione del programma Interreg e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000]

5. Approccio in termini di comunicazione e visibilità del programma Interreg (obiettivi, pubblico destinatario, canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, se del caso, bilancio previsto e pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione)

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera h)

Campo di testo [4 500]

6. Indicazione del sostegno a progetti su piccola scala, compresi i piccoli progetti nell'ambito dei fondi per piccoli progetti

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera i); articolo 24

Campo di testo [7 000]

7. Disposizioni di attuazione

- 7.1. Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 6, lettera a)

Tabella 9

Autorità del programma	Nome dell'istituzione [255]	Contatto [200]	E-mail [200]
Autorità di gestione			
Autorità nazionale (per i programmi con paesi terzi o paesi partner partecipanti, se del caso)			
Autorità di audit			
Gruppo di rappresentanti revisori			
Organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti			

- 7.2. Procedura di costituzione del segretariato congiunto

Riferimento: articolo 17, paragrafo 6, lettera b)

Campo di testo [3 500]

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/149

- 7.3. Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner e i PTOM in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 6, lettera c)

Campo di testo [10 500]

8. Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC)

Tabella 10

Utilizzo di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Impiego previsto degli articoli 94 e 95	SÌ	NO
A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi dei contributi dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 dell'RDC (in caso affermativo, compilare l'appendice 1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A partire dall'adozione, il programma farà uso di rimborsi dei contributi dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 dell'RDC (in caso affermativo, compilare l'appendice 2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mappa

Mappa dell'area del programma



Appendice 1

Contributo dell'Unione basato su costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(Articolo 94 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC))

Data di presentazione della proposta	

Quest'appendice non è necessaria quando si fa ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi a livello dell'UE stabilite dagli atti delegati di cui all'articolo 94, paragrafo 4, dell'RDC.

A. Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Proporzione della dotazione finanziaria totale stimata all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi in %	Tipologia(e) di operazione coperta(e)		Indicatore che determina il rimborso		Unità di misura dell'indicatore che determina il rimborso	Tipologie di opzioni semplificate in materia di costi (tabella standard di costi unitari, somme forfetarie o tassi fissi)	Importo (in EUR) o percentuale (in caso di tassi fissi) delle opzioni semplificate in materia di costi
				Codice ⁽¹⁾	Descrizione	Codice ⁽²⁾	Descrizione			

(¹) Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo di intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC.
(²) Si riferisce al codice di un indicatore comune, ove applicabile.

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/153

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna:

Sì/No - Denominazione della società esterna

1.1	Descrizione della tipologia di operazione compreso il calendario di attuazione ⁽¹⁾	
1.2	Obiettivo specifico	
1.3	Indicatore che determina il rimborso ⁽²⁾	
1.4	Unità di misura dell'indicatore che determina il rimborso	
1.5	Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	
1.6	Importo per unità di misura o percentuale (a tassi fissi) delle opzioni semplificate in materia di costi	
1.7	Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi	
1.8	Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)	
1.9	Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti ⁽³⁾	
1.10	Verifica del conseguimento delle unità prodotte — descrivere di quali documenti/sistema ci si servirà per verificare il conseguimento delle unità prodotte — descrivere cosa sarà verificato, e da chi, durante le verifiche di gestione — descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei pertinenti dati/documenti	
1.11	Possibili incentivi perversi, misure di mitigazione ⁽⁴⁾ e stima del livello di rischio (alto/medio/basso)	
1.12	Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato dalla Commissione su questa base	
<p>⁽¹⁾ Data prevista d'inizio delle operazioni di selezione e data prevista della loro conclusione (rif. articolo 63, paragrafo 5, RDC). ⁽²⁾ Per le operazioni che comprendono varie opzioni semplificate in materia di costi che coprono diverse categorie di costi, diversi progetti o fasi successive di un'operazione, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore che determina il rimborso. ⁽³⁾ Se applicabile, indicare la frequenza e la tempistica dell'adeguamento e un chiaro riferimento a uno specifico indicatore (compreso un link al sito web dove questo indicatore è pubblicato, se applicabile). ⁽⁴⁾ Ci sono potenziali implicazioni negative sulla qualità delle operazioni sostenute e, in caso affermativo, quali misure (quali la garanzia di qualità) saranno adottate per ovviare a tale rischio?</p>		

C. Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi

1. Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.):

2. Specificare perché il metodo e il calcolo proposti in base all'articolo 88, paragrafo 2, dell'RDC, sono rilevanti per la tipologia di operazione:

3. Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e, se richiesto, forniti, prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione:

4. Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi fissi comprendesse solo le spese ammissibili:

5. Valutazione dell'autorità delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati:

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/155

Appendice 2

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(Articolo 95 del regolamento (UE) 2021/1060 (RDC))

Data di presentazione della proposta	

Quest'appendice non è necessaria quando si fa ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi a livello dell'UE stabilite dagli atti delegati di cui all'articolo 95, paragrafo 4, dell'RDC.

A. Sintesi degli elementi principali

Priorità	Fondo	Obiettivo specifico	Importo coperto da finanziamenti non legati ai costi	Tipologia(e) di operazione coperta(e)		Condizioni da soddisfare/ risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione	Indicatore		Unità di misura delle condizioni da soddisfare/dei risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione	Tipologia prevista di metodo di rimborso utilizzato per rimborsare il beneficiario i beneficiari
				Codice ⁽¹⁾	Descrizione		Codice ⁽²⁾	Descrizione		
<p>⁽¹⁾ Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo d'intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.</p> <p>⁽²⁾ Si riferisce al codice relativo alla dimensione «campo d'intervento» nella tabella 1 dell'allegato I dell'RDC e nell'allegato IV del regolamento FEAMPA.</p>										

B. Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

1.1	Descrizione della tipologia di operazione			
1.2	Obiettivo specifico			
1.3	Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire			
1.4	Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire			
1.5	Unità di misura per condizioni da soddisfare/risultati da conseguire che determinano il rimborso da parte della Commissione			
1.6	Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che determinano il rimborso da parte Commissione, con relativo calendario	Risultati tangibili intermedi	Data prevista	Importi (in EUR)
1.7	Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'Unione)			
1.8	Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti			
1.9	Verifica dell'adempimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi) <ul style="list-style-type: none"> — descrivere quali documenti/sistema che saranno impiegati per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione (e ove pertinente, ciascuno dei risultati tangibili intermedi) — descrivere come saranno svolte le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi — descrivere quali saranno le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti pertinenti 			
1.10	Impiego di sovvenzioni sotto forma di finanziamento non legato ai costi/La sovvenzione fornita dallo Stato membro ai beneficiari assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi? [SÌ/NO]			
1.11	Modalità per garantire la pista di controllo Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.			

Appendice 3

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica con calendario – Articolo 17, paragrafo 3

Campo di testo [2 000]

REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2021

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L'articolo 175 TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 TFUE costituisce la base per adottare le regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.
- (2) Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund* — JTF), e le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), del Fondo Asilo e migrazione (AMIF), del Fondo Sicurezza interna (ISF) e dello Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e i visti (BMVI), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 TFUE per tutti questi fondi (collettivamente, «fondi»), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA.

⁽¹⁾ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.

⁽²⁾ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.

⁽³⁾ GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.

⁽⁴⁾ Posizione del Parlamento europeo, del 27 marzo 2019 (GU C 108 del 26.3.2021, pag. 638) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

- (3) Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nell'ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti («regolamenti specifici relativi ai fondi») per integrare il presente regolamento.
- (4) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a compensarne la situazione strutturale socioeconomica e gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 TFUE.
- (5) Le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari per compensare gli svantaggi naturali o demografici gravi di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
- (6) È opportuno che i principi orizzontali enunciati nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nell'articolo 10 TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità coerentemente in particolare con l'articolo 9 della stessa e in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. In tale contesto, è opportuno attuare i fondi in modo da promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le disuguaglianze, a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere azioni che contribuiscano a qualsiasi forma di segregazione o esclusione e, nel finanziamento delle infrastrutture, dovrebbero garantire l'accessibilità per le persone con disabilità. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga», degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ⁽⁵⁾ («accordo di Parigi»). Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE. La povertà è una sfida che riveste particolare importanza nell'Unione. Gli obiettivi dei fondi dovrebbero pertanto essere perseguiti al fine di contribuire all'eliminazione della povertà nonché al fine di fornire un sostegno adeguato, in particolare alle autorità locali e regionali delle aree costiere e urbane, per affrontare le sfide socioeconomiche connesse all'integrazione dei cittadini di paesi terzi e al fine di fornire un sostegno adeguato alle zone e comunità svantaggiate nelle aree urbane.
- (7) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio dell'Unione attraverso sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.
- (8) Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri in qualsiasi forma nell'ambito del presente regolamento siano incompleti o non conformi ai requisiti del presente regolamento e dei regolamenti specifici relativi ai fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano i requisiti normativi. Inoltre, poiché alla Commissione è preclusa la possibilità di effettuare pagamenti per le spese, incluse nelle domande di pagamento, sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, il termine per l'esecuzione dei pagamenti da parte della Commissione non dovrebbe essere attivato per tali spese.

⁽⁵⁾ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (9) Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell'Unione, i fondi dovrebbero concentrare il loro sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici relativi ai fondi. Il JTF e le eventuali risorse del FESR e del FSE+ trasferite su base volontaria come sostegno complementare al JTF dovrebbero contribuire a un unico obiettivo specifico.
- (10) Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In tale contesto, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell'Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Meccanismi adeguati per garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture sostenuti dovrebbero essere parte integrante della programmazione e dell'attuazione dei fondi.
- (11) Data l'importanza di arginare la perdita di biodiversità, i fondi dovrebbero contribuire a integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'ambizioso traguardo generale di destinare il 7,5 % della spesa annuale a titolo del quadro finanziario pluriennale (QFP) agli obiettivi relativi alla biodiversità nell'anno 2024 e il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2026 e nel 2027, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità.
- (12) Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento finanziario. In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione.
- (13) È opportuno che gli Stati membri al livello territoriale appropriato e secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario e gli organismi da essi designati a tal fine siano responsabili della preparazione e dell'attuazione dei programmi. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'imporre norme superflue che comportino oneri amministrativi eccessivi per i beneficiari.
- (14) Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento delle autorità regionali, locali, cittadine e di altre autorità pubbliche, della società civile e delle parti economiche e sociali e, se del caso, delle organizzazioni di ricerca e delle università. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il codice europeo di condotta sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione ⁽⁸⁾ («codice europeo di condotta in materia di partenariato») dovrebbe continuare ad applicarsi ai fondi.
- (15) A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali riforme. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con finanziamenti nazionali o dell'Unione, o con entrambi. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dal dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, e dal Programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ («regolamento InvestEU»).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

- (16) Nella preparazione dei documenti di programmazione gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, nonché delle raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e, per quanto riguarda l'AMF, l'ISF e il BMVI, di altre pertinenti raccomandazioni dell'Unione rivolte allo Stato membro. Durante il periodo di programmazione 2021-2027 («periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese. Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero tenere conto, per i loro programmi, anche in sede di riesame intermedio, oltre che per le esigenze finanziarie in materia di investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, del contenuto dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima che dovranno elaborare a norma del regolamento (UE) 2018/1999, nonché dell'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani.
- (18) L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico e conciso che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA. Al fine di razionalizzare il processo di approvazione, nella sua valutazione la Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, in particolare per quanto concerne la lunghezza dell'accordo di partenariato e le richieste di informazioni aggiuntive. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Lo Stato membro dovrebbe tuttavia essere in grado di presentare alla Commissione, se lo desidera, una modifica dell'accordo di partenariato per tenere conto dei risultati del riesame intermedio. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, un accordo di partenariato può essere inserito in un programma quale parte di esso.
- (19) Al fine di offrire agli Stati membri sufficiente flessibilità nell'esecuzione delle loro dotazioni in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere possibile trasferire determinati livelli di finanziamenti tra i fondi e tra gli strumenti in regime di gestione concorrente e gli strumenti a gestione diretta e indiretta. Se la situazione socioeconomica specifica di uno Stato membro lo giustifica, tale livello di trasferimento dovrebbe essere più elevato.
- (20) Ciascuno Stato membro dovrebbe disporre di flessibilità nel contribuire al programma InvestEU per alimentare la garanzia dell'UE e il polo di consulenza InvestEU per gli investimenti in detto Stato membro, a determinate condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (21) Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto di condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri oggettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Fatte salve le norme sul disimpegno, se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare regolarmente che le condizioni abilitanti siano soddisfatte in modo continuativo. Su richiesta di uno Stato membro la BEI dovrebbe essere in grado di contribuire alla valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari che sono alla base delle condizioni abilitanti soddisfatte, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione.
- (22) Nel perseguire gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, il sostegno alla connettività di rete da parte del FESR e del Fondo di coesione dovrebbe mirare a completare i collegamenti mancanti alla rete transeuropea dei trasporti.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

- (23) Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di sorvegliare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. Tale quadro dovrebbe consentire la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance durante l'attuazione e contribuire a misurare la performance generale dei fondi.
- (24) Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese emanate nel 2024, nonché dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Ai fini del riesame intermedio, è opportuno tenere conto della situazione socioeconomica dello Stato membro o della regione interessati, compresi eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale oppure sfide demografiche e dei progressi compiuti anche verso il conseguimento degli obiettivi relativi al contributo all'azione per il clima a livello nazionale. La Commissione dovrebbe elaborare una relazione sui risultati del riesame intermedio, compresa la valutazione dell'applicazione dei costi e delle commissioni di gestione nell'ambito degli strumenti finanziari gestiti da organismi selezionati mediante aggiudicazione diretta.
- (25) Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la governance economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica. L'obbligo della Commissione di proporre una sospensione dovrebbe essere sospeso non appena e fintantoché sia stata attivata la cosiddetta clausola di salvaguardia generale nell'ambito del patto di stabilità e crescita. Al fine di garantire l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica, si dovrebbe ricorrere alla votazione a maggioranza qualificata inversa. Dato il tipo di operazioni sostenute dal FSE+ e dai programmi Interreg, il FSE+ e tali programmi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione di tali meccanismi.
- (26) Al fine di consentire una risposta rapida alle circostanze eccezionali o inconsuete previste dal patto di stabilità e crescita che possono verificarsi durante il periodo di programmazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare misure temporanee per agevolare il ricorso ai fondi in risposta a tali circostanze. La Commissione dovrebbe adottare le misure più opportune alla luce delle circostanze eccezionali o inconsuete in cui versa uno Stato membro, preservando nel contempo gli obiettivi dei fondi. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare l'attuazione e valutare l'adeguatezza di tali misure.
- (27) È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Tali prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹²⁾ («regolamento Interreg») dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi Interreg.
- (28) Al fine di consentire flessibilità nell'attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità.
- (29) Al fine di rafforzarne l'efficacia, dovrebbe essere possibile mettere a disposizione del JTF risorse complementari del FESR e del FSE+ su base volontaria. Tali risorse complementari dovrebbero essere erogate mediante un trasferimento volontario specifico da tali fondi al JTF, tenendo conto delle sfide dovute alla transizione, evidenziate nei piani territoriali per una transizione giusta, che è necessario affrontare. Gli importi da trasferire dovrebbero provenire dalle risorse per le categorie di regioni in cui si trovano i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta. Tenuto conto di queste modalità specifiche riguardanti l'uso delle risorse del JTF, alla costituzione

⁽¹²⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

delle risorse del JTF dovrebbe applicarsi solo il meccanismo specifico di trasferimento. È inoltre opportuno precisare che solo il presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ («regolamento JTF») dovrebbero applicarsi al JTF e alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF, che costituiscono a loro volta il sostegno del JTF. Al sostegno complementare non dovrebbero applicarsi né il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾ («regolamento FESR e FC») né il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾ («regolamento FSE+»). Le risorse del FESR trasferite come sostegno complementare al JTF dovrebbero pertanto essere escluse dalla base di calcolo dei requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FESR e FC e dalla base di calcolo delle dotazioni minime per lo sviluppo urbano sostenibile di cui al regolamento FESR e FC. Lo stesso vale per le risorse del FSE+ trasferite come sostegno complementare al JTF per quanto riguarda i requisiti di concentrazione tematica di cui al regolamento FSE+.

- (30) Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati, lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato «Leader» nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), o altri strumenti territoriali a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale. Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i piccoli comuni intelligenti. Ai fini degli investimenti territoriali integrati e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere, o essere coinvolti in tale selezione. Nel promuovere iniziative di turismo sostenibile, le strategie territoriali dovrebbero assicurare l'opportuno equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle dei turisti, ad esempio il collegamento delle reti ciclabili a quelle ferroviarie.
- (31) Al fine di affrontare efficacemente le sfide in materia di sviluppo nelle zone rurali, dovrebbe essere agevolato il sostegno coordinato dei fondi e del FEASR. Gli Stati membri e le regioni dovrebbero garantire che gli interventi sostenuti dai fondi e dal FEASR siano complementari e siano attuati in modo coordinato allo scopo di creare sinergie e al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per gli organismi di gestione e i beneficiari.
- (32) Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle comunità e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi e del FEASR per realizzare strategie di sviluppo locale. È di importanza cruciale che ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, siano responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi e del FEASR alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un «fondo capofila». Quando è selezionato come fondo capofila, il FEASR dovrebbe seguire le norme stabilite per l'approccio basato sul «fondo capofila».
- (33) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbe essere possibile attuare l'assistenza tecnica collegata all'attuazione dei programmi su iniziativa degli Stati membri ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma, che può anche coprire compiti orizzontali. Tuttavia, al fine di semplificare l'attuazione dei programmi a titolo dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI e dei programmi Interreg, è opportuno utilizzare solamente il metodo basato sul tasso forfettario. Per facilitare la gestione finanziaria, è opportuno che gli Stati membri dispongano della possibilità di indicare uno o più organismi a favore dei quali dovrebbero essere effettuati i relativi rimborsi. Poiché tali rimborsi sono basati sull'applicazione di un tasso forfettario, le verifiche e gli audit dovrebbero limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni che fanno scattare il rimborso del contributo dell'Unione, ma le spese sottostanti non dovrebbero essere soggette a verifiche o audit. Tuttavia, laddove sia preferita la continuità con il periodo 2014-2020, gli Stati membri dovrebbero disporre altresì della possibilità di continuare a

⁽¹³⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽¹⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (cfr. pag. 159 della presente Gazzetta ufficiale).

ricevere il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario e pagati nell'attuazione delle operazioni di assistenza tecnica attuate attraverso uno o più programmi distinti o una o più priorità nell'ambito dei programmi. Ciascuno Stato membro dovrebbe indicare nell'accordo di partenariato la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica, valida per l'intero periodo di programmazione. Indipendentemente dall'opzione scelta, dovrebbe essere possibile che l'assistenza tecnica sia integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa, con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Dovrebbe altresì essere possibile che le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, possano essere concordati nel contesto di una tabella di marcia e collegare i pagamenti a risultati sul campo.

- (34) Quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità di finanziamento non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti effettivi intrapresi nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione. In tale contesto, dovrebbe essere assicurato il rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In particolare, in relazione all'adeguatezza degli importi collegati al soddisfacimento delle rispettive condizioni o al conseguimento di risultati, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le risorse impiegate siano adeguate per gli investimenti intrapresi. Se in un programma si ricorre a una modalità di finanziamento non collegata ai costi, i costi sottostanti connessi all'attuazione di tale modalità non dovrebbero essere soggetti a verifiche o audit dato che la Commissione prevede un accordo ex ante sugli importi collegati al soddisfacimento delle condizioni o al conseguimento di risultati nel programma o in un atto delegato. Verifiche e audit dovrebbero invece limitarsi a controllare che siano soddisfatte le condizioni o conseguiti i risultati che fanno scattare il rimborso del contributo dell'Unione.
- (35) Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza, la composizione dei quali comprenda i rappresentanti dei partner pertinenti. Per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA, le relazioni di attuazione annuali dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro. La riunione di riesame dovrebbe essere organizzata anche per i programmi riguardanti il JTF.
- (36) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁶⁾, i fondi dovrebbero essere valutati in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Tali prescrizioni dovrebbero includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul campo. Tali prescrizioni dovrebbero inoltre consentire di monitorare il sostegno alla parità di genere.
- (37) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbero essere prescritte relazioni elettroniche efficaci e tempestive su dati quantitativi.
- (38) Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del successivo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare valutazioni retrospettive dei fondi, che dovrebbero concentrarsi sull'impatto dei fondi. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere resi pubblici.
- (39) Le autorità del programma e i relativi beneficiari e portatori di interessi negli Stati membri dovrebbero accrescere la consapevolezza sui risultati dei finanziamenti dell'Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità sono essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul campo e dovrebbero basarsi su informazioni veritiere, accurate e aggiornate. Affinché tali prescrizioni possano essere vincolanti, le autorità del programma e, in caso di inadempienza, la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive.

⁽¹⁶⁾ GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (40) Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l'operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.
- (41) Al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell'Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari. Dovrebbe inoltre essere possibile per le autorità di gestione fornire sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi se tali sovvenzioni sono coperte dal rimborso del contributo dell'Unione sulla base della stessa forma, al fine di aumentare l'esperienza con tale possibilità di semplificazione.
- (42) Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Se un'autorità di gestione intende proporre il ricorso a un'opzione semplificata in materia di costi in un invito a presentare proposte, dovrebbe essere possibile consultare il comitato di sorveglianza. Gli importi e i tassi stabiliti dagli Stati membri devono essere un indicatore attendibile dei costi reali. Gli adeguamenti periodici costituiscono una buona prassi nel contesto dell'attuazione del programma pluriennale per tener conto dei fattori che incidono sui tassi e sugli importi. Al fine di facilitare la diffusione delle opzioni semplificate in materia di costi, il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere metodi e tassi cui gli Stati membri possano fare ricorso senza essere tenuti a eseguire un calcolo o definire una metodologia.
- (43) Al fine di consentire l'applicazione immediata dei tassi forfettari, i forfettari fissi stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.
- (44) Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura, nonché con i progetti finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾ («regolamento Orizzonte Europa») e di altri programmi dell'Unione.
- (45) Al fine di garantire la chiarezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni completate. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all'inizio di una catastrofe naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta a tale catastrofe. Nel contempo, è opportuno che l'attuazione dei programmi preveda flessibilità per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese per operazioni che contribuiscono agli obiettivi del programma, indipendentemente dal fatto che siano attuate al di fuori di uno Stato membro o dell'Unione o nella stessa categoria di regioni all'interno di uno Stato membro.
- (46) Al fine di fornire la flessibilità necessaria per l'attuazione dei partenariati pubblico-privato (PPP), l'accordo di PPP dovrebbe precisare quando una spesa è considerata ammissibile, e in particolare a quali condizioni sia sostenuta dal beneficiario o dal partner privato del PPP, a prescindere da chi effettua i pagamenti per l'attuazione dell'operazione PPP.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, che stabilisce le sue regole di partecipazione e diffusione e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

- (47) Affinché i fondi producano un impatto efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano il requisito della durata nel tempo.
- (48) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'attuazione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FESR, del Fondo di coesione e del JTF a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».
- (49) Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e altri strumenti pertinenti, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la riserva di adeguamento alla Brexit. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave di facile utilizzo, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi.
- (50) Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerentemente con gli obiettivi strategici perseguiti.
- (51) La decisione delle autorità di gestione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi obbligatori delle valutazioni ex ante, per le quali dovrebbero essere fornite le informazioni indicative disponibili alla data del loro completamento, e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi delle valutazioni ex ante eseguite per il periodo 2014-2020, aggiornate secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.
- (52) Al fine di agevolare l'attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, compresi gli abbuoni di capitale, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un'operazione unica di strumenti finanziari. È tuttavia opportuno stabilire le condizioni per tale sostegno del programma e condizioni specifiche che impediscano il doppio finanziamento.
- (53) Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici che sono state già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportune per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. Inoltre, al fine di garantire la continuità con il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari mediante l'aggiudicazione diretta di un contratto alla BEI e alle istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la possibilità di procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto a banche o istituti di proprietà dello Stato che soddisfano le stesse rigorose condizioni previste dal regolamento finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020. Il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni chiare per garantire che la possibilità di procedere all'aggiudicazione diretta rimanga coerente con i principi del mercato interno. In tale contesto la Commissione dovrebbe fornire sostegno ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.
- (54) Dato il protrarsi di un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse e al fine di non penalizzare indebitamente gli organismi che attuano gli strumenti finanziari, è necessario, subordinatamente a una gestione attiva della tesoreria da parte di tali organismi, consentire il finanziamento degli interessi negativi generati a seguito di investimenti dei fondi con le risorse rimborsate allo strumento finanziario. Attraverso una gestione attiva della tesoreria, gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero cercare di ottimizzare i rendimenti e ridurre al minimo gli addebiti, entro un livello di rischio accettabile.
- (55) Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull'uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli

Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto.

- (56) Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare il mantenimento delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici già creati per il precedente periodo di programmazione dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria una tecnologia nuova.
- (57) Per sostenere l'utilizzo efficace dei fondi, il sostegno della BEI dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta. Tale sostegno potrebbe comprendere lo sviluppo di capacità, il sostegno all'individuazione, alla preparazione e all'attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento.
- (58) Uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, di propria iniziativa, di individuare un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.
- (59) Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l'integrazione della funzione contabile con quelle dell'autorità di gestione per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi.
- (60) Poiché l'autorità di gestione ha la responsabilità principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un ampio spettro di funzioni, è opportuno definire dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione delle operazioni, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le procedure di selezione delle operazioni possono essere di tipo competitivo o non competitivo, purché le procedure seguite e i criteri applicati siano non discriminatori, inclusivi e trasparenti, e le operazioni selezionate massimizzino il contributo del finanziamento dell'Unione e siano in linea con i principi orizzontali definiti nel presente regolamento. Al fine di perseguire l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture e dovrebbero dare priorità alle operazioni che rispettano il principio dell'efficienza energetica al primo posto nella selezione di tali investimenti.
- (61) Le sinergie tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta dovrebbero essere ottimizzate. Dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza o che sono state cofinanziate da Orizzonte Europa con un contributo dei fondi. Le condizioni già valutate a livello di Unione prima dell'assegnazione del marchio di eccellenza o del cofinanziamento da parte di Orizzonte Europa non dovrebbero essere valutate nuovamente purché le operazioni rispettino una serie limitata di condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò dovrebbe anche facilitare il rispetto delle opportune norme stabilite nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽²⁰⁾.
- (62) Per assicurare un adeguato equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali il numero, la tipologia, la portata e il contenuto delle operazioni attuate, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le verifiche di gestione dovrebbero essere proporzionate ai rischi risultanti da tale valutazione dei rischi e gli audit dovrebbero essere proporzionati al livello di rischio per il bilancio dell'Unione.
- (63) L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti. Qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit dovrebbe costituire la base della garanzia globale di affidabilità che l'autorità di audit fornisce alla Commissione, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

- (64) Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.
- (65) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, nonché evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell'audit unico.
- (66) Al fine di rafforzare il ruolo preventivo degli audit, di fornire trasparenza giuridica e di condividere buone pratiche, la Commissione dovrebbe poter condividere le relazioni di audit su richiesta degli Stati membri, con il consenso degli Stati membri sottoposti ad audit.
- (67) Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione del programma.
- (68) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario di domande di pagamento. I versamenti della Commissione dovrebbero essere soggetti a una ritenuta del 5 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa accertarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità.
- (69) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro.
- (70) Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello degli Stati membri e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione. Se non le è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare al fine di applicare rettifiche finanziarie collegate ai singoli casi, la Commissione dovrebbe applicare una rettifica finanziaria sulla base di un tasso forfettario o per estrapolazione statistica. La sospensione dei pagamenti intermedi, sulla base di un parere motivato emesso dalla Commissione a norma dell'articolo 258 TFUE, dovrebbe essere possibile a condizione che vi sia un nesso sufficientemente diretto tra la questione trattata nel parere motivato e la spesa in questione, in grado di metterne a rischio la legittimità e la regolarità.
- (71) Gli Stati membri dovrebbero altresì prevenire, individuare e gestire efficacemente ogni irregolarità commessa dagli operatori economici, comprese le frodi. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²¹⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95⁽²²⁾ e n. 2185/96⁽²³⁾ del Consiglio, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939⁽²⁴⁾, di indagare e perseguire le frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁵⁾. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie a garantire che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi

⁽²¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽²³⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽²⁵⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare rapidamente alla Commissione le irregolarità riscontrate, comprese le frodi, e il seguito datovi, nonché il seguito dato rispetto a tali irregolarità e rispetto alle indagini dell'OLAF.

- (72) Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione, la Commissione dovrebbe mettere a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile, comprensivo di strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per accedere ai dati pertinenti e analizzarli, e dovrebbe incoraggiarne l'utilizzo ai fini di un'applicazione generalizzata da parte degli Stati membri.
- (73) In linea con l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽²⁶⁾, allo scopo di aumentare la protezione del bilancio dell'Unione e di *Next Generation EU* dalle irregolarità, comprese le frodi, è opportuno introdurre misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui destinatari dei finanziamenti dell'Unione a fini di controllo e audit. La raccolta di dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione in regime di gestione concorrente, compresi dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, è necessaria per assicurare controlli e audit efficaci.
- (74) Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell'Unione contro le irregolarità, compresa la frode, è necessario trattare i dati personali dei titolari effettivi che sono persone fisiche. In particolare, per individuare, indagare e perseguire efficacemente tali frodi o porre rimedio alle irregolarità, è necessario poter identificare i titolari effettivi che sono persone fisiche che in ultima analisi traggono vantaggio dalle irregolarità, compresa la frode. A tal fine, e a fini di semplificazione e per ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adempiere i loro obblighi per quanto riguarda le informazioni sui titolari effettivi ai sensi del presente regolamento impiegando i dati conservati nel registro già in uso ai fini della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾. A tale riguardo, le finalità del trattamento dei dati personali dei titolari effettivi a norma del presente regolamento, vale a dire prevenire, individuare, rettificare e segnalare irregolarità, comprese le frodi, sono compatibili con le finalità del trattamento dei dati personali a norma della direttiva (UE) 2015/849.
- (75) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma.
- (76) Al fine di concedere agli Stati membri il tempo adeguato per dichiarare alla Commissione le spese fino al livello di risorse disponibili in caso di adozione delle nuove norme o dei nuovi programmi in regime di gestione concorrente dopo il 1° gennaio 2021, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 dovrebbero essere riportati in proporzioni uguali agli anni dal 2022 al 2025, come previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ⁽²⁸⁾.
- (77) Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziare dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul prodotto interno lordo (PIL) pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

⁽²⁶⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽²⁷⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

- (78) Le risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) dovrebbero essere destinate agli Stati membri sulla base della metodologia di assegnazione che tiene conto in particolare della densità di popolazione nelle zone di frontiera. Inoltre, al fine di garantire la continuità dei programmi esistenti, nel pertinente regolamento specifico del Fondo dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche per definire le aree del programma e l'ammissibilità delle regioni nell'ambito delle diverse sezioni dell'Interreg.
- (79) Si dovrebbero stabilire criteri oggettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁹⁾, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione ⁽³⁰⁾.
- (80) Al fine di istituire un quadro finanziario appropriato per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, e il JTF, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).
- (81) I progetti delle reti transeuropee di trasporto a norma del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga il regolamento (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 («regolamento MCE») devono continuare ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa («MCE»). Sulla base dell'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 EUR dovrebbero essere trasferiti dal Fondo di coesione all'MCE a tal fine.
- (82) Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che dovrebbe essere attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.
- (83) Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, e in via di principio, le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero ammettere trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione e, in tal caso, dovrebbero indicare i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro, tranne nei casi rigorosamente definiti nel regolamento.
- (84) Se una regione era classificata come una regione più sviluppata per il periodo 2014-2020 ma è classificata come regione in transizione per il periodo 2021-2027, e pertanto riceverebbe meno sostegno per il periodo 2021-2027 sulla base della metodologia di assegnazione, lo Stato membro interessato è invitato a tenere conto di questo fattore al momento di decidere in merito alla distribuzione interna dei finanziamenti.
- (85) Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, il programma transfrontaliero «PEACE PLUS» deve portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e Interreg tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, tale programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo di Interreg.

⁽²⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).

- (86) Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni, se del caso, in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di sostegno nazionale, pubblico o privato. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27, garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole.
- (87) Nel quadro delle pertinenti norme di cui al patto di stabilità e crescita precisate nel codice di condotta europeo in materia di partenariato, gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità per le spese strutturali pubbliche o equivalenti sostenute dalla pubblica amministrazione mediante il cofinanziamento degli investimenti.
- (88) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, il modello della relazione annuale di audit, il modello per le previsioni delle domande di pagamento presentate alla Commissione, l'uso dell'emblema dell'Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, il sistema elettronico per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di gestione, per il parere annuale di audit, per la relazione annuale di controllo, per il modello di relazione annuale di audit per gli strumenti finanziari attuati dalla BEI o da un'altra istituzione finanziaria internazionale, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti, per le modalità dettagliate e il modello di segnalazione delle irregolarità e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie.
- (89) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE anche riguardo alla modifica del codice di condotta europeo in materia di partenariato al fine di adeguarlo al presente regolamento, alla definizione a livello dell'Unione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso.
- (90) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e trasparenti con tutti i portatori di interessi, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (91) Al fine di garantire condizioni uniformi di adozione degli accordi di partenariato, l'adozione o la modifica dei programmi e l'applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l'applicazione di una metodologia di calcolo predefinita. Analogamente, il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alle misure temporanee per l'uso dei fondi in risposta a circostanze eccezionali dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto l'ambito di applicazione è determinato dal patto di stabilità e crescita ed è limitato alle misure stabilite dal presente regolamento.
- (92) È opportuno che le competenze di esecuzione relative al modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾. Sebbene l'atto di esecuzione sia di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva per la sua adozione, in quanto esso stabilisce solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica.

⁽³¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (93) Poiché il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾ o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020 e poiché il periodo di attuazione di tale regolamento dovrebbe estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinate operazioni approvate a norma di tale regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti, mentre l'autorità di gestione può procedere a selezionare la seconda fase sulla base della procedura di selezione svolta nell'ambito del periodo di programmazione 2014-2020 per l'operazione in questione, purché accerti che siano rispettate le condizioni di attuazione scaglionata stabilite nel presente regolamento.
- (94) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire disposizioni finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del notevole divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e delle sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite, delle limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, e della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (95) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (96) In vista dell'adozione del presente regolamento dopo l'inizio del periodo di programmazione e tenendo conto della necessità di attuare i fondi dell'Unione disciplinati dal presente regolamento in modo coordinato e armonizzato, e al fine di consentirne la rapida attuazione, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁽³²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

INDICE

TITOLO I	OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO
Capo I	Oggetto, Definizioni E Regole Generali
	Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
	Articolo 2 Definizioni
	Articolo 3 Computo dei termini per le azioni della Commissione
	Articolo 4 Trattamento e protezione dei dati personali
Capo II	Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi
	Articolo 5 Obiettivi strategici
	Articolo 6 Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima
	Articolo 7 Gestione concorrente
	Articolo 8 Partenariato e governance a più livelli
	Articolo 9 Principi orizzontali
TITOLO II	APPROCCIO STRATEGICO
Capo I	Accordo di partenariato
	Articolo 10 Preparazione e presentazione dell'accordo di partenariato
	Articolo 11 Contenuto dell'accordo di partenariato
	Articolo 12 Approvazione dell'accordo di partenariato
	Articolo 13 Modifica dell'accordo di partenariato
	Articolo 14 Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA attuati tramite il programma InvestEU
Capo II	Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
	Articolo 15 Condizioni abilitanti
	Articolo 16 Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
	Articolo 17 Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione
	Articolo 18 Riesame intermedio e importo di flessibilità
Capo III	Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete
	Articolo 19 Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana governance economica
	Articolo 20 Misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete
TITOLO III	PROGRAMMAZIONE
Capo I	Disposizioni generali sui fondi
	Articolo 21 Preparazione e presentazione dei programmi
	Articolo 22 Contenuto dei programmi
	Articolo 23 Approvazione dei programmi
	Articolo 24 Modifica dei programmi
	Articolo 25 Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del JTF e del Fondo di coesione e del JTF
	Articolo 26 Trasferimento di risorse
	Articolo 27 Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/175

Capo II	Sviluppo territoriale
	Articolo 28 Sviluppo territoriale integrato
	Articolo 29 Strategie territoriali
	Articolo 30 Investimenti territoriali integrati
	Articolo 31 Sviluppo locale di tipo partecipativo
	Articolo 32 Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
	Articolo 33 Gruppi di azione locale
	Articolo 34 Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo
Capo III	Assistenza tecnica
	Articolo 35 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
	Articolo 36 Assistenza tecnica degli Stati membri
	Articolo 37 Finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri
TITOLO IV	SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ
Capo I	Sorveglianza
	Articolo 38 Comitato di sorveglianza
	Articolo 39 Composizione del comitato di sorveglianza
	Articolo 40 Funzioni del comitato di sorveglianza
	Articolo 41 Riesame annuale della performance
	Articolo 42 Trasmissione di dati
	Articolo 43 Relazione finale in materia di performance
Capo II	Valutazione
	Articolo 44 Valutazioni da parte dello Stato membro
	Articolo 45 Valutazione da parte della Commissione
Capo III	Visibilità, trasparenza e comunicazione
Sezione I	Visibilità del sostegno fornito dai fondi
	Articolo 46 Visibilità
	Articolo 47 Emblema dell'Unione
	Articolo 48 Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione
Sezione II	Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi
	Articolo 49 Responsabilità dell'autorità di gestione
	Articolo 50 Responsabilità dei beneficiari
TITOLO V	SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI
Capo I	Forme di contributo dell'Unione
	Articolo 51 Forme di contributo dell'Unione ai programmi
Capo II	Forme di sostegno da parte degli Stati membri
	Articolo 52 Forme di sostegno

Sezione I	Forme di sovvenzioni
	Articolo 53 Forme di sovvenzioni
	Articolo 54 Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni
	Articolo 55 Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
	Articolo 56 Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni
	Articolo 57 Sovvenzioni soggette a condizioni
Sezione II	Strumenti finanziari
	Articolo 58 Strumenti finanziari
	Articolo 59 Attuazione degli strumenti finanziari
	Articolo 60 Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari
	Articolo 61 Trattamento differenziato degli investitori
	Articolo 62 Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi
Capo III	Regole di ammissibilità
	Articolo 63 Ammissibilità
	Articolo 64 Costi non ammissibili
	Articolo 65 Stabilità delle operazioni
	Articolo 66 Delocalizzazione
	Articolo 67 Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni
	Articolo 68 Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari
TITOLO VI	GESTIONE E CONTROLLO
Capo I	Regole generali riguardanti gestione e controllo
	Articolo 69 Responsabilità degli Stati membri
	Articolo 70 Poteri e responsabilità della Commissione
	Articolo 71 Autorità del programma
Capo II	Sistemi di gestione e controllo standard
	Articolo 72 Funzioni dell'autorità di gestione
	Articolo 73 Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione
	Articolo 74 Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione
	Articolo 75 Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'autorità di gestione
	Articolo 76 Funzione contabile
	Articolo 77 Funzioni dell'autorità di audit
	Articolo 78 Strategia di audit
	Articolo 79 Audit delle operazioni
	Articolo 80 Modalità di audit unico
	Articolo 81 Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari
	Articolo 82 Disponibilità dei documenti
Capo III	Affidamento su sistemi di gestione nazionali
	Articolo 83 Modalità proporzionate migliorate
	Articolo 84 Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate
	Articolo 85 Modulazione durante il periodo di programmazione

30.6.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 231/177

TITOLO VII	GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE
Capo I	Gestione finanziaria
Sezione I	Norme contabili generali
	Articolo 86 Impegni di bilancio
	Articolo 87 Uso dell'euro
	Articolo 88 Rimborso
Sezione II	Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri
	Articolo 89 Tipologie di pagamenti
	Articolo 90 Prefinanziamento
	Articolo 91 Domande di pagamento
	Articolo 92 Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento
	Articolo 93 Regole comuni per i pagamenti
	Articolo 94 Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari
	Articolo 95 Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi
Sezione III	Interruzioni e sospensioni
	Articolo 96 Interruzione dei termini di pagamento
	Articolo 97 Sospensione dei pagamenti
Capo II	Presentazione ed esame dei conti
	Articolo 98 Contenuto e presentazione dei conti
	Articolo 99 Esame dei conti
	Articolo 100 Calcolo del saldo
	Articolo 101 Procedura di esame dei conti
	Articolo 102 Procedura di esame dei conti in contraddittorio
Capo III	Rettifiche finanziarie
	Articolo 103 Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri
	Articolo 104 Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione
Capo IV	Disimpegno
	Articolo 105 Principi e regole del disimpegno
	Articolo 106 Eccezioni alle regole di disimpegno
	Articolo 107 Procedura di disimpegno
TITOLO VIII	QUADRO FINANZIARIO
	Articolo 108 Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»
	Articolo 109 Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale
	Articolo 110 Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)
	Articolo 111 Trasferibilità delle risorse
	Articolo 112 Determinazione dei tassi di cofinanziamento

TITOLO IX	DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI
Capo I	Delega di potere e disposizioni di attuazione
	Articolo 113 Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati
	Articolo 114 Esercizio della delega
	Articolo 115 Procedura di comitato
Capo II	Disposizioni transitorie e finali
	Articolo 116 Riesame
	Articolo 117 Disposizioni transitorie
	Articolo 118 Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata
	Articolo 119 Entrata in vigore
ALLEGATO I	DIMENSIONI E CODICI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER IL FESR, IL FSE+, IL FONDO DI COESIONE E IL JTF — ARTICOLO 22, PARAGRAFO 5
ALLEGATO II	MODELLO PER L'ACCORDO DI PARTENARIATO — ARTICOLO 10, PARAGRAFO 6
ALLEGATO III	CONDIZIONI ABILITANTI ORIZZONTALI — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1
ALLEGATO IV	CONDIZIONI ABILITANTI TEMATICHE APPLICABILI AL FESR, AL FSE+ E AL FONDO DI COESIONE — ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1
ALLEGATO V	MODELLO PER I PROGRAMMI FINANZIATI A TITOLO DEL FESR (OBIETTIVO «INVESTIMENTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA»), DEL FSE+, DEL JTF, DEL FONDO DI COESIONE E DEL FEAMPA — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3
ALLEGATO VI	MODELLO DI PROGRAMMA PER L'AMIF, L'ISF E IL BMVI — ARTICOLO 21, PARAGRAFO 3
ALLEGATO VII	MODELLO PER LA TRASMISSIONE DI DATI — ARTICOLO 42
ALLEGATO VIII	PREVISIONE DELL'IMPORTO PER IL QUALE LO STATO MEMBRO INTENDE PRESENTARE DOMANDE DI PAGAMENTO PER L'ANNO CIVILE IN CORSO E PER QUELLO SUCCESSIVO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 10
ALLEGATO IX	COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ — ARTICOLI 47, 49 E 50
ALLEGATO X	ELEMENTI DEGLI ACCORDI DI FINANZIAMENTO E DEI DOCUMENTI STRATEGICI — ARTICOLO 59, PARAGRAFI 1 E 5
ALLEGATO XI	REQUISITI FONDAMENTALI DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO E LORO CLASSIFICAZIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 1
ALLEGATO XII	MODALITÀ DETTAGLIATE E MODELLO DI SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2
ALLEGATO XIII	ELEMENTI PER LA PISTA DI CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 6
ALLEGATO XIV	SISTEMI ELETTRONICI PER LO SCAMBIO DI DATI TRA LE AUTORITÀ DEL PROGRAMMA E I BENEFICIARI — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 8
ALLEGATO XV	SFC2021: SISTEMA ELETTRONICO PER LO SCAMBIO DI DATI TRA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 9
ALLEGATO XVI	MODELLO PER LA DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO — ARTICOLO 69, PARAGRAFO 11
ALLEGATO XVII	DATI DA REGISTRARE E CONSERVARE ELETTRONICAMENTE RELATIVI A CIASCUNA OPERAZIONE — ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, LETTERA e)
ALLEGATO XVIII	MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI GESTIONE — ARTICOLO 74, PARAGRAFO 1, LETTERA f)
ALLEGATO XIX	MODELLO PER IL PARERE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA a)
ALLEGATO XX	MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO — ARTICOLO 77, PARAGRAFO 3, LETTERA b)

- ALLEGATO XXI MODELLO PER LA RELAZIONE ANNUALE DI AUDIT — ARTICOLO 81, PARAGRAFO 5
- ALLEGATO XXII MODELLO PER LA STRATEGIA DI AUDIT — ARTICOLO 78
- ALLEGATO XXIII MODELLO PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO — ARTICOLO 91, PARAGRAFO 3
- ALLEGATO XXIV MODELLO PER I CONTI — ARTICOLO 98, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
- ALLEGATO XXV DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DELLE RETTIFICHE FINANZIARIE: RETTIFICHE FINANZIARIE A TASSO FORFETTARIO ED ESTRAPOLATE — ARTICOLO 104, PARAGRAFO 1
- ALLEGATO XXVI METODO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO — ARTICOLO 109, PARAGRAFO 2

TITOLO I

OBIETTIVI E REGOLE GENERALI RELATIVE AL SOSTEGNO

CAPO I

Oggetto, definizioni e regole generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce:
 - a) le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo Strumento di sostegno finanziario per la politica di gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) (collettivamente, i «fondi»);
 - b) le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione, al JTF e al FEAMPA.
2. Il presente regolamento non si applica alla componente Occupazione e innovazione sociale del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMPA, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, ad eccezione dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
3. Gli articoli 5, 14, 19, da 28 a 34 e da 108 a 112 non si applicano all'AMIF, all'ISF o al BMVI.
4. Articolo da 108 a 112 non si applicano al FEAMPA.
5. Gli articoli 14, 15, 18, da 21 a 27, da 37 a 42, l'articolo 43, paragrafi da 1 a 4, gli articoli 44 e 50, l'articolo 55, paragrafo 1, e gli articoli 73, 77, 80 e da 83 a 85 non si applicano ai programmi Interreg.
6. I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole per integrare il presente regolamento senza contraddirlo:
 - a) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾ («regolamento FESR e Fondo di coesione»);
 - b) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾ («regolamento FSE+»);
 - c) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁵⁾ («regolamento Interreg»);
 - d) regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁶⁾ («regolamento JTF»);
 - e) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 («regolamento FEAMPA»);
 - f) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («regolamento AMIF»);
 - g) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Sicurezza interna («regolamento ISF»);
 - h) regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento BMVI»);

In caso di dubbio sull'applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo, è preminente il presente regolamento.

⁽³³⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽³⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽³⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽³⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 (GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «pertinenti raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma degli articoli 121, paragrafo 2, e 148, paragrafo 4, TFUE relative alle sfide strutturali, nonché le raccomandazioni complementari della Commissione formulate conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1999, cui è appropriato dare seguito mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici relativi ai ciascun fondo;
- 2) «condizione abilitante»: una condizione preliminare per l'attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici;
- 3) «diritto applicabile»: il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;
- 4) «operazione»:
 - a) un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;
 - b) nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- 5) «operazione di importanza strategica»: operazione che fornisce un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;
- 6) «priorità» nel contesto dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: un obiettivo specifico;
- 7) «priorità» nel contesto del FEAMPA, unicamente ai fini del titolo VII: un «obiettivo specifico»;
- 8) «organismo intermedio»: un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;
- 9) «beneficiario»:
 - a) un organismo pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni;
 - b) nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo pubblico che ha avviato l'operazione PPP o il partner privato selezionato per attuarla;
 - c) nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'impresa che riceve l'aiuto;
 - d) nel contesto degli aiuti «de minimis» forniti a norma dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 ⁽³⁷⁾ o (UE) n. 717/2014 ⁽³⁸⁾ della Commissione, lo Stato membro può decidere che il beneficiario ai fini del presente regolamento è l'organismo che concede gli aiuti, se è responsabile dell'avvio o sia dell'avvio che dell'attuazione dell'operazione;
 - e) nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;
- 10) «fondo per piccoli progetti»: l'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti, tra cui azioni che prevedono contatti tra persone, di volume finanziario modesto;
- 11) «target finale»: valore concordato in anticipo da conseguire entro il termine del periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;
- 12) «target intermedio»: valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di ammissibilità in relazione a un indicatore di output compreso in un obiettivo specifico;
- 13) «indicatore di output»: indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;

⁽³⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

⁽³⁸⁾ Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45).

- 14) «indicatore di risultato»: indicatore per misurare gli effetti degli interventi finanziati, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura;
- 15) «operazione PPP»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe;
- 16) «strumento finanziario»: una forma di sostegno attuata mediante una struttura per la fornitura di prodotti finanziari ai destinatari finali;
- 17) «prodotto finanziario»: investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento finanziario;
- 18) «destinatario finale»: persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;
- 19) «contributo del programma»: sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;
- 20) «fondo di partecipazione»: fondo istituito sotto la responsabilità di un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare uno o più fondi specifici;
- 21) «fondo specifico»: fondo mediante il quale un'autorità di gestione o un fondo di partecipazione forniscono prodotti finanziari a destinatari finali;
- 22) «organismo che attua uno strumento finanziario»: organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;
- 23) «effetto leva»: l'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi;
- 24) «coefficiente di moltiplicazione»: nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente – stabilito sulla base di una prudente valutazione ex ante dei rischi rispetto a ciascun prodotto di garanzia da offrire, che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato per contratti di garanzia a copertura di perdite previste e imprevedute dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;
- 25) «costi di gestione»: costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari;
- 26) «commissioni di gestione»: prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico e, ove applicabile, tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico;
- 27) «delocalizzazione»: trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014;
- 28) «contributo pubblico»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁹⁾, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;
- 29) «periodo contabile»: il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1° luglio 2029 al 30 giugno 2030;
- 30) «operatore economico»: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'esecuzione dell'intervento dei fondi, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica;

⁽³⁹⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

- 31) «irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita;
- 32) «carezza grave»: carezza nel funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma per la quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito fondamentale tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato X oppure a due o più degli altri requisiti fondamentali sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;
- 33) «irregolarità sistemica»: qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una carezza grave, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo;
- 34) «errori totali»: la somma degli errori casuali e, se del caso, degli errori sistemici delimitati e degli errori anomali non corretti;
- 35) «tasso di errore totale»: gli errori totali divisi per la popolazione sottoposta ad audit;
- 36) «tasso di errore residuo»: gli errori totali meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall'autorità di audit, divisi per le spese da dichiarare nei conti;
- 37) «operazione completata»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;
- 38) «unità di campionamento»: una delle unità, che può essere rappresentata da un'operazione, un progetto nel contesto di un'operazione o una domanda di pagamento di un beneficiario, nelle quali una popolazione sottoposta ad audit viene suddivisa ai fini del campionamento;
- 39) «conto di garanzia»: nel caso di un'operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante o dopo il periodo di ammissibilità;
- 40) «partecipante»: persona fisica che trae direttamente beneficio da un'operazione senza essere responsabile dell'avvio, o sia dell'avvio che dell'attuazione, dell'operazione e che, nel contesto del FEAMPA, non riceve sostegno finanziario;
- 41) «efficienza energetica al primo posto»: tenere nella massima considerazione, nella pianificazione energetica e nelle decisioni strategiche e di investimento, misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi per ottimizzare la domanda e l'offerta di energia, in particolare mediante risparmi energetici nell'uso finale efficaci sotto il profilo dei costi, iniziative di gestione della domanda e una conversione, trasmissione e distribuzione più efficienti dell'energia, pur continuando a conseguire gli obiettivi di tali decisioni;
- 42) «immunizzazione dagli effetti del clima»: un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050;
- 43) «sovvenzioni soggette a condizioni»: una categoria di sovvenzione soggetta a condizioni collegate al rimborso del sostegno;
- 44) «BEI»: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
- 45) «marchio di eccellenza»: il marchio di qualità della Commissione riguardo a una proposta, indicante che una proposta che è stata valutata nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito di uno strumento dell'Unione e che è ritenuta conforme ai requisiti minimi di qualità di tale strumento dell'Unione, ma che non ha potuto essere finanziata a causa della dotazione di bilancio insufficiente per tale invito a presentare proposte, può beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali.

Articolo 3

Computo dei termini per le azioni della Commissione

Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità delle prescrizioni del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi interessati.

Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

Articolo 4

Trattamento e protezione dei dati personali

Gli Stati membri e la Commissione sono autorizzati a trattare i dati personali solo se necessario al fine di adempiere i rispettivi obblighi a norma del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza, la rendicontazione, la comunicazione, la pubblicazione, la valutazione, la gestione finanziaria, le verifiche e gli audit e, se del caso, per determinare l'idoneità dei partecipanti. I dati personali sono trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁰⁾, a seconda dei casi.

CAPO II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 5

Obiettivi strategici

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPA sostengono gli obiettivi strategici seguenti:
 - a) un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
 - b) un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;
 - c) un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;
 - d) un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
 - e) un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali.

Il JTF sostiene l'obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Il paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell'articolo 27.

2. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF contribuiscono alle azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità dell'articolo 174 TFUE perseguendo gli obiettivi seguenti:
 - a) l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF; e
 - b) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), con il sostegno del FESR.

⁽⁴⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

3. Gli Stati membri e la Commissione promuovono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra i fondi e altri strumenti e fondi dell'Unione. Essi ottimizzano i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione. Conseguentemente, gli Stati membri e la Commissione tengono conto altresì delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nella programmazione e nell'attuazione dei fondi.

Articolo 6

Obiettivi climatici e meccanismo di adeguamento in materia di clima

1. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I. Il FESR e il Fondo di coesione contribuiscono rispettivamente al 30 % e al 37 % del contributo dell'Unione alle spese sostenute per il conseguimento degli obiettivi climatici fissati per il bilancio dell'Unione.

2. L'obiettivo relativo al contributo all'azione per il clima a livello di ciascuno Stato membro è stabilito come percentuale della dotazione complessiva nazionale a titolo del FESR e del Fondo di coesione e incluso nei programmi a seguito delle tipologie di intervento e della ripartizione finanziaria indicativa di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii). Come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, l'obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima è stabilito nell'accordo di partenariato.

3. Lo Stato membro e la Commissione sorvegliano periodicamente il rispetto degli obiettivi relativi al contributo all'azione per il clima, sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, ripartite per tipologia di intervento in conformità dell'articolo 42, e sulla base dei dati presentati dallo Stato membro. Qualora a seguito della sorveglianza emergano progressi insufficienti verso il conseguimento dell'obiettivo relativo al contributo all'azione per il clima, lo Stato membro e la Commissione concordano misure correttive nella riunione annuale di riesame.

4. Qualora non vi siano progressi sufficienti verso il conseguimento dell'obiettivo relativo al contributo all'azione per il clima a livello nazionale entro il 31 dicembre 2024, lo Stato membro ne tiene conto nell'ambito del proprio riesame intermedio a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.

Articolo 7

Gestione concorrente

1. Gli Stati membri e la Commissione eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai fondi in regime di gestione concorrente in conformità dell'articolo 63 del regolamento finanziario. Gli Stati membri preparano e attuano i programmi al livello territoriale appropriato, conformemente al proprio quadro istituzionale, giuridico e finanziario.

2. La Commissione esegue l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa («MCE»), dell'Iniziativa urbana europea, degli investimenti in materia di innovazione interregionale, l'importo del sostegno del FSE+ trasferito alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi al programma InvestEU e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario.

3. Con l'accordo dello Stato membro e delle regioni interessate, la Commissione può attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in regime di gestione indiretta.

Articolo 8

Partenariato e governance a più livelli

1. Per l'accordo di partenariato e per ogni programma ciascuno Stato membro organizza e attua un partenariato globale conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico, tenendo conto delle specificità dei fondi. Tale partenariato include almeno i partner seguenti:

- a) le autorità a livello regionale, locale, cittadino e altre autorità pubbliche;
- b) le parti economiche e sociali;

- c) gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi incaricati di promuovere l'inclusione sociale, i diritti fondamentali, i diritti delle persone con disabilità, la parità di genere e la non discriminazione;
- d) le organizzazioni di ricerca e le università, se del caso.

2. Il partenariato istituito ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo opera in conformità del principio della governance a più livelli e seguendo un approccio dal basso verso l'alto. Lo Stato membro coinvolge i partner di cui al paragrafo 1 nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione e della valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione a comitati di sorveglianza ai sensi dell'articolo 39.

In tale contesto, se del caso, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo della capacità amministrativa delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

3. Per i programmi Interreg il partenariato comprende partner provenienti da tutti gli Stati membri partecipanti.
4. L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato istituito dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014.
5. Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati.

Articolo 9

Principi orizzontali

1. In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione dei programmi.
3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, sorveglianza, rendicontazione e valutazione dei programmi. In particolare, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi si tiene conto dell'accessibilità per le persone con disabilità.
4. Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio «non arrecare un danno significativo».

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti nel pieno rispetto dell'*acquis* ambientale dell'Unione.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Accordo di partenariato

Articolo 10

Preparazione e presentazione dell'accordo di partenariato

1. Ciascuno Stato membro prepara un accordo di partenariato che espone l'orientamento strategico per la programmazione e le modalità per un impiego efficace ed efficiente del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

2. L'accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta europeo in materia di partenariato. Se uno Stato membro prevede un partenariato globale già nel corso della preparazione dei suoi programmi, tale requisito si considera rispettato.
3. Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente alla stessa.
4. L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
5. L'accordo di partenariato è un documento strategico e conciso. Non supera le 35 pagine a meno che lo Stato membro, di propria iniziativa, non decida di estendere la lunghezza del documento.
6. Lo Stato membro redige l'accordo di partenariato in conformità del modello riportato nell'allegato II. Lo Stato membro può inserire l'accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.
7. I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.
8. Su richiesta dello Stato membro interessato, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP.

Articolo 11

Contenuto dell'accordo di partenariato

1. L'accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:
 - a) gli obiettivi strategici selezionati e l'obiettivo specifico del JTF, comprensivi dell'indicazione di quali fondi oggetto dell'accordo di partenariato e programmi perseguiranno tali obiettivi strategici e della relativa giustificazione, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e, se del caso, le sfide regionali;
 - b) per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati e per l'obiettivo specifico del JTF:
 - i) una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato;
 - ii) il coordinamento, la delimitazione e la complementarità tra i fondi e, se del caso, il coordinamento tra i programmi nazionali e regionali;
 - iii) le complementarità e le sinergie tra i fondi oggetto dell'accordo di partenariato, l'AMIF, l'ISF, il BMVI e altri strumenti dell'Unione, compresi i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito di Orizzonte Europa;
 - c) la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, regionale, rispettando le norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica e la dotazione finanziaria preliminare per l'obiettivo specifico del JTF, comprese eventuali risorse del FESR e del FSE+ da trasferire al JTF in conformità dell'articolo 27;
 - d) l'obiettivo preliminare relativo al contributo all'azione per il clima in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2;
 - e) se applicabile, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità dell'articolo 108, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento a norma degli articoli 26 e 111, compresa una giustificazione di tali trasferimenti;
 - f) per l'assistenza tecnica, la scelta dello Stato membro in relazione alla forma di contributo dell'Unione conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, e, se del caso, la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato a livello nazionale e la ripartizione delle risorse finanziarie per programma e per categoria di regioni;
 - g) gli importi dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e per categoria di regione, se applicabile;
 - h) l'elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regione, se applicabile;

- i) una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato prevede di adottare per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi oggetto dell'accordo di partenariato;
- j) se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche o le esigenze specifiche delle regioni e delle aree.

Per quanto riguarda l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti.

2. L'accordo di partenariato può inoltre contenere una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle pertinenti condizioni abilitanti di cui all'articolo 15 e agli allegati III e IV.

Articolo 12

Approvazione dell'accordo di partenariato

1. La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle norme specifiche dei fondi nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto della natura strategica del documento, del numero di programmi interessati e dell'importo totale delle risorse destinate allo Stato membro interessato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare del modo in cui lo Stato membro intende dar seguito alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, al suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima e al pilastro europeo dei diritti sociali.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro.
3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato.
5. Se, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6, l'accordo di partenariato è inserito in un programma, entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, un'unica decisione in cui si approvano sia l'accordo di partenariato che il programma.

Articolo 13

Modifica dell'accordo di partenariato

1. Uno Stato membro può presentare alla Commissione, entro il 31 marzo 2025, un accordo di partenariato modificato che tenga conto dei risultati del riesame intermedio.
2. La Commissione valuta la modifica e può formulare osservazioni entro tre mesi dalla presentazione dell'accordo di partenariato modificato.
3. Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato modificato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione approva la modifica di un accordo di partenariato non oltre sei mesi dalla sua prima presentazione da parte dello Stato membro.

Articolo 14

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPa attuati tramite il programma InvestEU

1. Nell'accordo di partenariato gli Stati membri possono assegnare un importo che va fino al 2 % della dotazione nazionale iniziale rispettivamente per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMPa, che deve essere versato a titolo di contributo al programma InvestEU e attuato tramite la garanzia dell'UE e il polo di consulenza InvestEU in conformità dell'articolo 10 del regolamento InvestEU. Con l'accordo dell'autorità di gestione interessata, gli Stati membri possono assegnare un ulteriore importo che va fino al 3 % della dotazione nazionale iniziale di ciascuno di tali fondi dopo il 1° gennaio 2023 mediante una o più richieste di modifica del programma.

Detti importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell'accordo di partenariato o nel programma e sostengono gli investimenti essenzialmente nella categoria delle regioni contribuenti.

Tali contributi sono attuati in conformità delle norme stabilite nel regolamento InvestEU e non costituiscono trasferimenti di risorse ai sensi dell'articolo 26.

2. Gli Stati membri stabiliscono l'importo totale versato a titolo di contributo per ogni anno, suddiviso per fondo e per categoria di regione, se applicabile. Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Se uno Stato membro richiede una modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri.

3. Gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro e per il polo di consulenza InvestEU, una volta concluso l'accordo di contributo in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento InvestEU. Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun accordo di contributo possono essere assunti dalla Commissione in frazioni annue nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

4. Fatto salvo l'articolo 12 del regolamento finanziario, se entro i quattro mesi successivi alla data della decisione della Commissione che adotta l'accordo di partenariato non è stato concluso un accordo di contributo in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento InvestEU per l'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo assegnato nell'accordo di partenariato, l'importo corrispondente è assegnato a uno o più programmi nell'ambito del fondo contribuente o della categoria di regioni, se del caso su richiesta dello Stato membro.

L'accordo di contributo per gli importi di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma.

5. Se entro nove mesi dalla conclusione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento InvestEU, l'accordo di contributo è risolto o prorogato di comune accordo.

Laddove la partecipazione di uno Stato membro al Fondo InvestEU sia interrotta, gli importi in questione versati nel fondo comune di copertura a titolo di copertura sono recuperati sotto forma di entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario. Lo Stato membro interessato presenta una richiesta relativa a una o più modifiche del programma per utilizzare gli importi recuperati e gli importi assegnati agli anni civili futuri in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La risoluzione o la modifica dell'accordo di contributo è conclusa contestualmente all'adozione delle decisioni che modificano il programma o i programmi in questione.

6. Se entro quattro anni dalla sua conclusione, un accordo di garanzia, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento InvestEU, non è stato attuato completamente, l'accordo di contributo è modificato. Lo Stato membro può chiedere che gli importi versati a titolo di contributo alla garanzia dell'UE ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e impegnati nell'accordo di garanzia, ma non riservati a copertura di prestiti, investimenti azionari o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5 del presente articolo.

7. Le risorse generate dagli importi dei contributi alla garanzia dell'UE o ad essi imputabili sono messe a disposizione dello Stato membro in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera a), del regolamento InvestEU e impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo od obiettivi sotto forma di strumenti finanziari o garanzie di bilancio.

8. Per gli importi da riutilizzare in un programma in conformità dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all'articolo 105, paragrafo 1, decorre dall'anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

CAPO II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Articolo 15

Condizioni abilitanti

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni abilitanti degli obiettivi specifici.

L'allegato III contiene le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L'allegato IV contiene le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al FSE+ e al Fondo di coesione e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

La condizione abilitante concernente gli strumenti e la capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato non è applicabile ai programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI.

2. In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Una condizione abilitante è soddisfatta se sono soddisfatti tutti i criteri correlati. Lo Stato membro individua in ciascun programma o nella modifica di un programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e indica la relativa giustificazione, se ritiene soddisfatta una condizione abilitante.

3. Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell'approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicandone la giustificazione.

4. Non appena possibile e non oltre tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante.

Se la Commissione non concorda con lo Stato membro circa il soddisfacimento della condizione abilitante, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione.

Se lo Stato membro non condivide la valutazione della Commissione, presenta le sue osservazioni entro 1 mese e la Commissione procede in conformità del primo comma.

Se lo Stato membro accetta la valutazione della Commissione, procede in conformità del paragrafo 3.

5. Fatto salvo l'articolo 105, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.

6. Lo Stato membro garantisce che le condizioni abilitanti continuino a essere soddisfatte e rispettate durante l'intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, ne informa lo Stato membro indicando la propria valutazione. In seguito si applica la procedura di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, fatto salvo l'articolo 105 e sulla base delle osservazioni dello Stato membro, le spese relative all'obiettivo specifico interessato possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

7. L'allegato IV non si applica alle priorità sostenute dal JTF o a qualsiasi delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF in conformità dell'articolo 27.

Articolo 16

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. Ciascuno Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione della performance di un programma durante la sua attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi.

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta di:

a) indicatori di output e di risultato collegati a obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici relativi ai fondi selezionati per il programma;

- b) target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e
- c) target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

2. I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

3. I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 17

Metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1. La metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprende:
 - a) i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;
 - b) i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;
 - c) i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.
2. Su richiesta, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione la metodologia per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia.

Articolo 18

Riesame intermedio e importo di flessibilità

1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro rivede ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti:
 - a) le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024;
 - b) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, se del caso;
 - c) i progressi compiuti nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali;
 - d) la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata, con particolare riguardo alle esigenze territoriali e tenendo conto di eventuali sviluppi negativi di grande rilievo sul piano finanziario, economico o sociale;
 - e) i principali risultati delle valutazioni pertinenti;
 - f) i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi, tenendo conto delle considerevoli difficoltà riscontrate nell'attuazione del programma;
 - g) per i programmi sostenuti dal JTF, la valutazione effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.
2. Entro il 31 marzo 2025 lo Stato membro presenta alla Commissione, per ciascun programma, una valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio, compresa una proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma.
3. Se ritenuto necessario in seguito al riesame intermedio del programma, o nel caso in cui siano state individuate nuove sfide in conformità del paragrafo 1, lettera a), lo Stato membro presenta alla Commissione la valutazione di cui al paragrafo 2 unitamente al programma modificato.

Le revisioni comprendono:

- a) le dotazioni di risorse finanziarie per priorità;
- b) i target finali riveduti o nuovi;
- c) gli importi dei contributi da versare al programma InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni, se applicabile.

La Commissione approva il programma riveduto conformemente all'articolo 24, compresa l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità.

4. Se, in seguito al riesame intermedio, lo Stato membro ritiene che il programma non debba essere modificato, la Commissione:
 - a) adotta, entro tre mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2, una decisione in cui conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità; o
 - b) chiede allo Stato membro, entro due mesi dalla presentazione della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di presentare un programma modificato in conformità dell'articolo 24.
5. Fino all'adozione della decisione della Commissione in cui si conferma l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità, tale importo non è disponibile per la selezione delle operazioni.
6. Entro la fine del 2026 la Commissione elabora una relazione sui risultati del riesame intermedio e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

CAPO III

Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete

Articolo 19

Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana governance economica

1. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

- a) sostenere l'attuazione di una pertinente raccomandazione specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE e di una pertinente raccomandazione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE e destinata allo Stato membro interessato;
- b) sostenere l'attuazione di pertinenti raccomandazioni del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴¹⁾, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

2. Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste. Tale richiesta è formulata non prima del 2023 o dopo il 2026 e non riguarda gli stessi programmi in due anni consecutivi.

3. Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi. Se necessario, la Commissione formula osservazioni entro 1 mese dal ricevimento di tale risposta.

4. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5. Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro quattro mesi dopo la sua presentazione agli Stati membri.

6. Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni ai sensi del paragrafo 3 o successivamente alla presentazione della proposta dello Stato membro di cui al paragrafo 4, proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità in questione. Nella sua proposta la Commissione indica i motivi per cui è giunta alla conclusione che lo Stato membro ha ommesso di adottare un'azione efficace. Nel formulare la sua proposta la Commissione tiene conto di tutte le informazioni pertinenti e prende in debita considerazione ogni elemento emerso o parere espresso nell'ambito del dialogo strutturato di cui al paragrafo 14.

⁽⁴¹⁾ Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

Il Consiglio decide in merito a tale proposta mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione si applica soltanto alle domande di pagamento presentate successivamente alla data della sua adozione.

7. La Commissione presenta al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro qualora il Consiglio decida a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo, a meno che non abbia constatato l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio ⁽⁴²⁾.

8. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;
- b) se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri eccessivi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;
- c) se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio ⁽⁴³⁾ e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;
- d) se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁴⁾ o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

9. Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni. I pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

10. Una proposta di decisione di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese della presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui ai paragrafi 7 e 8 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

11. L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale nello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

⁽⁴²⁾ Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

⁽⁴³⁾ Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

⁽⁴⁴⁾ Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

12. La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

- a) nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7;
- b) nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera a);
- c) in caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 8, lettera b);
- d) nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 8, lettere c) e d).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

13. Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni nei casi seguenti:

- a) se la procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;
- b) se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di tale regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di tale regolamento;
- c) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;
- d) se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, TFUE.

In seguito alla revoca, da parte del Consiglio, della sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 105 decorre dall'anno in cui l'impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma. Una proposta di decisione di revoca della sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro 1 mese dalla presentazione della proposta della Commissione.

14. La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 6, 7 o 8, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, alla luce della trasmissione delle informazioni a norma del primo comma.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio senza indugio dopo la sua adozione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a spiegare le motivazioni della sua proposta.

15. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione procede a un riesame dell'applicazione del presente articolo. A tal fine la Commissione elabora una relazione che trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di una proposta legislativa.

16. Qualora si verificano importanti cambiamenti nella situazione socioeconomica dell'Unione, la Commissione può presentare una proposta di riesame dell'applicazione del presente articolo, oppure il Parlamento europeo o il Consiglio, agendo a norma dell'articolo 225 o dell'articolo 241 TFUE rispettivamente, possono chiedere alla Commissione di presentare tale proposta.

17. Il presente articolo non si applica al FSE+, all'AMIF, all'ISF, al BMVI o ai programmi Interreg.

Articolo 20

Misure temporanee per l'utilizzo dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete

1. Qualora il Consiglio, dopo il 1° luglio 2021, abbia riconosciuto il prodursi di un evento inconsueto al di fuori del controllo di uno o più Stati membri che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria delle pubbliche amministrazioni oppure di una grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione, come previsto all'articolo 5, paragrafo 1, decimo comma, all'articolo 6, paragrafo 3, quarto comma, all'articolo 9, paragrafo 1, decimo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1466/97⁽⁴⁵⁾, oppure del verificarsi di eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche, come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/97, la Commissione può, mediante una decisione di esecuzione e per un periodo massimo di diciotto mesi, adottare una o più delle misure seguenti, a condizione che siano strettamente necessarie per rispondere a tali circostanze eccezionali o inconsuete:

- a) su richiesta di uno o più Stati membri interessati, aumentare i pagamenti intermedi di 10 punti percentuali in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile, senza superare il 100 %, in deroga all'articolo 112, paragrafi 3 e 4 del presente regolamento, nonché all'articolo 40 del regolamento FEAMPA, all'articolo 15 del regolamento AMIF, all'articolo 12 del regolamento ISF e all'articolo 12 del regolamento BMVI;
- b) consentire alle autorità di uno Stato membro di selezionare, per ricevere sostegno, le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia debitamente presentata all'autorità di gestione, in deroga all'articolo 63, paragrafo 6, a condizione che l'operazione costituisca una risposta alle circostanze eccezionali;
- c) prevedere che le spese per le operazioni che costituiscono una risposta a tali circostanze siano ammissibili a partire dalla data in cui il Consiglio ha confermato il verificarsi di tali circostanze, in deroga all'articolo 63, paragrafo 7;
- d) prorogare al massimo di tre mesi i termini per la presentazione di documenti e la trasmissione di dati alla Commissione, in deroga agli articoli 41, paragrafo 6, 42, paragrafo 1, 44, paragrafo 2, e 49, paragrafo 3, primo comma.

2. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'attuazione del presente articolo. Quando sia soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla sua valutazione della situazione e al seguito che prevede di dare.

3. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo. All'atto di valutare la situazione e di prevedere un seguito, la Commissione tiene in debita considerazione le posizioni adottate e i pareri espressi nell'ambito del dialogo strutturato.

4. Se, trascorso il periodo non superiore a diciotto mesi di cui al paragrafo 1, persistono le circostanze specifiche che hanno portato all'adozione di tali misure temporanee, la Commissione riesamina la situazione e avanza, se del caso, una proposta legislativa che modifica il presente regolamento prevedendo la flessibilità necessaria ad affrontare tali circostanze.

⁽⁴⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).

5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della decisione di esecuzione adottata a norma del paragrafo 1 senza ritardo, al più tardi entro 2 giorni lavorativi dalla sua adozione.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 21

Preparazione e presentazione dei programmi

1. Gli Stati membri preparano, in cooperazione con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.
2. Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell'accordo di partenariato. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento o del pertinente regolamento specifico del fondo, a seconda di quale sia posteriore.
3. Gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell'allegato V.

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI gli Stati membri preparano i programmi in conformità del modello di programma riportato nell'allegato VI.

4. Un eventuale rapporto ambientale, redatto conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁶⁾, è pubblicato sul sito web del programma di cui all'articolo 49, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 22

Contenuto dei programmi

1. Ciascun programma stabilisce una strategia che indichi il contributo del programma agli obiettivi strategici o dell'obiettivo specifico del JTF e la comunicazione dei risultati.
2. Un programma è costituito da una o più priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico, all'obiettivo specifico del JTF oppure all'assistenza tecnica, se attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, o dell'articolo 37. Una priorità può avvalersi del sostegno di uno o più fondi, a meno che non riceva il sostegno del JTF o riguardi l'assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, o dell'articolo 37. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o all'obiettivo specifico del JTF.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, un programma si avvale del sostegno di un fondo ed è composto da obiettivi specifici e da obiettivi specifici relativi all'assistenza tecnica.

3. Ciascun programma stabilisce:
 - a) una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:
 - i) le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA;
 - ii) i fallimenti del mercato;
 - iii) la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno;
 - iv) le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, nelle pertinenti strategie nazionali o regionali di tale Stato membro, tra cui il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e in relazione ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione destinate allo Stato membro;

⁽⁴⁶⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GUL 197 del 21.7.2001, pag. 30).

- v) le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione;
- vi) un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente;
- vii) gli insegnamenti tratti da esperienze passate;
- viii) le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;
- ix) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente *acquis* e dei pertinenti piani di azione dell'Unione e una giustificazione della scelta degli obiettivi specifici;
- x) per i programmi sostenuti dal JTF, le sfide dovute alla transizione individuate nei piani territoriali per una transizione giusta.

I punti i), ii) e viii) non si applicano ai programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI.

- b) la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;
- c) per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;
- d) per ciascun obiettivo specifico:
 - i) le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto a tali obiettivi specifici e, se del caso, alle strategie macroregionali, alle strategie per i bacini marittimi e ai piani territoriali per una transizione giusta sostenuti dal JTF;
 - ii) gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
 - iii) i principali gruppi di destinatari;
 - iv) le azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione;
 - v) un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;
 - vi) le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro o al di fuori dell'Unione, se pertinente;
 - vii) l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;
 - viii) le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;
 - ix) per l'obiettivo specifico del JTF, la giustificazione di eventuali importi trasferiti dalle risorse del FESR e del FSE+ in conformità dell'articolo 27, nonché la sua ripartizione per categoria di regioni, sulla base delle tipologie di intervento previste in conformità dei piani territoriali per una transizione giusta;
- e) per ciascuna priorità relativa all'assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4:
 - i) le tipologie di azioni correlate;
 - ii) gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali;
 - iii) i principali gruppi di destinatari;
 - iv) le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento;
- f) il ricorso previsto all'assistenza tecnica in conformità dell'articolo 37, se applicabile, e le pertinenti tipologie di intervento;
- g) un piano di finanziamento che contenga:
 - i) una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e, ove applicabile, per ciascuna categoria di regioni, per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità dell'articolo 26 o 27;
 - ii) per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni, se applicabile, e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;

- iii) per i programmi sostenuti dal FEAMPA, una tabella che specifichi per ciascun obiettivo specifico l'importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;
- iv) per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici o privati, o da entrambi;
- h) le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;
- i) per ciascuna condizione abilitante collegata all'obiettivo specifico selezionato, stabilita in conformità dell'articolo 15 e degli allegati III e IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;
- j) l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, compresa la diffusione sui social media, ove opportuno, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione;
- k) le autorità del programma e l'organo o, in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, se del caso, gli organismi che ricevono i pagamenti della Commissione.

I punti i), ii) e viii) della lettera a) del presente paragrafo non si applicano ai programmi che si limitano a sostenere l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+. La lettera d) del presente paragrafo non si applica all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

Per il FESR, il Fondo di coesione, il FSE+, il JTF e il FEAMPA, il programma è corredato, a fini informativi, di un elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica e del relativo calendario.

Se, in conformità della lettera k), viene individuato più di un organismo che riceve i pagamenti della Commissione, lo Stato membro fissa la quota degli importi rimborsati a ciascuno di tali organi.

4. In deroga al paragrafo 3, lettere da b) a e), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, sono presentate le informazioni seguenti:

- a) una descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;
- b) l'indicazione delle misure di attuazione;
- c) un elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici;
- d) ove applicabile, una giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell'assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento AMIF;
- e) gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;
- f) una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

5. Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell'allegato I. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

6. Per i programmi del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera g), punto ii), riporta gli importi per gli anni dal 2021 al 2027, compreso l'importo di flessibilità.

7. Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera k), senza necessità di una modifica del programma.

8. Per i programmi sostenuti dal JTF, gli Stati membri presentano alla Commissione i piani territoriali per una transizione giusta nell'ambito del programma o dei programmi o di una richiesta di modifica.

*Articolo 23***Approvazione dei programmi**

1. La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, oltre che, per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, la coerenza con il pertinente accordo di partenariato. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché del modo in cui vi si è dato seguito.
2. La Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro.
3. Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del programma da parte dello Stato membro.

*Articolo 24***Modifica dei programmi**

1. Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.
2. La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici relativi ai fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può formulare osservazioni entro due mesi dalla presentazione del programma modificato.
3. Lo Stato membro rivede il programma modificato tenendo presenti le osservazioni formulate dalla Commissione.
4. La Commissione adotta una decisione di approvazione della modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro.
5. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all'8 % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 4 % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal JTF, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni.

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all'8 % della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica attuata a norma dell'articolo 36, paragrafo 4.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione dotazioni tra tipologie di azioni all'interno della stessa priorità e, inoltre, un importo che va fino al 15 % della dotazione iniziale di una priorità a un'altra priorità dello stesso fondo.

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. I trasferimenti e le relative modifiche sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione della Commissione che approvi la modifica del programma. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi e sono approvati in anticipo dal comitato di sorveglianza a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera d). Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione modificata della tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), iii) o iv), a seconda dei casi, assieme ad ogni relativa modifica nel programma.

6. Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione.
7. Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, le modifiche dei programmi relative all'introduzione di indicatori non richiedono l'approvazione della Commissione.

*Articolo 25***Sostegno congiunto del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del JTF**

1. Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».
2. Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 15 % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle regole di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione. Tale opzione non si applica alle risorse del FESR e del FSE+ che sono trasferite al JTF in conformità dell'articolo 27.

*Articolo 26***Trasferimento di risorse**

1. Gli Stati membri possono chiedere, nell'accordo di partenariato o in una richiesta di modifica di un programma previo accordo del comitato di sorveglianza del programma ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a qualsiasi altro strumento in regime di gestione diretta o indiretta, se tale possibilità è prevista nell'atto di base di tale strumento.

La somma dei trasferimenti di cui al primo comma del presente articolo e dei contributi a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, non supera il 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo.

Nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % della dotazione nazionale iniziale di ciascun fondo a un altro fondo o ad altri fondi, ad eccezione dei trasferimenti di cui al quarto comma.

Nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma gli Stati membri possono inoltre chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 20 % della dotazione nazionale iniziale per fondo tra il FESR, il FSE+ o il Fondo di coesione entro i limiti delle risorse globali dello Stato membro per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita». Gli Stati membri il cui tasso medio di disoccupazione totale per il periodo 2017-2019 è inferiore al 3 % possono chiedere di trasferire un importo supplementare che va fino al 25 % della dotazione nazionale iniziale.

2. Le risorse trasferite sono attuate in conformità delle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato.
3. Le richieste di modifica di un programma stabiliscono l'importo totale trasferito ogni anno per fondo e per categoria di regioni; se applicabile, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità e dell'impatto da conseguire e sono accompagnate dal programma o dai programmi modificati in conformità dell'articolo 24.
4. Previa consultazione dello Stato membro interessato, la Commissione si oppone a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora tale trasferimento possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

La Commissione si oppone altresì alla richiesta se ritiene che lo Stato membro non abbia fornito una giustificazione adeguata del trasferimento relativamente ai risultati da conseguire o al contributo che sarà apportato agli obiettivi del fondo o dello strumento ricevente in regime di gestione diretta o indiretta.

5. Qualora la richiesta di trasferimento riguardi la modifica di un programma, possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.
6. Le risorse del JTF, comprese le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità dell'articolo 27, non sono trasferibili ad altri fondi o strumenti a norma dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Il JTF non riceve trasferimenti a norma dei paragrafi da 1 a 5.

7. Se la Commissione non ha assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite a norma del paragrafo 1, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi.

A tal fine lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, al più tardi quattro mesi prima del termine per gli impegni di cui all'articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.

8. Le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a uno o più programmi sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica del programma.

9. Per le risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite e assegnate a un programma in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, il termine per il disimpegno definito all'articolo 105, paragrafo 1, decorre dall'anno in cui vengono assunti i corrispettivi impegni di bilancio.

Articolo 27

Trasferimento di risorse dal FESR e dal FSE+ al JTF

1. Gli Stati membri possono chiedere su base volontaria che l'importo delle risorse a disposizione del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in conformità dell'articolo 3 del regolamento JTF sia integrato con risorse provenienti dal FESR o dal FSE+ ovvero da una loro combinazione per la categoria di regioni in cui si trova il territorio interessato. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell'importo della dotazione del JTF di cui all'articolo 110, paragrafo 1, lettera g). Le risorse trasferite dal FESR o dal FSE+ non superano il 15 % della dotazione a titolo rispettivamente del FESR e del FSE+ per lo Stato membro interessato. Gli Stati membri indicano in tali richieste l'importo totale trasferito ogni anno per categoria di regioni.

2. I trasferimenti a partire, rispettivamente, dalle risorse del FESR e del FSE+ alla priorità o alle priorità sostenute dal JTF riflettono le tipologie di intervento in base alle informazioni indicate nel programma a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ix). Tali trasferimenti sono considerati definitivi.

3. Le risorse del JTF, comprese quelle trasferite dal FESR e dal FSE+, sono attuate in conformità delle norme stabilite nel presente regolamento e nel regolamento JTF. Le norme stabilite nel regolamento FESR e FC e nel regolamento FSE+ non si applicano alle risorse del FESR e del FSE+ trasferite in conformità del paragrafo 1.

CAPO II

Sviluppo territoriale

Articolo 28

Sviluppo territoriale integrato

Qualora uno Stato membro sostenga lo sviluppo territoriale integrato, ciò avviene mediante strategie di sviluppo territoriale o locale nelle forme seguenti:

- a) investimenti territoriali integrati;
- b) sviluppo locale di tipo partecipativo; o
- c) un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro.

Nel mettere in atto strategie di sviluppo locale o territoriale nell'ambito di più di un fondo, lo Stato membro garantisce la coerenza e il coordinamento tra i fondi in questione.

Articolo 29

Strategie territoriali

1. Le strategie territoriali attuate a norma dell'articolo 28, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

- a) l'area geografica interessata dalla strategia;
- b) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area, comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale;

- c) la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità dell'area;
- d) la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità dell'articolo 8 nella preparazione e nell'attuazione della strategia.

Possono comprendere anche un elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2. Le strategie territoriali rientrano nella responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello territoriale. I documenti strategici esistenti che riguardano le aree interessate possono essere usati per le strategie territoriali.

3. Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni.

4. All'atto dell'elaborazione delle strategie territoriali, le autorità o organismi di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente.

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

5. Se un'autorità o un organismo a livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è individuata dall'autorità di gestione come organismo intermedio.

6. Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla progettazione delle strategie territoriali.

Articolo 30

Investimenti territoriali integrati

Se una strategia territoriale di cui all'articolo 29 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato.

Articolo 31

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Qualora uno Stato membro lo ritenga opportuno ai sensi dell'articolo 28, il FESR, il FSE+, il JTF e il FEAMPA sostengono lo sviluppo locale di tipo partecipativo.

2. Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

- a) sia concentrato su aree subregionali;
- b) sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale;
- c) sia attuato mediante strategie in conformità dell'articolo 32;
- d) fornisca sostegno alle attività in rete, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori territoriali.

3. Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l'attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.

4. Quando l'attuazione di una tale strategia comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila.

5. Fatto salvo il rispetto dell'ambito di applicazione e delle regole di ammissibilità di ciascun fondo che partecipa al sostegno della strategia, si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall'autorità competente del fondo capofila.

6. Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all'effettuazione dei pagamenti in conformità delle regole del regolamento specifico del fondo.

Articolo 32

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:

- a) l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia;
- b) il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
- c) l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
- d) gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste;
- e) le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
- f) un piano finanziario comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo nonché, se del caso, la dotazione prevista a carico del FEASR, e di ciascun programma interessato.

Essa può anche contenere le tipologie di misure e operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato.

2. Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.

3. Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all'articolo 33, paragrafo 3, entro dodici mesi dalla data della decisione d'approvazione del programma o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro dodici mesi dalla data della decisione d'approvazione dell'ultimo programma interessato.

4. La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi.

Articolo 33

Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera c).

2. Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3. I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva i compiti seguenti:

- a) sviluppare la capacità degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni;
- b) redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;
- c) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;
- d) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- e) sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;
- f) valutare l'attuazione della strategia.

4. Qualora gruppi di azione locale svolgano compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, o dell'organismo pagatore laddove il FEASR sia selezionato come fondo capofila, tali gruppi di azione locale sono designati dall'autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5. Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità della strategia, a condizione che il gruppo di azione locale garantisca che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni.

Articolo 34

Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda:
 - a) lo sviluppo delle capacità e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione della strategia;
 - b) l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia;
 - c) la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interessi;
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 35

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione i fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.
2. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono comprendere in particolare:
 - a) assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;
 - b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;
 - c) studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;
 - d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
 - e) valutazioni, relazioni di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;
 - f) azioni di diffusione delle informazioni, di sostegno alla creazione di reti ove opportuno, di svolgimento di attività di comunicazione con particolare attenzione ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;
 - g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione;
 - h) azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
 - i) azioni relative allo svolgimento di audit;
 - j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani di azione comuni e grandi progetti;
 - k) divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello.

3. La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare attenzione alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento.
4. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e successivi.
5. La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario.
6. A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.
7. In conformità dell'articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, in casi debitamente giustificati specificati nella decisione di finanziamento e per un periodo di tempo limitato, le azioni di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sovvenzionate nell'ambito del presente regolamento in regime di gestione diretta e i costi sottostanti possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Articolo 36

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione.

Gli importi relativi all'assistenza tecnica di cui al presente articolo e all'articolo 37 non sono presi in considerazione ai fini della concentrazione tematica conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

2. Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.
3. Il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica in uno Stato membro avviene a norma dell'articolo 51, lettera b) o e).

Lo Stato membro indica la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica nell'accordo di partenariato in conformità dell'allegato II. Tale scelta si applica a tutti i programmi nello Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione e non può essere successivamente modificata.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, nonché per i programmi Interreg, il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica avviene unicamente a norma dell'articolo 51, lettera e).

4. Qualora il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica in uno Stato membro sia rimborsato ai sensi dell'articolo 51, lettera b), si applicano gli elementi seguenti:
 - a) l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo in uno o più programmi, di un programma specifico o di una combinazione dei due;

- b) l'importo dei fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato a quanto segue:
- i) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»: 3,5 %;
 - ii) per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
 - iii) per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;
 - iv) per il sostegno del JTF: 4 %;
 - v) per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l'importo totale assegnato a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR: 6 %;
 - vi) per il sostegno del FEAMPA: 6 %;
 - vii) per i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.
5. Qualora il contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica sia rimborsato ai sensi dell'articolo 51, lettera e), si applicano gli elementi seguenti:
- a) l'importo dei fondi destinato all'assistenza tecnica è individuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii) – per il FEAMPA, nell'ambito di ciascun obiettivo specifico in conformità della lettera g), punto iii), di tale paragrafo. Esso non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico, a eccezione dei programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI, per i quali assume la forma di un obiettivo specifico;
 - b) il rimborso è effettuato, applicando le percentuali indicate nei punti da i) a vii) alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 91, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi, e a carico dello stesso fondo a cui sono rimborsate le spese ammissibili, nei confronti di uno o più organismi che ricevono i pagamenti della Commissione in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera k):
 - i) per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»: 3,5 %;
 - ii) per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 %;
 - iii) per il sostegno del FSE+: 4 % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera m), del regolamento FSE+: 5 %;
 - iv) per il sostegno del JTF: 4 %;
 - v) per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, qualora l'importo totale assegnato a uno Stato membro nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» non superi 1 miliardo di EUR, la percentuale da rimborsare per l'assistenza tecnica: 6 %;
 - vi) per il sostegno del FEAMPA, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 %;
 - vii) per i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» che riguardano solo le regioni ultraperiferiche, la percentuale è aumentata di 1 punto percentuale.
 - c) gli importi destinati all'assistenza tecnica individuati nel programma corrispondono alle percentuali di cui alla lettera b), punti da i) a vi), per ciascuna priorità e ciascun fondo.
6. Le norme specifiche per l'assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.

Articolo 37

Finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri

Oltre a quanto disposto all'articolo 36, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l'efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi.

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità dell'articolo 95. Tale sostegno può anche assumere la forma di un programma specifico.

TITOLO IV

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

CAPO I

Sorveglianza*Articolo 38***Comitato di sorveglianza**

1. Ciascuno Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza»), previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma.

Lo Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.

2. Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno, che comprende disposizioni riguardanti la prevenzione delle situazioni di conflitto di interessi e l'applicazione del principio di trasparenza.

3. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno ed esamina tutte le questioni che incidono sull'avanzamento del programma verso il conseguimento dei suoi obiettivi.

4. Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e i dati e le informazioni condivisi con detto comitato sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 69, paragrafo 5.

5. I paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano ai programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica.

*Articolo 39***Composizione del comitato di sorveglianza**

1. Ciascuno Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura una rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, attraverso un processo trasparente.

Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto. Il regolamento interno disciplina l'esercizio del diritto di voto e i dettagli della procedura in sede di comitato di sorveglianza conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato.

Il regolamento interno può consentire ai non membri, compresa la BEI, di partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

L'elenco dei membri del comitato di sorveglianza è pubblicato sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

2. Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza in veste consultiva e di sorveglianza.

3. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza.

*Articolo 40***Funzioni del comitato di sorveglianza**

1. Il comitato di sorveglianza esamina:

a) i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

- b) tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte;
- c) il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all'attuazione del programma;
- d) gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 58, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 59, paragrafo 1;
- e) i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l'eventuale seguito dato agli esiti delle stesse;
- f) l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
- g) i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente;
- h) il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;
- i) i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente;
- j) le informazioni relative all'attuazione del contributo del programma al programma InvestEU conformemente all'articolo 14 o delle risorse trasferite conformemente all'articolo 26, se del caso.

Per quanto riguarda i programmi sostenuti dal FEAMPA, il comitato di sorveglianza è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

2. Il comitato di sorveglianza approva:

- a) la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, fatto salvo l'articolo 33, paragrafo 3, lettere b), c) e d); su richiesta della Commissione, la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza;
- b) le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA;
- c) il piano di valutazione e le eventuali modifiche;
- d) le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall'autorità di gestione, compresi i trasferimenti in conformità dell'articolo 24, paragrafo 5, e dell'articolo 26, a eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMPA.

3. Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari.

Articolo 41

Riesame annuale della performance

1. Una volta all'anno sono organizzate riunioni di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Alle riunioni di riesame partecipano le autorità di gestione pertinenti.

La riunione di riesame può riguardare più di un programma.

La riunione di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, è presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.

3. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno 1 mese prima della riunione di riesame, informazioni concise sugli elementi elencati all'articolo 40, paragrafo 1. Tali informazioni si basano sui dati più recenti di cui dispone lo Stato membro.

Per i programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, le informazioni da fornire, sulla base dei dati più recenti disponibili, sono limitate all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h) del presente regolamento.

4. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare una riunione di riesame. In tal caso, il riesame può essere effettuato per iscritto.
5. Le conclusioni della riunione di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.
6. Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate durante la riunione di riesame che incidono sull'attuazione del programma e informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate.
7. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta una relazione annuale in materia di performance in conformità dei regolamenti specifici relativi a ciascun fondo.

Articolo 42

Trasmissione di dati

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno a eccezione dei dati richiesti al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 3, che sono trasmessi elettronicamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, conformemente al modello riportato nell'allegato VII.

Il primo invio è effettuato entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

Per le priorità che sostengono l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, i dati sono trasmessi annualmente entro il 31 gennaio.

Il regolamento FSE+ può stabilire norme specifiche relativamente alla frequenza della raccolta e della trasmissione degli indicatori di risultato a più lungo termine.

2. Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e, se applicabile, per categoria di regione e si riferiscono agli elementi seguenti:

- a) il numero di operazioni selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento;
- b) i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni.

3. Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

- a) le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;
- b) l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;
- c) l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;
- d) gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 60, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 62;
- e) il valore totale dei prestiti e degli investimenti azionari o quasi azionari nei confronti di destinatari finali garantiti con le risorse del programma ed effettivamente versati ai destinatari finali.

4. I dati presentati in conformità del presente articolo sono affidabili e rispecchiano i dati conservati elettronicamente di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5. Lo Stato membro o l'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione, o ne indica il link, sul portale web di cui all'articolo 46, lettera b), o sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

*Articolo 43***Relazione finale in materia di performance**

1. Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF dal FEAMPA ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.
2. La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 40, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), di tale paragrafo.
3. La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa l'autorità di gestione dell'accettazione della relazione entro due mesi dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie. Ove la Commissione non informi l'autorità di gestione entro i termini stabiliti, la relazione s'intende accettata.
4. L'autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1.
5. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 115, paragrafo 2.

*CAPO II***Valutazione***Articolo 44***Valutazioni da parte dello Stato membro**

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione effettua valutazioni dei programmi relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza e valore aggiunto dell'Unione, al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. Le valutazioni possono contemplare anche altri criteri pertinenti, quali inclusività, non discriminazione e visibilità, e riguardare più di un programma.
2. Entro il 30 giugno 2029 è inoltre effettuata una valutazione di ciascun programma per analizzarne l'impatto.
3. Le valutazioni sono affidate a esperti interni o esterni funzionalmente indipendenti.
4. Lo Stato membro o l'autorità di gestione garantisce che siano predisposte le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni.
5. Lo Stato membro o l'autorità di gestione redige un piano di valutazione, che può riguardare più di un programma. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.
6. Lo Stato membro o l'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dalla decisione di approvazione del programma.
7. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web di cui all'articolo 49, paragrafo 1.

*Articolo 45***Valutazione da parte della Commissione**

1. La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità dell'articolo 128 del regolamento finanziario.

2. La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031. Nel caso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMPA, tale valutazione si concentra in particolare sull'impatto sociale, economico e territoriale di tali fondi in relazione agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

3. La Commissione pubblica i risultati della valutazione retrospettiva sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno fornito dai fondi

Articolo 46

Visibilità

Ciascuno Stato membro garantisce:

- a) la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;
- b) la comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un portale web unico che offra accesso a tutti i programmi che vedono coinvolto lo Stato membro interessato.

Articolo 47

Emblema dell'Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 48

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1. Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione può essere nominato al livello dell'organismo di cui all'articolo 71, paragrafo 6, e coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli organismi seguenti:

- a) le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri, oltre che i centri di informazione Europe Direct e altre reti pertinenti, organizzazioni di istruzione e di ricerca;
- b) altri partner pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma. Un responsabile della comunicazione può essere responsabile di più di un programma.

3. La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II

Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi*Articolo 49***Responsabilità dell'autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dalla decisione di approvazione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

2. L'autorità di gestione garantisce la pubblicazione sul sito web di cui al paragrafo 1, o sul portale web 'unico di cui all'articolo 46, lettera b), di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti:

- a) area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;
- b) obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;
- c) tipologia di richiedenti ammissibili;
- d) importo totale del sostegno per l'invito;
- e) data di apertura e chiusura dell'invito.

3. L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:

- a) per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e, nel caso di appalti pubblici, del contraente;
- b) se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;
- c) per le operazioni nell'ambito del FEAMPA relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione ⁽⁴⁷⁾;
- d) la denominazione dell'operazione;
- e) lo scopo dell'operazione e i risultati attesi o conseguiti;
- f) la data di inizio dell'operazione;
- g) la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;
- h) il costo totale dell'operazione;
- i) il fondo interessato;
- j) l'obiettivo specifico interessato;
- k) il tasso di cofinanziamento dell'Unione;
- l) l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;
- m) per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;
- n) la tipologia di intervento dell'operazione in conformità dell'articolo 73, paragrafo 2, lettera g).

I dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

4. I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono pubblicati sul sito web di cui al paragrafo 1 o nel portale web unico di cui all'articolo 46, lettera b) del presente regolamento, in formati aperti e leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁸⁾, che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

⁽⁴⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

⁽⁴⁸⁾ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

5. Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.

6. L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione.

Articolo 50

Responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse reimpiegate a norma dell'articolo 62, nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, con riguardo a quanto segue:
 - i) operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;
 - ii) operazioni sostenute dal FSE+, dal JTF, dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF o dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Ove un beneficiario del FSE+ sia una persona fisica, o le operazioni siano sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, non si applica la prescrizione di cui al primo comma, lettera d).

In deroga al primo comma, lettere c) e d), per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il documento che specifica le condizioni per il sostegno può stabilire requisiti specifici per l'esposizione pubblica delle informazioni sul sostegno fornito dai fondi ove ciò sia giustificato da ragioni di sicurezza e di ordine pubblico in conformità dell'articolo 69, paragrafo 5.

2. Per i fondi per piccoli progetti, il beneficiario rispetta gli obblighi di cui all'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento Interreg.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c).

3. Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 47 o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e qualora non siano state poste in essere azioni correttive, l'autorità di gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

CAPO I

Forme di contributo dell'Unione

Articolo 51

Forme di contributo dell'Unione ai programmi

Il contributo dell'Unione può assumere una delle forme seguenti:

- a) finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità dell'articolo 95, e basato su uno degli elementi seguenti:
 - i) il soddisfacimento di condizioni;
 - ii) il conseguimento di risultati;
- b) il rimborso del sostegno fornito ai beneficiari in conformità dei capi II e III del presente titolo;
- c) costi unitari in conformità dell'articolo 94 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
- d) somme forfettarie in conformità dell'articolo 94 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;
- e) finanziamento a tasso forfettario in conformità dell'articolo 94 o dell'articolo 36, paragrafo 5, che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
- f) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

CAPO II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 52

Forme di sostegno

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità.

Sezione I

Forme di sovvenzioni

Articolo 53

Forme di sovvenzioni

1. Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle forme seguenti:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti;
 - b) costi unitari;
 - c) somme forfettarie;
 - d) finanziamenti a tasso forfettario;
 - e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione;
 - f) finanziamenti non collegati ai costi, purché tali sovvenzioni siano coperte da un rimborso del contributo dell'Unione a norma dell'articolo 95.

2. Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma del paragrafo 1, lettera a).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, l'autorità di gestione può convenire di esentare dall'obbligo di cui a tale comma alcune operazioni nel settore della ricerca e dell'innovazione, previa approvazione del comitato di sorveglianza. Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità del paragrafo 1, lettera a).

3. Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei modi seguenti:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:
 - i) su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;
 - ii) su dati storici verificati dei singoli beneficiari;
 - iii) sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;
- b) progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;
- c) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;
- d) conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;
- e) tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici relativi a ciascun fondo o stabiliti sulla base degli stessi.

Articolo 54

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso può basarsi su uno degli elementi seguenti:

- a) fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- b) fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;
- c) fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a).

Inoltre, se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso fisso può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c) del presente articolo.

Articolo 55

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1. I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a un tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁹⁾ o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

⁽⁵⁰⁾ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Qualora sia applicato un tasso forfettario conformemente al primo comma per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, tale tasso forfettario si applica unicamente ai costi diretti dell'operazione non oggetto di appalto pubblico.

2. Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei modi seguenti:
 - a) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale;
 - b) dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se mensili, per la media delle ore lavorate mensili della persona interessata in conformità delle norme nazionali applicabili menzionate nel contratto di lavoro o di impiego o nella decisione di nomina (denominati atto di impiego).
3. Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità del paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.
4. Qualora non siano disponibili, i costi del lavoro annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi del lavoro lordi per il personale disponibili documentati o dall'atto di impiego, debitamente rapportati a un periodo di dodici mesi.
5. Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi del lavoro lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale fissa.

Articolo 56

Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1. Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti ammissibili per il personale può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.
2. Per le operazioni sostenute dal FESR dal FSE+, dal JTF, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.
3. Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi per il personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'articolo 55, paragrafo 1.

Articolo 57

Sovvenzioni soggette a condizioni

1. Gli Stati membri possono prevedere sovvenzioni per i beneficiari soggette a condizioni, da restituire totalmente o parzialmente come precisato nel documento che specifica le condizioni per il sostegno.
2. I rimborsi da parte del beneficiario sono effettuati secondo le condizioni convenute dall'autorità di gestione e dal beneficiario.
3. Gli Stati membri reimpiegano le risorse restituite dal beneficiario allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma pertinente entro il 31 dicembre 2030 sotto forma di sovvenzioni soggette a condizioni o di strumento finanziario o tramite un'altra forma di sostegno. Gli importi restituiti e le informazioni sul loro reimpiego figurano nella relazione finale in materia di performance.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le risorse siano tenute in contabilità separate o con codici contabili appropriati.
5. Le risorse dell'Unione restituite in qualsiasi momento dai beneficiari, ma non reimpiegate entro il 31 dicembre 2030 sono restituite al bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 88.

Sezione II

Strumenti finanziari*Articolo 58***Strumenti finanziari**

1. Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, da uno o più programmi, a strumenti finanziari esistenti o nuovi istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e attuati direttamente dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

2. Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti in beni materiali e immateriali nonché in capitale circolante, che si prevede siano finanziariamente sostenibili e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno è conforme alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Tale sostegno è fornito solo per gli elementi degli investimenti che non sono materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento.

3. Il sostegno opportuno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione eroghino contributi del programma a strumenti finanziari.

La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:

- a) l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva stimato, accompagnati da una breve giustificazione;
- b) i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;
- c) il gruppo proposto di destinatari finali;
- d) il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata, può riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro, e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.

4. Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con il sostegno da qualsiasi fondo o altro strumento dell'Unione, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno del fondo erogato a titolo dello strumento finanziario, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non è dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.

5. Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione di strumenti finanziari. Il sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario e necessario per lo stesso, e non supera il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario.

6. Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

7. La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

*Articolo 59***Attuazione degli strumenti finanziari**

1. Gli strumenti finanziari attuati direttamente dall'autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L'autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato X.

2. Gli strumenti finanziari attuati sotto la responsabilità dell'autorità di gestione possono consistere in una delle forme seguenti:

- a) investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;
- b) blocchi separati di conti finanziari o fiduciari.

L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario.

3. L'autorità di gestione può procedere all'aggiudicazione diretta di un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario:

- a) alla BEI;
- b) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;
- c) a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come entità giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale e soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - i) non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non comportano controllo o potere di veto né consentono l'esercizio di un'influenza determinante sulla banca o sull'istituto in questione, e a eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non conferiscono alcuna influenza sulle decisioni riguardanti la gestione corrente dello strumento finanziario sostenuto dai fondi;
 - ii) operano con un mandato pubblico, conferito dall'autorità competente di uno Stato membro a livello nazionale o regionale, che comprende, come parte o totalità dei loro compiti, lo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi;
 - iii) svolgono, come parte o totalità dei loro compiti, attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi in regioni, settori o ambiti strategici per i quali l'accesso ai finanziamenti da fonti di mercato non è generalmente disponibile o sufficiente;
 - iv) operano senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti, ma garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine delle loro attività;
 - v) garantiscono che l'aggiudicazione diretta di un contratto di cui alla lettera b) non accordi alcun vantaggio diretto o indiretto ad attività commerciali attraverso misure adeguate conformemente al diritto applicabile;
 - vi) sono soggetti alla vigilanza di un'autorità indipendente conformemente al diritto applicabile;
- d) altri organismi, anche rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE.

4. Se l'organismo selezionato dall'autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare fondi specifici.

5. I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità del paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:

- a) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;
- b) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell'allegato X.

6. La responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione non supera l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.

7. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l'organismo che fornisce i prestiti sottostanti, sostengono i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali è trasparente e non dà luogo a conflitti di interessi.

8. Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall'autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità delle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l'organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l'ammissibilità delle spese sottostanti.

9. L'autorità di gestione che attua direttamente lo strumento finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o l'organismo che attua lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2 del presente articolo, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità o, nel caso del FEAMPA, ciascun obiettivo specifico e, ove applicabile, ciascuna categoria di regioni per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 60 e 62.

Articolo 60

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

1. Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e il principio della sana gestione finanziaria.

2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità.

3. Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale.

Articolo 61

Trattamento differenziato degli investitori

1. Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, comprese le risorse restituite, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

2. Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una valutazione indipendente.

Articolo 62

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

1. Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

CAPO III

Regole di ammissibilità

Articolo 63

Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi.

2. Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e f), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1° gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3. Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all'articolo 108, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni possono essere assegnate a qualsiasi categoria di regioni del programma a condizione che l'operazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

Per il JTF le spese relative a operazioni contribuiscono all'attuazione del pertinente piano territoriale per una transizione giusta.

4. Un'operazione può essere attuata integralmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma

5. Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3.

6. Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni materialmente completate o pienamente attuate prima che sia stata presentata la domanda di finanziamento a titolo del programma, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno. Il presente paragrafo non si applica all'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultra periferiche nel quadro del FEAMPA a norma dell'articolo 24 del regolamento FEAMPA, né al sostegno fornito tramite i finanziamenti supplementari per le regioni ultra periferiche a norma dell'articolo 110, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento.

7. Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR, il Fondo di coesione e il JTF le spese diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma che si verifica quando è aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per il FEAMPA, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici relativi ai fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una catastrofe naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale.

8. Quando è approvato un nuovo programma, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

9. Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non devono essere dichiarate in uno dei casi seguenti:

- a) sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;
- b) sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno.

Articolo 64

Costi non ammissibili

1. I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:
 - a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
 - b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
 - c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo:
 - i) per le operazioni il cui costo totale è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);
 - ii) per le operazioni il cui costo totale è pari ad almeno 5 000 000 EUR (IVA inclusa) nei casi in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;
 - iii) gli investimenti realizzati dai destinatari finali nel contesto degli strumenti finanziari; se tali investimenti sono sostenuti da strumenti finanziari combinati con un sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, l'IVA non è ammissibile per la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni, a meno che l'IVA per il costo dell'investimento non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA o se la parte del costo dell'investimento corrispondente al sostegno del programma sotto forma di sovvenzioni è inferiore a 5 000 000 EUR (IVA inclusa);
 - iv) per i fondi per piccoli progetti e per gli investimenti effettuati dai destinatari finali nel contesto di fondi per piccoli progetti a titolo di Interreg.

La lettera b) del primo comma non si applica alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.

2. I regolamenti specifici relativi a ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

Articolo 65

Stabilità delle operazioni

1. Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:
 - a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
 - c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il termine definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il rimborso da parte dello Stato membro dovuto al mancato rispetto del presente articolo è effettuato in proporzione del periodo di non conformità.

2. Le operazioni sostenute dal FSE+ o dal JTF in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere k), l) e m) del regolamento JTF restituiscono il sostegno se sono soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a contributi del programma a favore o da parte di strumenti finanziari oppure a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

Articolo 66

Delocalizzazione

1. Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili al contributo dei fondi.
2. Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014.

Articolo 67

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
- c) il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore di tale prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b).

2. Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;
- b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a);
- c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
- d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Articolo 68

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

1. Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

- a) ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;
- b) alle risorse accantonate per i contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base al coefficiente di moltiplicazione stabilito per i rispettivi nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

- c) ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità dell'articolo 58, paragrafo 5;
- d) ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

2. Quando uno strumento finanziario è attuato in più periodi di programmazione consecutivi, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione precedente, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo. In tali casi, l'ammissibilità delle spese presentate nelle domande di pagamento è determinata conformemente alle regole del rispettivo periodo di programmazione.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), se il soggetto che beneficia delle garanzie non ha erogato l'importo pianificato di nuovi prestiti, investimenti azionari o quasi-azionari a favore dei destinatari finali secondo il coefficiente di moltiplicazione, le spese ammissibili sono proporzionalmente ridotte. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo specifico sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione versati a tali organismi che possono essere dichiarati spese ammissibili è soggetto a una soglia fino al 7 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in prestiti o accantonati per contratti di garanzia e fino al 15 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali in investimenti azionari o quasi azionari.

Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione o fondi specifici, o entrambi, sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione è stabilito nell'accordo di finanziamento e rispecchia il risultato della procedura competitiva.

5. Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

6. Le spese ammissibili dichiarate in conformità del paragrafo 1 non superano la somma dell'importo totale del sostegno a carico dei fondi pagati ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 69

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità del presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell'allegato XI.

2. Gli Stati membri assicurano la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Tali azioni comprendono la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione conformemente all'allegato XVII. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati. La Commissione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti hanno l'accesso di cui hanno bisogno a tali informazioni.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, gli obblighi relativi alla raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione conformemente all'allegato XVII di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l'azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4. Gli Stati membri assicurano la qualità, l'accuratezza e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori.

5. Gli Stati membri garantiscono la pubblicazione delle informazioni conformemente alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai fondi, tranne quando il diritto dell'Unione o quello nazionale escludono la pubblicazione per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

6. Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XIII, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82.

7. Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai relativi quadri istituzionali e giuridici. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interesse di presentare denunce alla Commissione. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami.

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all'attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dal diritto nazionale.

8. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell'allegato XIV.

Gli Stati membri promuovono i vantaggi dello scambio di dati in formato elettronico e forniscono ai beneficiari tutto il sostegno necessario a questo riguardo.

In deroga al primo comma, l'autorità di gestione può accettare, in via eccezionale, su esplicita richiesta del beneficiario, scambi di informazioni in formato cartaceo, fermo restando il suo obbligo di registrare e conservare i dati in conformità dell'articolo 72, paragrafo 1, lettera e).

Per i programmi sostenuti dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1° gennaio 2023.

Il primo comma non si applica ai programmi o alle priorità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE +.

9. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità dell'allegato XV.

10. Lo Stato membro garantisce o provvede a che le autorità di gestione forniscano previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell'anno civile in corso e in quello successivo entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità dell'allegato VIII.

11. Almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro dispone di una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità del modello riportato nell'allegato XVI. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

12. Gli Stati membri segnalano le irregolarità conformemente ai criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, i dati da fornire e il formato della segnalazione stabiliti all'allegato XII.

Articolo 70

Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino in maniera efficace ed efficiente durante l'attuazione dei programmi. Ai fini delle proprie attività di audit, la Commissione redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi.

La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.

2. La Commissione effettua audit fino a tre anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode.

3. Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.

4. Agli audit in loco si applica anche quanto segue:

- a) la Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti; a tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro;
- b) se l'applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all'esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze degli organi giurisdizionali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati;
- c) la Commissione trasmette le conclusioni preliminari dell'audit all'autorità competente dello Stato membro non oltre tre mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit;
- d) la Commissione trasmette la relazione di audit non oltre tre mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell'audit; se entro due mesi dalla data di ricevimento della risposta dello Stato membro la Commissione non chiede di fornire ulteriori informazioni o un documento riveduto, la risposta è considerata completa.

Al fine di rispettare i termini stabiliti al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, la Commissione mette a disposizione le conclusioni preliminari dell'audit e la relazione di audit in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

I termini di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo possono essere prorogati ove sia ritenuto necessario e previo accordo tra la Commissione e l'autorità competente dello Stato membro.

Se è stato stabilito un termine per una risposta dello Stato membro alle conclusioni preliminari dell'audit o alla relazione di audit di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, tale termine decorre dal momento in cui l'autorità competente dello Stato membro le riceve in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

*Articolo 71***Autorità del programma**

1. Ai fini dell'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro affida la funzione contabile a un organismo diverso dall'autorità di gestione in conformità dell'articolo 72, paragrafo 2, del presente regolamento, l'organismo in questione è altresì individuato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.
2. L'autorità di audit è un'autorità pubblica. Le attività di audit possono essere svolte da un organismo pubblico o privato diverso dall'autorità di audit, sotto la responsabilità di quest'ultima. L'autorità di audit e gli eventuali organismi che svolgono le attività di audit sotto la responsabilità dell'autorità di audit sono funzionalmente indipendenti dai soggetti sottoposti all'audit.
3. L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.
4. Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.
5. Se, in linea con i suoi obiettivi, un programma fornisce sostegno a titolo del FESR o del FSE+ a un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Orizzonte Europa, l'organismo che attua il programma cofinanziato da Orizzonte Europa è individuato come organismo intermedio dall'autorità di gestione del programma pertinente, in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
6. Lo Stato membro, di propria iniziativa, può istituire un organismo di coordinamento che mantenga i contatti con la Commissione, le fornisca informazioni e coordini le attività delle autorità del programma in tale Stato membro.

*CAPO II***Sistemi di gestione e controllo standard***Articolo 72***Funzioni dell'autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:
 - a) selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d);
 - b) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74;
 - c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75;
 - d) supervisionare gli organismi intermedi;
 - e) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.
2. Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 76 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.
3. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

*Articolo 73***Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione**

1. Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità dell'articolo 11 e dell'articolo 191, paragrafo 1, TFUE.

I criteri e le procedure assicurano che le operazioni da selezionare siano definite in base alla priorità al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2. Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:

- a) garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici del programma;
- b) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nel campo di applicazione di una condizione abilitante siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento di tale condizione abilitante;
- c) garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
- d) verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria;
- e) garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵¹⁾ siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva;
- f) verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;
- g) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento;
- h) garantisce che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a);
- i) garantisce che le operazioni selezionate non siano direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
- j) garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Per quanto riguarda la lettera b) del presente paragrafo, nel caso dell'obiettivo strategico 1, previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FESR e del Fondo di coesione, solo le operazioni corrispondenti agli obiettivi specifici di cui ai sottopunti i) e iv) di tale punto devono essere coerenti con le corrispondenti strategie di specializzazione intelligente.

3. L'autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno.

4. Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o per le operazioni che sono state selezionate per un programma cofinanziato da Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e g).

Inoltre, alle operazioni di cui al primo comma le autorità di gestione possono applicare le categorie, gli importi massimi e i metodi di calcolo dei costi ammissibili stabiliti nel quadro del pertinente strumento dell'Unione. Tali elementi sono definiti nel documento di cui al paragrafo 3.

5. Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa la Commissione entro 1 mese e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione.

⁽⁵¹⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

*Articolo 74***Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione**

1. L'autorità di gestione:
 - a) esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:
 - i) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - ii) per i costi da rimborsare a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
 - b) garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto integralmente ed entro 80 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo è dovuto;
 - c) pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - d) previene, individua e rettifica le irregolarità;
 - e) conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;
 - f) redige la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII;

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica alcuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l'autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità dell'accordo di PPP.

2. Le verifiche di gestione di cui al paragrafo 1, primo comma, la lettera a), sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni. Tali verifiche sono eseguite prima della presentazione dei conti in conformità dell'articolo 98.

3. Se l'autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.

Fatto salvo il paragrafo 2, il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione che sono applicabili quando il beneficiario è un'organizzazione internazionale.

*Articolo 75***Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'autorità di gestione**

L'autorità di gestione:

- a) fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;
- b) provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

*Articolo 76***Funzione contabile**

1. Rientrano nella funzione contabile i compiti seguenti:
 - a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità degli articoli 91 e 92;

- b) redigere e presentare i conti, confermarne la completezza, l'accuratezza e la veridicità in conformità dell'articolo 98 e conservare registrazioni elettroniche di tutti gli elementi dei conti, comprese le domande di pagamento;
 - c) convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.
2. La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.
 3. In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento Interreg può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un'altra valuta.

Articolo 77

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.
2. Le attività di audit sono svolte in conformità dei principi di audit riconosciuti a livello internazionale.
3. L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:
 - a) un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento finanziario e al modello riportato nell'allegato XIX del presente regolamento e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativo a ciascuna delle componenti seguenti:
 - i) la completezza, la veridicità e l'accuratezza dei conti;
 - ii) la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;
 - iii) il funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo;
 - b) una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo 63, paragrafo 5, lettera b), del regolamento finanziario, in conformità del modello riportato nell'allegato XX del presente regolamento, che corrobora il parere di audit di cui alla lettera a) del presente paragrafo e presenti una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.
4. Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all'articolo 79, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), del presente articolo, possono essere raggruppate in una relazione unica.
5. L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.
6. La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e, salvo diverso accordo, almeno una volta all'anno per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 78

Strategia di audit

1. Previa consultazione dell'autorità di gestione, l'autorità di audit predispone una strategia di audit che comprenda gli audit dei sistemi e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 69, paragrafo 11. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e autorità incaricate della funzione contabile. Tali audit sono effettuati entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità. La strategia di audit è redatta in conformità del modello riportato nell'allegato XXII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi.
2. La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

*Articolo 79***Audit delle operazioni**

1. Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.
2. Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal JTF e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit.

Il campione di operazioni sostenute dal FEAMPA, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.

3. Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche in loco dell'attuazione materiale dell'operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.

Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi o le priorità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), di tale regolamento. I regolamenti AMIF, ISF e BMVI possono stabilire disposizioni specifiche sull'audit delle operazioni quando il beneficiario è un'organizzazione internazionale. Il regolamento Interreg può stabilire norme specifiche sugli audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg.

Gli audit sono effettuati sulla base delle norme in vigore al momento in cui sono state eseguite le attività nell'ambito dell'operazione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 114 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

*Articolo 80***Modalità di audit unico**

1. Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. In particolare, in tal modo si intende evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.

2. Per i programmi per i quali la Commissione conclude che il parere dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.

3. Prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata la Commissione o l'autorità di audit non effettuano più di un audit relativamente alle operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR o il Fondo di coesione, 350 000 EUR per il JTF, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMPA, l'AMIF, l'ISF o il BMVI.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti, purché i risultati dell'audit svolto dalla Corte dei conti per tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

4. In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

- a) se esiste un rischio specifico di irregolarità o un sospetto di frode;
- b) se è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;
- c) se vi sono indizi di carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Articolo 81

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione in loco in conformità dell'articolo 74, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. L'autorità di gestione può basarsi su verifiche realizzate da organismi esterni e non effettuare verifiche di gestione sul posto, purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di questi organismi esterni.

2. L'autorità di gestione non effettua verifiche sul posto a livello della BEI o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono, però, all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento.

3. L'autorità di audit effettua audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità dell'articolo 77, 79 o 83, se del caso, a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. I risultati dell'audit realizzato dai revisori esterni di organismi che attuano lo strumento finanziario possono essere presi in considerazione dall'autorità di audit ai fini della garanzia globale di affidabilità e, su detta base, l'autorità di audit può decidere di limitare le proprie attività di audit.

4. Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle situazioni seguenti:

- a) i documenti giustificativi, che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali, non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
- b) vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario non costituiscono una registrazione attendibile e completa del sostegno fornito.

5. L'autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende gli elementi indicati nell'allegato XXI e costituisce la base dell'operato dell'autorità di audit.

6. La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità del programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.

Articolo 82

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario.
2. Il periodo di cui al paragrafo 1 si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

CAPO III

Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 83

Modalità proporzionate migliorate

Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all'articolo 84:

- a) in deroga all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 74, paragrafo 2, l'autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;
- b) in deroga all'articolo 77, paragrafo 1, con riguardo agli audit dei sistemi e all'articolo 79, paragrafi 1 e 3, con riguardo agli audit delle operazioni, l'autorità di audit può limitare la propria attività di audit ad audit delle operazioni che interessano un campione basato su una selezione statistica di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato.

Ai fini delle verifiche di gestione di cui al primo comma, lettera a), l'autorità di gestione può basarsi su verifiche effettuate da organismi esterni purché disponga di sufficienti elementi di prova della competenza di tali organismi.

Per il primo comma, lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l'autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità dell'articolo 79, paragrafo 2.

La Commissione limita i propri audit alla revisione dell'operato dell'autorità di audit mediante ripetizione dell'audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Articolo 84

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

1. Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 83 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima di tale decisione dello Stato membro, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso di errore totale per ciascun anno è pari o inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

Se uno Stato membro decide di applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 83, esso notifica alla Commissione l'applicazione di tali modalità. In tal caso, le modalità si applicano dal periodo contabile successivo.

2. All'inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 83, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità si applicano dall'avvio del programma.

3. Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all'articolo 69, paragrafo 11, e all'articolo 78.

Articolo 85

Modulazione durante il periodo di programmazione

1. Se la Commissione o l'autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all'articolo 84 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità dell'articolo 69, paragrafo 3, e di accertarsi che siano adottate azioni correttive.

2. Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.

3. La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, può informare lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 83 non si applicano più dal periodo contabile successivo.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA, PRESENTAZIONE ED ESAME DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione I

Norme contabili generali

Articolo 86

Impegni di bilancio

1. La decisione di approvazione del programma in conformità dell'articolo 23 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.

Tale decisione specifica il contributo totale dell'Unione per fondo e per anno. Tuttavia, per i programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è mantenuto un importo pari al 50 % del contributo per gli anni 2026 e il 2027 («importo di flessibilità») per programma in ciascuno Stato membro, importo che è definitivamente assegnato al programma solo dopo l'adozione della decisione della Commissione in seguito al riesame intermedio in conformità dell'articolo 18.

2. Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in rate annuali per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3. In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all'adozione del programma da parte della Commissione.

Articolo 87

Uso dell'euro

Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.

*Articolo 88***Rimborso**

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso in conformità dell'articolo 98 del regolamento finanziario. La data di scadenza è l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
2. Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

Sezione II

Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri*Articolo 89***Tipologie di pagamenti**

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

*Articolo 90***Prefinanziamento**

1. La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma.
2. Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in rate annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità dei finanziamenti, come indicato nel seguente:
 - a) 2021: 0,5 %;
 - b) 2022: 0,5 %;
 - c) 2023: 0,5 %;
 - d) 2024: 0,5 %;
 - e) 2025: 0,5 %;
 - f) 2026: 0,5 %.

Se un programma è adottato dopo il 1° luglio 2021, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

3. In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento Interreg.
4. In deroga al paragrafo 2, le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI sono stabilite nei regolamenti specifici relativi ai fondi.
5. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento ogni anno per il 2021 e il 2022 e non oltre il periodo contabile finale per gli anni dal 2023 al 2026, in conformità dell'articolo 100.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.

6. Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

*Articolo 91***Domande di pagamento**

1. Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno può essere presentata una domanda di pagamento in qualsiasi momento durante ogni periodo di tempo compreso tra le date seguenti: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre.

L'ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

Il primo comma non si applica ai programmi Interreg.

2. Le domande di pagamento sono ammissibili solo se è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto di cui all'articolo 98.

3. Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità del modello riportato nell'allegato XXIII e comprendono per ciascuna priorità e, se del caso, categoria di regioni:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile;
- b) l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità dell'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), se del caso;
- c) l'importo totale del contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti, e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile;
- d) l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti, come contabilizzato nel sistema dell'organismo che svolge la funzione contabile.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

- a) se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 51, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità della decisione di cui all'articolo 95, paragrafo 2, o dell'atto delegato di cui all'articolo 95, paragrafo 4;
- b) se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 51, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità della decisione di cui all'articolo 94, paragrafo 3, o dell'atto delegato di cui all'articolo 94, paragrafo 4;
- c) per le forme di sovvenzioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile.

5. In deroga al paragrafo 3, nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto alle condizioni cumulative seguenti:

- a) tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione finanziaria stabilita nello Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;
- b) tali anticipi non eccedono il 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;
- c) tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e sono giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo oppure entro il 31 dicembre 2029, se anteriore; in caso contrario, la successiva domanda di pagamento è rettificata di conseguenza.

Ciascuna domanda di pagamento contenente anticipi di questo tipo indica separatamente l'importo complessivo versato come anticipo dal programma, l'importo che è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari entro tre anni dal pagamento dell'anticipo in conformità della lettera c) e l'importo che non è stato coperto dalle spese sostenute dai beneficiari e per il quale il periodo di tre anni non è ancora trascorso.

6. In deroga al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

Articolo 92

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

1. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, le domande di pagamento in conformità dell'allegato XXIII comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati per i contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
2. Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità dell'articolo 59, paragrafo 2, le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità delle condizioni seguenti:
 - a) l'importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato versato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 30 % dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità della pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;
 - b) l'importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all'articolo 68, paragrafo 1.
3. La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.

Articolo 93

Regole comuni per i pagamenti

1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafi 5 e 6, e subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, la Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di pagamento da parte della Commissione.
2. Ciascun pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 95 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell'articolo 100.
3. Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l'importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione che approva il programma.
4. Se il contributo dell'Unione si esplica in una delle forme previste all'articolo 51, la Commissione non versa più dell'importo richiesto dallo Stato membro.
5. Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera nessuno degli importi seguenti:
 - a) il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;
 - b) il sostegno dei fondi versato o da versare ai beneficiari;
 - c) l'importo richiesto dallo Stato membro.

Al fine di calcolare il massimale di cui al primo comma, lettera b), del presente articolo non si tiene conto degli importi rimborsati a norma dell'articolo 36, paragrafo 5.

6. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il 1° luglio 2021:

- a) lo Stato membro riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ⁽⁵²⁾;
- b) lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell'ambito del meccanismo europeo di stabilità, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002, subordinatamente all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;
- c) allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013.

Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell'anno civile nel quale termina l'assistenza finanziaria.

7. Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.

Articolo 94

Contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1. La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari in conformità dell'articolo 51, sulla base degli importi e dei tassi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo o stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

2. Per avvalersi di un contributo dell'Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base a quanto segue e valutati dall'autorità di audit:

- a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno degli elementi seguenti:
 - i) su dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
 - ii) dati storici verificati;
 - iii) l'applicazione delle consuete prassi di contabilità dei costi;
- b) progetti di bilancio;
- c) norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazioni;
- d) norme riguardanti i corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazioni.

3. La decisione di approvazione del programma o della sua modifica indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano tali costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l'adeguamento degli importi.

Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.

⁽⁵²⁾ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

4. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 114 per integrare il presente articolo definendo a livello di Unione costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere da a) a d) del presente articolo.

5. Il presente articolo non si applica al contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica rimborsato a norma dell'articolo 51, lettera e).

Articolo 95

Contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi

1. La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamenti non collegati ai costi in conformità dell'articolo 51, sulla base degli importi approvati tramite una decisione in conformità del paragrafo 2 del presente articolo o stabiliti nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Per avvalersi di un contributo dell'Unione al programma basato su finanziamenti non collegati ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica dello stesso. La proposta contiene gli elementi seguenti:

- a) l'individuazione della priorità interessata e l'importo totale coperto dai finanziamenti non collegati ai costi;
- b) la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dai finanziamenti non collegati ai costi;
- c) la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;
- d) i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione;
- e) le unità di misura;
- f) il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati;
- g) le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati;
- h) gli eventuali metodi di adeguamento degli importi;
- i) le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità dell'allegato XIII che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati;
- j) il tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario o i beneficiari nell'ambito della priorità o di parti di una priorità dei programmi di cui al presente articolo.

2. La decisione che approva il programma o la richiesta di modifica dello stesso contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri rimborsano i beneficiari ai fini del presente articolo. Tale rimborso può assumere qualsiasi forma di sostegno.

Gli audit della Commissione e dello Stato membro e le verifiche di gestione effettuate dagli Stati membri mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 114 per integrare il presente articolo definendo gli importi a livello Unione relativi ai finanziamenti non collegati ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

Sezione III

Interruzioni e sospensioni*Articolo 96***Interruzione dei termini di pagamento**

1. La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) vi sono elementi di prova che facciano presumere una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive;
 - b) la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un'irregolarità.
2. Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.
3. La Commissione limita l'interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo a essi di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all'interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.
4. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per l'interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

*Articolo 97***Sospensione dei pagamenti**

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti, ad eccezione del prefinanziamento, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
 - a) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 96;
 - b) esiste una carenza grave;
 - c) le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata;
 - d) esiste un parere motivato della Commissione in relazione a una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE riguardo a una questione che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese.
2. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.
3. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO II

Presentazione ed esame dei conti

Articolo 98

Contenuto e presentazione dei conti

1. Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamento lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti («pacchetto di affidabilità») riferiti al periodo contabile precedente:

- a) i conti in conformità del modello riportato nell'allegato XXIV;
- b) la dichiarazione di gestione di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera f), in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII;
- c) il parere di audit annuale di cui all'articolo 77, paragrafo 3, lettera a), in conformità del modello riportato nell'allegato XIX;
- d) la relazione annuale di controllo di cui all'articolo 77, paragrafo 3, lettera b), in conformità del modello riportato nell'allegato XX.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1° marzo, previa comunicazione dello Stato membro interessato.

3. I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo che svolge la funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l'importo totale del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegato a obiettivi specifici per cui sono soddisfatte le condizioni abilitanti e delle operazioni collegate a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ma contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti;
- b) gli importi ritirati durante il periodo contabile;
- c) gli importi di contributo pubblico pagati agli strumenti finanziari;
- d) per ciascuna priorità, una spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.

4. Il pacchetto di affidabilità non riguarda l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e pagate nell'attuazione delle operazioni o del corrispondente contributo pubblico fornito o da fornire collegati a obiettivi specifici per cui non sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione delle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

5. I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a un livello pari o inferiore al 2 % il tasso di errore residuo in merito alla legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti.

6. Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:

- a) le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità dell'articolo 103;
- b) le spese che sono oggetto di una valutazione in corso della loro legittimità e regolarità;
- c) gli altri importi necessari per ridurre il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti a un livello pari o inferiore al 2 %.

Lo Stato membro può inserire le spese di cui al primo comma, lettera b), in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.

7. Lo Stato membro può rettificare gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti in cui figuravano tali importi effettuando gli adeguamenti corrispondenti per il periodo contabile in cui è individuata l'irregolarità, fatto salvo l'articolo 104.

8. Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l'ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43 o l'ultima relazione annuale in materia di performance per l'AMIF, l'ISF o il BMVI.

Articolo 99

Esame dei conti

La Commissione si accerta che i conti siano completi, accurati e veritieri entro il 31 maggio dell'anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l'articolo 102.

Articolo 100

Calcolo del saldo

1. Al fine di determinare l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:

- a) gli importi figuranti nei conti di cui all'articolo 98, paragrafo 3, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;
- b) l'importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile;
- c) per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione, il JTF e il FEAMPA, per gli anni 2021 e 2022, l'importo del prefinanziamento.

2. Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

Articolo 101

Procedura di esame dei conti

1. La procedura di cui all'articolo 102 si applica in uno dei casi seguenti:

- a) l'autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;
- b) la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l'affidabilità del parere di audit senza riserve.

2. In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità dell'articolo 100 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1° luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.

Articolo 102

Procedura di esame dei conti in contraddittorio

1. Se l'autorità di audit emette un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione richiede allo Stato membro di rivedere tali conti e ripresentare i documenti di cui all'articolo 98, paragrafo 1, entro 1 mese.

Se, entro il termine di cui al primo comma:

- a) il parere di audit è senza riserve, si applica l'articolo 100 e la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero entro due mesi;
- b) il parere di audit è ancora con riserve o i documenti non sono stati ripresentati dallo Stato membro, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2. Se il parere di audit è ancora con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti o se il parere di audit è ancora inaffidabile, la Commissione informa lo Stato membro in merito all'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile.

3. Se lo Stato membro accetta l'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro 1 mese, la Commissione versa entro due mesi l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità dell'articolo 100.

4. Se lo Stato membro non accetta l'importo di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione stabilisce l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile. Tale atto non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. La Commissione versa entro due mesi l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità dell'articolo 100.

5. Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 43.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 103

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.

2. Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

4. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un'irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell'ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:

- a) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello del destinatario finale, solo per altri destinatari finali nell'ambito dello stesso strumento finanziario;
- b) se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.

Se l'irregolarità che dà luogo alla soppressione del contributo è individuata a livello dell'organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell'organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per alcuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

6. Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari rimborsano agli Stati membri i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da tali contributi.

Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

- a) l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;
- b) gli organismi che attuano gli strumenti finanziari hanno adempiuto i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall'irregolarità, in conformità del diritto applicabile, e hanno agito con il livello di professionalità, trasparenza e diligenza atteso da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
- c) non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi che attuano gli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

Articolo 104

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma, se essa conclude che:

- a) esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già versato al programma;
- b) le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state individuate e segnalate dallo Stato membro;
- c) lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 97 prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

Nell'applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità dell'allegato XXV.

2. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare, entro due mesi, osservazioni e di dimostrare che la portata reale dell'irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. Il termine può essere prorogato se convenuto di comune accordo.

3. Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un'audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

4. La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria tenendo conto della portata, della frequenza e delle implicazioni finanziarie delle irregolarità o carenze gravi mediante un atto di esecuzione entro dieci mesi dalla data dell'audizione o della presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione.

Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate.

Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), prima dell'adozione della decisione di cui al presente paragrafo, primo comma, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica nel caso di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera b).

5. Le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

6. Le norme specifiche del JTF possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato conseguimento dei target finali definiti per il JTF.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 105

Principi e regole del disimpegno

1. La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell'articolo 90, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità degli articoli 91 e 92, entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni dal 2021 al 2026.

2. La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, dal JTF e dal FEAMPA non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 43, paragrafo 1.

Articolo 106

Eccezioni alle regole di disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

- a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
- b) non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione dell'intero programma o di parte dello stesso.

Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione dell'intero programma o di parte dello stesso.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per l'importo che era da dichiarare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 107

Procedura di disimpegno

1. Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l'importo del disimpegno risultante da tali informazioni.

2. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

3. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento modificato che riflette, per l'anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l'importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l'anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

4. La Commissione modifica la decisione che approva il programma entro il 31 ottobre.

TITOLO VIII

QUADRO FINANZIARIO

Articolo 108

Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

1. Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica («regioni di livello NUTS 2»), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003, modificato dal regolamento (UE) 2016/2066.

2. Le risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 («regioni meno sviluppate»);
- b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 («regioni in transizione»);
- c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL pro capite dell'UE-27 («regioni più sviluppate»).

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in standard di potere di acquisto («SpA») e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, e il PIL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in SpA e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

4. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 109

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 nell'ambito del QFP ammontano a 330 234 776 621 EUR a prezzi 2018 per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione e a 7 500 000 000 EUR a prezzi 2018 per il JTF.

Le risorse di cui al primo comma sono integrate da un importo di 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018 per le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 ⁽³⁾ del Consiglio ai fini del regolamento JTF. Tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, gli importi di cui al primo e secondo comma sono indicizzati in ragione del 2 % annuo.

2. La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e, se applicabile, per categoria di regioni, in conformità delle metodologie di cui all'allegato XXVI.

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

3. Lo 0,35 % delle risorse di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, previa deduzione del sostegno all'MCE di cui all'articolo 110, paragrafo 3, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 110

Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

1. Le risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» nell'ambito del QFP ammontano al 97,6 % delle risorse globali (ossia, in totale, 329 684 776 621 EUR) e sono assegnate nel modo seguente:

- a) il 61,3 % (ossia, in totale, 202 226 984 629 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
- b) il 14,5 % (ossia, in totale, 47 771 802 082 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
- c) l'8,3 % (ossia, in totale, 27 202 682 372 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
- d) il 12,9 % (ossia, in totale, 42 555 570 217 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
- e) lo 0,6 % (ossia, in totale, 1 927 737 321 EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994;
- f) lo 0,2 % (ossia, in totale, 500 000 000 EUR) è destinato agli investimenti in materia di innovazione interregionale;
- g) il 2,3 % (ossia, in totale, 7 500 000 000 EUR) è destinato al Fondo per una transizione giusta.

2. L'importo delle risorse disponibili per il FSE+ a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» ammonta a 87 319 331 844 EUR.

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ ammonta a 472 980 447 EUR.

3. L'importo del sostegno del Fondo di coesione da trasferire all'MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR. Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto, tenendo conto delle esigenze di investimenti in infrastrutture degli Stati membri e delle regioni, mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità del regolamento MCE esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione.

La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro all'MCE, determinato su base proporzionale per l'intero periodo.

La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dell'MCE a partire dall'esercizio di bilancio 2021.

Il 30 % delle risorse trasferite all'MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE.

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento MCE. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite all'MCE.

Dal 1° gennaio 2024 le risorse trasferite all'MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento MCE.

Al fine di sostenere gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione con difficoltà nella concezione di progetti che presentino una maturità o una qualità sufficienti, o entrambi, nonché un valore aggiunto sufficiente per l'Unione, è riservata particolare attenzione alle azioni di sostegno al programma intese a rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle amministrazioni e dei servizi pubblici in relazione allo sviluppo e all'attuazione dei progetti elencati nel regolamento MCE.

La Commissione fa tutto il possibile per consentire agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione di raggiungere, entro la fine del periodo 2021-2027, il massimo assorbimento possibile dell'importo trasferito all'MCE, anche attraverso l'organizzazione di bandi aggiuntivi.

Particolare attenzione e sostegno ai sensi dell'ottavo e del nono comma sono prestati agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27.

Agli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 60 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 è garantito, fino al 31 dicembre 2024, il 70 % del 70 % dell'importo da essi trasferito all'MCE.

4. Un importo pari a 400 000 000 EUR delle risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» è assegnato all'iniziativa urbana europea attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta.

5. Un importo pari a 175 000 000 EUR delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» è assegnato alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.

6. L'importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è stanziato dalle risorse del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» a favore di investimenti in materia di innovazione interregionale in regime di gestione diretta o indiretta.

7. Le risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 2,4 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 050 000 000 EUR).

8. L'importo di cui all'articolo 109, paragrafo 1, secondo comma, fa parte delle risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

Articolo 111

Trasferibilità delle risorse

1. La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell'accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:

- a) un importo supplementare non superiore al 5 % delle dotazioni iniziali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate;

- b) dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate e dalle regioni più sviluppate alle regioni in transizione.

In deroga al primo comma, lettera a), la Commissione può accettare un trasferimento aggiuntivo fino al 10 % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate all'interno degli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in SpA per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27. Le risorse di eventuali trasferimenti supplementari sono utilizzate per contribuire agli obiettivi strategici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) non ammettono trasferimenti tra tali obiettivi.

3. Al fine di preservare il contributo effettivo dei fondi alle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, in circostanze debitamente giustificate e subordinate alla condizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può accogliere, mediante un atto di esecuzione, la proposta di uno Stato membro nella sua prima presentazione dell'accordo di partenariato di trasferire una parte dei suoi stanziamenti per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

4. La quota dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nello Stato membro che formula la proposta di cui al paragrafo 3 non è inferiore al 35 % del totale assegnato a detto Stato membro per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), e dopo il trasferimento non è inferiore al 25 % del totale.

Articolo 112

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione che approva un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.

2. Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:

- a) al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato;
- b) al contributo pubblico.

3. Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

- a) 85 % per le regioni meno sviluppate;
- b) 70 % per le regioni in transizione classificate come regioni meno sviluppate nel periodo 2014-2020;
- c) 60 % per le regioni in transizione;
- d) 50 % per le regioni più sviluppate classificate come regioni in transizione o il cui PIL pro capite era inferiore al 100 % nel periodo 2014-2020;
- e) 40 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento di cui al primo comma, lettera a), si applicano anche alle regioni ultraperiferiche, compresa la dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore all'85 %.

Il regolamento FSE+ può stabilire tassi di cofinanziamento superiori in conformità degli articoli 10 e 14 di tale regolamento.

Il tasso di cofinanziamento applicabile alla regione in cui si situa il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta per la priorità sostenuta dal JTF non è superiore:

- a) all'85 % per le regioni meno sviluppate;
 - b) al 70 % per le regioni in transizione;
 - c) al 50 % per le regioni più sviluppate.
4. Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore all'80 % salvo nei casi in cui il regolamento Interreg stabilisce tassi di cofinanziamento superiori per i programmi Interreg della sezione D e di cooperazione esterna transfrontaliera.
5. I tassi massimi di cofinanziamento di cui ai paragrafi 3 e 4 sono aumentati di dieci punti percentuali per le priorità interamente realizzate attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo.
6. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

TITOLO IX

DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 113

Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 114 per modificare gli allegati del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, XI, XIII, XIV, XVII e XXVI, al fine di adeguarli ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione.

Articolo 114

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, 95, paragrafo 4, e all'articolo 113 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° luglio 2021.
3. La delega di potere di cui agli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, 95, paragrafo 4, all'articolo 113 e all'articolo 117, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 79, paragrafo 4, 94, paragrafo 4, e 95, paragrafo 4, dell'articolo 113 e dell'articolo 117, paragrafo 2 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 115***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

*CAPO II***Disposizioni transitorie e finali***Articolo 116***Riesame**

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 2027 a norma dell'articolo 177 TFUE.

*Articolo 117***Disposizioni transitorie**

1. Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi solo ai programmi operativi e alle operazioni sostenuti dal FESR, dal Fondo social europeo, dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in tale periodo.
2. Il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice europeo di condotta sul partenariato conferito alla Commissione dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, resta in vigore per il periodo di programmazione 2021-2027. La delega di potere è esercitata conformemente all'articolo 114 del presente regolamento.

*Articolo 118***Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata**

1. L'autorità di gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:
 - a) l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;
 - b) il costo totale dell'operazione di cui alla lettera a) è superiore a 5 000 000 EUR;
 - c) le spese incluse in una domanda di pagamento relativa alla prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;
 - d) la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione o del FEAMPA a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici relativi ai fondi;
 - e) lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione, o nel contesto del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca nell'ultima relazione di attuazione annuale, presentata in conformità dell'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell'operazione.

*Articolo 119***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS



Bruxelles, 3.11.2022
C(2022) 8027 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 3.11.2022

**che approva il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027"
per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale
europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della
crescita" per la regione Calabria in Italia**

CCI 2021IT16FFPR003

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 3.11.2022**

che approva il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia

CCI 2021IT16FFPR003

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 aprile 2022 Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e del Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia.
- (2) Il programma è stato redatto dal Italia di concerto con i partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Il programma contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 ed è stato redatto conformemente al modello di cui all'allegato V del medesimo regolamento.
- (4) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il programma illustra la valutazione dell'Italia in merito al rispetto delle condizioni abilitanti orizzontali e delle condizioni abilitanti tematiche collegate agli obiettivi specifici selezionati per il programma. La Commissione prende atto della valutazione dell'Italia, in cui l'Italia conclude in merito al mancato rispetto di alcune condizioni abilitanti tematiche. A norma dell'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060, le spese relative a operazioni connesse all'obiettivo specifico o agli obiettivi specifici interessati dalla condizione abilitante non soddisfatta possono essere incluse nelle domande di pagamento, ma non dovrebbero essere rimborsate dalla Commissione fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro del

¹ GUL 231 del 30.6.2021, pag. 159.

- rispetto della condizione abilitante a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, primo comma, di tale regolamento.
- (5) Conformemente all'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione ha valutato il programma e ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo in data 29 giugno 2022. L'Italia ha trasmesso informazioni aggiuntive in data 7 ottobre 2022 e 12 ottobre 2022 e ha presentato una revisione del programma in data 12 ottobre 2022.
- (6) La Commissione ha concluso che il programma è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e ai regolamenti (UE) 2021/1058² e (UE) 2021/1057³ del Parlamento europeo e del Consiglio, è coerente con l'accordo di partenariato dell'Italia e tiene conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, delle pertinenti sfide individuate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima e dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (7) A norma dell'articolo 86, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Nella presente decisione occorre tuttavia definire gli elementi necessari per l'assunzione degli impegni di bilancio relativi al programma.
- (8) A norma dell'articolo 112, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/1060, è necessario fissare per ciascuna priorità il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi. È inoltre necessario precisare se il tasso di cofinanziamento per la priorità si applica al contributo totale, compreso il contributo pubblico e privato, o al contributo pubblico.
- (9) La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda la conformità di ogni operazione finanziata nell'ambito del programma alle norme sugli aiuti di Stato applicabili al momento in cui è erogato il sostegno.
- (10) È pertanto opportuno approvare il programma,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma "Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027" per il sostegno congiunto a titolo del FESR e del FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Calabria in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 12 ottobre 2022.

² Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

³ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Articolo 2

1. L'importo massimo a titolo del FESR e del FSE+ per l'intero periodo di programmazione e per anno, è fissato nell'allegato I.
2. L'importo massimo del sostegno per il programma è fissato a 2 221 155 204 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche secondo la nomenclatura del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2022:
05 02 01.01: 1 762 950 091 EUR (FESR – regioni meno sviluppate);
07 02 01.01: 458 205 113 EUR (FSE+ – regioni meno sviluppate).
3. Il tasso di finanziamento per ciascuna priorità per fondo è fissato nell'allegato II. Il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità si applica al contributo pubblico.

Articolo 3

Sono soddisfatte le condizioni abilitanti, ad eccezione di:

- Condizione abilitante tematica ‘2.5. Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue’;
- Condizione abilitante tematica ‘2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti’;
- Condizione abilitante tematica ‘3.1. Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato’.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3.11.2022

Per la Commissione
Elisa FERREIRA
Membro della Commissione



IT
ALLEGATO I

Dotazioni finanziarie per anno (in EUR)

Fondo	Categoria di regione	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2027		Totale
							Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità	Importo di flessibilità	Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità	Importo di flessibilità	
FESR	Meno sviluppate	0	301 147 624	305 992 396	310 941 096	315 978 870	130 917 214	130 917 215	133 527 838	133 527 838	1 762 950 091
FSE+	Meno sviluppate	0	78 270 725	79 529 920	80 816 128	82 125 486	34 026 452	34 026 452	34 704 975	34 704 975	458 205 113
Totale generale		0	379 418 349	385 522 316	391 757 224	398 104 356	164 943 666	164 943 667	168 232 813	168 232 813	2 221 155 204

II

ALLEGATO II**Dotazione finanziaria complessiva per fondo e cofinanziamento nazionale (in EUR)**

Numero dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
1	1	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	476 349 115	404 896 054	71 453 061	204 149 620	204 149 620		680 498 735	70,0000000735 %
2	2	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	506 120 939	430 202 070	75 918 869	216 908 961	216 908 961		723 029 900	70,0000012448 %
2	2bis	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	89 315 464	75 918 017	13 397 447	38 278 055	38 278 055		127 593 519	70,0000005486 %
3	3	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	289 211 963	245 829 753	43 382 210	123 947 983	123 947 983		413 159 946	70,0000001936 %
4	4FESR	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	204 149 617	173 526 877	30 622 740	87 492 698	87 492 698		291 642 315	69,9999987999 %
4	4GIOV	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	80 937 350	68 796 632	12 140 718	34 687 437	34 687 437		115 624 787	69,9999992216 %
4	4INCL	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	111 068 920	94 408 420	16 660 500	47 600 967	47 600 967		158 669 887	69,9999994328 %
4	4ISTR	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	90 614 641	77 022 316	13 592 325	38 834 848	38 834 848		129 449 489	69,9999989957 %
4	4OCC	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	157 255 998	133 667 371	23 588 627	67 395 423	67 395 423		224 651 421	70,0000014689 %
5	5	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	136 099 740	115 684 589	20 415 151	58 328 470	58 328 470		194 428 210	69,9999963997 %
TA36(4)	6	Contributo pubblico	FESR	Meno sviluppate	61 703 253	52 447 678	9 255 575	26 444 252	26 444 252		88 147 505	69,9999994328 %

Numero dell'obiettivo strategico oppure assistenza tecnica	Priorità	Base di calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regione	Contributo dell'Unione (a)=(g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Fonti pubbliche (c)	Fonti private (d)		
TA36(4)	7	Contributo pubblico	FSE+	Meno sviluppate	18 328 204	15 578 947	2 749 257	7 854 945	7 854 945		26 183 149	69,9999988542 %
			Totale FESR	Meno sviluppate	1 762 950 091	1 498 505 038	264 445 053	755 550 039	755 550 039		2 518 500 130	70,0000000000 %
			Totale FSE+	Meno sviluppate	458 205 113	389 473 686	68 731 427	196 373 620	196 373 620		654 578 733	69,9999999847 %
			Totale generale		2 221 155 204	1 887 978 724	333 176 480	951 923 659	951 923 659		3 173 078 863	69,9999999968 %

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 13, 14 e 17).**Norme in materia ambientale.**

ART. 13 (Redazione del rapporto ambientale) (158) (165)

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua e seleziona i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione. (161)

2. La consultazione, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorità competente, si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo. (159)

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. (160)

5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

- a) la proposta di piano o di programma;
- b) il rapporto ambientale;

- c) la sintesi non tecnica;
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;
- [f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 (164).]

. (162)

5-bis. La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. (163)

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

(158) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(159) Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, lett. a), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, dall' art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(160) Comma così modificato dall'art. 2, comma 11, lett. b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128.

(161) Comma così modificato dall' art. 28, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e, successivamente, dall' art. 18, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(162) Comma così sostituito dall' art. 28, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(163) Comma inserito dall' art. 28, comma 1, lett. b), n. 3), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

(164) Lettera abrogata dall' art. 18, comma 1, lett. a), n. 3), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(165) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

ART. 14 (Consultazione) (166) (168)

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

- a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
- b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
- c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
- d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. (167)

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

(166) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito

l'intera Parte II. Successivamente, il presente articolo è stato modificato dall'art. 2, comma 12, lett. a) e b), D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Infine, il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 28, comma 1, lett. c), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

(167) Comma così modificato dall' art. 18, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

(168) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

ART. 17 (Informazione sulla decisione) (177) (179)

1. La decisione finale è pubblicata nei siti web delle autorità interessate con indicazione del luogo in cui è possibile prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate: (178)

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.

(177) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nonché dall'art. 36, comma 1 del presente decreto, come modificato dal predetto D.Lgs. 4/2008. Contestualmente all'abrogazione, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. 4/2008, che ha sostituito l'intera Parte II.

(178) Alinea così modificato dall' art. 15, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

(179) Per la riduzione dei termini delle procedure di valutazione ambientale di cui alla parte seconda del presente provvedimento, vedi l' art. 6, comma 3, D.L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 51 a 57).**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.**

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni.
Fondi speciali

Art. 1 - Comma 51

51. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.

Art. 1 - Comma 52

52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi.

Art. 1 - Comma 53

53. Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota

di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

Art. 1 - Comma 54

54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di cui al comma 56.

Art. 1 - Comma 55

55. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

Art. 1 - Comma 56

56. Per le finalità di cui ai commi da 51 a 57 e al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.

Art. 1 - Comma 56-bis

56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione. (25)

(25) Comma inserito dall' art. 51, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.

Art. 1 - Comma 57

57. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

(BURC n. 100 del 13 ottobre 2016)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 27 dicembre 2016, n. 43; 21 ottobre 2022, n. 36)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto della [Costituzione](#), delle disposizioni statali vigenti e dello Statuto regionale, disciplina le modalità di partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica.

Art. 2

(Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione Calabria, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi nell'ambito delle rispettive competenze, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte, al fine di consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione Calabria sugli atti europei di cui all'articolo 6 delle [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#) (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

CAPO II

Partecipazione della Regione
al processo di formazione degli atti e delle politiche europee

Art. 3

(Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'UE)

1. Il Consiglio regionale e la Giunta, in un quadro di leale collaborazione istituzionale, elaborano osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modifiche, se essi riguardano

materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e, in particolare, dell'articolo 24 della [legge 234/2012](#).

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, inoltrati dalle conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della [legge 234/2012](#).
3. Il Consiglio regionale e la Giunta, per consentire la formazione di una posizione unitaria della Regione Calabria, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1. A tal fine, la Giunta, entro dieci giorni dal ricevimento dei progetti e degli atti europei, può proporre al Consiglio regionale di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta senza che sia formalizzata un'intesa, la Giunta può comunque trasmettere ai soggetti istituzionali indicati al comma 2 le proprie osservazioni, comunicandole tempestivamente al Consiglio regionale.
4. In assenza della proposta di cui al comma 3, il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente per gli affari europei, può, in ogni caso, formulare le proprie osservazioni con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3. Le osservazioni sono trasmesse ai soggetti istituzionali indicati e nei termini previsti al comma 2.
5. Il Presidente del Consiglio regionale dà comunicazione delle osservazioni all'assemblea legislativa nella prima seduta utile.

Art. 4

(Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, effettua il controllo di sussidiarietà in merito ai progetti di atti legislativi europei, per come previsto dall'articolo 25 della [legge 234/2012](#).
2. La commissione consiliare competente in materia di affari europei inserisce all'ordine del giorno i progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero le proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e stabilisce il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei consiglieri e di eventuali contributi da parte del partenariato istituzionale ed economico sociale.
3. Le osservazioni di cui al comma 2 sono approvate con risoluzione della commissione consiliare competente in materia di affari europei.
4. La risoluzione di cui al comma 3 è trasmessa alle Camere, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, al Comitato delle Regioni – Rete di controllo della sussidiarietà e alla Conferenza delle assemblee legislative regionali europee; è, altresì, inviata alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza.

Art. 5

(Partecipazione della Regione al dialogo politico tra le Camere e le istituzioni europee)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3 e 4, il Consiglio regionale e la Giunta partecipano alle iniziative assunte dalle Camere nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della [legge 234/2012](#).
2. La partecipazione del Consiglio regionale al dialogo politico avviene con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4.

3. La partecipazione della Giunta regionale al dialogo politico si svolge con le modalità stabilite in un apposito regolamento regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5-bis¹

(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)

1. *La Regione Calabria, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).*
2. *Al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3-bis, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).*
3. *Il dipartimento competente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.*
4. *Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 sono corrisposti altresì:*
 - a) *se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;*
 - b) *se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.*

Art. 6

(Riserva di esame)

1. Il Presidente della Giunta regionale, se un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguarda materie di competenza legislativa regionale, può richiedere, anche su proposta del Consiglio regionale, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della [legge 234/2012](#).
2. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni a richiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della [legge 234/2012](#).

¹ **Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

3. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7, della [legge 234/2012](#) con propri rappresentanti designati dal Presidente della Giunta, che ne informa il Presidente del Consiglio regionale.

CAPO III

Partecipazione della Regione
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

Art. 7

(Verifica di conformità)

1. La Giunta regionale effettua una verifica costante della normativa europea nelle materie di propria competenza al fine di garantire lo stato di conformità dell'ordinamento regionale con gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, della [legge 234/2012](#).
2. La relazione sullo stato di conformità è trasmessa dalla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, ai sensi dell'articolo 29 della [legge 234/2012](#).
3. Nell'ambito della sessione regionale europea di cui all'articolo 8, la Giunta riferisce al Consiglio regionale sulle risultanze di tale verifica.

Art. 8

(Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di maggio di ogni anno, il Consiglio regionale è convocato, per una o più sedute, in sessione europea al fine di esaminare:
 - a) il disegno di legge regionale europea, di cui all' articolo 10;
 - b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;
 - c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, di cui all'articolo 7;
 - d) il rapporto sugli affari europei, di cui all' articolo 9.
2. Nell'ambito della sessione europea, possono essere consultati, in merito ad aspetti di propria competenza, gli enti locali, anche per il tramite del Consiglio delle autonomie locali (CAL), le università e le parti sociali ed economiche al fine di garantire la più ampia partecipazione all'attività europea regionale.
3. Il Consiglio regionale conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione.

Art. 9

(Rapporto della Giunta regionale sugli affari europei)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta trasmette al Consiglio regionale un rapporto sulle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:
 - a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate

- agli atti di programmazione di cui all' articolo 15, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;
- b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;
 - c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;
 - d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);
 - e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi europei;
 - f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;
 - g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

Art. 10

(Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa europea sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 7 e tenendo conto degli indirizzi formulati dal Consiglio regionale durante i lavori della sessione europea ai sensi dell'articolo 8.
2. In particolare la legge regionale europea:
 - a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive, e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti ovvero per prevenire o per porre fine a procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia che comportano obblighi di adeguamento in capo alla Regione;
 - b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;
 - c) contiene le modifiche o le abrogazioni della legislazione regionale conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b);
 - d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.
3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene, inoltre, l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:
 - a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente specifico;
 - b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

- c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.
5. Alla legge regionale europea è allegata la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo di cui all'articolo 7.
6. L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo deve comunque avvenire tramite legge regionale europea se esso comporta:
- nuove spese o minori entrate;
 - l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 11

(Misure urgenti)

- A fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea, che comportano obblighi di adempimento e scadono prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea per l'anno in corso, la Giunta presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge, indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
- Nei casi di particolare urgenza, il Presidente della Giunta o il Consiglio regionale attivano gli strumenti previsti dal regolamento interno in materia di proposte prioritarie e di procedura redigente per l'esame del provvedimento da parte della commissione consiliare competente.

Art. 12

(Impugnazione di atti dell'Unione europea)

- Nelle materie di competenza regionale, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale:
 - può chiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#) (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), di proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea per l'impugnazione di un atto normativo dell'Unione europea ritenuto illegittimo, anche per il tramite della Conferenza Stato-Regioni;
 - può proporre ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea avverso gli atti dell'Unione europea ritenuti illegittimi, nei casi in cui la Regione è titolare della relativa legittimazione ai sensi dell'articolo 263, paragrafo quarto, del TFUE.
- Il Consiglio regionale, anche per il tramite della commissione consiliare competente in materia di affari europei, può invitare il Presidente della Regione a valutare l'opportunità di promuovere i ricorsi di cui al comma 1, in particolare nei casi in cui il Consiglio si è già espresso sull'atto da impugnare in fase di formazione del diritto dell'Unione europea e, specificatamente, nella verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 13

(Aiuti di Stato)

- Il Consiglio regionale e la Giunta, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto

amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del TFUE.

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della [legge 234/2012](#). Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata dalla Giunta, su richiesta del Presidente del Consiglio, previa proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte del Consiglio regionale, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.
3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dal Consiglio regionale senza il visto dell'Unione europea. In questo caso, la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.
4. Se il Consiglio regionale, in sede di approvazione, apporta modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3.

CAPO IV

Programmazione europea e nazionale per le
politiche di sviluppo e coesione

Art. 14

(Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione Calabria, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee, partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale.
 2. Il Consiglio regionale delibera gli atti di indirizzo, di programmazione, di piano e di programma operativo regionale concernenti l'attuazione delle politiche euro unitarie.
 3. Al fine di porre in essere una rapida procedura di approvazione da parte del Consiglio regionale, la Giunta assicura a quest'ultimo un'adeguata informazione sull'elaborazione delle proposte relative agli atti di cui al comma 2.
 4. La deliberazione con la quale il Consiglio regionale approva le proposte di atto di cui al comma 2 contiene gli indirizzi da seguire nel corso dell'attività di negoziato tra la Giunta regionale, lo Stato e la Commissione europea, nonché l'autorizzazione a concordare gli adeguamenti necessari per la concessione del cofinanziamento.
 5. La Giunta riferisce al Consiglio regionale sull'andamento delle procedure di negoziato con lo Stato e con la Commissione europea.
 6. Al termine del negoziato, gli atti di cui al comma 2 sono ritrasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.
 7. Le proposte di programma regionale relative a forme di finanziamento diretto dell'Unione europea, attivate mediante bandi di gara o inviti a presentare proposte, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.
- 7-bis. Le quote di risorse dei fondi strutturali destinate all'incentivazione di prestazioni, funzioni, risultati individuali o di gruppo, miglioramenti di servizi, all'implementazione delle*

*procedure di spesa e di controllo sono utilizzate nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e contrattuali vigenti.*²

Art. 15

(Modifiche agli atti di programmazione europea)

1. Le proposte di modifica sostanziale agli atti di programmazione di cui all'articolo 14, comma 2, *sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.*³
2. Per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le modifiche al piano finanziario che comportano una destinazione delle risorse per priorità strategiche interne al programma diversa da quella originaria *che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali;*⁴
 - b) le modifiche di programmazione che comportano la previsione di nuove operazioni⁵ *che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali.*⁶
3. *Le proposte di modifica diverse da quelle elencate al comma 2 sono trasmesse alla competente Commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole.*⁷

Art. 16

(Programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione)

1. Quando la programmazione riguarda le risorse nazionali destinate a politiche di sviluppo economico e coesione sociale di cui all'articolo 119 della [Costituzione](#), si applica quanto previsto agli articoli 14 e 15.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 17

(Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni in essa contenute, definendo, in particolare, i termini e le modalità di svolgimento della sessione europea.

² **Comma inserito dall'art. 11, comma 1, l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.**

³ **L'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36, sostituisce le parole "sono approvate dal Consiglio regionale" con le parole "sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole".**

⁴ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

⁵ **L'art. 2, comma 1, lettera c), numero 2), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36, sopprime le parole "o la soppressione di operazioni esistenti".**

⁶ **Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

⁷ **Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera d), l.r. 21 ottobre 2022, n. 36.**

Art. 18*(Clausola valutativa)*

1. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in materia di affari europei, per le parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge.

Art. 19*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 20*(Disposizioni di rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla [legge 234/2012](#).

Art. 21*(Abrogazioni)*

1. La [legge regionale 5 gennaio 2007, n. 3](#) (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria al processo normativo e comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie) è abrogata.

Reg. reg. 4 agosto 2008, n. 3 (1)**Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (2) (3) (4).**

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 16 agosto 2008, n. 16.

(2) Ai sensi dell'art. 13, comma 3, Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dall'entrata in funzione della S.T.V. ogni riferimento al Nucleo VIA-VAS-IPPC, contenuto nel presente regolamento, deve intendersi alla S.T.V.

(3) In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, vedi il punto 2, O.P.Reg. 23 dicembre 2014, n. 132, il punto 1, O.P.Reg. 21 marzo 2020, n. 14, il punto 1, O.P.Reg. 20 maggio 2020, n. 45, l'O.P.Reg. 13 agosto 2020, n. 62, il punto 1, O.P.Reg. 2 ottobre 2020, n. 70, il punto 1, O.P.Reg. 12 aprile 2021, n. 24 e il punto 1, O.P.Reg. 11 giugno 2021, n. 41.

(4) Vedi, anche, il D. Dirig. reg. 20 novembre 2017, n. 1235 e la Delib.G.R. 28 febbraio 2022, n. 64 e relativo allegato.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

emana il seguente regolamento:

Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa agli impianti di cui all'allegato A, la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui all'art. 6 - commi da 1 a 4 - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui approvazione compete alla regione o agli enti locali, e le procedure di rilascio, rinnovo e riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi.

2. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti

ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

In tale ambito:

a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato) per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente regolamento, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra.

3. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti od il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.

4. per quanto non previsto dal presente regolamento trovano diretta applicazione le norme di cui al decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i.

Art. 2

Autorità competente e Nucleo VIA-VAS-IPPC.

1. L'Autorità competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria.

2. I documenti e gli atti inerenti i procedimenti di cui al presente regolamento sono depositati, al fine della consultazione del pubblico, presso gli uffici del Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione, viale Isonzo 414.

3. [Per l'espletamento delle procedure indicate nel presente regolamento, la Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell'Ambiente, istituisce il Nucleo per la Valutazione di Impatto Ambientale, la Valutazione Ambientale Strategica e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (in seguito denominato Nucleo VIA-VAS-IPPC)] (5).

4. [Dalla data di insediamento il Nucleo VIA-VAS-IPPC assume le procedure di VIA, VAS ed IPPC ancora non concluse dal Nucleo VIA ed dal Nucleo Operativo IPPC] (6).

(5) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera a), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(6) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera a), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

Art. 3

Composizione e funzionamento del Nucleo VIA-VAS-IPPC (7).

[1. Il nucleo VIA-VAS-IPPC, nominato dal Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è così composto:

- Il Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, con funzioni di Presidente;

- un dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente competente in materia di valutazione di impatto ambientale con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza;

- da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (di seguito Arpacal), designato dal Direttore Generale dell'Arpacal;

Diciannove laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato (8):

- due esperti in analisi e valutazione ambientale;

- due esperti in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;

- due esperti in processi industriali, analisi dei rischi industriali e contenimento delle emissioni;

- due esperti in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;
- due esperti in tutela dell'assetto agronomico e forestale;
- due esperti in tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
- due esperti in diritto ambientale e dei beni culturali;
- un esperto in igiene e sanità pubblica;
- un esperto in inquinamento acustico e radiazioni;
- un esperto in analisi costi-benefici;
- due esperti in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE Habitat e 79/409/CEE Uccelli (9).

I componenti in possesso di requisiti in precedenza indicati, sono scelti tra i dipendenti a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente. In assenza di professionalità interne ai Dipartimenti della Giunta Regionale, in grado di assicurare i medesimi servizi, l'attività può essere affidata a soggetti esterni all'Ente, ai sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia (10).

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nominato dal Direttore Generale. In particolare compete al segretario redigere processo verbale di ogni seduta.

3. Alle sedute del Nucleo, ove il Presidente ne ravvisi la necessità, possono partecipare a scopo consultivo esperti e/o consulenti nominati dal Direttore Generale ovvero altri dirigenti o funzionari dell'Amministrazione regionale o di altra amministrazione pubblica interessata.

4. Le riunioni del Nucleo, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha diritto di accesso ai dati ed alle informazioni in possesso del sistema informativo della Regione, nonché degli altri uffici della Pubblica Amministrazione.

6. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni, rinnovabili - anche disgiuntamente - per una sola volta.

7. Ai componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC, se esterni all'Amministrazione Regionale, spetta per ogni seduta un compenso lordo di euro 200 (duecento), comprensive del rimborso delle spese di viaggio e delle spese sostenute e documentate secondo la disciplina vigente per i Dirigenti regionali (11).

8. Gli importi relativi al compenso dei componenti del Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui al comma precedente graveranno sui capitoli 32010129 e 32010132 del Bilancio della Regione Calabria (12)].

(7) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(8) Alinea così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(9) Alinea aggiunto dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(10) Capoverso aggiunto dall'art. 1, primo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

(11) Comma così modificato dall'art. 1, secondo e terzo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, quarto comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

Art. 3-bis

Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC (13).

[1. È istituita, come organo di supporto al Nucleo VIA-VAS-IPPC, una Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC, costituita da dipendenti interni all'Amministrazione Regionale a qualsiasi titolo in servizio presso il Dipartimento Politiche dell'Ambiente e/o dipendenti dell'A.R.P.A.CaL così composta:

Sei laureati esperti in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche come di seguito riportato:

- un esperto in analisi e valutazione ambientale;
- un esperto in pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
- un esperto in istruttoria di piani, programmi e progetti, interessanti le aree afferenti alla Rete Natura 2000 ai sensi della direttiva 92/43/CEE Habitat e della direttiva 79/409/CEE Uccelli;
- un esperto in difesa del suolo, geologia ed idrogeologia;

- un esperto in diritto ambientale e dei beni culturali;
- un esperto in tutela dell'assetto agronomico e forestale e della biodiversità.

2. La Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC opera all'interno del Servizio competente per materia a cui fa capo la responsabilità del procedimento.

3. Nelle more della costituzione della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC i compiti di cui agli artt. 18-bis e 34-bis vengono svolti dal competente Servizio del Dipartimento Politiche dell'Ambiente].

(13) Articolo aggiunto dall'art. 2, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17, poi abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera c), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

Art. 4

Definizioni.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte de) decreto legislativo n. 152 del 2006, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del decreto legislativo n. 152 del 2006, così come sostituito dal decreto legislativo 16 gennaio n. 4, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;

g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;

i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6;

l) modifica: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente:

1-bis) modifica sostanziale: la variazione di progetto approvato, comprese le variazioni delle loro caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;

m) verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani programmi o progetti possano avere un impatto significativo sull'ambiente e deve essere sottoposto alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente regolamento;

n) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante del Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente che conclude la verifica di assoggettabilità;

- o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;
- o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento previsto dagli articoli 5 e 7 e seguenti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- p) autorità competente: Dipartimento Ambiente, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggetabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;
- q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma, progetto soggetto alle disposizioni del presente regolamento;
- s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
- t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;
- u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Capo I

Valutazione di impatto ambientale

Art. 5

Modalità di svolgimento.

1. La valutazione d'impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 14:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
- d) lo svolgimento di consultazioni;
- f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
- g) la decisione;
- h) l'informazione sulla decisione;
- i) il monitoraggio.

2. Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Art. 5-bis

Ambito di applicazione.

1. La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale regionale:

- a) i progetti di cui all'allegato A al presente regolamento;
- b) i progetti di cui all'allegato B al presente Regolamento, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. La valutazione è inoltre necessaria per i progetti elencati nell'allegato B qualora in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 6 si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

4. Per i progetti di cui agli allegati A e B, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

5. Sono esclusi in tutto in parte dal campo di applicazione del presente Regolamento, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

a) esamina se sia opportuna un'altra forma di valutazione;

b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel caso di interventi di competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico (14).

(14) Articolo aggiunto dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

Art. 6

Verifica di assoggettabilità.

1. [Il proponente trasmette all'autorità in duplice copia competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale e una loro copia conforme in formato elettronico su idoneo supporto nel caso di progetti di cui all'allegato B secondo le modalità stabilite nel presente regolamento] (15).

2. Dell'avvenuta trasmissione è dato sintetico avviso, a cura del proponente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul sito web dell'autorità competente.

2-bis. [Al fine di attivare la procedura di verifica il proponente deve trasmettere la seguente documentazione:

- originale della ricevuta del versamento delle spese istruttorie pari a € 400,00, da effettuare, ai sensi della Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 608 sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Valutazione Impatto ambientale" - CAP Entrata n. 34020003 - Codice IBAN IT78M030670459900000099009;

- n. 2 copie del progetto preliminare;

- n. 2 copie dello studio preliminare ambientale;

- n. 2 copie di tutti gli elaborati in formato elettronico su idoneo supporto;

- attestazione dell'avvenuto deposito di copia integrale degli atti presso i Comuni ove il progetto è localizzato;

- copia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2] (16).

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato C del presente regolamento e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.

5. Se il progetto non ha impatti ambientali significativi o non costituisce modifica sostanziale, l'autorità competente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti significativi o costituisce modifica sostanziale si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 14.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità competente mediante:

a) un sintetico avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale;

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.

(15) Comma così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5, poi abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera a), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

(16) Comma aggiunto dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5, poi abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera a), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

Art. 7

Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

1. Sulla base del progetto preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare. La documentazione presentata dal proponente, della quale è fornita una copia in formato elettronico, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

2. L'autorità competente apre una fase di consultazione con il proponente e in quella sede:

a) si pronuncia sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;

b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;

c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità;

d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso, senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.

3. Le informazioni richieste tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili;

4. La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si passa alla fase successiva.

Art. 8

Studio di impatto ambientale.

1. La redazione dello studio di impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il progetto.

2. Lo studio di impatto ambientale, è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato D del presente regolamento e nel rispetto degli esiti della fase di consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 5, qualora attivata.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione ed alle sue dimensioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

4. Ai fini della predisposizione dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

5. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta a) fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Art. 9

Presentazione dell'istanza.

1. [L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 10, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione] (17).

2. [Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché di una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati] (18).

2-bis. [Alla domanda vanno allegati i seguenti ulteriori documenti:

- dichiarazione giurata del progettista sull'esattezza delle allegazioni ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPCM 27 dicembre 1988;

- idonea attestazione dell'avvenuto deposito agli enti di cui al successivo comma 3;

- originale della ricevuta di versamento delle spese istruttorie dovute sulla base del calcolo di cui al successivo comma, da effettuare, ai sensi della Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 608 sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Valutazione Impatto ambientale" - CAP Entrata n. 34020003 - Codice IBANIT78M030670459900000099009;

- dichiarazione attestante il valore dell'opera a firma del proponente l'intervento. L'importo dovuto quali spese istruttorie è pari a € 500,00 in caso di valore dell'opera inferiore o pari a € 100.000,00, e a € 500,00 + [(Valore dell'opera - 100.000,00)] x 0,008 (19)] (20).

3. [La documentazione è depositata in un congruo numero di copie, a seconda dei casi, presso gli uffici delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione] (21).

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

(17) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

(18) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

(19) Alinea abrogato per effetto dell'art. 13, comma 4, Reg. 6 novembre 2009, n. 16 (che ha abrogato il presente alinea riportato nell'allegato al Reg. 14 maggio 2009, n. 5, modificativo del presente regolamento).

(20) Comma aggiunto dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5, poi così modificato come indicato nella nota che precede e infine abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

(21) Comma così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5, poi abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera b), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a

decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

Art. 10

Consultazione.

1. Contestualmente alla presentazione di cui all'articolo 9, comma 1, del progetto deve essere data notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa vanno eseguite a cura e spese del proponente mediante pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute, considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorità competente può disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.
9. Quando il proponente intende modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio di cui al comma 8, ne fa richiesta all'autorità competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, indicando il tempo necessario, che non può superare i sessanta giorni,

prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso l'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nel caso che il proponente sia un soggetto pubblico, la pubblicazione deve avvenire nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10. In ogni caso tutta la documentazione istruttoria deve essere pubblica sul sito web dell'autorità competente.

Art. 11

Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione.

1. [Le attività di istruttoria tecnica per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dal Nucleo VIA-VAS-IPPC di cui all'art. 3] (22).

2. L'autorità competente acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 10.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui all'articolo 10, il proponente, affinché l'autorità competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati, qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi eventualmente indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi previsti dal medesimo decreto.

4. L'autorità competente può concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

(22) Comma così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5, poi abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera d), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

Art 12

Decisione.

1. L'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.

2. L'autorità competente può richiedere al proponente entro centoventi giorni dalla presentazione di cui all'articolo 9 comma 1, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il proponente può, di propria iniziativa, fornire integrazioni alla documentazione presentata. L'autorità competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso l'apposito ufficio dell'autorità competente e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3. In tal caso chiunque entro sessanta giorni può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è espresso entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

3. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto.

4. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

5. I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa,

su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

Art. 13

Informazione sulla decisione.

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Art. 14

Monitoraggio e controlli.

1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e la realizzazione delle opere. Lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti delle opere è demandata all'Arpacal. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Delle eventuali misure correttive proposte e/o adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente.

3. L'Arpacal effettua, altresì, il monitoraggio e il controllo su tutti i progetti già esaminati dal Nucleo VIA ed aventi parere favorevole di compatibilità ambientale.

4. Tutto quanto stabilito nei commi precedenti è da applicare ai provvedimenti rilasciati in merito alla valutazione di incidenza (23).

(23) Articolo così sostituito dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Monitoraggio. 1. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli

impatti, Il monitoraggio assicura, avvalendosi dell'Arpacal, il controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

2. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e dell'Arpacal.».

Art. 15

Controlli e sanzioni.

1. La valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

2. [Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente si avvale, nel quadro delle rispettive competenze, dell'Arpacal] (24).

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del

responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa nuova valutazione di impatto ambientale.

6. Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.

(24) Comma soppresso dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

Art. 16

Impatti ambientali interregionali.

1. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti.

2. Nel caso di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Art. 17

Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC (25).

[1. Al Nucleo VIA-VAS-IPPC, in relazione alla procedure di valutazione di impatto ambientale, sono assegnati i seguenti compiti:

a) esaminare, sulla base dell'ordine del giorno redatto dal Dipartimento Ambiente, i progetti da sottoporre a verifica o valutazione (26);

b) esprimere pareri in relazione alle fasi di (27):

1) Verifica (screening);

2) Definizione, su eventuale richiesta del proponente, di specifiche informazioni necessarie per la redazione dello studio di impatto ambientale (scoping);

3) Valutazione;

4) Valutazione di incidenza per gli interventi interessanti i pSIC e le ZPS ai sensi del D.P.R. 357/97 e succ. mod. e int.;

c) esprimere eventuali pareri in merito alle attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti (28).

2. Il Nucleo ha inoltre il compito di:

a) esprimere parere, ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale (29);

b) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi agli studi di impatto ambientale;

c) effettuare proposte all'Autorità competente ai fini della gestione delle informazioni relative agli esiti delle procedure (30);

d) coadiuvare l'Autorità competente nell'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati (31)].

(25) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera e), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(26) Lettera così sostituita dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «a) ricevere le domande di verifica e di valutazione con la relativa documentazione.».

(27) Alinea così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(28) Lettera così sostituita dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «c) promuovere attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti.».

(29) Lettera così modificata dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(30) Lettera così sostituita dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «c) raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure.».

(31) Lettera così modificata dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

Art. 18

Attività istruttoria del Nucleo VIA-VAS-IPPC (32).

[1. L'istruttoria consiste essenzialmente nell'esame critico ed interdisciplinare dei progetti e degli studi di impatto ambientale e favorisce il confronto tra la Regione ed il committente o l'autorità proponente. L'autorità competente, di propria iniziativa o su richiesta del Nucleo, può invitare il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria, eventualmente invitando anche gli enti competenti ed il pubblico interessato (33).

2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) [accertare l'idoneità della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce] (34);

b) esaminare dichiarazioni, certificazioni e/o ulteriore documentazione relative:

- alla conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

- alla rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata all'intervento o al progetto;

- alla rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

c) valutare la corretta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

d) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva;

e) valutare la coerenza delle alternative esaminate;

f) valutare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere (35).

3. L'attività istruttoria, inoltre, si sviluppa:

a) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;

b) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazioni relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale (36).

4. L'attività di istruttoria si conclude con la formulazione del parere di compatibilità ambientale dell'impianto, opera o progetto proposto. Il parere può essere favorevole, sfavorevole con motivazioni o favorevole condizionato. In quest'ultimo caso lo stesso deve contenere le prescrizioni, i vincoli ed i limiti per

l'autorizzazione e per la realizzazione dell'impianto, opera o progetto proposto (37)].

(32) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera f), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(33) Periodo così sostituito dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «A tal fine, di propria iniziativa o su richiesta, il Nucleo può invitare, il committente o l'autorità proponente per illustrare il progetto nel corso dell'istruttoria.».

(34) Lettera soppressa dall'art. 3, primo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

(35) Comma così sostituito dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «2. L'istruttoria ha le seguenti finalità:

a) accertare l'idoneità e la completezza della documentazione ed individuare il tipo di progetto cui la documentazione si riferisce;

b) verificare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, agli eventuali piani regionali o di settore ed ai vincoli esistenti;

c) verificare la rispondenza dei luoghi e delle caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente, anche con eventuale riferimento ad un contesto ambientale e territoriale più ampio di quello dell'area limitata all'intervento o al progetto;

d) verificare la rispondenza dei dati alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;

e) accertare la corrotta utilizzazione delle metodologie di indagine, di analisi e di previsione e, inoltre, l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;

f) valutare l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente individuato nel SIA anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente all'inizio della procedura con la previsione di quella successiva:

g) verificare l'effettiva coerenza delle alternative esaminate;

h) verificare la congruità delle misure di mitigazione previste ed eventualmente individuare altre misure da prescrivere.».

(36) Comma così sostituito dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «3. L'attività istruttoria si sviluppa:

a) in verifiche ed accertamenti di ufficio per le finalità di cui al precedente comma 2;

b) in eventuali verifiche e sopralluoghi, anche alla presenza del committente o dell'autorità proponente;

c) nella eventuale richiesta al committente o all'autorità proponente di atti e di informazioni relativi al progetto o allo studio di impatto ambientale.».

(37) Comma aggiunto dall'art. 3, secondo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

Art. 18-bis

Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC (38).

[1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti:

a) accertare l'idoneità della documentazione ed individuare a quale tipologia di intervento il progetto e la relativa documentazione si riferisce;

b) accertare la completezza della documentazione e degli elaborati presentati al fine dell'ammissibilità all'istruttoria, richiedendo, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari;

c) custodire e archiviare gli atti, gestire i rapporti con le utenze, ricevere le osservazioni e provvedere a comunicare queste ultime al soggetto proponente, trasmettere le decisioni ai soggetti interessati.

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione].

(38) Articolo aggiunto dall'art. 3, terzo comma, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17, poi abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera g), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

Art. 19

Oneri istruttori (39).

[Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma i del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui saranno definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applicano le tariffe di cui alla Delib.G.R. 27 giugno 2005, n. 608 per le attività istruttorie (riportate all'art. 6, comma 2-bis, e all'art. 9, comma 2-bis), ed il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo (40).

Le somme di cui al precedente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere congruo in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe].

(39) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera c), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

(40) Comma così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

Art. 19-bis

Determinazione del valore complessivo dell'opera.

1. Il valore complessivo dell'opera e/o intervento deve essere indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza, e dovrà essere autocertificato nelle forme di legge dal legale rappresentante del richiedente, ovvero - per i soggetti pubblici - dal titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal professionista iscritto all'albo responsabile del progetto e/o del relativo studio d'impatto ambientale.

2. Nella stessa dichiarazione va indicato l'ammontare degli oneri istruttori sulla base di quanto disposto dall'art. 19.

3. Il valore complessivo dell'opera e/o dell'intervento è dato dal costo dei lavori e dalle spese generali. Ai fini del calcolo del costo dei lavori si dovrà considerare il costo dettagliato di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell'opera inclusi di mitigazione e quelli previsti nello studio d'impatto ambientale quali le opere connesse, dal momento che queste ultime costituiscono oggetto della valutazione. Il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza.

4. Per la determinazione delle spese generali, devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla redazione del progetto e dello studio di impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attività di consulenza o di supporto, le spese per la pubblicità, quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelli inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonché le spese per imprevisti, anch'esse correlate a future esigenze di realizzazione del progetto. Si intendono escluse le spese per espropriazioni. Tutte le spese si intendono comprensive di Iva (41).

(41) Articolo aggiunto dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

Capo II

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Art. 20

Oggetto della disciplina.

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni del presente regolamento, i piani e programmi di cui ai commi da 2 a 4, la cui approvazione compete alla Regione Calabria o agli enti locali.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del presente regolamento;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
 - b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
 - c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Art. 21

Modalità di svolgimento.

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 28:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei;

- a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 20;
- b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 28;
- c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie;

3. La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi

sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione, i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

6. [Per lo svolgimento di tutte le attività di cui al Capo II del presente regolamento, l'Autorità competente potrà avvalersi, oltre che del nucleo VIA-VAS-IPPC e della Segreteria Tecnica VIA- VAS-IPPC, dell'Autorità Ambientale Regionale] (42).

(42) Comma così modificato dall'art. 4, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17, poi abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera h), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

Art. 22

Verifica di assoggettabilità.

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 20, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato E del presente regolamento.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato E del presente regolamento e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 23 a 28 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

Art. 23

Redazione del rapporto ambientale.

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato F del presente regolamento riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

Art. 24

Consultazione.

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 23, comma 5, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. Le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni per specifici piani e programmi, sono coordinate ai fine di evitare duplicazioni con le norme del presente regolamento.

Art. 25

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione.

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 24.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione dei piano o programma alla luce dei parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

Art. 26

Decisione.

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Art. 27

Informazione sulla decisione.

1. La decisione finale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate:

- a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 28.

Art. 28

Monitoraggio.

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi dell'Arpacal.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e dell'Arpacal.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 29

Oneri istruttori (43).

[1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 33, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cui saranno definite le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo, si applica il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo. Per le attività istruttorie l'importo sarà determinato in funzione del piano o programma da valutare, ed è determinato a seguito di apposita richiesta preliminare da effettuare all'autorità competente (44).

2. Ai sensi dell'art. 29 "Oneri Istruttori" del Reg. 4 agosto 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, per le attività istruttorie dei piani/programmi da assoggettare a verifica o a valutazione ambientale strategica, l'importo del contributo, dovuto dall'Autorità procedente o dal proponente, è determinato in funzione del piano o programma da valutare, secondo le seguenti modalità:

a) Ai fini dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 22 del suddetto regolamento, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie in misura fissa pari a € 400,00, da versare all'atto di presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Verifica assoggettabilità a VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M030670459900000099009. Tale contributo, in caso di assoggettamento del piano o programma alla procedura di VAS sarà considerato quale acconto della somma da versare ai fini dell'espletamento della procedura di VAS;

b) Ai fini dell'espletamento della procedura di VAS, ai sensi dell'art. 20 del Reg. 4 agosto 2008, n. 3, l'autorità procedente o il proponente sono tenuti al pagamento di un contributo per le spese istruttorie nella misura di seguito indicata:

- € 600,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- € 1.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;

- € 3.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione compresa tra 15.001 e 50.000 abitanti;

- € 4.000,00 per i piani e programmi riguardanti una popolazione superiore ai 50.000 abitanti;

Il contributo dovrà essere versato, all'atto della presentazione del Rapporto preliminare ambientale, sul c/c 36028884 intestato a Regione Calabria - Serv. Tesoreria - Causale versamento "Procedura VAS" - CAP Entrata n. 34020003 codice IBAN IT78M030670459900000099009 (45)].

(43) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera i), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(44) Periodo abrogato dall'art. 13, comma 3, Reg. 6 novembre 2009, n. 16.

(45) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 3, Reg. 6 novembre 2009, n. 16.

Capo III

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Art. 30

Definizioni.

1. Ai fini del presente capo valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 59 del 2005, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 1, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia".

Art. 31

Domanda di Autorizzazione integrata Ambientale.

1. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata devono essere inoltrate all'autorità competente di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale il gestore dell'impianto deve inviare all'autorità competente la documentazione predisposta ai sensi dei decreti del Direttori Generali nn. 6903 del 29/5/2007, 12540 del 29/08/07 e 8425 del 30/06/08 e rinvenibile nella sezione IPPC del sito del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria (46).

(46) Comma così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

Art. 32

Procedura ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:

- a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
- b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
- g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente, nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Arpacal nelle forme stabilite dall'allegato E approvato con D.D.G. 30 giugno 2008, n. 8425 (47);
- i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 59 del 2005.

2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.

3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento

(CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa allegate.

4. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2005, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del predetto art: 2, comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.

6. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, può convocare apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale.

7. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4, trascorsi i quali l'autorità competente rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 6, le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 de) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell'Arpacal per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 59/2005.

8. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 5, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel decreto legislativo n. 59 de) 2005 e s.m.i., oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti del predetto decreto

9. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 8, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 6, si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.

10. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente regolamento, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2005.

11. Copia dell'autorizzazione integrala ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui all'art. 2, comma 2. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.

12. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

(47) Lettera così modificata dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

Art. 33

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle

emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.

3. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente regolamento.

4. L'Arpaeal accerta, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo n. 59 del 2005, e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

5. ferme restando le misure di controllo di cui al comma 4, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti.

6. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente regolamento;

7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente regolamento, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizia di reato, anche all'autorità competente.

8. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzate, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;

c. alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.

Art. 34

Compiti del Nucleo VIA-VAS-IPPC (48).

[1. Relativamente alle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Nucleo VIA-VAS-IPPC ha i seguenti compiti (49):

a. esamina le corrette metodologie di indagine, di analisi e di previsione nonché ogni ulteriore aspetto tecnico-scientifico e giuridico connesso al rilascio dell'AIA (50);

b. segnala al Dipartimento Politiche dell'Ambiente l'eventuale necessità di richieste di documentazione integrativa al gestore dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (51);

c. predispone ed effettua eventuali verifiche e sopralluoghi;

d. elabora un documento contenente gli elementi tecnico-scientifici e giuridici necessari per la predisposizione dell'AIA, da sottoporre agli enti partecipanti alle conferenze dei servizi;

e. svolge attività di supporto al Responsabile del Procedimento (52)].

(48) Articolo abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera j), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

(49) Alinea così modificato dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

(50) Lettera così modificata dapprima dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5 e poi dall'art. 5, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17.

(51) Lettera così sostituita dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5. Il testo originario era così formulato: «b. effettua eventuali richieste di documentazione integrativa al gestore dell'impianto ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.».

(52) Lettera così modificata dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5.

Art. 34-bis

Compiti della Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC nelle procedure di rilascio dell'Autorizzazione integrata Ambientale (53).

[1. Alla Segreteria Tecnica VIA-VAS-IPPC sono assegnati i seguenti compiti:

a) esamina le domande pervenute, verificando la completezza delle informazioni fornite dal gestore dell'impianto e/o richieste dall'autorità competente;

b) richiede al gestore dell'impianto, quando ne rilevi l'incompletezza, per una sola volta, le integrazioni e/o i chiarimenti necessari;

c) valuta la necessità dell'effettuazione di eventuali ed ulteriori approfondimenti tecnici da parte Nucleo VIA-VAS-IPPC nelle ipotesi di richieste di modifiche ad impianti già in possesso di AIA qualora una variazione delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento possano produrre conseguenze sull'ambiente.

2. L'attività della Segreteria Tecnica si conclude con una relazione scritta contenente una descrizione dell'attività svolta, la descrizione dell'intervento, i presupposti di diritto, da trasmettere alla Commissione, unitamente a tutta la pertinente documentazione].

(53) Articolo aggiunto dall'art. 6, Reg. reg. 8 novembre 2010, n. 17, poi abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera k), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

Art. 35

Oneri istruttori (54).

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 33, comma 4, sono a carico del gestore.

2. [Le spese di cui al comma 1 sono determinate sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 recante "modalità, anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22/9/2008. Resta fermo l'obbligo del richiedente di corrispondere all'Autorità Competente l'eventuale conguaglio in relazione alla differenza tra quanto versato in base all'art. 4 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 21 agosto 2007, n. 5, e quanto stabilito dal decreto di cui al comma precedente] (55) .

(54) Articolo così sostituito dall'allegato I al Reg. 14 maggio 2009, n. 5, poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 35. Oneri istruttori. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'art. 33, comma 4, sono a carico del gestore.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59 del 2005, con cui saranno disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso decreto, si applicano le tariffe di cui all'art. 4 del Regolamento approvato con Delib.G.R. 21 agosto 2007, n. 5 per le attività istruttorie, ed il tariffario Arpacal per le attività di monitoraggio e controllo.

Le somme di cui al precedente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe.».

(55) Comma abrogato dall'art. 13, comma 1, lettera d), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, del medesimo regolamento).

Art. 36

Norme di semplificazione, transitorie e finali.

1. La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza, Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

2. La verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 6 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

3. Nella redazione dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

4. Le procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento sono concluse ai sensi della disciplina in vigore al momento dell'avvio dei procedimento;

5. [Al fine di accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali le istruttorie sospese in pendenza della procedura di valutazione di impatto ambientale sono effettuate dal Nucleo VIA e dal Nucleo Operativo IPPC in seduta congiunta, fino all'insediamento del nuovo Nucleo VIA-VAS-IPPC; le riunioni in seduta congiunta, convocate dal Presidente, sono svolte con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le determinazioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione del Nucleo viene redatto il processo verbale da cui risulti in sintesi lo svolgimento dei lavori, il nome degli intervenuti e le conclusioni e decisioni adottate. Su proposta del Presidente o dei componenti del Nucleo, possono essere istituiti gruppi di lavoro per l'esame preliminare degli atti sottoposti all'esame del Nucleo stesso. Il Presidente nomina un segretario tra i componenti dei singoli gruppi di lavoro, della cui costituzione si dà atto nel verbale della riunione] (56).

6. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale rilasciato sulla base dell'istruttoria effettuata in seduta congiunta sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per l'esercizio dell'impianto, compresa l'autorizzazione integrata ambientale e pertanto contiene le condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 7 e 8 del decreto n. 59 del 2005 e s.m.i.;

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

(56) Comma abrogato dall'art. 13, comma 2, lettera l), Reg. reg. 5 novembre 2013, n. 10, contestualmente all'effettiva entrata in funzione della S.T.V. (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del medesimo regolamento).

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 22 dicembre 2021.

Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027. (Delibera n. 78/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea, nonché l'Allegato II recante il modello per la redazione dell'Accordo di partenariato;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund* - JTF);

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione ter-

ritoriale europea» (*Interreg*) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 e dell'11 dicembre 2021 in merito al Piano europeo per la ripresa (*Next Generation EU* - NGEU) e al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027;

Vista la Comunicazione 2019/640 della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul «*Green deal europeo*» (COM (2019) 640 *final* dell'11 dicembre 2019) e la Comunicazione della Commissione europea riguardante il Piano di investimenti per un'Europa sostenibile e il *Green deal europeo* (COM(2020) 21 *final* del 14 gennaio 2020);

Visto il Pilastro europeo dei diritti sociali proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017 e la Comunicazione della Commissione europea del 4 marzo 2021 recante il relativo piano di azione (COM/2021/102 *final*);


Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), adottato in via definitiva dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel dicembre 2019;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 9 luglio 2019, sul Programma nazionale di riforma 2019 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia 2019 (2019/C 301/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2019» (SWD (2019) 1011 *final* del 27 febbraio 2019), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 per l'Italia»;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 luglio 2020, sul Programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia, e che formula un parere sul Programma di stabilità dell'Italia (2020/C 282/12) e il connesso documento di lavoro dei servizi della Commissione «Relazione per paese relativa all'Italia 2020» (SWD (2020) 511 *final* del 26 febbraio 2020), in particolare, l'Allegato D recante «Orientamenti in materia di investimenti del Fondo per una transizione giusta 2021-2027 per l'Italia»;

Vista la raccomandazione del Consiglio europeo del 18 giugno 2021 che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2021 dell'Italia (2021/C 304/12);

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del CIPE (oggi CIPESS) in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato, salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari, sia nazionali, nonché gli articoli 5 e seguenti che istituiscono il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di seguito Fondo di rotazione) e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;



Visto in particolare l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

Vista la legge 7 aprile 2011, n. 39 recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di contabilità e finanza pubblica, in conseguenza alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 10, da ultimo modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che attribuisce, tra l'altro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di adottare gli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 con il quale il Ministro per il sud e la coesione territoriale viene delegato ad esercitare, tra l'altro, le funzioni di cui all'art. 7, comma 26, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021 in cui si prevede che, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro per il sud e la coesione territoriale si avvalga del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che l'Accordo di partenariato, conformemente al codice di condotta europeo in materia di partenariato, è stato definito all'esito del percorso di dialogo con il partenariato istituzionale, economico-sociale e con gli organismi delle società civile avviato nel marzo 2019 con la presentazione del documento «La programmazione della politica di coesione 2021 - 2027 - Documento preparatorio per il confronto partenariale», che ha tenuto conto degli indirizzi definiti dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo (Allegato D alle citate relazioni Paese 2019 e 2020);

Considerato che il detto Accordo individua un approccio integrato allo sviluppo territoriale da sostenere attraverso l'impiego efficace ed efficiente dei fondi FESR, FSE *Plus*, JTF e FEAMPA, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese sopra richiamate, il piano nazionale integrato per l'energia e il clima e i principi del pilastro europeo dei diritti sociali;

Tenuto conto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

Visto la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 5003 *final* del 5 luglio 2021 che stabilisce, tra l'altro, la ripartizione complessiva e annuale per Stato membro delle risorse globali per il FESR e FSE *Plus* nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (CTE), nonché l'articolazione delle risorse IOC per categoria di regioni, secondo la classificazione prevista all'art. 108 del citato regolamento (UE) n. 2021/1060;

Visto l'Allegato V al regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) in cui sono indicate le risorse globali del FEAMPA per Stato membro per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;


Considerato l'esito favorevole delle interlocuzioni intercorse con le regioni e province autonome sul riparto, all'interno di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e più sviluppate), per ciascun territorio regionale (NUTS2) delle risorse complessive UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui fondi FESR e FSE *Plus*, con la conseguente determinazione delle risorse complessive da allocare, rispettivamente, a favore dei (Programmi regionali (PR) e dei Programmi nazionali (PN);

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1:

comma 51, che stabilisce che «Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMPA), concorre il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027»;

comma 52, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi»;

comma 53, che stabilisce che «Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo



di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la Repubblica italiana è *partner* ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987»;

comma 54, che stabilisce tra l'altro che «Il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. ...»;

comma 55, che stabilisce che «Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni centrali, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi»;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2021 ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», art. 8, comma 6, sulla proposta di Accordo di partenariato;

Visto il testo della proposta di Accordo di partenariato, acquisito agli atti della odierna seduta;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Proposta di Accordo di partenariato per l'Italia 2021-2027

È approvata la proposta di Accordo di partenariato (AP) per l'Italia di cui al regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 di disposizioni comuni (RDC) nel testo acquisito agli atti della odierna seduta di questo Comitato, concernente la programmazione dei Fondi FESR, FSE *Plus*, JTF e FEAMP per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Ministro per il sud e la coesione territoriale è autorizzato a trasmettere alla Commissione europea il detto documento con eventuali necessarie integrazioni tecniche per l'avvio e la conduzione del negoziato formale.

L'Accordo di partenariato, dopo la conclusione del negoziato formale e l'approvazione con decisione da parte della Commissione europea, sarà portato all'attenzione di questo Comitato per la relativa presa d'atto.

I contenuti salienti della proposta di Accordo di partenariato all'odierno esame di questo Comitato sono indicati nei punti seguenti.

L'Accordo di partenariato stabilisce la strategia di impiego dei Fondi di cui al paragrafo 1 per il periodo di programmazione 2021-2027 ed indica gli obiettivi strategici (ovvero Obiettivi di *policy* - OP) selezionati e l'Obiettivo specifico (OS) JTF, come previsti dal citato regolamento di disposizioni comuni e di seguito riportati, nonché i fondi e i programmi che perseguiranno tali obiettivi:

OP1: un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle Tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC);

OP2: un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile;

OP3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità;

OP4: un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

OP5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali;

OS JTF: consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Per i sopra citati obiettivi e in relazione ai fondi oggetto dell'Accordo di partenariato, la proposta in esame illustra sinteticamente le scelte strategiche e i principali risultati attesi in relazione a obiettivi specifici e tipologie di territori, il coordinamento, la delimitazione e la complementarietà tra i Fondi, il coordinamento tra programmi nazionali e regionali e con i programmi dell'Obiettivo CTE, le complementarietà e le sinergie con altri strumenti dell'Unione, tra cui il PNRR. Nella proposta di Accordo sono delineate, altresì, le scelte strategiche per il raffor-



zamento della capacità amministrativa per una efficace attuazione dei Fondi unitamente alle modalità di utilizzo dell'assistenza tecnica, nonché le sfide da affrontare per i territori caratterizzati da forte spopolamento attraverso la strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per i territori distanti dai centri urbani di offerta di servizi. E, inoltre, riportata una sintesi della valutazione del soddisfacimento delle condizioni abilitanti di cui all'art. 15 del RDC e il contributo finanziario preliminare del FESR all'azione per il clima.

Sul piano finanziario, la proposta di Accordo di partenariato indica, per le risorse UE assegnate all'Italia a valere sui fondi FESR, FSE *Plus* e FEAMPA la ripartizione finanziaria preliminare, articolata per Obiettivo di Policy e per l'assistenza tecnica, a livello nazionale e per categoria di regione ove pertinente, tenuto conto delle norme specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica. L'Accordo indica, inoltre, la dotazione finanziaria preliminare per l'obiettivo specifico JTF, ripartita tra risorse QFP 2021-2027 e NGEU. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia a valere i sui Fondi FESR, FSE *Plus* e JTF è pari a 42.179 milioni di euro per il periodo 2021-2027. L'importo delle risorse UE assegnate all'Italia per il FEAMPA è pari a 518 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Le dotazioni finanziarie di risorse UE per l'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita» (IOC) a valere sui Fondi FESR e FSE *Plus*, a favore di ciascuna categoria di regione (meno sviluppate, in transizione e più sviluppate), di ciascun territorio regionale (NUTS2), nonché il riparto delle medesime risorse tra programmi nazionali e programmi regionali sono indicate nella tabella 1 in allegato 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

L'Accordo di partenariato individua i Programmi nazionali e regionali dell'Obiettivo «Investimenti per la crescita e l'occupazione», incluso il programma nazionale JTF, nonché il programma FEAMPA, con le rispettive dotazioni preliminari di risorse di contributo UE, articolate per Fondo e, ove pertinente, per categoria di regioni, e il corrispondente contributo di parte nazionale.

Con riferimento all'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (*Interreg*), l'Accordo riporta, come da previsione regolamentare, esclusivamente l'elenco dei programmi previsti. L'importo complessivo delle risorse UE assegnate all'Italia per l'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea» è pari a 947,7 milioni di euro.

2. Criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 indicati nell'Accordo di partenariato.

In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea per il ciclo di programmazione 2021-2027, il cofinanziamento pubblico di parte nazionale dei programmi dell'Obiettivo «Investimenti per l'occupazione e la crescita (IOC)» (FESR, FSE *Plus* e JTF), dell'Obiettivo «Cooperazione territoriale europea (CTE)», compresi quelli finanziati con lo strumento europeo di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III) e del programma nazionale FEAMPA è assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui al citato art. 5 della legge n. 183 del 1987 nei limiti della dotazione del Fondo stesso, e alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali (Programmi nazionali) dell'obiettivo IOC, per il programma nazionale FEAMPA e per i programmi CTE, il Fondo di rotazione contribuisce per il totale del cofinanziamento pubblico di parte nazionale; per i programmi a titolarità di regioni e province autonome (Programmi regionali) dell'obiettivo IOC, il Fondo di rotazione contribuisce per il 70 per cento del cofinanziamento pubblico di parte nazionale.

All'assegnazione degli importi a carico del Fondo di rotazione in favore di ciascun programma si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del vigente decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze) del 15 maggio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2000).

Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico di cui all'art. 105 del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, nonché delle altre fattispecie di riduzione ovvero di soppressione dei contributi previste dallo stesso regolamento, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (RGS, IGRUE), con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

2.1 Programmazione FESR e FSE Plus dell'Obiettivo IOC

La disponibilità di risorse per il cofinanziamento nazionale pubblico alla programmazione dei Fondi strutturali 2021-2027, comprensivo di eventuali interventi complementari ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n.178 del 2020, è stabilita, per distinte aree territoriali e nel rispetto delle previsioni regolamentari in ordine ai tassi di cofinanziamento da assicurare da parte dello Stato membro (RDC, art. 112), nella misura massima come di seguito indicato:

regioni meno sviluppate (territori della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 40 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale), ad eccezione del Programma nazionale innovazione, ricerca competitività per la transizione e digitalizzazione per il quale la misura massima è stabilita nel 36,6 per cento, tenuto conto delle differenziazioni interne tra assi prioritari, e del Programma nazionale capacità coesione, per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del citato regolamento di disposizioni comuni - RDC, per cui la misura massima è stabilita nel 70 per cento. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) per la Regione Puglia e al 44,52 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più



cofinanziamento nazionale) per le altre regioni meno sviluppate. La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi;

regioni in transizione (territori di Abruzzo, Marche e Umbria):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo Programma nazionale capacità coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di Disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'85,1 per cento con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi;

regioni più sviluppate (territori dell'Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano):

per i programmi nazionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale) e per il solo programma nazionale Capacità coesione per la quota ai sensi dell'art. 36 (4) del regolamento di disposizioni comuni - RDC nella misura media massima dell'82,3 per cento, con differenziazioni interne tra assi prioritari. La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione;

per i programmi regionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE *Plus*, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 60 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica. La restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi.

2.2 Programmazione Just transition fund (JTF)

Per il programma nazionale JTF, che verrà realizzato attraverso corrispondenti Piani territoriali per la giusta transizione nei territori dell'area del Sulcis Iglesiente (Regione Sardegna) e dell'area di Taranto (Regione Puglia), rientranti nelle regioni meno sviluppate, il cofinanziamento nazionale pubblico è stabilito nella misura massima del 15 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

2.3 Programmi della cooperazione territoriale europea


Per i programmi di cooperazione territoriale europea di cui è parte la Repubblica italiana, compresi quelli finanziati dallo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e di assistenza alla preadesione (IPA III), il cofinanziamento nazionale è stabilito, nel complesso, nella misura massima del 24 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale pubblico), che rappresenta il contributo italiano ai programmi da riportare nell'accordo sui contenuti di ciascun programma e sul relativo impegno al cofinanziamento di cui all'art. 16(5) del citato regolamento *Interreg*. 2021/1059. La copertura finanziaria del cofinanziamento nazionale è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

Per i programmi di cooperazione territoriale, la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le Autorità di *audit*, in base all'art. 48 citato regolamento *Interreg*. 2021/1059.

2.4 Programmazione FEAMPA

Per il Programma operativo nazionale FEAMPA, il cofinanziamento nazionale pubblico, per gli obiettivi specifici delle priorità tese a: promuovere la pesca sostenibile ed il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche, ad eccezione dell'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *d*) del citato regolamento UE n. 1139/2021; promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'Unione; consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura; rafforzare la *governance* internazionale degli oceani e consentire mari ed oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile, nonché per gli interventi di Assistenza tecnica di cui all'art. 5 del citato regolamento UE n. 1139/2021 è stabilito nella misura massima del 50 per cento della spesa totale pubblica (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione per gli interventi gestiti dallo Stato, mentre per quelli a gestione regionale il 70 per cento è posto a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione e la restante quota del 30 per cento è posta a carico dei bilanci delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente la percentuale del 50 per cento della spesa pubblica totale è posta a carico al bilancio dell'Amministrazione titolare del programma.

Per l'obiettivo specifico volto a favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN, nonché l'affidabilità dei dati destinati a un processo decisionale basato sulle conoscenze, di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *d*), del citato regolamento UE n. 1139/2021, il cofinanziamento nazionale pubblico è pari al 30 per cento della spesa pubblica totale (quota comunitaria più cofinanziamento nazionale). La relativa copertura finanziaria è posta a totale carico del Fondo di rotazione. L'eventuale quota pubblica nazionale eccedente tale obiettivo specifico è a carico del bilancio dell'Amministrazione titolare del Programma.



3. Interventi e Programmi complementari

Ai sensi dell'art. 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183, del 1987, art. 5, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità quali risultanti dalla differenza tra i limiti massimi fissati dalla presente delibera e il tasso di cofinanziamento nazionale effettivo dei singoli programmi, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi europei per il periodo di programmazione 2021-2027, nei termini successivamente indicati.

Le risorse del citato Fondo di rotazione rese disponibili a seguito dell'adozione, con decisione della Commissione europea, di programmi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore alla misura massima stabilita dalla presente delibera concorrono al finanziamento di interventi complementari destinati ai medesimi territori. Per programmi complementari a titolarità delle regioni tali risorse concorrono, per la quota di finanziamento già a carico del citato Fondo, nei limiti della differenza tra la misura massima di cofinanziamento nazionale stabilita dalla presente delibera, e, rispettivamente, il 32 per cento di cofinanziamento nazionale per la Regione Puglia, il 30 per cento di cofinanziamento nazionale per le altre regioni della categoria meno sviluppate e il 45 per cento per le regioni della categoria in transizione. Al fine di massimizzare le risorse destinabili ai programmi complementari di cui al presente comma, le regioni interessate possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

I programmi complementari di cui al precedente periodo concorrono al perseguimento delle finalità strategiche dei fondi strutturali della programmazione 2021-2027 consentendo sia l'attuazione di interventi addizionali e omogenei a quelli già previsti dai programmi cofinanziati (anche quale necessario *overbooking*), sia interventi non omogenei ma funzionali alle finalità dei programmi cofinanziati, sia interventi ulteriori comunque finalizzati a obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, e sono adottati con delibera di questo Comitato su iniziativa delle regioni interessate, previa istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Autorità politica per il sud e la coesione territoriale.

Con successiva delibera di questo Comitato, da adottarsi entro il 30 giugno 2022, sono definiti, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Autorità politica per il sud e la coesione territoriale in base a istruttoria tecnica del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contenuti, le finalità, gli interventi ammissibili, i criteri attuativi e i requisiti di condivisione e sorveglianza partenariale (attraverso un Comitato di sorveglianza) idonei ad assicurare una efficace programmazione e attuazione dei programmi e interventi complementari.

Appositi programmi complementari a titolarità di amministrazioni centrali dello Stato sono adottati per la messa in opera di interventi di assistenza tecnica finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi contabili e di gestione e controllo dei programmi 2021/2027, nonché per lo svolgimento delle attività a sostegno della *governance* di quelli dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Ulteriori interventi complementari, nei limiti complessivi della disponibilità del Fondo di rotazione, potranno essere definiti nel rispetto della originaria destinazione territoriale delle risorse.

L'esecuzione dei programmi e interventi complementari si basa su sistemi di gestione e controllo affidabili, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarità delle spese sostenute e rendicontate. A tal fine, i programmi e gli interventi complementari includono la descrizione analitica del relativo sistema di gestione e controllo. Le amministrazioni titolari dei programmi e interventi complementari assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il Sistema nazionale di monitoraggio (SNM) della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE secondo le disposizioni vigenti per il periodo di programmazione 2021-2027.

4. Riepilogo delle dotazioni finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva massima del cofinanziamento nazionale, comprensiva di eventuali interventi e programmi complementari, con la relativa ripartizione per tipologia di programmi e per aree territoriali, è indicata nella tabella 2 in nell'allegato 1 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

Il valore definitivo dei tassi di cofinanziamento nazionale a favore dei programmi europei 2021-2027, da porre a carico del Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e seguenti della citata legge n. 183 del 1987 e dei bilanci delle regioni e delle province autonome, sarà stabilito, nel rispetto dei limiti fissati dalla presente delibera, in occasione dell'adozione dei singoli programmi nazionali e regionali.

5. Indicazioni per i sistemi di gestione e controllo dei programmi 2021-2027

Tutti i programmi sottoposti alla disciplina del citato regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 devono assicurare adeguati Sistemi di gestione e controllo (Si.ge.co) ai sensi delle disposizioni rilevanti del detto regolamento. Nell'allegato 2 della presente delibera, che ne costituisce parte integrante, sono presentate le rilevanti indicazioni per ciascun programma e l'organizzazione complessiva a livello nazionale per l'adeguato e efficace assolvimento delle funzioni di gestione e controllo, anche con riferimento agli obblighi e alle funzioni di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 55, della citata legge n. 178 del 2020 richiamato nelle premesse alla presente delibera.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 631



TABELLA 1

Obiettivo "Investimenti per l'occupazione e la crescita" (IOC) 2021-2027 a valere sui Fondi FESR e FSE Plus - Contributo UE, milioni di euro (prezzi correnti)

Regione (NUTS2) e categorie di regioni	Contributo UE complessivo - riparto per NUTS2	Contributo UE - Programmi nazionali	Contributo UE - Programmi regionali
Molise	454,4	172,68	281,7
Campania	7.872,9	2.991,70	4.881,2
Puglia	6.117,0	2.324,46	3.792,5
Basilicata	1.109,9	421,76	688,1
Calabria	3.582,5	1.361,35	2.221,2
Sicilia	8.326,1	3.163,92	5.162,2
Sardegna	2.625,1	997,52	1.627,5
Regioni meno sviluppate	30.087,9	11.433,4	18.654,5
Umbria	413,9	88,58	325,3
Marche	560,9	120,04	440,9
Abruzzo	553,5	118,45	435,1
Regioni in transizione	1.528,4	327,1	1.201,3
Piemonte	1.418,6	293,66	1.125,0
Valle d'Aosta	87,8	18,17	69,6
Lombardia	1.769,2	366,22	1.402,9
P. A. Bolzano	200,0	41,41	158,6
P. A. Trento	171,8	35,57	136,3
Veneto	1.040,4	215,36	825,0
Friuli Venezia Giulia	372,6	77,12	295,5
Liguria	548,6	113,55	435,0
Emilia-Romagna	1.033,3	213,88	819,4
Toscana	1.166,4	241,45	925,0
Lazio	1.725,0	357,08	1.367,9
Regioni più sviluppate	9.533,7	1.973,5	7.560,2
VALORI TOTALI	41.149,9	13.733,9	27.416,0



TABELLA 2

Risorse per cofinanziamento nazionale inclusivo di eventuali interventi e programmi complementari ai Programmi IOC, JTF, CTE, FEAMPA 2021-2027, milioni di euro

	Risorse totali per cofinanziamento e interventi complementari (*) (**)	<i>di cui</i> Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 (*)
<u>Programmi nazionali IOC FESR e FSE Plus</u>		
Regioni meno sviluppate	7.469,3	7.469,3
Regioni in transizione	501,6	501,6
Regioni più sviluppate	3.007,3	3.007,3
<u>Programmi regionali IOC FESR e FSE Plus</u>		
Regioni meno sviluppate	15.718,5	11.003,0
Regioni in transizione	1.802,0	1.261,4
Regioni più sviluppate	11.340,3	7.938,2
Programma JTF	181,7	181,7
Programmi CTE	299,3	299,3
Programma FEAMPA	469,1	469,1
Programma complementare MEF-RGS	358,0	358,0
Totale	41.147,0	32.488,8

(*) Valori massimi. I valori effettivi delle risorse nazionali finalizzate al cofinanziamento dei programmi europei 2021-2027, fermi restando i valori massimi rappresentati nella tavola, saranno stabiliti in sede di decisioni comunitarie di adozione o modifica dei singoli programmi; l'eventuale eccedenza tra i valori massimi e quelli risultanti dalle decisioni comunitarie è destinata a programmi o interventi complementari nel rispetto dell'allocazione territoriale delle risorse e secondo le modalità stabilite in sede di disciplina di programmi o interventi complementari; la dimensione e articolazione degli eventuali programmi e interventi complementari sarà definita con successive deliberazioni del CIPESS.

(**) Valori comprensivi del cofinanziamento nazionale a carico di Regioni e Province autonome nel caso dei Programmi regionali.

ALLEGATO 2

INDICAZIONI PER I SISTEMI DI GESTIONE
E CONTROLLO
(Si.ge.co) 2021-2027

1. Principi generali dei sistemi di gestione e controllo (FEAMP, FESR, FSE+, AMIF, BMVI, ISF)

Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca), FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), FSE+ (Fondo sociale europeo Plus), AMIF (Fondo asilo e migrazione), BMVI (Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) e ISF (Fondo per la sicurezza interna) a valere sulla programmazione 2021 - 2027, è disciplinato dagli articoli da 69 a 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 concernente disposizioni comuni,⁽¹⁾ al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

I principi fondamentali di riferimento di tale sistema sono:

organizzazione, procedure e strumenti delle Autorità dei programmi ispirati alla semplificazione al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza, la legalità e la regolarità nell'attuazione degli interventi;

(1) Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale Plus, al Fondo di coesione, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 231 del 30 giugno 2021),



separazione delle funzioni tra le Autorità dei programmi e all'interno di queste.

Al fine di un più efficace utilizzo dei fondi sono previsti:

il rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, mediante l'istituzione di organismi nazionali di coordinamento delle Autorità responsabili dei programmi;

l'istituzione dell'organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di gestione per l'attuazione dei programmi presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);

il rafforzamento dell'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il MEF-RGS- IGRUE, per assicurare l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi, con particolare riferimento alla partecipazione all'*audit* delle operazioni in alcuni programmi ed alla valutazione *in itinere* dell'efficacia delle attività di *audit* e dell'adeguatezza dell'organizzazione e delle risorse delle singole Autorità.

Le Autorità dei programmi saranno l'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit*. Ad esse possono aggiungersi, in base a quanto stabilito da ciascuna Amministrazione titolare di programma, uno o più organismi intermedi dell'Autorità di gestione, di cui all'art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e l'organismo preposto alla funzione contabile di cui agli articoli 71.1, 72.2 e 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare:

per i programmi a titolarità di regioni o province autonome - programmi regionali, viene istituita un'Autorità di *audit* per ciascuna regione/provincia autonoma in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, avuto riguardo alla collocazione dell'Autorità di *audit* nell'organigramma dell'Amministrazione di riferimento;

per i programmi a titolarità di amministrazioni centrali - programmi nazionali, l'autorità di *audit* viene istituita in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto alle Autorità di gestione, tale che l'Autorità di *audit* non faccia parte dello stesso Ministero di cui fa parte l'Autorità di gestione, o nel caso della Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale, che l'Autorità di *audit* non faccia parte della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri/Dipartimento per le politiche di coesione e agenzia per la coesione territoriale di cui fa parte l'Autorità di gestione.

Le Autorità dei programmi non saranno sottoposte alla preventiva procedura di designazione, in quanto la stessa non è contemplata dal regolamento (UE) n. 2021/1060. Sono parte del sistema nazionale di gestione e controllo anche l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di gestione, istituito presso l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit*, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE.

Le politiche di coesione sono promosse e nel loro complesso coordinate dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

Al Ministro per il sud e la coesione territoriale è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno (art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019).

2. Sistemi di gestione e controllo

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 prevede, accanto alla disciplina del Sistema di gestione e controllo *standard* (articoli da 72 a 82) anche l'affidamento su sistemi di gestione nazionali in caso di applicazione di modalità proporzionate migliorate (articoli da 83 a 85).

Sistema di gestione e controllo standard

3. Autorità di gestione

L'Autorità di gestione ha la primaria responsabilità della corretta esecuzione delle azioni previste dal Programma e del raggiungimento dei relativi risultati, attraverso la messa in opera di tutte le misure ne-

cessarie, anche di carattere organizzativo e procedurale, idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ed il puntuale rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.

L'Autorità di gestione svolge le funzioni di cui all'art. 72 del regolamento (UE) n. 2021/1060. A tal fine, le amministrazioni titolari dei programmi si impegnano ad assicurare la disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi.

L'Autorità di gestione può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

Nelle ipotesi in cui dalle verifiche effettuate dall'Autorità di *audit*, ovvero dagli altri organismi di controllo previsti dalla normativa pertinente, dovesse riscontarsi la mancata disponibilità di personale sufficiente e qualificato per assolvere i compiti e le responsabilità delle Autorità di gestione e degli organismi intermedi, con conseguente rischio di non corretto adempimento dei compiti previsti dalla normativa europea 2021-2027, il Ministero o l'Amministrazione capofila del Fondo, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE, definisce un apposito piano di rafforzamento tecnico-amministrativo rivolto a superare le criticità.

Sull'effettiva attuazione di tale piano di rafforzamento amministrativo vigila l'Autorità di *audit*, riferendone anche nel rapporto annuale di controllo.

L'Autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi, delegando agli stessi proprie funzioni, che sono comunque svolte sotto la responsabilità della stessa Autorità di gestione (art. 71.3 del regolamento (UE) n. 2021/1060). Gli accordi di delega tra l'Autorità di gestione e ciascun organismo intermedio sono formalizzati per iscritto ed individuano le funzioni delegate e le modalità del loro svolgimento. Tra le funzioni dell'Autorità di gestione rientra anche quella di supervisionare gli organismi intermedi (art. 72.1 d) del regolamento (UE) n. 2021/1060). L'Autorità di gestione stabilirà le modalità di controllo ritenute più appropriate per verificare che l'organismo intermedio svolga correttamente le funzioni delegate tramite le procedure e gli strumenti concordati nell'accordo di delega.

Relativamente alla struttura organizzativa, alle procedure e strumenti e al sistema informativo degli organismi intermedi, si fa rinvio, per quanto applicabile, a quanto previsto per l'Autorità di gestione.

L'Autorità di *audit* deve essere informata della sottoscrizione di accordi di delega tra Autorità di gestione e organismo intermedio, in modo da poter pianificare gli *audit* di sistema su tali organismi nella strategia di *audit*. Inoltre, l'Autorità di *audit*, nel corso dell'*audit* di sistema presso l'Autorità di gestione, valuterà l'adeguatezza delle modalità di supervisione stabilite e l'effettiva esecuzione di tale supervisione.

3.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti

L'Autorità di gestione è collocata in posizione di netta separazione gerarchica e funzionale dall'Autorità di *audit*.

L'Autorità di gestione ha una professionalità adatta alla funzione e al ruolo da svolgere in base alla regolamentazione europea, nonché una qualifica dirigenziale adeguata rispetto all'organizzazione dell'Amministrazione di riferimento.

Per supportare la propria struttura e l'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, l'Autorità di gestione può utilizzare le risorse dell'assistenza tecnica previste dal Programma o altre risorse europee o nazionali.

L'Autorità di gestione si avvale di procedure e strumenti idonei a garantire la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate. Tali procedure sono adeguatamente formalizzate e rese note anche all'Autorità di *audit*, agli eventuali organismi intermedi del programma e ai beneficiari.


L'Autorità di gestione seleziona le operazioni da finanziare, gestisce il Programma e fornisce supporto alle attività del Comitato di sorveglianza, secondo quanto previsto dagli articoli 73, 74 e 75 del regolamento (UE) n. 2021/1060).

L'Autorità di gestione si avvale di un idoneo strumento informativo per registrare, conservare e trasmettere i dati relativi a ciascuna operazione necessari alla sorveglianza, gestione, verifica, monitoraggio e controllo secondo quanto previsto dall'art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060.

In particolare, l'Autorità di gestione:

utilizza un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento qualora l'Autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma;

utilizza adeguate procedure di archiviazione dei documenti riguardanti le operazioni gestionali, anche su supporti elettronici, in modo da assicurare la tracciabilità dell'*iter* delle operazioni e la reperibilità dei relativi atti;



utilizza lo scambio di dati in formato elettronico nei rapporti con i beneficiari, assicurando una informativa completa sulle opportunità offerte dai fondi e sulle relative procedure di gestione e controllo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69, punto 8, paragrafo 3;

assicura un sistema elettronico per lo scambio di dati anche tra le diverse autorità del sistema di gestione e controllo, oltre che con i beneficiari;

attiva un efficace sistema di controllo di gestione (I livello), per assicurare la legalità e la regolarità delle operazioni finanziate e l'ammissibilità delle relative spese, attraverso verifiche di gestione a campione, amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e verifiche in loco delle operazioni, basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati *ex ante* e per iscritto (Reg. 2021/1060, art. 74.2);

prevede misure specifiche di prevenzione delle irregolarità, nonché procedure per il recupero delle risorse indebitamente versate ai beneficiari, d'intesa con il soggetto che svolge la funzione contabile (se diverso dall'Autorità di gestione);

garantisce *standard* di trasparenza finalizzati a massimizzare la visibilità degli interventi comunitari tramite la pubblicazione, tra l'altro, dei bandi, degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Inoltre, l'Autorità di gestione:

utilizza, per la propria attività metodologie, strumenti e procedure *standard* (codificate in apposita manualistica);

attiva procedure di *quality review* rispetto alle attività espletate dagli organismi intermedi.

L'Autorità di gestione, l'Autorità di *audit* e l'organismo cui è affidata la funzione contabile (se diverso dall'Autorità di gestione), definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche afferenti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorità.

4. Autorità di *audit*

L'Autorità di *audit* è un'autorità pubblica funzionalmente indipendente dagli organismi soggetti all'*audit* ed esercita le funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060. Per quanto riguarda l'istituzione dell'Autorità di *audit* a livello regionale o nazionale, si rimanda a quanto precedentemente indicato nel punto 1.

In ogni caso, l'Autorità di *audit* deve soddisfare i seguenti requisiti:

indipendenza organizzativa e funzionale(2), e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di gestione ed all'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito al di fuori dell'Autorità di gestione, dei programmi di riferimento;

adeguata dotazione di risorse umane e strumentali rispetto ai compiti da svolgere sulla base della normativa europea e nazionale applicabile;

utilizzo di procedure e di sistemi di controllo formalizzati e coerenti con *standard* qualitativi e quantitativi predefiniti, basati sui principi di *audit* internazionalmente riconosciuti.

Tali requisiti saranno valutati dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al successivo capitolo 6 nell'ambito della valutazione *in itinere*.

4.1. Struttura organizzativa, procedure e strumenti

Nel caso in cui l'Autorità di *audit* sia individuata dall'Amministrazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Amministrazione stessa, essa è collocata in una posizione tale da assicurare un diretto riporto ai vertici di riferimento dell'Amministrazione oltre che la netta separazione delle sue funzioni dalle altre Autorità del programma.

Inoltre, l'Autorità di *audit* deve avere professionalità ed esperienza adeguate rispetto alla funzione ed al ruolo da svolgere ed una qualifica funzionale che, in base al sistema di gestione e controllo adottato nel contesto dell'organizzazione dell'Amministrazione, garantisca l'indipendenza della stessa Autorità di *audit*.

(2) L'indipendenza organizzativa fa riferimento alla collocazione nell'organigramma dell'Amministrazione, mentre l'indipendenza funzionale riguarda lo svolgimento delle proprie attività, secondo procedure operative predefinite, senza condizionamenti di sorta da parte di altri soggetti

La struttura dell'Autorità di *audit* deve avere un numero complessivo di unità interne che ne consenta l'efficace operatività, anche in relazione alla complessità e alla dotazione finanziaria dei programmi di riferimento. Le unità interne preposte all'Autorità di *audit* devono possedere profili professionali adeguati rispetto alle funzioni da svolgere e fruire di percorsi di aggiornamento adeguati durante il periodo di attuazione dei programmi.

L'Autorità di *audit* può fare ricorso ad esperti esterni in ausilio all'efficace espletamento delle proprie attività.

L'Autorità di *audit* predispone, e rende disponibile per le verifiche esterne, un funzionigramma che illustri con chiarezza l'assegnazione delle funzioni e la definizione dei ruoli e delle competenze tra il personale addetto, ivi compreso il ruolo degli *auditor* esterni, in modo da assicurare certezza e chiara ripartizione dei compiti.

Ai fini delle ulteriori condizioni di garanzia per la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria delle Autorità di *audit*, si prevede l'attivazione da parte del MEF-RGS di azioni specifiche all'interno di un Programma nazionale 2021-2027 o di un programma complementare finanziato da risorse nazionali e, nelle more della relativa adozione, del programma complementare MEF-RGS-IGIT vigente per il periodo 2014-2020. Nello specifico, come nel periodo di programmazione 2014-2020, si attivano le seguenti linee di intervento:

apposita linea finanziaria di assistenza tecnica in favore delle Autorità di *audit*, attuata dal MEF-RGS, attraverso cui si finanziano tutte le azioni di rafforzamento organizzativo, strutturale, metodologico e strumentale delle Autorità di *audit* (acquisizione di consulenza specialistica esterna, stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con esperti esterni, acquisizione di beni e strumentazioni tecniche e metodologiche, rimborso di spese varie connesse con l'espletamento della funzione di *audit*, costo del personale interno, trattamenti accessori);

continuo aggiornamento professionale degli *auditor*, attraverso corsi di formazione, *workshop*, seminari direttamente attivati per la singola Autorità o promossi dal MEF-RGS-IGRUE.

L'Autorità di *audit* si avvale di strumenti e procedure idonei per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 77 del regolamento (UE) n. 2021/1060, e rispondenti ai requisiti di adeguata pianificazione delle attività, utilizzo di adeguata strumentazione di supporto e tracciabilità delle relative attività.

Pertanto, le Autorità di *audit* utilizzano e rendono disponibili per tutti gli *auditor* le linee guida, la manualistica e gli altri strumenti operativi necessari all'efficace operatività della funzione di *audit*, sviluppati anche tenendo conto del supporto metodologico fornito dall'Organismo nazionale di coordinamento di cui al capitolo 6.

In particolare, l'Autorità di *audit* assicura:

la predisposizione della strategia di *audit*, conformemente a quanto previsto dall'art. 78 del regolamento (UE) n. 2021/1060, per la pianificazione delle attività previste dall'art. 77 del medesimo regolamento;

l'attivazione di procedure di verifica e valutazione della qualità del lavoro svolto dalla struttura di *audit*, sia relativamente alle attività degli *auditors* interni che di quelli esterni di cui l'Autorità di *audit* si avvale (*quality review*);

la formalizzazione, in apposito Manuale, delle modalità di espletamento delle attività di *audit*, da rendere note alle altre Autorità del programma;

l'individuazione di specifiche modalità di monitoraggio dei *follow-up* sulle criticità e sulla realizzazione delle misure correttive concordate con l'Autorità di gestione e, se del caso, anche con il soggetto che svolge la funzione contabile anche ai fini del mantenimento delle condizioni per le c.d. «modalità proporzionate rafforzate» di cui agli articoli 83, 84 e 85 del regolamento (UE) n. 2021/1060;

la collaborazione con i servizi della Commissione europea nell'ambito dell'*audit* unico di cui all'art. 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060, al fine di evitare la duplicazione degli *audit* e di minimizzare i costi degli *audit* e gli oneri amministrativi per i beneficiari, assicurando anche la trasmissione alla Commissione delle relazioni degli *audit* di sistema definitivi (art. 77.5);

L'Autorità di gestione e l'Autorità di *audit* definiscono, di comune accordo, le modalità di dialogo più appropriate per l'efficace trattazione delle problematiche riguardanti il funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e delle relative azioni di miglioramento e l'attuazione del programma, fermi restando il rispetto reciproco delle funzioni e l'autonomia di ciascuna Autorità.

L'Autorità di *audit* partecipa alle attività di condivisione e confronto promosse dall'Organismo nazionale di coordinamento ai fini dell'approfondimento delle problematiche di comune interesse riguardanti l'esercizio della funzione di *audit*.



5. Funzione contabile

La funzione contabile di cui all'art. 76 del regolamento (UE) n. 2021/1060 include le seguenti attività:

(a) redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione europea in conformità agli articoli 91 e 92;

(b) redigere i conti in conformità all'art. 98 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema informativo;

(c) convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili.

La funzione contabile, che a norma dell'art. 76.2, non contempla verifiche presso i beneficiari, può essere svolta dall'Autorità di gestione, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le Autorità del programma e all'interno di queste di cui all'art. 71.4, oppure può essere attribuita, esercitando l'opzione di cui all'art. 72.2, ad un altro organismo, che, in tal caso, viene identificato quale Autorità contabile del programma.

Tale scelta è rimessa alle amministrazioni titolari dei programmi, e può riguardare anche più di un programma, con esclusione dei programmi finanziati dall'AMIF, dall'ISF, e dal BMVI, nei quali la funzione contabile sarà in ogni caso esercitata dall'Autorità di gestione (art. 72.3).

In ogni caso, la struttura che esercita la funzione contabile deve essere adeguata allo svolgimento dei propri compiti in termini di dotazione di risorse umane e strumentali, e può beneficiare dell'assistenza tecnica prevista per il programma, sulla base di apposite procedure condivise con l'Autorità di gestione.

Affidamento sui sistemi di gestione nazionale

Fatti salvi i principi generali di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 2021/1060 che si applicano anche alle modalità proporzionate migliorate, laddove ricorrono le condizioni di cui all'art. 84 del regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Autorità di gestione può applicare le modalità proporzionate migliorate, di cui all'art. 83, in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione. In particolare, le modalità proporzionate migliorate possono essere adottate all'avvio del Programma, purché le condizioni di cui all'art. 84, paragrafo 1, siano soddisfatte.

6. Organismo nazionale di coordinamento delle autorità di gestione

Al fine di una più efficace e regolare attuazione dei fondi strutturali è previsto un organismo nazionale di coordinamento per l'attuazione fra le Autorità di gestione presieduto dall'Agenzia per la coesione territoriale (ACT) e dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), mirante a migliorare l'uniformità e coerenza dell'attuazione e gestione degli interventi.

I principali ambiti nei quali sono previste le attività di coordinamento sono le seguenti:

1. il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza dell'attuazione degli interventi, in particolare promuovendo un maggior ricorso alle opzioni di semplificazione in materia di costi e specificamente l'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei Fondi strutturali e ridurre il rischio di errori;

2. azioni volte a rafforzare le competenze del personale responsabile dell'attuazione dei Fondi strutturali promuovendo, insieme alle Autorità di gestione dei programmi nazionali e regionali, azioni di formazione e di accompagnamento sull'utilizzo dei fondi strutturali, in particolare presso i principali beneficiari;

3. la costituzione di un Gruppo di lavoro permanente sull'ammissibilità della spesa, per assicurare maggiore certezza al diritto applicabile nell'utilizzo dei Fondi strutturali, composto dai rappresentanti delle amministrazioni di coordinamento e capofila di fondo (DPCoe, ACT, ANPAL) e dal MEF-RGS-IGRUE per l'esame di temi di interesse generale. L'attività del Gruppo prevede un confronto con i servizi della Commissione;

4. la conferma dell'attività di coordinamento dei controlli di primo livello;

5. nell'ambito dell'attività di sostegno alla realizzazione dei programmi, si potranno condividere e promuovere posizioni comuni su aspetti regolamentari direttamente attinenti la gestione degli interventi cofinanziati, anche nel contesto di interlocuzioni con i servizi della Commissione europea concernenti questioni attuative;

6. la valorizzazione e condivisione di esperienze significative relative alla gestione ed attuazione dei Fondi riscontrate a livello nazionale, regionale e locale, individuando possibili soluzioni, metodologie e strumenti in grado di contribuire a migliorare la qualità e l'efficacia

della gestione e attuazione dei fondi, nonché la sostenibilità degli interventi finanziati, ove necessario, d'intesa con il MEF-RGS-IGRUE. Potranno essere previste anche iniziative di scambio di esperienze a livello comunitario su tematiche di particolare interesse o su aspetti rilevanti in materia di gestione e controllo, favorendo possibili sinergie tra Fondi strutturali e programmi a gestione diretta.

7. Organismo nazionale di coordinamento della autorità di audit

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea (MEF-RGS-IGRUE), in qualità di Amministrazione di supervisione e vigilanza della spesa pubblica, indipendente rispetto alle Autorità preposte ai programmi, svolge il ruolo di organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di *audit* secondo quanto previsto dall'art. 71.6 del regolamento (UE) n. 2021/1060, con il compito di promuovere la corretta ed efficace applicazione della normativa europea in materia di *audit* dei programmi cofinanziati dai fondi 2021-2027 elencati nel capitolo 1.

Tale opzione ha lo scopo di assicurare uniformità di azione e di indirizzo delle diverse Autorità di *audit* istituite presso le singole amministrazioni e di rendere più agevole lo scambio di informazioni tra le Autorità stesse e la Commissione, in continuità con l'attività già svolta nel periodo di programmazione 2014-2020. La Commissione europea ha infatti riconosciuto che l'Organismo nazionale di coordinamento delle Autorità di *audit* (MEF-RGS-IGRUE) «ha svolto un ruolo sempre più importante nella definizione delle metodologie, del campionamento e degli strumenti di *audit* per tutte le autorità di *audit*, e ha fornito il sostegno e l'interpretazione necessari in caso di domande, nell'esercizio delle sue funzioni di supervisione e controllo della qualità presso un numero di autorità di *audit* italiane» [Nota Ares (2020) 1009678 del 17 febbraio 2020].

In particolare, l'Organismo di coordinamento assicura le condizioni necessarie per l'efficace espletamento delle funzioni delle Autorità di *audit*, garantendone la piena indipendenza e l'autonomia finanziaria, la dotazione di personale sufficiente e qualificato, un sistema informatico appropriato ovvero cooperante con il sistema informativo del programma al fine dello scambio di dati e documenti, e la tempestiva redazione della manualistica.

A tale riguardo, come già evidenziato, di norma, si è prevista l'attivazione di azioni specifiche per il finanziamento diretto dell'assistenza tecnica specialistica alle Autorità di *audit* e per l'acquisizione di beni e servizi necessari all'efficace espletamento della funzione di *audit*, ivi compresa la messa in opera del sistema informatico di supporto e la manualistica di riferimento.

L'IGRUE espleta il ruolo di Organismo di coordinamento delle Autorità di *audit* 2021-2027 tramite i propri uffici di livello dirigenziale non generale X e XI.

L'IGRUE, quale Organismo di coordinamento delle Autorità di *audit* usufruisce di apposite risorse di assistenza tecnica nell'ambito del Programma nazionale/Programma complementare per l'acquisizione di consulenza specialistica e di strumentazioni necessarie per l'efficace espletamento del proprio ruolo.

Le norme del regolamento di disposizioni comuni (RDC) per il periodo di programmazione 2021 - 2017, con riferimento ai sistemi di gestione e controllo, sono ispirate alla semplificazione ed alla razionalizzazione delle attività. L'onere amministrativo degli *audit*, per gli *auditors* ed i beneficiari, sarà ridotto sulla base dei seguenti principi:

estensione del principio dell'*audit* unico;

riduzione dei controlli;

promozione dell'utilizzo di sovvenzioni sotto forma di finanziamenti non collegati a costi e un maggior ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori;


per i programmi con un basso tasso di errore, un approccio proporzionale migliorato, basato su un sistema nazionale che funzioni bene e una necessità minima di *audit* ai fini dell'affidabilità.

In tale contesto, l'Organismo nazionale di coordinamento (MEF-RGS-IGRUE) intende aderire alla prospettiva di semplificazione delineata dal nuovo RDC, attuando sistemi e procedure agili e snellite rispetto al passato, assicurando comunque la qualità nell'espletamento delle attività di *audit*.

Le attività di supervisione sull'efficace funzionamento delle Autorità di *audit* e le attività di coordinamento volte anche ad assicurare uniformità di azione sono le seguenti:

valutazione *in itinere* dell'efficacia delle attività di *audit*.

Al fine di verificare che, in concreto, le attività di *audit* siano efficacemente espletate, l'IGRUE pianifica ed effettua in corso d'anno, mediante l'utilizzo di una propria metodologia e strumentazione e av-



valendosi anche del personale dei presidi territoriali, missioni di *audit* sui requisiti chiave 11 e 13 di cui all'allegato XI del regolamento (UE) n. 2021/1060. Gli *audit* dell'Organismo di coordinamento pervengono ad una valutazione finale all'esito del contraddittorio con l'Autorità di *audit* oggetto di valutazione.

Per quanto concerne il requisito chiave 11 (separazione delle funzioni e *audit* svolto secondo gli *standard* di *audit* internazionali) la verifica è effettuata annualmente su tutte le Autorità di *audit* e viene redatta una relazione unica complessiva inviata ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Il requisito chiave 13 (appropriati *audit* delle operazioni) è verificato presso alcune Autorità di *audit* secondo una pianificazione annuale previamente concordata con la Commissione europea; la verifica avviene partecipando agli *audit* delle operazioni, nel corso del loro svolgimento e le Autorità di *audit* incluse nella pianificazione saranno informate in tempo utile in modo che possano condividere con l'Organismo di coordinamento il calendario degli *audit* delle operazioni e l'elenco di quelle campionate. La verifica di IGRUE avverrà su un campione di operazioni tra quelle controllate dalle Autorità di *audit*. Su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorità di *audit* affiancata e la trasmette ad essa ed ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Gli altri requisiti chiave riguardanti l'Autorità di *audit* (12 - appropriati *audit* di sistema; 14 - appropriati *audit* dei conti; 15 - appropriate procedure per fornire un parere di *audit* affidabile e per preparare la relazione annuale di controllo), potranno essere verificati su richiesta dei servizi di *audit* della Commissione europea, concordando con la stessa la tempistica e le Autorità di *audit* interessate. Anche su queste verifiche l'Organismo di coordinamento predispone una relazione per ciascuna Autorità di *audit* analizzata e la trasmette ad essa ed ai servizi di *audit* della Commissione europea.

Nel caso in cui, all'esito di una delle predette verifiche, un'Autorità di *audit* risultasse inefficace nelle proprie attività o comunque carente rispetto ai requisiti chiave considerati, l'IGRUE predisporrà un piano di azione per risolvere le criticità rilevate, tenendo conto delle osservazioni formulate dalle Autorità di *audit*. L'IGRUE svolgerà altresì un'attività di *follow-up* per verificare l'efficacia delle azioni correttive previste nell'ambito del piano di azione.

In virtù del principio dell'*audit* unico e della riduzione dei controlli, la Commissione europea, di norma non effettuerà *audit* presso le Autorità di *audit* già verificate dall'IGRUE, senza pregiudizio della possibilità per i servizi della Commissione di svolgere ulteriori *audit* nei casi in cui lo ritengano necessario;

predisposizione e diffusione di linee guida, manualistica ed altri strumenti di supporto metodologico necessari all'efficace operatività della funzione di *audit*. L'Organismo di coordinamento, ove necessario d'intesa con le amministrazioni nazionali di coordinamento per l'attuazione dei Fondi (ACT e ANPAL), garantisce il confronto con le Autorità di *audit* e con i servizi di *audit* della Commissione europea, al fine di assicurare l'aggiornamento continuo dei documenti e degli strumenti rispetto alle innovazioni normative e interpretative sopravvenute;

attivazione di gruppi di lavoro tematici, composti da IGRUE e da rappresentanti delle Autorità di *audit* (AdA) esperti su oggetti di particolare rilevanza, i cui esiti potranno poi essere discussi congiuntamente con la Commissione anche durante gli incontri annuali, nell'ambito dei *technical meeting*, o in riunioni bilaterali dedicate;

attivazione di corsi di formazione specifici per gli *auditor*, anche attraverso il coinvolgimento di organismi di formazione specializzati, finalizzati al miglioramento delle competenze ed all'aggiornamento professionale del personale delle Autorità di *audit*;

organizzazione di seminari, convegni e *workshop* per la circolazione delle informazioni e la diffusione di sistemi e *best practices*.

I due organismi nazionali di coordinamento, delle Autorità di gestione e delle Autorità di *audit*, ove necessario organizzano incontri congiunti per l'esame di tematiche e questioni trasversali.

8. Sistemi informativi

Le regole dell'*E-cohesion* e dello scambio elettronico di dati per il periodo di programmazione 2021-2027 sono in sostanziale continuità con quelle del periodo 2014-2020, ma con alcune importanti novità. È sempre necessario assicurare un sistema elettronico per lo scambio di dati tra i beneficiari e le Autorità di gestione, nonché tra le diverse Autorità del sistema di gestione e controllo.

Il monitoraggio del progresso dell'attuazione, compresi i risultati e la *performance* dei programmi, sarà effettuato con la trasmissione elettronica dei dati necessari alla Commissione con cadenza bimestrale, con conseguente aggiornamento della piattaforma di dati aperti (*Open data platform*) quasi in tempo reale [art. 42 del regolamento (UE)

n. 2021/1060] e con l'alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio i cui dati per progetto sono pubblicati sul portale unico nazionale *OpenCoesione*, come indicato al successivo punto 9.

Inoltre, per assicurare visibilità alle attività svolte ed ai risultati conseguiti, i dati dei beneficiari e delle operazioni saranno resi pubblici in formato elettronico su un sito *web* dedicato, gestito dall'Autorità di gestione. Ai fini della predisposizione degli elenchi di beneficiari e operazioni, le Autorità di gestione potranno usufruire di un servizio reso disponibile sul portale *OpenCoesione* per la ripubblicazione sui propri siti di tale elenco secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea. In generale, le Autorità dei programmi si impegnano ad assicurare, a norma dell'art. 69.9 del regolamento (UE) n. 2021/1060, che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati, e che le modalità per effettuare tali scambi siano conformi alle responsabilità poste a carico degli Stati membri dall'allegato XV del predetto regolamento.

In particolare, le Autorità di gestione si impegnano a «registrare e conservare in un sistema elettronico i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e *audit* e assicura la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti» [art. 72.1 e) del regolamento (UE) n. 2021/1060].

La stessa Autorità di gestione, o l'organismo preposto alla funzione contabile, se istituito, provvede inoltre a effettuare e conservare tutte le registrazioni contabili che costituiscono la base per la predisposizione dei conti in un sistema informativo.

Per quanto riguarda l'Autorità di *audit*, la stessa svolgerà nel corso del periodo di programmazione 2021-2027 almeno un *audit* tematico sul funzionamento e la sicurezza dei sistemi informativi, nonché sulla loro interoperabilità con il sistema di scambio elettronico dei dati della Commissione [Punto 3.2 d) dell'Allegato XXII al regolamento (UE) n. 2021/1060]. La verifica riguarderà anche gli adempimenti per le responsabilità descritte nell'allegato XV al regolamento (UE) n. 2021/1060, con particolare riguardo alla individuazione del personale preposto alla gestione delle utenze, alle misure adottate a tutela della riservatezza dei dati personali e la *policy* di sicurezza stabilita per l'accesso al Sistema per lo scambio elettronico di dati tra gli Stati membri e la Commissione- SFC2021.

Inoltre, l'Autorità di *audit* utilizzerà per le proprie attività in primo luogo le registrazioni sul sistema informativo dell'Autorità di gestione relative allo svolgimento ed ai risultati delle verifiche di gestione, e comunque non richiederà ai beneficiari documenti e dati ulteriori rispetto a quelli contenuti all'interno di tale sistema informativo, salvo il caso in cui, secondo il giudizio professionale, essi siano necessari per giungere a conclusioni di *audit* fondate su evidenze [art. 80.1 del regolamento (UE) n. 2021/1060].

A tal riguardo, quale elemento di novità per il periodo di programmazione 2021-2027, il MEF-RGS-IGIT, anche nell'ottica di accompagnare il processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione dei fondi strutturali ed in generale delle politiche di investimento pubblico, ivi compresi i beneficiari dei programmi e piani di investimento, in un'ottica di standardizzazione e omogeneizzazione di processi, procedure e strumenti, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico per la gestione, il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione degli interventi finanziati (*Regis*).

Tale sistema permetterà un supporto trasversale, cooperativo ed integrato nella gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e dei progetti ivi finanziati garantendo, al contempo, l'adeguatezza ai requisiti previsti dall'*E-cohesion* e la piena cooperazione applicativa con gli altri strumenti informativi e Banche Dati pubbliche europee e nazionali, a partire da quelle già sviluppate da RGS nei precedenti periodi di programmazione (es.: *MyAudit*, BDU, etc.) e che saranno opportunamente rafforzate ed adeguate alla nuova normativa europea.

In relazione alla complessità di funzioni, alla numerosità delle amministrazioni e organismi coinvolti e alla profondità del portato informativo gestito, il sistema avrà una struttura modulare e approccio incrementale anche secondo tempistiche diverse e configurabile alle diverse esigenze dei diversi programmi che ne faranno uso e del numero di utenti e funzioni che saranno in esso incorporate.

Con riferimento al nuovo sistema integrato, per quanto attiene al modulo controlli dedicato a supportare la pianificazione, gestione e documentazione delle proprie attività, l'Autorità di *audit* potrà avvalersi del sistema *MyAudit*, già reso disponibile dal MEF-RGS-IGRUE in qualità di organismo nazionale di coordinamento. La versione di *MyAudit* in uso nel periodo di programmazione 2014-2020 sarà quindi modificata per essere allineata alle pertinenti norme europee per il periodo 2021-2027.

La possibilità di dotare *MyAudit* di funzionalità per il campionamento delle operazioni (presente nella versione 2014-2020) sarà valutata solo dopo l'adozione del regolamento delegato della Commissione



sulle metodologie di campionamento standardizzate, di cui all'art. 79.4 del regolamento (UE) n. 2021/1060, nonché delle Linee guida che saranno eventualmente emanate dalla Commissione per definire i dettagli tecnici statistici delle predette metodologie.

Le Autorità di *audit* che non si avvalgono del sistema *MyAudit* potranno utilizzare i sistemi informativi già in uso, ferma restando la necessità di trasmissione di un set minimo di dati sugli *audit* effettuati, con particolare riferimento alle irregolarità rilevate, al sistema *MyAudit*, tramite protocollo di colloquio fornito da Igrue.

9. Monitoraggio

Il sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), gestito dal MEF-RGS-IGRUE, assicura la rivelazione costante dello stato di attuazione degli interventi necessari per la *governance*, in termini di avanzamento finanziario, fisico e procedurale, assicurando la disponibilità, anche mediante accessi telematici, ed il regolare aggiornamento dei dati stessi, secondo la periodicità condivisa con la Commissione europea.

Tale sistema presenta i seguenti requisiti di carattere generale:

è sviluppato sulla base dell'architettura già operante per il ciclo di programmazione 2014-2020, secondo le specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche di coesione e per i singoli fondi;

comprende tutti i programmi cofinanziati dai Fondi comunitari (FESR, FSE+, FEAMP, FEASR, AMIF, BMVI, ISF), nonché i programmi e interventi complementari alla Politica di coesione dell'UE, che costituiscono parte integrante del processo di programmazione pluriennale approvato con l'Accordo di partenariato 2021-2027 e i programmi e interventi del Fondo sviluppo e coesione (FSC);

prevede la trasmissione e validazione dei dati di avanzamento a livello di singola operazione;

è dotato di procedure di accesso certificate ed utilizza la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC);

assicura univocità del processo di divulgazione ufficiale dei dati nei confronti degli interlocutori istituzionali;

prevede la costruzione di un'anagrafica unica dei beneficiari e dei soggetti attuatori nell'ambito dei progetti cofinanziati dai fondi comunitari raccordata con gli opportuni sistemi anagrafici di riferimento;

prevede la rilevazione dei pagamenti certificati, monitorati a livello di singolo progetto;

prevede l'associazione dei singoli progetti rilevati al set di indicatori di risultato e di *output-realizzazione*, ivi inclusi quelli comuni, per le azioni incluse nei programmi. Rispetto agli indicatori si fa riferimento ad un elenco di indicatori comuni a livello nazionale che integra le liste allegate ai regolamenti per i Fondi FESR, FSE+, FEASR, AMIF, BMVI, ISF e alle indicazioni della CE per il FEAMP;

è la fonte di riferimento per l'iniziativa istituzionale sulla trasparenza delle politiche di coesione in Italia - *OpenCoesione* - gestita a cura del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NU-VAP) del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul portale *OpenCoesione* (www.opencoesione.gov.it), che assolve anche le funzioni di cui all'art. 46, lettera b) del regolamento (UE) n. 2021/1060, sono pubblicate e rese disponibili in formato aperto (opendata) informazioni al livello di singole operazioni/progetti sostenuti dalle politiche di coesione europee e nazionali per vari cicli di programmazione sulla base dell'informazione rilevata dal SNM unitamente ad altra documentazione utile. Sul portale sono anche pubblicati, sempre sulla base dei dati del SNM, gli elenchi di beneficiari e operazioni di ciascun Programma secondo il tracciato richiesto dalla Commissione europea, disponibili per il riuso da parte delle singole Autorità di gestione.

Ai fini dell'efficace funzionamento del Sistema nazionale di monitoraggio unitario (SNM), i sistemi informatici gestionali, a livello delle amministrazioni titolari degli interventi, contengono tutti gli elementi riguardanti la pianificazione e l'attuazione delle operazioni dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale assicurando, sulla base di specifici protocolli di colloquio, l'alimentazione del sistema nazionale.

Tali sistemi devono altresì assicurare la trasparenza sulle informazioni di interesse riguardanti l'attuazione degli interventi nonché sui risultati conseguiti.

Il sistema nazionale di monitoraggio unitario, continuerà a rappresentare, all'interno del nuovo sistema integrato, la base di riferimento ufficiale per le elaborazioni richieste nei diversi rapporti e documenti ufficiali sullo stato di avanzamento dei programmi.

22A02547

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tiamina cloridrato/piridossina cloridrato/cianocobalamina, «Benexol».

Estratto determina AAM/PPA n. 298/2022 dell'8 aprile 2022

Codice pratica: VN2/2021/337.

Autorizzazione.

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

Tipo II – B.II.d.1.e – Modifica nelle specifiche di *shelf life* del prodotto finito dei limiti dei parametri:

Clorocianocobalamina + 7β, 8β –Lactocianocobalamina da ≤ 5% a ≤ 7%

Carbossianocobalamina isomeri da ≤3% a ≤4%

Impurezze totali della cianocobalamina da ≤ 13% a ≤ 16%

Tipo IB - B.II.f.1.b.1 – Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la vendita da diciotto mesi a ventiquattro mesi.

Il paragrafo 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto è modificato in conseguenza dell'estensione del periodo di validità del prodotto.

relativamente al medicinale BENEXOL nella forma farmaceutica e confezione:

Confezione «comprese gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE

A.I.C. 020213144;

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in viale Certosa, 130, 20156 Milano, codice fiscale 05849130157.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determinazione AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.





**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 121 della seduta del 28 MAR. 2022.

Oggetto: PR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027. Approvazione del documento finale "Strategia di Specializzazione Intelligente 2021/2027", della Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante "Buona governance della S3" e dei relativi Annex;

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Occhiuto**

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Nicolai**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **Pellicanò**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 150355 del 28 Mar. 2022

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/1060, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- il Regolamento (UE) 2021/1058, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

CONSIDERATO CHE:

- la Strategia di specializzazione intelligente (S3) è lo strumento che dal 2014 le Regioni devono adottare per individuare obiettivi, priorità, azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in ricerca e innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio per l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali;
- la Strategia di specializzazione intelligente si configura come una strategia trasversale ai fondi strutturali e agli strumenti di programmazione regionali, un insieme integrato di strumenti ed azioni in grado anche di rafforzare la capacità del sistema regionale di attrarre risorse dai programmi nazionali ed europei a sostegno della ricerca e innovazione;

PRESO ATTO CHE:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 prevede, con riferimento ai singoli obiettivi di policy, l'esistenza di prerequisiti - "condizioni abilitanti" – per un'efficace ed efficiente attuazione il cui soddisfacimento deve essere valutato in fase di predisposizione del Programma Regionale ed il cui mantenimento deve essere monitorato e garantito per l'intero periodo di programmazione;
- tra le condizioni abilitanti necessarie all'attivazione, nell'ambito del Programma Regionale 2021/2027 FESR, dell'Obiettivo di Policy 1 "*Un'Europa più intelligente e competitiva, promuovendo la trasformazione economica innovativa e la connettività regionale ICT*", in particolare gli Obiettivi Specifici 1.1 e 1.4, ovvero "*Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate*" e "*Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità*", rientra quella di assicurare una "*Buona governance della strategia di specializzazione intelligente regionale*";
- la strategicità del documento consiste nell'essere dinamico e "in progress" aperto agli aggiornamenti e agli adattamenti legati ai cambiamenti del contesto socio economico, ed è necessariamente coerente agli obiettivi comunitari e nazionali che si intendono perseguire con la nuova programmazione 2021/2027;
- per l'adempimento della condizionalità abilitante "Buona governance della S3 regionale" sono stati definiti sette specifici criteri da soddisfare prima dell'avvio della nuova programmazione e da mantenere per l'intero ciclo.

RILEVATO che

- con D.G.R n. 136 del 15/06/2020 è stato avviato il percorso di definizione e stesura del Programma Regionale (PR) FESR/FSE+ relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della

Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della S3 e sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);

- l'impianto della S3 è stato definito attraverso un percorso di ascolto, consultazione e coinvolgimento e di scoperta delle specifiche vocazioni imprenditoriali che si è svolto attraverso fasi successive, che hanno visto la partecipazione proattiva di tutti gli attori dell'ecosistema regionale dell'innovazione. In particolare sono stati coinvolti i Dipartimenti regionali competenti delle materie afferenti alle Aree tecnologiche S3, il partenariato economico e sociale, gli stakeholder in qualità di soggetti qualificati del territorio (quali utenti registrati sulla piattaforma S3 Calabria, PMI innovative, i poli di innovazione, i distretti tecnologici, ecc. e la società civile), l'Agenzia per la Coesione Territoriale, i Servizi della Commissione Europea recependo i contributi raccolti nella stesura del testo finale;
- la S3 contiene la definizione della struttura di governance preposta alla programmazione ed all'attuazione della strategia stessa;
- in seguito al percorso delineato si è definita la S3 per la programmazione 2021-2027 per come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e la Relazione di autovalutazione secondo il format definito dal Dipartimento Politiche di Coesione (DPCoE) per come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il nuovo assetto prevede una chiara articolazione dei ruoli, compiti e delle responsabilità di tutti gli organi appartenenti alla governance, così da snellire il sistema vigente e renderlo più funzionale alle esigenze sopravvenute.

RITENUTO opportuno approvare la “*Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria*, all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il relativo allegato 2) “Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante “Buona governance della S3” di autovalutazione”, quale condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell'approvazione del Programma Regionale dei fondi strutturali 2021-2027 e l'Allegato 3) che include gli Annex di approfondimento delle tematiche trattate negli Allegati 1) e 2), riservandosi la possibilità di apportare agli stessi documenti integrazioni ed aggiornamenti sulla base dei contributi che potranno emergere dalle consultazioni nel corso dell'iter assembleare e con i Servizi della Commissione UE;

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale del 12/10/2016, n. 30 “Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione”;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

VISTI gli allegati 1, 2 e 3) che costituiscono parte integrante della deliberazione;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria, all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con il relativo allegato 2) “Relazione di autovalutazione dell’assolvimento della condizione abilitante “Buona governance della S3”, quale condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell’approvazione del Programma Regionale dei fondi strutturali 2021-2027, e l’Allegato 3) degli Annex di approfondimento, riservandosi la possibilità di apportare agli stessi documenti integrazioni ed aggiornamenti sulla base dei contributi che potranno emergere dalle consultazioni con la Commissione UE;
- di prevedere che, a seguito dell’approvazione del Consiglio Regionale della Calabria, il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, procederà all’invio formale della “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria” alla Commissione Europea con le modalità previste dalle procedure comunitarie, unitamente al Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021/2027;
- di delegare il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ad intrattenere i rapporti con la Commissione Europea, autorizzandolo a presentare durante il negoziato, i necessari emendamenti per conto della Giunta ed a seguire il percorso di negoziato necessario per l’approvazione della “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria, da parte della Commissione Europea;
- di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di provvedere all’attuazione della “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria, nonché ad assicurare una buona governance;
- di sottoporre al Consiglio Regionale della Calabria, ai sensi degli art. 14 della Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 e ss.mm.ii., la “Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) 2021/2027 della Regione Calabria (Allegati 1, 2 e 3);
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale trasmissione al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to: Montilla

IL PRESIDENTE
F.to: Occhiuto

**REGIONE CALABRIA**

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale reggentesegretariatogenerale@pec.regione.calabria.itDott. Maurizio Nicolai
Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.


dott. Roberto Occhiuto

Presidente Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "PR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027. Approvazione del documento finale "Strategia di Specializzazione intelligente 2021.2027", della Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante "Buona governance della S3", e dei relativi Annex". Riscontro nota prot. 148657 del 25/03/2022.

A riscontro della nota prot. 148657 del 25/03/2022, relativa alla proposta deliberativa "PR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027. Approvazione del documento finale "Strategia di Specializzazione intelligente 2021.2027", della Relazione di autovalutazione dell'assolvimento della condizione abilitante "Buona governance della S3", e dei relativi Annex" di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che "il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cellode cello
filippo
28.03.2022
07:55:01
GMT+00:00



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 122 della seduta del 28 MAR. 2022.

Oggetto: Adozione del Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021 e del Rapporto Ambientale di VAS

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) **Occhiuto**

Relatore (se diverso dal proponente): ____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Nicolai**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) **Amatruda**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 6 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
F.to: Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/1059, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;

VISTI altresì:

- la "Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici", elaborata dalla Commissione Europea nell'ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l'Allegato D – "Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021-2027 per l'Italia", che costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);
- la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell'Italia, trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste per la notifica formale da parte del Dipartimento per le politiche di coesione in data 17 gennaio 2022, in conformità agli articoli 10 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi (RDC).

CONSIDERATO CHE:

- con D.G.R n. 136 de 15.06.2020 è stato avviato il percorso di definizione e stesura del Programma Regionale (PR) FESR/FSE+ relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della S3 e sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS);
- con DGR n. 168 del 3 maggio 2021 è stato approvato il "Documento di Indirizzo Strategico Regionale per la Programmazione 2021/2027" "Preso atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE 2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30.12.2020, contenente gli obiettivi e le linee di intervento della programmazione strategica regionale che orientano i Programmi operativi regionali e successivamente approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 132 del 25 giugno 2021;
- con DGR n. 121 del 28/3/2022 è stata approvata la proposta di Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 finalizzata a definire il nuovo quadro strategico per lo sviluppo innovativo della regione e per rafforzare l'insieme degli strumenti di intervento, attraverso azioni integrate e coordinate in grado di indirizzare le politiche regionali per la ricerca e l'innovazione, e condizione abilitante ai fini della predisposizione e dell'approvazione del Programma Regionale FESR/FSE+ 2021-2027.

VISTO l'allegato V del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 24 giugno 2021 recante "Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo

regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti" che contiene il Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR e del FSE+;

VISTI inoltre:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 6 che prevede che per tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli deve essere effettuata la Valutazione Ambientale Strategica;
- Il Regolamento Regionale del 4 agosto 2008, n. 3, delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali;

PRESO ATTO che:

- in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l'Autorità competente alla valutazione ambientale strategica e ad assumere il parere motivato, di cui all'art. 15, del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006, è il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria;
- con DGR n. 198 del 24 maggio 2021, è stato definito il percorso per l'espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed approvato lo schema illustrativo sintetico delle fasi principali di svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), coordinata con la Valutazione di incidenza e con la medesima DGR viene attribuito al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria, la redazione dei documenti necessari alla realizzazione della "Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale FESR/FSE plus Calabria 2021-2027";
- ai fini dell'avvio della procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stato trasmesso in data 01.10.2021 prot. 420977, all'Autorità competente per la VAS ed ai soggetti ambientali individuati, il Rapporto ambientale preliminare, per lo svolgimento della consultazione preliminare prevista dall'art. 13, c. 1, del d.lgs n. 152 del 2006 e s.m. e i. relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del POR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027;
- Il Dipartimento Programmazione Unitaria ha trasmesso i contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, *consultazione preliminare*, al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, per la redazione del Rapporto Ambientale;
- sono stati trasmessi al Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, da parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici gli elaborati relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, consistenti nel Rapporto Ambientale e nei seguenti allegati: Analisi di contesto e goal dell'Agenda 2030; Quadro programmatico di riferimento; Esiti del percorso partecipativo della fase di scoping; Verifica del principio DNSH (*Do Not Significant Harm*); Misure di monitoraggio; Studio di Incidenza, che nella loro totalità costituiscono l'allegato 2 alla presente deliberazione.

CONSIDERATO che,

- l'art. 5, del già citato Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 stabilisce gli obiettivi strategici sostenuti da FESR, FSE+, Fondo di coesione, FEAMPA;
- l'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione definisce gli obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione;
- l'art. 4 del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione individua le soglie di concentrazione tematica da osservare nella predisposizione del Programma Regionale;

- l'art. 4 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) definisce gli obiettivi specifici;
- l'art. 7 del Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo Fondo sociale europeo Plus (FSE+) individua le soglie di concentrazione tematica da osservare nella predisposizione del Programma Regionale.

TENUTO CONTO

- che l'art. 21 del già citato Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 stabilisce che entro tre mesi dalla presentazione dell'Accordo di Partenariato alla Commissione europea, è necessario definire e presentare alla stessa la proposta di Programma Regionale contenente tutte le componenti di cui all'art. 22 del Regolamento succitato;
- che al fine di consentire un più rapido avvio del Programma in continuità con l'attuale ciclo di programmazione, nelle more della costituzione del Comitato di Sorveglianza del PR FESR/FSE+ 2021-2027 ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno che il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2014-2020 possa esercitare le sue funzioni anche con riferimento alla programmazione 2021-2027;
- che riguardo al precedente capoverso, nelle more dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del 2021-2027, della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 40.2(a), per le tipologie di operazione coerenti con la Programmazione 2021-2027 potranno dunque essere ritenuti validi i criteri adottati nella programmazione 2014-2020;

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del suddetto del Regolamento (UE) n.1060/2021:

- la Commissione Europea valuta il Programma Regionale e la sua conformità al suddetto Regolamento (UE) 2021/1060 e ai regolamenti specifici relativi ai fondi e la coerenza con il pertinente Accordo di Partenariato;
- la Commissione Europea può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del Programma;
- il Programma è rivisto tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione;
- la Commissione Europea adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del Programma;

RILEVATO altresì che la richiamata fase di valutazione del Programma da parte della Commissione Europea necessita per il suo avvio della preventiva adozione da parte della Regione del Programma stesso, entro i termini perentori indicati dal più volte richiamato Regolamento (CE) n. 1060/2021.

VISTI gli incontri di consultazione del partenariato nella preparazione del Programma Regionale, svolti ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio che hanno coinvolto il Partenariato Istituzionale ed Economico/Sociale allargato ai soggetti portatori di interessi non facenti parte del Partenariato ed ai cittadini della Regione Calabria;

VALUTATO, per tutte le motivazioni sopra espresse, di dover procedere all'adozione dei documenti di cui agli allegati 1 e 2 parti integranti della presente deliberazione, al fine di sottoporre gli stessi all'approvazione del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 14, della L.R., n. 30 del 12 ottobre 2016 e s.m.i;

CONSIDERATO che l'adozione da parte della Giunta Regionale dei documenti di cui agli allegati 1 e 2 della presente deliberazione costituisce presupposto necessario per l'avvio della fase di consultazione pubblica della procedura di VAS;

DATO ATTO che i documenti di cui agli Allegati 1 e 2 della presente deliberazione, potranno subire modificazioni in ragione:

- degli esiti della fase di consultazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

- delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione Europea

VISTI gli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- la Legge del 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/05/1996, n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. del 24/06/1999, n. 354 "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- il D.lgs 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 12/10/2016, n. 30 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione";

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la proposta di Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, di cui all'allegato 1), il Rapporto Ambientale, ed i relativi allegati, di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di prevedere che il Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027 di cui all'allegato 1), ed il Rapporto Ambientale, ed allegati, di cui all'allegato 2) potranno subire modificazioni e integrazioni sulla base:
 - degli esiti della fase di consultazione della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica e del parere motivato dell'Autorità Ambientale;
 - delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione Europea
- 3) di prevedere, sin da ora, che la Giunta regionale provvederà, a conclusione della fase di consultazione della procedura di VAS, a proporre eventuali modifiche ed integrazioni Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027 ed al Rapporto Ambientale;
- 4) di delegare il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria ad intrattenere i rapporti con la Commissione Europea, autorizzandolo a presentare i necessari emendamenti per conto della Giunta ed a seguire il percorso di negoziato necessario per la definitiva approvazione del Programma da parte della Commissione Europea;
- 5) di prevedere che il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, trasmetta il Rapporto Ambientale corredato degli allegati, al Direttore Generale del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria in qualità di Autorità Ambientale;

- 6) di prevedere che, nelle more della costituzione del Comitato di Sorveglianza del PR FESR/FSE+ 2021-2027 ai sensi dell'art. 38 del Regolamento (UE) 2021/1060, è opportuno che il Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2014-2020 possa esercitare le sue funzioni anche con riferimento alla programmazione 2021-2027 e che, nelle more dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza del 2021-2027, della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 40.2(a), per le tipologie di operazione coerenti con la Programmazione 2021-2027 potranno dunque essere ritenuti validi i criteri adottati nella programmazione 2014-2020;
- 7) di prevedere che, a seguito dell'approvazione del Consiglio Regionale della Calabria, il Direttore Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria, procederà all'invio formale del Programma alla Commissione Europea con le modalità previste dalle procedure comunitarie;
- 8) di stabilire che, a seguito dell'approvazione definitiva del Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027 da parte della Commissione Europea, si procederà con propria deliberazione alla presa d'atto dello stesso;
- 9) di sottoporre la proposta di Programma Regionale Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, di cui all'allegato 1) ed il Rapporto Ambientale di cui all'allegato 2) quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, al Consiglio Regionale della Calabria, ai sensi degli art. 14 della Legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 e ss.mm.ii.,
- 10) di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale trasmissione al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
F.to: Montilla

IL PRESIDENTE
F.to: Occhiuto

ALLEGATO V

Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR (obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"), del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA –articolo 21, paragrafo 3

CCI	
Titolo in inglese	Regional Programme of Calabria 2021-2027 supported by ERDF and ESF+ [255] ¹
Titolo nella(e) lingua(e) nazionale(i)	Programma Regionale Calabria FESR-FSE+ 2021-2027 [255]
Versione	1
Primo anno	2021 [4]
Ultimo anno	2027 [4]
Ammissibile a partire da	01.01.2021
Ammissibile fino a	31.12.2027
Numero della decisione della Commissione	
Data della decisione della Commissione	
Numero della decisione di modifica dello stato Membro	
Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro	
Trasferimento non rilevante (articolo 24, paragrafo 5, del regolamento CPR)	Si/No
Regioni NUTS oggetto del programma (non pertinente per il FEAMPA)	ITF6
Fondo interessato o fondi interessati	<input checked="" type="checkbox"/> FESR
	<input type="checkbox"/> Fondo di Coesione
	<input checked="" type="checkbox"/> FSE+
	<input type="checkbox"/> JTF
	<input type="checkbox"/> FEAMPA
Programma	<input type="checkbox"/> nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" solo per le regioni ultraperiferiche

¹ I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri senza spazio

Indice

Indice	2
1. Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche.....	10
2. Priorità.....	34
2.1 Priorità diverse dall'assistenza tecnica.....	35
2.1.1 Priorità I - Una Calabria più competitiva e intelligente	35
2.1.1.1 Obiettivo specifico (i) - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	35
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	35
2.1.1.1.2 Indicatori.....	40
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	42
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	44
2.1.1.1 Obiettivo specifico (ii) – Permettere ai cittadini, alle imprese, organismi di ricerca e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione.	44
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	44
2.1.1.1.2 Indicatori.....	48
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	50
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	51
2.1.1.1 Obiettivo specifico (iii) – Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI anche attraverso investimenti produttivi	52
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	52
2.1.1.1.2 Indicatori.....	56
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	57
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	59
2.1.1.1 Obiettivo specifico (iv) – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	60
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	60
2.1.1.1.2 Indicatori.....	63
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	64
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	65

2.1.1	Priorità II - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi	66
2.1.1.1	Obiettivo specifico (i) - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	66
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	66
2.1.1.1.2	Indicatori.....	70
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA).....	71
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	72
2.1.1.1	Obiettivo specifico (ii) - Promuovere le energie rinnovabili	73
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	73
2.1.1.1.2	Indicatori.....	76
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA).....	77
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	78
2.1.1.1	Obiettivo specifico (iii) - Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E	79
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	79
2.1.1.1.2	Indicatori.....	82
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA).....	83
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	84
2.1.1.1	Obiettivo specifico (iv) – Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi, tenendo conto degli approcci basati sull'ecosistema	85
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	85
2.1.1.1.2	Indicatori.....	88
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA).....	90
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	91
2.1.1.1	Obiettivo specifico (v) – Promuovere l'accesso all'acqua e una gestione sostenibile delle risorse idriche	92
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	92
2.1.1.1.2	Indicatori.....	95
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA).....	96
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	98

2.1.1.1	Obiettivo specifico (vi) –Promuovere la transizione verso un'economia circolare	99
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi	99
2.1.1.1.2	Indicatori	102
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	104
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA	105
2.1.1.1	Obiettivo specifico (vii) – Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento	106
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi	106
2.1.1.1.2	Indicatori	109
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	109
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA	111
2.1.1	Priorità IIbis- Una Calabria resiliente attraverso una mobilità urbana sostenibile	112
2.1.1.1	Obiettivo specifico (viii) – Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nel quadro della transizione verso una rete a zero emissioni di CO2	112
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi	112
2.1.1.1.2	Indicatori	116
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	117
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA	118
2.1.1	Priorità III - Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità locale e regionale	119
2.1.1.1	Obiettivo specifico (ii) - Sviluppare e migliorare la mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera	119
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi	119
2.1.1.1.2	Indicatori	123
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	124
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA	126
2.1.1	Priorità IV - Occupazione, Competenze ed Inclusione Sociale - Una Calabria più inclusiva (FSE+)	127
2.1.1	Obiettivo specifico a) - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)	127
2.2.1.1	Interventi dei fondi	127

2.1.1.1.2	Indicatori.....	130
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	132
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	133
2.1.1.1	Obiettivo specifico b) - Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura per l'incontro tra domanda e offerta, le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro (FSE+)	134
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	134
2.1.1.1.2	Indicatori.....	138
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	139
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	140
2.1.1.1	Obiettivo specifico c) - Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)	141
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	141
2.1.1.1.2	Indicatori.....	144
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	145
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	146
2.1.1.1	Obiettivo specifico d) - Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute (FSE+)	147
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	147
2.1.1.1.2	Indicatori.....	149
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	150
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	151
2.1.1.1	Obiettivo specifico e) - Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE+)	153
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	153
2.1.1.1.2	Indicatori.....	157
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	158
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	159

2.1.1.1 Obiettivo specifico f) - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)	159
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	159
2.1.1.1.2 Indicatori.....	161
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	162
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	164
2.1.1.1 Obiettivo specifico h) - incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)	165
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	165
2.1.1.1.2 Indicatori.....	169
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	170
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	171
2.1.1.1 Obiettivo specifico k) - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata (FSE+)	172
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	172
2.1.1.1.2 Indicatori.....	176
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	176
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	179
2.1.1.1 Obiettivo specifico l) - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori (FSE+)	180
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	180
2.1.1.1.2 Indicatori.....	182
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	183
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	185
2.1.1 Priorità IV – Infrastrutture - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (FESR)	186
2.1.1.1 Obiettivo specifico (i) - Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo	

sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale (FESR)	187
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	187
2.1.1.1.2 Indicatori.....	189
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	190
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	191
2.1.1.1 Obiettivo specifico (ii) - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza (FESR)	193
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	193
2.1.1.1.2 Indicatori.....	197
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	198
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	199
2.1.1.1 Obiettivo specifico (iii) - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (FESR)	200
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	200
2.1.1.1.2 Indicatori.....	203
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	204
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	205
2.1.1.1 Obiettivo specifico (v) - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio	206
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	206
2.1.1.1.2 Indicatori.....	209
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	210
2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	212
2.2.1.1 Obiettivo specifico (vi) - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR)	212
2.1.1.1.1 Interventi dei fondi.....	212
2.1.1.1.2 Indicatori.....	216
2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	217

2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	218
2.1.1.1.2	Interventi dei fondi.....	218
2.1.1.1.2	Indicatori.....	219
2.1.1	Priorità IV - Giovani - Una Calabria più inclusiva per i giovani.....	220
2.2.1.1	Interventi dei fondi.....	220
2.1.1.1.2	Indicatori.....	224
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	225
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA	226
2.2.1.1	Intervento dei fondi.....	226
2.1.1.1.2	Indicatori.....	228
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	229
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA	230
2.1.1	Priorità V - Una Calabria più vicina ai Cittadini.....	231
2.1.1.1	Obiettivo specifico (i) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane.....	231
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	231
2.1.1.1.2	Indicatori.....	235
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	237
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	240
2.1.1.1	Obiettivo specifico (ii) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	240
2.1.1.1.1	Interventi dei fondi.....	240
2.1.1.1.2	Indicatori.....	243
2.1.1.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)	246
2.1.1.1.4	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA.....	248
2.2	Priorità Assistenza tecnica	249
2.2.1	Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica) .	249
2.2.1.1	Intervento dei fondi	249

2.2.1.2	Indicatori	252
2.2.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento	253
2.2.1	Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica) .	254
2.2.1.1	Intervento dei fondi	254
2.2.1.2	Indicatori	258
2.2.1.3	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento	258
2.2.2	Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica).....	259
2.2.2.1	Descrizione dell'assistenza tecnica a titolo di finanziamento non collegato ai costi – articolo 37, del regolamento CPR.....	259
2.2.2.2	Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento	259
3.	Piano di finanziamento.....	262
3.1	Trasferimenti e contributi	262
3.2	JTF: dotazione nel programma e trasferimenti.....	262
3.2.1	Dotazione del JTF al programma prima dei trasferimenti per priorità (se pertinente)	262
3.2.2	Dotazione del JTF al programma prima dei trasferimenti per priorità (se pertinente)	262
3.2	Trasferimenti tra categorie di regioni risultanti dal riesame intermedio.....	262
3.4.	Ritrasferimenti.....	263
3.5.	Dotazioni finanziarie per anno	263
3.6.	Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale	265
4.	Condizioni Abilitanti.....	271
	L.104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.....	273
	L.68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili.....	273
	L.18/2009 di ratifica ed esecuzione dell'UNCRPD, che ha istituito l'osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.....	273
5.	Autorità del programma	286
6.	Partenariato.....	288
7.	Comunicazione e visibilità	293
8.	Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi.....	295

1. Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche²

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a viii) e lettera a), punto x), e articolo 22, paragrafo 3, lettera b) del regolamento(UE) 2021/1060 ("CPR")

Campo di testo [30 000]

Il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 deve tener conto del **quadro socioeconomico calabrese**, notoriamente caratterizzato da debolezze che frenano lo sviluppo e che rischiano di compromettere la ripresa e accentuare le disuguaglianze con le altre regioni. Per recuperare tale divario e scongiurare l'incremento, la Strategia del Programma Regionale 2021-2027 è stata delineata nell'ottica di valutare le potenzialità della Calabria e intervenire sui limiti rispetto ai futuri scenari competitivi, partendo dal posizionamento attuale della regione e definendo i percorsi che potranno essere seguiti nei prossimi anni per riqualificare tale posizionamento. Il **Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR)** rappresenta la cornice programmatica unitaria di riferimento della Politica di Coesione 2021-2027 in Calabria.

La programmazione delle strategie e degli interventi per l'utilizzo delle risorse europee 21-27 considera in maniera integrata le sfide globali fissate dagli obiettivi dell'**Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile** considerate strategiche per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare prosperità a tutti gli individui entro il 2030. Far ripartire lo sviluppo significa promuovere un percorso di trasformazione economica e perseguire un modello di **sostenibilità competitiva investendo in maniera selettiva** sulle **persone**, sulle **imprese** e sulle **risorse naturali e infrastrutturali**, in linea con i modelli del **Green Deal Europeo**, con il **Pilastro Europeo per i Diritti Sociali** e con le sfide identificate nel quadro delle **Raccomandazioni Specifiche all'Italia** (allegato D del Country Report 2019), nel rispetto dell'**Accordo di Partenariato** e in sinergia e complementarità con i **Programmi Nazionali** e il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**. Per una maggiore efficienza attuativa degli investimenti diventa strategico il rafforzamento della capacità amministrativa delle strutture tecniche e amministrative coinvolte nel processo di programmazione, gestione e attuazione degli interventi. Nel PR 2021-2027 vengono estesi gli interventi di capacity building, in modo coordinato e sinergico, ai soggetti coinvolti nella gestione delle politiche pubbliche (Organismi intermedi, amministrazioni locali, destinatari, imprese, parti sociali e organizzazioni della società civile,). Questa radicale riorganizzazione della struttura del Programma, che non vedrà più un unico Asse gestito centralmente dalla Regione ma, una nuova impostazione a mosaico, dettagliato nell'ambito del Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA), in cui per ciascun ambito tematico sono previste risorse che accompagneranno il processo di attuazione sul territorio assicurando il rafforzamento, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti.

Scenari, Sfide e Priorità

OP1- Nonostante gli investimenti realizzati in questi anni, i processi di ricerca, sviluppo e innovazione appaiono ancora deboli, con alcuni segnali di miglioramento: nel 2021, il RIS ha collocato la Calabria, come un Innovatore Emergente (+), al 174^{mo} posto su 240 regioni europee prese in

² Per i programmi limitati al sostegno dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+, la descrizione della strategia del programma non deve necessariamente riguardare le sfide di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e vi), del regolamento CPR.

considerazione e penultima rispetto alle regioni italiane; nel 2021 il RIS è cresciuto in termini di posizione rispetto alle regioni europee passando tuttavia da Innovatore Moderato (-) a Innovatore Emergente (+). Tra le valutazioni che hanno influito negativamente troviamo: la bassa percentuale di spesa in R&S nel settore privato e pubblico, il ridotto tasso di occupazione nei settori ad alta conoscenza di innovazione, il basso valore di apprendimento permanente, il basso livello di competenze digitali, il basso numero di specialisti ICT assunti, il basso numero di domande di marchio e brevetti depositate. Nel 2019 la spesa totale della Calabria in R&S sul PIL era pari allo 0,57% (fonte Istat), cioè una percentuale più bassa di quella del Mezzogiorno e dell'Italia (rispettivamente 0,96 e 1,47%). Inoltre, in Calabria è limitata la presenza delle attività a maggior contenuto tecnologico, circa l'1% del totale degli occupati nel 2020 (2,4% nel Mezzogiorno e il 4,6% in Italia). Infine, sebbene il numero di addetti dedicati alle attività di R&S sia in crescita negli ultimi anni (2% nel 2019 a fronte dell'1,4% nel 2015), tale dato continua a restare sotto le medie del Mezzogiorno e del paese, rispettivamente 3% e 6% nel 2019. Lo stesso vale per l'intensità di impiego di ricercatori nelle imprese, che in Calabria è pari allo 0,2% nel 2019, a fronte dello 0,4% del Mezzogiorno e dello 0,6% della media nazionale. Nonostante l'evidente ritardo strutturale della Calabria rispetto al resto del paese, emergono alcuni punti di luce, tra cui: buone performance dei settori che sono legati S3 (cresciuti, fra il 2014 ed il 2018, in termini di addetti, con l'eccezione delle costruzioni, in difficoltà in tutto il Paese); vivacità sul fronte delle nuove imprese (PMI innovative, +54% rispetto al 31/12/2019) con tuttavia un basso tasso di sopravvivenza; dinamicità nell'attività collaborativa di R&S; investimenti nella green economy. Anche sul fronte del **digitale** la Calabria registra un ritardo rispetto alle altre regioni: nel Digital Economy and Society Index (DESI) 2020, infatti, la regione è posizionata ultima tra quelle italiane, con un punteggio di solo 18,8 su 100. Partendo da questo quadro, e considerando le profonde trasformazioni in atto, che derivano in parte da fattori esterni e trend di carattere globale, nella programmazione 2021-2027 R&S e Digitalizzazione costituiscono i settori strategici di investimento. In questa ottica è stato realizzato l'aggiornamento della S3 che ha identificato le Aree e le traiettorie prioritarie su cui concentrare gli investimenti di ricerca sviluppo e innovazione e ha definito una governance in grado di coinvolgere i vari attori dell'innovazione (imprese, organismi di ricerca e P.A.) per cogliere di continuo nuove opportunità. Nel 2014-2020, interventi in grado di stimolare le imprese a investire maggiormente in ricerca e innovazione, progetti di convalida industriale e di definizione dei processi di industrializzazione, supporto alle start up e gli spin off e l'esperienza dei living lab, hanno avuto un discreto successo (238 nuovi occupati, 60 brevetti creati, 138 nuove start-up e spin-off). Emergono ambiti di miglioramento soprattutto nella tempistica delle procedure di valutazione dei progetti. Sul versante della competitività, secondo il Regional Competitiveness Index (RCI), che misura 11 dimensioni della competitività con riferimento a 74 indicatori principali fattori rilevanti per la produttività e lo sviluppo a lungo termine, nel 2019 la Calabria occupa la posizione 244/268, il peggior posizionamento tra le regioni italiane. La strategia dovrà essere in grado di accelerare le dinamiche innovative delle imprese calabresi e migliorare la competitività del sistema, tenendo conto della complessità e fragilità della struttura produttiva, all'interno della quale co-esistono diversi modelli imprenditoriali, a cui corrispondono differenti fabbisogni espliciti e latenti. Pertanto, le **sfide** della Calabria sono le seguenti: ridurre il gap con le altre regioni nella R&S; accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze; migliorare la competitività delle imprese e sostenere la loro internazionalizzazione, sostenendo investimenti in grado di far spostare le imprese su fasce di mercato a maggior valore aggiunto; ridurre drasticamente il digital divide delle imprese calabresi e incrementare la quota di imprese attive nel commercio elettronico supportando gli investimenti per l'acquisizione di tecnologie digitali; migliorare la capacità di governo e di organizzazione dei servizi pubblici sul territorio attraverso le tecnologie digitali, intervenendo sull'adeguamento delle infrastrutture e sulla cyber sicurezza, semplificando i servizi rivolti a cittadini e imprese attraverso l'adozione di tecnologie abilitanti, valorizzando i dati pubblici in chiave Open Government e nuovi

prodotti/servizi, e rafforzando la capacità amministrativa della rete della PA regionale acquisendo nuove competenze specialistiche; rendere il capitale umano delle imprese adeguato alle nuove sfide.

OP2 - In tema di **energia**, la Calabria sconta ancora criticità sul tema dell'efficientamento degli edifici pubblici e delle imprese. Analizzando i bilanci energetici regionali, il peso maggiore di energia è da attribuire al settore civile che nel 2016 ha consumato 971 ktep, pari a circa il 47% dei consumi totali. Si evidenzia come il trend di crescita dei consumi sia particolarmente evidente nel caso degli edifici pubblici, accompagnato da un andamento crescente dei consumi elettrici nella PA per unità di lavoro. Pur avendo aumentato considerevolmente negli ultimi anni il proprio ruolo nel comporre il mix di produzione elettrica, arrivando al 28.1% nel 2019 (5.370,70 GWh prodotti da fonte rinnovabile su un totale prodotto pari a 19.061,20 GWh), si evidenziano margini di miglioramento. La scelta di mobilitare risorse pubbliche per continuare a sostenere misure di efficienza energetica diviene cruciale per la trasformazione green della regione. In coerenza con gli SDGs dell'Agenda 2030 e con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) ed in linea con la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, le **sfide** riguardano l'incremento della quota di copertura dei consumi attraverso fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas effetto serra, finalizzati a contribuire al raggiungimento della neutralità carbonica prima del 2050 ed il passaggio alle energie pulite e rinnovabili al 100% entro il 2035. Per quanto concerne la **gestione dei rischi del territorio** e dell'**erogazione dei servizi**, permangono criticità connesse all'assetto ed alla vulnerabilità dei suoli, così come al sistema delle infrastrutture e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici, che limitano lo sviluppo economico della regione. A ciò si contrappone un alto potenziale di risorse ambientali e culturali su cui fare leva in un quadro di sostenibilità, equilibrio virtuoso di integrazione delle diverse dimensioni dello sviluppo economico, ambientale e sociale, nel rispetto del territorio e delle sue eterogenee identità. L'aumento significativo, negli ultimi anni, del numero e della gravità delle catastrofi naturali e l'andamento futuro prevedibile di eventi calamitosi, sempre più estremi e complessi, sono riconducibili in larga misura ai cambiamenti climatici. La regione Calabria si colloca tra quelle maggiormente esposte al **rischio idrogeologico** così come gli indicatori dell'ultimo rapporto ISPRA (2018) evidenziano. Anche i dati relativi al **rischio erosione costiera** (PAI 2016) restituiscono situazioni di rischio *per tutti i comuni costieri*. A tali criticità si aggiungono anche la *vulnerabilità sismica* e l'esposizione al rischio *incendio boschivo*, per come evidenziata dai dati elaborati nell'ambito del progetto europeo *Copernico* che pongono la Calabria tra le regioni italiane più colpite da incendi. La **sfida** per la Calabria è l'adozione di un approccio strategico integrato nella gestione dei rischi e delle catastrofi, con misure volte ad incrementare la resilienza del territorio e la capacità di risposta. Si intende proseguire su percorsi già intrapresi nell'ambito del PO FESR 14-20 e con i programmi Nazionali, rafforzando l'azione di contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera, la resilienza e la sicurezza del territorio, riducendo la vulnerabilità e l'esposizione della popolazione alle situazioni di rischio, con un "*approccio integrato*" e "*nature based*". Gli interventi concorrono agli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare Goal 11 e 13, alla SNSvS ed agli obiettivi della pianificazione di settore. Imprescindibile un'azione di rafforzamento del sistema regionale di Protezione Civile per aumentare la capacità di risposta all'emergenza, rispetto a tutte le tipologie di rischio, garantire adeguate misure di protezione della popolazione accompagnate da azioni di sensibilizzazione e di educazione alle *buone prassi*. I dati sulla **gestione delle risorse idriche** evidenziano ancora criticità nell'erogazione dei servizi al cittadino con livelli significativi di perdite di rete, gravi deficit sui sistemi depurativi. Numerosi agglomerati calabresi, infatti, sono deferiti nell'ambito di procedure di infrazione, per la mancata corretta attuazione della Direttiva 91/271/CE. Inoltre, sebbene sia stata costituita l'*Autorità Idrica regionale*, permangono ancora ritardi nella messa a regime del *sistema di governance*, e della gestione unitaria del S.I.I. La **sfida** per è incidere prioritariamente sulla riduzione delle perdite di rete e sulla corretta applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia

di trattamento dei reflui urbani e il superamento delle procedure di infrazione. L'integrazione della politica del *riuso* delle acque e l'adozione di *criteri di efficienza energetica*, sarà un'ulteriore sfida per centrare obiettivi di tutela dell'ambiente (adattamento ai cambiamenti climatici, lotta alla desertificazione ecc.), oltre al mero risparmio idrico. Gli interventi concorrono alla sfida della gestione sostenibile e "smart" delle risorse idriche, in coerenza con l'Agenda 2030, in particolare Goal 6 e 14, e con la SNSvS, in una logica di complementarità e sinergia con la programmazione del PNRR, del REACT-EU, e del Commissario Straordinario Unico per la Depurazione, per soddisfare i fabbisogni territoriali, in attuazione della pianificazione di settore. I dati sulla **gestione dei rifiuti** in Calabria mostrano un trend di riduzione della produzione totale di rifiuti e di quelli smaltiti in discarica. La RD, sebbene lontana dal target normativo del 65%, si attesta al 47,9%, rispetto al 18,6% registrato a inizio Programmazione 14-20, grazie anche al sostegno agli interventi finalizzati al miglioramento della RD. La sfida consiste nel realizzare una politica più incisiva verso i traguardi della transizione ecologica e dell'economia circolare, mediante una gestione dei rifiuti più efficiente e basata sulla gerarchia comunitaria mediante. Si punta alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, incidendo anche sui livelli di conoscenza ambientale e sulla consapevolezza dei modelli comportamentali e di consumo dei cittadini; in continuità con le esperienze mutate, condurre azioni di miglioramento dei sistemi di RD della qualità della raccolta per tutte le frazioni di rifiuto urbano per come definito dalla Direttiva 2008/98/CE, modificata dalle Direttive c.d. *pacchetto economia circolare*. A valle della RD si realizzerà una rete di trattamento dei diversi flussi, per il recupero di materia da avviare alle filiere del riciclaggio. Sarà incentivato il recupero di energia dal trattamento della frazione organica della RD, con processi anaerobici o combinati aerobico/anaerobico. Gli obiettivi sono di ridurre la frazione di rifiuto biodegradabile conferito in discarica, minimizzare la produzione di rifiuti secondari, generati dal trattamento dei rifiuti urbani, individuare per la loro gestione soluzioni alternative alla discarica, privilegiando, in base alla gerarchia comunitaria, la produzione di energia in impianti di tipo R1. Si punterà inoltre a sviluppare un'azione integrata con le misure di sostegno alla ricerca e innovazione per stimolare le imprese a ripensare il modello produttivo in un'ottica di catena del valore globale, a partire dall'eco-design. Sarà possibile prevedere misure di sostegno nell'ambito dell'OP1 per supportare le imprese nell'applicazione di processi innovativi per l'utilizzo dei sottoprodotti, il risparmio dell'utilizzo delle materie prime e l'utilizzo delle materie prime seconde. L'aspetto del potenziamento della specializzazione degli uffici preposti alla gestione degli interventi, ai vari livelli, è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, spesso limitati dalla cronica carenza di personale e di know-how riscontrata negli enti attuatori. Gli interventi concorrono agli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare Goal 8, 11 e 12, alla SNSvS ed agli obiettivi dell'economia circolare e della pianificazione di settore Nazionale e Regionale. La Calabria è la sesta regione d'Italia per estensione di **aree protette**, un vero e proprio tesoro su cui investire per rafforzare le strategie di conservazione, tutela e valorizzazione, per uno sviluppo basato sul rispetto della natura. Il capitale naturale rappresentato dal sistema regionale delle aree protette (parchi nazionali, regionali, riserve naturali e siti della Rete Natura 2000) è alla base dei servizi ecosistemici che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali e della resilienza del territorio (biodiversità, assetto idrogeologico, assorbimento della CO₂ ecc.). La **sfida** per la Calabria è favorire la conservazione e il ripristino degli habitat e degli ecosistemi, così come la loro valorizzazione sarà la leva per agire sul processo di conoscenza e consapevolezza dei cittadini e sul ruolo vitale che la biodiversità assolve nell'assicurare la vita sulla Terra, in continuità con le strategie già intraprese nel precedente ciclo di programmazione e sulla base degli indirizzi indicati nel **Prioritized Action Framework (PAF)**, e negli strumenti di pianificazione di settore. La sfida è quella di incidere sul processo di responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti, dalle Pubbliche Amministrazioni al singolo cittadino. Negli ambiti urbani e periurbani, al di fuori delle aree protette, saranno sostenuti gli interventi di ripristino ecosistemico, per coniugare il miglioramento della qualità dell'ambiente, del verde pubblico e degli spazi pubblici attrezzati a

livello urbano, con le misure di contenimento della perdita di biodiversità e dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici. Tali azioni saranno integrate ed attuate nell'OP5. Gli interventi concorrono agli obiettivi dell'Agenda 2030, in particolare Goal 14 e 15, alla SNSvS ed alla Strategia per la biodiversità. Sul tema della **mobilità urbana**, la **sfida** per la Calabria concerne l'accessibilità ai centri urbani in modo sostenibile ed efficiente. Analizzando la domanda di mobilità, emerge il forte utilizzo del mezzo privato, in sostituzione del trasporto pubblico, con un impatto emissivo elevato, soprattutto nelle aree urbane e suburbane a più alta densità abitativa. Secondo l'indagine Istat "Aspetti della vita quotidiana - Dati Statistici per territorio – Regione Calabria" (2020), nel 2019 l'auto privata è quella più frequentemente utilizzata per recarsi a scuola o al lavoro: è adoperata infatti dal 73,7% dei lavoratori come conducenti e dal 42,2 per cento degli studenti come passeggeri. Per rispondere a tale sfida, si punterà al miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, alla transizione energetica ed alla riduzione degli impatti sulla qualità dell'aria nelle città, rafforzando le piattaforme intermodali e le reti di trasporto "green", nell'ottica di sostenere in modo più efficace le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che interessano le aree urbane. Gli interventi serviranno per migliorare la qualità delle infrastrutture e dei servizi integrati di TPL di linea, e saranno effettuati in coerenza con i PUMS, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti.

OP3 - L'evidente gap infrastrutturale che ancor oggi si ripercuote sulla competitività del sistema territoriale regionale comporta per la Regione Calabria la necessità di perseguire, in continuità con quanto già proposto nel periodo 2014-2020 nella realizzazione di interventi mirati a rafforzare in modo inclusivo ed eco-sostenibile le dotazioni infrastrutturali di connettività trasportistica per persone e merci. Un primo esempio di tale divario è rappresentato in particolare dall'analisi dei tracciati della rete ferroviaria, la cui estensione complessiva è pari a Km 852. Di questa, le linee a doppio binario misurano solo Km 279 e quelle a binario semplice sono pari a Km 573. Le linee non elettrificate ancor oggi coperte necessariamente con vetture a trazione diesel, sono pari a Km 363 (43% sul totale della rete). Nel confronto con il contesto nazionale, la percentuale di rete elettrificata della regione è pari al 57,1%, a fronte di una media del dato nazionale pari ad oltre il 63%. Per ciò che concerne il tema delle connessioni stradali, sebbene i valori di estensione della rete siano confortanti riguardo al bacino di popolazione servita, va detto che dall'analisi dei tracciati emergono criticità riguardanti la sicurezza e l'affidabilità delle connessioni, in molti casi caratterizzate da vetustà delle sedi stradali e comunque saturazione dei flussi di traffico (il trasporto delle merci su gomma è l'80% di quello complessivo). Nell'attuazione delle misure per i trasporti, nel 2014-2020, sono emerse difficoltà procedurali. L'intervallo di tempo intercorso tra l'approvazione delle progettazioni e l'avvio dei lavori è stato nella gran parte dei casi così lungo da comportare il mutare delle condizioni dello stato dei luoghi rendendo necessario il ricorso all'introduzione di varianti e modifiche progettuali che hanno provocato un ulteriore slittamento della tempistica prevista per la conclusione delle attività al punto da rendere incompatibili gli interventi con il periodo di eleggibilità del programma. Tra le **sfide** che la Regione dovrà affrontare, ci sarà pertanto anche quella di concentrarsi non solo sulla riforma degli assetti organizzativi e funzionali degli uffici e dei settori interessati (vedi SUA) ma anche sulla necessità di velocizzare gli interventi già programmati coerenti con il PRT in modo da scongiurare ritardi e lentezze procedurali tipiche dall'attuazione passata. Al fine colmare il ritardo infrastrutturale rappresentato, le ulteriori **sfide** definite a livello regionale in tema di OP3, si focalizzano sulla necessità di intervenire in raccordo con le azioni previste a livello nazionale in ambito PNRR, sullo sviluppo della mobilità regionale e locale sostenibile e resiliente di accesso ai nodi logistici, portuali e urbani, con particolare riferimento a quelle aree della regione in cui la scarsa qualità delle reti e dei servizi di trasporto rimane un ostacolo alla distribuzione delle disparità economiche e della qualità della vita

OP4 – La pandemia da COVID-19 ha duramente colpito il territorio sul fronte economico, determinando un **calo dei livelli occupazionali (già tra i più bassi in Italia) e la riduzione dei livelli retributivi** e aggravando la tenuta del già fragile sistema sociale; effetti solo in parte contenuti dal blocco dei licenziamenti a livello nazionale e dall'intervento degli ammortizzatori sociali. In questo quadro, complesso e interessato da forti criticità, l'**Occupazione** costituisce quindi la grande **sfida** della Regione Calabria da associare necessariamente ad un forte intervento in tema di **Competenze**. In quest'ottica, si intende sostenere l'**occupazione dei giovani** creando opportunità e spazi in settori ritenuti strategici per lo sviluppo regionale, sia attraverso il rafforzamento delle competenze chiave, in particolare verdi e digitali, sia intervenendo, in sinergia con il FESR nell'OP1, a supporto di quelle realtà produttive in grado di innovare ed evolvere in imprese ad "alto potenziale", occupazionale ed economico. Si agirà per **sostenere e promuovere l'occupazione giovanile, contrastare il fenomeno dei NEET, ridurre la disoccupazione, incrementare l'occupazione "di qualità" contrastando il fenomeno dell'economia sommersa e intervenire per arrestare la migrazione dei giovani** con elevati livelli di istruzione. Si favorirà contestualmente l'adattamento dei lavoratori e delle imprese ai cambiamenti e alle trasformazioni innescando un circuito virtuoso tra istruzione, formazione e ricerca, anche in connessione con l'OP1. Tali obiettivi saranno perseguiti anche attraverso il rafforzamento dei Servizi Pubblici per il Lavoro, in sinergia con le misure nazionali preposte, con interventi di modernizzazione e potenziamento organizzativo. Una grande **sfida** che la Regione Calabria intende affrontare è quella di **aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e combattere la disuguaglianza e la discriminazione nelle condizioni lavorative** (gap retributivo, lavoro sottopagato e sommerso, minore accesso al credito e alle misure per l'imprenditorialità), **nell'istruzione e nella formazione**. La **scarsa partecipazione femminile** al mercato del lavoro è legata in buona parte alla **carente disponibilità di servizi di cura e assistenza** (anche, ma non solo, per la prima infanzia), insufficienti investimenti nelle **politiche di welfare e di conciliazione tempi di lavoro/tempi di vita**, rigidità organizzative del lavoro, squilibrio persistente nel riparto del lavoro di cura all'interno della famiglia ma anche la presenza di forti discriminazioni culturali di genere. La risposta strategica a questa grande sfida si concretizza nella promozione di una più equa distribuzione e di un miglioramento della qualità dei servizi socioeducativi per la prima infanzia e dei servizi di cura unitamente a interventi per una più diffusa **cultura della parità, dell'uguaglianza e dell'inclusività**. La Programmazione 2014-2020 ha messo in luce inoltre altre importantissime sfide per l'attuazione del Programma: la necessità di investire sul coordinamento delle strutture regionali e dei soggetti attuatori locali delle politiche pubbliche (i.e. rafforzamento della comunicazione per una pianificazione unitaria degli interventi; implementazione di reti per il rafforzamento delle competenze a livello di sistema locale del lavoro e rafforzamento dei soggetti attuatori negli ambiti connessi con la formazione e l'istruzione primaria e secondaria), sulla **creazione di linee di indirizzo specifiche settoriali** (i.e. linee per la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro) nonché sulla necessità di avere maggiori dati e analisi di impatto a disposizione a livello territoriale.

Analizzando i dati sul benessere sociale notiamo una regione che registra tra i livelli più elevati di persone che vivono in **famiglie a rischio di povertà** (30,9%) mentre quelle in condizione di grave deprivazione materiale sono l'8,6% (sopra la media nazionale); la grave deprivazione abitativa interessa il 3,8% della popolazione calabrese, ma il 6,7% esprime un'incidenza del costo totale dell'abitazione superiore al 40% del reddito familiare. La sospensione dei servizi sociali a carattere comunitario e semi-residenziali e dell'attività didattica ha aggravato il peso di lavoro di cura e assistenza sostenuto dalle famiglie, e dalle donne in particolare, ma ha anche messo in evidenza il ruolo fondamentale della **cooperazione interistituzionale** e delle **reti sociali** (formali e informali), del **welfare di prossimità e di comunità** e il contributo cruciale **dell'economia sociale** alla resilienza dei territori. Nell'ambito

delle politiche **di inclusione e protezione sociale**, la strategia per superare le criticità registrate e aggiustare i meccanismi che non hanno funzionato nel corso della passata programmazione è diretta al **miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi** ai cittadini e alla riduzione delle disuguaglianze, al contrasto alla povertà, anche educativa, soprattutto infantile. La sfida è realizzare l'inclusione attiva e l'integrazione sociale di persone a rischio povertà o di esclusione sociale come **minori, persone non autosufficienti e disabili, migranti, comunità emarginate, persone in condizione di deprivazione e povertà estrema**. La sfida per la Calabria è procedere secondo una programmazione integrata, negoziata e condivisa a ogni livello istituzionale (Stato, Regione, Enti Locali, Aziende sanitarie) e settoriale (sociale, salute, istruzione, lavoro, casa, edilizia) e a una pianificazione degli interventi. Emergono la **fragilità** e la **frammentazione del sistema dei servizi sanitari e socioassistenziali**, le **disuguaglianze** e le **disparità**. La sfida è raggiungere una **efficienza organizzativa di un sistema fragile**, in un sistema sanitario da anni fortemente sotto pressione, incentrato sull'assistenza ospedaliera e con un presidio del territorio debole. Emerge in tutta la sua portata il deficit strutturale del Sistema Sanitario Regionale, carenze tecnologiche ma anche carenze organizzative in termini di processi e di personale (sanitario, medico e amministrativo) che si sono poste come un freno all'attuazione degli interventi anche nella Programmazione 2014-2020. In ambito sociosanitario, la **sfida** è riorganizzazione dei servizi territoriali e potenziamento dell'assistenza domiciliare per anziani e categorie vulnerabili, anche attraverso soluzioni innovative e digitali, la logica "ospedale-centrica" e affermando il principio in base al quale **la maggior quota dell'assistenza deve essere di prossimità al domicilio**. L'innovazione digitale sarà accompagnata da un robusto processo di **innovazione sociale**. Con l'OP4, la Regione Calabria si propone quindi, perseguendo maggiore sinergia degli interventi FESR con interventi FSE+ rispetto alla passata programmazione con l'intento di rafforzare e integrare tutte le forme di sostegno alle persone. Come leva di inclusione e innovazione, la Calabria può puntare sul suo patrimonio culturale, naturale e paesaggistico. La sfida è quella di far leva sulla cultura e sul turismo per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro di tutti, il superamento delle disparità e disuguaglianze nell'accesso ai servizi e al patrimonio comune (naturale e culturale) anche attraverso la valorizzazione dei luoghi identitari in una prospettiva di sviluppo sostenibile e inclusiva, in sinergia con l'OP2 e l'OP5. Le tipologie di azioni proposte nell'ambito dell'OP4 FSE+ sono giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

OP5 - Il contesto calabrese è caratterizzato da una struttura urbana debole, costituita da poche città di dimensioni medio piccole e da svariati centri minori con funzioni di influenza su scala locale. Le aree urbane calabresi sono accomunate dalle medesime criticità che interessano la sostenibilità del sistema urbano europeo; tra cui un declino demografico, un'accresciuta quota della popolazione urbana esclusa dal mercato del lavoro ed un aumento delle disparità di reddito. Ulteriori aggravanti sono un'espansione urbana incontrollata ed una diffusione di insediamenti a bassa densità, oltre che uno sfruttamento eccessivo delle risorse naturali ed inadeguate reti dei trasporti pubblici. Le aree interne rurali e costiere secondo la classificazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPS), rappresentano la maggior parte del territorio calabrese: 323 comuni pari quasi all'80% del totale (contro una media nazionale del 52%). Tali aree, però, non sono soltanto soggette ad un consistente e consolidato trend di spopolamento, ma sono caratterizzate da una popolazione sparsamente distribuita sul territorio, con il prevalere di comuni di meno di 5 mila abitanti (il 74% del totale), molti dei quali localizzati in aree particolarmente disagiate e di difficile accesso. Per quel che riguarda il contesto demografico, poi, la regione conta quasi 2 milioni di residenti al 2018, distribuiti per il 79% nel 33,3% dei comuni più popolosi. L'analisi disaggregata mette in evidenza una disomogeneità tra le Città: *la crescita della popolazione dei comuni di cintura*, riflesso dei fenomeni di urbanizzazione delle aree limitrofe ai comuni capoluogo, e una *diminuzione degli altri territori*, evidenziano necessità di rivedere ed innovare modalità di organizzazione dei servizi per assicurare un livello adeguato a tutti i

cittadini. Nel quadro generale è poi importante riportare **l'invecchiamento della popolazione** oltre che un flusso crescente di popolazione straniera e migranti. Anche per la mancanza di occasioni lavorative, poi, i livelli di diseguaglianza e povertà sono superiori al resto del Paese ed i dati più recenti di benessere equo e sostenibile evidenziano un profilo di benessere inferiore alla media italiana. Il percorso relativo alla programmazione 2014-2020 e concernente le strategie territoriali regionali è stato, per la Calabria, estremamente complesso, avendo comportato risultati poco significativi a fronte di un carico amministrativo particolarmente elevato. La principale criticità rinvenibile nei Comuni ha riguardato la **carenza di risorse umane dedicate**. A questo tema si aggiungono poi almeno altri due fattori critici, tra cui il forte ritardo nell'erogazione delle risorse per l'Assistenza Tecnica agli OI e l'oggettiva difficoltà di immaginare interventi integrati di area. La **sfida** è quella di andare oltre le politiche di settore integrando diversi ambiti tematici fra loro con un approccio multisettoriale (integrazione orizzontale), attivando processi di cooperazione con diversi livelli e attori (integrazione verticale). Con riferimento alle Aree Urbane la sfida è quella di migliorare la qualità della vita delle Aree Urbane Medie e dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, attraverso strategie di sviluppo che mirano a: valorizzare le risorse locali, investendo nello sviluppo e nella valorizzazione delle identità produttive, sociali, culturali e ambientali; nell'innovazione tecnologica e di processo; nella riduzione delle disuguaglianze; nella riqualificazione degli spazi pubblici; nella lotta al degrado fisico e sociale e alla marginalità; nella creazione di un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità). Con riferimento alle aree interne, Regione Calabria vuole accrescere l'attrattività dei territori e contrastare lo spopolamento, attuando con le comunità locali strategie territoriali in grado di aumentare la capacità produttiva dei territori con l'obiettivo di raggiungere una maggiore occupazione e occupabilità dei cittadini; incidere sulla quantità e sulla qualità dei servizi e delle infrastrutture; valorizzare le enormi risorse naturali e culturali presenti nel territorio; colmare il gap infrastrutturale tra aree urbane e le aree diverse dalle aree urbane. È prioritario per tutte le strategie sostenere la rigenerazione e inclusione e innovazione sociale sia attraverso lo sviluppo delle politiche sociali territoriali che attraverso le leve offerte da interventi in campo culturale e turistico - anche attivando percorsi di co-progettazione con comunità e attori locali e azioni di innovazione. Le strategie adottate dovranno includere progetti innovativi in linea con la nuova **Agenda territoriale europea 2030**.

Per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita":

Tabella 1

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
OP 1 - Una Calabria più competitiva e intelligente attraverso la promozione dell'innovazione, della trasformazione economica intelligente e della connettività ICT regionale	OS (i) - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] La scelta dell'obiettivo specifico volto a sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate diviene cruciale, alla luce del posizionamento competitivo della regione, che come è stato messo in evidenza presenta forti gap con le altre regioni, e del quadro competitivo che si sta configurando per i prossimi anni particolarmente complesso e mutevole. I trend di carattere globale, quali il cambiamento climatico, l'avanzamento tecnologico, l'invecchiamento della popolazione rappresentano delle sfide e dunque punti di riferimento per la nuova S3 che attraverso le priorità tecnologiche selezionate intende rafforzare l'innovazione nei settori importanti dell'economia regionale e rendere la regione preparata ad affrontare le

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
		<p>profonde trasformazioni in atto.</p> <p>Con tale obiettivo specifico verrà dunque indirizzata la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e i processi di transizione industriale negli ambiti della S3, così da orientare le imprese verso percorsi virtuosi e in grado di superare le grandi sfide di carattere globale dei prossimi anni, in primis quella della sostenibilità e della digitalizzazione.</p> <p>In particolare, considerando le caratteristiche del sistema imprenditoriale calabrese l'OS sarà funzionale ad agire contemporaneamente su più fronti: - incrementare gli investimenti in R&I delle imprese anche attraverso la realizzazione di progetti collaborativi tra imprese e tra queste e organismi di ricerca (sia regionali, che nazionali ed esteri) e promuovendo operazioni che incentivino la sinergia con i finanziamenti a gestione diretta della Commissione; - accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze, diminuendo il gap nei confronti delle altre regioni e favorendo non solo la nascita ma anche il consolidamento delle start-up, PMI innovative e spin off dalle Università, in modo da ridurre il tasso di mortalità delle imprese, attraverso il sostegno finanziario, l'erogazione di servizi reali e l'avvio di uno o più Hub/Acceleratori; - rafforzare l'innovazione delle imprese attraverso la domanda pubblica di innovazione, proseguendo l'esperienza positiva avviata nel POR FESR FSE 2014 2020, con l'avviso "Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l'utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i Living Labs".</p> <p>Si utilizzerà prevalentemente come forma di finanziamento la sovvenzione giustificata dal fatto che gli operatori hanno una scarsa propensione a investire su tecnologie perché si tratta di investimenti con elevato rischio sul ritorno del capitale investito. Inoltre, la bassa percentuale di spesa in R&I così come la ridotta quota di imprese in settori ad alta intensità di conoscenze sono la dimostrazione del fallimento di mercato e del fatto che le imprese debbano essere incoraggiate a realizzare questa tipologia di investimenti.</p> <p>La promozione e lo sviluppo di start up e spin off potrà essere integrato nel quadro di uno specifico Strumento Finanziario e potrà essere articolato in forme di aiuto comprendenti oltre a prestiti e garanzie, strumenti di equity, anche la combinazione.</p> <p>Gli interventi saranno attuati in complementarità con il PNRR, oltre che con il Programma Nazionale, in particolare cogliendo le opportunità e definendo gli interventi in maniera sinergica per quanto riguarda ad esempio la creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione" e il finanziamento della rete di infrastrutture di rilevanza nazionale e internazionale negli ambiti strategici della S3. La complementarità con il PNRR è anche evidente in quanto quest'ultimo è focalizzato sulle dotazioni infrastrutturali di rilevanza nazionale e sul sistema accademico, mentre il PR sulle imprese.</p>
<p>OP 1 - Una Calabria più competitiva e intelligente attraverso la promozione dell'innovazione, della trasformazione economica intelligente e della connettività ICT regionale</p>	<p>OS (ii) - Permettere ai cittadini, alle imprese, organismi di ricerca e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>La Regione Calabria intende proseguire lo sviluppo di un sistema digitale della PA regionale su tre principali driver d'innovazione, considerati come imprescindibili per l'implementazione di una politica solida e lungimirante: i) una buona infrastruttura tecnologica, ii) il valore dei dati, iii) le competenze digitali dei cittadini, delle imprese dei lavoratori pubblici. Tale processo deve essere coerente con gli indirizzi nazionali in materia ed in grado di basarsi su una reale rilevazione e analisi dei fabbisogni del territorio e dei destinatari finali delle politiche.</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
		<p>In particolare, occorre rafforzare il percorso di evoluzione dell'ente regionale verso la funzione di Soggetto Aggregatore di servizi digitali verso il territorio, così come descritto dal Piano Triennale AgID., In tale ottica, orientando l'evoluzione delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi digitali regionali verso i territori, con particolare riguardo ai piccoli comuni. In tale ottica, speciale riguardo va assicurato all'interoperabilità dei sistemi informativi e alla valorizzazione dei dati, sia in termini di capacità di governo della PA, sia di rilascio in una chiave di sostegno alla nuova economia dei dati. In secondo luogo, occorre rafforzare qualitativamente e quantitativamente lo sviluppo di servizi digitali in ambiti di stretto interesse dell'utente finale (cittadini, imprese, organizzazioni), adottando soluzioni disegnate ad hoc sui reali bisogni espressi e in grado di aumentare la reale percezione dei vantaggi della digitalizzazione. accessibili, inclusive e coerenti con i fabbisogni espressi dai destinatari. Infine, inoltre, occorre assicurare la promozione della transizione digitale delle PMI imprese calabresi, favorendo sostenendo con strumenti finanziari adeguati l'adozione di soluzioni innovative in grado di rafforzare sostenibilità e, competitività e futuribilità della struttura economica produttiva regionale.</p>
<p>OP 1 - Una Calabria più competitiva e intelligente attraverso la promozione dell'innovazione, della trasformazione economica intelligente e della connettività ICT regionale</p>	<p>OS (iii) - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI anche attraverso investimenti produttivi</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>Con tale obiettivo specifico si interviene sui fattori critici strutturali e si sostengono gli investimenti delle imprese favorendo nuovi modelli di produzione che facciano perno sull'economia circolare e sull'innovazione rendendo le imprese meno esposte alla concorrenza dei paesi emergenti e consentendo di accedere (o di migliorare il loro posizionamento competitivo) anche sui mercati esteri. Le imprese verranno indirizzate a internazionalizzarsi, a introdurre e sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, in primis quelle digitali che potranno consentire anche a quelle di piccola dimensione di riorganizzare l'assetto produttivo, aumentando l'efficienza aziendale. Rafforzare la crescita e la competitività del sistema produttivo richiede efficienza del contesto in cui operano le imprese e quindi il rafforzamento delle infrastrutture industriali, che devono essere funzionali alle esigenze delle imprese e progettate nella logica della sostenibilità.</p>
<p>OP 1 - Una Calabria più competitiva e intelligente attraverso la promozione dell'innovazione, della trasformazione economica intelligente e della connettività ICT regionale</p>	<p>OS (iv) - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>La S3 della Regione Calabria e più in generale la strategia su R&I e sulla competitività delle imprese calabresi, pone delle sfide ambiziose che possono essere raggiunte solo se le imprese e i lavoratori saranno dotati delle competenze necessarie per permettere l'integrazione delle tecnologie innovative nei sistemi produttivi e per rispondere alle sfide poste dalla digitalizzazione e dalla transizione verso un modello di produzione e di consumo sostenibile.</p> <p>Attraverso tale OS si intende far fronte alle esigenze delle imprese, promuovendo un maggiore collegamento tra mondo dell'industria e della formazione, in modo da supportare le imprese nello sviluppare le competenze per la S3 e rendere quindi le risorse umane preparate a rispondere alle loro sfide competitive e in grado di affrontare la transizione industriale, digitale ed ecologica, guidata dalle specializzazioni della S3.</p> <p>Per l'OS si prevede l'utilizzo di sovvenzioni.</p>
<p>OP 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di</p>	<p>OS (i) - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>La sfida che la Calabria intende affrontare con questo OS è incrementare l'efficienza energetica per assicurare la</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
<p>carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile</p>	<p>gas a effetto serra</p>	<p>disponibilità di energia a costi ridotti e la riduzione delle emissioni di gas serra. Con tale Obiettivo si intende pertanto intervenire sia sul tessuto imprenditoriale regionale che sugli edifici pubblici particolarmente energivori e sugli impianti di pubblica illuminazione, in tal caso attraverso SF o altri modelli di business innovativi (EPC/ESCO), sostenendo investimenti per l'efficientamento e il risparmio energetico e garantendo approvvigionamenti di energia pulita a basse emissioni di carbonio al fine di porre al centro delle politiche regionali la questione del cambiamento climatico, delle emissioni di CO2 e della transizione energetica ed ambientale. Nell'ambito dell'OS sono previste azioni che si basano su sovvenzioni, strumenti finanziari e/o combinazioni dei due. In particolare, nel caso di misure di sostegno a soggetti pubblici si ricorrerà a sovvenzioni in considerazione degli alti livelli di prestazione energetica richiesti come contributo alla lotta al cambiamento climatico (si prevede una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra) e della difficoltà legata all'indebitamento dei soggetti pubblici. Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).</p>
<p>OP 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile</p>	<p>OS (ii) - Promuovere le energie rinnovabili</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] In linea con il Goal 7 di Agenda 2030, nell'ambito del quale l'aumento della quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale è ritenuta una delle maggiori priorità, la scelta di tale obiettivo specifico mira ad attuare interventi finalizzati a coprire una quota sempre più ampia del fabbisogno energetico tramite fonti "pulite", intervenendo sia nelle infrastrutture pubbliche che nelle imprese. Ciò avverrà mediante la promozione di azioni innovative e sperimentali che si concentrano da un lato su interventi per l'autoconsumo termico ed elettrico, integrati con azioni di efficientamento, in edifici pubblici e imprese, dall'altro sulla creazione di Comunità di Energia rinnovabile previste per i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti in demarcazione con quanto previsto dal PNRR ed in coerenza con quanto approvato con Legge regionale per la nascita delle comunità energetiche. Nell'ambito dell'OS sono previste azioni che si basano su sovvenzioni, strumenti finanziari e/o combinazioni dei due. In particolare, nel caso di misure di sostegno a soggetti pubblici si ricorrerà a sovvenzioni in considerazione degli alti livelli di prestazione energetica richiesti come contributo alla lotta al cambiamento climatico (si prevede una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra) e della difficoltà legata all'indebitamento dei soggetti pubblici. Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).</p>
<p>OP 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette</p>	<p>OS (iii) - Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] Ad integrazione delle misure regionali volte a promuovere l'efficientamento energetico ed un maggiore ricorso a forme di energia rinnovabile, la scelta di tale obiettivo specifico è volta a garantire interventi finalizzati a diffondere reti e sistemi tecnologicamente avanzati che favoriscano l'autoconsumo locale</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile		dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e la promozione di comunità di energia autonome sotto il profilo energetico. Al fine di incrementare la capacità della rete di assorbire la crescente quota di energie rinnovabili, con la selezione di tale Obiettivo specifico si punterà, attraverso l'azione di riferimento, alla realizzazione di interventi sulle reti di distribuzione non TEN-E strettamente complementari all'introduzione di 'sistemi di distribuzione intelligente' anche al fine di sostenere lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli (O.S b.8) e l'attivazione di sistemi di accumulo di media e piccola taglia accoppiati agli impianti distribuiti per massimizzare l'autoconsumo e/o il consumo collettivo. Nell'ambito dell'OS sono previste azioni che si basano su sovvenzioni, strumenti finanziari e/o combinazioni dei due. In particolare, nel caso di misure di sostegno a soggetti pubblici si ricorrerà a sovvenzioni in considerazione degli alti livelli di prestazione energetica richiesti come contributo alla lotta al cambiamento climatico (si prevede una riduzione di almeno il 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra) e della difficoltà legata all'indebitamento dei soggetti pubblici. Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).
OP 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	OS (iv) - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi, tenendo conto degli approcci basati sull'ecosistema	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>I dati del rapporto ISPRA 2018 evidenziano per la Calabria classi di rischio "elevato" e "molto elevato" in quanto a <i>pericolosità frana</i>, meno gravosi invece gli indicatori relativi alla <i>pericolosità idraulica</i>. Per l'erosione costiera, i dati del PAI mettono in evidenza una esposizione al rischio <i>per tutti i comuni costieri della regione</i>. In tale scenario è determinante un approccio integrato alla gestione delle catastrofi, con misure volte ad incrementare la resilienza del territorio rispetto agli impatti prodotti dalla combinazione dei fattori di rischio: pericolosità, esposizione, vulnerabilità.</p> <p>Il contrasto al dissesto idrogeologico ed all'erosione costiera, così come le misure volte al potenziamento logistico e funzionale del sistema della Protezione Civile regionale, rappresentano pertanto un tema prioritario per la Calabria, il cui territorio è particolarmente vulnerabile sia sotto il profilo dell'assetto morfologico che della dinamica dei suoli e delle acque.</p> <p>Con la selezione dell'Obiettivo Specifico si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • incrementare la resilienza e la sicurezza del territorio, ridurre la vulnerabilità e l'esposizione della popolazione al rischio, specie con riguardo al rischio idrogeologico ed all'erosione costiera; • rafforzare il sistema regionale di Protezione Civile, per aumentare la capacità di risposta all'emergenza e garantire adeguate misure di protezione della popolazione, rispetto a tutte le potenziali situazioni di rischio: idrogeologico, incendio boschivo, sismico ecc.; • aumentare la diffusione della cultura di protezione civile.
OP 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di	OS (v) - Promuovere l'accesso all'acqua e una gestione sostenibile	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>I dati sulla gestione delle risorse idriche evidenziano ancora criticità in Calabria, sia rispetto ai dati</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
<p>carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile</p>	<p>delle risorse idriche</p>	<p>nazionali che delle regioni del SUD: elevata percentuale di denunce di irregolarità nell'erogazione dell'acqua (31,3%, ISTAT 2019); elevata percentuale di perdite di rete (44,9%, Censimento Acque ISTAT 2019). Rilevante è ancora il deficit infrastrutturale dei sistemi di raccolta e trattamento dei reflui, tant'è che numerosi agglomerati calabresi sono deferiti nell'ambito di procedure di infrazione per violazione della Direttiva 91/271. Persiste ancora la mancanza di gestione unitaria del S.I.I. e quindi la frammentazione dei gestori (oltre il 90% dei comuni ha una gestione in economia). Vi è la necessità di un riordino in materia tariffaria, conforme alla regolamentazione dell' Authority nazionale (ARERA) così come di garantire standard conformi alla Carta del Servizio Idrico Integrato.</p> <p>Sulla base di tali premesse, il miglioramento della qualità dei servizi, la gestione sostenibile delle risorse idriche ed il superamento dei contenziosi comunitari, sono i principali risultati da conseguire, attraverso il potenziamento delle infrastrutture del S.I.I. e dei sistemi di monitoraggio. Dovranno altresì essere sostenute azioni di rafforzamento per il completamento della governance e l'introduzione di metodi tariffari dell'ARERA.</p> <p>Con la selezione dell'Obiettivo Specifico si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare la qualità del S.I.I prioritariamente per ridurre le perdite di rete di acquedotto nonché per garantire la corretta applicazione del quadro normativo comunitario e nazionale in materia di trattamento dei reflui urbani, prioritariamente negli agglomerati interessati da procedure di infrazione. Gli interventi saranno individuati in un <i>Action-Plan</i> finalizzato ad evidenziare ed attuare la complementarità e la sinergia con altri finanziamenti pubblici destinati alle medesime finalità (PNRR, REACT-EU, Fondi nazionali, Commissario Unico per la Depurazione ecc.), per rispondere complessivamente ed in maniera integrata ai fabbisogni della pianificazione di settore; • integrare la <i>politica di riuso</i> per conseguire la diminuzione dei prelievi e contribuire all'uso efficiente della risorsa idrica; • integrare <i>criteri di efficienza energetica</i>, mediante opportuni indirizzi in fase di selezione e progettazione degli interventi; • realizzare sistemi di gestione dati per consolidare le attività di reporting previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di risorse idriche e di trattamento dei reflui urbani; • rafforzare e consolidare le attività e i sistemi di monitoraggio quali-quantitativo delle acque, quale azione di conoscenza preliminare alla programmazione e gestione degli usi sostenibili della risorsa, ancorchè connessa al conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.
<p>OP 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di</p>	<p>OS (vi) - Promuovere la transizione verso un'economia circolare</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>I dati sulla gestione dei rifiuti in Calabria (rapporto ISPRA 2020 su base dati 2019) mostrano un trend di miglioramento in termini di riduzione della produzione totale di rifiuti (767.200 T/anno) e di rifiuti smaltiti in discarica (40%). Anche la raccolta differenziata (47,9%) in aumento sebbene ancora lontana dal target normativo del 65%. Il sistema impiantistico regionale per il trattamento dei rifiuti presenta ancora carenze, con conseguenti limitazioni e aggravii nella gestione de ciclo dei rifiuti.</p> <p>Con la selezione dell'Obiettivo Specifico si intende:</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
<p>investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile</p>		<ul style="list-style-type: none"> • realizzare la gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria: prevenzione, riutilizzo, riciclo, recupero, smaltimento; • aumentare i livelli di conoscenza e consapevolezza ambientale dei cittadini, per incrementare la consapevolezza individuale e collettiva nel raggiungimento di obiettivi di gestione sostenibile dei rifiuti, tutela dell'ambiente e salute pubblica; • sviluppare sistemi produttivi innovativi, nell'ottica della circolarità delle risorse nell'intero ciclo di vita del prodotto, minimizzando i consumi, l'accesso alle materie prime e la produzione degli scarti di processo; • massimizzare la valorizzazione ed il recupero spinto dei flussi di materia, anche dal rifiuto urbano che residua dalla RD. Per il flusso della frazione organica della RD si farà ricorso a sistemi di trattamento anaerobico o misto aerobico/anaerobico finalizzati alla produzione di compost di qualità e al recupero energetico attraverso la produzione di biogas e eventuale upgrading in biometano. Sviluppare un'azione integrata, da attuarsi nell'ambito dell'OP1, attraverso le misure di sostegno alle imprese, per incentivare lo sviluppo di processi produttivi di eco-design. <p>Le azioni devono inserirsi nel quadro programmatico del Piano di gestione dei rifiuti, in una logica di upgrade rispetto alla gerarchia dei rifiuti e quindi verso la prevenzione e riduzione della produzione degli stessi.</p>
<p>OP 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile</p>	<p>OS (vii) - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>Con l'Obiettivo Specifico 2.7 si intende rafforzare l'azione di tutela, conservazione e ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, in continuità con le strategie già intraprese nel precedente ciclo di programmazione e sulla base delle strategie indicate nel Prioritized Action Framework (PAF). Anche la valorizzazione è un tema cruciale per la divulgazione e la conoscenza del capitale naturale, strumento efficace per la sensibilizzazione ed il rafforzamento della consapevolezza sulla straordinaria valenza dei servizi ecosistemici. Puntare sull'uso sostenibile del patrimonio naturalistico è un obiettivo per accompagnare e accelerare la transizione ecologica, attivare preziose sinergie tra le esigenze di tutela ambientale e qualità della vita delle popolazioni locali, in un circuito virtuoso di identità.</p> <p>Per tutto questo, con la selezione dell'Obiettivo Specifico si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contenere la perdita di biodiversità e ripristinare le funzioni ecosistemiche diffuse, all'interno del sistema delle aree protette regionali. Negli ambiti urbani e periurbani tali obiettivi si realizzeranno mediante interventi green e blu, integrati e attuati nelle strategie territoriali dell'OP5; • realizzare interventi per il conseguimento degli obiettivi della Strategia EU Biodiversity 2030 e dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità, coerentemente con la programmazione di settore come, ad esempio, il Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (PAF), i Piani di Gestione e le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 e i Piani dei Parchi. <p>Coniugare gli interventi di tutela e rigenerazione dei sistemi naturali e delle loro diverse componenti ambientali con i processi di valorizzazione e fruizione sostenibile dei parchi e delle aree protette</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
		regionali. Si punterà esclusivamente su <i>interventi green ecocompatibili</i> , che possano garantire l'equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, nonché sull'informazione e sensibilizzazione ambientale.
OP 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	OS (viii) - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nel quadro della transizione verso una rete a zero emissioni di Co2	[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] Con la selezione di questo OS si intende contribuire all'obiettivo di policy "Un'Europa più verde" sostenendo azioni che puntino a sviluppare una mobilità pulita, intelligente, connessa e sostenibile, in complementarità con le misure previste dal PNRR nazionale. Attraverso le azioni proposte, per favorire la transizione energetica e la riduzione delle emissioni di CO2, si interverrà ampliando i mezzi pubblici di linea in ambito urbano a zero impatto e rafforzando nel contempo le piattaforme intermodali e le reti di trasporto "green", anche attraverso l'installazione di punti di ricarica elettrica nell'ottica di sostenere in modo più efficace le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che interessano le aree urbane. Gli interventi saranno attuati in coerenza con i PUMS se previsti dalla legislazione vigente, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti. Gli interventi declinati nell'ambito dell'OS saranno oggetto di sovvenzione al fine di sostenere sperimentazioni e diffusione di tecnologie pubbliche per la mobilità sostenibile ed estendere in modo diffuso la mobilità ciclopedonale.
OP 3 - Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità	OS (ii) - Sviluppare e migliorare la mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera	[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] Con la scelta di tale obiettivo specifico si intende rispondere alla sfida di sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, a livello regionale e locale, per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, consentendo un accesso equo e conveniente per tutti. A tal riguardo con le azioni sottese all'obiettivo specifico, in raccordo con gli interventi previsti in ambito nazionale dal PNRR, si intendono promuovere interventi concernenti la risoluzione delle criticità nello sviluppo dei tracciati della rete ferroviaria regionale, il miglioramento delle strutture portuali e la riqualificazione selettiva degli archi stradali non statali, diretta in particolar modo a migliorare i collegamenti verso ed entro le "aree interne". Sarà inoltre possibile sostenere il rinnovo del materiale rotabile, nonché la realizzazione di aree multimodali di interscambio prioritariamente nei nodi in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e/o bus.
OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	OS a) - migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro - in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani; per i disoccupati di lungo periodo e per i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché per le persone inattive - anche	[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] L'andamento del mercato del lavoro regionale nell'anno 2020, in linea con quanto avvenuto in Italia, riflette gli effetti della crisi economica derivata dalla pandemia COVID-19. Da una lettura dei principali indicatori del lavoro si evidenzia una riduzione degli occupati (-4,3%) e una riduzione delle persone in cerca di occupazione (-9,3%). Contestualmente alla riduzione della forza lavoro si è registrato un aumento del numero degli inattivi (+2,3%). Tra le caratteristiche del mercato del lavoro regionale vi è anche il livello del reddito del lavoratore, insufficiente a far uscire dallo stato di povertà il nucleo familiare. Da un'analisi della condizione occupazionale delle persone in età lavorativa dei nuclei familiari poveri emerge che il 27% risulta occupato, il 25% in cerca di occupazione e il 48% inattivo. In relazione al titolo di studio si evidenzia che il tasso di occupazione è più elevato con titoli di studio più elevati (persone con laurea

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
	promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale;	<p>65,9%), mentre il tasso di disoccupazione e la percentuale di inattivi è più elevata nel caso di persone con un titolo studio fino alla licenza media.</p> <p>In linea con l'analisi dei principali indicatori del lavoro, con il presente OS, si interviene per prevenire e contrastare la disoccupazione, con l'attivazione di misure specifiche che consentono di sostenere la crescita dell'occupazione e l'integrazione socioeconomica dei lavoratori svantaggiati. Si intende aumentare il livello delle relazioni territoriali tra stakeholder e l'integrazione tra sistemi (istruzione, informazione e lavoro) attivando sinergie tra gli OS FSE+, con gli OS FESR dell'OP4 e con gli interventi FESR (in particolare dell'OP1 per lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente e OP2 per le competenze green). Saranno realizzati interventi specifici che partendo dall'identificazione dei bisogni delineano misure di politica attiva (inclusa la qualificazione e riqualificazione professionale on the job), integrate anche con misure di sostegno all'assunzione per soggetti inattivi, disoccupati o svantaggiati nel mercato del lavoro.</p> <p>Infine, si sostiene il potenziamento dell'economia sociale in quanto settore ritenuto strategico per il rilancio dell'economia regionale e per lo sviluppo delle opportunità occupazionali</p>
OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	OS b) - modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura per l'incontro tra domanda e offerta, le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro.	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>In continuità con il periodo 2014/2020 si intende sostenere gli investimenti per il potenziamento dei CPI e della rete regionale per i servizi per il lavoro in sinergia e complementarità con il Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.</p> <p>Ambiti di integrazione e cooperazione tra operatori pubblici e privati della rete regionale per il lavoro sono stati già sperimentata nel corso della programmazione 14/20. Occorre adesso potenziare la rete regionale al fine di conseguire standard di qualità dei servizi maggiori e omogeni su tutto il territorio regionale, in grado di sostenere il conseguimento dei risultati occupazionali attesi per il periodo 2021/2027.</p>
OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	OS c) - promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi accessibili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>La Calabria esprime un tasso di occupazione femminile pari al 29% (dato che colloca la regione tra le cinque peggiori nell'Ue a 27 nel 2020 secondo l'EUROSTAT). Il lavoro di cura, ancora quasi integralmente delegata alle donne e la scarsa e disomogenea disponibilità di servizi, sono fattori ad impatto negativo sul percorso lavorativo delle donne, che si ripercuotono sulle posizioni previdenziali, incidendo sul benessere e sulla sicurezza economica delle lavoratrici. Mettere a disposizione misure di conciliazione consente di evitare che la cura della famiglia penalizzi le donne nei loro percorsi lavorativi.</p> <p>L'OS, in coerenza con la strategia UE per l'occupazione femminile, intende sostenere interventi in grado di promuovere le pari opportunità per le donne in campo lavorativo e di sostenere soluzioni per un migliore equilibrio tra il lavoro e gli altri ambiti di vita. Si intende inoltre promuovere e sostenere interventi di welfare aziendale che favoriscano, ad esempio, l'adozione di soluzioni organizzative family friendly, nonché la sperimentazione di servizi e soluzioni innovative.</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	OS d) - promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>La bassa resilienza del sistema economico regionale in termini di impatto delle crisi economiche sui livelli occupazionali, derivante dalle caratteristiche del tessuto produttivo e dalla tipologia di contratti di lavoro diffusi, delinea la necessità di definire strumenti capillari di sostegno sia alle imprese che ai lavoratori che richiedono tempestività, professionalità e integrazione di strumenti e risorse.</p> <p>Occorre operare in un'ottica di maggiore integrazione tra gli interventi a sostegno della competitività del sistema economico, dello sviluppo/rafforzamento di filiere/sistemi locali produttivi, dell'innovazione e adeguamento ai cambiamenti con interventi di sostegno dell'adeguamento delle competenze (upskilling/reskilling) dei lavoratori. La necessità del sistema imprenditoriale ed economico regionale di innovazione ed efficienza è resa ancora più evidente in uno scenario come quello attuale, che richiede una più forte capacità di rispondere tempestivamente ai cambiamenti. Ciò richiede alle imprese di adeguare strategie e modelli operativi continuando a garantire i livelli di occupazione. L'OS pertanto, sostiene il supporto all'adattamento ai cambiamenti delle imprese con un approccio incentrato sulle persone, sostenendo (in connessione con l'OP 3) il welfare aziendale (in integrazione con l'OS c); la formazione continua per adattamento dei lavoratori; il sostegno alla riorganizzazione e alla riconversione; gli interventi di miglioramento della prevenzione e sicurezza, per la diffusione della responsabilità sociale di impresa.</p>
OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	OS e) - migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>I bassi livelli di performance complessiva del sistema regionale di istruzione e formazione, desumibili dagli indicatori nazionali, richiedono un intervento diretto a migliorarne la qualità così come a renderlo efficace e rilevante per il mercato del lavoro.</p> <p>L'OS sostiene azioni di rafforzamento del sistema di istruzione e formazione regionale e la promozione dell'acquisizione di un adeguato livello di competenze chiave, con attenzione specifica a quelle imprenditoriali, verdi e digitali. L'integrazione tra interventi FSE+ e FESR è rilevante per la diffusione di contenuti e servizi digitali e per lo sviluppo di metodologie innovative, l'accessibilità, l'innovatività e la funzionalità degli ambienti di apprendimento. Si ritiene necessaria l'introduzione di metodologie didattiche innovative e la creazione di reti territoriali per favorire l'innovazione didattica e l'allineamento tra competenze e fabbisogni.</p>
OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	OS f) - promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>In continuità con la programmazione 14/20, obiettivo principale dell'OS è la riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa a mezzo di interventi sia materiali che immateriali di sostegno agli studenti con particolari fragilità, con disabilità o con BES. Si ritiene di dover agire prevalentemente sul piano della sperimentazione di modelli innovativi di intervento e di miglioramento delle competenze del personale (ad esempio sugli strumenti didattici innovativi per la disabilità e i bisogni educativi speciali), che facilitino non solo la riduzione nel medio periodo del</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
	formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità	fenomeno di dispersione scolastica, ma permettano ma anche di orientare i destinatari nel prosieguo del loro percorso di studio e di sostenerne le scelte che dovranno affrontare. Un'attenta politica di intervento in questo ambito ha necessità di disporre, con continuità, di dati ed informazioni affidabili. In ragione di ciò l'investimento FESR sarà di supporto anche allo sviluppo di sistemi di osservazione e monitoraggio. Al fine di aumentare la partecipazione ai sistemi di istruzione e formazione, anche in ragione della crescente povertà, si rendono necessari interventi per garantire il diritto allo studio in favore degli studenti meritevoli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.
OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	OS h) - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati	[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] Nell'ambito delle politiche di inclusione sociale l'OS h si propone di migliorare la qualità dei servizi rivolti a soggetti fragili e di ridurre le disuguaglianze attraverso l'inclusione attiva di persone lontane dal mercato del lavoro, con specifiche azioni a favore di minori, anziani non autosufficienti, persone con disabilità, migranti e comunità emarginate. In questo ambito assume rilievo, in attuazione della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - L. n. 328/2000 - la piena realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con la compiuta definizione del Regolamento attuativo, nel dialogo con le parti interessate, così come l'adozione degli strumenti di pianificazione regionale degli interventi e dei servizi sociali. L'attivazione dell'OS permette la realizzazione di azioni indirizzate a diversi target prioritari individuati dall'analisi dei bisogni, anche nella forma di sostegno individuale, favorendo l'integrazione tra diverse tipologie di servizi (servizi sociali, sanità, servizi del lavoro). Coerentemente con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, si propone di potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili. Il deterioramento delle prospettive occupazionali ha colpito un contesto fragile, contraddistinto da tassi di occupazione molto bassi nel confronto nazionale. Anche per la mancanza di occasioni lavorative i livelli di disuguaglianza e povertà sono superiori al resto del Paese. Attraverso l'attivazione delle azioni programmate all'interno dell'OS h si sviluppa l'integrazione socio lavorativa dei gruppi svantaggiati attraverso lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale anche con il riuso dei beni confiscati.
OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	Os k) - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche	Coerentemente con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali. L'attivazione dell'OS k mira a realizzare misure per intervenire sul potenziamento e la ristrutturazione dell'assistenza integrata sociosanitaria territoriale. La scarsa qualità dei servizi socioassistenziali in Calabria, la scarsa efficienza organizzativa di un sistema molto incentrato sull'assistenza ospedaliera e con un presidio del territorio troppo debole evidenzia una grave debolezza del sistema socio-sanitario e pregiudica la qualità della vita dei cittadini. Nel 2016 nel mezzogiorno la spesa pro-capite in servizi sociali è inferiore rispetto al resto d'Italia, 74 euro nel 2016 in aumento rispetto

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
	<p>promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata</p>	<p>all'anno precedente (70 euro pro capite), a fronte dei 139 del Centro-Nord. L'Assistenza domiciliare integrata (ADI) erogata dai comuni, dal 2007 al 2016 è calata dallo 0,8 allo 0,6%. La quota di anziani presa in carico ogni 100 abitanti è pari allo 0,2% nel Mezzogiorno a fronte dello 0,3% del 2007; nel Centro-Nord, invece, l'assistenza domiciliare interessa lo 0,7% degli anziani con 65 anni. L'offerta regionale di presidi residenziali socioassistenziali e socio-sanitari, misurata rispetto alla popolazione residente, è inferiore a quella nazionale: ci sono 1,6 presidi ogni 10 mila abitanti (a livello nazionale 2,1 per 10 mila residenti). . Rispetto alla popolazione residente, l'offerta di posti letto in Calabria è decisamente inferiore alla media nazionale: 37 ogni 10 mila abitanti (contro i 68 del Paese).</p> <p>Il modello attuale, fondato prevalentemente sul "ricovero", sia in ospedale che in altre strutture residenziali, come le RSA, ha mostrato enormi limiti. Ogni persona si auspica di vivere e curarsi nel proprio contesto di vita, in quanto è più efficace e sicuro soprattutto quando la persona è più vulnerabile.</p>
<p>OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>OS 1) - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>Le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà in Calabria nel 2019 erano pari al 29,2% percentuale in calo rispetto all'anno 2016 che ha registrato un picco del 39%. Il tema della povertà resta un fenomeno maggiormente diffuso in Calabria che nel resto del paese (25,8% nel Mezzogiorno e 14,7% in Italia nel 2019; Fonte: Istat – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo). Inoltre, rimane assai elevata la quota di popolazione a rischio di povertà ed esclusione sociale (44% nel 2018), dato sostanzialmente in linea con quello del Mezzogiorno (45%) ma quasi il doppio di quello nazionale (27%). Il peggioramento qualitativo del mercato del lavoro, dovuto alla crescente precarizzazione, determina soprattutto nel Mezzogiorno la crescita significativa della povertà assoluta tra le famiglie in cui la persona di riferimento è occupata. In linea con la raccomandazione del consiglio (2019) è opportuno realizzare interventi di politiche sociali integrate che coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili e pertanto l'attivazione dell'OS 1 è cruciale.</p> <p>Coerentemente con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali saranno realizzate azioni per i minori destinatari di misure di contrasto alla povertà e di misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità; azioni per garantire l'accesso ai servizi essenziali per le persone in stato di bisogno.</p>
<p>OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>OS (i) - Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>Per migliorare i livelli occupazionali e facilitare l'inserimento lavorativo dei soggetto target prioritari quali i disoccupati di lunga durata, i giovani e le donne disoccupati, le persone inattive e gli altri soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro vulnerabili il FESR interviene, in integrazione con OS b FSE+, per sostenere gli investimenti per il potenziamento dei CPI e della rete regionale per i servizi per il lavoro in sinergia e complementarità con il Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro.</p> <p>Ambiti di integrazione e cooperazione tra operatori pubblici e privati della rete regionale per il lavoro sono stati già sperimentata nel corso della programmazione 14/20. Occorre adesso potenziare la rete regionale al fine di conseguire standard di qualità dei servizi maggiori e omogeni su tutto il territorio regionale, in</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
		<p>grado di sostenere il conseguimento dei risultati occupazionali attesi per il periodo 2021/2027.</p> <p>L'OS, inoltre, mira a sostenere la riorganizzazione e il rafforzamento dei Centri per l'impiego (CPI) in complementarità con il Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e lungo le seguenti linee di intervento, reattive a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguamento e miglioramento strutturale e infrastrutturale (inclusi i sistemi informativi) sulla base di un'analisi che definisca le priorità di intervento; • migliorare la funzionalità del Sistema Informativo per il Lavoro regionale, in coerenza con gli standard nazionali (es. con l'evoluzione del Sistema informativo sul RdC e della Piattaforma digitale per i Patti per il Lavoro) e garantendo l'interoperabilità con il Sistema informativo unitario del Lavoro; • potenziamento, infrastrutturazione e qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per una più efficace attività di promozione dell'occupazione delle persone (in particolare giovani, donne, disoccupati di lunga durata e soggetti più vulnerabili), sostenere le transizioni, contrastare il fenomeno dei NEET, anticipare e affrontare le crisi aziendali.
<p>OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>OS (ii) - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza</p>	<p>Accessibilità, innovatività e funzionalità degli ambienti scolastici e miglioramento della didattica sono le priorità d'azione individuate per rispondere alle criticità quali la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica e degli insufficienti livelli di competenze di base, la povertà educativa, le disparità nell'accesso e gli squilibri territoriali nella distribuzione delle opportunità formative ed educative.</p> <p>Questi interventi potranno integrarsi e sostenere dal punto di vista della dotazione infrastrutturale e materiale le azioni sostenute dal FSE+ che agiscono sui sistemi educativi integrativi. Sono pertanto possibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • investimenti per incrementare le dotazioni tecnologiche, adeguare gli ambienti alla fruizione e produzione di contenuti multimediali e sostenere i servizi per l'istruzione e la formazione (inclusi quelli on line e a distanza); • investimenti in dotazioni tecniche, strumentali e tecnologiche a sostegno della partecipazione alle attività (anche on line e a distanza) degli studenti con BES e disabilità fisiche e sensoriali; • interventi per rendere gli spazi, gli ambienti e i luoghi per la didattica più sicuri, efficienti, accessibili, sostenibili ma anche attrattivi e innovativi - con la definizione di un Programma di finanziamento degli interventi di miglioramento della sicurezza, efficientamento energetico e fruibilità degli ambienti scolastici e per la didattica (a supporto dell'erogazione di attività didattiche, sportive, culturali, sociali, ecc.). Sarà inoltre possibile adottare interventi sperimentali per la progettazione di scuole innovative.
<p>OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>OS (iii) - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati,</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>La situazione abitativa regionale è caratterizzata da una pesante contraddizione: a fronte di un numero crescente di abitazioni inoccupate e della crescita dell'inventurato, aumenta la platea degli individui e delle famiglie che sperimentano difficoltà di accesso alla casa. L'accesso all'abitazione presenta, in Calabria,</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
	<p>comprese le persone con bisogni speciali, attraverso azioni integrate che includono alloggi e servizi sociali</p>	<p>elementi di criticità correlati, in maniera preponderante, all'alto indice di povertà della popolazione e alla debole funzione del lavoro quale canale principale di integrazione sociale. Nel loro complesso questi elementi determinano l'ampliamento di una fascia di popolazione che vive in una condizione di fragilità sociale, se non di vera e propria marginalità. Le dotazioni infrastrutturali delle province calabresi, seppur differenti tra di loro, mostrano complessivamente forti e perduranti carenze. Permangono livelli generali d'infrastrutturazione economiche e sociale decisamente insufficienti rispetto al ruolo che tali aree dovrebbero assumere a supporto dello sviluppo economico e sociale della regione.</p> <p>Oltre alla scarsa dotazione si assiste spesso anche ad una bassa qualità dei servizi collettivi associati alle infrastrutture esistenti. La non adeguata disponibilità e qualità di servizi essenziali penalizza in particolar modo le famiglie con livelli di reddito bassi, che non hanno la possibilità di accedere a prestazioni alternative, determinando così un rafforzamento del circolo vizioso dell'esclusione sociale.</p> <p>L'amministrazione regionale intende finanziare interventi di contrasto al disagio abitativo su base territoriale e la realizzazione di un sistema informativo Integrato per il contrasto al disagio abitativo comprensivo dell'anagrafe integrata del patrimonio residenziale, dei dati catastali, dei bisogni e dei portatori. Si rileva altresì il bisogno di dedicare nuovi spazi alla promozione dell'inclusione e della coesione sociale attraverso la diffusione della cultura della legalità e l'utilizzo dei beni confiscati.</p>
<p>OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>OS (v) - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>L'andamento dei livelli di spesa sanitaria nel triennio 2016-2018 risente degli effetti delle politiche di contenimento del debito delle Regioni disposte a livello centrale. Il Sistema sanitario regionale ha sicuramente dei deficit strutturali di partenza, carenza di tecnologia e di personale sia sanitario, medico e amministrativo.</p> <p>È necessaria una transizione da un sistema sanitario focalizzato sulla patologia a un sistema centrato sulla salute, che non eroghi solo prestazioni, ma operi per contrastare le malattie, in un'ottica di prevenzione e promozione della salute. Per garantire la transizione al nuovo modello di salute l'amministrazione regionale dovrà necessariamente puntare sulla trasformazione digitale, sperimentando soluzioni di telemedicina anche attraverso la robotica e l'intelligenza artificiale.</p> <p>Sarà prioritario per la Regione affermare e realizzare il principio in base al quale la maggior quota dell'assistenza deve essere di prossimità al domicilio. Superare la logica "ospedale-centrica" ripensando la continuità assistenziale in termini di prossimità. Mobilitare la rete dei Medici di Medicina Generale, gli specialisti ambulatoriali, i Medici di Guardia Medica, gli infermieri affermando un sistema territoriale strutturato per Nuclei di Cure Primarie. Parallelamente alla creazione di un sistema fortemente territorializzato, sarà rafforzata anche la rete ospedaliera. L'innovazione digitale sarà accompagnata da un robusto processo di innovazione sociale. In linea con la raccomandazione del consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia l'amministrazione regionale intende rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture.</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
		<p>Coerentemente coi i risultati riportati nel report “Advice on unmet health care infrastructure need” gli interventi saranno indirizzati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rafforzare la governance delle reti ospedaliere; • rinnovare/acquisire attrezzature e immobilizzazioni. Il tasso di obsolescenza delle immobilizzazioni (69%) e delle attrezzature (91%) è piuttosto elevato; • rafforzare l'assistenza sanitaria, concentrandosi sull'integrazione delle cure primarie e specialistiche; • gestione liste di attesa.
<p>OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>OS (vi) - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF]</p> <p>L'assetto produttivo regionale nel campo turistico e culturale è caratterizzato da diversi limiti strutturali su cui si cercherà di agire con gli interventi previsti negli OP1, OP2 e OP5. Con questo OS si intende “promuovere la sostenibilità del territorio” attraverso il coinvolgimento attivo della cittadinanza e la realizzazione di progetti di innovazione sociale nell'ambito culturale e turistico per sfruttare l'alto valore potenziale del patrimonio artistico, culturale e naturale del territorio. La coprogettazione con gli attori locali consentirà di potenziare/rafforzare i servizi culturale/turistici per la comunità garantendo al contempo l'inclusione di soggetti svantaggiati. Attraverso il presente OS si intende valorizzare la cultura e il turismo come elementi chiave per generare opportunità di inclusione e di occupazione. Gli interventi dovranno essere orientati a promuovere la collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo dell'innovazione e la partecipazione delle comunità territoriali e saranno caratterizzati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • creazione di processi di inclusione attiva e di nuove opportunità lavorative attraverso il rafforzamento delle filiere settoriali che propongono, organizzano e realizzano forme di turismo sostenibile, esperienziale e responsabile; • promozione dell'innovazione sociale nell'erogazione di servizi pubblica utilità; • promozione della co-progettazione e della collaborazione tra PA, centri culturali, soggetti del Terzo settore anche attraverso partenariati pubblico-privati; • un approccio, in campo culturale e creativo, diretto a integrare l'offerta istituzionale con i settori del non profit (quali per esempio le residenze artistiche) e interventi volti a migliorare l'accesso e la fruibilità dei luoghi della cultura (musei, teatri, biblioteche, ecc) e del patrimonio naturale; • costruzione di processi di rivitalizzazione dei luoghi identitari, della cultura, del patrimonio naturalistico, dei beni comuni, inclusi i beni confiscati alla mafia, o spazi ad uso pubblico con il coinvolgimento attivo delle comunità locali; • sostegno ad azioni e percorsi di welfare culturale quale modello integrato di promozione del benessere e della crescita degli individui e delle comunità.

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
<p>OP 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali</p>	<p>Priorità IV – Giovani OS a) - migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro - in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani; per i disoccupati di lungo periodo e per i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché per le persone inattive - anche promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale; OS f) - promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] L'alto tasso di abbandono scolastico (16,7% nel 2020 fonte Istat) e il tasso di Neet in Calabria (34,6% nel 2020 fonte Istat), seconda solo alla Sicilia e al Molise per entrambi i fenomeni nel panorama nazionale, è indicativa della povertà educativa e del declino che il territorio sarà costretto a testimoniare nei prossimi anni nel caso non facesse fronte a questa emergenza. 3 giovani su 10 tra i 18 e i 24 anni in Calabria è un NEET Not in education, employment or training ovvero non lavora, non alla ricerca attiva di una occupazione né studia o intraprende un percorso formativo. Il 19% dei giovani (fonte Eurostat) consegue solo la licenza media ed abbandona gli studi. A questi due fenomeni l'alta incidenza della disoccupazione giovanile (49,2% nel 2020 fonte Eurostat) testimoniando come la mancanza di competenze e istruzione sia strettamente interconnesso con il depauperamento del sistema socio economico. La priorità dedicata ai giovani, parte dal presupposto che occupazione e competenze abbiano un legame indissolubile e si propone di migliorare l'accesso al mercato del lavoro e l'occupabilità dei giovani anche rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale. Attraverso la scelta dell'OS a) si intende facilitare l'accesso al mercato del lavoro dei giovani aumentando le opportunità lavorative attraverso incentivi occupazionali, percorsi personalizzati e integrati di orientamento e accompagnamento al lavoro che partano dall'identificazione dei bisogni individuali fino alla validazione delle competenze e skills e favorendo l'imprenditorialità giovanile e il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale. Nell'ambito dello stesso OS è possibile realizzare interventi di sensibilizzazione, orientamento e accesso alle informazioni, scouting delle opportunità e applicare metodologie innovative per favorire l'incontro tra domanda e offerta. La selezione dell'OS f) invece permette di sostenere e rinforzare l'accesso ad una istruzione secondaria e terziaria professionalizzante e di alta qualità, promuovere la diffusione delle competenze science, technology, engineering and mathematics e la diffusione dell'opportunità formativa per tutti.</p>
<p>OP 5 - Una Calabria più vicina ai Cittadini</p>	<p>OS (i) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane</p>	<p>[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] Le Aree urbane possono configurarsi come le principali proposte territoriali in cui si sviluppa creatività e innovazione. La qualità della vita e dell'ambiente urbano, il livello dei servizi, la dinamicità culturale e l'accesso alla conoscenza rappresentano fattori di fondamentale importanza nei processi di sviluppo, decisionali riguardanti lo sviluppo socioeconomico di un territorio. Al tempo stesso, le aree urbane rappresentano luoghi in cui alcuni problemi quali disoccupazione, esclusione sociale, condizioni ambientali sono più accentuati. In questa logica lo sviluppo urbano, considerando il contesto calabrese, va orientato sempre più in un'ottica</p>

Obiettivo strategico o obiettivo specifico del JTF	Obiettivo specifico o priorità dedicata*	Giustificazione (sintesi)
		di sviluppo sociale inclusivo, economico e ambientale implementando strategie più attente alle infrastrutture immateriali, alla qualità e alla gestione del servizio piuttosto che alla pianificazione dell'edificazione. Gli interventi di questo OS saranno oggetto di sovvenzione verso i soggetti pubblici e privati beneficiari delle strategie.
OP 5 - Una Calabria più vicina ai Cittadini	OS (ii) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata FSE+ o obiettivo specifico JTF] Le aree interne calabresi soffrono di problemi economici e sociali molto complessi: inadeguatezza dei servizi, mancanza di lavoro, gap infrastrutturale, crescenti fenomeni di inurbamento diminuzione della natalità, ecc. Pertanto, la Calabria intende affrontare il tema delle aree interne, delle aree costiere e delle aree diverse da quelle urbane in genere con una visione integrata su più livelli d'azione, declinata tra la Strategia Nazionale e la Strategia Regionale. Quest'ultima vuole incidere sui fattori strutturali che determinano lo spopolamento e la marginalizzazione dei territori, sostenendo progetti innovativi e scalabili, in diversi ambiti di intervento quali ad esempio: Innovazione digitale, Innovazione sociale, Servizi che impattano sulla qualità della vita dei cittadini e/o che rendano più attrattivi i territori, Progetti di inclusione, Progetti innovativi sul patrimonio e le attività culturali. Gli interventi di questo OS saranno oggetto di sovvenzione verso i soggetti pubblici e privati beneficiari delle strategie.

* Priorità dedicate a norma del regolamento FSE+.

Per il FEAMPA:

Tabella 1A

Obiettivostrategico	Priorità	Analisi SWOT (per ciascuna priorità)	Giustificazione (sintesi)
		Punti di forza [10 000 per priorità]	[20 000 per priorità]
		Punti di debolezza [10 000 per priorità]	
		Opportunità [10 000 per priorità]	
		Minacce [10 000 per priorità]	
		Individuazione delle esigenze sulla base dell'analisi SWOT e tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento FEAMPA [10 000 per priorità]	

2. Priorità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 2, e articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

2.1 Priorità diverse dall'assistenza tecnica

2.1.1 Priorità I - Una Calabria più competitiva e intelligente

	Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
	Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+*
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ ³
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

*Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2.

2.1.1.1 Obiettivo specifico (i) - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 1.1.1 - Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca, nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3

Tale Azione promuove gli interventi in ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese, nelle Aree e traiettorie di sviluppo della S3 2021-2027, adottando una definizione ampia di innovazione, attenta sia agli aspetti di tipo tecnologico che ai benefici sociali; in particolare si sostengono l'attività di

³ Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE

innovazione delle imprese e lo svolgimento di attività collaborativa e gli scambi di conoscenza tra imprese anche di diverse dimensioni e tra le imprese e gli Organismi di ricerca.

Le finalità della presente azione sono le seguenti:

- **Promozione di progetti di innovazione**, sostenendo progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, che comprendano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
- **Sostegno alla ricerca e l'innovazione collaborativa**, agevolando percorsi di innovazione che prevedano accordi tra imprese anche di diversa dimensione e tra queste e gli Organismi di ricerca (regionali, nazionali, esteri). Le imprese diverse dalle PMI potranno essere sostenute in conformità con le disposizioni dell'art. 5 par. 2 lett. A del Reg. 1058/2021;
- **Potenziamento e valorizzazione di infrastrutture di ricerca (IR) e di infrastrutture tecnologiche (IT), da promuovere solo in stretta relazione e partnership collaborative con il settore imprenditoriale;**
- **Sviluppo di reti e network nazionali, europei ed internazionali** promuovendo anche operazioni che incentivino la sinergia con i finanziamenti a gestione diretta della Commissione, ad esempio sostenendo progetti che dispongono del Seal of Excellence rilasciato nel contesto di Horizon 2020 e Horizon Europe;
- **Supporto all'innovazione del sistema produttivo** in particolare attraverso la realizzazione di progetti di convalida industriale e industrializzazione ed il sostegno all'acquisizione di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare ad esempio il sostegno a:

- attività di animazione, tutoraggio e accompagnamento funzionali a stimolare progetti di ricerca e sviluppo delle imprese;
- investimenti per lo sviluppo di innovazioni, realizzati anche in modalità cooperativa tra imprese e tra queste e gli organismi di ricerca e di trasferimento tecnologico, che comprendano attività di ricerca industriale e soprattutto di sviluppo sperimentale di nuove tecnologie, prodotti e servizi;
- brevettazione e registrazione dei marchi e all'utilizzo degli stessi;
- acquisizione di servizi da parte delle PMI per la realizzazione di innovazioni di prodotto, processo e organizzative;
- attività di temporary manager per l'accompagnamento della crescita negli ambiti innovativi;
- progetti di cooperazione interregionale;
- investimenti per la realizzazione di progetti di convalida industriale e definizione dei progetti di industrializzazione.

Azione 1.1.2 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca nelle Aree e nelle traiettorie prioritarie della S3

Tale azione agisce per favorire la nascita e il consolidamento delle **start-up, PMI innovative e spin off** dalle Università, attraverso il sostegno finanziario alle imprese negli ambiti della S3.

L'obiettivo è quello di sostenere e far crescere nuove imprese ad elevato contenuto innovativo, in grado generare nuove opportunità occupazionali.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare il sostegno a:

- programmi integrati di orientamento, formazione, affiancamento, tutoraggio e incentivazione;
- progetti per la realizzazione dei primi investimenti necessari all'avvio dell'impresa e alla messa sul mercato dei prodotti/servizi oggetto di precedente attività di ricerca;
- progetti per la realizzazione di investimenti per l'espansione di start up già avviate, per quanto riguarda sedi produttive, logistiche e commerciali e l'aumento di dotazioni tecnologiche;
- avvio di uno o più Hub/Acceleratori.

La promozione e lo sviluppo di start up e spin off potrà essere integrato nel quadro di uno specifico Strumento Finanziario e potrà essere articolato in forme di aiuto comprendenti oltre a prestiti e garanzie, strumenti di equity e la combinazione con aiuti sotto forma di sovvenzione.

Azione 1.1.3 - Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda d'innovazione della PA

Tale azione sostiene il rafforzamento della diffusione dell'innovazione nelle imprese, attraverso iniziative quali la generazione di soluzioni innovative a specifici problemi della Pubblica Amministrazione, attraverso ad esempio gli Appalti Innovativi precommerciale e l'utilizzo di ambienti d'innovazione aperta come i Living Labs, raccogliendo attraverso la piattaforma "Open Living Labs" i fabbisogni delle Istituzioni pubbliche selezionando attraverso Avvisi proposte Progettuali.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare il sostegno a:

- collaborazioni fra istituzioni pubbliche e imprese private nella realizzazione di progetti di innovazione;
- prototipazione e sperimentazione di nuovi prodotti e servizi rispondenti ai fabbisogni della PA e degli enti pubblici.

Azione 1.1.4 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della capacità di ricerca e di innovazione e dell'introduzione di tecnologie avanzate.

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi (es. PA, PMI, Organismi di Ricerca ecc.) finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di ricerca e innovazione.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento e interscambio di conoscenze e buone pratiche tra i soggetti che rientrano nell'ecosistema della ricerca (es. università, start-up innovative, spin-off della ricerca e sistema delle imprese);
- pianificazione strategica di costi standard per migliorare la qualità della spesa e ridurre gli oneri amministrativi;

- rafforzamento delle competenze professionali in materia di ricerca e innovazione esistenti e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo dei soggetti coinvolti nella gestione dell'OS, con particolare riferimento agli strumenti e alle competenze digitali;
- razionalizzazione delle procedure e miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione attraverso linee guida per la rendicontazione della spesa;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment degli Enti in house, OI, beneficiari e stakeholder coinvolti mediante strumenti di digitalizzazione dei processi di gestione;
- sostegno per rafforzare il coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS e della S3;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a: Microimprese, PMI e imprese diverse da PMI, Organismi di Ricerca, P.A., Gestori SF

Nel caso di attivazione di SF: Imprese

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

La Regione Calabria ritiene che la cooperazione rappresenti un'importante leva per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE, agevolare l'acquisizione di know-how e buone prassi a sostegno delle locali politiche di sviluppo, nonché valorizzare, nel contesto comunitario, i contenuti e le esperienze del POR e della S3. Dal 2016 ha aderito a M-ERA.NET ed ERA-MIN e partecipa attivamente alle Joint Call internazionali delle ERA-NET che hanno rappresentato una opportunità rilevante di coinvolgimento di imprese e istituzioni della ricerca calabrese ad attività di ricerca europea ed extraeuropea (nel 2021 la Regione Calabria ha aderito ai Consorzi M-ERA.NET 3 ed ERA-MIN 3).

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati in relazione alle ricadute sulla ricerca, sviluppo e innovazione sul contesto calabrese, per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE partendo dalle reti tematiche e geografiche cui partecipa, quali ad esempio: INTERREG Europe; INTERREG Euro-Mediterranean; ADRION; INTERREG V-A Grecia - Italia; URBACT IV; INTERREG IPA CBC Italia - Albania – Montenegro; ESPON; INTERACT.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

L'Autorità di gestione si riserva la possibilità di ricorrere a strumenti finanziari, anche combinati con sovvenzioni per gli interventi a sostegno delle start up e gli spin off, fatta salva la valutazione ex ante predisposta in conformità con l'art. 58.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	Imprese	101	563
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	Imprese	90	502
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	Imprese	11	61
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	Imprese	18	102
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca	Imprese	18	102
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	istituzioni pubbliche	12	64
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	3	14
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	2
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	1	3

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCR 01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	numero	0	n.d.	288	Sistema di monitoraggio regionale	
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCR02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)	Euro	0	n.d.	62.379.050,33	Sistema di monitoraggio regionale	
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCR 05	PMI che innovano all'interno dell'impresa	numero	0	n.d.	450	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	2 - Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	4.763.491,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	3 - Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	4.763.491,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	5 - Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	2.381.746,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	6 - Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	9.526.983,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	7 - Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	2.381.746,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	10 - Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	9.526.983,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	11 - Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	2.381.746,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	12 - Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell'istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	14.290.473,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	25- Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up	14.290.473,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	27- Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	21.435.710,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	28 - Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore	18.720.520,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	29- Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e	26.199.201,00

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
				università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	30- Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull'economia circolare	19.053.964,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	333.449,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	01 - Sovvenzione	128.614.265,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	14.290.473,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: sostegno ausiliario	7.145.237,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	33 - Nessun orientamento territoriale	150.049.975,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

1	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	03 - Neutralità di genere	150.049.975,00
---	------	-----------------	--------	---------------------------	----------------

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (ii) – Permettere ai cittadini, alle imprese, organismi di ricerca e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 1.2.1 Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell'ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale delle PA.

L'Azione sostiene il proseguimento del percorso di transizione digitale avviato nel precedente ciclo di programmazione - in piena attuazione di strategie nazionali, Piano Triennale per l'Informatica nella PA e linee guida tecniche di AGID – orientato a favorire sicurezza delle infrastrutture e piena integrazione ed interoperabilità dei sistemi informativi e degli applicativi regionali, anche attraverso l'integrazione dei servizi digitali degli enti locali regionali. A tal fine l'azione prevede:

- **Infrastrutture** - Adeguamento, sviluppo ed evoluzione del Data Center regionale e dei servizi abilitanti verso un modello infrastrutturale in grado di accompagnare il sistema della PA regionale nella migrazione verso una infrastruttura cloud based sicura, affidabile e sostenibile;
- **Sicurezza** informatica - Sviluppo ed evoluzione delle infrastrutture tecnologiche e dei sistemi informativi regionali in applicazione degli indirizzi

nazionali in tema di cybersecurity e sicurezza dei dati;

- **Interoperabilità** - Promuovere una completa e uniforme applicazione del modello di interoperabilità ai sistemi informativi regionali ed ai portali web regionali, favorendo l'attuazione del principio *once only*;
- **Dati** - Sviluppo di un sistema evoluto di Data Governance regionale rivolto a PA, cittadini e imprese, che integri tecnologie in ambito Big Data, Machine Learning, Intelligenze Artificiale e funzionale ad attività di supporto decisionale e digital government;
- **Piattaforme** - Rafforzare il ruolo della Regione quale soggetto aggregatore di servizi digitali per gli enti locali, anche attraverso la realizzazione di un sistema integrato con le piattaforme abilitanti e con il sistema federato dei dati pubblici.

Gli interventi previsti in questa azione saranno programmati ed attuati in piena complementarità con il percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – MIC1 “*digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*”, assicurando la non sovrapposizione con le eventuali progettualità emergenti in tema di Cloud e Interoperabilità, assicurandone una declinazione in chiave di coerenza strategica e integrazione attuativa.

Azione 1.2.2 - Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti a cittadini e imprese

L'Azione è finalizzata a perseguire la completa digitalizzazione dei servizi a cittadino e imprese in chiave *digital only*, ovvero la promozione di nuovi servizi digitali ad elevato contenuto tecnologico su temi verticali d'interesse strategico regionale:

A tal fine l'azione prevede:

- **Servizi** - L'adozione di soluzioni per la digitalizzazione e fruizione web/mobile dei servizi della PA regionale e degli enti locali, favorendo azioni di razionalizzazione della spesa pubblica e di semplificazione amministrativa;
- **Ecosistemi** - Sviluppo di ecosistemi digitali verticali ad elevato contenuto tecnologico e in sinergia con la S3 regionale, fruibili dai destinatari finali, su temi considerati d'interesse strategico per il territorio regionale e per il rafforzamento dei servizi aggregati territoriali quali, tra gli altri, servizi di governo del territorio (SIT, ambiente e reti), Sanità Digitale, Trasporti e mobilità, Terziario e Industria, Turismo Digitale.

Azione 1.2.3 - Sostegno all'interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività

L'Azione è finalizzata a sostenere l'abilitazione del sistema regionale della PA all'erogazione di servizi pubblici digitali efficienti e accessibili per cittadini e imprese, rafforzando la dotazione di competenze digitali, garantendo inclusività e riduzione del digital divide derivanti da emarginazione sociale e geografica e favorendo forme di partecipazione sociale. A tal fine l'azione prevede:

- **Governance** - Lo sviluppo e il potenziamento della governance e del coordinamento strategico regionale anche in termini di promozione di forme associative di enti locali, centri di competenza e dotazione di strumenti e competenze specialistiche e strumenti funzionali alle politiche d'innovazione e digitalizzazione regionale;
- **Connettività** - Sostenere la domanda di connettività nei territori considerati a fallimento di mercato per i soggetti in condizioni di fragilità o marginalizzazione geografica. Si sosterranno altresì iniziative di promozione dell'accesso ai servizi digitali e l'integrazione tra i sistemi informativi digitali comunali e regionali;
- **Partecipazione digitale** - Iniziative di promozione della partecipazione digitale qualificata e inclusiva, sostenendo - anche attraverso la leva della domanda pubblica d'innovazione - lo sviluppo di servizi digitali mediante iniziative di valorizzazione dal basso rivolte a innovatori e imprese innovative in grado di promuovere l'innovazione sociale regionale e l'open data.

Gli interventi previsti in questa azione saranno programmati ed attuati in piena complementarità con il percorso di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “*digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*”, assicurando la non sovrapposizione con le eventuali progettualità emergenti in tema di servizi digitali, Interoperabilità e Centri di facilitazione digitale, assicurandone una declinazione in chiave di coerenza strategica e integrazione attuativa.

Azione 1.2.4 - Sostegno al processo di trasformazione digitale dell’economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI

L’azione sostiene la transizione digitale delle imprese calabresi, supportando gli investimenti per l’acquisizione di tecnologie abilitanti proprie del Piano Industria 4,0 e dei relativi servizi specialistici funzionali all’abilitazione dell’innovazione aziendale. Saranno favorite soluzioni tecnologiche funzionali ad iniziative di integrazione aziendale, di filiera o di prodotto, anche mediante contratti di rete, in grado di rafforzare specifiche funzioni aziendali (produzione, logistica, supply chain, commercializzazione). A tal fine l’azione prevede:

- aiuti alla formazione del personale delle PMI finalizzata allo sviluppo ed al rafforzamento delle competenze digitali (in sinergia con OS 1.4.1);
- incentivi alle PMI per investimenti finalizzati al processo di digitalizzazione dell’attività di impresa, comprese realizzazione di piattaforme digitali realizzate da aggregazioni di PMI;
- sostegno all’acquisizione di servizi per la digitalizzazione dell’attività imprenditoriale;
- l’attivazione di Strumenti Finanziari a sostegno di nuove imprese high tech concesso sotto forma di equity, prestiti, garanzie.

Azione 1.2.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare gli strumenti, le competenze e la capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi in materia di digitalizzazione

L’Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell’ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell’OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche. L’obiettivo dell’Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione dell’OS (es. Pubbliche amministrazioni, cittadini, imprese e Gestori S.F.) nella programmazione e gestione qualificata degli investimenti della politica di coesione). A titolo esemplificativo l’Azione potrà sostenere:

- rafforzamento di competenze specifiche nell’ambito della PA digitale;
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell’attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- supporto ai processi di definizione dell’assetto di governo territoriale funzionale all’attuazione dell’OS;
- rafforzamento dell’assetto organizzativo della struttura titolare della gestione e acquisizione di nuove competenze digitali;
- razionalizzazione delle procedure e miglioramento nell’utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- rafforzamento dei processi di digitalizzazione e informatizzazione amministrativi e gestionali e della dotazione strumentale generale dei soggetti coinvolti;
- sostegno e sviluppo della capacità amministrativa ed empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;

- miglioramento della capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e della rendicontazione della spesa;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS.

Ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Nel caso di attivazione di SF: Imprese

Pubbliche amministrazioni, cittadini, Imprese, ETS, Gestori S.F.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Le Azioni relative al presente OS saranno dirette su tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]
 Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale a programmi e Strumenti dell'Unione.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]
 Per la 1.2.3 e la 1.2.4 è previsto un sostegno mediante strumenti finanziari. Il sostegno ai DF potrà essere fornito in forma di equity, quasi equity, prestiti, garanzie e potrà essere combinato con sovvenzioni.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	numero	18	102
1	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 13	Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese	euro	19.050.344,22	105.835.245,66
1	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 14	Istituzioni pubbliche beneficiarie di un sostegno per lo sviluppo di servizi, prodotti e processi digitali	istituzioni pubbliche	79	110
1	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	6	32
1	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	1	22
1	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	1	4

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCR 11	Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati*	utenti/anno	0	n.d.	290.000	Fonte dati nazionale (ISTAT e DESI)	
1	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCR 13	Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale	numero	0	n.d.	102	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	15 -Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica	27.485.344,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	17 -Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica	87.028.982,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	6.954.696,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	01 - Sovvenzione	114.323.785,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	4.644.404,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: sostegno ausiliario	2.500.833,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	33 - Nessun orientamento territoriale	121.469.022,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	03 - Neutralità di genere	121.469.022,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

--	--	--	--	--

2.1.1.1 Obiettivo specifico (iii) – Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI anche attraverso investimenti produttivi

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale

L'azione è finalizzata:

- al sostegno agli investimenti delle PMI per favorire modelli di produzione che facciano perno sull'economia circolare, bioeconomia, biotecnologie e per l'acquisizione di per l'innovazione organizzativa e di processo/prodotto;
- allo sviluppo delle attività imprenditoriali nelle ZES regionali;
- al sostegno della competitività delle PMI compreso il settore turistico e culturale. Il sostegno è volto alla qualificazione ed innovazione del prodotto/servizio, alla fruizione integrata e coordinata dei servizi, digitalizzazione delle imprese;
- al rilancio degli investimenti produttivi e all'incremento dei livelli occupazionali.

In particolare, la presente azione sostiene:

- le PMI per la realizzazione di investimenti finalizzati alla implementazione di modelli di produzione "circolari", ovvero verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale. Si tratta di interventi che non si sovrappongono a quelli riconducibili agli OS2.1 e 2.6. nella misura in cui si interviene a sostegno di investimenti capaci di ridurre l'impronta ambientale dei processi di produzione;
- l'acquisizione di beni e servizi da parte delle PMI finalizzata alla introduzione di innovazioni di prodotto, di processo, nonché negli assetti organizzativi e gestionali;
- la definizione di misure di sostegno specifiche volte al rilancio delle ZES regionali;
- la digitalizzazione della gestione d'impresa e l'introduzione di innovazioni sotto il profilo dell'organizzazione aziendale e delle attività commerciali delle PMI;
- il sostegno alle PMI per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale.

Azione 1.3.2 – Internazionalizzazione PMI

L'azione è finalizzata al sostegno dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno diretto alle imprese e la

implementazione di azioni di sistema da parte di Enti Pubblici. L'Azione è finalizzata altresì al sostegno a processi di collaborazione tra PMI insediate in Calabria con imprese esterne all'area regionale per l'avvio di iniziative volte all'ingresso su nuovi mercati e/o al rafforzamento della presenza in mercati esteri.

In particolare, la presente azione sostiene:

- investimenti realizzati – anche nel contesto di iniziative condotte da aggregazioni di imprese – per processi di internazionalizzazione;
- l'implementazione di azioni pubbliche di sistema finalizzate sia alla promozione delle produzioni regionali che allo sviluppo della presenza delle imprese regionali su specifici mercati. A questo fine l'Amministrazione Regionale potrà far ricorso a strutture pubbliche nazionali di promozione dell'export e dei processi di internazionalizzazione.

Azione 1.3.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della competitività delle PMI.

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alle PMI, nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti della politica di coesione con l'obiettivo di rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento delle competenze professionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (Pubbliche amministrazioni, Enti in house);
- scambio di informazioni e buone pratiche con altre Amministrazioni;
- realizzazione di modelli statistici, benchmark e approfondimenti ai fini della valutazione dell'efficacia delle misure da finanziare e/o di quelle finanziate, anche in funzione della automazione delle attività di programmazione, attuazione, selezione, presidio e controllo delle operazioni;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione;
- definizione di strumenti e soluzioni di semplificazione amministrativa e gestionale, rafforzamento della dotazione strumentale generale e automazione dei processi di selezione delle operazioni;
- rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni componenti il partenariato.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

PMI, nel caso degli Strumenti Finanziari

PMI, Pubblica Amministrazione, Gestori SF

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Azione 1.3.1 – L'azione 1.3.1 sarà attuata anche mediante Strumenti Finanziari. Il sostegno ai DF potrà essere fornito in forma di equity, quasi equity, prestiti, garanzie e potrà essere combinato con sovvenzioni.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni	imprese	90	498
1	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 03	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	imprese	68	379
1	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 05	Nuove imprese beneficiarie di un sostegno	imprese	49	272
1	(iii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	4	20
1	(iii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	1	4
1	(iii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	2

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
1	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RRCR01	Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno	numero	0	n.d.	676	Sistema di monitoraggio regionale	
1	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RRCR 02	Investimenti privati	Euro	0	n.d.	216.009.740,57	Sistema di monitoraggio	

					abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)						regionale	
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	-----------	--

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno Sviluppate	OS (iii)	21 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	94.793.474,00
				24 - Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	42.871.420,00
				27 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	21.435.710,00
				75 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	33.344.438,00
				170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	476.349,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	01 - Sovvenzione	97.889.743,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	67.879.749,00
1	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	27.151.899,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	33 - Nessun orientamento territoriale	192.921.391

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	03 - Neutralità di genere	192.921.391,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (iv) – Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 1.4.1 Competenze per la S3

Il funzionamento delle politiche dell'innovazione è strettamente connesso al capitale umano. L'Azione favorisce il rafforzamento del capitale umano sostenendo interventi per sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità, promuovendo la cooperazione tra gli attori sul territorio, ovvero organismi di ricerca e innovazione, istruzione superiore, alta formazione, imprese per identificare ed elaborare percorsi formativi.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare tipologie di intervento quali ad esempio:

- gestione dell'innovazione nelle PMI;
- formazione specifica e riqualificazione a tutti i livelli all'interno delle imprese, con particolare attenzione alle competenze digitali e alla transizione industriale;
- introduzione di nuove figure professionali nelle PMI che le agevolino nell'acquisire, nell'utilizzare e nello sfruttare a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie;
- rafforzamento dell'integrazione dell'alta formazione nell'ambito dei sistemi R&I, di diffusione e trasferimento tecnologico e degli ecosistemi di sviluppo delle competenze;
- sviluppo delle competenze per le imprese e gli ricerca per aumentare la redditività commerciale e la rilevanza per il mercato dei loro progetti di ricerca, nonché le loro capacità di partecipare ad attività interattive ed a processi di innovazione.

L'azione potrà essere integrata con le Azioni dell'obiettivo specifico 1.1 in modo da fornire alle imprese strumenti per rendere il capitale umano delle imprese preparato a gestire i processi produttivi innovativi, di transizione e sviluppo tecnologico.

L'azione agirà in modo sinergico con il FSE+ e si potranno prevedere interventi integrati.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima

dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Imprese

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Il rispetto dei principi orizzontali relativi alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere, la non discriminazione e l'inclusione, sarà garantita in tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, della sorveglianza, della rendicontazione e della valutazione del programma.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Le Azioni relative al presente OS saranno dirette su tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale a programmi e Strumenti dell'Unione.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
1	(iv)	FESR	Meno sviluppate	RCO 101	PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità*	imprese	15	86

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
1	(iv)	FESR	Meno sviluppate	RCR 98	Personale di PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)	numero partecipanti	0	2020	172	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	23 - Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	11.908.727,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	01 - Sovvenzione	11.908.727,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS	33 - Nessun orientamento territoriale	11.908.727,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
1	FESR	Meno sviluppate	OS	02 - Integrazione di genere	4.763.490,80
1	FESR	Meno sviluppate	OS	03 - Neutralità di genere	7.145.236,20

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1 Priorità II - Una Calabria resiliente e sostenibile

	Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
	Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+*
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ ⁴
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

*Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2.

2.1.1.1 Obiettivo specifico (i) - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 2.1.1 - Efficiamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico

L'Azione mira al soddisfacimento dei criteri indicati all'Allegato I del regolamento, (alto contributo agli obiettivi sui cambiamenti climatici) ed in continuità con la programmazione 2014-2020 prevede il sostegno all'efficientamento energetico per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti del patrimonio edilizio pubblico e del relativo sistema impiantistico, prevedendo nel caso di edifici non sismicamente adeguati interventi congiunti ed integrati di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica.

Nello specifico, in linea con la strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale, l'azione potrà riguardare:

⁴ Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE

- l'efficientamento di edifici, strutture e impianti pubblici con priorità agli interventi su edifici e strutture più energivore, (quali a titolo di esempio scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie etc.). La priorità sarà assegnata alle tipologie di edifici a maggiore consumo e a maggiore potenziale di risparmio energetico in rapporto all'investimento necessario, sulla base di diagnosi energetiche e caratterizzando gli interventi per il valore esemplare, anche in termini di utilizzo di tecnologie innovative;
- interventi di efficientamento energetico e miglioramento emissivo sul parco impiantistico del settore civile e dell'illuminazione pubblica attraverso partenariati pubblico-privati, strumenti finanziari o altri modelli di business innovativi (EPC, ESCO) in grado di massimizzare l'effetto leva del contributo della politica di coesione;
- l'introduzione di impianti di teleriscaldamento e tele-raffrescamento che sfruttino fonti rinnovabili efficienti o recuperino calore di processo, in raccordo con le azioni previste all'OS 2.2 per i quali sarà ammissibile al finanziamento FESR solo la componente rinnovabili della generazione di calore/raffrescamento;
- l'utilizzo delle nuove soluzioni tecnologiche di efficientamento e building automation di controllo e gestione promossi nel quadro di più ampi progetti di efficientamento. utili a razionalizzare i consumi ed a migliorare l'efficacia delle azioni;
- l'impiego di tecniche costruttive e materiali o componenti che, nel proprio ciclo di vita, garantiscano la minimizzazione degli impatti ambientali e di emissioni di CO2.

Azione 2.1.2 - Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi

Tale azione agisce per favorire il sostegno all'efficientamento energetico delle Imprese, (attraverso azioni di monitoraggio ed audit energetici in grado di garantire il conseguimento de criteri di efficienza energetica di cui all' Allegato I al regolamento), con l'obiettivo di accompagnarle verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi ed avviare un percorso di sostenibilità energetica.

Nello specifico gli interventi, in coerenza con il PNIEC, potranno riguardare:

- interventi innovativi di miglioramento dell'efficienza energetica relativi ai sistemi tecnologici utilizzati per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale delle Imprese compresi sedi e edifici logistici della stessa;
- interventi tecnologici appositamente progettati e realizzati per il miglioramento delle prestazioni energetiche dei processi produttivi;
- interventi per l'utilizzo di prodotti e macchinari con standard qualitativi ottimali per il risparmio energetico.

L'adeguamento o il rinnovo dei sistemi e degli impianti per lo sviluppo delle attività imprenditoriali, sarà attuato in concorso con le azioni mirate allo sviluppo delle energie rinnovabili di cui all'OS 2.2, previa realizzazione di diagnosi energetiche, finalizzate a verificare l'efficienza dei sistemi esistenti e definire un piano operativo di riconversione.

L'Azione sarà attuata attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).

Azione 2.1.3 Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della promozione dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, e imprese) alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti della politica di coesione con l'obiettivo di Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento e valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- scambio di informazioni e buone pratiche tra diversi soggetti per favorire il confronto costante e la definizione dei fabbisogni specifici;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo dei soggetti coinvolti nella gestione dell'OS attraverso politiche di maggior supporto ed accompagnamento, o iniziative premiali rivolte a quelle amministrazioni che dedicano risorse ad hoc;
- razionalizzazione delle procedure e miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione attraverso linee guida per la rendicontazione della spesa;
- rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti;
- rafforzamento della pianificazione e dell'esecuzione delle attività di procurement, nonché della gestione e del monitoraggio dei contratti;
- sostegno, rafforzamento delle competenze, sviluppo della capacità amministrativa ed empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;
- supporto specialistico finalizzato alla riduzione della tempistica per la realizzazione degli interventi, e la rendicontazione della spesa anche attraverso lo snellimento delle procedure amministrative e la semplificazione dei controlli;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esautivo principalmente a: Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, PMI e imprese diverse da PMI, Gestori SF

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Gli interventi coinvolgono tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Per questo OS la regione Calabria valuterà in fase di attuazione dell'azione l'opportunità di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con altre regioni dell'UE ogni qualvolta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al perseguimento degli obiettivi del programma e della regione

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)	imprese	111	619
2	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 19	Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	metri quadri	27.560	153.112
2	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 20	Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate	km	3,8	21
2	(i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	2	12
2	(i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	2
2	(i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	2

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
2	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCR 26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	50.083	2020	30.102	Sito SIAPE ENEA (https://siape.enea.it/indici-prestazione-emissioni)	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	40 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	35.726.184,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	45 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	53.589.276,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	55 - Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita	11.908.728,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	297.718,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	01 - Sovvenzione	83.658.814,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	10.717.855,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	04 - Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia	3.572.618,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: sostegno ausiliario	3.572.619,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	33 - Nessun orientamento territoriale	101.521.906,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	03 - Neutralità di genere	101.521.906,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (ii) - Promuovere le energie rinnovabili

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 2.2.1 – Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico

L’Azione prevede il sostegno ad investimenti per la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili ed è finalizzata ad una progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale che minimizzi il ricorso alle fonti fossili, contribuisca a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti e diversifichi l’approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza energetica.

Nello specifico, in combinazione con quanto previsto nell’ambito dell’OS 2.1, l’azione contribuirà alle misure di efficientamento attraverso:

- il sostegno a investimenti per l’introduzione di fonti di energia rinnovabile, come ad esempio solare fotovoltaico, solare termico, impianti a pompa di calore ad acqua ciclo chiuso o ciclo aperto etc. negli edifici, strutture e impianti pubblici e nelle reti di pubblica illuminazione in raccordo con le priorità espresse all’azione 2.1.1
- la realizzazione di nuovi impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che sfruttino fonti rinnovabili efficienti o recuperino calore di processo;
- il sostegno all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per l’autoproduzione, anche parziale, di energia elettrica necessaria allo sviluppo dell’attività imprenditoriale della Imprese, compresi gli edifici logistici delle stesse in raccordo con l’azione 2.1.2.

Azione 2.2.2 - Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche

L’Azione, in coerenza con quanto previsto nel PNIEC, intende promuovere comunità di energia rinnovabile valorizzando la rete elettrica esistente, in modo da sostenere da un lato le economie dei Comuni, sovente ricchi di risorse rinnovabili, e dall’altro favorire opportunità di produzione e consumo locale di energia rinnovabile anche in quei contesti nei quali l’autoconsumo è tecnicamente difficile.

L’investimento si concentrerà sulle strutture collettive di autoproduzione e consentirà di estendere la sperimentazione già avviata con l’anticipato recepimento della Direttiva RED II focalizzandosi su quelle aree al di sopra dei 5.000 abitanti in demarcazione con quanto previsto dal PNRR.

Gli interventi, che saranno promossi prioritariamente da soggetti pubblici, comuni, associazioni di comuni mirano a garantire le risorse necessarie per installare nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e possano essere strumento aggiuntivo per dare sostegno a famiglie in condizioni di povertà energetica.

Nello specifico, tale azione, che sarà realizzata in modo integrato con l’OS 2.3 – Azione 2.3.1 per ciò che concerne i sistemi di accumulo, riguarderà:

- la realizzazione di impianti a servizio delle comunità energetiche per la produzione e il consumo efficienti di energia rinnovabile;
- la realizzazione di sistemi di accumulo che garantiscano l'utilizzo dell'energia rinnovabile anche nei momenti in cui il consumo non risulti contemporaneo con la produzione.

Azione 2.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno delle energie rinnovabili

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di energie rinnovabili. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, cittadini e imprese) alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti per la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di favorire la progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- sostegno alla pianificazione strategica delle politiche energetiche rinnovabili;
- sviluppo di nuove competenze professionali (es. sui temi delle soluzioni tecnologiche di efficientamento e building automation) e rafforzamento delle competenze in procurement, politiche energetiche, efficientamento energetico, riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti del patrimonio, riqualificazione energetica;
- miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- scambio di informazioni e rafforzamento delle competenze dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione attraverso politiche di maggior supporto ed accompagnamento, o iniziative premiali rivolte a quelle amministrazioni che dedicano risorse ad hoc;
- semplificazione procedurale dei processi amministrativi di programmazione e dei controlli;
- rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti, anche attraverso soluzioni di automazione dei processi gestionali;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;
- analisi e studi del sistema energetico Calabrese per l'implementazione e l'aggiornamento dei Piani Energetici Regionali al fine di garantire il raggiungimento di una maggiore efficienza del sistema energetico nel suo complesso;
- supporto specialistico finalizzato alla riduzione della tempistica per la realizzazione degli interventi e la rendicontazione della spesa, anche attraverso lo snellimento delle procedure amministrative e la semplificazione dei controlli;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esautivo principalmente a: Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, PMI e imprese diverse da PMI, Gestori SF, Comunità Energetiche

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Sarà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensatorie se necessarie e applicabili.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Gli interventi coinvolgono tutto il territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Per questo OS la regione Calabria valuterà in fase di attuazione dell'azione l'opportunità di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con altre regioni dell'UE ogni qualvolta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al perseguimento degli obiettivi del programma e della regione

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]
 Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 22	Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)	MW	4,0	23,63
2	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 97	Comunità di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno	comunità di energie rinnovabili	18	101
2	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	1	7
2	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
2	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	2

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
----------	---------------------	-------	----------------------	--------	------------------	-----------------	------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	--------------------

2	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCR 32	Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile*	MW	0	2020	23,63	Dati Tema 2020	
---	------	------	-----------------	--------	--	----	---	------	-------	----------------	--

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	47 - Energia rinnovabile: eolica	20.840.274,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	48 - Energia rinnovabile: solare	14.885.910,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	50 - Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra	14.885.910,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	52 - Altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)	14.707.279,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	178.631,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	01 - Sovvenzione	32.838.318,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	19.595.812,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	04 - Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia	6.531.938,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: sostegno ausiliario	6.531.936,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
-------------	-------	----------------------	---------------------	--------	------------------

2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	33 - Nessun orientamento territoriale	65.498.004,00
---	------	-----------------	---------	---------------------------------------	---------------

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	03 - Neutralità di genere	65.498.004,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (iii) - Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 2.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia

L'Azione intende pervenire ad una gestione attiva della rete elettrica attraverso la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), la realizzazione di interventi sulle reti di distribuzione non TEN-E strettamente complementari all'introduzione di 'sistemi di distribuzione intelligente' e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, anche al fine di sostenere lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli e l'attivazione di sistemi di accumulo di media e piccola taglia prevalentemente di tipo elettrochimico accoppiati agli impianti distribuiti per massimizzare l'autoconsumo e/o il consumo collettivo.

Nello specifico l'azione potrà riguardare:

- la realizzazione di interventi per la realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione dell'energia (Smart Grids) e infrastrutture direttamente connesse alla rete elettrica (Grid Edge) da destinare ad applicazione di uso pubblico;
- sistemi distribuiti e reti di accumulo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, basati su gestione intelligente di "prosumers" (produttori/consumatori) integrati a livello locale anche attraverso comunità energetiche rinnovabili (Azione 2.2.2) e infrastrutture per la mobilità elettrica (Azione 2.8.4);
- tecnologie di stoccaggio a basso impatto ambientale di energia rinnovabile elettrica e termica, in particolare destinate agli usi civili ed alla mobilità.

Azione 2.3.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dello sviluppo di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata degli interventi in sinergia con gli altri fondi a disposizione dell'Amministrazione regionale;

- valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali esistenti e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione;
- semplificazione procedurale per favorire la complementarità di progetti multi-azione;
- semplificazione delle procedure amministrative e miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti;
- rafforzamento della capacità amministrativa ed empowerment di OI, beneficiari e stakeholder coinvolti per favorire lo sviluppo di competenze nella preparazione e attuazione progetti;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esaustivo principalmente a Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, Imprese.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Sarà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensatorie se necessarie e applicabili.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Gli interventi coinvolgono tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Per questo OS la regione Calabria valuterà in fase di attuazione dell'azione l'opportunità di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con altre regioni dell'UE ogni qualvolta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al perseguimento degli obiettivi del programma e della regione.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Per gli interventi sulle PMI si farà ricorso a strumenti finanziari (SF), (anche combinati con sovvenzioni) mentre l'utilizzo della sovvenzione al di fuori di uno SF, sarà esclusivamente mirata a sostenere audit energetici, monitoraggio dei consumi o tecnologie innovative. Le imprese diverse da PMI saranno sostenute attraverso SF (solo prestiti o garanzie).

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 23	Sistemi di gestione digitale per sistemi energetici intelligenti	componenti di sistema	1.282	6.410
2	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 105	Soluzioni per lo stoccaggio di energia elettrica	MWh	4,0	20,76
2	(iii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni	numero	5	30

					di capacità amministrativa			
2	(iii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	1	5
2	(iii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	1

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
2	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RCR 34	Progetti avviati sui sistemi energetici intelligenti	numero	0	n.d.	5	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	53 - Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	29.057.296,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	714.524,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	01 - Sovvenzione	15.243.172,00

2	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	8.717.189,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	04 - Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia	2.905.730,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: sostegno ausiliario	2.905.729,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	33 - Nessun orientamento territoriale	29.771.820,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	03 - Neutralità di genere	29.771.820,00

* In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (iv) – Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi, tenendo conto degli approcci basati sull'ecosistema

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 2.4.1 Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera

L'azione sostiene la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane, alluvioni, erosione costiera). Gli interventi, progettati con un approccio ecosistemico e soluzioni realizzative "Nature Based" e capaci di assicurare l'incremento del livello di resilienza ed una migliore risposta in termini di adattamento ai cambiamenti climatici, sono finalizzati alla realizzazione di:

- opere di difesa dal rischio frana e alluvione dei centri abitati, delle infrastrutture strategiche, delle aree di interesse naturalistico, turistico e culturale;
- opere di protezione delle coste dai fenomeni di erosione, per i quali saranno favoriti i processi di naturalizzazione delle aree costiere a rischio e delle foci dei fiumi.

A titolo esemplificativo, sono previste le seguenti tipologie di azioni:

- interventi di ripristino e recupero delle dinamiche idro-morfologiche;
- ingegneria naturalistica;
- infrastrutturazione verde e blu;
- creazione di nuove aree umide per l'espansione naturale delle piene e per fronteggiare l'avanzare della desertificazione;
- de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione, anche in aree urbane e periurbane e in aree rurali;
- manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici, di contrasto all'instabilità dei versanti e all'erosione costiera.

Azione 2.4.2 Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile

L'azione sostiene il rafforzamento logistico e tecnologico delle strutture e dei servizi afferenti al sistema regionale della Protezione Civile. Sono previsti interventi di recupero e adeguamento, anche sismico ed energetico, di strutture pubbliche esistenti, ai fini dell'allestimento degli edifici strategici destinati ad accogliere le strutture e i servizi della Protezione Civile. Gli interventi saranno altresì finalizzati all'integrazione ed al potenziamento dei sistemi di monitoraggio per la prevenzione multirischio e per il monitoraggio e previsioni meteorologiche, così come per l'adeguamento tecnologico dei sistemi

di allertamento, in coerenza con il Meccanismo Unionale di Protezione Civile, ottimizzando i livelli preparazione alla gestione degli eventi calamitosi e di risposta e ripristino post-evento. A tal fine, per aumentare la resilienza delle comunità, saranno rafforzate anche le attività di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, unitamente a adeguati sistemi di comunicazione, per la diffusione della cultura di protezione civile e di buoni comportamenti da adottare in caso di emergenza.

A titolo esemplificativo l'azione sostiene le seguenti tipologie di azioni:

- il potenziamento logistico della sede istituzionale della Protezione Civile Regionale;
- acquisizione, alla protezione civile, di un sistema di radiocomunicazione in emergenza altamente specializzato, per la comunicazione di tutti i soggetti che operano nelle emergenze di protezione civile;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio e allertamento real time dei fenomeni franosi e del livello dei fiumi;
- la realizzazione di un sistema di monitoraggio e allertamento precoce degli incendi boschivi. Potenziamento della dotazione strumentale per la prevenzione, la gestione e l'intervento, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili;
- il potenziamento della Colonna Mobile regionale, attraverso l'implementazione di nuovi moduli.

Azione 2.4.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno di interventi per la promozione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi.

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata degli interventi in sinergia con gli altri fondi a disposizione dell'Amministrazione regionale;
- rafforzamento delle competenze professionali esistenti e il miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti;
- sviluppo di sistemi di comunicazione tra Pubbliche amministrazioni, Enti locali e cittadini per la diffusione della cultura di protezione civile e di buoni comportamenti da adottare in caso di emergenza;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione mediante azioni di coordinamento delle funzioni amministrative e gestionali;
- rafforzamento degli strumenti di governance nelle aree tematiche rilevanti per la riduzione dei rischi (scenari di rischio, aggiornamento/implementazione della pianificazione di settore, ecc.) e della dotazione strumentale quali sistemi di raccolta dati organizzati (es. WEBGIS, ecc.) per la gestione e fruizione di informazioni a supporto dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS;

- rafforzamento della dotazione strumentale quali sistemi di raccolta dati organizzato (es. WEBGIS, ecc.) per la gestione e fruizione di informazioni a supporto dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS;
- rafforzamento delle attività di procurement per gli ambiti tematici di riferimento;
- rafforzamento delle competenze mediante il ricorso a profili professionali in ambito giuridico per migliorare la qualità la congruità normativa dei procedimenti amministrativi;
- razionalizzazione delle procedure e miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS mediante l'adozione di protocolli di intesa con Enti e Amministrazioni coinvolti per migliorare la governance dei progetti;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;
- rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento verticale e supervisione da parte della struttura di gestione del Programma;
- miglioramento della capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento di strumenti, governance e competenze dei soggetti coinvolti dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Pubblica Amministrazione ed altri Enti Pubblici

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei

rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	RCO 24	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di catastrofi naturali	euro	13.703.543,00	76.130.795,00
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	RCO 25	Opere di protezione recentemente	km	2,0	11,0

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
					costruite o consolidate per fasce costiere, rive fluviali e lacustri contro le inondazioni			
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	RCO 106	Opere di protezione recentemente costruite o consolidate contro le frane	ha	31,00	170,00
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	RCO 122	Investimenti in sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione alle catastrofi causate da rischi naturali non connessi al clima e da attività umane	euro	1.485.188,00	8.251.047,00
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	1	7
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	2

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	RCR 35	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni	numero persone	0	n.d.	1.408	Elaborazioni su dati ISPRA	
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	RCR 37	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le catastrofi	numero persone	0	n.d.	256	Elaborazioni su dati ISPRA	

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
					naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni o dagli incendi boschivi)						
2	(iv)	FESR	Meno sviluppate	RCR 96	Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane*	numero persone	0	n.d.	1.860.601	Elaborazioni su dati ISPRA	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	58 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	47.634.912,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	59 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	29.474.101,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	60 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici,	11.908.728,00

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
				prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	61 - Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi	5.775.733,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	178.631,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	01 - Sovvenzione	94.972.105,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	33 - Nessun orientamento territoriale	94.972.105,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (iv)	03 - Neutralità di genere	94.972.105,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (v) – Promuovere l'accesso all'acqua e una gestione sostenibile delle risorse idriche

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 2.5.1 Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato

L'azione sostiene interventi per sviluppare e rinnovare il sistema infrastrutturale del Servizio Idrico Integrato, per migliorare la gestione integrata e la qualità del servizio erogato ai cittadini, conformemente agli standard previsti dalla "Carta del servizio idrico integrato" e secondo la gerarchia degli usi previsti quadro normativo. Con particolare riferimento al settore del trattamento dei reflui urbani, l'obiettivo prioritario è quello di conseguire la conformità dei sistemi depurativi per superare le procedure di infrazione e prevenire nuovi contenziosi.

Il miglioramento degli asset del SII, anche mediante l'integrazione di criteri di efficienza energetica previsti dalle disposizioni regolamentari della programmazione 2014-2020 e della politica del riutilizzo, garantirà l'uso più sostenibile della risorsa, la tutela dei corpi idrici e dell'ambiente in generale. Il ricorso ai criteri di efficienza sarà integrato nelle fasi di selezione degli interventi e monitorato in corso di attuazione del Programma.

Gli interventi saranno programmati mediante la predisposizione di un *Action-Plan*, finalizzato a delineare, oltre ad obiettivi, target e cronoprogrammi di attuazione, anche profili di complementarità e sinergia con altri finanziamenti pubblici destinati alle medesime finalità (PNRR, REACT-EU, Fondi nazionali, Commissario Unico per la Depurazione ecc.), per rispondere ai fabbisogni della pianificazione di settore, risolvere le procedure di infrazione in corso e prevenire nuovi contenziosi.

A titolo esemplificativo, si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- con riferimento alla fornitura dell'acqua per uso civile, l'azione sostiene il miglioramento degli schemi idrici, prioritariamente con interventi finalizzati alla riduzione delle perdite di rete degli acquedotti. L'azione prevede la realizzazione di interventi di *ingegnerizzazione* delle reti idriche a servizio delle utenze civili e *l'ammmodernamento/potenziamento infrastrutturale* (Es.mappatura delle reti e strumenti conoscitivi/ gestionali per rilevamento delle perdite, interventi di sostituzione/potenziamento delle reti, miglioramento del sistema di distribuzione mediante distrettualizzazione e dispositivi di controllo per il risparmio idrico e l'ottimizzazione energetica, postazioni di controllo dell'aria nelle tubazioni per la protezione dai colpi di ariete, sistemi di misura, controllo e automazione funzionali alla gestione attiva delle reti ecc.).

- con riferimento alla raccolta, collettamento e trattamento dei reflui urbani, l'azione sostiene interventi finalizzati a garantire il conseguimento degli standard normativi, prioritariamente negli agglomerati ricompresi in procedure di infrazione scaturite dalla mancata corretta attuazione della Direttiva 91/271/CE e per prevenire nuovi contenziosi comunitari. L'azione prevede interventi finalizzati alla raccolta dei reflui urbani e loro collettamento in impianti di depurazione, realizzazione e/o riefficientamento e/o potenziamento degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati, sistemi di monitoraggio e telecontrollo di reti e impianti, sia con riferimento al corretto funzionamento che al controllo della qualità dell'effluente depurato, integrazione di *misure di efficientamento ed ottimizzazione energetica* di reti e impianti, infrastrutture per la gestione efficiente delle acque bianche e per il riuso delle acque depurate (pretrattamento, stoccaggio, riutilizzo ecc.).

Azione 2.5.2 Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche

L'azione è finalizzata a sviluppare e rafforzare i sistemi di monitoraggio delle acque e di gestione del repertorio dei dati, in adempimento al quadro normativo regolamentare (Direttiva quadro Acque 2000/60/CE, Direttiva 91/271/CE, Direttiva 2007/2/CE ecc.). L'azione consentirà di attuare una costante mappatura, sia in termini di qualità chimico-fisica, sia di disponibilità quantitativa che di "stress idrico" della risorsa, per programmarne i vari usi senza pregiudicare qualità e funzioni ecologiche intrinseche della risorsa stessa, a livello di bacino idrografico.

A titolo esemplificativo, si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- rafforzamento dei programmi di monitoraggio delle acque, per finalità connesse agli adempimenti normativi in materia di tutela delle risorse idriche e per indagini specifiche che si rendono necessarie per il controllo di fenomeni/eventi/criticità, nei bacini versanti delle aste fluviali e nelle acque marino-costiere, potenzialmente compromesse da carico inquinante e/o da altro "stress idrico". Le attività di monitoraggio dei corpi idrici rappresentano un efficace strumento per la conoscenza quali-quantitativa dello stato dell'ambiente acquatico terrestre e marino, nonché un valido e imprescindibile supporto alla gestione sostenibile della risorsa, preordinato alla disciplina degli usi e al mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa;
- sviluppo di sistemi di gestione dati e consolidamento dei sistemi informativi regionali, anche al fine di garantire il flusso delle informazioni nella rete SINANet. e l'interoperabilità con le banche dati connesse alla gestione delle risorse idriche. Il potenziamento e la gestione dei dati, sono inoltre indispensabili per adempiere alle attività di *reporting ambientale* previsti dalle disposizioni normative, nonché per l'aggiornamento della pianificazione di settore. Con riferimento, in particolare, al reporting *Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/CE (artt. 15 e 17 - sulle procedure di infrazione)*, il potenziamento del sistema di raccolta e gestione dati, consentirà sia la copertura territoriale di tutti gli agglomerati regionali, sia la qualità delle informazioni da comunicare con cadenza biennale alla Commissione, sia il costante aggiornamento dei fabbisogni infrastrutturali e quindi della pianificazione di settore, per scongiurare la possibile apertura di nuovi contenziosi comunitari.

Azione 2.5.3 - Capacità amministrativa per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della gestione sostenibile delle risorse idriche

L'Azione prevede il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere i seguenti interventi:

- rafforzamento della pianificazione strategica, coerente e complementare dei fondi della politica di coesione mediante azioni di coordinamento degli interventi per il Settore Idrico Integrato;

- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti nell'attuazione;
- supporto agli Enti locali per il rafforzamento delle competenze in procurement;
- razionalizzazione e rafforzamento dei processi e degli strumenti dei soggetti coinvolti nell'attuazione;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder coinvolti nell'attuazione dalla fase progettuale all'iter autorizzativo;
- rafforzamento degli Enti locali per il supporto nella fase di programmazione degli investimenti nel settore idrico (es. definizione dei Documenti Unici di Programmazione);
- miglioramento della capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e della rendicontazione della spesa mediante l'adozione di modelli di digitalizzazione dei processi e interoperabilità digitale;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, della governance e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

P.A., ATO, Soggetti Gestori, altri Enti Pubblici

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]
 Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]
 Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	(v)	FESR	Meno sviluppate	RCO 30	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per i sistemi di distribuzione pubblici di approvvigionamento idrico	km	32,0	179
2	(v)	FESR	Meno sviluppate	RCO 31	Lunghezza delle condotte nuove o rinnovate per la rete pubblica di raccolta delle acque reflue	km	25,0	140
2	(v)	FESR	Meno sviluppate	RCO 32	Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue	popolazione equivalente	4.912	27.290

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	(v)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	1	7
2	(v)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
2	(v)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	2

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
2	(v)	FESR	Meno sviluppate	RCR 41	Popolazione allacciata a reti pubbliche di approvvigionamento idrico migliorate	numero persone	0	n.d.	191.103	Sistema di monitoraggio regionale	
2	(v)	FESR	Meno sviluppate	RCR 42	Popolazione allacciata a impianti pubblici almeno secondari di trattamento delle acque reflue	numero persone	0	n.d.	81.922	Sistema di monitoraggio regionale	
2	(v)	FESR	Meno sviluppate	RCR 43	Perdite di acqua nei sistemi pubblici di distribuzione per l'approvvigionamento idrico contro le inondazioni	metri cubi /anno	153.241.455	2018	140.982.138,60	Elaborazione su dati ISTAT	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	62 - Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	11.908.728,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	63 - Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza	11.908.728,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	64 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	5.775.733,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	65 - Raccolta e trattamento delle acque reflue	23.817.456,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	66 - Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica	11.908.728,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	178.631,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	01 - Sovvenzione	65.498.004,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	33 - Nessun orientamento territoriale	65.498.004,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	03 - Neutralità di genere	65.498.004,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (vi) –Promuovere la transizione verso un'economia circolare

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 2.6.1 Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti

Sulla base di quanto previsto dal Programma di Prevenzione dei Rifiuti Nazionale e Regionale, parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, l'azione dovrà promuovere e realizzare misure per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, con particolare riferimento ai seguenti flussi prioritari: rifiuti biodegradabili, cartacei, pericolosi, da imballaggio, da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le misure di prevenzione dovranno incidere sui settori chiave dell'industria, della distribuzione, dei servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar); delle imprese e istituzioni (scuole, ospedali, PA); delle famiglie.

Le azioni dovranno:

- favorire la trasformazione culturale della società, mediante la formazione, la comunicazione e la sensibilizzazione. Incidere sul grado di conoscenza e di consapevolezza di quanto il cambiamento di abitudini e comportamenti, verso modelli più sostenibili, sia imprescindibile per accompagnare la transizione ecologica;
- attuare misure di prevenzione della produzione di rifiuti, anche di carattere strutturale, come ad esempio: ridurre alla fonte la quantità di rifiuti prodotti dalle famiglie; ridurre la quantità dei rifiuti espulsi dai cicli economici non suscettibili a reimpiego; promuovere il riutilizzo dei prodotti, anche previa riparazione (centri riuso e *repair shops*).

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- realizzazione di eventi, iniziative, campagne di comunicazione e sensibilizzazione, progetti di educazione ambientale sul tema dei rifiuti e della tutela dell'ambiente;
- iniziative/interventi/progetti di prevenzione previsti dal Programma di Prevenzione dei Rifiuti Nazionale e da quello Regionale, ricompreso nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti finalizzati a favorire:
 - la transizione dall'utilizzo del monouso verso prodotti riutilizzabili;
 - soluzioni per la riparazione, la condivisione e lo scambio di beni usati;
 - la vendita dei prodotti sfusi;
 - l'autocompostaggio domestico per ridurre lo smaltimento degli scarti organici;e ridurre gli sprechi, anche mediante il recupero a fini sociali dei prodotti (alimentari e non) in eccedenza sul mercato o con caratteristiche non idonee ad essere immessi sul mercato.

Azione 2.6.2 Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto

L'azione sostiene interventi finalizzati ad accelerare lo sviluppo della raccolta differenziata, migliorandone l'impatto sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo.

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- realizzazione di centri di raccolta comunali di supporto alla raccolta differenziata, in continuità con quanto già avviato con i precedenti cicli di programmazione.
- realizzazione di progetti per il miglioramento quali-quantitativo dei sistemi di raccolta differenziata a livello comunale nonché presso specifici target di categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti (es. frazione umida presso mercati, mense, ristoranti, etc.).

Gli interventi saranno finalizzati ad incrementare l'intercettazione della frazione organica del rifiuto urbano prodotto e migliorare la qualità della raccolta differenziata, intercettando tutte le frazioni del rifiuto urbano suscettibili di recupero di materia, elencate nell'attuale quadro normativo della Direttiva "rifiuti", per come emendata dalla Direttiva 2018/851 ricompresa nel dal c.d. *pacchetto economia circolare*, con particolare attenzione ai tessili, agli ingombranti e ai RAE. Sarà inoltre incentivata l'adozione di sistemi digitali per il passaggio alla tariffazione puntuale in accordo al principio "paghi per quanto produci".

Azione 2.6.3 Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti

L'azione si inserisce nel quadro normativo della Direttiva 2008/98/CE, per come emendata dalla Direttiva 2018/851, ricompresa nel c.d. *pacchetto economia circolare*. Gli interventi saranno finalizzati a rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, per massimizzare il recupero di materia e il riciclaggio e per produrre energia e/o compost dai trattamenti anaerobici/aerobici della frazione organica della raccolta differenziata. La dotazione impiantistica dovrà garantire la copertura dei fabbisogni espressi nei documenti di pianificazione e la chiusura del ciclo di gestione in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali.

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni: impianti di compostaggio per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano con produzione di compost di qualità; impianti di trattamento anaerobico per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano con recupero di energia (biogas e eventuale upgrading in biometano); impianti misti aerobico/anaerobico per il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano con produzione di compost di qualità e recupero di energia (biogas e eventuale upgrading in biometano); impianti di selezione spinta di materia dai flussi della raccolta differenziata e dal rifiuto urbano residuo.

Azione 2.6.4 Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dai rifiuti

L'azione sostiene l'incentivazione alle imprese per la creazione e lo sviluppo di attività economiche in grado di rispondere al fabbisogno di trattamento per il riciclaggio dei rifiuti ed il recupero di materia prima, nell'ottica di favorire nuovi modelli di business e di consumo più sostenibili. A titolo esemplificativo le attività degli operatori saranno finalizzate a:

- attività di riparazione e di riutilizzo dei prodotti (in particolare apparecchiature elettriche ed elettroniche, tessili, mobili, ingombranti, imballaggi, materiali e prodotti da costruzione);

- facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo;
- processi innovativi di recupero e riciclaggio di materia di rifiuto, con particolare riferimento alla riduzione/eliminazione delle sostanze e/o componenti dai rifiuti pericolosi;
- realizzare filiere produttive innovative che utilizzano i prodotti generati da processi di recupero dei rifiuti (end of waste), da impiegare nei processi produttivi.

Azione 2.6.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dell'economia circolare

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di economia circolare.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento delle competenze in contrattualistica pubblica e gestione delle attività di procurement degli Enti locali;
- rafforzamento delle competenze in economia circolare e potenziamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione;
- rafforzamento delle procedure e degli strumenti dei soggetti coinvolti per il miglioramento del monitoraggio quali-quantitativo dei dati di raccolta differenziata;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;
- miglioramento della capacità di realizzazione degli interventi nei tempi programmati e di rendicontazione della spesa attraverso modelli di semplificazione dei processi di selezione delle operazioni.
- supporto ad una programmazione e gestione coerente e complementare dei diversi fondi e strumenti della politica di coesione;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS (es. promozione di modelli di produzione e consumo sostenibile che impattino sulla filiera produttiva);
- ulteriori interventi per il rafforzamento di strumenti, governance e competenze dei soggetti coinvolti;

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

P.A., ATO, Soggetti Gestori, altri Enti Pubblici, Enti o Soggetti Concessionari o Affidatari o Gestori di Infrastrutture e Servizi Pubblici o di Pubblica Utilità, OdR, Imprese

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	(vi)	FESR	Meno sviluppate	RCO 02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni*	imprese	5	26
2	(vi)	FESR	Meno sviluppate	RCO 34	Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti	T/anno	2.740,0	15.222
2	(vi)	FESR	Meno sviluppate	RCO 107	Investimenti in impianti per la raccolta differenziata	euro	9.020.861,00	50.115.896,33
2	(vi)	FESR	Meno sviluppate	RCO 119	Rifiuti preparati per il riutilizzo	T/anno	1.530	8.500
2	(vi)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	20	111
2	(vi)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	4	20
2	(vi)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	1	4

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
2	(vi)	FESR	Meno sviluppate	RCR 103	Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	tonnellate/anno	0	n.d.	130.000,00	Sistema di monitoraggio regionale (su dati elaborati)	

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
										ARPA)	
2	(vi)	FESR	Meno sviluppate	RCR 47	Rifiuti riciclati	tonnellate/anno	0	n.d.	140.000,00	Sistema di monitoraggio regionale (su dati elaborati ARPA)	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	67 - Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40.191.957,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	68 - Gestione dei rifiuti domestici: trattamento dei rifiuti residui	7.442.955,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	69 - Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	21.137.992,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	70 - Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: rifiuti residui e pericolosi	41.680.547,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	2.679.464,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	01 - Sovvenzione	113.132.915,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	33 - Nessun orientamento territoriale	113.132.915,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	03 - Neutralità di genere	113.132.915,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (vii) – Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 2.7.1 Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi

Per gli obiettivi di **tutela e conservazione**: l'azione sostiene interventi per la realizzazione delle azioni prioritarie previste nell'ambito del Prioritized Action Framework (PAF), così come nell'ambito degli strumenti di pianificazione delle aree naturali protette.

Le azioni chiave sono quelle che consentono di migliorare e/o mantenere lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre e marino con particolare riferimento al paesaggio naturale e alle unità ambientali (habitat) ecologicamente omogenee. Le tipologie di azioni sono quelle riferibili agli strumenti di programmazione di settore (Es. Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali, Piani di Gestione e Misure di Conservazione della Rete Natura 2000, Piani dei Parchi ecc.)

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- censimento delle specie e di inventario degli habitat;
- azioni dirette di tutela e ripristino ambientale di habitat terrestri e marini;
- azioni di contrasto ai fenomeni di erosione genetica e di estinzione delle specie.

Per gli obiettivi di **valorizzazione e fruizione sostenibile delle aree protette**: l'azione sostiene interventi materiali e immateriali per la valorizzazione e l'uso sostenibile dei Parchi Nazionali, Regionali e Marini, delle Aree naturali protette, della Rete Natura 2000. Gli interventi sono finalizzati a rafforzare gli obiettivi di tutela e conservazione della biodiversità, accelerare il processo di transizione ecologica, favorire l'uso sostenibile mediante la realizzazione di *infrastrutture green*.

A titolo esemplificativo si prevedono le seguenti tipologie di azioni:

- interventi *green ecocompatibili* che possano garantire l'equilibrio tra intervento antropico e contesto naturale, per una fruizione sostenibile del sistema delle aree protette, che escludono in ogni caso le "infrastrutture grigie", la frammentazione degli habitat, il consumo di suolo e di risorse naturali;
- interventi per l'informazione e la sensibilizzazione ambientale.

Azione 2.7.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare gli strumenti, le competenze e la capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi a

sostegno della biodiversità, delle infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e per la riduzione dell'inquinamento,

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di biodiversità, infrastrutture verdi e della riduzione dell'inquinamento.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione mediante l'adozione di modelli di semplificazione amministrativa (Piani di Azioni, procedure concertative ecc..) per il percorso di selezione delle operazioni che possano rafforzare la concentrazione degli investimenti;
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione mediante azioni in condivisione con l'Osservatorio regionale per la biodiversità;
- razionalizzazione delle procedure e miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti;
- miglioramento della capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- supporto alla programmazione e gestione coerente e complementare dei diversi fondi e strumenti della politica di coesione da parte dell'OS in sinergia con il sistema turistico regionale;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS; ulteriori interventi per il rafforzamento di strumenti, governance e competenze dei soggetti coinvolti dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Per l'azione 2.7.2. Gli interventi previsti sono rivolti ai soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione dell'OS (es. Regione Calabria, enti locali, imprese, ETS, cittadini).

P.A., altri Enti Pubblici, Enti o Soggetti Concessionari o Affidatari o Gestori di Infrastrutture e Servizi Pubblici o di Pubblica Utilità, OdR.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Verrà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensative se necessarie e applicabili.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2	(vii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 37	Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento	ha	21.748,5	120.825,0
2	(vii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	1	5
2	(vii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
2	(vii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	1

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
2	(vii)	FESR	Meno sviluppate	ISR-SN1	Popolazione che beneficia di misure di protezione e risanamento nei siti Natura 2000	numero persone	0	n.d.	546.671	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 – Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vii)	78 – Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	17.863.092,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vii)	79 – Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	17.744.005,00
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vii)	170 – Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all’attuazione dei Fondi	119.089,00

Tabella 5: dimensione 2 – Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vii)	01 – Sovvenzione	35.726.185,00

Tabella 6: dimensione 3 – Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (vii)	33 - Nessun orientamento territoriale	35.726.185,00

Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

2	FESR	Meno sviluppate	OS (vii)	03 - Neutralità di genere	35.726.185,00
---	------	-----------------	----------	---------------------------	---------------

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1 Priorità Ibis - **Una Calabria resiliente attraverso una mobilità urbana sostenibile**

	Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
	Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+*
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ ⁵
X	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

*Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2.

2.1.1.1 **Obiettivo specifico (viii) – Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nel quadro della transizione verso una rete a zero emissioni di CO2**

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 2.8.1 – Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto collettivo

L'Azione prevede il sostegno agli investimenti per la qualità, l'efficienza e la copertura dei trasporti pubblici locali e mira al miglioramento della sicurezza e dell'affidabilità del servizio pubblico di linea ed alla disincentivazione dell'utilizzo dei mezzi privati, anche nelle aree periferiche.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare:

⁵ Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE

- la realizzazione e il completamento delle infrastrutture con minore impatto sulla congestione con interventi mirati ad allestire percorsi preferenziali per passeggeri (Sistemi BRT);
- il rinnovo ed ampliamento delle flotte metropolitane, metro tranviarie, funiviarie e degli autobus attraverso tecnologie sostenibili a zero emissioni.

Gli interventi, in ambito urbano e suburbano saranno individuati in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, laddove previsti dalla legislazione vigente, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti FESR.

Azione 2.8.2 – Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

L' Azione prevede il sostegno allo sviluppo di sistemi di informazione e accessibilità innovativi promossi nell'ottica di miglioramento della capacità del settore del trasporto collettivo, al fine di introdurre strumenti tecnologici per migliorare l'accessibilità e ridurre l'incidentalità stradale.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare interventi infrastrutturali, sistemi, impianti e attrezzature per:

- l'implementazione di soluzioni di Intelligent Transport System (ITS) capaci di fornire informazioni anche in tempo reale sull'offerta di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano anche mediante tecnologie digitali;
- l'introduzione e la diffusione di sistemi di bigliettazione elettronica integrata e il potenziamento del sistema di infomobilità in sinergia con quanto previsto per le aree extraurbane all'interno dell'OS 3.2.

Gli interventi, in ambito urbano e suburbano saranno individuati in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, laddove previsti dalla legislazione vigente, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti FESR

Azione 2.8.3 – Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera

L'Azion e prevede il sostegno agli investimenti per la fruibilità della mobilità sostenibile al fine di adeguare il sistema dei trasporti e della mobilità agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti accelerando la transizione energetica negli ambiti urbani. Per le aree maggiormente periferiche ed a minor domanda potranno essere realizzate azioni mirate alla "mobilità dolce" (reti ciclo pedonali, sistemi di bike sharing, bike to work) a supporto dei centri storici che è auspicabile riprendano la propria valenza territoriale, anche in un'ottica di attrattività turistica migliorando la visibilità e la riconoscibilità dei percorsi per ciclisti e pedoni.

Nello specifico, tale azione potrà riguardare:

- lo sviluppo della rete ciclabile che interverrà a carico del FESR per la realizzazione di tratti in ambito urbano, interurbano della "Ciclovia della Magna Grecia";
- la promozione della mobilità elettrica e con carburanti alternativi attraverso la creazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli elettrici in ambito urbano;
- infrastrutture volte alla creazione di reti ciclabili e aree pedonali in ambito urbano e suburbano coerenti con l'attuazione dei piani di mobilità sostenibile volte a ridurre il numero di veicoli utilizzati e favorire l'integrazione dei diversi mezzi per la mobilità a zero emissioni.

Gli interventi, in ambito urbano e suburbano saranno individuati in coerenza con i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, laddove previsti dalla legislazione vigente, o con altri pertinenti strumenti di settore che, ove non richiesti ex lege, garantiranno accesso preferenziale ai finanziamenti FESR

Azione 2.8.4 – Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti

coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della mobilità urbana multimodale sostenibile

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in ambito di mobilità urbana multimodale sostenibile.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata della politica di coesione;
- interazione e coordinamento tra i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS per favorire lo sviluppo e lo scambio di informazioni e buone pratiche;
- rafforzamento delle competenze, attraverso interventi formativi rivolti ai diversi attori locali impegnati nella gestione degli interventi, in sinergia con le azioni previste dal fondo FSE plus.
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione e delle attività di procurement;
- rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti;
- miglioramento della capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e della rendicontazione della spesa anche attraverso la semplificazione di passaggi procedurali, eliminazione dei passaggi ridondanti, snellimento delle procedure concernenti le attività di controllo e ottenimento di pareri.
- supporto finalizzato al miglioramento della capacità di interazione e coordinamento nella programmazione degli interventi, definita a livello centrale e su altre fonti coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esecutivo principalmente a: Pubblica Amministrazione e altri Enti Pubblici, Gestori servizi TPL

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Sarà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensatorie se necessarie e applicabili.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali – articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Per questo OS la regione Calabria valuterà in fase di attuazione dell'azione l'opportunità di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con altre regioni dell'UE ogni qualvolta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al perseguimento degli obiettivi del programma e della regione.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Non è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
2bis	(viii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 57	Capacità del materiale rotabile rispettoso dell'ambiente per il trasporto pubblico collettivo	passengeri	1.102	6.124
2bis	(viii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 58	Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno	km	13,5	74,85
2bis	(viii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 59	Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento)	punti di rifornimento/ricarica	165	919
2bis	(viii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 60	Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati	città	1	3
2bis	(viii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	11	59
2bis	(viii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	2	11
2bis	(viii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	1	4

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
2bis	(viii)	FESR	Meno sviluppate	RCR 62	Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati	utenti/anno	0	n.d.	979.918	Sistema di monitoraggio regionale	
2bis	(viii)	FESR	Meno sviluppate	RCR 64	Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti	utenti/anno	0	n.d.	4.000	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2bis	FESR	Meno sviluppate	OS (viii)	82 - Materiale rotabile di trasporto urbano pulito	26.794.638,00
2bis	FESR	Meno sviluppate	OS (viii)	83 - Infrastrutture ciclistiche	26.199.201,00
2bis	FESR	Meno sviluppate	OS (viii)	85 - Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	5.954.364,00
2bis	FESR	Meno sviluppate	OS (viii)	86 - Infrastrutture per combustibili alternativi	28.938.209,00
2bis	FESR	Meno sviluppate	OS (viii)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	1.429.052,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2bis	FESR	Meno sviluppate	OS (viii) Azione 2.8.1	01 - Sovvenzione	89.315.464,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (viii)	33 - Nessun orientamento territoriale	89.315.464,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
2	FESR	Meno sviluppate	OS (viii)	03 - Neutralità di genere	89.315.464,00

* In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1 Priorità III - **Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità locale e regionale**

	Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
	Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+*
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ ⁶
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

*Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2.

2.1.1.1 Obiettivo specifico (ii) - Sviluppare e migliorare la mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 3.2.1 - Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale

Il trasporto ferroviario regionale soffre di rilevanti criticità: problemi infrastrutturali, carenza di servizi, vetustà del materiale rotabile e ridotta capacità dello stesso, assenza di forme di integrazione modale e tariffaria. Tali caratteristiche pregiudicano, da parte degli utenti, la scelta del modo treno quale modalità di trasporto che dovrebbe essere prevalente su determinate scale territoriali, con evidenti ripercussioni sul sistema dei trasporti regionale.

In tal senso, l'Azione prevede il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario regionale, attraverso il miglioramento della rete con particolare

⁶ Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE

attenzione all'ammodernamento e all'efficientamento delle linee esistenti. Gli interventi con il FESR saranno mirati in particolare alla risoluzione di criticità della rete ferroviaria regionale anche con il rinnovo del parco circolante su ferro per favorire lo shift modale degli spostamenti di raggio medio-breve verso forme di mobilità sostenibili.

Nello specifico l'Azione potrà riguardare:

- la risoluzione delle criticità nello sviluppo dei tracciati della rete ferroviaria regionale, riguardo alla risoluzione di interferenze a raso con il sistema della viabilità e l'incremento degli standard di sicurezza per il controllo della marcia (ERTMS) relativi alla linea ionica regionale tratta Catanzaro Lido-Melito PS;
- il rinnovo del materiale rotabile (Elettico, Idrogeno, Ibrido) a scartamento ordinario e ridotto concernente le linee ferroviarie ove sono effettuati i servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;
- l'introduzione del sistema di bigliettazione unica integrata (ferro-gomma) per il servizio di trasporto pubblico e il contestuale potenziamento del sistema di infomobilità in sinergia con le azioni previste nelle aree urbane a valere sull'OS 2.8.

Azione 3.2.2 - Riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità alle "aree interne"

La Calabria evidenzia un sistema di viabilità secondaria con diffusi limiti strutturali e funzionali, sia per l'inadeguatezza dei tracciati, sia per le difficili caratteristiche geomorfologiche dei luoghi attraversati.

L'Azione prevede come principale finalità la realizzazione di interventi di riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità verso le aree interne. Le operazioni non comporterebbero aumenti della capacità, ma sarebbero volti a e mettere in sicurezza le infrastrutture regionali, rendendole più resilienti ai cambiamenti climatici e ai rischi catastrofali.

Nello specifico gli interventi saranno promossi in sinergia con le azioni previste dal PNRR, e riguarderanno il miglioramento e la riqualificazione straordinaria degli archi stradali non statali, ovvero strade, ponti e viadotti esistenti per migliorare l'accessibilità, e i collegamenti verso le aree interne, specie se soggetti a rischi sismici e/o idro-geologici, incorporando soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza e il controllo.

Azione 3.2.3 - Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi

L'Azione prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali regionali ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi. L'azione sarà attuata in coerenza con la pianificazione dello Spazio Marittimo (Direttiva n. 2014/89/UE) e con il Piano Regionale dei Trasporti (approvato con D.C.R. n.157 del 19/12/2016), che individua i porti inclusi nella rete nautica regionale e gli ambiti su cui investire in nuova portualità, e terrà conto dell'atto di programmazione degli interventi nel settore "Sistema portuale. Porti di rilevanza economica regionale ed interregionale" approvato con DGR n. 368/2021.

Nello specifico si prevedono:

- interventi per garantire la sicurezza della navigazione;
- interventi per l'adeguamento e lo sviluppo/potenziamento delle infrastrutture portuali e marittime;
- interventi per trasformare i porti in strutture a saldo energetico positivo, principalmente attraverso la produzione di energia da moto ondoso;

- interventi per il potenziamento dei servizi, coerentemente alla finalità delle infrastrutture;
- interventi per il miglioramento delle infrastrutture di accesso e per l'intermodalità.

Gli interventi saranno attuati, in complementarità con quanto previsto sul PNRR e valutando in modo organico le implicazioni sul rispetto della disciplina degli "Aiuti di Stato" e sui piani regolatori portuali. Per ciò che concerne l'attuazione sarà inoltre data priorità agli interventi già programmati nel periodo 2014-2020 e non ancora avviati.

Azione 3.2.4 - Potenziamento delle aree multimodali di interscambio

L'Azione, in coerenza con quanto definito dal PRT e dal Programma pluriennale del TPL che identifica la gerarchia e il posizionamento dei nodi di interscambio, prevede il miglioramento della mobilità passeggeri legata al trasporto regionale/locale attraverso interventi per la realizzazione di aree multimodali di interscambio prioritariamente in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e/o bus in sinergia con le azioni legate alla mobilità sostenibile di cui all'OS 2.8 ed all'azione 3.2.1.

Nello specifico l'Azione prevede di dotare i nodi della rete del trasporto pubblico locale di infrastrutture, attrezzature e impianti in misura variabile a secondo del livello gerarchico del nodo, per migliorare l'accessibilità e l'intermodalità per l'espletamento dei servizi di trasporto regionale e locale. Saranno in tale ambito ritenuti prioritari gli interventi nei quali è già presente una infrastruttura che può essere utilizzata o facilmente adeguata allo scopo, e che sia funzionale a migliorare l'accessibilità ai terminali di trasporto di altre modalità.

Azione 3.2.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dello sviluppo e del miglioramento della mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile.

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche per il miglioramento della mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica dei sistemi di mobilità in complementarità con altri Programmi (PNRR);
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti mediante la strutturazione di cabine di regia per il rilascio di autorizzazioni e pareri di natura ambientale;
- miglioramento della capacità di interazione e coordinamento della programmazione degli interventi e favorire lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione e per il rafforzamento delle attività di procurement;
- semplificazione normativa e procedurale per il miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti (es. monitoraggio dei sistemi di mobilità regionali);
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;

- miglioramento della capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- supporto alla programmazione e gestione coerente e complementare dei diversi fondi e strumenti della politica di coesione;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Le azioni saranno destinate a titolo indicativo e non esautivo principalmente a: Pubblica Amministrazione e altri Enti Pubblici

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni comprese all'interno di questo obiettivo specifico non contribuiscono direttamente alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione e pertanto vengono classificate come "neutrali" rispetto al genere. Sarà comunque garantito in corso di attuazione il monitoraggio dei rischi e saranno adottate tutte le misure correttive/compensatorie se necessarie e applicabili.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Gli interventi coinvolgono tutto il territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Per questo OS la regione Calabria valuterà in fase di attuazione dell'azione l'opportunità di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con altre regioni dell'UE ogni qualvolta rilevi che tale metodologia possa portare valore aggiunto al perseguimento degli obiettivi del programma e della regione.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Non è previsto l'utilizzo degli strumenti finanziari.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
3	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 46	Lunghezza delle strade ricostruite o modernizzate - non TEN-T	km	11,8	65,73
3	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 50	Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate - non TEN-T	km	29,7	165,26
3	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 53	Stazioni e fermate ferroviarie nuove o modernizzate	Numero	2	11
3	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 54	Connessioni intermodali nuove o modernizzate	stazioni e fermate	4	20
3	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	5	30
3	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	1	5
3	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	1	4

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
3	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCR 55	Numero annuale di utenti di strade recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate	passengeri-km/anno	0	2021	15.000.000	Regione Calabria – Centro Regionale Incidenti Stradali	
3	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCR 58	Numero annuale di utenti di linee ferroviarie recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o modernizzate	passengeri-km/anno	0	2021	240.000.000	Città Metropolitana di Reggio Calabria	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	93 - Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)	95.439.947,00
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	95 - Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: strade	5.784.239,00
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	103 - Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate –	69.410.871,00

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
				elettriche/a zero emissioni	
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	105 - Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	26.029.077,00
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	107 - Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche	31.524.104,00
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	109 - Trasporto multimodale (non urbano)	11.134.661,00
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	113 Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	49.166.034,00
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	723.030,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	01 - Sovvenzione	289.211.963,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	33 - Nessun orientamento territoriale	289.211.963,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

3	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	03 - Neutralità di genere	289.211.963,00
---	------	-----------------	---------	---------------------------	----------------

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1 Priorità IV - Occupazione, Competenze ed Inclusione Sociale - **Una Calabria più inclusiva (FSE+)**

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative
Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+*
Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ ⁷
Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione
Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

*Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2.

2.1.1 Obiettivo specifico a) - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)

2.2.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS a) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi del PNRR Missione 5 e del PN Giovani, Donne e Lavoro 21/27 che sostengono azioni di sistema, con interventi e servizi rivolti alle persone. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Azione 4.a.1 - Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati

L'azione potrà sostenere:

⁷ Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE

- servizi personalizzati e integrati di orientamento e accompagnamento al lavoro che partano dall'identificazione dei bisogni individuali alla validazione delle competenze e skills;
- misure di politica attiva (inclusa la qualificazione e riqualificazione professionale on the job) integrate anche con misure di sostegno al reddito;
- programmi di formazione brevi definiti con riferimento a settori, sistemi locali e/o filiere strategiche per la competitività regionale o riferibili, in modo trasversale, alle competenze digitali e verdi;
- incentivi all'assunzione di soggetti disoccupati o svantaggiati anche in combinazione con interventi di accompagnamento e (ri)qualificazione professionale o con attività formative pre e post inserimento;
- promozione di percorsi di autoimpiego e lavoro autonomo, anche in esito a percorsi formativi.

Azione 4.a.2 - Promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

L'azione a titolo esemplificativo potrà sostenere:

- migliorare l'accesso ai finanziamenti pubblici e privati in tutta l'UE e la propensione agli investimenti delle organizzazioni dell'economia sociale e delle imprese sociali;
- incoraggiare le organizzazioni dell'economia sociale e le imprese sociali ad aumentare la loro dimensione, ad esempio migliorando l'accesso agli appalti pubblici, rafforzando la co-progettazione e cooperazione con il settore pubblico o nell'utilizzo delle nuove tecnologie con la finalità di rafforzare l'occupazione e/o crearne di nuova;
- facilitare l'ideazione, lo scaling-up e la riproduzione dell'innovazione sociale;
- sostenere la digitalizzazione e il greening dell'economia sociale e promuovere la sua esperienza nella promozione di una transizione digitale e verde inclusiva;
- promuovere l'imprenditorialità sociale con riferimento al potenziale economico e alla possibilità di creare ulteriori posti di lavoro, in particolare per giovani imprenditori e start-up, e di affrontare sfide globali sempre più complesse, contribuendo alla crescita economica sostenibile e inclusiva.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

Campo di testo [1 000]

Persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani; i disoccupati, inclusi i disoccupati di lungo periodo; gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, persone inattive. Con riferimento alle azioni di capacitazione, i soggetti che compongono la Rete regionale per il lavoro e il partenariato economico e sociale, parti sociali e organizzazione della società civile.

Nel caso di utilizzo di SF: Piccole Imprese.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Sarà assicurata la partecipazione di tutti i giovani, sostenendo l'accessibilità e la piena fruizione per le persone con disabilità, contrastando gli stereotipi di genere e promuovendo la partecipazione dei giovani con background migratorio o provenienti da Paesi Terzi.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU. I partenariati di collaborazione saranno eventualmente incentrati sui temi del contrasto alla disoccupazione in particolare di lunga durata, delle competenze e dei percorsi di inclusione lavorativa e formativa nell'ambito delle reti di cooperazione interregionale e transfrontaliera a cui la regione partecipa. In particolare, si sosterrà l'attivazione di reti tra operatori della formazione, servizi per il lavoro, enti di istruzione al fine di ampliare le opportunità di mobilità, occupazionali e formative per i disoccupati.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC. A titolo esemplificativo, si può fare ricorso all'istituzione di fondi finalizzati all'erogazione di piccoli prestiti a sostegno della creazione d'impresa e dell'autoimpiego.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(a)	FSE+	Meno sviluppate	EECO02	Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo	numero	775	4.305

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(a)	FSE+	Meno sviluppate	EECR01	Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	%	30,6	2020	33,7	Sistema di monitoraggio regionale	
4	(a)	FSE+	Meno sviluppate	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	%	33,5	2020	36,85	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	134 - Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione	13.196.308,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	135 - Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata	13.196.308,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	137 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	26.172.676,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	138 - Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	7.697.846,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	01 - Sovvenzione	58.723.569,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	769.785,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	769.784,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	02 - Città grandi e medie, cinture urbane	2.454.513,00
	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	07 - Zone scarsamente popolate	2.454.513,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	33 - Nessun orientamento territoriale	55.354.112,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	02 - Integrazione di genere	60.263.138,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico b) - Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura per l'incontro tra domanda e offerta, le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro (FSE+)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS b) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal Piano di Rafforzamento dei Centri per l'Impiego e delle PAL, dal PNRR Missione 5, dal PN GOL e PN Donne Giovani e Lavoro. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno e di raccordo con le AdG degli altri programmi.

Azione 4.b.1 - Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro

L'azione a titolo esemplificativo potrà sostenere:

- misure per potenziare la rete regionale dei servizi per il lavoro e favorire la gestione, il raccordo e la cooperazione tra l'Amministrazione regionale, i CPI, i SpL, accreditati e autorizzati, e altri soggetti (ad es. parti sociali, ETS, Enti locali, ecc.) nel rilevare i fabbisogni professionali delle imprese e dei Sistemi produttivi locali, individuare i soggetti che necessitano di supporto all'inserimento lavorativo e nell'erogare servizi integrati di accompagnamento all'inserimento;
- interventi formativi per migliorare le competenze degli operatori dei CPI e SpL;
- rafforzamento dei servizi specialistici erogati;
- monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni e dei servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro in termini di occupabilità dei soggetti coinvolti;

Azione 4.b.2 - Sostegno alla mobilità dei lavoratori

L'azione a titolo esemplificativo potrà sostenere:

- misure per garantire maggiore accessibilità e semplificazione procedurale-amministrativa nel sistema di incrocio tra domanda e offerta di lavoro;
- interventi per il rafforzamento dei sistemi informativi e l'integrazione tra il livello locale, regionale e nazionale tramite la definizione di regole, standard, soluzioni materiali e con il ricorso alle nuove tecnologie e all'utilizzo dei Big Data;
- azioni a supporto della rilevazione dei fabbisogni di competenze dei sistemi economici territoriali per anticiparne le esigenze in termini di

competenze a supporto dello sviluppo, dell'innovazione e della competitività;

- sostegno allo sviluppo e implementazione della rete EURES.

Azione 4.b.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento e modernizzazione dei Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0), piani di empowerment e rafforzamento delle competenze del personale dei Centri per l'Impiego e degli enti di formazione, cooperazione applicativa e interlocuzione del Sistema Informativo del Lavoro (SIL) con il SIURP

L'Azione prevede, anche in complementarità e sinergia con il Piano di rafforzamento Straordinario dei CPI e del PNRR, il sostegno alle iniziative di rafforzamento degli strumenti e delle competenze dei soggetti coinvolti nell'ambito delle Azioni Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0) per la realizzazione di interventi in grado di migliorare le competenze del personale dei Centri per l'Impiego e degli enti di formazione.

L'Azione sostiene inoltre il rafforzamento della capacità amministrativa connessa con l'attuazione degli interventi previsti negli OS a), b) c) e d).

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento amministrativo dei soggetti coinvolti in materia di politiche per il lavoro attive e passive inclusi beneficiari e stakeholder;
- rafforzamento della pianificazione strategica integrata anche attraverso l'aggiornamento e l'implementazione di documenti regionali in materia;
- supporto alla creazione di un "ecosistema" collaborativo di organizzazioni e imprese sociali sul territorio regionale, in complementarità con iniziative europee sull'economia sociale (es. Social Economy Action Plan);
- razionalizzazione e lo snellimento delle procedure amministrative e per il rafforzamento della digitalizzazione del personale amministrativo delle competenze digitali e dei servizi digitali telematici (creazione di piattaforme interoperabili in collaborazione con Agenda Digitale);
- adeguamento dei sistemi applicativi e interlocuzione tra di essi (es. tra il Sistema Informativo del Lavoro - SIL e il SIURP);
- formazione e orientamento del personale per lo sviluppo della capacità amministrativa;
- iniziative per contrastare e prevenire il lavoro sommerso e irregolare e per combattere lo sfruttamento con l'adozione di azioni mirate per favorire la capacità di accompagnamento alla costruzione di un mercato del lavoro di qualità e con opportunità di lavoro maggiori attraverso l'utilizzo di strumenti e misure di incentivazione;
- rafforzamento della capacità di analisi e osservazione del Mercato del lavoro locale che permetta di avere informazioni essenziali all'efficace funzionamento dei servizi per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro; sostenere le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro nel passaggio dai percorsi di istruzione e formazione all'occupazione e tra un'occupazione e l'altra; valutare e anticipare i fabbisogni occupazionali e di competenze e fornire assistenza e sostegno tempestivi;
- sostenere e favorire il raccordo e la cooperazione tra l'Amministrazione regionale, i CPI, i SpL, accreditati e autorizzati, e altri soggetti (ad es. parti sociali, ETS, Enti locali, ecc.) nel rilevare i fabbisogni professionali delle imprese e dei Sistemi produttivi locali, individuare i soggetti che necessitano di supporto all'inserimento lavorativo e nell'erogare servizi integrati di accompagnamento all'inserimento o re-inserimento lavorativo;
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa della Regione Calabria e dei Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0);

- rafforzamento delle capacità analitiche, normative, di realizzazione e di coordinamento tra la Regione Calabria e i Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0);
- interventi di formazione e condivisione delle informazioni con e per i beneficiari, Organismi intermedi e Autorità nazionali;
- interventi per favorire lo scambio regolare e costante di informazioni e buone pratiche con i beneficiari e tra di essi attraverso seminari interattivi, reti, guide di apprendimento tra la Regione Calabria e i Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0);
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa attraverso l'aggiornamento continuo del personale amministrativo e dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS rispetto alla normativa italiana ed europea sull'occupazione e alle politiche per il lavoro;
- costruzione e sperimentazione di modelli e strumenti per la qualificazione, il rafforzamento, l'innovazione e il monitoraggio delle misure e delle iniziative per la partecipazione delle donne al MdL, la parità di condizioni di lavoro e accessibilità a servizi di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti;
- supporto ad una programmazione e gestione coerente e complementare dei fondi e degli interventi in materia di occupazione femminile attuati attraverso altri strumenti nazionali (PNRR, Strategia Nazionale per la Parità di Genere) ed europei (Gender Equality Strategy 2020-2025);
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS;
- rafforzamento del coinvolgimento degli stakeholder regionali (es. terzo settore, agenzie formative, ITS e Università) nella coprogettazione degli interventi e delle politiche e nella ricognizione dei fabbisogni del territorio.

Tale azione agisce per favorire il sostegno allo sviluppo delle competenze, con l'obiettivo di accompagnare i Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0) alla gestione qualificata dei fondi di coesione.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Personale regionale, personale dei CPI, SPL, cittadini, lavoratori, imprese, Enti Pubblici, parti sociali e organizzazioni della società civile, enti

formazione, enti del terzo settore, PA, EELL, università e centri di ricerca, ITS.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU. In particolare, si lavorerà per rafforzare i partenariati di collaborazione in ambito interregionale e transfrontaliero per potenziare il contrasto e la prevenzione del lavoro sommerso e irregolare e per combattere lo sfruttamento, rafforzare la capacità di analisi e osservazione del Mercato del lavoro locale e per sostenere le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro nel passaggio dai percorsi di istruzione e formazione all'occupazione e tra un'occupazione e l'altra.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(b)	FSE+	Meno sviluppate	EECO018	numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale	numero	4	25

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(b)	FSE+	Meno sviluppate		Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	%	67	2020	73,7	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (b)	139 - Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un'assistenza tempestiva e mirata	12.096.615,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (b)	140 - Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro	4.398.769,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (b)	141 - Sostegno alla mobilità dei lavoratori	7.697.846,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (b)	01 - Sovvenzione	24.193.230,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (b)	33 - Nessun orientamento territoriale	24.193.230,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (b)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (b)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (b)	02 - Integrazione di genere	24.193.230,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico c) - Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Gli interventi saranno programmati in complementarità con quanto previsto dal PNRR, in particolare della Missione 5 “Inclusione e Coesione”, relativamente all’Investimento 1 “Rafforzamento delle politiche attive del lavoro”, sia dal Programma Nazionale FSE+ “Giovani Donne e Lavoro”. La logica sarà quella di complementarità e/o sinergia degli interventi per massimizzare gli impatti sul territorio e quindi il numero di destinatari coinvolti.

Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Azione 4.c.1 - Sostenere l’occupazione femminile

L’azione sostiene interventi volti a promuovere e favorire ingresso e permanenza delle donne nel mercato del lavoro attivando un mix di misure che vadano dall’orientamento e accompagnamento, alla (ri)qualificazione, ai servizi di welfare e alle misure di conciliazione, all’incentivazione dell’imprenditoria femminile. Tale azione sarà condotta in sinergia con azione FESR - ad esempio con il sostegno alla creazione di spazi di co-working, incubatori, ecc. – e per conseguirlo è possibile attivare sinergie con l’OP 1 per una maggiore connessione tra ricerca, formazione, innovazione. L’azione sarà inoltre attuata in sinergia con gli interventi previsti dal Fondo per le piccole e microimprese femminili.

Sono azioni possibili:

- sostegno all’autoimpiego e all’imprenditoria femminile: si intende definire uno strumento flessibile e stabile che si compone di vari misure e tools operativi quali:
 - interventi per il potenziamento di competenze imprenditoriali a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione in connessione con la strategia regionale per le competenze per l’occupazione di cui all’OS FSE+ i); incentivi all’autoimprenditorialità, programmi pre-seed e misure di accompagnamento alla creazione di impresa (quali percorsi di mentoring, consulenza, coaching e formazione), per la valutazione dell’idea imprenditoriale e di definizione del business plan.
- Aumentare l’occupazione femminile e ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro attraverso:
 - misure di incentivazione e sostegno all’ingresso, soprattutto nei settori a bassa partecipazione femminile, e alla permanenza nel mercato del lavoro delle donne;
 - azioni per colmare i gap retributivi di genere;

- rafforzamento delle competenze base e trasversali e diffusione delle competenze verdi e digitali;
- promozione delle conoscenze, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, delle materie scientifiche, tecniche, ingegneristiche e matematiche (STEM) e delle competenze imprenditoriali;
- Interventi per il superamento degli stereotipi e contro le discriminazioni di genere;
- attività finalizzate a combattere gli stereotipi di genere e a prevenire e ridurre le molestie online e off line, anche attraverso progetti di innovazione tecnologica

Azione 4.c.2 - Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro

L'azione sostiene la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro quale misura che riveste un ruolo cruciale per favorire la parità di genere e un migliore equilibrio tra lavoro e vita personale, anche con la finalità di incoraggiare un maggiore coinvolgimento degli uomini nei compiti di cura. Inoltre, costituisce un fattore cruciale per accrescere il benessere e la sicurezza economica soprattutto delle lavoratrici e per evitare che le esigenze di cura della famiglia penalizzino i percorsi di inserimento lavorativo, di lavoro e professionali delle donne.

L'azione sostiene a titolo esemplificativo:

- la diffusione e il miglioramento dell'accessibilità ai servizi a supporto della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sostenendo l'attivazione e il potenziamento di soluzioni organizzative, di misure e di servizi per la cura e l'assistenza (per la prima infanzia, infanzia e minori; per soggetti con disabilità, non autosufficienti o con mobilità ridotta) e degli altri servizi pubblici (educativi, ricreativi, ludico – sportivo) che contribuiscono ad alleggerire i carichi di cura e assistenza delle donne lavoratrici e delle professioniste e delle donne inserite in percorsi di politica attiva;
- lo sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Saranno inoltre promosse e sostenute interventi che sostengono l'adozione di soluzioni organizzative family friendly e interventi di welfare aziendale (es: congedi, servizi; soluzioni organizzative e strumenti per incentivare il benessere lavorativo e la conciliazione tra tempi di vita e lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori con carichi di cura e assistenza, piani di welflex, smart working, telelavoro ecc.) nonché azioni di innovazione sociale e di sperimentazione sociale in tema di conciliazione vita-lavoro.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

Campo di testo [1 000]

Donne occupate/disoccupate/inattive/inoccupate; Lavoratrici/ lavoratori impegnate/i in attività di cura e assistenza di familiari. Lavoratori; Parti sociali e organizzazioni della società civile - altri stakeholder.

Nel caso di utilizzo di SF: Piccole imprese.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni per il sostegno all'occupazione femminile saranno definite in maniera integrata e sinergica con l'intento di contrastare il gap occupazionale e retributivo tra uomini e donne; la presenza di stereotipi e discriminazioni sul lavoro che incidono sulle progressioni di carriera e/o sull'accesso ad alcuni ruoli/profili professionali; l'insufficiente diffusione di strumenti di conciliazione e di servizi alla famiglia; la diffusione del lavoro sommerso e irregolare, che interessa in particolare donne giovani e soggetti più deboli nel MdL.

Si intende agire individuando misure e strumenti integrati in favore dell'entrata e della permanenza nel mercato del lavoro per le donne, superando la frammentazione delle azioni, partendo dalla conoscenza del contesto socio – economico- imprenditoriale regionale, e agendo anche attraverso il rafforzamento delle politiche di work-life-balance, tarate sul contesto (anche dimensionale) imprenditoriale calabrese. La concentrazione delle operazioni va rafforzata anche in connessione con la S3, l'Agenda Digitale della Regione Calabria e gli indirizzi prioritari per lo sviluppo locale (anche agendo sulle competenze STEM e imprenditoriali).

Inoltre, il sostegno all'imprenditoria femminile (ma non solo) verrà attuato con misure semplici, flessibili, stabili, individuando uno strumento unico e una cassetta degli attrezzi che resta accessibile nel corso dell'intero periodo di programmazione.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC. A titolo esemplificativo, si può fare ricorso all'istituzione di fondi finalizzati all'erogazione di piccoli prestiti a sostegno della creazione d'impresa e dell'autoimpiego.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(c)	FSE+	Meno sviluppate	EECO05	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	numero	566	3.142

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(c)	FSE+	Meno sviluppate	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	%	16,4	2020	18,1	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	137 - Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	3.299.077,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	142 - Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro	2.199.385,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	143 - Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	5.498.462,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	01 - Sovvenzione	9.897.232,00

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	549.847,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	549.845,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	33 - Nessun orientamento territoriale	10.996.924,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (c)	01 - Focalizzazione sulle questioni di genere	10.996.924,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)
-------------	---------------------	-------------------------	--------	------------------

--	--	--	--	--

2.1.1.1 Obiettivo specifico d) - Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute (FSE+)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS d) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR, dal PN Giovani, Donne e Lavoro. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Azione 4.d.1 - Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo

Si intende promuovere e sviluppare sistemi relazioni tra parti sociali, imprese, istruzione e istituti di formazione volte a incentivare gli investimenti delle imprese nella formazione. Sono possibili i seguenti interventi:

- interventi di formazione continua per rafforzare competitività del sistema economico (in particolare sui temi legati alle competenze verdi e digitali);
- interventi per la qualificazione delle competenze delle persone e delle imprese per lo sviluppo/rafforzamento di filiere/sistemi locali produttivi, cluster;
- incentivi all'impresa a copertura dei costi salariali e della formazione/riqualificazione del personale per favorire lo sviluppo del capitale umano rispetto alle esigenze formative che rivestono carattere strategico per la competitività delle imprese e l'occupabilità dei lavoratori;
- promozione di interventi di formazione breve modulare mirata che porti a qualifiche, al fine di fornire alle persone competenze adeguate alle esigenze del mercato del lavoro e degli ecosistemi industriali, alle transizioni verdi e digitali, all'innovazione e ai cambiamenti sociali ed economici, faciliti il reskilling and upskilling e l'occupabilità, la mobilità professionale, sostenendo in particolare i soggetti con basse competenze, con disabilità e con bassa qualificazione (attraverso ad esempio individual learning accounts);
- sostegno a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale per mantenere i livelli di occupazione e/o per la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (es: aziendali/settoriali ed emergenziali);
- percorsi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (es: management buyout, azioni di accompagnamento allo spin off) rivolte ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi;

- finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo senza l'obbligo di associarli a misure attive, ai sensi dell'art 4 REG FSE+ ove strettamente necessario e come misura temporanea per rispondere alle circostanze eccezionali e inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060, e limitatamente a un periodo di 18 mesi;
- sostegno all'adozione e all'organizzazione di forme di lavoro agile (smart working);
- interventi per il miglioramento della diffusione della cultura della prevenzione e della promozione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della qualità e regolarità del mercato del lavoro regionale anche al fine di ridurre la precarizzazione dei rapporti di lavoro;

Attività seminari sulla salute e sicurezza sul luogo del lavoro, il welfare aziendale e la responsabilità sociale di impresa.

Azione 4.d.2 - Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita

L'azione intende promuovere e sviluppare l'offerta stabile di formazione permanente per tutti finalizzata soprattutto all'aggiornamento/acquisizione delle competenze chiave, incluse quelle verdi e digitali, necessarie per il mercato del lavoro e l'inclusione attiva e per l'accrescimento della rilevanza del sistema di istruzione e formazione per i fabbisogni del mercato del lavoro. Sono possibili i seguenti interventi:

- favorire lo sviluppo e il potenziamento nell'ambito dei percorsi formativi per adulti di sistemi di certificazione delle competenze e delle micro-credenziali;
- sostenere l'accesso ai percorsi (es: individual learning accounts).

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi; lavoratori coinvolti in situazione di crisi; Titolari di impresa – Imprese - Lavoratori in condizioni di vulnerabilità, cittadini, soggetti svantaggiati sul Md, organizzazione della società civile e parti sociali.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

L'OS sarà attuato la responsabilità sociale delle imprese anche in ottica di genere, valorizzando le capacità professionali di ogni lavoratore e

lavoratrice con particolare attenzione a donne e soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]
Intero territorio regionale.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]
Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]
L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(d)	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali)	numero	159	883

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(d)	FSE+	Meno sviluppate	EECR0	Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	%	67	2020	73,7	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (d)	145 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali	1.319.631,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (d)	146 - Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	28.591.999,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (d)	147 - Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e sano	30.791.384,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (d)	151 - Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	1.099.692,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (d)	01 - Sovvenzione	61.802.706,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (d)	33 - Nessun orientamento territoriale	61.802.706,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (d)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (d)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (d)	02 - Integrazione di genere	61.802.706,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico e) - Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE+)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS e) saranno attuate in sinergia e complementarità con il PNRR, interventi attuati a valere sulla Missione 4 "Istruzione e Ricerca" e sulla Missione 5 "Inclusione e Coesione", con una specifica attenzione all'Investimento 2 "Piano strategico nazionale per le nuove competenze" e all'Investimento 3.1 "Potenziamento degli ITS", oltre a quelli previsti nel PN "Scuola e Competenze" 2021 -27.

Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Azione 4.e.1 - Promuovere l'acquisizione di un adeguato livello di competenze

L'azione promuove l'acquisizione di un adeguato livello di competenze chiave a partire da quelle di base (in particolare verdi e digitali) attraverso ad esempio:

- sviluppo di percorsi flessibili e integrati tra istruzione, formazione e lavoro collegati anche attraverso il collegamento ai servizi di orientamento e accompagnamento alle scelte formative;
- promozione dell'alternanza scuola lavoro, nel territorio nazionale e europeo;
- interventi per il recupero delle competenze di base e per il miglioramento delle competenze reali degli adulti, in specie di quelli a bassa qualificazione;
- rafforzamento delle competenze chiave, incluso il potenziamento delle competenze linguistiche dalla scuola dell'infanzia sino all'università); l'alternanza scuola - lavoro); l'orientamento e i laboratori di impresa.

Azione 4.e.2 - Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione professionale e terziaria perseguendo l'integrazione con le politiche per il lavoro e la transizione formazione/lavoro

L'azione intende migliorare l'occupabilità dei giovani attraverso l'acquisizione, anche nella modalità duale, di competenze tecnico professionali collegate ai sistemi produttivi locali e a competenze trasversali per l'esercizio del diritto di cittadinanza:

- adozione di sistemi di certificazione delle competenze e sviluppo dei sistemi di micro-credenziali (una qualifica che attesta i risultati acquisiti a seguito di un breve corso o modulo valutato in maniera trasparente e seguito in presenza, a distanza, o in formato misto);
- sviluppo e potenziamento di un'offerta stabile di formazione di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e permanente;
- potenziamento del sistema di istruzione e formazione professionale e terziaria in integrazione con le politiche per il lavoro – con il coinvolgimento di “reti - comunità per il lavoro” per mettere in relazione gli attori locali, rafforzare il dialogo con le imprese per favorire lo sviluppo di competenze e superare lo skills mismatch; di orientare maggiormente l'offerta ai bisogni, ma anche sostenere le persone. Si prevede il ricorso a percorsi multimisura (orientamento, formazione, tirocinio, accompagnamento e sostegno all'inserimento lavoro e alla creazione di impresa);
- diffusione delle esperienze di work based learning: tali percorsi dovranno intraprendersi effettivamente nei settori merceologici/produttivi più rilevanti o promettenti sul territorio regionale, al fine di comporre un sistema integrato di strumenti e servizi di politica attiva che pongano al centro la persona e lo sviluppo delle sue capacità formative e occupazionali in modo attivo, al fine di metterla in grado di contribuire al rilancio regionale;
- sviluppo e potenziamento dell'offerta di Istruzione e Formazione, con strette interazioni con il sistema produttivo, da attuare attraverso interventi a sostegno dell'Istruzione e Formazione Superiore (ITS) e Tecnica Superiore (IFTTS), dell'apprendistato, di iniziative nel campo dell'alta formazione (assegni di ricerca con partenariato aziendale, alternanza alta formazione-lavoro-ricerca) e per migliorare la rispondenza alla domanda di lavoro, anche attraverso il sostegno a reti e poli. Con particolare attenzione all'occupazione femminile, il FSE+ interviene per il superamento degli stereotipi di genere con il sostegno attivo alla partecipazione delle ragazze a percorsi di rafforzamento delle competenze e delle conoscenze delle materie scientifiche e tecnologiche.
- rafforzare collegamento e cooperazione tra università e enti di ricerca e imprese anche attraverso borse di dottorato e assegni di ricerca per progetti attivati in collegamento con imprese in settori strategici per l'economia regionale o innovativi; Voucher per percorsi alta formazione e master; sostegno alla mobilità formativa (tirocini presso imprese o istituzioni in UE, corsi di lingua, master postlaurea) e percorsi di internazionalizzazione;
- percorsi per l'acquisizione di competenze imprenditoriali e trasversali negli studenti e nei docenti, con il coinvolgimento del mondo produttivo.

Azione 4.e.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi per il miglioramento dei livelli di qualità, inclusività e efficacia dei sistemi di istruzione e formazione

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi per la creazione di sistemi di istruzione e formazione di qualità e inclusivi, in grado di migliorare l'attuazione delle politiche pubbliche efficaci ed efficienti nell'ottica degli obiettivi della mission europea.

L'Azione sostiene inoltre il rafforzamento della capacità amministrativa connessa con l'attuazione degli interventi previsti negli OS e) e f).

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata e coordinata con gli altri strumenti di politica nazionale e fonti di finanziamento destinati ai settori dell'istruzione e della formazione;
- creazione e implementazione dell'Osservatorio Regionale dell'Istruzione e di una rete con funzioni di "centro servizi" tra le scuole;

- creazione di piattaforme interoperabili per l'attuazione degli interventi del PR, in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di inclusività ed efficacia dei sistemi di istruzione e formazione;
- valorizzazione e sviluppo delle competenze specifiche del personale in materia di formazione per il lavoro (alternanza scuola lavoro, livelli di certificazione delle competenze, transizione formazione/lavoro), competenze verdi e digitali;
- razionalizzazione e snellimento delle procedure e rafforzamento della digitalizzazione del personale amministrativo delle competenze digitali e dei servizi digitali telematici (creazione di piattaforme in collaborazione con Agenda Digitale);
- formazione, orientamento e supporto allo sviluppo della capacità del personale scolastico e delle istituzioni scolastiche;
- formazione di una rete tra sistema educativo e sistema della innovazione e ricerca a supporto delle transizioni scuola-formazione/lavoro;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder, su temi quali sicurezza nei luoghi di lavoro, della qualità e regolarità del mercato del lavoro, responsabilità sociale d'impresa;
- rafforzamento della cooperazione e scambio di buone pratiche altre regioni dell'UE finalizzata a supportare la mobilità e la capacità del sistema regionale di accedere ai finanziamenti e progettualità a diretta regia comunitaria e nazionale;
- definizione di sistemi di digitalizzazione integrati tra la Regione Calabria, le istituzioni scolastiche, gli studenti e le loro famiglie;
- interventi per il miglioramento della diffusione della cultura della prevenzione e della promozione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, della qualità e regolarità del mercato del lavoro regionale anche al fine di ridurre la precarizzazione dei rapporti di lavoro;
- promozione dello scambio regolare e costante di informazioni con i beneficiari e tra di essi attraverso seminari interattivi, reti, guide di apprendimento in linea con le finalità dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Principali gruppi di destinatari sono: studenti; giovani; adulti; soggetti scarsamente qualificati da includere nei percorsi di apprendimento permanente. ricercatori; dottori di ricerca; personale scolastico; Imprese; Sistema educativo e formativo; Pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a

livello nazionale, regionale o locale; parti sociali e organizzazioni della società civile.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni dell'os e) concorrono a promuovere il miglioramento delle competenze di base; garantire qualità, accessibilità, inclusività ed efficacia dei percorsi istruzione e formazione per tutti. Sarà assicurata la partecipazione di tutti, sostenendo l'accessibilità e la piena fruizione degli interventi per le persone con disabilità, contrastando gli stereotipi di genere e promuovendo la partecipazione dei giovani con background migratorio o provenienti da Paesi Terzi.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Gli interventi previsti dall'OS e) sono rivolti a giovani e adulti; ricercatori; studenti; dottori di ricerca; personale docente.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(e)	FSE+	Meno sviluppate	EECO09	Titolari di un diploma di istruzione secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0-2)	numero	2.564	14.244
4	(e)	FSE+	Meno sviluppate	EECO010	Titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	numero	1.218	6.767
4	(e)	FSE+	Meno sviluppate	EECO018	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale	numero	4	21

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(e)	FSE+	Meno sviluppate		Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	%	81,6	2020	89,76	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (e)	134 - Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione	43.547.815,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (e)	01 - Sovvenzione	43.547.815,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (e)	02 - Città grandi e medie, cinture urbane	1.631.943,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (e)	33 - Nessun orientamento territoriale	41.915.872,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (e)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (e)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (e)	02 - Integrazione di genere	43.547.815,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico f) - Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS f) saranno attuate in sinergia e complementarità sia con gli altri OS del FSE+ sia con le azioni previste in altri programmi, quali il PN Scuola e competenze e il programma FUTURA del PNRR per l'Istruzione. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative (ad esempio l'Osservatorio scolastico regionale) e di controllo interno.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Azione 4.f.1 - Sostegno all'istruzione, borse di studio e contributi per studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari

L'azione intende sostenere prevalentemente il diritto allo studio e alla formazione professionale, attraverso interventi quali ad esempio: borse di studio e contributi (anche sotto forma di voucher), sostegno per l'accesso all'alloggio, abbattimento costi di partecipazione e iscrizione, contributi per la frequenza in favore di alunni e studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari e in particolare per quelli meritevoli e privi di mezzi, soprattutto di quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.

Sono altresì previsti interventi a sostegno dell'istruzione e a supporto dell'acquisizione delle competenze chiave degli adulti.

Azione 4.f.2 - Qualificare modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione

Questa azione intende garantire l'accesso ad una istruzione e formazione inclusiva, promuovendo il successo formativo ed il miglioramento dei risultati degli studenti svantaggiati, la riduzione del numero dei drop-out e il recupero competenze di base attraverso:

- interventi di formazione e riqualificazione del personale scolastico e dei docenti; innovazione delle metodologie didattiche per il miglioramento della capacità di apprendimento degli studenti (in sinergia con fondi PON);
- interventi per il miglioramento del successo formativo anche tramite attività didattiche nuove e innovative e lo sviluppo di competenze chiave; il potenziamento delle competenze di base; la realizzazione di interventi di sostegno pedagogico, psicologico e culturale; il sostegno ai Bisogni Educativi Speciali;
- interventi per contrasto alla dispersione scolastica e abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione anche attraverso attività a sostegno dello studente, iniziative sportive e attività integrative dell'offerta scolastica; erogazione di agevolazioni e contributi anche in connessione con OS I; rafforzamento della cooperazione con le famiglie e la comunità locale;
- sostegno all'accesso all'istruzione e formazione, anche a distanza, soprattutto per i soggetti vulnerabili;
- accesso ad un'offerta educativa e didattica di qualità per l'infanzia (ciclo 0-6).

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Adulti; personale scolastico; alunni; studenti; studenti provenienti da contesti socioeconomici fragili; studenti meritevoli e privi di mezzi; studenti con disabilità e/o appartenenti a gruppi svantaggiati, organizzazioni della società civile e parti sociali.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6

del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni dell'os f) concorrono a contrastare l'abbandono scolastico e al miglioramento delle competenze di base; Garantire qualità, accessibilità, inclusività ed efficacia dei percorsi istruzione e formazione per tutti.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(f)	FSE+	Meno sviluppate	EEO09	Titolari di un diploma di istruzione	numero	3.789	21.051

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
					secondaria di primo grado o inferiore (ISCED 0 - 2)			
4	(f)	FSE+	Meno sviluppate	EECO10	Titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	numero	1.131	6.284
4	(f)	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale	numero	31	175

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(f)	FSE+	Meno sviluppate		Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento	%	81,6	2020	89,76	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	148 - Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)	7.477.908,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	149 - Sostegno all'istruzione primaria e secondaria	21.993.842,00

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
				(infrastrutture escluse)	
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	151 - Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	17.595.076,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	01 - Sovvenzione	47.066.826,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	02 - Città grandi e medie, cinture urbane	2.101.292,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	33 - Nessun orientamento territoriale	44.965.534,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	02 - Integrazione di genere	47.066.826,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico h) - incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS h) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR, dai PN con particolare riferimento al PN Salute.

Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

4.h.8.1 - Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili

L'obiettivo dell'azione è promuovere le pari opportunità e la partecipazione dei soggetti vulnerabili, combinando misure di inclusione attiva e percorsi di accompagnamento al lavoro per migliorare l'occupabilità, e rafforzare la promozione di misure di integrazione per l'inclusione sociale e lavorativa di gruppi svantaggiati (persone con disabilità, persone a rischio discriminazione, persone svantaggiate) assicurandone la partecipazione attiva alla vita economica e sociale.

L'obiettivo sarà raggiunto attraverso interventi volti prevalentemente a:

- migliorare la connessione tra servizi sociali, sociosanitari e centri per l'impiego (CPI);
- sostenere la costituzione di reti e l'offerta integrata di servizi per meglio rispondere alla multidimensionalità dell'esclusione sociale per la promozione di misure integrate e personalizzate per l'inclusione attiva delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, con il coinvolgimento del Terzo Settore;
- migliorare l'accesso all'occupazione di gruppi svantaggiati attraverso la promozione dell'economia sociale;
- migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità - attraverso percorsi personalizzati integrati e multidimensionali;
- potenziare le misure di contrasto alla grave marginalità adulta attraverso interventi personalizzati per l'inclusione lavorativa e sociale;
- sostenere le misure per l'inserimento e il reinserimento socio lavorativo dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale;

- sostenere progetti integrati per la presa in carico multiprofessionale e il reinserimento lavorativo con particolare riguardo delle donne vulnerabili per favorire l'indipendenza, anche abitativa, ed incentivare i contratti di lavoro;
- sostenere il potenziamento dei servizi e dei luoghi per la protezione e l'inclusione sociale e lavorativa a favore delle donne a rischio di discriminazione, vittime di violenza e in altre condizioni di fragilità,
- sostenere progetti volti a prevenire e contrastare la violenza, anche psicologica, di genere in tutti i contesti della vita sociale (famiglie, lavoro, ecc);
- sostenere l'accompagnamento personalizzato dei giovani dimessi dalle comunità residenziali per minori attraverso misure idonee a garantire la propria autonomia e/o completare il proprio percorso formativo;
- migliorare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate in carico ai servizi sociali.

4.h.8.2 - Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale

L'obiettivo dell'azione è il sostegno allo sviluppo dell'innovazione sociale attraverso la costituzione di un Cantiere regionale per l'innovazione sociale e la rigenerazione di spazi fisici, incentrati su forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, per l'avvio di attività innovative a carattere sociale.

L'obiettivo sarà raggiunto attraverso interventi volti prevalentemente a:

- riutilizzare i beni immobili, compresi i beni confiscati alla 'ndrangheta - a fini socio-culturali e per un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità) - anche attraverso percorsi di co-progettazione con comunità e attori locali e azioni di innovazione;
- realizzare modelli sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici target caratterizzati da fragilità socio-economica;
- sostenere nuovi servizi di welfare (es: portierato sociale);
- implementare laboratori sociali di quartiere che offrono occasioni formative e accesso ai servizi per il lavoro;
- promuovere e rafforzare le reti e la partecipazione dei cittadini ai processi di costruzione delle politiche di innovazione;
- sostenere la nascita di cooperative di comunità e imprese sociali.
- sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

I principali gruppi di destinatari sono: Disoccupati, Lavoratori, Donne, Giovani, Inattivi, Partecipanti con disabilità, Partecipanti di origine straniera, Persone svantaggiate a rischio di esclusione sociale o discriminazione (per esempio detenuti, comunità emarginate, rom, ecc.), i soggetti che compongono la Rete regionale per il lavoro, il partenariato economico e sociale, organizzazioni della società civile e parti sociali.

P.A., Altri Enti Pubblici, Imprese, ETS, Gestori SF

Nel caso di utilizzo di SF: Piccole Imprese

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni che saranno realizzate con l'OS h, volte alla tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione, saranno indirizzate a promuovere l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone in condizioni di svantaggio, quale leva per garantirne l'autonomia, e contrastarne l'esclusione sociale. In particolare, attraverso percorsi personalizzati e in funzione delle possibilità e capacità individuali, si intendono accompagnare le persone nell'acquisizione: di un livello minimo di autonomia individuale; di competenze trasversali che consentano alle persone di stare nei contesti sociali e organizzativi nonché di competenze tecnico professionali spendibili nei contesti lavorativi.

Per promuovere le pari opportunità e la partecipazione dei soggetti vulnerabili, saranno rafforzate le misure che prevedono la promozione di misure di integrazione per l'inclusione sociale e lavorativa di gruppi svantaggiati (persone con disabilità, persone a rischio discriminazione, persone svantaggiate) assicurandone la partecipazione attiva alla vita economica e sociale.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(h)	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero di Partecipanti	numero	537	2.985
4	(h)	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale	numero	8	42
4	(h)	FSE+	Meno sviluppate	EECO19	Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali)	numero	4	21

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(h)	FSE+	Meno sviluppate	EECR	Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	%	30,6	2020	33,7	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	152 - Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società	4.398.769,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	153 – Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati	20.894.153,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	154 Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati come i rom all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale	4.398.769,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	01 - Sovvenzione	27.052.429,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito	1.319.631,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari	1.319.631,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	02 - Città grandi e medie, cinture urbane	840.715,00
	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	07 - Zone scarsamente popolate	562.493,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	33 - Nessun orientamento territoriale	28.288.483,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (h)	02 - Integrazione di genere	29.691.691,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico k) - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata (FSE+)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS k) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR, dai PN con particolare riferimento al PN Salute. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Azione 4.k.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità

L'obiettivo dell'azione è consentire di accompagnare gli individui nei momenti di fragilità attraverso un'assistenza facilmente accessibile e flessibile, capace di prendersi cura delle persone nel contesto in cui vivono, assicurando continuità tra territorio e ospedale, promuovendo un utilizzo appropriato dell'ospedale, favorendo il protagonismo di individui e formazioni sociali.

L'azione si pone un triplice obiettivo:

- ripensare i servizi territoriali e potenziare l'assistenza domiciliare per anziani e categorie vulnerabili;
- migliorare l'accesso ai servizi sociali, sanitari e socioassistenziali;
- potenziamento delle attività di prevenzione.

La finalità dell'azione sarà realizzata attraverso interventi volti prevalentemente a:

- rafforzare e migliorare qualità, diffusione e livello di innovazione dei servizi socio-sanitari;
- implementare il welfare territoriale;
- rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abordabili;
- promuovere programmi di screening oncologico indirizzati principalmente a gruppi vulnerabili, popolazione svantaggiata o in povertà sanitaria;

- erogare Buoni alle famiglie per l'accesso a servizi socioassistenziali e socio-educativi-riabilitativi per persone con disabilità e anziani non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza al domicilio;
- rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità;
- identificare percorsi integrati di assistenza attenti alle differenze di genere;
- rafforzare e qualificare l'offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali;
- potenziare la rete di operatori - caregiver - famiglia;
- migliorare l'accesso ai servizi sociali, sanitari e socioassistenziali;
- potenziare i servizi socioassistenziali per i soggetti con Autismo lungo tutto l'arco della vita;
- potenziamento e messa in rete dei servizi di prevenzione e cura dei soggetti con demenza senile, con malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA);
- sostenere la fruizione flessibile dei servizi per l'infanzia e servizi di qualità per l'infanzia;
- sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.

Azione 4.k.2 - Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine

L'obiettivo dell'azione è migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari nonché migliorare la qualità dell'assistenza e rispettare il diritto di curarsi nel proprio contesto di vita. La realizzazione dell'azione richiede una forte propensione all'innovazione e al cambiamento. Le malattie croniche non trasmissibili, la sofferenza e la disabilità che comportano richiedono modelli altamente innovativi capaci di coniugare interventi sanitari e interventi sociali; richiedono inoltre, come precisato anche dall'OMS, una grande flessibilità nella organizzazione dell'assistenza.

L'innovazione del sistema sociosanitario avrà come leva principale il potenziamento dell'assistenza territoriale che dovrà essere in grado di organizzare i servizi in funzione delle persone e non delle malattie, realizzando una forte integrazione fra professionisti e fra istituzioni, fra sociale e sanità, con la partecipazione della popolazione.

La finalità dell'azione sarà raggiunta attraverso interventi volti prevalentemente a:

- sperimentare nuovi modelli innovativi di Servizi di cura che favoriscano la corresponsabilità dei medici di medicina generale e specialisti – a livello territoriale e ospedaliero – per la cura di pazienti complessi (cronici e fragili);
- sviluppare modelli organizzativi che favoriscano l'accesso ai servizi sanitari alle persone in situazioni di vulnerabilità;
- individuare servizi di assistenza domiciliare innovativi, che prevedano l'utilizzo di tecnologie funzionali all'autonomia della persona;
- utilizzare Servizi di teleassistenza in favore di persone anziane, anche autosufficienti ed autonome, per limitare la condizione d'isolamento;
- utilizzare iniziative di mutuo-aiuto e di crowdfunding per favorire l'accesso a servizi sanitari, sociali e sociosanitari a costi sostenibili da parte dei cittadini più svantaggiati;
- potenziare e dislocare l'assistenza domiciliare integrata, soprattutto per la popolazione anziana e fragile.

Azione 4.k.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi di miglioramento dei servizi alla persona e del sistema sanitario, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, Ambiti territoriali, cittadini e imprese) alla programmazione e gestione qualificata degli investimenti della politica di coesione).

L'Azione sostiene inoltre il rafforzamento della capacità amministrativa connessa con l'attuazione degli interventi previsti negli OS h) ed l).

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- valorizzazione delle competenze professionali, delle competenze digitali e il rafforzamento delle competenze specifiche per l'attuazione dell'OS del personale presso l'Amministrazione regionale e presso i beneficiari;
- campagne di sensibilizzazione per la partecipazione agli screening oncologici e in generale per la prevenzione;
- rafforzamento della governance per l'attuazione dell'OS, ad esempio attraverso l'individuazione di un Organismo Intermedio deputato ad attuazione, gestione e rendicontazione delle procedure in ambito sociale e socio-sanitario;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione, anche attraverso il supporto alla creazione/al funzionamento di un settore/unità all'interno del Dipartimento deputato alla gestione dei fondi delle politiche di coesione;
- razionalizzazione e snellimento delle procedure amministrative anche attraverso l'introduzione di strumenti di automazione;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder, anche attraverso la redazione di linee guida chiare per la gestione degli interventi;
- formazione dei soggetti destinati alla presa in carico delle persone con disturbi mentali, persone con demenza senile e malattie neurodegenerative come l'Alzheimer;
- rafforzamento delle competenze e del personale che opera negli ambiti territoriali per la gestione, realizzazione e rendicontazione degli interventi;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Disoccupati, compresi i disoccupati di lungo periodo, Donne, Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi, Partecipanti con disabilità, Partecipanti di età pari o superiore a 55 anni, Persone svantaggiate, Organizzazioni della società civile e Parti sociali.

Pubbliche amministrazioni

Micro, piccole e medie imprese, (comprese le società cooperative e le imprese sociali)

ETS

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Le azioni prevedono di accompagnare gli individui nei momenti di fragilità attraverso un'assistenza facilmente accessibile e flessibile, capace di prendersi cura delle persone nel contesto in cui vivono, assicurando continuità tra territorio e ospedale, promuovendo un utilizzo appropriato dell'ospedale, favorendo il protagonismo di individui e formazioni sociali.

Le azioni favoriscono, attraverso il potenziamento dei servizi, l'accesso a diversi servizi in un'ottica di inclusione sociale in particolare dei bambini e delle famiglie in condizioni di svantaggio e a rischio di esclusione, nonché di parità di genere.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(k)	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero totale di partecipanti	numero	1.202	6.677
4	(k)	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale	numero	38	209
4	(k)	FSE+	Meno sviluppate	EECO19	Numero di micro, piccole e medie imprese sostenute (comprese le società cooperative e le imprese sociali)	numero	35	196

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(k)	FSE+	Meno sviluppate	ST	Numero di servizi potenziati e/o migliorati	numero	0	2020	10	Indagine specifica	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	158 - Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili	18.694.769,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	159 - Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio	10.996.923,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	160 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	10.996.923,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	161 - Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza di lunga durata (infrastrutture escluse)	10.996.923,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	01 - Sovvenzione	51.685.538,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	02 - Città grandi e medie, cinture urbane	1.824.390,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	07- Zone scarsamente popolate	846.763,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	33 - Nessun orientamento territoriale	49.014.385,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (k)	02 - Integrazione di genere	51.685.538,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico I) - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori (FSE+)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS I) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR, dai PN. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Azione 4.1.1 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

La povertà è un fenomeno complesso e multidimensionale, legato non solo alla mancanza o inadeguatezza del reddito, ma anche alle limitazioni che la stessa provoca, a partire dalla impossibilità di partecipare pienamente alla vita economica e sociale. La povertà può riguardare una platea ampia di persone, dagli individui considerati singolarmente a quelli che vivono in nuclei familiari con pochi mezzi e/o a bassa intensità lavorativa.

La finalità dell'azione è favorire l'integrazione nella società delle persone in condizione di maggiore vulnerabilità socioeconomica, tra cui gli indigenti o di persone molto lontane dal mercato del lavoro, con specifiche azioni a favore dei minori, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini e la riduzione delle disuguaglianze.

Le finalità dell'azione saranno realizzate prevalentemente attraverso:

- servizi socioassistenziali diretti alle persone e ai nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e di fragilità;
- servizi sociali di sostegno a nuclei familiari con minori;
- progetti per contrastare la povertà sanitaria anche attraverso la presa in carico dei soggetti in condizione di vulnerabilità;
- progetti per contrastare il disagio sociale infantile e adolescenziale;
- progetti di inclusione sociale (per esempio: progetti che sostengono la pratica sportiva di ragazzi/e in condizione di disagio socioeconomico);
- adozione di interventi di contrasto al disagio abitativo per soggetti con fragilità sociali;
- misure per favorire l'accesso ai servizi per la prima infanzia per i bambini in condizioni di svantaggio;
- sostegno finanziario alle fasce sociali più deboli, mediante l'erogazione di voucher/buoni spesa, per l'acquisto di beni di prima necessità (es. prodotti farmaceutici; bombole del gas; dispositivi di protezione individuale; ecc..) per l'accesso ai servizi integrativi scolastici (pre e post scuola e mensa e trasporto scolastico) e per l'acquisto di materiale e strumentazione didattica ed educativa;

- sostegno ai percorsi di empowerment sociale delle fasce deboli, che consentano la co-ideazione di interventi sperimentali anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di esperienze di attivazione dal basso già esistenti;
- misure integrate e personalizzate di inclusione attiva per coinvolgere persone a rischio di povertà o esclusione sociale, compresi minori e lavoratori poveri;
- interventi di contrasto alla povertà educativa infantile in connessione con l'OS f;
- sviluppo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile, anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti e rafforzamento del dialogo sociale, e per attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Indigenti, persone con disabilità, minori, Partecipanti di origine straniera, Persone svantaggiate a rischio di esclusione sociale o discriminazione (per esempio detenuti, comunità emarginate, rom, ecc.), persone senza fissa dimora, i soggetti che compongono la Rete regionale per il lavoro e il partenariato economico e sociale, organizzazioni della società civile e parti sociali.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

L'azione prevede interventi volti a favorire l'integrazione nella società delle persone in condizione di maggiore vulnerabilità socioeconomica, tra cui gli indigenti o di persone molto lontane dal mercato del lavoro, con specifiche azioni a favore dei minori, attraverso il miglioramento dell'accessibilità e della qualità dei servizi ai cittadini e la riduzione delle disuguaglianze. Coerentemente con i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali saranno realizzate azioni per i minori destinatari di misure di contrasto alla povertà e misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v),

del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]
Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]
Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(I)	FSE+	Meno sviluppate	EECO01	Numero totale di partecipanti	numero	211	1.175
4	(I)	FSE+	Meno sviluppate	EECO18	Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale	numero	22	121
4	(I)	FSE+	Meno sviluppate	EECO06	Numero di minori di 18 anni	numero	785	4.364

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (1)	162 - Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale	7.697.846,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (1)	163 - Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	21.993.845,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (1)	01 - Sovvenzione	29.691.691,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (1)	33 - Nessun orientamento territoriale	29.691.691,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (1)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (1)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (I)	02 - Integrazione di genere	29.691.691,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1 Priorità IV - Infrastrutture - **Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (FESR)**

	Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
	Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+*
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ ⁸
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

⁸ Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE

2.1.1.1 Obiettivo specifico (i) - Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale (FESR)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

In attuazione del quarto principio “Sostegno attivo all'occupazione” del Pilastro europeo dei Diritti Sociali, il presente OS potenzia le azioni per l'occupazione intraprese a valere su FSE+, sostenendo il consolidamento sul territorio regionale di reti di partenariato tra gli attori dei servizi per il lavoro e dei servizi per la formazione professionale e l'istruzione, inclusi gli enti locali e le PPAA competenti, in grado di gestire in maniera coordinata ed efficace le diverse misure di politica attiva messe in campo ai vari livelli territoriali.

Le azioni dell'OS i saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi del PNRR Missione 5 (Piano Nazionale Nuove Competenze, GOL) la riforma degli ammortizzatori sociali, il Piano Straordinario di rafforzamento dei Centri per l'impiego e delle Politiche attive del lavoro, il PN Inclusione e Lotta alla Povertà 21/27 Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno, volte a garantire complementarità e integrazione tra differenti strumenti e misure..

Azione 4.1.1 Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)

Al fine di rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità si intende potenziare il funzionamento della rete regionale dei servizi per il lavoro prevedendo ad esempio:

- potenziamento dell'attività della rete regionale dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per migliorare il raccordo operativo sul territorio e con il livello nazionale e rafforzare l'offerta di servizi alle persone (in particolare giovani, donne, disoccupati di lunga durata e soggetti più vulnerabili, persone con disabilità) e in particolare con riferimento a: sostegno nelle transizioni (scuola/formazione/lavoro; lavoro/lavoro); contrasto del fenomeno dei NEET; anticipazione delle situazioni di crisi anche promuovendo forme di collaborazione con soggetti dell'economia sociale per l'inserimento e reinserimento dei soggetti a rischio di esclusione sociale;
- progetti di rigenerazione a adeguamento infrastrutturale (inclusi i sistemi informativi) e miglioramento di spazi, abbandonati o sottoutilizzati, (così come, ad esempio, per la messa a disposizione di soluzioni di coworking, incubatori e hub per l'innovazione sociale) a sostegno del rafforzamento organizzativo e operativo del lavoro della rete regionale dei servizi per il lavoro e per progetti innovativi di welfare aziendale.

Azione 4.1.2 - Capacità amministrativa - - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi per migliorare l'inclusività del mercato del lavoro, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti

nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche per il lavoro. L'obiettivo dell'Azione è accompagnare tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'OS (es. Pubbliche amministrazioni, Enti locali, cittadini e imprese) nello sforzo organizzativo e operativo per la governance e attuazione della riforma delle politiche attive e per sostenere il crescente ampliamento della dimensione delle transizioni occupazionali nel mercato del lavoro.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata della politica di coesione, in complementarità con interventi di politica nazionale (PNRR, Piano Straordinario di rafforzamento dei CPI etc.);
- valorizzazione delle competenze professionali, delle competenze specifiche e delle competenze digitali del personale amministrativo e presso gli enti beneficiari/attuatori coinvolti nell'attuazione dell'OS a sostegno delle capacità previsionali, attuative e di monitoraggio degli interventi, dei vincoli, delle risorse e delle condizionalità;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione e del coordinamento tra i Dipartimenti coinvolti;
- razionalizzazione, snellimento e semplificazione delle procedure amministrative e miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti;
- rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento verticale e supervisione da parte della struttura di gestione del Programma;
- coinvolgimento del partenariato, degli enti di formazione e dei servizi per l'impiego nell'identificazione del fabbisogno e nelle iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

PA; Altri Enti pubblici; Imprese; ETS; SpL accreditati/autorizzati; CPI; personale/operatori dei soggetti coinvolti, cittadini; lavoratori

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6

del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 61	Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego	metri quadri	0,00	4.165,00
4	(i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	1	3
4	(i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
4	(i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	1

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(i)	FESR	Meno sviluppate	RCR 65	Numero annuale di utenti dei servizi per l'impiego nuovi o modernizzati	utenti/anno	0	n.d.	135.345	Sistema monitoraggio regionale SIL	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	127 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	32.582.279,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei	81.660,00

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
				programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	01 - Sovvenzione	32.663.939,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	33 - Nessun orientamento territoriale	32.663.939,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	02 - Integrazione di genere	13.032.911,60
4	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	03 - Neutralità di genere	19.631.027,40

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (ii) - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza (FESR)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS ii) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi e le misure sostenute dal PNRR, dal PN Scuola e Competenze 21/27 e dal PN Inclusione e Lotta alla povertà 21/27. Per come previsto dall'AdP, le eventuali misure analoghe, saranno adottate prevedendo le opportune differenziazioni e declinazioni territoriali, o prevedendo target aggiuntivi o differenti (correlati dai fabbisogni emersi su scala regionale) o una tempistica di attuazione che si ponga in continuità o rafforzamento dei risultati conseguiti da altri programmi. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno. nonché garantita la partecipazione ai meccanismi di coordinamento e monitoraggio definiti a livello nazionale (es. il sistema di governance del PNRR delineato dal DL77/21). Nella formulazione delle azioni sono stati tenuti in considerazione i risultati degli interventi sostenuti nel 14-20 (incluse le modifiche CRII+). Attenzione particolare potrà essere riservata a periferie urbane e aree rurali remote/aree interne nei dispositivi di attuazione.

Azione 4.2.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi

L'azione sostiene e rafforza l'accessibilità, l'innovatività e la funzionalità degli ambienti scolastici e il miglioramento della didattica.

Questi interventi potranno integrarsi e sostenere dal punto di vista della dotazione infrastrutturale e materiale azioni sostenute dal FSE+ che sperimentino sistemi educativi integrativi e sviluppino i cittadini calabresi del futuro, quali ad esempio interventi che educino alla sostenibilità ambientale con azioni educative integrate. Una delle idee sostenute è quella di creare una Rete regionale integrata dell'Educazione alla sostenibilità come previsto anche dall'Agenda 2030. Sono pertanto possibili:

- investimenti per incrementare le dotazioni tecnologiche, adeguare gli ambienti alla fruizione e produzione di contenuti multimediali e sostenere i servizi per l'istruzione e la formazione (inclusi quelli on line e a distanza);
- investimenti in dotazioni tecniche, strumentali e tecnologiche a sostegno della partecipazione alle attività (anche on line e a distanza) degli studenti con BES e disabilità fisiche e sensoriali.

Azione 4.2.2 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive, innovative e inclusive

L'azione sostiene la capacità delle scuole e dei luoghi di formazione di essere inclusivi e fornire servizi di qualità per tutti. Gli interventi sono quindi diretti a sperimentare interventi per la "progettazione" di scuole innovative e inclusive, prevedendo meccanismi di selezione semplici per i beneficiari

(es: Fondazioni ITS – Enti privati e enti pubblici; Scuole). Saranno pertanto sostenuti interventi volti a esempio a: L'azione sostiene interventi volti ad esempio a:

- realizzare o rinnovare spazi, ambienti e luoghi per la didattica più sicuri, efficienti, accessibili, sostenibili ma anche attrattivi, innovativi e inclusivi - anche in coerenza con la programmazione triennale per l'edilizia scolastica – attraverso interventi per la riqualificazione/adequamento delle infrastrutture scolastiche e formative e per migliorare l'accesso all'alloggio;
- promuovere la fruibilità degli ambienti scolastici e dei luoghi formativi) sostenendo l'acquisto di attrezzature e arredi funzionali a favorire iniziative di apertura al territorio delle scuole e degli istituti e enti di formazione e a sostenere l'ampliamento del tempo pieno (ad esempio con l'erogazione di attività didattiche, sportive, culturali, sociali, ecc.).

Azione 4.2.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno del miglioramento dei livelli di accesso e di inclusività delle infrastrutture scolastiche e di formazione

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche in materia di infrastrutture nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata della politica di coesione, in sinergia e complementarità con gli interventi finanziati con fondi nazionali in materia di miglioramento delle infrastrutture scolastiche e di formazione (PNRR etc.);
- valorizzazione delle competenze professionali, specifiche e delle competenze digitali del personale amministrativo e degli altri coinvolti nell'attuazione dell'OS;
- assistenza alla creazione e gestione di un fondo a supporto dei potenziali beneficiari per la progettazione degli interventi da presentare al finanziamento;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;
- coinvolgimento del partenariato, delle istituzioni scolastiche e degli enti di formazione e apprendimento nell'identificazione dei fabbisogni e nelle iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i

criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

P.A., studenti; personale scolastico e del settore formativo; cittadini

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 67	Capacità delle classi nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	persone	4.925	136.799
4	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	1	3
4	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
4	(ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	2

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(ii)	FESR	Meno sviluppate	RCR 71	Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate	utenti/anno	0	n.d.	133.584	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	121 - Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	12.248.976,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	122 - Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	12.248.976,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	123 - Infrastrutture per l'istruzione terziaria	12.187.732,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	124 - Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	4.082.992,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	61.245,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	01 - Sovvenzione	40.829.921,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	33 - Nessun orientamento territoriale	40.829.921,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	01 - Focalizzazione sulle questioni di genere	24.497.952,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	02 - Integrazione di genere	6.508.289,60
4	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	03 - Neutralità di genere	9.823.679,40

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (iii) - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (FESR)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS iii) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR e dalla programmazione nazionale (PN Inclusione) e degli altri fondi (FAMI e FEAMP). Per come previsto dall'AdP, le eventuali misure analoghe, saranno adottate prevedendo le opportune differenziazioni e declinazioni territoriali, o prevedendo target aggiuntivi o differenti (correlati dai fabbisogni emersi su scala regionale) o una tempistica di attuazione che si ponga in continuità o rafforzamento dei risultati conseguiti da altri programmi. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno, nonché garantita la partecipazione ai meccanismi e strutture di coordinamento definiti a livello nazionale. Nella formulazione delle azioni sono stati tenuti in considerazione i risultati degli interventi sostenuti nel 14-20.

Azione 4.3.1 - Infrastrutture abitative

L'obiettivo dell'azione può essere sintetizzato nell'adozione di interventi e modelli innovativi di contrasto al disagio abitativo per soggetti - target con fragilità sociali, soggetti con svantaggio sociale e/o economico, soggetti con bisogni speciali – attraverso la promozione di percorsi di auto-recupero (in attuazione della L.R. n. 22 del 2019) e il sostegno a misure integrate per la realizzazione/messa a disposizione di alloggi e servizi sociali.

Contribuisce alla finalità dell'azione interventi volti a:

- realizzazione di soluzioni alloggiative e rifunzionalizzazione di aree e strutture esistenti pubbliche o nella disponibilità di soggetti pubblici, anche al fine di identificare soluzioni al disagio abitativo dei nuclei familiari/soggetti con finalità di inclusione sociale;
- realizzazione di soluzioni alloggiative per i lavoratori del settore agricolo, in linea con gli interventi previsti nel Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022 approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- recupero sistemico di quartieri di edilizia residenziale pubblica dei centri urbani e delle loro periferie, finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla promozione della sicurezza e della qualità dell'abitare sociale;
- sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi (quali, a titolo esemplificativo, housing-first; co-housing sociale e altre tipologie di abitare assistito) attraverso interventi infrastrutturali finalizzati a soddisfare i bisogni abitativi, anche transitori o temporanei, di specifici soggetti-target (anziani, soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittime di violenza, adulti in difficoltà, inclusione degli immigrati, minori stranieri non accompagnati, rifugiati e richiedenti asilo, profughi, soggetti senza fissa dimora e/o in temporanea situazione di emergenza abitativa).

Tale azione dovrà integrarsi con le azioni sostenute dal FSE+ favorendo l'integrazione tra le politiche abitative e quelle sociali (prevedendo percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, sociale, educativo e sanitario insieme a percorsi di accompagnamento all'abitare) secondo l'approccio housing first.

Azione 4.3.2 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

L'obiettivo dell'azione è la promozione della "cultura della legalità" e la restituzione alla collettività dei beni confiscati, compresi i terreni, per fini di sviluppo economico e sociale (incluso l'utilizzo delle nuove infrastrutture sociali per la creazione di posti di lavoro), nonché come presidi di legalità a sostegno di un'economia più trasparente e del contrasto al fenomeno della criminalità organizzata.

Il riuso di beni immobili, compresi i beni confiscati alla 'ndrangheta - a fini sociali per lo sviluppo di una offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità) - anche attraverso percorsi di co-progettazione con comunità e attori locali e azioni di innovazione - in particolare, di strategie di rigenerazione e inclusione sociale nelle aree urbane degradate e nei territori svantaggiati.

La finalità dell'azione sarà realizzata attraverso interventi volti alla manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse; e alla ristrutturazione edilizia di edifici pubblici da destinare allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive; e attraverso la realizzazione di progetti integrati di rigenerazione a uso collettivo e a fini sociali di spazi abbandonati o sottoutilizzati.

I beni confiscati e gli spazi abbandonati o sottoutilizzati dovranno essere destinati prevalentemente alla realizzazione di nuovi servizi collettivi per la cittadinanza (quale per esempio la creazione di spazi condivisi di lavoro, spazi per il welfare aziendale, ecc.), progetti destinati a fini sociali e interventi a favore delle fasce di popolazione più emarginate.

Azione 4.3.3 - Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno della realizzazione e del miglioramento di alloggi e servizi per la popolazione vulnerabile

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche abitative e sociali per le comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata per l'edilizia abitativa di contrasto al disagio abitativo della popolazione più fragile, in complementarità con progetti finanziati con fondi nazionali e regionali (es. PNRR, etc.);
- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione;
- promozione del coinvolgimento istituzionale di forze dell'ordine, Prefetture e autorità locali nella gestione degli alloggi da destinare ai lavoratori agricoli e/o per gli immobili confiscati alla mafia (Protocolli d'Intesa, Convenzioni etc.);
- semplificazione delle procedure e in particolare delle modalità di valutazione delle proposte progettuali; rafforzamento delle verifiche amministrative e per garantire livelli di integrità e legalità nell'azione dell'OS;

- coinvolgimento del partenariato, delle organizzazioni del terzo settore nell'identificazione dei fabbisogni e nelle iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

P.A., altri Enti pubblici, ETS, Imprese

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Gli investimenti per il contrasto del disagio abitativo e della creazione di infrastrutture sociali rivolti ai gruppi con fragilità sociali ed economiche sono funzionali a più ampie strategie d'azione locale volte a sostenere, con le azioni del FSE, le finalità di inclusione, protezione e il reinserimento sociale di individui e famiglie con fragilità economiche e sociali. Le azioni saranno indirizzate al miglioramento della qualità della vita dei gruppi target individuati e all'aumento dei servizi alla comunità.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 65	Capacità degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	persone	73	405
4	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 113	Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati	persone	0	302
4	(iii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	1	6
4	(iii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
4	(iii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	2

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(iii)	FESR	Meno sviluppate	RCR 67	Numero annuale di utenti degli alloggi sociali nuovi o modernizzati	utenti/anno	0	n.d.	405	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	125 - Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	16.189.065,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	126 - Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	30.622.443,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	127 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	14.290.473,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	142.906,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	01 - Sovvenzione	61.244.887,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	33 - Nessun orientamento territoriale	61.244.887,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	02 - Integrazione di genere	5.716.189,20
4	FESR	Meno sviluppate	OS (iii)	03 - Neutralità di genere	55.528.697,80

* In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (v) - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS v) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR e dalla programmazione nazionale. Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Il Commissario ad Acta per il piano di rientro dei disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria ha individuato con due DCA gli interventi a valere sul PNRR Missione 6. Il DCA n.16/2022 individua gli interventi per l'“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”: 11 interventi di digitalizzazione e 286 interventi per la fornitura e installazione di grandi apparecchiature. Il DCA n. 15/2022 individua la realizzazione di n. 57 Case della Comunità (CdC), n. 15 Ospedali di Comunità (OdC) e n. 19 Centrali Operative Territoriali (COT), integrativi dell'assistenza sociosanitaria territoriale della regione Calabria.

Gli interventi dell'OS saranno orientati a rafforzare le reti di prossimità, le strutture intermedie e di telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale.

Azione 4.5.1 - Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale

L'obiettivo dell'azione è rafforzare le prestazioni erogate sul territorio regionale attraverso il potenziamento e/o creazione delle strutture e dei presidi territoriali (le Case della salute, le case e ospedali di comunità e le centrali operative territoriali); il rafforzamento delle strutture e dei servizi sanitari di prossimità, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

La finalità dell'Azione sarà realizzata prevalentemente attraverso:

- interventi di edilizia sanitaria sui presidi territoriali locali;
- infrastrutturazione dei servizi socio-sanitari territoriali;
- sviluppo di reti specialistiche integrate e di servizi alle persone in ambito territoriale, con una attenzione particolare all'assistenza domiciliare delle persone più fragili attraverso, l'implementazione dei servizi di riabilitazione domiciliare;
- ristrutturazione/realizzazione delle Case della salute, delle case e ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali adeguatamente attrezzate con requisiti e standard omogenei definiti dal Ministero della salute;
- qualificazione/ristrutturazione delle strutture presenti sul territorio.

Azione 4.5.2 - Attrezzature sanitarie e Beni mobili per la salute

La finalità dell'azione è il rinnovamento e l'ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo all'adesione agli screening oncologici, all'assistenza territoriale ed alla qualità e sicurezza dell'assistenza ospedaliera.

Si realizzerà il:

- potenziamento e ammodernamento della dotazione tecnologica in complementarità al piano degli interventi approvati con DCA 16/2022;
- potenziamento della rete di comunicazione tra i dipartimenti di prevenzione, le strutture di sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare;
- potenziamento dei dispositivi di teleconsulto e di telemedicina prevedendo la partecipazione di tutti i medici del territorio.

Azione 4.5.3 - Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie

La finalità dell'azione è il miglioramento dei servizi per la salute dei cittadini mediante il ricorso alle nuove tecnologie. Gli interventi di digitalizzazione conformi agli standard di interoperabilità europei saranno finalizzati a garantire l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate, per il potenziamento del patrimonio digitale delle strutture sanitarie pubbliche ed una migliore efficienza dei livelli assistenziali

Nel campo sanitario sarà importante operare in una logica di sinergia tra le eccellenze della ricerca applicata degli atenei calabresi e il sistema sanitario locale, anche promuovendo rapporti più stretti di collaborazione tra centri di ricerca in informatica clinica e gli ospedali, per ottimizzare i processi di gestione dei pazienti e le procedure di ricovero. Si punterà sulla trasformazione digitale, sperimentando soluzioni di telemedicina anche attraverso la robotica e l'intelligenza artificiale. L'obiettivo dell'azione sarà realizzato attraverso:

- soluzioni di telemedicina per il sostegno all'assistenza territoriale per contrastare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi offerti sul territorio;
- soluzioni di telemedicina per il sostegno all'assistenza domiciliare;
- potenziamento dell'infrastruttura tecnologica, dei metodi legati all'intelligenza artificiale e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (per esempio potenziamento del fascicolo sanitario elettronico, realizzazione del centro unico di prenotazioni regionale, ecc.).

Gli interventi di cui sopra saranno realizzati coinvolgendo non solo i prestatori di servizi ma anche i destinatari dell'assistenza e i principali stakeholders. In fase di definizione di un progetto sarà pertanto privilegiato l'adozione del metodo del «living lab» per integrare i processi di ricerca e innovazione attraverso un approccio incentrato sull'utente. Un approccio che si applica generalmente a un contesto territoriale e che comporta la creazione congiunta, l'analisi, la sperimentazione e la valutazione di idee innovative in casi di utilizzo reale.

Azione 4.5.4 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi a sostegno dell'assistenza sanitaria sul territorio regionale

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche di miglioramento dei livelli di assistenza sanitaria.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- rafforzamento della pianificazione strategica integrata in materia di miglioramento e digitalizzazione delle prestazioni sanitarie territoriali, in complementarità con le azioni previste dalle politiche nazionali (PNRR);
- valorizzazione delle competenze professionali, delle competenze specifiche e digitali del personale amministrativo e presso i beneficiari/soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione dell'OS;
- attività di formazione dei professionisti dell'assistenza sanitaria all'utilizzo delle tecnologie.
- campagne di comunicazione specifiche per aumentare l'alfabetizzazione digitale verso tutti gli utenti target (cittadini, medici generici e operatori sanitari);
- rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione, attraverso la creazione di un settore/unità all'interno del Dipartimento deputato alla gestione dei fondi delle politiche di coesione;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment dei beneficiari coinvolti, attraverso azioni di accompagnamento in tutte le fasi gestionali dei progetti;
- rafforzamento delle partnership istituzionali e con il terzo settore per l'identificazione e localizzazione del target di popolazione, l'emersione e la qualificazione dei bisogni di salute;
- coinvolgimento degli attori rilevanti (Aziende Ospedaliere, ASP, Ambiti territoriali, soggetti del terzo settore) sulla materia della povertà sanitaria;
- realizzazione di azioni di educazione sanitaria volte all'empowerment dei gruppi più vulnerabili, anche tramite l'attivazione di comunità (referenti di comunità, associazioni, mediatori culturali, ecc).
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Pubblica Amministrazione, Aziende ed enti i del Servizio sanitario regionale

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6

del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(v)	FESR	Meno sviluppate	RCO 69	Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	persone/anno	0	18.121
4	(v)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	1	4
4	(v)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
4	(v)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	1	3

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(v)	FESR	Meno sviluppate	RCR 73	Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate	utenti/anno	0	n.d.	185.996	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	129 - Attrezzature sanitarie	20.414.962,00

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	130 - Beni mobili per la salute	16.229.895,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	131 - Digitalizzazione delle cure sanitarie	4.082.992,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	102.075,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	01 - Sovvenzione	40.829.924,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	33 - Nessun orientamento territoriale	40.829.924,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (v)	03 - Neutralità di genere	40.829.924,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.2.1.1 Obiettivo specifico (vi) - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR)

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS vi) saranno attuate in sinergia e complementarità con gli interventi sostenuti dal PNRR Missione 1 e dalla programmazione nazionale (PN Cultura 21/27). Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Gli interventi saranno realizzati in complementarità con gli interventi previsti nella priorità OP1, OP2 e OP5 e in sinergia con gli interventi realizzati con le altre azioni del FSE+

Azione 4.6.1 - Investimenti materiali e immateriali finalizzati alla rigenerazione culturale, sociale ed economica del territorio e allo sviluppo del turismo sostenibile

La finalità dell'azione è la valorizzazione del ruolo della cultura nonché la promozione del turismo sostenibile per l'inclusione e l'innovazione sociale.

Tali interventi non sono intesi come azioni di recupero finalizzati alla tutela, ma dovranno da una parte essere orientati alle funzioni e alle attività che tali beni potranno ospitare e dall'altra essere caratterizzati per promuovere la collaborazione pubblico-privato per lo sviluppo dell'innovazione, la partecipazione delle comunità territoriali, uno sviluppo locale generativo di opportunità di inclusione e occupazione.

In campo culturale saranno promossi interventi di:

- riqualificazione, recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, storico-architettonico, paesaggistico e delle tradizioni, in particolare dei piccoli centri o comuni calabresi, orientati alle esigenze di rivitalizzazione sociale ed economica dei luoghi, con la

finalità di offrire opportunità occupazionali, miglioramento della qualità della vita, inclusione e rilancio occupazionale e di contrasto dello spopolamento, nonché di innovazione sociale;

- riuso e adeguamento infrastrutturale, strutturale, digitale, ecc. per l'insediamento di nuove funzioni (ad esempio nel campo delle nuove tecnologie e della green economy, delle arti e dei mestieri della cultura, della ricerca laboratoriale), servizi (es: spazi co-working e servizi residenziali culturali) in grado di costituire occasione di rilancio occupazionale, in particolare per le nuove generazioni;
- realizzazione di iniziative per la tutela, valorizzazione/rigenerazione del patrimonio della cultura immateriale;
- promozione culturale e per l'educazione al patrimonio quali eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.;
- realizzazione di attività e servizi culturali, spazi di co-working e di studio, servizi sociali, ricreativi, di informazione, comunicazione, ecc;
- sviluppo di servizi per la gestione, la fruizione e l'accessibilità per tutti dei luoghi/itinerari di visita;

In campo turistico, si sostengono interventi e iniziative sui luoghi con un patrimonio culturale storico-artistico, architettonico o paesaggistico significativo e per la valorizzazione e promozione del loro valore culturale e ambientale.

Gli interventi sono sostenibili nel tempo, sinergici e integrati tra loro finalizzati a rivitalizzare il tessuto socio-economico e a produrre effetti in termini di crescita occupazionale e di attrattività residenziale e turistica.

A questo fine, si sostiene la partecipazione di cittadini, terzo settore e comunità ai processi di inclusione e innovazione sociale, l'aumento delle pratiche di cittadinanza attiva e di percorsi di integrazione sociale che possono generare opportunità lavorative di qualità attraverso azioni strategiche di rigenerazione e inclusione e innovazione sociale, lo sviluppo di un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità) attraverso le leve offerte da interventi in campo culturale e turistico. La finalità dell'azione sarà realizzata attraverso interventi di:

- riuso adattivo e adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di immobili e spazi pubblici e/o aperti al pubblico;
- realizzazione di itinerari/percorsi culturali, storici, tematici, percorsi ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione dei luoghi di interesse turistico-culturale;
- realizzazione di iniziative ed eventi di promozione del turismo sostenibile quali eventi, mostre, festival, spettacoli dal vivo, attività audiovisive e cinematografiche, ecc.;
- sviluppo di servizi che consentano la gestione, la fruizione e l'accessibilità per tutti dei luoghi/itinerari di visita.

Azione 4.6.2 - Capacità amministrativa - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche a sostegno di iniziative culturali e di turismo sostenibile sul territorio regionale.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti in materia di programmazione, elaborazione e pubblicazioni di avvisi/bandi;
- rafforzamento del coinvolgimento di organizzazioni e stakeholders di interesse del settore culturale e del turismo sostenibile nella ricognizione dei fabbisogni e nella programmazione degli interventi;

- valorizzazione di partenariati con enti e istituzioni culturali per l'ideazione e lo svolgimento di iniziative;
- razionalizzazione delle procedure e miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- sviluppo della capacità amministrativa e empowerment dei beneficiari in tutte le fasi progettuali;
- miglioramento della capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa attraverso l'utilizzo di costi standard;
- supporto ad una programmazione e gestione coerente e complementare dei diversi fondi e strumenti della politica di coesione;
- coinvolgimento del partenariato e iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;
- ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, ETS, Enti pubblici non territoriali

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate. La selezione delle operazioni sarà condotta secondo modalità che assicurino i principi di uguaglianza, inclusione e non discriminazione

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU.

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4	(vi)	FESR	Meno sviluppate	RCO 77	Numero dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	siti culturali e turistici	28	156
4	(vi)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	1	4
4	(vi)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
4	(vi)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	1

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4	(vi)	FESR	Meno sviluppate	RCR 77	Visitatori dei siti culturali e turistici beneficiari di un sostegno	visitatori/anno	1.172.624	2019	1.407.149	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	127 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	8.063.910,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	165 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	10.207.481,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	166 - Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	10.207.481,00
4	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	102.065,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	01 - Sovvenzione	28.580.937,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	33 - Nessun orientamento territoriale	28.580.937,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	02 - Integrazione di genere	11.391.549,20
4	FESR	Meno sviluppate	OS (vi)	03 - Neutralità di genere	17.189.387,80

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.2 Obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale⁹

2.1.1.1.2 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR; articolo 20 e articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento FSE+

Tipologie di sostegno

Campo di testo [2 000]

Principali gruppi di destinatari

Campo di testo [2 000]

Descrizione dei regimi di sostegno nazionali o regionali

⁹ L'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), del regolamento CPR non si applica all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

Campo di testo [2 000]

Criteri per la selezione delle operazioni¹⁰

Campo di testo [4 000]

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)

¹⁰ Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+.

2.1.1 Priorità IV - Giovani - **Una Calabria più inclusiva per i giovani**

X	Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
	Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+*
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ ¹¹
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

*Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2 **Obiettivo specifico f**

2.2.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Le azioni dell'OS a) saranno attuate in sinergia e complementarità con il PNRR Missione 5 e del PN Giovani, Donne e Lavoro 21/27 e dell'Iniziativa UE ALMA per i giovani NEET.

Al fine di assicurare la buona gestione dei fondi ed evitare sovrapposizione di finanziamenti saranno adottate idonee soluzioni organizzative e di controllo interno.

Le tipologie di azioni proposte sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

Azione 4.aa.1 - Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei giovani

¹¹ Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE

L'azione potrà sostenere:

- servizi personalizzati e integrati di orientamento e accompagnamento al lavoro che partano dall'identificazione dei bisogni individuali alla validazione delle competenze e skills;
- misure di politica attiva (inclusa la qualificazione e riqualificazione professionale on the job) integrate anche con misure di sostegno al reddito;
- programmi di formazione brevi definiti con riferimento a settori, sistemi locali e/o filiere strategiche per la competitività regionale o riferibili, in modo trasversale, alle competenze digitali e verdi;
- incentivi all'assunzione di soggetti disoccupati o svantaggiati anche in combinazione con interventi di accompagnamento e (ri)qualificazione professionale o con attività formative pre e post inserimento;
- promozione di percorsi di autoimpiego e lavoro autonomo, anche in esito a percorsi formativi
- sostegno all'occupazione giovanile attraverso la promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità

Azione 4.aa.2 - Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale

L'azione a sostegno dell'occupazione giovanile titolo esemplificativo potrà sostenere:

- misure/strumenti/sistemi per la precoce individuazione dei giovani a rischio di disoccupazione o inattività, anche in collegamento con OS d;
- sensibilizzazione, orientamento e accesso alle informazioni scouting delle opportunità, metodologie innovative per favorire l'incontro tra domanda e offerta;
- percorsi multi-misura (Orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro);
- promozione dell'apprendistato, in sinergia con il consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale duale, anche in collegamento con OS d;
- percorsi formativi professionalizzanti, anche brevi, per giovani disoccupati finalizzati all'inserimento lavorativo definiti con riferimento a settori, sistemi locali e/o filiere strategiche per la competitività regionale oppure relativi, in modo trasversale, a competenze digitali e verdi e sui profili occupazionali emergenti e di nuova generazione (ad esempio economia circolare, sostenibilità, IoT, bio-robotica, ecc.) e stilati sulla base una mirata collaborazione tra scuole, organismi di formazione, università, imprese, altri attori rilevanti (in particolare con le previsioni riferimento all'OP 1 FESR a supporto dello sviluppo di competenze per sostenere innovazione e le transizioni green e digitale);
- incentivi all'assunzione di giovani con competenze strategiche e che rappresentano un fattore di competitività per le imprese e per i relativi processi di innovazione, in particolare con riferimento all'OP 1 FESR; - disoccupati o svantaggiati, da associare ad azioni di accompagnamento e formazione specialistica.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima

dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Gli interventi sono diretti a giovani, parti sociali e organizzazione della società civile. Nel caso di utilizzo di SF: Piccole Imprese.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Sarà assicurata la partecipazione di tutti i giovani, sostenendo l'accessibilità e la piena fruizione per le persone con disabilità, contrastando gli stereotipi di genere e promuovendo la partecipazione dei giovani con background migratorio o provenienti da paesi terzi.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Gli interventi riguarderanno il territorio regionale nella sua interezza.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

L'Autorità di gestione si riserva l'opportunità di ricorrere a strumenti finanziari per l'attuazione di questa priorità di investimento, previa valutazione ex

ante dello strumento redatta sotto la propria responsabilità conformemente a quanto previsto dal RdC. A titolo esemplificativo, si può fare ricorso all'istituzione di fondi finalizzati all'erogazione di piccoli prestiti a sostegno della creazione d'impresa e dell'autoimpiego.

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4 Giovani	(a)	FSE+	Meno sviluppate	EECO04	Inattivi	numero	831	4.616

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4 Giovani	(a)	FSE+	Meno sviluppate	EECR05	Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, sei mesi dopo la fine della loro partecipazione all'intervento	%	33,5	2020	36,85	Sistema di monitoraggio regionale	
4 Giovani	(a)	FSE+	Meno sviluppate	EECR02	Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento	%	30,6	2020	33,7	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4 Giovani	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	136 - Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socioeconomica dei giovani	42.008.244,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4 Giovani	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	01 - Sovvenzione	42.008.244,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4 Giovani	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	33 - Nessun orientamento territoriale	42.008.244,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4 Giovani	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	07 - Sviluppo delle capacità delle parti sociali	109.969,20
4 Giovani	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	08 - Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società	109.969,20

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4 Giovani	FSE+	Meno sviluppate	OS (a)	02 - Integrazione di genere	42.008.244,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

3.1.1 **Obiettivo specifico f) Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (FSE+)**

2.2.1.1 Intervento dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 4.ff.1 - Sostegno all'istruzione, borse di studio e contributi per studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari

L'azione intende sostenere prevalentemente il diritto allo studio e alla formazione professionale dei giovani, attraverso interventi quali ad esempio: borse di studio e contributi (anche sotto forma di voucher), sostegno per l'accesso all'alloggio, abbattimento costi di partecipazione e iscrizione, contributi per la frequenza in favore di alunni e studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari e in particolare per quelli meritevoli e privi di mezzi, soprattutto di quelli provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Gli interventi sono diretti a giovani, parti sociali e organizzazione della società civile. Nel caso di utilizzo di SF: Piccole Imprese.

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

Sarà assicurata la partecipazione di tutti i giovani, sostenendo l'accessibilità e la piena fruizione per le persone con disabilità, contrastando gli stereotipi di genere e promuovendo la partecipazione dei giovani con background migratorio o provenienti da paesi terzi..

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Intero territorio regionale

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Nell'ambito di questo OS la Regione Calabria valuterà l'opportunità di attivare partenariati per svolgere attività a livello interregionale con altre regioni

dell'UE per accrescere l'apertura del suo sistema istituzionale, irrobustire la partecipazione regionale alla CTE e ad altri programmi e Strumenti dell'Unione quali Invest-EU

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
4 Giovani	(f)	FSE+	Meno sviluppate	EECO10	Titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	numero	3.043	16.905

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
4 Giovani	(f)	FSE+	Meno sviluppate	EECR01	Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della partecipazione all'intervento	%	81,6	2020	89,76	Sistema di monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	149 - Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	17.595.076,00
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	150 - Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)	21.334.030,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	01 - Sovvenzione	38.929.106,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	33 - Nessun orientamento territoriale	38.929.106,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
4	FSE+	Meno sviluppate	OS (f)	02 - Integrazione di genere	38.929.106,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1 Priorità V - Una Calabria più vicina ai Cittadini

	Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile
	Questa è una priorità dedicata alle azioni sociali innovative
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), del regolamento FSE+*
	Questa è una priorità dedicata al sostegno degli indigenti a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ ¹²
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di mobilità urbana di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto viii), del regolamento FESR e Fondo di coesione
	Questa è una priorità dedicata all'obiettivo specifico di connettività digitale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento FESR e Fondo di coesione

*Se selezionato, andare alla sezione 2.1.1.2.

2.1.1.1 Obiettivo specifico (i) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 5.1.1_Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane

L'obiettivo specifico verrà conseguito con l'implementazione di strategie territoriali di rigenerazione sostenibile di contesti urbani operando un'innovazione culturale favorendo processi di rigenerazione allo scopo di ridare alla componente urbana, qualità ambientale e paesaggistica e contribuire allo sviluppo di un efficiente sistema urbano in termini di dotazione di servizi.

¹² Nel caso in cui le risorse a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera l), del regolamento FSE+ siano tenute in considerazione ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento FSE

Si agirà secondo una diversa differenziazione delle due tipologie territoriali, quali l'Area Metropolitana di Reggio Calabria e le Aree Urbane Medie. La Regione sostiene l'attuazione di interventi già incluse nelle Strategie Agenda Urbana ed approvate nella programmazione 2014-2020 e coerenti con l'art. 29 del Reg. (UE) 2021/1060. In particolare:

- **Area metropolitana di Reggio Calabria.** Gli interventi in questa area saranno indirizzati in via prioritaria alla rigenerazione urbana ed al contrasto al disagio socio-economico ed abitativo nelle periferie e aree marginali delle aree metropolitane, anche attraverso l'innovazione sociale allo start-up di nuove realtà imprenditoriali. Si potranno ampliare gli ambiti di intervento, in coerenza con la strategia territoriale dell'Area Metropolitana di Reggio Calabria, nei territori dell'area metropolitana, ampliando il numero dei Comuni interessati.
- **Aree Urbane medie.** Le azioni in questa area sono rivolte ad a sostenere processi di rigenerazione urbana e innovazione delle politiche insediative ed abitative (patrimonio pubblico, spazi pubblici e aree dismesse), con necessità di favorirne il rilancio economico, l'incremento dei servizi ai cittadini-comunità e la transizione verso un'economia circolare e l'economia blu sostenibile.

In particolare, a titolo esemplificativo:

Rendere le Città sostenibili a livello sociale, finanziando ad esempio:

- interventi di contrasto al disagio abitativo, sperimentando anche modelli innovativi sociali e abitativi, come ad esempio strutture di accoglienza temporanee nella formula dell'*housing first*, *co-housing*, *housing led* per persone in condizione di particolare fragilità sociale e precarietà abitativa; tali interventi in alcune strategie, sarà attuata in sinergia con gli interventi del FSE +;
- recupero degli immobili del patrimonio pubblico (in alcuni casi beni confiscati), da destinare all'inclusione sociale, alla creazione di centri di aggregazione sociale per specifici target, alla cultura e allo sport per migliorare il territorio urbano, anche attraverso l'attivazione di nuovi servizi e iniziative per le persone con disabilità e per le persone in difficoltà economica e in stato di disagio;
- interventi sul capitale umano, si punta alla formazione di soggetti con competenze specifiche capaci di innalzare gli standard di offerta dei servizi culturali;
- l'inclusione sociale delle persone Rom attraverso interventi di "equa dislocazione" abitativa;
- interventi per ridurre il deficit di conciliazione con particolare riferimento al potenziamento delle strutture per la prima infanzia.

Migliorare la dotazione di servizi delle Città, aumentando la sicurezza delle scuole comunali, la loro sostenibilità ambientale, migliorando gli ambienti di apprendimento e l'accessibilità ai servizi didattici e alle strutture complementari da parte di persone diversamente abili attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento di arredi e strutture;

Rendere le Città sostenibili a livello ambientale, sostenendo ad esempio l'efficientamento energetico con particolare riguardo alla limitazione dei consumi energetici di immobili di proprietà comunali e efficientando l'illuminazione pubblica, riducendo le emissioni dei gas serra per contrastare i cambiamenti climatici, migliorando la qualità dell'aria e rendendo le città più sostenibili e vivibili.

Promuovere lo sviluppo economico delle Città, sostenendo ad esempio misure di aiuto per le imprese e ristrutturazione di edifici nei centri storici in aree urbane per la rivitalizzazione economica, in linea con le strategie di sviluppo urbano, al fine di creare la concentrazione e la sinergia delle attività economiche in aree ben identificate dei centri storici.

La Regione sostiene altresì l'attivazione di nuove Strategie Territoriali, nelle aree urbane identificate nella programmazione 2014-2020 ma che potranno anche definire coalizioni e progetti che vadano oltre il singolo perimetro comunale, per considerare in senso funzionale il sistema territoriale.

Le nuove strategie territoriali devono essere costruite attorno ad un attrattore, che diventa quindi il fulcro per strategie integrate in grado di attivare la creazione di acceleratori di sviluppo locale; le Strategie saranno finalizzate all'ampliamento, modernizzazione e qualificazione di servizi e infrastrutture,

Le strategie saranno complementari e/o sinergiche con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed in particolare agli interventi di rigenerazione urbana, e con altri Piani e Programmi nazionali.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni a valere sul Programma anche prima dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, di metodologia e criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 2014-2020.

La Regione intende sostenere le Strategie Territoriali attraverso lo strumento dell'ITI; tuttavia al fine di favorire la semplificazione, la tempestività di adozione ed attuazione delle Strategie Territoriali si potrà fare riferimento, ferme restando le previsioni regolamentari, ad altre tipologie di accordo, già in uso, di carattere nazionale.

Tutte le azioni implementate per il perseguimento delle finalità sopra esposte dovranno necessariamente essere accompagnate dall'uso strategico dell'azione sul rafforzamento della capacità amministrativa di seguito descritta. Potenzialmente esse saranno anche affiancate da interventi specifici finanziati nell'ambito della Priorità dedicata alla Assistenza Tecnica.

Azione 5.1.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- Interventi di rafforzamento della pianificazione strategica integrata della politica di coesione
- Interventi per la valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- Interventi per favorire lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti;
- Interventi per la razionalizzazione delle procedure amministrative e il miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- Interventi per il rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti;
- Interventi di sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;
- Interventi di rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento verticale e supervisione da parte della struttura di gestione del Programma;
- Interventi per migliorare la capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- Interventi per assicurare una programmazione e gestione coerente e complementare dei diversi fondi e strumenti della politica di coesione;
- Interventi per il rafforzamento delle verifiche amministrative e per garantire livelli di integrità e legalità nell'azione dell'OS;
- Interventi per rafforzare il coinvolgimento del partenariato e le iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS;

Ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, Imprese, ETS

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Area metropolitana di Reggio Calabria, Aree medie di Cosenza, Rende, Catanzaro e Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Lamezia Terme e Gioia Tauro- Rosarno- San Ferdinando, di cui alla Programmazione 2014/2020. Le aree urbane indicate potranno anche definire coalizioni e progetti che coinvolgano comuni limitrofi.

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Per questo OS la Regione Calabria valuterà in fase di attuazione dell'azione l'opportunità di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con altre regioni dell'UE ogni qualvolta si rilevi che tali attività possano portare valore aggiunto al perseguimento degli obiettivi del programma

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
5	OS (i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 74	Popolazione interessata dai progetti rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	persone	225.463	1.252.571
5	OS (i)	FESR	Meno sviluppate	RCO 75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	Contributi alle strategie	5	8
5	OS (i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	3	17
5	OS (i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	1	3
5	OS (i)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che	numero	0	1

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
					contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale			

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
5	OS (i)	FESR	Meno sviluppate	ISR-ST1	Investimenti complessivi attivati nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale	Euro	0	n.d.	135.516.462,00	Sistema di Monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	16 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	3.470.543,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	18 - Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	5.035.691,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	21 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	3.334.444,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	24 - Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	1.360.997,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	27 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	3.361.664,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	42 - Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	11.160.179,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	45 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica	10.887.980,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	82 - Materiale rotabile di trasporto urbano pulito	1.429.047,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	83 - Infrastrutture ciclistiche	680.499,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	84 - Digitalizzazione del trasporto urbano	680.499,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	121 - Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	476.349,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	122 - Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	14.494.623,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	126 - Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)	1.429.047,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	138 - Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	4.627.391,00

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	165 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	3.443.324,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	166 - Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	5.171.790,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	167 - Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	2.721.995,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	168 - Riqualficazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	20.006.663,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	169 - Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali	1.088.798,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	408.301,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	01 - Sovvenzione	95.269.824,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	02 - Città grandi e medie, cinture urbane	95.269.824,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	02 - Integrazione di genere	1.388.217,20
5	FESR	Meno sviluppate	OS (i)	03 - Neutralità di genere	93.881.606,80

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.1.1.1 Obiettivo specifico (ii) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

2.1.1.1.1 Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punti i), iii), iv), v), vi) e vii), del regolamento CPR

Le tipologie di azioni correlate - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), del regolamento CPR; articolo 6, paragrafo 2, del regolamento FSE+:

Campo di testo [8 000]

Azione 5.2.1_Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane

Si intende continuare a sostenere i presidi di comunità nei territori interni, fondamentali per la tenuta complessiva del sistema regionale, per la produzione di servizi ecosistemici, la manutenzione attiva del territorio e la salvaguardia delle risorse naturali e culturali, secondo l'approccio promosso dalla Strategia nazionale per le aree interne (SNAI). Si ritiene opportuno ed essenziale continuare nel supporto alle Aree Interne già finanziate nella Programmazione regionale 2014/2020 nel seguente modo:

a. Attuazione di interventi inclusi nelle Strategie sulle Aree interne già approvate nella programmazione regionale 2014-2020.

Si continuerà a sostenere i presidi di Comunità nelle Aree Interne nel rispetto delle previsioni del Reg. (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni circa l'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 2021-2027. In coerenza con quanto previsto dalle 4 aree SNAI approvate (Reventino Savuto, Grecanica, Serre Versante Jonico e Sila Presila Crotonese e Cosentina), le operazioni verteranno in particolare su 5 ambiti di intervento. 3 di questi fanno riferimento alla necessità di garantire i diritti di cittadinanza ai cittadini nelle aree progetto attraverso il miglioramento dei servizi essenziali per l'istruzione, la mobilità e la salute. In tale senso le operazioni già selezionate prevedono a titolo di esempio: i) Dotazioni strumentali per gli istituti comprensivi scolastici; ii) Interventi di prevenzione sanitaria e campagne di screening; iii) Sperimentazione della Rete dei Punti Salute e dei Servizi di Medicina di Iniziativa; iv) Creazione di aree attrezzate per la mobilità sostenibile; v) Servizi di Taxi Sociale. Altri due ambiti, fanno invece riferimento alla necessità di creare buona occupazione e reddito nelle aree SNAI attraverso lo sviluppo locale sostenibile, con priorità alle filiere agroalimentari e al turismo sostenibile. In tal senso le operazioni selezionate prevedono a titolo indicativo: i) Investimenti per la valorizzazione delle produzioni locali, degli ecosistemi produttivi e tutela della biodiversità; ii) Realizzazione di itinerari tematici; iii) Alberghi diffusi nei borghi di eccellenza; iv) Potenziamento dei Percorsi cicloturistici esistenti ai fini dell'attrezzaggio per bikers etc. Nel complesso quasi la metà delle risorse allocate sulle strategie è destinato all'ambito dello sviluppo locale sostenibile, che comprende oltre agli interventi sul sistema produttivo, quelli connessi alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, mentre un terzo del restante fabbisogno finanziario è riferito ai progetti in ambito salute/inclusione sociale. Per l'attuazione delle strategie l'AdG potrà avviare operazioni a valere sul Programma anche prima dell'approvazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, di metodologia e criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR.

b. Strategie territoriali nelle Aree interne incluse nella programmazione 2021/2027.

La Regione Calabria potrà valutare, inoltre, la necessità e l'opportunità di definire ed attuare strategie territoriali in altri territori delle "Aree Interne", in coerenza con la Mappa Aree Interne 2021/2027 – SNAI. Le scelte sostanziali e l'articolazione delle azioni utili all'attuazione delle Strategie territoriali saranno condivise con i partenariati locali.

Le nuove Strategie territoriali dovranno essere costruite attorno ad un attrattore, che diventa quindi il fulcro per strategie integrate in grado di attivare la creazione di acceleratori di sviluppo locale. A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- Interventi di Innovazione digitale, Innovazione sociale, Servizi che impattano sulla qualità della vita dei cittadini e/o che rendano più attrattivi i territori, Progetti di inclusione, Progetti innovativi sul patrimonio e le attività culturali;
- Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura e del turismo creando un'offerta innovativa di servizi di welfare (di comunità);
- Interventi di razionalizzazione e creazione di servizi sociosanitari diffusi anche, ma non solo, attraverso: il perseguimento della trasformazione digitale, la realizzazione soluzioni di telemedicina, l'uso della robotica e dell'intelligenza artificiale etc;
- Interventi di sostegno di progetti innovativi e scalabili sui temi ambientali, quali a titolo esemplificativo quelli per l'incentivazione delle Comunità Energetiche e Contratti di fiume);
- Interventi di sostegno, tramite le sinergie con l'OP4, a Progetti di Inclusione e Innovazione Sociale che puntino al miglioramento della qualità della vita in aree marginali da individuare attraverso criteri oggettivi che ne certifichino la condizione di disagio e vulnerabilità sociale.

Sarà utilizzato un approccio integrato con una governance multilivello dove le amministrazioni locali, gli stakeholder territoriali e l'amministrazione regionale saranno coprotagonisti dei processi di cambiamento.

Tutte le azioni implementate per il perseguimento delle finalità sopra esposte dovranno necessariamente essere accompagnate dall'uso strategico dell'azione sul rafforzamento della capacità amministrativa di seguito descritta. Potenzialmente esse saranno anche affiancate da interventi specifici finanziati nell'ambito della Priorità dedicata alla Assistenza Tecnica. Gli interventi sosterranno in particolar modo il rafforzamento dei partenariati pubblici e privati e la diffusione dell'innovazione della Pubblica Amministrazione, attraverso iniziative quali la generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale.

Azione 5.2.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere:

- interventi di rafforzamento della pianificazione strategica integrata della politica di coesione;
- interventi per la valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- interventi per favorire lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti;
- interventi per la razionalizzazione delle procedure amministrative e il miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- interventi per il rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti;
- interventi di sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;
- interventi di rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento verticale e supervisione da parte della struttura di gestione del Programma;
- interventi per migliorare la capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- interventi per assicurare una programmazione e gestione coerente e complementare dei diversi fondi e strumenti della politica di coesione;
- interventi per il rafforzamento delle verifiche amministrative e per garantire livelli di integrità e legalità nell'azione dell'OS;
- interventi per rafforzare il coinvolgimento del partenariato e le iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS.

Ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Le tipologie di azioni sono state valutate coerenti con il principio DNSH in quanto compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF.

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Pubblica Amministrazione, Altri Enti Pubblici, Imprese, ETS, cittadini

Azioni a tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto iv), del regolamento CPR e articolo 6 del regolamento FSE+

Campo di testo [2 000]

I principi di uguaglianza, di inclusione e di non discriminazione saranno prerequisiti essenziali nell'implementazione delle azioni sostenute tramite questo obiettivo specifico. Infatti, le azioni sopradescritte potranno promuovere innovazioni e miglioramenti della qualità della vita e dei servizi a vantaggio di tutta la collettività e, in particolare, delle categorie più svantaggiate.

Un'indicazione dei territori specifici cui è diretta l'azione, compreso l'utilizzo previsto degli strumenti territoriali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto v), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Territori Aree interne incluse nelle strategie della programmazione regionale 2014-2020: Reventino/Savuto, Sila/Presila, Area Grecanica e Serre Vibonesi. Altri territori delle Aree Interne, per come definite dalla "Mappa Aree Interne 2021/2027" - SNAI

Le azioni interregionali, transfrontaliere e transnazionali - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vi), del regolamento CPR

Campo di testo [2 000]

Per questo OS la Regione Calabria valuterà in fase di attuazione dell'azione l'opportunità di creare partenariati per svolgere attività di cooperazione a livello interregionale con altre regioni dell'UE ogni qualvolta si rilevi che tali attività possano portare valore aggiunto al perseguimento degli obiettivi del programma

L'utilizzo previsto degli strumenti finanziari - articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto vii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

2.1.1.1.2 Indicatori

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR; articolo 8 del regolamento FESR e del regolamento FC

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale (2029)
5	OS (ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 75	Strategie di sviluppo territoriale integrato beneficiarie di un sostegno	Contributi alle strategie	4	6
5	OS (ii)	FESR	Meno sviluppate	RCO 74	Popolazione interessata dai progetti che rientrano nelle strategie di sviluppo territoriale integrato	persone	109.445	608.030
5	OS (ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	1	4
5	OS (ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	0	1
5	OS (ii)	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	1

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità	Obiettivo specifico	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno di riferimento	Target finale (2029)	Fonte dei dati [200]	Osservazioni [200]
5	OS (ii)	FESR	Meno sviluppate	ISR-ST1	Investimenti complessivi attivati nell'ambito delle strategie di sviluppo territoriale	Euro	0	n.d.	58.192.363,00	Sistema di Monitoraggio regionale	

2.1.1.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (non applicabile al FEAMPA)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto viii), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	16 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	748.549,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	18 - Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	1.156.848,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	27 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	1.360.997,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	109 - Trasporto multimodale (non urbano)	4.899.591,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	127 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	2.790.045,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	138 - Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	1.360.997,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	165 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	8.438.184,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	166 - Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio	8.438.184,00

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
				culturale e dei servizi culturali	
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	167 - Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	3.538.593,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	168 -Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	6.981.917,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	169 - Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali	1.020.748,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	95.271,00

Tabella 5: dimensione 2 - Forma di finanziamento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	01- Sovvenzione	40.829.924,00

Tabella 6: dimensione 3 - Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	07 - Zone scarsamente popolate	40.829.924,00

Tabella 7: dimensione 6 - Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 - Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Obiettivo specifico	Codice	Importo (in EUR)
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	02 - Integrazione di genere	15.885.562,00
5	FESR	Meno sviluppate	OS (ii)	03 - Neutralità di genere	24.944.362,00

*In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

2.1.1.1.4 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera c), del regolamento CPR

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.2 Priorità VI - Assistenza tecnica (FESR)

2.2.1 Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), del regolamento CPR

2.2.1.1 Intervento dei fondi

Le tipologie di azioni correlate – articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento CPR

Campo di testo [8 000]

Azione 6.1 - Informazione e comunicazione

L'azione sostiene la promozione delle opportunità del Programma e dei risultati conseguiti. Gli interventi saranno rivolti al grande pubblico, con particolare attenzione ai giovani e ai beneficiari; e ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nell'attuazione e/o promozione degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione. In sintesi:

- supporto alla definizione, aggiornamento e implementazione della Strategia di Comunicazione PR 2021-2027 (compresa eventuale visual identity) e dei successivi piani annuali; della social media strategy, delle linee guida per i beneficiari e del manuale di stile;
- rafforzamento e nuovo slancio ai canali di trasparenza, comunicazione e partecipazione digital già attivi (siti web, portali tematici, social, cruscotti trasparenza, newsletter) e individuazione di nuovi;
- organizzazione di: campagne di promozione delle opportunità e dei risultati;
- eventi (anche formativo/informativi) e partecipazione ad eventi di particolare importanza; contest e premi; media relation; ed eventi di animazione e coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale; iniziative di monitoraggio civico, prioritariamente con il coinvolgimento di giovani e scuole e università; anche in collaborazione con gli ED e con le Reti;
- attuazione di interventi per il monitoraggio e la valutazione della Strategia di Comunicazione, e degli interventi e canali previsti, e riorientamento della stessa (report, indagini multiscopo, analisi customer e sondaggi, social analytics).

Azione 6.2 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo

L'Azione ha l'obiettivo di supportare la pianificazione strategica, la programmazione, la gestione, l'attuazione, il controllo, il monitoraggio e gli altri processi funzionali all'implementazione del Programma, anche attraverso il rafforzamento delle competenze dei diversi soggetti coinvolti e della trasformazione digitale degli strumenti e dei processi amministrativi.

L'Azione, a titolo esemplificativo, potrà sostenere:

- assistenza tecnica ad Autorità del Programma, Autorità Ambientale, NVVIP, OI, Beneficiari, potenziali Beneficiari, enti in house, Responsabili di Azione, altre articolazioni della struttura di gestione e altri soggetti coinvolti nel Programma;

- supporto alla pianificazione strategica, realizzazione di analisi e studi, definizione delle procedure e della struttura organizzativa della struttura di gestione;
- supporto alle verifiche di gestione, al controllo di I e di II livello, alla valutazione e mitigazione dei rischi e alla correzione di irregolarità e frodi;
- formazione e rafforzamento delle competenze del personale dei soggetti coinvolti nel Programma;
- incentivazione, rafforzamento dell'organico e spesa per il personale delle strutture coinvolte nel Programma;
- rafforzamento degli strumenti di gestione e realizzazione di nuove soluzioni per la gestione e fruizione dei dati e per l'automazione/efficientamento dei processi;
- disegno, realizzazione, aggiornamento e supporto all'utilizzo di strumenti informatici, piattaforme e sistemi informativi;
- supporto tecnico alla governance multilivello della Strategia S3, all'organizzazione e al funzionamento del CdS e nell'interlocuzione con le istituzioni centrali ed europee.

L'utilizzo dell'assistenza tecnica sarà destinato prioritariamente all'acquisizione di competenze altamente specializzate non disponibili all'interno delle Amministrazioni e di iniziative di capacitazione amministrativa. Il rafforzamento degli strumenti di gestione sarà invece destinato prioritariamente alla trasformazione digitale dei processi amministrativi.

Nell'ambito dell'Azione la Regione si potrà avvalere anche del sostegno dell'Associazione Tecnostruttura delle Regioni, che valorizza in termini operativi il confronto e lo scambio tra le Amministrazioni regionali per il miglioramento dell'efficacia della programmazione.

Azione 6.3 - Valutazione e studi

L'Azione finanzia attività di analisi per la migliore programmazione delle operazioni finanziate e di monitoraggio e valutazione del Programma per verificarne l'efficacia attuativa. È destinata a supportare le scelte dell'Autorità di Gestione, accrescere le competenze di chi presidia l'attuazione, informare stakeholder e cittadini in ordine ai risultati conseguiti.

Potrà sostenere, ad esempio:

- attività di valutazione e monitoraggio in ordine al rispetto delle condizioni abilitanti ed all'efficacia dei criteri di selezione;
- la realizzazione di analisi propedeutiche alla programmazione delle operazioni (quali analisi di contesto o costi-benefici);
- attività volte a garantire coerenza, affidabilità, robustezza, rilevanza, misurabilità e corretta valorizzazione del set di indicatori;
- la realizzazione di studi per la valutazione delle operazioni finanziate e dei risultati conseguiti (quali valutazioni di impatto e analisi controfattuali);
- l'implementazione di analisi statistiche e modelli previsionali di spesa a supporto dell'attuazione;
- realizzazione di strumenti di automazione delle attività di raccolta delle informazioni e fruizione dei risultati ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma;
- iniziative di rafforzamento delle strutture coinvolte nelle attività di valutazione (quali il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici).

Suddette attività potranno essere realizzate anche mediante ricorso a soggetti valutatori esterni.

Azione 6.4 - Capacità amministrativa per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere interventi:

- di rafforzamento della pianificazione strategica integrata della politica di coesione
- per la valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- per favorire lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti;
- per il rafforzamento dell'assetto organizzativo della struttura titolare della gestione;
- per la razionalizzazione delle procedure amministrative e il miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- per il rafforzamento degli strumenti dei soggetti coinvolti;
- di sviluppo della capacità amministrativa e empowerment di OI, beneficiari e stakeholder;
- di rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento verticale e supervisione da parte della struttura di gestione del Programma;
- per migliorare la capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- per assicurare una programmazione e gestione coerente e complementare dei diversi fondi e strumenti della politica di coesione;
- per il rafforzamento delle verifiche amministrative e per garantire livelli di integrità e legalità nell'azione dell'OS;
- per rafforzare il coinvolgimento del partenariato e le iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS.

Ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

Campo di testo [1 000]

Regione Calabria, Organismi Intermedi, Beneficiari, potenziali Beneficiari e altri soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi del POR.

2.2.1.2 Indicatori

Gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale(2029)
AT	FESR	Meno sviluppate	ISO-AT1	Numero di eventi informativi pubblici	numero	23	129
AT	FESR	Meno sviluppate	ISO-AT2	Numero di occupati i cui salari sono cofinanziati dall'AT	ETP	86	479
AT	FESR	Meno sviluppate	ISO-AT3	Numero di valutazioni, studi, indagini, rapporti, ecc	numero	9	47
AT	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA1	Personale interno coinvolto in azioni di capacità amministrativa	numero	88	488
AT	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA2	Numero di Enti Pubblici coinvolti in azioni di capacità amministrativa	numero	16	88

Priorità	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale(2029)
AT	FESR	Meno sviluppate	ISO-CA3	Numero di interventi che contribuiscono alla semplificazione normativa e/o procedurale	numero	0	1

2.2.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)
AT	FESR	Meno sviluppate	179 - Informazione e comunicazione	6.170.326,00
AT	FESR	Meno sviluppate	180 - Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	37.021.952,00
AT	FESR	Meno sviluppate	181 - Valutazione e studi, raccolta dati	6.787.358,00
AT	FESR	Meno sviluppate	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	11.723.617,00

Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

AT	FESR	Meno sviluppate	03 - Neutralità di genere	61.703.253,00
----	------	-----------------	---------------------------	---------------

* In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

2.2 Priorità VII - Assistenza tecnica (FSE+)

2.2.1 Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), del regolamento CPR

2.2.1.1 Intervento dei fondi

Le tipologie di azioni correlate – articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento CPR

Campo di testo [8 000]

Azione 7.1 - Informazione e comunicazione

L'azione sostiene la promozione delle opportunità del Programma e dei risultati conseguiti. Gli interventi saranno rivolti al grande pubblico, con particolare attenzione ai giovani e ai beneficiari; e ai soggetti, a vario titolo, coinvolti nell'attuazione e/o promozione degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione. In sintesi:

- supporto alla definizione, aggiornamento e implementazione della Strategia di Comunicazione PR 2021-2027 (compresa eventuale visual identity) e dei successivi piani annuali; della social media strategy, delle linee guida per i beneficiari e del manuale di stile;
- rafforzamento e nuovo slancio ai canali di trasparenza, comunicazione e partecipazione digital già attivi (siti web, portali tematici, social, cruscotti trasparenza, newsletter) e individuazione di nuovi;
- organizzazione di: campagne di promozione delle opportunità e dei risultati;
- eventi (anche formativo/informativi) e partecipazione ad eventi di particolare importanza; contest e premi; media relation; ed eventi di animazione e coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale; iniziative di monitoraggio civico, prioritariamente con il coinvolgimento di giovani e scuole e università; anche in collaborazione con gli ED e con le Reti;

- attuazione di interventi per il monitoraggio e la valutazione della Strategia di Comunicazione, e degli interventi e canali previsti, e riorientamento della stessa (report, indagini multiscopo, analisi customer e sondaggi, social analytics).

Azione 7.2 - Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo

L’Azione ha l’obiettivo di supportare la pianificazione strategica, la programmazione, la gestione, l’attuazione, il controllo, il monitoraggio e gli altri processi funzionali all’implementazione del Programma, anche attraverso il rafforzamento delle competenze dei diversi soggetti coinvolti e della trasformazione digitale degli strumenti e dei processi amministrativi.

L’Azione, a titolo esemplificativo, potrà sostenere:

- assistenza tecnica ad Autorità del Programma, Autorità Ambientale, NVVIP, OI, Beneficiari, potenziali Beneficiari, enti in house, Responsabili di Azione, altre articolazioni della struttura di gestione e altri soggetti coinvolti nel Programma;
- supporto alla pianificazione strategica, realizzazione di analisi e studi, definizione delle procedure e della struttura organizzativa della struttura di gestione;
- supporto alle verifiche di gestione, al controllo di I e di II livello, alla valutazione e mitigazione dei rischi e alla correzione di irregolarità e frodi;
- formazione e rafforzamento delle competenze del personale dei soggetti coinvolti nel Programma;
- incentivazione, rafforzamento dell’organico e spesa per il personale delle strutture coinvolte nel Programma;
- rafforzamento degli strumenti di gestione e realizzazione di nuove soluzioni per la gestione e fruizione dei dati e per l’automazione/efficientamento dei processi;
- disegno, realizzazione, aggiornamento e supporto all’utilizzo di strumenti informatici, piattaforme e sistemi informativi;
- supporto tecnico alla governance multilivello della Strategia S3, all’organizzazione e al funzionamento del CdS e nell’interlocuzione con le istituzioni centrali ed europee.

L’utilizzo dell’assistenza tecnica sarà destinato prioritariamente all’acquisizione di competenze altamente specializzate non disponibili all’interno delle Amministrazioni e di iniziative di capacitazione amministrativa. Il rafforzamento degli strumenti di gestione sarà invece destinato prioritariamente alla trasformazione digitale dei processi amministrativi.

Nell’ambito dell’Azione la Regione si potrà avvalere anche del sostegno dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni, che valorizza in termini operativi il confronto e lo scambio tra le Amministrazioni regionali per il miglioramento dell’efficacia della programmazione.

Azione 7.3 - Valutazione e studi

L’Azione finanzia attività di analisi per la migliore programmazione delle operazioni finanziate e di monitoraggio e valutazione del Programma per verificarne l’efficacia attuativa. È destinata a supportare le scelte dell’Autorità di Gestione, accrescere le competenze di chi presidia l’attuazione, informare stakeholder e cittadini in ordine ai risultati conseguiti.

Potrà sostenere, ad esempio:

- attività di valutazione e monitoraggio in ordine al rispetto delle condizioni abilitanti ed all’efficacia dei criteri di selezione;

- la realizzazione di analisi propedeutiche alla programmazione delle operazioni (quali analisi di contesto o costi-benefici);
- attività volte a garantire coerenza, affidabilità, robustezza, rilevanza, misurabilità e corretta valorizzazione del set di indicatori;
- la realizzazione di studi per la valutazione delle operazioni finanziate e dei risultati conseguiti (quali valutazioni di impatto e analisi controfattuali);
- l'implementazione di analisi statistiche e modelli previsionali di spesa a supporto dell'attuazione;
- realizzazione di strumenti di automazione delle attività di raccolta delle informazioni e fruizione dei risultati ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma;
- iniziative di rafforzamento delle strutture coinvolte nelle attività di valutazione (quali il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici).

Suddette attività potranno essere realizzate anche mediante ricorso a soggetti valutatori esterni.

Azione 7.4 - Capacità amministrativa per rafforzare strumenti, competenze e capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione, ai fini di un utilizzo più efficace dei fondi

L'Azione prevede il sostegno ad iniziative di rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati nell'OS di riferimento, nonché la realizzazione di ulteriori interventi a carattere generale in grado di migliorare la definizione e attuazione delle politiche pubbliche.

A titolo esemplificativo l'Azione potrà sostenere interventi:

- di rafforzamento della pianificazione strategica integrata della politica di coesione;
- per la valorizzazione delle competenze e miglioramento dell'attività amministrativa dei soggetti coinvolti;
- per favorire lo scambio di informazioni e buone pratiche tra i soggetti coinvolti;
- per la razionalizzazione delle procedure amministrative e il miglioramento nell'utilizzo degli strumenti di gestione e attuazione;
- di rafforzamento delle attività di indirizzo, coordinamento verticale e supervisione da parte della struttura di gestione del PR;
- per migliorare la capacità di realizzazione delle operazioni nei tempi programmati e rendicontazione della spesa;
- per il rafforzamento delle verifiche amministrative e per garantire livelli di integrità e legalità nell'azione dell'OS;
- per rafforzare il coinvolgimento del partenariato e le iniziative di comunicazione per la conoscenza e la diffusione delle attività dell'OS.

Ulteriori interventi per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti nell'ambito della programmazione, gestione e attuazione dell'OS.

Azione 7.5 - Capacity Building - Partenariato

L'Azione prevede, il sostegno alle iniziative di rafforzamento degli strumenti e delle competenze dei soggetti coinvolti nel percorso partenariale.

L'azione sostiene:

- rafforzamento della capacità di relazione partenariale attraverso l'introduzione di modelli di governance innovativi, anche mediante la creazione di strutture organizzative, composte da soggetti interni ed esterni all'organizzazione regionale, con funzioni di facilitazione, raccordo e informazione;
- interventi di capacity building per il rafforzamento dei livelli di competenza interna e dei portatori di interesse;
- interventi di supporto allo sviluppo di capacità di confronto partenariale qualificato;
- sostegno all'allargamento della rappresentatività anche attraverso l'utilizzo di piattaforme di consultazione pubblica e di format specifici per l'innalzamento qualitativo delle relazioni partenariali;
- sostegno ad azioni specifiche per la condivisione responsabile delle scelte;
- supporto ad azioni di benchmarking e sostegno all'innalzamento del confronto competente con modalità anche da remoto;
- attivazione di network partenariali di livello extra-regionale;
- attivazione di strumenti per la partecipazione e la comunicazione per aumentare la consapevolezza di cittadini e stakeholder e per amplificare l'informazione;
- interventi diversificati e specifici per rafforzare il livello della partecipazione, sia nelle fasi di programmazione che nelle fasi di attuazione e valutazione delle politiche per una maggiore efficacia delle politiche.

In continuità con la programmazione 14-20 e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) 2021/1060 sull'ammissibilità delle spese (art. 63), per consentire il tempestivo avvio della programmazione 21-27 l'AdG potrà avviare operazioni di questo OS a valere sul PR anche prima dell'approvazione, da parte del CdS, di metodologia e criteri di selezione ai sensi dell'art. 40.2(a). Nelle more dell'approvazione potranno essere ritenuti validi anche i criteri adottati nella programmazione 14-20. Ai fini dell'inserimento delle relative spese nei conti, l'AdG dovrà accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal CdS, formalizzata in una nota interna, per l'ammissione a finanziamento nel PR

I principali gruppi di destinatari - articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento CPR

Campo di testo [1 000]

Regione Calabria, Organismi Intermedi, Beneficiari, potenziali Beneficiari e altri soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi del POR.

2.2.1.2 Indicatori

Gli indicatori di output con i corrispondenti target intermedi e target finali

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento CPR

Tabella 2: indicatori di output

Priorità	Fondo	Categoria di regioni	ID [5]	Indicatore [255]	Unità di misura	Target intermedio (2024)	Target finale(2029)
AT	FSE+	Meno sviluppate	RCO-AT2	Numero di occupati i cui salari sono cofinanziati dall'AT	numero	44	246

2.2.1.3 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)
AT	FSE+	Meno sviluppate	179 - Informazione e comunicazione	1.832.821,00
AT	FSE+	Meno sviluppate	180 - Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	7.331.282,00
AT	FSE+	Meno sviluppate	181 - Valutazione e studi, raccolta dati	3.665.641,00
AT	FSE+	Meno sviluppate	170 - Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	5.498.460,00

Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)
-------------	-------	----------------------	--------	------------------

--	--	--	--	--

Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)
AT	FESR	Meno sviluppate	03 - Neutralità di genere	18.328.204,00

* In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

Le tipologie di azioni correlate – articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento CPR

2.2.2 Priorità per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 37, del regolamento CPR (ripetuta per ciascuna priorità di assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera f), del regolamento CPR

2.2.2.1 Descrizione dell'assistenza tecnica a titolo di finanziamento non collegato ai costi – articolo 37, del regolamento CPR

Campo di testo [3 000]

2.2.2.2 Ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera e), punto iv), del regolamento CPR

Tabella 4: dimensione 1 - Campo di intervento

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 7: dimensione 6 – Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

Tabella 8: dimensione 7 – Dimensione della parità di genere del FSE+*, FESR, Fondo di coesione e JTF

Priorità n.	Fondo	Categoria di regioni	Codice	Importo (in EUR)

* In linea di principio, un contributo del 40 % a titolo del FSE+ è destinato al tracciamento in materia di parità di genere. Il 100 % si applica quando lo Stato membro sceglie di ricorrere all'articolo 6 del regolamento FSE+ nonché ad azioni specifiche del programma in materia di parità di genere.

Tabella 9: ripartizione indicativa delle risorse (UE) programmate per tipo di intervento per il FEAMPA

Priorità n.	Obiettivo specifico	Tipologia di intervento	Codice	Importo (in EUR)

3. Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punti i), ii) e iii); articolo 112, paragrafi 1, 2 e 3; e articoli 14 e 26 del regolamento CPR

3.1 Trasferimenti e contributi¹³

Riferimento: articoli 14, 26 e 27 del regolamento CPR

Modifica del programma concernente:	contributo a InvestEU
	trasferimento a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta
	trasferimento tra FESR, FSE+, Fondo di coesione o a un altro Fondo o ad altri Fondi

3.2 JTF: dotazione nel programma e trasferimenti¹⁴

3.2.1 Dotazione del JTF al programma prima dei trasferimenti per priorità (se pertinente)¹⁵

Riferimento: articolo 27 del regolamento CPR

Tabella 18: dotazione del JTF al programma conformemente all'articolo 3 del regolamento JTF, prima dei trasferimenti

Priorità 1 del JTF	
Priorità 1 del JTF	
	Totale

3.2.2 Dotazione del JTF al programma prima dei trasferimenti per priorità¹⁶ (se pertinente)

Il trasferimento al JTF	riguarda i trasferimenti interni nell'ambito del programma con dotazione del JTF	
	riguarda i trasferimenti da altri programmi al programma con dotazione del JTF	

3.2 Trasferimenti tra categorie di regioni risultanti dal riesame intermedio

¹³ Applicabile solo alle modifiche del programma, in linea con gli articoli 14 e 26, a eccezione dei trasferimenti complementari al JTF in linea con l'articolo 27 del regolamento CPR.

¹⁴ I trasferimenti non incidono sulla ripartizione annuale delle dotazioni finanziarie a livello del QFP per uno Stato membro

¹⁵ Applicabile alla prima adozione di programmi con dotazione del JTF.

¹⁶ Compilare fornendo i dati suddivisi per programma ricevente. Nel caso in cui un programma sostenuto dal JTF riceva un sostegno complementare (cfr. articolo 27) nell'ambito del programma e da altri programmi occorre compilare tutte le tabelle della presente sezione. In occasione della prima adozione con dotazione del JTF, la presente sezione serve a confermare o correggere i trasferimenti preliminari proposti nell'accordo di partenariato

3.4. Ritrasferimenti¹⁷

3.5. Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), del regolamento CPR e articoli 3, 4, e 7 del regolamento JTF

Tabella 10: dotazioni finanziarie per anno

Fondo	Categoria di Regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2026 Solo per il FEAMPA	2027		2027 Solo per il FEAMPA	Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		
FESR	Più sviluppate												
	In transizione												
	Meno sviluppate	0,00	300.082.838,00	304.910.476,00	309.841.676,00	314.861.642,00	260.908.649,00	130.454.359,00		272.344.810,00	136.172.437,00		1.762.950.091,00
	Ultraperiferiche												
Totale		0,00	300.082.838,00	304.910.476,00	309.841.676,00	314.861.642,00	260.908.649,00	130.454.359,00		272.344.810,00	136.172.437,00		1.762.950.091,00
FSE	Più sviluppate												
	In transizione												

¹⁷ Applicabile solo alle modifiche del programma per le risorse ritrasferite da altri strumenti dell'Unione, compresi elementi dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, in regime di gestione diretta o indiretta, o da InvestEU.

Fondo	Categoria di Regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2026 Solo per il FEAMPA	2027		2027 Solo per il FEAMPA	Totale
							Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		
	Meno sviluppate	0,00	78.270.726,00	79.529.920,00	80.816.127,00	82.125.487,00	68.052.906,00	34.026.465,00		69.409.947,00	34.704.983,00		458.205.113,00
	Ultraperiferiche												
Totale		0,00	78.270.726,00	79.529.920,00	80.816.127,00	82.125.487,00	68.052.906,00	34.026.465,00		69.409.947,00	34.704.983,00		458.205.113,00
JTF	Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 3												
	Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 4												
	Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 7 (collegate alle risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 3)												
	Risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 7 (collegate alle risorse del regolamento JTF a norma dell'articolo 4)												
Totale													

Fondo		Categoria di Regioni	2021	2022	2023	2024	2025	2026		2026 Solo per il FEAMPA	2027		2027 Solo per il FEAMPA	Totale
								Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		Dotazione finanziaria senza importo di flessibilità	Importo di flessibilità		
Fondo di coesione		N/A												
FEAMPA		N/A												
Totale														

3.6. Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), articolo 22, paragrafo 6, e articolo 36 del regolamento CPR

Per i programmi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in cui l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento CPR era stata scelta nell'accordo di partenariato

Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Obiettivo strategico/specifico del JTF numero o assistenza tecnica	Priorità	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regioni*	Contributo dell'Unione (a) = (g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f)=(a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno l'importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Pubblico (c)	Privato (d)		
	Priorità 1		FESR	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	476.349.115,00	404.896.047,00	71.453.068,00	204.149.620,00	204.149.620,00	680.498.735,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								
	Priorità 2		FESR	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	506.120.940,00	430.202.046,00	75.918.894,00	216.908.960,00	216.908.960,00	723.029.900,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								

Obiettivo strategico/specifico del JTF numero o assistenza tecnica	Priorità	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regioni*	Contributo dell'Unione (a) = (g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f)=(a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno l'importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Pubblico (c)	Privato (d)		
	Priorità 2 bis		FESR	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	89.315.464,00	75.918.015,00	13.397.449,00	38.278.055,00	38.278.055,00	127.593.519,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								
	Priorità 3		FESR	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	289.211.963,00	245.829.748,00	43.382.215,00	123.947.983,00	123.947.983,00	413.159.946,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								

Obiettivo strategico/specifico del JTF numero o assistenza tecnica	Priorità	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regioni*	Contributo dell'Unione (a) = (g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f)=(a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno l'importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Pubblico (c)	Privato (d)		
	Priorità 4		FESR	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	204.149.608,00	173.526.860,00	30.622.748,00	87.492.707,00	87.492.707,00	291.642.315,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								
	Priorità 4 – Occupazione, Competenze e Inclusione Sociale		FSE+	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	358.939.559,00	305.098.092,00	53.841.467,00	153.831.238,00	153.831.238,00	512.770.797,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								

Obiettivo strategico/specifico del JTF numero o assistenza tecnica	Priorità	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regioni*	Contributo dell'Unione (a) = (g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f)=(a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno l'importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Pubblico (c)	Privato (d)		
	Priorità 4 - Giovani		FSE+	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	80.937.350,00	68.796.628,00	12.140.722,00	34.687.437,00	34.687.437,00	115.624.787,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								
	Priorità 5		FESR	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	136.099.748,00	113.502.905,00	22.596.843,00	58.328.462,00	58.328.462,00	194.428.210,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								

Obiettivo strategico/specifico del JTF numero o assistenza tecnica	Priorità	Base per il calcolo del sostegno dell'Unione (costo totale ammissibile o contributo pubblico)	Fondo	Categoria di regioni*	Contributo dell'Unione (a) = (g)+(h)	Ripartizione del contributo dell'Unione		Contributo nazionale (b)=(c)+(d)	Ripartizione indicativa del contributo nazionale		Totale (e)=(a)+(b)	Tasso di cofinanziamento (f)=(a)/(e)
						Contributo dell'Unione meno l'importo di flessibilità (g)	Importo di flessibilità (h)		Pubblico (c)	Privato (d)		
Assistenza Tecnica			FESR	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	61.703.253,00	52.447.674,00	9.255.579,00	26.444.252,00	26.444.252,00	88.147.505,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								
Assistenza Tecnica			FSE	Più sviluppate								
				In transizione								
				Meno sviluppate	18.328.204,00	15.578.945,00	2.749.259,00	7.854.945,00	7.854.945,00	26.183.149,00	70%	
				Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate								

4. Condizioni Abilitanti

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera i), del regolamento CPR

Tabella 12: condizioni abilitanti

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico (N/A al FEAMPA)	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti [500 caratteri]	Giustificazione [1000 caratteri]	
Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato	FESR FSE+	Applicabile a tutti gli obiettivi specifici	SI	1. per le imprese in difficoltà	SI	Relazione di autovalutazione "criterio 1", parte 1 "Imprese in difficoltà" (Link alla relazione di autovalutazione) Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) (Articoli 47, 71, 75,76)	E' in essere un consolidato sistema di verifica dello <i>status</i> di difficoltà delle imprese basato su dichiarazioni rese dalle medesime per l'ottenimento o l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e su sistemi di controllo da parte delle amministrazioni e dei soggetti concedenti riguardanti l'analisi dei dati economico-patrimoniali dell'impresa, che seguono modalità differenziate a seconda della tipologia di impresa e prevedono responsabilità, anche penali, oltre che la decadenza dai benefici pubblici acquisiti, in caso di dichiarazioni non veritiere.	
				2. e per quelle interessate da un obbligo di recupero	SI	Relazione di autovalutazione, sezione 1. "criterio 1", parte 2 "imprese interessate da un obbligo di recupero" Legge n. 57/2001 (art. 14, co. 2) e Legge n. 234 del 2012 (art. 52, co. 1) (norme istitutive Registro Nazionale Aiuti di Stato) Decreto interministeriale n. 115 del 2017 (regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato) https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home		Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) costituisce un adeguato supporto ai fini delle preliminari verifiche da parte delle amministrazioni e dei soggetti concedenti. Infatti, le Autorità di Gestione, mediante la consultazione della specifica sezione del Registro, dispongono di informazioni immediate e costantemente aggiornate in ordine alle decisioni di recupero di aiuti illegali alle imprese che ne siano destinatarie, garantendo il puntuale rispetto della c.d. "regola Deggendorf".
				3. attraverso un accesso alla consulenza di esperti e a orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da esperti di enti locali o nazionali competenti per gli aiuti di Stato.	SI	Relazione di autovalutazione, "criterio 2" (Link alla relazione di autovalutazione) Nota IT (Agenzia per la coesione territoriale) n. 5563/2017 alla CE di comunicazione dei referenti aiuti di Stato istituiti presso ciascuna Autorità di Gestione.		
Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici	FESR	Applicabile a tutti gli obiettivi specifici	SI	Criterio 1. modalità per garantire la raccolta di dati efficaci e affidabili sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici superiori alle soglie dell'Unione, in conformità degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 83 e 84 della direttiva 2014/24/UE e agli articoli 99 e 100 della direttiva 2014/25/UE;	SI	- Relazione di autovalutazione sul soddisfacimento della condizione abilitante (Link alla relazione di autovalutazione) - D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici (artt. 99 e 212) - Comunicato stampa ANAC https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/DigitalAssets/anadocs/Attivita/Atti/Comunicati/Presidente/2020/Com.Pres.02.12.2020v.pdf	L'Italia garantisce il controllo dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici attraverso la funzione di regolazione e vigilanza dell'ANAC nonché della Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la CE. L'Italia assicura la trasmissione alla CE della: relazione triennale di controllo, con la collaborazione delle Amministrazioni interessate. L'ultima relazione è stata trasmessa, per il tramite della Rappresentanza permanente presso l'UE, il 17/12/2021; relazione sull'aggiudicazione di ogni procedura di rilevanza comunitaria, ogni qualvolta essa è richiesta. Per agevolare la verifica di tale obbligo, è operativo un meccanismo di controllo gestito da ANAC attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). In particolare, nella scheda di aggiudicazione da compilare a cura della stazione appaltante e degli enti aggiudicatori attraverso la BDNCP è stato inserito un nuovo campo, obbligatorio a partire dal 10 dicembre 2020, che consente la verifica della predisposizione della relazione di aggiudicazione	

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico (N/A al FEAMPA)	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti [500 caratteri]	Giustificazione [1000 caratteri]
				<p>Criterio 2 - modalità per garantire che i dati coprano almeno i seguenti elementi: a) qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto, numero degli offerenti iniziali e valore contrattuale; b) informazioni sul prezzo finale dopo il completamento e sulla partecipazione di PMI come offerenti diretti, qualora i sistemi nazionali forniscano tali informazioni.</p>	SI	-- D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici(art. 213)	L'Italia garantisce un elevato livello di concorrenza in termini di qualità e intensità delle informazioni sugli appalti pubblici, attraverso l'inserimento, da parte delle stazioni appaltanti, nella BDNCP gestita da ANAC di tutti i dati richiamati nel criterio 2 della condizione abilitante. Con riferimento al punto 2b, l'indicazione del prezzo finale di aggiudicazione è anch'essa contenuta nella BDNCP gestita dall'ANAC.
				<p>Criterio 3, modalità per garantire il controllo e l'analisi dei dati da parte delle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.</p>	SI	-- D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici(art. 213) Portale Open data https://dati.anticorruzione.it/#/home https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/	L'Italia garantisce strumenti idonei al monitoraggio e all'analisi dei dati sulle procedure di gara e dei contratti di appalto. In particolare, la BDNCP raccoglie sistematicamente i dati sullo svolgimento delle gare e procedea puntuali analisi degli stessi, attraverso la predisposizione di rapporti quadrimestrali sull'andamento del mercato degli appalti pubblici e di una relazione annuale che viene inviata al Governo e al Parlamento. Per quanto concerne la vigilanza e il monitoraggio sugli appalti, ANAC conduce anche accertamenti ispettivi e indagini di vigilanza a partire dalle anomalie che emergono dall'analisi dei dati presenti nella BDNCP ed è abilitata ad adottare provvedimenti di vigilanza, i cui esiti sono pubblicati sul sito dell'Autorità e riassunti nella Relazione annuale. È, inoltre, disponibile all'interno del portale ANAC una sezione in formato Open Data dove sono presenti i dati relativi agli appalti pubblici e un cruscotto (<i>dashboard</i>) con funzionalità di analisi di base.
				<p>Criterio 4, modalità per rendere disponibili i risultati delle analisi al pubblico in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.</p>	SI	-- D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici(art. 211 e 213) Portale Open data https://dati.anticorruzione.it/#/home	L'Italia garantisce specifiche modalità per rendere disponibili risultati delle analisi al pubblico grazie alla piattaforma in formato <i>Open Data</i> disponibile nell'ambito del portale ANAC. In aggiunta, sono predisposti e pubblicati sul sito dell'ANAC rapporti quadrimestrali e una Relazione annuale, con le caratteristiche richiamate al criterio 3. Allo stesso modo, sono oggetto di espressa pubblicazione sul sito dell'Autorità anche i provvedimenti di vigilanza adottati dall'ANAC, richiamati con riferimento al precedente criterio.
				<p>Criterio 5, modalità per garantire che tutte le informazioni che indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare siano comunicate alle autorità nazionali competenti in conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE.</p>	SI	-- Articolo 353, 353 bis, 354 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) - D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477 Codicedi procedura penale (art. 331) -- D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici(art. 213)	L'Italia garantisce misure volte alla rilevazione di operazioni sospette che pregiudicano il mercato concorrenziale degli appalti pubblici nonché al contrasto alla relativa diffusione attraverso la comunicazione delle stesse alle Autorità competenti. Nell'ordinamento italiano, l'ANAC e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolgono un ruolo attivo volto ad arginare la diffusione di fenomeni anticoncorrenziali che alterano il corretto funzionamento del mercato nel settore degli appalti pubblici. Le due Autorità sopra citate hanno adottato una serie di misure, tra cui protocolli di intesa per la reciproca collaborazione e lo scambio di informazioni e documenti, anche con altri soggetti istituzionali, con l'obiettivo di garantire il corretto svolgimento delle gare di appalto e la repressione dei fenomeni corruttivi.
3. Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE	FESR FSE+	Applicabile a tutti gli obiettivi specifici	SI	<p>Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), tra cui:</p> <p>1. modalità per garantire la conformità dei programmi sostenuti dai Fondi e della loro attuazione alle pertinenti disposizioni della Carta.</p>	SI	<p>Relazione di autovalutazione [link al sito DPCOE] --L.241/1990 proc. amministrativo e diritto accesso --L.150/2000 info e comunicazione --D.Lgs. 104/2010 Codice processo amministrativo --D.Lgs. 33/2013 accesso civico e obblighi pubblicità, trasparenza, diffusione --D.Lgs. 82/2005 Codice amministrazione digitale --D.Lgs 196/2003 protezione dati personali --L.300/1970 Statuto Lavoratori --D.Lgs 198/2006 pari opportunità --L.68/1999 diritto al lavoro disabili --D.Lgs. 50/2016 Codice contratti pubblici --D.Lgs. 152/2006 tutela ambiente --Codice proc. civile</p>	<p>Le modalità per garantire la conformità dei programmi e della loro attuazione con le rilevanti disposizioni della Carta derivano dalla normativa UE e nazionale.</p> <p>Il rispetto della Carta è assicurato sia in fase di programmazione, sia in fase di attuazione, anche attraverso l'implementazione del Codice di condotta europeo sul partenariato, che assicura la sorveglianza della società civile e degli organismi competenti.</p> <p>Nell'attuazione (e riprogrammazione) del Programma, la vigilanza sull'osservanza della Carta è assicurata da un "Punto di contatto" qualificato, individuato nell'ambito dei sistemi di gestione e controllo del programma e incardinato nella struttura dell'Autorità di Gestione (AdG), nonché dal Comitato di Sorveglianza (CdS).</p> <p>Il Punto di contatto effettua le verifiche necessarie già nella fase di definizione dei criteri di selezione. Inoltre, ha il compito di istruire eventuali reclami e individuare le più efficaci misure correttive da sottoporre all'AdG attraverso l'implementazione di una specifica procedura coerente con quanto previsto dall'articolo 69(7) RDC, come definita nell'Allegato 1 alla <i>Relazione di autovalutazione</i>.</p>

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico (N/A al FEAMPA)	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti [500 caratteri]	Giustificazione [1000 caratteri]		
				2. modalità di rendicontazione al Comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non conformi alla Carta e denunce riguardanti la Carta presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.	SI	Relazione di autovalutazione. Allegato 1 "Procedura per il trattamento dei reclami"; Allegato 2 "Procedura per l'informativa al CdS in merito ai casi di non conformità".	Il criterio 2 è soddisfatto attraverso l'adozione nell'ambito del Programma di una procedura di rendicontazione al CdS basata sugli esiti dell'attività istruttoria e della valutazione di merito concernente sia i reclami pervenuti come prevista dall'articolo 69(7), sia i casi di non conformità accertati dai diversi soggetti competenti. La procedura è individuata nell'Allegato 2 alla relazione di autovalutazione. La procedura sull'informativa al CdS si attiva nel momento in cui il punto di contatto accerta la non conformità rispetto ai principi sanciti dalla Carta di un procedimento amministrativo relativo all'attuazione del Programma o a seguito di provvedimento o sentenza con cui viene sancita la violazione di uno o più principi della Carta. Il punto di contatto invia comunicazione degli esiti all'AdG, che ha il compito di porre in essere tutte le azioni necessarie per la relativa soluzione, informare il Comitato di Sorveglianza e adottare o proporre al Comitato di Sorveglianza eventuali misure correttive e preventive.		
4. Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	FESR FSE+	Applicabile a tutti gli obiettivi specifici	SI	È in atto un quadro nazionale per garantire l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che comprende: 1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo;	SI	Carta costituzionale, articoli 2 e 3. L.104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate L.68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili L.18/2009 di ratifica ed esecuzione dell'UNCRPD, che ha istituito l'osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità Relazione di autovalutazione pagg 6-8 (Link a relazione di autovalutazione) Atto di indirizzo	Il quadro nazionale per l'attuazione della UNCRPD è definito nella Carta costituzionale e nelle norme che operativamente definiscono il sistema di tutela delle persone con disabilità. La legge n.18/2009 ha ratificato e dato esecuzione alla UNCRPD e al relativo protocollo opzionale. Tale norma ha anche istituito l'OND presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, organismo responsabile dell'elaborazione e monitoraggio delle politiche nazionali in tema di disabilità, nonché dell'elaborazione di indicatori e analisi statistiche sul fenomeno della disabilità in collaborazione con ISTAT. A dicembre 2020, è stato reso operativo il progetto di Registro Statistico Esteso della Disabilità, inserito nel Piano Statistico Nazionale. Inoltre, un set di indicatori utile per la definizione delle politiche da parte dell'OND è presentato nella relazione di autovalutazione. L'assetto politico-istituzionale in materia è stato completato con l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, sotto la responsabilità del Ministro per le disabilità.		
						2. modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi;	SI	Relazione di autovalutazione (pagg. 17-19) Atto di indirizzo	Per consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, coerentemente con l'articolo 9 della CRDP, l'accessibilità deve basarsi sull'approccio a doppio binario (<i>twin track approach</i>), che prevede progetti dedicati alle persone con disabilità e l'inserimento del rispetto dei diritti delle persone con disabilità in tutti i progetti (<i>mainstreaming</i>). In linea con le disposizioni regolamentari (Reg. UE 1060/2021, art.9 c.3) e in coerenza con l'art.9 della CRDP sopra citato, nelle fasi di preparazione e attuazione dei Programmi FESR e FSE Plus, la politica, la legislazione e le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità sono tenute in considerazione. Al riguardo, puntuali indirizzi sono indicati nella relazione di autovalutazione ed espressamente richiamati nell'Atto di indirizzo inviato a tutte le Autorità di gestione.
						3. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito a casi di operazioni non conformi all'UNCRPD sostenute dai fondi e denunce riguardanti l'UNCRPD presentate conformemente alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.	SI	Relazione di autovalutazione (pagg. 18-19)	Presso l'Ufficio per la disabilità opera un <i>contact center nazionale</i> per segnalazioni, istanze, richieste, quesiti, proposte provenienti dalle persone con disabilità, anche in forma associata. La partecipazione dell'Ufficio ai Comitati di Sorveglianza dei programmi cofinanziati consente di portare all'attenzione di tutti i componenti, oltre che dell'Autorità di Gestione (AdG) e di quella di Audit, i casi di non conformità o i reclami. Le AdG garantiscono, per il periodo 2021-2027, procedure efficaci per l'esame di reclami, attraverso: - l'implementazione all'interno del Sistema di gestione e controllo di una procedura dei reclami; - il monitoraggio dei canali di ricezione dei reclami; - l'istruttoria del reclamo e l'adozione e comunicazione di un atto di decisione dell'esito dell'istruttoria.

Condizione abilitante	Fondo	Obiettivo specifico (N/A al FEAMPA)	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti [500 caratteri]	Giustificazione [1000 caratteri]
							<p>Nei casi di non conformità, individuati anche attraverso audit di verifica sia interni sia esterni, l'AdG adotta le necessarie misure correttive ed informa il Comitato di Sorveglianza e le eventuali Autorità interessate.</p> <p>A cadenza almeno annuale, l'AdG informa il Comitato di Sorveglianza circa le segnalazioni ricevute e le valutazioni effettuate.</p>

Condizioni abilitanti	Fondo	Obiettivo specifico	Adempimento della condizione abilitante	Criteri	Adempimento dei criteri	Riferimento ai documenti pertinenti	Giustificazione
1.1 Buona governance della Strategia di Specializzazione Intelligente nazionale o regionale	FESR	<p>Art 3. 1.(a) (i) - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate</p> <p>Art 3. 1.(a) (iv) - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità</p>	SI	1: Analisi aggiornata delle sfide per la diffusione dell'innovazione e per la digitalizzazione		<p>Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027" Capitolo 1</p> <p>Link:</p> <p>Relazione di Autovalutazione Criterio 1</p> <p>Link:</p>	<p>[1.000]</p> <p>L'analisi aggiornata delle sfide per la diffusione dell'innovazione e per la digitalizzazione fa riferimento a 9 aree di specializzazione e individua diverse criticità, tra cui le tre principali sono:</p> <p>-la bassa propensione a investire in R&I da parte delle imprese e il basso numero di imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze;</p> <p>- il digital divide tra imprese che se non si interviene diventerà sempre più profondo, con evidenti conseguenze sulla competitività delle imprese;</p> <p>- il capitale umano che deve essere preparato a rispondere alle sfide competitive delle imprese in particolare la transizione ecologica e digitale.</p> <p>L'analisi si è conclusa (data di adozione del Documento Strategia).</p> <p>Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 1 "Il contesto regionale e le sfide per la diffusione dell'innovazione e per la digitalizzazione" Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027".</p>
				2: Esistenza di istituzioni o enti nazionali/regionali competenti responsabili per la gestione della strategia di specializzazione intelligente		<p>Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027", con particolare riferimento al Capitolo 5</p> <p>Link:</p> <p>Relazione di Autovalutazione Criterio 2</p> <p>Link:</p>	<p>Il Settore "Monitoraggio, Sistemi Informativi, Comunicazione - S3", incardinato nel Dipartimento "Programmazione Unitaria" è responsabile della S3. L'atto che attribuisce le competenze è DGR n° 113 del 29/05/20, di Riorganizzazione della Struttura Organizzativa della Giunta Regionale e la</p> <p>DGRche approva il Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027"</p>
				3: Strumenti di monitoraggio e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia		<p>Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027", con particolare riferimento al Capitolo 5</p> <p>Link:</p>	<p>Il Settore "Monitoraggio, Sistemi Informativi, Comunicazione - S3", è responsabile delle attività di monitoraggio e valutazione della S3</p>

				Relazione di Autovalutazione Criterio 3 Link:	La S3 2021-2027 prevede un Rapporto annuale di monitoraggio per la verifica dell'andamento della S3 con la finalità di tracciare il quadro dell'avanzamento annuale degli interventi previsti dalla Strategia (avanzamento finanziario, fisico e procedurale). Inoltre, saranno redatti due Rapporti di valutazione di impatto, intermedio e finale, finalizzati a fornire elementi di giudizio sull'impatto delle politiche promosse rispetto alle priorità strategiche della S3. Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 5 par. 5.4 "Gli strumenti di monitoraggio e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia" del Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027"
			4: Funzionamento della cooperazione tra stakeholder ("processo di scoperta imprenditoriale")	Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027", con particolare riferimento al Capitolo 5 Link: Relazione di Autovalutazione Criterio 4 Link:	1. La procedura per il Processo di scoperta imprenditoriale è stata completata (data di adozione del RIS)/sarà effettuata ... (menzionare le tappe intermedie). 2. La S3 2021-2027 garantirà un dialogo continuo con gli Stakeholder, rafforzando e valorizzando le otto Piattaforme Tematiche attivate nella programmazione 2014-2020. Per garantire un dialogo continuo, in particolare, verranno redatti piani annuali di coinvolgimento degli Stakeholder che conterranno le modalità e i tempi di coinvolgimento degli stessi. Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 5, par. 5.3 "Il funzionamento della scoperta imprenditoriale di innovazione" del Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027"
			5: Azioni necessarie per migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione, laddove opportuno	Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027", con particolare riferimento al Capitolo 3 Link: Relazione di Autovalutazione Criterio 5 Link:	La Strategia di Specializzazione Intelligente 2021 2027 prevede una serie di azioni per migliorare la ricerca regionale e i sistemi innovativi, tra cui i tre principali sono: -consolidare i collegamenti fra imprese e tra queste e gli organismi di ricerca; -sostenere la creazione ed il consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca; -sostenimento di interventi per la formazione di competenze per la transizione industriale e la specializzazione intelligente. Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 3 "Le azioni necessarie per migliorare il sistema regionale di ricerca e innovazione e per sostenere la transizione industriale" del documento S3 2021-2027
			6: Dove pertinente, azioni per sostenere la transizione industriale	Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027", con particolare riferimento al Capitolo 3 Link: Relazione di Autovalutazione Criterio 6 Link:	La Strategia di Specializzazione Intelligente 2021 2027 prevede una serie di azioni a sostegno della transizione industriale. Tra queste rientrano: -La scelta di Aree e Traiettorie prioritarie fortemente caratterizzate dalla digitalizzazione e della sostenibilità, a cui verranno vincolati i bandi e gli avvisi legati all'OS 1.1 del FESR 2021-27. -Una governance della S3 che dovrà essere in grado di identificare con tempestività i fabbisogni e definire azioni efficaci per supportare transizione industriale. -Mettere in campo azioni che prevedono esercizi di technology and sectoral foresight, valorizzando e rafforzando l'esperienza delle precedenti programmazioni. Ulteriori dettagli sono forniti nel capitolo 3 "Le azioni necessarie per migliorare il sistema regionale di ricerca e innovazione e per sostenere la transizione industriale" del documento S3 2021-2027

				7: Misure per rafforzare la cooperazione con i partner di altri Stati membri in settori prioritari supportati dalla strategia di specializzazione intelligente		Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027", capitolo 4 "Le misure per rafforzare la cooperazione con i partner di altri Stati membri in settori prioritari supportati dalla strategia di specializzazione intelligente", tra queste a titolo esemplificativo le tre sono: Link: Relazione di Autovalutazione Criterio 7 Link:	Le misure sono descritte nel Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Calabria S3 2021-2027", capitolo 4 "Le misure per rafforzare la cooperazione con i partner di altri Stati membri in settori prioritari supportati dalla strategia di specializzazione intelligente", tra queste a titolo esemplificativo le tre sono: 1. Aumentare l'internazionalizzazione degli organismi di ricerca negli ambiti della S3; 2. Stimolare la partecipazione delle imprese calabresi a network internazionali di Ricerca Sviluppo e Innovazione negli ambiti della S3; 3. Agevolare l'acquisizione di know-how e buone prassi a sostegno delle locali politiche di sviluppo.
1.2 Un piano nazionale o regionale per la banda larga	FESR	Art. 3. 1.(a) (v) Rafforzare la connettività digitale	SI	È in atto un piano nazionale o regionale per la banda larga che comprende: 1. una valutazione delle carenze di investimenti da affrontare per far sì che tutti i cittadini dell'Unione abbiano accesso a reti ad altissima capacità, basata su: a) una mappatura recente delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e della qualità del servizio mediante indicatori standard per la mappatura della banda larga; b) una consultazione sugli investimenti programmati in linea con le prescrizioni in materia di aiuti di Stato;	SI	Trasmissione alla CE: 16/07/2020; 01/07/2021 Riscontro CE: 16/09/2020; 29/09/2021	La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del MISE, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020. Con nota del 16/09/2020, la CE ha chiesto informazioni sull'aggiornamento della Strategia italiana per la banda ultra-larga rispetto alla direttiva CE in materia di <i>Gigabit Society</i> . Inoltre, ha sollevato specifiche osservazioni in merito allo stato di attuazione del Piano Aree Bianche, del Piano Aree Grigie e del Piano <i>Voucher</i> e in merito ai meccanismi per l'assistenza tecnica e la consulenza (Ufficio Competente per la Banda Larga - BCO). In data 01/07/2021 l'Italia ha dato riscontro alle osservazioni della CE mediante l'invio della relazione di autovalutazione integrata e accompagnata dalla nuova Strategia per la banda ultra-larga approvata dal COBUL in data 25/05/2021. Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta. La valutazione formale del soddisfacimento della condizione abilitante sarà effettuata dalla Commissione europea contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027 e sarà basata sugli esiti del dialogo informale sopra richiamati.
				2. la giustificazione degli interventi pubblici pianificati in base ai modelli di investimento sostenibili che: a) promuovono prezzi abbordabili e un accesso a infrastrutture e servizi aperti, di qualità e in grado di soddisfare esigenze future; b) adeguano le forme di assistenza finanziaria ai fallimenti del mercato individuati; c) permettono un uso complementare di varie forme di finanziamento da fonti dell'Unione, nazionali o regionali	SI		
				3. misure volte a sostenere la domanda e l'uso di reti ad altissima capacità, comprese azioni per agevolare la loro diffusione, in particolare attraverso l'effettiva attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	SI		
				4. assistenza tecnica e meccanismi per la consulenza di esperti, ad esempio un ufficio competente per la banda larga, atti a rafforzare le capacità dei portatori di interessi a livello locale e a fornire consulenza ai promotori di progetti;	SI		

				5. un meccanismo di controllo basato su indicatori standard per la mappatura della banda larga.	SI		
2.1 Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica	FESR	Art. 3 .1 (b). i). Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	SI	1. È adottata una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che: a) prevede target intermedi indicativi per il 2030, il 2040 e il 2050; b) fornisce una descrizione indicativa delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'attuazione della strategia; c) definisce meccanismi efficaci per promuovere investimenti nella ristrutturazione di immobili.	SI	Trasmissioni alla CE: 16/07/2020; 25/11/202 Riscontro 16/09/2020	CE: La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del MISE, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020. La CE, con nota del 16/09/2020, ha chiesto aggiornamenti in merito ai tempi di adozione della Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale (STREPIN). La Strategia, adottata dal Ministero della transizione ecologica nel marzo 2021, è stata trasmessa alla Commissione europea. Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta. La valutazione formale della condizione abilitante, da effettuarsi contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027, sarà basata su tale giudizio positivo.
				2. Misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a conseguire i risparmi energetici richiesti.	SI		
2.2 Governance del settore dell'energia	FESR	Art. 3 .1 (b) i). Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra Art. 3 .1 (b) ii). Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti		Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è notificato alla Commissione conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e coerentemente con gli obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e comprende: 1.tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999;	SI	Trasmissione alla CE: 16/07/2020	La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del MISE, è stata trasmessa alla Commissione europea in data 16/07/2020. Non sono pervenute osservazioni da parte della Commissione. La condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta. La valutazione formale della condizione abilitante, da effettuarsi contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027, sarà basata su tale giudizio positivo.
				2. una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.	SI		

2.3 Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'UE	FESR	art. 3.1(b)(ii) Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	SI	<p>Sono in atto misure che garantiscono:</p> <p>1. la conformità all'obiettivo nazionale vincolante in materia di energie rinnovabili per il 2020 e a questa quota di energia rinnovabile quale valore base fino al 2030 o l'adozione di misure supplementari qualora il valore base non venga mantenuto su un periodo di un anno conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/1999;</p>	SI	Trasmissione alla CE: 16/07/2020	La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del MISE, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020. Non sono pervenute osservazioni da parte della Commissione. La condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta. La valutazione formale della condizione abilitante, da effettuarsi contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027, sarà basata su tale giudizio positivo.
				<p>2. conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento (UE) 2018/1999, un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento in linea con l'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001</p>	SI		
2.4. Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi	FESR	art. 3.1 (b)(iv) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofi e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	SI	<p>È in atto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale, istituito sulla base di valutazioni dei rischi, tenendo debitamente conto dei possibili impatti dei cambiamenti climatici e delle esistenti strategie di adattamento agli stessi, che comprende:</p> <p>1. una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che rifletta il profilo di rischio attuale e in evoluzione con un orizzonte temporale indicativo da 25 a 35 anni. La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici;</p>	SI	Trasmissioni alla CE: 21/09/2020; 25/11/2020 Riscontro CE: 22/10/2020	La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata trasmessa in data 21/09/2020 corredata dagli allegati. La valutazione formale della condizione abilitante, da effettuarsi contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027, sarà basata su tale giudizio positivo.
				<p>2. una descrizione della prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità, dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative;</p>	SI		
				<p>3. informazioni sulle risorse e sui meccanismi di finanziamento disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta</p>	SI		

2.5 Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue.	FESR	art. 3.1 (b)(v) Promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile	SI	<p>Un piano nazionale di investimento per ciascun settore, o congiuntamente per entrambi i settori, che copra:</p> <p>1. Una valutazione dell'attuale stato di attuazione della Direttiva 91/271/CEE del Consiglio e della Direttiva 98/83/CE del Consiglio;</p>	<p>SI</p> <p>Piano d'ambito (https://www.autoritaidricacalabria.it/index.php?id=602)* – Chapter 5 - entire</p> <p>SEA Report</p> <p>Link to MS self-assessment</p>	<p>I Piani di investimento per la gestione delle acque (Piani d'ambito) sono in essere in tutte le Regioni e Province Autonome, coprendo così l'intero territorio italiano, suddiviso in Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione del Servizio Idrico Integrato.</p> <p>Il 28.12.2020 è stato adottato il Piano regionale degli investimenti (Piano d'ambito) per la Regione Calabria (di seguito Piano) a seguito di una procedura VAS in via di approvazione. Il piano è operativo per il periodo 2021-2050 e sarà rivisto nel 2023 in linea con i requisiti della normativa nazionale e comunitaria e come stabilito dall'organo di governo preposto.</p> <p>Il Piano d'Ambito (Capitolo 4 – Descrizione delle criticità e degli obiettivi) riassume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo stato di avanzamento dell'attuazione della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane nella Regione (comprese le procedure di infrazione e gli sforzi in corso per affrontarle); • lo stato di avanzamento dell'attuazione della Direttiva Acqua Potabile nella Regione.
				<p>2. l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa: a) necessari per dare attuazione alla direttiva 91/271/CEE, compresa la definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti ripartiti per ciascun agglomerato per il trattamento di acque reflue; b) necessari per attuare la direttiva 98/83/CE; c) necessari per soddisfare le esigenze derivanti dalla direttiva (UE) 2020/21843, in particolare per quanto riguarda la revisione dei parametri di qualità di cui all'allegato I di tale direttiva;</p>	<p>SI</p> <p>Piano d'ambito (https://www.autoritaidricacalabria.it/index.php?id=602)* – Capitolo 5 – Capito 8</p> <p>SEA Report</p> <p>Link to MS self-assessment</p>	<p>Il Piano (Capitolo 5 – Sez. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7) individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli investimenti/misure necessarie per conformarsi pienamente alla Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane a livello regionale; • una stima delle risorse finanziarie necessarie per attuare tali misure e conformarsi alla Direttiva <p>Il Piano presenta una prioritizzazione degli investimenti (considerando le procedure di infrazione e i criteri di prioritizzazione), tenendo conto delle dimensioni e dell'impatto ambientale degli agglomerati, individuando gli investimenti per ciascun agglomerato separatamente.</p> <p>Il Piano (nelle sezioni 8.3, 8.4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua le misure e le esigenze di finanziamento derivanti dalla direttiva rifusa sull'acqua potabile (anche per affrontare le perdite di rete) e gli obblighi imposti agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i parametri di qualità rivisti di cui all'allegato
				<p>3. una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento</p>	<p>SI</p> <p>Piano d'ambito (https://www.autoritaidricacalabria.it/index.php?id=602)* – Capitolo 5 - Capitolo 8</p> <p>SEA Report</p> <p>Link to MS self-assessment</p>	<p>Il Piano (nel Capitolo 5 e nel Capitolo 8) fornisce una stima degli investimenti necessari per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il potenziamento/sostituzione delle infrastrutture delle acque reflue esistenti, ivi comprese le reti (sia per gli agglomerati attualmente a norma, sia per quelli non conformi), in base alla loro età e ai piani di obsolescenza. Gli investimenti previsti garantiranno la futura compliance per quegli agglomerati attualmente non conformi ai requisiti della UWWTD; <p>il potenziamento/sostituzione delle infrastrutture di approvvigionamento idrico esistenti, comprese le reti, in base alla loro età e ai piani di obsolescenza</p>
				<p>4. un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.</p>	<p>SI</p> <p>Piano d'ambito (https://www.autoritaidricacalabria.it/index.php?id=602)* – Capitolo 7 – Capitolo 8</p> <p>SEA Report</p> <p>Link to MS self-assessment</p>	<p>Il Piano delinea possibili fonti di finanziamento pubblico* per garantire una corretta gestione del settore idrico, ove necessario a complemento dei canoni di utenza.</p> <p>*Possibili punti coperti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il totale degli investimenti aggiuntivi previsti per il futuro; • la possibilità di coprire ulteriori costi di investimento attraverso l'aumento delle tariffe; • se non è possibile aumentare le tariffe per garantire la copertura delle future esigenze di investimento, il previsto affidamento sulla spesa pubblica; • una valutazione di come si prevede che il finanziamento della coesione colmi le potenziali lacune finanziarie.

						La copertura degli investimenti è garantita sia da fonti pubbliche sia dall'aumento tariffario compatibilmente con la regolazione del servizio idrico	
2.6. Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti.	FESR	art. 3.1 (b)(vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare e l'efficienza delle risorse	SI	1. Un'analisi della situazione attuale della gestione dei rifiuti nell'entità geografica interessata, compresi il tipo, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti e una valutazione dei suoi sviluppi futuri, tenendo conto dell'impatto previsto delle misure stabilite nei programmi di prevenzione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE.	SI	<p>Piano Regionale per la gestione dei rifiuti (Capitolo 12 paragrafo 12.11 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione;</p> <p>https://www.regione.calabria.it/website/portalempresas/view/view.cfm?12796;</p> <p><u>SEA Report</u></p> <p><u>Link to MS self-assessment</u></p>	<p>I Piani regionali di gestione dei rifiuti sono in vigore in tutte le Regioni e Province Autonome, coprendo così l'intero territorio del paese.</p> <p>PR Calabria: Il Piano regionale di gestione dei rifiuti per la Calabria (di seguito denominato Piano) è stato adottato il 19 dicembre 2016 ed è stato formalmente notificato alla Commissione europea attraverso la Rappresentanza permanente a Bruxelles. Il piano è conforme alla direttiva quadro sui rifiuti, come rivista nel 2018, che ha fissato nuovi e più ambiziosi obiettivi per il 2025, 2030 e 2035. Il Piano è stato sottoposto a una procedura di VAS completata il 2 dicembre 2016. Il Piano sarà operativo per il periodo 2016-2022 e sarà rivisto nel 2023 in linea con i requisiti della legislazione nazionale e dell'UE.</p> <p>Il Piano, nell'analizzare la situazione attuale della gestione dei rifiuti (sezione x), fornisce quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo stato attuale della gestione dei rifiuti a livello regionale; - la situazione attuale per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotti (quantità), distinguendo tra tipo di rifiuti e fonte; - una stima dei futuri rifiuti prodotti (valutazione degli sviluppi futuri), per tipo di rifiuto e fonte, e tenendo conto dell'impatto delle misure previste nei programmi di prevenzione dei rifiuti (ex art. 29 della direttiva).
				2. Una valutazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti esistenti, compresa la copertura materiale e territoriale della singola azione e le misure per migliorarne il funzionamento, così come la necessità di nuovi sistemi di raccolta;	Yes	<p>Piano Regionale per la gestione dei rifiuti (Capitolo 7 paragrafo 7. 1 dell'elaborato denominato Parte I – Quadro conoscitivo;</p> <p>Capitolo 12 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione;</p> <p>https://www.regione.calabria.it/website/portalempresas/view/view.cfm?12796;</p> <p>Capitolo 13 e Capitolo 14 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione;</p> <p>https://www.regione.calabria.it/website/portalempresas/view/view.cfm?12796;</p> <p>https://www.regione.calabria.it/website/portalempresas/view/view.cfm?12796;</p> <p><u>SEA Report</u></p> <p><u>Link to MS self-assessment</u></p>	<p>Il Piano (Capitolo 7 paragrafo 7. 1 dell'elaborato denominato Parte I – Quadro conoscitivo, Capitolo 12 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione, Capitolo 13 e Capitolo 14 dell'elaborato denominato Parte II – La nuova pianificazione) include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una valutazione delle necessità di investimento infrastrutturale (gap) per giustificare l'eventuale: - chiusura delle infrastrutture esistenti - aggiornamento/miglioramento delle infrastrutture esistenti - costruzione di nuove infrastrutture; - le risorse finanziarie e le fonti di reddito necessarie per coprire i costi di funzionamento e manutenzione di queste infrastrutture. <p>In caso di Piano di gestione dei rifiuti speciali separato, inserire le informazioni pertinenti</p>

				4. Informazioni su come selezionare i siti futuri e sulla capacità delle future strutture di gestione dei rifiuti.	Yes	<p>Regional Waste Management Plan (Capitolo 19 dell'elaborato Parte II – La nuova pianificazione;</p> <p>https://www.regione.calabria.it/website/portaletemplates/view/view.cfm?12796</p> <p><u>SEA Report</u></p> <p><u>Link to MS self-assessment</u></p>	<p>Il Piano (Capitolo 19 dell'elaborato Parte II – La nuova pianificazione) presenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i criteri utilizzati per determinare l'ubicazione dei futuri siti per le strutture di gestione dei rifiuti; - la capacità delle future strutture di gestione dei rifiuti. <p>In caso di Piano separato di gestione dei rifiuti speciali inserire le informazioni pertinenti</p>
2.7. Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione	FESR	art. 3.1(b)(vii) Rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento	SI	<p>Per gli interventi a sostegno delle misure di protezione della natura relative ai siti Natura 2000 coperti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio:</p> <p>è stato definito un quadro d'azione prioritario conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro d'azione prioritario 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri, compresa l'individuazione delle misure prioritarie e una stima del fabbisogno finanziario.</p>	Yes	<p><u>DGR n 72 del 15/05/2020 ratificata in Consiglio regionale il 14 luglio 2020</u></p> <p>https://www.regione.calabria.it/website/portaletemplates/view/view.cfm?27622</p>	<p>Il PAF, formalmente approvato il 14 luglio 2020 e notificato alla Commissione europea tramite la Rappresentanza permanente a Bruxelles dal Ministero della Transizione Ecologica con nota del prot. N. 249503 del 29/07/2020 contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un'analisi dello stato attuale di Natura 2000; - Il finanziamento di Natura 2000 per il periodo 2014-2020; - Le misure prioritarie di Natura 2000 per il 2021-2027 e le necessità di finanziamento, che comprendono le misure orizzontali e i costi amministrativi legati a Natura 2000; Misure per mantenere e ripristinare il buono stato dei siti, attuate all'interno e all'esterno dei siti Natura 2000 (acque marine e costiere; brughiere e macchie; torbiere alte, paludi e labbri; prati; altri agroecosistemi; aree boschive e foreste; habitat rocciosi, dune e terreni raramente piantati; habitat di acqua dolce; altro); - Ulteriori misure specifiche per le specie non legate a specifici ecosistemi o habitat.
3.1 Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato	FESR	<p>art. 3.1(c)(i) Sviluppare una rete TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale</p> <p>art. 3.1(c)(ii) Sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera</p>	SI	<p>comprende una valutazione economica degli investimenti previsti, basata su un'analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari</p>	SI	<p>Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 10, Misura 10.5</p> <p>Allegato 7, Cap 4</p> <p>https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento6/subsite/pianoregionale/</p>	È prevista la realizzazione di un Sistema Informativo Regionale a supporto del decisore costituito da un sistema articolato di dati e modelli, funzionali alla pianificazione ed al monitoraggio del sistema dei trasporti e della logistica che confluiscono in un sistema di supporto alle decisioni
				<p>è coerente con gli elementi correlati ai trasporti contenuti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima</p>	SI	<p>Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 8, Misura 8.1; Misura 8.2</p> <p>Allegato 7, Cap 4</p> <p>https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento6/subsite/pianoregionale/</p>	È prevista la promozione della sostenibilità ambientale dello sviluppo con misure relative all'utilizzo delle diverse di tipologie di veicoli, coordinate con quelle delle specifiche altre azioni, e con quelle della sostenibilità economica e sociale, e con misure specifiche per l'utilizzo zero di combustibili fossili, e sostegno all'utilizzo di energia da fonti rinnovabile e per l'uso di veicoli elettrici, variamente articolate e attivate, al fine di un pieno impegno per l'equilibrio generazionale con incremento dell'utilità delle nuove generazioni
				<p>comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, definiti nel regolamento CEF, in linea con i rispettivi piani di lavoro sui corridoi della rete centrale TEN-T</p>	SI	<p>Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 10, Misura 10.2</p> <p>Allegato 7, Cap 4</p> <p>https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento6/subsite/pianoregionale/</p>	Sono previsti investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T in quanto intesi come investimenti per infrastrutture invariati ovvero le opere infrastrutturali che già si possono prefigurare e che sono caratterizzate da azioni obbligate che comunque andrebbero intraprese, in quanto finalizzate al recupero di efficienza del sistema trasportistico di base, con l'obiettivo di dare funzionalità operativa a interventi già avviati riguardanti un comparto territoriale ben definito.
				<p>garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori dei corridoi della rete centrale TEN-T, comprese le tratte transfrontaliere, fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi</p>	SI	<p>Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 5, Misura 5.1</p> <p>Allegato 7, Cap 4</p>	Sono previsti interventi per l'integrazione nelle reti Europee di archi e nodi della rete europea core con gli archi ed i nodi della rete europea comprehensive, la definizione dei nodi della rete regionale multimodale: marittimi, ferroviari, stradali, l'integrazione di tutti i nodi della rete logistica regionale

						https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazioni/dipartimento6/subsite/pianoregionale/	
				1. garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria e, se del caso, riferisce in merito all'implementazione dell'ERTMS a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/6 della Commissione, del 5 gennaio 2017, concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (GU L 3 del 6.1.2017, pag. 6).		Piano Regionale dei Trasporti (2016) – Obiettivo/Azione 1, Misura 1.6 Allegato 7, Cap 4 https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazioni/dipartimento6/subsite/pianoregionale/	Sono previsti interventi per il supporto all'estensione ERTMS
4.1 Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro	FESR FSE Plus	art. 3.1(d)(i) Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali art. 4.1 a) - migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro - in particolare i giovani, (..) art. 4.1 b) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro (..)	SI	È in atto un quadro politico strategico per politiche attive del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti per l'occupazione, che comprende:		Trasmissioni alla CE: 16/07/2020; 09/04/2021 Riscontri CE: 16/09/2020; 22/01/2021.	La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura di ANPAL e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2021. La CE, con nota del 16/09/2020, non ha sollevato osservazioni e tale posizione è stata confermata con successiva nota del 22/01/2021, nella quale la CE ha ritenuto soddisfacenti le informazioni relative ai singoli criteri.
				1. modalità per definire il profilo delle persone in cerca di occupazione e per valutare le loro esigenze;	SI		
				2. informazioni su posti di lavoro e opportunità di occupazione, che tengano conto delle esigenze del mercato del lavoro;	SI		
				3. modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i portatori di interessi;	SI		
				4. modalità per sorvegliare, valutare e rivedere le politiche attive del mercato del lavoro;	SI		
5. per gli interventi a favore dell'occupazione giovanile, percorsi mirati e basati su elementi di prova rivolti ai giovani che non lavorano né partecipano a un ciclo di istruzione o formazione, comprese misure di sensibilizzazione, basati su requisiti di qualità e che tengano conto di criteri per la qualità degli apprendistati e dei tirocini, anche nel quadro dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani	SI						
4.2 Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere	FESR FSE PLUS	art. 3.1(d)(i) Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali	SI	È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la parità di genere che comprende:	SI	Trasmissioni alla CE: 16/07/2020; 25/11/2020; 09/04/2021; 18/06/2021. Riscontri CE: 16/09/2020; 22/01/2021; 28/05/2021; 12/07/2021	La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura di ANPAL e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020. La CE, con nota del 16/09/2020, ha avanzato richieste di chiarimenti a cui l'Italia ha dato riscontro con l'invio delle controdeduzioni in data 25/11/2020. La CE, con nota del 22/01/2021, accogliendo le controdeduzioni trasmesse da IT, ha presentato ulteriori richieste di integrazioni a cui l'Italia ha dato riscontro con le controdeduzioni trasmesse in data 09/04/2021. Con successiva comunicazione del 28/05/2021, la CE ha, inoltre, richiesto ulteriori precisazioni e chiarimenti relativamente ai criteri 2 e 4, e nello specifico in merito alle misure per superare il gap di genere in vari ambiti (occupazione, retribuzione, sistema pensionistico ed equilibrio lavoro-vita privata tra uomini e donne), al quadro legislativo per garantire l'equilibrio lavoro-vita privata, anche alla luce Direttiva UE n. 1158/2019, al coinvolgimento degli stakeholders, che l'Italia ha fornito con invio del 18/06/2021. Con comunicazione del 12/07/2021, la Commissione europea ha dato riscontro alle controdeduzioni in ultimo trasmesse dall'Italia, formulando un
				1. l'individuazione, sulla base di dati concreti, delle problematiche relative alla parità di genere;	SI		
				2. misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione e pensione, e a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata per donne e	SI		

		art. 4.1 c) - promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi accessibili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti		uomini, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi, nel rispetto del ruolo e dell'autonomia delle parti sociali;			parere preliminare positivo circa il pieno adempimento della condizione abilitante. Sulla base del dialogo informale con la Commissione, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta. La valutazione formale della condizione abilitante, da effettuarsi contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027, sarà basata su tale giudizio positivo.
				3. modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico e dei metodi di raccolta dei dati basati su dati disaggregati per genere;	SI		
				4. modalità per garantire che progettazione, attuazione, sorveglianza e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con i pertinenti portatori di interessi, compresi gli organismi per la parità di genere, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.	SI		
4.3 Quadro politico strategico per il sistema di istruzione e formazione a tutti i livelli	FESR FSE plus	art. 3.1(d)(ii) Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione on line e a distanza. art. 4.1 d) - promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute art. 4.1 e) - migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione (..)		È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per il sistema di istruzione e formazione che comprende: 1. sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze;	SI		
				2. meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età;	SI		
				3. misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive, economicamente accessibili, non segregate, significative e di qualità e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore;	SI	Trasmissioni alla CE 16/07/2020; 25/11/202; 09/04/2021 Riscontro CE: 16/09/2020	La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura di ANPAL e del Ministero dell'Istruzione, è stata trasmessa alla CE in data 16/07/2020. La CE, con nota del 16/09/2020, ha richiesto chiarimenti sul criterio 3, con particolare riferimento al tema dell'apprendimento degli adulti e in merito agli enti di valutazione INVALSI e INDIRE. L'Italia ha trasmesso le proprie controdeduzioni alle osservazioni della CE in data 25/11/2020 recependo le richieste avanzate dalla CE e non ha ricevuto ulteriori osservazioni da parte della Commissione. Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta. La valutazione formale della condizione abilitante, da effettuarsi contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027, sarà basata su tale giudizio positivo.
				4. un meccanismo di coordinamento riguardante tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione superiore, e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti;	SI		
				5. modalità per la sorveglianza, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico;	SI		
				6. misure per individuare gli adulti con un basso livello di competenze o di qualifiche e gli adulti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e percorsi di miglioramento del livello delle competenze;	SI		

		art. 4.1 f) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati (..)		7. misure di sostegno agli insegnanti, ai formatori e al personale accademico in materia di metodi di apprendimento adeguati e di valutazione e convalida delle competenze chiave;	SI		
				8. misure per promuovere la mobilità dei discenti e del personale e la collaborazione transnazionale degli erogatori di istruzione e formazione, anche mediante il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche.	SI		
4.4 Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà	FESR FSE Plus	art. 3.1(d)(iii) Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali, attraverso azioni integrate che includono alloggi e servizi sociali art. 4.1 h) - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati	SI			Trasmissioni alla CE: 16/07/2020 25/11/2020 04/04/2021 Riscontri CE: 16/09/2020 22/01/2021;	La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio è stata predisposta congiuntamente da ANPAL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da altre amministrazioni centrali competenti. Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea, la condizione abilitante può preliminarmente ritenersi soddisfatta. La valutazione formale della condizione abilitante, da effettuarsi contestualmente alla valutazione dei programmi 2021-2027, sarà basata s
4.6. Quadro politico strategico per la sanità e l'assistenza di lunga durata	FESR FSE Plus	art. 3.1(d)(v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio	SI	È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende: 1. una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza di lunga durata, anche in termini di personale medico e assistenziale, per garantire misure sostenibili e coordinate;	si	Trasmissioni alla CE: 25/11/2020; 15/03/2021; 20/05/2021; 18/06/2021 Riscontri CE: 22/01/2021; 20/04/2021; 01/06/2021; 08/07/2021.	La condizionalità si intende soddisfatta a livello di stato membro. La relazione di autovalutazione indicante il soddisfacimento di ciascun criterio, predisposta a cura del Ministero della Salute, è stata trasmessa alla CE in ultimo in data 18/06/2021. La Commissione con comunicazione dell'08/07/2021 ha formulato un parere preliminare positivo sul pieno adempimento della condizione, chiedendo di essere aggiornata sull'adozione dei piani di prevenzione regionali.
				2. misure per garantire assistenza sanitaria e di lunga durata efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lunga durata, comprese le persone più difficili da raggiungere;	si	Piano Regionale della Prevenzione della Regione Calabria 2020-2025 approvato con Deliberazione del Commissario ad ACTA n. 137 del 31/12/2021 Disponibile al seguente indirizzo Regione Calabria - Portale Istituzionale	PR Calabria: Il profilo di Salute approvato nel DCA di recepimento del PNP 2020-2025 (DCA n. 161/2020), ha definito gli ambiti sanitari sui quali si intende operare per tutta la durata di vigenza del PRP, al fine di rafforzare la garanzia dei LEA, incidere significativamente su alcuni fattori di disuguaglianza, rafforzare le strategie degli interventi di prevenzione, in maniera uniforme, nel territorio regionale. Il Profilo di salute è stato integrato da un breve profilo di equità caratterizzante i 10 Programmi predefiniti e i 6 liberi. Il Piano Regionale della Prevenzione della Regione Calabria 2020-2025 è stato approvato con Deliberazione del Commissario ad ACTA n. 137 del 31/12/2021.
				3. misure per promuovere i servizi di assistenza su base familiare e sul territorio attraverso la	si		

				deistituzionalizzazione, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base, le cure domiciliari e i servizi sul territorio.		
--	--	--	--	---	--	--

5. Autorità del programma

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera k) e articoli 71 e 84 del regolamento CPR

Tabella 13: autorità del programma

Autorità del programma	Nome dell'istituzione [500]	Nome della persona di contatto [200]	Indirizzo di posta elettronica [200]
Autorità di gestione	Dipartimento Programmazione Unitaria	Dirigente Generale pro-tempore Dipartimento Programmazione Unitaria	programmazione@regione.calabria.it
Autorità di audit	Presidente Giunta Regionale	Dirigente Generale pro-tempore dell'Autorità di Audit	direzioneaudit@regione.calabria.it
Organismo che riceve i pagamenti della Commissione	Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze – Settore Ragioneria	Dirigente pro-tempore del Settore Ragioneria del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze	autoritacertificazionepor@pec.regione.calabria.it
Ove applicabile, organo od organi che ricevono i pagamenti della Commissione in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR			
Funzione contabile qualora tale funzione sia affidata a un organismo diverso dall'autorità di gestione	Organismo Responsabile per la ricezione dei Pagamenti Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europa (I.G.R.U.E.)	MEF – RGS, I.G.R.U.E. Ispettore Generale Capo	rgs.segreteria.igrue@tesoro.it

La ripartizione degli importi rimborsati per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, qualora vengano individuati più organi per ricevere i

pagamenti della Commissione.

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, del regolamento CPR

Tabella 13A: la porzione delle percentuali di cui all'articolo 36, paragrafo 5, lettera b), del regolamento CPR che sarebbe rimborsata agli organi che ricevono i pagamenti della Commissione in caso di assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 5, del regolamento CPR (in punti percentuali)

Organo 1	p.p.
Organo 2*	p.p.

* Numero di organi definiti da uno Stato membro.

6. Partenariato

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera h), del regolamento CPR

[campo di testo 10 000]

Coerentemente con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 e dal Regolamento Delegato UE n. 240/2014 sul Codice di Condotta del Partenariato, la Regione Calabria nella costruzione e redazione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE-Plus 2021-2027 ha coinvolto il partenariato istituzionale, economico e sociale in continuità con l'approccio partecipativo che caratterizza il confronto tra l'amministrazione e gli attori del territorio nelle fasi di programmazione e attuazione delle politiche e che è stato istituzionalizzato con DGR 496 del 06 dicembre 2016 di approvazione del "Protocollo di Intesa tra le Regione Calabria e il Partenariato Economico e Sociale.

Nel *Documento di Indirizzo Strategico Regionale* (DGR 505 del 30/12/20) che ha raccolto le istanze partenariali, la Regione Calabria ha previsto la nascita di un nuovo **patto con i territori**. Il documento evidenzia l'importanza strategica degli Enti locali, anche in ottica di rafforzamento della governance multilivello.

Il processo di consultazione partenariale è stato avviato nel luglio 2020, sin dalla fase di definizione della strategia, attraverso l'organizzazione di un confronto principalmente strutturato su sette aree tematiche, comprensive dei cinque temi di policy perseguiti dalla Regione Calabria e due aree tematiche trasversali, che è stato ampio ed approfondito. I Tavoli sulle tematiche trasversali hanno riguardato: "Una Calabria che funziona" – un modello per il buon governo e la capacità amministrativa - ed "Un nuovo modello di sviluppo per la Calabria". Ciascun Tavolo tematico è stato costruito al preciso scopo di spingere suscitare e raccogliere idee e visioni a partire da una compiuta analisi di contesto socioeconomico e dagli obiettivi fissati dall'Europa.

A seguito del consolidamento dei Regolamenti comunitari, il confronto è proseguito, nel luglio 2021, con la presentazione di una possibile selezione degli obiettivi specifici, degli interventi potenzialmente programmabili su questi e delle azioni attivabili corrispondenti, anche basata sulle lezioni apprese dal 2014-2020 e con la raccolta dei contributi sulle tematiche più rilevanti per il Partenariato sugli Obiettivi di Policy regolamentari. Questa fase di costruzione del Programma, si è conclusa con l'invio di una proposta di Programma successivamente discussa durante il mese di marzo 2022.

Il processo di consultazione e confronto con il partenariato da parte regionale ha coinvolto, tra le altre:

- a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti.
- b) le *Parti economiche e sociali*, in particolare le organizzazioni partecipanti ai Comitati di Sorveglianza dei POR 2014-2020 e al Tavolo del Partenariato regionale (come previsto dalla DGR 136 del 15 giugno 2020).
- c) i pertinenti *Organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.*

Di seguito gli incontri che sono stati organizzati e l'elenco dei partner coinvolti come da TABELLA 1:

- Tavolo tematici specifici *La Calabria è futuro* (29 e 30 luglio 2020): confronto sul "*Documento di Indirizzo Strategico Regionale*" (DISR), così come previsto dalla DGR n° 136 del 15 Giugno 2020 con cui si dava mandato al Dipartimento Programmazione di predisporre il Documento e di avviare il percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE+ 2021-2027 coinvolgendo il Partenariato istituzionale, economico e sociale regionale;
- Tavolo tematico OP1 - *Una Calabria più smart* (27 luglio 2021);
- Tavolo tematico OP3 - *Una Calabria più connessa* (27 luglio 2021);

- Tavolo tematico OP2 - *Una Calabria più verde* (28 luglio 2021)
- Tavolo tematico OP5 - *Una Calabria più vicina ai cittadini* (28 luglio 2021);
- Tavolo tematico OP4 - *Una Calabria più sociale* (29 luglio 2021);
- Tavoli tematici su tutti gli obiettivi di Policy (17 marzo 2022): condivisione della proposta bozza di programma operativo regionale così come integrata dopo un confronto tecnico con i servizi della Commissione. Il programma ha registrato modifiche sull'impianto regolatorio approvato nel maggio 2018, ma non particolari cambiamenti dal punto di vista dell'approccio strategico. Il confronto è avvenuto sull'impianto strategico anche nell'ottica di raccogliere suggerimenti/modifiche;
- Incontro plenario con il Partenariato economico sociale (18 marzo 2022): condivisione della visione e della missione che esprime il programma operativo della Regione Calabria da parte del Presidente della Giunta regionale in forma plenaria e raccolta dei contributi del Partenariato.

La Regione, al fine di rendere i calabresi protagonisti attivi e consapevoli del loro futuro, si è dotata di uno strumento di ascolto e di coinvolgimento, Partecipa Calabria. Uno spazio di partecipazione digitale, rivolto a cittadini e stakeholder, per costruire il nuovo volto del Programma Regionale e orientare le risorse della Politica di Coesione 2021-2027.

Lanciato sulla rete il 28 luglio 2021, il nuovo strumento digitale è stato utilizzato in due momenti distinti del percorso di costruzione della programmazione 2021-2027.

Nella prima fase, la “piazza” virtuale, in coerenza con le nuove sfide di carattere globale dettate dall'Agenda 2030 e in sinergia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stata utilizzata per condividere il DISR (Documento di Indirizzo Strategico di cui si è dotata l'Amministrazione, propedeutico alla stesura del PR), DGR 505 del 30/12/20.

Partecipare è stato semplice e intuitivo: cittadini e portatori di interesse hanno avuto la possibilità, fino a metà ottobre 2021, di individuare e approfondire le iniziative di consultazione, fornire una opinione sulle priorità di intervento e le soluzioni, anche rispondendo a survey per ogni singolo OS. Le idee, la visione e i fabbisogni che sono emersi dalla consultazione on line, unitamente ad altre iniziative di ascolto che la Regione ha programmato ai vari livelli, sono state raccolte ed elaborate per indirizzare e programmare le risorse del PR Calabria 21/27.

Nella seconda fase, nel solco del processo partecipativo e trasparente del percorso di costruzione del Programma regionale dei Fondi europei FESR e FSE+ per il periodo 2021-2027, Partecipa Calabria è stata utilizzata per ospitare la bozza del PR e la nuova *Smart Specialisation Strategy* e come piattaforma di condivisione documentale propedeutica agli incontri con il Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale che si sono tenuti il 17 e il 18 *marzo 2022*.

I contributi del Partenariato hanno rappresentato, quindi, un importante valore aggiunto per la definizione del Programma.

Per quanto riguarda l'attuazione del PR 2021-2027, la Regione assicurerà modalità di coinvolgimento dei partner pienamente rispondenti al Codice europeo di condotta sul partenariato di cui al Reg. delegato (UE) n. 240/2014, nel rispetto dei principi di rappresentatività delle autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e della società civile e di trasparenza e di partecipazione nella consultazione.

In tale ambito, continuerà ad avere una particolare attenzione il partenariato della S3, dove per garantire un coinvolgimento continuo, è prevista la redazione di piani annuali di coinvolgimento degli Stakeholder con modalità e tempi di coinvolgimento degli stessi.

Saranno avviate azioni di rafforzamento del partenariato con l'attivazione di interventi ad hoc, sui singoli OS e nella priorità di AT, utili a strutturare il confronto come metodo di lavoro, a raccogliere il maggior numero di contributi su temi specifici per integrare le politiche regionali secondo le indicazioni partenariali.

Questo percorso di partenariato territoriale si propone di creare sinergie efficaci tra i territori regionali, favorendo la capacità di fare sistema e di essere sempre più

competitivi nell'accedere e nell'utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione attraverso la programmazione 2021-2027.

ENTE/SIGLA

1. ABI Calabria (Associazione Banche Italiane)
2. Adiconsum
3. ANCI Calabria (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
4. Area metropolitana di Reggio Cal.
5. Assogal Calabria (Associazione dei Gruppi di Azione Locale)
6. Casartigiani
7. Cgil Calabria
8. Cisl Calabria
9. CIU - Confederazione italiana unione delle professioni intellettuali
10. Cna Calabria (Confederazione Nazionale dell'Artigianato)
11. CNR - ICAR - Cosenza - Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni
12. CNR - ISN - Cosenza Istituto di scienze neurologiche
13. CNR - ITM - Cosenza Istituto per la tecnologia delle membrane
14. Codacons Calabria
15. Coldiretti Calabria
16. Commissione regionale pari opportunità
17. Commissione regionale per l'emersione del lavoro irregolare
18. Confapi Calabria - Confederazione Italiana della piccola e media industria privata
19. Confartigianato Calabria
20. Confcommercio Catanzaro
21. Confcommercio Cosenza
22. Confcommercio Crotone
23. Confcommercio Reggio Calabria
24. Confcommercio Vibo Valentia

25. Confcooperative Calabria
26. Conferenza episcopale
27. Confesercenti Calabria
28. Conservatorio F. Cilea - Reggio Calabria
29. Conservatorio F. Torrefranca - Vibo Valentia
30. Conservatorio di musica "Stanislao Giacomantonio" - Cosenza
31. Consigliera di parità regione Calabria
32. COPAGRI Calabria
33. Direzione Regionale Cultura
34. Ente Parco Nazionale della Sila
35. Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
36. Ente Parco Nazionale del Pollino
37. Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane-FAI (Nazionale)
38. Federparchi Calabria
39. Forum Terzo Settore Calabria
40. Garante regionale per l'infanzia
41. Istituto Teologico Calabro "San Pio X"
42. Italia Nostra
43. Lega consumatori Calabria
44. Legacoop Calabria
45. Legambiente
46. Prov. Catanzaro
47. Prov. Cosenza
48. Prov. Crotone
49. Prov. Vibo Valentia
50. Uecoop Calabria
51. Ufficio Scolastico Regionale

52. UGL Unione Generale del Lavoro Calabria
53. Uil Calabria
54. UNCI Calabria (Unione Nazionale Cooperative Italiane)
55. Unindustria Calabria
56. Unioncamere Calabria
57. Unione sindacale di base-USB
58. Università Dante Alighieri per Stranieri
59. Università della Calabria (Cosenza)
60. Università Magna Grecia (Catanzaro)
61. Università Mediterranea (Reggio Calabria)
62. UPI Calabria
63. WWF Calabria

7. Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 22, paragrafo 3, lettera j), del regolamento CPR

[campo di testo 4 500]

Comunicazione è coesione

Le disposizioni comuni alla base del Regolamento ribadiscono il ruolo strategico della comunicazione per il periodo della Programmazione 2021-2027. Anche le Regioni sono chiamate ad accrescere la consapevolezza del grande pubblico sui risultati dei finanziamenti comunitari attraverso informazioni trasparenti e veritiere, accurate e aggiornate. La Strategia di Comunicazione della Regione Calabria adotterà un approccio unitario e integrato per la promozione dei fondi UE, in linea con quella nazionale, e sarà finalizzata a: ridurre la distanza tra le istituzioni pubbliche e le comunità; costruire un dialogo continuo e concreto per aumentare la partecipazione e il coinvolgimento dei destinatari alle molteplici opportunità offerte dai Programmi; aumentare la consapevolezza sul ruolo dell'UE e dei risultati e dell'impatto della politica di coesione sui territori. Si mira ad aumentare il livello di fiducia e di reputazione nei confronti della PA che è chiamata ad essere trasparente e innovativa, competente ed efficiente, giusta ed equa. Da parte della UE un invito preciso a tutti i soggetti protagonisti del ciclo di vita delle politiche di coesione di raccontare, semplificando e innovando, il valore di essere Europa, favorendo il coinvolgimento dei target individuati.

Obiettivi

La Regione Calabria, quindi, si propone di:

- dare un indirizzo comune per promuovere unitariamente e in maniera integrata le opportunità offerte da FESR e FSE+ in stretta collaborazione con gli altri Fondi;
- sensibilizzare i target di riferimento rispetto alle opportunità della Programmazione 2021-2027 attraverso azioni di comunicazione co-progettate e partecipate
- coinvolgere, anche in collaborazione con gli Europe Direct, il grande pubblico in azioni di conoscenza dei risultati del PR, con particolare attenzione ai giovani, e attivare azioni di monitoraggio civico e controllo sociale, (es. A Scuola di Open Coesione);
- rendere protagonisti i beneficiari che verranno anche costantemente assistiti e formati per assolvere alle responsabilità cui vengono richiamati in termini di comunicazione;
- attivare azioni informativo/formative di comunicazione pubblica per la PA e per i target;
- garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse attraverso la promozione delle opportunità e il racconto costantemente aggiornato in termini quali/quantitativi dei progetti e delle buone pratiche anche implementando le piattaforme Kohesio e Racconti di Calabria-EUinmyRegion.

Target

Grande pubblico con particolare attenzione ai giovani, parti economiche e sociali, scuole e università, stampa e comunicatori, ED, associazioni e gruppi informali, partenariato e PA locali, burocrazia regionale e società in house ecc ecc; soggetti, a vario titolo, coinvolti nell'attuazione e/o promozione degli interventi cofinanziati dalla politica di coesione.

Canali e Strumenti

In continuità con la Strategia di comunicazione che sta accompagnando l'attuale ciclo (2014-2020) dei fondi europei, cogliendone gli importanti risultati confermati dagli accessi ai canali attivati, dai dati delle azioni di monitoraggio e valutazione, dai riconoscimenti ottenuti in questi anni a livello nazionale ed europeo, la Regione Calabria, intende rafforzare e dare nuovo slancio ai canali di comunicazione digital già attivi e individuarne nuovi:

- canali e cruscotti digital: Calabria Europa, Racconti di Calabria-EUinmyRegion,LogiCal, PartecipaCalabria;
- piattaforme social: FB, TW, IN, YT;
- la newsletter.

Senza tralasciare gli strumenti: campagne di promozione, eventi in presenza e online, media relation; e i prodotti: materiale informativo, infografiche, video-storytelling, prodotti editoriali cartacei e digitali ecc ecc; e attivando i laboratori di partecipazione e co-progettazione. Si garantirà l'adesione alle iniziative UE di particolare importanza, rafforzando anche la collaborazione e la co-progettazione con la Rete dei Comunicatori Nazionale e locale, con le altre Regioni, e con la Rete INFORM INIO della CE. Per la strutturazione della Strategia di Comunicazione e la sua attuazione, e per la partecipazione alle Reti, l'AdG nominerà la Responsabile della Comunicazione.

Budget

Il budget previsto è pari all' 0,3% della dotazione complessiva del Programma.

Monitoraggio e Valutazione

Durante il periodo di attuazione della Strategia di Comunicazione, adottando la metodologia proposta dalla CE nel documento *Communication Monitoring Evaluation*, i canali digitali e social e gli strumenti saranno sottoposti a monitoraggio continuo e saranno misurati attraverso indicatori di output e di risultato. Attraverso indagini multiscopo, analisi customer e sondaggi, realizzati periodicamente anche da valutatori indipendenti, saranno misurati, invece, gli indicatori di impatto. Tutto ciò, unitamente alle risultanze annuali dei Comitati di Sorveglianza, consentirà di introdurre, eventuali, elementi migliorativi e/o correttivi. In sede di strutturazione della Strategia di Comunicazione per il periodo della Programmazione 2021-2027 anche queste attività verranno specificatamente descritte e saranno oggetto di confronto con la Rete Nazionale ed Europea al fine di individuare degli indicatori comuni.

8. Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Riferimento: articoli 94 e 95 del regolamento CPR

Tabella 14: uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi fissi e finanziamenti non collegati ai costi

Impiego previsto degli articoli 94 e 95 del regolamento CPR	SI	NO
A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 94 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 1)		NO
A partire dall'adozione, il programma farà uso dei rimborsi del contributo dell'Unione in base a finanziamenti non collegati ai costi conformemente all'articolo 95 del regolamento CPR (se sì, compilare l'appendice 2)		NO



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale FESR FSE Plus 2021 - 2027

Proposta di RAPPORTO AMBIENTALE

(art.13 .D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 del R.R. 3/2008 e s.m.i.)

Marzo 2022

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria

Dirigente del NRVIP: *Tommaso Calabrò* (Dirigente generale pro tempore Dipartimento Presidenza)

Coordinamento delle attività di VAS: *Rosa Maria Alessi – M. Francesca Currà*

Gruppo di Lavoro per la redazione del Rapporto Ambientale: *Rosa M. Alessi, Vincenzo Barone, Tina Alessandra Bufano, Geremia Capano, Maria Francesca Currà, Tiziana La Pietra, Francesco Lazzaro, Matteo Marvasi, Francesca Marcella Mazza, Gaetana Nucera, Maria Laura Tucci* (componenti NRVIP)

INDICE

Premessa	3
1 Il percorso di valutazione	5
1.1 Articolazione e contenuti del Rapporto Ambientale.....	7
1.2 Soggetti individuati per la consultazione	8
1.3 Esiti del percorso di consultazione sul rapporto preliminare.....	10
2 Contenuti e strategie del POR Calabria FESR FSE plus 2021 -2027	11
3 Il contesto ambientale e territoriale di riferimento - Vulnerabilità e Resilienza - Indicatori	19
Acque.....	19
Energia, cambiamenti climatici, aria e emissioni	24
Gestione Rifiuti e Economia circolare	29
Natura - biodiversità.....	33
Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico	38
Popolazione e Salute	44
Sistemi territoriali (Ambito Urbano – Aree interne)	49
Sistemi produttivi	55
Turismo.....	61
Suolo e rischi naturali	69
Trasporti e mobilità sostenibile.....	75
4 Obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VAS.....	83
Acque.....	85
Energia, cambiamenti climatici, aria ed emissioni	88
Gestione dei rifiuti ed economia circolare	91
Natura e biodiversità	97
Turismo, Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico	102
Popolazione e Salute	115
Sistemi territoriali (Ambito urbano – Aree Interne).....	123
Sistemi produttivi	127
Suolo e Rischi.....	141
Trasporti e mobilità sostenibile.....	145
5 Valutazione di coerenza	152
6 Valutazione degli effetti e rispetto del principio DNSH.....	178
6.1 Valutazione degli effetti ambientali: integrazione VAS - DNSH	178

6.2	Verifica del principio DNSH.....	178
7	La valutazione delle alternative.....	194

Premessa

Con DGR n. 198 del 24 maggio 2021 la Giunta regionale ha deliberato nel merito del *“Percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027 – atto di indirizzo per l’espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica”*. La delibera individua l’Autorità competente (DG Dipartimento Politiche dell’Ambiente) e l’Autorità procedente (DG del Dipartimento Programmazione Unitaria), confermando al DG Programmazione Unitaria la responsabilità di predisposizione del Programma Operativo Regionale (POR) 2021 -2027 e la relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) coordinata con lo Studio di Incidenza, avvalendosi, per la predisposizione dei documenti inerenti la procedura di VAS, del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP), viste anche le precedenti esperienze maturate in materia. Alla DGR viene allegato lo schema illustrativo della correlazione tra le fasi di elaborazione del programma e la contestuale procedura di VAS e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), per come previste ai sensi del D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 3 del 4 agosto 2008 e s.m.i. recante “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”.

La programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2021/2027 prende avvio con la DGR n. 136 del 15 giugno 2020 *“Atto di indirizzo per l’avvio del percorso di costruzione del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus per il periodo 2021 – 2027”* che prevede *...di avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l’obiettivo di definire le strategie per conseguire l’integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialization Strategy) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS); ...di procedere, preliminarmente all’elaborazione di un Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR) per la programmazione comunitaria 2021-2027, contenente la strategia, l’approccio territoriale, le priorità e gli strumenti di attuazione, in coerenza con gli indirizzi che saranno formulati dall’organo politico;di dare mandato al Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione Unitaria di predisporre il Documento di indirizzo strategico regionale ed il conseguente Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus 2021-2027;*

La Regione Calabria ha specificato nelle proprie deliberazioni, fin dall’atto di indirizzo per l’avvio del percorso di costruzione del POR FESR /FSE Plus 21 -27 (DGR 136/2020), che: *... - in assenza di una proposta di strategia europea per la crescita quale riferimento programmatico, in analogia con il ruolo svolto dalla strategia “Europa 2020”, i riferimenti per la programmazione della Politica di coesione vanno ricercati nelle strategie settoriali e nell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile, volte ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e basate su una governance riformata che sviluppi appieno la governance multilivello; e che si rende necessario: ... - avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l’obiettivo di definire le strategie per conseguire l’integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialization Strategy) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).*

La Regione Calabria ha avviato l’elaborazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS), avvalendosi di un supporto tecnico ottenuto grazie a un accordo di collaborazione con il MITE, ma ancora non ha ultimato il processo. Pertanto, alla luce dei quadri di riferimento fin qui esposti, e dovendo procedere ad assicurare la contestuale elaborazione del programma correlato alla procedura di VAS, l’Agenda ONU 2030 costituisce il documento quadro di riferimento per l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità e dei target agli stessi correlati.

L’Agenda 2030, sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU,) rappresenta il documento condiviso che testimonia la riflessione delle Nazioni verso un maggiore impulso al superamento della dicotomia tra sviluppo e crescita e tra le esigenze e le *“...trasformazioni indispensabili dei paesi più ricchi e tecnologicamente avanzati – consumi energetici e di materie prime, inquinamento, generazione di rifiuti, ecc. – , ma di tener conto altresì della legittima aspirazione dei paesi in via di sviluppo a godere di più alti livelli di benessere, anche materiale.”*¹. In tale ottica, essa ribadisce il paradigma delle tre dimensioni dello sviluppo

¹ ISTAT - Rapporto SDGs 2020 – Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia, pag. 5 (Prefazione)

sostenibile (economica, sociale e ambientale) e la consapevolezza che un'agenda comune e globale per lo sviluppo (sostenibile) non può prescindere dalla considerazione dei diritti umani universali, da equilibrati sistemi di produzione e consumo e dal superamento della povertà estrema in tutte le sue dimensioni.

L'Agenda ha portato all'attenzione universale la necessità di affrontare globalmente il tema della sostenibilità dello sviluppo e nel contempo la consapevolezza che il tema dello sviluppo sostenibile debba essere considerato da tutti i paesi agendo collaborativamente. Non esiste pace, sicurezza e prosperità universale se non attraverso il riconoscimento di pari dignità di accesso ai servizi per tutti e se non si sradica la povertà in tutte le sue forme (culturale, sociale economica).

L'approvazione dell'Agenda ONU 2030 testimonia la consapevolezza diffusa che il concetto di sviluppo sostenibile è basato sul contenimento della crescita demografica, sulla sconfitta della povertà, sul recupero delle diseguaglianze nella ricchezza, sulla partecipazione democratica, sul diritto ai servizi compreso quello riguardante l'istruzione, sulla riduzione dei flussi materiali nell'agricoltura e nell'industria, sul ripristino della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, sul cambiamento del modello di produzione che produce rifiuti ed inquina, sul cambiamento delle abitudini dei consumatori, sulla valorizzazione delle diversità biologiche e culturali.

In tal senso, possono essere considerati stock di capitale ai fini dello sviluppo: l'ambiente, l'economia, la società.

Risulta, quindi, insita ai fini delle politiche per lo sviluppo sostenibile e della verifica della loro implementazione considerare tutte le interrelazioni tra i tre ambiti.

In relazione a tali assunti, gli stati sottoscrittori hanno deciso di declinare i 17 obiettivi (Goal) dell'Agenda anche in strategie nazionali e, a seguire, in quelle regionali, per dare impulso, in uno sforzo comune, a politiche coerenti con la risoluzione adottata. L'Italia ha elaborato la propria Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) approvata con Delibera CIPE 108 del 22 dicembre 2017. A marzo 2021 è stato avviato il processo di revisione periodica della SNSvS ed è attualmente disponibile una bozza, frutto di un percorso di condivisione con il Gruppo PCSD (Policy Coherence for Sustainable Development) nazionale, unitamente a ISTAT e ISPRA per una prima verifica degli indicatori, con i Tavoli territoriali, con il Forum per lo Sviluppo Sostenibile. .

In tale cornice di riferimento, si ritiene pertanto necessario procedere alla definizione di obiettivi, target e conoscenza adeguata, soprattutto attraverso indicatori condivisi che rappresentino e comparino gli sforzi comuni verso il percorso della sostenibilità, assumendo quelli stabiliti dall'Agenda 2030 che meglio possono rappresentare le condizioni del contesto regionale. Su questo canovaccio comune si intende procedere a verificare, partendo dall'analisi del contesto regionale in relazione agli obiettivi e target dell'Agenda, il contributo che il programma può offrire verso la sostenibilità e la eventuale riduzione delle distanze dagli stessi target. Gli obiettivi e i target dell'Agenda, pur contemplando in alcuni casi una dimensione di policy globale e/o nazionale, trovano adeguata declinazione anche a livello regionale e ben si correlano, per gli ambiti di azione che la caratterizzano, a tutti e cinque gli Obiettivi di Policy del redigendo programma operativo.

L'analisi e la valutazione ai fini della procedura VAS sono pertanto assunti in questo RA, pur nella considerazione primaria dei temi e degli effetti ambientali derivanti dalla programmazione 2021/2017, anche per le interrelazioni che scaturiscono dalla considerazione delle altre due componenti, quella sociale e quella economica.

Per tale motivo, sono quindi considerati, nel percorso di analisi e valutazione della VAS, anche i target/obiettivi afferenti all'ambito sociale ed economico.

Nei capitoli che seguono viene presentato il percorso di valutazione e la metodologia sottesa alle scelte di analisi e valutazione.

1 Il percorso di valutazione

Nell'articolazione del presente capitolo viene descritto il percorso di valutazione secondo l'iter sancito dalla DGR n. 198 del 24 maggio 2021.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 152/2006 e del R.R. n.3/2008 e s.m.i., il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) è posto in consultazione (fase di scoping) ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti interessati al fine di acquisire tutti i contributi utili ad orientare la valutazione, definire l'ambito e la portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; il Rapporto Ambientale (RA), nella fase di consultazione, viene messo a disposizione affinché vengano forniti nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato

La valutazione ambientale strategica rappresenta lo strumento di riferimento per l'integrazione della sostenibilità ambientale, in quanto consente di prendere in considerazione i potenziali effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi durante l'elaborazione e comunque prima della loro adozione. Tale processo è finalizzato a perseguire un elevato livello di integrazione e protezione dell'ambiente attraverso l'assunzione delle considerazioni ambientali, interrelate anche alle dimensioni economica e sociale previste dall'Agenda 2030, oltre che nelle fasi di predisposizione dei piani e programmi, anche lungo tutta la fase di attuazione.

La Valutazione Ambientale Strategica prevede, fondamentalmente, cinque momenti significativi:

1. elaborazione di un Rapporto Ambientale;
2. svolgimento di consultazioni con l'autorità e con i soggetti con competenze ambientali, sia al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e sulla proposta di piano/programma, sia sul Rapporto Ambientale nella stesura definitiva, comprendendo in quest'ultimo caso anche il pubblico;
3. integrazione delle risultanze del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni nel programma, sulla base del parere motivato espresso dall'autorità competente per la VAS;
4. messa a disposizione del pubblico delle informazioni relative al processo di decisione adottato;
5. predisposizione di un piano di attività di monitoraggio.

Da quanto sopra, si evince che la VAS costituisce un processo, obbligatorio, la cui peculiarità è quella di rendere manifesti, in un percorso partecipato, i momenti decisionali sulle questioni ambientali che interagiscono con il programma.

In riferimento alla procedura definita con DGR n. 198 del 24 maggio 2021, sono da segnalare alcune variazioni intercorse ai sensi delle recenti modifiche apportate al D.lgs. 152/2006.

Il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*", pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 265 del 06/11/2021, introduce, all'art. 18, le seguenti modifiche, rilevanti per la VAS del Programma:

- la durata della consultazione del Piano/Programma e del Rapporto Ambientale, di cui all'art. 14, c.2 del D.Lgs. 152/2006, si riduce da 60 a 45 giorni;
- il termine per l'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, c.1 del D.Lgs. 152/2006, si riduce da 90 a 45 giorni dalla scadenza delle consultazioni.

Di seguito si riporta, pertanto, lo schema metodologico-procedurale predisposto per la VAS del Programma FESR FSE plus 2021-27, precisando che **i tempi della consultazione di cui alla Fase 5 e quelli relativi alla Fase 6 della tabella sono da intendersi aggiornati (ridotti)** alle nuove tempistiche imposte dal D. L. 152/2021 esposti nei due punti elenco sopra riportati.

Schema fasi procedura di Valutazione Ambientale Strategica del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027 - Allegato n. 1 alla DGR 198/2021

Fase	Fasi di elaborazione del Programma	Fasi del processo di VAS	Tempi
Fase 1: Orientamento	Adozione del Documento di Indirizzo Strategico Regionale (DISR) e avvio elaborazione documento preliminare POR FESR/FSE plus 2021/2027	Elaborazione e redazione del Rapporto Preliminare sul DISR e su eventuale ulteriore documentazione contenente gli orientamenti e le priorità del POR; avvio dello Studio di Incidenza.	
Fase 2: Scoping	Avvio consultazione preliminare , a cura dell'Autorità procedente, con l'Autorità competente e gli altri soggetti con competenze ambientali (art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e smi e art. 23 commi 1e 2 del R. R. n. 3 del 2008 e s.m.i) con messa a disposizione del Rapporto Preliminare, del DISR e dell'eventuale ulteriore documentazione contenente gli orientamenti e le priorità del POR FESR/FSE plus, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; ricezione dei contributi e delle osservazioni. I soggetti con competenze ambientali con i quali avviare la consultazione preliminare sono previamente individuati di concerto tra le due Autorità.		L'Autorità procedente e l'Autorità competente verificheranno la possibilità e l'opportunità di riduzione dei tempi relativi alla consultazione preliminare tenendo conto anche dell'adozione di efficaci modalità di comunicazione e informazione in linea con i principi della nuova PA trasparente e digitale.
Fase 3: Elaborazione documenti	Elaborazione della proposta del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027	Elaborazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica anche sulla base dei contributi della consultazione preliminare; elaborazione dello Studio di Incidenza sui siti della Rete Natura 2000 in funzione delle scelte del Programma; elaborazione del sistema (piano) di monitoraggio	I tempi per l'elaborazione del Rapporto Ambientale saranno correlati alle fasi di avanzamento della stesura del Programma e alla messa a disposizione degli avanzamenti alla struttura deputata alla sua redazione Il RA definitivo e la Sintesi non tecnica, insieme allo studio d'incidenza, saranno completati successivamente alla proposta definitiva del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027
Fase 4: Adozione	Adozione della proposta del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027, del Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica e Valutazione di Incidenza.		
Fase 5: Consultazione	Consultazione: l'Autorità procedente comunica, secondo le modalità concordate con l'Autorità competente, la proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e una Sintesi non tecnica dello stesso all'Autorità competente. La proposta di Programma e il Rapporto Ambientale, sono, altresì, messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato (art. 13, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi e Art. 23 c. 5 del R.R. n. 3/2008 e smi). Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 23, c.5, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (art.14, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e smi e 24, commi 1 e 2 del R.R. n. 3/2008 e smi). L'Autorità competente e l'Autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di Programma, il Rapporto Ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web. (art. 14, c. 2 del d.lgs n. 152/2006 e smi e art. 24, c. 2 del R.R. n. 3/2008 e smi). Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, chiunque, presa visione della documentazione pubblicata, può presentare osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (art.14, comma 3). Raccolta delle osservazioni, dei contributi e dei suggerimenti.		Consultazione che si conclude entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
Fase 6: Valutazione	Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti e risultati della consultazione: l'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie avendo acquisito tutta la documentazione presentata, le osservazioni e i suggerimenti inoltrati dai soggetti consultati e dal pubblico interessato ed esprime il proprio parere motivato (art. 15, comma 1).		Espressione del Parere motivato entro 90 giorni dalla scadenza di tutti i termini di cui all'art. 14, del d.lgs. n. 152/2006 e smi e art. 24 del RR. n. 8/2008

Fase	Fasi di elaborazione del Programma	Fasi del processo di VAS	Tempi
Fase 7: Integrazione e definizione del Programma per l'adozione e l'approvazione	L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, provvede, ove necessario, prima della presentazione del POR Calabria FESR/FSE plus 2021-2027 per l'adozione o l'approvazione, alla revisione dello stesso alla luce del parere motivato espresso.		
Fase 8: Approvazione	Decisione: il Programma ed il Rapporto Ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione e/o approvazione del programma (art. 16 del d.lgs. n. 152/2006 e smi e art. 26 del R.R. n. 3/2008 e smi.).		
Fase 9: Informazione sulla decisione	La decisione finale viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del Programma POR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027 adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità interessate: a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 152/2006 e smi e di cui all'28 del RR n. 3/2008		Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della decisione e Programma
Fase post approvazione: Attuazione e monitoraggio del Programma	Attuazione e monitoraggio: il monitoraggio ai fini della verifica della integrazione ambientale e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente, anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali (Arpacal) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il Programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione (art.18 del d.lgs. n. 152/2006 e smi e art. 28 del R.R. n. 3/2008).		

1.1 Articolazione e contenuti del Rapporto Ambientale

Il presente Rapporto ambientale valuta la proposta di POR Calabria FESR FSE plus 21/27 disponibile alla data del 12 gennaio 2022, tenendo conto delle informazioni relative al piano finanziario ricevute, tramite PEC, il 4 marzo 2022; inoltre, in considerazione del tempo limitato a disposizione, tiene conto solo delle principali modifiche introdotte con la versione ricevuta tramite PEC il 24 marzo 2022.

Il Rapporto ambientale si struttura secondo i seguenti capitoli:

Il **Capitolo 1** descrive il percorso per l'elaborazione del programma e della VAS e gli esiti del percorso di consultazione sul rapporto preliminare; il **Capitolo 2** descrive l'articolazione del POR FESR FSE plus 2021/2027; il **Capitolo 3** presenta l'analisi di contesto in relazione alle componenti/tematiche ambientali individuate, i fattori di vulnerabilità e resilienza ed infine un primo elenco di indicatori utili a rappresentare il contesto; il **Capitolo 4** illustra il percorso per la definizione degli obiettivi di sostenibilità, puntualizzando l'elenco degli stessi, i target e gli indicatori ad essi correlati; il **Capitolo 5** presenta l'analisi di coerenza, per ciascun obiettivo strategico, tra gli obiettivi di sostenibilità specifici individuati per la VAS e le azioni del POR; il **Capitolo 6:** illustra la metodologia adottata e gli esiti della valutazione degli effetti delle azioni del POR sviluppata attraverso l'applicazione del principio "Do NO SIGNIFICANT HARM"; il **Capitolo 7** descrive la valutazione delle alternative in relazione alla possibile evoluzione del contesto per i due scenari ipotizzati: scenario "0", evoluzione senza l'attuazione del POR, scenario "1", evoluzione derivante dagli effetti attesi dall'attuazione del programma.

La descrizione degli aspetti metodologici viene descritta in premessa a ciascun capitolo; nello specifico, rispetto ai capitoli 4, 5, 6 e 7.

Il RA è, inoltre, corredato dai seguenti Allegati, riportati ciascuno in file separati:

Allegato 1 - Analisi di contesto e goal dell'Agenda 2030

Allegato 2 - Quadro programmatico di riferimento

Allegato 3 - Esiti del percorso partecipativo della fase di scoping

Allegato 4 – Verifica del principio DNSH

Allegato 5 - Misure di monitoraggio

Allegato 6 - Studio di Incidenza

1.2 Soggetti individuati per la consultazione

L'Autorità competente di concerto con l'Autorità procedente ha individuato l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale e i soggetti territorialmente interessati. Con nota prot. n. 333981 del 26 luglio 2021, l'Autorità competente ha condiviso l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale proposto dall'Autorità procedente. Nella fase di consultazione preliminare sono stati indicati ulteriori soggetti da includere tra quelli da consultare; per questi si dà evidenza nella categoria, **Ulteriori soggetti indicati in fase di consultazione preliminare (fase di scoping)**, posta a fine elenco.

Autorità procedente

Dirigente Generale del Dipartimento *Programmazione Unitaria*

Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica

Dirigente Generale del Dipartimento *Territorio e Tutela dell'Ambiente*

Dipartimenti della Regione Calabria²:

Dipartimento Segretariato Generale

Dipartimento Presidenza

Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità

Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

Dipartimento Tutela della salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari

Dipartimento Tutela dell'Ambiente

Dipartimento Istruzione e Cultura

Dipartimento Urbanistica

Dipartimento Protezione Civile

Altri enti:

ARPACal

Azienda Calabria Verde

Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari - Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

URBI Calabria -Unione regionale bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari

ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura

AIAB (Associazione italiana Agricoltura Biologica)

² la denominazione dei dipartimenti è precedente all'approvazione del nuovo organigramma in vigore da novembre 2021

Unioncamere

ANCI

UNCEM

Ente Parco del Pollino

Ente Parco della Sila

Ente Parco dell'Aspromonte

Ente Parco delle Serre

Riserve Naturali Lago di Tarsia e Foce del Crati

Riserva naturale delle Valli Cupe

Provincia di Catanzaro

Provincia di Cosenza

Provincia di Crotona

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Provincia di Vibo Valentia

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologica della Calabria

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti Paesaggio Calabria

Polo di Innovazione Area Ambiente e Rischi naturali

Polo di Innovazione Area Scienze della Vita

Polo di Innovazione Area Agroalimentare

Polo di Innovazione Area Edilizia sostenibile

Polo di Innovazione Turismo e Cultura

Polo di Innovazione ITC e Terziario Innovativo

Associazioni ambientaliste:

LEGAMBIENTE

LIPU

WWF

AMICI DELLA TERRA

CAI

ITALIA NOSTRA

FARE VERDE ONLUS

Università e centri ricerca:

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università della Calabria Cosenza

Università Magna Græcia di Catanzaro

CNR: IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica)

CNR: ISAFOM (Istituto per i sistemi agricoli e forestali)

CNR: IIA (Istituto sull'inquinamento atmosferico)

Ulteriori soggetti indicati in fase di consultazione preliminare (fase di scoping)

AIAPP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio;

ICOMOS, Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti;

FAI (Fondo Ambiente Italiano);

Autorità portuali/capitanerie;

ARTCAL (autorità calabrese per i trasporti);

Prefetture per competenze su emergenze ambientali;

Comuni capoluogo di provincia;

UPI;

Confcommercio Calabria

CNR: ISPC, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale

1.3 Esiti del percorso di consultazione sul rapporto preliminare

La fase di consultazione preliminare (fase di Scoping), rivolta ai soggetti con competenza ambientale e ad altri soggetti interessati, è stata avviata il giorno 1 ottobre 2021 con nota prot. 420977 del Dipartimento *Programmazione Unitaria*. La consultazione è stata effettuata sul *Rapporto Ambientale Preliminare* ai sensi dell'ex art. 13, c. 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e s.m.i e sul *Documento di Indirizzo Strategico Regionale* (DISR) di cui alla Deliberazione n. 168 del 3 maggio 2021, avente ad oggetto *Presa atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR/FSE 2021/2027. Modifica ed integrazioni della DGR 505 del 30.12.2020*.

Tali documenti sono stati posti in consultazione con l'invio tramite posta elettronica e la pubblicazione sui siti dell'Autorità procedente e competente. La consultazione si è conclusa con la ricezione di otto contributi, nello specifico, da parte dei seguenti soggetti:

1. PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo CASSIODORO
2. Autorità competente in materia di VAS della Regione Calabria
3. Polo ICT E TERZIARIO INNOVATIVO PITAGORA
4. CNR -IRPI
5. Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza
6. Università della Calabria
7. Comando Regione Carabinieri Forestale "Calabria"
8. Ministero della Cultura - Segretariato regionale per la Calabria – servizio tecnico

I contributi forniti in merito al rapporto ambientale preliminare possono essere sinteticamente riferiti a:

- Integrazioni all'analisi di contesto in merito a dati e indicatori da adottare e su target
- Indicazioni e suggerimenti da inserire negli obiettivi strategici 1 e 5 del POR
- Indicazioni sulla valutazione degli effetti ambientali e sugli orientamenti per la sostenibilità,
- Indicazioni su ulteriori soggetti da consultare
- Indicazioni sulla verifica di coerenza rispetto a documenti del quadro regionale

Il dettaglio del riscontro ai contributi e alle osservazioni pervenute viene riportato nell'Allegato 3, *Esiti del percorso partecipativo della fase di scoping*, al presente Rapporto ambientale.

2 Contenuti e strategie del POR Calabria FESR FSE plus 2021 -2027

La sezione 1 “Strategia del Programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche” del POR Calabria 2021/2027 – Allegato V riporta i contenuti e la strategia del Programma a cui si rimanda per la trattazione dei contenuti. Nel presente capitolo viene riportata una tabella strutturata in Obiettivi Strategici, Obiettivi Specifici e Azioni in cui si articola il Programma.

Articolazione degli obiettivi e delle azioni del POR Calabria FESR FSE Plus 2021 – 2027

Priorità (Obiettivo di Policy)	Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni
OP 1 – Una Calabria più competitiva e intelligente attraverso la promozione dell’innovazione, della trasformazione economica intelligente e della connettività ICT regionale	OS (i) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate	Azione 1.1.1 –Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con gli organismi di ricerca
		Azione 1.1.2 – Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca
		Azione 1.1.3 – Rafforzamento dell’innovazione delle imprese attraverso la domanda di innovazione della PA
		Azione 1.1.4 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, organismi di ricerca e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	Azione 1.2.1 –Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell’ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale della PA
		Azione 1.2.2 Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti ai cittadini e imprese
		Azione 1.2.3 Sostegno alla interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività
		Azione 1.2.4 – Sostegno al processo di trasformazione digitale dell’economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI
		Azione 1.2.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti
	OS (iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI anche attraverso investimenti produttivi	Azione 1.3.1 – Competitività del sistema produttivo regionale
		Azione 1.3.2 – Internazionalizzazione PMI
		Azione 1.3.3 -Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente,	Azione 1.4.1 –Competenze per la S3

Priorità (Obiettivo di Policy)	Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni
	la transizione industriale e l'imprenditorialità	
OP 2 – Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile	OS (i) Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	Azione 2.1.1 – Efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico Azione 2.1.2 – Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi Azione 2.1.3 -Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (ii) Promuovere le energie rinnovabili	Azione 2.2.1 –Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico Azione 2.2.2 – Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche Azione 2.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (iii) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E	Azione 2.3.1 – Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia Azione 2.3.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (iv) Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi, tenendo conto degli approcci basati sull'ecosistema	Azione 2.4.1 – Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera Azione 2.4.2 – Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile Azione 2.4.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (v) Promuovere l'accesso all'acqua e una gestione sostenibile delle risorse idriche	Azione 2.5.1 – Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio idrico Integrato Azione 2.5.2 – Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche Azione 2.5.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare	Azione 2.6.1 – Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti Azione 2.6.2 – Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto Azione 2.6.3 – Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti

Priorità (Obiettivo di Policy)	Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni
		Azione 2.6.4 – Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dai rifiuti
	OS (vii) Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell’ambiente urbano e ridurre l’inquinamento	Azione 2.7.1 – Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della RETE Natura 2000 e delle infrastrutture verdi
		Azione 2.7.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OP 2bis – Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un’economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile.	OS (viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nel quadro della transizione verso una rete a zero emissioni di CO2	Azione 2.8.1 –Sviluppo delle infrastrutture necessarie per migliorare l’accessibilità ai centri urbani in modo integrato, sostenibile ed efficace
		Azione 2.8.2 – Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto collettivo
		Azione 2.8.3 – Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS)
		Azione 2.8.4 – Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera
		Azione 2.8.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OP 3 – Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità.	OS (ii) Sviluppare e migliorare la mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera	Azione 3.2.1 –Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale
		Azione 3.2.2 – Riqualficazione degli archi stradali per migliorare l’accessibilità alle “aree interne”
		Azione 3.2.3 – Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi
		Azione 3.2.4 – Potenziamento delle aree multimodali di interscambio
		Azione 3.2.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

Priorità (Obiettivo di Policy)	Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	
OP 4 – Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (FSE+)	OS (a) Migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale (FSE+)	Azione 4bis.1.1 – Misure volte a migliorare l’accesso al mercato del lavoro e a promuovere l’accesso all’occupazione dei disoccupati Azione 4bis.1.2 – Favorire l’occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale Azione 4bis.1.3 – Favorire l’occupazione giovanile attraverso la promozione dell’autoimpiego e dell’imprenditorialità Azione 4bis.1.4. – Promuovere il lavoro autonomo e l’economia sociale Azione 4bis.1.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	
	OS (b) Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura per l’incontro tra domanda e offerta, le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro (FSE+)	Azione 4bis.2.1.- Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro Azione 4bis.2.2 – Sostegno alla mobilità dei lavoratori Azione 4bis.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento e qualificazione dei Centri per l’Impiego (Centri per l’impiego 4.0), piani di <i>empowerment</i> e rafforzamento delle competenze del personale dei Centri per l’impiego e degli enti di formazione, cooperazione applicativa e interlocuzione del Sistema Informativo del Lavoro (SIL) con il SIURP	
	OS (c) Promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l’accesso a servizi abbordabili di assistenza all’infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE +)	Azione 4bis. 3.1 – Sostenere l’occupazione femminile Azione 4bis. 3.2 – Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro Azione 4bis. 3.3. - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	
	OP 4 – Una Calabria più sociale e inclusiva	OS (d) Promuovere l’adattamento dei lavoratori, delle imprese e	Azione 4bis. 4.1 – Promuovere adattamento al cambiamento e l’invecchiamento attivo

Priorità (Obiettivo di Policy)	Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni
attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (FSE+)	degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute (FSE +)	Azione 4bis. 4.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (e) Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati (FSE +)	Azione 4ter. 5.1 – Promuovere l'acquisizione da parte di giovani e adulti di un adeguato livello di competenze
		Azione 4ter. 5.2 – Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione professionale e terziaria perseguendo l'integrazione con le politiche per il lavoro e la transizione formazione/lavoro
		Azione 4ter. 5.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (f) Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità (FSE+)	Azione 4ter. 6.1 - Sostegno all'istruzione, borse di studio e contributi per studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari
		Azione 4ter.6.2 - Qualificare modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione
Azione 4ter.6.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Formazione e rafforzamento delle competenze della Pubblica Amministrazione regionale e dei beneficiari sui temi della creazione di sistemi di istruzione e formazione di qualità e inclusivi, rafforzamento dell'Osservatorio Regionale dell'Istruzione, creazione di una rete con funzioni di "centro servizi" tra le scuole, creazione di piattaforme interoperabili per l'attuazione degli interventi del Programma		
OP 4 – Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali	OS (g) Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione	Azione 4ter.7.1 - Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita
		Azione 4ter.7.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

Priorità (Obiettivo di Policy)	Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni
(FSE+)	flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale (FSE+)	
	OS (h) - incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati (FSE+)	<p>4quater.8.1 - Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili</p> <p>4quater.8.2 - Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale</p> <p>Azione 4quater.8.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>
	OS (k)- Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata (FSE+)	<p>4quater.11.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità</p> <p>4quater.11.2 - Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine</p> <p>Azione 4quater.11.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>
	OP 4 – Una Calabria più sociale e inclusiva	OS (l)- Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di

Priorità (Obiettivo di Policy)	Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni
attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (FSE+)	povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori (FSE+)	Azione 4quater.12.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OP 4 – Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (FESR)	OS (i)- Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale (FESR)	Azione 4.1.1 Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)
	OS (ii)- Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza (FESR)	Azione 4.1.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
		Azione 4.2.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi
	Azione 4.2.2 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive e innovative	
	Azione 4.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	
OP 4 – Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (FESR)	OS (iii)- Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (FESR)	Azione 4.3.1 - Infrastrutture abitative
		Azione 4.3.2 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità
		Azione 4.3.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio	Azione 4.5.1 – Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale
	Azione 4.5.2 - Attrezzature sanitarie e Beni mobili per la salute	
	Azione 4.5.3 - Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie	

Priorità (Obiettivo di Policy)	Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni
	dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio	Azione 4.5.4 – Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (vi) Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR)	Azione 4.6.1 – Investimenti materiali e immateriali negli ambiti cultura e turismo sostenibile finalizzati allo sviluppo, all'inclusione e all'innovazione sociale Azione 4.6.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OP 5 – Una Calabria più vicina ai cittadini	OS (i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.	Azione 5.1.1. – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura e il patrimonio culturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane Azione 5.1.2 – Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
	OS (ii) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	Azione 5.2.1_Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane Azione 5.2.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

3 Il contesto ambientale e territoriale di riferimento - Vulnerabilità e Resilienza - Indicatori

In questo capitolo vengono presentate le analisi e i dati utili a qualificare il contesto regionale della Calabria per ciascuna componente/tematica di riferimento assunta per la VAS.

In particolare, l'analisi è stata approfondita in relazione alle seguenti componenti/tematiche ambientali:

- Acque
- Energia, cambiamenti climatici, aria e emissioni
- Gestione Rifiuti - Economia circolare
- Natura - Biodiversità
- Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico
- Popolazione e salute
- Sistemi territoriali (Ambito urbano – Aree interne)
- Sistemi produttivi
- Turismo
- Suolo e rischi naturali
- Trasporti e mobilità sostenibile

I riferimenti per l'analisi di contesto sono quelli riportati nell'Allegato 1 "Analisi di contesto e Goal dell'Agenda 2030" al RA, sistematizzati in relazione ai Goal dell'agenda 2030, riorganizzati in questo capitolo secondo la tematica presa in esame e approfonditi in relazione alla rilevanza nell'ambito del contesto regionale ai fini della procedura VAS.

L'analisi è finalizzata alla descrizione dello stato del contesto, a evidenziare i fattori di vulnerabilità e di resilienza che caratterizzano lo stato ambientale e territoriale, inclusi gli elementi relativi alla governance regionale. Tali fattori, insieme agli obiettivi di sostenibilità, costituiranno i riferimenti per effettuare la valutazione in termini di coerenza delle politiche del POR rispetto agli obiettivi di sostenibilità individuati, di incidenza rispetto ai fattori di vulnerabilità e resilienza e a valutarne gli effetti secondo le metodologie proprie della VAS e tenendo conto della verifica di conformità al principio DNSH.

Acque

Gli ultimi dati ufficiali disponibili (relativi al 2018) evidenziano la notevole distanza della Calabria, rispetto alla media nazionale, dall'obiettivo di aumentare l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore. I dati relativi all'acqua prelevata³, all'acqua immessa nelle reti⁴ e all'acqua erogata⁵ mostrano che la Calabria registra valori decisamente più elevati rispetto alla media nazionale per i prelievi di acqua ad uso potabile (579 a fronte di 422 litri per abitante dell'Italia, che, tra l'altro detiene il primato in Europa per i prelievi d'acqua ad uso potabile); anche l'acqua immessa e l'acqua erogata sono superiori alla media italiana. A partire dal 2015 l'andamento dei tre indicatori è decrescente, invertendo l'andamento crescente del periodo precedente (2008-2015).

Il rapporto tra l'acqua erogata e l'acqua immessa evidenzia il problema dell'**inefficienza delle reti di distribuzione**, nei confronti del quale la Calabria fa registrare una posizione peggiore rispetto alla media italiana (55% a fronte del 58%) ma migliore della media del Mezzogiorno. L'andamento dell'indicatore è simile a quello medio nazionale e del Mezzogiorno, fino al 2015, ma si differenzia da questi nel 2018, quando fa registrare un deciso peggioramento rispetto al 2015, a fronte di un andamento abbastanza stazionario dei primi due.

Ulteriori elementi dell'inefficienza del servizio di distribuzione si ritrovano nella lettura degli indicatori relativi alla **percentuale di famiglie che non si fidano di bere l'acqua dal rubinetto** (nel 2019 è il 48,8% in Calabria, 29% in Italia), alla percentuale di **famiglie che denunciano irregolarità nella distribuzione dell'acqua** (nel 2019 è 38,8% in Calabria, 9% in Italia) e dall'indicatore relativo alle misure di razionamento nell'erogazione dell'acqua per uso domestico nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana. I dati rivelano che 3 dei 12 dei comuni capoluogo di provincia che nel 2018 hanno adottato misure di razionamento sono calabresi (Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria).

³ Per acqua prelevata si intende la quantità di acqua captata o derivata ad uso potabile da diversi corpi idrici (acque sotterranee, corsi d'acqua, laghi, bacini artificiali, acque marine e salmastre) attraverso delle specifiche opere di presa.

⁴ Per acqua immessa si fa riferimento alla quantità di acqua immessa nelle reti di distribuzione comunali, che corrisponde all'acqua di uso potabile adottata da acquedotti o proveniente da apporti diretti da opere di captazione.

⁵ Quantità di risorsa idrica ad uso potabile effettivamente erogata per usi autorizzati, arrivata all'utente finale.

La principale fonte di approvvigionamento in Calabria è rappresentata dalle acque sotterranee (86,5%) seguita dalle acque superficiali (13,5%), e solo l'1% da bacini artificiali – dati ISTAT 2018, dato in linea con la media italiana.

Dai dati appena citati emerge chiaramente il paradosso di una regione ricca di acqua, che però, a fronte di grandi quantità di acqua captata o derivata ad uso potabile da diversi corpi idrici, non riesce a fornire servizi adeguati a tutti i cittadini.

Situazione altrettanto critica si registra nel segmento della depurazione. Il **trattamento delle acque reflue** fa registrare livelli molto bassi rispetto alla media italiana e del Mezzogiorno (nel 2015, ultimo dato disponibile, la Calabria tratta il 46% delle acque reflue, a fronte del 59,6 dell'Italia); l'andamento dell'indicatore è caratterizzato da un peggioramento nel periodo 2012-2015, che inverte la tendenza al miglioramento molto decisa degli anni precedenti. Inoltre, è in controtendenza rispetto al Mezzogiorno e all'Italia, che mostrano un costante miglioramento dal 2005 al 2015. La criticità nel settore depurativo è sottolineata dalle procedure di infrazione oggi attive nei confronti dell'Italia, nelle quali sono coinvolti molti comuni calabresi.

Da osservare che i dati degli indicatori fin qui descritti si riferiscono al 2015 (per la depurazione) e al 2018 (prelievo e distribuzione di acqua). Negli ultimi anni sono stati avviati rilevanti programmi di intervento sulla riduzione delle perdite idriche e sulla depurazione, i cui potenziali effetti dovrebbero essere leggibili attraverso l'aggiornamento degli indicatori, ad oggi non ancora disponibile.

Le criticità del segmento depurativo contribuiscono, insieme ad altri fattori, a peggiorare lo **stato di qualità dei corpi idrici**. Un quadro aggiornato sullo stato di qualità dei corpi idrici calabresi è riportato nel "Progetto di secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 – terzo ciclo di gestione" adottato dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale con Delibera n. 1 del 20 dicembre 2021.

La Calabria ha avviato nel 2016 il programma di **monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei**, che sono stati riclassificati, ai fini del monitoraggio, con alcune variazioni rispetto al precedente ciclo di gestione del Piano. I corpi idrici superficiali sono classificati come segue: corsi d'acqua: 383 corpi idrici; laghi/invasi: 11 corpi idrici; acque di transizione: 1 corpo idrico; marino-costiero: 73 corpi idrici; i corpi idrici sotterranei sono 12 (18 dei 30 presenti nel precedente Piano sono stati accorpati in un unico corpo idrico).

La classificazione dello stato ecologico⁶ e dello stato chimico dei corpi idrici superficiali risulta:

Corpi idrici	Stato ecologico					Stato chimico	
	buono	sufficiente	scarso	cattivo	n.d.	buono	Mancato conseguimento dello stato buono
fluviali	1%	31%	27%	28%	13%	54%	46%
Marino costieri	3%	97%	-	-	-	13%	87%
Laghi/invasi	11%	78%	-	-	11%	100%	-

Per quanto riguarda le **acque marino-costiere** gli strumenti in grado di fornire parametri chimici e biologici sono i monitoraggi per il controllo dello stato ecologico e chimico delle acque costiere (ai sensi della Direttiva 2000/60/CE) e i monitoraggi per il controllo della qualità delle acque per la balneazione. Mentre i primi forniscono un quadro non ottimale dello stato ecologico e dello stato chimico (v. tabella sopra riportata), i secondi rappresentano una situazione abbastanza positiva. L'indicatore coste marine balneabili vede la Calabria attestarsi nel 2019 all'85,3%, ben al di sopra della media nazionale, pari al 65,5%.

È utile un breve chiarimento sulla differenza tra i due tipi di monitoraggio. Ai fini della classificazione della qualità delle acque di balneazione, la Direttiva 2006/7/CE, recepita con D.L. 116 del 30/5/2008, individua soltanto 2 indicatori di contaminazione fecale di provata rilevanza sanitaria, streptococchi fecali e Escherichia coli. Le acque di balneazione vengono classificate secondo 4 classi di qualità: eccellente, buona, sufficiente e scarsa, sulla base delle densità di questi indicatori (95 percentile ricavato dai dati degli ultimi tre/quattro anni), oltre a questi è anche previsto il monitoraggio di altri fattori di rischio di interesse sanitario che non vengono considerati ai fini della classificazione, ma sono tenuti in considerazione in quanto, qualora giungano a rappresentare un rischio per la salute, fanno scattare misure di gestione atte a prevenirne l'esposizione, inclusa un'adeguata informazione ai cittadini. Le aree adibite alla balneazione, che rientrano nelle definizioni della direttiva europea e sono sottoposte al monitoraggio e agli adempimenti previsti, possono essere soggette a divieti temporanei in seguito a ordinanze sindacali, emesse prima e durante la stagione balneare. I divieti

⁶ L'indice di qualità dello stato ecologico descrive la qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici. La normativa prevede una selezione degli Elementi di Qualità Biologica (EQB) da monitorare nei differenti corpi idrici sulla base degli obiettivi e della valutazione delle pressioni e degli impatti; l'indice di qualità chimica mette in evidenza la qualità buona o scarsa delle acque sotterranee a seconda della presenza di sostanze chimiche contaminanti che derivano dalle attività antropiche e che raggiungono i corpi idrici, lo stato quantitativo le classifica in relazione all'impatto antropico dei prelievi rispetto al tempo di "ricarica" naturale dell'acquifero.

temporanei sono riferiti a periodi d'inquinamento di breve durata e possono, anche, estendersi all'intera stagione balneare. Le aree non adibite alla balneazione per legge (porti, foci di fiumi, zone militari, aree protette), invece, sono soggette a divieti permanenti e la normativa non ne prevede il monitoraggio. Nelle regioni litoranee italiane oltre i due terzi della costa sono monitorati, con un'incidenza massima in Basilicata (92,5 per cento) e minima in Friuli-Venezia Giulia (42,2 per cento) e sono quasi tutte acque eccellenti secondo i controlli di qualità dettati dalla Direttiva Balneazione. Il monitoraggio delle acque destinate alla balneazione riguarda il 94% circa dell'intera costa calabrese. Solo il 6% sui circa 720 Km di costa non è sottoposto al controllo in quanto non adibito alla balneazione per la presenza di porti, foci di fiumi, zone industriali, scogliere inaccessibili o zone militari.

Durante la stagione balneare, alcune acque di balneazione, anche se con grado di qualità eccellente o buono, possono essere soggette a divieto, attraverso ordinanze emesse dal sindaco, qualora un singolo campionamento, mostri un valore limite dei parametri microbiologici superiore a quelli previsti dalla normativa vigente, con possibili rischio per la salute.

La classificazione dello **stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei** prevede il completamento di un ciclo sessennale, nel quale acquisire i dati da elaborare ai fini della classificazione. Il primo triennio (2016-2018) del programma di monitoraggio avviato, comprensivo anche del monitoraggio quantitativo, ha consentito di ottenere una prima classificazione dello stato per tutti i corpi idrici sotterranei individuati. Nel PDGA si è stabilito che laddove non era disponibile un sessennio intero, lo stato poteva essere definito facendo riferimento ad una frazione del periodo di monitoraggio, individuando uno stato intermedio da confermare alla fine del sessennio. In base ai dati forniti, su 12 CISS presenti sul territorio regionale, n. 6 corpi idrici sono risultati in stato chimico BUONO e n. 6 in stato NON BUONO. Utilizzando i dati pregressi di monitoraggio quantitativo disponibili, dalle valutazioni effettuate, condotte per un esiguo periodo di riferimento, **risultano in stato quantitativo NON BUONO 11 corpi idrici su 12; solo il corpo idrico della Piana di Crotona risulta in stato quantitativo BUONO.**

Lo stato quantitativo classifica i corpi idrici sotterranei in relazione all'impatto antropico dei prelievi rispetto al tempo di "ricarica" naturale degli acquiferi. Lo stato Non Buono evidenzia i corpi idrici nei quali risulta critico l'equilibrio, sul lungo periodo, del ravvenamento naturale rispetto ai prelievi di acque sotterranee operati dalle attività antropiche. È, pertanto, un indice che descrive l'impatto antropico sulla quantità della risorsa idrica sotterranea, individuando come critici i corpi idrici nei quali la quantità di acqua prelevata sul lungo periodo è maggiore di quella che naturalmente si infiltra nel sottosuolo a ricaricare i medesimi. In altre parole, tiene conto del bilancio idrogeologico e quantifica la sostenibilità sul lungo periodo delle attività antropiche idroesigenti presenti in un determinato contesto territoriale, il cui approvvigionamento avviene con acque di falda.

Lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici è fortemente dipendente dalle condizioni climatiche; **il cambiamento climatico in atto ha importanti ripercussioni sulla qualità e quantità delle risorse idriche.**

Il 9 agosto 2021 è stato pubblicato il rapporto del Gruppo di Lavoro I dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)⁷ dal titolo "Cambiamenti Climatici 2021 – La base fisico-scientifiche" che costituisce la prima parte del Sesto Rapporto di Valutazione (AR6) dell'IPCC; il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata la seconda parte del Sesto Rapporto, ad opera del Gruppo di Lavoro II dal titolo "Impatti, adattamento e vulnerabilità"; nel corso del 2022 completeranno il Sesto Rapporto la pubblicazione della terza parte, prevista per fine marzo e la sintesi, prevista per settembre. Il Sesto Rapporto di Valutazione fornisce una valutazione dei cambiamenti climatici su scala regionale più dettagliata rispetto al passato. Per la prima volta il rapporto include un focus sulle informazioni utili per valutazione del rischio, l'adattamento e altri processi decisionali che sono di aiuto nel tradurre i cambiamenti fisici del clima – calore, freddo, pioggia, siccità, neve, vento, inondazioni costiere e altro – nei loro significati più diretti per le società e per gli ecosistemi. Queste informazioni regionali possono essere esplorate in dettaglio nel nuovo Atlante interattivo (<https://interactive-atlas.ipcc.ch/>), dove sono disponibili anche schede sulle regioni, il riassunto tecnico e il rapporto che è alla base del materiale fornito. Nell'area mediterranea dal 1950 ad oggi è stato riscontrato un aumento delle ondate di calore per frequenza, durata e intensità

⁷ L'IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, è un gruppo di lavoro a carattere scientifico formato dall'ONU nel 1988, in particolare da due agenzie: l'OMM, Organizzazione meteorologica mondiale, e l'UNEP, il programma dell'ONU per l'ambiente. L'IPCC non svolge attività diretta di ricerca ma piuttosto di compilazione e analisi della letteratura scientifica prodotta in tutto il mondo; e a intervalli più o meno regolari pubblica un rapporto che raccoglie tutte queste informazioni e le struttura sotto forma di analisi comparata e multidisciplinare, che permette di avere una visione globale di quelle che sono le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici. L'IPCC è divisa in tre gruppi di lavoro: il primo, WGI, si occupa della scienza dura e pura, il secondo (WGII), degli impatti dei cambiamenti climatici sulla natura e sulla società, e il terzo (WGIII) si dedica alla loro mitigazione, in particolare a quella delle emissioni di gas serra. I tre gruppi pubblicano i loro rapporti a poche settimane di distanza l'uno dall'altro, per poi pubblicare un rapporto finale di sintesi: finora ne sono usciti cinque, nel 1990, 1995, 2001, 2007 e 2013. AR6 è, come suggerisce la sigla, il sesto rapporto: la prima parte è stata pubblicata ad agosto 2021, la seconda il 28 febbraio 2022 e la terza uscirà entro la fine di marzo; la sintesi è attesa per settembre 2022.

come si evince dalle misurazioni delle temperature massime giornaliere, e un incremento dell'aridità del suolo, impatto importante sia dal punto di vista ecologico che economico. In futuro la regione europea potrà essere interessata da un intensificarsi delle ondate di calore (specialmente in aree urbane), da una diminuzione dell'umidità del suolo e da eventi di intensa precipitazione. Le città costiere in particolare sono quelle più a rischio inondazione a causa della combinazione tra aumento del livello del mare e aumento della possibilità di eventi estremi. L'area europea del Mediterraneo, che tende ad avere un tasso di riscaldamento più alto (circa 1,5/2 volte quello globale), sarà interessata da una forte riduzione estiva delle precipitazioni, da un conseguente aumento di siccità e incendi. La parte II del Sesto Rapporto evidenzia in maniera molto chiaramente **i rischi della siccità, che in particolare per l'area del Mediterraneo sarà il problema principale da affrontare nei prossimi anni.**

Tema di grande rilevanza, in tale prospettiva, è **l'utilizzo delle acque reflue depurate.** Su questo tema non si dispone di dati significativi e non sembrano individuarsi ancora le condizioni favorevoli a implementare l'utilizzo delle acque reflue in misura rilevante. "Il 13 maggio 2020 è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo un Regolamento recante le prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua a fini irrigui in agricoltura¹⁰, che troverà applicazione a decorrere dal 26 giugno 2023. La nuova disciplina è stata introdotta per rimuovere alcuni ostacoli ad un riuso diffuso, garantendo la sicurezza delle acque trattate, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. In quest'ambito il riutilizzo delle acque reflue affinate è stato riconosciuto come soluzione promettente, con un impatto ambientale spesso inferiore a quello di misure alternative di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d'acqua o la dissalazione. Oggi, la **limitata diffusione del riutilizzo dell'acqua** è principalmente dovuta alla mancanza di norme ambientali e sanitarie comuni, in ragione dei potenziali rischi per la salute e per l'ambiente e degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acque trattate. Agli ostacoli normativo-sanitari si aggiungono quelli economico-operativi, quali l'elevato costo del riutilizzo delle acque reflue in relazione ai bassi costi della risorsa convenzionalmente pagati per l'uso irriguo e agli investimenti necessari per ammodernare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, oltre alla mancanza di reali incentivi al riutilizzo"⁸.

Informazioni sul riutilizzo per l'Italia, "pur con limiti di quantificazione, si ritrovano nella relazione annuale 2019 dell'Autorità di regolazione del servizio idrico, ARERA. Sulla base dei dati inviati nell'ambito dell'aggiornamento tariffario 2018-2019, risulta che solo il 4% del volume dei reflui depurati viene destinato al riutilizzo, pur rilevando che vi è un potenziale già disponibile di reflui destinabili al riutilizzo del 20%. Si tratta di un riutilizzo prevalentemente a fini irrigui, localizzato quasi esclusivamente nelle regioni settentrionali e assente nel Mezzogiorno del Paese"⁹.

Di fondamentale importanza per affrontare adeguatamente tutte le criticità sopra descritte è la **gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli** in maniera, obiettivo esplicitamente previsto, da raggiungere entro il 2030, dal target 6.5 del Goal 6 dell'Agenda 2030 e dall'O.S.N. II.4 (area Pianeta). La distanza della Calabria da questo obiettivo è desumibile dai dati pubblicati nel rapporto ISTAT Censimento delle acque per uso civile – Anno 2018 che restituisce un quadro dettagliato della gestione della filiera pubblica delle risorse idriche (dal prelievo di acqua per uso potabile alla depurazione delle acque reflue urbane) dei servizi idrici attivi sul territorio comunale e delle infrastrutture idriche presenti in Italia.

I gestori che operano in Italia nel campo dei servizi idrici per uso civile nel corso del 2018 sono 2.552; nell'83,0% dei casi si tratta di gestori in economia (2.119), ovvero enti locali, e nel restante 17,0% di gestori specializzati (433). La Calabria ha 401 enti gestori, di cui 389 in economia (97%), che è il numero più elevato fra tutte le regioni. Come si legge nel rapporto "Sebbene il numero di gestori attivi nel settore si sia molto ridotto (7.826 nel 1999), persiste una spiccata parcellizzazione gestionale, localizzata in alcune aree del territorio dove la riforma non è ancora stata completamente attuata, come in Calabria, Campania, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento".

Occorre dire che il nodo di una razionale gestione integrata delle acque viene affrontato dal PNRR anche con due riforme: la prima riforma è volta al rafforzamento ed alla più spedita attuazione del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico (2017), come strumento centralizzato per la programmazione e il finanziamento pubblico degli interventi infrastrutturali in materia; la seconda riforma intende invece ridurre il divario idrico fra le diverse aree del paese rafforzando il processo di industrializzazione del settore, attraverso la costituzione di 83 operatori misti pubblico-privato

⁸ Laboratorio ReF Ricerche – n. 158 settembre 2020 - Riutilizzo delle acque depurate in agricoltura: una scelta indifferibile.

⁹ Come nota precedente.

che gestiscano su scale più ampie dei singoli comuni le risorse idriche. Nel PNRR sono indicati i traguardi con le relative scadenze.

Un cenno merita anche il tema della partecipazione pubblica nel miglioramento della gestione dell'acqua, espressamente previsto dal target/strumento di attuazione 6.b del Goal 6 "Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici". Da premettere che le direttive comunitarie sulle acque prevedono il coinvolgimento dei portatori d'interesse ma non dettano precise forme di coinvolgimento lasciando alle singole autorità competenti la loro individuazione. Le forme di partecipazione adottate in Italia sono sostanzialmente diverse rispetto ai Paesi europei più avanzati. Ad esempio, in Francia, in riferimento all'elaborazione dei piani per la gestione delle risorse idriche, la contemporanea presenza, negli organismi istituzionali delle Autorità di Bacino, di rappresentanti di varie categorie dei settori pubblico e privato permette di elaborare una politica che tenga conto degli interessi di tutti, delle esigenze del territorio nonché degli orientamenti nazionali.

Manca, in Italia, una legislazione di riferimento per la promozione della partecipazione attiva che dia impulso con un approccio sistematico all'attivazione di processi di coinvolgimento nel settore idrico e in altri settori di interesse pubblico. Le prescrizioni comunitarie in materia di coinvolgimento dei portatori d'interesse vengono recepite dalle AdB coinvolte nell'elaborazione dei Piani di bacino e dei relativi piani stralcio (Piano di gestione delle acque, Piano di gestione del rischio alluvioni) attivando soprattutto misure di informazione e consultazione del pubblico. Non sono però previsti impegni formali a tener conto dei contributi nella stesura definitiva dei Piani, il che limita l'influenza dei portatori di interesse nei processi decisionali. D'altra parte nelle Autorità di Bacino Distrettuali italiane non è prevista una rappresentanza stabile di varie categorie dei settori pubblico e privato. E anche le esperienze di coinvolgimento dal basso, come i "Contratti di Fiume" risentono di queste debolezze.

Fattori di vulnerabilità e resilienza

Vulnerabilità

- ✓ Mancanza di una gestione unitaria delle risorse idriche e delle fonti di approvvigionamento per i vari usi;
- ✓ Criticità nello stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici sotterranei e superficiali;
- ✓ Carenza e inadeguatezza infrastrutturale;
- ✓ Impatti negativi dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche

Resilienza

- ✓ Disponibilità di risorsa idrica sufficiente a rendere il territorio calabrese autosufficiente in termini di soddisfacimento dei fabbisogni;
- ✓ Riforme previste nel PNRR

Indicatori

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Popolazione equivalente urbana servita da depurazione	ISTAT	Triennale	2015	46,0	Regionale	%
Copertura del servizio pubblico di fognatura	ISTAT	Biennale	2018	88	Regionale	%
Efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile	ISTAT SISTAN SDGs	Biennale	2018	55,1	Regionale	%
Percentuale di corpi idrici che hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ecologica (elevato e buono) sul totale dei corpi	ISTAT SISTAN SDGs	Sessennale	2018	1% Fiumi 11% Laghi 3% Marino costieri	Regionale	%

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
idrici delle acque superficiali (fiumi e laghi)						
Percentuale di corpi idrici sotterranei con stato chimico buono e stato quantitativo buono	ISPRA SISTAN	Sessennale	2018	50% stato chimico 8,34% stato quantitativo	Regionale	%

Energia, cambiamenti climatici, aria e emissioni

Energia

La situazione della Calabria, in assenza di un Piano Energetico Ambientale aggiornato, può essere descritta attraverso l'analisi di alcuni dati e indicatori estratti da banche dati e rapporti ufficiali (Rapporto ISTAT SdGs 2020, ISTAT - Indicatori per le politiche di coesione; Annuario dei dati ambientali ISPRA 2020) ed è in prima istanza, rappresentata dall'indicatore composito elaborato dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Rapporto ASviS, I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 2020) riferito al Goal 7 "Energia Pulita e accessibile". Tale indicatore, ottenuto mediante elaborazione degli indicatori statistici elementari (Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e Consumi finali lordi di energia sul valore aggiunto), evidenzia una performance della Calabria migliore in tutto il periodo 2010-2020, rispetto alla media nazionale e un trend crescente dal 2010 al 2019, imputabile all'incremento nel corso degli anni delle energie prodotte da fonti rinnovabili (+9,2 punti percentuali dal 2012 al 2017).

A fronte di una situazione molto positiva sul piano della produzione di energia da fonti rinnovabili, si registrano performance negative, inferiori alla media nazionale, sul fronte dell'accessibilità e della qualità dei servizi energetici per i cittadini. Nel Rapporto "La Situazione Energetica Nazionale nel 2020 del Ministero Della Transizione Ecologica – DGISSEG"¹⁰ viene evidenziato come, nel 2019, il numero di famiglie italiane che versano in condizioni di privazione energetica ammonta a circa 2,2 milioni (oltre 100 mila in meno rispetto all'ultima rilevazione). Nonostante il trend generale fotografi una situazione in miglioramento e di graduale convergenza verso l'obiettivo fissato dal PNIEC¹¹, permangono aspetti del fenomeno che destano preoccupazione e suggeriscono la necessità di concepire interventi mirati da parte del decisore pubblico. Primo tra tutti, l'evidente eterogeneità a livello regionale, che ricalca gli squilibri socioeconomici complessivi, per la quale si assiste ad un Paese nettamente diviso in due. Dai dati disponibili emerge come siano soprattutto le regioni del Sud Italia a mostrare tassi di povertà energetica sensibilmente superiori al valore nazionale. Particolarmente grave la situazione della Sicilia, per cui il tasso di povertà energetica risulta pari al 20%, quota più che doppia rispetto al dato italiano. Seguono la Calabria (13,4%) e la Basilicata (12%). In questo quadro, le regioni che occupano le ultime sette posizioni nella graduatoria sono tutte localizzate nell'area Sud e Isole. Secondo l'approccio adottato dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 2017, ripresa dal PNIEC, la povertà energetica è definita come "difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici, ovvero alternativamente, in un'accezione di vulnerabilità energetica, quando l'accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore a un "valore normale" o a un valore socialmente accettabile".

Anche sul piano della qualità del servizio la Calabria presenta una situazione peggiore rispetto alla media nazionale. L'indicatore relativo alle famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico per la Calabria è posizionato sempre al di sotto della media nazionale (attestandosi rispetto all'ultima rilevazione del 2019 ad un -4,2%) e di quella del Mezzogiorno (-2%). L'andamento di questo dato è coerente con l'indicatore relativo all'interruzione del servizio elettrico, calcolato sulla frequenza delle interruzioni accidentali lunghe (vi rientrano quelle di durata superiore ai 3 minuti) per utente. In Calabria, la frequenza delle interruzioni è, per tutto il periodo di rilevazione, superiore alla media nazionale, mentre risulta abbastanza simile all'andamento della media del Mezzogiorno.

¹⁰https://dgsaie.mise.gov.it/pub/sen/relazioni/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_2020.pdf.

¹¹ PNIEC 2020 (pagg. 98-99) Tenendo conto di questi e altri fattori si ipotizza che la tendenza dell'incidenza della PE possa ridursi nei prossimi anni, mantenendosi nell'intervallo tra il 7 e l'8%, con una riduzione di circa 1 punto percentuale rispetto al valore del 2016 (cui corrisponderebbe una diminuzione di circa 230 mila famiglie in PE rispetto al 2016). Ciò premesso, per contrastare la povertà energetica è necessario aumentare l'efficacia delle misure esistenti a sostegno della spesa energetica e, nel medio termine, favorire le soluzioni di efficientamento energetico degli edifici.

I dati sulla produzione di energia da fonte rinnovabile rispetto al mix energetico globale collocano la Calabria in posizione decisamente migliore rispetto alla media nazionale. Dal 2012 al 2018, infatti, si è registrata una consistente crescita nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER), passando da 310 ktep¹² nel 2012 a 462 ktep nel 2018, da associare in prevalenza alla realizzazione di parchi eolici oltre che ad impianti a biomasse, idroelettrici e fotovoltaici. Gli impianti di generazione elettrica sul territorio regionale hanno raggiunto, nel 2020, una potenza efficiente lorda complessiva (comprendente produttori ed auto-produttori) installata di 6.279,6 MW¹³, corrispondente circa al 5,27% del sistema impiantistico nazionale. La situazione degli impianti (produttori) in Calabria al 31 dicembre 2020 è fotografata nel Rapporto Terna "L'Elettricità nelle Regioni"¹⁴.

Sulla produzione totale lorda di energia, circa il 60% è attribuita alle centrali termoelettriche, mentre a seguire ci sono gli impianti eolici (circa il 19%), idroelettrici (intorno al 12%), fotovoltaico (circa il 9%). La domanda di energia nella Regione si attesta, nello stesso periodo, a 5.814,5 GWh ed ha visto, con il passare degli anni, un significativo incremento che ha portato ad una situazione di supero nel 2020 pari a +10.437,6 GWh.

Il bilancio dell'energia elettrica in Calabria, sempre per l'anno 2020, presenta un totale di produzione destinata al consumo pari a 16.252,1 GWh, al quale viene sottratta l'energia richiesta (5.814,5 GWh): ne consegue che 10.437,6 GWh sono incluse nel saldo con le altre regioni. In relazione alla Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, il dato calabrese dal 2012 al 2018 è sempre al di sopra della media nazionale, attestandosi nel 2018 al 42% con una differenza di +24,2% rispetto alla media italiana e avendo già superato il target del 32% previsto per il 2030. Per quanto concerne al consumo interno lordo di energia elettrica, si evidenzia, nell'ultima rilevazione disponibile (Terna, 2018), un dato percentuale del 79,2 %, che porta ad un differenziale rispetto all'Italia pari a +44,9%. È utile precisare che il consumo interno lordo di energia elettrica è uguale alla produzione lorda di energia elettrica più il saldo scambi con l'estero (Terna) e che il consumo finale di energia è dato dal consumo interno lordo di energia diminuito del consumo del settore energetico (quest'ultimo include le relative variazioni delle scorte). Relativamente ai consumi di energia elettrica, il contesto calabrese presenta situazioni differenti per i diversi ambiti. Per quanto concerne i consumi elettrici per l'illuminazione pubblica, misurati in GWh per superficie dei centri abitati in kmq (i valori sono espressi in centinaia), l'andamento calabrese per tutto l'arco di tempo che va dal 2011 al 2018 è più alto di quello della media nazionale, e di poco inferiore alla media delle regioni del Mezzogiorno. I consumi di energia coperti da cogenerazione sono molto più consistenti per la Calabria rispetto sia al Mezzogiorno che alla media italiana, con un incremento relativo dal 2010 al 2018 di +34,6 punti percentuali (la differenza, per l'ultima rilevazione, con il dato italiano presenta un +85,2 %).

L'indicatore dei *Consumi di energia elettrica delle imprese dell'agricoltura* misurati in Gwh per cento milioni di euro di Valore aggiunto dell'agricoltura (valori concatenati - anno di riferimento 2010), registra per la Calabria valori inferiori all'Italia e al Mezzogiorno in tutto il periodo di rilevazione, e mostra un andamento diverso dal trend nazionale simile a quello meridionale. Anche l'indicatore *Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria* vede la Calabria posizionarsi molto al di sotto dei valori del Mezzogiorno e dell'Italia. In questo caso il trend è abbastanza stabile mostrando poca variabilità in tutto il periodo. A differenza del precedente, la posizione del Mezzogiorno è superiore a quella della media dell'Italia. I consumi di energia delle imprese private del terziario, vedono la Calabria collocarsi al di sopra della media nazionale in tutto il periodo di rilevazione, con un andamento molto simile, e a volte coincidente, con quello del Mezzogiorno.

L'intensità energetica è un indicatore, seppur grezzo e aggregato, dell'efficienza energetica di una determinata area geografica. Esso è ottenuto dal rapporto tra due grandezze, il Prodotto Interno Lordo (PIL) e il Consumo Interno Lordo di Energia (CIL) ed è strettamente legato al suo livello di attività economica. L'indicatore è una misura dell'efficienza energetica della economia interessata.

Fino al 2015 l'indicatore riferito alla Calabria, misurato in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) per milione di euro (M€), era posizionato al di sotto della media del Mezzogiorno e al di sopra della media nazionale. A partire dall'annualità successiva, proseguendo nel suo trend crescente la Calabria si pone anche al di sopra del dato del Mezzogiorno.

Nel settore dell'Industria, infine, l'indicatore specifico dal 2009 è posizionato sempre al di sotto del valore di indicatore riferito al Mezzogiorno e all'Italia. Nel 2017, anno di ultima rilevazione (ENEA), la Calabria è posizionata ad un valore di 6,3 TEP/M€ rispetto all'Italia.

Cambiamenti climatici

¹² Una tonnellata equivalente di petrolio (tep) corrisponde a 11,6 Megawattora, *Fattore di conversione ENEA*

¹³ Fonte Terna – Dati Statistici sugli impianti di generazione 2020.

https://download.terna.it/terna/3-IMPIANTI%20DI%20GENERAZIONE_8d9cece9d7e2a7d.pdf.

¹⁴ https://download.terna.it/terna/9-REGIONI_8d9ced0f766c801.pdf.

Uno dei Goal più importanti dell'Agenda 2030 è il 13: "Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico"¹⁵. Esso si pone il duplice obiettivo di contrastare il cambiamento climatico e le relative conseguenze (innalzamento delle temperature dell'atmosfera e degli oceani, acidificazione degli oceani, innalzamento del livello del mare, aumento degli eventi estremi di precipitazione e modifica del loro normale andamento) che hanno un impatto importante sugli ecosistemi e sulle attività umane, nonché di migliorare la capacità di adattamento alle nuove condizioni, compresa la capacità di affrontare e gestire i rischi connessi al cambiamento climatico e, più in generale, di affrontare e gestire in maniera resiliente i disastri naturali. Le misure di contrasto al riscaldamento globale sono tra gli obiettivi prioritari delle programmazioni nazionali ed europee già da molto tempo.

Se, sul versante del contrasto al cambiamento climatico, le caratteristiche ambientali e socio-economiche della Calabria ne fanno una regione che produce poco inquinamento, sul versante dell'adattamento il territorio calabrese deve fare i conti con livelli di rischio idrogeologico e da erosione costiera già elevati, destinati ad aggravarsi con l'aumento della frequenza degli eventi estremi, elevati livelli del rischio incendi ed estese porzioni di territorio con tendenza alla desertificazione. A fronte di questa situazione, si registra un ritardo nella predisposizione di strumenti di pianificazione necessari (strategia regionale di sviluppo sostenibile, strategia e piano di adattamento ai cambiamenti climatici) ad affrontare in maniera adeguata le sfide poste dal cambiamento in atto. A settembre 2020, la Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) ha pubblicato il rapporto "Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in Italia"¹⁶, secondo il quale la probabilità di rischio climatico nel nostro Paese è aumentata del 9% negli ultimi 20 anni, con correlati aumenti esponenziali in relazione all'innalzamento delle temperature e perdite previste per la fine del secolo tra lo 0,5% e l'8% del PIL, a seconda dei vari scenari. Il rapporto propone, inoltre, un'analisi integrata del rischio climatico in Italia, utilizzando due indici: l'indice di rischio climatico (CRI) e l'indice di capacità di adattamento (ACI).

Si constata, in base alle analisi condotte, una bassa capacità di adattamento delle province calabresi e meridionali, in generale, rispetto a quelle centrali e settentrionali.

Presso il CMCC è collocato il Focal Point Nazionale dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), che può considerarsi come un punto di incontro tra l'IPCC, la comunità scientifica e l'opinione pubblica nazionale al fine di favorire il mutuo scambio di informazioni sulle attività in corso. L'IPCC affiliata alle Nazioni Unite, è un'associazione di migliaia di scienziati di tutto il mondo che è stata fondata nel 1988. Da allora ha pubblicato un rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche sul cambiamento climatico, ogni cinque anni. Il 9 agosto 2021 è stato pubblicato il rapporto del Gruppo di Lavoro I "Cambiamenti Climatici 2021 – La basi fisico-scientifiche" che costituisce la prima parte del Sesto Rapporto di Valutazione (AR6) dell'IPCC, che sarà completato nel 2022. Secondo questo rapporto gli scienziati rilevano cambiamenti nel clima della Terra in ogni regione e in tutto il sistema climatico; Dalle analisi del rapporto emerge che nei prossimi decenni un aumento dei cambiamenti climatici è atteso in tutte le regioni. Con 1,5°C di riscaldamento globale, ci si attende un incremento del numero di ondate di calore, stagioni calde più lunghe e stagioni fredde più brevi. Con un riscaldamento globale di 2°C, gli estremi di calore raggiungerebbero più spesso soglie di tolleranza critiche per l'agricoltura e la salute.

Il Sesto Rapporto di Valutazione fornisce una valutazione dei cambiamenti climatici su scala regionale più dettagliata rispetto al passato. Per la prima volta il rapporto include un focus sulle informazioni utili per valutazione del rischio, l'adattamento e altri processi decisionali che sono di aiuto nel tradurre i cambiamenti fisici del clima – calore, freddo, pioggia, siccità, neve, vento, inondazioni costiere e altro – nei loro significati più diretti per le società e per gli ecosistemi.

Queste informazioni regionali possono essere esplorate in dettaglio nel nuovo Atlante interattivo (<https://interactive-atlas.ipcc.ch/>), dove sono disponibili anche schede sulle regioni, il riassunto tecnico e il rapporto che è alla base del materiale fornito.

Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata la seconda parte del Sesto rapporto, prodotta dal gruppo di lavoro II dal titolo Impatti, adattamento e vulnerabilità. Rispetto alle precedenti edizioni del Rapporto, l'IPCC presenta oggi un maggiore sforzo di integrazione tra le scienze naturali, sociali ed economiche, evidenzia il ruolo della giustizia sociale, delle conoscenze possedute da popolazioni indigene e comunità locali, e offre una riflessione sul fatto che, per affrontare con successo i rischi posti dall'aumento della temperatura media del pianeta, sia importante un'azione immediata e urgente. In molte regioni la capacità di adattamento è già notevolmente limitata. Se l'aumento della temperatura rispetto ai valori dell'epoca preindustriale supererà 1,5°C, questa capacità di adattamento risulterà ancora più limitata e avrà un'efficacia ancora più ridotta. Di conseguenza, adattamento e riduzione dei rischi sono strettamente collegati alla mitigazione del cambiamento climatico in atto, ossia alle soluzioni capaci di ridurre l'innalzamento della temperatura: maggiore sarà il riscaldamento del pianeta, più limitata e costosa sarà la capacità di adattamento.

¹⁵ * Riconoscendo che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è il principale forum intergovernativo per negoziare la risposta globale ai cambiamenti climatici.

¹⁶ Spano D., Mereu V., Bacciu V., Marras S., Trabucco A., Adinolfi M., Barbato G., Bosello F., Breil M., Chiriaco M. V., Coppini G., Essenfelder A., Galluccio G., Lovato T., Marzi S., Masina S., Mercogliano P., Mysiak J., Noce S., Pal J., Reder A., Rianna G., Rizzo A., Santini M., Sini E., Staccione A., Villani V., Zavatarelli M., 2020. "Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in Italia". DOI: 10.25424/CMCC/ANALISI_DEL_RISCHIO.

L'obiettivo di rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali è molto sfidante per la Calabria, considerate le sue caratteristiche territoriali. Come dettagliatamente descritto nel relativo paragrafo, numerosi sono i rischi naturali presenti sul territorio regionale, caratterizzati da livelli molto elevati, in alcuni casi marcatamente più alti rispetto al resto del territorio nazionale. Per alcuni di questi (rischio frane, rischio alluvione, rischio erosione costiera, rischio incendi, desertificazione) è prevedibile un aumento del livello di rischio a causa dell'aumento delle temperature, dell'innalzamento del livello del mare conseguente allo scioglimento dei ghiacciai e dell'aumentata frequenza degli eventi estremi.

Un altro rischio, presente con livelli elevati sul territorio regionale e destinato ad aggravarsi con i cambiamenti climatici in atto, è il rischio incendi. Una misura della sua gravità è fornita dall'indicatore che misura la superficie forestale (boscata e non boscata) percorsa dal fuoco per 1.000 km². L'andamento dell'indicatore nel periodo 2010- 2019 è simile per le ripartizioni territoriali Italia, Mezzogiorno, Calabria, ma la linea che ne descrive l'andamento in Calabria si colloca quasi sempre al di sopra rispetto al Mezzogiorno e all'Italia, con due picchi molto pronunciati in corrispondenza del 2012 e del 2017.

Numerosi studi condotti dal CNR IRPI e da altri enti di ricerca, su periodi scientificamente significativi, evidenziano una chiara tendenza negativa del totale annuo delle precipitazioni in Calabria, con andamenti diversi nelle diverse stagioni. Ad ulteriore conferma, va detto che, negli ultimi decenni, in Calabria sono stati registrati eventi di siccità, anche di lunga durata, più frequenti e più intensi che in passato. I tempi di ritorno dei periodi siccitosi nel trentennio 1981-2010 sono stati molto inferiori (fino alla metà) di quelli registrati nel trentennio precedente 1951-1980. La frequenza degli eventi siccitosi è quindi aumentata. Questi studi evidenziano, come impatto diretto, un aumento della suscettibilità alla desertificazione dei suoli, già in atto in alcune aree della Calabria. Una conferma evidente di tali tendenze è fornita dal Sesto Rapporto dell'IPCC, citato in precedenza.

Occorre registrare, per la Calabria, un preoccupante ritardo nella predisposizione della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Paesi come la Francia, la Finlandia, la Danimarca, la Spagna hanno già da tempo inserito tale priorità nelle loro agende politiche, pervenendo all'approvazione di strategie, piani, azioni. In Italia, la Strategia Nazionale di Adattamento è stata approvata il 16 giugno 2015. Il 2 agosto 2017 è stata avviata la consultazione pubblica sulla prima stesura del Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) che si è conclusa il 31 ottobre 2017. Il Piano è stato successivamente sottoposto a revisione e, attualmente, è soggetto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Per quanto riguarda le strategie regionali, ad oggi quasi tutte le Regioni italiane hanno avviato la predisposizione delle proprie strategie di adattamento, alcune hanno integrato in piani settoriali misure di adattamento, altre hanno previsto nella propria organizzazione amministrativa uffici preposti alle tematiche dell'adattamento. La Calabria, insieme a poche altre Regioni, deve ancora avviare il proprio percorso.

Aria ed emissioni

Secondo i dati riportati nella *“Relazione per la valutazione della qualità dell'aria nella regione Calabria”*,¹⁷ pubblicata in formato integrale sul sito dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, nel 2020, in tutte le stazioni di monitoraggio gestite da Arpacal, gli inquinanti rilasciati in atmosfera non hanno superato i limiti previsti dal D.lgs. n. 155/2010. Occorre tuttavia sottolineare che, per alcuni di questi, i limiti previsti dalla normativa italiana sono molto superiori rispetto ai valori soglia per la salute dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ad esempio, il valore limite della media annua di PM_{2.5} previsto dalla normativa italiana (ed europea) è di 25 µg/m³, il valore di riferimento individuato dall'OMS, oltre il quale dovrebbe scattare un livello di allerta, è di 10 µg/m³; per il PM₁₀ i due valori sono, rispettivamente 40 e 20. Dai dati riportati nella suddetta Relazione risulta che il limite di 10 per il PM_{2.5} è stato superato in 6 delle 13 stazioni in cui è presente il campionamento, e il limite del PM₁₀ è stato superato in 7 delle 20 stazioni in cui è presente il campionamento. Di recente, la Regione Calabria con D.G.R. n.227 del 31 maggio 2021 pubblicata su BURC n.50 del 1 luglio 2021, ha trasmesso al Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza l' *“Approvazione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria (PRTQA) – aggiornamento della classificazione in seguito ad un quinquennio di monitoraggio”*. Il Piano è un aggiornamento del precedente PTQA presentato nel 2010 che era stato redatto in ossequio alle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE. In esso viene espressamente richiamato il concetto che *“la tutela della qualità dell'aria costituisce un elemento irrinunciabile e inderogabile nelle politiche della Regione Calabria, considerate le importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente”*. In coerenza con le strategie dell'UE e nazionali, consapevoli che molti degli inquinanti tradizionali e dei gas climalteranti hanno sorgenti comuni e che le loro emissioni interagiscono nell'atmosfera causando una varietà di impatti ambientali su scala diversa (locale, regionale e globale), il Piano ha la finalità di perseguire una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell'aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (Kyoto). In tal modo si potrà arrivare ad un generalizzato rispetto dei valori limiti di qualità dell'aria ambiente, in particolare, nelle aree urbane dove è presente la maggior percentuale di

¹⁷ Valutazione della Qualità dell'Aria nella Regione Calabria 2020. http://www.arpacal.it/allegati/VQA_2020_1.pdf.

popolazione esposta a livelli di inquinamento a rischio. In ogni caso, si dovrà tendere a ridurre comunque i livelli di inquinamento su tutto il territorio, consapevoli che anche nelle situazioni di rispetto dei valori limite vi sono evidenze che indicano comunque la presenza di rischi per la salute umana e l'ambiente.

Il Piano persegue quattro obiettivi generali: 1. integrare le considerazioni sulla qualità dell'aria nelle altre politiche settoriali (energia, trasporti, salute, attività produttive, agricoltura, gestione del territorio); 2. migliorare e tenere aggiornato il quadro conoscitivo, in particolare quello relativo allo stato della qualità dell'aria attraverso la ridefinizione e l'implementazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria e la predisposizione dell'inventario delle emissioni su scala comunale; 3. fornire le informazioni al pubblico sulla qualità dell'aria predisponendo l'accesso e la diffusione al fine di permetterne una più efficace partecipazione al processo decisionale in materia; attivare iniziative su buone pratiche (stili di vita) compatibili con le finalità generali del piano, in particolare sul risparmio energetico al fine di ottenere un doppio beneficio ambientale (riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e dei gas climalteranti regolati dal Protocollo di Kyoto); 4. la tutela e la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Per la redazione del PRTQA è stata utilizzata una prima stesura dell'inventario regionale delle sorgenti di emissioni in aria, realizzato da Ispra nel 2005. Per ogni inquinante, viene presentata una serie storica di emissioni su scala regionale relativamente agli anni 1990, 1995, 2000 e 2005 e poi l'inventario provinciale con il dettaglio dell'attività per il 2005. L'inventario provinciale con il dettaglio per l'anno 2005 può essere definito come una raccolta coerente di dati sulla quantità di emissioni di sostanze inquinanti immesse in atmosfera da attività antropiche e naturali, ottenute sia da misure dirette, ovvero effettuate per alcuni impianti industriali, di solito individuati come sorgenti puntuali, (attraverso l'analisi delle schede impianto, che sono state inviate agli stabilimenti produttivi presenti in Regione Calabria, ecc.) sia da stime per tutte le altre sorgenti, denominate sorgenti diffuse (piccole industrie, impianti di riscaldamento, sorgenti mobili, ecc.) e sorgenti lineari (autostrade, porti, aeroporti, strade di grande comunicazione, ecc.), a partire da dati quantitativi sull'attività presa in considerazione e da opportuni fattori d'emissione. Attraverso questa prima analisi è stato possibile individuare le tipologie di sorgenti emissive presenti sul territorio calabrese, i principali inquinanti emessi, le loro quantità e loro distribuzione spaziale. In tal modo sono state individuate a livello di disaggregazione spaziale regionale e provinciale le tipologie di sorgenti maggiormente responsabili dell'inquinamento e quindi indirizzare verso tali sorgenti, con criteri oggettivi, le azioni, specifiche di riduzione delle emissioni delle varie sostanze inquinanti. L'inventario, inoltre, è uno strumento fondamentale per valutare e confrontare ex ante, in termini di efficacia e di costi, gli scenari emissivi utili alla predisposizione delle misure da adottarsi per l'eventuale risanamento.

I dati e le informazioni sugli inquinanti sono consultabili attraverso il sito web dedicato alla Rete Regionale della Qualità dell'Aria, raggiungibile dal sito istituzionale dell'Arpacal. **Fattori di vulnerabilità e resilienza**

Vulnerabilità

- ✓ Mancato aggiornamento del PEAR.
- ✓ Mancata approvazione da parte del Consiglio regionale dell'aggiornamento del Piano di Tutela della qualità dell'aria;
- ✓ Mancanza di una banca dati e di un sistema informativo aggiornato con censimento puntuale (con metodo bottom-up) delle fonti di pressione;

Resilienza

- ✓ Sensibilità da parte degli enti locali alla problematica della riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
- ✓ Possibilità di coprire i fabbisogni termici tramite lo sfruttamento della sovra produzione di energia elettrica, anche da fonte rinnovabile, attraverso la creazione di Comunità energetiche.
- ✓ Diffusione della conoscenza e della consapevolezza dei vantaggi economici derivanti dall'adozione di comportamenti virtuosi legati al risparmio energetico, anche a livello di utenza finale domestica.
- ✓ Sensibilità del territorio (sia in termini di beneficiari che di professionisti del settore) e partecipazione ai bandi di finanziamento nazionali volti all'efficientamento delle strutture pubbliche o ad uso pubblico della PA e delle imprese e strutture produttive.

Indicatori

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia	GSE	Annuale	2018	42,0	Regionale	%
Consumi di energia da fonti rinnovabili nel settore trasporti	GSE	Annuale	2018	7,4	Regionale	%
Energia da fonti rinnovabili - Quota di energia elettrica da fonti rinnovabili sul consumo interno lordo di energia elettrica	TERNA	Annuale	2018	79,2	Regionale	%
Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati	ISTAT	Annuale	2018	36,5	Regionale	GWh/100km ^q
Consumi di energia coperti da cogenerazione	ISTAT	Annuale	2018	116,7	Regionale	%
Consumi di energia elettrica coperti con produzione da bioenergie	ISTAT	Annuale	2018	19,5	Regionale	%
Consumi di energia elettrica delle imprese dell'agricoltura	ISTAT	Annuale	2018	14,2	Regionale	GWh/100M€
Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria	ISTAT	Annuale	2018	22,9	Regionale	GWh/100M€
Intensità energetica	ENEA	Annuale	2018	114,33	Regionale	TEP/M€
Indice di povertà energetica	ISTAT	Annuale	2019	13,4	Regionale	%
Emissioni di gas serra	ISTAT su dati ISPRA	biennale	2019	6,2	Regionale	Ton CO ₂ eq/ab
Preoccupazione per i cambiamenti climatici	ISTAT	Annuale	2019	67,1	Regionale	%
Monitoraggio della qualità dell'aria	ISTAT su dati ISPRA	Annuale	2012	0,4	Regionale	n. stazioni/100.000 abitanti
Qualità dell'aria - PM2.5 (ISTAT, %)	ISTAT	Annuale	2019	80	Regionale	%

Gestione Rifiuti e Economia circolare

In tema di gestione dei rifiuti i dati disponibili rivelano una situazione che, seppur con una chiara tendenza al miglioramento registrata negli ultimi anni, è ancora distante dagli obiettivi di sostenibilità declinati nelle normative europee e nazionali, che pongono al primo posto della gerarchia dei rifiuti la riduzione della loro produzione e all'ultimo posto lo smaltimento.

Con l'emanazione della direttiva 2018/851/UE, all'obiettivo del 50% di il riciclaggio dei rifiuti urbani entro il 2020, sono stati aggiunti tre ulteriori obiettivi da conseguirsi entro il 2025 (55%), 2030 (60%) e 2035 (65%). I tre nuovi obiettivi non considerano specifiche frazioni merceologiche ma si applicano all'intero ammontare dei rifiuti urbani. Si dovrà smaltire in discarica un massimo del 10% e destinare il resto a recupero energetico e di calore. Per quanto riguarda il riciclo degli

imballaggi, l'obiettivo è di raggiungere il 70% al 2030. Per la stessa data si dovranno raggiungere i seguenti obiettivi nel riciclo dei materiali presenti negli imballaggi: 85% per carta e cartone, 80% per i metalli ferrosi, 60% per l'alluminio, 75% per il vetro, 55% per la plastica, 30% per il legno. Inoltre, entro il 2030 si dovrà ridurre del 90% le bottiglie di plastica monouso.

La **produzione dei rifiuti** in Calabria negli ultimi anni mostra un trend decrescente, in linea con la tendenza nazionale. Nel 2020 in Calabria sono state prodotte in totale 715.976 tonnellate di rifiuti urbani, corrispondenti a una produzione pro capite di 381,3 kg per abitante, valore molto inferiore alla media nazionale (488,5 kg per abitante) e alla media del Sud (442,5 kg/abitante).

I dati di fonte ISPRA (Rapporto rifiuti 2021) evidenziano che negli ultimi anni la quota di rifiuti urbani oggetto di **raccolta differenziata** è aumentata in tutte le regioni italiane portando la media nazionale nel 2020 al 63%. La Calabria registra negli ultimi anni un trend decisamente crescente che la porta, nel 2020, alla percentuale del 52,2%, con una distanza di poco superiore ai 10 punti percentuali rispetto alla media nazionale. All'interno della regione ci sono differenze molto rilevanti tra le cinque province; le più virtuose sono Catanzaro e Cosenza, rispettivamente con il 61,7% e 60%, seguite da Vibo Valentia con il 53,9%; rimangono a livelli ancora piuttosto bassi Reggio Calabria e Crotone, rispettivamente con il 39,6% e 32,7%.

Nonostante i miglioramenti evidenti la Calabria è ancora lontana dall'obiettivo normativo dalla percentuale del 65% di RD fissato per il 2012, non raggiunto ancora neanche dall'Italia (63% nel 2020), che sconta profonde differenze tra le proprie regioni (nel 2020 si va dal 76,1 del Veneto al 42,3% della Sicilia).

L'indicatore relativo al conferimento dei **rifiuti in discarica** mostra nel 2020 un deciso miglioramento rispetto all'anno precedente; passa infatti dal 40,3% del 2019 al 27,4%, avvicinandosi alla media dell'Italia pari al 20,1%. Per una corretta lettura del dato occorre considerare quanto precisato nel Rapporto Rifiuti Urbani 2021 di ISPRA: "nonostante l'art. 182-bis del d.lgs. 152/2006 stabilisca il principio dell'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e per i rifiuti del loro trattamento a livello di ambito territoriale ottimale, l'analisi dei dati evidenzia che i rifiuti in uscita dagli impianti di trattamento meccanico biologico, vengono di frequente avviati a smaltimento in regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti. L'analisi dei dati a livello regionale evidenzia un calo tra il 2019 ed il 2020, riferibile soprattutto al Sud dove si registra una riduzione di oltre 259 mila tonnellate di rifiuti collocati in discarica, pari al 9,1%. Al Centro si registra una diminuzione di circa 159 mila tonnellate (-8,3%) e al Nord una diminuzione di 48 mila tonnellate (-3,2%). Al Sud la riduzione maggiore si rileva in Calabria (-36,6%), dove circa 23 mila tonnellate di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani vengono smaltite fuori regione." È evidente che in materia di smaltimento la Calabria è ancora lontana dalla media europea del 3,4% (dato Eurostat) e dall'obiettivo del 10% al 2035, previsto dalle nuove direttive europee del pacchetto sull'economia circolare. La tendenza è chiaramente verso la riduzione, ma la lettura critica dei dati disponibili mostra che il sistema di gestione ancora oggi non ha raggiunto un assetto adeguato per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa e la garanzia di un servizio di qualità.

Come si legge nel DISR "L'attuazione del percorso delineato dalla legge regionale n.14/2014, concernente il recepimento e riordino della governance ai dettami normativi in materia di gestione dei rifiuti, si è rivelato non privo di difficoltà. Attualmente, benché gli Ambiti Territoriali Ottimali ed i relativi Enti di governo risultino tutti costituiti, l'entrata a regime del sistema registra ancora pesanti rallentamenti", e ancora "... il sistema impiantistico regionale per il trattamento dei rifiuti non ha ancora raggiunto la configurazione a regime, per come individuata dal Piano, con conseguenti limitazioni e aggravii nella gestione dei flussi dei rifiuti da sottoporre a trattamento. La realizzazione degli otto "ecodistretti", piattaforme integrate a servizio di ciascuno dei 5 Ambiti Territoriali Ottimali, in grado di garantire la valorizzazione di tutti i flussi in ingresso, ha registrato negli anni rilevanti rallentamenti". Le problematiche evidenziate dal DISR sono tra le cause che rallentano la spesa delle risorse messe a disposizione dai programmi sostenuti con le risorse FESR e FSC dell'attuale ciclo di programmazione.

Il miglioramento del **sistema di gestione dei rifiuti**, che preveda l'ammodernamento e lo sviluppo di impianti di trattamento volti al recupero di materia, rappresenta una parte del più ampio obiettivo del passaggio da un modello economico lineare a un modello circolare, ripensato in funzione di un modello di produzione additiva, in modo da permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, improntando così i consumi al risparmio di materia e prevenendo alla radice la produzione di rifiuti.

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti ad oggi vigente¹⁸ fissa al paragrafo 1, obiettivi di prevenzione al 2020, rispetto ai valori registrati nel 2010, sia per i rifiuti urbani sia per i rifiuti speciali, come di seguito riportati:

- riduzione del 5% della produzione dei rifiuti urbani per unità di PIL;
- riduzione del 10% della produzione dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL;
- riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL.

In compito di monitorare il perseguimento dei suddetti obiettivi è affidato a ISPRA che ne dà conto nei Rapporti Rifiuti pubblicati annualmente. Da questi si evince che il rapporto produzione dei rifiuti urbani per unità di PIL si è progressivamente ridotto, facendo registrare nel 2019 un -8,2%, rispetto al 2010, al contrario la produzione dei rifiuti speciali ha un andamento crescente: i dati riportati nel Rapporto Rifiuti Speciali – Edizione 2021 di ISPRA mostrano un continuo aumento del dal 2010 ad oggi di entrambi i rapporti. Il rapporto rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL al 2019 è aumentato del 19,21% rispetto al 2010, il rapporto rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL è aumentato del 20,88%.

In Italia la produzione di **rifiuti speciali** si attesta nel 2019 a quasi 154 milioni di tonnellate. Tra il 2018 e il 2019 si rileva un aumento nella produzione totale, pari al 7,3%, corrispondente a circa 10,5 milioni di tonnellate. L'incremento registrato è quasi del tutto imputabile ai rifiuti non pericolosi che rappresentano il 93,4% del totale dei rifiuti speciali prodotti; aumentano, infatti, di quasi 10,4 milioni di tonnellate (+7,8%), mentre quelli pericolosi di 110 mila tonnellate (+1,1%).

A livello nazionale, la maggiore produzione di **rifiuti speciali non pericolosi** deriva dal settore delle costruzioni e demolizioni (48,4% del totale prodotto, corrispondente a 69,6 milioni di tonnellate), seguito dalle attività di trattamento di rifiuti e di risanamento (24,6%) e da quelle manifatturiere (17,7%).

Sempre a livello nazionale, il settore manifatturiero produce il 37% del totale dei rifiuti speciali pericolosi, corrispondente a circa 3,8 milioni di tonnellate, il 32,6% è attribuibile alle attività di trattamento rifiuti e di risanamento ambientale, pari a 3,3 milioni di tonnellate; segue il settore dei servizi, del commercio e dei trasporti (20,5%) con quasi 2,1 milioni di tonnellate, di cui oltre 1,5 milioni di tonnellate di veicoli fuori uso.

A livello territoriale la produzione dei rifiuti speciali, si concentra nel nord Italia, con 88,6 milioni di tonnellate (pari, in termini percentuali, al 57,6% del dato complessivo nazionale); la produzione del Centro si attesta a 27 milioni di tonnellate (17,5% del totale), mentre quella del Sud a 38,3 milioni di tonnellate (24,9%).

A livello regionale la Lombardia, con oltre 33,5 milioni di tonnellate, produce il 37,8% del totale dei rifiuti speciali generati nel nord Italia, e il 26,1 del totale a livello nazionale. La Calabria con i suoi 2,2 milioni di tonnellate rappresenta il 5,8% della produzione complessiva del Sud, e l'1,4% della produzione complessiva a livello nazionale.

Il 91,8% (2 milioni di tonnellate) dei rifiuti speciali prodotti in Calabria è costituito da rifiuti non pericolosi e il restante 8,2% (quasi 182 mila tonnellate) da rifiuti pericolosi. Le principali tipologie di rifiuti prodotte sono rappresentate dai quelli derivanti dal trattamento dei rifiuti e delle acque reflue (51,7% della produzione regionale totale) e da quelli delle operazioni di costruzione e demolizione (31,6%). Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi la percentuale dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti e delle acque reflue sale al 61%.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali, nel 2019 in Calabria sono stati gestiti circa 2,470 milioni di tonnellate, di cui 2,1 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi e circa 312 mila tonnellate di rifiuti pericolosi.

Il recupero di materia (da R2¹⁹ a R12) è la forma prevalente di gestione cui sono sottoposte circa 956 mila tonnellate e rappresenta il 38,7% del totale gestito. In tale ambito il recupero di sostanze inorganiche (R5) concorre per il 61,6% al recupero totale di materia. Residuale è l'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia (R1), pari a circa 49 mila tonnellate (2% del totale gestito). Complessivamente sono avviati ad operazioni di smaltimento circa 1 milione 165 mila di tonnellate di rifiuti speciali (47,2% del totale gestito): circa 136 mila tonnellate (5,5% del totale gestito) sono smaltite in discarica (D1²⁰), più di 1 milione di tonnellate (41,2% del totale gestito) sono sottoposte ad altre operazioni di smaltimento quali

¹⁸ Nelle more dell'adozione del nuovo Piano di Prevenzione previsto dall'articolo 180 del d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. n. 116/2020 di recepimento delle direttive facenti parte del cosiddetto pacchetto economia circolare, resta ad oggi vigente il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti adottato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica, MITE) con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013.

¹⁹ Con il codice Rn vengono indicate le operazioni di recupero secondo la classificazione dell'Allegato C alla parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

²⁰ Con il codice Dn vengono indicate le operazioni di smaltimento secondo la classificazione dell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.

trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, ricondizionamento preliminare (D8, D9, D13, D14), circa 11 mila tonnellate (0,46% del totale gestito) sono avviate a incenerimento (D10).

La messa in riserva a fine anno (R13) prima dell'avvio alle operazioni di recupero, ammonta a quasi 274 mila tonnellate (11,1% del totale gestito), il deposito preliminare a fine anno (D15) prima dello smaltimento interessa più di 23 mila 500 tonnellate (0,96%).

Infine, va rilevato che i rifiuti speciali importati ammontano a 37 tonnellate di cui 25 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 12 tonnellate di rifiuti pericolosi, mentre i rifiuti esportati sono 35.359 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 8.427 tonnellate di rifiuti pericolosi.

In materia di **riciclaggio** l'Italia si attesta su buone performance, migliori di molti paesi europei. Dai dati riportati nel Rapporto rifiuti 2021 si evince che il confronto delle percentuali di riciclaggio raggiunte nel 2020 con gli obiettivi previsti al 2025 dalla direttiva 2018/852/UE mostra che tutte le frazioni merceologiche hanno già ampiamente raggiunto tali obiettivi, ad eccezione della plastica.

Il Rapporto sottolinea ancora, per gli ultimi anni, un progressivo **allargamento della forbice tra la percentuale di raccolta differenziata e i tassi di riciclaggio** (all'incremento della raccolta differenziata non corrisponde lo stesso incremento del riciclaggio), a riprova del fatto che la raccolta rappresenta uno step di primaria importanza per garantire l'ottenimento di flussi omogenei e di maggior qualità. Non è, dunque, sufficiente il solo aumento delle percentuali di raccolta ma è necessario che i quantitativi intercettati in modo differenziato si caratterizzino per una elevata qualità al fine di garantirne l'effettivo riciclo. Lo sviluppo delle raccolte deve essere, inoltre, necessariamente accompagnato dalla disponibilità di un adeguato sistema impiantistico di gestione.

Il Piano per la Transizione Ecologica sottolinea le buone performance dell'Italia nel riciclaggio ma riconosce che "il sistema della gestione dei rifiuti risente ancora di notevoli differenze territoriali, soprattutto per quanto riguarda la presenza di impianti, cui il Piano di transizione ecologica deve mettere prioritariamente mano. Il PTE fissa l'obiettivo di portare il Tasso di utilizzo circolare²¹ dei materiali dal 19% attuale al 30 % nel 2030.

"Il contributo del PNRR Come primo passo verso l'economia circolare, il PNRR ha quindi individuato tra le misure più urgenti il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, con investimenti per l'ammmodernamento e lo sviluppo di impianti di trattamento volti al recupero di materia, da localizzare prevalentemente al Centro-Sud. Attualmente, infatti, il 70% degli impianti sono concentrati nel Nord Italia. In questo modo sarà possibile adempiere pienamente agli obiettivi comunitari sul riciclaggio per il 2030, recepiti a settembre 2020 dall'Italia con il "Pacchetto Economia Circolare".

*Il Piano prevede inoltre il potenziamento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il potenziamento del riciclaggio della plastica mediante riciclo meccanico e chimico in appositi Plastic Hubs, e il recupero nel settore tessile, per il quale è stato fissato un obiettivo nazionale di raccolta al 2022, tramite Textile Hubs. La gestione complessiva dei rifiuti, eterogenea sul territorio, verrà sostenuta da una serie di riforme che vanno dall'aggiornamento della **strategia nazionale per l'economia circolare**, da un **Programma nazionale di gestione rifiuti**²² che consentirà di rafforzare e supportare la pianificazione regionale al supporto tecnico alle autorità locali che ne hanno bisogno da parte del MiTE. Il Piano prevede inoltre un'attività avanzata di monitoraggio (anche tramite droni e telerilevamento) degli smaltimenti illegali, spesso fonti di contaminazioni pericolose, come parte di un più ampio sistema di monitoraggio integrato del territorio"*

Fattori di vulnerabilità e resilienza

Vulnerabilità

- ✓ Mancanza di una governance ottimale del sistema regionale di gestione de rifiuti
- ✓ Sistema impiantistico incompleto e inadeguato rispetto al fabbisogno regionale e agli obiettivi normativi

²¹ Il tasso di uso circolare dei materiali (Circular Material Use Rate nella dizione inglese - CMUR) misura il contributo dei materiali riutilizzati (R) rapportato all'utilizzo complessivo di materiali (T), a livello di intera economia e per categoria di risorse (biomasse, minerali metalliferi, minerali non metalliferi, combustibili fossili). L'indicatore rappresenta dunque la percentuale di materia prima secondaria utilizzata nei processi produttivi.

²² In attuazione alle nuove disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 è stato introdotto all'art. 198bis del Dlgs 152 del 2006 (con Dlgs 3 settembre 2020, n. 116) il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, che dovrà fissare i macro-obiettivi e definire i criteri le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si atterranno nella elaborazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti. Per la predisposizione del Programma a novembre 2020 il MiTE ha dato avvio ad un tavolo di lavoro istituzione con la partecipazione di Regioni e Province.

- ✓ Raccolta differenziata inferiore all'obiettivo del 65%

Resilienza

- ✓ Bassa produzione di rifiuti pro capite

Indicatori

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Rifiuti solidi urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti solidi urbani	ISPRA SISTAN	Annuale	2020	52,2	Regionale	%
Produzione pro-capite rifiuti urbani	ISPRA SISTAN	Annuale	2020	381,3	Regionale	Kg/anno per abitante
Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti	ISPRA SISTAN	Annuale	2020	27	Regionale	%
Tasso di utilizzo circolare dei materiali	ISPRA	Annuale	2019	19,3	nazionale	%

Natura - biodiversità

La crescente attenzione verso i temi della natura e della biodiversità, a partire agli anni '80, ha portato ad attivare a livello globale numerose iniziative anche di carattere istituzionale, concretizzatisi in numerose convenzioni. A partire dal 1992, infatti, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, di fatto gli Stati membri della Comunità Europea sono stati investiti di nuove responsabilità nei confronti degli ecosistemi e degli habitat naturali, oggetto di attenzione sempre maggiore dal punto di vista della tutela e della conservazione. Prioritario è divenuto, per tale ragione, l'obiettivo di eliminare le cause di riduzione o di perdita della diversità biologica. Il rapporto sullo stato della natura in Europa²³ mostra un costante declino delle specie e degli habitat, causato principalmente da agricoltura intensiva, urbanizzazione, attività forestali non sostenibili, sfruttamento eccessivo degli animali attraverso la pesca illegale e la caccia, per finire con l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. Dai dati diffusi, risulta che in Europa solo la metà delle specie di uccelli migratori e stanziali mostra un trend di conservazione positivo, mentre risultano a rischio quelle marine e quelle che vivono in ambienti prettamente agricoli. E sempre dalla lettura degli stessi dati emerge che solo il 14 per cento degli habitat può essere considerato di livello soddisfacente, così come il 27 per cento delle specie animali e vegetali. Le superfici boschive a carattere prevalentemente forestale sono aumentate negli ultimi 25 anni²⁴, a differenza di praterie, corsi d'acqua interni e mare, che risultano al contrario maggiormente compromessi²⁵. Partendo da questi presupposti, è quindi consolidata la percezione che l'erosione della biodiversità rappresenti un rischio per l'ambiente e più particolarmente per la specie umana, al pari dei cambiamenti climatici e la diffusione dell'inquinamento.

La Strategia europea sulla biodiversità per il 2030²⁶ assume, nell'ottica della protezione della natura, impegni ben precisi:

²³ State of Nature in the EU—Results from reporting under the nature directives 2013-2018.

<https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020>.

²⁴ FOREST EUROPE, 2020: State of Europe's Forests 2020. https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf.

²⁵ https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm.

²⁶ Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - COM(2020) 380 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN>.

1. Proteggere legalmente almeno il 30% della superficie terrestre dell'UE e il 30 % dei suoi mari e integrare i corridoi ecologici in una vera e propria rete naturalistica trans-europea;
2. Proteggere rigorosamente almeno un terzo delle zone protette dell'UE, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti sul suo territorio;
3. Gestire efficacemente tutte le zone protette, definendo obiettivi e misure di conservazione chiari e sottoponendoli a un monitoraggio adeguato.

In Calabria, nel corso degli anni, si è diffusa sempre più la consapevolezza che la salvaguardia della natura e dei suoi componenti rappresenta il fulcro del sistema attorno al quale le diverse comunità si trovano ad operare. La presenza di formazioni naturali ampie e diversificate costituisce un indicatore di integrità e funzionalità degli ecosistemi, in quanto sede di processi biologici e ambientali di fondamentale importanza per la qualità naturale di un territorio. Questa visione è presente a livello regionale la cui caratteristica più importante degli strumenti di pianificazione è l'approccio alla tutela della biodiversità su ampia scala territoriale.

In attuazione della Direttiva "Habitat"²⁷, la Regione Calabria per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) che hanno concluso l'iter di designazione a Zone Speciali di Conservazione²⁸ (ZSC) - prevedendo l'applicazione di misure di conservazione -, ha individuato gli enti gestori con D.G.R. n. 227 del 29 Maggio 2017. Ad oggi, sono presenti 6 aree individuate come Zone di Protezione Speciale (ZPS). È presente una rete di aree naturali e seminaturali, rappresentata dai Parchi Nazionali e Regionali (Parco Nazionale dell'Aspromonte, Parco Nazionale della Sila, Parco Nazionale del Pollino e Parco Regionale delle Serre), e Riserve Regionali (Lago di Tarsia e Foce del Crati e dalle Valli Cupe): si tratta di aree strategiche, che svolgono un ruolo centrale per la conservazione della biodiversità. Esse rappresentano le aree "core" della rete ecologica regionale in corso di implementazione.

Con DGR n.845 del 21 dicembre 2010, recante "Approvazione Strategia Regionale per la biodiversità", la Calabria ha dato attuazione all'invito del Consiglio Europeo di far diventare la biodiversità una priorità nei processi di pianificazione regionale. È stata infatti elaborata la Strategia in cui si collocano gli impegni che la Regione intende assumere per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020 e favorire la necessaria integrazione tra gli obiettivi di sviluppo regionale e gli obiettivi di conservazione dell'ambiente, intesi come interagenti e inseparabili. Il Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000²⁹, allegato alla D.G.R. n.72 del 15 maggio 2020 ed approvato dal Consiglio Regionale calabrese con Delibera n.46 del 14 luglio 2020, evidenzia come la Strategia della biodiversità costituisce uno strumento di integrazione delle esigenze di conservazione ed uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche nazionali di settore, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla Strategia Europea per la Biodiversità. La Strategia è articolata su tre tematiche cardine:

- 1) Biodiversità e servizi ecosistemici;
- 2) Biodiversità e cambiamenti climatici;
- 3) Biodiversità e politiche economiche.

Contestualmente, è stato adottato nel 2016 un "Programma d'Azione", quale strumento di programmazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della biodiversità all'interno del quale sono individuate priorità di azione.

I dati aggiornati all'anno 2020 presentano un quadro della Regione Calabria che comprende 185 siti Natura 2000 (6 ZPS, 178 ZSC e 1 pSIC). Le aree protette incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (EUAP) o appartenenti alla Rete Natura 2000, in base all'indicatore elaborato da Istat su base di dati fornita dal Ministero della Transizione Ecologica (che fanno riferimento all'anno 2017) coprono il 26,6 % del territorio regionale: un dato che si attesta al di sopra della media del Mezzogiorno (25,2%) e a quella dell'Italia (21,6%), molto prossimo al target previsto per il 2030 (ossia raggiungere la quota del 30% di aree terrestri protette).

Ad oggi, la Calabria ha assunto un ruolo importante nel contesto nazionale, non solo per l'estensione e la disponibilità di ambiti naturali di grande pregio e di superfici aree protette, ma anche per la presenza di corridoi ecologici che rappresentano gli spazi di connessione naturale tra l'Europa centrale ed il Mediterraneo. La regione detiene un importante numero di aree prioritarie, sia terrestri che marine, per la conservazione della biodiversità: la loro estensione totale a terra è pari all'incirca al 39% della superficie regionale. Tale superficie risulta essere oltre il doppio della superficie sottoposta a tutela (circa il 18% del territorio regionale). Essa comprende non solo il sistema delle aree protette regionali e nazionali e

²⁷ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701>.

²⁸ Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che si integra all'interno delle disposizioni della Direttiva "Habitat".

²⁹ Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Calabria, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche. Atto di indirizzo. – Regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio – Settore 5 "Parchi ed Aree Naturali Protette".

i siti della Rete Natura 2000, ma anche elementi specifici quali le aree di interesse prioritario per la biodiversità e corridoi ecologici, lungo i quali gli individui di numerose specie possono spostarsi per garantire i flussi genici.

Nel 2020, l'Ispra ha presentato un quadro così definito: la superficie a terra dei siti ZPS, SIC/ZSC in Calabria raggiunge la percentuale del 19,2, a fronte di una media nazionale del 19,35 (nel Mezzogiorno tale dato raggiunge il 23,2%), mentre la superficie a mare è limitata al 1,94%, rispetto ad una media italiana del 11,42% e del Mezzogiorno pari a 6,63%.

Nell'ambito del Sustainable Development dell'Agenda 2030, il Goal 15 (*Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno, fermare la perdita della diversità biologica*) ha come obiettivo la salvaguardia degli ecosistemi terrestri e della biodiversità minacciate dalla deforestazione, dal degrado del terreno e dalla desertificazione connesse ad attività antropiche e al cambiamento climatico. La salvaguardia della biodiversità è uno degli obiettivi più complessi e le sue ricadute sono vaste su tutto il pianeta e di portata incommensurabile. Un segnale importante, ad esempio, è venuto dalla pandemia dovuta al virus SARS-CoV-2, che ha reso evidente quanto la pressione sugli ecosistemi sia in grado di creare le condizioni per favorire il passaggio di patogeni di specie selvatiche all'uomo (zoonosi) e di quanto ecosistemi sani e in equilibrio possano essere determinanti nel prevenire l'insorgenza di malattie infettive emergenti o riemergenti.

A fronte di una ricchezza notevole di risorse naturali e nonostante l'istituzione di aree finalizzate alla loro protezione e conservazione, i dati disponibili per la Calabria mostrano difficoltà nel perseguimento degli obiettivi richiamati all'interno del Sustainable Development dell'Agenda 2030, in particolare: *“Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montani, compresa la loro biodiversità, al fine di migliorare la loro capacità di fornire prestazioni che sono essenziali per lo sviluppo sostenibile”* (target 15.4) e *“Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate”* (target 15.5). Da evidenziare, comunque, che nella serie storica fornita da Istat relativa all'indicatore della percentuale di superficie della Rete Natura 2000 sulla superficie regionale, si registra un'improvvisa diminuzione tra gli anni 2013 e 2014. In Calabria si è passati infatti dal 21,55% al 19,2%, valore che ha condizionato il dato del Mezzogiorno (passato dal 25,1 al 21,53) e quello della media italiana (scesa da 21,16 a 19,26).

In merito allo stato di conservazione la Direttiva 92/43 CEE - Habitat, stabilisce come obiettivo generale per gli Stati membri il raggiungimento di uno Stato di Conservazione Favorevole (FCS) per tutti i tipi di habitat elencati nell'allegato I presenti sul territorio nazionale. Lo stato di conservazione complessivo di un habitat viene definito dalla metodologia standard europea in quattro classi: Favorevole, Sfavorevole-inadeguato; Sfavorevole-cattivo; Sconosciuto. L'indicatore pubblicato da ISPRA *“Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole ai sensi della dir. 92/43 CEE”* fornisce per ciascuna Regione e Provincia autonoma il numero degli habitat della classe “Favorevole” sul totale delle valutazioni degli habitat effettuate. Il confronto tra i dati della rilevazione 2018 e quella precedente del 2012 è abbastanza sconcertante sia per la Calabria, sia per il Mezzogiorno, sia per l'Italia nel complesso, che “crollano” rispettivamente dal 30%, dal 28,70% e dal 25,20% al 9,20%, al 8,10% e al 8,30%. Da evidenziare che la Calabria, al momento, sta adeguando le misure di conservazione, adottate nel 2018 per tutti i siti di Rete Natura 2000, agli standard europei, attività questa che è coordinata dal Ministero della transizione ecologica poiché interessa i siti di tutto il territorio nazionale. Dal monitoraggio condotto sullo stato di conservazione di specie e habitat in Calabria, concluso nel 2018, si evince il buono stato di conservazione degli habitat delle zone interne della Regione, mentre si registrano maggiori criticità sui siti costieri. In questi ultimi, infatti, a seguito della maggiore pressione antropica presente, si rende necessaria l'adozione di interventi di gestione delle attività costiere mirati per una più efficace tutela e conservazione della biodiversità.

Il tema dell'equilibrio degli ecosistemi e della preservazione della biodiversità è al centro delle questioni che attengono alla salvaguardia della vita sulla Terra. L'andamento nel decennio dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS (tratta da Rapporto ASVIS 2020 – I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile) evidenzia la buona posizione della Calabria, costantemente al di sopra della media nazionale in tutto il periodo considerato (2010-2019). Gli indicatori disponibili per la Calabria mostrano una ricchezza di coperture forestali e di aree protette superiore alla media italiana e del Mezzogiorno. In particolare, l'indicatore *“Aree forestali in rapporto alla superficie terrestre”* vede la Regione in una posizione migliore rispetto al Mezzogiorno (+ 10% circa) e alla media italiana (+3% circa), nelle due annualità, 2015 e 2005, di disponibilità del dato. Inoltre, l'incremento registrato nell'intervallo temporale considerato è superiore al quello del Mezzogiorno e dell'Italia (rispettivamente 8,3%, 7,0%, 5,8%).

L'andamento è confermato dal *Coefficiente di boscosità* (Elaborazioni Ispra su dati FAO e Istat su dati INFC), che include, rispetto al precedente, la quota di superficie territoriale coperta da “Altre terre boscate” oltre che dai “Boschi”, secondo le definizioni adottate dalla FAO per il *Global forest resources assessment*³⁰. Per questo indicatore, la distanza della

³⁰ (Bosco: territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'estensione di almeno 0,5 ha, con alberi dell'altezza minima di 5 m a maturità in situ; Altre terre boscate: territorio con copertura arborea fra il 5 e il 10% di alberi in grado di raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi maggiore del 10%, su un'estensione di almeno 0,5 ha, con esclusione delle aree a prevalente uso agricolo o urbano).

Calabria rispetto all'Italia è di poco superiore rispetto all'indicatore precedente (+ 7 punti percentuali), mentre si conferma il maggior tasso di crescita della Calabria dal 2005 al 2015 (8,6% Calabria; 6,8% Mezzogiorno; 5,7% Italia).

La realtà forestale della Calabria è una delle più interessanti d'Italia, per tutta una serie di fattori: vastità delle aree boscate, indice di boscosità, potenzialità e diversificazione della vastità delle aree boscate, potenzialità e diversificazione della produzione legnosa, molteplicità dei popolamenti, specificità mediterranea di alcune formazioni, varietà dei paesaggi, ruolo storico, culturale e sociale. La Calabria si pone fra le regioni italiane con più alto indice di boscosità (44,1%) (Dati ISTAT rilevazione 2015). La superficie forestale regionale comprende il bosco e altre terre non boscate. Negli ultimi quarant'anni, se da un lato la natura ha riconquistato le aree montane, dall'altro l'urbanizzazione e la cementificazione hanno intaccato in maniera consistente il territorio regionale. Una delle più grandi minacce per la conservazione delle aree boscate – vero e proprio patrimonio naturalistico della Regione Calabria - è rappresentata dal rischio di incendi, presente con livelli molto alti sul territorio calabrese. L'indicatore Superficie forestale (boscata e non boscata) percorsa dal fuoco per 1.000 km² mostra un andamento, nel periodo 2010- 2019, simile per le ripartizioni territoriali Italia, Mezzogiorno, Calabria, ma la linea che ne descrive l'andamento in Calabria si colloca quasi sempre al di sopra rispetto al Mezzogiorno e all'Italia, con due picchi molto pronunciati in corrispondenza del 2012 e del 2017.

L'Italia è un paese ricco di biodiversità e la Calabria contribuisce in grande misura a questa ricchezza. Un esempio è rappresentato dal patrimonio floristico. L'Italia ospita un patrimonio floristico di grande rilievo per valore biogeografico e ricchezza di specie e sottospecie (2.704 licheni, 1.209 briofite e 8.195 entità vascolari). Il 16,7% della flora vascolare (pari a 1.371 entità) è endemica italiana, ovvero esclusiva del nostro territorio; di queste il 58% è rappresentato da endemiti ristretti ad una sola regione italiana.

Oltre alle cause naturali, la degradazione del terreno, con conseguente perdita di biodiversità è causata in larga misura dai cambiamenti del territorio di origine antropica: le dinamiche insediative e infrastrutturali portano a un costante aumento del consumo di suolo e alla sua degradazione (discariche, siti contaminati da attività produttive, ecc.), nonché alla frammentazione e degradazione degli habitat, a cui concorrono altri cambiamenti di uso del suolo e pratiche di gestione poco sostenibili delle aree agricole.

Con la RER³¹ (Rete Ecologica Regionale pubblicata il 9.10.2003 nel Supplemento Straordinario n.4 al BUR Calabria Parti I e II n. 18 del 1 ottobre 2003), la Calabria si è dotata di uno strumento territoriale che risponde alla necessità di creare interconnessioni tra le aree naturali esistenti, fornendo una prima indicazione dei corridoi ecologici. Essa individua le situazioni particolari in cui la permeabilità ecologica viene minacciata o compromessa da interventi antropici di nuova urbanizzazione e infrastrutturazione. In Calabria vi sono due corridoi ecologici prioritari: il primo si colloca lungo la catena costiera sulla quale insistono già delle piccole aree SIN e SIC concorrendo al collegamento fra il Parco Nazionale del Pollino ed il Parco Nazionale della Sila; il secondo corridoio, invece, collega in direzione sud-est nord-ovest il Parco Regionale delle Serre ed il Parco Nazionale della Sila. In tale ambito, considerato il forte intreccio fra le finalità della conservazione e le esigenze di sviluppo, con la Rete Ecologica si è inteso valorizzare gli ambiti territoriali regionali di rilevante valore paesaggistico garantendo al contempo l'integrazione tra i processi di tutela ambientale e di sviluppo sociale ed economico.

Nell'analisi delle classi di uso del suolo (riportate nella Corine Land Cover) della Regione, le aree che raggiungono una percentuale maggiore sono quelle "ad utilizzazione agroforestale" che coprono più del 40% del territorio regionale e, a seguire, si ritrovano le "aree con forte presenza di ambienti naturali e subnaturali" (36%) e quelle seminaturali (20%). Rispetto ai valori medi nazionali, pari a circa il 2%, le aree antropizzate sono in percentuale abbastanza limitata e sono rappresentate per la maggior parte da tessuto urbano discontinuo.

L'agro-biodiversità, essenzialmente legata agli agro-ecosistemi, cioè agli ecosistemi naturali modificati dall'uomo con l'introduzione della coltivazione finalizzata alla produzione agricola ha inciso fortemente sulla struttura del paesaggio agrario regionale creando habitat specifici per un grande numero di specie (vegetali e animali): attribuendo così all'attività agricola un ruolo di primo piano nella conservazione della biodiversità.

Le aree agricole potenzialmente ad alto valore naturale vengono individuate tra quelle aree dove "l'agricoltura rappresenta l'uso del suolo principale, (normalmente quello prevalente), e l'agricoltura mantiene, o è associata alla presenza di un'elevata numerosità di specie e di habitat, e/o di particolari specie di interesse comunitario, nazionale o locale". La definizione delle aree agricole e forestali ad alto valore naturale di cui alla D.G.R. n.73 del 28/02/2014, assicura una agricoltura a bassa intensità e impiego di input, caratterizzati da un'elevata presenza di vegetazione semi-naturale (es. siepi, filari), di manufatti (es. muretti a secco), e da una copertura del suolo diversificata con un aspetto a mosaico.

Fattori di vulnerabilità e resilienza

³¹ Documento della Strategia Regionale per la Biodiversità. Regione Calabria.

https://portale.regione.calabria.it/website/portalmidia/2018-10/strategia_regionale_per_le_biodiversit.pdf.

Vulnerabilità

- ✓ Frammentazione degli Habitat;
- ✓ perdita di superfici boscate ed alterazioni irreversibili di Habitat a causa di incendi ed altri fattori;
- ✓ carenza di dati conoscitivi per definire una puntuale caratterizzazione di aree di connessione (corridoi ecologici);
- ✓ mancanza di un sistema informativo che abbia lo scopo di mappare nel tempo l'efficacia delle misure di mitigazione e di compensazione scaturenti dalle valutazioni di incidenza;
- ✓ mancanza di uno studio sul valore dei servizi eco-sistemici offerti dalla RER;
- ✓ riduzione della presenza e dell'efficienza delle aree umide funzionali alla conservazione dell'avifauna e dell'erpetofauna;
- ✓ Consumo di suolo a opera di nuove urbanizzazioni;
- ✓ Perdita di paesaggi, per effetto di processi di spopolamento, abbandono e delocalizzazione produttiva
- ✓ Depauperamento delle risorse naturali a causa di inquinanti di origine antropica generati da attività industria ed agricoltura;
- ✓ Sprawling urbano;
- ✓ Pressione venatoria

Resilienza

- ✓ Elevata presenza di biodiversità animale e vegetale;
- ✓ Attività di monitoraggio per come previste dal PAF;
- ✓ Consistente presenza di aree protette terrestri e marine;
- ✓ Ampia diffusione di aree HNV;
- ✓ Consistente presenza di un ricchissimo patrimonio naturalistico di specie ed Habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE;
- ✓ Diffusa presenza di aree di rifugio per diverse specie e fitocenosi provenienti da ambienti molto diversi.

Indicatori

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Aree Protette	ISTAT Elaborazioni MITE	Biennale	2017	26,6	Regionale	%
Aree forestali in rapporto alla superficie terrestre	FAO-INFC	Decennale	2015	33,6	Regionale	%
Coefficiente di boscosità	FAO-ISTAT Elaborazioni ISPRA	Decennale	2015	44,1	Regionale	%
Impatto degli incendi boschivi	ISTAT	Annuale	2019	3,5	Regionale	Superficie forestale per 1000 kmq
Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole ai sensi della dir. 92/43 CEE (% - ISPRA) - Anni di riferimento 2018 e 2012	ISPRA	Sessennale	2018	9,2	Regionale	%
Impermeabilizzazione e del suolo da copertura artificiale	ISPRA	Annuale	2019	5,04	Regionale	%
Frammentazione del territorio naturale e agricolo	ISPRA	Annuale	2019	27,2	Regionale	%

Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Paesaggio

Il territorio calabrese, di notevole rilevanza paesaggistica, è prevalentemente montuoso e collinare con tratti pianeggianti negli altipiani e in prossimità delle foci dei fiumi.

Soprattutto alle aree montane e collinari, dove la pressione antropica è limitata, è riconosciuto un enorme valore paesaggistico determinato dalla ricca presenza di risorse naturalistiche di eccellenza, in alcuni casi uniche in tutto il territorio italiano, come ad esempio il pino loricato presente nel Parco del Pollino, inoltre, in questi habitat di pregio vivono specie quasi estinte in altre zone montuose d'Italia, come l'aquila del Bonelli presente nel parco dell'Aspromonte con due coppie.

Il valore di questi ecosistemi e paesaggi è preservato con l'istituzione di tre parchi nazionali (Pollino, Sila e Aspromonte), un parco regionale (Serre), oasi e riserve naturali, di cui 16 statali e tre regionali (Valli Cupe, Foce del fiume Crati, Lago di Tarsia), Zone a Protezione Speciale (Zps), Siti di interesse comunitario (Sic) comprensive della Zona a Conservazione Speciale (Zsc), Siti di interesse Nazionale (SIN). L'estensione delle aree soggette a protezione e tutela costituisce un elemento di specificità rispetto alle altre regioni italiane.

L'analisi dei dati disponibili presso gli Enti regionali e sovra regionali competenti per materia rivelano, infatti, che: oltre 17% del territorio regionale ricade in area parco naturale (nazionale e regionale); oltre 1.200 ettari di territorio regionale sono registrati come riserve naturali di carattere regionale e circa 16.900 ettari di territorio sono individuati come riserve naturali di carattere nazionale.

Lo studio condotto dal Nucleo, teso ad individuare le aree di attrazione Naturale di rilevanza strategica, rivela che oltre il 40% dei comuni calabresi presenta una discreta dotazione di risorse naturali di pregio sottoposte a tutela e che oltre il 16% dei comuni presenta una ricca dotazione di risorse naturali di pregio.

La ricchezza e qualità di questi ecosistemi ha permesso di attribuire a buona parte del territorio regionale importanti riconoscimenti UNESCO:

- ✓ dal 2014, il [Parco Nazionale della Sila](#) e parte del territorio ricadente nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Crotone (complessivamente circa 357 mila ettari, pari a circa il 24% del territorio regionale) è nella Rete Mondiale dei Siti di Eccellenza dell'UNESCO, come decima Riserva della Biosfera Italiana. La Riserva della Biosfera MaB "Sila", unica area 'hotspot' dell'Europa meridionale, comprende una vasta gamma di habitat, che ospitano una grande varietà di specie endemiche rare e offre paesaggi molto variegati (morene glaciali, laghi e sorgenti) e ambienti naturali con differenti microclimi, che assicurano una biodiversità molto importante in tutta la regione biogeografica del Mediterraneo;
- ✓ dal 2015, Il Parco Nazionale del Pollino, la più grande area protetta d'Italia e una delle maggiori d'Europa, è divenuto membro della rete mondiale dei Geoparchi Unesco.
- ✓ dal 2021, le antiche faggete presenti nei parchi nazionali dell'Aspromonte e del Pollino fanno parte del Patrimonio Mondiale dell'Umanità Foreste primordiali dei faggi dei Carpazi e di altre regioni d'Europa. I due siti calabresi sono aree di rifugio glaciale con caratteristiche uniche, dove vivono alberi adattati a superare estati calde e con un clima secco in costante aumento. In particolare, gli oltre 300 ettari della faggeta vetusta di Valle Infernale nel Parco dell'Aspromonte sono la stazione più meridionale del faggio d'Europa, la cui unicità ecologica è determinata anche dal substrato geologico metamorfico e dai processi tettonici che caratterizzano il paesaggio selvaggio d'Aspromonte creando un ambiente unico nell'area di distribuzione del faggio; mentre, nella faggeta vetusta del Pollinello, nel Parco del Pollino, sopravvivono i faggi più antichi d'Europa con un'età stimata in circa 650 anni;
- ✓ dal 2021, il Parco Nazionale dell'Aspromonte è iscritto nella rete mondiale dei Geoparchi UNESCO. Il territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte, costituito da rocce cristallino-metamorfiche che risalgono ad oltre 500 milioni di anni fa, è caratterizzato da un ambiente particolarmente ricco di biodiversità risultante della bassa latitudine, della prossimità del mare, dalla presenza di due versanti (ionio e tirreno) con morfologia e microclima diversi e del gradiente di altitudine.

I centri collinari e montani, spesso inseriti in contesti ambientali di pregio, in molti casi presentano una qualità del paesaggio costruito e naturale compromessa dagli effetti generati dai processi di spopolamento e abbandono quali: mancato presidio del territorio, decadimento del patrimonio costruito e degli spazi pubblici, perdita di valore identitario e culturale.

Ai paesaggi montani e collinari si affianca la varietà dei paesaggi marini e costieri che alternano tratti di costa alta e frastagliata a tratti sabbiosi. La costa presenta sia caratteristiche peculiari di rarità e unicità, tutelate con l'istituzione di aree marine protette (5 parchi marini regionali e l'area marina protetta di Capo Rizzuto), sia luoghi fragili soggetti a erosione costiera e/o espressione del degrado paesaggistico generato dalla costante pressione antropica, spesso abusiva o di bassa qualità.

Nelle aree urbane, costituite dai centri di antica formazione, si sono consolidate le espansioni urbane recenti, che in molti casi hanno prodotto un ingiustificato e disordinato consumo di suolo. Le espansioni, avviate a partire dagli anni sessanta, in molti casi hanno prodotto un paesaggio anonimo, con caratteristiche qualitative non più determinate dagli elementi naturali, ma da scelte non regolamentate che hanno generato luoghi privi di identità e di scarsa qualità insediativa ed edilizia. Il problema del consumo sregolato di suolo è ancora più evidente nelle zone pianeggianti e costiere e, soprattutto, nei centri di più recente costituzione dove l'impianto urbano è spesso il risultato di scelte non pianificate e speculative e la qualità degli insediamenti è mediocre.

Il rapporto sul consumo di suolo in Italia, elaborato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, riferisce che nel 2020 il suolo consumato in Calabria, pari a 76.116 ettari, rappresenta il 5% dell'intero territorio regionale. A livello nazionale la superficie consumata rappresenta invece il 7,1% del totale. La Calabria risulta essere così quattordicesima tra le regioni italiane per incidenza di suolo consumato. Tra le regioni del Mezzogiorno, sono il Molise, la Sardegna e la Basilicata a far registrare valori più bassi.

Il confronto tra 2019-2020, rivela che, nel 2020, l'incremento di consumo di suolo³² in Calabria è pari a 86 ettari, corrispondente a una variazione percentuale del +0,11%. Il dato calabrese risulta essere inferiore a quello medio nazionale (+0,24%) e, nella classifica delle regioni italiane, la Calabria occupa il quart'ultimo posto. Tutte le altre regioni del Mezzogiorno fanno segnare valori più elevati.

Tra le province calabresi, Catanzaro risulta essere quella con la più alta incidenza di suolo consumato (6,53%), seguita da quelle di Vibo Valentia (5,82%) e di Reggio Calabria (5,80%). Cosenza e Crotona risultano invece al di sotto della media regionale (rispettivamente 4,36% e 3,76%). I 3 comuni con la più alta incidenza di suolo consumato sono Tropea (35%), Villa San Giovanni (28%) e Soverato (27%).

La verifica del consumo di suolo per classe di distanza dalla costa riscontra che, nel 2020, la maggior parte del suolo consumato si localizza nella fascia costiera. In Calabria il suolo consumato nella fascia entro i 300 metri dalla linea di costa è pari al 29,2%, il valore è superiore sia al valore medio nazionale (pari al 22,8%) sia a quello rilevato per Sicilia (27,9) e Sardegna (9,7). L'incidenza nella fascia tra i 300 metri e 1 chilometro dalla linea di costa è invece pari a 19,8%, anche in questo caso il valore è più alto di quello della media italiana (18,9%), ma più basso di quello registrato in Campania (30,1), Sicilia (22,6) e Puglia (21,6).

Al fine di raggiungere obiettivi di recupero/conservazione/riqualificazione del territorio e del paesaggio, il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico³³ della Regione Calabria, strumento di pianificazione del territorio e del paesaggio che interpreta gli orientamenti della Convenzione Europea del Paesaggio e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, propone l'integrazione del paesaggio in modo programmatico nel governo del territorio e predispone l'Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali Aptr.

Gli Aptr sono individuati attraverso la valutazione integrata di diversi elementi quali: i caratteri dell'assetto storico-culturale; gli aspetti ambientali ed ecosistemici; le tipologie insediative (città, reti di città, reti di infrastrutture, strutture

³² Con consumo di suolo si intende l'incremento della copertura artificiale del suolo, su base annuale. Con suolo consumato si intende la quantità complessiva di suolo a copertura artificiale in un dato momento

³³ Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013 in data 15 giugno 2013 e pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 4 (Vol. I e II) del 15/6/2013 al BURC n. 11 del 1/6/2013. Lo strumento previsto dall'Art. 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e succ. mod. e int., già approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n° 377 del 22/8/2012, integrato dalla D.G.R. n° 476 del 6/11/2012, interpreta gli orientamenti della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14) e del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.).

agrarie); le dominanti dei caratteri morfotipologici dei paesaggi; l'articolazione delle identità percettive dei paesaggi; la presenza di processi di trasformazione indicativi; l'individuazione di vocazioni territoriali come traccia delle fasi storiche dei luoghi.

Gli Aprt che compongono l'Atlante sono 16 (Tirreno Cosentino, Vibonese, Piana di Gioia Tauro, Terre di Fata Morgana, Greci di Calabria, Locride, Soveratese, Crotonese, Ionio Cosentino, Pollino, Valle del Crati, Sila e Presila Cosentina, Fascia Presilana, Istmo Catanzarese, Serre, Aspromonte), all'interno dei quali sono state individuate 39 Unità Paesaggistiche Territoriali. Le Unità Paesaggistiche Territoriali, pensate come sistemi fortemente caratterizzati da componenti identitari storico-culturali e paesaggistico-territoriali, si identificano e si determinano rispetto ad una polarità/attrattore (di diversa natura) e sono considerate come le unità fondamentali di riferimento per la pianificazione e programmazione.

Patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Il patrimonio culturale della Calabria, diffuso sull'intero territorio regionale, è composto da un ricco e composito patrimonio materiale e da una significativa e importante componente immateriale (patrimonio etno - antropologico). Questo consistente patrimonio ha sede spesso nei piccoli centri lungo le coste o nei borghi attestati sui crinali e nelle aree del sistema montuoso calabrese (Pollino, Sila, Aspromonte).

Il patrimonio materiale è composto prevalentemente da: siti archeologici, testimonianze di architettura difensiva, edifici di pregio civile e religioso e musei.

Significativa è la dotazione regionale di siti, aree e parchi archeologici (localizzati in 61 Comuni), che vedono un totale di oltre 4.000 ettari di territorio sottoposto a vincolo. Tra questi siti rientrano aree archeologiche di grande rilevanza quali: Sibari, Crotona, Locri, Rosarno e Roccelletta di Borgia. La dotazione regionale di siti archeologici si completa con i siti archeologici subacquei (105 siti censiti) localizzati nei fondali di tutte e cinque le province. Particolarmente interessante la dotazione dei siti archeologici subacquei della provincia di Crotona (area a maggiore concentrazione), dove nell'Area Marina Protetta di Capo Rizzuto e nel tratto Crotona Isola Capo Rizzuto sono stati rinvenuti relitti databili a partire dall'età del bronzo sino all'epoca contemporanea.

Le operazioni a oggi realizzate sui siti archeologici hanno permesso di intervenire su quasi il 30% dei siti archeologici esistenti sul territorio regionale. Gli interventi realizzati hanno permesso di: acquisire ulteriori elementi di conoscenza; migliorare le condizioni di sicurezza, accesso e fruibilità dei siti; recuperare spazi da destinare a spettacoli e attività culturali; incrementare l'area fruibile a studiosi, residenti e turisti, rafforzando in tal senso l'offerta turistico culturale del territorio.

Parimenti rilevante risulta essere il patrimonio architettonico militare (400 impianti fortificati – castelli, fortificazioni, torri costiere - di cui 262 censiti) presente sia tra le rovine delle città magno – greche, sia nelle zone collinari. Le fortificazioni, in alcuni casi purtroppo ridotte allo stato di rudere, sono testimonianza di un sistema di difesa e controllo della costa avviato in epoca Normanna e mantenuto e ampliato sotto il regno di Federico II e durante le dominazioni angioina e aragonese. La consistenza di tale patrimonio rende la Calabria una delle regioni del Mediterraneo con il più lungo circuito di strutture fortificate. Le operazioni realizzate hanno permesso di intervenire su circa il 10% del patrimonio esistente e hanno contribuito a ampliare e diversificare l'offerta turistico culturale regionale. In linea generale gli interventi sugli edifici militari prevedono di vincolare la destinazione di uso a attività culturali fruibili dalla comunità locale e dai turisti.

Sono inoltre, presenti sul territorio regionale aree di archeologia industriale a testimonianza di un passato caratterizzato da un certo dinamismo economico. Rientrano in questo ambito le miniere non più in uso, i mulini, i frantoi, le celle e i palmenti per il vino, le ferriere, le filande, le fornaci, gli stabilimenti per la produzione del tabacco e i pastillari. A queste testimonianze si aggiungono, i caselli e i depositi ferroviari dismessi, i gasometri, i cementifici e altri stabilimenti industriali, quali ad esempio quelli presenti all'interno dell'ex-polo industriale della chimica di Crotona. Rilevante per tale tipologia di beni è l'area delle Serre (VV).

Apprezzabili risultano poi essere: il patrimonio architettonico civile e religioso (1.521 edifici censiti di elevato interesse); i centri storici e i borghi di particolare pregio diffusi su tutto il territorio; le città abbandonate, distribuite soprattutto nella provincia di Reggio Calabria e sul versante ionico. Gli interventi su questa categoria di beni hanno riguardato soprattutto gli edifici religiosi e la riqualificazione fisica delle aree urbane dei centri storici e dei borghi.

Contribuiscono a definire l'offerta culturale della regione: i teatri diffusi sul territorio, di cui circa l'80% costituito da teatri di tradizione la cui proprietà è prevalentemente privata; il patrimonio bibliotecario, caratterizzato soprattutto da biblioteche comunali; gli Archivi di Stato che conservano numerosi documenti storici.

Rilevante è inoltre, la riconoscibilità di aree dominate dalle minoranze etniche: gli albanesi concentrati sul versante nord occidentale della Sila greca e nel catanzarese; i grecanici, che occupano la zona posta ai piedi dell'Aspromonte e i valdesi-occitani, insediati nell'area di Guardia Piemontese.

A tutto ciò si somma la realtà di attività artigianali di antica tradizione legate al restauro degli edifici, alla ceramica, al tessile, alla produzione di liuteristica e alla produzione di oggetti della cultura contadina e pastorale, oltre che il ricchissimo patrimonio di feste popolari che annualmente si svolgono diffusamente nell'intera regione.

L'offerta culturale regionale si completa con le strutture museali (282 strutture) presenti su tutto il territorio regionale e in gran parte di proprietà comunale. L'offerta museale, fatta eccezione per le strutture di importanza e competenza nazionale e poche altre realtà che si sono avviate verso un processo di qualificazione, è caratterizzata da una polverizzazione di strutture di dimensioni medio piccole che presentano una grande differenziazione relativamente al valore delle raccolte ed all'organizzazione. La struttura museale più importante per livello di fruizione e qualità è il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Gli interventi finanziati sulle strutture museali sono tesi a: migliorare gli standard di qualità dei musei; avviare la costruzione del sistema museale regionale mettendo in rete i musei regionali con standard simili.

Poco rilevanti sono i siti UNESCO riferiti al patrimonio culturale calabrese. Al momento, hanno ricevuto un riconoscimento UNESCO solo: il duomo di Cosenza (Patrimonio Testimone di Cultura e di Pace dal 2011), la [Varia di Palmi](#) (Bene Immateriale dell'UNESCO Feste delle grandi macchine a spalla dal 2013) e il [Codex Purpureus Rossanensis](#) (inserito nel registro Memory of the World dal 2015). Il [Greco di Calabria](#) è menzionato nelle lingue a rischio di estinzione sul Red Book dell'UNESCO, mentre la [Cattolica di Stilo](#) con i Complessi Basiliani Bizantini (S. Maria della Roccella a Borgia CZ, Monastero di San Giovanni Theristis a Bivongi RC, Santa Maria del Pathirion a Rossano CS, la chiesa di San Marco a Rossano CS, la chiesa di Santa Filomena e il Battistero a Santa Severina KR) sono candidati dal 2006 al Riconoscimento UNESCO del Patrimonio Artistico Mondiale dell'Umanità.

Questo ricco patrimonio, diffuso su gran parte del territorio regionale, spesso in aree in via di abbandono, fragili e soggette a rischio sismico e idrogeologico, è stato negli anni oggetto di numerosi interventi di restauro e conservazione che non sempre ne hanno garantito la restituzione, in termini di fruizione, alla collettività. La dotazione di servizi posseduta e i modelli di organizzazione e gestione adottati presentano ancora ampi margini di miglioramento. A eccezione, infatti, di alcuni beni, soprattutto statali, dotati di strutture e attrezzature per la fruizione, la didattica e l'accoglienza, buona parte dei beni, accessibili spesso gratuitamente, mancano di un piano di gestione sostenibile e dei servizi necessari per la valorizzazione e la fruizione quali: guide audio/video, postazioni multimediali, percorsi dedicati ai bambini, accessori come guardaroba bookshop o caffetteria, servizi di accoglienza e di orientamento alla visita, servizi on – line (sito web, applicazioni web e biglietteria on line), servizi a supporto dei disabili, archivi documentali, laboratori di restauro o didattici, aree di parcheggio dedicate.

Oltre ai problemi generati dal degrado fisico e dalla bassa valorizzazione del patrimonio culturale, è necessario segnalare che una quota consistente del patrimonio insiste su aree soggette a rischio sismico molto elevato, rischio frana, erosione costiera e idraulico. Dei 5.020 beni culturali calabresi censiti da ISPRA per il 2021, 884, pari al 17,7% risultano essere in aree a pericolosità da frana. Il dato è in linea con il dato nazionale (pari al 17,9%), ma decisamente superiore al valore riscontrato per Sicilia (14,1) e Puglia (7,7). Se si considerano i soli beni presenti in aree a pericolosità da frana elevata a molto elevata, quelli esposti a rischio risultano essere il 10% del patrimonio censito in Calabria. In questo caso la percentuale di patrimonio esposto a rischio è tra le più alte d'Italia, decisamente più alta del valore nazionale (pari al 5,9%) e inferiore solo alla percentuale rilevata per Valle d'Aosta (33%), Campania (13,4), Molise (13,3%), Basilicata (13,1), Abruzzo (10,9%) e Trentino (10,8%). In termini assoluti, la provincia con il maggior numero di beni a rischio frana è Reggio di Calabria che è anche la provincia con la maggior incidenza (14,5%) di beni culturali a rischio sul totale del proprio patrimonio. Segue la provincia di Cosenza, con 193 beni a rischio, mentre, in termini percentuali, è la provincia di Catanzaro ad occupare la seconda posizione con il 12% dei propri beni esposti a rischio frana. Se si analizza il patrimonio culturale esposto a rischio frana presente nei poli turistici individuati dal PRSTS 2019-2021, i poli turistici la cui offerta

culturale risulta essere più a rischio sono nell'ordine: Tropea (con il 40% del proprio patrimonio a rischio), Corigliano-Rossano (26%), Pizzo (21%), Amantea (17%), Praia al Mare (14%), Nicotera (14%) e Rende (11%).

I beni a rischio idraulico elevato sono invece 200, circa il 4% del patrimonio regionale censito. In questo caso, il maggior numero di beni esposto a rischio è localizzato nella provincia di Cosenza (82), seguita da Vibo Valentia (73) che è anche la provincia con la quota più elevata di beni a rischio alluvioni (11,4%). In relazione al **rischio idraulico**, i poli turistici il cui patrimonio culturale è a maggior rischio sono: Zambrone (58% dei propri beni culturali a rischio), Scalea (32%), Tropea (25%), Ricadi (17%), Briatico (17%) e Paola (15%).

L'analisi congiunta delle due categorie di rischio (frana e alluvioni) rivela che circa il 22% del patrimonio censito risulta essere esposta a rischio.

Al fine di preservare i valori identitari e ridurre i fattori di criticità e vulnerabilità riscontrati è necessario intervenire per:

- ✓ limitare la pressione antropica e sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali;
- ✓ mettere in sicurezza il patrimonio culturale;
- ✓ rigenerare i borghi anche attraverso la promozione della cultura e del turismo sostenibile;
- ✓ incrementare il livello di attrattività turistica del patrimonio naturale e culturale;
- ✓ modernizzare, anche attraverso investimenti digitali, le infrastrutture materiali e immateriali del patrimonio naturale e culturale e rimuovere le barriere fisiche e cognitive esistenti;
- ✓ migliorare la gestione, la fruibilità e l'accessibilità al patrimonio naturale e culturale;
- ✓ sostenere le imprese dell'industria culturale e creativa;
- ✓ sostenere i progetti di promozione valorizzazione del patrimonio culturale.

L'inadeguata valorizzazione del patrimonio culturale regionale determina l'esclusione dalla fruizione culturale di ampie fasce della popolazione locale e turistica e conseguentemente un indice di domanda culturale dei musei e istituti similari, statali e non statali, tra i più bassi registrati in Italia (seguito solo da Abruzzo e Molise). Lo stesso indice di domanda regredisce nel tempo (dal 2015 al 2019 passa da 10,3 a 7,1), al contrario di quanto accade nel Mezzogiorno, dove l'andamento dell'indicatore mostra un comportamento simile al dato Italia (cresce al partire dal 2011 passando da 15,3 a 20,3) e una minore distanza (nel 2019 il valore per il Mezzogiorno e l'Italia è pari rispettivamente a 20,3 e 26,6).

Anche gli indicatori relativi alla spesa corrente mostrano valori deludenti. Il dato di spesa corrente riscontrato in Calabria nel 2018 è decisamente inferiore (8,2 euro pro-capite) a quello medio italiano (19,4), anche se del tutto simile a quello registrato nel Mezzogiorno (8,9 euro pro capite). Nel confronto tra regioni, la Calabria occupa il diciottesimo posto, seguita da Molise, Puglia e Campania. Nonostante la spesa corrente dei comuni calabresi sia in linea con quella registrata nel Mezzogiorno, nel 2019 la densità e rilevanza del patrimonio museale calabrese è decisamente inferiore (0,28) a quella riscontrata nel Mezzogiorno (0,79) e in Italia (1,62) e decresce rispetto al 2015 (0,52). Il confronto tra regioni posiziona la Calabria tra gli ultimi posti, seguita solo da Basilicata, Abruzzo e Molise.

Infine i livelli di spesa pubblica per attività teatrali e musicali in Calabria, pur se quasi raddoppiati tra il 2015 (5,2 milioni di euro) e il 2019 (9,1 milioni di euro), si attestano su valori decisamente inferiori a quelli registrati nel Mezzogiorno (163 milioni di euro) e in Italia (1 miliardo di euro). La differenza è resa maggiormente evidente dal rapporto tra la spesa e la popolazione residente che nel 2019, è pari in Calabria a 4,8 euro/abitante, nel Mezzogiorno a 8,1 e in Italia a 16,8.

Il rapporto del 2020 "Io sono Cultura", promosso da Unioncamere e Fondazione Symbola realizzato con il contributo tecnico-scientifico del Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che analizza le performance produttive della filiera culturale nelle sue due componenti core (di cui fanno parte i comparti: architettura e design; comunicazione; audiovisivo e musica; videogiochi e software; editoria e stampa; performing arts e arti visive; patrimonio storico e artistico) e creative driven (ovvero tutte quelle attività che utilizzano contenuti e competenze culturali e creative per accrescere il valore dei propri prodotti) evidenzia il ruolo marginale della Calabria nella creazione del prodotto culturale. Nel Sud Italia, la maggior parte del prodotto culturale è creata in Campania (3,8 miliardi), seguita da: Sicilia (2,9 miliardi), Puglia (2,5 miliardi), Sardegna (1,1 miliardi), Calabria (954 milioni) e Basilicata (380 milioni). La Campania occupa il 12° posto della classifica delle regioni per incidenza del valore aggiunto generato dalla cultura rispetto al totale economia (con una quota pari al 4,2%), mentre le altre regioni del Sud occupano la parte più bassa della classifica: si va dalla 16° posizione della Sardegna (con un'incidenza pari al 3,9%) alla 20° posizione della Calabria (3,4%). Il dato relativo al solo comparto core riferisce che delle 274.366 imprese italiane 5.817 (pari al 2,12%) sono calabresi.

È evidente che molto è ancora necessario fare per rimuovere le criticità esistenti e soddisfare le sfide poste dalla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile riferite agli obiettivi strategici fissati nelle macro aree di intervento (planeta e partnership) e nel vettore di sostenibilità conoscenza comune:

- ✓ assicurare lo sviluppo del potenziale turistico, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale;
- ✓ migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici;
- ✓ migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi;
- ✓ contribuire, soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla diversificazione delle attività capaci di generare reddito e occupazione e promuovere il turismo sostenibile, lo sviluppo urbano e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- ✓ sostenere le industrie culturali e l'industria turistica,
- ✓ valorizzare l'artigianato locale e il recupero dei mestieri tradizionali;
- ✓ programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale, rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare per valutarne le ricadute e gli esiti.

Fattori di vulnerabilità e resilienza

Vulnerabilità

Molteplici sono i fattori di vulnerabilità per questo patrimonio determinati da:

- ✓ Degrado e scarsa manutenzione delle risorse eco-paesaggistiche dovuta allo spopolamento e alla marginalizzazione delle aree collinari e montane.
- ✓ Elevato degrado paesaggistico a causa della pressione antropica nei paesaggi costieri.
- ✓ Forte consumo di suolo determinato da una densa urbanizzazione anche turistica.
- ✓ Urbanizzazione diffusa nelle aree urbane che ha determinato cambiamenti radicali nei paesaggi interessati con perdita di identità e riconoscibilità.
- ✓ Superficie forestale percorsa da incendi.
- ✓ Condizioni di sicurezza non elevate dei siti archeologici.
- ✓ Collocazione di una parte considerevole del patrimonio culturale in aree fragili soggette a rischio frana, erosione costiera e alluvioni.
- ✓ Presenza di una parte considerevole dei beni in centri e borghi spopolati o in via di spopolamento, esclusi dai flussi di visita di turisti e visitatori e spesso soggetti a incuria e abbandono.
- ✓ Mancanza di modelli di gestione idonei a garantire la fruizione/valorizzazione del bene, e la creazione di un circuito economico virtuoso capace di contribuire a sostenerne le spese di gestione e manutenzione.
- ✓ Elevata frammentazione degli interventi e carenze progettuali che spesso non identificano una destinazione di uso compatibile e sostenibile.
- ✓ Polverizzazione del sistema museale con mancanza di standard di qualità e problemi di gestione e organizzazione.
- ✓ Insufficiente applicazione di strumenti digitali e contenuti digitali carenti.
- ✓ Inadeguato coordinamento a livello territoriale per la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
- ✓ Scarsa "attrattività" del patrimonio culturale.

Resilienza

- ✓ Compresenza nello stesso quadro di paesaggi diversi, dal paesaggio collinare e montano al paesaggio costiero.
- ✓ Paesaggi montani, marini e costieri in alcuni tratti con caratteri di rarità e unicità.
- ✓ Individuazione delle unità paesaggistico territoriali come unità fondamentali per la pianificazione e programmazione.
- ✓ Patrimonio culturale materiale ricco e diffuso su tutto il territorio regionale.
- ✓ Presenza di minoranze linguistiche e di un ricco patrimonio culturale immateriale.
- ✓ Numerosi borghi di interesse culturale inseriti in contesti ambientali di pregio.

- ✓ Possibilità di impiegare a fini turistici il patrimonio edilizio non utilizzato disponibile nei borghi, nelle aree interne e montane con buon potenziale turistico.
- ✓ Esistenza di attività artigianali di antica tradizione.

Indicatori

Nel presente paragrafo sono riportati gli indicatori di contesto pertinenti ad esprimere e rilevare il grado di integrazione e la misura degli effetti prodotti dall'attuazione del programma, in relazione agli obiettivi prefissati, selezionati secondo la loro popolarità.

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Indice di abusivismo edilizio	CRESME		2019	61	Regionale	%
Beni culturali a rischio frana su base regionale	ISPRA	Annuale	2021	17,7	Regionale	%
Spesa del pubblico per attività teatrali e musicali	ISTAT	Annuale	2019	9.084,6	Regionale	migliaia€
Spesa per consumi delle famiglie per ricreazione e cultura sul totale della spesa per consumi delle famiglie (calcolata su valori concatenati con anno di riferimento 2010)	ISTAT	Annuale	2018	6,9	Regionale	%
Spesa corrente dei comuni per la gestione del patrimonio culturale	ISTAT		2018	8,2	Regionale	Euro pro capite
Indice di domanda culturale dei musei e istituti similari statali e non statali	ISTAT	Annuale	2019	7,1	Regionale	migliaia
Musei e istituti similari aperti al pubblico statali e non statali	ISTAT	Annuale	2019	163	Regionale	Numero

Popolazione e Salute

Nel 2019, la quota di popolazione regionale che vive in condizioni di povertà o esclusione sociale risulta sensibilmente più elevata rispetto al valore nazionale (39,8 per cento rispetto a 25,6). Tale divario è rimasto pressoché immutato durante il decennio 2010-2019. Inoltre, una percentuale significativa dei calabresi (8,6 rispetto a 7,4 nazionale) è interessata da grave deprivazione materiale. Da segnalare che, diversamente dall'indicatore precedente, si osserva per questo fenomeno un positivo processo di convergenza verso i valori medi italiani (con un divario che passa da 4,2 del 2010 a 1,2 nel 2019). In valore assoluto le persone a rischio povertà o esclusione sociale, nel 2019, sono poco più di 771 mila, di cui circa 394 mila sono femmine e 155 mila circa minori. Il numero di persone in grave deprivazione materiale sempre nel 2019 supera le 166 mila, di cui poco più di 92 mila sono femmine e circa 48 mila minori.

La bassa intensità lavorativa (12,3 contro 10 dell'Italia), insieme agli alti livelli relativi di occupazione irregolare e precaria (22% contro il 13% circa a livello nazionale) sono connessi alla debolezza economica di numerose famiglie calabresi: le unità familiari che vivono al di sotto della soglia di povertà sono il doppio di quelle a livello nazionale (20,8 a fronte del 10,1 nel 2020).

Gli indicatori relativi al disagio abitativo, tranne quello della percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità (15% contro il 14%), non segnalano divari negativi rispetto al contesto nazionale. Occorre sottolineare tuttavia che rispetto al 2010 la Calabria registra un aumento dell'indicatore Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate che passa dal 23,3% al 25,5%.

A fronte degli alti livelli di povertà calabresi prima evidenziati, è molto probabile che la dimensione del disagio abitativo colpisca di più i ceti sociali più poveri. Nella valutazione del posizionamento regionale in base agli indicatori di contesto occorrerebbe tener conto delle differenze sociali ed economiche tra strati della popolazione sui quali è probabile che l'incidenza di alcuni di essi sia molto maggiore di quella media regionale.

Una delle criticità maggiori che interessano il sistema regionale è quello della carenza di opportunità lavorative. La disoccupazione raggiunge in Calabria livelli tra i più elevati non solo tra le regioni meridionali, ma nell'intero contesto europeo (21% rispetto al 17,6 del Mezzogiorno e del 10% nazionale), mostrando una tendenza alla crescita più sostenuta rispetto alle altre regioni (tra il 2010 e il 2019 l'indicatore aumenta di 9 punti in Calabria a fronte dei 4,3 meridionale e 1,6 nazionale). Molto consistente risulta la mancata partecipazione al lavoro (pari al 38% circa, a fronte del 19% circa in Italia). Il tasso di occupazione non supera il 41% rispetto al 58,1 nazionale, molto lontano, come in precedenza evidenziato, dal target europeo del 78%. In questo quadro pesantemente negativo, si osservano rilevanti differenziazioni territoriali interne alla regione. Il tasso di disoccupazione nella provincia di Crotona raggiunge il livello più alto (29,5) seguito dalla provincia di Cosenza (22,1), mentre le altre si attestano su livelli più bassi (19,4 Vibo Valentia, 18,4 Catanzaro, 15,3 Reggio Calabria).

Gli squilibri del mercato del lavoro regionale presentano altresì significative differenziazioni con riferimento all'età e al sesso della popolazione: la disoccupazione giovanile, nel 2020, raggiunge il 58% a fronte del 32% della media nazionale, mentre quella femminile è pari al 22,6% a fronte del 10,2%.

La scarsa disponibilità e consistenza dei servizi di cura per bambini (ogni cento bambini da 0 a 2 anni solo 11 trovano un'offerta disponibile, a fronte dei 25,5 a livello nazionale) utili ai fini della conciliazione dei tempi di lavoro e di cura è un vincolo alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Il rapporto tra i tassi di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età prescolare e delle donne senza figli è nella regione più alto che nel resto d'Italia (76% circa contro il 74%).

Il deterioramento del capitale umano giovanile è molto accentuato. La quota dei **NEET** (giovani che non studiano né sono inseriti in percorsi di formazione) calabresi, sia nella fascia di età da 15 a 24 anni che in quella da 15 a 29 anni, raggiunge nel 2019 rispettivamente il 28,4 e 35,1 per cento, molto più elevate rispetto al dato medio nazionale (18,1 e 22,2), con una tendenza crescente nel tempo (nel 2010 i valori regionali erano, rispettivamente, pari a 25,2 e 31,3). Nel 2020 il dato medio vede la Calabria al 34,6% contro il 23,3 della media nazionale.

Agli squilibri sopra descritti, si accompagna una condizione di precarietà e pericolosità del lavoro molto preoccupante.

La percentuale di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili segnala un livello molto più basso di quello medio nazionale 9,2 contro il 21,8; il part time involontario è pari in Calabria a 16,2 contro il 12,2; gli Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni raggiungono il livello di 23,7 contro il 17,1. Per contro meno accentuato il divario regionale nei confronti dell'indicatore che misura la soddisfazione per il lavoro svolto (7,2 contro 7,8).

I livelli di occupazione irregolare restano molto elevati (22% nel 2018 contro il 12% medio italiano e il 18% circa del Mezzogiorno). Parimenti, maggiori risultano in Calabria i livelli di pericolosità del lavoro. Per quanto riguarda il tasso di infortuni mortali e di inabilità permanente nel 2010 la regione registrava una situazione nettamente peggiore sia rispetto al Mezzogiorno che all'Italia (21,2 contro il 17,6 e 15,3). Nel 2019, nonostante la diminuzione del livello dell'indicatore verificatasi dopo il 2015, in linea con l'andamento dei trend di comparazione, il divario è rimasto sostanzialmente immutato (17,1 contro il 13,6 e l'11,3).

I sistemi di istruzione e formazione regionali presentano un tasso di dispersione scolastica (19% al 2020) che pone la Calabria tra le prime due regioni per numero di giovani che abbandona prematuramente gli studi e la formazione (13,5% Italia).

Nel 2019, i laureati e le persone in possesso di titolo di studio di livello terziario (tra i 30 e i 34 anni) sono il 19,9% (il valore più basso a livello nazionale pari a 27,6%).

Anche le statistiche sull'adeguatezza delle competenze alfabetica e numerica evidenziano divari molto ampi rispetto alla media nazionale: al 2019, in Calabria si sono registrati rispettivamente valori pari a 47 e 57,7 per cento contro 30,4 e 37,8 per cento.

Per quanto attiene la formazione continua, dai dati al 2020, la partecipazione dei lavoratori a queste attività è nella regione tra le più basse in Italia (Calabria 5,6%, Italia 7,2).

In merito alle condizioni del sistema "salute", è osservabile una significativa inadeguatezza dell'offerta sanitaria e socio-sanitaria caratterizzata da diffusa inefficienza/inefficacia e da una scarsa presenza di presidio a livello territoriale.

La dotazione ospedaliera ha conosciuto a partire dalla metà degli anni '90 una riduzione delle strutture e dei posti letto ordinari e in Day Hospital.

Nel 2018 l'offerta di posti letto ordinari era in Italia di 31,2 su 10.000 abitanti, nel Mezzogiorno 27,8 ed in Calabria 25,4. Anche la disponibilità di posti letto in regime di degenza diurna (day-hospital) per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi, peraltro già esigua, si contrae negli ultimi anni: in Italia si registrano 3,5 posti letto ogni 10.000 abitanti nel 2018 contro i 3,9 del 2014, nel Mezzogiorno 3,8 contro 4 e in Calabria 4,3 contro 4,8.

I posti letto per specialità ad elevata assistenza risultano in regione pari a 2,4 contro i 3 a livello nazionale; i medici di medicina generale con un numero di assistiti oltre la soglia risultano in Calabria pari a 16,5 rispetto a 34 a livello nazionale.

Nel 2018 i posti letto dei presidi residenziali in Italia sono di 69,9 ogni 10.000 abitanti, nel Mezzogiorno 36,6 ed in Calabria 36,5. L'offerta regionale di presidi residenziali socioassistenziali e socio-sanitari, vede solo l'1,6 dei presidi ogni 10 mila abitanti (Italia 2,1); i 7.260 posti letto rappresentano solo l'1,8 per cento di quelli nazionali, ed una quota pari al 54%, è destinata alle persone con 65 anni e più.

La disponibilità di posti letto per anziani risulta di 95 posti ogni 10 mila residenti oltre 65 anni d'età (in Italia risulta pari a circa 222).

I deficit quali-quantitativi delle strutture regionali spingono molti calabresi a ricorrere ai servizi offerti fuori dalla Calabria. I livelli di emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri ordinari acuti sul totale delle persone ospedalizzate residenti nella regione erano pari nel 2019 a 19,8, oltre il doppio di quelli medi del Mezzogiorno (8,3).

Infine, l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) presenta un divario molto elevato dalla media nazionale. L'indicatore degli Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata, nel 2018, raggiunge in regione solo l'1,1% a fronte del 2,7% a livello nazionale.

La Calabria è stabilmente collocata agli ultimi posti della graduatoria delle regioni italiane per livello del reddito disponibile pro capite, e sebbene registri una tendenza crescente, in linea con gli andamenti dell'Italia e del Mezzogiorno, negli ultimi anni vede un'accentuazione del già rilevante divario esistente con i valori medi nazionali e meridionali. In particolare, mentre nel Mezzogiorno il reddito pro capite rimane stabile intorno al 74% del livello medio nazionale, in Calabria si registra nel periodo 2010-19 una contrazione dal 69,3% al 68,8% (13160,2 euro a fronte di 19124).

La regione presenta, inoltre, una più marcata disomogeneità relativa nella distribuzione dei redditi netti interni e di conseguenza una più forte penalizzazione nella capacità di spesa e consumo della quota di popolazione calabrese più povera. Il rapporto tra il reddito del quintile della popolazione con reddito più alto e quello con il reddito più basso, era pari, nella media dei valori del periodo 2010-18 a 6,4, poco al di sotto del valore della media del Mezzogiorno (6,8), ma significativamente più alto di quello dell'Italia (5,9). L'indicatore nel 2018 è in Calabria pari al 5,7 mentre in Italia è pari a 6.

Infine l'Indice di dipendenza strutturale, ovvero quanti cittadini attivi ci sono su cento non attivi, risulta in regione più basso di quello nazionale (54,4% contro il 56,7% nel 2020) a dimostrazione di una minore sostenibilità relativa della società regionale nel farsi carico della popolazione che non lavora più.

Il quadro demografico regionale è interessato da significativi processi di spopolamento.

Nell'ultimo trentennio, la popolazione calabrese è passata dai 2.070.203 abitanti del 1991 ai 1.874.110 del 2019, corrispondente ad una variazione negativa del -8,5%, in controtendenza rispetto alla dinamica osservabile per l'intero contesto nazionale che nello stesso periodo è aumentata del 5%.

L'evoluzione della struttura demografica è connotata anche da un significativo incremento della quota della popolazione anziana: nel 2002 l'indice di vecchiaia calabrese era pari a 102, di molto inferiore a quello medio italiano (131), salito nel 2020 a 173, rispetto al 179 nazionale.

L'immigrazione straniera ha contribuito a contenere il calo della popolazione (i cittadini stranieri residenti in Calabria sono quasi 100 mila unità) compensando in parte crescenti flussi in uscita costituiti, soprattutto, da giovani con livelli di competenze medio-alti che stanno pesantemente indebolendo, in particolare, le già fragili comunità locali presenti nei piccoli e medi centri urbani e rurali delle aree interne. Il differenziale positivo nel tasso di occupazione dei cittadini stranieri rispetto a quello calabrese (circa 5 punti in più, molto più alto di quello a livello nazionale pari a circa 1,7 punti soltanto) dimostra che l'integrazione nella società calabrese da parte degli immigrati è in atto e richiede probabilmente una maggiore attenzione dalle politiche messe in atto. Si riportano, di seguito, i fattori di vulnerabilità e resilienza, intesi, i primi, come punti di debolezza economici, sociali e sanitari della popolazione, e i secondi come punti di forza.

Fattori di vulnerabilità

- ✓ Declino demografico
- ✓ Povertà, deprivazione materiale e rischio povertà
- ✓ Elevati livelli di disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile
- ✓ Bassa partecipazione al mercato del lavoro
- ✓ Precarietà e pericolosità del lavoro
- ✓ Ridotta diffusione di servizi di cura per bambini ed anziani
- ✓ Livelli di scolarizzazione, secondaria e terziaria
- ✓ Elevata quota di giovani che non studiano né sono inseriti in percorsi di formazione
- ✓ Inefficienza del sistema sanitario e socio sanitario
- ✓ Scarsa diffusione delle strutture sanitarie territoriali
- ✓ Elevata emigrazione ospedaliera

Fattori di resilienza

- ✓ Competenze digitali tra la popolazione
- ✓ Imprese e istituzioni no profit
- ✓ Coinvolgimento della popolazione in attività di volontariato
- ✓ Immigrazione
- ✓ Innovazione sociale
- ✓ Capitale sociale

Indicatori

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Rischio di povertà o di esclusione sociale	Istat	Annuale	2019	25,6	Regionale	%
Bassa intensità di lavoro (%)	Istat	Annuale	2019	12,3	Regionale	%
Rischio di povertà	Istat	Annuale	2019	30,9	Regionale	%
Grave deprivazione materiale	Istat	Annuale	2019	8,6	Regionale	%
Sovraccarico del costo dell'abitazione	Istat	Annuale	2019	6,7	Regionale	%
Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate	Istat	Annuale	2019	25,5	Regionale	%
Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità	Istat	Annuale	2019	15	Regionale	%

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Grave deprivazione abitativa	Istat	Annuale	2019	3,8	Regionale	%
Tasso di occupazione (20-64 anni)	Istat	Annuale	2020	41,1	Regionale	%
Tasso di occupazione femminile (20-64 anni)	Istat	Annuale	2020	31,3	Regionale	%
Tasso di disoccupazione	Istat	Annuale	2020	21	Provinciale	%
Tasso di disoccupazione femminile	Istat	Annuale	2020	22,6	Regionale	%
Tasso di disoccupazione giovanile	Istat	Annuale	2020	57,8	Regionale	%
Disoccupazione lunga durata	Istat	Annuale	2020	64,4	Regionale	%
Tasso di mancata partecipazione al lavoro femminile	Istat	Annuale	2019	37,6	Regionale	%
Percentuale di occupati sulla popolazione	Istat	Annuale	2019	28,5	Regionale	%
Occupati non regolari	Istat	Non definita	2018	22,1	Regionale	%
Rapporto tra i tassi di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età prescolare e delle donne senza figli	Istat	Annuale	2019	75,9	Regionale	%
Posti autorizzati nei servizi socio educativi (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia) per 100 bambini di 0-2 anni	Istat	Annuale	2018	11	Regionale	Numero
4.1.1 Competenza alfabetica e numerica non adeguata	Istat	Annuale	2019	47 (alfabetica) 57,7 (numerica)	Regionale	%
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione	Istat	Annuale	2019	19	Regionale	%
Laureati e altri titoli terziari (30- 34 anni)	Istat	Annuale	2019	19,9	Regionale	%
Posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati	Istat	Annuale	2018	25,4	Regionale	Numero
Posti letto per specialità ad elevata assistenza	Istat	Annuale	2018	2,4	Regionale	Numero
Medici di medicina generale con un numero di assistiti oltre la soglia	Istat	Annuale	2018	16,5	Regionale	%
Emigrazione ospedaliera in altra regione	Istat	Annuale	2019	19,8	Regionale	%

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata	Istat	Annuale	2019	0,4	Regionale	%
Reddito disponibile lordo corretto pro capite euro	Istat	Annuale	2019	13160,2	Regionale	Migliaia di euro
Indice di dipendenza strutturale	Istat	Annuale	2020	54,4	Regionale	%
Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20)	Istat	Annuale	2018	5,7	Regionale	%
4.3.1 Partecipazione alla formazione continua	Istat	Annuale	2020	5,6	Regionale	%
Percentuale di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili	Istat	Annuale	2018/2019	9,2	Regionale	%
Soddisfazione per il lavoro svolto	Istat	Annuale	2020	7,2	Regionale	%
Part time involontario	Istat	Annuale	2019	16,2%	Regionale	%
Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni	Istat	Annuale	2019	23,7	Regionale	%
Giovani che non lavorano e non studiano (NEET)	Istat	Annuale	2020	34,6	Regionale	%
Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-24 anni)	Istat	Annuale	2019	28,4	Regionale	%
Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-29 anni)	Istat	Annuale	2019	35,1	Regionale	%
Tasso occupazione femminile (20-64)	Istat	Annuale	2019	32,6	Regionale	%

Sistemi territoriali (Ambito Urbano – Aree interne)

A) Sistemi territoriali - Ambito Urbano

Le città rappresentano un ambito di intervento prioritario per il conseguimento di importanti obiettivi di sviluppo sostenibile.

Il sistema insediativo calabrese è caratterizzato da una rilevante polverizzazione con un'elevata presenza di centri abitati di piccole e piccolissime dimensioni: i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti sono al 2019 200 (poco meno della metà del totale regionale), di cui 88 sotto i 1000 e ben 21 sotto i 500 abitanti.

I principali poli urbani regionali (8 comuni con popolazione compresa tra i 31 mila abitanti di Vibo Valentia e i 174 mila di Reggio Calabria) sono classificabili per livello di funzioni complesse erogate di rango medio-basso³⁴. Nel corso dell'ultimo ventennio (2001-2019) le 8 maggiori città calabresi (Reggio Calabria, Catanzaro, Corigliano-Rossano, Lamezia T., Cosenza, Crotona, Rende) hanno registrato una flessione della loro consistenza demografica, passando dai 621 mila abitanti complessivi di inizio periodo ai 599 mila attuali (-3,6%).

Il QTRP sottolinea come i contesti urbani calabresi, oltre alla modestia delle dimensioni demografiche e del rango funzionale, nonché alla tendenza al calo della popolazione, presentano una sotto dotazione quali quantitativa di servizi sociali generalmente scarsa e una dequalificazione degli spazi pubblici e criticità nella mobilità delle persone e delle cose.

Una indicazione complessiva sul posizionamento relative del Sistema urbano regionale rispetto al resto del panorama nazionale si ricava dalla lettura dell'andamento nel decennio dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS sul tema dello sviluppo sostenibile urbano, dalla quale emerge l'ampio divario negativo della performance calabrese nei confronti della media nazionale nel periodo considerato 2010-2019 con una tendenza all'aumento delle distanze.

Una delle componenti più importanti per la misurazione della sostenibilità delle città, in termini di equità, sicurezza e inclusione sociale, è rappresentata dal tema dell'accesso ad alloggi e a servizi di base adeguati. Dall'osservazione dei dati relativi alla quota di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità e alla quota di persone in abitazioni sovraffollate rileva per la Calabria una situazione di disagio abitativo peggiore rispetto alle medie nazionali e di bassa qualità edilizia, con pesanti ripercussioni, tra l'altro sul rischio sismico e sulla salute delle persone.

Come sopra accennato, uno dei target di rilievo per il contesto urbano regionale è quello della mobilità sostenibile in termini di decongestione, riduzione dei tempi di viaggio e delle emissioni inquinanti.

I sistemi di trasporto pubblico locale si presentano spesso carenti a causa, tra l'altro, della mancanza di adeguati nodi di interscambio e di un sistema ordinato di connessioni con la viabilità di ordine superiore. A tale riguardo, le statistiche disponibili indicano un peggioramento nell'ultimo decennio delle famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono salite dal 37,4% del 2010 al 42,1% del 2019 (rispetto ad un valore medio nazionale di 29,5%).

Si riduce, rispetto al 2010, la quota di studenti che utilizzano i mezzi pubblici dal 33,9 al 31,2%, e contestualmente permane molto elevata nei confronti della media italiana la percentuale di persone che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di lavoro solo con mezzi privati

Conferma la bassa domanda di trasporto pubblico regionale il dato al 2019 sulla densità veicolare (veicoli per 1000 abitanti) per tutti i capoluoghi di provincia ad eccezione di Crotona, superiori al valore medio nazionale (624) compresi tra i 781 di Vibo V. e i 607 di Crotona. e quello relativo ai posti per km disponibili del TPL che segnala una distanza dalla situazione nazionale (1,8 rispetto ai 2,1) e al numero per abitante di passeggeri trasportati dal Trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia che vede nel 2017 un'ampia distanza dal dato nazionale (35 contro 181) e il suo peggioramento rispetto al dato regionale del 2010 (38,5).

Riguardo alle ricadute sull'ambiente, molto elevato in Calabria è, nel 2019, l'indice di potenziale inquinante delle autovetture circolanti, misurato come rapporto fra quelle più impattanti e quelle meno dannose, pari a 183, rispetto al 133 medio nazionale, con Crotona che raggiunge un livello di 192,4.

Le città calabresi, nonostante una dinamica demografica stagnante presentano un eccesso di consumo di suolo, i fenomeni di cementificazione spontanea e/o spesso abusiva, con conseguente impermeabilizzazione, contribuiscono significativamente e incrementare il rischio di alluvioni e dissesto idrogeologico.

Tra il 2015 e il 2019 l'indicatore sui mq/pc di impermeabilizzazione e consumo di suolo in Calabria sono passati da 382 a 390 (rispetto ai 355 nazionali); allo stesso modo l'Indice di abusivismo edilizio (valori per 100 costruzioni autorizzate) è aumentato di circa 19 punti (dal 41,8 del 2010 al 61 del 2019), ampliando la distanza dal dato nazionale a + 43 punti.

³⁴ Il QTRP identifica le seguenti tipologie di ambiti : **Ambito metropolitano** (La città metropolitana dello stretto); **Ambiti a carattere metropolitano** (Cosenza Rende e Casali; Catanzaro); **Ambiti Urbano Territoriali** (interessano gran parte del territorio regionale e comprendono: **Ambiti sub regionali** (Crotona e Marchesato; Lamezia Terme e Vibo-Pizzo); **Ambiti complessi policentrici**: Piana di Sibari, Locride, ecc.); ai quali si aggiungono gli **Ambiti Urbani Minori**, prevalentemente **rurali** (Alta Valle del Crati, Valle del Savuto, Alto Marchesato e Pre Serre Catanzaresi; **turistici** (Soverato, Tropea-Nicotera-Monte Poro); naturali dei Parchi (Castrovillari Pollino, Sila, Serre, Aspromonte, Area Greca).

Le città calabresi ospitano una parte significativa del patrimonio storico architettonico regionale, risorsa economica e fattore di attrazione non pienamente valorizzato.

La situazione calabrese si colloca in un contesto nazionale ricchissimo ma in cui la spesa pubblica destinata alla gestione del patrimonio culturale è tra le meno consistenti d'Europa, posizionandosi al 23° posto della graduatoria in rapporto al Pil. La situazione è analoga per quanto riguarda la spesa dei comuni, in progressive flessione negli ultimi anni.

In questo quadro, la realtà calabrese mostra un grado di vulnerabilità (minore tutela, salvaguardia e protezione dei beni culturali) nettamente peggiore rispetto a quella nazionale, inserendosi agli ultimi posti della graduatoria regionale nei livelli di spesa destinati al settore, con una tendenza generale all'aumento dei divari. L'indice di domanda culturale dei musei e istituti similari, statali e non statali, nonostante il progressivo incremento registrato negli ultimi anni in Italia (22,6 nel 2011, 26,6 nel 2019), resta decisamente sottodimensionato, soprattutto in Calabria, dove il livello di fruizione culturale risulta essere tra i più bassi registrati nel Paese (seguito solo da Abruzzo e Molise) e regredisce nel tempo (dal 2015 al 2019 passa da 10,3 a 7,1), in controtendenza rispetto a quanto registrato mediamente nel Mezzogiorno,

I livelli di spesa pubblica per attività teatrali e musicali in Calabria (e quindi principalmente nelle città), pur se quasi raddoppiati tra il 2015 (5,2 milioni di euro) e il 2019 (9,1 milioni di euro), si attestano su valori decisamente inferiori a quelli registrati nel Mezzogiorno (163 milioni di euro) e in Italia (1 miliardo di euro). La differenza è resa maggiormente evidente dal rapporto tra la spesa e la popolazione residente che nel 2019, è pari in Calabria a 4,8 euro/abitante, nel Mezzogiorno a 8,1 e in Italia a 16,8.

Un aspetto importante da considerare in questa disamina riguarda il grado di rischio che interessa il territorio urbano regionale.

La sostenibilità ambientale dei centri urbani calabresi risulta strettamente correlate alla razionale ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti. Nel complesso, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è ancora distante dagli obiettivi di sostenibilità previsti nelle normative europee e nazionali.

La quota regionale di rifiuti conferiti in discarica permane nel 2019 molto elevata (40,3%), superiore di circa 20 punti rispetto alla media dell'Italia (20,9%) e di circa 10 rispetto alla media del Mezzogiorno (31,2).

La quota di rifiuti differenziati in rapporto al totale raccolto nel 2019 nei capoluoghi di provincia calabresi oscilla in misura molto rilevante tra il livello molto positivo raggiunto dalla città di Cosenza (61,3%) e quello molto meno performante di Crotona (11%).

In merito ai rifiuti urbani raccolti, la Calabria è tra le regioni che produce di meno in quantità (nel 2019 403 kg/ab a fronte di una media italiana di 504 kg/ab), mentre la tendenza nel periodo è simile a quella nazionale e del Mezzogiorno, ovvero di una riduzione abbastanza continua fino al 2017 e di un leggero aumento negli ultimi 2 anni. Con riferimento ai capoluoghi, Crotona è la realtà urbana con i livelli più elevati (503 kg/ab) e Catanzaro (423 kg/ab.) con il valore più basso. Questa sintetica disamina sullo stato ambientale delle città si sofferma da ultimo sulla presenza di aree verdi considerate la sua valenza sulla qualità della vita dei cittadini per il contributo alla riduzione dei maggiori inquinanti dell'aria, al contenimento dell'inquinamento acustico e alla protezione naturale dei suoli.

Nei 109 comuni capoluogo di provincia, dove vive il 30% della popolazione italiana, il verde urbano ricopre in media il 2,9% del territorio, corrispondente a 31,7 mq per abitante. Nel 2018, in questi territori, l'incidenza della superficie adibita a verde direttamente fruibile dai cittadini rispetto a quella urbanizzata è pari in media a 8,9, corrispondente a oltre 356 milioni di metri quadri. Un terzo dei capoluoghi, prevalentemente collocati al Nord, possiedono una buona incidenza di verde in ambito urbano in rapporto alle aree urbanizzate, collocandosi sopra al valore medio, mentre tra quelli con valori inferiori alla media, circa la metà sono situati nel Mezzogiorno.

In Calabria si osserva una situazione molto differenziata., con la città di Cosenza che registra una densità di verde urbano rispetto alla superficie comunale pari allo 0,13% e all'opposto Reggio Calabria con il 7,95%. Il dato regionale mostra un valore di 4,5 metri quadrati ogni 100 di superficie urbanizzata, al 2019, pari alla metà del valore nazionale (9 m2 /100 m2 di sup. urbanizzata), con un trend osservabile, a partire dal 2015 (4,4), leggermente in crescita.

Se misurato in rapporto agli abitanti, Crotona dispone, nel 2019, solo di 3,7 mq per persona contro i 108,7 di Reggio Calabria.

Le città di Reggio Calabria e di Crotona dispongono, inoltre, entro i propri confini comunali di ampie estensioni di aree protette, pari rispettivamente a 41,7 milioni di mq (17,5% del territorio amministrativo) e 25,7 milioni di mq (14,1%).

Nonostante i dati relativi al verde urbano conferiscano in generale un profilo verde alla regione Calabria, al 31 dicembre 2019 tutti i comuni capoluoghi di provincia risultano sprovvisti del Piano del verde, mentre solo Reggio Calabria ha approvato un Regolamento del verde. Si rileva quindi una criticità dovuta all'assenza di strumenti di pianificazione del verde che deve trovare risposta considerato che è in aumento la richiesta di spazi verdi urbani dove poter praticare attività fisica all'aperto efficace nei confronti di una serie di patologie ambientali fisiche e psichiche.

Fattori di vulnerabilità e resilienza

Vulnerabilità

- ✓ Frammentazione e dispersione del sistema insediativo
- ✓ Rarefazione di attività e funzioni urbane complesse
- ✓ Disagio abitativo
- ✓ Abusivismo edilizio
- ✓ Bassa domanda culturale
- ✓ Strumenti di pianificazione del verde
- ✓ Elevata densità veicolare
- ✓ Basso livello di utilizzo del TPL

Resilienza

- ✓ Centri urbani minori a valenza storico culturale (Centri Storici)
- ✓ Caratteri identitari dei centri minori
- ✓ Esperienza di progettazione integrata nei centri di rango superiore (PISU 2007/13, Agenda Urbana 2014/20)
- ✓ Disponibilità di verde urbano

B) Sistemi territoriali - Aree Interne

Il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico³⁵ della Regione Calabria ha predisposto l'Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali, individuando 16 sistemi a valenza paesaggistico territoriale e restituendo una immagine della complessità dei luoghi del territorio e del paesaggio calabrese³⁶. Un'ulteriore classificazione dei sistemi territoriali regionali, centrata sulla dinamica dello spopolamento regionale e la distanza dai centri erogatori di servizi di base, è quella elaborata dal DPS per l'individuazione dei potenziali ambiti di intervento della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) a cui si è aggiunta la Strategia Regionale per le Aree Interne (SRAI), entrambe in corso di attuazione.

Nella SNAI i Comuni sono stati classificati sulla base di un criterio di accessibilità/distanza dai Centri d'offerta di servizi di base (scuole secondarie superiori; almeno un ospedale sede di DEA - Dipartimento d'Emergenza e Accettazione -; una stazione ferroviaria di tipo, almeno, Silver).

Le Aree Interne così individuate sono costituite dai comuni Intermedi (tempi di percorrenza compresi tra 20 e 40 minuti); dai comuni periferici (tra 40 e 75 minuti) e da quelli ultra periferici (oltre 75 minuti).

Viene definita poi un'altra categoria a cavallo tra i Poli e le Aree interne, denominata Cintura, caratterizzata da accessibilità inferiore ai 20 minuti.

Secondo questa classificazione, aggiornata al 2020³⁷, i comuni calabresi ricompresi nelle Aree Interne sono 280, (di cui 118 periferici e 13 ultra periferici) pari quasi al 70% del totale (rispetto ad una media nazionale di quasi il 50%), in cui risiede poco più del 44% della popolazione calabrese (rispetto al 21% della media nazionale). In particolare, nel 2020, nelle Aree Interne calabresi risiedevano circa 827 mila abitanti, con una densità media di poco più di 79 abitanti per kmq, (rispetto agli oltre 122 medi regionali) che si riducono ai 58 dei comuni periferici e di quelli ultra periferici.

Un ininterrotto e rilevante processo di spopolamento di lungo periodo interessa questi territori, incidendo fortemente sulla tenuta di molte comunità locali regionali: nel periodo compreso tra il 1991 e 2019 si è registrata complessivamente una perdita di popolazione del 13% circa (con una variazione negativa dei periferici e degli ultra periferici rispettivamente del -18 e -29%) contro l'8,5% della media regionale.

La popolazione sempre più ridotta risulta inoltre suddivisa in ambiti comunali di ridotte dimensioni con conseguente debole capacità amministrativa: i comuni con meno di 5 mila abitanti rappresentano il 74% del totale, molti dei quali localizzati in aree particolarmente disagiate e di difficile accesso (aree montane del Pollino, della Sila e dell'Aspromonte, le Serre Vibonesi e Catanzaresi, il Basso e l'Alto Crotonese).

³⁵ Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013.

³⁶ Per una più ampia trattazione si rimanda al paragrafo sul Paesaggio e Patrimonio Culturale.

³⁷ Aggiornamento al 2020 della mappa delle aree interne, Nota Tecnica, Nuvap, 14 febbraio 2022.

Le Aree Interne costituiscono un macro ambito territoriale peculiare, dove i fenomeni di declino demografico, di fragilità sociale e di arretratezza economica che interessano il contesto regionale assumono maggiore criticità e, pertanto, risultano accomunate da problematiche strutturali omogeneamente presenti al loro interno anche se con differenti gradi intensità.

Il declino della popolazione, conseguenza di consistenti flussi migratori da parte della popolazione più giovane, indotti dalla mancanza di sufficienti opportunità di lavoro e dalla difficile accessibilità ai servizi e della sempre più ridotta natalità, ha innalzato fortemente l'età media dei residenti.

L'indice di vecchiaia (numero di anziani per 100 giovani sotto i 15 anni) al 2015 ha raggiunto per le aree periferiche e quelle ultra periferiche rispettivamente 174 e 211 contro un livello pari a 147 medio calabrese.

Aumenta progressivamente la quota di anziani, spesso con bassi livelli di studio e con crescenti fabbisogni di assistenza, e per contro si riducono le forze lavoro e le figure imprenditoriali con conseguente rarefazione delle attività produttive.

In questo quadro, si rimarca quale rilevante criticità comune, la debolezza quali-quantitativa delle strutture di assistenza sanitaria e socio assistenziale locali.

I forti processi di abbandono determinano una grave vulnerabilità sociale ed ambientale. Vengono meno le adeguate risorse umane per il governo del territorio, per giustificare la presenza di servizi e per garantire la sostenibilità delle attività economiche.

Per contrastare e per spezzare questa spirale negativa, sono stati messe in campo da tempo programmi integrati che agiscono sui diversi fattori di debolezza.

Inoltre, molto importante è l'intervento diretto a superare il digital divide per rendere accessibili servizi che fattori spaziali sfavorevoli rendono di difficile disponibilità.

La copertura di questi territori con reti a banda larga offre infatti una grande opportunità di resilienza e di attrazione.

Nel corso dell'ultimo quinquennio è stata, inoltre, portata avanti la Strategia Nazione per le Aree Interne che interessa in Calabria 4 Aree Interne (Reventino-Savuto, Pre-Sila Cosentina e Crotonese, Area Grecanica, Versante Ionico Serre).

Le strategie proposte da questi ambiti territoriali sono incentrate, oltre che al miglioramento dell'accesso ai servizi di base, sul potenziamento e la valorizzazione delle risorse endogene (biodiversità, prodotti tipici e recupero di specie tradizionali) attraverso il supporto agli attori dell'innovazione sociale ed economica (associazioni di volontariato, giovani che ritornano alla terra, ecc. ecc.).

Le esperienze passate e quelle più recenti hanno messo in evidenza assieme a casi di successo, in particolare nella valorizzazione delle risorse locali agricole, anche difficoltà a cooperare efficacemente e giungere a sintesi decisionale da parte degli attori locali e carenze tecniche che hanno limitato la capacità di esprimere progettualità condivisa per innescare sostanziale cambiamento e per mettere a valore le risorse del territorio, in risposta alle quali è necessario un forte irrobustimento del ruolo regionale di coordinamento e nell'offerta di supporto.

Fattori di Vulnerabilità e Resilienza

Fattori di vulnerabilità

- ✓ Bassa capacità amministrativa
- ✓ Digital divide
- ✓ Difficile accesso ai servizi di base (scuole, ospedali, TPL)
- ✓ Invecchiamento della popolazione
- ✓ Scarsa offerta sanitaria territoriale
- ✓ Scarsità di figure imprenditoriali

Fattori di resilienza

- ✓ Qualità ambientale (assenza di traffico, salubrità dell'aria, disponibilità di risorse naturali)
- ✓ Cultura identitaria
- ✓ Valenza paesaggistica dei luoghi
- ✓ Ritorno alla terra dei giovani
- ✓ Innovazioni imprenditoriali
- ✓ Patrimonio ambientale
- ✓ Produzioni tipiche

Indicatori

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI)	Wellforum.it	Annuale	2018	1,1	Regionale	%
Rapporto tra tasso di consumo del suolo e tasso di crescita della popolazione	Istat	Annuale	2019	-1,66	Regionale	%
Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale	Ispra	Annuale	2019	390	Regionale	Mq per abitante
Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti	Ispra	Annuale	2019	40,3	Regionale	%
Superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana	Istat	Annuale	2018	CS - nd KR – 25 CZ – 10 VV – 14 RC - 4	Capoluoghi di provincia e città metropolitane	numero giorni
Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata della città	Istat	Annuale	2019	4,5	Regionale	% per cento mq urbanizzati
Verde pubblico nelle città capoluogo provincia (mq per abitante)	Istat		2016	CS 13,4 KR 3,5 CZ 47,3 VV 26,1 RC 104	Provinciale	Mq per abitante
Abusivismo edilizio (costruzioni abusive su 100 autorizzate)	CRESME	Annuale	2019	61	Regionale	numero
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio	Istat	Annuale	2020	11,4	Regionale	%
Rifiuti urbani raccolti per abitante	Istat	Annuale	2019	Calabria 403,1 Prov. CS – 412,5 Prov. CZ – 412,3 Prov. RC – 380,9 Prov. KR – 426,4	Regionale e Provinciale	kg

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
				Prov. VV – 391,9		
Rifiuti urbani oggetto raccolta differenziata	Istat	Annuale	2019	Calabria 52,2 Prov. CS – 60 Prov. CZ 61,7 Prov. RC – 39,6 Prov. KR – 32,7 Prov. VV – 53,9	Regionale e provinciale	%
Posti-km offerti dal TPL nei capoluoghi di provincia (2019) Istat	Istat	Annuale	2019	CS – 1,8 KR - 1,2 CZ – 2,8 VV – 0,3 RC – 1,4	Capoluoghi di provincia	numero
Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono	Istat	Annuale	2019	42,1		%

Sistemi produttivi

Le problematiche ambientali connesse ai sistemi produttivi sono molteplici e attengono, principalmente, al consumo di risorse ed emissioni in aria e acqua, alla contaminazione dei suoli, alla produzione di rifiuti, all'utilizzo di alcune materie prime, al consumo di suolo a fronte di superfici di territorio già devastate e non utilizzate, a fattori specifici rispetto alle singole localizzazioni delle attività di trasformazione.

L'approvvigionamento di energia prodotta da fonti poco ecosostenibili e la relativa dipendenza dalle stesse, in quanto non diversificate, con difficoltà di accesso, in maggior parte dall'estero, influenza, in particolare, le interrelazioni che si determinano fra impresa e rispetto dell'ambiente circostante. L'industria, in particolare, avrà bisogno di un approvvigionamento di energia e materie prime sicuro e a prezzi accessibili.

Per questo, all'interno di Agenda 2030, si evidenzia che ogni Paese, regione e singolo territorio ha una responsabilità primaria nel proprio sviluppo economico e nel rafforzamento di tecnologie sicure per l'ambiente, a partire dalle istituzioni competenti e dai Soggetti che a vario titolo intervengono in materia.

Gli attori del settore assumono, a tal fine, un ruolo fondamentale, anche se appartenenti, per la maggior parte, al variegato settore privato: tutte le attività imprenditoriali, con i propri investimenti e l'innovazione che perseguono, rappresentano i motori principali della produttività, della crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro.

L'intento è di promuovere un'impresa dinamica e ben funzionante, che impieghi nelle proprie attività creatività e innovazione, al fine di trovare una soluzione alle sfide dello sviluppo sostenibile salvaguardando contestualmente i diritti

dei lavoratori e le norme ambientali e sanitarie, in conformità con le norme e gli accordi internazionali e le altre iniziative applicabili in materia.

In relazione alle tematiche del mondo produttivo, dell'innovazione e delle infrastrutture, la Calabria presenta carenze e criticità strutturali più gravi rispetto al resto del territorio italiano e, più in generale, nel quadro europeo, come sottolineato da numerose analisi di importanti istituti di ricerca. Il sistema produttivo regionale, costituito strutturalmente, in maniera rilevante rispetto ad altri contesti, da imprese piccole, fragili e sottocapitalizzate, con bassissima propensione a metodi di produzione innovativi, risulta sottodimensionato e concentrato su settori tradizionali a basso valore aggiunto.

In questa cornice, secondo le evidenze statistiche della Banca dati DPS-ISTAT, particolarmente deficitario è il grado di apertura verso i mercati internazionali della Calabria, espressione di una grave debolezza complessiva delle aziende locali. Già nel 2019, prima dell'emergenza pandemica, il valore delle esportazioni di merci sul PIL aveva raggiunto appena l'1,4 per cento, livello che posiziona la regione nettamente in fondo alla graduatoria italiana, molto distante sia dalla media del Mezzogiorno (12,6%, peraltro in progressiva crescita negli ultimi anni a fronte di una dinamica calabrese piuttosto stagnante) sia da quella nazionale (26,8 %). La bassa intensità di accumulazione del capitale concorreva, inoltre, in misura consistente, al mancato sviluppo dell'economia regionale, mentre gli investimenti fissi lordi sul PIL rappresentavano solo il 14,8 %, contro il 16,5 % del meridione e il 18,3% del dato medio italiano.

Dagli stessi dati è emersa la limitata propensione ad investire, chiaramente evidenziata anche dall'indicatore inerente gli impieghi bancari, rapportati al PIL, delle imprese non finanziarie. Analogamente a quanto sopra riportato, la Calabria deteneva il primato negativo tra le regioni italiane, con un livello pari a meno della metà (18,1%) rispetto a quello medio nazionale (40,3%) e sensibilmente inferiore a quello del Mezzogiorno (26,2%).

Il ritardo che già caratterizzava il sistema regionale è stato efficacemente sintetizzato dall'andamento dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS che evidenzia, con chiarezza, l'ampio divario negativo della Calabria nei confronti della media nazionale in tutto il periodo considerato (2010-2019), ulteriormente peggiorato negli ultimi anni rispetto alla posizione di partenza registrata nel 2010.

Un esame più dettagliato delle informazioni statistiche considerate, in relazione ai target 9.2. e 9.3 dei principali indicatori considerati per il Goal 9 dell'Agenda 2030 (Imprese, Innovazione e Infrastrutture), ha messo in rilievo la particolare debolezza nel panorama nazionale dell'industria manifatturiera regionale, il cui contributo alla formazione del PIL, raggiunge solo il 3,8 % al 2018 rispetto al 16,7 nazionale. Quel poco che si produce è realizzato in attività poco innovative, legate alla filiera dell'edilizia e con mercati prevalentemente locali.

Come evidenziato, ancora, nel Rapporto SVIMEZ 2020, l'aumento del tasso di crescita del PIL meridionale nel periodo 2015-2018 ha rilevato un ritmo dimezzato rispetto al Centro-Nord (+5,2%). Ancor più grave la situazione in Calabria, sul cui territorio il limitato peso dell'industria manifatturiera, all'interno del sistema produttivo regionale, è rimarcato dalla esigua quota degli addetti in questo ramo di attività, rispetto al totale degli occupati: anche in questo caso il *gap* è molto rilevante rispetto al valore medio italiano, risultando stabilmente nel decennio preso in considerazione di oltre 10 punti percentuali.

Durante il *lockdown* (ancora da SVIMEZ 2020), le unità locali totali bloccate in Calabria sono state pari al 60,3%, a fronte del 59,2% del Mezzogiorno e del 57,7% dell'Italia. Il sistema economico regionale, relativamente al target 9.5, esprime una bassa intensità di ricerca, pari a solo un terzo rispetto a quella media italiana, considerando anche la domanda pubblica, ma estremamente più contenuta se limitata al settore privato. È in questo ambito, infatti che il ritardo della Calabria è più marcato. In questo quadro, la regione registra una quota di imprese con attività innovative di prodotto e/o processo molto distanziate rispetto al dato nazionale, che ribadisce la scarsa capacità del sistema produttivo regionale a ricercare un migliore posizionamento sul mercato dei propri prodotti.

Non diversa è la situazione in merito alla consistenza dell'occupazione dedicata ad attività di ricerca: gli addetti a tempo pieno in rapporto alla popolazione sono molto inferiori rispetto al valore medio nazionale, così come, più in generale la quota di lavoratori della conoscenza. All'interno della bassa quota di valore aggiunto delle attività manifatturiere, molto piccola è la parte ascrivibile alle imprese a medio-alta tecnologia, relativamente al target 9.b sensibilmente inferiore a quanto registrato mediamente a livello nazionale, che evidenzia, con chiarezza, un'arretratezza anche qualitativa del mondo produttivo calabrese.

Lo sviluppo regionale è frenato anche da una minore diffusione nell'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione, da rapportare al target 9.c. In relazione ai livelli di connessione digitale, significativo è il persistente divario con le altre realtà del Paese, sia nella quota di famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile, sia delle imprese con almeno 10 addetti con un sito web.

Più in generale la SVIMEZ rileva, a livello territoriale, come l'industria meridionale, nonostante i segnali positivi emersi dal 2015, all'insorgere della pandemia, non avesse ancora recuperato la perdita di prodotto accusata durante la lunga crisi (2008-2014), a differenza di quanto pressoché avvenuto nel Centro-Nord. La pandemia, poi, ha investito l'apparato produttivo, mettendo in moto un processo di cambiamento strutturale unico per dimensione ed accelerazione, che sta trasformando le filiere, modificando le catene del valore, ridisegnando le specializzazioni produttive dei territori. SVIMEZ sottolinea, pertanto, la necessità di un rilancio delle attività produttive, fondato su un'azione sistemica di medio-lungo periodo, in grado di aggredire finalmente le endemiche debolezze strutturali del nostro sistema industriale, presenti in tutto il Paese ma che assumono una particolare gravità nel Mezzogiorno e in Calabria. E in tale direzione l'orientamento, che sembra prevalere, di un approccio di politica industriale essenzialmente centrata sul sostegno ai processi di sostenibilità ambientale e di digitalizzazione delle imprese, benché auspicabile, rischia, secondo SVIMEZ, di avere un modesto impatto se non accompagnato da misure finalizzate ad accompagnare modifiche strutturali del sistema produttivo, in quanto lascerebbe insolute le criticità che rimandano alla necessità di rafforzare, *in primis*, le dimensioni delle imprese, che costituiscono il principale freno allo sviluppo di attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, alla possibilità di accedere al credito, alla capacità di competere con successo sui mercati internazionali.

Dalle rilevazioni aggiornate di Movimprese - Unioncamere, considerate la natalità e la mortalità delle imprese, emerge che, alla fine del 2021 e quindi dopo quasi due anni dall'inizio della pandemia, le unità registrate sono in totale pari a 190.799 (compreso il comparto agricolo), di cui imprese attive 162.995 (32.328 artigiane), con un numero di cessazioni pari a 6.091 unità (1.500 imprese artigiane), con, alla stessa data, iscrizioni pari a 9.130, per un saldo pari a 3.039 imprese. Di tutte le possibili configurazioni giuridiche che le imprese possono assumere, ben il 63,4%, pari a 120.663, sono imprese individuali (e un altro 15,3% società di persone), il che conferma il perdurare della gracilità e sottocapitalizzazione delle imprese già descritto.

Le imprese registrate agricole sono 32.947, per cui, in totale, il comparto extraagricolo a fine 2021 è costituito da 157.852 imprese registrate, di cui 130.579 risultano attive.

Tuttavia, dal rapporto L'economia della Calabria, Aggiornamento congiunturale Numero 40 novembre 2021 di Banca d'Italia, emerge come nella prima parte del 2021, l'economia calabrese è stata caratterizzata da importanti segnali di ripresa, seppur ancora insufficienti a colmare il calo registrato durante la crisi pandemica. La ripartenza congiunturale si è rafforzata progressivamente, spinta dalle riaperture delle attività e dal superamento delle precedenti restrizioni, con una diffusa crescita del fatturato delle imprese nei primi nove mesi dell'anno.

La ripresa dell'attività economica è stata più rapida e intensa nel settore industriale, ma anche il quadro congiunturale delle costruzioni è stato favorevole, beneficiando della crescita degli investimenti pubblici e degli incentivi a sostegno degli interventi per la riqualificazione energetica.

Nei servizi, invece, la ripartenza è stata più graduale e permane ancora maggiore distanza rispetto ai livelli di attività pre-pandemia. Nel complesso, gli investimenti hanno invece mostrato un andamento meno sostenuto rispetto al fatturato. Sulle prospettive incidono le difficoltà riscontrate, a partire dai primi mesi dell'anno, nell'approvvigionamento di materie prime e beni intermedi, che hanno determinato per alcune imprese una lievitazione dei prezzi dei prodotti finali o, di contro, una riduzione dei margini di profitto.

Il miglioramento congiunturale ha influito positivamente sulla situazione finanziaria delle imprese, che, durante la crisi pandemica, avevano comunque beneficiato di ampie misure pubbliche di sostegno. Anche nella prima parte del 2021 i prestiti hanno mantenuto una crescita sostenuta. I prestiti bancari all'economia regionale si sono ancora espansi, ed è continuata l'espansione dei depositi, anche se con un'intensità inferiore.

La ripartenza dell'attività economica dopo la crisi pandemica è stata, come accennato, più rapida e intensa nel settore industriale. Secondo i risultati del sondaggio congiunturale della Banca d'Italia, condotto lo scorso autunno su un campione di imprese industriali con almeno 20 addetti, il 60 per cento delle aziende ha segnalato un aumento delle vendite rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: tuttavia, nonostante tale miglioramento, più di un terzo delle imprese non sono, però, ancora tornate ai livelli di fatturato precedenti la pandemia.

L'accumulazione di capitale nell'industria rimane debole anche se in lieve ripresa. In base al sondaggio congiunturale quasi i due terzi delle imprese hanno mantenuto la spesa per investimenti sui bassi livelli programmati a fine 2020. Le attese per i prossimi mesi segnalano un aumento delle vendite, rispetto ai volumi attualmente raggiunti, per oltre un terzo delle imprese partecipanti all'indagine, a fronte di una stabilità per circa la metà di esse. Le previsioni riferite agli investimenti rimangono invece generalmente più prudenti e caratterizzate da un'elevata incertezza. Sulle prospettive future incidono, oltre ai timori circa l'evoluzione della pandemia, le difficoltà riscontrate a partire dai primi mesi del 2021 nell'approvvigionamento di materie prime e beni intermedi, che si sono manifestati prevalentemente sotto forma di aumento dei costi e di ritardi nelle consegne da parte dei fornitori. Per oltre tre quarti delle imprese che hanno segnalato queste difficoltà, le problematiche si sono tradotte a loro volta in una riduzione dei margini di profitto o in un aumento dei prezzi di vendita dei propri prodotti; solo per una quota ridotta hanno finora comportato un calo della produzione.

Il settore delle costruzioni, in particolare, è stato interessato da importanti segnali di ripresa dell'attività economica: su un campione di aziende edili con almeno 10 addetti, circa due terzi delle imprese prevede un aumento del valore della produzione nel 2021. Il comparto delle opere pubbliche ha beneficiato dell'aumento degli investimenti degli enti territoriali nei primi nove mesi dell'anno in corso; inoltre, secondo i dati dell'ANAC, a fine settembre 2021 il valore delle gare per opere pubbliche bandite, sul territorio regionale, è aumentato di oltre la metà rispetto a un anno prima, segnalando un ulteriore possibile impulso al settore nei prossimi mesi. Il comparto residenziale ha invece tratto vantaggio dalle politiche di agevolazione fiscale (*Superbonus* fiscali) e le aspettative per i prossimi mesi sono decisamente positive alla luce delle nuove disposizioni normative in materia che confermano le misure di incentivazione.

Il settore dei servizi (non finanziari), più colpito dalle misure di contenimento della pandemia, ha beneficiato della graduale ripresa dei consumi da parte delle famiglie, resa possibile dalle vaccinazioni e dall'aumento della mobilità. Il quadro congiunturale del terziario ha, infatti, beneficiato del ritorno della clientela negli esercizi commerciali e della ripresa nel comparto del turismo e dell'ospitalità (si veda approfondimento specifico su quest'ultimo settore), maggiormente colpiti dalle misure restrittive introdotte durante le fasi più acute della pandemia. Nel commercio al dettaglio non alimentare sono emersi segnali di diffuso aumento del fatturato in connessione al migliorato clima di fiducia. Le immatricolazioni di autovetture sono cresciute in maniera marcata nel primo semestre dell'anno, ma, dai mesi estivi in poi, però, si è registrata una riduzione dovuta anche ai problemi di approvvigionamento di semiconduttori, che hanno determinato ritardi nella consegna dei nuovi veicoli.

Nel primo semestre del 2021 le aperture di nuove imprese in Calabria sono tornate a crescere. Secondo i dati di InfoCamere-Telemaco, riportate da Banca d'Italia, le iscrizioni presso il registro delle imprese sono aumentate del 22,8 per cento rispetto al periodo corrispondente dello scorso anno (-9 per cento rispetto al 2019). Contestualmente è proseguita la riduzione delle cancellazioni (-23,8 per cento, -40 per cento rispetto al 2019), anche in connessione ai provvedimenti governativi e regionali volti a contrastare le crisi di impresa durante la pandemia. Nell'insieme, il numero di imprese attive in Calabria è cresciuto nel semestre dell'1,7 per cento.

Nel primo semestre del 2021, le esportazioni di merci sono cresciute in modo deciso, dopo il forte calo del biennio scorso. Le vendite a prezzi correnti sono aumentate del 35 per cento circa rispetto al periodo corrispondente del 2020. L'incremento ha interessato tutti i principali settori di specializzazione regionale, soprattutto i prodotti dell'industria alimentare e le sostanze e prodotti chimici, che insieme rappresentano oltre metà delle esportazioni regionali. Pur riguardando tutti i principali mercati di sbocco, l'aumento è stato particolarmente accentuato verso i paesi UE.

Dopo le tensioni osservate durante la fase più acuta della pandemia, per il 2021 vi è un recupero della redditività delle imprese e, in concomitanza con il miglioramento del quadro macroeconomico e una stentata ripresa degli investimenti produttivi, nel primo semestre del 2021 il grado di liquidità delle imprese, misurato come il rapporto tra la somma di depositi e titoli quotati e l'indebitamento a breve, è ulteriormente cresciuto anche se con un'intensità più contenuta rispetto allo scorso anno.

A giugno il tasso di variazione dei prestiti sui dodici mesi si è collocato al 7 per cento, un valore analogo a quello osservato alla fine del 2020. L'andamento è stato ancora sostenuto dal ricorso alle garanzie pubbliche adottate in risposta alla pandemia (40 per cento dell'ammontare delle nuove erogazioni). L'espansione dei prestiti si è indebolita per le piccole imprese, mentre si è rafforzata per quelle medie e grandi. Tra i settori, la crescita del credito è stata analoga per i servizi e la manifattura, mentre è stata meno intensa per le costruzioni. Nella prima parte dell'anno i tassi di interesse mediamente applicati alle imprese calabresi sono cresciuti.

Dallo studio *Greenitaly 2021*, Un'economia a misura d'uomo per il futuro dell'Europa realizzato da *Symbola* e Unioncamere con l'obiettivo di valutare la diffusione della green economy nell'imprenditoria italiana, si evince come l'analisi della distribuzione geografica delle imprese che hanno investito in prodotti e tecnologie green tra il 2016 ed il 2019 e/o investiranno nel 2020 non vede la Calabria fra le regioni più attive. Il dato emerge sia dall'analisi delle quote di incidenza sui totali regionali, sia a livello complessivo di territorio. La tendenza è confermata a livello di singole province: per valore assoluto delle imprese che hanno effettuato ecoinvestimenti, non vi è nessuna calabrese fra le prime venti province italiane.

Nella graduatoria regionale di numerosità delle imprese che hanno effettuato ecoinvestimenti nel periodo 2016–2019 e/o che hanno investito nel 2020 in prodotti e tecnologie green, rilevata da Unioncamere in valori assoluti, la Calabria è solo la quattordicesima delle venti regioni, con un valore di 6.930 unità.

Inoltre nella distribuzione dei *green jobs* per regione - Anno 2020 (sia in valori assoluti che percentuali) la Regione è terzultima, seguita solo da Sardegna e Sicilia.

Tuttavia, per come rileva lo stesso studio, vi sono degli esempi puntuali, seppur non diffusi, di una interessante inversione di rotta, anche a livello locale, quali reti di imprenditori associati, sostenute da risorse regionali e nazionali, attive nel riposizionamento competitivo del sistema produttivo locale, che programmano e realizzano interventi a favore dello sviluppo del comparto edile e del territorio, attraverso una serie di azioni progettuali integrate per favorire la concentrazione produttiva della bioedilizia calabrese.

Dal quadro dell'andamento più complessivo degli ultimi anni e dalla osservazione dei deboli segni di ripresa degli ultimi mesi che emerge dall'analisi dei dati, si confermano le principali criticità (vulnerabilità) che condizionano il sistema economico calabrese extraagricolo, legate alla fragilità e alla polverizzazione delle unità produttive, con ricadute sulla qualità e quantità degli investimenti, sui processi di crescita aziendale, nonché, conseguentemente, sul grado di apertura internazionale.

Ulteriori aspetti strutturali che caratterizzano il sistema economico regionale permangono:

- la debole integrazione tra il sistema imprenditoriale e il sistema della ricerca e della formazione;
- lo scarso peso dell'industria manifatturiera, peraltro incentrata su attività produttive prevalentemente tradizionali, sensibili alla concorrenza internazionale, a meno di diradati casi in cui riesce ad usufruire del vantaggio localizzativo;
- la diffusione della connotazione artigianale delle imprese calabresi (quasi il 24% delle imprese attive del 2021).
- l'esigua incidenza e, per lo più, rilevanza di imprese operative in settori a maggiore contenuto tecnologico e di innovazione;
- il difficile accesso al credito da parte delle imprese, a meno di politiche pubbliche specifiche che sopperiscono al fallimento del mercato, che non consente alle stesse di mantenere un adeguato equilibrio economico e finanziario e la necessaria capitalizzazione;
- la limitata propensione alla cooperazione tra imprese, che non favorisce l'integrazione fra imprese, ancora per la maggior parte di natura individuale, con le difficoltà e i vincoli che ne conseguono;
- lo scarso livello quali-quantitativo di infrastrutture materiali ed immateriali e servizi adeguati per il sistema produttivo, che frena la localizzazione e l'attrazione di nuove imprese.

La lettura della dinamica dei principali indicatori economici, registrata negli ultimi anni dal sistema produttivo regionale, evidenzia, pertanto, il permanere delle condizioni di difficoltà regionale e, spesso, il peggioramento a seguito della severa e prolungata pandemia internazionale, nonostante i segnali di ripresa degli ultimi mesi.

La Green Economy continua, come nel precedente ciclo di programmazione, a rappresentare una possibilità straordinaria per la Calabria, che può trovare in essa un'opportunità, e quindi una potenzialità (resilienza) in termini di capacità di risposta alle mutazioni del contesto ambientale, per adottare un nuovo modello produttivo, in grado di innalzare il profilo qualitativo dei processi e dei prodotti aziendali e, più in generale, ampliare le opportunità di mercato (e del proprio fatturato), avvicinando nuovi consumatori. Il sistema imprenditoriale calabrese deve cercare di orientare i propri processi produttivi verso una maggiore sostenibilità, assumendola come un vero e proprio fattore competitivo: i consumatori sono sempre di più inclini ai consumi *green oriented*, simbolo di un vero e proprio stile di vita.

In linea con tale tendenza, occorre inoltre tenere conto che la Calabria secondo la classificazione del Governo Nazionale nell'impostare la Strategia Nazionale per le Aree Interne- SNAI (per il dettaglio si veda il capitolo di trattazione specifica) aggiornata al 2020 mantiene una prevalenza di comuni classificati come Aree Interne, con la Nuova Mappatura pari a 280 comuni, più del 69% del totale (variati a seguito dei processi di fusione da 409 a 404), cui fa capo poco più della metà della popolazione calabrese, con una forte incidenza dei comuni periferici e ultra-periferici (32,4% sul totale dei 404). Queste Aree, dopo la pandemia rappresentano una porzione di territorio più attrattiva in una visione sostenibile della qualità della vita, in ogni suo aspetto (basti pensare allo *south working*). In esse si ritrovano, in alcuni casi, interessanti concentrazioni di imprese di piccole dimensioni, artigianali o di piccola industria, particolarmente dinamiche e aperte alle esigenze di sostenibilità dei consumatori.

Una ulteriore potenzialità per la Calabria permane, non essendo ancora portata a compimento, lo sviluppo, all'interno delle aree di insediamento produttivo, delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA). In queste aree, la presenza concentrata di aziende e di manodopera consente di definire un programma di gestione unitaria ed integrata delle infrastrutture e dei servizi, utili a garantire gli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo socioeconomico locale e ad aumentare la competitività delle imprese insediate, nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. Il modello di APEA abbandona quindi l'approccio basato sull'abbattimento dell'inquinamento a fine ciclo, e lo sostituisce con il principio di prevenzione, eliminando, per quanto possibile, i fattori inquinanti dal ciclo produttivo stesso. In Calabria la presenza di numerose porzioni di territorio destinate ad aree di insediamento per le imprese, non corrisponde, spesso, a infrastrutture localizzative in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze delle imprese per una migliore collocazione fisica e immateriale. Tali aree andrebbero dotate delle più moderne ed efficienti tecnologie in grado di favorire l'attività dell'intrapresa, anche al fine di una migliore utilizzazione delle risorse ambientali a disposizione e, più in generale, di tutte quelle occorrenti.

Fattori di vulnerabilità e resilienza

Vulnerabilità

- ✓ Frammentazione e gracilità del sistema produttivo
- ✓ Limitata propensione alla cooperazione tra imprese
- ✓ Bassi livelli d'investimento nel settore della Ricerca & Innovazione da parte delle imprese
- ✓ Scarso peso dell'industria manifatturiera, peraltro incentrata, prevalentemente, su attività produttive di tipo tradizionale (a volte più inquinanti)
- ✓ Difficile accesso al credito
- ✓ Scarsa diffusione di imprese ecoinvestitrici
- ✓ Scarso livello quali-quantitativo di infrastrutture materiali ed immateriali e servizi per il sistema produttivo

Resilienza

- ✓ Presenza di alcuni settori o di singole imprese, anche a natura intersettoriale, ritenuti di valenza strategica per la loro rilevanza e potenzialità di crescita (bioedilizia, filiera del legno, ecc.) in tema di sostenibilità
- ✓ Presenza di un'area ZES, prevalentemente coincidente con l'Area portuale di Gioia Tauro, che garantisce opportunità di investimento vantaggiose da parte delle imprese, rispetto ad altre aree del Paese, e che può favorire la localizzazione di attività sostenibili
- ✓ Conferma, nonostante le difficoltà del periodo, della rilevanza delle imprese artigiane, portatrici di saperi e tradizioni locali (il "saper fare"), che possono positivamente integrarsi con altri settori (ad es. turismo) valorizzando il territorio nel suo complesso
- ✓ Presenza di aree interne a vocazione produttiva, nelle quali le limitate dimensioni e la vicinanza dei mercati tradizionali potrebbero non rappresentare un ostacolo allo sviluppo di iniziative che valorizzino il saper fare locale e favorire il contenimento dello spopolamento dei territori più marginali
- ✓ Potenzialità di sviluppo di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e di conversione dei fattori localizzativi attuali in una logica ecosostenibile

Indicatori

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Imprese con attività innovative di prodotto e/o processo (per 100 imprese)	ISTAT SDGv	biennale	2018	45,6	regionale	%
Intensità di ricerca (% di investimenti in R&S sul PIL)	ISTAT SDGv	annuale	2019	0,57	regionale	%
Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa o mobile	ISTAT SDGv	annuale	2019	93,2	regionale	%
Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet (Istat, %)	ISTAT SDGv	annuale	2019	65,7	regionale	%
Valore aggiunto dell'industria manifatturiera rispetto al totale economia	ISTAT SDGv	annuale	2018	3,8	regionale	%
Percentuale di piccole imprese con almeno un rapporto creditizio	ISTAT SDGv	Censiment o permanente delle imprese	2018	49,1	regionale	%
Prestiti bancari alle imprese per branca di attività economica	Banca d'Italia-Economia della Calabria	annuale	2021	6.166	regionale	ml euro
Intensità di accumulazione del capitale - (<i>Investimenti fissi lordi in percentuale del PIL</i>)	ISTAT	annuale	2018	14,8	regionale	%
Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica (<i>Quota del valore delle esportazioni in settori a domanda mondiale dinamica sul totale delle esportazioni</i>)	ISTAT	annuale	2020	29,68	regionale	%
Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industriali	ISTAT	annuale	2019	803,4	regionale	GWh

Turismo

L'attività turistica è determinata dalla capacità di attrazione del territorio definita da un insieme di fattori quali: la qualità dell'ambiente e delle infrastrutture di rete; l'attenzione alla capacità di carico della destinazione; la numerosità, rilevanza e fruibilità di risorse ambientali e culturali, la dotazione e qualità di infrastrutture e servizi turistici; la capacità di pianificazione promozione e gestione della destinazione turistica, la sicurezza e l'immagine della località. La trattazione

che segue esamina le principali dinamiche interne alla domanda e all'offerta turistica utili a descrivere le caratteristiche del turismo calabrese.

L'analisi, in molti casi, si ferma al 2019, prima cioè della pandemia da Sars Covid che ha sconvolto a livello globale tutti i settori economici e quindi anche il settore turistico. Il settore turismo è stato fortemente colpito dalle misure restrittive introdotte durante le fasi più acute della pandemia. La pandemia, inoltre, ha generato profonde mutazioni nel comportamento di consumo dei turisti e accelerato cambiamento già in atto quali:

- ✓ maggiore attenzione alla qualità ambientale e alla sostenibilità;
- ✓ attenzione agli aspetti sanitari e alla sicurezza;
- ✓ significativo interesse per località meno note e fuori dai tradizionali circuiti turistici;
- ✓ preferenza del turismo nella natura delle attività all'area aperta;
- ✓ accresciuto interesse per il benessere, il relax e la gastronomia,
- ✓ sviluppo della digitalizzazione, diffusa adozione delle tecnologie, degli applicativi digitali e della fruizione dei servizi online;
- ✓ aumento del turismo domestico e maggior ricorso a mezzo proprio di trasporto;
- ✓ maggiore richiesta di alloggi in affitto, delle strutture ricettive pet friendly che garantiscano silenzio e tranquillità, o comunque di formule di soggiorno che limitino la condivisione degli spazi con altri;
- ✓ attenzione alla frequente pulizia e disinfezione degli spazi comuni;
- ✓ contrazione del periodo di soggiorno e aumento degli short break;
- ✓ temporanea riduzione della capacità di spesa e conseguente elevata sensibilità al prezzo.

Alcuni di questi cambiamenti cesseranno con la pandemia, altri sono destinati a perdurare anche a fine pandemia, di questi ultimi è necessario tener conto nelle future scelte di programmazione per riuscire ad affrontare le sfide del mercato e la competizione con gli altri territori.

Domanda

L'analisi dei dati ISTAT del 2019, relativi alla domanda turistica calabrese, confermano il trend di crescita di arrivi e presenze riscontrato a partire dal 2015 (gli arrivi e le presenze nel 2014 sono rispettivamente pari a 1,4 e 7,7 milioni e passano, nel 2019, a circa 1,9 e 9,5 milioni). L'osservazione dei dati relativa al solo biennio 2018 e 2019 mostra una variazione positiva di arrivi e presenze complessive (italiani e stranieri) pari rispettivamente al 3,9% e del 2,5%. In particolare, nel 2019, gli arrivi e le presenze di turisti stranieri aumentano rispetto all'anno precedente del 6,9% e 6,4%. Le prime informazioni provvisorie fornite dall'Osservatorio sul turismo della Regione Calabria rivelano un incremento delle presenze turistiche nelle strutture ricettive anche tra il 2020 e il 2021.

L'osservazione del tasso complessivo di crescita medio annuo³⁸ delle presenze tra il 2008 e il 2019 mostra un incremento pari all'1%. A crescere maggiormente sono le presenze (complessive) registrate nelle strutture extra alberghiere (alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (9,6%), agriturismi (4,3%) e bed&breakfast (3,0%)) e negli alberghi a 5 e 4 stelle (2,6%). Significativa è invece la flessione registrata negli alberghi a 1 e 2 stelle (tra il 2018 e il 2019 la flessione è pari a -15,7%). Con riferimento al medesimo arco temporale (2008-2019), il tasso di crescita medio annuo degli arrivi è pari al 2%. Crescono maggiormente gli arrivi stranieri (4,2% di crescita media annua) rispetto a quelli domestici (1,5% di crescita media annua).

Se si restringe l'osservazione dei dati ISTAT³⁹ al periodo 2014-2019 risulta che il trend della domanda turistica cresce in tutte le regioni del Mezzogiorno a eccezione dell'Abruzzo. La Calabria, con un tasso di crescita medio annuo del 4,1%, è tra le regioni che cresce di più insieme a Sardegna (5,9%) e Basilicata (5,4%), Campania (4%) e Puglia (3,1%). In particolare, tra il 2014 e il 2019, è il comparto extra-alberghiero a trainare la crescita di Sardegna, Campania, Puglia e Molise, mentre in Calabria e Basilicata cresce maggiormente il comparto alberghiero.

³⁸ Il tasso di crescita annuo composto (o incremento medio annuo), comunemente indicato con l'acronimo CAGR (Compound Annual Growth Rate), indica il tasso di crescita medio di un certo valore in un dato arco di tempo. Il CAGR non rappresenta un valore reale della crescita registrata anno su anno bensì indica un valore di crescita medio perché ipotizza che la crescita sia stata costante nell'arco degli anni considerati. Nel caso specifico, significa che nel periodo considerato (2008-2019) il numero di presenze è cresciuto mediamente dell'1% ogni anno.

³⁹ Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, dati annuali 2014-2019

Pur registrando un tasso di crescita tra i più alti delle regioni del Mezzogiorno, le presenze registrate in Calabria nel 2019 (9,5 milioni) sono decisamente inferiori di quelle registrate in Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Esclusa la Campania, con volumi di presenze nettamente superiori (22 milioni), il gruppo formato da Puglia, Sicilia e Sardegna si attesta, infatti, sui 15 mln di presenze.

Anche le presenze straniere in Calabria registrano, nel periodo 2011-2019, un incremento e passano dal 15,5% al 23,1%, ciò nonostante il turismo calabrese è prevalentemente un turismo interno e di prossimità. Nel 2019, infatti, il 80,9% degli arrivi e il 76,9% delle presenze sono italiani. Le regioni di provenienza sono in ordine: Campania (30% delle presenze), Calabria (13%), Lazio (12%), Puglia (10), Sicilia (9%), Lombardia (8%), il restante 18% proviene da tutte le altre regioni italiane. Vibo Valentia è l'unica provincia che registra una percentuale più alta di turisti stranieri, nella provincia, infatti, le presenze straniere rappresentano il 44% delle presenze registrate nella provincia e il 52% delle presenze straniere nell'intera regione.

L'osservazione del dato relativo alle presenze italiane e straniere presenti, nel 2019, nelle regioni del Mezzogiorno rivela che solo Campania, Sicilia e Sardegna registrano una quasi equa distribuzione di presenze tra stranieri e italiani⁴⁰, la Calabria e la Puglia al contrario registrano quote rispettivamente del 76,9% e del 75,1% di presenze domestiche⁴¹ rispetto al totale delle presenze. Guardando solo alle presenze domestiche, la Calabria si colloca sugli stessi numeri di Sardegna e Sicilia (circa ai 7,4 mln), ma resta nettamente al di sotto dei numeri di Puglia e Campania (circa 11,4 mln).

Sempre i dati ISTAT rivelano che in Calabria, nel 2019, il principale bacino di provenienza dei flussi turistici stranieri è l'Unione Europea (73 % delle presenze straniere). La Germania rappresenta la prima area di provenienza (da sola rappresenta il 35% del totale delle presenze straniere), la Russia, con circa 139 mila presenze e un incremento del 53% delle presenze rispetto al 2018, si colloca al secondo posto superando Paesi come Francia, Repubblica Ceca, Polonia e Svizzera che invece registrano flessioni importanti (rispettivamente -39%, -6,4%, -10,6%, -12,6%). Gli altri Paesi che, tra 2018 e 2019, fanno registrare un incremento delle presenze sono: Regno Unito (+44,3%), Austria (+42,4%), Stati Uniti (+23,6%) e Romania (+19,1%). Nello stesso periodo osservato (2018-2019) si registra una significativa flessione delle presenze provenienti da: Svezia (-70,5%), Slovacchia, Paesi Bassi e Belgio (rispettivamente -36,5%, -9,4%, -32,5%), Argentina (-12%), Portogallo (-25%), Spagna (-21,7%) e Slovenia (-23,6%).

L'area di provenienza dei flussi turistici presenti in Calabria contribuisce a determinare una spesa turistica contenuta. Secondo i dati ISTAT⁴², si stima che, nel 2018, i cittadini UE in viaggio per vacanza o per motivi di lavoro abbiano speso negli esercizi ricettivi, in media, 123 euro a notte⁴³, turisti che spendono mediamente più degli altri sono i danesi (215 euro). I turisti italiani si collocano sotto la media europea (105 euro) e spendono meno di spagnoli (115 euro), francesi (125 euro) e tedeschi (132 euro). La spesa media sostenuta dai vacanzieri in Calabria, già modesta, registra tra il 2018 e il 2019 una lieve flessione e passa da 73 €/notte nel 2018 a meno di 70 € nel 2019 (dati Bankitalia).

L'osservazione dei dati relativi alla distribuzione mensile dei flussi turistici totali conferma, anche nel 2019, l'alta stagionalità delle presenze che si concentrano nei mesi estivi: tra giugno e settembre si registra l'81,3% delle presenze totali (ovvero 7,7 milioni di presenze su 9,5 milioni registrate nell'arco dell'intero anno).

In particolare, i turisti italiani concentrano la loro presenza nel mese di agosto, che da solo rappresenta il 36% del totale delle presenze di provenienza nazionale, mentre la presenza degli stranieri si distribuisce in modo più omogeneo tra i mesi di giugno e settembre con un leggero picco nel mese di luglio (22,6% delle presenze straniere).

L'analisi della distribuzione dei flussi turistici sul territorio regionale nel 2019 conferma la netta preferenza delle località marine presenti sul versante tirrenico (50,1% del totale delle presenze) e su quello ionica (41,5%). In particolare, mentre le presenze italiane si distribuiscono equamente tra la costa tirrenica (45,2% delle presenze italiane) e quella ionica (45,2% delle presenze italiane), le presenze straniere si concentrano sulla costa tirrenica (66,4% delle presenze straniere). L'entroterra (5,6% delle presenze) e le località montane (2,9%) faticano ancora ad intercettare flussi turistici significativi. In particolare, le presenze turistiche registrate nel 2020 nei tre parchi nazionali Calabresi corrispondono a 886.450(fonte

⁴⁰ Nel 2019 la Campania registra 10,6 mln di presenze straniere e 11,4 mln di presenze italiane; la Sardegna rispettivamente 7,7 e 7,4 mln e la Sicilia 7,6 e 7,5 mln.

⁴¹ In termini assoluti, la Calabria registra 7,3 mln di presenze italiane e 2,2 mln di presenze straniere, La Puglia rispettivamente 11,6 e 3,8 mln.

⁴² "Rapporto movimento turistico in Italia gennaio-settembre 2020", ISTAT, 29 dicembre 2020 (<https://www.istat.it/it/archivio/252091>)

⁴³ Tale dato è relativo al 2018, anno per il quale sono disponibili dati che permettono una comparazione tra i Paesi dell'Ue27.

dati ISTAT) e l'intensità turistica, espressa dal rapporto tra presenze turistiche e popolazione residente, registrata nei tre parchi (Aspromonte 0,36%, Pollino 3%, Sila 2,56%) è tra le più basse registrate nei parchi nazionali.

Tra le regioni del Mezzogiorno, la Calabria resta quella con la permanenza media più elevata (5 notti), seguita dal Sardegna (4,4), Abruzzo (3,8), Puglia (3,6), Campania (3,5), Molise (3,2), Sicilia (3) e Basilicata (2,9). L'osservazione dei dati ISTAT, relativi alla permanenza media nel periodo 2014-2019, mostra la continua diminuzione della permanenza in tutte le regioni ad eccezioni del Molise. In particolare, in Calabria il valore della permanenza media passa dal 2014 al 2019 da 5,5 notti a 5 notti.

L'analisi della distribuzione dei flussi turistici nell'arco dell'anno e sul territorio rivela importanti criticità presenti nel sistema: elevata stagionalità con conseguente bassa redditività e scarsa professionalizzazione; concentrazione in un numero limitato di destinazioni che nel periodo estivo vede un notevole incremento delle presenze con inevitabili impatti negativi sull'ambiente e sulle già fragili infrastrutture di rete; forte dipendenza dal mono prodotto balneare, il 71% degli arrivi è legato al turismo balneare, ciò nonostante, la quota di mercato della Calabria sul totale delle regioni del sud Italia, sempre rispetto al turismo balneare, risulta essere solo del 10%.

Offerta ricettiva

Nel 2019 il numero di esercizi ricettivi e di posti letto in Calabria è pari rispettivamente a 3.482 e 191.859. Il comparto alberghiero, in lieve crescita rispetto all'extralberghiero (sia in termini di esercizi sia di posti letto), rappresenta il 25% degli esercizi ricettivi e il 53,9% dei posti letto. Nelle strutture alberghiere la maggiore concentrazione di posti letto si registra negli alberghi a 4 stelle (45,8% dei posti letto alberghieri) e a 3 stelle (27,5%), seguiti dalle RTA (20%). Tra le strutture extra-alberghiere sono i campeggi e i villaggi turistici ad offrire ben il 71,4% dei posti letto. La tipologia bed & breakfast, in costante crescita, resta quella con il maggior numero di esercizi (1.552 esercizi corrispondente al 58,8% degli esercizi extra-alberghieri), pur rappresentando solo il 9,9% dei posti letto extra-alberghieri. Anche la categoria alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale registra, a partire dal 2010, un progressivo incremento del numero di posti letto.

L'analisi dei dati, del periodo 2017-2019, relativi al numero di esercizi e al numero di posti letto per ciascuna categoria di struttura alberghiera, rivela:

- ✓ la crescita continua del numero di posti letto negli alberghi a 4 e 5 stelle e la contestuale diminuzione di quelli offerti negli alberghi a 3, 2 e 1 stella;
- ✓ il numero pressoché stabile di posti letto nelle RTA (circa 20 mila posti letto) dopo l'incremento registrato tra il 2004 e il 2011;
- ✓ l'incremento del numero di esercizi ricettivi (pari al 4,5%) e la diminuzione del numero di posti letto (- 0,4%), tra il 2017 e il 2018;
- ✓ la variazione negativa, tra il 2018 e il 2019, sia del numero di esercizi (-0,9%), sia dei posti letto (-0,5%).

La provincia di Cosenza continua a essere quella con il maggior numero di posti letto (85.688, pari al 44,7% del totale regionale), seguita dalle province di Vibo Valentia (40.609, pari al 21,2%), Catanzaro (28.317, pari al 14,8%), Reggio Calabria (20.071, pari al 10,5%) e Crotone (17.174 pari al 9,0%). Sempre la provincia di Cosenza detiene il maggior numero di esercizi ricettivi (1.397 pari al 40,1%), seguita dalle province di Reggio Calabria (721, pari al 20,7%), Vibo Valentia (628, pari al 18,0%), Catanzaro (529 pari al 15,2%) e Crotone (207, pari al 5,9%). La provincia di Crotone registra invece, la dimensione media degli esercizi ricettivi più alta (145 posti letto negli esercizi alberghieri e 55 posti letto negli esercizi extra-alberghieri); mentre, la provincia di Reggio Calabria registra la dimensione media più contenuta, sia degli esercizi alberghieri (71 posti letto), sia degli esercizi extra-alberghieri (19 posti letto).

L'offerta ricettiva è prevalentemente disponibile sulla costa. L'analisi dei dati ISTAT relativa ai posti letto disponibili nei tre Parchi Nazionali rivela che questa corrisponde a meno del 20% dell'offerta complessivamente disponibile sull'intero territorio ed è concentrata prevalentemente nelle strutture ricettive di tipo extralberghiero (61,27%).

L'analisi dei dati ISTAT, del 2019, relativa alla capacità complessiva di posti letto delle regioni del mezzogiorno, rivela che la prima regione del Mezzogiorno per numero di posti letto è la Puglia (circa 285 mila posti letto), seguita da Campania (225 mila), Sardegna (217 mila), Sicilia (circa 211 mila), Calabria (circa 191 mila), Abruzzo (circa 115 mila), Basilicata (37 mila) e Molise (11 mila). In particolare, la Puglia registra il maggior numero di posti letto in strutture extra-alberghiere (oltre 176 mila), seguita da Sardegna (107 mila), Campania (100 mila), Calabria (90 mila) e Sicilia (85 mila); mentre le

regioni con il maggior numero di posti letto in strutture alberghiere sono Sicilia e Campania (rispettivamente con circa 126 mila e circa 125 mila posti letto), seguite da Sardegna (110 mila), Puglia (circa 109 mila) e Calabria (circa 102 mila).

Il numero di posti letto presenti in Calabria supera quello delle principali regioni competitor solo nel caso delle Residenze Turistico-Alberghiere (circa 20.000 posti letto in RTA) e dei campeggi e villaggi turistici (con oltre 64.000 posti letto è seconda solo alla Puglia).

Il confronto fra regioni del Mezzogiorno relativo alla dimensione media delle strutture ricettive⁴⁴, in flessione in tutte le regioni, mostra per la Calabria il dato più elevato (55 posti letto), seguita da Sardegna (38), Puglia e Abruzzo (36), Sicilia e Campania (28), Basilicata (25) e Molise (21). In particolare, per quando riguarda gli alberghi, la dimensione media delle strutture calabresi è pari a 123 posti letto, contro i 119 della Sardegna, i 103 della Puglia e i 95 della Sicilia.

Le analisi prodotte rivelano che: rispetto alla composizione media delle regioni del Sud Italia, l'offerta ricettiva calabrese si caratterizza per l'elevato numero di posti letto nelle Residenze Turistico Alberghiere e nei Campeggi e Villaggi Turistici; in termini assoluti, la capacità ricettiva calabrese è inferiore a quella delle principali regioni del Mezzogiorno, mentre la Calabria risulta essere tra le prime regioni d'Italia quando la capacità ricettiva è messa in relazione alla popolazione e al territorio.

L'osservazione dell'indice di ricettività (rapporto tra numero di posti letto disponibili sul territorio e abitanti dello stesso territorio) delle regioni del Mezzogiorno, elaborato su dati ISTAT, rivela che, nel 2019, la Calabria, con 10 posti letto ogni 100 abitanti, è la seconda regione d'Italia preceduta solo dalla Sardegna (oltre 13 posti letto ogni 100 abitanti). Regioni come Campania, Puglia e Sicilia esprimono indici di ricettività pari rispettivamente a 3,92, 7,17 e 4,30. Dal 2014 al 2019, il valore dell'indice di ricettività calabrese è in costante crescita ed è sempre secondo solo dall'indice espresso dalla regione Sardegna.

Anche l'analisi del tasso di densità ricettiva composto (rapporto tra il numero di posti letto e il prodotto tra gli abitanti e la superficie in kmq della Regione⁴⁵), elaborato su dati ISTAT 2019, rivela per la Calabria un valore tra i più elevati (0,066), secondo solo ad Abruzzo (0,081) e Molise (0,084) e seguito da Sardegna (0,056), Puglia (0,037), Campania (0,029) e Sicilia (0,017).

Gli indici di utilizzazione lorda e netta⁴⁶ delle strutture ricettive, nel 2019, si attestano per la Calabria rispettivamente al 20,9% e al 35,9%, in crescita rispetto al 2018 (19,2% e 29,6%), ma decisamente più bassi rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno e alla media nazionale (vedi tabella che segue). L'analisi dell'andamento dell'indice di utilizzazione netta rivela che dopo un trend positivo registrato tra il 2012 e il 2015 (il valore passa dal 29,2% al 33,8%), il valore dell'indice regredisce nel 2016 (27%) e continua a scendere nel 2017 (25,7%) per tornare a crescere nel 2018 (29,6%) e nel 2019 (35,9%). I valori riscontrati testimoniano una capacità produttiva sottoutilizzata del sistema ricettivo calabrese.

Tasso di utilizzazione lorda e netta dei posti letto alberghieri delle Regioni del Mezzogiorno (2019) – valori percentuali

Regioni	Tasso di utilizzazione Lorda nel 2019	Tasso di utilizzazione netta nel 2019
Abruzzo	22,2	37,7
Molise	12,3	37,7
Campania	38	58,4
Puglia	27	34,6
Basilicata	27,5	39,8
Calabria	20,9	35,9
Sicilia	26,3	40,3
Sardegna	26,9	47,5
Italia	34,2	49

⁴⁴ Dimensione media = n. posti letto/n. strutture ricettive.

⁴⁵ Visto che il rapporto solitamente assume valori numerici molto piccoli si moltiplica per 10.000.

⁴⁶ Gli indici di utilizzazione della capacità ricettiva sono costituiti dai rapporti tra presenze registrate negli esercizi e la disponibilità di letti negli stessi e distinti in indici di utilizzazione "netta", se la disponibilità è riferita alle giornate di effettiva apertura degli esercizi, e "lorda", se riferita al potenziale delle giornate al lordo delle chiusure stagionali.

Fonte: dati Istat

L'analisi degli indici di turisticità, che misurano l'impatto antropico prodotto dall'intensità del turismo sul territorio (rapporto tra presenze turistiche e abitanti) e la densità turistica (rapporto tra presenze e superficie territoriale), elaborati su dati ISTAT relativi al periodo 2014-2019, rivelano per la Calabria:

- ✓ un tasso di turisticità in costante crescita (dal 2014 al 2019 passa da 3,96 a 4,97), secondo solo al valore registrato in Sardegna (pari a 9,34 nel 2019) e, nel 2019, superiore a tutte le altre regioni del mezzogiorno (Basilicata 4,89; Abruzzo 4,75; Puglia 3,88; Campania 3,83; Sicilia 3,08; e Molise 1,45);
- ✓ un valore della densità turistica, in crescita (passa dal 2014 al 2019 da 509,99 a 624,73), tra i più elevati, secondo solo a quello registrato, nel 2019, in Campania (1.610,26), Puglia (790,23) e Sardegna (628,47), e superiore a quello di Sicilia (585,11), Abruzzo (570, 25), Basilicata (271,41) e Molise (98,57).

L'analisi elaborata da Invitalia sul settore turistico calabrese rivela che, nel 2019, il peso delle imprese del comparto turistico sul totale delle imprese operanti in Calabria è pari a 7,8%, nel caso di quelle registrate, e di 8,4%, nel caso delle imprese attive. Gran parte delle imprese turistiche operano nella ristorazione (78,5%). Sempre nel 2019, nel complesso delle imprese attive considerate, operano circa 47,6 mila addetti. Anche in questo caso il settore principale è rappresentato dalla ristorazione (circa 33,2 mila addetti), seguito dai servizi di alloggio (5,7 mila addetti), dal trasporto via terra (3,5 mila) e dalle attività sportive e intrattenimento (3,7 mila). Si tratta in generale di imprese di piccole dimensioni. Il 95,2% sono micro-imprese (meno di 10 addetti), il 4,7% piccole imprese (10-49 addetti) e solo lo 0,1% imprese medio-grandi (sopra i 50 addetti).

Nel 2020 la quasi totalità delle imprese calabresi (il 99%) possiede un accesso ad Internet (seppur a bassa velocità), ma l'utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale appare piuttosto limitato. Le imprese del comparto turistico che utilizzano maggiormente le piattaforme digitali sono quelle dell'alloggio, ma la percentuale è tra le più basse d'Italia. Questa realtà costituisce un elemento di criticità del sistema turistico calabrese, dal momento che la competitività turistica è sempre più dipendente dalla capacità di innovare, che a sua volta è strettamente connessa alla capacità di ricorrere in maniera qualificata alle nuove tecnologie di comunicazione digitale. Bassa è anche l'attenzione delle imprese alla sostenibilità ambientale. L'analisi dei dati pubblicati da ISRS rivela che in Calabria solo un esercizio turistico possiede la licenza Ecolabel UE.

A fronte di una diminuzione dei viaggi in generale dovuto inevitabilmente al "pandemico" 2020, la scelta dell'automobile, da sempre il mezzo più utilizzato, diventa prevalente per il 73,9% dei viaggi effettuati nel 2020 e del 78,2% di quelli compiuti in Italia. Il trasporto privato su gomma è sicuramente il mezzo più utilizzato per i viaggi di medio raggio verso la Calabria, con conseguenti impatti ambientali negativi. I dati pubblicati da ISPRA relativi alle emissioni prodotte per regioni di destinazione dal turismo nel 2019 rivelano per la Calabria un elevato livello di emissioni (vedi tabella che segue), soprattutto se confrontati al numero di presenze turistiche registrato.

Tabella Emissioni prodotte per regione di destinazione (2019)

Regione	CO	VOC	NOx	PM2.5	CO2
	tonnellate				
Piemonte	396,5	115,2	154,9	9,6	48.824,4
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	132,8	37,3	55,6	3,7	17.493,4
Lombardia	739,8	216,1	264	15,9	87.207,5
Trentino-Alto Adige/Sudtirolo	645,4	187,2	225,1	13,7	75.976,6
Veneto	643,6	190,3	201,1	11,4	71.368,5
Friuli-Venezia Giulia	209,8	59,8	99,9	6,5	28.591,1
Liguria	545,8	155,7	204,6	13	66.892,3
Emilia-Romagna	968,7	279,9	310	18,3	106.957,1
Toscana	978,7	282,1	306,8	18,1	107.049,4
Umbria	244,3	64,4	64,3	3,9	21.982,3
Marche	363,7	99,6	111,2	6,9	38.049,5
Lazio	529,5	156	176,6	10,3	60.365,8
Abruzzo	347,1	93,9	87,9	5,1	31.470,5

Molise	73,2	21,8	21,1	1,2	7.824,2
Campania	635,1	186,8	184,4	10,2	67.358,4
Puglia	1.089,6	320,9	348,2	20,1	122.444,4
Basilicata	91,3	27,2	26,1	1,4	9.727,5
Calabria	529,3	151,2	213	13,7	67.343,2
Sicilia	485,1	138,8	186,2	11,9	60.512,3
Sardegna	217,6	64	68,4	4	24.368,4
Italia	9.867,0	2.848,3	3.309,2	199,0	1.121.807,0

Fonte: ISPRA

Altra modalità di trasporto utilizzata, soprattutto dai turisti stranieri, è quella aerea. L'importanza di collegamenti internazionali per l'attrazione di turisti stranieri in una destinazione remota come la Calabria è evidente. Purtroppo, come evidenziato nel PRSTS 2019-2021⁴⁷, il sistema aeroportuale calabrese presenta alcune criticità a partire dalla scarsa integrazione in un sistema complessivo di servizi a livello locale e in un sistema di collegamenti interni alla regione. Critico risulta essere anche il trasporto ferroviario soprattutto sulla costa ionica e nei tratti interni. Problemi infrastrutturali, carenze nei servizi, vetustà del materiale rotabile, assenza di forme di integrazione e informazione pregiudicano, da parte dei turisti, la scelta di tale modalità di trasporto soprattutto per gli spostamenti interni alla regione.

Anche il numero dei porti turistici funzionalmente attrezzati è limitato. I dati elaborati da ISPRA su dati MIT, riportano per la Calabria 5.490 posti barca, prevalentemente presenti nella classe di lunghezza fino a 10 m (4.068 posti barca), e una percentuale di distribuzione per km di costa pari al 7,5. La dotazione di posti barca regionali è decisamente inferiore a quella disponibile in Sardegna (20.028), Sicilia (18.777), Campania (15.998) e Puglia (13.656). In molti casi le infrastrutture e le attrezzature disponibili non consentono di offrire ai diportisti la garanzia di un ormeggio sicuro e attrezzato. In particolare, si rilevano carenze in termini di: i) numero di punti di approdo sicuro e permanente lungo il perimetro costiero; ii) residualità degli spazi per il diportismo che, allo stato attuale, sono ricavati in porti con una destinazione prevalente diversa; iii) scarsa dotazione di attrezzature di supporto alla nautica da diporto e di posti barca a terra⁴⁸.

Con riferimento alla rete per la mobilità dolce (pedonale e ciclabile), la "Ciclovia dei Parchi della Calabria"⁴⁹ rappresenta il percorso principale di active mobility per la fruizione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale delle aree interne della Calabria. L'itinerario, completamente fruibile, è costituito dall'unione di strade, piste e sentieri ciclabili disposti lungo il crinale principale dell'Appennino calabrese e attraversa i Parchi Nazionali dell'Aspromonte, della Sila e del Pollino ed il Parco Regionale delle Serre. La mobilità dolce si completa con la rete di sentieri presente nei Parchi e nelle aree protette.

Per superare le criticità insite nel sistema turistico, vincere la dipendenza dal mono prodotto balneare e riposizionale il sistema turistico calabrese, il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile 2019-2021, tutt'ora vigente, pone una particolare attenzione ai temi della sostenibilità e propone di:

- ✓ rivedere, in chiave sostenibile e competitiva il turismo legato alla vacanza balneare, promuovendo forme innovative e sostenibili di fruizione del patrimonio costiero e marittimo;
- ✓ sviluppare e promuovere un'offerta turistica complementare a quella balneare, capace di valorizzare la parte di patrimonio regionale ancora lontano da significativi flussi di domanda, rappresentato principalmente da: parchi e riserve naturali; aree interne e rurali; borghi, centri storici, patrimonio culturale e cultura materiale e immateriale.

Fattori di vulnerabilità e resilienza

Il turismo può rappresentare per un territorio un importante driver di sviluppo economico che genera però forti impatti ambientali capaci di compromettere i delicati equilibri ambientali e conseguentemente ridurre l'attrattività stessa del territorio, poiché è proprio nell'ambiente "pulito" che risiede la sua principale attrattiva. Proprio per questa ragione le politiche di settore richiedono scelte responsabili, sostenibili e lungimiranti, capaci di: mitigare gli effetti ambientali

⁴⁷ PRSTS 2019-2021, Cap. 5.1.7 Accessibilità e mobilità

⁴⁸ In Calabria si registrano 40 infrastrutture portuali per un totale di 4.680 posti barca (ovvero: 1 marina, 15 porti/porticcioli, 4 porti industriali/commerciali, 8 banchine/pontili, 10 spiagge attrezzate, 2 approdi/rade). La dotazione relativa (pari a 562 posti barca per 100 km di costa) pone la Calabria ben al di sotto della media nazionale (2.105 posti barca per 100 km), anche considerando solo i posti barca presenti in veri e propri porti turistici (471 posti barca contro 854 in media in Italia) - Fonte: Pagine Azzurre, il "Portolano dei mari d'Italia", (versione online). Per ulteriori dettagli si veda il PRSTS 2019-2021, Capitolo 5.1.1 "Il patrimonio marino e costiero", paragrafo "Il turismo crocieristico e diportistico".

⁴⁹ La realizzazione della Ciclovia è stata finanziata nell'ambito dell'Azione 6.6.1 del POR Calabria.

negativi contenendo la pressione antropica generata da flussi di turisti troppo concentrati nel tempo e nello spazio; interpretare le mutevoli preferenze di turisti sempre più esigenti e offrire i servizi necessari a reggere la concorrenza dei numerosi competitor; mettere in atto politiche di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e culturali presenti sul territorio programmandone un uso sostenibile; adottare strategie di promozione e modelli di governance che prevedano la sensibilizzazione e condivisione degli attori a vario titolo coinvolti (enti locali, residenti, turisti, imprese e associazioni).

Il settore turistico calabrese, nonostante negli ultimi anni abbia registrato apprezzabili tassi di crescita degli arrivi e delle presenze, presenta molte criticità strutturali:

- ✓ è fortemente dipendente dal prodotto balneare;
- ✓ è caratterizzato da una forte concentrazione e stagionalità, che genera eccessiva pressione antropica in alcune aree dove nel periodo estivo si moltiplicano gli utenti provocando problemi ambientali legati allo sfruttamento delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, al carico eccessivo sulle deboli infrastrutture di rete.
- ✓ evidenzia un sistema di accoglienza poco diversificato e sottoutilizzato, concentrato prevalentemente sulla costa, con una quota considerevole di offerta non censita nelle seconde case.
- ✓ presenta una debole connessione con la promozione della cultura locale, delle produzioni tipiche regionali (es. artigianato artistico, enogastronomia, ecc.) e con la fruizione del patrimonio ambientale e culturale.

Di contro, la ricca dotazione di risorse culturali e naturali rappresenta per la Calabria un'elevata resilienza. Questo patrimonio, se adeguatamente valorizzato, può contribuire al riposizionamento competitivo del sistema turistico, consentendo non solo di innovare, riqualificare e diversificare l'offerta, ma anche di mitigare gli effetti negativi della concentrazione spaziale e temporale, distribuendo i flussi in un arco temporale e territoriale più ampio, e contribuire allo sviluppo economico della regione.

Vulnerabilità

- ✓ Elevata stagionalità dei flussi turistici;
- ✓ Forte concentrazione degli esercizi ricettivi sulla costa;
- ✓ Debole offerta nei territori di montagna e dell'entroterra;
- ✓ Rilevanza del fenomeno delle abitazioni per vacanza o seconde case;
- ✓ Insufficiente offerta di servizi turistici;
- ✓ Limitato utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale;
- ✓ Bassa propensione delle imprese turistiche alla sostenibilità ambientale (ridotta applicazione di strumenti di gestione e comunicazione ambientale, quali Ecolabel, EMAS, UNI EN ISO 14001);
- ✓ Uso prevalente dell'automobile quale mezzo di trasporto.

Resilienza

- ✓ Ricco e pregevole patrimonio ambientale (coste, parchi, aree protette, paesaggio rurale, ecc.) e culturale (siti archeologici, musei, monumenti, centri storici, minoranze linguistiche, ecc);
- ✓ Previsione nel PRSTS vigente di sviluppare nuove Linee di prodotto turistico ("Avventure tra verde e tradizioni" e "Paesaggio culturale e rurale");
- ✓ Riqualificazione delle strutture turistiche esistenti e incremento delle strutture a quattro e cinque stelle;
- ✓ Sviluppo di nuove forme di accoglienza (crescita del comparto extra-alberghiero) quali agriturismo e B&B, albergo diffuso;
- ✓ Presenza, soprattutto nelle aree interne, di un ricco patrimonio immobiliare non utilizzato che può essere recuperato e rifunzionalizzato in ospitalità diffusa.

Indicatori

Di seguito sono riportati gli indicatori di contesto pertinenti ad esprimere e rilevare il grado di integrazione e la misura degli effetti prodotti dall'attuazione del programma, in relazione agli obiettivi prefissati, selezionati secondo la loro popolabilità.

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Tasso di turisticità (Rapporto tra presenze turistiche totali e popolazione residente)	Istat/osservatori o turistico Calabria	Annuale	2019	4,97	Regionale	%
Indice di ricettività turistica (rapporto tra numero di posti letto disponibili sul territorio e abitanti dello stesso territorio)	ISTAT	Annuale	2019	10	Regionale	%
Densità turistica (rapporto tra presenze turistiche e superficie territoriale)	ISTAT	Annuale	2019	624,73	Regionale	
Indice di occupazione lorda e netta	Istat/osservatori o turistico Calabria	Annuale	2019	20,9 35,7	Regionale	%
Imprese turistiche con registrazione Ecolabel	ISPRA	Annuale	2019	1	Regionale	n°

Suolo e rischi naturali

Contaminazione del suolo

Il Piano Regionale delle Bonifiche (redatto nel 2002 sulla base di un censimento eseguito nel 1999) ha censito 696 inquinati per una superficie complessiva pari a 4.038.649 mq. Di questi 40 sono stati classificati ad alto rischio, 261 a medio rischio, 262 a basso rischio e 73 a rischio marginale. Successivamente sono stati individuati altri siti potenzialmente inquinati, e inseriti nel Piano con provvedimenti di tipo amministrativo. Dal 2002 ad oggi sono stati programmati ed in parte eseguiti numerosi interventi di caratterizzazione – bonifica – ripristino ambientale. È necessaria la revisione del Piano per avere un quadro aggiornato di riferimento, valutare le variazioni rispetto al censimento del 1999 e stimare il fabbisogno di risorse ancora necessarie per la bonifica completa del territorio. Molte di queste informazioni dovrebbero provenire dall'Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, prevista dal codice dell'Ambiente (art. 251). Una ricognizione effettuata nel 2015 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora MiTE – Ministero della Transizione Ecologica) ha evidenziato che lo stato di attuazione ed aggiornamento delle anagrafi è estremamente disomogeneo sul territorio nazionale così come la struttura ed i contenuti di ciascuna anagrafe. Nel 2016 è stata attivata all'interno del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) una Rete dei Referenti con l'obiettivo di addivenire ad una struttura condivisa dei dati che consenta di costruire un quadro completo a livello nazionale sui siti contaminati prescindere da struttura e contenuti delle singole anagrafi e/o banche dati regionali. Nel 2020 è stata realizzata MOSAICO, la Banca dati nazionale per i siti contaminati, costituita da un database, da un'applicazione web per il caricamento e controllo dei dati e da applicazioni WEB GIS per la visualizzazione dei dati con differenti livelli di accesso e funzionalità (<https://mosaicositicontaminati.isprambiente.it/>). Nel 2021 è stato avviato il primo popolamento.

Per le sue caratteristiche intrinseche, numerosi sono i rischi naturali presenti sul territorio regionale, caratterizzati da livelli molto elevati, in alcuni casi marcatamente più alti rispetto al resto del territorio nazionale. Per alcuni di questi (rischio

frane, rischio alluvione, rischio erosione costiera, rischio incendi, desertificazione) è prevedibile un aumento del livello di rischio a causa dell'aumento delle temperature, dell'innalzamento del livello del mare conseguente allo scioglimento dei ghiacciai e dell'aumentata frequenza degli eventi estremi.

I dati pubblicati ad esempio nel Rapporto Istat evidenziano una percentuale della popolazione esposta a rischio di frana pari al 4,5 %, superiore alla media nazionale e alla media del Mezzogiorno, mentre il dato relativo alla popolazione esposta a rischio alluvione, pari al 4,0 %, risulta inferiore alla media nazionale e superiore a quella del Mezzogiorno. Entrambi i dati fanno registrare un lieve peggioramento rispetto al 2015, unico ulteriore dato disponibile. Tuttavia, occorre precisare che le modalità di elaborazione dei dati, che si vanno perfezionando dal 2015 ad oggi, nonché le differenze metodologiche nella perimetrazione delle aree a rischio tra le varie regioni (Rapporto ISPRA 2018 – Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio), rendono poco significativi i confronti.

Rischio frane, alluvioni, erosione costiera

Sin dal 2001 la Calabria è dotata di un Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI 2001) che ha perimetrato e classificato le aree a rischio alluvione, a rischio frana e a rischio erosione costiera. Dalla sua data di adozione, il PAI 2001 è stato oggetto di numerose revisioni puntuali e localizzate.

Nell'anno 2016, la ex Autorità di Bacino Regionale ha adottato un progetto di aggiornamento del PAI 2001 che ha comportato una significativa ripermimetrazione delle aree a rischio frana e da alluvioni, utilizzando nuovi criteri metodologici concernenti un diverso livello di approfondimento in funzione del dettaglio dei dati disponibili e della complessità del contesto geografico. Nel recepimento della Direttiva Europea 2007/60/CE, avvenuto con D.Lgs. 49/2010, esteso anche al rischio da frana, le nuove carte dei vincoli, incentrate sulle fasce a diversa pericolosità (IP1, IP2, IP3 e IP4) e non più su quelle del rischio associato hanno evidenziato la vera debolezza del territorio regionale con una superficie esposta a pericolo da frana di circa 900 kmq (15.736 frane censite con pericolosità) e con 70.000 km lineari di aste fluviali (praticamente estesa a tutto il reticolo idrografico) che generano estese aree soggette a pericolosità da inondazione per oltre 2.400 Kmq. Tuttavia, l'iter procedurale di approvazione del PAI 2016, si è interrotto in seguito alle intervenute nuove norme in materia di riorganizzazione delle Autorità di Bacino (D.M. 294/2016), per cui allo stato attuale risulta ancora vigente il PAI 2001, con revisioni puntuali e localizzate approvate.

Il recepimento della medesima Direttiva Europea 2007/60/CE (cd. 'Direttiva Alluvioni'), ha portato all'approvazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA) da parte del subentrato Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale. Il PGRA costituisce lo strumento operativo e gestionale in area vasta (Distretto idrografico) fornendo il quadro per la valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni, nel distretto idrografico di riferimento. Il PGRA, recepisce i contenuti dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) e dei loro aggiornamenti ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica. In data 20/12/2021, è stato adottato il primo aggiornamento del PGRA del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (2021-2027) – Il Ciclo di gestione.

Per quanto riguarda il rischio erosione costiera, la già Autorità di Bacino Regionale ha aggiornato le perimetrazioni del PAI 2001 adottando nel 2014 il Piano Stralcio di Bacino per l'Erosione costiera (PSEC), approvato dopo un lungo iter procedurale nel 2016. Sulla scorta degli esiti degli studi e delle progettazioni già realizzati, il PSEC ha perimetrato tutti i 116 comuni costieri regionali a rischio erosione costiera, per una superficie pari a circa 82.13 kmq (le perimetrazioni del PAI riguardavano solo 45 comuni costieri sui 116 presenti in Calabria per un'area complessiva pari a 14,28 Kmq). Da esso risulta che dell'intero sviluppo costiero esaminato (717.189 m) soltanto l'11.22% (80.446 m) è esente da fenomeni erosivi; il resto è interessato da fenomeni erosivi di gravità crescente identificata da tre livelli di pericolosità: P1 (25.23% - 18.0971 m), P2 (22.72% - 162.964 m), P3 (40.83% - 292.808 m). Infine si stima che una percentuale del 21% di coste calabresi è soggette a rischio di erosione R4. Dati pubblicati da ISPRA, relativi al 2019, evidenziano, per la costa bassa della Regione Calabria, l'arretramento (arretramento della linea di riva superiore ai 5 metri) del fronte litoraneo del 26,2% (corrispondente a 190 km), a fronte di una media italiana pari al 17,9% e che la percentuale di suolo consumato dall'erosione, in rapporto alla superficie comunale compresa nella fascia costiera di 300 metri, è pari al 29,2 %, a fronte di una media nazionale del 22,8%. Le differenze apparenti nei dati di pericolosità del PSEC e i dati pubblicati da ISPRA sono ascrivibili a diverse modalità di valutazione dell'arretramento della linea di costa.

Attualmente il quadro di riferimento vincolistico è rappresentato dai Piani di Settore: PAI 2001, con revisioni puntuali e localizzate approvate, per il rischio frana; PSEC per il rischio erosione costiera e il PGRA per il rischio alluvione.

L'aggiornamento del quadro conoscitivo di questi piani ha fornito indicazioni e criteri per la programmazione degli interventi di difesa e di prevenzione dei rischi individuati attraverso la predisposizione di Master Plan. A titolo di esempio, "Master Plan per gli Interventi di Difesa e Tutela della Costa" finalizzato alla definizione e gestione degli interventi di mitigazione del rischio erosione costiera, approvato nel 2014 e aggiornato nel 2016, ha permesso di determinare le priorità di investimenti e le relative occorrenze sul territorio regionale. Al pari degli altri, questo strumento di programmazione, necessita di un costante aggiornamento alla luce dell'approfondimento del quadro conoscitivo, del monitoraggio delle opere di difesa realizzate e in via di realizzazione, nonché delle ricorrenti mareggiate che, in alcuni casi, hanno accelerato i processi di erosione e, in altri, hanno innescato fenomeni erosivi di nuova formazione.

Gli attesi effetti positivi degli interventi di mitigazione dei rischi afferenti alle recenti programmazioni dei fondi comunitari, nazionali e regionali tardano ad arrivare a causa della lentezza nella loro realizzazione, evidenziata da più parti e oggetto anche di rapporti e studi⁵⁰. Le principali criticità individuate in fase di realizzazione sono riconducibili sostanzialmente alle seguenti cause: complessità del quadro normativo spesso farraginoso; pluralità di soggetti istituzionali competenti; carenza di strutture tecniche adeguate che svolgono attività programmatica, progettuale, istruttoria, gestionale e di controllo; necessità di collegamento tra pianificazione e programmazione a scala di distretto e pianificazione e programmazione a scala regionale; disciplina giuridica in materia urbanistica non efficacemente integrata con la materia ambientale, preponderante ricorso alla "pratica dell'emergenza" con il commissariamento di interi comparti amministrativi.

Rischio sismico

La Calabria è la regione italiana a rischio sismico più elevato, è l'unica regione ad essere interamente compresa nelle zone sismiche a pericolosità molto elevata ed elevata (1 e 2) ed esattamente 261 comuni ricadono in zona sismica 1, i rimanenti 148 in zona sismica 2. Per avere un'idea del livello di rischio rispetto alla media nazionale basti considerare che, rispetto al numero dei comuni, alla superficie territoriale esposta e alla popolazione residente in aree a pericolosità sismica elevata e molto elevata, per la Calabria i tre indicatori sono pari al 100%, a fronte di valori medi nazionali nettamente inferiori, rispettivamente pari al 35.8 %, 43.5 %, 36.0 %.

La pericolosità sismica di un determinato sito è l'effetto combinato della pericolosità sismica di base (dovuta alle caratteristiche della sollecitazione sismica che può interessare quel sito) e della pericolosità sismica locale, legata ai fenomeni di instabilità indotti dalla sollecitazione sismica o di amplificazione della stessa, dipendenti dalle condizioni geomorfologiche locali. La classificazione dei comuni è effettuata sulla pericolosità sismica di base, la conoscenza approfondita della reale pericolosità sismica di un territorio necessita della conoscenza della pericolosità sismica locale, effettuata tramite studi di microzonazione sismica. La prevenzione del rischio sismico deve essere basata su un'attenta pianificazione dell'uso del territorio che tenga conto della microzonazione sismica.

Ad alti livelli di pericolosità sismica corrispondono, per la Calabria, anche alti livelli di rischio, a causa della elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio ed infrastrutturale. Il patrimonio edilizio calabrese è caratterizzato dalla presenza di una elevata percentuale di edifici costruiti prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa sismica e che necessitano di interventi di adeguamento sismico. Non si dispone di un dato complessivo sull'intero patrimonio edilizio, una misura parziale ma significativa della situazione è rappresentata dal dato relativo all'edilizia scolastica, che mostra percentuali molto elevate di edifici non adeguati alle norme antisismiche. Un altro indicatore significativo indirettamente legato alla vulnerabilità del patrimonio edilizio è quello relativo all'abusivismo edilizio, che raggiunge, in Calabria, valori molto più elevati rispetto alla media nazionale: 61 costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate nel 2019 (il dato nazionale è pari a 17,7).

Rischio maremoto o tsunami

⁵⁰ Centro Studi politico sociali J.F. Kennedy (2016) *Difesa dell'Ambiente e il riordino dei livelli istituzionali e dei corpi tecnici territoriali*, Franco Angeli editore;

Corte dei Conti, (2015) *Relazione concernente "Piani strategici nazionali e Programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"*. Deliberazione n. 1/2015/G;

Corte dei Conti, (2019) *Relazione concernente "Fondo per la Progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico 2016-2018"*. Delibera n° 17/2019/G

SNV e Rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici – (2020) – *Rassegna valutativa: Come migliorare le politiche di prevenzione del rischio idrogeologico* inserire link al sito

Gran parte delle coste calabresi sono soggette a rischio tsunami. Ancora ad oggi non si dispone di una procedura codificata per perimetrare le aree a rischio tsunami sebbene la storia sismica della Calabria dimostri che sia le coste ioniche che le tirreniche in passato siano state interessate da maremoti. Tale rischio può derivare non solo dalla sismicità ma anche dalla presenza di numerosi edifici vulcanici emersi e sommersi, presenti nel Mar Tirreno a breve distanza dalla costa.

Rischio incendi

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha realizzato nel 2017 una carta di copertura del suolo ad alta risoluzione spaziale sul territorio nazionale, caratterizzata da diverse classi di copertura. Da questa carta si evince che la Calabria si attesta al quarto posto per la superficie occupata dagli alberi, costituendo il 7.3% della copertura nazionale, e che il 66,96% della sua superficie è caratterizzato dalla presenza di ampie superfici forestali, concentrate lungo l'Appennino Calabro.

La Regione Calabria presenta un immenso patrimonio boschivo ma è anche una tra le regioni che viene maggiormente colpita dal fenomeno incendi: dal 2008 al 2018 sono stati censiti dai Carabinieri Forestali ben 9.076 incendi che hanno percorso una superficie totale di 120.431 ettari, di cui 12.542 ettari ricadenti in aree di interfaccia (area boscate-perimetro abitato). Il maggior numero di incendi (1489) è stato registrato nel 2017 con una superficie di terreno bruciata pari a circa 33.000 ettari. Nefaste si sono rivelate anche le recenti stagioni estive del 2020 e del 2021.

Negli ultimi decenni il problema degli incendi boschivi ha assunto una grande rilevanza sia su scala locale che su scala globale. La Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici prevede un aumento del rischio di siccità e incendi nelle zone boschive a causa degli impatti dei cambiamenti climatici.

È fuori dubbio che il fattore climatico e l'andamento stagionale abbiano una notevole influenza nel creare le condizioni favorevoli allo sviluppo ed alla propagazione degli incendi boschivi. Di notevole importanza è il grado di umidità della vegetazione, in particolar modo di quella erbacea del sottobosco, che varia direttamente con l'andamento stagionale delle piogge. L'abbandono rurale delle campagne, l'attività di particolari pratiche agronomiche e pastorizie, le speculazioni, l'afflusso turistico sono da annoverare fra le altre cause che favoriscono lo sviluppo degli incendi nei boschi. L'alto grado di depauperamento e di forte spopolamento delle zone dell'alta collina e della montagna ha determinato nel tempo l'abbandono di tutte quelle pratiche agronomiche e selvicolturali che di contro in passato venivano effettuate nelle campagne e nei boschi, con il risultato di rendere il bosco meno soggetto al fuoco.

Per arginare questo dannoso fenomeno e salvaguardare il patrimonio forestale regionale, ai sensi della legge n. 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e delle disposizioni attuative contenute nella L.R. n. 51/2017, la Regione Calabria si dota di un "Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi" (Piano AIB), che viene redatto ogni anno solare ed approvato prima dell'apertura della campagna antincendio.

Nell'ambito delle problematiche sugli interventi finalizzati alla salvaguardia dei boschi da incendi ed al fine di programmare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi nonché quelle di riforestazione è necessario da parte degli Enti governativi monitorare i flussi di Carbonio nelle aree boscate predisponendo un sistema di tracciabilità dei crediti di carbonio, in un'ottica di valorizzazione ambientale e sociale. La Regione Calabria non dispone di valutazioni scientifiche dettagliate in merito ai crediti di carbonio, o carbon credits, che sono uno strumento per la lotta all'inquinamento e la tutela dell'ambiente; i crediti di carbonio certificati, tra l'altro rappresentano un titolo con il quale le aziende possono ridurre l'impatto ambientale delle loro attività, supportando progetti nazionali e internazionali di sviluppo sostenibile

Il "Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste" prevede una considerevole serie di azioni da attuare attraverso i "Piani annuali di Forestazione" che, in funzione delle risorse rese disponibili, non possono essere attuate nella loro interezza.

Rischio desertificazione

La Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici prevede un aumento del degrado del suolo e rischio più elevato di erosione e desertificazione del terreno a causa degli impatti dei cambiamenti climatici. La UNCCD (Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla Siccità e alla Desertificazione) ha scelto di adottare come definizione di desertificazione il "degrado delle terre nelle aree aride, semi-aride, e sub-umide secche, attribuibile a varie cause, fra le quali le variazioni climatiche e le attività antropiche". La desertificazione, intesa come perdita di capacità produttiva dei suoli agrari e forestali per cause naturali e/o antropiche, interessa in maniera significativa il territorio calabrese. Le cause naturali che favoriscono la desertificazione sono le variazioni climatiche (diminuzione e concentrazione delle precipitazioni,

incremento delle temperature), la siccità (insufficiente disponibilità idrica per gli ecosistemi e le attività), l'erosività delle piogge (disgregazione e trasporto del suolo dovuto all'effetto di piogge intense). Fra le cause antropiche sono da annoverare principalmente il cattivo utilizzo delle acque superficiali e degli acquiferi sotterranei, gli incendi, l'uso erroneo mezzi produzione, pratiche scorrette, aratura in pendenza, abbandono del territorio, alcune pratiche zootecniche, la sottrazione di suoli fertili, l'impermeabilizzazione del suolo, le realizzazioni residenziali / infrastrutturali non pianificate, la realizzazione di discariche e di attività estrattive.

Numerosi studi condotti, dal CNR IRPI e da altri enti di ricerca, su periodi scientificamente significativi, evidenziano una chiara tendenza negativa del totale annuo delle precipitazioni in Calabria, con andamenti diversi nelle diverse stagioni. Ad ulteriore conferma, va detto che, negli ultimi decenni, in Calabria sono stati registrati eventi di siccità, anche di lunga durata, più frequenti e più intensi che in passato. I tempi di ritorno dei periodi siccitosi nel trentennio 1981-2010 sono stati molto inferiori (fino alla metà) di quelli registrati nel trentennio precedente 1951-1980. La frequenza degli eventi siccitosi è quindi aumentata. Questi studi evidenziano, come impatto diretto, un aumento della suscettibilità alla desertificazione dei suoli, già in atto in alcune aree della Calabria.

Il territorio calabrese è soggetto ad elevato rischio potenziale di erosione a causa della forte aggressività climatica (erosività delle piogge), dell'elevata erodibilità del suolo e dell'elevata pendenza dei versanti. Le aree attualmente interessate da fenomeni erosivi non sostenibili riguardano i comprensori agricoli di collina ed in particolare i rilievi collinari argillosi del versante ionico. L'erosione idrica rappresenta la principale minaccia. Uno studio condotto dall'ARRSA ha evidenziato come ben il 51,8% del territorio regionale risulta soggetto ad erosione di cui il 39,4% ricade nelle classi da "moderata" a "catastrofica" ed il 12,4% nella classe "erosione leggera". Il rimanente 48,2% del territorio è invece interessato da erosione "nulla" o "trascurabile". Il dato medio di erosione risulta pari a 1,9 mm/ha/anno.

Come descritto nel paragrafo dedicato ai cambiamenti climatici la pubblicazione della prima (il 9 agosto 2021) e seconda parte (28 febbraio 2022) del sesto rapporto di valutazione (AR6) dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), che fornisce una valutazione dei cambiamenti climatici su scala regionale più dettagliata rispetto al passato, evidenzia come l'area mediterranea sia una delle più a rischio. Essa tende ad avere un tasso di riscaldamento più alto (circa 1,5/2 volte quello globale), sarà interessata da una forte riduzione estiva delle precipitazioni, da un conseguente aumento di siccità e incendi; le città costiere in particolare sono quelle più a rischio inondazione a causa della combinazione tra aumento del livello del mare e aumento della possibilità di eventi estremi, inoltre potrà essere interessata da un intensificarsi delle ondate di calore (specialmente in aree urbane), da una diminuzione dell'umidità del suolo e da eventi di intensa precipitazione.

Sistema regionale di gestione delle emergenze

Di fronte ad un territorio caratterizzato da elevati livelli di rischio in molti settori è di fondamentale importanza poter disporre di un efficace sistema di Protezione Civile, ma anche di un elevato grado di consapevolezza e di capacità individuale di assumere comportamenti appropriati nelle condizioni di emergenza. Nella gestione delle emergenze legate ai rischi presenti sul territorio regionale risulta di fondamentale importanza disporre di sistemi di allertamento (che richiedono la presenza di sistemi di monitoraggio e di piani di emergenza), intendendo per sistema di allertamento l'insieme delle strutture organizzate, delle tecnologie, delle risorse umane, del know-how, dei beni strumentali, delle disposizioni normative, dei piani, dei programmi e delle procedure che, in modo organizzato, possono concorrere a ridurre i danni a persone e beni in caso di eventi particolarmente intensi.

Una misura del livello di preparazione del territorio può essere letta attraverso l'esame delle reti di monitoraggio presenti e attraverso la presenza di piani di emergenza contestualizzati alle diverse situazioni di rischio. In merito al primo aspetto si rileva che in Calabria è operativo il Centro funzionale Multirischi dell'Arpacal, che ha come compito principale il rilevamento sistematico, su tutto il territorio regionale, delle grandezze relative al clima terrestre. In tale ambito, per tenere sotto controllo l'aumento del rischio di incendi, connesso al fenomeno della desertificazione, per tutto il periodo della Campagna regionale Anti Incendi Boschivi, il Centro Funzionale emette, a cadenza giornaliera, il Bollettino di Suscettività all'insacco degli Incendi Boschivi, indirizzato a tutti i comuni calabresi ed agli attori istituzionali. Il Centro Funzionale fornisce anche un essenziale supporto al sistema nazionale e regionale di protezione civile. Esso infatti gestisce il nodo calabrese della rete dei centri Funzionali, coordinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, svolgendo i compiti previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" e dalla Direttiva sul Sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico in Calabria.

Il Centro Funzionale effettua costantemente il monitoraggio delle precipitazioni, temperatura e altri indici in grado di fornire indicazioni precise sulla disponibilità di risorsa idrica sul territorio e degli altri fenomeni in atto: la struttura è infatti operativa tutti i giorni dell'anno, ed in caso di allerta meteo opera in H24.

Per quanto riguarda la pianificazione comunale di protezione civile, solo recentemente la quasi totalità dei comuni calabresi (n. 390 comuni su 404 per una percentuale del 96,53%) si è dotato di tali piani (i dati riferiti alle annualità 2014 e 2016 corrispondevano al 13,2 mentre il 31% (dato riferito all'annualità 2019) degli edifici scolastici attivi presenti sul territorio non è dotato del Piano di Emergenza a fronte del 18% della media italiana e 24% del Mezzogiorno.

Il sistema regionale di Protezione civile è un sistema complesso composto da vari attori; riveste grande importanza, in tal senso, per l'efficacia del sistema, il grado di consapevolezza e la preparazione dei cittadini nei confronti delle catastrofi (da una indagine sulla percezione del rischio si rileva che il 70% dei calabresi non sa se il proprio comune è dotato di un piano di protezione civile).

A fronte di questa situazione, si registra un ritardo nella predisposizione di strumenti di pianificazione necessari (strategia regionale di sviluppo sostenibile, strategia e piano regionale di adattamento ai cambiamenti climatici) ad affrontare in maniera adeguata le sfide poste dal cambiamento in atto.

Fattori di vulnerabilità e resilienza

Vulnerabilità

- ✓ Il territorio regionale è interessato da elevati livelli di rischio frane, alluvioni ed erosione costiera;
- ✓ Potenziale aumento del "rischio di frane, flussi di fango e detriti, crolli di roccia e alluvioni lampo" a causa della maggior frequenza di eventi meteorologici estremi;
- ✓ Aumento del rischio d'inondazione ed erosione nelle zone costiere per l'aumento di eventi meteorologici estremi e l'innalzamento del livello del mare;
- ✓ Pericolosità sismica elevata e molto elevata in tutti i comuni calabresi;
- ✓ Elevata vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente;
- ✓ Rischio incendi elevato. Previsto aumento del rischio di siccità e incendi a causa degli impatti dei cambiamenti climatici;
- ✓ Aumento del rischio desertificazione a causa degli impatti dei cambiamenti climatici;
- ✓ Scarsa consapevolezza dei calabresi sui rischi presenti sul territorio e scarsa conoscenza dei piani di protezione civile;
- ✓ Tempi di realizzazione degli interventi di mitigazione dei rischi già finanziati eccessivamente lunghi;
- ✓ Presenza di siti inquinati sul territorio regionale;
- ✓ Piano delle bonifiche da aggiornare, lentezza nella realizzazione dell'anagrafe dei siti oggetto di bonifica;

Resilienza

- ✓ Programmazione di interventi di mitigazione del rischio a medio -lungo termine ed a scala più estesa (non solo a "carattere d'urgenza" e di tipo puntuale o comunque localizzato);
- ✓ Ammodernamento e aggiornamento dei sistemi informativi territoriali da utilizzare in fase di programmazione, monitoraggio e gestione degli interventi di mitigazione del rischio;
- ✓ Programmazione Interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria sia a carattere preventivo che per l'efficientamento ed il buon funzionamento delle opere già realizzate;
- ✓ Mappatura/aggiornamento delle aree boscate e loro valorizzazione;
- ✓ Maggiore dotazione di attrezzature e mezzi di spegnimento;
- ✓ Programmazione pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di aree di interfaccia a rischio incendi;
- ✓ Rimboschimenti "compensativi" delle superfici percorse dal fuoco;
- ✓ Programmazione interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di efficientamento tramite interventi di ingegneria naturalistica dei corsi d'acqua minori;
- ✓ Revisione del progetto di presidio idraulico e idrogeologico del territorio con possibilità di monitorare in continuo il reticolo idrografico e programmare in maniera efficace attività di manutenzione continua;
- ✓ Operatività del centro funzionale multirischi che effettua monitoraggio continuo di alcuni parametri idrometeorologici;
- ✓ Realizzazione piattaforme informatiche di nuova generazione per la gestione delle emergenze.

Indicatori

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Popolazione esposta al rischio frane	ISPRA	Annuale	2018	8,7% (Pi,P2,P3,P4+AA)	Regionale	%
Popolazione esposta a rischio alluvione	ISPRA	Annuale	2018	3,5% - P3 (pericolosità elevata) 4,0% - P2 (pericolosità media) 5,2% - P1 (pericolosità bassa)	Regionale	%
Dinamica dei litorali in erosione (erosione delle coste basse - arretramento superiore ai 5 m)	ISPRA	Annuale	2019	26,2%	Regionale	%
Percentuale di suolo consumato sulla superficie comunale compresa nella fascia costiera di 300 metri	ISPRA	Annuale	2019	29,2%	Regionale	%
Impatto degli incendi boschivi	Istat	Annuale	2019	3,5 Km ² (superficie percorsa dal fuoco per 1.000 km ²)	Regionale	Km ²
Degrado complessivo dei suoli	ISPRA SNPA	Annuale	2020	89.232 Km ² (periodo di riferimento 2012-2020)	Regionale	Km ²

Trasporti e mobilità sostenibile

Un sistema di trasporto efficiente ed efficace, in quanto rete di relazioni reali e virtuali, costituisce una leva per lo sviluppo economico, sociale e territoriale di un'area e per il potenziamento della sua competitività. Il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 157 del 19 dicembre 2016, si propone il raggiungimento di obiettivi strategici attraverso l'implementazione di azioni sostenute da misure infrastrutturali materiali e immateriali, normative e gestionali. Con DGR n. 37 del 31 gennaio 2022, è stato dato indirizzo all'aggiornamento del piano, per tenere conto anche degli ultimi interventi attuati o programmati, in particolare, rispetto a:

- attualizzazione del contesto socio-economico;
- approfondimento e specificazione dell'analisi di sicurezza;
- aggiornamento dell'elenco delle infrastrutture e degli interventi per modalità di trasporto.

Il Piano attualmente vigente si sviluppa a partire dalla particolare situazione della Calabria la cui dinamica insediativa degli ultimi decenni ha visto crescere l'estensione delle aree urbane, soprattutto costiere, a cui ha corrisposto una tendenza all'abbandono delle zone rurali, con particolare riferimento a quelle interne. I numerosi centri urbani distribuiti su una costa molto estesa, che incornicia un territorio regionale con una accidentata conformazione geo-morfologica, sono serviti da un sistema di trasporto insufficiente nella sua dotazione infrastrutturale e dei servizi per garantire livelli minimi di standard europeo, di funzionalità per le attività economiche e sociali, e carente di integrazione nelle sue differenti componenti modali. Tali condizioni del sistema di trasporto rendono difficile la mobilità di passeggeri e merci interna (accessibilità interna) ed esterna (accessibilità esterna) alla regione, rappresentando un freno allo sviluppo socio-economico della regione, per i costi elevati e le utilità estremamente basse rispetto ad altri sistemi territoriali. Alcuni fattori di vulnerabilità emergono evidenti:

- rispetto alle infrastrutture materiali e immateriali:
 - carenze delle infrastrutture lineari (strade e ferrovie) ed inefficienze dei servizi, che riducono la competitività del sistema economico rispetto alle altre regioni;
 - perdita di competitività internazionale del transhipment, correlata alla nascita di nuove portualità nei Paesi emergenti della sponda sud del Mediterraneo, ed alle politiche portuali dei porti delle penisole balcaniche ed iberiche, volte alla riduzione dei costi portuali ed all'incremento delle utilità derivanti da innovazione e formazione;
 - assenza di una specializzazione integrata e di una vocazione per gli aeroporti, funzionale al sistema aeroportuale calabrese;
- rispetto agli assetti gestionali:
 - presenza di decisori pubblici e privati negli organismi gestionali di infrastrutture, con necessità di coordinamento nella modalità di programmazione e gestione;
 - presenza di società pubbliche e private in concorrenza e/a sovrapposizione nel sistema del TPL.

Sono anche da sottolineare alcune importanti opportunità:

- costituire il territorio di riferimento del Southern Range per l'ingresso/uscita negli scambi con l'Asia, e anche con l'America Latina e con l'Africa;
- costituire un core hub di riferimento per gli scambi nel Mediterraneo;
- sviluppare una politica economica – industriale e logistica interna (agroalimentare/ manifatturiera) direttamente connessa alla potenzialità data dalla baricentricità dell'area, l'appartenenza alla zona euro e la condizione di area *ex obiettivo 1* delle politiche di coesione.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti dal Piano riguardano:

- il miglioramento dell'accessibilità;
- il miglioramento della sicurezza (safety e security);
- la riduzione dei consumi energetici;
- la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- la riduzione o il contenimento del consumo di suolo;
- la prevenzione dell'ulteriore degrado del suolo e dei corpi idrici;
- la prevenzione dei rischi naturali;
- la riduzione dell'inquinamento acustico;
- la riduzione delle pressioni e degli impatti diretti e indiretti sulla biodiversità e sul paesaggio;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità avviene in tutte le fasi che caratterizzano il processo che va dalla pianificazione alla selezione degli interventi, dalla loro progettazione ed esecuzione alla gestione. Gli strumenti utili a perseguirli sono molteplici: piani, criteri di selezione degli interventi da attuare, modalità di progettazione, esecuzione e gestione delle infrastrutture e dei servizi.

Rispetto alle diverse modalità di attuazione del piano (interventi invariante/eseguibili, altri piani settoriali e attuativi) sono indicati, tra gli altri, criteri di sostenibilità riferiti agli specifici obiettivi di sostenibilità ambientale per l'attuazione degli

interventi, indirizzi metodologici per i piani settoriali, criteri e indirizzi per favorire l'adattamento delle infrastrutture ai cambiamenti climatici.

Passando all'analisi del contesto attuale, l'osservazione degli indicatori disponibili, aggiornati ad oggi, di rilevazione dei trend significativi del sistema di mobilità passeggeri e merci nel territorio regionale, a partire dalle analisi ed approfondimenti sul contesto già svolti dal piano regionale dei trasporti (2016), nonché da quelli presentati dal POR, e l'aggiornamento disponibile di alcuni indicatori tematici, consente di tracciare il quadro attuale dello scenario di contesto, caratterizzato anche dagli impatti prodotti dall'evento pandemico sul sistema dei trasporti, per rappresentarne i principali elementi di vulnerabilità e resilienza.

In Calabria, la mobilità delle persone e delle merci avviene principalmente su strada: la fotografia dello scenario dei flussi sulla rete regionale, restituita dal piano dei trasporti, con la stima dei soli flussi di passeggeri sulle reti, distinte per modalità (trasporto privato e trasporto collettivo), evidenzia una ripartizione modale che vede l'89,7% di utenti viaggiare sulla rete di trasporto privato ed il restante 10,3% sulla rete integrata del TPL.

La valutazione annuale, riferita all'anno 2020, sintetizzata nella "Relazione per la valutazione della qualità dell'aria nella regione Calabria", pubblicata in formato integrale sul sito dell'agenzia regionale per l'ambiente, riferisce che in tutte le stazioni di monitoraggio gestite da Arpacal, i dati sugli inquinanti rilasciati in atmosfera non hanno superato i limiti previsti dal D.lgs. n. 155/2010 e dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Prevedibile e meritevole di alcune considerazioni è il confronto dei dati 2020 con il 2019: in Calabria come nelle altre regioni, i dati sugli inquinanti – sia quelli principali rilevati dalla rete regionale di monitoraggio che quelli secondari riscontrabili attraverso le analisi di laboratorio – hanno registrato una significativa diminuzione della concentrazione media in corrispondenza del periodo di lockdown causato dalla pandemia. La limitazione del traffico, la drastica riduzione delle attività commerciali e produttive – tra questi anche quella dei porti e degli aeroporti – hanno avuto un vero e proprio effetto di mitigazione particolarmente efficace, grazie al carattere universale, oltre ai confini geografici, del lockdown.

Inoltre, i dati aggiornati al 2019 dell'indicatore rilevato da Istat sulla quantità di emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali, misurato in tonnellate equivalenti di CO₂, registrano il valore di 2951,9, dopo aver subito un incremento fino al 15%, misurato nel 2015 rispetto al valore 2010 (2957,4), ma migliorando successivamente la performance per raggiungere, anche in leggera flessione, il parametro già registrato nel 2010.

Effettuando una disamina delle caratteristiche del sistema di trasporto regionale, l'analisi si concentra sul Trasporto Pubblico Locale (TPL) per poi analizzare i principali sistemi: ferroviario, stradale, portuale e aereo. Il TPL include servizi ferroviari eserciti da Trenitalia e da Ferrovie della Calabria e servizi su gomma eserciti da 28 aziende organizzate in 6 Società Consortili, le quali erogano in prevalenza solo servizi extraurbani, ed in parte solo servizi urbani (3 aziende) e servizi urbani ed extraurbani (5 aziende). I servizi di trasporto sono erogati annualmente, con frequenza maggiore durante il periodo scolastico. Le analisi presentate dal PRT mostrano che, oltre alla vetustà del parco veicolare, la principale criticità del TPL su gomma a scala extraurbana riguarda l'assetto organizzativo dei servizi. È possibile riscontrare la sovrapposizione di corse che si attestano alle stesse fermate, di competenza di differenti aziende di trasporto, ma relative allo stesso servizio sul medesimo territorio nelle stesse fasce orarie. Inoltre è possibile riscontrare l'assenza di forme di integrazione modale e tariffaria (dall'inizio del 2014, l'integrazione tariffaria TREBUS in provincia di Reggio Calabria non è più attiva), così come la carenza di adeguati nodi di interscambio modale (autostazioni).

I dati aggiornati al 25 settembre 2018 del Centro Elaborazione Dati (MIT-DG per la Motorizzazione), presentati nel Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (PSNMS - Dicembre 2018), mostrano che dei 299 mezzi componenti il materiale rotabile del TPL urbano in Calabria, meno del 50% (44,8) sono di categoria a ridotta emissione ambientale (classificazione Euro 5/6), e dei 1485 del TPL extraurbano, appena il 30% circa (29,8) appartengono alle citate classificazioni Euro 5/6. Il PSNMS descrive anche il quadro delle risorse disponibili a valere sulle risorse nazionali e comunitarie, già destinate o programmate nel ciclo 2014-2020 per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
- promozione e miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative (mezzi meno inquinanti, elettrici, a metano o a idrogeno);
- finanziamento delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Riguardo ai sistemi urbani nonché agli insediamenti di area vasta, è noto che il TPL è un elemento cardine della mobilità ed i benefici di un efficiente sistema di trasporto, in termini di decongestione, viabilità, riduzione dei tempi di viaggio,

riduzione delle emissioni inquinanti, hanno fortissime ricadute positive in termini di salute, qualità della vita, economia urbana, qualità urbanistica ed insediativa. L'indicatore che misura la quota di "famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono", a fronte di un dato nazionale pari al 33,5%, mostra una percentuale più elevata in Calabria, pari al 42,1 %, al 2019, dato che colloca la regione al secondo posto dopo la Campania, mostrando che la difficoltà di accesso ai mezzi pubblici, nel periodo osservato 2010-2019, non evidenzia segni di miglioramento mantenendo un valore medio pressoché costante (dieci punti percentuali più alto rispetto al dato nazionale). Inoltre, riguardo alle persone che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di lavoro solo con mezzi privati la quota regionale, con il 79,7% (2019), mostra un ricorso a tale modalità superiore al dato nazionale pari al 74,2% ed al dato del Mezzogiorno pari al 76,1%: i calabresi usano di più l'auto per spostarsi per motivi di lavoro.

Dal lato dell'offerta, in merito all'attrattività del servizio di TPL nei comuni capoluogo di provincia della Calabria, l'analisi aggiornata dei dati pubblicati nel rapporto BES (2020), riguardo all'indicatore che misura i posti-km per abitante rivela, nell'arco temporale 2011-2018, la forbice tra il dato regionale e quello nazionale che nel 2018 mostra, a livello nazionale, una disponibilità media di 4.600 posti-km, più del doppio del dato registrato in Calabria (1.800) e nel Mezzogiorno (2000). Riguardo all'indicatore che misura, invece, il rapporto tra il numero di passeggeri trasportati dal TPL nei capoluoghi di provincia e la popolazione residente, la Calabria rivela un numero di passeggeri trasportati per abitante, nel 2017, pari a circa il 20% del dato nazionale, evidenziando sia una scarsa propensione all'uso dei mezzi di trasporto collettivo sia una scarsa attrattività del servizio. Rispetto alla misura della qualità dell'aria, l'indicatore di PM_{2,5}, adatto alla valutazione dell'inquinamento atmosferico tanto nelle aree urbane quanto nelle aree suburbane e rurali, viene definito con riferimento alla percentuale di misurazioni valide superiori al valore soglia per la salute, definito dall'Oms (10 µg/m³), sul totale delle misurazioni valide delle concentrazioni medie annuali di PM_{2,5} per tutte le tipologie di stazione, stratificate per fonte principale di inquinamento (traffico, fondo e industriale) e zona di localizzazione (urbana, suburbana e rurale). In Calabria, nell'arco temporale 2010-2019, i dati rilevati di fonte Istat SDGs, evidenziano un aumento della percentuale di superamento della soglia dal 66,7% all'80%, di pochi punti percentuali migliore del dato registrato a livello nazionale nel 2019, del 81,9%, quest'ultimo tuttavia in diminuzione rispetto al valore del 2010 (92,9%). Riguardo all'analisi delle criticità economiche del TPL su gomma, lo sguardo sugli indicatori a livello regionale, secondo il rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulle politiche del TPL del MIT (anno 2017) conferma divari molto netti tra le diverse realtà territoriali, soprattutto in relazione all'indicatore (coefficiente di esercizio) misurante il rapporto tra ricavi da traffico e costi pubblici. Se, infatti, nel 2017 questo indice sfiora il 50% nel Veneto (al secondo posto l'Emilia-Romagna ma distanziata di ben 10 punti), nel caso della Province Autonome di Trento e Bolzano, della Valle d'Aosta e di alcune Regioni del Sud, tra cui la Calabria, esso non supera il 20%, a fronte della soglia minima nazionale pari al 35% ai sensi del d.lgs. 422/1997 e s.m.i.

Passando alla disamina della modalità ferroviaria, le principali criticità dei servizi ferroviari regionali riguardano:

- la vetustà e la ridotta capacità del materiale rotabile: secondo il rapporto Pendolaria di Legambiente (2021) in Calabria sono in circolazione 94 treni di età media pari a 19 anni, a fronte del dato nazionale che riporta un'età media dei treni pari a 15,2 mentre la percentuale di quelli con età media superiore ai 15 anni è pari al 70,2 %, dato peggiore rispetto a quello registrato dalle altre regioni italiane e molto distante dalla media nazionale, pari al 38,5% circa;
- l'assenza di forme di integrazione modale e tariffaria.

Si evidenzia, in particolare, la necessità di potenziamento del parco rotabile ferroviario su rete RFI, al fine di garantire il completo utilizzo di mezzi elettrici sulle linee già elettrificate, anche in considerazione dello stato di vetustà dei mezzi diesel. Per quanto concerne l'offerta infrastrutturale ferroviaria su rete nazionale, la rete R.F.I. si sviluppa in gran parte lungo il perimetro costiero regionale con un'estensione complessiva di circa 851 km e 113 stazioni con servizio viaggiatori. In rapporto al sistema di trazione, la rete R.F.I. comprende 279 km di linee elettrificate a doppio binario, 209 km di linee elettrificate a singolo binario e 363 km di linee non elettrificate (a trazione diesel) ed a singolo binario. La direttrice tirrenica, il tratto della linea ionica a nord di Sibari e le linee trasversali Paola-Sibari e Lamezia Terme-Catanzaro Lido costituiscono la rete ferroviaria calabrese che fa parte dello SNIT (Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti) definito nel 2001 dal Piano Generale dei trasporti e della Logistica, nonché, con l'aggiunta del tratto Reggio Calabria - Melito P.S. della linea ionica, della nuova rete TEN-T definita a scala europea dal Regolamento (UE) 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013. Gli indicatori della rete ferroviaria mostrano la persistenza di un notevole gap infrastrutturale tra le regioni del Centro e del Nord rispetto al Mezzogiorno, che dispone di una rete ferroviaria con indicatori di sicurezza (reti a doppio binario o multiplo), di sostenibilità ambientale (elettrificazione delle linee) e modernità (reti ad Alta Velocità) peggiori del resto del Paese. La Calabria è allineata a queste evidenze e rileva l'assenza

assoluta dell'Alta Velocità. Allo stato attuale sono in fase di attuazione gli interventi riguardanti l'adeguamento ed il potenziamento tecnologico del tracciato su rete nazionale nonché l'estensione dell'elettrificazione alle tratte della rete funzionanti ancora con mezzi a trazione diesel, finanziati a valere sulle risorse dei programmi nazionali e comunitari.

Per quanto concerne la mobilità delle persone, l'indice Istat di utilizzazione del trasporto ferroviario in Calabria (persone che hanno utilizzato il mezzo di trasporto almeno una volta nell'anno rispetto alla popolazione di 14 anni e oltre), mostra la debole propensione all'utilizzo del mezzo ferroviario, passando dal 21% circa nel 2013 al 19,6% misurato nel 2020, mostrando il divario con il più performante dato medio nazionale passato dal 28,3% (2013) al 31,5% al 2020, pur se l'evento pandemico in corso d'anno ha determinato la flessione dei valori parametrici sia regionali sia nazionali rispetto agli anni precedenti (2018-2019). Inoltre, secondo i dati Istat più aggiornati, in Calabria il 15,3% della popolazione (numero di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici che hanno utilizzato mezzi pubblici di trasporto sul totale delle persone che si sono spostate per motivi di lavoro e di studio) ha usato mezzi pubblici nel 2020 a fronte del 18% del 2019, mostrando un sostanziale allineamento con il trend in flessione del Mezzogiorno registrato anche per effetto della pandemia, con una riduzione più marcata rispetto a quella registrata a livello nazionale (-0,6% nel periodo 2019-2020).

Riguardo all'offerta infrastrutturale viaria, l'attuale assetto del sistema viario calabrese presenta carenze diffuse e, in qualche caso, estremamente critiche, dovute in generale ai tracciati vetusti, alle ridotte sezioni stradali, alla geologia del territorio, alle condizioni di traffico. L'autostrada A2 Salerno - Reggio Calabria, interessata da un importante e radicale intervento di ammodernamento plano-altimetrico, presenta significativi miglioramenti funzionali e di sicurezza resi dai lavori già compiuti, ma causa ancora disagi all'utenza nei tratti interessati dai restringimenti di carreggiata dovuti ai lavori residui di manutenzione straordinaria in corso. Gli assi costieri della viabilità primaria (S.S. 106 lungo la costa ionica e S.S. 18 sul versante tirrenico) presentano criticità diffuse, sia per le caratteristiche costruttive (sezioni viarie modeste e disomogenee, tracciati plano - altimetrici vetusti e non adeguati ai livelli di traffico), sia per le condizioni di circolazione (a causa dell'edificazione incontrollata lungo estesi tratti stradali, presenza di accessi secondari, di attività locali a margine, di semaforizzazioni). Gli assi trasversali della viabilità primaria, pur presentando, nella maggior parte dei casi, buone caratteristiche geometriche, sono interessati in alcuni tratti da fenomeni di congestione per l'attraversamento di centri abitati (S.S. 107 Paola - Crotona) e da non adeguati standard di sicurezza (S.S. 682 Rosarno - Marina di Gioiosa Ionica). Per quanto riguarda la viabilità secondaria, le strade provinciali e della rete viaria minore presentano in genere limiti strutturali e funzionali, sia per la inadeguatezza dei tracciati (elevate pendenze, eccessiva tortuosità, ridotte sezioni trasversali), sia per le difficili caratteristiche geomorfologiche dei luoghi attraversati, sia per il precario stato di manutenzione. Secondo il recente rapporto Istat, pubblicato il 24 novembre 2021, nel 2020 si sono verificati in Calabria 2.079 incidenti stradali che hanno causato la morte di 61 persone e il ferimento di altre 3.264. La situazione pandemica e le misure adottate per contenerla hanno determinato un consistente decremento rispetto al 2019 del numero di incidenti (-25,0%), delle vittime della strada (-41,3%) e dei feriti (-28,3%), anche se inferiore rispetto a quanto registrato a livello nazionale per gli incidenti (-31,3%) e per i feriti (-34,0%) e più performante invece per le vittime registrate a livello nazionale (-24,5%).

Mentre nel periodo 2001-2010 le vittime della strada si sono ridotte del 20,2%, meno della media nazionale (-42,0%) nello stesso periodo, nell'ultimo decennio (fra il 2010 e il 2020) si registrano variazioni, secondo i dati Istat aggiornati, che tengono conto della situazione pandemica, rispettivamente di -55,8% nel territorio calabrese, e di -41,8%, nel territorio nazionale. Nel 2020 il costo dell'incidentalità con danni alle persone è stimato in Calabria poco più di 252 milioni di euro (133,8 euro pro capite) per la Calabria, pari al 2,2% sul totale nazionale (circa 11 miliardi e 600 milioni di euro (195,5 euro pro capite)).

Tra il 2019 e il 2020 diminuiscono sia l'indice di lesività (da 164,2 a 157,0) sia l'indice di mortalità (da 3,8 a 2,9 decessi ogni 100 incidenti) e quello di gravità (da 2,2 a 1,8 misurato dal rapporto tra il numero dei decessi e la somma di decessi e feriti). L'incidentalità rimane alta sull'A2 Sa-RC (117 incidenti, 4 morti e 177 feriti) e lungo la costa: si confermano le criticità della SS106 ionica, lungo la quale si registra il maggior numero di incidenti (n. 200, 9 decessi e 335 feriti), e della strada SS18 tirrenica; nelle zone interne rimane alta l'incidentalità lungo le strade SS280 dei Due mari, SS283 delle Terme Luigiane e SS682 del Passo della Limina. Nel 2020 il maggior numero di incidenti si è verificato sulle strade urbane (1.286, il 61,8% del totale), provocando 26 morti (42,6% del totale) e 1.904 feriti (58,3%).

Il tasso di mortalità per incidente stradale, misurato come il numero di vittime per 100.000 abitanti, su fonte dati Istat SDGs, registra un miglioramento nel periodo 2010-2019, passando da 6,6 a 5,3 vittime per 100.000 abitanti, pur se con un

trend oscillante nel periodo considerato, a fronte del trend nazionale in flessione più lineare che passa da 6,7 (2010) a 5,1 nel 2019.

Per quanto concerne il trasporto marittimo, il sistema portuale calabrese è costituito da una serie di porti di diverse dimensioni e funzioni, distribuiti lungo la costa regionale sui versanti ionico e tirrenico. Il nodo portuale di maggior rilevanza è quello di Gioia Tauro, primo porto italiano nelle attività di transhipment di merci containerizzate ed uno dei più importanti hub del traffico container nel bacino del Mediterraneo. Il porto di Gioia Tauro è l'unico porto calabrese che fa parte dello SNIT e l'unico porto della Calabria inserito nel livello *core* della rete TEN-T (ovvero nella rete di primo livello); il porto di Reggio Calabria è invece l'unico porto calabrese inserito nel livello *comprehensive* della rete TEN-T (ovvero nello strato di base della rete). Nella classifica dei porti marittimi europei per movimentazione container, i dati aggiornati al 2020 di Eurostat, vedono ai primi 20 posti del ranking quattro porti italiani: Gioia Tauro, che con una performance migliore rispetto al 2019 guadagna l'8° posto, Genova che guadagna il 10° posto, La Spezia che raggiunge il 15° posto, e Livorno che guadagna il 16° posto. L'analisi degli indici di densità di infrastrutture portuali rispetto alla superficie territoriale mostra come la Calabria non disponga di un adeguato livello di infrastrutturazione, rivelando valori nettamente inferiori rispetto alla media nazionale per quanto concerne:

- la lunghezza degli accosti in rapporto alla lunghezza delle coste;
- la superficie dei piazzali portuali rispetto alla superficie territoriale dei comuni litoranei;
- la capacità di magazzini e silos rispetto alla superficie territoriale dei comuni litoranei.

Anche rispetto all'offerta potenziale di servizi, la carenza di connessioni alle reti primarie e la scarsa dotazione di servizi e attrezzature di supporto alle attività portuali limitano le potenzialità di sviluppo del comparto. Il porto di Gioia Tauro non gode attualmente delle condizioni necessarie a sviluppare la propria potenzialità nei settori delle attività propriamente portuali, dei servizi di logistica e del terziario avanzato, in contrasto con le tendenze del mercato, dove ad esempio la percentuale di movimentazione integrata con il trasporto ferroviario è consistentemente più elevata. Tale aspetto deriva, anche, da importanti limiti della rete ferroviaria regionale che si presenta poco adatta alla movimentazione di grandi container, se non a danno dei tempi di trasferimento e dei costi di movimentazione: la direttrice tirrenica, asse portante della rete ferroviaria regionale, non rappresenta, a causa di alcune limitazioni infrastrutturali e di capacità, una delle vie privilegiate di diffusione del traffico container che interessa il porto di Gioia Tauro.

I dati disponibili delle rilevazioni Istat, aggiornati al 2018, misuranti il traffico ferroviario merci generato da porti e interporti (somma dei treni circolati nell'anno sulla rete del gestore dell'infrastruttura nazionale, aventi come origine o destinazione un porto o un interporto), mostrano modesti valori del traffico merci su modalità ferroviaria integrata ai flussi marittimi dei porti regionali, che dai 20 treni registrati nel 2014, con una faticosa ripresa, pervenuti ai 1718 del 2018, rispetto ai dati di altre regioni italiane fino a quasi venti volte superiori nello stesso periodo di rilevazione (2014-2018), evidenziano le criticità dell'integrazione modale rispetto alle potenzialità dell'hub di Gioia Tauro.

Inoltre, all'attuale configurazione operativa del porto di Gioia Tauro manca l'attributo della polifunzionalità che lo apra anche a realtà produttive diverse nell'ambito di un concreto e più ampio progetto di sviluppo che coinvolga il territorio retroportuale e l'hinterland regionale ed interregionale.

Pur avendo uno sviluppo delle coste tra i maggiori d'Italia, la Calabria possiede un numero estremamente esiguo di porti turistici funzionalmente attrezzati, nella maggior parte dei casi, le infrastrutture e le attrezzature disponibili non consentono di offrire ai diportisti la garanzia di un ormeggio sicuro e servizi sufficienti a soddisfare una domanda turistica di elevate aspettative quale quella del diporto nautico (allacci alle reti elettrica ed idrica, servizi di rimessaggio, assistenza alla navigazione, ecc.).

Per quanto concerne il trasporto aereo, la Calabria è dotata di 3 aeroporti civili aperti al traffico commerciale nazionale e internazionale: l'aeroporto di Lamezia Terme, l'aeroporto dello Stretto a Reggio Calabria e l'aeroporto S. Anna di Crotona. In particolare, i primi due fanno parte, allo stato attuale, dello SNIT nonché del livello *comprehensive* della rete TEN-T. L'analisi degli indici di densità di infrastrutture aeroportuali rispetto alla superficie territoriale consente di evidenziare come la Calabria non disponga di un elevato livello di infrastrutturazione in termini di superficie di piste aeroportuali, di aree di sedime e di aree di parcheggio degli aerei. Oltre al livello di infrastrutturazione, le criticità del sistema aeroportuale calabrese riguardano principalmente l'offerta di voli che non offre connessioni dirette sulle relazioni nazionali e internazionali di adeguata frequenza, spesso ridotta ad alcuni giorni a settimana e con carattere stagionale. Inoltre la mancanza di integrazione modale riduce ulteriormente le potenzialità dei nodi aeroportuali calabresi: l'aerostazione di

Lamezia Terme non è ancora connessa alla stazione ferroviaria appartenente al corridoio ferroviario tirrenico di rete nazionale, in una prospettiva di medio-lungo periodo ancora da traguardare, vista la riprogrammazione del progetto di integrazione modale, originariamente previsto a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020. Riguardo alla mobilità delle persone, i dati più recenti aggiornati da Istat, relativi al periodo 2019-2020, sono influenzati dal sopravvenuto evento pandemico: a fronte di 2.997.559 di passeggeri trasportati e 21.496 movimenti commerciali nell'aeroporto di Lamezia Terme al 2019, il 2020 vede la flessione dei viaggi aerei registrando 969.368 passeggeri e 9.295 movimenti, rispettivamente il 67,6% ed il 56,75% in meno. Analogamente gli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone registrano una flessione nel numero di passeggeri trasportati del 70% e del 68,53%, dal 2019 al 2020, passando rispettivamente da 366.615 a 110.062 e da 171.506 a 53.961. Riguardo la mobilità delle merci, solo gli aeroporti di Lamezia Terme e di Reggio Calabria erogano servizi per il trasporto di merce. I dati più recenti, relativi all'anno 2020, registrano che sono state movimentate rispettivamente 1.862 (+33,8% rispetto al 2019) e 5 (-80,8%) tonnellate di merce rispettivamente nell'aeroporto di Lamezia Terme e nell'aeroporto di Reggio Calabria.

Il contesto attuale, dal punto di vista dell'attuazione delle misure programmate dal piano regionale dei trasporti, a seguito della sua approvazione, ne rileva l'implementazione di alcune, attraverso l'emanazione di bandi e manifestazioni d'interesse regionale per la selezione delle operazioni e concessione di contributi, in particolare nell'ambito della logistica urbana (infrastrutture e servizi) e del sistema dei porti di rilievo regionale ed interregionale. Per quest'ultimo sono in corso di attuazione, a valere sulle risorse dei fondi strutturali ma anche nazionali (es.: POR, PAC, PSC), degli interventi di riqualificazione dei servizi ed ampliamento delle superfici portuali dei porti regionali a vocazione turistica e peschereccia selezionati. E' stato inoltre approvato ed in parte attuato, in esecuzione della misura prevista sul sistema di trasporto ferroviario, il programma di attuazione del piano di investimenti per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario, su rete nazionale e regionale, e tramviario urbano. Riguardo al consistente programma di interventi infrastrutturali cosiddetti invariati in quanto tesi a recuperare l'efficienza funzionale del sistema dei trasporti regionale, molti di questi (realistici e maturi) sono in corso di attuazione a valere sulle risorse dei rispettivi piani e programmi nazionali (piano sviluppo e coesione, contratti di programma Anas/RFI ecc.)

Fattori di vulnerabilità e resilienza

Vulnerabilità

- ✓ ripartizione modale sbilanciata sulla rete di trasporto privato con impatti sui consumi energetici e sulla produzione di inquinamento ambientale;
- ✓ assenza di forme di integrazione tariffaria per il TPL ferro-gomma;
- ✓ vetustà del materiale rotabile in dotazione al TPL ferro-gomma;
- ✓ carenza di adeguati nodi di interscambio modale per il trasporto passeggeri;
- ✓ carenza di servizi intermodali e connessioni alle reti primarie (ferro-gomma, mare-ferro, mare-gomma) per il trasporto merci;
- ✓ scarsa propensione all'uso dei mezzi di trasporto collettivo ed insufficiente attrattività del servizio di TPL in area urbana;
- ✓ difficoltà di accesso delle famiglie ai mezzi pubblici dalle zone residenziali;
- ✓ carenze delle infrastrutture lineari (strade e ferrovie) ed inefficienze dei servizi, che riducono la competitività del sistema economico rispetto alle altre regioni;
- ✓ inadeguato livello di infrastrutturazione degli accosti portuali e delle superfici logistiche rispetto allo sviluppo costiero ed alla superficie territoriale dei comuni litoranei;
- ✓ - perdita di competitività internazionale del transhipment, correlata alla nascita di nuove portualità nei Paesi emergenti della sponda sud del Mediterraneo ed alle politiche portuali volte all'incremento delle utilità derivanti da innovazione e formazione;
- ✓ - inadeguati servizi portuali funzionali ai fabbisogni della domanda turistica del segmento diportistico;
- ✓ - assenza di una specializzazione integrata e di una vocazione per gli aeroporti, funzionale al sistema aeroportuale calabrese;
- ✓ - mancanza di integrazione modale dei nodi aeroportuali con la rete ferroviaria;
- ✓ - carenze dei servizi di accessibilità alle aree interne regionali;

Resilienza

- ✓ area di riferimento del Southern Range per l'ingresso/uscita negli scambi con l'Asia, e anche con l'America Latina e con l'Africa;
- ✓ progressivo rinnovo del parco auto e del materiale rotabile del TPL ferro-gomma a minore impatto ambientale;
- ✓ tendenza in aumento all'utilizzo dei mezzi di micromobilità (bici, monopattini);
- ✓ avvio del progetto di realizzazione della ciclovia regionale della Magna Grecia;
- ✓ avvio di progetti sperimentali per l'accessibilità alle aree interne regionali selezionate nella SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne).

Indicatori

INDICATORE	Fonte dei dati	Periodo di riferimento dei dati e periodicità di aggiornamento			Copertura geografica dei dati	Unità di misura
		Periodicità dei dati	Anno di rilevamento	Valore	Livelli di aggregazione territoriale	
Emissioni di gas serra da trasporti stradali	Istat	Annuale	2019	2951,9	Regionale	Ton eq. CO2
Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono	Istat	Annuale	2019	42,1	Regionale	%
Numero di passeggeri trasportati per abitante nei comuni capoluogo di provincia	Istat	Annuale	2017	35	Regionale	Passeggeri/abitante
Qualità dell'aria – PM 2,5	Istat	Annuale	2019	80	Regionale	%
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici	Istat	Annuale	2020	15,3	Regionale	n. utenti mezzi pubblici/total e utenti sistematici
Rete ferroviaria elettrificata di Ferrovie dello Stato, Concessioni e Gestioni commissariali sulla lunghezza della rete totale	Istat	Annuale	2018	57,34	Regionale	%
Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle modalità	Istat	Annuale	2010	0,1	Regionale	%
Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada sul totale delle modalità	Istat	Annuale	2010	82,1	Regionale	%
Tasso di mortalità per incidente stradale	Istat	Annuale	2019	5,3	Regionale	Numero di vittime per 100.000 abitanti
Traffico ferroviario merci generato da porti e interporti	Istat	Annuale	2018	1718	Regionale	n. treni circolati

4 Obiettivi di sostenibilità di riferimento per la VAS

Il ruolo degli Obiettivi di sostenibilità nella VAS è quello di guidare le attività di valutazione e di integrazione ambientale del Programma in esame. Essi costituiscono il riferimento per verificare la coerenza del Programma al loro perseguimento e per “misurare” il contributo che le azioni previste dal Programma danno al loro raggiungimento.

Di fatto gli obiettivi contengono gli elementi rispetto a cui valutare gli effetti del Programma, formulare proposte per il miglioramento della sostenibilità, definire i criteri di sostenibilità ambientale per la fase attuativa e progettare il sistema di monitoraggio che ha il compito di verificare i contributi, positivi e negativi, del Programma in fase attuativa rispetto agli stessi obiettivi.

In coerenza con l'art. 34, comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali previste dal decreto stesso.

Come già specificato nel Rapporto Ambientale Preliminare (RAP), la Calabria non ha ancora approvato la propria Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e pertanto gli obiettivi di sostenibilità per la VAS del Programma sono individuati nell'ambito delle strategie internazionali, comunitarie e nazionali per lo sviluppo sostenibile, integrati con quanto risultante da piani e programmi regionali, laddove disponibili e pertinenti.

Il riferimento a livello internazionale è costituito dall'Agenda 2030 e dai relativi 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, che intercettano in modo integrato tutte le dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e, a seguire, alla declinazione degli stessi obiettivi alla scala nazionale attraverso la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS), in corso di aggiornamento. L'individuazione degli obiettivi è condotta, inoltre, tenendo presente il quadro programmatico e normativo vigente e in corso di nuovo sviluppo fra cui, a livello comunitario, il Green Deal EU, ovvero la strategia che si propone di traghettare l'Europa verso il 2050 facendo della sostenibilità l'elemento guida dello sviluppo economico, che caratterizzerà le politiche comunitarie per gli anni a venire e il Piano per la Transizione Ecologica, in corso di definizione.

La SNSvS è in corso di aggiornamento rispetto alla versione approvata nel 2017. La Strategia è articolata nelle cosiddette 5P, che sono a loro volta articolate in Scelte Strategiche Nazionali (SSN), Obiettivi Strategici Nazionali (OSN) e indicatori correlati. Nell'affrontare uno dei primi elementi carenti nella SNSvS2017, il documento attuale contiene un primo nucleo di Valori obiettivo nazionali (target); e contiene anche il riferimento ai valori obiettivo e ai contenuti strategici del Piano per la Transizione Ecologica (PTE), in corso di definizione, e principale strumento di coordinamento dell'attuazione della dimensione ambientale della SNSvS22.

Il PTE⁵¹ dichiara nelle premesse di essere un documento che intende fornire informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Esso si sviluppa a partire dalle linee già individuate dal PNRR proiettandole al completo raggiungimento degli obiettivi al 2050 e assume come quadri di riferimento l'Agenda 2030, il Green Deal Europeo e la SNSvS. Partendo da questi, identifica i macro-obiettivi da perseguire nei prossimi 30 anni e le leve economiche e politiche per rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi e, in ultimo, la transizione ecologica del paese verso un modello di sviluppo sostenibile.

⁵¹ L'articolo 4 del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ha istituito il Comitato interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il 28 luglio 2021 il CITE ha adottato la Proposta di piano per la transizione ecologica (PTE) in cui vengono delineati 5 macro-obiettivi, con la priorità della neutralità climatica al 2050.

La proposta di Piano contiene l'individuazione degli obiettivi generali, del percorso metodologico e dei target da raggiungere. Individua un primo set di indicatori, condivisi anche a livello internazionale ed europeo, che costituiranno il riferimento essenziale per la valutazione delle azioni previste.

Gli obiettivi generali da raggiungere sono coerenti con gli impegni internazionali ed europei e hanno nel 2030 il limite temporale, con un orizzonte al 2050.

La proposta del Piano per la transizione ecologica si articola su cinque macro-obiettivi: 1) neutralità climatica; 2) azzeramento dell'inquinamento; 3) adattamento ai cambiamenti climatici; 4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 5) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia.

All'interno di questa cornice sono otto gli ambiti di intervento previsti, per i quali sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro con il compito di elaborare documenti e analisi specifiche per settore: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

La proposta di Piano dovrà attendere i pareri della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, dopo questi passaggi il Piano sarà approvato dallo stesso Cite. In data 15 dicembre 2021 l'VIII Commissione Ambiente della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni.

La proposta di PTE contiene l'individuazione degli obiettivi generali, del percorso metodologico e dei target da raggiungere. Individua un primo set di indicatori, condivisi anche a livello internazionale ed europeo, che costituiranno il riferimento essenziale per la valutazione delle azioni previste.

Come la proposta di PTE, molti dei documenti sopra menzionati, nell'individuare gli obiettivi di sostenibilità da perseguire, non indicano semplicemente una direzione, pongono bensì obiettivi ben precisi, con target quantitativi da perseguire entro un tempo definito, associati ad indicatori statistici adeguati a misurare i progressi nel tempo.

Stante il quadro di riferimento presentato, nel seguito dei paragrafi di questo capitolo vengono riportati, per ciascuna componente/tematica ambientale analizzata, gli obiettivi di sostenibilità specifici per la VAS del POR Calabria FESR FSE 2021 -2027 e il percorso seguito per la loro individuazione.

Gli obiettivi di sostenibilità di riferimento per il piano o programma sono stabiliti in ambiti sovraordinati rispetto al P/P in quanto rappresentano le direzioni che tutte le politiche devono considerare nell'ottica di assicurare che le stesse contribuiscano al raggiungimento di standard di qualità della vita che non lascino indietro nessuno e al contempo assicurino che tali standard consentano di non arrecare danno all'ambiente e mantengano inalterato il capitale naturale che consente la sopravvivenza dell'uomo sul pianeta. Per tale motivo gli obiettivi di sostenibilità sono concordati a livello sovranazionale e vengono assunti come quadro di riferimento per le politiche degli Stati e delle loro articolazioni territoriali. Poiché ciascun P/P si sviluppa secondo un preciso ambito di competenza (individuato dalle finalità specifiche dello stesso P/P) e secondo una dimensione temporale e territoriale definita, è necessario che gli obiettivi generali di riferimento per lo specifico P/P siano selezionati secondo la loro pertinenza e quindi l'attuabilità in relazione al P/P in oggetto.

Tale percorso prevede nella prima parte la ricostruzione del "Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità" attraverso l'individuazione dei Goals dell'Agenda 2030 e dei relativi target correlati alla componente/tematica trattata nonché le corrispondenze nella declinazione a livello nazionale (SNSvS). La rappresentazione del quadro di riferimento viene schematizzata in una tabella che rappresenta la correlazione tra i Goal e i target dell'Agenda 2030, le aree, le scelte strategiche e gli obiettivi strategici della SNSvS in relazione a ciascuna tematica/componente ambientale analizzata. Dal confronto tra gli obiettivi della SNSvS e gli Obiettivi Specifici (OS) assunti dal POR vengono selezionati quelli (evidenziati in grassetto nella tabella) afferenti all'ambito di azione del POR. Gli altri, comunque compresi nell'elenco, non vengono presi in considerazione ai fini della valutazione in quanto afferenti, per l'attuazione, ad altri piani o programmi o ad ambiti non ricompresi in quelli di azione del POR.

Gli obiettivi così selezionati rappresentano quelli specifici che verranno utilizzati per la VAS del POR.

Nella seconda parte della trattazione "Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR Calabria" vengono elencati gli obiettivi specifici selezionati e la loro articolazione in target che rappresentano, per la ciascuna componente/tematica, quelli fissati da piani e programmi che costituiscono il quadro di riferimento internazionale, nazionale e regionale, laddove presente. L'intento è quello di disporre, laddove possibile, di target che meglio rappresentano il livello territorializzato degli obiettivi di sostenibilità. I piani e programmi di riferimento sono riportati nell'Allegato 2 "Quadro di riferimento normativo e programmatico per la definizione degli obiettivi di sostenibilità".

È importante precisare che nel RAP era già stato evidenziato il concetto di sostenibilità esteso oltre che al pilastro ambientale, anche a quello economico e sociale, sia in riferimento ai Goal dell'Agenda 2030 sia al Green Deal europeo, in quanto entrambi considerano che gli obiettivi di sostenibilità possono essere conseguiti solo senza lasciare indietro nessuno e in modo equo ed inclusivo. In tale direzione è infatti compreso il sostegno alle persone e alle comunità più fragili ed esposti agli effetti sociali ed economici della transizione.

Secondo questa impostazione, pur considerando prioritari gli ambiti di valutazione strettamente ambientali previsti dalla procedura VAS, gli obiettivi selezionati si riferiscono a tutti gli obiettivi di policy (priorità) del POR, compresi quelli afferenti al fondo FSE plus. Per questi ultimi, tuttavia, la VAS considererà nella valutazione gli eventuali effetti, riferibili alla sola dimensione ambientale, afferenti alle azioni del programma, riportando comunque gli obiettivi di sostenibilità fissati dalla SNSvS anche per gli ambiti economico e sociali. Per questi vengono evidenziati target, laddove presenti, e la distanza dagli stessi riferita alla situazione regionale, al fine di rendere evidenti, rispetto agli ambiti di intervento individuati dal POR, le principali criticità oggetto dell'analisi svolta nell'Allegato 1 "Posizionamento della Calabria rispetto ai goal dell'Agenda 2030" anche in relazione alle tematiche non specificamente ambientali. Nelle successive fasi di valutazione, per le

tematiche sociali ed economiche, verranno esclusivamente evidenziate le correlazioni tra le azioni individuate dal POR e gli obiettivi specifici di sostenibilità, proponendo solo i riferimenti agli aspetti specificamente affrontati nella VAS.

Acque







Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

In materia di risorse idriche gli obiettivi di sostenibilità sono contenuti principalmente nel Goal 6 dell'Agenda 2030, che, nell'articolazione dei diversi target sottesi al goal, sottolinea la necessità di perseguire il risparmio della risorsa idrica (garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili per affrontare la carenza idrica) unitamente all'obiettivo sociale dell'accesso universale ed equo all'acqua che sia sicura ed economica per tutti. Tuttavia, il tema dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse naturali, tra le quali l'acqua, è compreso nei target che concorrono ai goal 11 (città e comunità sostenibili) e 12 (consumo e produzione responsabili); inoltre il tema della tutela della risorsa idrica è rilevante anche per il goal 14 (vita sott'acqua).

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile declina il perseguimento della tutela e dell'efficienza nella gestione della risorsa idrica, principalmente in quattro obiettivi strategici nazionali (OSN) dell'area Pianeta, compresi nella Scelta Strategica Nazionale SSN. II. *Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali* e nell' OSN III.1 *Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico* dell'area Persone, compreso nella SSN III. Promuovere la salute e il benessere.

IL PTE, annovera tra i suoi obiettivi il Miglioramento delle risorse idriche e relative infrastrutture. Esso in continuità con i progetti impostati dal Piano di ripresa e resilienza, intende completare l'opera di efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idriche entro il 2040, anche al fine di aumentare il livello di circolarità dell'acqua, con ulteriori investimenti e tramite la promozione di forme gestionali pubblico-privato di estensione sovracomunale, nelle aree dove la gestione del Servizio idrico integrato risulta ancora frammentata e carente di capacità di programmazione e investimenti.

L'obiettivo specifico della programmazione 21-27 2.5.- promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile, contempla gli OSN sopra citati, che pertanto vengono assunti come obiettivi di sostenibilità specifici del POR Calabria, limitatamente alle azioni finanziabili dal programma stesso.

ACQUE				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
AGENDA 2030: GOAL SPECIFICI E CORRELATI	Agenda 2030: Target specifici e correlati	STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: AREE E SCELTE STRATEGICHE NAZIONALI (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivo Specifico POR Calabria 21- 27
   	<p>6.1 Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti</p> <p>6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le scariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale</p> <p>6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze</p> <p>6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato</p> <p>6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi</p> <p>6.b Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici</p> <p>11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030" [1], la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli</p> <p>12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali</p> <p>14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare quello proveniente dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l'inquinamento delle acque da parte dei nutrienti</p>	 PERSONE SSN III. Promuovere la salute e il benessere	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	2.5.- promuovere l'accesso all'acqua e la sua gestione sostenibile
		 PIANETA SSN II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali II.4 Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione II. 5 Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua	

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

In questo paragrafo si approfondisce la contestualizzazione degli Obiettivi specifici di Sostenibilità al territorio calabrese attraverso l'analisi dei target qualitativi e quantitativi, ad essi connessi, previsti nei diversi strumenti strategici e programmatici esaminati, confrontati con la situazione attuale del territorio. Tale confronto è più agevole laddove sono disponibili indicatori adeguati e rappresentativi, con dati aggiornati in tempi abbastanza recenti; meno agevole in assenza di tali informazioni.

Questa rappresentazione permette di costruire un quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità non generico, che consente di evidenziare la rilevanza degli obiettivi per il territorio e la distanza da colmare per il loro raggiungimento; permette inoltre di evidenziare, se del caso, un ordine di priorità di cui tenere conto nell'esaminare il contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Un altro aspetto rilevante per valutare il contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità è l'integrazione con altri eventuali programmi che perseguono gli stessi obiettivi.

Obiettivi di sostenibilità per la VAS - target - indicatori

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatore	Valore ultimo dato disponibile Calabria (Anno - fonte)	Valore ultimo dato disponibile Italia (Anno - fonte)
III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali	- Entro il 2027 garantire lo stato di qualità ecologica elevata o buona per tutti i corpi idrici superficiali Entro il 2027 garantire lo stato buono per tutti i corpi idrici sotterranei (Direttiva 2000/60/CE Agenda 2030 - Target 6.3 Piano di gestione delle Acque – Piano per la Transizione Ecologica)	Percentuale di corpi idrici che hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ecologica sul totale dei corpi idrici delle acque superficiali (fiumi e laghi)	1% Fiumi 11% Laghi Marino costieri 3% (2021 - Progetto di secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 – terzo ciclo di gestione)	41,7% (fiumi e laghi) (2015 - ISPRA)
		Percentuale di corpi idrici sotterranei con stato chimico buono	50% (2021 - Progetto di secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 – terzo ciclo di gestione)	57,6% (2015 – ISPRA)
	Entro il 2005 tutti gli agglomerati al di sopra dei 2.000 abitanti equivalenti sono provvisti di idonei sistemi di raccolta (art. 3) e trattamento (artt. 4 e 5) conformi ai requisiti previsti all'allegato I B della direttiva (Direttiva 91/271/CEE) PNRR (Gli investimenti previsti mirano ad azzerare entro il 2026 il numero di abitanti (ad oggi più di 3,5 milioni in Italia) in zone non conformi)	Trattamento delle acque reflue (Popolazione equivalente urbana servita da depurazione con trattamento secondario e terziario)	46% (2015 - ISTAT)	56,6% (2015 - ISTAT)
		Numero di abitanti in zone non conformi	<i>Verificare dati da Arpacal</i>	3,5 milioni (2020 – PNRR)
II. 5 Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua	Entro il 2030 raggiungere la quota del 90% dell'efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile (Agenda 2030 - Target 6.4 -	Efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile	55% (2018 - ISTAT)	58% (2018 - ISTAT)
		famiglie che denunciano irregolarità nella	38,8% (2019 – ISTAT)	9% (2019 – ISTAT)

	(da report ASVIS Territori 2021 è un target stimato dal confronto rispetto ai Paesi Europei più virtuosi) PNRR (obiettivo al 2026 di ridurre del 15% le dispersioni in 15.000 km di reti idriche (oggi pari al 42% - media italiana al 2018) PTE (Entro il 2040 completamento dei lavori di potenziamento e rinnovo e aumento di qualità ed efficienza delle principali infrastrutture idriche adempiendo in questo modo alle direttive europee e alla Strategia nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici)	distribuzione dell'acqua comuni capoluogo di provincia/città metropolitane che adottano misure di razionamento dell'acqua per uso domestico	3 su 5 (2018 - ISTAT)	12 su 109 (2018 - ISTAT)
	Entro il 2027 garantire lo stato buono per tutti i corpi idrici sotterranei (Agenda 2030 - Target 6.4 Direttiva 2000/60/CE – PTE Piano di gestione delle Acque)	Percentuale di corpi idrici sotterranei con stato quantitativo buono	8,34% (1 su 12) (2021 - Progetto di secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 – terzo ciclo di gestione)	61% (2015 – ISPRA)

L'obiettivo *II.4 Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione* non è un obiettivo che non può essere perseguito dal POR. Si rileva che è affrontato nel PNRR e nel PTE con la riforma Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati. La riforma è rivolta a rafforzare il processo di industrializzazione del settore (favorendo la costituzione di operatori integrati, pubblici o privati, con l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni) e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno. Da realizzare entro il 2022. In Calabria la situazione è molto frammentata, come evidenziato nel paragrafo dedicato alla descrizione del contesto. La Calabria ha 401 enti gestori, di cui 389 in economia (97%), che è il numero più elevato fra tutte le regioni (2018 - rapporto ISTAT Censimento delle acque per uso civile).

Energia, cambiamenti climatici, aria ed emissioni

Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

Nell'ambito della programmazione 21-27, il tema dell'Energia, insieme a quello dei cambiamenti climatici e dell'aria ed emissioni, è caratterizzato da una sempre più crescente rilevanza. Questo perché ormai è diffusa a livello globale la consapevolezza che notevoli sono i benefici derivanti dalla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e dall'efficientamento energetico, soprattutto nell'ottica della sostenibilità ambientale raggiungibile attraverso azioni che puntano alla salvaguardia ambientale, alla riduzione della CO₂ ed al miglioramento della qualità dell'aria.

Gli obiettivi di sostenibilità legati al tema dell'Energia sono racchiusi all'interno del Goal 7 dell'Agenda 2030, finalizzato ad assicurare l'accesso universale a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni. L'argomento clima, invece, è inserito nel Goal 13, che è interamente dedicato alla promozione di azioni, a tutti i livelli, tese a combattere il cambiamento climatico. Energia, cambiamenti climatici, aria ed emissioni, per la loro caratteristica di trasversalità operativa, sono presenti come target anche all'interno del Goal 8 (lavoro dignitoso e crescita economica), Goal 9 (imprese, innovazione e infrastrutture), Goal 11 (città e comunità sostenibili) e Goal 12 (consumo e produzione responsabili).

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile affronta l'ambito considerato all'interno dell'area Pianeta SSN II. *Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali (OSN Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria)* e nell'Area Prosperità SSN VI. *Abbatere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l'economia*.

All'interno dell'Accordo di partenariato, all'Energia sono associati risultati riferiti in particolare alla riduzione dei consumi energetici, all'aumento della quota delle energie da fonti rinnovabili sui consumi totali e la riduzione dell'emissione di gas climalteranti. In coerenza con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), saranno sostenuti interventi di efficientamento energetico e gestione domotica di: edifici, strutture e impianti pubblici; edilizia residenziale pubblica; edifici e impianti produttivi di soggetti giuridici che esercitano attività economiche; reti di pubblica illuminazione. Viene data priorità agli interventi relativi a: edifici, strutture e impianti ad elevato assorbimento di energia; ristrutturazione radicale che comportino profondi risparmi di energia; riqualificazione energetica combinata alla messa in sicurezza sismica.









Si punta alla incentivazione della diffusione di sistemi di teleriscaldamento e la creazione di comunità energetiche, viene attribuita priorità agli interventi realizzati tramite partenariati pubblico privati, nonché alla trasformazione intelligente delle reti di trasmissione e distribuzione di elettricità.

Per quanto riguarda il Clima, l'obiettivo espresso nell'Accordo di partenariato è nella sostanza riferito alla riduzione del rischio esposizione della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese. Livelli di priorità elevata vengono assegnati al dissesto idrogeologico ed alla messa in sicurezza dei territori a maggior rischio. Sono previsti interventi a sostegno di azioni che prevedono: ripristino e recupero delle dinamiche idro-morfologiche; ingegneria naturalistica; infrastrutturazione verde e blu sostenibile; creazione di nuove aree umide per l'espansione naturale delle piene e per fronteggiare l'avanzare della desertificazione; de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione anche in aree urbane e periurbane e in aree rurali, in sinergia con il FEASR; manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici, di contrasto all'instabilità dei versanti e all'erosione costiera e per la riduzione del rischio di incendi boschivi. È incentivata la realizzazione di nuove infrastrutture per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico nonché l'adeguamento delle infrastrutture esistenti tradizionali (grigie), incluso l'interramento delle reti elettriche previa valutazione della necessità e fattibilità. Nell'Accordo, all'interno del task Clima e rischi, viene anche inserito il rischio sismico, per il quale è attribuita priorità alla messa in sicurezza sismica di edifici pubblici e di infrastrutture di rilevanza strategica e dei centri operativi, oltre a interventi a sostegno dei soggetti giuridici che esercitano attività economiche per l'adeguamento delle strutture produttive. Per aumentare la capacità di adattamento delle città ai cambiamenti climatici sono realizzate infrastrutture verdi e blu che, per la loro multifunzionalità e capacità di fornire servizi eco-sistemici, consentono di creare e mantenere in vita apparati vegetazionali.

Per quanto riguarda il tema della qualità dell'aria e delle emissioni, soprattutto nelle aree urbane e periurbane, è preminente l'interesse di attivazione di misure integrate che privilegino soluzioni ad emissioni zero così come previsto nel Programma Nazionale di controllo dell'Inquinamento Atmosferico e nel Piano per la qualità dell'aria.

Nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) sono riportati gli obiettivi nazionali al 2030 che vedono una riduzione dei consumi energetici del 43% e il raggiungimento della quota 30% di energia prodotta da fonti rinnovabili sui consumi finali lordi.

Gli obiettivi nazionali al 2030 legati alle energie rinnovabili, all'efficienza energetica ed alle emissioni gas serra vengono assunti come obiettivi di sostenibilità specifici del POR Calabria, nella parte delle azioni con esso finanziabili.

ENERGIA, CAMBIAMENTI CLIMATICI, ARIA ED EMISSIONI				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
AGENDA 2030: GOAL SPECIFICI E CORRELATI	Agenda 2030: Target specifici e correlati	STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: AREE E SCELTE STRATEGICHE NAZIONALI (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivo Specifico POR Calabria 21-27
     	<p>7.1 Entro il 2030, garantire l'accesso universale a servizi energetici economicamente accessibili, affidabili e moderni.</p> <p>7.2 - Entro il 2030, aumentare in modo significativo la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale.</p> <p>7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica.</p> <p>9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità.</p> <p>11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti.</p> <p>11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030", la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli.</p> <p>12.4 Entro il 2020, ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente.</p> <p>13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali.</p> <p>13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici.</p> <p>13.3 Migliorare l'educazione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale sui cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell'impatto e allerta precoce.</p>	 <p>SSN VI. Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l'economia</p>  <p>SSN II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali</p>	<p>I. Ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica</p> <p>II. Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o limitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio</p> <p>III. Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS</p> <p>VI. Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria</p>	<p>2.1 Efficienza energetica;</p> <p>2.2 Energia Rinnovabile;</p> <p>2.3 Smart Grid;</p>

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

Obiettivi di sostenibilità la VAS - target - indicatori

<i>Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS</i>	<i>Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Valore ultimo dato disponibile Calabria (Anno - fonte)</i>	<i>Valore ultimo dato disponibile Italia (Anno - fonte)</i>
I. Ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo III. Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS VI. Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria	7.2 - Entro il 2030, aumentare in modo significativo la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale (PNIEC e PTE)	Consumi di energia da fonti rinnovabili escluso settore trasporti (in percentuale del consumo finale lordo di energia)	40,6 (2018 - GSE-Gestore dei Servizi Energetici, %)	16,8 (2018 - GSE-Gestore dei Servizi Energetici, %)
	7.3 - Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica	Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia	42,0 (2018 - GSE-Gestore dei Servizi Energetici, %)	17,8 (2018 - GSE-Gestore dei Servizi Energetici, %)
		Intensità energetica	114,3 (2018 - Enea, TEP/M€)	94,2 (2018 - Enea, TEP/M€)
	13.2 Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici. (PNIEC e PTE)			
	L'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al 2030 di almeno il 40% a livello europeo rispetto al 1991 è ripartito tra settori ETS industrie energetiche, settori industriali energivori e aviazione) e non ETS (trasporti, residenziale, terziario, industria non ricadente in settore ETS, agricoltura e rifiuti) che dovranno registrare rispettivamente un -43% e un -30% rispetto all'anno 2005. (Regolamento Effort Sharing ESR)	Emissioni di gas serra	6,2 Tonnellate di CO ₂ equivalente per abitante (2019 - ISTAT)	7,0 Tonnellate di CO ₂ equivalente per abitante (2019 - ISTAT)

Gestione dei rifiuti ed economia circolare

Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

il tema della gestione dei rifiuti rappresenta una parte del più ampio tema dell'economia circolare. Per consentire la transizione verso un'economia circolare, occorre incentivare modelli sostenibili di produzione e consumo, migliorare la capacità del riuso e del riciclaggio e rendere più efficiente la gestione dei rifiuti. Come evidenziato nella tabella 3.x.1 tali tematiche sono comprese principalmente nel Goal 12 dell'Agenda 2030, ma sono richiamate anche in altri goals che riguardano l'efficienza globale nella produzione e consumo di risorse, la riduzione dello spreco, la riduzione della produzione di rifiuti e dell'inquinamento connesso, con effetti positivi, sull'ambiente e sulla salute umana.

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile declina il perseguimento della transizione verso un'economia circolare principalmente negli obiettivi strategici nazionali dell'area Prosperità, e, secondariamente, in alcuni obiettivi delle aree Persone e Pianeta, in relazione agli effetti da conseguire sulla salute umana e sull'ambiente.

il Piano per la Transizione Ecologica richiama l'urgenza di passare da un modello economico lineare a un modello circolare, ripensato in funzione di un modello di produzione additiva, in modo da permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, improntando così i consumi al risparmio di materia e prevenendo alla radice la produzione di rifiuti. In questo modello il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti è importante per incrementare il recupero di materia da reimmettere nei cicli produttivi. A tale scopo come primo passo verso l'economia circolare, il PNRR ha individuato tra le misure più urgenti il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, con investimenti per l'ammodernamento e lo sviluppo di impianti di trattamento volti al recupero di materia, da localizzare prevalentemente al Centro-Sud.

La programmazione regionale deve tenere conto e integrarsi con le iniziative già avviate nei precedenti cicli di programmazione e con il PNRR.

Come primo passo verso l'economia circolare, il PNRR ha individuato tra le misure più urgenti il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti, con investimenti per l'ammodernamento e lo sviluppo di impianti di trattamento volti al recupero di materia, da localizzare prevalentemente al Centro-Sud. Attualmente, infatti, il 70% degli impianti sono concentrati nel Nord Italia. In questo modo sarà possibile adempiere pienamente agli obiettivi comunitari sul riciclaggio per il 2030, recepiti a settembre 2020 dall'Italia con il "Pacchetto Economia Circolare". Il Piano prevede inoltre il potenziamento della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il potenziamento del riciclaggio della plastica mediante riciclo meccanico e chimico in appositi Plastic Hubs, e il recupero nel settore tessile, per il quale è stato fissato un obiettivo nazionale di raccolta al 2022, tramite Textile Hubs.

La gestione complessiva dei rifiuti, eterogenea sul territorio, verrà sostenuta da una serie di riforme che vanno dall'aggiornamento della strategia nazionale per l'economia circolare, da un Programma nazionale di gestione rifiuti che consentirà di rafforzare e supportare la pianificazione regionale al supporto tecnico alle autorità locali che ne hanno bisogno da parte del MiTE. Il Piano prevede inoltre un'attività avanzata di monitoraggio (anche tramite droni e telerilevamento) degli smaltimenti illegali, spesso fonti di contaminazioni pericolose, come parte di un più ampio sistema di monitoraggio integrato del territorio.

In conformità al principio "Do not significant harm" non sono inclusi tra gli investimenti del PNRR impianti di trattamento meccanico biologico (TMB, TBM, TM, STIR etc.), inceneritori e, ovviamente, discariche. Sono invece di interesse prioritario gli impianti per il trattamento e la valorizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani (che tenderà ad aumentare con l'incremento della raccolta differenziata) con produzione di compost e biogas ed altri bioprodotto. L'insieme di questi progetti andranno estesi e consolidati oltre l'orizzonte del 2026, con tappe sempre più stringenti che prevedono, idealmente, il dimezzamento dei rifiuti di plastica in mare, dei rifiuti urbani, e la riduzione del 30% delle microplastiche rilasciate nell'ambiente entro il 2030. Obiettivi che diventano ancora più ambiziosi per la metà del secolo.











La Strategia nazionale sull'economia circolare è in corso di predisposizione, l'adozione è prevista entro giugno 2022. Nella prospettiva di garantire la più ampia partecipazione alla definizione della nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare" il Ministero della Transizione Ecologica ha promosso una consultazione sui contenuti programmatici della strategia, elaborati con il supporto dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il contributo dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). La consultazione si è svolta nel periodo 30.09.2021 - 30.11.2021.

L'obiettivo specifico 2.6.- *promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse* della programmazione 21-27, contempla gli OSN sopra citati, che pertanto vengono assunti come obiettivi di sostenibilità specifici del POR Calabria, limitatamente alle azioni finanziabili dal programma stesso. Nell'Accordo di partenariato si legge che la programmazione 21-27 sostiene la riduzione del consumo e dello spreco di materia, attraverso la realizzazione ed il potenziamento di infrastrutture per la gestione, la raccolta, il riuso ed il riciclo dei rifiuti e degli scarti di lavorazione; promuove la capacità innovativa delle imprese sostenendo, in sinergia con le misure previste nel quadro dell'OP1, le filiere integrate del riuso, la riparazione e il ricondizionamento dei beni a fine vita e per rendere possibile anche la simbiosi industriale. In materia di gestione dei rifiuti urbani il principale risultato atteso è la riduzione dei rifiuti inviati in discarica, intervenendo sulle azioni più in alto nella gerarchia della gestione dei rifiuti (prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riciclaggio, riciclaggio). In coerenza con la citata gerarchia, e in linea con i fabbisogni individuati nei Piani Regionali di Gestione Rifiuti, si sostengono interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti esistenti in tutte le aree del

Paese, mentre la realizzazione di nuovi impianti potranno essere finanziati solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione.

Nella tabella che segue vengono indicati in neretto gli OSN assunti come Obiettivi di Sostenibilità del POR Calabria.

Quadro delle correlazioni tra Agenda 2030 e Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

GESTIONE RIFIUTI E ECONOMIA CIRCOLARE				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile - O.S. POR Calabria 21-27				
Agenda 2030: Goal specifici e correlati	Agenda 2030: Target specifici e correlati	Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile AREE e Scelte Strategiche Nazionali (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivo Specifico POR Calabria 21-27
      	<p>12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali</p> <p>12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto</p> <p>12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo</p> <p>3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo</p> <p>6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale</p> <p>8.4 Migliorare progressivamente, entro il 2030, l'efficienza globale nel consumo e nella produzione di risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale, conformemente al Quadro decennale di programmi relativi alla produzione e al consumo sostenibile, con i paesi più sviluppati in prima linea</p> <p>9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità</p> <p>11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti</p> <p>11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l'implementazione, in linea con il "Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030"[1], la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli</p>	<p> PERSONE SSN III. Promuovere la salute e il benessere</p> <p> PIANETA SSN II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali</p> <p> PROSPERITÀ SSN IV. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo</p>	<p>III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico</p> <p>II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali</p> <p>IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare</p> <p>IV.2 Attuare la riforma fiscale ecologica ed espandere l'applicazione dei green bond sovrani</p> <p>IV.3 Promuovere la responsabilità sociale, ambientale e dei diritti umani nelle amministrazioni e nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile</p>	<p>2.6.- promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse</p>

	14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l'inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive		IV.4 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile	
--	---	--	--	--

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

In questo paragrafo si approfondisce la contestualizzazione degli Obiettivi specifici di Sostenibilità al territorio calabrese attraverso l'analisi dei target qualitativi e quantitativi, ad essi connessi, previsti nei diversi strumenti strategici e programmatici esaminati confrontati con la situazione attuale del territorio, dove sono disponibili indicatori adeguati e rappresentativi.

Questa rappresentazione permette di costruire un quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità non generico, che consente di evidenziare la rilevanza degli obiettivi per il territorio, la distanza da colmare per il loro raggiungimento, e di valutare, se pertinente, un ordine di priorità di cui tenere conto nell'esaminare il contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Un altro aspetto rilevante per valutare il contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità è l'integrazione con altri eventuali programmi che perseguono gli stessi obiettivi.

Nella tabella sono riportati gli obiettivi di sostenibilità specifici per la VAS del POR con i target ad essi correlati.

Obiettivi di sostenibilità la VAS - target - indicatori

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatore	Valore ultimo dato disponibile Calabria (Anno - fonte)	Valore ultimo dato disponibile Italia (Anno - fonte)
III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali	Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo Agenda 2030 - target 12.5	Rifiuti urbani Raccolti (Kg/ab anno)	381,3 kg/ab (2020 –ISPRA)	488,5 kg/ab (2020 –ISPRA)
		Rifiuti speciali prodotti (tonnellate)	2,2 milioni di tonnellate (2019 – ISPRA) corrispondente all'1,4% della produzione nazionale	154 milioni di tonnellate (2019 – ISPRA)
		Rifiuti speciali non pericolosi prodotti (tonnellate)	2 milioni di tonnellate (2019 – ISPRA)	144 milioni di tonnellate (2019 – ISPRA)
		Rifiuti speciali pericolosi prodotti (tonnellate)	182.000 tonnellate (2019 – ISPRA)	10 milioni di tonnellate(2019 – ISPRA)
IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare	Entro il 2035 riduzione del collocamento in discarica a un massimo del 10% in peso dei rifiuti urbani (Direttiva (UE) 2018/850 Decreto di recepimento 121/2020)	Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti (%)	27,4% (*) (2020 – ISPRA)	20,1% (2020 – ISPRA)
	Raggiungere almeno il 65% di RD dei rifiuti urbani entro il 31/12/2012(**) Direttiva rifiuti 2008/98/CE (recepita nel D. Lgs 152/2006 e s.m.i)	Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata (%)	52,2% (2020 – ISPRA)	63% (2020 – ISPRA)

	<p>Entro il 2020 riciclaggio di carta, metalli, plastica e vetro almeno al 50%</p> <p>Obiettivi di riciclaggio al 2025, 2030, 2035 dei rifiuti urbani (% in peso):</p> <p>55% entro il 2025</p> <p>60% entro il 2030</p> <p>65% entro il 2035</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116</p> <p>(Recepimento direttiva (UE) 2018/851 sui rifiuti urbani) che modifica il 152/2006 art. 181</p>	Percentuale di riciclaggio (%)	Non disponibile	54,4% (2020-ISPRA)
	<p>Entro il 2030 portare al 30% il Tasso di utilizzo circolare dei materiali (PTE)</p>	Tasso di uso circolare dei materiali (%)	Non disponibile	19,5% (2019, ISPRA)
	<p>Al 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del 5% della produzione dei rifiuti urbani per unità di PIL; • riduzione del 10% della produzione dei rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL; • riduzione del 5% della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL. <p>rispetto ai valori registrati nel 2010</p> <p>Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (decreto direttoriale del MATTM del 7 ottobre 2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Variazione rapporto rifiuti urbani prodotti per unità di PIL rispetto al 2010; •Variazione rapporto rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL rispetto al 2010; • Variazione rapporto rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL rispetto al 2010. 	Non disponibile	<ul style="list-style-type: none"> • -8,2% (2019 - ISPRA) • +20,88% (2019 - ISPRA) • +19,21% (2019 - ISPRA)

(*) Il dato non comprende circa 23 mila tonnellate di rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani che nel 2020 sono state smaltite fuori regione

(**) N.B. Il D. Lgs. 152/2006 e smi all'art. 205 stabilisce che "in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, **ovvero in ogni comune** deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti (65% al 2012); il mancato raggiungimento comporta delle penalità che consiste nell'applicazione di un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica; il superamento della percentuale minima richiesta comporta delle premialità, consistenti nella riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico (introdotto dalla Legge n. 549 del 28 dicembre 95).

(+) Il tasso di utilizzo circolare di materia misura il contributo dei materiali riciclati alla domanda complessiva di mater

Natura e biodiversità

Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

Gli obiettivi di sostenibilità associati al tema della Natura e della biodiversità sono principalmente contenuti all'interno del Goal 14 (vita sott'acqua) e del Goal 15 (vita sulla Terra). Il Goal 14 ha come obiettivo la conservazione degli oceani, dei

mari e delle risorse marine, il cui stato di qualità è di fondamentale importanza per la salute e la salvaguardia del pianeta, mentre il Goal 15 ha come obiettivo quello di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno, fermare la perdita della diversità biologica. Tuttavia, il tema Natura e Biodiversità è compreso anche nei target che concorrono ai Goal 2 (sconfiggere la fame) 6 (acqua pulita) e 11 (città e comunità sostenibili).

La programmazione 21-27 individua la Strategia UE sulla biodiversità per il 2030 e la Strategia Nazionale per la Biodiversità come ambiti strategici per la formulazione di proposte operative finalizzate alla protezione ed al ripristino degli ecosistemi terrestri e marini. È previsto il finanziamento di interventi di ricostituzione, valorizzazione e monitoraggio per come previsti nel Quadro Azioni Prioritarie d'intervento regionali⁵², nelle Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000, nei Piani d'Azione europei e nazionali per le specie minacciate e nei Piani dei Parchi.





In tale contesto, assume maggiore importanza la necessità di un coordinamento con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e con il Fondo europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA): in quest'ultimo, in particolare, sono previsti sostegni per la protezione e il ripristino della biodiversità degli ecosistemi nelle zone marine, nelle acque interne e nelle aree marine protette.


Nell'Accordo di partenariato viene data evidenza anche al sostegno di interventi finalizzati ad attenuare/eliminare l'esistente frammentazione degli ecosistemi e a ripristinare/creare i necessari corridoi ecologici urbani, in sinergia con le azioni di infrastrutturazione verde previste nell'obiettivo 2.IV. Inoltre, viene considerato prioritario l'obiettivo di intervenire all'interno dei siti industriali e di aree contaminate, ai fini di un recupero funzionale.

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile inserisce il tema della natura e della biodiversità all'interno è trattato all'interno dell'area Pianeta SSN I. *Arrestare la perdita di biodiversità*, II. *Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali* e III. *Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali*, dell'area Persone SSN III. *Promuovere la salute e il benessere* e dell'area Prosperità SSN III. *Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo*.

⁵² Il Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Calabria, redatto ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Calabria con Deliberazione n.46 del 14 luglio 2000.

Quadro delle correlazioni tra Agenda 2030 e Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

NATURA E BIODIVERSITÀ				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
AGENDA 2030: GOAL SPECIFICI E CORRELATI	Agenda 2030: Target specifici e correlati	STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: AREE E SCELTE STRATEGICHE NAZIONALI (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivo Specifico POR Calabria 21- 27
    	<p>6.6 - Entro il 2020, proteggere e ripristinare gli ecosistemi legati all'acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, fiumi, falde acquifere e laghi.</p> <p>11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità .</p> <p>14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino, in particolare quello derivante dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l'inquinamento delle acque da parte dei nutrienti.</p> <p>14.5 Entro il 2020, proteggere almeno il 10 per cento delle zone costiere e marine, coerenti con il diritto nazionale e internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili</p> <p>15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e nell'entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali.</p> <p>15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno.</p> <p>15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate.</p>	<p> PROSPERITÀ</p> <p>SSN VI. Abbattere le emissioni climateranti e decarbonizzare l'economia</p>	<p>I. Ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica; II. Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o eliminando gli impatti sui beni culturali e sul paesaggio.</p>	2.7 Biodiversità e inquinamento
	<p> PIANETA</p> <p>SSN I. Arrestare la perdita di biodiversità</p> <p>SSN II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali</p> <p>SSN III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali</p>	<p>I. Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario; II. Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive; III. Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione; IV. Proteggere e ripristinare le risorse genetiche di interesse agrario, gli agroecosistemi e le foreste; V. Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità ;</p> <p>I. Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero; II. Arrestare il consumo di suolo e combatterne il degrado e la desertificazione; III. Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali;</p>		

			<p>III. Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali;</p> <p>IV. Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale;</p> <p>V. Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione sostenibile;</p>	
		 <p>PERSONE</p> <p>SSN III. Promuovere la salute e il benessere</p>	<p>I. Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico;</p>	

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

Obiettivi di sostenibilità la VAS - target - indicatori

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatore	Valore ultimo dato disponibile Calabria (Anno - fonte)	Valore ultimo dato disponibile Italia (Anno - fonte)	
<p>I. Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;</p> <p>III. Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione;</p> <p>IV. Proteggere e ripristinare le risorse genetiche di interesse agrario, gli agroecosistemi e le foreste;</p> <p>II. Arrestare il consumo di suolo e combatterne il degrado e la desertificazione;</p> <p>III. Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali</p> <p>IV. Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale;</p>	<p>15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e nell'entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali.</p>	<p>Aree forestali in rapporto alla superficie terrestre</p>	<p>33,6% (2015 – FAO e INFC)</p>		
		<p>Coefficiente di boscosità</p>	<p>44,1% (2015 – FAO e INFC Elaborazioni ISPRA)</p>		
		<p>Aree Protette</p>	<p>26,6 (2017 – ISTAT)</p>		
		<p>15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno.</p>	<p>Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale</p>	<p>5,04% (2019 – ISPRA)</p>	
		<p>15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate (PAF – Misure considerate prioritarie: 1.3.1. - Inventario di habitat e specie. La misura contribuirà a quantificare la presenza di habitat e specie nonché la distribuzione nell'intero territorio regionale. Nell'attuazione saranno coinvolti gli enti gestori delle zsc e le istituzioni di ricerca 1.3.2. - Individuazione delle specie animali e vegetali esotiche invasive particolarmente impattanti e definizione delle azioni per il contrasto alla diffusione.).</p>	<p>Frammentazione del territorio naturale e agricolo</p>	<p>27,2 % (2019 – ISPRA)</p>	
		<p>Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole ai sensi della Dir. 92/43 CEE</p>	<p>9,20 % (2018 – ISPRA)</p>		


Turismo, Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico

Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

Negli ultimi cinquant'anni il Consiglio d'Europa ha sviluppato molti strumenti tesi a proteggere e promuovere il patrimonio culturale europeo, tra questi strumenti si rileva la Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. La Convenzione di Faro, approvata dal Consiglio europeo il 21 maggio 2014 e ratificata dal Governo Italiano con la legge n. 133 del 1 ottobre 2020, integra e consolida precedenti strumenti del Consiglio d'Europa per la protezione delle opere architettoniche e archeologiche degli Stati membri e riconosce l'eredità culturale quale diritto umano, strumento di conoscenza reciproca capace di garantire anche una maggiore integrazione tra i Paesi europei. La Convenzione sottolinea, tra l'altro, che la conservazione dell'eredità culturale e il suo uso sostenibile hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita. Ne consegue, che il patrimonio culturale è una risorsa insostituibile, che può aumentare il capitale sociale, incrementare la crescita economica, assicurare la sostenibilità ambientale e lo sviluppo sostenibile dell'Europa.

Aver sancito il ruolo della cultura nella costruzione di un mondo più sostenibile ha consentito all'Assemblea generale delle Nazioni Unite di adottare importanti risoluzioni che riconoscono il ruolo della cultura come fattore abilitante e motore dello sviluppo sostenibile. Questo riconoscimento ha permesso di integrare la cultura nell'Agenda 2030 per lo sviluppo, esplicitamente citata nell'obiettivo 11.4: "Rafforzare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo".

L'Agenda 2030 ha previsto, per la prima volta in un programma d'azione mondiale, una serie di riferimenti connessi ad aspetti specifici di sviluppo a base culturale, utili nella definizione di politiche di settore attinenti il patrimonio, il paesaggio, la tutela, la creatività, l'intercultura, il digitale e la formazione. All'interno di tale struttura, nel 2019 l'UNESCO, ha pubblicato Culture|2030 Indicators, un set di valutazione di 22 indicatori tematici quali-quantitativi, economici e non, attraverso cui misurare e monitorare il contributo della cultura all'attuazione degli Obiettivi e dei traguardi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Gli indicatori mirano a valutare sia il ruolo della cultura come settore di attività, sia il contributo trasversale della cultura alla realizzazione concreta dei target dell'Agenda 2030. I 4 gruppi di appartenenza dei 22 indicatori sono: Ambiente e Resilienza; Economia e Prosperità; Saperi e Competenze; Inclusione e Partecipazione.



Gli obiettivi di sostenibilità fissati nei Goal 8, 9, 11, 12, 13, 14, e 15, evidenziano la necessità di proteggere, tutelare e valorizzare le risorse naturali e culturali, promuoverne la gestione sostenibile e l'uso efficiente, sostenere il turismo sostenibile capace di valorizzare la cultura e prodotti locali.

L'interesse per la transizione verso un turismo sostenibile, intensificato a seguito degli impatti negativi determinati dal sovrappollamento turistico in alcune destinazioni, ha potenziato il ruolo dell'Agenda 2030 nell'orientare le politiche per un turismo sostenibile. In particolare, con riferimento agli SDGs, l'UNWTO ha raccomandato cinque aree chiave sulle quali concentrarsi affinché il turismo possa dare un contributo significativo e sistemico allo sviluppo sostenibile:

- ✓ crescita economica inclusiva e sostenibile (SDGs 8, 9, 10 e 17);
- ✓ inclusione sociale, occupazione e riduzione della povertà (SDGs 1, 3, 4, 5, 8 e 10);
- ✓ efficienza delle risorse, protezione ambientale e cambiamento climatico (SDGs 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15);
- ✓ valori culturali, diversità e patrimonio (SDGs 8, 11 e 12);
- ✓ comprensione reciproca, pace e sicurezza (SDG16).







Gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle risorse culturali e naturali e di promozione del turismo sostenibile sono declinati anche nelle aree pianeta, prosperità e partnership della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile.


Obiettivi di tutela, valorizzazione e sostenibilità del patrimonio culturale e del paesaggio e di sviluppo del turismo sostenibile, coerenti con quelli declinati dall'Agenda 2030 e dalla Strategia nazionale di sviluppo sostenibile, sono selezionati anche nel POR Calabria 21 - 27:

- 3 OP 4 (*vi*-rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale);
- 4 OP 5 (*i* - promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane; *ii* - promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane).

Contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di tutela e sostenibilità fissati negli strumenti di programmazione nazionale e comunitari anche quanto stabilito nel POR Calabria 21-27 agli obiettivi operativi 1 (in merito a digitalizzazione e competitività delle imprese turistiche e culturali), 2 (in merito a tutela e protezione) e 3 (in riferimento a mobilità sostenibile e intermodale).

Quadro delle correlazioni tra Agenda 2030 e Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

Turismo - Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
Agenda 2030: Goal Specifici e Correlati	Agenda 2030: Target specifici e correlati	Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile: Aree e Scelte Strategiche Nazionali (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivo Specifico POR Calabria 21-27
   	<p>8.9 Entro il 2030, elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti locali.</p>	 <p>PIANETA</p>	<p>III4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale.</p>	<p>OP 1:</p> <p>ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;</p> <p>iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi;</p> <p>OP 2:</p> <p>iv) promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici;</p> <p>vii) rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento;</p> <p>OP3</p>
	<p>11.4 Rafforzare gli impegni per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo.</p> <p>12.b Sviluppare e applicare strumenti di monitoraggio degli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali.</p> <p>14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici derivanti dall'uso sostenibile delle risorse marine per i piccoli stati insulari e i paesi meno sviluppati,</p>	<p>III Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali</p>  <p>PROSPERITÀ</p> <p>IV Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo</p>	<p>III5 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione sostenibile.</p> <p>IV4 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile.</p>	

<p>anche mediante la gestione sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e del turismo.</p>	 <p>VII La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale</p>	<p>VII 1 Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e ai mestieri tradizionali.</p> <p>VII 3 Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti.</p>	<p>ii) sviluppare e rafforzare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, incluso il miglioramento dell'accesso alla rete TEN-T e alla mobilità transfrontaliera;</p> <p>OP4</p> <p>iii) promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali;</p> <p>vi) rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale;</p> <p>OP5</p> <p>i) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane;</p> <p>ii) promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.</p>
---	---	---	---

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

Gli Obiettivi Specifici di Sostenibilità relativi agli ambiti tematici turismo, paesaggio e patrimonio culturale sono di seguito analizzati alla luce di quanto stabilito nei numerosi strumenti strategici e programmatici, di livello regionale, nazionale e comunitario, considerati.

La **Strategia dell'UE per il turismo sostenibile**, definita nella Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 (2020/2038(INI)), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'08.12.2021, considera il turismo un'attività trasversale con un ampio impatto sull'ambiente, sul clima (incide sui cambiamenti climatici contribuendo all'8% delle emissioni mondiali di CO₂), sull'economia dell'UE nel complesso e, in particolare, sulla crescita economica, sull'occupazione e sullo sviluppo sociale e sostenibile delle regioni. In ragione di ciò, la strategia sollecita l'adozione di un approccio integrato ed efficiente del turismo, che tenga conto delle sinergie con settori quali: l'agricoltura, i trasporti, la cultura, gli affari marittimi, lo sviluppo regionale, l'occupazione e il clima. Gli obiettivi chiave individuati in materia di sostenibilità, innovazione, competitività e attrazione sono:

- ✓ dare priorità all'uso dei mezzi di trasporto più sostenibili che generano una minore impronta di carbonio, garantire modi di trasporto più accessibili, anche per le persone con disabilità, e l'interoperabilità e l'intermodalità dei sistemi di trasporto e delle biglietterie, rendere le regioni ultraperiferiche e le zone periferiche più accessibili per il turismo intraeuropeo e internazionale;
- ✓ prende atto del legame esistente tra turismo sostenibile e patrimonio culturale, integrare il patrimonio culturale nelle politiche ambientali, architettoniche e urbanistiche, studiarne la resilienza e proteggerlo dai cambiamenti climatici e dall'eccesso di turismo;
- ✓ rispettare l'ecosistema marittimo e incoraggiare lo sviluppo sostenibile del turismo costiero e marittimo;
- ✓ sostenere il settore turistico nell'attuazione dei principi dell'economia circolare anche incentivando l'offerta di prodotti climaticamente neutri (utilizzare energia pulita, ridurre l'uso di sostanze chimiche nocive e di plastica monouso, migliorare l'efficienza energetica degli edifici del patrimonio edilizio turistico, facilitare il riciclaggio delle acque piovane e delle acque reflue domestiche, riciclare e prevenire la creazione di rifiuti);
- ✓ valorizzare le professioni di "artigianato artistico" e tradizionale quale espressione delle identità e delle tradizioni dei territori, anche all'interno della filiera del turismo.
- ✓ sostenere il contributo positivo apportato dal turismo rurale al mantenimento di un'agricoltura diversificata e su piccola scala, alla lotta contro le disuguaglianze sociali e alla creazione di opportunità di lavoro, al ricambio generazionale e all'inversione della tendenza allo spopolamento.

Gli obiettivi fissati dalla Strategia dell'UE per il turismo sostenibile sono presenti anche nel Parere del Comitato europeo delle regioni **"Verso un turismo più sostenibile per le città e le regioni dell'UE"**, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 02.02.2021. Quest'ultimo documento segnala inoltre:

- ✓ la necessità di un maggior sostegno al cicloturismo, che apporta benefici alle economie locali poiché si concentra su zone generalmente escluse dalle rotte turistiche convenzionali e si avvale di imprese e di servizi locali;
- ✓ l'importanza di promuovere un turismo marittimo costiero sostenibile, in cui siano potenziate le attività di osservazione e conservazione dell'ambiente marino e le attività sportive che sfruttano il vento e le onde;
- ✓ il contributo del turismo ai fini dello sviluppo rurale, da non interpretare solo in termini di sviluppo agricolo, ma anche per in termini di crescita e ricchezza di zone rurali meno sviluppate colpite dallo spopolamento, con terreni agricoli spesso a bassa produttività, ma comunque importanti per il valore ambientale, paesaggistico e per la tutela della biodiversità;
- ✓ l'opportunità di integrare nell'offerta turistica prodotti a chilometro zero;
- ✓ l'esigenza di valorizzare le aree naturali e protette e le potenzialità offerte dalla volta celeste come risorsa turistica (astroturismo);
- ✓ l'urgenza di disporre di tecnologie di telecomunicazione che offrano una connettività adeguata e l'importanza di utilizzare le tecnologie digitali basate sul 5G, sull'internet degli oggetti, sull'IA e sui megadati per fornire servizi

turistici intelligenti, innovativi, sostenibili e scalabili, capaci di promuovere modelli di turismo nuovi, più efficienti, accessibili e inclusivi;

- ✓ la necessità di evitare i danni causati dal turismo eccessivo (superamento dei limiti di capacità fisica, ecologica, sociale, economica, psicologica e/o politica delle destinazioni), che determina un impatto negativo sull'ambiente sociale in cui si svolge l'attività (aumento della congestione, pressioni sulle infrastrutture, aumento della domanda di energia e acqua, degrado ambientale, danni a siti e monumenti storici, perdita di identità e autenticità, aumento del costo della vita per i cittadini del luogo e crescenti disuguaglianze fra di essi).

L'importanza crescente di uno sviluppo turistico sostenibile, come tema d'interesse internazionale, è sottolineata anche dalla **Carta Europea del Turismo Sostenibile**, che fornisce uno strumento pratico per l'implementazione degli obiettivi del turismo sostenibile nelle aree protette. Gli obiettivi che sottendono la Carta Europea del Turismo Sostenibile sono: aumentare la conoscenza ed il sostegno alle aree protette europee quali elementi fondamentali del patrimonio europeo da salvaguardare e tutelare per le generazioni presenti e future; migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo che tenga conto delle necessità dell'ambiente, della comunità, delle imprese locali e dei visitatori; incoraggiare un'offerta turistica che permetta la scoperta e la conoscenza dell'area, offrendo e supportando attività, eventi e pacchetti che prevedano l'interpretazione della natura e del patrimonio ambientale e culturale.

I temi chiave della Carta Europea per il Turismo Sostenibile sono:

- ✓ la protezione dei paesaggi di valore, della biodiversità e del patrimonio culturale, per ed attraverso il turismo, evitando lo sviluppo turistico eccessivo;
- ✓ la riduzione dell'impronta ecologica, dell'inquinamento e dello spreco di risorse;
- ✓ la promozione e l'uso del trasporto pubblico, della bicicletta e della passeggiata come alternative ai mezzi di trasporto privati;
- ✓ l'offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di esperienze speciali e di alta qualità nell'Area protetta;
- ✓ la comunicazione efficace dell'area ai turisti;
- ✓ la garanzia della coesione sociale e il supporto alla qualità di vita degli abitanti locali;
- ✓ il rafforzamento dell'economia locale mediante i vantaggi che il turismo può portare anche mediante la promozione di prodotti locali;
- ✓ l'offerta di formazione e sviluppo delle competenze;
- ✓ monitorare e influenzare il numero di visitatori, delle performance e dei risultati del turismo, per controllare e ridurre gli impatti negativi;
- ✓ la comunicazione delle azioni e coinvolgere nello sviluppo e nella gestione dell'area protetta tutti coloro che sono impegnati nel settore del turismo, all'interno dell'area e nelle zone circostanti.

Gli Stati Generali tenutisi a ottobre 2015 a Pietrarsa hanno aperto una nuova stagione nel turismo italiano, destinata a portare innovazione attraverso un percorso partecipato che individui le necessità del territorio, promuova il turismo garantisca gli obiettivi di sostenibilità. Il **Piano Strategico di sviluppo del turismo in Italia 2017-2022** (gennaio 2017 Atto del Governo n. 372) intende promuovere una nuova modalità di fruizione turistica basata sui seguenti principi trasversali: sostenibilità, innovazione, accessibilità. A tal fine, il Piano agisce su leve fondamentali come: l'innovazione tecnologica e organizzativa; la capacità di adattamento alle trasformazioni del mercato; la valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale; l'adeguamento delle competenze e la creazione di condizioni favorevoli per le attività imprenditoriali. Le linee strategiche proposte dal Piano perseguono quattro grandi Obiettivi generali e diversi obiettivi specifici correlati:

1. Obiettivo Generale: innovare, specializzare e integrare l'offerta nazionale, al fine di renderla sostenibile e competitiva. Obiettivi Specifici: promuovere la valorizzazione integrata delle aree strategiche di attrazione turistica e dei relativi prodotti; promuovere la valorizzazione integrata delle destinazioni turistiche emergenti; ampliare, innovare e diversificare l'offerta;

2. Obiettivo Generale: accrescere la competitività del sistema turistico, al fine di creare le condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo. Obiettivi Specifici: digitalizzare il sistema turistico italiano; adeguare la rete infrastrutturale per migliorare la mobilità e l'intermodalità; accrescere la cultura dell'ospitalità e sviluppare competenze adeguate alla evoluzione del mercato; sviluppare e qualificare le imprese del turismo; definire un quadro normativo, regolamentare ed organizzativo funzionale allo sviluppo;
3. Obiettivo Generale: sviluppare un marketing efficace e innovativo, al fine di omogeneizzare gli standard di qualità percepita dai mercati e veicolare i valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata. Obiettivi specifici: rafforzare i posizionamenti e l'attrattività del brand Italia e facilitare azioni di promozione sul mercato interno; ampliare e diversificare la domanda e i mercati; rafforzare la digitalizzazione dei servizi di promozione e commercializzazione;
4. Obiettivo Generale: realizzare una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche. Obiettivi Specifici: promuovere la gestione integrata e partecipata, l'aggiornamento continuo del Piano e le scelte degli operatori in direzione della sostenibilità e dell'innovazione; ampliare l'informazione e la disponibilità di dati sul turismo in Italia; assicurare la sorveglianza delle politiche e dei piani di sviluppo e valorizzazione turistica:

La sostenibilità nel turismo, come elemento essenziale di competitività, diviene quindi nel Piano un fattore di sviluppo moderno e creativo, capace di: favorire l'evoluzione dei modelli tradizionali di turismo nel rispetto delle nuove esigenze della domanda; contribuire attivamente alla conservazione delle risorse naturali e del paesaggio, proponendo l'utilizzo diversificato delle risorse rurali e dando valore ai paesaggi e alla biodiversità.

Il tema dell'innovazione è affrontato nel Piano sia in riferimento all'innovazione del processo organizzativo e del prodotto, sia in merito alla sfida della digitalizzazione, che rappresenta la vera frontiera di un cambiamento irreversibile all'interno del quale operare. La distribuzione delle informazioni, le modifiche del percorso decisionale del viaggiatore e l'ampliamento degli strumenti di conoscenza disponibili per tutti gli utenti connessi, rappresentano oggi le principali leve del cambiamento. In questo contesto, è prioritario poter contare sull'infrastruttura fisica, che permette il transito delle informazioni, e su ambienti digitali in grado di comunicare fra loro e rendere interoperabili sorgenti e flussi di dati.

Gli obiettivi di sostenibilità fissati nel Piano di Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 sono recepiti nel **Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile PRSTS 2019-2021** della Calabria, approvato dal Consiglio regionale a giugno 2019 e prorogato al 2022 dal Consiglio regionale il 14 dicembre 2021. Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- ✓ Potenziare l'attrattività delle risorse legate ai singoli prodotti turistici attuali e potenziali (anche in chiave di redditività futura).
- ✓ Progettare e implementare linee di prodotto tematiche ed esperienziali anche in ottica di destagionalizzazione.
- ✓ Promuovere la cultura dell'ospitalità.
- ✓ Gestire in modo attivo e trasversale la risorsa "ambiente" in chiave di valorizzazione complessiva.
- ✓ Contribuire al miglioramento dell'accessibilità e alla fruizione di mobilità sostenibile.
- ✓ Promuovere la crescita quali-quantitativa del sistema della ricettività.
- ✓ Favorire la professionalizzazione del settore.
- ✓ Qualificare e innovare il sistema produttivo turistico e culturale.
- ✓ Favorire l'emersione (ricettività, fatturato, lavoro) e la diffusione di pratiche di concorrenza libera e leale.

La consapevolezza che i settori cultura e turismo rappresentano componenti essenziali dell'economia nazionale in grado di generare crescita e occupazione, ha generato il **Piano Stralcio per l'area tematica "Cultura e Turismo"**, approvato con delibera CIPE 3/2016. Il Piano costituisce un importante tassello della programmazione strategica con l'obiettivo di valorizzare l'interdipendenza tra cultura e turismo, attivare strategie sinergiche orientate verso uno sviluppo sostenibile dei territori in termini sociali, economici e ambientali. La nuova programmazione del **Piano "Cultura e Turismo"**, approvato con Delibera CIPE n.10 del 2018, intende consolidare il sistema dell'offerta culturale e turistica sviluppando una maggiore sinergia con il territorio e le città, in particolare nel Mezzogiorno, e mettendo al centro dell'azione pubblica la valorizzazione culturale quale motore di sviluppo e competitività. In particolare, il Piano prevede: azioni pilota integrate di riqualificazione dei centri storici urbani e del patrimonio pubblico, basate sulla valorizzazione culturale; interventi di

promozione relativi a specifiche manifestazioni, produzioni e co-produzioni (prodotti audiovisivi) nazionali ed internazionali; azioni per aumentare l'attrattività turistica al fine di generare uno sviluppo sostenibile dei territori, in particolare facendo leva sull'identità culturale e sull'offerta turistico-culturale. La strategia del piano si articola nei seguenti obiettivi:

- ✓ potenziare e qualificare il sistema delle infrastrutture culturali in grado di rappresentare servizi strategici di rango territoriale e/o urbano, privilegiando il consolidamento del sistema di offerta culturale legato alle città, agli attrattori e al patrimonio diffuso, nonché alla loro dimensione paesaggistica, inteso sia dal punto di vista dei beni, sia dei servizi, questi ultimi da approcciare secondo un'ottica integrata tra i settori cultura-turismo e attività culturali;
- ✓ rafforzare e qualificare il sistema delle imprese del comparto audiovisivo e dello spettacolo in una prospettiva di valorizzazione integrata delle aree di attrazione culturale e dell'immagine nazionale;
- ✓ dare attuazione al Piano strategico del turismo (PST) e alle azioni collegate che privilegiano forme di fruizione turistica slow che rafforzano gli assetti funzionali di identificati sistemi territoriali, in particolare anche attraverso interventi a sostegno delle reti e dei sistemi territoriali a carattere tematico (itinerari, cammini, percorsi);
- ✓ rafforzare e sostenere (*capacity building*) le capacità dei diversi livelli di governo coinvolti nell'attuazione del Piano.

Centrali nelle politiche europee, risultano i temi della partecipazione e dell'accesso ampliato, come manifestano i tre cluster di azioni del **Quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale** relativi al coinvolgimento di un pubblico più ampio, anche per mezzo di strumenti digitali, al coinvolgimento degli allievi delle scuole e dei giovani, all'abbattimento delle barriere. Il Quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale (NC-03-19-331-EN-N), pubblicato nel maggio 2019 dalla Commissione Europea, definisce politiche di settore, fondate su sostenibilità e innovazione, che adottano un approccio integrato al patrimonio culturale in grado di rafforzarne il ruolo. Il Piano individua cinque pilastri fondamentali che perseguono obiettivi di sostenibilità mediante i quali connettere il patrimonio a luoghi e comunità:

1. Patrimonio culturale per un'Europa inclusiva. Obiettivo: garantire l'accesso e il coinvolgimento più ampio possibile del pubblico al patrimonio culturale, eliminando barriere fisiche, economiche e cognitive, anche grazie all'uso delle tecnologie per l'innovazione sul patrimonio e dei mezzi digitali per l'accessibilità online;
2. Patrimonio culturale per un'Europa sostenibile. Obiettivo: sostenere la crescita del capitale sociale, economico e della sostenibilità ambientale. L'obiettivo si realizza mediante: la rigenerazione delle città e delle regioni attraverso il patrimonio culturale; la promozione del restauro intelligente e il riutilizzo adattativo di edifici appartenenti al patrimonio culturale; l'equilibrio e la sinergia tra turismo culturale sostenibile e fruizione sostenibile del patrimonio naturale;
3. Patrimonio culturale per un'Europa resiliente. Obiettivi: contrastare il traffico illecito di beni culturali, aumentare la qualità degli interventi fisici sul patrimonio; proteggere il patrimonio culturale dai disastri naturali e dai cambiamenti climatici;
4. Patrimonio culturale per un'Europa innovativa. Obiettivo: favorire l'uso di tecnologie innovative, come la realtà virtuale o aumentata, e strumenti digitali, come la scansione 3D, per migliorare l'accesso del pubblico e l'interazione con il patrimonio culturale e perfezionare la qualità degli interventi di conservazione e restauro dei beni del patrimonio fisico;
5. Patrimonio culturale per partenariati globali più forti. Obiettivo: Incrementare la cooperazione.

Analoghi obiettivi di sostenibilità sociale ed economica sono ribaditi nella **Comunicazione della Commissione «Una nuova agenda europea per la cultura»** [COM(2018) 267 final].

In ambito nazionale, il **Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio** costituisce il principale riferimento legislativo e attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale nazionale. In particolare il codice persegue i seguenti obiettivi:

1. mantenere le caratteristiche, gli elementi costitutivi e le morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché le tecniche e i materiali costruttivi;
2. prevedere linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;

3. recuperare e riqualificare gli immobili e le aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli preesistenti.

L'approvazione, in via definitiva il 23 settembre 2020, della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, stipulata a Faro nel 2005, ha posto le politiche culturali nel tracciato del nuovo approccio al patrimonio che intende promuovere una comprensione più ampia dell'eredità culturale e una maggiore partecipazione alle attività inerenti all'eredità culturale, aprendo, di conseguenza, una nuova fase anche della tutela dei luoghi culturali per la progettazione educativa, che chiama in causa tecniche e tecnologie per lo sviluppo e la gestione sostenibile delle risorse culturali (efficientamento energetico, analisi della qualità dell'ambiente e problemi legati al consolidamento strutturale, il monitoraggio geomatico, design e progettazione di allestimenti, il web design, rilevamento e modellazione 3D, dinamiche di digitalizzazione, valorizzazione, virtualizzazione e fruizione del patrimonio, management dei beni culturali e marketing del no profit).

L'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 del MiC (6.4.2021), oltre alla tutela e alla sicurezza del patrimonio culturale, al sostegno alle industrie/imprese creative e al settore turismo, ha messo in evidenza come assolutamente nevralgiche: la promozione dello sviluppo della cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale mediante il consolidamento del ruolo strategico dei luoghi della cultura; l'accessibilità e il potenziamento del digitale e delle tecnologie innovative per garantire nuove forme di accesso alle attività culturali.

L'obiettivo di supportare il processo di digitalizzazione dei musei, ampiamente sottolineato negli strumenti comunitari, è ribadito anche nel **Piano Triennale per la Digitalizzazione e l'Innovazione dei Musei**, pubblicato ad agosto 2019. Il piano si propone come uno strumento utile a supportare il processo di digitalizzazione dei musei, offrendo soluzioni a diversi livelli. Rappresenta un utile punto di riferimento per l'avvio del Sistema Museale Nazionale, che mira a collegare in rete i circa 5.000 musei italiani per favorirne la conoscenza, la fruizione e la sostenibilità nella gestione, sulla base di *standard* di qualità definiti dal [Decreto ministeriale 21 febbraio 2018](#), n. 113". Gli obiettivi di sostenibilità perseguiti dal Piano sono:

- ✓ migliorare la capacità di tutti i musei aderenti al Sistema Museale Nazionale di gestire il patrimonio, sia incrementando l'efficacia e l'efficienza dei processi di tutela (conservazione, sicurezza, catalogazione), grazie all'adozione degli standard catalografici e dei sistemi informativi già disponibili, sia stimolando nuovi percorsi di valorizzazione (creazione di modelli digitali in grado di rappresentare il bene, di facilitarne l'accesso e la distribuzione);
- ✓ migliorare la capacità dei musei di proporre il patrimonio culturale ai propri interlocutori, sia in termini di esposizione e narrazione delle opere, sia in termini di commercializzazione di servizi correlati;
- ✓ rendere i musei spazi di condivisione con visitatori e studiosi, attivando nuove forme di scambio, comunicazione, accesso e fruizione dei dati relativi al patrimonio, mediate soluzioni tecnologiche e online;
- ✓ offrire strumenti per affrontare il tema dell'accessibilità in un'ottica di sistema, in cui l'inclusione attiva è promossa già nelle fasi di progettazione e la fruizione è parte integrante del processo di gestione del bene;
- ✓ attivare azioni e stimolare le imprese e il mondo produttivo privato ad offrire prodotti e servizi a valore aggiunto negli ambiti delineati dal Piano.

L'obiettivo della digitalizzazione è posto non in termini di contrapposizione tra un supporto di lettura e di informazione tradizionale e uno tecnologico e digitale, ma come possibilità di rendere la grande quantità di risorse e contenuti digitali oggi disponibili, estremamente utili per l'istruzione, l'apprendimento e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. L'affermazione del *web* come strumento di produzione, accesso, condivisione e gestione del patrimonio culturale e l'assunzione del digitale come dimensione di contesto entro cui inquadrare, forme di consumo culturale (*digital storytelling, social gaming, didattica multimediale, contesti digitali, realtà aumentata, etc.*), strumenti di analisi (*big data, social data, behavioural tracking, etc.*) e canali diversi di comunicazione e promozione, è ribadito anche nel **documento strategico Servizio per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale Digital Library**, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (D.M. 23 gennaio 2017), che costituisce il quadro metodologico di riferimento per l'azione del Servizio per la digitalizzazione del patrimonio.

Gli obiettivi di sostenibilità sociale ed economica sono presenti anche nel **Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale**, pubblicato dalla [Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali](#) del Ministero della cultura nel 2021. Il Piano sottolinea il ruolo strategico dell'educazione al patrimonio in una prospettiva di ripresa e ripartenza culturale, economica e sociale del Paese; promuove il rilancio delle azioni educative intorno a tre assi strategici: Accessibilità/Coesione; Innovazione/Creatività; Cooperazione/Sussidiarietà. La visione e gli obiettivi generali mirano a: promuovere il ruolo dell'educazione al patrimonio culturale orientando le azioni verso criteri di responsabilità sociale e coinvolgimento civile; contribuire a consolidare le reti collaborative interne ed esterne al Ministero per favorire partecipazione e condivisione culturale; sostenere le scelte di settore attraverso l'attuazione di processi acquisizione, analisi e diffusione di dati qualitativi e quantitativi. Quattro linee di intervento individuano poi gli ambiti operativi finalizzati al raggiungimento di ciascun obiettivo e ne rappresentano il principale strumento di realizzazione: progettazione educativa; attività di formazione; potenziamento del digitale; Miglioramento dell'accessibilità fisica, senso-percettiva, culturale, cognitiva e digitale.

Per cogliere le future sfide poste dagli obiettivi di sostenibilità (tutela e conoscenza, partecipazione e equità sociale, occupazione e progresso economico, transizione ecologica e innovazione digitale) il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** ha definito le proprie specifiche priorità e complesso di interventi, articolato in 6 missioni, in cui la cultura gioca un ruolo rilevante per lo sviluppo ed il rinnovamento del Paese. In particolare, al turismo e alla cultura, nella dimensione 4.0, è dedicata la terza componente della prima missione: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. In questo ambito, è delineata una misura specifica dedicata al patrimonio culturale per la prossima generazione (M1C3.1), con investimenti volti sia a favorire la creazione di un patrimonio digitale della cultura attraverso la configurazione di infrastrutture e lo sviluppo di servizi, sia a migliorare l'accessibilità per effetto del superamento delle barriere architettoniche, senso-percettive, culturali e cognitive e per mezzo di efficaci azioni formative indirizzate ai professionisti del settore. Altre misure sono indirizzate al potenziamento dell'attrattività dei borghi, alla protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, alla valorizzazione dei parchi e dei giardini storici, al miglioramento dell'efficienza energetica dei luoghi della cultura e alla sicurezza sismica. Importanti investimenti sono previsti, inoltre, per lo sviluppo delle industrie culturali e creative e per lo sviluppo, in particolare, dell'industria cinematografica, come anche per il finanziamento di interventi strategici su grandi attrattori culturali.

Gli obiettivi di sostenibilità del patrimonio culturale (tutela, educazione, coesione, occupazione) presenti nei documenti finora considerati, sono ribaditi a livello regionale nel **Piano integrato cultura 2021**, approvato con DGR n.113 del 31.03.2021, I principi generali su cui si basa l'intervento regionale sono:

- ✓ la cultura come fattore di coesione sociale, di crescita e di sviluppo economico regionale;
- ✓ la cultura fonte di nuova occupazione qualificata;
- ✓ la cultura nella funzione educativa per stimolare i giovani alla conoscenza della storia e alla cultura del territorio.

Il piano adotta un approccio che intende la fruizione del bene culturale quale esperienza attiva di conoscenza e sperimentazione dell'identità locale in cui quel bene culturale si inserisce e prevede l'introduzione, nei sistemi di gestione e godimento del patrimonio culturale, di soluzioni ICT capaci di trasformare in maniera radicale le modalità di fruizione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale regionale.

Sempre nel contesto regionale la Legge n. 19/2002 recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - **Legge Urbanistica della Calabria**" e s.m.i. recepisce la Convenzione Europea del paesaggio e, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dalla Legge sono:

1. assicurare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale capace di garantire: il reale risparmio di uso del suolo; l'integrità fisica e culturale del territorio regionale e delle sue singole componenti; la tutela dei connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche; il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle connessioni fisiche e immateriali dirette allo sviluppo produttivo e all'esercizio della libertà dei membri della collettività calabrese;

2. promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e storico-culturali anche tramite la pianificazione paesaggistica che deve:
- ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali;
 - promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale;
 - prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine, fermo restando il soddisfacimento degli standard urbanistici per evitare nuclei isolati o sparsi sul territorio.

Poiché molti obiettivi di sostenibilità compaiono in più strumenti di programmazione/pianificazione, al fine di evitare numerose ripetizioni, si è scelto di riportarli in uno solo degli strumenti considerati.

La tabella proposta permette di evidenziare quanto gli obiettivi di sostenibilità selezionati siano rilevanti per il territorio calabrese, quale sia la distanza da colmare rispetto al resto del territorio nazionale, quali obiettivi siano prioritari e in che modo il programma contribuisce a conseguire gli obiettivi di sostenibilità fissati.

Obiettivi di sostenibilità per la VAS - target - indicatori

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatore	Valore ultimo dato disponibile e Calabria (Anno - fonte)	Valore ultimo dato disponibile e Italia (Anno - fonte)
IV4 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rispettare l'ecosistema marittimo e incoraggiare lo sviluppo sostenibile del turismo costiero e marittimo. ✓ Sostenere il settore turistico nell'attuazione dei principi dell'economia circolare. 	Distribuzione regionale delle spiagge italiane con etichetta "bandiera blu"	15 2021 Ispra	416 2021 Ispra
		VII 1 Contribuire alla diversificazione delle attività, soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e ai mestieri tradizionali.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valorizzare le professioni di "artigianato artistico" e tradizionale, anche all'interno della filiera del turismo. ✓ Dare priorità all'uso dei mezzi di trasporto più sostenibili, garantire l'interoperabilità e l'intermodalità e rendere le regioni ultraperiferiche e le zone periferiche più accessibili per il turismo intraeuropeo e internazionale. ✓ Proteggere il patrimonio culturale, dai cambiamenti climatici e dall'eccesso di turismo. <p>(Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 sulla definizione di una strategia dell'UE per il turismo sostenibile (2020/2038(INI))</p>	Tasso di turisticità nei Parchi regionali e nazionali
VII 3 Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Preservare le risorse culturali e naturali e limitare l'impatto negativo dei flussi turistici sui luoghi della cultura e sull'ambiente. ✓ Rendere il turismo accessibile a tutti. ✓ Avviare politiche di sviluppo delle aree interne e meno conosciute per creare un prodotto turistico stagionalizzato e inclusivo capace di ripopolare le aree. ✓ Sviluppare e migliorare la rete infrastrutturale e la mobilità sostenibile. ✓ Migliorare la formazione degli operatori turistici. 	Presenze in esercizi ricettivi open air, agriturismi e rifugi montani sul totale delle presenze in esercizi ricettivi (%)	14,8 2018 Istat	18,9 2018 Istat
		Tasso di turisticità	5 2019 Istat	7,3 2019 Istat
		Turismo nei mesi non estivi	0,9 2019 Istat	3 2019 Istat
		Intensità del turismo per regione: presenze/abitanti, nel complesso degli esercizi ricettivi	2,4 2020 Ispra	3,5 2020 Ispra

<p>rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti</p> <p>III4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale.</p> <p>III5 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione sostenibile</p> <p>VI2 Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o limitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Digitalizzare l'offerta turistica e culturale. ✓ Coinvolgere le comunità locali nella progettazione dell'offerta turistica. <p>(La strategia italiana per il turismo sostenibile, Pietrarsa 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Innovare, diversificare, specializzare e integrare l'offerta turistica al fine di renderla sostenibile e competitiva. ✓ Valorizzare in modo integrato le aree strategiche di attrazione turistica, le destinazioni turistiche emergenti e i relativi prodotti. ✓ Sviluppare e qualificare le imprese del turismo. ✓ Ampliare e diversificare la domanda e i mercati. <p>(Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017-2022 gennaio 2017 Atto del Governo n. 372)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rafforzare l'offerta culturale e potenziare i sistemi di fruizione turistica. ✓ Potenziare e qualificare il sistema delle infrastrutture culturali in modo da rappresentare servizi strategici di rango territoriale e/o urbano. ✓ Sostenere progetti integrati per il recupero e la riqualificazione di centri storici, aree in condizioni di degrado, grandi attrattori e luoghi della cultura. ✓ Valorizzare i sistemi economici collegati con le attività culturali. ✓ Privilegiare forme di fruizione turistica slow, che rafforzano gli assetti funzionali di identificati sistemi territoriali (itinerari, cammini, percorsi). <p>(Piano «Cultura e turismo» approvato con Delibera CIPE n.10 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Preservare le aree protette e garantirne la fruizione sostenibile alle generazioni attuali e a quelle future. ✓ Migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione del turismo nelle aree protette, rispettando i bisogni dell'ambiente, dei residenti, delle imprese locali e dei visitatori. ✓ Accrescere i vantaggi che il turismo può portare all'economia locale, incoraggiando iniziative che possono avere un impatto positivo su diversi settori economici. ✓ Controllare la posizione e lo stile di ogni nuovo insediamento turistico, dando priorità alla riqualificazione di edifici esistenti piuttosto che alla costruzione di nuovi. ✓ Controllare, monitorare e influenzare i flussi di visitatori per ridurre gli impatti negativi. <p>(Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, Federazione Europarc, 2010)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Assicurare che i processi di trasformazione preservino da alterazioni irreversibili i connotati materiali essenziali del territorio e delle sue singole 	Indice di utilizzazione netta degli esercizi alberghieri per regione e provincia autonoma	35,9 2019 Ispra	49 2019 Ispra
		Incidenza della certificazioni ambientale	11,1 2020 Istat	16,5 2020 Istat
		Produttività del lavoro nel turismo	28,8 2016 Istat	36,84 2016 Istat
		Turismo tonnellate di emissioni di CO2 per regione destinazione	67.343,2 2021 Ispra	11.218.07 2021 Ispra
		Variazione percentuale dal 2015 al 2019 delle emissioni di CO2 prodotte per regione di destinazione	39,3 2021 Ispra	27,5 2021 Ispra
		Incidenza del turismo sui rifiuti (kg / abitante equivalente)	4,91 2017 Ispra	9,14 2017 Ispra
		Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (per 100 persone di 14 anni e più)	27,8 2020 Istat	19,2 2020 Istat
		Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana (% sul totale della superficie regionale)	22 2011 Istat	22,2 2011 Istat
		Erosione dello spazio rurale da abbandono (% sul totale della superficie regionale)	54,3 2011 Istat	36,1 2011 Istat
		Beni culturali a rischio in aree a pericolosità da frana	N. beni 887 % 17,7 2021 Ispra	N. beni 38.153 % 17,9 2021 Ispra

<p>componenti e ne mantengano i connotati culturali conferiti dalle vicende naturali e storiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ridurre e mitigare l'impatto degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali; ✓ Promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il miglioramento delle qualità ambientali, architettoniche, culturali e sociali del territorio urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, finalizzati anche ad eliminare le situazioni di svantaggio territoriale; ✓ Prevedere l'utilizzazione di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione ovvero dai riempimenti dei cosiddetti vuoti urbani o aree a margine. <p>(Legge regionale 16 aprile 2002, n. 191 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Valorizzare gli elementi caratterizzanti la cultura regionale attraverso processi di riappropriazione delle radici culturali per la crescita culturale, turistica ed economica della regione. ✓ Sostenere il processo di innovazione degli spazi culturali con l'obiettivo di aumentare anche gli standard di qualità. ✓ Introdurre sistemi di gestione e godimento del patrimonio culturale e soluzioni ICT capaci di trasformare in maniera radicale le modalità di fruizione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale. ✓ Migliorare le condizioni strutturali e gli standard di qualità e offerta del patrimonio culturale e dei servizi aggiuntivi. ✓ Sviluppare sistemi innovativi e tecnologici per la valorizzazione delle risorse storiche e culturali. <p>(Piano integrato cultura 2021 approvato con DGR n.113 del 31.03.2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Migliorare la capacità dei musei di gestire il patrimonio, sia per quanto riguarda la tutela e conservazione, che per stimolare nuove modalità di valorizzazione (fruizione, accesso). ✓ Migliorare la capacità dei musei di proporre il patrimonio culturale, in termini di esposizione, narrazione e commercializzazione dei servizi correlati. ✓ Favorire un'immagine contemporanea dei musei come spazi aperti di condivisione del sapere e di produzione di cultura, che siano attrattivi anche per le nuove generazioni. ✓ Attivare nuove forme di accesso e fruizione dei dati relativi al patrimonio culturale, mediate o abilitate da soluzioni tecnologiche, ricordando che la fruizione è parte integrante del processo di gestione del bene. ✓ Stimolare le imprese e il mondo produttivo privato ad offrire prodotti e servizi a valore aggiunto. <p>(Piano Triennale per la Digitalizzazione dei Musei, Direzione Generale Musei, 2019)</p>	<p>Densità e rilevanza del patrimonio museale (Numero di musei e strutture simili per 100 km², ponderato in base al numero di visitatori)</p>	0,28 2019 Istat	1,62 2019 Istat
	<p>Indice di domanda culturale dei musei e istituti simili statali e non statali</p>	2,7 (migliaia) 2020 Istat	8,3 (migliaia) 2020 Istat
	<p>Incidenza della spesa per ricreazione e cultura</p>	6,8 2019 Istat	7,2 2019 Istat
	<p>Spesa corrente dei comuni per la cultura (euro pro capite)</p>	8,2 2018 Istat	19,4 2018 Istat
	<p>Percentuale di popolazione con competenze digitali</p>	16,7 2019 Istat	22 2019 Istat
	<p>Copertura della rete fissa di accesso ultra veloce a Internet (per 100 persone)</p>	11,4 2019 Istat	30 2019 Istat
	<p>Occupazione culturale e creativa per 100 occupati</p>	2,3 2019 Istat	3,6 2019 Istat

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Favorire la capacità culturale rendendo disponibile una vasta gamma di attività culturali e fornendo le opportunità per parteciparvi attivamente. ✓ Proteggere e promuovere il patrimonio culturale allo scopo di aumentare la consapevolezza della nostra storia e rafforzare un senso di identità comune. ✓ Promuovere le arti, la cultura e il pensiero creativo nell'istruzione e nella formazione formali e informali a tutti i livelli e nell'apprendimento permanente. Sostenere le industrie creative e della cultura, promuovendo la capacità d'innovazione e la cooperazione intersettoriale. ✓ Promuovere le competenze richieste dai settori creativi e della cultura, comprese quelle digitali, imprenditoriali, tradizionali e specializzate. ✓ Sostenere la cultura quale motore per lo sviluppo sociale ed economico sostenibile. ✓ Favorire la digitalizzazione per rende possibili forme nuove e innovative di creazione artistica, un accesso più ampio e più democratico alla cultura e al patrimonio culturale e nuove modalità per accedere, consumare e monetizzare i contenuti culturali. <p>(Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Una nuova agenda Europea per la cultura SWD 2018- 167 final)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Favorire la crescita del capitale sociale, economico e la sostenibilità ambientale. ✓ Aumentare l'accesso e il coinvolgimento del pubblico anche grazie ai mezzi digitali. Favorire l'uso delle tecnologie per l'innovazione sul patrimonio. ✓ Migliorare la qualità degli interventi fisici sul patrimonio culturale e la protezione dai disastri naturali e dai cambiamenti climatici. <p>(Quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale (NC-03-19-331-EN-N)27.05.2019)</p>			
--	---	--	--	--

Popolazione e Salute

Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

La disamina che segue, riconoscendo una stretta connessione diretta tra condizioni economiche e sociali delle persone e stato delle componenti ambientali, si focalizza sull'analisi dei livelli di reddito, di occupazione, di istruzione, ritenendoli rilevanti fattori di incidenza sull'habitat.

A tal proposito, l'Agenzia Europea per l'Ambiente (AEA) sottolinea con chiarezza che "un numero crescente di elementi di prova induce a ritenere che i rischi ambientali non siano diffusi in maniera uniforme nelle società, ma si ripercuotono in maniera sproporzionata sui gruppi socialmente svantaggiati e vulnerabili." E prosegue sostenendo che: "lo status socioeconomico di un individuo influisce sulla sua esposizione a fattori di stress ambientali, in quanto le persone più povere hanno maggiori probabilità di vivere in ambienti degradati. Le persone socialmente svantaggiate possono essere più sensibili agli impatti dei fattori di stress ambientali a causa delle condizioni di salute preesistenti, allo stato nutrizionale scadente ed a comportamenti specifici, come il fumo o l'inattività. Possono anche incontrare difficoltà nell'adattarsi ai rischi ambientali e nel prevenirli." (*Ambiente e salute*, 2021, sito AEA, Febbraio 2022).

In generale, il tema delle disuguaglianze ed il loro legame con il degrado ambientale è da tempo al centro del dibattito internazionale e numerosi contributi hanno messo in risalto come "a soffrire di più del degrado ambientale saranno le zone più povere con effetti di aggravamento delle disuguaglianze, dovuti a quello che viene considerato potenzialmente

il più grande trasferimento di ricchezza dai poveri ai ricchi, cioè da chi non ha molte responsabilità per quel che accade all'ambiente a chi, invece, sembra averne molte”.

Nello specifico, diversi studi condotti sulla Cina e gli Usa hanno evidenziato che: “la riduzione delle disuguaglianze ha effetti benefici sulla qualità dell'ambiente sia sul breve che nel lungo periodo” e che “la redistribuzione di reddito dai ricchi ai poveri avrebbe l'effetto di ridurre le emissioni dannose.

Altri studi (cfr. *Focus su disuguaglianza e ambiente*, in Etica ed Economia, n.100, 2019) concludono che nei paesi dove il reddito medio è più alto, un aumento delle disuguaglianze aggrava le emissioni inquinanti, diversamente da quanto accade nei paesi mediamente poveri. Inoltre, negli anni più recenti nei paesi ad alto reddito l'aggravarsi della disuguaglianza ha prodotto un incremento delle emissioni. Ne consegue che la combinazione di redditi elevati come valore medio e molto diseguali nelle loro distribuzione è la più dannosa per la qualità dell'ambiente.

Fatta questa premessa, con riferimento agli strumenti strategici più rilevanti, gli obiettivi di sostenibilità riguardanti l'ampio dominio tematico Popolazione salute sono contenuti principalmente nei Goal 4,8, 11 dell'Agenda 2030.

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile persegue i macro obiettivi sopra evidenziati principalmente attraverso sette scelte strategiche, di cui tre ricadenti nell'area di intervento Persone, diretta alla promozione di una dimensione sociale che garantisca una vita dignitosa a tutta la popolazione: a) Contrastare la povertà e l'esclusione sociale eliminando i divari territoriali - l'eliminazione della povertà viene associata sia alla dimensione economica che a quella sociale, contrastando il fenomeno della disuguaglianza a vantaggio di una maggiore coesione sociale, che alla dimensione ambientale, diminuendo l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico; b) Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano; c) Promuovere la salute e il benessere.

Altre due d) Promuovere un benessere economico sostenibile; e) Garantire occupazione e formazione di qualità, comprese nell'area **Prosperità**, rivolta a perseguire la creazione di un nuovo modello economico, circolare, che garantisca il pieno sviluppo del potenziale umano e un più efficiente e responsabile uso delle risorse.

Infine, due f) Promuovere una società nonviolenta, inclusiva e rispettosa dei diritti umani; g) Eliminare ogni forma di discriminazione relative all'area Pace, che in sinergia con l'area “Persone” è rivolta all'attuazione di politiche di protezione sociale e di contrasto alla povertà, promuovendo comunità pacifiche, eque ed inclusive sia per i residenti che per i migranti e sostenendo la lotta alla discriminazione (di età, di genere e di razza).

Tali scelte strategiche trovano concreto riferimento attuativo entro le grandi cornici programmatiche rappresentate dal Programma di Riforma del DEF dal PNNR e dal Piano di transizione Ecologica.

Il Programma Nazionale di Riforma (PNR) assume gli obiettivi principalmente nella PRIORITÀ 2: MERCATO DEL LAVORO, SCUOLA E COMPETENZE da attuarsi attraverso:

- Il rafforzamento delle politiche attive del lavoro, da compiersi anche grazie al monitoraggio dei risultati del Reddito di Cittadinanza (RdC).
- Il completamento del potenziamento dell'operatività dei centri per l'impiego, rafforzandone il coordinamento, anche al fine di diffondere le migliori pratiche.
- Politiche di gender mainstreaming, volte alla promozione della parità di genere.
- Politiche volte a promuovere una migliore conciliazione fra vita e lavoro.
- Il superamento delle vulnerabilità del sistema scolastico, anche in termini di infrastrutture materiali ed immateriali.
- La valorizzazione della formazione lungo tutto l'arco della vita, in particolare dell'istruzione terziaria e del suo collegamento con il territorio.
- Rafforzamento del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il PNNR intende contribuire al conseguimento dei target della Strategia nazionale attraverso le sub-missioni:

M4C1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ

M5C1 - POLITICHE PER IL LAVORO

M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE

M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE

M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE










Il PTE assume con chiarezza, unitamente a quanto esplicitato sia dal PNR che dal PNRR, lo stretto nesso tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica e sociale affermando che “le azioni da intraprendere per proteggere, conservare e rafforzare il capitale naturale del Paese e dell’Europa, e quelle per salvaguardare la salute e il benessere dei cittadini dai rischi legati al deterioramento delle condizioni ambientali dovranno tenere conto della delicata situazione economica e sociale che si è creata negli ultimi anni”.




È evidente che l’esito del processo transizione ecologica dipenderà anche e soprattutto dalla qualità del capitale umano che la gestirà. Le condizioni sociali, quindi, rappresentano importanti fattori del risultato atteso dal cambiamento dei processi di sviluppo in chiave di sostenibilità ambientale.

Anche i fondi strutturali, fondamentale risorsa per le azioni strategiche, con l’Obiettivo prioritario 4 della programmazione 2021-2027 vanno in questa direzione.

In linea con le priorità comunitarie, la proposta del PO Calabria FESR/FSE 2021-2027 contempla gli OSN sopra citati, che pertanto vengono selezionati come obiettivi di sostenibilità specifici, limitatamente alle azioni finanziabili dal programma stesso.

Quadro delle correlazioni tra Agenda 2030 e Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

Popolazione e salute				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
AGENDA 2030: GOAL SPECIFICI E CORRELATI	Agenda 2030: Target specifici e correlati	STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: AREE E SCELTE STRATEGICHE NAZIONALI (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivo Specifico POR Calabria 21-27
  	1.1, 1.2, 2.1 6.2, 10.2	Persone - SSN I. Contrastare la povertà e l'esclusione sociale eliminando i divari territoriali	I.1 Ridurre l'intensità della povertà ed i divari economici e sociali	OS 4 l) - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori
			I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare	
			I.3 Ridurre il disagio abitativo	OS 4 k) - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, (...), compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, ecc.
  	4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 5.5, 8.5	Persone – SSN II. Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano	II.1 Aumentare l'occupazione	OS 4 a) - migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro ecc.
			II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale	OS 4b) – modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze-.....
			II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione	OS 4 f) - promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, (...) fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità
  	2.2, 3.8, 11.2	Persone - SSN III. Promuovere la salute e il benessere	III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione	
			III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali	OS 4 (v) - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria(...), compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità
			III.4 Promuovere il benessere e la salute mentale e combattere le dipendenze	

Popolazione e salute				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
AGENDA 2030: GOAL SPECIFICI E CORRELATI	Agenda 2030: Target specifici e correlati	STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: AREE E SCELTE STRATEGICHE NAZIONALI (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivo Specifico POR Calabria 21-27
	10.1	Prosperità – SSN I. Promuovere un benessere economico sostenibile	I. 2 Assicurare il benessere economico e un'equa distribuzione del reddito	OS 4 (iii) - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali, attraverso azioni integrate che includono alloggi e servizi sociali
	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 8.5, 8.6	Prosperità – SSN III. Garantire occupazione e formazione di qualità	III.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione	OS 4 e) - migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso OS 4 g) - promuovere l'apprendimento permanente, ecc.
			III.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità	OS 4 d) - promuovere l'adattamento dei lavoratori, (...) un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute
	4.5, 5.1, 5.5, 8.3, 8.8	Pace – SS II. Eliminare ogni forma di discriminazione	II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori	OS 4 h) - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, ecc. OS 4 (iii) - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali, attraverso azioni integrate che includono alloggi e servizi sociali
			II.2 Garantire la parità di genere	OS c) - promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro (...) anche attraverso l'accesso a servizi accessibili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

Il quadro di contesto regionale pertinente con gli Obiettivi di sostenibilità sopra selezionati, descritto nel dettaglio nel capitolo successivo, evidenzia criticità strutturali del sistema Calabria molto allarmanti con divari persistenti rispetto ai valori medi nazionali ed europei.

In questa sezione, si intendono evidenziare le principali distanze che separano la regione dai target fissati negli strumenti strategici e programmatici italiani e sovranazionali.

Di primaria importanza, considerata la situazione molto deteriorata del mercato del lavoro calabrese, è l'obiettivo fissato nel Vertice Sociale di Porto 2021 e contenuto nel Piano d'azione della Commissione EU per l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali di raggiungere entro la fine del decennio la piena occupazione di almeno il 78% dei cittadini europei tra i 20 e i 64 anni.

Rispetto a questo obiettivo, la Calabria deve compiere uno sforzo enorme, corrispondente ad un aumento di 37 punti percentuali del livello attualmente registrato, concentrandolo in particolare sulla componente femminile molto deficitaria (31,3% al 2020).

Grande impegno e molte risorse devono essere dedicati anche agli obiettivi di innalzamento della qualità del capitale umano: la partecipazione di almeno il 60% della popolazione adulta a corsi di formazione ogni anno; una quota di laureati o con altri titoli terziari pari al 40% della popolazione tra i 30- 34 anni, con la Calabria attualmente solo al 20%; una sostanziale riduzione del fenomeno dell'abbandono scolastico al di sotto del 10% - con riferimento a questa soglia, la regione dovrebbe abbattere il proprio livello di circa 9 punti percentuali; ed infine, la forte riduzione della quota di ragazzi con competenze alfabetiche e matematiche inadeguate al 15%, rispetto a cui la Calabria si trova rispettivamente al 47 e 57 per cento.

Altri pesanti deficit si riscontrano nell'offerta di servizi di educazione e istruzione primarie. In particolare, il rapporto tra posti disponibili negli asili nido e il numero di bambini di età compresa tra 0 e 2 anni si colloca nel nostro Paese in media al 25,5 per cento ed in Calabria solo all'11 per cento, corrispondente ad un terzo dell'obiettivo europeo del 33 per cento.

Anche il fenomeno del depauperamento delle competenze e delle risorse umane costituisce un ulteriore fattore di grande criticità. In questo caso, una priorità di intervento è senza dubbio quella riguardante la riduzione dei NEET, che rappresentano oggi in Calabria il 34,6 per cento dei giovani, rispetto al 23,3 per cento medio italiano contro un target del 9 per cento.

Infine, la sfida più rilevante, e più urgente per la regione, con rilevanti ripercussioni potenziali sulla qualità dell'ambiente, come evidenziato in precedenza, è quella di ridurre significativamente, come previsto dall'obiettivo europeo, il numero di persone a rischio di esclusione sociale o povertà, attualmente pari a quasi il 40 per cento dell'intera popolazione calabrese rispetto al 25,6 nazionale.

Obiettivi di sostenibilità per la VAS - target – indicatori

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatori	Valore Calabria (Anno - fonte)	Valore Italia (Anno - fonte)
I.1. Ridurre l'intensità della povertà ed i divari economici e sociali.	Il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale dovrebbe essere ridotto di almeno 15 milioni entro il 2030, di cui 5 milioni dovrebbero essere bambini COM CE (2021) 102 final "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (2021)" Target SDG: 21,7% al 2030	1.2.2 Rischio di povertà o di esclusione sociale (%)	39,8% (2019) Istat	25,6% (2019) Istat
		1.2.2 Bassa intensità di lavoro (%)	12,3% (2019) Istat	10% (2019) Istat
		1.2.2 Rischio di povertà (%)	30,9% (2019) Istat	20,1% (2019) Istat
I.2 Combattere la deprivazione		1.2.2 Grave deprivazione materiale	8,6 (2019) Istat	7,4 (2019) Istat

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatori	Valore Calabria (Anno - fonte)	Valore Italia (Anno - fonte)
materiale e alimentare.				
I.3 Ridurre il disagio abitativo		1.4.1 Sovraccarico del costo dell'abitazione	6,7 (2019) Istat	8,7 2019 Istat
		11.1 Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate (%)	25,5% (2019) Istat	28,3% (2019) Istat
		11.2 Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità (%)	15% (2019) Istat	14% (2019) Istat
		Grave deprivazione abitativa	3,8 (2019) Istat BES	5,0 (2019) Istat BES
II.1 Aumentare l'occupazione	Piena occupazione di almeno il 78% dei cittadini europei tra i 20 e i 64 anni Piano d'azione della Commissione EU per l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali (2021)	8.5.2 Tasso di occupazione (20-64) (%)	41,1% (2020) Istat	58,1 % 2020 Istat
		Tasso di occupazione femminile (20-64)	31,3% (2020) Istat	52,7% (2020) Istat
		Tasso di disoccupazione	21% (2020) Istat	10% (2020) Istat
		Tasso di disoccupazione femminile	22,6% (2020) Istat	10,2% (2020) Istat
		Tasso disoccupazione giovanile	57,8% (2020) Istat	31,8% (2020) Istat
		Disoccupazione lunga durata	64,4% (2020) Istat	52,5% (2020) Istat
		8.5.2 Tasso di mancata partecipazione al lavoro femminile	37,6% (2019) Istat	18,9% (2019) Istat
		Percentuale occupati sul totale popolazione	28,5% 2019 Istat	39,0% 2019 Istat
II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale	33%	8.3.1 Occupati non regolari (2018, Istat-DPS, %)	22,1% 2018 Istat	12,9 % 2018 Istat
		5.4.1 Rapporto tra i tassi di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno un figlio in età prescolare e delle donne senza figli	75,9% 2019 Istat	74,3% 2019 Istat
		4.2.1 Posti autorizzati nei servizi socio educativi (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia) per 100 bambini di 0-2 anni	11 2018	25,5 2018
II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione	15% alfabetica	4.1.1 Competenza alfabetica e numerica non adeguata	47 (alfabetica)	30,4 (alf.)
	15% numerica SNSvS		57,7 (numerica) (2019) Istat BES	37,8 (num.) (2019) Istat BES
	Ridurre la quota di abbandono scolastico al di sotto del 10% Programma Nazionale di Riforma 2020	4.1.2 Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione	19% (2019) Istat	13,5% (2019) Istat
	40%	4.6.1 Laureati e altri titoli terziari (30- 34 anni)	19,9% (2019) Istat	27,6% (2019) Istat

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatori	Valore Calabria (Anno - fonte)	Valore Italia (Anno - fonte)	
	COM CE (2020) 625 final sulla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025"				
III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali		3.8.1 Posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati	25,4 (2018) Istat	31,2 (2018) Istat	
		Posti letto per specialità ad elevata assistenza	2,4 (2018) Istat BES	3 (2018) Istat BES	
		Medici di medicina generale con un numero di assistiti oltre la soglia	16,5 (2018) Istat BES	34 (2018) Istat BES	
		-Emigrazione ospedaliera in altra regione	19,8 (2019) Istat BES	8,3 (2019) Istat BES	
		- Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata	0,4 (2018) Wellforum.it	2,7 (2018) Wellforum.it	
I. 2 Assicurare il benessere economico e un'equa distribuzione del reddito		10.1.1 Reddito disponibile lordo corretto pro capite euro	13160,2 (2019) Istat	19124,0 (2019) Istat	
		Indice di dipendenza strutturale	54,4 % (2020) Istat	56,7 % (2020) Istat	
		10.1.1 Disuguaglianza del reddito netto (s80/s20)	5,7 (2018)	6 (2018)	
III.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione		4.3.1 Partecipazione alla formazione continua	5,6 (2020) Istat	7,2 (2020) Istat	
III.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità		Percentuale di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili	9,2 (2018-2019) Istat BES	21,8 (2018-2019) Istat BES	
		Soddisfazione per il lavoro svolto	7,2 (2020) Istat BES	7,8 (2020) Istat BES	
		Part time involontario (%)	16,2% (2019) Istat	12,2% (2019) Istat	
		Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni (%)	23,7% (2019) Istat	17,1% (2019) Istat	
		8.6.1 Giovani che non lavorano e non studiano (NEET)	34,6% (2020) Istat	23,3 % (2020) Istat	
		9% (Target per i NEET della SNSvS)	Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-24 anni)	28,4% (2019) Istat	18,1% (2019) Istat
		Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-29 anni)	35,1% (2019) Istat	22,2% (2019) Istat	
II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori		8.3.1 Occupati non regolari	22,1 (2018) Istat BES	12,9 (2018) Istat BES	
II.2 Garantire la parità di genere		Tasso occupazione femminile (20-64)	32,6 % (2019) Istat BES	53,8 % (2019) Istat BES	

Sistemi territoriali (Ambito urbano – Aree Interne)

Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

Gli obiettivi di sostenibilità riguardanti il variegato dominio Sistemi territoriali sono contenuti principalmente nel Goal 11 Città e comunità sostenibili dell'Agenda 2030. La finalità è quella di mantenere i centri urbani luoghi di opportunità economiche e di benessere sociale riducendone al contempo sensibilmente gli impatti negativi sull'ambiente, rendendoli sempre più inclusivi e attraenti con facile accesso ai servizi di base, all'energia, all'alloggio, ai trasporti.

Nello specifico, il goal 11 annovera tra i propri target: a) fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili e convenienti per tutti; b) ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti; c) fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili. Altri importanti obiettivi sono riconducibili al goal 12 per quanto riguarda le azioni dirette a ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo.

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile assume gli obiettivi sopra evidenziati principalmente attraverso cinque scelte strategiche, di cui una ricadente nell'area di intervento Persone: a) Promuovere la salute e il benessere; altre due b) Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e c) Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni cultural, comprese nell'area Pianeta ed infine due d) Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo e e) Promuovere sostenibilità e sicurezza di mobilità e trasporti, relative all'area Prosperità.

Il PNRR e il Piano di transizione Ecologica definiscono i propri ambiti di intervento in stretta coerenza con tali indirizzi strategici, riconoscendo appieno il rilevante ruolo che le politiche territoriali possono rivestire per dare soluzioni alle grandi criticità che interessano le principali componenti ambientali (acqua, suolo, aria).

In particolare, il PNRR intende contribuire al conseguimento dei suddetti target della Strategia nazionale attraverso le seguenti sub-missioni

M2C1 - ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE, rivolta, tra l'altro, al miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti.

M2C2 - ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE, in cui sono previsti rilevanti interventi per lo sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, ai fini della decarbonizzazione e del miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell'aria e acustico, diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi).

M2C4 – TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA, con azioni a favore della tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano e

M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE, in particolare con interventi rivolti al rafforzamento dei servizi sociali, al contrasto della marginalità sociale, a supportare le persone con disabilità, a sostenere la rigenerazione urbana.

M5C3 - INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE, in particolare con il rilancio della Strategia nazionale per le aree interne, rivolta a supportare interventi per il miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e sociali.






M6C1 - RETI DI PROSSIMITÀ, STRUTTURE E TELEMEDICINA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE, in particolare attraverso interventi di potenziamento delle strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari; lo sviluppo della telemedicina a sostegno dell'assistenza domiciliare; il superamento della frammentazione e della mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio.

Il PTE ha declinato le scelte nazionali definendo interventi e obiettivi di medio e lungo periodo sui temi della decarbonizzazione dell'economia, della mobilità sostenibile e dell'uso efficiente delle risorse. In questo senso, misure rilevanti sono previsti per ridurre l'impermeabilizzazione e il consumo del suolo e limitare le emissioni di sostanze inquinanti e di particolato nell'aria.

Altra fondamentale leva per conseguire questi obiettivi è rappresentata dalla politica di coesione europea

In linea con le priorità comunitarie, la proposta del PO Calabria FESR/FSE 2021-2027 prevede specifiche azioni connesse al dominio aree urbane e altri sistemi territoriali nell'ambito dell'OP5 e, trasversalmente, in altri Obiettivi specifici, che vengono assunti come obiettivi di sostenibilità, limitatamente alle azioni finanziabili dal programma stesso.

Quadro delle correlazioni tra Agenda 2030 e Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

Sistemi Territoriali				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
AGENDA 2030: GOAL SPECIFICI E CORRELATI	Agenda 2030: Target specifici e correlati	STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: AREE E SCELTE STRATEGICHE NAZIONALI (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivo Specifico POR Calabria 21-27
	3.8	Persone - SSN III. Promuovere la salute e il benessere	III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali	OS 4 (v) - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria(...), compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità
	6.4, 11.3, 11.6, 12.4	Pianeta – SSN II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	II.2 Arrestare il consumo di suolo e combatterne il degrado e la desertificazione	OS 5.1
			II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali	OS 2.5
			II.6 Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria	OS 2.8
	11.1, 11.2, 11.4, 11.7, 15.1	Pianeta - SSN III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni cultural	III.2 Rigenerare le città e garantire l'accessibilità	OS 5.1
			III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale	OS 5.2;4.5
	11.3, 11.4, 12.5	Prosperità - IV. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo	IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare	OS 2.6
	11.2, 11.6	Prosperità - V. Promuovere sostenibilità e sicurezza di mobilità e trasporti	V. 2 Promuovere la mobilità sostenibile delle persone	OS 2.8;3.2

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

Gli indicatori relativi agli Obiettivi di sostenibilità sopra selezionati, esaminati nel capitolo successivo, mostrano divari talora considerevoli della Calabria rispetto ai target fissati negli strumenti strategici e programmatici italiani e sovranazionali.

Il territorio regionale, pur con i sensibili miglioramenti registrati negli ultimi anni, sconta ancora ritardi significativi nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti. In questo quadro, il livello di raccolta differenziata medio regionale si è attestato nel 2020 al 52,2, con province quali Reggio Calabria e Crotone al di sotto del 40% per cento, ancora distante dal target del 65%.

Molto elevato, e ben al di sopra dell'obiettivo fissato dalla Direttiva Rifiuti del 10% è la percentuale di rifiuti conferiti in discarico (ancora pari al 40%)

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'azione di contrasto all'impermeabilizzazione dei terreni e di abusivismo edilizio, considerato il target del PTE e del QTR di annullare il consumo di suolo.

La Strategia UE sulla biodiversità per il 2030 annovera, tra i suoi numerosi obiettivi, il miglioramento della qualità degli ambienti urbani attraverso l'adozione da parte delle città principali di piani di inverdimento, di cui i centri urbani calabresi sono sprovvisti. Parimenti, il PTE ai fini di ampliare le aree verdi urbane ed extraurbane fissa l'ambizioso obiettivo di mettere a dimora 6,6 milioni di alberi nelle Aree Metropolitane.

Obiettivi di sostenibilità la VAS - target – indicatori

Obiettivi specifici di sostenibilità per il POR Calabria 21 -27	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatori	Valore Calabria	Valore Italia
III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali	3,5% Obiettivo di servizio	Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) 2018 (Welforum.it)	1,1	2,7
II.2 Arrestare il consumo di suolo e combatterne il degrado e la desertificazione	Consumo zero netto entro il 2030 Piano Transizione Ecologica	11.3.1 Rapporto tra tasso di consumo del suolo e tasso di crescita della popolazione	-1,66	2,48
		15.3.1 Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale (mq per Abitante, Ispra), 2019	390	355
II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali	Riduzione del collocamento in discarica a un massimo del 10% dei rifiuti urbani entro il 2035 Direttiva Rifiuti Decreto di recepimento 121/2020	11.6.1 Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti (%) Ispra, 2019	40,3	20,9
II.6 Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria		11.6.2 Superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana (numero giorni di superamento) (2018) Istat	CS - nd KR - 25 CZ - 10 VV - 14 RC - 4	Non disponibile
III.2 Rigenerare le città e garantire l'accessibilità	6,6 milioni di alberi nelle Aree Metropolitane (PTE) Dotare le città con almeno 20000 abitanti di un piano ambizioso di inverdimento urbano Strategia UE sulla biodiversità per il 2030 COM (2020) 380	11.7.1 Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata della città (% per cento mq urbanizzati) 2019, Istat	4,5	9,0
		Verde pubblico nelle città capoluogo provincia (mq per abitante) (2016) Istat	CS 13,4 KR 3,5 CZ 47,3 VV 26,1 RC 104	Non disponibile

Obiettivi specifici di sostenibilità per il POR Calabria 21 -27	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatori	Valore Calabria	Valore Italia
III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale	Consumo zero netto entro il 2030 Piano Transizione Ecologica	11.3.1 Abusivismo edilizio (costruzioni abusive su 100 autorizzate) (2019) CRESME	61	17,7
		Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio (%) 2020 Istat	11,4	12,5
IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare		11.6.1-12.5.1 Rifiuti urbani raccolti per abitante (kg) (2019) Istat	Calabria 403,1 Prov. CS – 412,5 Prov. CZ – 412,3 Prov. RC – 380,9 Prov. KR – 426,4 Prov. VV – 391,9	503,6
	65% DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116	12.5.1 Percentuale di riciclaggio (% rifiuti urbani oggetto raccolta differenziata) (2020) Istat	Calabria 52,2 Prov. CS – 60 Prov. CZ – 61,7 Prov. RC – 39,6 Prov. KR – 32,7 Prov. VV – 53,9	63
V. 2 Promuovere la mobilità sostenibile delle persone		Posti-km offerti dal TPL nei capoluoghi di provincia (numero) (2019) Istat	CS – 1,8 KR - 1,2 CZ – 2,8 VV – 0,3 RC – 1,4	
		1.4.1-11.2.1 Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (%) 2019, Istat	42,1	33,5

Sistemi produttivi

Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

Gli obiettivi (goals) dell'Agenda 2030 ed i relativi target, in materia di sistemi produttivi, sono declinati principalmente nel goal 9 (imprese, innovazione, infrastrutture), con riferimento ai target di sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti che supportino lo sviluppo economico e il benessere degli individui. Le indicazioni dell'Agenda 2030 attengono anche allo sviluppo economico e sociale e al rafforzamento delle capacità e del trasferimento di tecnologie sicure per l'ambiente, con un ruolo fondamentale affidato al variegato settore privato.

L'attività imprenditoriale privata, gli investimenti e l'innovazione rappresentano, infatti, i motori principali della produttività, di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro. L'intento è di promuovere un settore imprenditoriale dinamico e ben funzionante, salvaguardando contestualmente i diritti dei lavoratori e le norme ambientali e sanitarie, in conformità con le norme e gli accordi internazionali e le altre iniziative applicabili in materia.

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (in corso di revisione) declina il sostegno alle imprese e all'innovazione a diversi obiettivi strategici nazionali (OSN) correlati alla scelta strategica (SSN) dell'Area Prosperità, in numero di dieci, riportate di seguito in tabella.

In particolare nella SSN Prosperità si sottolinea come Il progresso economico e tecnologico dovrà incentrarsi su diverse sfide: la promozione del benessere economico, l'abbattimento delle emissioni climalteranti, la decarbonizzazione dell'economia; la promozione della ricerca e dell'innovazione, l'affermazione di modelli di produzione e consumo

sostenibili; la transizione verso la sostenibilità dei trasporti e della logistica; la qualificazione professionale e la sostenibilità dell'occupazione.

Inoltre, in materia di sistemi produttivi, data l'entità dei fabbisogni, l'estrema diversificazione delle esigenze di innovazione delle imprese e della pubblica amministrazione e le consistenti differenze territoriali, la politica di coesione concentra interventi e risorse laddove non è possibile fare affidamento solo sulle forze spontanee del mercato e, pertanto, gli obiettivi specifici perseguiti dalla programmazione 2021-2027 attengono a:

- a) rafforzare la ricerca e l'innovazione delle imprese adottando una definizione di innovazione ampia, attenta sia agli aspetti di tipo tecnologico che ai benefici sociali ed economici, e commisurata alla condizione di partenza dei soggetti che la attuano (Obiettivo Specifico 1.1);
- b) assumere consapevolezza che la competitività dei territori e la produttività delle imprese non possono prescindere dalla diffusione delle comunicazioni e delle tecnologie digitali, ed in particolare dalla qualità, accessibilità ed efficienza dei servizi digitali pubblici e privati, aspetti per i quali l'Italia mostra un significativo ritardo e che vanno interpretati in chiave di riequilibrio territoriale (Obiettivo Specifico 1.2);
- c) rafforzare la crescita e la competitività delle PMI e ridurre i forti divari regionali esistenti, sostenendo la transizione verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale, verso l'economia verde e circolare; gli investimenti che assicurano la valorizzazione economica dei risultati della ricerca o l'adozione di tecnologie che aumentino la produttività; l'internazionalizzazione delle PMI per rafforzarne il posizionamento nelle catene globali del valore; la propensione agli investimenti delle PMI, con particolare riguardo per le aree in ritardo di sviluppo e i contesti insulari svantaggiati; i progetti e gli investimenti che promuovono la cultura e che valorizzano l'attrattività e lo sviluppo territoriale, anche a fini turistici; i progetti di innovazione organizzativa in grado di promuovere il lavoro di qualità, anche per attrarre e trattenere sul territorio, in particolare nel Mezzogiorno, capitale umano già formato (Obiettivo Specifico 1.3);
- d) riqualificare le competenze per la transizione industriale, la specializzazione intelligente e l'imprenditorialità, che operano all'interno o a favore delle imprese, sia con la formazione e l'aggiornamento delle risorse umane delle imprese per renderle funzionali ai processi di ricerca e innovazione, di transizione e sviluppo tecnologico, sia l'introduzione di nuove professionalità, di raccordo tra le esigenze delle imprese, soprattutto piccole e poco attrezzate, e mondo della ricerca, della formazione, della finanza e della proprietà intellettuale, per agevolare le imprese nell'utilizzare le potenzialità delle nuove tecnologie (Obiettivo Specifico 1.4);
- e) rendere accessibili le reti digitali per cittadini e imprese quale fattore determinante per la competitività e produttività dei sistemi produttivi, l'efficienza dei mercati e l'inclusione digitale, al fine di rendere effettivo l'utilizzo dei servizi digitali avanzati da parte di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni rafforzando le dotazioni di connettività ad alta capacità del Paese, con possibilità di accesso ai servizi digitali omogenea in tutto il Paese, indipendentemente dalla localizzazione geografica e/o dalla densità insediativa (Obiettivo Specifico 1.5).

Gli obiettivi specifici del POR Calabria FESR FSE 2021-2027, correlati ai Sistemi produttivi e agli Obiettivi di sostenibilità individuati, sono di seguito interamente descritti in tabella, e fanno riferimento agli Obiettivi di Policy (Priorità) OP 1, principalmente, ma anche OP 2 e OP 4.



In dettaglio per l'OP1, ai seguenti obiettivi specifici (OS):

OP1 -Una Calabria più competitiva e intelligente attraverso la promozione dell'innovazione, della trasformazione economica intelligente e della connettività ICT Regionale

- a) OS (i) - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;
- b) OS (ii) - Permettere ai cittadini, alle imprese, organismi di ricerca e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
- c) OS (iii) - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI anche attraverso investimenti Produttivi;

d) OS (iv) - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità.

Quadro delle correlazioni tra Agenda 2030 e Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

Sistemi produttivi				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
AGENDA 2030: GOAL SPECIFICI E CORRELATI	Agenda 2030: Target specifici e correlati	STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: AREE E SCELTE STRATEGICHE NAZIONALI (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivi Specifici POR Calabria 21-27
 <p>e</p> <p>5, 7, 8, 12, 13</p>	<p>9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti</p> <p>9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati</p> <p>9.3 Incrementare l'accesso delle piccole imprese industriali e non, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione nell'indotto e nei mercati</p> <p>9.4 Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi</p>	 <p>PROSPERITÀ</p>	<p>I.1 Garantire la vitalità del sistema produttivo</p>	<p>OP1 OS (i) - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate</p> <p>OP1 OS (ii) - Permettere ai cittadini, alle imprese, organismi di ricerca e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione</p> <p>OP1 OS (iii) - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI anche attraverso investimenti produttivi</p> <p>OP1 OS (iv) - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità</p> <p>OP2 OS (i) - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra</p> <p>OP2 OS (ii) - Promuovere le energie rinnovabili</p> <p>OP2 OS (vi) - Promuovere la transizione verso un'economia circolare</p>

	<p>industriali più puliti e sani per l'ambiente, facendo sì che tutti gli stati si mettano in azione nel rispetto delle loro rispettive capacità</p> <p>9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo</p> <p>9.b Supportare lo sviluppo tecnologico interno, la ricerca e l'innovazione nei paesi in via di sviluppo, anche garantendo una politica ambientale favorevole, inter alia, per una diversificazione industriale e un valore aggiunto ai prodotti</p> <p>9.c Aumentare in modo significativo l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020</p>			<p>OP4 OS (a) - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro - in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani; per i disoccupati di lungo periodo e per i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché per le persone inattive - anche promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale</p> <p>OP4 OS (c) - promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi accessibili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti</p> <p>OP4 OS (d) promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute</p>
--	--	--	--	--

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

Gli obiettivi strategici nazionali della SNSvS, in tema Sistemi produttivi, descritti nel precedente paragrafo, sono assunti quali obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR Calabria. Ad essi si integrano gli obiettivi dei pertinenti strumenti di programmazione strategica di livello europeo, nazionale e regionale, che rilevano ai fini della VAS, declinati secondo ulteriori articolazioni degli obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS assunti con il criterio suddetto.

In questo paragrafo si approfondisce la contestualizzazione degli obiettivi specifici di sostenibilità al territorio calabrese, attraverso l'analisi dei target, laddove possibile, qualitativi e quantitativi, ad essi connessi, previsti nei diversi strumenti tematici strategici e programmatici di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale esaminati, ed il livello di raggiungimento degli stessi sulla base della situazione attuale del contesto territoriale, rappresentata dagli indicatori adeguati disponibili.

Questa rappresentazione permette di costruire il quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità rilevanti per il territorio regionale, la distanza da colmare per il loro raggiungimento, e di valutare, se pertinente, un ordine di priorità di cui tenere conto nella valutazione del contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

L'integrazione degli obiettivi specifici di sostenibilità selezionati per la VAS del POR, per l'ambito Sistemi produttivi, si avvale del contributo dei seguenti principali piani e programmi strategici di livello europeo, nazionale e regionale, di rilievo per la tematica in oggetto:

- a) "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva", Commissione Europea, COM (2020) 98 *final*;
- b) "Una nuova Strategia industriale per l'Europa", Commissione Europea, COM (2020) 102 *final*;
- c) "Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale", Commissione Europea, COM(2020) 103 *final*;
- d) "Proposta di piano per la transizione ecologica" (PTE), adottata Il 28 luglio 2021 dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE);
- e) la "Strategia di Specializzazione intelligente" (S3) regionale aggiornata, per il periodo di programmazione 2021-2027.

L'elenco completo dei documenti strategici di riferimento utilizzati per la valutazione è riportato nel documento allegato al presente rapporto (Allegato 2).

In particolare nelle tre Comunicazioni della Commissione europea, se da una parte si inquadrano le direttrici strategiche per il sostegno alle imprese nella transizione alla sostenibilità e alla digitalizzazione indicate da Agenda 2030 ONU e dal *European Green Deal*, dall'altra sono indicate già specifiche linee di intervento sulle quali intervenire per rendere il processo attuabile ed efficace, per come riportato in sintesi nella tabella successiva 3.1.2. *Obiettivi di sostenibilità per la VAS - target -indicatori*.

La Proposta di piano per la transizione ecologica (PTE), nello specifico, si propone l'obiettivo di assicurare per gli anni futuri il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione per una crescita che preservi salute, sostenibilità e prosperità del pianeta con una serie di misure sociali, ambientali, economiche e politiche. Il Piano si sviluppa e si integra con le linee già delineate dal Piano di ripresa e resilienza (PNRR) proiettandole al completo raggiungimento degli obiettivi al 2050.

Ad esempio, si prevede come, nei settori industriali a più alta intensità di emissioni, l'utilizzo di idrogeno, bioenergie e cattura dei gas climalteranti servirà ad avvicinare gli obiettivi di decarbonizzazione che il Piano si propone come direttrice primaria. Anche la proposizione del contrasto al consumo di suolo si ripercuote sugli assetti dei sistemi produttivi, sia in relazione alla singola impresa che alla realizzazione di infrastrutture industriali a servizio della localizzazione delle stesse. Allo stesso modo, la promozione dell'economia circolare è una sfida epocale che punta all'ecoprogettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire i rifiuti, potenziare il mercato delle materie prime seconde, la responsabilità estesa del produttore e del consumatore, la diffusione di pratiche di condivisione, promuovendo una economia circolare avanzata e di conseguenza a una prevenzione spinta di scarti e rifiuti (-50%) entro il 2040. Il Piano punta anche al potenziamento della bioeconomia circolare, in particolare la valorizzazione delle biomasse di scarto, dei rifiuti organici urbani, delle colture non alimentari e delle colture in secondo raccolto per la produzione di energia, di bioprodotto e di biocarburanti, con chiari benefici produttivi e ambientali, in linea con le altre indicazioni programmatiche, regolamentari o oggetto di Comunicazione europee.

D'altra parte, le Missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che già mirano a contribuire agli obiettivi della Strategia nazionale per i Sistemi produttivi riguardano, in maggior misura, le previste sub-missioni:

M1C2 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO

M1C3 – TURISMO E CULTURA 4.0

M2C1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE

M2C2 – ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

M4C2 – DALLA RICERCA ALL'IMPRESA

La S3 2021-27 regionale, tenuto conto anche delle lezioni apprese nel precedente ciclo di programmazione, intende puntare sulla R&I secondo un approccio più consapevole, investendo in maniera selettiva e sempre in linea con il quadro delineato dai modelli di sostenibilità del *Green Deal* europeo.

La digitalizzazione e la sostenibilità sono indicati come i due pilastri su cui la Regione Calabria concentrerà gran parte degli investimenti per il periodo di programmazione 2021-2027.

In questa direzione, il documento strategico individua le sfide da affrontare per la diffusione dell'innovazione e per la digitalizzazione:

- colmare il divario con le altre regioni in termini di innovazione da parte delle imprese;
- accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze, diminuendo il *gap* nei confronti delle altre regioni;
- superare il *digital divide* e accrescere gli investimenti green, promuovendo, tra l'altro, l'adozione di nuovi modelli produttivi ed organizzativi incentrati sulla sostenibilità e sull'economia circolare;
- affrontare la mancanza di lavoratori qualificati nei settori economici emergenti, considerato che la "digital transformation" e l'ecosostenibilità avranno un peso determinante nel caratterizzare i fabbisogni occupazionali dei diversi settori economici.

Obiettivi di sostenibilità per la VAS - target - indicatori

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatore	Valore ultimo dato disponibile Calabria (Anno - fonte)	Valore ultimo dato disponibile Italia (Anno - fonte)
I.1 Garantire la vitalità del sistema produttivo	Migliorare l'accesso ai finanziamenti, con offerta adeguata a tutte le imprese, diversificando le fonti di finanziamento e mobilitando maggiori investimenti privati. Sostenere finanziamenti intelligenti sotto il profilo del genere e le tecnologie verdi, aumentando l'accesso al capitale di rischio e le PMI innovative <i>(COM (2020) 103 final)</i>	Prestiti bancari alle imprese per branca di attività economica	6.166 Ml euro (Giu. 2021-Banca d'Italia)	Valore da calcolare (2021- Banca d'Italia)
		Valore degli investimenti in capitale di rischio - <i>early stage</i> (in % del Pil)	0 (2018-ISTAT DPS)	0,018 (2018-ISTAT DPS)
I.2 Assicurare il benessere economico e un'equa distribuzione del reddito	La transizione energetica ed ecologica contribuirà a creare posti di lavoro ad alto valore aggiunto. Il settore delle fonti energetiche rinnovabili (FER) ha un potenziale totale di creazione di posti di	Reddito disponibile lordo corretto pro capite	N.R. (SISTAN SDGs)	22.953 Euro (2019- ISTAT SISTAN SDGs)

	<p>Rafforzare l'equità nelle relazioni fra imprese, includendo le PMI e le start-up nelle catene strategiche della UE per tenere conto delle loro esigenze specifiche</p> <p><i>(COM (2020) 103 final)</i></p>	<p>Imprese registrate giovanili per ripartizioni imprese registrate totali e giovanili e popolazione residente 18-34 anni per ripartizione variazioni assolute e % e % di variazioni tra il 2011-2021</p>	<p>MOVIMPRESE ISTAT</p>	<p>MOVIMPRESE ISTAT</p>
II. 1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo	<p>Valore obiettivo SNSvS22: 3% <i>(Europa 2020)</i></p> <p>Rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università e imprese, sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico e potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione sono gli obiettivi generali della Missione M4c2.</p> <p><i>(PNRR)</i></p> <p>Incrementare gli investimenti di Ricerca e Sviluppo delle imprese anche attraverso progetti collaborativi fra imprese e organismi di ricerca</p> <p><i>(Aggiornamento S3 regionale)</i></p>	<p>Numero di ricercatori (in equivalente tempo pieno) ogni 10.000 abitanti</p>	<p>9,4 (2018- ISTAT SISTAN SDGs)</p>	<p>25,2 (2018- ISTAT SISTAN SDGs)</p>
		<p>Intensità di ricerca (% di investimenti in R&S/PIL) ISTAT SISTAN SDGs</p>	<p>0,54 (2018- ISTAT SISTAN SDGs)</p>	<p>1,42 (2018- ISTAT SISTAN SDGs)</p>
		<p>Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza (Valori percentuali)</p>	<p>44,5% (2019- ISTAT DPS)</p>	<p>55,8% (2019- ISTAT DPS)</p>
II. 2 Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti	<p>Valore obiettivo SNSvS22: 78% <i>(Piano operativo Strategia nazionale per le competenze digitali)</i></p> <p>Accelerare gli investimenti nella ricerca e nella diffusione della tecnologia in settori quali l'intelligenza artificiale, il 5G, l'analisi dei dati e dei metadati</p> <p><i>(COM (2020) 102 final)</i></p>		<p>2,0 % (2019- ISTAT SISTAN SDGs)</p>	<p>16,7,0 % (2019- ISTAT SISTAN SDGs)</p>

	<p>Maggiore accessibilità dei dati e relativo flusso fra imprese e amministrazioni, istituendo spazi comuni europei per una loro condivisione affidabile e sicura, con accesso equo a tutte le imprese, in particolare PMI.</p> <p><i>(COM (2020) 66 final)</i></p> <p>Dotare le PMI degli strumenti per raccogliere i benefici della transizione digitale e per utilizzare tecnologie avanzate (<i>blockchain</i>, <i>intelligenza artificiale</i>, <i>cloud computing</i> e calcolo ad alte prestazioni, ecc.)</p> <p><i>(COM (2020) 103 final)</i></p> <p>Investimenti volti a promuovere lo sviluppo e l'adozione di tecnologie avanzate da parte del sistema produttivo italiano quali il Piano Transizione 4.0, di cui almeno il 10 per cento destinato a incentivare l'acquisto di beni intangibili innovativi quali i servizi di <i>cloud computing</i> e <i>big data analytics</i></p> <p>(PNRR)</p> <p>Creazione piattaforme informatiche e interoperabili</p> <p><i>(Aggiornamento S3 regionale)</i></p> <p>Incremento della percentuale delle imprese attive nel commercio elettronico</p> <p><i>(Aggiornamento S3 regionale)</i></p>	<p>Competenze digitali elevate</p> <p>(Valori percentuali)</p>		
		<p>Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa o mobile (%)</p>	<p>93,2%</p> <p>(2019- ISTAT SISTAN SDGs)</p>	<p>94,5%</p> <p>(2019- ISTAT SISTAN SDGs)</p>
<p>II. 3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico</p>	<p>Tutti i comparti industriali dovrebbero essere invitati e incentivati a definire le rispettive tabelle di marcia con obiettivi di neutralità climatica e leadership digitale, resi possibili da attività di ricerca e competenze di elevata</p>	<p>Propensione alla brevettazione</p>	<p>9,2</p> <p>(2012-ISTAT BES censimento 2017)</p>	<p>60,1</p> <p>(2012-ISTAT BES censimento 2017)</p>

	<p>qualità (con approccio di partenariati pubblico-privati). <i>(COM (2020) 102 final)</i></p> <p>Sviluppare nuovi processi produttivi incrementando la qualità e limitando l'approvvigionamento esterno delle risorse <i>(Aggiornamento S3 regionale)</i></p> <p>CE e portatori di interessi nelle principali catene di valore (elettronica e TIC, Batterie e veicoli, Imballaggi, Plastica, Prodotti tessili, Costruzione e edilizia, Prodotti alimentari, acque e nutrienti) collaboreranno per definire e attuare azioni esaustive e coordinate per la sfida della sostenibilità <i>(COM (2020) 98 final- Piano di Azione per l'economia circolare)</i></p> <p>Contributi a sostegno di progetti industriali ad alto contenuto tecnologico, tra i quali ricade la produzione di semiconduttori <i>(PNRR)</i></p> <p>Sviluppare sistemi e modelli produttivi riconfigurabili e adattativi <i>(Aggiornamento S3 regionale)</i></p>	(Numero di brevetti registrati all'Ufficio Europeo dei Brevetti)		
		Intensità di emissioni di CO2 del valore aggiunto	N.R.	159,76 (2019 -ISTAT SISTAN SDGs)
IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti	Transitare da un modello economico lineare a un modello circolare, ripensato in funzione di un modello di	Produzione di rifiuti speciali pericolosi	196.394 tonnellate	10.045.155 tonnellate

<p>e promuovere l'economia circolare</p>	<p>produzione additiva, in modo da permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, improntando così i consumi al risparmio di materie prime seconde e prevenendo alla radice la produzione di rifiuti. Eliminare inefficienze e sprechi e promuovere una gestione circolare delle risorse naturali e degli scarti.</p> <p><i>(PTE approvato al CITE il 28.7.21)</i></p> <p>La nuova strategia nazionale per l'economia circolare integrerà il piano d'azione per l'economia circolare nelle aree di intervento l'ecodesign, ecoprodotto, blue economy, bioeconomia, materie prime critiche, e si focalizzerà su strumenti, indicatori e sistemi di monitoraggio per valutare i progressi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati (anche per il nuovo sistema di tracciabilità).</p> <p><i>(PNRR)</i></p> <p><i>(Per la parte rifiuti si rinvia alla trattazione specifica nel documento)</i></p>	<p>avviati alle operazioni di recupero</p>	<p>(2018-ISTAT SISTAN SDGs)</p>	<p>(2018- ISTAT SISTAN SDGs)</p>
<p>IV.3 Promuovere la responsabilità sociale, ambientale e dei diritti umani nelle amministrazioni e nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile</p>	<p>La transizione verso la neutralità climatica, la digitalizzazione e le nuove realtà demografiche, economiche e sociali che emergeranno intende essere un processo condiviso e sostenuto dai cittadini, che deve includere dei target economico-sociali fra cui maggiore solidarietà tra generazioni; parità di genere; valorizzazione dei giovani; superamento dei divari territoriali; posti di lavoro e migliori condizioni di vita; educazione, formazione e innovazione di qualità; protezione sociale e sanitaria adeguata.</p>	<p>Percentuale di imprese con almeno 3 addetti che redigono bilanci e/o rendicontazioni ambientali e di sostenibilità</p>	<p>4,0% (triennio 2016-2018 /STAT SISTAN SDGs)</p>	<p>2,5% (triennio 2016-2018 /ISTAT SISTAN SDGs)</p>

	<p><i>(PTE approvato al CITE il 28.7.21).</i></p> <p>La CE favorirà l'incremento della circolarità nell'industria:</p> <ul style="list-style-type: none"> •promuovendo ulteriormente la circolarità nei processi industriali; •agevolando la simbiosi industriale con l'istituzione di un sistema di comunicazione e certificazione promosso dall'industria; •promuovendo il settore della bioeconomia sostenibile e circolare mediante l'attuazione del piano d'azione in materia; •promuovendo l'uso delle tecnologie digitali per la tracciabilità, la rintracciabilità e la mappatura delle risorse; •promuovendo il ricorso alle tecnologie verdi grazie ad un sistema di verifica accurata che prevede la registrazione del sistema UE di verifica delle tecnologie ambientali come marchio di certificazione UE. <i>(COM (2020) 98 final)</i> 	Numero di organizzazioni/imprese registrate EMAS	1 (2019-ISTAT SISTAN SDGs)	989 (2019-ISTAT SISTAN SDGs)
IV.4 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile	<i>(si rinvia alla trattazione specifica nel documento)</i>			
IV.7 Promuovere le eccellenze italiane	<i>(si rinvia alla trattazione specifica nel documento)</i>			
VI.1 Ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica	<p>Da qui al 2030:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creare le condizioni per un mercato delle materie prime competitive in termini di disponibilità, prestazioni e costi - mettere in pratica il principio di responsabilità estesa del produttore perché si faccia carico del destino finale del prodotto, per favorire il mercato del riuso - porre le condizioni per l'estensione della durata del prodotto attraverso una sua progettazione ispirata ai principi di modularità e riparabilità - potenziare ricerca e sviluppo nel settore dell'ecoefficienza, migliorare la tracciabilità dei beni e risorse nel loro ciclo di vita, e definire un set attendibile di indicatori per misurare il grado di circolarità dell'economia - progettare nuovi programmi di educazione al consumo e di formazione interdisciplinare 	Intensità energetica misurata in termini di energia primaria e Pil (tonnellate equivalenti petrolio -TEP-per milione di euro)	114,33 (2018 -ISTAT SISTAN SDGs)	94,7 (2018 -ISTAT SISTAN SDGs)

	<p><i>(PTE approvato al CITE il 28.7.21)</i></p> <p>Rendere più circolare l'edilizia con un uso sostenibile delle risorse nelle diverse fasi del loro ciclo di vita, migliorandone l'efficienza energetica e la prestazione ambientale dei manufatti edili <i>(COM (2020) 102 final) e COM (2020) 98 final</i></p> <p>Porre particolare attenzione alla bioeconomia, soprattutto per quanto riguarda una più efficace gestione di scarti, acque reflue e sottoprodotti da impiegare nei cicli energetici o produttivi <i>(COM (2020) 98 final e PTE approvato al CITE il 28.7.21)</i></p>			
--	---	--	--	--

Suolo e Rischi

Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

In materia di rischi l'obiettivo specifico perseguito dalla programmazione 21/27 è il 2.4 - *Ridurre l'esposizione al rischio della popolazione, delle infrastrutture e delle imprese promuovendo l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione di tutte le tipologie di rischio e l'aumento della resilienza alle catastrofi, e adottando livelli essenziali di sicurezza in coerenza con l'assetto organizzativo del territorio previsto dal Codice di Protezione Civile* – (da AdP, obiettivo specifico 2.4) che vengono assunti come obiettivi di sostenibilità specifici del POR Calabria, limitatamente alle azioni finanziabili dal programma stesso.

Tale obiettivo è coerente principalmente con quanto previsto dal Goal 11 (città e comunità sostenibili) e dal Goal 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) dell'Agenda 2030 e nell'articolazione dei diversi target sottesi al goal, ma con attenzione anche agli aspetti sociali trattati nel Goal 1 (Sconfiggere la povertà), riferibili al target 1.5 - *Entro il 2030, costruire la resilienza dei poveri e di quelli in situazioni vulnerabili e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi estremi legati al clima e ad altri shock e disastri economici, sociali e ambientali*- e di tutela della vita sulla terra del Goal 15 (target 15.3 - *Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno*).

Il Goal 13 si pone il duplice obiettivo di contrastare il cambiamento climatico e le relative conseguenze (innalzamento delle temperature dell'atmosfera e degli oceani, acidificazione degli oceani, innalzamento del livello del mare, aumento degli eventi estremi di precipitazione e modifica del loro normale andamento) che hanno un impatto importante sugli ecosistemi e sulle attività umane, nonché di migliorare la capacità di adattamento alle nuove condizioni, compresa la capacità di affrontare e gestire i rischi connessi al cambiamento climatico e, più in generale, di affrontare e gestire in maniera resiliente i disastri naturali.

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile declina il perseguimento della mitigazione dei rischi nell'obiettivo strategico nazionale *OSN III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico* compreso nella *SSN III. Promuovere la salute e il benessere dell'area Persone*; nell'*OSN II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione*, compresa nella *SSN II Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali dell'area Pianeta* e nei tre obiettivi strategici nazionali *OSN III.1 Promuovere il presidio e la manutenzione del territorio e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori anche in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici*, *OSN III.2 Rigenerare le città e garantirne l'accessibilità*, *OSN III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale* compresi nella Scelta Strategica Nazionale *SSN. III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi ed i beni culturali*, sempre dell'area Pianeta.






I temi trattati nel PTE fanno riferimento alle principali direttive europee. L'adattamento ai cambiamenti climatici rientra fra i cinque macro-obiettivi del PTE. Uno degli ambiti di interventi previsti, per i quali sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro con il compito di elaborare documenti e analisi specifiche per settore, è rappresentato dal "contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico". Varie sono le azioni previste per il perseguimento dell'obiettivo consumo di suolo zero entro il 2030.

La filosofia generale del Piano è di costruire una politica nazionale coerente di tutela del territorio e prevenzione dei rischi idrogeologici cui è sottoposta una parte consistente della popolazione.

Particolare significato assume in questo senso la Riforma contenuta nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la *governance* del dissesto, con misure di semplificazione e accelerazione delle procedure per ottenere i finanziamenti e il rafforzamento delle strutture tecniche a supporto dei commissari straordinari e delle Autorità di Bacino, e dei relativi flussi informativi. La riforma sarà compiuta entro metà 2022. Il PNRR, inoltre, mira a rafforzare le capacità previsionali degli effetti del cambiamento climatico attraverso sistemi avanzati di monitoraggio e sensoristica. I dati di monitoraggio costituiranno la base per lo sviluppo di piani di adattamento e di prevenzione dei rischi.

Il PNRR, con la missione M2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" pone gli strumenti economici per il raggiungimento al 2026 di alcuni degli obiettivi definiti nel PTE e nella SNSvS per l'Area Pianeta, in questo specifico caso la M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica.

Poste le basi di governance e di monitoraggio, il PNRR destina 2,5 miliardi di euro a prime significative misure di prevenzione e contrasto del rischio idrogeologico affiancando interventi volti a mettere in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, a interventi di prevenzione e adattamento su aree più vaste particolarmente critiche, con l'obiettivo di mettere in sicurezza 1,5 milioni di persone oggi a rischio.

Suolo e Rischi				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
AGENDA 2030: GOAL SPECIFICI E CORRELATI	Agenda 2030: Target specifici e correlati	STRATEGIA NAZIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE: AREE E SCELTE STRATEGICHE NAZIONALI (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivo Specifico POR Calabria 21- 27
   	<p>1.5 Entro il 2030, rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la loro esposizione e vulnerabilità ad eventi climatici estremi, catastrofi e shock economici, sociali e ambientali</p> <p>11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile</p> <p>11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più vulnerabili</p> <p>11.b Entro il 2020, aumentare notevolmente il numero di città e di insediamenti umani che adottino e attuino politiche e piani integrati verso l'inclusione, l'efficienza delle risorse, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri, lo sviluppo e l’implementazione, in linea con il “Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischio di Disastri 2015-2030” [1], la gestione complessiva del rischio di catastrofe a tutti i livelli</p> <p>13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali</p> <p>13.2 Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali</p> <p>13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva</p> <p>15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate, comprese quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo</p>	<p> PERSONE</p> <p>SSN III. Promuovere la salute e il benessere</p>	<p>III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico</p>	<p>2.4.- promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici</p>
	<p> PIANETA</p> <p>SSN II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali</p> <p>SSN III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi ed i beni culturali</p>	<p>II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione</p> <p>III.1 Promuovere il presidio e la manutenzione del territorio e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori anche in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici</p> <p>III.2 Rigenerare le città e garantirne l’accessibilità</p> <p>III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale</p>		

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

In questo paragrafo si approfondisce la contestualizzazione degli Obiettivi specifici di Sostenibilità al territorio calabrese attraverso l'analisi dei target qualitativi e quantitativi, ad essi connessi, previsti nei diversi strumenti strategici e programmatici esaminati confrontati con la situazione attuale del territorio, dove sono disponibili indicatori adeguati e rappresentativi.

Questa rappresentazione permette di costruire un quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità non generico, che consente di evidenziare la rilevanza degli obiettivi per il territorio, la distanza da colmare per il loro raggiungimento, e di valutare, se pertinente, un ordine di priorità di cui tenere conto nell'esaminare il contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Un altro aspetto rilevante per valutare il contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità è l'integrazione con altri programmi che perseguono gli stessi obiettivi.

Obiettivi di sostenibilità specifici per la VAS - target – indicatori

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatore	Valore ultimo dato disponibile Calabria (Anno - fonte)	Valore ultimo dato disponibile Italia (Anno - fonte)
III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi (Direttiva 2000/60/CE, Agenda 2030 - Target 13.1, PGRI-2021/207- Il ciclo, PTE)	Popolazione esposta al rischio di frane	8,7 % (ISPRA, 2018)	9,6% (ISPRA, 2018)
		Edifici esposti a rischio di frana	11,2% (ISPRA, 2018)	13% (ISPRA, 2018)
		Industrie e Servizi esposti a rischio di frana	6,4% (ISPRA, 2018)	8,4% (ISPRA, 2018)
		Beni culturali esposti a rischio di frana	20,6% (ISPRA, 2018)	18,6% (ISPRA, 2018)
III.1 Promuovere il presidio e la manutenzione del territorio e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori anche in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici		Dinamica dei litorali in erosione (erosione delle coste basse - arretramento superiore ai 5 m)	26,2% (ISPRA, 2019)	17,9% (ISPRA, 2019)
		Popolazione esposta al rischio di alluvioni	3,5 % (pericolosità elevata) 4,0% (pericolosità media) - 5,2% (pericolosità bassa) (ISPRA, 2018)	3,5 % (pericolosità elevata) 10,4% (pericolosità media) - 15,7% (pericolosità bassa) (ISPRA, 2018)
III.2 Rigenerare le città e garantirne l'accessibilità		Edifici esposti a rischio di alluvioni	3,4 % (pericolosità elevata) 3,6% (pericolosità media) - 4,3% (pericolosità bassa) (ISPRA, 2018)	3,4 % (pericolosità elevata) 9,3% (pericolosità media) - 14,1% (pericolosità bassa) (ISPRA, 2018)
		Industrie e Servizi esposti a rischio di alluvioni	3,3 % (pericolosità elevata) 4,2% (pericolosità media) - 5,7% (pericolosità bassa) (ISPRA, 2018)	4,1 % (pericolosità elevata) 12,4% (pericolosità media) - 18,4% (pericolosità bassa) (ISPRA, 2018)
III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale		Beni culturali esposti a rischio di alluvioni	4,1 % (pericolosità elevata) 4,4% (pericolosità media) 5,2% (pericolosità bassa) (ISPRA, 2018)	6,8% (pericolosità elevata) 15,3% (pericolosità media) 12,4% (pericolosità bassa) (ISPRA, 2018)

<i>Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS</i>	<i>Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Valore ultimo dato disponibile Calabria (Anno - fonte)</i>	<i>Valore ultimo dato disponibile Italia (Anno - fonte)</i>
		Edifici scolastici attivi non progettati o successivamente adeguati con la normativa tecnica antisismica	84% (Elaborazione da dati ANES, 2019)	87% (Elaborazione da dati ANES, 2019)

Trasporti e mobilità sostenibile

Quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità

Gli obiettivi (goals) dell'Agenda 2030 ed i relativi target, in materia di trasporti e mobilità sostenibile, sono declinati rispettivamente nel goal 9 (imprese, innovazione, infrastrutture) e nel goal 11 (città e comunità sostenibili), con riferimento ai target di sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti che supportino lo sviluppo economico e il benessere degli individui, e di garanzia per tutti dell'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, ed in particolar modo potenziando i trasporti pubblici. Vi è anche una relazione di coerenza tematica nell'ambito del goal 3 (salute e benessere) relativamente al target del dimezzamento entro il 2020 del numero di decessi a livello mondiale e delle lesioni da incidenti stradali.

La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (in corso di revisione) declina la sostenibilità dei trasporti e della logistica in tre Obiettivi Strategici Nazionali (OSN) dell'area Prosperità, correlati alle Scelte Strategiche Nazionali (SSN) relative alla promozione della sostenibilità e sicurezza di mobilità e trasporti (SSN V) ed all'abbattimento delle emissioni climalteranti e alla decarbonizzazione dell'economia (SSN VI). Sono inoltre individuate relazioni di coerenza con l'OSN che mira alla riduzione dell'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico, nell'ambito dell'area Persone, correlato alla scelta strategica relativa alla promozione della salute e del benessere (SSN III).

In materia di trasporti e mobilità sostenibile gli obiettivi specifici perseguiti dalla programmazione 2021-2027 riguardano:

- a) il completamento della rete TEN-T, in vista della scadenza del 2030 fissata negli orientamenti dell'Unione per la rete centrale TEN-T, sostenendo l'avanzamento delle connessioni ferroviarie nei segmenti meridionali del "Corridoio Scandinavo-Mediterraneo" avviate nei precedenti cicli di programmazione e caratterizzate da diversi livelli di avanzamento, fisico e finanziario. Inoltre, per sostenere la multimodalità e la logistica, sono previsti interventi sostenibili sulle dorsali ferroviarie e sulle connessioni di "ultimo miglio" dei nodi portuali, logistici ed aeroportuali della rete centrale e globale (Obiettivo Specifico 3.1);
- b) il potenziamento delle connessioni su ferro verso i nodi urbani, incluso le aree di interscambio modale presso le principali stazioni ferroviarie regionali, il rinnovo, a basse o zero emissioni, del materiale rotabile regionale circolante su reti fisse, nonché l'elettrificazione e la sicurezza delle linee ferroviarie regionali. Gli interventi di rafforzamento inclusivo, digitale ed eco-sostenibile delle dotazioni di connettività trasportistica dovranno anche mirare a soddisfare esigenze specifiche di aree interne, in particolare se soggette a significativi rischi sismici e/o idro-geologici. Verranno anche finanziati gli interventi infrastrutturali, portuali e di digitalizzazione previsti nei piani strategici di sviluppo delle ZES, ovvero negli appropriati strumenti di settore (Obiettivo Specifico 3.2).

In materia di mobilità sostenibile nelle aree urbane l'obiettivo specifico perseguito dalla programmazione 2021-2027 (Obiettivo Specifico 2.8) riguarda il miglioramento della qualità dei servizi e la riduzione degli impatti sulla qualità dell'aria e congestione attraverso interventi mirati alle seguenti priorità:

- riqualificare i servizi di TPL, in ambito urbano, suburbano e metropolitano ed irrobustire i nodi di scambio fra mobilità urbana ed extra-urbana e la logistica delle merci ricorrendo a soluzioni digitali (ITS) e tecnologie/mezzi ecologici;
- promuovere le infrastrutture ed i servizi di mobilità dolce ciclopedonale a scala urbana, suburbana e interurbana, anche condivisa e la mobilità "a zero emissioni", anche attraverso la diffusione e il potenziamento della rete di ricarica per la mobilità elettrica;
- diffondere servizi di MaaS (Mobility as a Service) per aggregare, modulare ed avvicinare l'offerta di spostamenti alla domanda.

Gli obiettivi specifici del POR Calabria FESR FSE 2021-2027 (versione in progress), di seguito:






3.1 - Sviluppare una TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale;

3.2 - Sviluppare e migliorare la mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera;

2.8 - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nel quadro della transizione verso una rete a zero emissioni di CO₂,

sono correlati ai goals dell'Agenda 2030 ed agli OSN, declinati nell'ambito delle scelte strategiche della SNSvS, e individuano il campo d'azione del programma sulle politiche della mobilità. Nella tabella di seguito è esposto il quadro delle correlazioni individuate tra gli obiettivi specifici selezionati dal POR, nell'ambito dei trasporti e della mobilità urbana sostenibile, ed i Goal con la declinazione dei relativi target dell'Agenda 2030, le scelte e gli obiettivi della SNSvS, riportati in grassetto.

Quadro delle correlazioni tra Agenda 2030 e Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile

TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE				
Quadro delle correlazioni Goal e Target Agenda 2030 – Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile				
Agenda 2030: Goal specifici e correlati	Agenda 2030: Target specifici e correlati	Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile: AREE e Scelte Strategiche Nazionali (SSN)	Obiettivi Strategici Nazionali di riferimento	Obiettivi Specifici POR Calabria 21-27
  	<p>3.6 Entro il 2020 dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le lesioni da incidente stradale</p> <p>9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti – comprese quelle regionali e transfrontaliere – per supportare lo sviluppo economico e il benessere degli individui, con particolare attenzione ad un accesso equo e conveniente per tutti</p> <p>11.2 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani</p> <p>11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo procapite delle città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti</p>	 <p>PERSONE</p> <p>SSN III. Promuovere la salute e il benessere</p>	<p>III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico</p>	<p>2.8 - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nel quadro della transizione verso una rete a zero emissioni di CO2</p> <p>3.1 - Sviluppare una TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale;</p> <p>3.2 - Sviluppare e migliorare la mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera;</p>
		 <p>PROSPERITÀ</p> <p>SSN V. Promuovere sostenibilità e sicurezza di mobilità e trasporti</p> <p>SSN VI. Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l'economia</p>	<p>V.1 Garantire infrastrutture sostenibili</p> <p>V.2 Promuovere la mobilità sostenibile delle persone</p> <p>VI.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS</p>	

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR CALABRIA

Gli obiettivi strategici nazionali della SNSvS, in tema trasporti e mobilità sostenibile, descritti nel precedente paragrafo, sono assunti quali obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS del POR Calabria. Ad essi si integrano gli obiettivi dei pertinenti strumenti di programmazione strategica di livello europeo, nazionale e regionale, che rilevano ai fini della VAS, declinati secondo ulteriori articolazioni degli obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS assunti con il criterio suddetto.

In questo paragrafo si approfondisce la contestualizzazione degli obiettivi specifici di sostenibilità al territorio calabrese, attraverso l'analisi dei target qualitativi e quantitativi, ad essi connessi, previsti nei diversi strumenti tematici strategici e programmatici di livello internazionale, europeo, nazionale e regionale esaminati, ed il livello di raggiungimento degli stessi sulla base della situazione attuale del contesto territoriale, rappresentata dagli indicatori adeguati disponibili.

Questa rappresentazione permette di costruire il quadro di riferimento degli obiettivi di sostenibilità rilevanti per il territorio regionale, la distanza da colmare per il loro raggiungimento, e di valutare, se pertinente, un ordine di priorità di cui tenere conto nella valutazione del contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

L'integrazione degli obiettivi specifici di sostenibilità selezionati per la VAS del POR, per l'ambito trasporti e mobilità sostenibile, si avvale del contributo dei seguenti principali piani e programmi strategici di livello europeo, nazionale e regionale, di rilievo per la tematica in oggetto:

- a) la Strategia europea per una mobilità sostenibile e intelligente, di recente aggiornata con la comunicazione della Commissione Europea del 9.12.2020 "Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and the Committee of the Regions (2020). Sustainable and smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future";
- b) la Proposta di piano per la transizione ecologica (PTE), adottata Il 28 luglio 2021 dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), istituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;
- c) Il Piano regionale dei trasporti (piano direttore), approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 157 del 19 dicembre 2016.

L'elenco completo dei documenti strategici di riferimento utilizzati per la valutazione è riportato nel documento allegato al presente rapporto (Allegato 2).

Relativamente alla Strategia europea di cui al punto a), questa presenta dieci iniziative faro e ottantadue azioni specifiche, tese ad avviare l'UE verso la creazione del futuro sistema di mobilità "sostenibile, intelligente e resiliente" ed apportare i cambiamenti necessari per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal europeo, ossia la riduzione di almeno il 55% delle emissioni di gas climalteranti entro il 2030 (rispetto al 1990) e la neutralità climatica entro il 2050.

La visione del sistema dei trasporti europei contempla la necessità di ripresa dalla crisi causata dalla pandemia da COVID-19, ed è fortemente orientata a rendere tutte le modalità di trasporto più sostenibili attraverso la promozione della diffusione di veicoli a basse e a zero emissioni di carbonio, nonché di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per il trasporto multimodale (su strada, per vie navigabili, aereo e ferroviario). La strategia è declinata attraverso la selezione dei seguenti obiettivi generali declinati in obiettivi specifici definiti "iniziative faro":

Mobilità sostenibile: una transizione irreversibile verso una mobilità a emissioni zero.

I tre pilastri su cui si fonda tale obiettivo riguardano la promozione della sostenibilità per tutti i modi di trasporto, la disponibilità ampia delle alternative sostenibili, l'implementazione dei giusti incentivi per guidare la transizione. Azione essenziale per il raggiungimento degli obiettivi climatici è la diffusione senza indugi di veicoli a basse e a zero emissioni, nonché di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio per tutte le modalità di trasporto (strada, ferro, mare, aria) nonché il sostegno alla ricerca e innovazione di prodotti e servizi competitivi. Di seguito la declinazione delle iniziative faro:

1. promuovere la diffusione di veicoli a emissioni zero, di carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e delle relative infrastrutture;
2. creare aeroporti e porti a emissioni zero;
3. rendere più sostenibile e sana la mobilità interurbana e urbana;
4. rendere più ecologico il trasporto merci;

5. fissare il prezzo del carbonio e migliori incentivi per gli utenti;

Mobilità intelligente: creare una connettività senza soluzione di continuità, sicura ed efficiente.

L'offerta di mobilità, attraverso la digitalizzazione e l'automazione, potrà fornire esperienze di viaggio multimodali senza soluzione di continuità. A tale scopo, sarà posta attenzione, per la condivisione pubblica e sociale, ai principi di inclusione, uguaglianza e protezione dei dati e della privacy, mentre alla cibersicurezza sarà dedicata massima priorità.

Di seguito la declinazione delle due iniziative farò previste:

6. trasformare in realtà la mobilità multimodale connessa e automatizzata;

7. innovazione, dati e intelligenza artificiale per una mobilità intelligente;

Mobilità resiliente – uno spazio unico europeo dei trasporti più resiliente: per una connettività inclusiva.

La pandemia da Covid 19 ha fortemente impattato sul comparto dei trasporti, determinando una significativa flessione della domanda, con ricadute sulla filiera degli approvvigionamenti, su alcuni segmenti di mercato produttivo quali il turismo e la domanda di viaggi. L'obiettivo si propone di superare la crisi con uno slancio che renda la mobilità più ecologica, resiliente ed intelligente. Di seguito le iniziative farò previste:

8. rafforzare il mercato unico;

9. rendere la mobilità equa e giusta per tutti;

10. rafforzare la sicurezza dei trasporti.

Gli obiettivi strategici sono accompagnati da un quadro di target intermedi (2030) e finali (2050), definiti come tappe fondamentali atte a mostrare il percorso di avvicinamento del sistema europeo dei trasporti agli obiettivi di mobilità sostenibile, intelligente e resiliente. E' inoltre sottolineata l'opportunità offerta dalla ripresa dalla crisi causata dalla pandemia da COVID – 19 per accelerare la decarbonizzazione e la modernizzazione dell'intero sistema dei trasporti e della mobilità e far convergere la transizione sia verde sia digitale verso il ridisegno della connettività, il rimodellamento del settore ed un nuovo slancio all'economia.

La Proposta di piano per la transizione ecologica (PTE) di cui al punto b), ha il precipuo compito di assicurare per gli anni futuri il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

La proposta del Piano per la transizione ecologica si articola in cinque macro-obiettivi

ed otto ambiti di intervento la cui reciproca relazione implica una gestione intersettoriale coordinata a livello nazionale fra vari ministeri e agenzie, e a livello locale fra Regioni e città.

In particolare, riguardo all'obiettivo di decarbonizzazione, il Piano proposto ipotizza uno sforzo ulteriore nelle politiche di risparmio energetico, soprattutto nei settori dei trasporti e dell'edilizia, e un'elettrificazione del sistema dell'energia primaria che nella prospettiva di decarbonizzazione totale al 2050 dovrà superare il 50%. Riguardo all'obiettivo di sostenibilità della mobilità, indicazione prioritaria è la progressiva conversione dei veicoli alle tecnologie elettriche, a idrogeno e a biocarburanti. In tale contesto il Piano si allinea ai principali obiettivi indicati dalla strategia europea sulla mobilità (2020) ed ai relativi target. Riguardo alla promozione della mobilità condivisa e collettiva il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in relazione di integrazione e complementarietà con i programmi di attuazione delle politiche di coesione del ciclo 2021-2027, investirà ingenti risorse per realizzare l'opera di potenziamento del sistema ferroviario nazionale, nelle tratte prioritarie, nonché per il miglioramento delle reti ferroviarie regionali a servizio dell'utenza pendolare, con finanziamenti dal Fondo complementare al PNRR, finalizzati all'aumento di capacità delle linee esistenti, allo svecchiamento del materiale rotabile, al miglioramento delle prestazioni di servizio (in termini di regolarità e puntualità). Ulteriore posta finanziaria sarà dedicata, tra le altre, alla conversione ecologica della mobilità locale con la realizzazione di piste ciclabili urbane, ciclovie turistiche, nuove linee di trasporto pubblico, e lo sviluppo di una rete infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica con la previsione di 7.500 punti nelle superstrade e altri 13.750 punti nelle città, oltre a 100 stazioni di ricarica sperimentali a idrogeno per automobili e autocarri.

Il Piano regionale dei trasporti (piano direttore) di cui al punto c), attraverso una vision tesa allo sviluppo economico e sociale della Calabria, l'accessibilità interna ed esterna, l'integrazione di tutti i territori regionali e la garanzia della sostenibilità, si propone il raggiungimento dieci di obiettivi strategici attraverso l'implementazione di dieci azioni previste per ciascun obiettivo, sostenute da misure infrastrutturali materiali e immateriali, normative e gestionali.

Gli scenari proposti dal Piano, articolati rispetto a due livelli in relazione al tempo ed alle risorse necessarie per l'attuazione, si distinguono in uno scenario intermedio, riferito ad un orizzonte di medio termine (2023) ed in uno scenario strategico, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (2033). Gli stessi sono definiti come l'insieme delle azioni e delle misure che concorrono al perseguimento dei livelli minimi necessari al soddisfacimento dei target europei, tratti dal Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile (COM(2011) 144), in materia di accessibilità, sostenibilità e sviluppo, oggi in gran parte aggiornati dalla nuova strategia europea 2020.

Il Piano persegue, in generale, lo sviluppo sostenibile del sistema di mobilità della Calabria, e pertanto, in relazione agli ambiti di influenza, definiti nel rapporto ambientale della valutazione ambientale strategica realizzata per il piano, assume i seguenti obiettivi di sostenibilità ambientale:

- il miglioramento dell'accessibilità;
- il miglioramento della sicurezza (safety e security);
- la riduzione dei consumi energetici;
- la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- la riduzione o il contenimento del consumo di suolo;
- la prevenzione dell'ulteriore degrado del suolo e dei corpi idrici;
- la prevenzione dei rischi naturali;
- la riduzione dell'inquinamento acustico;
- la riduzione delle pressioni e degli impatti diretti e indiretti sulla biodiversità e sul paesaggio;
- l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Piano rappresenta inoltre il grado di correlazione tra le cento misure distribuite sui dieci obiettivi strategici e gli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati.

Il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità avviene in tutte le fasi che caratterizzano il processo che va dalla pianificazione alla scelta degli interventi, dalla loro progettazione ed esecuzione alla gestione. Gli strumenti di attuazione indicati sono molteplici, tra i quali piani, criteri di selezione degli interventi da attuare, modalità di progettazione, esecuzione e gestione delle infrastrutture e dei servizi. Con DGR n. 37 del 31 gennaio 2022, è stato dato indirizzo all'aggiornamento del piano, per tenere conto anche degli ultimi interventi attuati o programmati, in particolare, rispetto a:

- attualizzazione del contesto socio-economico;
- approfondimento e specificazione dell'analisi di sicurezza;
- aggiornamento dell'elenco delle infrastrutture e degli interventi per modalità di trasporto.

Nel quadro tabellare seguente sono illustrati gli obiettivi specifici di sostenibilità assunti per la VAS ai quali complessivamente gli obiettivi specifici individuati dal POR concorrono. Il quadro sinottico è completato dalle descrizioni dei target correlati agli obiettivi di sostenibilità, laddove disponibili, e dagli indicatori pertinenti e rappresentativi corredati dai dati più aggiornati di livello regionale e nazionale.

Tabella - Obiettivi di sostenibilità per la VAS - target - indicatori

Obiettivi specifici di sostenibilità per la VAS	Target correlati agli obiettivi specifici di sostenibilità (documenti di riferimento)	Indicatore	Valore ultimo dato disponibile Calabria (Anno - fonte)	Valore ultimo dato disponibile Italia (Anno - fonte)
III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico	Dimezzare rispetto al 2010, entro il 2020, il numero di vittime della strada, e avvicinarsi all'azzeramento degli incidenti mortali entro il 2050 (<i>proposta di direttiva del P.E. e del C.E. che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali COM (2018)274 final</i>)	Tasso di mortalità per incidente stradale	5,3 vittime/100000ab. (2019 – Istat SDGs)	5,1 vittime/100000ab. (2019 – Istat SDGs)

V.1 Garantire infrastrutture sostenibili	Entro il 2030 i viaggi collettivi programmati inferiori a 500 km dovrebbero essere neutri in termini di emissioni di carbonio all'interno dell'UE (<i>Strategia europea 2020</i>)	Rete ferroviaria elettrificata di Ferrovie dello Stato, Concessioni e Gestioni commissariali sulla lunghezza della rete totale	57,34% (2018 - Istat)	71,8% (2018 - Istat)
V.2 Promuovere la mobilità sostenibile delle persone	Il traffico merci su rotaia aumenterà del 50% entro il 2030 e raddoppierà entro il 2050, rispetto al 2015 (<i>Strategia europea 2020</i>)	Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia sul totale delle modalità	0,1% (2010 - Istat)	1% (2010 - ISTAT)
		Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada sul totale delle modalità	82,1% (2010 - Istat)	93,5% (2019 - ISTAT)
	Entro il 2030 in Europa vi saranno almeno 100 città a impatto climatico zero (<i>Strategia europea 2020</i>)	Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono	42,1% (2019 - Istat SDGs)	33,5% (2019 Istat SDGs)
		Numero di passeggeri trasportati per abitante nei comuni capoluogo di provincia	35 pass./ab. (2017 - Istat SDGs)	180,9 pass./ab. (2017 Istat SDGs)
		Qualità dell'aria – PM 2,5	80% (2019 - Istat SDGs)	81,9% (2019 - Istat SDGs)
Entro il 2030 il trasporto multimodale di passeggeri senza soluzione di continuità sarà facilitato dalla bigliettazione elettronica integrata e il trasporto merci sarà privo di supporti cartacei (<i>Strategia europea 2020</i>)	Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici	15,3 utenti mezzi pubblici/totale utenti sistematici (2020 - Istat)	18,8 utenti mezzi pubblici/totale utenti sistematici (2020 - Istat)	
VI.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS	Riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, e conseguimento della neutralità climatica al 2050 (<i>Regolamento europeo per il conseguimento della neutralità climatica. Reg. UE 2021/1119</i>)	Emissioni di gas serra	5,7 ton di CO2eq.xab. (2015 - Istat)	7,3 ton di CO2eq.xab. (2015 - Istat)
		Emissioni di gas serra da trasporti stradali	2951,9 ton di CO2eq (2019 - Istat)	112401,0 ton di CO2eq (2019 - Istat)

5 Valutazione di coerenza

La valutazione della coerenza, nel processo di VAS, è finalizzata alla verifica e al confronto delle correlazioni tra gli obiettivi propri del P/P e obiettivi esterni allo stesso e, inoltre, tra obiettivi specifici del P/P e le azioni messe in atto per il loro perseguimento.

Nel primo caso si verifica quella che viene definita coerenza esterna del P/P attraverso le correlazioni tra gli obiettivi individuati dal P/P e gli obiettivi esterni che in questo caso sono rappresentati da quelli di sostenibilità di riferimento, selezionati dalla SNSvS attraverso il percorso di selezione illustrato nel capitolo 4. Nel secondo caso si verifica quella che viene definita coerenza interna attraverso la relazione tra gli stessi obiettivi fissati dal P/P e tra questi e le azioni messe in campo per il loro perseguimento.

Tale valutazione è tesa a evidenziare le correlazioni o i potenziali conflitti/incoerenze e, quindi, a indicare le eventuali modalità di gestione.

Coerenza esterna

La verifica di coerenza esterna è finalizzata a evidenziare il grado di attinenza e coerenza tra le azioni individuate dal POR, afferenti agli obiettivi strategici e quindi specifici del Programma, e gli obiettivi di sostenibilità di riferimento, esplicitando la caratterizzazione della correlazione/coerenza in termini di relazione diretta, indiretta o nulla rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Essa mira a individuare le relazioni dirette e/o le potenziali coerenze/incoerenze utili a consentire, nella successiva fase di analisi e valutazione, di esplicitare le modalità per rendere eventualmente maggiormente efficaci le relazioni dirette e le indicazioni per rafforzare le potenziali coerenze e evidenziare le incoerenze.

La verifica di coerenza esterna viene effettuata rispetto alla Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile in quanto rappresenta il quadro di riferimento sovraordinato in materia di sostenibilità per la Calabria. Il quadro degli altri strumenti settoriali (riportati nell'Allegato 2) è stato utilizzato per la declinazione degli obiettivi di sostenibilità e in particolare per la definizione specifica di target più contestualizzati territorialmente allo stesso settore di politica e/o per la definizione quantitativa e temporale dello stesso target, laddove disponibile. In tal senso, quindi, viene verificata, di fatto, anche la correlazione tra gli obiettivi di sostenibilità di riferimento e specifici obiettivi e target afferenti al quadro programmatico settoriale. La verifica di coerenza esterna è condotta per ciascuno dei cinque obiettivi strategici del POR attraverso lo schema di seguito illustrato.

Nella prima tabella vengono elencati, per ciascun obiettivo strategico del POR, gli obiettivi specifici e le relative azioni assunte dal POR riportandone per esteso la titolazione e il numero che le identifica. Nella successiva tabella, *Coerenza esterna obiettivo strategico ..X..*, vengono riportate nelle colonne, con il solo codice numerico, le azioni individuate dal POR in relazione a ciascun obiettivo specifico, mentre nelle righe vengono riportati tutti gli obiettivi di sostenibilità di riferimento. In considerazione della natura del Programma da un lato e del concetto esteso di sostenibilità adottato dall'Agenda 2030 e a seguire dalla SNSvS dall'altro, si è scelto di non operare una selezione dei soli obiettivi ambientali bensì di individuare gli elementi di contatto rispetto a tutti gli obiettivi di sostenibilità di riferimento, comunque afferenti al fondo FESR. La valutazione di coerenza è stata effettuata seguendo il seguente approccio: sulla base della descrizione dell'azione contenuta nel POR viene espresso un giudizio qualitativo sulla coerenza della stessa azione rispetto al perseguimento dell'obiettivo. Il livello di coerenza viene schematizzato attraverso l'assegnazione a ciascuna azione di una delle quattro classi di coerenza adottate. Occorre chiarire che il livello di coerenza espresso è da intendersi come potenziale, in quanto, laddove le azioni mostrano un basso grado di definizione (possono comprendere una vasta gamma di tipologie di interventi), i loro effetti possono cambiare in relazione alle modalità attuative.





Obiettivo Strategico 1 – Una Calabria più competitiva e intelligente attraverso la promozione dell'innovazione, della trasformazione economica intelligente e della connettività ICT regionale


Quadro degli obiettivi specifici e delle azioni individuate dal POR Calabria FESR FSE plus 2021 -2027



Obiettivo specifico	Azioni	
OS (i) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	Azione 1.1.1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con gli organismi di ricerca
	Azione 1.1.2	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca
	Azione 1.1.3	Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda di innovazione della PA
	Azione 1.1.4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, organismi di ricerca e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	Azione 1.2.1	Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell'ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale della PA
	Azione 1.2.2	Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti ai cittadini e imprese
	Azione 1.2.3	Sostegno alla interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività
	Azione 1.2.4	Sostegno al processo di trasformazione digitale dell'economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI
	Azione 1.2.5	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti
OS (iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI anche attraverso investimenti produttivi	Azione 1.3.1	Competitività del sistema produttivo regionale
	Azione 1.3.2	Internazionalizzazione PMI
	Azione 1.3.3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	Azione 1.4.1	Competenze per la S3


Coerenza esterna Obiettivo Strategico 1 - Una Calabria più competitiva e intelligente attraverso la promozione dell'innovazione, della trasformazione economica intelligente e della connettività ICT regionale



Il grado di coerenza delle Azioni agli obiettivi di sostenibilità di riferimento viene valutato secondo le seguenti quattro classi:

-  L'azione è coerente con l'obiettivo e concorre in maniera diretta al suo perseguimento
-  L'azione è coerente con l'obiettivo e può concorre in maniera indiretta al suo perseguimento
-  L'azione non è pertinente (o non ha correlazione) con l'obiettivo
-  L'azione è incoerente rispetto all'obiettivo (può produrre un allontanamento dal perseguimento dell'obiettivo)

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di sostenibilità per la VAS (da Obiettivi Strategici Nazionali)	Obiettivi di sostenibilità per la VAS														
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.4.1					
	I. Promuovere una società non violenta, inclusiva e rispettosa dei diritti umani	I.1 Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime															
		I.2 Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e l'inclusione delle minoranze etniche e religiose															
		I.3 Promuovere politiche di pace e disarmo coerenti con il rispetto dei diritti umani e giustizia climatica															
	II. Eliminare ogni forma di discriminazione	II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori															
		II.2 Garantire la parità di genere															
		II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità															
	III. Assicurare la legalità e la giustizia	III.1 Intensificare la lotta alla criminalità															
		III.2 Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico															
		III.3 Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario e penitenziario															
		III.4 Promuovere istituzioni rappresentative e reattive ai bisogni dei cittadini															
	I. Contrastare la povertà e l'esclusione sociale	I.1. Ridurre l'intensità della povertà e i divari economici e sociali															
		I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare															

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di sostenibilità per la VAS (da Obiettivi Strategici Nazionali)	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.4.1	
 PERSONE	eliminando i divari territoriali	I.3 Ridurre il disagio abitativo											
	II. Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano	II.1 Aumentare l'occupazione											
		II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale											
		II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione											
	III. Promuovere la salute e il benessere	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico											
		III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione											
		III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali											
		III.4 Promuovere il benessere e la salute mentale e combattere le dipendenze											
	 PIANETA	I Arrestare la perdita di biodiversità	I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario										
			I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive										
I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione													
I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche di interesse agrario, gli agroecosistemi e le foreste													
I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità													
II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali		II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero											
		II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione											
		II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali											
		II.5 Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua											

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di sostenibilità per la VAS (da Obiettivi Strategici Nazionali)	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.4.1
		II.6 Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria										
		II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado										
	III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali	III.1 Promuovere il presidio e la manutenzione del territorio e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori anche in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici										
		III.2 Rigenerare le città e garantirne l'accessibilità										
		III.3 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali										
		III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale										
	III.5 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione sostenibile											
	I. Promuovere un benessere economico sostenibile	I.1 Garantire la vitalità del sistema produttivo										
		I.2 Assicurare il benessere economico e un'equa distribuzione del reddito										
	II. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili	II.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo										
		II.2 Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti										
		II.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico										
	III. Garantire occupazione e formazione di qualità	III.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione										
		III.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità										
	IV. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo	IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare										
		IV.3 Promuovere la responsabilità sociale, ambientale e dei diritti umani nelle amministrazioni e nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile										
		IV.4 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile										

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di sostenibilità per la VAS (da Obiettivi Strategici Nazionali)	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.3.1	1.3.2	1.4.1	
 PROSPERTÀ		IV.7 Promuovere le eccellenze italiane											
	V. Promuovere sostenibilità e sicurezza di mobilità e trasporti	V.1 Garantire infrastrutture sostenibili											
		V.2 Promuovere la mobilità sostenibile delle persone											
	VI. Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l'economia	VI.1 Ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica											
		VI.2 Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o limitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio											
		VI.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS											
 PARTNERSHIP	VII La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale	VII 1 Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e ai mestieri tradizionali.											
		VII 3 Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti.											

Obiettivo Strategico 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile

Quadro degli obiettivi specifici e delle azioni individuate dal POR Calabria FESR FSE plus 2021 -2027





Obiettivo specifico	Azioni	
2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	Azione 2.1.1	Efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico
	Azione 2.1.2	Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi
	Azione 2.1.3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti


2.2 Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti	Azione 2.2.1	Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico
	Azione 2.2.2	Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche
	Azione 2.2.3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti
2.3 Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori della rete transeuropea dell'energia (RTE-E)	Azione 2.3.1	Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia
	Azione 2.3.2	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti -
2.4 Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici	Azione 2.4.1	Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera
	Azione 2.4.2	Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile
	Azione 2.4.3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti
2.5 Promuovere l'accesso all'acqua e una gestione sostenibile delle risorse idriche	Azione 2.5.1	Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato
	Azione 2.5.2	Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche
	Azione 2.5.3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti
2.6 Promuovere la transizione verso un'economia circolare	Azione 2.6.1	Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti
	Azione 2.6.2	Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto
	Azione 2.6.3	Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti
	Azione 2.6.4	Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dai rifiuti
	Azione 2.6.5	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti
2.7 Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento	Azione 2.7.1	Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi
	Azione 2.7.2	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti
	Azione 2.8.1	Sviluppo delle infrastrutture necessarie per migliorare l'accessibilità ai centri urbani in modo integrato, sostenibile ed efficiente


2.8 Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nel quadro della transizione verso una rete a zero emissioni di CO2	Azione 2.8.2	Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto collettivo
	Azione 2.8.3	Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS)
	Azione 2.8.4	Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera
	Azione 2.8.5	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti



Coerenza esterna Obiettivo Strategico 2 - Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile



Il grado di coerenza delle Azioni agli obiettivi di sostenibilità di riferimento viene valutato secondo le seguenti quattro classi:



-  L'azione è coerente con l'obiettivo e concorre in maniera diretta al suo perseguimento
-  L'azione è coerente con l'obiettivo e può concorre in maniera indiretta al suo perseguimento
-  L'azione non è pertinente (o non ha correlazione) con l'obiettivo
-  L'azione è incoerente rispetto all'obiettivo (può produrre un allontanamento dal perseguimento dell'obiettivo)

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di sostenibilità per la VAS (da Obiettivi Strategici Nazionali)	2.1.1	2.1.2	2.2.1	2.2.2	2.3.1	2.4.1	2.4.2	2.5.1	2.5.2	2.6.1	2.6.2	2.6.3	2.6.4	2.7.1	2.8.1	2.8.2	2.8.3	2.8.4	
			 PACE	I. Promuovere una società non violenta, inclusiva e rispettosa dei diritti umani	I.1 Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime																
I.2 Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e l'inclusione delle minoranze etniche e religiose																					
I.3 Promuovere politiche di pace e disarmo coerenti con il rispetto dei diritti umani e giustizia climatica																					
II. Eliminare ogni forma di discriminazione	II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori																				

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di sostenibilità per la VAS (da Obiettivi Strategici Nazionali)	2.1.1	2.1.2	2.2.1	2.2.2	2.3.1	2.4.1	2.4.2	2.5.1	2.5.2	2.6.1	2.6.2	2.6.3	2.6.4	2.7.1	2.8.1	2.8.2	2.8.3	2.8.4		
		II.2 Garantire la parità di genere																				
		II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità																				
	III. Assicurare la legalità e la giustizia	III.1 Intensificare la lotta alla criminalità																				
		III.2 Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico																				
III.3 Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario e penitenziario																						
		III.4 Promuovere istituzioni rappresentative e reattive ai bisogni dei cittadini																				
 PERSONE	I. Contrastare la povertà e l'esclusione sociale eliminando i divari territoriali	I.1. Ridurre l'intensità della povertà e i divari economici e sociali																				
		I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare																				
		I.3 Ridurre il disagio abitativo																				
	II. Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano	II.1 Aumentare l'occupazione																				
		II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale																				
		II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione																				
	III. Promuovere la salute e il benessere	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico																				
		III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione																				
		III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali																				

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di sostenibilità per la VAS (da Obiettivi Strategici Nazionali)	2.1.1	2.1.2	2.2.1	2.2.2	2.3.1	2.4.1	2.4.2	2.5.1	2.5.2	2.6.1	2.6.2	2.6.3	2.6.4	2.7.1	2.8.1	2.8.2	2.8.3	2.8.4		
		III.4 Promuovere il benessere e la salute mentale e combattere le dipendenze																				
 	I Arrestare la perdita di biodiversità	I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario								■	■	■	■	■	■	■						
		I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive															■					
		I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione									■	■					■					
		I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche di interesse agrario, gli agroecosistemi e le foreste									■	■					■					
		I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità									■	■					■					
	II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero									■	■	■	■	■	■	■					
		II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■
		II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali									■	■	■	■	■	■	■	■				
		II.5 Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua									■	■					■					
		II.6 Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■		■	■	■	■	■
		II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado							■	■	■	■	■	■	■	■	■					

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di sostenibilità per la VAS (da Obiettivi Strategici Nazionali)	2.1.1	2.1.2	2.2.1	2.2.2	2.3.1	2.4.1	2.4.2	2.5.1	2.5.2	2.6.1	2.6.2	2.6.3	2.6.4	2.7.1	2.8.1	2.8.2	2.8.3	2.8.4		
				III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali	III.1 Promuovere il presidio e la manutenzione del territorio e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori anche in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici																	
III.2 Rigenerare le città e garantirne l'accessibilità																						
III.3 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali																						
III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale																						
III.5 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione sostenibile																						
	I. Promuovere un benessere economico sostenibile	I.1 Garantire la vitalità del sistema produttivo																				
		I.2 Assicurare il benessere economico e un'equa distribuzione del reddito																				
	II. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili	II.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo																				
		II.2 Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti																				
		II.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico																				
	III. Garantire occupazione e formazione di qualità	III.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione																				
		III.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità																				
	IV. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo	IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare																				
		IV.3 Promuovere la responsabilità sociale, ambientale e dei diritti umani nelle amministrazioni e nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile																				

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di sostenibilità per la VAS (da Obiettivi Strategici Nazionali)	2.1.1	2.1.2	2.2.1	2.2.2	2.3.1	2.4.1	2.4.2	2.5.1	2.5.2	2.6.1	2.6.2	2.6.3	2.6.4	2.7.1	2.8.1	2.8.2	2.8.3	2.8.4		
 PROSPERITÀ		IV.4 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile																				
		IV.7 Promuovere le eccellenze italiane																				
	V. Promuovere sostenibilità e sicurezza di mobilità e trasporti	V.1 Garantire infrastrutture sostenibili																				
		V.2 Promuovere la mobilità sostenibile delle persone																				
	VI. Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l'economia	VI.1 Ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica																				
		VI.2 Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o limitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio																				
VI.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS																						
 PARTNERSHIP	VII La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale	VII 1 Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e ai mestieri tradizionali.																				
		VII 3 Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti.																				





Obiettivo Strategico 3 - Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità.



Quadro degli obiettivi specifici e delle azioni individuate dal POR Calabria FESR 2021 -2027


Obiettivo specifico	Azioni	
OS (i) Sviluppare una TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale	Azione 3.1.1	Potenziare i collegamenti multimodali di porti, aeroporti e città con la rete globale ottimizzando i servizi
	Azione 3.1.2	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (ii) Sviluppare e migliorare la mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera	Azione 3.2.1	Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale
	Azione 3.2.2	Riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità alle "aree interne"
	Azione 3.2.3	Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi
	Azione 3.2.4	Potenziamento delle aree multimodali di interscambio
	Azione 3.2.5	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi



Coerenza esterna Obiettivo Strategico 3 Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità

Il grado di coerenza delle Azioni agli obiettivi di sostenibilità di riferimento viene valutato secondo le seguenti quattro classi:

-  L'azione è coerente con l'obiettivo e concorre in maniera diretta al suo perseguimento
-  L'azione è coerente con l'obiettivo e può concorre in maniera indiretta al suo perseguimento
-  L'azione non è pertinente (o non ha correlazione) con l'obiettivo
-  L'azione è incoerente rispetto all'obiettivo (può produrre un allontanamento dal perseguimento dell'obiettivo)

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di Sostenibilità di riferimento per la VAS (Obiettivi Strategici Nazionali)	B.2.1	B.2.2	B.2.3	B.2.4	
 PACE	I. Promuovere una società non violenta, inclusiva e rispettosa dei diritti umani	I.1 Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime					
		I.2 Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e l'inclusione delle minoranze etniche e religiose					
		I.3 Promuovere politiche di pace e disarmo coerenti con il rispetto dei diritti umani e giustizia climatica					
	II. Eliminare ogni forma di discriminazione	II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori					
		II.2 Garantire la parità di genere					
		II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità					
	III. Assicurare la legalità e la giustizia	III.1 Intensificare la lotta alla criminalità					
		III.2 Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico					
		III.3 Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario e penitenziario					
		III.4 Promuovere istituzioni rappresentative e reattive ai bisogni dei cittadini					
	 PERSONE	I. Contrastare la povertà e l'esclusione sociale eliminando i divari territoriali	I.1. Ridurre l'intensità della povertà e i divari economici e sociali				
			I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare				
I.3 Ridurre il disagio abitativo							
II. Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano		II.1 Aumentare l'occupazione					
		II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale					
		II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione					
III. Promuovere la salute e il benessere		III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico					
		III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione					
		III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali					
		III.4 Promuovere il benessere e la salute mentale e combattere le dipendenze					
I Arrestare la perdita di biodiversità		I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario					
		I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive					

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di Sostenibilità di riferimento per la VAS (Obiettivi Strategici Nazionali)				
		B.2.1	B.2.2	B.2.3	B.2.4	
		I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione				
		I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche di interesse agrario, gli agroecosistemi e le foreste				
		I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità				
	II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero				
		II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione				
		II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali				
		II.5 Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua				
		II.6 Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria				
		II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado				
	III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali	III.1 Promuovere il presidio e la manutenzione del territorio e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori anche in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici				
		III.2 Rigenerare le città e garantirne l'accessibilità				
		III.3 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali				
		III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale				
		III.5 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione sostenibile				
	I. Promuovere un benessere economico sostenibile	I.1 Garantire la vitalità del sistema produttivo				
I.2 Assicurare il benessere economico e un'equa distribuzione del reddito						
II. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili	II.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo					
	II.2 Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti					
	II.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico					

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di Sostenibilità di riferimento per la VAS (Obiettivi Strategici Nazionali)	B.2.1	B.2.2	B.2.3	B.2.4
 PROSPERITÀ	III. Garantire occupazione e formazione di qualità	III.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione				
		III.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità				
	IV. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo	IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare				
		IV.3 Promuovere la responsabilità sociale, ambientale e dei diritti umani nelle amministrazioni e nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile				
		IV.4 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile				
	V. Promuovere sostenibilità e sicurezza di mobilità e trasporti	IV.7 Promuovere le eccellenze italiane				
		V.1 Garantire infrastrutture sostenibili				
	VI. Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l'economia	V.2 Promuovere la mobilità sostenibile delle persone				
		VI.1 Ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica				
		VI.2 Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o limitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio				
 PARTNERSHIP	VII La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale	VI.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS				
		VII 1 Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e ai mestieri tradizionali.				
	VII 3 Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti.					

Obiettivo Strategico 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali





Quadro degli obiettivi specifici e delle azioni individuate dal POR Calabria FESR 2021 -2027


Obiettivo specifico	Azioni	
OS (i) - Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale (FESR)	Azione 4.1.1	Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)
	Azione 4.1.2	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (ii) - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza (FESR)	Azione 4.2.1	Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi
	Azione 4.2.2	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive e innovative
	Azione 4.2.3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (iii) - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali (FESR)	Azione 4.3.1	Infrastrutture abitative
	Azione 4.3.2	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità
	Azione 4.3.3	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (v) Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e sul territorio (FESR)	Azione 4.5.1	Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale
	Azione 4.5.2	Attrezzature sanitarie e Beni mobili per la salute
	Azione 4.5.3	Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie
	Azione 4.5.4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (vi) Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico,	Azione 4.6.1	Investimenti materiali e immateriali negli ambiti cultura e turismo sostenibile finalizzati allo sviluppo, all'inclusione e all'innovazione sociale



Obiettivo specifico	Azioni	
nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR)	Azione 4.6.2	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

Coerenza esterna Obiettivo Strategico 4 - Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali



Il grado di coerenza delle Azioni agli obiettivi di sostenibilità di riferimento viene valutato secondo le seguenti quattro classi:

-  L'azione è coerente con l'obiettivo e concorre in maniera diretta al suo perseguimento
-  L'azione è coerente con l'obiettivo e può concorre in maniera indiretta al suo perseguimento
-  L'azione non è pertinente (o non ha correlazione) con l'obiettivo
-  L'azione è incoerente rispetto all'obiettivo (può produrre un allontanamento dal perseguimento dell'obiettivo)

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi Strategici Nazionali	4.1.1	4.2.1	4.2.2	4.3.1	4.3.2	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.6.1	
	I. Promuovere una società non violenta, inclusiva e rispettosa dei diritti umani	I.1 Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime										
		I.2 Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e l'inclusione delle minoranze etniche e religiose										
		I.3 Promuovere politiche di pace e disarmo coerenti con il rispetto dei diritti umani e giustizia climatica										
	II. Eliminare ogni forma di discriminazione	II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori										
		II.2 Garantire la parità di genere										
		II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità										
	III. Assicurare la legalità e la giustizia	III.1 Intensificare la lotta alla criminalità										
		III.2 Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico										
		III.3 Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario e penitenziario										

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi Strategici Nazionali	4.1.1	4.2.1	4.2.2	4.3.1	4.3.2	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.6.1	
		III.4 Promuovere istituzioni rappresentative e reattive ai bisogni dei cittadini										
 PERSONE	I. Contrastare la povertà e l'esclusione sociale eliminando i divari territoriali	I.1. Ridurre l'intensità della povertà e i divari economici e sociali										
		I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare										
		I.3 Ridurre il disagio abitativo										
	II. Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano	II.1 Aumentare l'occupazione										
		II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale										
		II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione										
	III. Promuovere la salute e il benessere	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico										
		III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione										
		III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali										
		III.4 Promuovere il benessere e la salute mentale e combattere le dipendenze										
 PIANETA	I Arrestare la perdita di biodiversità	I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario										
		I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive										
		I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione										
		I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche di interesse agrario, gli agroecosistemi e le foreste										
		I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità										

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi Strategici Nazionali	4.1.1	4.2.1	4.2.2	4.3.1	4.3.2	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.6.1	
	II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero										
		II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione										
		II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali										
		II.5 Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua										
		II.6 Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria										
		II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado										
		III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali	III.1 Promuovere il presidio e la manutenzione del territorio e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori anche in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici									
	III.2 Rigenerare le città e garantirne l'accessibilità											
	III.3 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali											
	III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale											
	III.5 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione sostenibile											
I. Promuovere un benessere economico sostenibile	I.1 Garantire la vitalità del sistema produttivo	I.1.1										
		I.1.2										
	II. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili	II.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo										
		II.2 Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti										
		II.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico										

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi Strategici Nazionali	4.1.1	4.2.1	4.2.2	4.3.1	4.3.2	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.6.1	
 PROSPERTÀ	III. Garantire occupazione e formazione di qualità	III.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione										
		III.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità										
	IV. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo	IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare										
		IV.3 Promuovere la responsabilità sociale, ambientale e dei diritti umani nelle amministrazioni e nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile										
		IV.4 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile										
		IV.7 Promuovere le eccellenze italiane										
	V. Promuovere sostenibilità e sicurezza di mobilità e trasporti	V.1 Garantire infrastrutture sostenibili										
		V.2 Promuovere la mobilità sostenibile delle persone										
	VI. Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l'economia	VI.1 Ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica										
		VI.2 Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o limitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio										
VI.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS												
 PARTNERSHIP	VII La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale	VII 1 Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e ai mestieri tradizionali.										
		VII 3 Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti.										





Obiettivo Strategico 5 - – Una Calabria più vicina ai cittadini.



Quadro degli obiettivi specifici e delle azioni individuate dal POR Calabria FESR 2021 -2027


Obiettivo specifico	Azioni	
OS (i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.		Azione 5.1.1. – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura e il patrimonio culturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane
		Azione 5.1.2 – Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di un a gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (ii) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane		Azione 5.2.1_Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane
		Azione 5.2.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione , gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi


Coerenza esterna Obiettivo Strategico 5 - -- Una Calabria più vicina ai cittadini.


Il grado di coerenza delle Azioni agli obiettivi di sostenibilità di riferimento viene valutato secondo le seguenti quattro classi:

-  L'azione è coerente con l'obiettivo e concorre in maniera diretta al suo perseguimento
-  L'azione è coerente con l'obiettivo e può concorre in maniera indiretta al suo perseguimento
-  L'azione non è pertinente (o non ha correlazione) con l'obiettivo
-  L'azione è incoerente rispetto all'obiettivo (può produrre un allontanamento dal perseguimento dell'obiettivo)

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di Sostenibilità di riferimento per la VAS (Obiettivi Strategici Nazionali)	5.1.1	5.2.1
 PACE	I. Promuovere una società non violenta, inclusiva e rispettosa dei diritti umani	I.1 Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime		
		I.2 Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e l'inclusione delle minoranze etniche e religiose		
		I.3 Promuovere politiche di pace e disarmo coerenti con il rispetto dei diritti umani e giustizia climatica		
	II. Eliminare ogni forma di discriminazione	II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori		
		II.2 Garantire la parità di genere		
		II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità		
	III. Assicurare la legalità e la giustizia	III.1 Intensificare la lotta alla criminalità		
		III.2 Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico		
		III.3 Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario e penitenziario		
		III.4 Promuovere istituzioni rappresentative e reattive ai bisogni dei cittadini		
 PERSONE	I. Contrastare la povertà e l'esclusione sociale eliminando i divari territoriali	I.1. Ridurre l'intensità della povertà e i divari economici e sociali		
		I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare		
		I.3 Ridurre il disagio abitativo		
		II.1 Aumentare l'occupazione		

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di Sostenibilità di riferimento per la VAS (Obiettivi Strategici Nazionali)	5.1.1	5.2.1
	II. Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano	II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale		
		II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell'istruzione		
	III. Promuovere la salute e il benessere	III.1 Diminuire l'esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico		
		III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione		
		III.3 Garantire l'accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali		
		III.4 Promuovere il benessere e la salute mentale e combattere le dipendenze		
	I Arrestare la perdita di biodiversità	I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario		
I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive				
I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l'efficacia della gestione				
I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche di interesse agrario, gli agroecosistemi e le foreste				
I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità				
II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali	II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull'ambiente marino e costiero			
	II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione			
	II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico e stato chimico dei sistemi naturali			
	II.5 Massimizzare l'efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua			
	II.6 Minimizzare le emissioni tenendo conto degli obiettivi di qualità dell'aria			
	II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l'abbandono e il degrado			
III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali	III.1 Promuovere il presidio e la manutenzione del territorio e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori anche in riferimento agli impatti dei cambiamenti climatici			
	III.2 Rigenerare le città e garantirne l'accessibilità			
	III.3 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano-rurali			

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di Sostenibilità di riferimento per la VAS (Obiettivi Strategici Nazionali)	5.1.1	5.2.1
		III.4 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale		
		III.5 Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e promuoverne la fruizione sostenibile		
 PROSPERITÀ	I. Promuovere un benessere economico sostenibile	I.1 Garantire la vitalità del sistema produttivo		
		I.2 Assicurare il benessere economico e un'equa distribuzione del reddito		
	II. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili	II.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo		
		II.2 Attuare l'agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti		
		II.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico		
	III. Garantire occupazione e formazione di qualità	III.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità alla formazione		
		III.2 Incrementare l'occupazione sostenibile e di qualità		
	IV. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo	IV.1 Dematerializzare l'economia, abbattere la produzione di rifiuti e promuovere l'economia circolare		
		IV.3 Promuovere la responsabilità sociale, ambientale e dei diritti umani nelle amministrazioni e nelle imprese, anche attraverso la finanza sostenibile		
		IV.4 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile		
		IV.7 Promuovere le eccellenze italiane		
	V. Promuovere sostenibilità e sicurezza di mobilità e trasporti	V.1 Garantire infrastrutture sostenibili		
		V.2 Promuovere la mobilità sostenibile delle persone		
	VI. Abbattere le emissioni climalteranti e decarbonizzare l'economia	VI.1 Ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica		
VI.2 Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o limitando gli impatti sui beni culturali e il paesaggio				
VI.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS				
VII La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale	VII 1 Contribuire alla diversificazione delle attività soprattutto nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di reddito e di occupazione, alla promozione del turismo sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela dell'ambiente, al sostegno alle industrie culturali e all'industria turistica, alla valorizzazione dell'artigianato locale e ai mestieri tradizionali.			

Area SNSvS	Scelte Strategiche	Obiettivi di Sostenibilità di riferimento per la VAS (Obiettivi Strategici Nazionali)	5.1.1	5.2.1
 PARTNERSHIP		VII 3 Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da definire, per valutarne le ricadute e gli esiti.		

6 Valutazione degli effetti e rispetto del principio DNSH

In questo paragrafo è sviluppata la valutazione del rispetto del principio DNSH integrata con la valutazione degli effetti ambientali prevista dalla VAS

6.1 Valutazione degli effetti ambientali: integrazione VAS - DNSH

In base alla normativa vigente, il Rapporto Ambientale ha il ruolo di descrivere i “possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”.

Il Regolamento sulla “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852), si concentra sugli impatti che un'attività economica può provocare sui sei obiettivi ambientali, specificando che bisogna tenere conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi da essa forniti.

Gli obiettivi di sostenibilità individuati per la VAS del POR Calabria sono in gran parte riconducibili ai sei obiettivi ambientali oggetto di verifica nell'ambito del DNSH, pertanto per questi la valutazione degli effetti coincide con la verifica di compatibilità al principio stesso. Per le componenti/tematiche di interesse per il contesto territoriale calabrese, previste che non rientrano, o rientrano indirettamente, nell'ambito del DNSH, viene condotta una valutazione specifica degli effetti ambientali. Tali componenti/tematiche sono:

- paesaggio e patrimonio culturale
- popolazione e salute
- suolo e rischi naturali
- sistemi territoriali (aree urbane e aree interne)

Per ciascuna delle tematiche vengono predisposte schede di valutazione, integrate con le misure di mitigazione, il cui rispetto garantisce la sostenibilità e ulteriori elementi di orientamento alla sostenibilità che guideranno l'integrazione ambientale in fase attuativa, tramite la definizione di specifici criteri.

6.2 Verifica del principio DNSH

Il Regolamento (UE) 2021/1060 sulle Disposizioni Comuni (RDC) dei Fondi sottolinea, all'art. 9, che “Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi e del principio "non arrecare un danno significativo”.

Il principio "non arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal. Il Regolamento individua i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali (art. 9 Reg. UE 2020/852):

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
6. protezione e ripristino della biodiversità e degli eco-sistemi.

In particolare, un'attività economica, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi da essa forniti, arreca un danno significativo (art. 17 Reg. UE 2020/852):

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici se porta a significative emissioni di gas a effetto serra;

2. all'adattamento ai cambiamenti climatici se determina un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e futuro previsto, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni⁵³;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle acque e delle risorse marine se è dannosa al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se porta a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente;
5. alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
7. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici da prendere a riferimento nel documento "Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01), pubblicato nella GUUE il 18/02/2021.

La procedura suggerita nelle linee guida permette di adottare un approccio semplificato se la descrizione delle tipologie di azioni previste dal programma, per un determinato obiettivo specifico, è sufficientemente dettagliata e permette di stabilire che si prevede un impatto nullo o trascurabile su ciascuno dei sei obiettivi ambientali oppure che essa contribuisce al loro raggiungimento.

Le linee guida forniscono degli schemi da utilizzare per agevolare l'attività di valutazione. Operativamente, per giustificare la conformità DNSH, si dovrà valutare, per ogni tipologia di azione, se la stessa arreca danni all'ambiente relativamente ai sei obiettivi ambientali; gli esiti di questa analisi andranno riportati nella tabella contenuta nella Parte 1 dell'Allegato I "Lista di controllo DNSH" alle linee guida.

Nel caso in cui venisse rilevato un danno all'ambiente riferito a uno o più dei sei obiettivi, per questi si dovrà fornire una valutazione complessiva del DNSH rispondendo, per ciascuna azione, alle domande presenti nella tabella della Parte 2 del medesimo Allegato I.

Le linee guida suggeriscono di ricondurre gli esiti di questa prima valutazione ai seguenti quattro scenari distinti:

- la misura ha impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
- la misura sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%⁵⁴;
- la misura contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;
- la misura richiede una valutazione DNSH complessiva.

Qualora, per un singolo obiettivo, la misura fosse classificabile in uno dei primi tre scenari è possibile adottare un approccio semplificato alla valutazione DNSH; in questo caso è sufficiente una breve motivazione finalizzata a mettere in luce le ragioni per cui l'intervento sia stato associato ad un rischio limitato di danno ambientale.

⁵³ Ciò significa nello specifico che il danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato o i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti (ad esempio un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione), oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona ("persone, natura o attività") ma che aumenta i rischi in un'altra (ad esempio costruendo in una piana inondabile un argine intorno a un appezzamento e spostando così il danno all'appezzamento attiguo non protetto).

⁵⁴ Secondo l'Allegato VI del Regolamento RRF (Regolamento (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza) che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per categorie di intervento, corrispondente all'Allegato I del Regolamento sulle Disposizioni Comuni (RDC).

Per le misure che richiedono una valutazione DNSH complessiva, è necessario rispondere alle domande presenti nella tabella Parte 2 dell'Allegato I, esplicitando le informazioni esaustive sulla sostenibilità dell'investimento ed esplicitando le "condizioni" da rispettare per ridurre al minimo gli eventuali effetti sugli obiettivi ambientali.

Tale procedura è stata seguita per la valutazione di conformità al principio DNSH delle Misure del PNRR, con la compilazione delle tabelle, per ciascuna delle Misure, secondo la metodologia e gli schemi proposti nelle Linee guida⁵⁵.

In riferimento all'applicazione del principio nell'ambito della Politica di coesione, la Commissione ha fornito alcuni elementi di chiarimento con la nota EGESIF_21-0025-00 27/09/2021 "COMMISSION EXPLANATORY NOTE", anche con l'intento di assicurare coerenza con le valutazioni condotte nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di evitare carichi amministrativi inutili alle Amministrazioni.

La nota evidenzia che vi sono diversi elementi che supportano l'applicazione del DNSH nella Politica di coesione, fra cui: le esclusioni previste dal Regolamento per alcune attività specifiche a "rischio di non conformità", l'obbligo di applicare la normativa comunitaria ambientale, il fatto che i Programmi siano sottoposti a VAS; tuttavia puntualizza che durante la fase di Programmazione è necessario che sia condotta una specifica valutazione del rispetto del principio, secondo le indicazioni dell'art. 17 del Regolamento sulla Tassonomia, al fine di evitare di includere nel programma azioni potenzialmente in grado di arrecare un danno significativo.

La valutazione ex ante della compatibilità con il principio deve essere valutata e assicurata a livello delle tipologie di azioni presenti nel Programma, valutando se tali tipologie presentano qualche rischio di non conformità al principio.

Qualora si identifichi il rischio di una potenziale non conformità al principio, le azioni proposte devono essere modificate integrando opportune misure di mitigazione che dovranno essere attuate per prevenire il rischio di danno significativo rispetto a tutti i sei obiettivi identificati dal Regolamento sulla Tassonomia. Qualora ciò non sia possibile, le azioni devono essere escluse dal Programma.

La nota EGESIF chiarisce, inoltre, come tutte le tipologie di azioni già dichiarate compatibili col DNSH durante l'esercizio di valutazione del PNRR non debbano essere analizzate di nuovo. Per le residuali azioni non coperte dalla valutazione del PNRR, le Regioni dovranno procedere con l'analisi della compatibilità col principio DNSH.

Come risultato dell'esercizio di analisi di compatibilità DNSH, ogni Obiettivo Specifico dovrà riportare, nella tipologia delle azioni correlate, una delle seguenti frasi standard indicate nella nota EGESIF.

- non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura, oppure
- sono stati giudicati compatibili ai sensi dell'RRF", oppure
- sono stati giudicati compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF DNSH", oppure
- sono stati giudicati compatibili secondo la metodologia degli Stati membri".

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti verdi (DiTEI) del MITE hanno ritenuto utile predisporre orientamenti per l'applicazione del principio DNSH e indirizzi tecnici per la sua integrazione all'interno della VAS, per i Programmi Nazionali e Regionali cofinanziati dalla Politica di Coesione, con la Nota "Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM PRINCIPLE) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027" del 7 dicembre 2021.

Seguendo le indicazioni della nota EGESIF e i suggerimenti della nota DPCoe-MITE, le azioni previste dal POR sono state esaminate per individuare le corrispondenze con le misure del PNRR. A tale scopo sono state confrontate le descrizioni e i campi di intervento associati alle Misure del PNRR con le descrizioni e i campi di intervento associati alle azioni del POR. Le principali difficoltà incontrate sono state: la corrispondenza parziale, nella maggior parte dei casi, tra le misure del PNRR e le tipologie di azioni del POR e la genericità nella descrizione di molte azioni del POR (versione ricevuta dal Dipartimento Programmazione tramite mail in data 17 gennaio 2022) che riportano nella descrizione molto spesso un elenco di possibili interventi "a titolo esemplificativo" e, in alcuni casi, "a titolo esemplificativo e non esaustivo".

⁵⁵ Tutte le schede sono scaricabili dal sito web del PNRR <https://italiadomani.gov.it/it/home.html>, nella sezione documenti.

Per tale ragione, utilizzando le informazioni sui campi di intervento⁵⁶ associati alle azioni (documentazione trasmessa dal Dipartimento Programmazione con PEC del 4 marzo 2022 relativa al Documento metodologico e al piano finanziario), si è proceduto ad assumere le valutazioni del PNRR laddove possibile, anche considerando la corrispondenza di più misure del PNRR ad un'azione del POR, e ad integrare le valutazioni con le metodologie della VAS, adattabili agli orientamenti tecnici delle linee guida di cui sopra, secondo le indicazioni della nota DPCoe – MITE.

Nella tabella che segue (tabella 6.1) è riportata una sintesi delle prime valutazioni effettuate. È utile precisare che tali valutazioni si riferiscono alla documentazione trasmessa dal Dipartimento Programmazione con le modalità e i tempi sopra indicati. Considerata la peculiarità della valutazione, eventuali modifiche successive nella definizione delle azioni e delle tipologie di interventi ad esse associati richiederanno una revisione della valutazione di conformità al principio.

⁵⁶ È stato necessario costruire una matrice di corrispondenza tra le categorie di intervento riportate nell'Allegato VI del Regolamento RRF e quelle riportate nell'Allegato I del Regolamento sulle Disposizioni Comuni (RDC).

Tabella 6.1 – Verifica di conformità al principio DNSH

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	1	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
1				2	
1				6	
1				9	
1				12	
1				29	
1				30	
1	FESR	1_1_2	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca	25	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
1				27	
1	FESR	1_1_3	Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda d'innovazione della PA	17	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
1				19	
1	FESR	1_1_4	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
1	FESR	1_2_1	Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell'ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale delle PA	17	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
1	FESR	1_2_2	Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti a cittadini e imprese	17	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
1	FESR	1_2_3		15	

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
1			Sostegno all'interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività	170	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
1	FESR	1_2_4	Sostegno al processo di trasformazione digitale dell'economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI	15	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
1	FESR	1_2_5	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
1	FESR	1_3_1	Competitività del sistema produttivo regionale	2	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
1				13	
1				20	
1				21	
1				75	
1	FESR	1_3_2	Internazionalizzazione PMI	21	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
1	FESR	1_3_3	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
1	FESR	1_4_1	Competenze per la S3	23	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
2	FESR	2_1_1	Efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico	45	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			55	
2	FESR	2_1_2	Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi	40	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
2	FESR	2_1_3	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
2	FESR	2_2_1	Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico	47	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			48	
2	FESR			50	
2	FESR			52	
2	FESR	2_2_2	Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche	47	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			48	
2	FESR			50	
2	FESR			52	
2	FESR	2_2_3	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
2	FESR	2_3_1	Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia	53	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR	2_3_2	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
2	FESR	2_4_1	Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera	58	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR	2_4_2	Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile.	58	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			59	
2	FESR			60	

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
2	FESR			61	
2	FESR	2_4_3	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
2	FESR	2_5_1	Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato	62	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			63	
2	FESR			64	
2	FESR			65	
2	FESR			66	
2	FESR	2_5_2	Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche	64	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR	2_5_3	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
2	FESR	2_6_1	Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti	67	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			69	
2	FESR	2_6_2	Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto	67	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			69	
2	FESR	2_6_3	Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti	68	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR	2_6_3	Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti	70	
2	FESR	2_6_4		67	

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
2	FESR		Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dai rifiuti	69	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			75	
2	FESR	2_6_5	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
2	FESR	2_7_1	Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi	78	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			79	
2	FESR	2_7_2	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
2	FESR	2bis_8_1	Sviluppo delle infrastrutture necessarie per migliorare l'accessibilità ai centri urbani in modo integrato, sostenibile ed efficiente	81	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR	2bis_8_2	Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto collettivo	82	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR	2bis_8_3	Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS)	85	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR	2bis_8_4	Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera	83	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
2	FESR			86	
2	FESR	2bis_8_5	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
3	FESR	3_2_1		103	

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
3	FESR		Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	105	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
3	FESR			107	
3	FESR	3_2_2	Riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità alle "aree interne"	93	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
3	FESR			95	
3	FESR	3_2_3	Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi	113	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
3	FESR	3_2_4	Potenziamento delle aree multimodali di interscambio	109	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
3	FESR	3_2_5	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FESR	4_1_1	Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)	127	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
4	FESR	4_1_2	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FESR	4_2_1	Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi	121	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
4	FESR			122	
4	FESR			123	
4	FESR			124	
4	FESR	4_2_2		121	

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
4	FESR		Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive e innovative	122	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
4	FESR			123	
4	FESR	4_2_3	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FESR	4_3_1	Infrastrutture abitative	126	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
4	FESR	4_3_2	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	127	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
4	FESR	4_3_3	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FESR	4_5_1	Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale	129	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
4	FESR	4_5_2	Attrezzature sanitarie e beni mobili per la salute	130	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
4	FESR	4_5_3	Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie	131	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
4	FESR	4_5_4	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FESR	4_6_1	Investimenti materiali ed immateriali negli ambiti cultura e turismo sostenibile finalizzati allo sviluppo, all'inclusione e all'innovazione sociale	127	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
4	FESR			138	
4	FESR	4_6_2	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
5	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	165	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
5	FESR	5_1_2	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
5	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	165	sono giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF
5	FESR	5_2_2	Capacity Building	170	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
AT	FESR	6_1	Informazione e comunicazione	179	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
AT	FESR	6_2	Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo	180	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
AT	FESR	6_3	Valutazione e studi	181	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
AT	FESR	6_4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
4	FSE	4_a_1	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori e gruppi svantaggiati	134	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			135	
4	FSE			137	
4	FSE	4_a_2	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei giovani	136	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_a_3	Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra il sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale	136	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE				
4	FSE	4_a_4	Promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale	138	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_a_5	Capacity Building	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_b_1	Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro	139	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			140	
4	FSE	4_b_2	Sostegno alla mobilità dei lavoratori	141	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_b_3	Capacity Building	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_c_1	Sostenere occupazione femminile	137	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			142	
4	FSE	4_c_2	Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro	143	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
4	FSE	4_c_3	Capacity Building	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_d_1	Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo	146	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			147	
4	FSE	4_d_2	Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita	145	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			146	
4	FSE			151	
4	FSE	4_d_3	Capacity Building	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_e_1	Promuovere l'acquisizione di un adeguato livello di competenze	134	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_e_2	Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione professionale e terziaria perseguendo l'integrazione con le politiche per il lavoro e la transizione formazione/lavoro	136	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_e_3	Capacity Building	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_f_1	Borse di studio e voucher per studenti e studenti universitari e post universitari	149	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			150	
4	FSE			151	
4	FSE	4_f_2	Qualificare modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione	148	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			149	

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
4	FSE	4_f_3	Capacity Building	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_h_1	Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili	152	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			153	
4	FSE	4_h_2	Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale	153	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			154	
4	FSE	4_h_3	Capacity Building	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_k_1	Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi socio-sanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità	158	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			159	
4	FSE	4_k_2	Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine	160	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			161	
4	FSE	4_k_3	Capacity Building	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE	4_l_1	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	162	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
4	FSE			163	
4	FSE	4_l_2	Capacity Building	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Verifica principio DNSH per tipologie di azioni
AT	FSE	7_1	Informazione e comunicazione	179	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
AT	FSE	7_2	Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo	180	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
AT	FSE	7_3	Valutazione e studi	181	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
AT	FSE	7_4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura
AT	FSE	7_5	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi - Partenariato	182	non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura

7 La valutazione delle alternative

L'art. 13, punto 4. Del D.lgs 152/2006 stabilisce che nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

L'individuazione e la descrizione delle alternative al programma proposto mira a verificare e a mettere a confronto le possibili evoluzioni dello stato dell'ambiente in relazione alle scelte messe in atto.

Per valutare adeguatamente gli effetti del programma sullo stato dell'ambiente sono stati ipotizzati, sulla base dei potenziali effetti ambientali delle azioni previste, i possibili scenari d'impatto sulle componenti e tematiche ambientali prese in considerazione nel Rapporto Ambientale: *acque, ambiente urbano, aria e cambiamenti climatici, energia, natura e biodiversità, paesaggio e patrimonio culturale, popolazione e salute, rifiuti, rischi tecnologici, suolo e rischi naturali, trasporti e turismo.*



Tenendo in debita considerazione il contesto ambientale di riferimento e il quadro degli obiettivi del programma, sono state individuate 2 ipotesi di scenario:

- Alternativa "0" (mancata attuazione del Programma) – possibile evoluzione del contesto ambientale regionale nel caso di mancata attivazione delle azioni proposte dal programma;
- Alternativa "1" (attuazione del Programma) – possibile evoluzione del contesto ambientale di riferimento a seguito dell'attuazione del programma.




In relazione al grado di dettaglio del Programma e a una possibile maggiore specificazione, scaturente dalla fase di negoziato formale con la Commissione, si è scelto di rappresentare le possibili evoluzioni del contesto, rispetto alle due alternative considerate (Alternativa "0" – Alternativa "1"), secondo un'articolazione in categorie che sinteticamente descrivono le possibili evoluzioni degli scenari.

Le considerazioni riportate nelle categorie descritte si riferiscono alla sola considerazione del potenziale contributo del POR e non di eventuali ulteriori politiche messe in atto da strumenti esterni all'ambito di azione del programma.

Alternativa "0" – Evoluzione del contesto in assenza di programma

-  In assenza del programma si ipotizza il permanere delle condizioni del contesto
-  In assenza del programma si ipotizza un peggioramento delle condizioni del contesto

Alternativa "1" – Evoluzione del contesto a seguito dell'attuazione del programma

-  In presenza del programma si ipotizza il permanere delle condizioni del contesto
-  In presenza del programma si ipotizza un possibile miglioramento delle condizioni del contesto
-  In presenza del programma si ipotizza un potenziale miglioramento delle condizioni del contesto dipendente dalle modalità di attuazione

Di seguito si riporta la descrizione dei possibili trend evolutivi in relazione alle componenti e alle tematiche ambientali, in assenza del Programma Operativo Regionale (Alternativa "0") e con l'attuazione del Programma (Alternativa "1").

Componente/tematica ambientale	Alternativa "0" Assenza del Programma	Alternativa "1" Attuazione del Programma
Acque		
Energia, cambiamenti climatici, aria e emissioni		
Gestione rifiuti e Economia circolare		
Natura - Biodiversità		
Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico		
Popolazione e Salute		
Sistemi territoriali (Ambito Urbano – Aree interne)		
Sistemi produttivi		
Turismo		
Suolo e rischi naturali		
Trasporti e mobilità sostenibile		

La definizione delle alternative consente di prefigurare i possibili effetti attesi dall'attuazione del Programma sulle condizioni di criticità e potenzialità e quindi anche i possibili contributi al perseguimento degli obiettivi e dei target di sostenibilità. Ipotizzare alternative plausibili aiuta a prefigurare meglio le eventuali coerenze/incoerenze tra scelte programmatiche e caratteristiche del territorio. Una valutazione condotta in tale scenario presenta, comunque, la considerazione di effetti ipotetici attesi dovuti alla circostanza che: le azioni individuate potrebbero avere maggiori specificazioni nella fase di negoziato con la Commissione; le stesse azioni annoverano diverse tipologie di intervento e quindi gli effetti potrebbero maggiormente esplicitarsi solo in fase attuativa; per molti degli obiettivi specifici e delle azioni correlate risultano determinanti ai fini dell'efficacia dell'attuazione le azioni di governance, in qualche caso anche esterna all'ambito di azione del programma.

La valutazione secondo le categorie individuate si colloca in questo quadro. Per alcune delle componenti più direttamente connesse ai temi ambientali, si riporta una breve descrizione degli scenari ipotizzati.

Acque - Lo scenario attuale, in assenza di Programma, dato l'impiego della risorsa costante o eventualmente in crescita, dovrebbe progredire verso un maggiore degrado della componente in termini sia di qualità e sia di quantità. L'assenza dell'aggiornamento di pianificazione, il mancato completamento della normativa di settore, la non efficace gestione della risorsa non possono che lasciare inalterato o peggiorare l'attuale stato di fatto.

Il POR potrebbe contribuire a migliorare lo scenario futuro, solo se accompagnato da una serie di interventi "ordinari" indirizzati alla riorganizzazione del settore. In particolare, il completamento della normativa e dei principali strumenti di pianificazione di settore, sono necessari e propedeutici alla stabilità all'assetto gestionale.

Laddove il contesto regionale di governance non subisse miglioramenti, gli impatti degli interventi previsti, seppur positivi, sarebbero contenuti. Infatti, senza riorganizzazione del settore, la gestione del sistema è compromessa e gli interventi eventualmente realizzati potrebbero perdere di efficacia nel breve periodo.

Gestione rifiuti e Economia circolare - La gestione dei rifiuti in Calabria è ancora caratterizzata da alcune debolezze intrinseche legate ad una non ottimale organizzazione del sistema e da carenze impiantistiche ancora non colmate. In assenza del POR il percorso di miglioramento del sistema verso standard minimi di qualità sarebbe certamente rallentato dalla difficoltà a completare il sistema impiantistico, ad avviare azioni per la prevenzione dei rifiuti, anche nei sistemi produttivi e per realizzare sistemi efficaci di raccolta differenziata. Le azioni previste dal POR potrebbero portare a miglioramenti tendenziali rispetto all'alternativa zero in quanto prevedono il sostegno ad iniziative di prevenzione per ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti, di implementazione dei sistemi di raccolta differenziata e promozione delle attività di riciclaggio, nonché di adeguamento del sistema impiantistico utile finalizzato a maggiori percentuali di riciclaggio, inserite in un quadro pianificatorio coerente con la Direttiva quadro sui rifiuti.

Suolo e rischi - In assenza di programma le attività intraprese da altri strumenti di programmazione dovrebbero comunque continuare a garantire l'attività di prevenzione e gestione nei confronti dei rischi presenti sul territorio regionale. Il livello di rischio connesso ai fattori naturali permarrà a livelli elevati, vista la consistenza degli interventi necessari alla prevenzione e alla messa in sicurezza e l'insufficienza delle risorse impiegate, nonché l'aumento dei livelli di rischio ormai accertato a causa degli impatti dei cambiamenti climatici. Il POR può migliorare lo scenario futuro perché può favorire un approccio innovativo nella prevenzione e gestione dei rischi tenendo conto degli impatti prodotti dai cambiamenti climatici.

Il POR 2021/2027, nella sua complessità, potrebbe contribuire al miglioramento delle condizioni del contesto ambientale calabrese; tuttavia, l'efficacia delle azioni messe in campo è fortemente condizionata dalle modalità di attuazione, a partire dalla definizione di criteri di selezione che possano indirizzare verso il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità, anche sulla base degli approfondimenti relativi alla valutazione degli effetti, compresa la verifica di conformità al principio DNSH.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale

FESR FSE Plus 2021 - 2027

Proposta di RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 1 *Analisi di contesto e goal dell'Agenda 2030*

Marzo 2022

L'analisi del contesto regionale sviluppata nei capitoli del documento definisce un quadro volutamente più ampio dal quale si articolano e traggono i riferimenti e le interrelazioni i temi e le componenti individuate per gli approfondimenti dell'analisi di contesto riportata nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale (RA). Tale quadro di interrelazioni costituisce anche il riferimento per la definizione degli obiettivi di sostenibilità per la VAS del POR, capitolo 4 del RA, in relazione alla metodologia adottata per la valutazione. Questo tipo di analisi risulta utile nella costruzione di un percorso che associa la situazione del contesto regionale, la sua distanza dai target dell'Agenda 2030 e i goal, che costituiscono il riferimento e il quadro all'interno del quale verificare i contributi che le diverse componenti e tematiche trattate apportano al raggiungimento dei target e quindi verso i goal dell'Agenda 2030.

Il presente Allegato è stato redatto, in prima istanza, nella fase di elaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare, sotto la supervisione di Giovanni Soda, all'epoca dirigente del NRVIP.

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria

Dirigente del NRVIP: *Tommaso Calabrò* (Dirigente generale pro tempore Dipartimento Presidenza)

Coordinamento: *Rosa M. Alessi, M. Francesca Currà*

Gruppo di Lavoro: *Rosa M. Alessi, Vincenzo Barone, Tina Alessandra Bufano, Geremia Capano, Maria Francesca Currà, Tiziana La Pietra, Francesco Lazzaro, Matteo Marvasi, Francesca Marcella Mazza, Gaetana Nucera, Maria Laura Tucci*

INDICE

Analisi di contesto, indicatori e target di sostenibilità	1
Goal 1 - Sconfiggere la povertà	4
Goal 2 – Sconfiggere la fame	8
Goal 3 – Salute e benessere	11
Goal 4 – Istruzione di qualità	21
Goal 5 – Parità di genere	25
Goal 6 – Acqua pulita e servizi igienico sanitari	27
Goal 7 – Energia pulita e accessibile.....	34
Goal 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica	41
Goal 9 – Imprese Innovazione e Infrastrutture	45
Goal 10 – Ridurre le disuguaglianze	49
Goal 11 – Città e comunità sostenibili	55
Goal 12 – Consumo e produzione responsabili	64
Goal 13 – Cambiamenti climatici	67
Goal 14 – Vita sott’acqua	74
Goal 15 – Vita sulla Terra.....	79
Goal 16 – Pace e giustizia	84

Analisi di contesto, indicatori e target di sostenibilità

Nei capitoli in cui si articola il documento vengono presentate le analisi e i dati statistici utili a qualificare il contesto regionale della Calabria e il suo posizionamento rispetto al quadro nazionale e al Mezzogiorno.

Lo sviluppo dell'analisi è inquadrato secondo i 17 goal e i target dell'Agenda 2030¹, costituendo quest'ultima il quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di sostenibilità delle politiche di sviluppo.

Il riferimento all'Agenda ONU 2030 viene riportato nelle deliberazioni che hanno dato impulso all'avvio della programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2021 -2027. Fin dall'atto di indirizzo per l'avvio del percorso di costruzione del POR FESR /FSE Plus 21 -27 (DGR 136/2020), si specifica che: ... - *in assenza di una proposta di strategia europea per la crescita quale riferimento programmatico, in analogia con il ruolo svolto dalla strategia "Europa 2020", i riferimenti per la programmazione della Politica di coesione vanno ricercati nelle strategie settoriali e nell'Agenda 2030 dell'ONU per lo Sviluppo Sostenibile, volte ad attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e basate su una governance riformata che sviluppi appieno la governance multilivello; e che si rende necessario: ... - avviare il percorso di definizione e stesura del Programma Operativo Regionale FESR/FSE Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, con l'obiettivo di definire le strategie per conseguire l'integrazione, in scala regionale, della Politica di coesione europea e delle sue politiche prioritarie, tenendo conto sia della Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialization Strategy) sia della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).*

La sottoscrizione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (settembre 2015) rappresenta il documento condiviso che testimonia la riflessione delle Nazioni verso un maggiore impulso al superamento della dicotomia tra sviluppo e crescita e tra le esigenze e le "...trasformazioni indispensabili dei paesi più ricchi e tecnologicamente avanzati – consumi energetici e di materie prime, inquinamento, generazione di rifiuti, ecc. – , ma di tener conto altresì della legittima aspirazione dei paesi in via di sviluppo a godere di più alti livelli di benessere, anche materiale."². In tale ottica, essa ribadisce inoltre il paradigma delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale) e la consapevolezza che un'agenda comune e globale per lo sviluppo (sostenibile) non può prescindere dalla considerazione dei diritti umani universali, da equilibrati sistemi di produzione e consumo e dal superamento della povertà estrema in tutte le sue dimensioni.

L'Agenda ha portato all'attenzione universale la necessità di affrontare globalmente il tema della sostenibilità dello sviluppo e nel contempo la consapevolezza che il tema dello sviluppo sostenibile debba essere considerato da tutti i Paesi agendo collaborativamente. Non esiste pace, sicurezza e prosperità universale se non attraverso il riconoscimento di pari dignità di accesso ai servizi per tutti e se non si sradica la povertà in tutte le sue forme (culturale, sociale economica).

L'analisi evidenzia, seppur preliminarmente, i target/obiettivi di sostenibilità e, nel contempo, delinea gli ambiti di valutazione che, attraverso i successivi approfondimenti, informeranno in maniera puntuale gli obiettivi più significativi, in ragione della loro rilevanza, per il contesto regionale.

L'analisi è finalizzata a presentare le criticità e, nel contempo, le potenzialità del contesto regionale, assumendo, sia sotto il profilo degli ambiti e delle tematiche considerate (ambientali, sociali ed economiche), sia dal punto di vista dei target e degli indicatori, un campo ampio di osservazione. Questo per consentire di comprendere le relazioni dirette tra obiettivi e indicatori di natura ambientale rappresentativi del contesto, non trascurando le dimensioni correlate, come assunto dall'Agenda 2030.

Il quadro presentato è volutamente ampio, in modo da fornire anche ai soggetti coinvolti nella consultazione, nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica, un panorama all'interno del quale ciascun attore regionale, per le proprie funzioni e competenze, possono essere meglio inquadrati le priorità adeguate agli ambiti di azione della programmazione 2021-2027.

Gli obiettivi di sostenibilità e le condizioni del contesto vengono assunti come riferimento-cardine per il processo di programmazione e valutazione.

¹ L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un **programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità**. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU, l'Agenda è costituita da **17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile** – [Sustainable Development Goals, SDGs](#) – inquadrati all'interno di un programma d'azione più vasto costituito da 169 *target* o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale **entro il 2030**.


² ISTAT - *Rapporto SDGs 2020 – Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia*, pag. 5 (Prefazione)

Per l'analisi del contesto territoriale sono stati utilizzati gli indicatori presenti nella banca dati elaborata dall'ISTAT³, in modo da fornire informazioni statistiche aggiornate per l'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia. Un'altra banca dati utilizzata è quella del Rapporto Benessere Equo e Sostenibile (BES), nato attraverso la creazione di un gruppo di lavoro interistituzionale tra CNEL e ISTAT. A distanza di 10 anni dall'avvio del progetto, il 10 marzo 2021 l'ISTAT ha presentato l'8ª edizione del Rapporto BES 2020. Come i precedenti, il Rapporto 2020 offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che caratterizzano il nostro Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori, suddivisi in 12 domini: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Innovazione ricerca e creatività, Qualità dei servizi.

I dati pubblicati periodicamente da ISTAT sul BES e sui Sustainable Development Goal (SDGs o anche Goal) dell'Agenda 2030, correlati alle banche dati disponibili sul web, permettono di approfondire le conoscenze sulla distribuzione delle grandezze misurate nelle diverse regioni, e, per alcuni indicatori, anche a livello sub-regionale. Di particolare interesse per l'analisi della posizione italiana rispetto agli obiettivi di sostenibilità fissati dall'Agenda 2030, a livello nazionale e a livello regionale, sono, inoltre, i rapporti pubblicati dall'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS). In particolare, nell'analisi che occupa questo capitolo, si è fatto riferimento anche all'indicatore composito proposto dall'ASVIS, al fine di confrontare la posizione regionale rispetto a quella nazionale nel perseguimento degli SDGs. I dati utilizzati per la definizione degli indicatori compositi sono quelli riportati nel Rapporto "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile – Rapporto ASVIS 2020", pagg. 48-49. Nella sezione dedicata alle Regioni, il Rapporto ASVIS propone, per ciascuna delle Regioni e delle Province autonome e per il decennio 2010 - 2019, il confronto tra l'andamento degli indicatori compositi regionali e l'andamento nazionale, nonché la distanza dai target quantitativi individuati per il 2030 o il 2050. Come si vedrà nei successivi paragrafi, la Calabria mostra, per la maggior parte dei Goal, performance inferiori alla media nazionale, tranne che per i Goal 7 e Goal 15, dove si posiziona nettamente al di sopra della media nazionale. Anche la distanza dai target quantitativi (rif. tavola 4.20 del Rapporto ASVIS 2020) evidenzia grandi divari per molti indicatori, un buon posizionamento nel percorso di raggiungimento dei target per pochi altri, il superamento del solo target quantitativo per il consumo di energia da fonte rinnovabile. Nella Tavola 4.20 viene proposta un'analisi del percorso di avvicinamento al target quantitativo, rappresentata dai simboli riportati nelle due ultime colonne. Come spiegato nel Rapporto, per la valutazione del possibile raggiungimento dei Target quantitativi si è usata la metodologia Eurostat⁴, anche per la sua immediata leggibilità. In presenza di Target quantitativi, Eurostat prevede la valutazione dell'intensità e del verso con cui l'indicatore si sta muovendo rispetto all'obiettivo prefissato utilizzando delle "freccette". Tale valutazione dipende dal rapporto tra il tasso di crescita effettivo e quello necessario per raggiungere il Target e prevede quattro possibili valutazioni (Figura 2.1) con le relative frecce con un colore (verde o rosso) diverso e una diversa inclinazione:

- 1) progressi significativi - il Target verrà raggiunto. Viene indicato con una freccia verde orientata verso l'alto;
- 2) progressi moderati - il Target non verrà raggiunto, ma la direzione è quella giusta. Viene indicato con una freccia verde orientata diagonalmente verso l'alto;
- 3) progressi insufficienti - il Target non verrà raggiunto a causa di un trend solo leggermente positivo. Viene indicato con una freccia rossa orientata diagonalmente verso il basso;
- 4) allontanamento dal Target - si sta procedendo nella direzione sbagliata. Viene indicato con una freccia rossa orientata verso il basso.

Figura 2.1 - Sintesi delle valutazioni rispetto ai Target quantitativi secondo la metodologia Eurostat



³ ISTAT – Rapporto SDGs 2020. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia - [Rapporto SDGs 2020. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia](#)

⁴ Eurostat, *Sustainable development in European Union*, giugno 2019, pp. 24-29.

Tavola 4.20 - Distanza dai Target quantitativi - Regione Calabria

SDG	INDICATORE E TARGET	Valore ultimo anno disponibile	Breve periodo	Lungo periodo
Goal 1	Entro il 2030 raggiungere quota 21,8% di persone a rischio povertà o esclusione sociale	44,5 % (2018)	↓	↓
Goal 2	Entro il 2030 ridurre la quota di fertilizzanti distribuiti in agricoltura del 20% rispetto al 2018	216 kg per ha (2018)	↓	:
Goal 2	Entro il 2030 raggiungere quota 25% di SAU investita da coltivazioni biologiche	35,1 % (2018)	↑	:
Goal 3	Entro il 2030 ridurre il tasso standardizzato di mortalità per le maggiori cause di morte (30-69 anni) del 25% rispetto al 2013	234 per 100.000 abitanti (2017)	↑	↑
Goal 3	Entro il 2030 ridurre il tasso di feriti per incidente stradale del 50% rispetto al 2010	23,4 per 10.000 abitanti (2019)	↓	↓
Goal 4	Entro il 2030 raggiungere quota 10% di uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (18-24 anni)	19,0 % (2019)	↓	↓
Goal 4	Entro il 2030 raggiungere quota 40% di laureati ed altri titoli terziari (30-34 anni)	19,9 % (2019)	↓	↑
Goal 5	Entro il 2030 raggiungere la parità di genere nel rapporto di femminilizzazione del tasso di occupazione (20-64 anni)	0,56 femmine/maschi (2019)	↓	↓
Goal 6	Entro il 2030 raggiungere quota 80% nell'efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile	58,9 % (2015)	↓	↓
Goal 7	Entro il 2030 raggiungere quota 32% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia	43,7 % (2017)	Target raggiunto	
Goal 8	Entro il 2030 raggiungere quota 73,2% nel tasso di occupazione (20-64 anni)	45,3 % (2019)	↓	↓
Goal 9	Entro il 2030 raggiungere quota 3% di incidenza della spesa totale per R&S sul PIL	0,54 % (2018)	↓	↓
Goal 10	Entro il 2030 raggiungere quota 4,2 nell'indice di disuguaglianza del reddito disponibile	7,6 ultimo/primo quintile (2017)	↓	↓
Goal 11	Entro il 2030 aumentare la quota di posti-km offerti dal trasporto pubblico locale del 26% rispetto al 2004	1773 posti-Km per abitante (2018)	↓	↓
Goal 11	Entro il 2030 raggiungere quota 3 giorni di superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10 nei comuni capoluogo di provincia	12,1 giorni (2018)	↓	:
Goal 12	Entro il 2030 ridurre la quota di rifiuti urbani prodotti pro-capite del 27% rispetto al 2003	403 kg/ab.*anno (2018)	↓	↓
Goal 13	Entro il 2030 ridurre la quota di emissioni di gas serra del 55% rispetto al 1990	11210 migliaia di tep (2017)	:	↓
Goal 14	Entro il 2030 raggiungere quota 10% di aree protette marine	0,9 % (2019)	:	↓
Goal 15	Entro il 2050 azzerare l'incremento annuo di suolo consumato	117,8 ha (2019)	↑	:
Goal 15	Entro il 2030 raggiungere quota 30% di aree protette terrestri	16,9 % (2019)	:	:
Goal 16	Entro il 2030 raggiungere quota 171 giorni di durata dei procedimenti civili	755 giorni (2019)	↓	:
Goal 16	Entro il 2030 ridurre al 100% l'affollamento degli istituti di pena	102,6 % (2018)	↑	↑

Il tasso di crescita effettivo è calcolato sulla base dei dati relativi all'anno base e all'ultimo anno considerato, mentre quello teorico rappresenta quello richiesto per raggiungere il Target rispetto al livello dell'indicatore nell'anno base. In questa sede si sono fornite due scale temporali di analisi, di lungo periodo (almeno 10 anni) e di breve periodo (5 anni) quando i dati sono disponibili per la serie storica. Ciò permette di valutare anche eventuali differenze registrate nel corso del tempo, che sono molto utili anche al fine di calibrare meglio le azioni che vanno intraprese per il conseguimento del target.

Nei paragrafi che seguono, a partire da questa rappresentazione sintetica della situazione calabrese, si approfondisce l'analisi di posizionamento del contesto calabrese rispetto ai diversi target sottesi ai 17 Goals.


La trattazione dell'analisi, per ciascun Goal, parte dall'introduzione al Goal e alla sua caratterizzazione quale obiettivo globale per lo sviluppo sostenibile, per poi proseguire con la descrizione dell'indicatore composito ASVIS e, successivamente, con l'approfondimento dell'analisi per ciascun target e per i relativi indicatori. Nell'analisi del contesto regionale rispetto ad ognuno dei Goal, una tabella di sintesi riporta i target, gli indicatori e i dati osservati per gli anni di riferimento, la comparazione al dato nazionale e meridionale e, per la Calabria, la dinamica durante il periodo di osservazione considerato. La descrizione è, per questo motivo, corredata da grafici e tabelle che rappresentano l'andamento dell'indicatore per gli anni di riferimento e che, per la loro significatività, sono ritenuti essenziali alla descrizione del contesto. Per la trattazione di alcuni Goal sono stati utilizzati, laddove necessari, ulteriori banche dati e/o studi e rapporti di analisi. In tal caso, tali riferimenti vengono riportati nella trattazione dello specifico Goal.

Si specifica che, rispetto ai 17 Goal dell'Agenda 2030, non è stato preso in considerazione il Goal 17 "Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile". I target ad esso sottesi, per i temi e le questioni affrontate, non trovano, almeno in questa fase del processo di VAS, adeguata collocazione nella dimensione regionale, né a livello analitico né sul piano della programmazione. Nella prosecuzione del percorso di valutazione si verificheranno gli eventuali approfondimenti sui target per analizzare se e in quale dimensione siano riferibili alla scala di azione regionale.



Goal 1 - Sconfiggere la povertà

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo



A livello globale, la riduzione della povertà estrema ha conosciuto un rallentamento negli ultimi anni. Di conseguenza, l'obiettivo di eliminare questo fenomeno entro il 2030 appare difficile da conseguire.

Occorre, pertanto, intensificare lo sforzo per ridare slancio alle politiche e alle strategie per dare soluzione a questa situazione, che riguarda soprattutto le popolazioni rurali e urbane dei Paesi in ritardo di sviluppo, ma presente anche tra le pieghe del tessuto sociale dei Paesi ricchi.

Il monitoraggio del Goal 1 nel contesto europeo e italiano si rapporta alle linee europee relative alla povertà multidimensionale (rischio di povertà, grave deprivazione materiale, bassa intensità lavorativa), a quella nazionale della povertà assoluta e all'accesso ai bisogni di base (abitazione, cure mediche, trasporti, energia, acqua, ecc.).

L'Unione Europea, l'area del mondo più avanzata rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile, nel periodo 2010-2014 ha registrato un andamento negativo dell'indice composito. Successivamente, il trend ha conosciuto un miglioramento costante, grazie ad un più favorevole andamento di tutti gli indicatori elementari, al punto che, nel 2018, la grave deprivazione materiale e la bassa intensità lavorativa hanno segnato i valori minimi dell'intero periodo considerato (rispettivamente, 5,9% e 8,8%). La differenza tra l'indicatore composito relativo al *best performer* (Repubblica Ceca) e il Paese che compare in fondo alla classifica (Grecia) è pari a 22 punti. L'Italia, che presenta un valore dell'indice composito ancora inferiore a quello del 2010, si colloca nettamente al di sotto della media europea (Rapporto ASvis 2020).

In questa cornice, la dinamica osservata dell'indicatore composito per la Calabria - riportato in alto a destra - evidenzia chiaramente il divario negativo della performance calabrese nei confronti della media nazionale in tutto il periodo considerato (2010-2019), con una tendenza regionale in continuo peggioramento fino al 2017 e poi in recupero nel successivo biennio (in linea con l'andamento italiano, ma in forma più accentuata). Questa ripresa, tuttavia, non basta a restringere il gap tra la regione e la media italiana che, al contrario, mostra un significativo ampliamento rispetto alla posizione di partenza del 2010.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base alle definizioni nazionali	Percentuale di popolazione che vive in condizione di povertà o esclusione sociale (Istat, %)	39,8	42,20	25,60	41,5	40,50	25,00	● -14,20	● 1,70
	Grave deprivazione materiale (Istat, %)	8,6	13,6	7,4	11,6	13,3	7,4	● -1,20	● 3,00
	Bassa intensità lavorativa (Istat, %)	12,3	17,3	10	17,5	15,8	10,6	● -2,30	● 5,20
	Rischio di povertà (Istat, %)	30,9	34,7	20,1	32,7	31,9	18,7	● -10,80	● 1,80
1.4 Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare i poveri e i vulnerabili, abbiano uguali diritti riguardo alle risorse economiche, così come l'accesso ai servizi di base, la proprietà e il controllo sulla terra e altre forme di proprietà, eredità, risorse naturali, adeguate nuove tecnologie e servizi finanziari, tra cui la microfinanza	Tasso di sovraccarico del costo della casa (Istat, %)	6,7	11,70	8,70	4,9	8,20	7,70	● 2	● -1,8
	Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico (Istat, %)	89,3	91,3	93,5	88,8	88,6	92,1	● -4,2	● 0,5
	Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (Istat, %)	42,1	40,3	33,5	37,4	33,3	29,5	● -8,6	● -4,7
	Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispira, %)	40,3	31,2	20,9	60,9	66	46,3	● -19,4	● 20,6
	Famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua (Istat, %)	31,2	16,60	8,60	33,4	18,70	10,80	● -22,6	● 2,2
	Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, %)	67	70,2	74,7	36,7	37,5	43,4	● -7,7	● 30,3
	Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche volta l'anno (Istat, %)	79,6	81,9	81,4	68	67,9	66,2	● -1,8	● 11,6

Il quadro sinottico precedente mostra i valori dei principali indicatori considerati dalla SDGs (*Sustainable Development Goals*) per il monitoraggio del raggiungimento dei due target esaminati per questo Goal.

Il target 1.2, focalizzato sulla riduzione dei livelli di povertà, è monitorato attraverso quattro indicatori che, nel complesso, restituiscono con evidenza un posizionamento della Calabria nettamente peggiore rispetto alla media nazionale in tutte le grandezze considerate, ma che pure, in taluni casi, segnalano incoraggianti dinamiche di recupero che, si auspica, si consolidino nei prossimi anni, nonostante le difficoltà generate dalla crisi pandemica.




Figura 1.2.1




Figura 1.2.2

Entrando nello specifico, sensibilmente più elevata rispetto al valore nazionale (39,8 rispetto a 25,6) risulta la quota di popolazione che vive in condizioni di povertà o esclusione sociale (Fig. 1.2.1), la cui dinamica, sostanzialmente allineata a quella degli altri macro-contesti territoriali di riferimento, ha lasciato pressoché immutato il pesante divario esistente rispetto all'Italia.

Una percentuale significativa della popolazione calabrese (8,6 rispetto a 7,4 nazionale) soffre di grave deprivazione materiale. Diversamente dall'indicatore precedente, si osserva (Fig. 1.2.2), per questa grandezza, un positivo processo di convergenza verso i valori medi italiani.




Figura 1.2.3




Figura 1.2.4

La condizione di debolezza economica di numerose famiglie calabresi è da ascrivere, in buona misura, alla bassa intensità lavorativa (12,3 contro 10 dell'Italia). Come mostra la Fig. 1.2.3, anche in questo caso, l'andamento registrato dal fenomeno nel corso del periodo osservato risulta, a partire dal 2017, convergente verso i valori medi nazionali, con una netta inversione di tendenza rispetto alla fase temporale precedente, caratterizzata dal progressivo ampliamento dei divari. Per

contro, la popolazione regionale rimane fortemente esposta al rischio di povertà (30,9% per contro 10,8% italiano). Anche per tale grandezza si rilevano, nell'ultimo biennio, dati che attenuano, ma in misura meno incisiva rispetto a quanto rilevato per i precedenti indicatori, il forte differenziale esistente nei confronti dell'aggregato italiano (Fig. 1.2.4).

In conclusione, rispetto al tema della povertà assoluta e multidimensionale, nonostante i recenti recuperi, con valori, in taluni casi, migliori rispetto al Mezzogiorno nel suo insieme, la Calabria resta una regione ancora lontana dalla media nazionale e dagli obiettivi programmati.

L'altro target (1.4) esaminato attiene al tema dell'accesso ai servizi di base. Anche su questo fronte, la regione evidenzia inefficienze più marcate ed un significativo gap rispetto alle medie nazionali.




Figura 1.4.1




Fig. 1.4.2

Difatti, soltanto nel caso del sovraccarico del costo dell'abitazione, la regione si colloca in una posizione migliore rispetto agli aggregati territoriali di comparazione (Fig. 1.4.1), mentre, per quanto riguarda gli altri fenomeni monitorati, pur registrando nell'ultimo decennio - come si rileva dalle Figure 1.4.2 e 1.4.3 - miglioramenti moderati (come quello relativo alla soddisfazione per il servizio elettrico) o più consistenti (nei livelli di conferimento dei rifiuti in discarica), la Calabria occupa stabilmente una posizione peggiore rispetto sia all'Italia sia al Mezzogiorno.




Figura 1.4.3




Figura 1.4.4





Figura 1.4.5

Infine, in questo quadro caratterizzato da pesanti carenze dei servizi essenziali, rilevano le elevate quote di giudizi negativi sia sulle capacità di collegamento dei mezzi pubblici (Fig.1.4.5), che, soprattutto, sulla qualità del servizio idrico: in quest'ultimo caso, l'irregolarità percepita nella distribuzione dell'acqua potabile per i calabresi si attesta su un valore pari a tre volte quello nazionale e due volte rispetto a quello del Mezzogiorno.



Goal 2 – Sconfiggere la fame

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile



Il dramma della fame e i problemi della sicurezza alimentare costituiscono una grave criticità per una quota ancora consistente della popolazione mondiale. Per contrastare e ridurre questi fenomeni, occorre implementare una strategia globale che persegua il miglioramento degli aspetti quantitativi e qualitativi della nutrizione (inclusa la lotta all'eccesso di peso nei Paesi più sviluppati), nonché la promozione dell'agricoltura sostenibile.

Nel mondo sono 821 milioni le persone senza cibo e quasi 700 milioni quelle che mangiano in eccesso. Denutrizione e obesità sono il risultato dell'insicurezza alimentare che sempre più sembra coesistere all'interno di uno stesso Paese, povero o ricco che sia. (*THE STATE OF BUILDING CLIMATE RESILIENCE FOR FOOD SECURITY AND NUTRITION*, FAO, 2018).

Nel contesto italiano, i progressi verso questo obiettivo possono essere letti attraverso il monitoraggio nei campi della sicurezza alimentare, della lotta alle cattive abitudini alimentari, del sostegno allo sviluppo rurale e della promozione di pratiche agricole a basso impatto ambientale.

Il posizionamento della Calabria in questi ambiti, restituito dall'indicatore composito elaborato dall'AsviS – riportato in alto a destra – evidenzia un trend sostanzialmente allineato a quello nazionale, tranne che per l'ultimo biennio (2018-2019), in cui si registra un peggioramento delle prestazioni regionali, attribuibile, principalmente, alle dinamiche degli indicatori sull'obesità dei minori e sulla produttività agricola.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
2.2 Entro il 2030, eliminare tutte le forme di malnutrizione, incluso il raggiungimento, entro il 2025, degli obiettivi concordati a livello internazionale sull'arresto della crescita e il deperimento dei bambini sotto i 5 anni di età, e soddisfare le esigenze nutrizionali di ragazze adolescenti, in gravidanza, in allattamento e delle persone anziane	Eccesso di peso o obesità tra i minori da 3 a 17 anni di età (Istat, %)	29,9	34,1	25,6	n.d.	n.d.	n.d.	● -4,3	● -
2.3 Entro il 2030, raddoppiare la produttività agricola e il reddito dei produttori di alimenti su piccola scala, in particolare le donne, le popolazioni indigene, le famiglie di agricoltori, pastori e pescatori, anche attraverso l'accesso sicuro e giusto alla terra, ad altre risorse e stimoli produttivi, alla conoscenza, ai servizi finanziari, ai mercati e alle opportunità che creino valore aggiunto e occupazione non agricola	Produzione per unità di lavoro delle aziende agricole (Istat - CREA, euro) - (*) Anni di riferimento 2016 e 2010	9,7	15,1	22,9	9,2	15,7	21,8	● -13,2	● 0,5
2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni meteorologiche estreme, alla siccità, alle inondazioni e agli altri disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità del suolo	Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche (Istat, %)	36,4	19,7	15,8	18,4	11,3	8,7	● 20,6	● 18
	Tasso di crescita delle coltivazioni biologiche (Mipaaf / Sinab, %)	3,7	-0,4	1,8	11,1	0,7	0,7	● 1,9	● -7,4
	Fertilizzanti distribuiti in agricoltura (Istat, kg/ha)	198,5	205,2	484,5	158,5	231,5	497,7	● 286,0	● 40,0
	Prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura (Istat, kg/ha)	8,0	9,8	13,2	7,9	13,9	16,3	● 5,2	● 0,1

Il target 2.2. sulla malnutrizione è monitorato dalla SDGs nazionale attraverso l'indicatore relativo all'eccesso di peso tra i minori da 3 a 17 anni. Riguardo a questa grandezza, per la quale non si dispone di una serie storica ma solo un dato relativo al 2019, la Calabria presenta una situazione migliore rispetto al Mezzogiorno, ma significativamente più critica rispetto all'Italia (4,6 kg in più della media nazionale).

In ogni caso, per un quadro più analitico del fenomeno osservato, è opportuno considerare anche altri indicatori sull'obesità non presenti tra quelli monitorati dalla SDGs, come l'indicatore sull'eccesso di peso e l'indicatore relativo alla adeguata alimentazione, entrambi misurati sull'intera popolazione.

Il primo mette in rilievo che, nel 2020, quasi la metà della popolazione regionale è interessata da eccesso di peso. Il dato calabrese, in diminuzione rispetto al 2010 (50,9%), risulta più elevato della media nazionale, pari al 45,9% (Istat, *Indagine Aspetti della vita quotidiana*, in *Indicatori BES*). L'indicatore relativo all'adeguata alimentazione (percentuale di popolazione che consuma abitualmente quattro porzioni al giorno di frutta e verdura) fa registrare, per la Calabria, solo il 12,6 % della popolazione, mentre, in Italia, tale percentuale raggiunge quasi il 19 % (Fonte: Istat, *Indicatori BES*, cit.). La 'cattiva' alimentazione rappresenta, quindi, un problema diffuso, il cui contrasto richiede politiche mirate e durature rivolte a modificare stili di vita e approcci al cibo sbagliati. In questa direzione, l'agricoltura e, più in generale, la filiera agroalimentare, possono giocare un ruolo cruciale.

Il target 2.3. è relativo alla produttività del settore agricolo, descritta da un unico indicatore, che mostra i bassi livelli di resa per ULA (Unità di Lavoro Annuo) detenuti dalla Calabria.

Il target 2.4 mette in rilievo l'importanza di una produzione agricola sostenibile e produttiva.

Il tema della sostenibilità – economica, sociale ed ambientale dell'agricoltura, al centro, tra l'altro, dell'Open Forum del G20 (17 e 18 settembre 2021⁵), riveste un rilievo di primaria importanza e un'opportunità rilevante di sviluppo per la Calabria.

Nell'insieme, gli indicatori relativi all'agricoltura regionale descrivono un settore a limitato impatto ambientale, caratterizzato, nel corso dell'arco temporale considerato, da una forte espansione della SAU (Superficie Agricola Utilizzata) investita da produzioni biologiche.




Figura 2.4.1

Come evidenziato nella Fig. 2.4.1, il fenomeno, marcatamente crescente dal 2010 fino al 2017 e poi stabilizzatosi, è passato dal 18,4 al 36,4 % della SAU complessiva, livello ampiamente più elevato rispetto al contesto medio nazionale e meridionale attestatisi, rispettivamente, al 15,8 e all'11,3 %.

La crescita del numero delle aziende produttrici di prodotti biologici e la crescita delle superfici a coltivazioni biologiche è, tuttavia, da inquadrare alla luce dei tradizionali vincoli e limiti strutturali dell'agricoltura calabrese, alcuni dei quali sebbene in attenuazione, quali quello delle dimensioni medie aziendali, persistono condizionandone l'evoluzione. Il riferimento è alla prevalenza di piccole e piccolissime aziende (gran parte delle quali impiega soprattutto manodopera familiare), allo scarso peso relativo delle attività secondarie (agriturismo, ecc.), ai bassi tassi di investimento in tecnologia (forieri di aumenti di produttività), alla scarsa presenza di prodotti trasformati nella GDO, il principale canale di vendita di

prodotti biologici in Italia, ecc. (al riguardo si rimanda all'*Annuario*, cit. ed al Rapporto dello Sniba: *Bio in cifre 2020*). Infine,

⁵ I 20 paesi più sviluppati attraverso i loro ministri dell'agricoltura hanno discusso del cambiamento climatico e delle misure da prendere per bloccare gli effetti sull'agricoltura a livello globale. L'agricoltura è stata trattata quale importante presidio a difesa del territorio, in quanto agricoltori e allevatori sono i primi custodi del territorio. Il tema della produttività è stato l'altro punto discusso al vertice citato che ha stabilito che esso è raggiungibile attraverso l'innovazione tecnologica che aumenti la fertilità dei terreni. Le organizzazioni agricole, come ad esempio la Cia- Agricoltori Italiani, hanno richiesto di aumentare l'accesso al credito ai piccoli agricoltori, di garantire l'accesso alla terra e fermare il consumo di suolo, investire in ricerca e ridurre gli sprechi lungo le filiere (*L'agricoltura sostenibile al centro del G20. Nasce la Carta di Firenze*, la Repubblica, venerdì 17 settembre, 2021).

vale la pena di segnalare che la regione ha già raggiunto uno dei target fissati dall'Italia per l'Agenda 2030 (il 25% di SAU investita da coltivazioni biologiche).




Figura 2.4.2




Figura 2.4.3

La Calabria registra, inoltre, un buon posizionamento nel panorama nazionale nell'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Con riferimento all'impiego di fertilizzanti (Fig.2.4.2), la regione, nel 2010, mostrava livelli nettamente inferiori, saliti poi progressivamente fino ad allinearsi ai livelli del Mezzogiorno (dai 158 kg per ettaro a fronte dei 231 del Mezzogiorno) che tuttavia restano, con 198 e 205, oltre la metà di quelli medi nazionali (484). L'utilizzo di prodotti fitosanitari è in significativa contrazione sia nel Mezzogiorno (da 13,9 a 9,8) sia a livello nazionale (16,3 al 13,2), mentre in Calabria, ove la pratica risulta nettamente meno intensa, si colloca stabilmente intorno agli 8 kg per ettaro tra il 2010 e il 2019 (Fig. 2.4.3).




Figura 2.4.4

L'utilizzo nettamente più basso sia di fertilizzanti sia di prodotti fitosanitari, rispetto alla media nazionale, è influenzato, tra l'altro, dalla ridotta quota di superficie di pianura disponibile in regione per la pratica di un'agricoltura intensiva.

Nel suo insieme, rispetto ai target 2.3 e 2.4, l'agricoltura calabrese permane un settore con pesanti criticità, tra le quali una ridottissima produttività del lavoro, rimasta stabilmente inferiore alla metà di quella media nazionale, significativamente più bassa del livello registrato dal Mezzogiorno nel corso degli ultimi anni (Fig. 2.4.4).


Occorre aggiungere, a questo riguardo, che l'evoluzione più recente del settore primario regionale evidenzia una certa capacità di crescita e di innovazione, come dimostra la favorevole annata olivicola del 2019 (che ha trascinato con se, in controtendenza alla crescita negativa nazionale, una spiccata crescita positiva dell'intero settore agricolo calabrese: il valore della produzione a prezzi correnti è aumentato di

oltre il 20% a fronte di un calo di quello nazionale dell'1,6%) e l'importanza della superficie a vite biologica (pari al 55% di quella totale a vite), cui si associa la robusta crescita della produzione biologica di vino (*La filiera vite vinicola in Italia*, Quaderno Tematico n. 5, 2021 e *Un mercato in continua ascesa: il caso dei vini bio calabresi*, disponibile su firab.it).



Goal 3 – Salute e benessere

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età



Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale **“Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età”**. L’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 supporta gli scopi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per quel che concerne la mortalità infantile e materna e le malattie trasmissibili come AIDS, malaria e tubercolosi e sostiene la lotta contro le malattie non trasmissibili che costituiscono la principale causa di morte.

Nell’anno contrassegnato dalla pandemia generata dal Covid-19, il perseguimento del Goal 3 assume una connotazione ancora più importante. Nel corso dell’ultimo anno si è ancor di più evidenziato che le problematiche di ordine sanitario vanno considerate in un’ottica d’insieme. Tanto per fare degli esempi, i cambiamenti climatici e le conseguenti mutate condizioni ambientali hanno un impatto negativo, sotto vari aspetti, sullo stato di salute di milioni di persone, mentre l’istruzione, l’accesso a servizi sanitari e farmaci di buon livello, la protezione da rischi finanziari da una parte, la sicurezza alimentare e gli stili di vita dall’altra influiscono sul buon esito dei programmi in ambito sanitario.

La rappresentazione - riportata in alto a destra - dell’indicatore composito elaborato nel Rapporto ASVIS 2020 – *“I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”*, riferita al periodo di osservazione 2010-2019, evidenzia che, complessivamente, la posizione della Regione Calabria, per questo Obiettivo, si mantiene inferiore rispetto a quella italiana. Il divario negativo tende ad accentuarsi nell’intervallo temporale 2011-2016. Dopo un breve recupero, registrato tra il 2016 ed il 2017, lo scostamento dalla media nazionale ritorna ad aumentare progressivamente fino al 2019.

Gli ambiti di intervento per il raggiungimento degli obiettivi del Goal 3 sono molteplici. Per valutare la posizione regionale rispetto ai target d’interesse, sono stati presi in considerazione, preliminarmente, gli indicatori relativi agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) pubblicati dall’ISTAT nel Rapporto SdGs 2020, integrati con indicatori provenienti da altre banche dati ISTAT (Indicatori BES, Indicatori per le politiche di coesione).

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal. Va sottolineato che buona parte dei dati statistici relativi ai diversi indicatori analizzati afferiscono ad un periodo di rilevazione che va dal 2010 fino al 2019. In alcuni casi il periodo di riferimento dei dati si è allungato fino al 2020, in altri casi ancora l’intervallo temporale è più ampio, partendo dal 2004.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
3.2 Entro il 2030, mettere fine alle morti evitabili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età, con l’obiettivo per tutti i paesi di ridurre la mortalità neonatale a non più di 12 su 1.000 nati vivi e, per i bambini al di sotto dei 5 anni, ridurre la mortalità a non più di 25 su 1.000 nati vivi	Probabilità di morte sotto i 5 anni (Istat, per 1.000)	4,75	3,93	3,34	4,53	4,68	3,81	● -1,41	● -0,22
	Tasso di mortalità neonatale (Istat, per 1.000) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2004	3,29	2,74	1,92	4,01	3,49	2,69	● -1,37	● 0,72
3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate e combattere l’epatite, le malattie legate all’uso dell’acqua e altre malattie trasmissibili	Incidenza delle infezioni da HIV per 100.000 residenti (per regione di residenza) (Istituto Superiore di Sanità, per 100.000) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2012	0,4	3,0	4,0	1,0	3,8	7,0	● 3,6	● 0,6

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione e la cura e promuovere la salute mentale e il benessere	Probabilità di morire tra i 30 ed i 69 anni per tumori, diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2004	9,27	9,83	8,96	11,58	12,20	11,81	-0,31	2,31
	Mortalità per tumore (tassi di mortalità standardizzati con la popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 20-64 anni, per 10.000 residenti) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2004	8,4	8,9	8,1	11,2	10,6	9,6	-0,3	2,8
	Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (65 anni e più) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2004	25,0	29,4	33,0	15,3	17,8	20,7	8,0	-9,7
	Speranza di vita in buona salute alla nascita (Istat, num medio di anni) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2009	49,7	56,2	58,6	49,2	54,5	56,4	-8,9	0,5
	Speranza di vita alla nascita (Istat, Tavole di mortalità della popolazione italiana) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2004	82,5	82,2	82,3	80,7	80,2	80,7	0,2	1,8
	Speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni (numero medio di anni che una persona di 65 anni può aspettarsi di vivere senza subire limitazioni nelle attività per problemi di salute, utilizzando la quota di persone che hanno risposto di avere delle limitazioni, da almeno 6 mesi) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2008	10,0	8,7	8,5	8,9	7,2	6,5	1,5	1,1
	Multicronicità e limitazioni gravi (Percentuale di persone di 75 anni e più che dichiarano di essere affette da 3 o più patologie croniche e/o di avere gravi limitazioni, da almeno 6 mesi) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2008	48,8	56,9	56,7	51,6	60,8	60,6	7,9	2,8
	Mortalità evitabile (0-74 anni) (Istat, tasso standardizzato per 10.000) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2005	17,8	18,5	16,8	23,7	25,0	23,5	-1,0	5,9
	Indice di salute mentale (Tassi di mortalità standardizzati con la popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 65 anni e più, per 10.000 residenti) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2016	68,6	68,6	68,8	67,2	66,9	68,1	-0,2	1,4
	Eccesso di peso (Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese sul totale delle persone di 18 anni e più) (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2005	48,4	50,4	45,5	50,6	50,8	45,0	-2,9	2,2
	Adeguata alimentazione (Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 3 anni e più che consumano quotidianamente almeno 4 porzioni di frutta e/o verdura sul totale delle persone di 3 anni e più) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2005	18,8	13,4	12,6	18,4	13,6	10,4	6,2	0,4
	Sedentarietà (Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che non praticano alcuna attività fisica sul totale delle persone di 14 anni e più) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2005	33,8	49,1	49,6	41,9	56,4	56,7	15,8	8,1
Tasso standardizzato di mortalità per suicidio (Istat, per 100.000) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2004	4,0	4,5	5,7	5,0	5,5	6,6	1,7	1,0	
3.5 - Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui abuso di stupefacenti e l'uso nocivo di alcool	Alcol (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2007	16,1	13,7	16,8	19,3	18,8	22,3	0,7	3,2
3.6 - Entro il 2020, dimezzare il numero di decessi a livello mondiale e le lesioni da incidenti stradali	Tasso di mortalità per incidente stradale (Istat, per 100.000) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2004	5,3	4,6	5,1	7,8	8,4	10,4	-0,2	2,5
	Tasso di lesività grave in incidente stradale (Ministero della Salute, per 100.000) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2012	32,2	28,5	29,5	19,5	20,4	22,0	-2,7	-12,7
	Mortalità per incidenti stradali (Tassi di mortalità per incidenti stradali standardizzati con la popolazione europea al 2013 all'interno della classe di età 15-34 anni, per 10.000 residenti) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2004	0,8	0,7	0,7	1,2	1,5	1,8	-0,1	0,4
3.7 - Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, compresi quelli per la pianificazione familiare, l'informazione e l'educazione, e l'integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali	Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 10 e i 14 anni (Istat, per 1.000)	0,113	0,031	0,018	0,000	0,019	0,007	0,095	0,113
	Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 15 e i 19 anni (Istat, per 1.000)	22,0	27,2	18,3	26,3	41,6	32,6	-3,7	4,3

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
3.8 - Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi finanziari, l'accesso a servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso a farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità e a prezzi accessibili e vaccini per tutti	Percentuale dei parti con più di 4 visite di controllo effettuate in gravidanza (Ministero della Salute - Cedap, %) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2013	74,5	n.d.	86,5	85,6	n.d.	86,5	● -12,0	● -11,1
	Posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati (Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della Salute, per 10.000 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2014	25,4	27,8	31,2	24,8	28,3	32,1	● -5,8	● 0,6
	Posti letto in day-Hospital negli istituti di cura pubblici e privati (Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della Salute, per 10.000 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2014	4,3	3,8	3,5	4,8	4,0	3,9	● 0,8	● -0,5
	Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (Istat, per 10.000 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2009	38,5	38,6	69,6	34,0	39,3	71,1	● -31,1	● 4,5
3.9 - Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento e contaminazione di aria, acqua e suolo	Tasso standardizzato di mortalità per avvelenamento accidentale (Istat, per 100.000) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2004	0,4	0,4	0,5	0,5	0,3	0,4	● 0,1	● 0,1
3.a - Rafforzare l'attuazione della "Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità" sul controllo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi	Proporzione standardizzata di persone di 15 anni e più che dichiarano di fumare attualmente (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2005	17,2	18,7	19,1	19,3	21,7	21,9	● 1,9	● 2,1
3.b - Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo, fornire l'accesso ai farmaci essenziali e ai vaccini a prezzi accessibili, in conformità con la Dichiarazione di Doha sull'Accordo TRIPS e la salute pubblica, che afferma il diritto dei paesi in via di sviluppo ad utilizzare appieno le disposizioni dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale in materia di flessibilità per proteggere la salute pubblica e, in particolare, di fornire l'accesso ai farmaci per tutti	Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ (Ministero della Salute, per 100 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2014	61,8	n.d.	54,6	55,1	n.d.	63,4	● 7,2	● 6,7
	Copertura vaccinale in età pediatrica: polio (Ministero della Salute, per 100 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2013	96,0	n.d.	95,0	94,3	n.d.	95,7	● 1,0	● 1,7
	Copertura vaccinale in età pediatrica: morbillo (Ministero della Salute, per 100 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2013	93,1	n.d.	94,5	87,6	n.d.	90,4	● -1,4	● 5,5
	Copertura vaccinale in età pediatrica: rosolia (Ministero della Salute, per 100 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2013	93,1	n.d.	94,5	87,6	n.d.	90,4	● -1,4	● 5,5
3.c - Aumentare sostanzialmente il finanziamento della sanità e il reclutamento, lo sviluppo, la formazione e il mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, soprattutto nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo	Medici (IQVIA ITALIA, per 1.000) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2012	3,8	4,1	4,0	3,8	3,9	3,9	● 0,2	● 0,0
	Infermieri e ostetriche (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, per 1.000) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2013	4,9	5,4	5,9	4,6	4,7	5,3	● 1,0	● -0,3
	Dentisti (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, per 1.000) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2013	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	● 0,0	● 0,0
	Farmacisti (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie, per 1.000) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2013	1,3	1,0	1,1	1,4	1,1	1,1	● -0,2	● 0,1

Target 3.2

Da vari anni il fenomeno della mortalità materna e della mortalità infantile è in progressiva diminuzione sull'intero territorio nazionale. Dal punto di vista geografico è evidente lo svantaggio delle regioni del Mezzogiorno, in particolare della Calabria, che presentano valori del tasso di mortalità infantile superiori a quello italiano. Nel 2019, la probabilità di morte sotto i 5 anni si attesta a 3.34 per mille nati in Italia, 3,93 nel Mezzogiorno e 4.75 in Calabria (fig. 3.2.1). A partire dal 2004 e fino al 2018 anche il tasso di mortalità neonatale evidenzia un trend evolutivo complessivamente in calo (1,92 per mille nati vivi in Italia, 2,74 per mille nati vivi nelle regioni del Mezzogiorno e 3,29 per mille nati vivi in Calabria) anche se, in Calabria, si registrano due importanti flessioni in aumento nel 2011 e nel 2016 (fig. 3.2.2).




Figura 3.2.1




Figura 3.2.2

Target 3.3




Figura 3.3.1

In progressiva diminuzione, dappertutto nel Paese, è anche il numero di casi di AIDS e, in generale, l'incidenza della tubercolosi, della malaria, dell'epatite B, nonché delle malattie di origine tropicale. Nel 2019 si registra un'incidenza di nuove infezioni da HIV, calcolata per 100.000 residenti, pari a 0,4 in Calabria, 3,0 nel Mezzogiorno e 4,0 nel territorio nazionale (fig. 3.3.1). Al pari di altri Paesi dell'Unione Europea, in Italia, i dati in tal senso sono positivi, ma il continuo monitoraggio e la sorveglianza attiva di queste malattie trasmissibili si rende necessario per la presenza sul territorio di specie di vettori competenti e in considerazione di una serie di fattori legati alle attività economico-sociali (viaggi e commerci internazionali, flussi migratori), ai cambiamenti climatici e ambientali.

Target 3.4

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le malattie non trasmissibili costituiscono la principale causa di morte. La diffusione di queste patologie riconducibili a cause metaboliche e fisiologiche può essere contrastata riducendo i principali fattori di rischio comportamentali (consumo di tabacco, inattività fisica, abuso di alcool, errate abitudini alimentari), pervenendo a diagnosi precoci, garantendo cure tempestive ed adeguate potenziando l'assistenza sanitaria, promuovendo la salute mentale ed il benessere.

La probabilità di morire per malattie non trasmissibili, nella fascia di età compresa tra i 30 ed i 69 anni, in Italia è in lieve ma progressiva diminuzione, a partire dal 2004 fino al 2019 (fig. 3.4.1). Il trend evolutivo in Calabria è grossomodo sovrapponibile a quello del territorio nazionale (se ne discosta di poco, in aumento, solo nel 2012, nel 2015 e nel 2017 e in diminuzione nel 2006). Lo stesso andamento, in calo, si registra anche nel Mezzogiorno, ma con valori di probabilità più elevati. I dati relativi alla mortalità per tumore fra i 20 e 64 anni, anch'essi in lenta ma progressiva diminuzione, sono quasi sovrapponibili nel Mezzogiorno e in Calabria, ma con un tasso di mortalità superiore rispetto a quello complessivo dell'Italia (fig. 3.4.2).




Figura 3.4.1




Figura 3.4.2

Nel 2019, l'indicatore sulla speranza di vita in buona salute alla nascita, che dà indicazioni sulla qualità della sopravvivenza, risulta in Italia, pari a 58,6 anni (rispetto agli 83,2 anni attesi come totale di vita, valore più alto fino ad oggi). Nel Mezzogiorno, lo stesso indicatore si attesta su 56,2 (rispetto ad 82,5 anni attesi di vita in totale), mentre in Calabria è di 49,7 anni (rispetto agli 82,5 attesi). Il numero di anni in cui mediamente si spera di vivere in buona salute in Calabria nell'ultimo decennio è aumentato di 0,5 unità, ma, dopo aver toccato un picco nel 2018, è bruscamente regredito nel 2019, con un decremento di ben 3,2 anni, ritornando quasi ai valori del 2009 (fig. 3.4.3).

L'indicatore relativo alla speranza di vita alla nascita presenta un quadro complessivamente positivo e in costante crescita fino al 2019 (fig. 3.4.4). I dati stimati dell'anno 2020 riferibili a questo indicatore mostrano una diminuzione, che è di lieve entità per le regioni del Mezzogiorno e ancor meno per la Calabria, ma che diventa, invece, per il Paese nel suo complesso, una brusca interruzione del trend di crescita, con una significativa inversione di tendenza nel processo di costante miglioramento della longevità. Ciò probabilmente in considerazione del fatto che alcune aree del Paese risultano particolarmente colpite dalla pandemia dovuta al virus SARS-CoV-2, che nel Paese (al Nord più che nelle altre aree) ha di fatto annullato o seriamente compromesso il guadagno, in termini di speranza di vita alla nascita, maturato nel decennio, riportandoci al livello del 2012. Da gennaio a settembre 2020, la pandemia ha causato, a livello nazionale, un aumento dei decessi, rispetto alla media del periodo 2015-2019, che corrisponde ad una variazione di +9%.




Figura 3.4.3




Figura 3.4.4

L'eccesso di mortalità riscontrato in questi nove mesi ha riguardato principalmente il Nord Italia (+18,6%), con picchi di +35,6% in Lombardia, mentre il Centro (+1,1%) e il Mezzogiorno (+0,3%) hanno subito aumenti più contenuti (Rapporto ASVIS 2020 – "I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile"). In Calabria, al momento, la pandemia non sembra ancora aver impattato in misura significativa sulla speranza di vita alla nascita, anche se l'indicatore, dopo un decennio di costante crescita, segna un appiattimento nella dinamica (fig. 3.4.4).

Progressi in positivo riguardano, invece, la speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni. Questo indicatore esprime il numero medio di anni che una persona di 65 anni può aspettarsi di vivere senza subire limitazioni nelle attività per problemi di salute. In tal caso il dato, per tutto il periodo 2008/2019, è positivo per la Calabria rispetto al centro e ancor più rispetto al resto delle altre Regioni italiane, anche se si registra, nell'ultimo triennio, una crescita meno pronunciata rispetto alle altre aree considerate (fig. 3.4.5).

La diffusione di patologie croniche si accompagna all'allungamento della vita, con una maggiore incidenza, com'è ovvio, nella popolazione anziana. In una popolazione caratterizzata da una aspettativa di vita elevata e, quindi, da una notevole percentuale di persone anziane, sono piuttosto diffuse patologie come le demenze e le malattie del sistema nervoso, che si sovrappongono alla malattie immunologiche e cardiovascolari, determinando diffuse situazioni di multicronicità e comorbidità nel segmento più anziano della popolazione. Difatti, risulta pari 48,8 % la percentuale delle persone di 75 anni e più che, nel 2020, in Calabria, dichiara di essere affetta da 3 o più patologie croniche e/o di avere gravi limitazioni, da almeno 6 mesi, a causa di problemi di salute nel compiere le attività che abitualmente svolgono le persone (fig. 3.4.6): è un dato sensibilmente migliore sia rispetto al Mezzogiorno (56,9 %) sia rispetto al Paese nel suo complesso (56,7 %). Questo indicatore, peraltro, è dal 2014 in regresso dappertutto, seppur con velocità differenti.



Figura 3.4.5




Figura 3.4.6

Più nello specifico, l'impatto delle malattie neurologiche e psichiatriche, è ben sintetizzato dall'indice di salute mentale (fig. 3.4.7), pari, nel 2020, a 68,8 per l'Italia, che è un valore del tutto comparabile con il Mezzogiorno (68,6) e la Calabria (68,8).




Figura 3.4.7




Figura 3.4.8

Molto importante è l'indicatore di mortalità evitabile (fig. 3.4.8), riferito alle persone con meno di 75 anni di età e costituito da due componenti: mortalità trattabile e mortalità prevenibile. L'indicatore si riferisce ai decessi di persone, di età inferiore a 75 anni, che potrebbero essere ridotti grazie ad un'assistenza sanitaria adeguata e accessibile, alla diffusione nella

popolazione di stili di vita più salutari e alla riduzione di fattori di rischio ambientali. Nel 2018, il tasso standardizzato di mortalità evitabile è risultato pari al 16,8 per 10.000 residenti in Italia, a 18,5 nel Mezzogiorno e a 17,8 in Calabria. Il grafico evidenzia una dinamica in costante regresso dappertutto.

Nell'ambito delle analisi demografiche, per la sua rilevanza in termini di ricadute sociali e la dipendenza da numerosi fattori di origine medica, comportamentale o sociale, l'epidemiologia del suicidio occupa un posto rilevante, essendo il suicidio la dodicesima causa di morte nel mondo (ma fra le tre principali cause di morte tra i 15 e i 44 anni) e i tentativi di suicidio fino a 20 volte più frequenti dei suicidi effettivi.




Figura 3.4.9

Dalle tabelle riportate nell'annuario statistico italiano del 2020 e riferite all'anno 2017, si rileva che la mortalità per suicidio cresce all'aumentare delle fasce di età passando da 1,7 suicidi per 100.000 abitanti sotto i 24 anni, a 5,8 suicidi nella fascia di età compresa tra 25-44 anni, a 8,1 in quella tra i 45-64 anni fino ad arrivare a 10,3 negli over 65. Dal 2004, il tasso di mortalità per suicidio, rapportata a 100.000 abitanti, tende a decrescere, con valori diversificati territorialmente (fig. 3.4.9). Valori significativamente più bassi caratterizzano il Mezzogiorno rispetto all'Italia, mentre la Calabria presenta un andamento oscillante attorno alla linea del Mezzogiorno, considerato che il tasso di suicidi, pur restando permanentemente al di sotto dei valori nazionali, registra dei picchi in corrispondenza degli anni 2009 e 2010 (5,9 casi ogni 100.000 ab) e nel 2016 (5,6).

Target 3.5

I principali fattori di rischio comportamentali per la salute sono rappresentati da fumo, obesità, alcool e sedentarietà. In Italia, la prevalenza di persone in sovrappeso e con obesità cresce al crescere dell'età, tanto che, se l'eccesso di peso riguarda 1 minore su 4, la quota quasi raddoppia tra gli adulti, raggiungendo il 46,1 per cento tra le persone di 18 anni e oltre. Questo è quanto evidenzia il rapporto Istat realizzato per il secondo "Italian Obesity Barometer Report" presentato il 6 ottobre 2020 in occasione del 2nd Italian Obesity summit – Changing ObesityTM meeting". I dati relativi al periodo di osservazione indicano che, al pari delle altre regioni del Mezzogiorno, la Calabria, anche se con un andamento oscillante, presenta valori superiori alla media italiana. I dati relativi allo stile alimentare evidenziano che in Italia la popolazione, maggiormente nelle regioni del Mezzogiorno e ancor più in Calabria, pranza a casa e che il pranzo costituisce il pasto principale, con una scelta di alimenti e composizione di cibi ed alimenti più attenta rispetto ai pasti consumati fuori casa.

L'indice relativo alla sedentarietà si riferisce alla proporzione, standardizzata con la popolazione europea al 2013, di persone, nella fascia di età di 14 anni e più, che non praticano sport - né continuamente né saltuariamente - e che non svolgono alcun tipo di attività fisica nel tempo libero (come passeggiate di almeno 2 km, nuotare, andare in bicicletta, ecc.), in rapporto al totale delle persone della stessa fascia di età. Rispetto a questi standard, la scarsa attività fisica caratterizza anche la popolazione calabrese: tuttavia, i dati mostrano un andamento con valori superiori rispetto ai dati nazionali.

Tenendo conto delle definizioni adottate dall'OMS, nonché delle raccomandazioni dell'INRAN e in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, si identificano come "consumatori a rischio" tutti quegli individui che praticano almeno uno dei comportamenti a rischio, eccedendo nel consumo quotidiano di alcool (secondo soglie specifiche per sesso e età) o concentrando in un'unica occasione di consumo l'assunzione di oltre 6 unità alcoliche di una qualsiasi bevanda (binge drinking). L'indice considerato esprime la proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che presentano almeno un comportamento a rischio nel consumo di alcool sul totale delle persone di 14 anni e più. In Italia, questo indicatore nel 2019 è pari al 15,8%, in calo rispetto all'anno precedente (16,7%) e rispetto al 2010 (20,3%) (fig. 3.5.1). Abitudini rischiose nel consumo di alcool sono più diffuse tra gli uomini (22,3% rispetto a 9,5% tra le donne), tra le persone residenti nelle regioni del Nord (17,8%), tra i giovanissimi (28,3% per i ragazzi di 14-17 anni) e tra gli anziani (21,3 tra i 64-75 anni). Come si vede dal grafico, il consumo di alcool in Calabria è in crescita dal 2013, con valori

superiori alla media delle regioni meridionali e con una decisa impennata nel 2019, che ha di molto avvicinato la regione al dato nazionale.

Il consumo di tabacco relativo alle persone di 15 anni e più (standardizzato per età), evidenzia, dal 2010 fino al 2019, con dati territorialmente differenti, una lenta e progressiva diminuzione sia sull'intero territorio nazionale sia nel Mezzogiorno. In Calabria il consumo di tabacco, pur essendo inferiore rispetto ai dati nazionali e del Mezzogiorno, ha un andamento altalenante (fig. 3.a.1). Un picco significativo si registra nel 2014. In base alle stime del 2020, questa ripartizione si diversifica, rimarcando una sostanziale stabilità del dato nel Mezzogiorno (da 18,6 del 2019 a 18,7 del 2020) e nell'intero territorio nazionale (da 19 del 2019 a 19,1 del 2020) e un aumento in Calabria (da 15,7 del 2019 a 17,2 del 2020).




Figura 3.5.1




Figura 3.a.1

Target 3.6

In Italia e nel Mezzogiorno, il tasso di mortalità per incidente stradale è diminuito nel corso degli anni di osservazione (2004-2019). I dati relativi al tasso di mortalità della Calabria sono di difficile interpretazione, nel senso che gli stessi, pur essendo al di sotto della media nazionale (solo nel 2012 risultano coincidenti e nel 2016 e nel 2018 risultano superiori), sono oscillanti (fig. 3.6.1). Stesso discorso vale per la mortalità da incidente stradale tra i giovani (0,8 decessi per 10.000 residenti di 15-34 anni (fig. 3.6.2).




Figura 3.6.1




Figura 3.6.2

Target 3.b




Figura 3.b.1

L'andamento della copertura vaccinale anti influenzale negli over 65, a partire dal 2016 torna ad aumentare, dopo la brusca flessione in negativo del 2013, sia in Italia che in Calabria raggiungendo rispettivamente in Italia il 54,6% ed in Calabria il 61,8 % (fig. 3.b.1). Le vaccinazioni pediatriche raggiungono coperture elevate dell'ordine del 96%, nel caso della polio e del 94,5 %, nel caso del morbillo e della rosolia.

Target 3.8 e 3.c

Tra il 2010 e il 2019 l'offerta ospedaliera, di fatto già in progressiva diminuzione a partire dalla metà degli anni '90, è andata modificandosi, con una riduzione delle strutture e dei posti letto ordinari e in Day Hospital. I posti letto disponibili sono dedicati nell'82,6% dei casi ai pazienti con patologie acute, nel 4,4% ai lungodegenti e nel 13% alle terapie riabilitative. Nel 2017 in Italia sono circa 192.000 i posti letto ospedalieri, 31,8 ogni 10.000 abitanti, un livello inferiore ai 37 posti per 10.000 abitanti stabilito dalla normativa nazionale. Territorialmente l'offerta di posti letto è però diversa: nel 2018 in Italia i posti letto ordinari sono 31,2 su 10.000 abitanti, nel Mezzogiorno 27,8 ed in Calabria a 25,4 (fig. 3.8.1). Anche la dotazione di posti letto in regime di degenza diurna (day-hospital) per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi, peraltro già in partenza limitata, è in diminuzione negli ultimi anni: in Italia si contano 3,5 posti letto ogni 10.000 abitanti nel 2018 contro i 3,9 del 2014, nel Mezzogiorno 3,8, contro 4 e in Calabria 4,3 contro 4,8. (fig.3.8.2). L'offerta di posti letto nei presidi residenziali presenta, ancora una volta, una significativa differenza fra Nord e Mezzogiorno con valori evidentemente più elevati per le regioni settentrionali rispetto al Mezzogiorno. Nel 2018 i posti letto dei presidi residenziali in Italia sono di 69,9 ogni 10.000 abitanti, nel Mezzogiorno 36,6 ed in Calabria 36,5 (fig. 3.8.3). Anche la funzione offerta nei presidi differisce sul territorio: al Nord è in prevalenza socio-sanitaria mentre nel Mezzogiorno diventa importante la funzione di accoglienza abitativa e socio-educativa.




Figura 3.8.1




Figura 3.8.2




Figura 3.8.3

Nel 2019 in Italia ci sono circa 241.000 medici cioè 4 medici (3,1 medici specialisti e 0,9 medici generici) ogni 1.000 abitanti. Gli odontoiatri, risultano essere poco meno di 50mila (0,8 ogni 1000 abitanti) e i farmacisti poco più di 70mila (1,1 ogni 1000 abitanti). Questi dati sono più o meno stabili tanto nel periodo di rilevazione (2014-2019) quanto a diffusione territoriale. Nel 2019, ad esempio, la presenza di medici ogni mille abitanti è di 4,1 nelle regioni del Mezzogiorno e di 3,8 in Calabria, quindi quasi in linea con il 4 dell'Italia. Analogo discorso, con numeri diversi, si ripropone per dentisti e farmacisti, anche se, in questo ultimo caso, il numero di presenze di farmacisti per mille abitanti è di poco favorevole per la Regione Calabria (1,3 della Calabria contro 1 del Mezzogiorno e 1,1 dell'Italia). La copertura territoriale si differenzia per gli infermieri e le ostetriche il cui numero è aumentato nel corso degli ultimi anni: da 5,3 ogni 1000 abitanti nel 2013 a 5,9 nel 2019, nel territorio nazionale; da 4,7 ogni 1000 abitanti nel 2013 a 5,4 nel 2019 nel Mezzogiorno; da 4,6 ogni 1000 abitanti nel 2013 a 4,9 nel 2019, in Calabria.

A complemento di questa trattazione vi è da aggiungere anche che alcuni dati del Progetto Bes (fig. 3.10) mostrano un generale peggioramento relativo alle chance di cura per le regioni del Mezzogiorno: il tasso di mobilità per motivi di cura dalle regioni meridionali e dal Centro, già significativamente più alto nel 2010, e da allora in costante crescita, e il gap tra territori si è ulteriormente ampliato.




Figura 3.10.1 - Emigrazione ospedaliera in regioni diverse da quella di residenza per ricoveri ordinari acuti, per ripartizione geografica di proveniente. Anni 2010-2019. Per 100 dimissioni di residenti nella regione


In merito alla emigrazione sanitaria vale la pena riportare quanto evidenziato nelle conclusioni del Report Osservatorio GIMBE 2/2020 "il valore della mobilità sanitaria regionale nel 2018 è pari a € 4.618,98 milioni, una percentuale apparentemente contenuta (4,1%) della spesa sanitaria totale (€ 113.112 milioni), ma che assume particolare rilevanza per tre ragioni fondamentali. Innanzitutto, per l'impatto sull'equilibrio finanziario di alcune Regioni, sia in saldo positivo (es. Lombardia +€ 739,6 milioni), sia in saldo negativo (es. Calabria -€ 287,4 milioni; Campania -€ 350,8 milioni); in secondo luogo, per la dispersione di risorse pubbliche e private nelle Regioni che si caratterizzano per un'offerta carente di servizi; infine, per l'aumento di prestazioni inappropriate

in particolare nelle strutture private accreditate". A margine di quanto esposto, gli indicatori sulla qualità dei servizi sanitari possono fornire elementi utili per valutare ad esempio la situazione in cui si è inserita la pandemia da COVID-19 in modo da individuare gli strumenti da utilizzare per recuperare i danni il più velocemente possibile. Per poter definire il complesso quadro di quella che viene definita come una realtà regionale "malata" devono essere considerati altri tipi di indicatori afferenti alla dimensione sociale e che riguardano ad esempio il già citato fenomeno della migrazione sanitaria e della quota di persone affette da malattie oncologiche e non che si curano fuori dalla Regione Calabria, la quota di persone che non può curarsi per il disagio economico, i malati oncologici che hanno rinunciato ai controlli di routine anche per effetto della pandemia da COVID-19, le spese legali per lite da contenzioso e da sentenze sfavorevoli. In questa direzione vanno gli indicatori IPS (Indice di Performance Sanitaria) individuati nei Report dell'Istituto Demoskopica o i dati raccolti e analizzati dall'Osservatorio Gimbe.



Goal 4 – Istruzione di qualità

Assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti



Il Goal 4 è strettamente collegato a molti altri Goal: un'istruzione di qualità pone le basi per lo sviluppo della società: essa, infatti, è la base per migliorare la vita delle persone, per apprendere e adottare stili di vita sani, garantire lavori dignitosi, ridurre la povertà e le disuguaglianze; in sintesi, un'istruzione di qualità contribuisce a costruire società più pacifiche e a raggiungere lo sviluppo sostenibile.

L'andamento nel decennio dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS (tratta da Rapporto ASVIS 2020 – I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile) - riportato in alto a destra - evidenzia chiaramente il divario negativo della performance calabrese nei confronti della media nazionale in tutto il periodo considerato (2010-2019), con una dinamica regionale in peggioramento fino al 2018 e poi in recupero nell'ultimo anno, differente dall'andamento italiano, che mostra una lieve tendenza al miglioramento in tutto il periodo. La risalita dell'ultimo anno non basta a diminuire il gap tra la regione e la media italiana, che, al contrario, fa registrare un significativo ampliamento rispetto alla posizione di partenza del 2010.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per valutare la posizione regionale rispetto ai target del Goal 4. Esso comprende gli indicatori pubblicati nel Rapporto ISTAT SdGs 2020, integrati con indicatori provenienti da altre banche dati ISTAT (Indicatori BES, Indicatori per le politiche di coesione) e con altre informazioni provenienti da fonti ufficiali. In particolare, per avere quadro di riferimento rispetto al target 4.a, sono stati utilizzati indicatori relativi alla qualità dell'edilizia scolastica ottenuti dall'elaborazione dei dati pubblicati dall'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia scolastica del MIUR.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
4.1 Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti	Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di competenza alfabetica (Servizio Statistico INVALSI, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2018	49,5	42,6	34,4	50	45,2	34,4	-15,1	0,5
	Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di competenza numerica (Servizio Statistico INVALSI, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2018	59,5	51,1	38,7	60,3	54,5	40,1	-20,8	0,8
	Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di comprensione all'ascolto (listening) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2018	61,3	57,5	40,1	72,7	64,4	43,7	-21,2	11,4
	Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente di comprensione della lettura (reading) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2018	39,4	33,6	22,4	49,4	39,5	26,1	-17	10,0
	Competenza alfabetica non adeguata (Invalsi, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2018	47,0	41,9	30,4	54,1	45,0	33,5	-16,6	7,1
	Competenza numerica non adeguata (Invalsi, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2018	57,7	53,5	37,8	68,2	56,8	41,6	-19,9	10,5
	Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (Istat, %)	19,0	18,2	13,5	16,0	22,3	18,6	-5,5	-3,0
4.2 Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria	Posti autorizzati nei servizi socio educativi (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia) per 100 bambini di 0-2 anni - (*) Anni di riferimento 2018 e 2013	11,0	13,5	25,5	10,6	n.d.	22,5	-14,5	0,4
	Bambini di 0-2 anni iscritti al nido (Istat, %)	17,3	22,6	28,2	11,6	10,2	16,5	-10,9	5,7
	Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola dell'infanzia e I anno della primaria) per i 5-enni (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, %)	97,1	98,1	95,4	100	100	99,5	1,7	-2,9

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
4.3 Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un'istruzione tecnica, professionale e terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità	Partecipazione alla formazione continua (4 settimane) (Istat, %)	5,7	5,8	8,1	5,6	5,5	6,2	● -2,4	● 0,1
	Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2016 e 2006 con serie di dati non continua	32,4	32,2	41,5	15,7	15,6	22,2	● -9,1	● 16,7
	Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) (Istat, %)	19,9	21,2	27,6	19,1	15,6	19,9	● -7,7	● 0,8
	Giovani che non lavorano e non studiano (Neet) (Istat, %)	35,1	33	22,2	31,3	31,7	22	● -12,9	● -3,8
4.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l'imprenditoria	Competenze digitali (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2015 con serie di dati non continua	16,7	17,2	22	13,8	14,1	19,3	● -5,3	● 2,9
4.5 Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale delle categorie protette, tra cui le persone con disabilità, le popolazioni indigene ed i bambini in situazioni di vulnerabilità	Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adatte: scuola primaria (Istat, %) - (*) Anno di riferimento 2020 - (**) Valori riferiti alla ripartizione Sud	76,6	75,3	75,1	62,1	62,5	63,9	● 1,5	● 14,5
	Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adatte: scuola secondaria di primo grado (Istat, %) - (*) Anno di riferimento 2020 - (**) Valori riferiti alla ripartizione Sud	84,7	80,2	79,2	66,4	69,6	71,7	● 5,5	● 18,3
	Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adatte: scuola secondaria di secondo grado (ISTAT, 2019, %) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2018 - (**) Valori riferiti alla ripartizione Sud	84,1	80,4	78,1	80,2	74,4	70,5	● 6,0	● 3,9
4.a Costruire e potenziare le strutture dell'istruzione che siano sensibili ai bisogni dell'infanzia, alle disabilità e alla parità di genere e predisporre ambienti dedicati all'apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti	Scuole accessibili dal punto di vista fisico (ISTAT - Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole statali e non statali %) - Anni di riferimento 2020 e 2019	24,5	27,4	32,3	24,9	29,4	34,5	● -7,8	● -0,4
	Edifici attivi senza certificato di agibilità (Elaborazione da dati ANES, %)	77,0	65,0	54,0	n.d.	n.d.	n.d.	● -23,0	n.d.
	Edifici attivi senza certificato di prevenzione incendi (Elaborazione da dati ANES, %)	75,0	69,0	59,0	n.d.	n.d.	n.d.	● -16,0	n.d.
	Edifici attivi non progettati o successivamente adeguati con la normativa tecnica antisismica (Elaborazione da dati ANES, %)	84,0	85,0	87,0	n.d.	n.d.	n.d.	● 3,0	n.d.
	Percentuale di edifici che si trovano in zone sismiche 1 e 2 (Elaborazione da dati ANES, %)	100,0	70,0	43,0	n.d.	n.d.	n.d.	● -57,0	n.d.
	Edifici attivi che non sono dotati del Piano di Emergenza (Elaborazione da dati ANES, %)	31,0	24,0	18,0	n.d.	n.d.	n.d.	● -13,0	n.d.

In riferimento al target 4.1, i risultati di apprendimento vengono misurati attraverso gli esiti delle prove INVALSI. Si registrano livelli significativamente più bassi rispetto alla media dell'Italia e del Mezzogiorno nelle competenze alfabetiche, numeriche e linguistiche degli studenti delle scuole medie superiori e delle medie inferiori. Nelle competenze numeriche la differenza tra la media regionale e quella nazionale è, per entrambe le categorie di studenti, di circa 20 punti percentuali. Se si prendono in esame e si confrontano i dati delle diverse regioni (Fig. 4.1.1) è evidente il grande divario esistente tra le regioni del Nord e quelle del Sud, con la Calabria, fanalino di coda insieme alla Sardegna.

La differenza tra la rilevazione dell'anno scolastico 2018/2019 e gli anni precedenti mostra, per la Calabria, un miglioramento su tutti gli indicatori. Tuttavia la recente pubblicazione dei risultati dell'ultima rilevazione INVALSI, riferita al 2021, mostra per quasi tutte le regioni, compresa la Calabria, un generale peggioramento delle competenze degli studenti delle terze medie e del secondo anno delle scuole medie superiori. Nel dibattito pubblico che è seguito alla pubblicazione dei dati, da più parti questo peggioramento è stato attribuito al ricorso alla Didattica a Distanza (DAD)⁶.

⁶ I dati sono consultabili sul sito <https://www.invalsiopen.it/risultati/risultati-prove-invalsi-2021/>




Figura 4.1.1




Figura 4.1.2

Ci si limita qui a riportare questo dato, ma è necessario analizzare accuratamente i dati per poter stabilire relazioni di causa-effetto. L'altro indicatore che fornisce elementi in merito alla posizione della Calabria rispetto al target in esame è quello relativo all'uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (Fig. 4.1.2). A fronte di una dinamica nazionale e del Mezzogiorno di progressiva diminuzione, pur con andamenti discontinui, la Calabria mostra un andamento irregolare, caratterizzato da un deciso peggioramento, a partire dal 2016, preceduto da un periodo nel quale aveva fatto registrare valori prossimi alla media nazionale o addirittura inferiori (2010).

Con riferimento al target 4.2, appare significativa la distanza dalla media nazionale (oltre 10 punti percentuali) anche per i servizi all'infanzia; rappresentati dagli indicatori: Posti autorizzati nei servizi socio educativi (Fig. 4.2.1) e Bambini 0-2 anni iscritti al Nido (Fig. 4.2.2). Per entrambi gli indicatori, anche se il trend degli ultimi anni

mostra per la Calabria, come per il Mezzogiorno e per l'Italia un andamento positivo, il dato calabrese si colloca sempre molto al di sotto di quello nazionale, con un gap che fa registrare un ampliamento rispetto al dato di partenza.




Figura 4.2.1




Figura 4.2.2

La posizione calabrese rispetto al target 4.3 è letta attraverso tre indicatori. Inferiore alla media nazionale, ma in linea con quella del Mezzogiorno, la percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione

nelle 4 settimane precedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni (Fig. 4.3.1); una distanza ancora maggiore (9 punti percentuali) tra la media calabrese e la media nazionale si riscontra per l'indicatore Persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nei 12 mesi precedenti, e per l'indicatore relativo ai NEET (*Neither in Employment or in Education or Training*) Giovani che non lavorano e non studiano, dove la distanza aumenta a 12 punti percentuali (Fig. 4.3.2).




Figura 4.3.1



Figura 4.3.2




Figura 4.3.3

Un andamento molto irregolare presenta il grafico che rappresenta la percentuale di laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) in Calabria (Fig. 4.3.3), contrapposto all'andamento abbastanza regolare e in costante crescita della media italiana e del Mezzogiorno. Si può registrare il valore più basso della media calabrese nell'ultimo periodo, ma la comprensione del suo andamento merita un maggior approfondimento di analisi dei dati.

Per il target 4.4 si dispone di un solo indicatore relativo alle competenze digitali (persone di 16-74 anni che hanno competenze avanzate per tutti e 4 i domini individuati dal "Digital competence framework"), per il quale la Calabria fa registrare un valore leggermente inferiore alla media nazionale, ma con una tendenza al miglioramento.

Relativamente al target 4.5, occorre premettere che le caratteristiche e la qualità dell'offerta scolastica hanno grande rilevanza nel processo d'inclusione: l'accessibilità dello spazio, la presenza e la fruibilità di


tecnologie adeguate, il sostegno di figure competenti opportunamente formate, giocano un ruolo fondamentale nel favorire la partecipazione di tutti gli alunni a una didattica inclusiva. Gli indicatori disponibili permettono di analizzare alcuni aspetti; per una trattazione più esaustiva si rinvia ai rapporti specifici sull'argomento (ad es. Rapporto ISTAT – L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità) I dati disponibili riguardano la presenza nelle scuole di postazioni informatiche adatte per gli alunni con disabilità, che mostrano, per la Calabria, buone dotazioni, in linea o superiori alla media nazionale per tutte le scuole, dall'infanzia alla secondaria di primo grado.

Per il target 4.a, oltre all'indicatore ISTAT sulle scuole accessibili (assenza di barriere fisiche), sono stati esaminati i dati sull'edilizia scolastica tratti dall'Anagrafe Nazionale Edilizia Scolastica (ANES). Tutti i dati evidenziano una situazione regionale peggiore rispetto alla media nazionale. Leggermente migliore la percentuale di edifici non adeguati con la normativa tecnica antisismica (84% media regionale, 87% media nazionale). Tuttavia se si considera che le scuole calabresi ricadono tutte (100%) in zona sismica 1 e 2, a fronte del 43% delle scuole italiane, è evidente che anche questo indicatore rappresenta una situazione regionale più negativa rispetto a quella nazionale.



Goal 5 – Parità di genere

Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'empowerment di tutte le donne e le ragazze



Il Goal 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile mira alla riduzione delle disuguaglianze per donne e ragazze attraverso l'adozione di misure sull'accesso alla salute sessuale e riproduttiva, sul riconoscimento e la valorizzazione del lavoro domestico e di cura dei figli non retribuito e misure volte al contrasto di episodi di violenza femminile, accentuate durante il lockdown e di promozione di politiche di protezione sociale che assicurano anche la piena ed effettiva partecipazione femminile in tutti gli ambiti sociali, lavorativi, economici e politici.

Pur in presenza di vari progressi normativi, diverse analisi evidenziano il peso degli impatti sociali, economici e sanitari del COVID 19 anche sulle differenze di genere: le donne restano ancora penalizzate sia nella carriera sia tra le mura domestiche. Per molte, pandemia e smartworking hanno peggiorato l'equilibrio tra vita e lavoro e non sempre il ricorso all'uso della tecnologia ha inciso in maniera positiva sulla parità di genere. Su scala nazionale, il rapporto tra i tassi di occupazione femminili e maschili è andato costantemente crescendo negli ultimi anni. Tuttavia, le città italiane risultano ancora lontane dal raggiungimento della parità di genere e, nel 2019, la disparità osservata risulta ancora nettamente superiore a quella riscontrata per le città europee: in tale contesto, il perseguimento dell'obiettivo di raggiungere la parità di genere nel rapporto tra i tassi di occupazione nel 2030 appare di difficile realizzazione.

La rappresentazione dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS - riportato in alto a sinistra - evidenzia un sensibile miglioramento tra il 2010 e il 2017, il cui indicatore, dopo la flessione nel 2017, ha ripreso a crescere grazie all'aumento della quota di donne negli organi decisionali e nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, seppur ancora lontano dalla media Ue.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
5.4 Riconoscere e valorizzare il lavoro di cura e il lavoro domestico non retribuiti tramite la fornitura di servizi pubblici, infrastrutture e politiche di protezione	Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli (Istat, %)	75,9	66,8	74,3	74,1	62,0	72,4	● 1,6	● 1,8
5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica	Donne e rappresentanza politica a livello locale (Singoli consigli regionali, %) - (*) Anno di riferimento 2020 e 2012	9,7	15,8	22,0	0,0	10,1	12,9	● -12,3	● 9,7
5.6 Garantire l'accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti riproduttivi, come concordato in base al "Programma d'azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo" e la "Piattaforma di Azione di Pechino" ed ai documenti finali delle conferenze di revisione	Tasso di abortività volontaria delle donne di 15-49 anni per 1.000 donne (Istat, per 1.000) - (*) Anno di riferimento 2018	4,8	5,5	5,8	6,8	7,5	7,9	● 1,0	● 2,0
5.b Migliorare l'uso della tecnologia che può aiutare il lavoro delle donne, in particolare la tecnologia dell'informazione e della comunicazione, per promuovere l'empowerment, ossia la forza, l'autostima, la consapevolezza delle donne	Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno tutti i giorni, per 100 persone con le stesse caratteristiche (Istat, %)	79,6	81,9	81,4	68,0	67,9	66,2	● -1,8	● 11,6

L'osservazione del comportamento delle variabili utilizzate per comprendere il posizionamento della Calabria rispetto al Goal 5 registra un miglioramento dovuto all'aumento dei rapporti di femminilizzazione, della speranza di vita in buona salute alla nascita e della quota di part-time involontari. Ciò nonostante, permangono sintomatiche distanze e ampi margini di miglioramento. Dall'analisi dei dati emerge infatti che la prestazione regionale è inferiore rispetto alla media nazionale e del Mezzogiorno.

Ad esempio, per come mostrato nel grafico sulla rappresentazione politica a livello territoriale (fig. 5.5.1), rispetto al livello nazionale, la quota di donne calabresi nei Consigli regionali è inferiore del 12% nell'anno 2020 e, pur in presenza di un sensibile miglioramento nel tempo laddove si è passati da una percentuale pari allo zero dell'anno 2010 al 9,7% dell'anno 2020, il dato resta comunque sconcertante: nel 2020, la Calabria registra la minore rappresentanza femminile nel Consiglio regionale tra tutte le regioni italiane.

Rispetto alla partecipazione femminile al mondo del lavoro nel territorio calabrese, il grafico in fig. 5.4.1 evidenzia come la capacità di accesso al mercato del lavoro e della conciliazione vita-lavoro ha subito, nel corso del tempo, un andamento non lineare che vede un conseguente distacco dalla media nazionale di 1,6 punti a favore del territorio regionale. Tuttavia, alla luce del più basso livello dell'indicatore negli anni precedenti (2015-2018) il dato dell'anno 2019 non è detto che sia stabile e definitivo. Al raggiungimento del target in esame concorrono altresì gli indicatori riferiti ai servizi socio educativi per la prima infanzia, analizzati nell'ambito del Goal 4, al quale si rimanda per una più esaustiva disamina del *target* di riferimento.




Figura 5.4.1




Figura 5.5.1





Figura 5.6.1

Nel nostro Paese il dato sull'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è fra i più bassi tra quelli dei Paesi occidentali: nel 2018 è diminuito in tutte le classi di età, in particolare tra le giovanissime, e i tassi di abortività più elevati restano fra le donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni. In tale contesto, il dato regionale mantiene un andamento quasi costante, simile all'andamento nazionale e dell'intero Mezzogiorno.



Goal 6 – Acqua pulita e servizi igienico sanitari

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie



Il Goal 6 intende garantire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile, migliorare l'efficienza della distribuzione e dell'utilizzo, nonché la gestione delle acque reflue per la protezione degli ecosistemi acquatici. Per il raggiungimento dell'obiettivo è molto importante il rafforzamento delle capacità gestionali del servizio idrico integrato, in tutta la filiera che va dalla raccolta dell'acqua all'efficienza nella distribuzione idrica, al trattamento delle acque reflue, al miglioramento delle tecnologie per il riciclo e il riutilizzo, che può trarre beneficio anche dalla partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione della risorsa idrica.

L'incremento della popolazione mondiale, i problemi legati all'inquinamento, allo scioglimento dei ghiacci e i cambiamenti climatici rendono la questione dell'acqua ancora più delicata e urgente.

L'andamento nel decennio dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS (tratta da Rapporto ASVIS 2020 – I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile) - riportato in alto a destra - evidenzia chiaramente il divario negativo della performance calabrese nei confronti della media nazionale in tutto il periodo considerato (2010-2019), con una dinamica regionale caratterizzata da un andamento stabile o in lieve miglioramento fino al 2014, seguito da un peggioramento fino al 2018 e poi un leggero recupero nell'ultimo anno. La dinamica italiana è leggermente diversa: si mostra stabile o in leggero peggioramento nel periodo considerato, con la distanza tra le due linee che rimane abbastanza costante.

L'analisi di dettaglio dei dati disponibili mostra la posizione della Calabria - assai peggiore rispetto a quella italiana e a quella del Mezzogiorno, per molti indicatori - e permette di cogliere alcune contraddizioni, che sono il segnale di una gestione non ottimale della risorsa idrica, ma consente anche di individuare le criticità più rilevanti sulle quali intervenire per perseguire efficacemente l'obiettivo dell'uso sostenibile della risorsa idrica.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal. Al fine di analizzare in maniera esaustiva la posizione regionale rispetto ai target del Goal 6 sono stati presi in considerazione gli indicatori pubblicati nel Rapporto ISTAT SdGs 2020, integrandoli con indicatori provenienti da altre banche dati (ISTAT - Indicatori per le politiche di coesione; Annuario dei dati ambientali ISPRA 2020), e con altre informazioni provenienti da fonti ufficiali. In particolare, per avere un quadro di riferimento rispetto al target 6.4 sono stati utilizzati i dati ISTAT del Censimento acque per uso civile 2018 e sono stati consultati i documenti del Piano di gestione delle Acque, redatto dall'Autorità del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
6.1 Ottenere entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti	Acqua erogata pro capite (Istat, litri pro-capite per giorno) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2005 con serie dei dati non continua	264	199	215	235	210	250	● -49,0	● -29,0
	Famiglie che non si fidano di bere l'acqua del rubinetto (Istat, %)	48,8	39,9	29,0	52,0	46,1	32,8	● -19,8	● 3,2
	Famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua (Istat, %)	38,8	17,8	9,0	33,4	18,7	10,8	● -29,8	● -5,4

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale	Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispra, %)	40,3	31,2	20,9	60,9	66,0	46,3	● -19,4	● 20,6
	Trattamento delle acque reflue (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2015 e 2005 con serie dei dati non continua	46	56,7	59,6	41,8	49,5	53,5	● -13,6	● 4,2
	Acqua potabilizzata sul totale di acqua prelevata a scopo idropotabile % (*) Anni di riferimento 2012 e 2005 con serie dei dati non continua	21,5	29,3	30,6	15,7	31,3	31,8	● 9,1	● -5,8
	Coste marine balneabili (Istat, Elaborazione su dati Ministero della salute, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2013	85,3	65,8	65,5	86,4	67,5	67,0	● 19,8	● -1,1
	Percentuale di corpi idrici che hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ecologica sul totale dei corpi idrici delle acque superficiali (fiumi e laghi) (Ispra, Qualità elevata e buona, %) - Rilevazione periodo 2010-2015	n.d.	46,0	41,7	nd	nd	nd		
	Percentuale di corpi idrici non classificati rispetto allo stato di qualità ecologica sul totale dei corpi idrici delle acque superficiali (fiumi e laghi) - Rilevazione periodo 2010-2015	100	8,7	17,6	nd	nd	nd	● -82,4	
	Percentuale di corpi idrici sotterranei con stato quantitativo buono (Ispra, Indice SQUAS buono, %) - Rilevazione periodo 2010-2015	n.d.	56,6	61,0	nd	nd	nd		
	Percentuale di corpi idrici sotterranei non classificati per l'indice SQUAS % - Rilevazione periodo 2010-2015	100	26,7	24,6	nd	nd	nd	● -75,4	
	Percentuale di corpi idrici sotterranei con stato chimico buono (Ispra, Indice SCAS buono, %) - Rilevazione periodo 2010-2015	n.d.	nd	17,4	nd	nd	nd		
	Percentuale di corpi idrici sotterranei non classificati per l'indice SCAS % - Rilevazione periodo 2010-2015	80	nd	57,6	nd	nd	nd	● -22,4	
6.4 Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze	Efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2005 con serie dei dati non continua	55,1	52,1	58,0	65,5	59,4	67,4	● -2,9	● -10,4
	Acqua prelevata per uso potabile pro capite (elaborazione da dati Istat, litri/abitante/giorno) (*) Anni di riferimento 2018 e 2008 con serie dei dati non continua	579,4	436,9	422,3	538,0	418,0	421,0	● -157,1	● -41,4
	Acqua immessa nelle reti pro capite (elaborazione da dati Istat, litri/abitante/giorno) (*) Anni di riferimento 2018 e 2008 con serie dei dati non continua	487,5	387,0	374,4	413	368,0	377	● -113,1	● -74,5
6.5 Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato	Enti gestori del servizio idrico per uso civile (Prelievo - distribuzione - fognatura - depurazione) (ISTAT - Censimento delle acque per uso civile -2018) - ** Valore riferito alla ripartizione Sud	401,0	988**	2552,0	nd	nd	nd		
	Enti gestori del servizio idrico per uso civile in economia (ISTAT - Censimento delle acque per uso civile -2018)	389,0	919,0	2119,0	nd	nd	nd		
6.6 Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi	Zone umide di importanza internazionale (Ispra, 2018, ha)	875,0	24935,0	80836,0	nd	nd	nd		
	Aree protette (Istat, Elaborazione su dati Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2017, %)	26,6	25,2	21,6	26,6	25,1	21,6	● -5,0	● 0,0

Nel seguito viene proposta la lettura di quanto emerge dai dati raccolti, suddivisa per target, accompagnata, dove possibile dai grafici che rappresentano l'andamento degli indicatori più significativi.

La posizione calabrese rispetto al target 6.1 è misurata attraverso tre indicatori. In *fig. 6.1.1* è riportata la quantità di acqua erogata pro-capite, che risulta molto più elevata della media del Mezzogiorno e della media italiana. In *fig. 6.1.2* è rappresentata la percentuale di famiglie che non si fidano di bere l'acqua dal rubinetto e in *fig. 6.1.3* la percentuale di famiglie che denunciano irregolarità nella distribuzione dell'acqua. La lettura comparata dei tre grafici evidenzia come, nonostante l'acqua erogata⁷ sia di gran lunga superiore alla media nazionale, questa non arriva quantità soddisfacente agli utenti finali.

⁷ Definizione acqua erogata.




Figura 6.1.1




Figura 6.1.2




Figura 6.1.3

Un ulteriore elemento che dimostra l'inefficienza del servizio di distribuzione si evince dall'indicatore relativo alle misure di razionamento nell'erogazione dell'acqua per uso domestico nei comuni capoluogo di provincia/città metropolitana - Anni 2008-2018 (Censimento delle acque per uso civile; Indagine Dati ambientali nelle città). I dati rivelano che 3 dei 12 dei comuni capoluogo di provincia che nel 2018 hanno adottato misure di razionamento sono calabresi (Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria). In particolare Cosenza ha adottato misure di riduzione o sospensione del servizio su tutto il territorio comunale per 365 giorni, Catanzaro e Reggio Calabria hanno adottato le stesse misure su parte del territorio comunale, rispettivamente per tutto l'anno (365 giorni) e per periodi limitati dell'anno (88 giorni). I dati sull'approvvigionamento idrico, che saranno descritti nel paragrafo successivo, evidenziano la

necessità della protezione dallo sfruttamento eccessivo e dall'inquinamento delle acque sotterranee, perché la disponibilità d'acqua è strettamente legata, oltre che alla quantità, alla sua qualità. In relazione a questo obiettivo, compreso nel target 6.3, occorre registrare una situazione non positiva per la Calabria, sotto diversi aspetti.

Per quanto riguarda l'obiettivo di eliminazione delle discariche, i dati mostrano, che seppure con una tendenza al miglioramento, la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica è ancora elevata e molto superiore alla media nazionale (*fig. 6.3.1*). Il trattamento delle acque reflue fa registrare livelli molto bassi rispetto alla media italiana e del Mezzogiorno; l'andamento (*fig. 6.3.2*) è caratterizzato da un peggioramento nel periodo 2012-2015, che inverte la tendenza al miglioramento molto netta degli anni precedenti. Inoltre, è in controtendenza rispetto al Mezzogiorno e all'Italia, che mostrano un costante miglioramento dal 2005 al 2015.




Figura 6.3.1




Figura 6.3.2




Figura 6.3.3

Da registrare il dato positivo sulla percentuale delle coste marine balneabili, molto migliore rispetto alla media italiana e del Mezzogiorno (Fig. 6.3.3). Quest'ultimo dato fornisce indicazioni circa la presenza di contaminazione microbiologica (patogeni fecali), in pratica consentendo una stima indiretta dell'efficacia dei sistemi di trattamento delle acque reflue. A tal proposito, il confronto tra i due indicatori appena citati sembra evidenziare delle contraddizioni, che richiedono un maggiore approfondimento sulle grandezze che concorrono alla stima della % di coste marine balneabili.

Da osservare il dato sull'acqua potabilizzata sul totale di acqua prelevata a scopo idropotabile⁸, molto più basso della media del Mezzogiorno e dell'Italia (fig. 6.3.4). Questo dato evidenzia una migliore qualità delle acque calabresi rispetto alla media italiana e alla media del Mezzogiorno, anche se la tendenza, tra il 2008 e il 2012,

è al peggioramento. Inoltre, è da sottolineare, come elemento critico, la scarsa conoscenza sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei e superficiali, per mancanza di misure di monitoraggio. I dati ISPRA, riportati nell'Annuario dei dati ambientali (2020), forniscono un quadro della situazione italiana, generalmente non troppo roseo sia per l'indice di qualità dello stato chimico delle acque sotterranee (indice SCAS) sia per lo stato quantitativo (indice SQUAS). Il primo indice mette in evidenza la qualità buona o scarsa delle acque sotterranee a seconda della presenza di sostanze chimiche contaminanti che derivano dalle attività antropiche e che raggiungono i corpi idrici, il secondo le classifica in relazione all'impatto antropico dei prelievi rispetto al tempo di "ricarica" naturale dell'acquifero.

Sulla base dei dati di monitoraggio del periodo 2010-2015 emerge che, per l'indice SCAS, il numero di corpi idrici sotterranei classificati a scala nazionale è 869 rispetto ai 1.052 totali. Sempre su scala nazionale, il 57,6% dei corpi idrici sotterranei è in classe buono, il 25 % in classe scarso e il restante 17,4% non ancora classificato. Dei 30 corpi idrici calabresi da monitorare i non classificati raggiungono l'80%, i pochi classificati sono tutti in classe scarso.

⁸ L'indicatore riflette le caratteristiche idrogeologiche dei territori da cui le acque sono captate e la normativa vigente in materia di caratteristiche sull'acqua potabile. Ove siano disponibili una pluralità di fonti, vengono dapprima utilizzate le acque sotterranee, poiché hanno una qualità migliore tale da non richiedere, di norma, processi di potabilizzazione, tranne nei casi di inquinamento o di presenza naturale di sostanze tossiche. Di contro, nella quasi totalità dei casi le acque superficiali devono essere sottoposte a trattamento. Maggiori volumi di acqua potabilizzata si riscontrano nelle regioni dove maggiore è il prelievo di acque superficiali e marine. Fanno eccezione alcune regioni dell'Italia settentrionale (Lombardia, Piemonte) dove i processi di potabilizzazione interessano anche una buona parte delle acque sotterranee. I più bassi valori del rapporto acqua potabilizzata/acqua prelevata si riscontrano in alcune regioni del centro-sud (Lazio, Abruzzo, Molise, Campania) dove sono presenti grandi risorse sotterranee idropotabili di buona qualità, che non richiedono particolari trattamenti.




Figura 6.3.4

La rilevazione dell'indice SQUAS per il periodo 2010-2015 evidenzia per l'Italia che il 61% dei corpi idrici sotterranei è in buono stato, il 14% è classificato come scarso mentre il restante 25% risulta non classificato. In Calabria il 100% dei corpi idrici risulta non classificato. Analoga la situazione dei corpi idrici superficiali (fiumi e laghi). A livello nazionale, la percentuale di corpi idrici superficiali che hanno uno stato ecologico elevato o buono è pari al 41,7 %, (46% per il Mezzogiorno). La percentuale di non classificati è pari al 17,6 % a livello nazionale, all'8,7% per il Mezzogiorno. La Calabria risulta con il 100% dei corpi idrici superficiali non classificati.

È evidente la necessità di recuperare un gap di conoscenza importantissimo per pianificare una gestione sostenibile delle risorse idriche. Per completezza di informazione occorre dire che la Regione Calabria ha avviato, ad agosto 2015, il monitoraggio

quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Il completamento del ciclo di misure è avvenuto nel 2019: pertanto, dovrebbero essere ormai noti i dati, dei quali si attende la pubblicazione. A questo proposito, è utile precisare che nel DISR 2021/2027 si fa riferimento a tali dati riportando la seguente informazione "a conclusione della campagna di monitoraggio dello stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei, condotta nell'ultimo triennio ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 152/2006, è stata elaborata una prima classificazione delle acque da cui emerge che l'indicatore relativo ai "Corpi idrici in buono stato di qualità" è pari al 65,41%", senza ulteriori specificazioni sulla tipologia dei corpi idrici e sulla fonte di provenienza del dato. Infine, dalla Relazione generale del Progetto Piano Di Gestione Delle Acque Ciclo 2021-2027 dell'AdD dell'Appennino Meridionale (dicembre 2020, si legge che i Corpi idrici sotterranei individuati per la Calabria sono passati da 30 a 12, con nessuna variazione sull'estensione areale degli stessi, che risulta sostanzialmente la stessa (886,08 mq).

Non si dispone di dati significativi sull'utilizzo delle acque reflue depurate, tema di grande rilevanza considerati gli impatti dei cambiamenti climatici previsti per i prossimi anni. "Il 13 maggio 2020 è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo un Regolamento recante le prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua a fini irrigui in agricoltura⁹, che troverà applicazione a decorrere dal 26 giugno 2023. La nuova disciplina è stata introdotta per rimuovere alcuni ostacoli ad un riuso diffuso, garantendo la sicurezza delle acque trattate, un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale. In quest'ambito il riutilizzo delle acque reflue affinate è stato riconosciuto come soluzione promettente, con un impatto ambientale spesso inferiore a quello di misure alternative di approvvigionamento idrico, quali i trasferimenti d'acqua o la dissalazione. Oggi, la limitata diffusione del riutilizzo dell'acqua è principalmente dovuta alla mancanza di norme ambientali e sanitarie comuni, in ragione dei potenziali rischi per la salute e per l'ambiente e degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli irrigati con acque trattate. Agli ostacoli normativo-sanitari si aggiungono quelli economico-operativi, quali l'elevato costo del riutilizzo delle acque reflue in relazione ai bassi costi della risorsa convenzionalmente pagati per l'uso irriguo e agli investimenti necessari per ammodernare gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, oltre alla mancanza di reali incentivi al riutilizzo"⁹.

Informazioni sul riutilizzo per l'Italia, "pur con limiti di quantificazione, si ritrovano nella relazione annuale 2019 dell'Autorità di regolazione del servizio idrico, ARERA. Sulla base dei dati inviati nell'ambito dell'aggiornamento tariffario 2018-2019, risulta che solo il 4% del volume dei reflui depurati viene destinato al riutilizzo, pur rilevando che vi è un potenziale già disponibile di reflui destinabili al riutilizzo del 20%. Si tratta di un riutilizzo prevalentemente a fini irrigui, localizzato quasi esclusivamente nelle regioni settentrionali e assente nel Mezzogiorno del Paese"¹⁰.

⁹ Laboratorio ReF Ricerche – n. 158 settembre 2020 - Riutilizzo delle acque depurate in agricoltura: una scelta indifferibile.

¹⁰ Come nota precedente.

La notevole distanza della Calabria dal target 6.4 è evidente se si confrontano i dati relativi all'acqua prelevata¹¹, all'acqua immessa nelle reti¹² e all'acqua erogata¹³ risultano evidenti le carenze delle reti di distribuzione calabrese, dove si registra uno dei più elevati tassi di perdite. Occorre premettere che l'Italia detiene il primato in Europa per i prelievi d'acqua ad uso potabile, che ammontano a 419 litri per abitante al giorno; la Calabria fa registrare un valore decisamente più alto rispetto alla media nazionale (fig. 6.4.1), con una tendenza all'aumento fino al 2015, decrescente dal 2015 al 2018. Anche l'acqua immessa (fig. 6.4.2) e l'acqua erogata (fig. 6.1.1) sono superiori alla media italiana. Il rapporto tra l'acqua immessa e l'acqua erogata (fig. 6.4.3) evidenzia chiaramente il problema dell'inefficienza delle reti, nei confronti del quale la Calabria mostra un andamento simile a quello della media nazionale e peggiore della media del Mezzogiorno, con una tendenza evidente al peggioramento negli ultimi anni.

La principale fonte di approvvigionamento in Calabria è rappresentata dalle acque sotterranee (86,5%) seguita dalle acque superficiali (13,5%), e solo l'1% da bacini artificiali – dati ISTAT 2018, dato in linea con la media italiana.




Figura 6.4.1




Figura 6.4.2

Il target 6.5 prevede il raggiungimento entro il 2030 della gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli in maniera appropriata. La distanza della Calabria da questo obiettivo è desumibile dai dati pubblicati nel rapporto ISTAT Censimento delle acque per uso civile – Anno 2018 che restituisce un quadro dettagliato della gestione della filiera pubblica delle risorse idriche (dal prelievo di acqua per uso potabile alla depurazione delle acque reflue urbane) dei servizi idrici attivi sul territorio comunale e delle infrastrutture idriche presenti in Italia.

I gestori che operano in Italia nel campo dei servizi idrici per uso civile nel corso del 2018 sono 2.552; nell'83,0% dei casi si tratta di gestori in economia (2.119), ovvero enti locali, e nel restante 17,0% di gestori specializzati (433). La Calabria ha 401 enti gestori, di cui 389 in economia (97%), che è il numero più elevato fra tutte le regioni. Come si legge nel rapporto "Sebbene il numero di gestori attivi nel settore si sia molto ridotto (7.826 nel 1999), persiste una spiccata parcellizzazione gestionale, localizzata in alcune aree del territorio dove la riforma non è ancora stata completamente attuata, come in Calabria, Campania, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta e nelle province autonome di Bolzano e Trento".

Per quanto riguarda il target 6.6, si può fare riferimento ai dati esposti in precedenza sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei e superficiali con le considerazioni già espresse. Per le aree protette si rinvia alle considerazioni riportate nei paragrafi dedicati ai Goals 14 e 15.

Infine è opportuno un accenno, anche in assenza di indicatori, al target/strumento di attuazione 6.b "Supportare e rafforzare la partecipazione delle comunità locali nel miglioramento della gestione dell'acqua e degli impianti igienici". Da premettere che le direttive comunitarie sulle acque prevedono il coinvolgimento dei portatori d'interesse ma non dettano precise forme di coinvolgimento lasciando alle singole autorità competenti la loro individuazione. Le forme di

¹¹ per acqua prelevata si intende la quantità di acqua captata o derivata ad uso potabile da diversi corpi idrici (acque sotterranee, corsi d'acqua, laghi, bacini artificiali, acque marine e salmastre) attraverso delle specifiche opere di presa.

¹² Per acqua immessa si fa riferimento alla quantità di acqua immessa nelle reti di distribuzione comunali, che corrisponde all'acqua di uso potabile addotta da acquedotti o proveniente da apporti diretti da opere di captazione.

¹³ Quantità di risorsa idrica ad uso potabile effettivamente erogata per usi autorizzati, arrivata all'utente finale.

partecipazione adottate in Italia sono sostanzialmente diverse rispetto ai Paesi europei più avanzati. Ad esempio, in Francia, in riferimento all'elaborazione dei piani per la gestione delle risorse idriche, la contemporanea presenza, negli organismi istituzionali delle Autorità di Bacino, di rappresentanti di varie categorie dei settori pubblico e privato permette di elaborare una politica che tenga conto degli interessi di tutti, delle esigenze del territorio nonché degli orientamenti nazionali.





Figura 6.4.3

A livello nazionale manca, in Italia, una legislazione di riferimento per la promozione della partecipazione attiva che dia impulso con un approccio sistematico all'attivazione di processi di coinvolgimento nel settore idrico e in altri settori di interesse pubblico. Le prescrizioni comunitarie in materia di coinvolgimento dei portatori d'interesse vengono recepite dalle AdB coinvolte nell'elaborazione dei Piani di bacino e dei relativi piani stralcio (Piano di gestione delle acque, Piano di gestione del rischio alluvioni) attivando soprattutto misure di informazione e consultazione del pubblico. Non sono però previsti impegni formali a tener conto dei contributi nella stesura definitiva dei Piani, il che limita l'influenza dei portatori di interesse nei processi decisionali. D'altra parte nelle Autorità di Bacino Distrettuali italiane non è prevista una rappresentanza stabile di varie categorie dei settori pubblico e privato. E anche le esperienze di coinvolgimento dal basso, come i "Contratti di Fiume" risentono di queste debolezze.



Goal 7 – Energia pulita e accessibile

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni



Il Goal 7 vuole “assicurare l’accesso universale a servizi energetici economici, affidabili, sostenibili e moderni”; questo implica garantire inclusione ed equità nell’accesso ai servizi energetici e, allo stesso tempo, ridurre l’impatto ambientale del settore energetico utilizzando sistemi più efficienti e facendo sempre maggiore ricorso alle fonti rinnovabili. Negli ultimi anni, le fonti rinnovabili hanno acquisito maggiore rilevanza nell’ambito della produzione di energia elettrica. Inoltre, il Goal 7 si inserisce nella più complessa sfida a livello globale della lotta al cambiamento climatico e tende ad attuare una vera e propria transizione ad un’economia a basse emissioni di carbonio, derivante dall’uso di fonti di energie rinnovabili. Questo passaggio, ad una economia più “green” capace di coniugare il miglioramento del benessere sociale e della tutela dell’ambiente con la competitività economica, rappresenta una grande sfida, ma anche una importante opportunità che dovrebbe portare a un nuovo modello sociale e produttivo proiettato al risparmio energetico. La lotta al cambiamento climatico si attua prioritariamente attraverso una transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, partendo dal presupposto che i Paesi più sviluppati risultano spesso quelli più energivori.

La situazione della Calabria, rispetto al Goal di riferimento, è in prima analisi derivabile dall’indicatore composito elaborato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Rapporto ASviS, *I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile*, 2020), ottenuto mediante elaborazione degli indicatori statistici elementari (*Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e Consumi finali lordi di energia sul valore aggiunto*). Esso evidenzia una performance della Calabria migliore in tutto il periodo, rispetto alla media nazionale e un trend crescente dal 2010 al 2019. imputabile all’incremento nel corso degli anni delle energie prodotte da fonti rinnovabili (+9,2 punti percentuali dal 2012 al 2017).

Al fine di ricostruire un quadro esaustivo della posizione della Calabria rispetto ai target del Goal 7, sono stati considerati, oltre agli indicatori pubblicati nel Rapporto ISTAT SdGs 2020, ulteriori indicatori provenienti da altre banche dati (ISTAT - Indicatori per le politiche di coesione; Annuario dei dati ambientali ISPRA 2020), e altre informazioni provenienti da fonti ufficiali. Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
7.1 - Entro il 2030, garantire l'accesso universale a servizi energetici economicamente accessibili, affidabili e moderni	Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico (Istat, %)	89,3	91,3	93,5	88,8	88,6	92,1	● -4,2	● 0,5
	Totale delle famiglie allacciate alla rete (Istat, %)	55,5	62,5	80,5	54,6	60,9	79,5	● -25,0	● 0,9
	Interruzione del servizio elettrico (Istat, Frequenza interruzioni/utente)	4,0	3,9	2,4	4,3	3,7	2,2	● -1,6	● 0,3

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
7.2 - Entro il 2030, aumentare in modo significativo la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale	Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (GSE- Gestore dei Servizi Energetici, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2012	42,0	n.d.	17,8	34,5	n.d.	15,4	● 24,2	● 7,5
	Consumi di energia da fonti rinnovabili escluso settore trasporti (in percentuale del consumo finale lordo di energia) - (GSE- Gestore dei Servizi Energetici, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2012	40,6	n.d.	16,8	33,0	n.d.	14,4	● 23,8	● 7,6
	Consumi di energia da fonti rinnovabili nel settore termico (in percentuale del consumo finale lordo di energia) (GSE- Gestore dei Servizi Energetici, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2012	55,6	n.d.	19,3	55,5	n.d.	17,0	● 36,3	● 0,1
	Consumi di energia da fonti rinnovabili nel settore trasporti (in percentuale del consumo finale lordo di energia) (GSE- Gestore dei Servizi Energetici, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2012	7,4	n.d.	7,7	6,1	n.d.	6,1	● -0,3	● 1,3
	Energia da fonti rinnovabili - Quota di energia elettrica da fonti rinnovabili sul consumo interno lordo di energia elettrica (Terna Spa, %) - (*) Anno di riferimento 2018	79,2	42,4	34,3	53,9	20,4	22,2	● 44,9	● 25,3
	Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie dei centri abitati (Istat, 2018, GW/100kmq) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2011	36,5	37,0	29,5	37,2	39,7	30,6	● -7,0	● 0,7
	Consumi di energia coperti da cogenerazione (Istat, %) - (*) Anno di riferimento 2018	116,7	39,5	31,5	82,1	43,2	32,2	● 85,2	● 34,6
	Consumi di energia elettrica coperti con produzione da bioenergie (Istat, %) - (*) Anno di riferimento 2018	19,5	6,0	5,7	8,5	3,9	2,7	● 13,8	● 11,0
	Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili (incluso idro) - (Istat, %) - (*) Anno di riferimento 2018	79,2	42,4	34,3	53,9	20,4	22,2	● 44,9	● 25,3
	Consumi di energia elettrica delle imprese dell'agricoltura (Istat, GWh/100Mc) - (*) Anno di riferimento 2018	14,2	16,5	20,9	9,7	15,0	20,2	● 6,7	● -4,5
	Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria (Istat, GWh/100Mc) - (*) Anno di riferimento 2018	22,9	48,7	36,7	21,2	52,3	39,3	● 13,8	● -1,7
Consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario (esclusa la PA) - (Istat, GWh/100Mc) - (*) Anno di riferimento 2018	11,2	11,5	10,9	11,6	11,1	10,1	● -0,3	● 0,4	
7.3 - Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica	Intensità energetica (Enea, TEP/Mc) - (*) Anno di riferimento 2018 - (**) Valori riferiti alla ripartizione Sud	114,3	106,9(**)	94,2	106,6	119,6(**)	105,0	● -20,1	● -7,7
	Intensità energetica del settore Industria (Enea, TEP/Mc) - (*) Anno di riferimento 2017 - (**) Valori riferiti alla ripartizione Sud	85,18	102,76(**)	91,48	79,37	117,39(**)	108,4	● 6,3	● -5,8

Rispetto al target 7.1 relativo all'accesso ai servizi energetici economicamente accessibili, affidabili e moderni, la Calabria presenta una situazione peggiore rispetto alla media nazionale.

L'indicatore relativo alle famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico per la Calabria è posizionato sempre al di sotto della media nazionale (attestandosi rispetto all'ultima rilevazione del 2019 ad un -4,2%) e di quella del Mezzogiorno (-2%). L'andamento di questo dato è coerente con l'indicatore relativo all'interruzione del servizio elettrico, calcolato sulla frequenza delle interruzioni (accidentali lunghe (vi rientrano quelle di durata superiore ai 3 minuti) per utente. In Calabria, la frequenza delle interruzioni è, per tutto il periodo di rilevazione, superiore alla media nazionale, mentre risulta abbastanza simile all'andamento della media del Mezzogiorno.

Molto significativo l'indicatore relativo al numero di famiglie allacciate alla rete sul totale delle famiglie. I dati mostrano che in Calabria, nel 2019, solo il 55,5 per cento delle famiglie risulta allacciata alla rete, dato praticamente uguale a quello del 2010, seppure nel corso degli anni si sia registrato un andamento altalenante. Ad ogni modo, i 26 punti percentuali di distacco dal valore medio nazionale del 2019 e gli 8 punti dal valore del Mezzogiorno, evidenziano profonde differenze che richiedono un successivo approfondimento.




Figura 7.1.1




Figura 7.1.2




Figura 7.1.3

Gli indicatori sopra descritti sono rappresentativi di una situazione regionale piuttosto distante dal target 7.1. Ancora più significativo, sotto questo aspetto, è il dato relativo alla povertà energetica. Secondo l'approccio adottato dalla Strategia Energetica Nazionale (SEN) del 2017, ripresa dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), la povertà energetica è definita come "difficoltà di acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici, ovvero alternativamente, in un'accezione di vulnerabilità energetica, quando l'accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse (in termini di spesa o di reddito) superiore a un "valore normale" o a un valore socialmente accettabile.

Nel Rapporto "La Situazione Energetica Nazionale nel 2020 del Ministero Della Transizione Ecologica – DGISSEG" si legge che nel 2019 "il numero di famiglie italiane che versano in condizioni di privazione energetica

ammonta a circa 2,2 milioni (oltre 100 mila in meno rispetto all'ultima rilevazione). Nonostante il trend generale fotografi una situazione in miglioramento e di graduale convergenza verso l'obiettivo fissato dal PNIEC¹⁴, permangono aspetti del fenomeno che destano preoccupazione e suggeriscono la necessità di concepire interventi mirati da parte del decisore pubblico. Primo tra tutti, l'evidente eterogeneità a livello regionale, che ricalca gli squilibri socioeconomici complessivi, per la quale si assiste ad un Paese nettamente diviso in due. Dai grafici riportati in Figura 41 emerge come siano soprattutto le regioni del Sud Italia a mostrare tassi di povertà energetica sensibilmente superiori al valore nazionale. Particolarmente grave la situazione della Sicilia, per cui il tasso di povertà energetica risulta pari al 20%, quota più che doppia rispetto al dato italiano. Seguono la Calabria (13,4%) e la Basilicata (12%). Si noti come le regioni che occupano le ultime sette posizioni nella graduatoria siano tutte localizzate nell'area Sud e Isole".

¹⁴ PNIEC 2020 (pagg. 98-99) Tenendo conto di questi e altri fattori si ipotizza che la tendenza dell'incidenza della PE possa ridursi nei prossimi anni, mantenendosi nell'intervallo tra il 7 e l'8%, con una riduzione di circa 1 punto percentuale rispetto al valore del 2016 (cui corrisponderebbe una diminuzione di circa 230 mila famiglie in PE rispetto al 2016). Ciò premesso, per contrastare la povertà energetica è necessario aumentare l'efficacia delle misure esistenti a sostegno della spesa energetica e, nel medio termine, favorire le soluzioni di efficientamento energetico degli edifici.




Fig. 7.1 tratta dal Rapporto "La Situazione Energetica Nazionale nel 2020" del Ministero Della Transizione Ecologica – DGISSEG

L'ambito in cui la Calabria mostra segnali incoraggianti è quello della produzione di energia da fonte rinnovabile rispetto al mix energetico globale. Dal 2012 al 2018, infatti, si è registrata una consistente crescita nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER), passando da 310 ktep¹⁵ nel 2012 a 462 ktep nel 2018, da associare in prevalenza alla realizzazione di parchi eolici oltre che ad impianti a biomasse, idroelettrici e fotovoltaici.

In relazione alla *Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia*, il dato calabrese dal 2012 al 2018 è sempre al di sopra del dato nazionale, attestandosi nel 2018 al 42% con una differenza di +24,2% rispetto alla media italiana e avendo già superato il target del 32% previsto per il 2030.

Il dato che emerge dalla lettura dell'indicatore della *Quota di energia elettrica da fonti rinnovabili sul consumo interno lordo di energia elettrica* riferito alla Calabria è che, nel corso degli anni (il primo valore di riferimento è il 2004), la regione si posiziona sempre al di sopra della media registrata dalle regioni del Mezzogiorno e dal contesto nazionale. Per quanto concerne al consumo interno lordo di energia elettrica, emerge, nell'ultima rilevazione disponibile (Terna, 2018), un dato percentuale del 79,2 %, che porta ad un differenziale rispetto all'Italia pari a +44,9%. È utile precisare che il consumo interno lordo di energia elettrica è uguale alla produzione lorda di energia elettrica più il saldo scambi con l'estero (Terna) e che il consumo finale di energia è dato dal consumo interno lordo di energia diminuito del consumo del settore energetico (quest'ultimo include le relative variazioni delle scorte)

Relativamente ai consumi di energia elettrica, il contesto calabrese presenta situazioni differenti per i diversi ambiti. Per quanto concerne i consumi elettrici per l'illuminazione pubblica misurati in GWh per superficie dei centri abitati in kmq (i valori sono espressi in centinaia), l'andamento calabrese per tutto l'arco di tempo che va dal 2011 al 2018 è più alto di quello della media nazionale, e di poco inferiore alla media delle regioni del Mezzogiorno.

I consumi di energia coperti da cogenerazione sono molto più consistenti per la Calabria rispetto sia al Mezzogiorno che alla media italiana, con un incremento relativo dal 2010 al 2018 di +34,6 punti percentuali (la differenza, per l'ultima rilevazione, con il dato italiano presenta un +85,2 %).

¹⁵ Una tonnellata equivalente di petrolio (tep) corrisponde a 11,6 Megawattora, *Fattore di conversione ENEA*




Figura 7.2.1




Figura 7.2.2




Figura 7.2.3




Figura 7.2.4




Figura 7.2.5




Figura 7.2.6

Anche per quanto riguarda i consumi di energia elettrica coperti sia da produzione bioenergetica che da fonti rinnovabili (incluso idroelettrico), il dato calabrese si attesta, con andamento positivo per tutto il periodo considerato, ben oltre la media del Mezzogiorno e dell'Italia.

L'indicatore dei *Consumi di energia elettrica delle imprese dell'agricoltura* misurati in Gwh per cento milioni di euro di Valore aggiunto dell'agricoltura (valori concatenati - anno di riferimento 2010), registra per la Calabria valori inferiori all'Italia e al Mezzogiorno in tutto il periodo di rilevazione, e mostra un andamento diverso dal trend nazionale simile a quello meridionale. Anche l'indicatore *Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria* vede la Calabria posizionarsi molto al di sotto dei valori del Mezzogiorno e dell'Italia. In questo caso il trend è abbastanza stabile mostrando poca variabilità in tutto il periodo. A differenza del precedente, la posizione del Mezzogiorno è superiore a quella della media dell'Italia.




Figura 7.2.7




Figura 7.2.8

I consumi di energia delle imprese private del terziario, vedono la Calabria collocarsi al di sopra della media nazionale in tutto il periodo di rilevazione, con un andamento molto simile, e a volte coincidente, con quello del Mezzogiorno.




Figura 7.2.9

L'intensità energetica è un indicatore, seppur grezzo e aggregato, dell'efficienza energetica di una determinata area geografica. Esso è ottenuto dal rapporto tra due grandezze, il Prodotto Interno Lordo (PIL) e il Consumo Interno Lordo di Energia (CIL) ed è strettamente legato al suo livello di attività economica. L'indicatore è una misura dell'efficienza energetica della economia interessata.

Fino al 2015 l'indicatore riferito alla Calabria, misurato in Tonnellate Equivalenti di Petrolio (TEP) per milione di euro (M€), era posizionato al di sotto della media del Mezzogiorno e al di sopra della media nazionale. A partire dall'annualità successiva, proseguendo nel suo trend crescente la Calabria si pone anche al di sopra del dato del Mezzogiorno.

Nel settore dell'Industria, l'indicatore specifico dal 2009 è posizionato sempre al di sotto del valore di indicatore riferito al Mezzogiorno e all'Italia. Nel 2017, anno di ultima rilevazione (ENEA), la Calabria è posizionata ad un valore di 6,3 TEP/M€ rispetto all'Italia.




Figura 7.3.1





Figura 7.3.2



Goal 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti



Nella promozione di un nuovo modello di sviluppo economico che coniughi crescita e salvaguardia ambientale, garantendo inclusione ed equità nella distribuzione delle risorse economiche e delle condizioni lavorative, il tema del lavoro viene affrontato con l'obiettivo di assicurare la piena e dignitosa occupazione per tutti, comprese le categorie a più elevato rischio di esclusione (giovani, donne, persone con disabilità, migranti), assicurando equità nelle retribuzioni, migliorando le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro ed eliminando ogni forma di sfruttamento del lavoro.

In Europa l'indice composito peggiora leggermente dal 2010 al 2013, ma dal 2014 segnala una ripresa, che prosegue fino al 2018 grazie all'aumento del reddito pro-capite e del tasso di occupazione, il quale nell'ultimo anno osservato si attesta al 73,2%, non lontano dal target fissato per il 2020 (75%). In Italia, l'indice composito fortemente influenzato dal ciclo economico, peggiora fino al 2014. Nel successivo quinquennio si registra un lento recupero, trainato dal miglioramento di tutte le variabili analizzate, tra cui l'aumento dell'occupazione e del reddito disponibile. Nel 2019 l'Italia evidenzia poi un tasso di occupazione pari al 63,5%, ancora distante anche dal target della Strategia Europa 2020 (67%) (Rapporto ASViS 2020).

Questo obiettivo è uno tra i più importanti per la Calabria, dove è scarsa la domanda di lavoro da parte di un sistema produttivo gracile e non competitivo, le condizioni occupazionali sono spesso precarie, moltissimi giovani, donne e persone con disabilità o problemi sociali non trovano occupazione, molto elevata è la quota di lavoro sommerso.

Tali debolezze strutturali del mercato del lavoro regionale sono chiaramente evidenziate dalla dinamica complessiva dell'indicatore composito ASViS nell'ultimo decennio, riportato in alto a destra, dalla quale emerge un ampio differenziale rispetto alla situazione media nazionale, con un progressivo peggioramento fino al 2014.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di posti di lavoro dignitosi, l'imprenditoria, la creatività e l'innovazione, e che incoraggino la formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l'accesso a servizi finanziari	Occupati non regolari (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	22,1	17,9	12,9	23,2	18,8	12,2	-9,2	1,1
8.5 Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un'equa remunerazione per lavori di equo valore	Tasso di disoccupazione (Istat, %)	21,0	17,6	10,0	11,9	13,3	8,4	-11,0	-9,1
	Tasso di mancata partecipazione al lavoro (Istat, %)	37,6	34,1	18,9	34,7	31,5	17,5	-18,7	-2,9
	Tasso di occupazione (15-64 anni) (Istat, %)	42,0	44,8	59,0	42,1	43,8	56,8	-17,0	-0,1
	Tasso di occupazione (20-64 anni) (Istat, %)	45,3	48,5	63,5	46,0	47,8	61,0	-18,2	-0,7
	Percentuale occupati sul totale popolazione (Istat, %)	28,5	30,2	39,0	28,5	29,7	37,9	-10,5	0,0
	Part time involontario (Istat, %)	16,2	14,8	12,2	10,0	9,0	7,3	-4,0	-6,2
	Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni (Istat, %)	23,7	23,5	17,1	36,1	26,5	19,7	-6,6	12,4

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
8.6 Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione	Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-24 anni) (Istat, %)	28,4	26,2	18,1	25,2	25,9	19,0	● -10,3	● -3,2
	Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-29 anni) (Istat, %)	35,1	33,0	22,2	31,3	30,7	22,0	● -12,9	● -3,8
8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari	Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente (Inail, Indice di frequenza per 10.000 occupati) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	17,1	13,6	11,3	21,2	17,6	15,3	● -5,8	● 4,1
8.10 Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l'utilizzo di servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti	Numero di sportelli operativi per 100.000 abitanti (Elaborazione Istat su dati Banca d'Italia, per 100.000 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2012	20,2	26,1	40,6	25,3	33,6	55,4	● -20,4	● -5,1
	Numero di ATM (Elaborazione Istat su dati Banca d'Italia, per 100.000 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2012	36,2	43,1	66,0	37,0	45,2	73,9	● -29,8	● -0,8
	Numero di banche per 100.000 abitanti (Elaborazione Istat su dati Banca d'Italia, per 100.000 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2012	0,4	0,5	0,8	0,9	0,7	1,2	● -0,4	● -0,5

Entrando più nel dettaglio analitico, l'indicatore relativo al target 8.3 rimarca una delle principali peculiarità del mercato del lavoro calabrese, caratterizzato da un'elevata quota di occupazione non regolare. Come chiaramente evidenziato dalla *Figura 8.3.1*, la Calabria ha registrato nel periodo 2010-2019 una situazione sensibilmente peggiore sia a quella del Mezzogiorno che, in misura più marcata, rispetto al valore medio nazionale.




Figura 8.3.1




Figura 8.5.1

Anche con riferimento al target 8.5, le evidenze statistiche analizzate segnalano ampi divari rispetto al contesto nazionale.

Il tasso di disoccupazione (*fig. 8.5.1*), tra gli indicatori più rappresentativi della grave condizione strutturale in cui versa la Calabria, mostra un trend crescente tale da elevare il dato regionale nell'ultimo anno ad un livello pari a più del doppio di quello nazionale (10%), a sua volta più alto della media europea (6,7%).

Il tasso di inattività regionale (*fig. 8.5.2*) permane nel corso dell'intero decennio sempre più alto di quello delle aree di comparazione. Sebbene dal 2015 registri una progressiva riduzione, il livello di non partecipazione al lavoro calabrese rimane tra i più elevati nel panorama nazionale, assestandosi al 37,6% a fronte del 34% meridionale e del 19% dell'Italia.

Per quanto riguarda il tasso di occupazione, si osserva (*fig. 8.5.3*) un andamento che segue quelli registrati sia dall'Italia che dal Mezzogiorno, ma ad un livello sistematicamente e significativamente più basso. Tale dinamica si inserisce in un quadro complessivo che vede la stessa Italia mostrare un'ampia distanza dall'Europa (nel 2019 Ue a 27 paesi è 73,%, mentre in Italia è 63,5%).




Figura 8.5.2




Figura 8.5.3

Gli occupati calabresi ricoprono posti di lavoro non duraturi. I dati riguardanti i fenomeni della diffusione del lavoro a termine e del part-time involontario (Figure 8.5.4 e 8.5.5) descrivono nel primo caso un processo di convergenza in atto, rispetto al trend nazionale, che lascia tuttavia la Calabria ancora distante dai livelli italiani, e nel secondo caso un ampliamento del divario con entrambe le aree di comparazione.




Figura 8.5.4




Figura 8.5.5

Altra pesante criticità regionale è quella relativa ai NEET (giovani che non studiano e non lavorano), cui si riferisce il target 8.6.

I dati (fig.8.6.1) evidenziano una dinamica crescente fino a metà decennio, seguita da un'inversione di tendenza nel periodo più recente, in linea con quanto registrato sia dal Mezzogiorno che a livello nazionale. I divari calabresi, e più in generale del Mezzogiorno, rispetto alla media italiana, ampliatisi nel corso del periodo considerato risultano molto consistenti.

I giovani NEET calabresi (15-24 anni) rappresentano una quota superiore al 28%, a fronte di una media nazionale pari a 18%, tra l'altro molto più elevata di quella europea, pari al 10%.

L'estensione della classe d'età considerate per i NEET ai 29 anni (fig. 8.6.2), registra il peggioramento del posizionamento della Regione e livelli dei tassi più elevati per tutte le aree considerate (Figura successiva).




Figura 8.6.1




Figura 8.6.2

Il target 8.8 riveste particolare importanza per la Calabria dove il lavoro presenta elevati livelli di pericolosità.

Il tasso di infortuni mortali e di inabilità permanente (*fig. 8.8.1*) si colloca a livelli molto più alti delle altre aree di comparazione: nel 2010 la regione registrava una situazione nettamente peggiore sia rispetto al Mezzogiorno che all'Italia. Nel 2019, nonostante la diminuzione del livello dell'indicatore verificatasi dopo il 2015, in linea con l'andamento dei trend di comparazione, il divario è rimasto sostanzialmente immutato.

L'obiettivo 8.10 di rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l'utilizzo di servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti si deve confrontare con un trend decrescente del numero di sportelli operativi (ATM: Automated Teller Machine, lo sportello Bancomat in Italia) in rapporto alla popolazione residente che caratterizza l'intero territorio italiano (*fig. 8.10.1*). In Calabria, il processo di rarefazione di questi servizi interessa un insieme di unità di per sé già molto ridotto - anche in ragione della debolezza del suo sistema produttivo - sia rispetto al Mezzogiorno che in misura maggiore rispetto al valore medio nazionale.




Figura 8.8.1




Figura 8.10.1



Goal 9 – Imprese Innovazione e Infrastrutture

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti



L'individuazione del Goal 9 nasce dal riconoscimento che ogni Paese ha una responsabilità primaria per il proprio sviluppo economico e sociale e il rafforzamento delle capacità e del trasferimento di tecnologie sicure per l'ambiente ai Paesi in via di sviluppo.

Un ruolo fondamentale appartiene al variegato settore privato: dalle micro-imprese alle cooperative, alle multinazionali, alle organizzazioni della società civile e filantropiche. L'attività imprenditoriale privata, gli investimenti e l'innovazione rappresentano i motori principali della produttività, di una crescita economica inclusiva e della creazione di posti di lavoro. Si auspica che tutte le imprese impieghino nelle proprie attività creatività e innovazione, al fine di trovare una soluzione alle sfide dello sviluppo sostenibile. L'intento è di promuovere un'impresa dinamica e ben funzionante, salvaguardando contestualmente i diritti dei lavoratori e le norme ambientali e sanitarie, in conformità con le norme e gli accordi internazionali e le altre iniziative applicabili in materia.

In relazione alle tematiche del mondo produttivo, dell'innovazione e delle infrastrutture, la Calabria presenta carenze e criticità strutturali più gravi rispetto al resto del territorio italiano e, più in generale, nel quadro europeo, come sottolineato da numerose analisi di importanti istituti di ricerca. Il sistema produttivo regionale, costituito strutturalmente, in maggior misura rispetto ad altri contesti, da imprese piccole, fragili e sottocapitalizzate, con bassissima propensione all'innovazione, risulta sottodimensionato e concentrato su settori tradizionali a basso valore aggiunto.

In questa cornice, secondo le evidenze statistiche della Banca dati DPS-ISTAT, particolarmente deficitaria è il grado di apertura verso i mercati internazionali della Calabria, espressione di una grave debolezza complessiva delle aziende locali. Nel 2019, il valore delle esportazioni di merci sul PIL ha raggiunto appena l'1,4 per cento, livello che posiziona la regione nettamente in fondo alla graduatoria italiana, molto distante sia dalla media del Mezzogiorno (12,6%, peraltro in progressiva crescita negli ultimi anni a fronte di una dinamica calabrese piuttosto stagnante) sia da quella nazionale (26,8%). Concorre in misura consistente al mancato sviluppo dell'economia regionale la bassa intensità di accumulazione del capitale. Gli investimenti fissi lordi sul PIL rappresentano solo il 14,8%, contro il 16,5% del meridione e il 18,3% del dato medio italiano. La limitata propensione ad investire è chiaramente evidenziata anche dall'indicatore inerente gli impieghi bancari, rapportati al PIL, delle imprese non finanziarie. Analogamente a quanto sopra riportato, la Calabria detiene il primato negativo tra le regioni italiane, con un livello pari a meno della metà (18,1%) rispetto a quello medio nazionale (40,3%) e sensibilmente inferiore a quello del Mezzogiorno (26,2%).

Il ritardo che caratterizza il sistema regionale è efficacemente sintetizzato dall'andamento dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS - riportato in alto a sinistra – che evidenzia con chiarezza l'ampio divario negativo della Calabria nei confronti della media nazionale in tutto il periodo considerato (2010-2019), ulteriormente peggiorato negli ultimi anni rispetto alla posizione di partenza registrata nel 2010.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno lordo, in linea con il contesto nazionale, e raddoppiare questa quota nei paesi meno sviluppati	Valore aggiunto dell'industria manifatturiera rispetto al totale economia (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	3,8	9,0	16,7	4,5	9,0	15,8	-12,9	-0,7
	Occupazione nell'industria manifatturiera rispetto al totale economia (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	5,2	9,8	15,5	6,1	10,7	16,8	-10,3	-0,9

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
9.3 Incrementare l'accesso delle piccole imprese industriali e non, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, compresi i prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione nell'indotto e nei mercati	Valore aggiunto dell'industria manifatturiera rispetto al totale economia (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2015	78,3	46,3	42,1	78,7	50,1	43,4	● -36,2	● 0,4
9.5 Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale in tutti gli stati – in particolare in quelli in via di sviluppo – nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo	Intensità di ricerca (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	0,5	0,9	1,4	0,5	0,8	1,2	● -0,9	● 0,1
	Imprese con attività innovative di prodotto e/o processo (per 100 imprese) (Istat, %, dato biennale) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2012	45,6	48,1	55,6	26,5	25,5	33,7	● -10,0	● 19,1
	Ricercatori (in equivalente tempo pieno) (Istat, per 10.000 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	9,4	13,4	25,2	5,1	9,3	17,1	● -15,8	● 4,3
	Lavoratori della conoscenza (Istat, %)	16,3	16,5	17,6	13,9	13,7	13,4	● -1,3	● 2,4
9.b Supportare lo sviluppo tecnologico interno, la ricerca e l'innovazione nei paesi in via di sviluppo, anche garantendo una politica ambientale favorevole, inter alia, per una diversificazione industriale e un valore aggiunto ai prodotti	Percentuale di valore aggiunto delle imprese MHT rispetto al valore aggiunto manifatturiero (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2012	14,1	24,1	32,4	9,4	19,6	30,7	● -18,3	● 4,7
9.c Aumentare in modo significativo l'accesso alle tecnologie di informazione e comunicazione e impegnarsi per fornire ai paesi meno sviluppati un accesso a Internet universale ed economico entro il 2020	Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, %)	67,0	70,2	74,7	36,7	37,5	43,4	● -7,7	● 30,3
	Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa o mobile (Istat, %)	93,2	93,1	94,5	77,5	78,6	83,1	● -1,3	● 15,7
	Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet (Istat, %)	65,7	56,5	72,1	44,5	51,1	61,3	● -6,4	● 21,2

Un esame più dettagliato delle informazioni statistiche considerate, in relazione ai target 9.2 e 9.3 mette in rilievo la particolare debolezza nel panorama nazionale dell'industria manifatturiera regionale il cui contributo alla formazione del PIL, raggiunge solo il 3,8 % al 2018 rispetto al 16,7 nazionale (Fig. 9.2.1). Quel poco che si produce è realizzato in attività poco innovative, legate alla filiera dell'edilizia e con mercati prevalentemente locali.




Figura 9.2.1




Figura 9.2.2

Come evidenziato nel Rapporto SVIMEZ 2020, l'aumento del tasso di crescita del PIL meridionale nel periodo 2015-2018 ha rilevato un ritmo dimezzato rispetto al Centro-Nord (+5,2%). I segnali positivi che venivano, soprattutto nel primo biennio 2015-2016, dalla ripresa degli investimenti privati dimostravano l'esistenza nelle regioni meridionali di un nucleo industriale attivo e competitivo, anche se troppo esiguo per consistenza numerica e capacità di assorbimento occupazionale. La ripresa

degli investimenti da parte di quel nucleo di "campioni" sopravvissuti alla crisi non è riuscita a sostenere a lungo la ripresa, il cui trend calante, oggi, diventa possibile invertire.




Figura 9.3.1

Ancor più grave la situazione in Calabria, sul cui territorio il limitato peso dell'industria manifatturiera all'interno del sistema produttivo regionale (Fig. 9.3.1) è rimarcata dalla esigua quota degli addetti in questo ramo di attività rispetto al totale degli occupati (Fig. 9.2.2): anche in questo caso il gap è molto rilevante rispetto al valore medio italiano risultando stabilmente nel decennio preso in considerazione di oltre 10 punti percentuali.

Durante il lockdown (SVIMEZ 2020), le unità locali totali bloccate in Calabria sono state pari al 60,3%, a fronte del 59,2% del Mezzogiorno e del 57,7% dell'Italia. Come già evidenziato sopra, relativamente al target 9.5, il sistema economico regionale esprime una bassa intensità di ricerca, pari a solo un terzo rispetto a quella media italiana, considerando anche la domanda pubblica, ma estremamente più contenuta se limitata al settore privato. È in questo ambito, infatti che il ritardo della Calabria è più marcato (Fig. 9.5.1). In questo quadro, la

Calabria registra una quota di imprese con attività innovative di prodotto e/o processo molto distanziate rispetto al dato nazionale, che ribadisce la scarsa capacità del sistema produttivo regionale a ricercare un migliore posizionamento sul mercato dei propri prodotti (Fig. 9.5.2).




Figura 9.5.1




Figura 9.5.2

Non diversa è la situazione in merito alla consistenza dell'occupazione dedita ad attività di ricerca: gli addetti a tempo pieno in rapporto alla popolazione (Fig. 9.5.4) sono molto inferiori rispetto al valore medio nazionale, così come, più in generale la quota di lavoratori della conoscenza. All'interno della bassa quota di valore aggiunto delle attività manifatturiere, molto piccola è la parte ascrivibile alle imprese a medio-alta tecnologia, per come evidenziato dall'indicatore relativo al target 9.b (Fig. 9.5.3), sensibilmente inferiore a quanto registrato mediamente a livello nazionale, cifra evidente di un'arretratezza anche qualitativa del mondo produttivo calabrese.

Lo sviluppo regionale è frenato anche da una minore diffusione nell'utilizzo delle moderne tecnologie dell'informazione, per come evidenziato dagli indicatori riportati per il target 9.c.




Figura 9.5.3




Figura 9.5.4

In relazione ai livelli di connessione digitale, significativo, per come mostrano i grafici di seguito riportati (Fig. 9.c.1 e 9.c.2), è il persistente divario con le altre realtà del Paese, sia nella quota di famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile, sia delle imprese con almeno 10 addetti con un sito web.




Figura 9.c.1




Figura 9.c.2

Più in generale la SVIMEZ rileva, a livello territoriale, come l'industria meridionale, nonostante i segnali positivi emersi dal 2015, all'insorgere della pandemia non aveva ancora recuperato la perdita di prodotto accusata durante la lunga crisi (2008-2014), a differenza di quanto pressoché avvenuto nel Centro-Nord. La pandemia, poi, ha investito l'apparato produttivo, mettendo in moto un processo di cambiamento strutturale unico per dimensione ed accelerazione, che sta trasformando le filiere, modificando le catene del valore, ridisegnando le specializzazioni produttive dei territori. SVIMEZ sottolinea, pertanto, la necessità di un rilancio delle attività produttive, fondato su un'azione sistemica di medio-lungo periodo in grado di aggredire finalmente le endemiche debolezze strutturali del nostro sistema industriale, presenti in tutto il Paese ma che assumono una particolare gravità nel Mezzogiorno e in Calabria. E in tale direzione l'orientamento, che sembra prevalere, di un approccio di politica industriale essenzialmente centrata sul sostegno ai processi di sostenibilità ambientale e di digitalizzazione delle imprese, benché auspicabile, rischia, secondo SVIMEZ, di avere un modesto impatto se non accompagnato da misure finalizzate ad accompagnare modifiche strutturali del sistema industriale, in quanto lascerebbe insolte le criticità che rimandano alla necessità di rafforzare, *in primis*, le dimensioni delle imprese, che costituiscono il principale freno allo sviluppo di attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, alla possibilità di accedere al credito, alla capacità di competere con successo sui mercati internazionali.



Goal 10 – Ridurre le disuguaglianze

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni



L'aumento del reddito del 40% più povero della popolazione richiede lo sviluppo di politiche e legislazioni nazionali finalizzate a potenziare e promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, status economico o altro. Occorre, inoltre, garantire pari opportunità anche attraverso l'eliminazione di leggi, di politiche e di pratiche discriminatorie e migliorare la regolamentazione e il controllo dei mercati e delle istituzioni finanziarie globali.

Un altro importante fronte su cui agire è quello delle migrazioni, facilitando flussi ordinati, sicuri, regolari e responsabili e della mobilità delle persone.

A partire dagli anni '80, nel mondo sono significativamente aumentate le disuguaglianze nella distribuzione del reddito e una quota sempre più piccola della popolazione si è appropriata della maggior parte della ricchezza prodotta¹⁶.

A livello nazionale il monitoraggio dei Target associato al Goal 10 attraverso l'indicatore composito (si veda il Grafico in alto a destra) mostra come, nel triennio 2012-2015, si registri una tendenza negativa causata sia dal peggioramento dell'indice di disuguaglianza del reddito disponibile (che nel 2015 raggiunge il valore massimo osservato nella serie storica) sia dall'aumento della differenza tra il tasso di occupazione giovanile e quello totale. Negli ultimi quattro anni, l'indice composito risulta stabile anche come conseguenza della compensazione tra il peggioramento della quota di permessi di soggiorno emessi (sul totale dei cittadini non comunitari residenti) e il miglioramento dell'indice di disuguaglianza del reddito disponibile.

Nel 2020, la crisi dovuta alla pandemia sta ampliando le disuguaglianze sociali: durante il lockdown, i lavoratori nei settori "bloccati" mostrano livelli medi dei salari decisamente inferiori rispetto agli occupati nei settori "essenziali", una differenza spiegata dall'instabilità e l'inattività lavorativa nei primi mesi dell'anno. Inoltre, segnali di crescita delle disuguaglianze vengono evidenziati dal calo, nel secondo trimestre 2020, del tasso di occupazione giovanile tra i 15 e i 34 anni e di quello degli stranieri rispetto al totale.

Secondo l'ASviS la crisi pandemica determinerà un forte aumento delle disuguaglianze, presumibilmente anche nel prossimo medio periodo. (Rapporto ASviS, 2020).

La Calabria è un contesto strutturalmente segnato da alti livelli di povertà e di ineguaglianze sociali. Molto netto è il differenziale negativo, come chiaramente evidenziato dall'andamento dell'indicatore composito – calcolato dall'ASviS – sopra riportato, che separa le performance regionali da quelle medie nazionali, in tutto il periodo considerato, con un'accentuazione di tale distanza negli anni 2014-2017.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

¹⁶ "La crescita delle disuguaglianze socioeconomiche, osservata nella maggior parte dei paesi e delle regioni del pianeta dagli anni ottanta e novanta del Novecento, rappresenta una delle evoluzioni strutturali più preoccupanti che il mondo si trovi ad affrontare in questo inizio di XXI secolo. (...) Se si confrontano i casi di India, Stati Uniti, Russia, Cina ed Europa, si vede che la quota parte di reddito nazionale percepita dal decile più alto si collocava nel 1980 intorno al 25-35% del reddito nazionale totale di ognuna di queste regioni, e che nel 2018 si colloca attorno al 35-55%. (p. 36, Piketty, *Capitale e Ideologia*, 2020, Milano).

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
10.1 Entro il 2030, raggiungere progressivamente e sostenere la crescita del reddito del 40% della popolazione nello strato sociale più basso ad un tasso superiore rispetto alla media nazionale	Tasso di variazione del reddito familiare pro capite per il 40% più povero della popolazione (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	3,3	0,3	1,9	-2,6	-4,6	,332	● 1,4	● 5,9
	Tasso di variazione del reddito familiare pro capite per il totale della popolazione (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	2,5	1,7	0,3	-5,8	-5,0	-1,8	● 2,3	● 8,4
	Disuguaglianza del reddito disponibile (Istat, rapporto tra quote di redditi) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	5,7	7,2	6,0	6,3	6,5	5,7	● 0,3	● 0,6
	Reddito disponibile pro capite (Istat, euro)	13160,2	14193,3	19124,0	12255,3	13089,0	17677,2	● -5963,8	● 904,9
10.7 Rendere più disciplinate, sicure, regolari e responsabili la migrazione e la mobilità delle persone, anche con l'attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite	Permessi emessi per cittadini non Ue (Istat, n.) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2012	50647	522107	3615826	41587	421142	3637724	● -3565179	● 9060,0
	Quota di permessi di lungo periodo (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2012	50,1	54,6	63,1	35,4	39,7	52,1	● -13,0	● 14,7
	Nuovi permessi rilasciati (Istat, n.) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2011	2733	32843	177254	7018	70026	361690	● -174521	● -4285,0
	Quota di permessi rilasciati per asilo politico e motivi umanitari (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2011	31,6	25,5	15,6	33,6	29,1	11,8	● 16,0	● -2,0
	Acquisizioni di cittadinanza (Istat, 2018, n.) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2011	2727	16346	127001	686	6043	56148	● -124274,0	● 2041,0

L'analisi sul posizionamento regionale con riferimento al Goal 10 si focalizza su due target. Il primo (10.1.) è misurato attraverso quattro indicatori che attengono ai livelli di reddito a livello familiare e pro capite ed alla loro variazione, il secondo (10.7), riguarda il tema dei flussi migratori.

In merito alle condizioni economiche, la Calabria, stabilmente collocata agli ultimi posti della graduatoria delle regioni italiane per livello del reddito disponibile pro capite, registra una tendenza crescente, in linea con gli andamenti dell'Italia e del Mezzogiorno (Fig. 10.1.1), ma più moderata, cui corrisponde, negli ultimi anni, un'accentuazione del già rilevante divario esistente con i valori medi nazionali e meridionali.




Figura 10.1.1




Figura 10.1.2

In particolare, mentre nel Mezzogiorno il reddito pro capite rimane stabile intorno al 74% del livello medio nazionale, in Calabria si registra nel periodo 2010-19 una contrazione dal 69,3% al 68,8.

Oltre ad una profonda disuguaglianza con gli altri contesti territoriali, la regione presenta una più marcata disomogeneità relativa nella distribuzione dei redditi netti interni e di conseguenza una più forte penalizzazione nella capacità di spesa e consumo della quota di popolazione calabrese più povera.

Come si evince dalla lettura della fig. 10.1.2, il rapporto tra il reddito del quintile della popolazione con reddito più alto e quello con il reddito più basso, era pari nel 2010 a 6,3, più alto della media nazionale (5,7) e leggermente più basso di quella

del Mezzogiorno (6,6). Successivamente, il trend è caratterizzato da valori piuttosto erratici dapprima quasi in linea con quelli nazionali, poi decisamente superiori ed infine convergenti. In tutto l'arco di tempo considerato (2010-18) la media dei valori dell'indicatore vede la Calabria al 6,4, poco al di sotto del valore della media del Mezzogiorno (6,8), ma più alto di quello dell'Italia (5,9).




Figura 10.1.3

Per quanto riguarda il tasso di variazione percentuale del reddito familiare pro capite del 40% della popolazione più povera (Fig. 10.1.3), si osserva una dinamica nel periodo 2010-2018 caratterizzata in una prima fase, fino 2015, da valori negativi seguiti da variazioni positive nel triennio successivo. L'evoluzione del trend regionale è molto simile rispetto a quello dell'Italia e del Mezzogiorno anche se in alcuni anni la Calabria raggiunge picchi più elevati. Tra l'inizio e la fine del periodo considerato, il tasso di variazione cumulato regionale è pari a -4,65 per cento circa, quello del Mezzogiorno invece è pari al doppio -8,96 mentre quello nazionale è pari a sua volta a -7,45 per cento. Da tali dati si evince che la fase iniziata a metà decennio ha consentito alla regione di recuperare rispetto al periodo precedente a una velocità più alta rispetto a quella dell'Italia.

Il Target 10.7, come sopra descritto, intende perseguire una regolarizzazione sicura degli spostamenti migratori. Si tratta di un obiettivo di vasta portata e di stretta attualità, difficile da raggiungere per l'ampiezza e la complessità della dinamica dei flussi originati da cause, spesso drammatiche, imprevedute, di consistenti dimensioni (guerre, carestie, calamità naturali, persecuzioni, motivi economici, ecc.), ma anche per gli effetti perversi, in alcuni casi, che ne derivano in termini umanitari e di accoglienza¹⁷.

Nel 2019, in Europa risiedevano oltre 82 milioni di migranti¹⁸. L'anno precedente, l'UE aveva rilasciato circa 3,2 milioni di primi permessi di soggiorno a cittadini extra-comunitari. I cittadini ucraini sono quelli che hanno beneficiato di permessi di soggiorno principalmente per motivi di lavoro (65% nel 2018), i cinesi per l'istruzione (67%), mentre i cittadini marocchini (61%) hanno beneficiato prevalentemente di permessi di soggiorno per motivi familiari.

In Italia, il fenomeno migratorio si inserisce in uno scenario demografico in declino¹⁹. Complessivamente, nel 2020, i cittadini stranieri residenti in Italia risultano 5.306.548 (8,8% della popolazione), la maggior quota è rappresentata dai rumeni (1.207.919). I permessi di soggiorno validi all'inizio del 2020 ammontano complessivamente a poco meno di 3,5 milioni, il 61,2% dei quali è stato rilasciato nel Nord Italia, il 24,2% nel Centro, il 10,8% nel Sud e il 3,9% nelle Isole. Per quanto riguarda i motivi del soggiorno, prevalgono quelli familiari (ricongiungimenti, ecc.) pari al 48,6% del totale, lavorativi, collegati all'asilo e alla protezione internazionale (5,7%) e al quarto posto quelli per studio (1,5%). La maggior parte dei permessi è a lunga scadenza (62,3% del totale).

La Calabria, a fine 2019, occupa il 13esimo posto tra le regioni italiane per numero di residenti stranieri. Nel 2019 erano 108 mila circa i residenti stranieri che, dopo un lungo periodo in cui la dinamica migratoria in regione ha registrato una tendenza espansiva, sono calati di oltre 2.500 unità rispetto all'anno precedente.

La popolazione straniera residente in Calabria è sostanzialmente giovane: nel 2019 l'età media è pari a 35 anni (a fronte dei 45 anni della popolazione autoctona). Nel 2019 la percentuale di donne residenti è risultata in aumento, passando dal 48,3% al 49,6%. I primi cinque paesi di cittadinanza per numero di residenti (Romania, Marocco, Bulgaria, Ucraina e India), nel 2019 tutti hanno subito dei decrementi, in particolare i rumeni (-2,2%) e gli indiani (-3,9%). Le persone accolte e inserite nel

¹⁷ In particolare, il riferimento è al caso italiano ed agli effetti del decreto Salvini (2018) e ai precedenti accordi con la Libia da parte del governo italiano. Per questi temi si rinvia al Rapporto "buone-pratiche-Narrazioni_Agenda2030" pp. 32-34 (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, curato dal Gruppo di lavoro Unical-Dipartimento di Scienze Politiche).

¹⁸ Il 10% in più rispetto al 2015 (75 milioni), di questi più del 50% è nato in Europa. I migranti non europei, invece, sono aumentati da poco più di 35 milioni a circa 38 milioni. La Germania, con oltre 13 milioni di migranti è il primo paese di destinazione, mentre l'Italia il quinto (si veda il Rapporto Caritas-Migrantes, 2020).

¹⁹ Calo della popolazione, aumento del divario tra nascite e decessi, stagnazione della fecondità, e innalzamento dell'età media della popolazione, da un saldo migratorio con l'estero positivo ma in diminuzione a causa dell'aumento dei flussi uscita e della decrescita della popolazione residente straniera.

circuito istituzionale della regione, sempre nel 2019, erano 4.055, il 20,8% in meno rispetto all'anno precedente²⁰. I soggiornanti non comunitari presenti regolarmente sul territorio regionale al 31 dicembre 2019 sono quasi 51mila, per il 56,3% uomini e per il 77,8% in età lavorativa (ossia tra i 18 e i 64 anni). I titolari di un permesso di lungo soggiorno rappresentano il 44,9% del totale, mentre tra i titolari di un permesso a termine, la maggior parte ha un permesso per motivi di famiglia (40,1%), seguiti da quelli con un permesso per motivi di protezione internazionale/ex umanitari (37,4%) e di lavoro (18,1%)²¹.

La Calabria è non solo una terra di numerosi e drammatici sbarchi²², investita pesantemente dal consistente e duraturo flusso proveniente dalla sponda sud del Mediterraneo, in larga misura costituito da persone in cerca di asilo, ma anche, grazie alla presenza di numerose strutture, di una buona capacità di accoglienza²³. A tal proposito, nel 2019 la Calabria è stata la prima regione italiana per numerosità dei progetti attivi con 114 iniziative, seguita dalla Sicilia con 112, la Puglia con 106 e, a distanza maggiore, la Campania (86) e la Lombardia (65). In termini di posti attivi, invece, la Calabria (3.336) viene dopo la Sicilia (4.840), seguita dal Lazio (3.399), dalla Puglia (3.337), e dall'Emilia Romagna (3.038): tali Regioni rappresentano, complessivamente, il 53,4% dei posti della rete a settembre 2019 (*Atlante Sprar-Siproimi, 2018*).

Si ritiene importante rimarcare che, grazie anche alla distribuzione nelle aree interne di questi centri (*Atlante-Sprar-Siproimi-2019, cit.*), nella regione sono state attivate esperienze di inclusione e integrazione sociale che hanno contrastato il declino demografico dei piccoli paesi calabresi²⁴. Tuttavia, l'inasprimento dei criteri di assegnazione dei finanziamenti per la gestione dei centri negli ultimi anni stanno influenzando negativamente l'afflusso alle strutture, insieme all'accanimento serrato contro i modelli alternativi, a quello governativo, di inclusione e integrazione sociale di quanti scappano da situazioni di persecuzione politica o carestie ecc., potrebbero mettere in discussione quanto di positivo finora è stato fatto in Calabria.




Figura 10.7.1




Figura 10.7.2

Dalla lettura degli indicatori elementari considerati, si osserva che la dinamica della quota di permessi soggiorno di lungo periodo (Fig. 10.7.1), sempre stabilmente inferiore a quella media nazionale durante tutto l'arco temporale considerato,

²⁰ Nei primi sei mesi del 2020 sono ulteriormente diminuite, passando a 3.976 unità, pari ad una riduzione del 6,4%.

²¹ I dati sono tratti dal *Dossier Idos, 2020*.

²² La cronaca regionale registra quasi quotidianamente notizie sugli sbarchi avvenuti, il giorno e la notte precedente, sulle coste calabresi.

²³ La Rete SPRAR/SIPROIMI vede la Calabria tra le prime regioni italiane per numero di comuni coinvolti e progetti di inclusione sociale avviati (si veda l'*Atlante-Sprar-Siproimi-2019*).

²⁴ Per un inquadramento degli effetti positivi dell'immigrazione in Calabria si veda Corrado e D'Agostino, *I migranti nelle aree interne. Il caso della Calabria*, in *Agriregioneuropa anno 12 n°45, Giu 2016*. Sui casi di successo e le buone pratiche si rimanda al Rapporto dell' *Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo*, citato in precedenza.

presenta un andamento crescente. I permessi di soggiorno per cittadini non UE come evidenziato dal grafico (Fig. 10.7.2)²⁵, mostrano, per la Calabria, un andamento stabile ²⁶.

Nel contesto regionale si continua a registrare la coesistenza tra immigrazione ed emigrazione: un fenomeno abbastanza ricorrente nei paesi mediterranei, dovuto ai dislivelli esistenti tra opportunità e aspettative sociali. La Calabria non è più quasi esclusivamente un territorio di transito. Diverse ricerche (ad esempio, si vedano quelle citate nella nota 2 in precedenza) continuano a documentare la presenza di flussi in entrata associati a forme d'insediamento che in parte tendono a stabilizzarsi in quanto funzionali alla presenza di un'elevata domanda di lavoro a scarsa o nulla specializzazione (su 16.000 braccianti stranieri in Calabria, 6.279 sono extracomunitari).

La componente straniera permette, inoltre, di controbilanciare il processo in atto di abbandono e invecchiamento del lavoro agricolo calabrese.




Figura 10.7.3




Figura 10.7.4




Figura 10.7.5

La figura 10.7.4 mostra, in linea con quanto già visto per l'Italia, il calo dei nuovi permessi rilasciati in Calabria che dai 7.000 del 2011 passano a meno di 3.000 nel 2019²⁷. L'importante ruolo che la regione è chiamata a svolgere per rispondere in maniera adeguata alle richieste di accoglienza dei migranti è efficacemente messo in rilievo dall'indicatore che misura la quota dei permessi rilasciati per asilo politico e motivi umanitari (Fig. 10.7.3).

Tale quota, rappresentativa delle richieste di permessi dei migranti, per tali motivi, mostra un andamento che in tutto il periodo considerato, resta al di sopra di quello nazionale, ma nel 2018 e 2019 subisce un forte calo insieme a quello delle aree di comparazione.

Infine, l'andamento dell'indicatore sulle nuove acquisizioni di cittadinanza nella regione (Fig. 10.7.5) mostra una dinamica crescente in tutti gli anni della serie disponibile, con una intensificazione della crescita negli ultimi due anni attribuibile, tra

l'altro, al raggiungimento della maggiore età dei figli di immigrati nati in Italia. Il totale del periodo raggiunge il valore di

²⁵ Le due figure rappresentano due metriche di un unico fenomeno quello dell'immigrazione extra-comunitaria in Calabria, dato che i permessi di lungo periodo possono essere richiesti da cittadini non UE che hanno già vissuto nel paese da almeno cinque anni (<https://stranieritalia.com/permesso-di-soggiorno-illimitato-2021-guida-per-gli-stranieri-in-italia>).

²⁶ Per una spiegazione delle possibili cause di tali andamenti negli indicatori si rimanda al Rapporto già citato dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

²⁷ Annualmente il cosiddetto 'Decreto Flussi' del governo stabilisce le quote dei flussi dei cittadini in entrata in Italia, tali quote sono, anno dopo anno, più ridotte, mentre i picchi annuali, più accentuati per la Calabria, possono dipendere dallo smaltimento dei ritardi via via accumulati.

circa 13 mila cittadini, pertanto poco più di un cittadino su dieci dei residenti stranieri in Calabria ha ottenuto la cittadinanza italiana²⁸.

²⁸ I criteri previsti per la concessione della cittadinanza vedono, tra i più stringenti, oltre a quello della residenza da almeno dieci anni nel luogo in cui la si chiede, il requisito del contratto di lavoro da almeno tre anni; e livelli di reddito crescenti in base al numero di componenti del nucleo familiare. Di recente (2019) con l'attuazione del Decreto Salvini (2018) è stato introdotto quello della certificazione della conoscenza della lingua parlata e scritta (Livello B1).



Goal 11 – Città e comunità sostenibili

Rendere le città e gli insediamenti abitativi inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili



Il Goal 11 “Città e comunità sostenibili” analizza il tema della sostenibilità urbana. Il tema è particolarmente rilevante per il conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Nelle aree urbane vivono infatti, i tre quarti della popolazione europea, qui si concentrano popolazione, attività, flussi, qui si esercita un’enorme pressione ambientale (inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque, uso non equilibrato delle risorse, ecc.), qui sono più stridenti le disuguaglianze sociali, qui, infine, si manifestano maggiormente i problemi di sicurezza, salubrità del suolo e salute pubblica.

L’andamento nel decennio dell’indicatore composito elaborato dall’ASVIS - riportato in alto a destra - evidenzia il divario negativo della performance calabrese nei confronti della media nazionale in tutto il periodo considerato (2010-2019), con una dinamica regionale che mostra come la distanza tra la regione e la media italiana aumenti rispetto alla posizione di partenza del 2010, evidenziando il deterioramento delle città e comunità sostenibili regionali. Al fine di valutare la posizione regionale relativa ai target del Goal 11, si è proceduto innanzitutto all’analisi dei valori registrati dalla Regione Calabria per gli indicatori selezionati nel Rapporto ISTAT SDGs 2020 e in altre banche dati (ISTAT, Cresme e ISPRA). Successivamente, i valori regionali sono stati confrontati con i valori registrati per il Mezzogiorno, l’Italia e, ove possibile, per l’Europa. Per gli indicatori ritenuti più significativi è elaborato un grafico che confronta, per i tre ambiti territoriali di analisi (Calabria, Mezzogiorno e Italia), il comportamento dell’indicatore negli ultimi 10 anni.

Gli indicatori selezionati per l’analisi riguardano: la qualità, la sicurezza e l’accessibilità delle abitazioni; l’offerta di servizi base e del servizio di trasporto; la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale; l’efficienza e la sostenibilità della gestione dei rifiuti; l’esposizione della popolazione ai rischi associati al dissesto idrogeologico; la disponibilità di verde pubblico accessibile, sicuro e inclusivo.

Nella tabella che segue sono riportati tutti gli indicatori considerati. Per ciascun indicatore è riportato l’ultimo dato disponibile per gli ambiti territoriali Calabria, Mezzogiorno e Italia (di norma il 2019), il confronto del dato regionale con la media nazionale e la variazione del valore dell’indicatore regionale tra l’ultimo dato disponibile e il 2010 (o altra annualità disponibile, specificata nella tabella).

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso ad un alloggio e a servizi di base adeguati, sicuri e convenienti e l’ammodernamento dei quartieri poveri	Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità (Istat, %)	15,0	15,5	14,0	25,0	20,7	20,5	● -1,0	● 10,0
	Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate (Istat, %)	25,5	28,0	28,3	23,3	28,6	24,3	● 2,8	● -2,2
	Percentuale di persone che vivono in abitazioni con rumore dai vicini o dalla strada (Istat, %)	9,2	11,4	11,9	18,2	21,2	22,3	● 2,7	● 9,0
11.2 Entro il 2030, fornire l’accesso a sistemi di trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti per tutti, migliorare la sicurezza stradale, in particolare ampliando i mezzi pubblici, con particolare attenzione alle esigenze di chi è in situazioni vulnerabili, alle donne, ai bambini, alle persone con disabilità e agli anziani	Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (Istat, %)	42,1	40,3	33,5	37,4	33,3	29,5	● -8,6	● -4,7
	Studenti che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di studio solo con mezzi pubblici (Istat, %)	31,2	26,4	28,5	33,9	26,2	27,9	● 2,7	● -2,7
	Persone che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di lavoro solo con mezzi privati (Istat, %)	79,7	76,1	74,2	81,5	75,7	74,2	● -5,5	● 1,8
	Utenti assidui dei mezzi pubblici (Istat, Aspetti della vita quotidiana, %)	5,5	9,1	12,6				● -7,1	
	Posti-km offerti dal TPL (Istat, Dati ambientali nelle città, per abitante/1000) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2011	1,8	2,0	4,6	2,1	2,3	4,8	● -2,8	● -0,3
	Numero di passeggeri trasportati dal Trasporto pubblico locale nei comuni capoluogo di provincia (Istat, numero per abitante) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2010	35,0	55,5	180,9	38,3	79,3	218,1	● -145,9	● -3,3

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
11.3 Entro il 2030, aumentare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione partecipata e integrata dell'insediamento umano in tutti i paesi	Impermeabilizzazione e consumo di suolo pro capite (Ispira, m ² /ab) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2015	390,0	n.d.	355,0	382,0	n.d.	348,0	● -35,0	● -8,0
	Indice di abusivismo edilizio (Cresme, valori per 100 costruzioni autorizzate)	61,0	45,2	17,7	41,8	30,6	12,2	● -43,3	● -19,2
11.4 Entro il 2030, proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale nel mondo	Spesa corrente dei comuni per la gestione del patrimonio culturale (ISTAT BES 2020, euro pro capite) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2010	8,2	8,9	19,4	11,1	11,6	22,3	● -11,2	● -2,9
	Densità e rilevanza del patrimonio museale (ISTAT BES 2020, Numero di musei e strutture simili per 100 kmq ponderato in base al numero di visitatori) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2017	0,28	0,79	1,62	0,33	0,80	1,62	● -1,34	● -0,05
	Indice di domanda culturale dei musei e istituti simili statali (ISTAT, valori in migliaia)	21,4	68,9	106,8	10,1	54,0	84,4	● -85,4	● 11,3
	Indice di domanda culturale dei musei e istituti simili statali e non statali (ISTAT, valori in migliaia) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2011	7,1	20,3	26,6	8,2	15,3	22,6	● -19,5	● -1,1
	Numero di visitatori dei musei e istituti simili statali e non statali per istituto (ISTAT, numero/popolazione) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2011	0,61	1,28	2,18	0,65	0,84	1,73	● -1,6	● 0,0
	Spesa del pubblico per attività teatrali e musicali (ISTAT, euro/popolazione)	4,8	8,1	16,8	2,6	6,2	13,9	● -12,0	● 2,1
	Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana (ISTAT BES 2020, percentuale sul totale della superficie regionale, 2011)	22,0	18,8	22,2				● 0,2	
11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di morti e il numero di persone colpite da calamità, compresi i disastri provocati dall'acqua, e ridurre sostanzialmente le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale, con una particolare attenzione alla protezione dei poveri e delle persone in situazioni di vulnerabilità	Popolazione esposta al rischio di frane (Ispira, %) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2015	4,5	3,2	2,2	3,3	3,1	2,1	● -2,3	● -1,2
	Popolazione esposta al rischio di alluvioni (Ispira, %) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2015	4,0	3,2	10,4	3,9	3,2	10,0	● 6,4	● -0,1
11.6 Entro il 2030, ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione dei rifiuti	Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispira, %)	40,3	31,2	20,9	60,9	66,0	46,3	● -19,4	● 20,6
	Rifiuti urbani raccolti (Istat, kg/ab)	403	450	504	479	502	548	● 101	● 76
	Qualità dell'aria - PM2.5 (ISTAT, %)	80,0	73,4	81,9	66,7	84,6	92,9	● 1,9	● -13,3
11.7 Entro il 2030, fornire l'accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per le donne e i bambini, gli anziani e le persone con disabilità	Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città (Istat, mq per 100 mq di superficie urbanizzata) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2015	4,5	5,8	9,0	4,4	5,7	8,9	● -4,5	● 0,1

L'analisi complessiva restituisce un quadro molto problematico della Calabria, che mostra, per molti indicatori, valori peggiori rispetto a quelli registrati nel Mezzogiorno e in Italia.

Garantire a tutti i cittadini l'accesso ad alloggi e a servizi di base adeguati e sicuri è uno dei presupposti necessari per realizzare città sostenibili. Condizioni abitative inadeguate sono infatti, espressione di problemi di equità, sicurezza e inclusione sociale. Tra le tre dimensioni considerate, il sovraffollamento dell'abitazione in cui si vive è il fenomeno più diffuso e mostra a livello nazionale un aumento progressivo dal 2010 (24,3%) al 2019 (28,3%) (vedi fig. 11.1.1).




Fig. 11.1.1




Fig. 11.1.2

L'analisi dei dati dal 2010 al 2019 rivela che il problema del sovraffollamento delle abitazioni in Calabria è comunque meno grave di quello registrato nel Mezzogiorno e in Italia (fig. 11.1.1). Nel 2019, il 25,5 % delle abitazioni calabresi risultano essere sovraffollate, contro il 28,3% registrato in Italia e il 28% del Mezzogiorno. La distribuzione del valore dell'indicatore in Calabria ha un andamento altalenante ed evidenzia il 2012 quale unico anno in cui il valore registrato in Calabria (28,7%) è superiore a quello registrato in Italia (26,1%). Lo stesso grafico segnala un nuovo incremento delle abitazioni sovraffollate a partire dal 2017 (anno in cui il valore è pari a 20,6%), con una dinamica più accelerata rispetto al Mezzogiorno e al Paese nel suo complesso.




Fig. 11.1.3

Meno diffusi tra le famiglie, e con segnali di miglioramento, gli altri fenomeni osservati.

A partire dal 2015, si riduce la percentuale di persone che vivono in abitazioni con carenze strutturali e problemi di umidità (fig. 11.1.2): l'indicatore a livello regionale passa dal 42,9% del 2015 al 15% del 2019. In diminuzione anche il valore regionale dell'indicatore relativo alla percentuale di persone che vivono in abitazioni con rumore causato dai vicini o proveniente dalla strada: nel 2015 è pari al 21,1%, mentre nel 2019 è uguale al 9,2% (fig. 11.1.3). Peraltro, il valore dei due indicatori, nel 2019, è in linea con quanto registrato a livello nazionale e di Mezzogiorno.

Tuttavia, l'andamento dell'indicatore riferito alla percentuale di persone che vivono in alloggi con problemi strutturali e di umidità rivela che la qualità edilizia in Calabria è storicamente più bassa: la curva rossa in fig. 11.1.2 è comunque sovrastante rispetto alle altre

due. Passando ad un altro aspetto inerente la qualità e l'efficienza dei sistemi urbani, è noto che il trasporto pubblico locale (TPL) è un elemento cardine della mobilità ed i benefici di un efficiente sistema di trasporto, in termini di decongestione, viabilità, riduzione dei tempi di viaggio, riduzione delle emissioni inquinanti, hanno fortissime ricadute positive in termini di salute, qualità della vita, economia urbana, qualità urbanistica ed insediativa. L'indicatore che misura la quota di "famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono" (fig. 11.2.1), a fronte di un dato nazionale pari al 33,5%, mostra una percentuale più elevata in Calabria, del 42,1%, al 2019, dato che colloca la regione al secondo posto dopo la Campania (regione in cui la difficoltà di collegamento con mezzi pubblici coinvolge più della metà delle famiglie, il 55,9%).




Fig. 11.2.1




Fig. 11.2.2

L'osservazione del dato mostra un trend in peggioramento rispetto al valore registrato nel 2010 (37,4%), pur se, dal 2014 (anno in cui viene raggiunto il picco del 42,8%) ad oggi, i valori sono in leggero miglioramento. Netto il divario, lungo il periodo di osservazione 2010-2019, sia rispetto al dato medio nazionale sia al Mezzogiorno. L'accesso ai mezzi pubblici in Calabria resta, in fin dei conti, più difficile che nel resto del Paese: la quota percentuale di famiglie con difficoltà di accesso ai mezzi pubblici mostra in Calabria un valore medio, pressoché costante, di dieci punti percentuali più alto rispetto al dato nazionale. Tuttavia, il dato del Mezzogiorno, migliore di quello calabrese fino al 2016, mostra poi una convergenza con i valori regionali (fig. 11.2.1), preoccupante perché entrambe le curve sono in crescita, con il Sud nel suo complesso in forte accelerazione anche rispetto alla Calabria (cresce, tuttavia, anche il dato nazionale).

Per quanto riguarda la mobilità sistemica, riferita agli utenti che si spostano abitualmente per motivi di studio e lavoro, l'indicatore, che misura la quota di studenti che si spostano abitualmente solo con mezzi pubblici (fig. 11.2.2), si attesta, al 2019, alla quota percentuale del 31,2%. La dinamica osservata per la Calabria mostra una migliore performance sia rispetto al dato nazionale (28,5%) sia rispetto al dato Mezzogiorno (26,4%), pur se con l'evidenza di un trend in peggioramento nel decennio. Nel periodo osservato, partendo dal valore registrato al 2010, pari al 33,9%, si osserva un andamento oscillante fino al 2014 e un trend in graduale miglioramento fino ai valori ad oggi raggiunti. Riguardo alle persone che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di lavoro solo con mezzi privati (fig. 11.2.3), la quota regionale, con il 79,7% (2019), mostra un ricorso a tale modalità superiore al dato nazionale pari al 74,2% ed al dato del Mezzogiorno pari al 76,1%: i calabresi usano di più l'auto per spostarsi per motivi di lavoro.




Fig. 11.2.3




Fig. 11.2.4

L'indicatore mostra inoltre un trend che, partendo dalla quota più elevata dell'81,5%, registrata al 2010, evidenzia un netto miglioramento dal 2011 al 2018 (compreso tra i cinque e sei punti percentuali in media, con un minimo nel 2015), passando ad una successiva ripresa dell'uso del mezzo privato dal 2018 (75,3%) al 2019 (79,7%), osservabile anche nel Mezzogiorno ed in Italia.




Fig. 11.2.5

di posti, rispettivamente 6.052 e 4.929 posti-km, mentre un abitante del Mezzogiorno può disporre solo di poco più di 2.000 posti-km.

Riguardo all'indicatore che misura, invece, il rapporto tra il numero di passeggeri trasportati dal TPL nei capoluoghi di provincia e la popolazione residente, i dati statistici pubblicati da Istat, più recenti, mostrano i trend, osservabili nell'arco temporale 2011-2017. È osservabile come il divario tra Mezzogiorno e Calabria, al 2011, pari a una differenza di 34,5 passeggeri trasportati per abitante, si sia ridotto, al 2017, a 20,5, rivelando una perdita generalizzata di attrattività del comparto, che registra un trend in calo, sia nel Mezzogiorno, il 24% circa (da 72,8 a 55,5), sia in Italia, il 17% circa (da 217,4 a 180,9), nello stesso arco temporale (fig. 11.2.5). Più contenuta appare la perdita di passeggeri osservabile in Calabria, nel settennio considerato, che passa da 38,3 a 35 passeggeri trasportati dal TPL urbano (-8,61%), per abitante, nei comuni capoluogo di provincia. Di contro, la Calabria rivela un numero di passeggeri trasportati per abitante, al 2017, pari a circa il 20% del dato nazionale, evidenziando, in un rapporto di coazione al negativo, sia una scarsa propensione all'uso dei mezzi di trasporto collettivo sia una complessiva insufficienza e inefficienza del servizio. Il fenomeno è ampiamente noto e studiato, riassumendosi nella classica immagine del circolo vizioso: meno efficiente e adeguato è il servizio meno lo si usa, di conseguenza più aumentano i costi di mantenimento del servizio, il quale, quindi, tende progressivamente a diventare ancora più inefficiente e adeguato.

Passando ad un aspetto più direttamente connesso alla gestione sostenibile delle risorse non riproducibili, è noto che il suolo è una risorsa naturale che andrebbe preservata, anche in ambito urbano. Peraltro, il consumo di suolo, l'eccessiva cementificazione e la conseguente impermeabilizzazione del terreno contribuiscono significativamente e incrementare il rischio del dissesto idrogeologico. L'indicatore relativo alla impermeabilizzazione e consumo di suolo in rapporto all'estensione territoriale vede la Calabria posizionarsi al di sotto della media nazionale. Come si vedrà nella descrizione del Goal 15, nel 2019 si registra una percentuale pari a 5,04 %, a fronte di una media italiana del 7,10 % e a una media del Mezzogiorno pari a 5,86 %. Tuttavia, se si fa riferimento all'indice di impermeabilizzazione e consumo di suolo pro-capite, la Calabria mostra un valore pari 390 m²/ab, contro il valore registrato nello stesso anno in Italia pari a 355 m²/ab. L'analisi dei valori registrati a partire dal 2012 evidenzia per l'Italia e la Calabria un progressivo incremento del dato, che per la Calabria passa da 380 m²/ab del 2012 ai 390 m²/ab del 2019 (fig. 11.3.1). Se, evidentemente, il dato calabrese risente della minore densità di popolazione, è utile un approfondimento nel periodo considerato che tenga in considerazione il tasso di consumo di suolo nel tempo e il tasso di crescita della popolazione. Quello che è certo è che il tasso di impermeabilizzazione e consumo di suolo pro-capite della Calabria si mantiene costantemente al di sopra del dato nazionale.

Il consumo di suolo è in parte ascrivibile a fenomeni di illegalità. L'abusivismo edilizio resta rilevante in Italia: l'indicatore, in costante diminuzione a partire dal 2015 (19,9), nel 2019 segnala 17,7 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate. La

distribuzione territoriale dell'abusivismo mostra, come noto, fortissime differenze territoriali: nel 2018, l'indice di abitazioni abusive ogni cento è pari 6,1 al Nord, 19,1 al Centro e 48,3 nel Mezzogiorno. Le regioni che registrano una maggiore diffusione del fenomeno nel 2018 sono: Campania (68,4), Calabria (67,2), Basilicata (67,2) e Sicilia (60,3). In Calabria il fenomeno dell'abusivismo edilizio è decisamente più grave che in Italia e nel Mezzogiorno: la curva rossa in fig. 11.3.2 si mantiene costantemente al disopra delle altre due. Tra il 2010 e il 2019 in Calabria si registra un incremento delle costruzioni abusive pari a circa venti punti (41,8 nel 2010 contro i 61 del 2019). L'anno peggiore è il 2018, con 67,2 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate. Un piccolo e, per ora, del tutto provvisorio segnale positivo sembra emergere nell'ultimo anno (in linea con quello registrato in Italia e nel Mezzogiorno), che segna una lieve riduzione del fenomeno: 67,2 costruzioni abusive ogni 100 autorizzate nel 2018, contro 61 nel 2019.




Fig. 11.3.1




Fig. 11.3.2

In Italia la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è un tema di particolare importanza, in ragione della rilevanza e consistenza del patrimonio presente su tutto il territorio e dall'attribuzione di valore riconosciuta da sempre a queste risorse. A fronte di tale patrimonio, la spesa pubblica italiana destinata alla gestione del patrimonio culturale è tra le meno generose d'Europa. Come riportato nella pubblicazione *Patrimonio e paesaggio culturale* (ISTAT BES 2020), nel 2018 la spesa pubblica destinata dall'Italia ai servizi culturali (che includono la tutela e la valorizzazione del patrimonio) è pari a 5,1 miliardi di euro, di gran lunga inferiore a quanto destinato da Francia (14,8 miliardi), Germania (13,5 miliardi), e di poco inferiore a quanto destinato dalla Spagna (5,3 miliardi). Per quanto possa sembrare paradossale per un Paese che possiede una quota straordinaria del patrimonio culturale mondiale e nonostante l'aumento registrato a partire dal 2016, l'Italia resta uno dei Paesi europei che spende meno per i servizi culturali in rapporto al proprio Prodotto Interno Lordo: il 2,9 per mille, contro una media Ue del 4 per mille, dato che relega il nostro Paese al 23° posto tra i 28 stati membri.

Al contrario, tuttavia, l'Italia è il paese Ue che spende di più per la protezione della biodiversità e del paesaggio: 2,1 miliardi di euro nel 2018, contro 1,9 della Francia e 1,7 della Germania.

A fronte di un patrimonio culturale ricco e diffuso su tutto il territorio nazionale, gli indicatori relativi alla spesa corrente mostrano valori deludenti. La spesa corrente Italiana dei Comuni per la gestione di beni e attività culturali è pari, nel 2018, a 19,4 euro pro-capite: 0,6 euro in più rispetto all'anno precedente, ma 2,9 in meno rispetto al 2010. Il dato di spesa corrente riscontrato in Calabria nel 2018 (vedi fig. 11.3.3) è decisamente inferiore (8,2 euro pro-capite, meno della metà) a quello medio italiano (19,4), ma del tutto simile a quelli registrato nel Mezzogiorno (8,9 euro pro capite). A livello territoriale il divario tra Centro-Nord e Mezzogiorno continua ad allargarsi. Nel 2018, un Comune del Mezzogiorno spende mediamente per la cultura 8 euro pro capite (il 45,9% della media Italia), mentre nel 2010 ne spendeva 11,6 (il 52% della media Italia). Il confronto tra regioni rivela disuguaglianze ancora maggiori: si passa dai 4,5 euro pro capite della Campania (ultima tra tutte le regioni) ai quasi 60 euro della provincia di Bolzano. Nel confronto tra regioni, la Calabria occupa il diciottesimo posto, seguita da Molise, Puglia e Campania. La distanza tra la curva nazionale e le curve della Calabria e del Mezzogiorno, riportate in fig. 11.3.3, non ha bisogno di altri commenti. Nonostante la spesa corrente dei comuni calabresi sia in linea con quella registrata nel Mezzogiorno, nel 2019 (fig. 11.3.4) la densità e rilevanza del patrimonio museale calabrese è decisamente inferiore (0,28) a quella riscontrata nel Mezzogiorno (0,79) e in Italia (1,62) e decresce rispetto al 2015 (0,52). Il confronto tra regioni posiziona la Calabria tra gli ultimi posti, seguita solo da Basilicata, Abruzzo e Molise.




Fig. 11.3.2




Fig. 11.3.3

In Italia anche l'indice di domanda culturale dei musei e istituti similari, statali e non statali, nonostante il progressivo incremento registrato negli ultimi anni (22,6 nel 2011, 26,6 nel 2019), resta decisamente sottodimensionato. Soprattutto in Calabria, dove ampie fasce della popolazione restano escluse dalla fruizione culturale e la domanda turistica interna stenta ad affermarsi, questo valore risulta essere tra i più bassi registrati in Italia (seguito solo da Abruzzo e Molise) e regredisce nel tempo (dal 2015 al 2019 passa da 10,3 a 7,1), al contrario di quanto accade nel Mezzogiorno, dove l'andamento dell'indicatore mostra un comportamento simile al dato Italia (cresce al partire dal 2011 passando da 15,3 a 20,3) e una minore distanza (nel 2019 il valore per il Mezzogiorno e l'Italia è pari rispettivamente a 20,3 e 26,6).

Anche i livelli di spesa pubblica per attività teatrali e musicali in Calabria, pur se quasi raddoppiati tra il 2015 (5,2 milioni di euro) e il 2019 (9,1 milioni di euro) si attestano su valori decisamente inferiori a quelli registrati nel Mezzogiorno (163 milioni di euro) e in Italia (1 miliardo di euro). La differenza è resa maggiormente evidente dal rapporto tra la spesa e la popolazione residente che nel 2019, è pari in Calabria a 4,8 euro/abitante, nel Mezzogiorno a 8,1 e in Italia a 16,8.

La posizione della regione per quanto riguarda il target 11.5 è valutata tramite gli indicatori relativi alla popolazione esposta al rischio di frane e al rischio di alluvione. Per l'analisi dettagliata dei due indicatori e degli altri dati che delineano un quadro più completo della situazione regionale rispetto a questo target, si rinvia a quanto esposto nel paragrafo relativo al goal 13 target 13.1.

Per il target 11.6 vengono proposti due indicatori relativi al sistema di gestione dei rifiuti e un indicatore relativo alla qualità dell'aria. I primi rivelano una situazione che, seppur con una tendenza al miglioramento nel periodo considerato, è ancora distante dagli obiettivi di sostenibilità declinati nelle normative europee e nazionali, che pongono al primo posto della gerarchia dei rifiuti la riduzione della loro produzione e all'ultimo posto lo smaltimento. L'indicatore relativo al conferimento dei rifiuti in discarica mostra nel 2019 una percentuale molto elevata (40,3%), superiore di circa 20 punti rispetto alla media dell'Italia (20,9%) e di circa 10 rispetto alla media del Mezzogiorno (31,2). La Calabria è molto lontana dalla media europea del 3,4% (dato Eurostat) e dall'obiettivo del 10% al 2035, previsto dalle nuove direttive europee del pacchetto sull'economia circolare. La tendenza nel periodo considerato è verso la riduzione, in linea con il trend italiano e del Mezzogiorno, anche se con un andamento discontinuo, che potrebbe essere legato a periodi di problematiche di varia natura dell'intero sistema di gestione (cattivo funzionamento degli impianti di trattamento, conferimenti da altre regioni o verso altre regioni, ecc). Sistema di gestione che ancora oggi non ha raggiunto un assetto adeguato a garantire un servizio di qualità. Come si legge nel DISR "L'attuazione del percorso delineato dalla legge regionale n.14/2014, concernente il recepimento e riordino della governance ai dettami normativi in materia di gestione dei rifiuti, si è rivelato non privo di difficoltà. Attualmente, benché gli Ambiti Territoriali Ottimali ed i relativi Enti di governo risultino tutti costituiti, l'entrata a regime del sistema registra ancora pesanti rallentamenti", e ancora "... il sistema impiantistico regionale per il trattamento dei rifiuti non ha ancora raggiunto la configurazione a regime, per come individuata dal Piano, con conseguenti limitazioni e aggravii nella gestione dei flussi dei rifiuti da sottoporre a trattamento. La realizzazione degli otto "ecodistretti", piattaforme integrate a servizio di ciascuno dei 5 Ambiti Territoriali Ottimali, in grado di garantire la valorizzazione di tutti i flussi in ingresso, ha registrato negli anni rilevanti rallentamenti". Il dato relativo ai rifiuti urbani raccolti evidenzia come la

Calabria sia una delle regioni italiane che produce meno rifiuti (nel 2019 403 kg/ab a fronte di una media italiana di 504 kg/ab), aspetto legato all'andamento dell'economia. La tendenza nel periodo è simile a quella della media nazionale e del Mezzogiorno, ovvero di una riduzione abbastanza continua fino al 2017 e di un leggero aumento negli ultimi 2 anni.



Fig. 11.6.1




Fig. 11.6.2

Per misurare la qualità dell'aria si utilizza l'indicatore PM_{2,5}, che secondo l'Oms è l'inquinante atmosferico più nocivo per la salute. Le concentrazioni in aria di queste sostanze riflettono, almeno in parte, livelli e variabilità temporale delle concentrazioni degli altri inquinanti. L'indicatore di PM_{2,5}, adatto alla valutazione dell'inquinamento atmosferico tanto nelle aree urbane quanto nelle aree suburbane e rurali, viene definito con riferimento alla percentuale di misurazioni valide superiori al valore soglia per la salute, definito dall'Oms (10 µg/m³), sul totale delle misurazioni valide delle concentrazioni medie annuali di PM_{2,5} per tutte le tipologie di stazione, stratificate per fonte principale di inquinamento (traffico, fondo e industriale) e zona di localizzazione (urbana, suburbana e rurale).




Fig. 11.6.3

Per interpretare in maniera corretta il grafico di fig. 11.6.3, che confronta il dato regionale con quello dell'Italia e del Mezzogiorno, sono necessarie alcune precisazioni. Innanzitutto la definizione stessa dell'indicatore non si presta molto al confronto tra il dato regionale e il dato di un'area più ampia²⁹, per cui è ragionevole confrontare il dato italiano con quello del Mezzogiorno, meno significativo il confronto tra questi e il dato regionale. Inoltre, se è vero che le stazioni di monitoraggio sono presenti in tutte le regioni, e, per questo motivo l'indicatore è considerato rappresentativo della situazione dell'intero territorio delle regioni e province autonome, va detto che le stazioni presenti nelle diverse regioni variano in numero e in tipologia di zone di collocazione, come si evince dalle figure 11.6.4 e 11.6.5 tratte dall'Annuario dei dati ambientali di ISPRA.

²⁹ Se in un anno tutte le misurazioni valide di una regione superano il valore soglia, per cui l'indicatore assume il valore del 100% (in Calabria questo si verifica nel 2013 e nel 2014), è abbastanza improbabile che questa eventualità si verifichi per tutto il territorio nazionale o per tutto il territorio del Mezzogiorno, per cui la media riferita a queste ripartizioni territoriali quasi certamente non assumerà mai il valore del 100%.




Fig. 11.6.4. Numero e tipologia dei punti di campionamento per regione (2019)



Fig. n. 11.6.5 Valore medio Pm_{2,5} (2019)

Nel 2019 le stazioni di monitoraggio su tutto il territorio nazionale che hanno misurato e comunicato a ISPRA i dati del PM_{2,5} sono 298. Le serie di dati con copertura temporale sufficiente per la verifica dei valori di riferimento sono 286. Il valore limite annuale del PM_{2,5} (25 µg/m³ da D.Lgs. 155/2010) è rispettato nella quasi totalità delle stazioni: sono stati registrati superamenti in 3 stazioni pari all'1% dei casi. Risulta tuttavia superato nella maggior parte delle stazioni di monitoraggio il valore di riferimento annuale dell'OMS (81% dei casi). In Calabria il limite di 10 è stato superato in 9 delle 13 stazioni di monitoraggio il valore massimo registrato è 17 µg/m³. In definitiva, anche se l'indicatore considerato non permette di confrontare in maniera adeguata il livello di inquinamento tra le varie regioni, si osserva che anche in Calabria esiste un problema di inquinamento da PM_{2,5}, che supera in molti casi il valore soglia per la salute indicato dall'OMS.




Fig. 11.7.1

La presenza di aree verdi in ambito urbano ha dirette ricadute sulla qualità della vita dei cittadini e rappresenta un fattore ambientale che incide positivamente sulla mitigazione di alcune pressioni, contribuendo alla riduzione dei maggiori inquinanti dell'aria, al contenimento dell'inquinamento acustico e alla protezione naturale dei suoli. Il rapporto ISTAT SDGs 2020 mostra che nei 109 capoluoghi di provincia, dove vive il 30% della popolazione italiana, il verde urbano ricopre in media il 2,9% del territorio, quota che corrisponde ad una disponibilità di 31,7 metri quadrati per abitante. Nel 2018, in questi territori, l'incidenza della superficie adibita a verde direttamente fruibile dai cittadini rispetto a quella urbanizzata è pari in media a 8,9, corrispondente a oltre 356 milioni di metri quadri, con alcune specifiche caratterizzazioni. Un terzo dei capoluoghi, prevalentemente collocati al Nord, possiedono una buona incidenza di verde in ambito urbano in rapporto alle aree urbanizzate, collocandosi sopra al valore medio, mentre tra quelli

con valori inferiori alla media, circa la metà sono situati nel Mezzogiorno. In Calabria, dei cinque capoluoghi di provincia, la città di Cosenza mostra un dato molto performante, superiore alla media nazionale (10,9 m²/100 m² di sup. urbanizzata). Il dato regionale illustrato in fig. (fig. 11.7.1) mostra un valore di 4,5 metri quadrati ogni 100 di superficie urbanizzata, al 2019, pari alla metà del valore nazionale (9 m²/100 m² di sup. urbanizzata), con un trend osservabile, a partire dal 2015 (4,4), leggermente in crescita. Anche i dati osservati, nello stesso periodo, nel Mezzogiorno, che passano da 5,7 (2015) a 5,8 (2019) metri quadrati per 100 di superficie urbanizzata, mostrano una dotazione superiore di verde urbano, di circa il 23%, nel periodo osservato, rispetto al dato medio regionale.



Goal 12 – Consumo e produzione responsabili

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo



L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile indica fra i propri Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile l'impegno ad attuare cambiamenti fondamentali riguardanti il modo in cui le nostre società producono e consumano beni e servizi. I governi, le organizzazioni internazionali, il settore commerciale e gli altri attori ed individui non statali devono contribuire a cambiare modelli di consumo e produzione non sostenibili, anche attraverso la mobilitazione di un'assistenza finanziaria e tecnica, di tutte le fonti possibili, per rinforzare le capacità innovative, tecnologiche e scientifiche dei paesi in via di sviluppo, verso modelli di consumo e di produzione più sostenibili. È fondamentale perseguire l'efficienza nell'utilizzo delle materie prime nell'avvio dei processi, e, di seguito, la capacità dei vari attori di raccogliere, riutilizzare e riciclare i materiali di scarto a conclusione delle attività.

L'andamento nel decennio dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS - riportato in alto a destra - evidenzia il divario negativo della Calabria nei confronti della media nazionale in tutto il periodo considerato (2010-2019), con un andamento regionale in contenuto miglioramento fino al 2014 (in linea con l'andamento italiano), ripreso dal 2016 in poi. Il gap tra la regione e la media italiana si è ridotto nel corso del tempo, e, in particolare, il minore divario sembra essersi registrato a fine 2018.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l'utilizzo efficiente delle risorse naturali	Consumo materiale interno pro capite (Istat, ton/pro capite) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2015	5,2	7,6	8,0	5,7	7,7	8,0	● 2,8	● 0,5
	Consumo materiale interno per unità di Pil (Istat, ton/k€) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2015	0,32	0,42	0,28	0,35	0,43	0,29	● -0,04	● 0,03
12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente	Produzione di rifiuti speciali pericolosi (ISPRA, tonnellate per abitante) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2014	0,10	0,09	0,17	0,06	0,08	0,15	● 0,07	● -0,04
	Rifiuti speciali pericolosi avviati alle operazioni di recupero sul totale dei rifiuti speciali pericolosi prodotti (ISPRA, %) - (*) Anni di riferimento 2018 e 2014 - (**) I dati del 2017 sono parzialmente confrontabili con quelli degli anni precedenti a causa di una diversa modalità di computazione dei rifiuti da autodemolizione	57,7	66,1	43,4	25,4	34,7	27,7	● 14,3	● 32,2
	Rifiuti pericolosi avviati a operazioni di smaltimento (ISPRA, tonnellate per abitanti) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2015	0,11	0,04	0,09	0,09	0,06	0,10	● -0,02	● -0,02
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo	Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Ispra, %)	47,9	50,6	61,3	12,5	21,2	35,3	● -13,4	● 35,4
12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali	Istituzioni pubbliche che adottano forme di rendicontazione sociale e/o ambientale (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2015 (l'anno 2015 si riferisce al triennio 2012-2015 e l'anno 2017 al biennio 2016-2017)	15,6	16,3	16,1	16,5	19,2	19,5	● -0,5	● -0,9
12.7 Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali	Istituzioni pubbliche che acquistano beni e/o servizi adottando criteri ambientali minimi (CAM), in almeno una procedura di acquisto (Acquisti verdi o Green Public Procurement) (Istat, Totale, %) - (*) Anno di riferimento 2015 - (**) Valori riferiti alla ripartizione Sud	64,0	62,3(**)	63,2				● 0,8	● 64,0

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
12.b Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali	Incidenza del turismo sui rifiuti (Ispra, kg / abitante equivalente) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2010	4,91	n.d.	9,14	4,89	n.d.	9,21	● 4,23	● -0,02
	Indice di intensità turistica (Istat, per 1.000 abitanti) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2012	4973	4260	7301	4268	3632	6410		
	Presenze in esercizi ricettivi open air, agriturismi e rifugi montani sul totale delle presenze in esercizi ricettivi (%) (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2012	16,1	15,2	18,7	16,6	19,1	19,9	● -2,6	● -0,5

Dall'analisi emerge un miglioramento del territorio regionale relativamente al consumo del materiale interno. La Calabria, infatti, rispetto al dato del 2015, riesce a contenere i propri consumi, e, in particolare, nella misura del consumo *pro capite* mostra la migliore performance regionale (periodo di osservazione 2015-2017), sia rispetto ai dati nazionali, sia rispetto ai dati del Mezzogiorno, come visibile in Fig. 12.2.1.

La produzione *pro capite* di rifiuti speciali pericolosi (Fig. 12.2.2), significativamente inferiore al dato nazionale, nel periodo osservato (2014-2018) si posiziona, nel 2018, ad un valore di circa il 40% in meno rispetto al dato nazionale. Il rapporto tra i rifiuti speciali pericolosi avviati a recupero, rispetto alla produzione totale, registra, al 2018, valori in netto miglioramento, rispetto al 2014, passando dal 25,42% al 57,66%, mostrando un andamento in linea con il dato nazionale tra il 2014 ed il 2016, rivelando un successivo trend in crescita, con un picco registrato al 2017, che raggiunge, nel 2018, il valore percentuale più elevato rispetto a quello nazionale, come mostrato in Fig. 12.2.1. Va evidenziato che i dati rilevati da Ispra, nel 2017, risultano, come rivelato dalla stessa fonte, solo parzialmente confrontabili con gli anni precedenti, a causa di una diversa modalità di computazione dei rifiuti avviati all'attività di autodemolizione. La *raccolta differenziata di rifiuti urbani*, al 2019, pur se considerevolmente inferiore alla media nazionale (47,9% a fronte del 51,3%), registra un trend di miglioramento (2014-2019), avvicinandosi all'andamento nazionale e riducendo il precedente divario (Fig. 12.5.1). La Calabria è ancora lontanissima dall'obiettivo normativo dalla percentuale del 65% di RD fissato per il 2012, non raggiunto neanche dall'Italia, che sconta profonde differenze tra le proprie regioni (nel 2019 si va dal 77,5 della provincia autonoma di Trento al 38,5% della Sicilia, ultima dopo la Calabria). La raccolta differenziata è un rilevante passaggio sia in vista dell'obiettivo di riduzione della quantità di rifiuti restituiti all'ambiente sia dell'attivazione di pratiche virtuose di riciclaggio dei materiali di scarto. Rispetto a quest'ultimo aspetto l'Italia si attesta su buone performance, migliori di molti paesi europei come riportato nel Rapporto ISTAT SdGs 2021, ma non si dispone di dati a livello regionale. Nel paragrafo dedicato al Goal 11, sono riportati sinteticamente i principali problemi del sistema di gestione dei rifiuti calabrese, che saranno ulteriormente approfonditi nelle fasi successive di valutazione.




Figura 12.2.1




Figura 12.2.1




Figura 12.4.1




Figura 12.5.1

Per quanto attiene all’impatto del turismo sulla produzione dei rifiuti, l'indicatore che misura quanto i rifiuti prodotti *pro capite* risentano del movimento turistico mostra un valore molto più basso (quasi la metà) rispetto al dato nazionale. D’altra parte, al 2019, le *Presenze in esercizi ricettivi open air, agriturismi e rifugi montani sul totale delle presenze*, registrate in tutti gli esercizi ricettivi della regione, risultano, invece, inferiori (16,1%) ai dati di comparazione nazionale. Peraltro, il dato che risultava in discesa rispetto al valore registrato in Calabria nel 2015, mostra attualmente un trend in miglioramento (Figg. 12.b.1, 12.b.2).




Figura 12.b.1




Figura 12.b.2



Goal 13 – Cambiamenti climatici

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico^{30}*

Il Goal 13 si pone il duplice obiettivo di contrastare il cambiamento climatico e le relative conseguenze (innalzamento delle temperature dell'atmosfera e degli oceani, acidificazione degli oceani, innalzamento del livello del mare, aumento degli eventi estremi di precipitazione e modifica del loro normale andamento) che hanno un impatto importante sugli ecosistemi e sulle attività umane, nonché di migliorare la capacità di adattamento alle nuove condizioni, compresa la capacità di affrontare e gestire i rischi connessi al cambiamento climatico e, più in generale, di affrontare e gestire in maniera resiliente i disastri naturali.

Le misure di contrasto al riscaldamento globale, la cui principale causa, ormai accertata da numerosi studi, è l'aumento delle emissioni di gas serra nell'atmosfera, sono tra gli obiettivi prioritari delle programmazioni nazionali ed europee già da molto tempo, anche se, nel resto del mondo, l'adesione agli accordi internazionali sul clima continua ad avere alterne vicende, soprattutto da parte dei Paesi che producono più emissioni. Le emissioni derivano da più fattori legati all'economia e coinvolgono trasversalmente tutti i Paesi: pertanto, il perseguimento efficace della loro riduzione richiede azioni su vasta scala, condivise ed integrate.

Più importante, a livello regionale, è la definizione di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, che devono essere necessariamente territorializzate e contestualizzate. Strategie che vanno necessariamente concretizzate nella costruzione e attuazione di efficaci programmi di investimento, attraverso un'adeguata finalizzazione delle risorse disponibili, di matrice nazionale comunitaria (a differenza di quanto fatto nei recenti periodi di programmazione), in ragione dell'imponente e ormai inevitabile accelerazione del climate change e del conseguente crescente impatto sui sistemi locali.

In definitiva, nel quadro delle decisioni internazionali e delle pianificazioni nazionali, ogni territorio ha un proprio ruolo nel contribuire alla riduzione dei gas climalteranti con misure di riduzione dei consumi, di miglioramento dell'efficienza energetica, con l'adozione di modalità di trasporto sostenibili, ecc. Parallelamente all'obiettivo di contrasto al cambiamento climatico, ciascun territorio deve perseguire l'obiettivo dell'adattamento e dell'aumento della resilienza rispetto ai rischi (che, come esplicitato nel target 3.3 deve migliorare sia a livello di istituzioni sia di singoli individui), indubbiamente più sfidante e più complesso, per ciascun territorio, essendo strettamente correlato alle caratteristiche fisiche del territorio stesso, oltreché dal suo contesto socio-economico.

Se, sul versante del contrasto al cambiamento climatico, le caratteristiche ambientali e socio-economiche della Calabria ne fanno una regione che produce poco inquinamento, sul versante dell'adattamento il territorio calabrese deve fare i conti con livelli di rischio idrogeologico e da erosione costiera già elevati, destinati ad aggravarsi con l'aumento della frequenza degli eventi estremi, elevati livelli del rischio incendi ed estese porzioni di territorio con tendenza alla desertificazione. A fronte di questa situazione, si registra un ritardo nella predisposizione di strumenti di pianificazione necessari (strategia regionale di sviluppo sostenibile, strategia e piano di adattamento ai cambiamenti climatici) ad affrontare in maniera adeguata le sfide poste dal cambiamento in atto. Anche rispetto al target più generale sotteso dal Goal 13, inerente la resilienza rispetto ai disastri naturali, la regione presenta molte carenze da colmare.

Per il Goal 13, l'ASVIS non ha elaborato l'indicatore composito, presente per tutti gli altri indicatori. D'altra parte, gli indicatori pubblicati nel Rapporto ISTAT SdGs 2020, per questo Goal, sono solo tre, insufficienti a delineare un quadro esaustivo della situazione regionale rispetto agli obiettivi sopra esplicitati. Per integrare il quadro di conoscenza si è fatto riferimento ad altri indicatori e informazioni reperibili da diverse fonti. Nel seguito sono riportate e commentate le informazioni e indicate le fonti da cui sono tratte.

³⁰ * Riconoscendo che la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è il principale forum intergovernativo per negoziare la risposta globale ai cambiamenti climatici.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
13.1 Rafforzare la resilienza e la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali in tutti i paesi	Popolazione esposta al rischio di alluvioni (Ispra, %) Anni di riferimento 2017 e 2015	4,0	3,2	10,4	3,9	3,2	10,0	● 6,4	● -0,1
	Popolazione esposta al rischio di frane (Ispra, %) Anni di riferimento 2017 e 2015	4,5	3,2	2,2	3,3	3,1	2,1	● -2,3	● -1,2
	Dinamica dei litorali in erosione (erosione delle coste basse - arretramento superiore ai 5 m) ISPRA, % - Anni di riferimento 2019 e 2006	26,2	17,0	17,9	30,9	18,7	19,0	● -8,3	● 4,7
	Percentuale di suolo consumato sulla superficie comunale compresa nella fascia costiera di 300 metri ISPRA (2019), %	29,2	n.d	22,8	nd	nd	nd	● -6,4	
	Edifici attivi non progettati o successivamente adeguati con la normativa tecnica antisismica (Elaborazione da dati ANES, 2019, %)	84,0	85,0	87,0	nd	nd	nd	● 3,0	
	Percentuale di edifici scolastici attivi che si trovano in zone sismiche 1 e 2 (Elaborazione da dati ANES, 2019, %)	100,0	70,0	43,0	nd	nd	nd	● -57,0	
	Indice di abusivismo edilizio (Cresme, numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate)	61,0	45,2	17,7	41,8	30,6	12,2	● -43,3	● -19,2
Impatto degli incendi boschivi: Superficie percorsa dal fuoco per 1.000 km ² (Istat)	3,5	2,2	1,2	3,4	3,4	1,5	● -2,3	● -0,1	
13.2 - Integrare nelle politiche, nelle strategie e nei piani nazionali le misure di contrasto ai cambiamenti climatici	Emissioni di gas serra (a)/(tonnellate di CO ₂ equivalente per abitante) Anni di riferimento 2015 e 2005	5,7	7,0	7,3	5,6	9,0	10,1	● 1,6	● -0,1
	Giorni consecutivi senza pioggia (Copernicus - European Union's Earth Observation Programm) 2020	30	30,0	26	45	39	25,0	● -4,0	● 15,0
13.3 Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell'impatto e di allerta precoce	Preoccupazione per i cambiamenti climatici (% , ISTAT) Anni di riferimento 2019 e 2012	67,1	69,8	71,0	68,2	63,8	63,3	● -3,9	● -1,1
	Numero di Comuni per classe di mitigazione del rischio sismico con almeno il piano di emergenza in percentuale sul totale dei comuni - Anni di riferimento 2016 e 2014	13,2	27,7	50,0	27,4	34,8	56,5	● -36,8	● -14,2
	Edifici scolastici attivi che non sono dotati del Piano di Emergenza (Elaborazione da dati ANES, 2019, %)	31	24	18	nd	nd	nd	● -13,0	

A settembre 2020, la Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) ha pubblicato il rapporto "Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in Italia"³¹, secondo il quale la probabilità di rischio climatico nel nostro Paese è aumentata del 9% negli ultimi 20 anni, con correlati aumenti esponenziali in relazione all'innalzamento delle temperature e perdite previste per la fine del secolo tra lo 0,5% e l'8% del PIL, a seconda dei vari scenari. Il rapporto propone, inoltre, un'analisi integrata del rischio climatico in Italia, utilizzando due indici: l'indice di rischio climatico (CRI) e l'indice di capacità di adattamento (ACI).




Figura 13.1

³¹Spano D., Mereu V., Bacciu V., Marras S., Trabucco A., Adinolfi M., Barbato G., Bosello F., Breil M., Chiriaco M. V., Coppini G., Essenfelder A., Galluccio G., Lovato T., Marzi S., Masina S., Mercogliano P., Mysiak J., Noce S., Pal J., Reder A., Rianna G., Rizzo A., Santini M., Sini E., Staccione A., Villani V., Zavatarelli M., 2020. "Analisi del rischio. I cambiamenti climatici in Italia". DOI: 10.25424/CMCC/ANALISI_DEL_RISCHIO.

Nella fig. 13.1 sono rappresentati i risultati dell'Indice di Rischio Climatico (CRI) e dell'Indice di Capacità di Adattamento (ACI), aggregati a livello provinciale, relativi a due diversi scenari climatici per livelli crescenti di incremento delle temperature, rispettivamente MED (a sinistra in figura) e MAX (a destra), per il periodo 2021-2050.

Per la spiegazione dettagliata degli indici si rinvia al rapporto. Quello che è importante evidenziare, ai fini di questo lavoro, è la bassa capacità di adattamento delle province calabresi e meridionali, in generale, rispetto a quelle centrali e settentrionali.

Presso il CMCC è collocato il Focal Point Nazionale dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), che può considerarsi come un punto di incontro tra l'IPCC, la comunità scientifica e l'opinione pubblica nazionale al fine di favorire il mutuo scambio di informazioni sulle attività in corso. L'IPCC affiliata alle Nazioni Unite, è un'associazione di migliaia di scienziati di tutto il mondo che è stata fondata nel 1988. Da allora ha pubblicato un rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche sul cambiamento climatico, ogni cinque anni. Il 9 agosto 2021 è stato pubblicato il rapporto del Gruppo di Lavoro I "Cambiamenti Climatici 2021 – La basi fisico-scientifiche" che costituisce la prima parte del Sesto Rapporto di Valutazione (AR6) dell'IPCC, che sarà completato nel 2022. Secondo questo rapporto gli scienziati rilevano cambiamenti nel clima della Terra in ogni regione e in tutto il sistema climatico; molti di questi cambiamenti sono senza precedenti in migliaia, se non centinaia di migliaia di anni, e alcuni tra quelli che sono già in atto – come il continuo aumento del livello del mare – sono irreversibili in centinaia o migliaia di anni. Il rapporto fornisce nuove stime sulle possibilità di superare il livello di riscaldamento globale di 1,5°C nei prossimi decenni. "A meno che non ci siano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra", vi si legge, "limitare il riscaldamento a circa 1,5°C o addirittura 2°C sarà un obiettivo fuori da ogni portata". Il rapporto mostra che le emissioni di gas serra provenienti dalle attività umane sono responsabili di circa 1,1°C di riscaldamento rispetto al periodo 1850-1900. Mediamente nei prossimi 20 anni, secondo il rapporto, la temperatura globale dovrebbe raggiungere o superare 1,5°C di riscaldamento. Questa valutazione si basa sulle serie di dati osservati utilizzate per valutare il riscaldamento avvenuto nel passato. Queste serie di dati sono migliorate rispetto alle analisi precedenti. Allo stesso tempo, il rapporto si basa sui più recenti avanzamenti scientifici nella comprensione delle risposte del sistema climatico alle emissioni di gas serra prodotte dalle attività umane. Dalle analisi del rapporto emerge che nei prossimi decenni un aumento dei cambiamenti climatici è atteso in tutte le regioni. Con 1,5°C di riscaldamento globale, ci si attende un incremento del numero di ondate di calore, stagioni calde più lunghe e stagioni fredde più brevi. Con un riscaldamento globale di 2°C, gli estremi di calore raggiungerebbero più spesso soglie di tolleranza critiche per l'agricoltura e la salute.

Il Sesto Rapporto di Valutazione fornisce una valutazione dei cambiamenti climatici su scala regionale più dettagliata rispetto al passato. Per la prima volta il rapporto include un focus sulle informazioni utili per valutazione del rischio, l'adattamento e altri processi decisionali che sono di aiuto nel tradurre i cambiamenti fisici del clima – calore, freddo, pioggia, siccità, neve, vento, inondazioni costiere e altro – nei loro significati più diretti per le società e per gli ecosistemi.

Queste informazioni regionali possono essere esplorate in dettaglio nel nuovo Atlante interattivo (<https://interactive-atlas.ipcc.ch/>), dove sono disponibili anche schede sulle regioni, il riassunto tecnico e il rapporto che è alla base del materiale fornito.

Un altro Rapporto che pubblica dati utili a comprendere l'evoluzione del rischio climatico è il rapporto Climate Risk Index 2021, a cura dall'organizzazione non governativa tedesca Germanwatch. Giunto alla 16ma edizione, esso calcola in che misura i Paesi di tutto il mondo sono stati colpiti da eventi climatici estremi (tempeste, inondazioni, ondate di calore, ecc.), classificandoli in base alla loro vulnerabilità a tali fenomeni ³².

Nel rapporto 2021, viene proposta un'analisi del ventennio 2000-2019, durante il quale ci sono state quasi 480.000 vittime direttamente collegate a più di 11.000 eventi meteorologici estremi. Otto dei dieci Paesi più colpiti tra il 2000 e il 2019 sono Paesi in via di sviluppo, con reddito pro capite medio o basso. Tra i Paesi maggiormente colpiti nell'arco del ventennio, ci sono anche Germania (18° posto) e Italia (22° posto), con circa 20.000 morti riconducibili agli eventi meteorologici estremi, comprese le ondate di calore, nonché perdite economiche quantificate in oltre 33.000 miliardi di dollari.

³² Per redigere il Climate Risk Index (CRI), Germanwatch attinge dal database NatCatSERVICE della compagnia di riassicurazione Munich Re, nonché dai dati socio-economici del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Anche se la valutazione dell'aumento dei danni e delle vittime non consente conclusioni dirette sull'influenza dei cambiamenti climatici su questi eventi, tuttavia evidenzia l'aumento di gravi disastri e dà una buona visione degli Stati e delle aree più colpite.

Informazioni analoghe sono reperibili nel Rapporto "CittàClima 2020" di Legambiente, che risultano rappresentati nella mappa interattiva del rischio climatico nelle città italiane, disponibile al link: <https://cittaclima.it/>

Il target 13.1 "Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali" è molto sfidante per la Calabria, considerate le sue caratteristiche territoriali. Numerosi sono i rischi naturali presenti sul territorio regionale, caratterizzati da livelli molto elevati, in alcuni casi marcatamente più alti rispetto al resto del territorio nazionale. Per alcuni di questi (rischio frane, rischio alluvione, rischio erosione costiera, rischio incendi, desertificazione) è prevedibile un aumento del livello di rischio a causa dell'aumento delle temperature, dell'innalzamento del livello del mare conseguente allo scioglimento dei ghiacciai e dell'aumentata frequenza degli eventi estremi.

I dati pubblicati nel Rapporto Istat evidenziano una percentuale della popolazione esposta a rischio di frana pari al 4,5 %, superiore alla media nazionale e alla media del Mezzogiorno, mentre il dato relativo alla popolazione esposta a rischio alluvione, pari al 4,0 %, risulta inferiore alla media nazionale e superiore a quella del Mezzogiorno.

Entrambi i dati fanno registrare un lieve peggioramento rispetto al 2015, unico ulteriore dato disponibile. Tuttavia, occorre precisare che le modalità di elaborazione dei dati, che si vanno perfezionando dal 2015 ad oggi, nonché le differenze metodologiche nella perimetrazione delle aree a rischio tra le varie regioni (v. Rapporto ISPRA 2018 – Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio), rendono poco significativi i confronti.

Una ulteriore fonte di informazione relativa al rischio derivante da frane e alluvioni si ritrova sul sito Polaris – Popolazione a rischio da frana e da inondazione in Italia, un sito web gestito dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)³³. Il Rapporto Periodico sul Rischio posto alla popolazione italiana da frane e inondazioni, pubblicato annualmente, contiene elenchi, mappe, statistiche ed analisi sugli eventi di frana e d'inondazione che hanno causato danni diretti alla popolazione. Il Rapporto 2020 riporta i dati relativi al periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020, e i dati complessivi per i due periodi 2015-2019 e 1970-2019.

Tra i dati pubblicati figurano gli indici regionali di mortalità media per frana, per inondazione e per il complesso delle frane e delle inondazioni (rischio geo-idrologico)³⁴. Nell'ultimo rapporto risulta che, nel periodo 1970-2019, la Calabria presenta valori rispettivamente pari a 0,020 - 0,046 - 0,066 (numero di morti e dispersi ogni 100.000 persone), che, in una graduatoria tra le regioni italiane, la pongono al quinto posto per l'indice di mortalità per inondazione e all'ottavo posto per l'indice di mortalità complessivo.

Il fenomeno dell'erosione delle coste è particolarmente rilevante in Calabria. Da un confronto tra la posizione della linea di riva nell'anno 1954 e quella nel 1998, condotto nella fase di realizzazione del Piano di Assetto Idrogeologico (2001), si è stimata un'erosione areale complessiva pari a circa 11 kmq. Nel corso del 2014, l'Autorità di Bacino Regionale ha adottato il Piano stralcio di Bacino per l'Erosione costiera (PSEC). Dai dati in esso pubblicati risulta che il 21% delle coste calabresi è soggetto a rischio molto elevato (R4).

Ulteriori indicatori significativi per quantificare il rischio in area costiera, prodotti da ISPRA sono le variazioni delle coste basse (arretramento della linea di riva superiore ai 5 metri). Nel 2019, per la Calabria, risulta che il 26,2% (corrispondente a 190 km) dei fronti litoranei sono in arretramento, a fronte di una media italiana pari al 17,9%. Direttamente correlato a questo indicatore è la percentuale di suolo consumato dall'erosione in rapporto alla superficie comunale compresa nella fascia costiera di 300 metri: nel 2019, per la Calabria, questo dato è pari al 29,2 %, a fronte di una media nazionale del 22,8%.

Un altro rischio, presente con livelli elevati sul territorio regionale e destinato ad aggravarsi con i cambiamenti climatici in atto, è il rischio incendi. Una misura della sua gravità è fornita dall'indicatore che misura la superficie forestale (boscata e non boscata) percorsa dal fuoco per 1.000 km² (fig. 13.1.1). L'andamento dell'indicatore nel periodo 2010- 2019 è simile per le ripartizioni territoriali Italia, Mezzogiorno, Calabria, ma la linea che ne descrive l'andamento in Calabria si colloca quasi sempre al di sopra rispetto al Mezzogiorno e all'Italia, con due picchi molto pronunciati in corrispondenza del 2012 e del 2017.

³³ <http://polaris.irpi.cnr.it/report/>

³⁴ Il rischio individuale è il rischio posto da un pericolo (una frana, un'inondazione) a un singolo individuo, ed è espresso dall'indice di mortalità. L'indice (o tasso) di mortalità è il rapporto tra il numero dei morti in una popolazione in un periodo di tempo, e la quantità della popolazione media nello stesso periodo. Nel Rapporto Periodico l'indice di mortalità è dato dal numero di morti e dispersi in un anno ogni 100.000 persone. Le informazioni sulla popolazione utilizzate per il calcolo della mortalità sono quelle pubblicate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT, www.istat.it).




Figura 13.1.1

La resilienza rispetto ai disastri naturali indipendenti dai cambiamenti climatici non può non considerare che la Calabria è la regione italiana a rischio sismico più elevato. Nell'attuale classificazione sismica del territorio nazionale³⁵, la Calabria è l'unica regione italiana ad essere interamente compresa nelle zone 1 e 2. Per avere un'idea del livello di rischio rispetto alla media nazionale basti considerare che, rispetto al numero dei comuni, alla superficie territoriale esposta e alla popolazione residente in aree a pericolosità sismica elevata e molto elevata, per la Calabria i tre indicatori sono pari al 100%, a fronte di valori medi nazionali nettamente inferiori, rispettivamente pari al 35.8 %, 43.5 %, 36.0³⁶ %.

Ad alti livelli di pericolosità sismica corrispondono, per la Calabria, anche alti livelli di rischio, a causa della elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. Non si dispone di un dato complessivo sull'intero patrimonio edilizio, ma una misura parziale ma significativa della situazione è rappresentata dal dato relativo all'edilizia scolastica, che mostra percentuali molto elevate di edifici non adeguati alle norme antisismiche. Un altro indicatore significativo indirettamente legato alla vulnerabilità del patrimonio edilizio è quello relativo all'abusivismo edilizio³⁷, che raggiunge, in Calabria, valori molto più elevati rispetto alla media nazionale: 61 costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate nel 2019 (il dato nazionale è pari a 17,7).

In relazione al target 13.2, occorre registrare, per la Calabria, un preoccupante ritardo nella predisposizione della Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Paesi come la Francia, la Finlandia, la Danimarca, la Spagna hanno già da tempo inserito tale priorità nelle loro agende politiche, pervenendo all'approvazione di strategie, piani, azioni. In Italia, la Strategia Nazionale di Adattamento è stata approvata il 16 giugno 2015. Il 2 agosto 2017 è stata avviata la consultazione pubblica sulla prima stesura del Piano di Adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) che si è conclusa il 31 ottobre 2017. Il Piano è stato successivamente sottoposto a revisione e, attualmente, è soggetto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Per quanto riguarda le strategie regionali, ad oggi quasi tutte le Regioni italiane hanno avviato la predisposizione delle proprie strategie di adattamento, alcune hanno integrato in piani settoriali misure di adattamento, alcune altre hanno previsto nella propria organizzazione amministrativa uffici preposti alle tematiche dell'adattamento. La Calabria, insieme a poche altre Regioni, deve ancora avviare il proprio percorso.




Figura 13.2.2




Figura 13.2.3

³⁵ Effettuata ai sensi dell'ordinanza PCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e della successiva OPCM 3519 del 28 aprile 2006, ha classificato l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche indicate con i numeri da 1 (a maggiore pericolosità) a 4 (a minore pericolosità).

³⁶ Dati territoriali relativi alle aree a elevato rischio sismico Fonte: I Rapporto ANCE7 CRESME Lo stato del territorio italiano 2012 - Elaborazioni CRESME su dati ISTAT e Dip. di Protezione Civile (dati 2010).

³⁷ È opportuno precisare che l'indice di abusivismo edilizio non indica direttamente quante sono le case abusive sul totale, ma stima quante sono quelle abusive se rapportate al totale di quelle autorizzate dai Comuni in un determinato anno.

Per quanto riguarda le misure di contrasto al cambiamento, attraverso la riduzione delle emissioni, la Calabria partecipa a tale obiettivo, insieme all'Italia e all'Europa, attraverso l'attuazione dei programmi finanziati con i fondi SIE e delle politiche energetiche nazionali, che hanno assunto questo obiettivo da molto tempo. Il grafico di *fig. 13.2.1* evidenzia come il livello di emissioni in Calabria sia significativamente più basso rispetto alla media del Mezzogiorno e dell'Italia. Il suo andamento è però molto diverso: mentre, a partire dal 2005, a livello di Mezzogiorno e di Paese le emissioni hanno subito un vero e proprio crollo, in Calabria hanno continuato in una dinamica di aumento (seppur lento), solo debolmente mitigato, dal 2010, con una modesta tendenza al regresso. La sostanza è che la forbice va velocemente riducendosi ed oggi le tre curve sono assai meno distanti che nel 1995: ovviamente, il dato calabrese va interpretato anche alla luce della debolezza della struttura produttiva regionale e, quindi, dal carattere oggettivamente meno elastico della curva delle emissioni, in ragione delle innovazioni tecnologiche, dei vincoli normativi e delle policies intervenute nel periodo considerato.

Il grafico di *fig. 13.2.2* rappresenta, invece, il dato relativo ai giorni consecutivi senza pioggia, uno dei numerosi indicatori, monitorati e pubblicati da ISPRA per misurare il cambiamento del clima. Il dato così rappresentato non permette di definire una tendenza, ma solo di mostrare differenze e similitudini tra le tre ripartizioni territoriali. L'andamento delle tre curve sembra rispondere a dinamiche simili, in cui la marcata variabilità annuale sembra essere la chiave di lettura comune: ad esempio, per la Calabria (ma analogo ragionamento può farsi per le alte due aggregazioni territoriali), nel solo triennio 2016-2018, si oscilla tra meno di 20 e più di 40 giorni consecutivi senza pioggia. Tuttavia, questa variabilità dei periodi siccitosi nasconde una problematica più seria, sintetizzabile nella domanda: quanto piove? A questo riguardo, dati molto significativi si rilevano nei numerosi studi condotti dal CNR IRPI e da altri enti di ricerca, nei quali le osservazioni condotte su periodi scientificamente significativi evidenziano una chiara tendenza negativa del totale annuo delle precipitazioni in Calabria, con andamenti diversi nelle diverse stagioni. Ad ulteriore conferma, va detto che, negli ultimi decenni, in Calabria sono stati registrati eventi di siccità, anche di lunga durata, più frequenti e più intensi che in passato. I tempi di ritorno dei periodi siccitosi nel trentennio 1981-2010 sono stati molto inferiori (fino alla metà) di quelli registrati nel trentennio precedente 1951-1980. La frequenza degli eventi siccitosi è quindi aumentata. Questi studi evidenziano, come impatto diretto, un aumento della suscettibilità alla desertificazione dei suoli, già in atto in alcune aree della Calabria.

Per il target 13.3 "Migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell'impatto e di allerta precoce", si fa riferimento all'indicatore che misura la preoccupazione per i cambiamenti climatici (percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono il cambiamento climatico o l'aumento dell'effetto serra e il buco dell'ozono tra le 5 preoccupazioni ambientali prioritarie), che mostra un andamento abbastanza simile tra Italia, Mezzogiorno e Calabria (*fig. 13.3.1*), con valori generalmente elevati ed in costante crescita dal 2013, segno che una forte sensibilità verso il problema sembra diffondersi con una certa velocità e ampiezza: ci si attesta, ormai, su percentuali vicine o di poco superiori al 70 % della popolazione, con un incremento di almeno 10 punti percentuali nell'ultimo settennio, quale che sia la ripartizione territoriale considerata.




Figura 13.3.1

Di fronte ad un territorio caratterizzato da elevati livelli di rischio in molti settori è di fondamentale importanza poter disporre di un efficace sistema di Protezione Civile, ma anche di un elevato grado di consapevolezza e di capacità individuale di assumere comportamenti appropriati nelle condizioni di emergenza. Nella gestione delle emergenze legate ai rischi presenti sul territorio regionale risulta di fondamentale importanza disporre di sistemi di allertamento (che richiedono la presenza di sistemi di monitoraggio e di piani di emergenza), intendendo per sistema di allertamento l'insieme delle strutture organizzate, delle tecnologie, delle risorse umane, del know-how, dei beni strumentali, delle disposizioni normative, dei piani, dei programmi e delle procedure che, in modo organizzato, possono concorrere a ridurre i danni a persone e beni in caso di eventi particolarmente intensi.

Una misura del livello di preparazione del territorio può essere letta attraverso l'esame delle reti di monitoraggio presenti e attraverso la presenza di piani di emergenza contestualizzati alle diverse situazioni di rischio. In merito al primo aspetto si rileva che in Calabria è operativo il Centro funzionale Multirischi

dell'Arpacal, ha come compito principale il rilevamento sistematico, su tutto il territorio regionale, delle grandezze relative al clima terrestre. Il Centro Funzionale fornisce anche un essenziale supporto al sistema nazionale e regionale di protezione civile. Esso infatti gestisce il nodo calabrese della rete dei centri Funzionali, coordinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, svolgendo i compiti previsti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" e dalla Direttiva sul Sistema di allertamento per il rischio idrogeologico ed idraulico in Calabria.

Per quanto riguarda i piani di emergenza, il primo dei due indicatori disponibili, con dati riferiti alle sole annualità 2014 e 2016, si riferisce al numero di Comuni (in percentuale sul totale dei comuni), per classe di mitigazione del rischio sismico, che hanno almeno il piano di emergenza. Il secondo, disponibile solo per il 2019, riguarda il numero di edifici scolastici attivi (sul totale degli edifici scolastici attivi) che non sono dotati del Piano di Emergenza. Il primo indicatore, per la Calabria, mostra una posizione nettamente peggiore rispetto alle altre ripartizioni territoriali: 13,2 %, a fronte del 50% della media italiana e 27,7% del Mezzogiorno. Il secondo fotografa una situazione ugualmente negativa, con un valore che, per la regione, è pari al 31%, a fronte del 18% del dato nazionale e del 24% della media meridionale.



Goal 14 – Vita sott'acqua

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Il Goal 14 ha come obiettivo la conservazione degli oceani, dei mari e delle risorse marine, il cui stato di qualità è di fondamentale importanza per la salute e la salvaguardia del pianeta.

A livello globale, le acque marine – con le loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche - influenzano in maniera significativa i sistemi globali che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere umano. Per questo motivo, un'attenta gestione dei mari e degli oceani rappresenta la base di un futuro sostenibile. Più di 3 miliardi di persone dipendono dalla biodiversità marina e costiera per il loro sostentamento. A livello globale, il valore di mercato stimato delle risorse e delle industrie marine e costiere è di 3 mila miliardi di dollari annui, ovvero circa il 5% del PIL globale. Gli oceani contengono approssimativamente 200.000 specie identificate ed assorbono il 30% circa dell'anidride carbonica prodotta dalle attività umane, mitigando così l'impatto del riscaldamento globale sulla Terra. A ciò si aggiunge il fatto che gli oceani rappresentano la più grande riserva di proteine al mondo, con più di 3 miliardi di persone che dipendono dall'ecosistema marino come risorsa primaria di proteine. Inoltre, le industrie ittiche danno impiego, direttamente o indirettamente, a più di 200 milioni di persone.

Gli obiettivi di sostenibilità legati al Goal 14 partono, quindi, dal presupposto che il 40% degli oceani del mondo è pesantemente influenzato dalle attività umane, il cui impatto comprende l'inquinamento, l'esaurimento delle riserve ittiche e la perdita di habitat naturali lungo le coste. Il Goal si sviluppa intorno a dieci target, quattro dei quali hanno scadenza nel 2020 e riguardano la gestione e la protezione degli ecosistemi marini e costieri, oltre alla protezione di almeno il 10% delle zone marine e costiere, alla regolamentazione della pesca, al divieto di sovvenzione ad ogni tipo di pesca intensiva e non regolamentata. Un quinto target, con scadenza nel 2025, concerne la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento marino. Un sesto, con scadenza 2030, richiede di aumentare le sovvenzioni economiche finalizzate all'uso sostenibile delle risorse per i piccoli Stati insulari e i Paesi in via di sviluppo. Altrettanto importante è il settimo target, che punta a ridurre gli effetti dell'acidificazione degli oceani. I rimanenti tre target, riferiti agli strumenti di attuazione, sono dedicati all'incremento delle conoscenze scientifiche per il miglioramento della salute degli oceani e la protezione delle biodiversità, a garantire ai piccoli pescatori artigianali l'accesso alle risorse del mare e ai mercati e a prevedere il miglioramento nella conservazione degli oceani e per l'uso sostenibile delle loro risorse.

Per questo Goal, le misure statistiche di livello regionale pubblicate nel Rapporto ISTAT – Indicatori 2020 sono solo tre e non è disponibile l'indicatore composito ASVIS. Per ricostruire un quadro più esaustivo del contesto regionale rispetto ai target di questo Goal si è fatto riferimento ad ulteriori indicatori e a dati resi disponibili dall'ISTAT, dall'ISPRA e da altri Rapporti, la cui fonte è indicata nel testo.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino, in particolare quello derivante dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l'inquinamento delle acque da parte dei nutrienti	Trattamento delle acque reflue (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2015 e 2005 con serie dei dati non continua	46	56,7	59,6	41,8	49,5	53,5	● -13,6	● 4,2
	Coste marine balneabili (Istat, Elaborazione su dati Ministero della salute, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2013	85,3	65,8	65,5	86,4	67,5	67,0	● 19,8	● -1,1
	Percentuale di acque marino costiere con stato di qualità ecologica buono - ISPRA Anno di riferimento 2015 - Dato riferito al Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale		16,0						
	Percentuale di acque marino costiere con stato di qualità chimica buono - ISPRA Anno di riferimento 2015 - Dato riferito al Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale		18,0						

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
14.5 Entro il 2020, proteggere almeno il 10 per cento delle zone costiere e marine, coerenti con il diritto nazionale e internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili	Aree marine protette EUAP (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, kmq) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2010 - (**) Valori della serie di dati non continua	147,2	2308,3	3076,2	147,2	2182,8	2957,8		0,0
	Aree marine comprese nella rete Natura 2000 (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, kmq) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2014	341,0	15520,0	20716,0	334,0	4346,0	5738,0		7,0

In merito al target 14.1, "Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino, in particolare quello derivante dalle attività terrestri, compresi i rifiuti marini e l'inquinamento delle acque da parte dei nutrienti", si può fare riferimento agli indicatori e ai dati disponibili che permettono di misurare, in qualche modo, l'inquinamento che le attività terrestri producono sull'ambiente marino costiero. Tra queste, va considerato il trattamento delle acque reflue, che come già evidenziato nel paragrafo relativo al Goal 6, in Calabria fa registrare livelli molto bassi rispetto alla media italiana e del Mezzogiorno. L'andamento (Fig. 14.1.1) è caratterizzato da un peggioramento nel periodo 2012-2015, che inverte la tendenza al miglioramento molto netta degli anni precedenti ed è, inoltre, in netta controtendenza rispetto al Mezzogiorno e all'Italia, che mostrano un costante miglioramento dal 2005 al 2015.




Figura 14.1.1




Figura 14.1.2

A fronte di questo dato, si deve registrare il dato positivo sulla percentuale delle coste marine balneabili, molto migliore rispetto alla media italiana e del Mezzogiorno (Fig. 14.1.2). L'indicatore, secondo la descrizione riportata nell'Annuario dei dati ambientali ISPRA, è utile per valutare il grado di balneabilità di un'acqua associato a un rischio igienico sanitario e fornisce indicazioni circa la presenza di contaminazione microbiologica (patogeni fecali), in pratica consentendo una stima indiretta dell'efficacia dei sistemi di trattamento delle acque reflue. Da questo punto di vista, il confronto tra i due indicatori appena citati sembra evidenziare delle contraddizioni, che richiedono un maggiore approfondimento sulle grandezze che concorrono alla stima della % di coste marine balneabili.

Per valutare lo stato di qualità delle acque marine vengono monitorati molti altri parametri³⁸, i cui dati sono consultabili sui siti web del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), di ISPRA, delle Agenzie Regionali di protezione dell'Ambiente. Nell'Annuario dati ambientali di ISPRA si possono consultare i dati relativi a numerosi elementi di qualità biologica, dati relativi al fenomeno dell'eutrofizzazione (processo causato dall'arricchimento in nutrienti, in particolare composti dell'azoto e/o del fosforo, che determina un incremento della produzione primaria e della biomassa algale con conseguente alterazione delle comunità bentoniche e, in generale, diminuzione della qualità delle acque), alla concentrazione di *Ostreopsis cf. ovata*, (una microalga bentonica potenzialmente tossica, ad oggi presente nella maggior

³⁸Molti di questi fanno parte dei programmi di monitoraggio avviati in ottemperanza alla Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino, recepita in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010

parte delle regioni costiere italiane, compresa la Calabria, con fioriture che possono dare luogo a fenomeni di intossicazione umana e a effetti tossici su organismi marini bentonici).

La combinazione dei dati acquisiti con il monitoraggio monitorate permette di determinare il livello di qualità dello “stato ecologico delle acque marino costiere” e il livello di qualità dello “stato chimico delle acque marino costiere”. I dati, pubblicati da ISPRA, a livello di Distretti idrografici, per il 2015, non sono confortanti per il Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale di cui fa parte la Calabria. Per lo stato chimico si registra: 18% livello buono, 27 % non buono e 55% non classificato. Per lo stato ecologico si ha rispettivamente: 16%, 27%, 57%.

Le figure 14.1.3 e 14.1.4 permettono di confrontare i dati con quelli degli altri distretti. Come già evidenziato nel paragrafo dedicato al Goal 6, occorre registrare un gap di conoscenza, che è necessario colmare.




Figura 14.1.3




Figura 14.1.4

Le attività umane comportano una produzione di rifiuti solidi che raggiungono le coste. Qualsiasi materiale solido, fabbricato o trasformato dall'uomo, abbandonato o perso in ambiente marino e costiero o che arrivi al mare in qualsiasi modo è definito un rifiuto marino. L'Italia, con il Decreto Legislativo n. 190/2010, in recepimento della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino, effettua dal 2015 un intenso programma di monitoraggio dei rifiuti marini, inclusi

quelli sulle spiagge. Il Clean Coast Index (CCI)³⁹ rappresenta il grado di pulizia di una spiaggia in modo semplice e oggettivo, sulla base della densità dei rifiuti presenti nel tratto di litorale monitorato. I dati sono pubblicati da ISPRA nell'Annuario dei dati ambientali. L'indice è stato calcolato per 63 spiagge nel 2018 e 68 nel 2019. Il rilevamento dei rifiuti viene eseguito due volte l'anno (primavera e autunno) e il numero di oggetti nella porzione di spiaggia monitorata è stato calcolato come media stagionale. Nel 2018, il 52% delle spiagge sono risultate pulite o molto pulite, contro il 27% di spiagge sporche o molto sporche. Nel 2019, il 58% delle spiagge sono risultate pulite o molto pulite, mentre il 33% sporche o molto sporche. Il resto delle spiagge è risultato abbastanza pulito. Nella fig. 14.1.5 sono riportate le Mappe delle spiagge monitorate nell'ambito della Strategia Marina e loro classificazione in base al CCI, calcolato considerando i valori medi delle due campagne di monitoraggio realizzate nelle due annualità (dati ISPRA).




Figura 14.1.5

Non si dispone di indicatori specifici per i target 14.2 e 14.3: tuttavia, gli indicatori e i dati esposti in questo paragrafo permettono di ricostruire un contesto generale legato indirettamente anche a questi target.

Per quanto riguarda il target 14.4 l'unico dato disponibile, a livello nazionale, pubblicato nel Rapporto SDGs 2020. Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia, mostra che nel "Mediterraneo occidentale l'attività relativa alla pesca opera in condizioni di sovrasfruttamento, non rientrando per il 90,7% nei livelli biologicamente sostenibili tali da garantire la capacità di riproduzione per la maggior parte degli stock ittici".

Un'informazione aggiuntiva, disponibile anche a livello regionale, che ha certamente influenza su questo indicatore, può essere ritrovata nei dati relativi alla pesca illegale.

Il Rapporto pubblicato annualmente da Legambiente sugli illeciti a danno di coste e mari "Mare Monstrum", basato su elaborazione di dati provenienti dalle forze dell'ordine e dalle Capitanerie di porto, propone un'analisi complessiva e una ripartizione per regione delle diverse tipologie di illeciti. La pesca di frodo nel 2020 ha rappresentato il 23,3% dei reati accertati. La Calabria occupa la posizione numero quattro con 374 infrazioni accertate, 373 persone denunciate e arrestate e 280 sequestri effettuati e 40.446 kg di prodotti ittici sequestrati sui 715,7 km di costa.

Gli altri illeciti del 2020, che hanno un impatto sugli altri target del Goal 14, riguardano: il ciclo del cemento (il 42,9% dei reati accertati) e il ciclo dei rifiuti e l'inquinamento marino (31%). Premesso che le regioni meridionali sono quelle dove si registrano la maggior parte degli illeciti, la Calabria è al quinto posto nella classifica del numero di attività illecite condotte a mare. Se si rapporta questo dato allo sviluppo costiero regionale, la Calabria si posiziona all'undicesimo posto, con 1.934 reati su 715,7 Km di costa (2,7 reati per km). Per il ciclo del cemento nelle regioni costiere, la Calabria è al quarto posto, con

³⁹ L'indice si calcola come prodotto tra la densità dei rifiuti di dimensioni superiori ai 2,5 cm in una porzione di spiaggia di superficie nota (oggetti/m²) e una costante K, a cui convenzionalmente è stato assegnato il valore 20 (Alkalay et al., 2007).

1.082 infrazioni accertate, 1003 persone denunciate e arrestate e 353 sequestri effettuati. Quarto posto occupato anche nella classifica del mare inquinato, con 458 infrazioni accertate, 635 persone denunciate e arrestate e 275 sequestri effettuati.

Il target 14.5 - "Entro il 2020, proteggere almeno il 10 per cento delle zone costiere e marine, coerenti con il diritto nazionale e internazionale e sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili" – riguarda un altro tema di grande rilevanza. Le aree naturali protette, marine e terrestri, hanno l'obiettivo di contribuire in maniera significativa all'arresto della perdita di biodiversità, alla conservazione marina e alla sostenibilità dell'ambiente costiero e al largo della costa. In Italia, le aree marine appartenenti alla Rete Natura 2000, insieme a quelle appartenenti all'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) e a quelle designate a livello nazionale e regionale, costituiscono le tipologie principali. Queste tipologie possono essere tra loro del tutto separate o parzialmente sovrapposte. Fanno parte delle aree protette i tratti di costa, i fondali marini, le isole, gli stagni, i parchi sommersi e marini, che per le loro rilevanti caratteristiche naturalistiche, geomorfologiche e fisiche, aiutano a garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali minacciati e la salvaguardia marina (Istat, *Rapporto SDGs 2021 – Informazioni Statistiche per l'Agenda 2030 in Italia*). Il Rapporto Istat evidenzia che, malgrado l'Italia abbia raggiunto – con il 13,4% – il target delle aree marine e costiere per il 2020, le differenze tra le 15 regioni italiane che possiedono territorio costiero sono significative, così come rappresentato nella figura seguente.




Fig. 14.5.1 Quota di aree marine della Rete Natura 2000 sul totale delle aree marine, per regione, negli anni 2016 e 2020 (Fonte Ministero della Transizione Ecologica - * Il Molise non presenta aree marine protette)

La figura evidenzia come il maggior contributo all'incremento dell'indicatore a livello nazionale sia venuto da Toscana, Puglia, Sardegna, Sicilia ed Emilia Romagna, che hanno individuato e perimetrato nuovi siti negli ultimi cinque anni ottemperando così a quanto richiesto dalla Commissione europea nella procedura di infrazione (EU-Pilot 8348/16/ENVI).

In Calabria, l'area marina protetta "Capo Rizzuto", inclusa nell'EUAP, istituita nel 1991, ha un'estensione di 147,2 kmq che rappresenta il 4,8 % del totale delle aree marine protette italiane incluse nell'EUAP.




Figura 14.5.2

L'estensione delle aree marine calabresi comprese nella Rete Natura 2000 è pari a 341 kmq (dato 2020) ed è cresciuta di soli 7 kmq rispetto al 2014 (pari a un incremento percentuale di solo il 2%), a fronte di un aumento molto significativo del Mezzogiorno nel suo complesso (passato da 4346 a 15520 kmq: incremento del 257%) e dell'intero Paese (passato da 5738 a 20716 kmq, con un incremento del 261%).


Di conseguenza, la percentuale delle aree calabresi rispetto a quelle italiane è passata da 5,8% nel 2014 a 1,6% nel 2020. Tuttavia non si evidenziano insufficienze di tutela segnalate dai competenti organi di tutela.

La fig. 14.5.2, al riguardo, non ha bisogno di ulteriori commenti.



Goal 15 – Vita sulla Terra

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno, fermare la perdita della diversità biologica



Il Goal 15 ha come obiettivo la salvaguardia degli ecosistemi terrestri e della biodiversità minacciate dalla deforestazione, dal degrado del terreno e dalla desertificazione connesse ad attività antropiche e al cambiamento climatico. La salvaguardia della biodiversità è uno degli obiettivi più complessi e le sue ricadute sono vaste su tutto il pianeta e di portata incommensurabile. Un segnale importante, ad esempio, è venuto dalla pandemia dovuta al virus SARS- CoV-2, che ha reso evidente quanto la pressione sugli ecosistemi sia in grado di creare le condizioni per favorire il passaggio di patogeni di specie selvatiche all'uomo (zoonosi) e di quanto ecosistemi sani e in equilibrio possano essere determinanti nel prevenire l'insorgenza di malattie infettive emergenti o riemergenti.

In generale, il tema dell'equilibrio degli ecosistemi e della preservazione della biodiversità è il cuore delle questioni che attengono alla salvaguardia della vita sulla Terra. Come insegnano, tra l'altro, le grandi estinzioni di massa avvenute durante più epoche e a più riprese sul pianeta, i cambiamenti su larga scala negli equilibri ecosistemici (dovuti, ad esempio, a mutamenti climatici) comportano la perdita di biodiversità negli oceani e sulle terre emerse e subito dopo l'evento di estinzione. Le attività umane, che causano, in larga scala, inquinamento e cambiamenti di habitat e clima, stanno mettendo a dura prova le specie e gli ecosistemi.

L'andamento nel decennio dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS (tratta da Rapporto ASVIS 2020 – I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile) - riportato in alto a destra - evidenzia la buona posizione della Calabria, costantemente al di sopra della media nazionale in tutto il periodo considerato (2010-2019), ma l'andamento di entrambe le curve mostra un leggero peggioramento tra l'inizio e la fine del periodo di rilevazione. L'indicatore composito è ottenuto mediante elaborazione degli indicatori statistici elementari "Indice di copertura del suolo" e "Indice di frammentarietà", entrambi caratterizzati dalla tendenza ad aumentare, come si vedrà nell'analisi dettagliata proposta nel seguito.

La lettura proposta di seguito degli indicatori e dei dati disponibili a livello regionale, anche se insufficiente a delineare un quadro esaustivo della posizione della Calabria rispetto ai numerosi target sottesi al Goal 15, evidenzia la ricchezza di risorse naturali regionali ma anche la difficoltà a garantirne una gestione sostenibile.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e nell'entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali	Aree forestali in rapporto alla superficie terrestre (FAO e INFC, %) - (*) Anni di riferimento 2015 e 2005 - (**) Valori della serie di dati non continua	33,6	22,8	30,8	30,8	21,2	29,0	● 2,8	● 2,8
	Coefficiente di boscosità (Elaborazioni ISPRA su dati FAO e Istat su dati INFC, %) - (*) Anni di riferimento 2015 e 2005 - (**) Valori della serie di dati non continua	44,1	32,4	36,8	40,3	30,2	34,7	● 7,3	● 3,8
	Aree protette (Istat, Elaborazione su dati Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, %) - (*) Anni di riferimento 2017 e 2012 - (**) Valori della serie di dati non continua	26,6	25,2	21,6	26,6	25,1	21,6	● 5,0	● 0,0
	Impatto degli incendi boschivi: Superficie percorsa dal fuoco per 1.000 km2 (Istat)	3,5	2,2	1,2	3,4	3,4	1,5	● -2,3	● -0,1

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno	Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale (ISPRA, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2015	5,04	5,86	7,10	5,01	5,80	7,03	2,06	-0,03
	Gestione dei siti contaminati - Siti con procedimento amministrativo concluso rispetto al totale dei siti oggetto di procedimento di bonifica (set indicatori AP 1420)	48,42	23,50	51,81	51,88	17,98	nd	-3,39	-3,46
	Frammentazione del territorio naturale e agricolo (ISPRA, %) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2017	27,2	32,7	36,1	26,9	31,6	35,2	8,9	-0,3
15.5 Adottare misure urgenti e significative per ridurre il degrado degli habitat naturali, arrestare la perdita di biodiversità e, entro il 2020, proteggere e prevenire l'estinzione delle specie minacciate	Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole ai sensi della dir. 92/43 CEE (% - ISPRA) - Anni di riferimento 2018 e 2012	9,20	8,10	8,30	30,00	28,70	25,20	0,90	-20,80

In relazione al target 15.1 che prevede “Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e nell'entroterra e dei loro servizi, in particolare le foreste, le zone umide, le montagne e le zone aride, in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali”, gli indicatori disponibili mostrano una ricchezza di coperture forestali e di aree protette superiore alla media italiana e del Mezzogiorno. L'indicatore “Aree forestali in rapporto alla superficie terrestre” vede la Calabria in una posizione migliore rispetto al Mezzogiorno (+ 10% circa) e alla media italiana (+3% circa), nelle due annualità, 2015 e 2005, di disponibilità del dato. Inoltre l'incremento registrato dalla regione nell'intervallo temporale considerato è superiore al quello del Mezzogiorno e dell'Italia (rispettivamente 8,3%, 7,0%, 5,8%).




Figura 15.1. 1




Figura 15.1. 2

Tale andamento è confermato dal *Coefficiente di boscosità* (Elaborazioni Ispra su dati FAO e Istat su dati INFC), che include, rispetto al precedente, la quota di superficie territoriale coperta da “Altre terre boscate” oltre che dai “Boschi”, secondo le definizioni adottate dalla FAO per il Global forest resources assessment⁴⁰.

⁴⁰ (Bosco: territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'estensione di almeno 0,5 ha, con alberi dell'altezza minima di 5 m a maturità in situ; Altre terre boscate: territorio con copertura arborea fra il 5 e il 10% di alberi in grado di raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi maggiore del 10%, su un'estensione di almeno 0,5 ha, con esclusione delle aree a prevalente uso agricolo o urbano).

Per questo indicatore, la distanza della Calabria rispetto all'Italia è di poco superiore rispetto all'indicatore precedente (+ 7 punti percentuali), mentre si conferma il maggior tasso di crescita della Calabria dal 2005 al 2015 (8,6% Calabria; 6,8% Mezzogiorno; 5,7% Italia).

L'Italia è un paese ricco di biodiversità e la Calabria contribuisce in grande misura a questa ricchezza. Un esempio è rappresentato dal patrimonio floristico. L'Italia ospita un patrimonio floristico di grande rilievo per valore biogeografico e ricchezza di specie e sottospecie (2.704 licheni, 1.209 briofite e 8.195 entità vascolari). Il 16,7% della flora vascolare (pari a 1.371 entità) è endemica italiana, ovvero esclusiva del nostro territorio; di queste il 58% è rappresentato da endemiti ristretti ad una sola regione italiana. La figura 15.1.3, tratta dall'Annuario dei dati ambientali ISPRA (aggiornamento 2014 - Elaborazione ISPRA su dati tratti da Peruzzi, Conti, Bartolucci F., 2014 - An inventory of vascular plants endemic to Italy. Phytotaxa 168), mostra le specie vascolari endemiche italiane presenti in ciascuna regione, suddiviso in esclusive e non esclusive del territorio regionale.




Figura 15.1.3

Un altro importante dato positivo per il territorio calabrese è rappresentato dalla percentuale di aree terrestri protette. L'indicatore, elaborato dall'Istat su base dati fornita dal Ministero della Transizione Ecologica, misura la percentuale di superficie territoriale coperta da aree naturali protette terrestri incluse nell'elenco ufficiale delle aree protette (Euap) o appartenenti alla Rete Natura 2000. I dati disponibili si riferiscono alle annualità 2012, 2013, 2016 e 2017 e mostrano valori pressoché costanti in questo intervallo di tempo. La Calabria si attesta al 26,6%, superiore alla media del Mezzogiorno (25,2%) e a quella dell'Italia (21,6%) e prossima al target previsto per il 2030 (ossia raggiungere la quota del 30% di aree terrestri protette).

La Rete Natura 2000 è una rete ecologica che comprende due tipologie di aree. I Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ovvero le zone speciali di conservazione degli habitat naturali e semi naturali della flora e della fauna, identificati dagli Stati Membri ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", che una volta concluso l'iter che prevede l'applicazione di misure di conservazione, vengono designati dallo Stato Membro Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Le Zone di Protezione Speciale (ZPS), zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, individuate dagli Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'emanazione della Direttiva 79/409/CEE (nota come Direttiva Uccelli) e istituite per il mantenimento e la sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori.




Figura 15.1.4

Favorevole (FCS) per tutti i tipi di habitat elencati nell'allegato I presenti sul territorio nazionale. Per valutare l'orientamento dello stato di conservazione dei tipi di habitat la Direttiva richiede analisi e valutazioni periodiche da effettuarsi con cadenza sessennale. Lo stato di conservazione complessivo di un habitat viene definito dalla metodologia standard europea in quattro classi: Favorevole, Sfavorevole-inadeguato; Sfavorevole-cattivo; Sconosciuto.

L'indicatore pubblicato da ISPRA "Percentuale di habitat con stato di conservazione favorevole ai sensi della dir. 92/43 CEE" fornisce per ciascuna Regione e Provincia autonoma il numero degli habitat della classe "Favorevole" sul totale delle valutazioni degli habitat effettuate. Il confronto tra i dati della rilevazione 2018 e quella precedente del 2012 è abbastanza sconcertante sia per la Calabria, sia per il Mezzogiorno, sia per l'Italia nel complesso, che "crollano" rispettivamente dal 30%, dal 28,70% e dal 25,20% al 9,20%, al 8,10% e al 8,30%.

La Calabria, al momento, sta adeguando le misure di conservazione, adottate nel 2018 per tutti i siti di Rete Natura 2000, agli standard europei, attività questa che è coordinata dal Ministero della transizione ecologica poiché interessa i siti di tutto il territorio nazionale. Dal monitoraggio condotto sullo stato di conservazione di specie e habitat in Calabria, concluso nel 2018, si evince il buono stato di conservazione degli habitat delle zone interne della Regione mentre si registrano maggiori criticità sui siti costieri. In questi ultimi, infatti, a seguito della maggiore pressione antropica presente, si rende necessaria l'adozione di interventi di gestione delle attività costiere mirati per una più efficace tutela e conservazione della biodiversità.




Figura 15.1.5

Una delle minacce alla conservazione delle aree boscate è rappresentata dal rischio di incendi, presente con livelli elevati sul territorio regionale e destinato ad aggravarsi con i cambiamenti climatici in atto. Una misura della sua gravità è fornita dall'indicatore Superficie forestale (boscata e non boscata) percorsa dal fuoco per 1.000 km² (fig. 15.1.6). L'andamento dell'indicatore nel periodo 2010- 2019 è simile per le ripartizioni territoriali Italia, Mezzogiorno, Calabria, ma la linea che ne descrive l'andamento in Calabria si colloca quasi sempre al di sopra rispetto al Mezzogiorno e all'Italia, con due picchi molto pronunciati in corrispondenza del 2012 e del 2017.

Il target 15.3 è definito come segue: "Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno". Come già

evidenziato nella trattazione del Goal 13, il cambiamento climatico in atto sta aggravando il rischio desertificazione. Dati significativi si rilevano nei numerosi studi condotti dal CNR IRPI e da altri enti di ricerca, che mostrano una chiara tendenza

all'aumento della frequenza degli eventi di siccità anche di lunga durata, e un aumento della suscettibilità alla desertificazione dei suoli, già in atto in alcune aree della Calabria.

Oltre alle cause naturali, la degradazione del terreno, con conseguente perdita di biodiversità è causata in larga misura dai cambiamenti del territorio di origine antropica: le dinamiche insediative e infrastrutturali portano a un costante aumento del consumo di suolo e alla sua degradazione (discariche, siti contaminati da attività produttive, ecc.), nonché alla frammentazione e degradazione degli habitat, a cui concorrono altri cambiamenti di uso del suolo e pratiche di gestione poco sostenibili delle aree agricole. La posizione della Regione rispetto all'obiettivo di ridurre a zero il conferimento dei rifiuti in discarica è commentata nei paragrafi precedenti; gli interventi per la bonifica dei siti inquinati censiti nel piano regionale delle bonifiche procedono con tempi molto lunghi. Dai dati riportati nel quadro sinottico per l'indicatore "Gestione dei siti contaminati - Siti con procedimento amministrativo concluso rispetto al totale dei siti oggetto di procedimento di bonifica (dal set indicatori Accordo di Partenariato 1420) la posizione della Calabria appare in linea con la media italiana e migliore del Mezzogiorno.




Figura 15.3.1





Figura 15.3.2

Nelle figure 15.3.1 e 15.3.2 sono riportati i due indicatori che esprimono, rispettivamente, il grado di impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale e l'indice di frammentazione del territorio naturale ed agricolo. Rispetto al primo, si evidenzia un posizionamento della Calabria sempre al di sotto della media nazionale (5%, a fronte del 7,1%) e con un tasso di crescita inferiore a quello medio dell'Italia. Le stesse caratteristiche sono mostrate dal secondo indicatore, che fa registrare per il 2019 valori di 27,2% per la Calabria, il 32,7% per il Mezzogiorno e il 36,1% dell'Italia, con un tasso di crescita inferiore in Calabria rispetto al Mezzogiorno e all'Italia.



Goal 16 – Pace e giustizia

Promuovere società pacifiche e più inclusive; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli



Il Goal 16 è dedicato alla promozione di società pacifiche e inclusive, capaci di garantire a tutti giustizia e istituzioni responsabili ed efficaci. Solo società pacifiche, responsabili e prospere possono assicurare infatti, il conseguimento degli obiettivi fissati in Agenda 2030.

Condizione necessaria al conseguimento degli obiettivi del goal 16 è che ogni paese si impegni a: ridurre tutte le forme di violenza; combattere ogni forma di criminalità; eliminare la corruzione e i flussi legati al traffico illegale di armi; garantire lo stato di diritto, a livello nazionale e internazionale, e il rafforzamento delle partnership tra i paesi.

L'andamento nel decennio 2010-2020 dell'indicatore composito elaborato dall'ASVIS - riportato in alto a destra - evidenzia il divario negativo della performance calabrese nei confronti della media nazionale per tutto il periodo considerato (2010-2019). L'analisi della dinamica regionale mostra una riduzione della distanza tra la regione Calabria e la media italiana nel periodo compreso tra il 2013-2016, distanza che torna ad aumentare a partire dal 2017 denunciando il persistere di maggiori problemi di sicurezza, legalità e accesso ad alcuni servizi.

Al fine di valutare la posizione regionale relativa ai target del Goal 16, si è proceduto all'analisi dei valori registrati dalla Regione Calabria per gli indicatori pubblicati nel Rapporto ISTAT SdGs 2020 e in altre banche dati, e al confronto con i valori registrati per il Mezzogiorno, l'Italia e ove possibile l'Europa. Per gli indicatori ritenuti più significativi è elaborato un grafico che confronta il loro comportamento negli ultimi 10 anni per i tre ambiti territoriali di analisi (Calabria, Mezzogiorno e Italia).

Gli indicatori selezionati per l'analisi riguardano: il numero di omicidi registrati per 100.000 abitanti, la percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio, la percentuale di detenuti adulti in attesa di primo giudizio sul totale dei detenuti adulti, il grado di affollamento degli istituti di pena, la percentuale di famiglie che hanno ricevuto richieste di denaro, favori o altro in cambio di facilitazioni o servizi, il livello di fiducia nel sistema giudiziario e nelle forze dell'ordine, la difficoltà di accesso ad alcuni servizi, la durata dei procedimenti civili, la rappresentanza politica in Parlamento di giovani e donne.

Nella tabella che segue sono riportati tutti gli indicatori considerati nell'analisi. Per ciascun indicatore è riportato l'ultimo dato disponibile per gli ambiti territoriali di analisi (Calabria, Mezzogiorno o Sud e Italia), normalmente il 2019, il confronto del dato regionale con la media nazionale e la variazione del valore dell'indicatore tra l'ultimo dato disponibile e l'anno più lontano presente nella serie storica dell'ultimo decennio.

Il quadro sinottico seguente mostra i valori dei principali indicatori considerati per questo Goal.

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
16.1 Ridurre significativamente in ogni dove tutte le forme di violenza e i tassi di mortalità connessi	Numero delle vittime di omicidio volontario ogni 100mila abitanti (Ministero dell'Interno, num. per 100k ab)	1,5	0,7	0,5	3,1	1,3	0,9	● -1,0	● 1,6
	Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2010	68,3	61,3	61,6	63,7	57,1	57,8	● 6,7	● 4,6
16.3 Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire parità di accesso alla giustizia per tutti	Percentuale di detenuti adulti in attesa di primo giudizio sul totale dei detenuti adulti (Ministero della Giustizia, %)	22,6	18,0	16,0	24,6	22,3	20,9	● -6,6	● 2,0
	Affollamento degli istituti di pena (Istat, %) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2010	90,2	98,5	105,5	177,0	147,1	151,0	● 15,3	● 86,8

TARGET	INDICATORI	(a)	(b)	(c)	(e)	(f)	(g)	(c - a)	(e - a)
		Calabria (2019)	Mezzogiorno (2019)	Italia (2019)	Calabria (2010)	Mezzogiorno (2010)	Italia (2010)	Confronto Italia-Calabria (2019)	Confronto Calabria (2019-2010)
16.5 Ridurre sostanzialmente la corruzione e la concussione in tutte le loro forme	Famiglie che hanno ricevuto richieste di denaro, favori o altro in cambio di facilitazioni o servizi negli ultimi 12 mesi (Istat, %) - Anno di riferimento 2016 - (**) Valori riferiti alla ripartizione Sud	1,1	1,3	1,2				0,1	
	Famiglie che hanno ricevuto richieste di denaro, favori o altro in cambio di facilitazioni o servizi negli ultimi tre anni (Istat, %) - Anno di riferimento 2016 - (**) Valori riferiti alla ripartizione Sud	3,1	4,1	2,7				-0,4	
	Famiglie che hanno ricevuto richieste di denaro, favori o altro in cambio di facilitazioni o servizi nel corso della vita (Istat, %) - Anno di riferimento 2016 - (**) Valori riferiti alla ripartizione Sud	7,2	9,6	7,9				0,7	
16.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli	Difficoltà di accesso ad alcuni servizi (Istat, %)	11,2	9,2	6,1	11,0	10,4	7,2	-5,1	-0,2
	Durata dei procedimenti civili (Ministero della Giustizia, num. giorni) - (*) Anni di riferimento 2019 e 2012	755	583	421	752	697	482	-334	-3
	Fiducia nel sistema giudiziario (Istat, valore medio) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2011	5,2	5,0	4,8	4,8	4,7	4,6	0,4	0,4
	Fiducia nelle Forze dell'ordine e nei Vigili del Fuoco (Istat, valore medio) - (*) Anni di riferimento 2020 e 2012	7,5	7,3	7,5	6,8	7,1	7,3	0,0	0,7
16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli	Donne e rappresentanza politica in Parlamento (Istat, %) - (*) Anno di riferimento 2018	41,9	37,4	35,4				6,5	
	Giovani e rappresentanza politica in Parlamento (Istat, %) - (*) Anno di riferimento 2018	41,9	49,7	42,2				-0,3	

L'analisi complessiva dei dati restituisce un quadro preoccupante della Regione Calabria in merito agli indicatori riferiti a: numero omicidi, percentuale di detenuti adulti in attesa di primo giudizio, durata dei procedimenti civili, difficoltà di accesso ad alcuni servizi. Per gran parte degli altri indicatori il valore conseguito in Calabria è simile a quello registrato in Italia.

Il rapporto BES 2020 –ambito Sicurezza - pubblicato da Istat riporta che gli indicatori oggettivi e soggettivi che misurano l'evoluzione della sicurezza nel nostro Paese mostrano una generale tendenza al miglioramento. Secondo lo stesso rapporto nel contesto europeo, l'Italia si colloca tra i Paesi con la più bassa incidenza di omicidi, mentre i dati riferiti a furti in abitazione e rapine mostrano, nonostante i miglioramenti registrati nell'ultimo decennio, tassi ancora elevati rispetto agli altri Paesi. Il Rapporto SDGs 2020 rivela che nel 2017 la media Ue28 è di circa un omicidio volontario per 100.000 abitanti, il valore registrato in Italia, significativamente diminuito negli anni, è inferiore con 0,6 omicidi per 100.000 abitanti, tra i più bassi osservati, seguita solo dal Lussemburgo.

A livello nazionale persistono profonde disuguaglianze territoriali: gli omicidi sono più diffusi nel Mezzogiorno, anche se decrescono nel tempo, mentre i furti in abitazione e i borseggi prevalgono nel Centro-Nord; il livello di sicurezza percepito dalla popolazione risulta maggiore nei comuni di piccole dimensioni rispetto ai comuni centro delle aree di grande urbanizzazione.

Nel 2018, quasi il 50% degli omicidi commessi in Italia si è verificato nel meridione. L'andamento dell'indicatore omicidi per 100.000 abitanti nel periodo 2010-2029 vede la Calabria sempre al di sopra della media del Mezzogiorno e dell'Italia con un trend in diminuzione fino al 2017, e una successiva ripresa alla crescita (vedi figure 16.1.1). Per una analisi approfondita della tipologia di omicidi (delitti di mafia, femminicidi, ecc.) del loro andamento in Italia in un intervallo di tempo più ampio si rinvia al Rapporto ISTAT *Le vittime di omicidio. Anno 2018*.⁴¹

⁴¹ <https://www.istat.it/it/files/2020/03/Report-Le-vittime-di-omicidio.pdf>




Figura 16.1.1 - Numero delle vittime di omicidio volontario ogni 100.000 abitanti, per sesso ed età




Figura 16.1.2

16.1.2

Calabria pari rispettivamente a 105,5; 98,5 e 90,2 per 100 posti disponibili. Il dato registra per l'Italia, il Mezzogiorno e la Calabria un decremento, sia rispetto ai valori registrati nel 2019 (pari rispettivamente a 119,9; 112,7 e 106), sia rispetto al 2010 (pari rispettivamente a 151; 147,1; 177).

I valori registrati in corrispondenza dell'indicatore sulla percezione di sicurezza avvertita camminando da soli al buio rivelano una distribuzione del dato riferito alla Calabria del tutto simile a quella osservata nell'ultimo decennio nel Mezzogiorno e in Italia. Per questo indicatore il valore registrato in Calabria nel 2020 è pari a 68,3 contro il valore di 61,3 e 61,6 osservato rispettivamente nel Mezzogiorno e in Italia (vedi figura 16.1.2).

Il rapporto SDGs 2020 per l'Agenda 2030 per l'Italia riferisce che in Italia al 31 dicembre 2019 i detenuti in attesa di primo giudizio sono 9.746, pari al 16,0% della popolazione carceraria adulta. Il dato registra, a eccezione dell'anno 2016, un progressivo decremento passando dal 20,9% del 2010 al 16% del 2019.

A livello regionale si osservano notevoli differenze, determinate non solo dal livello di efficienza del sistema giudiziario, ma anche dalla tipologia e gravità del reato commesso. La quota di detenuti in attesa di primo giudizio in Calabria è pari al 22,6%, superiore sia al valore registrato per l'Italia, sia al valore riscontrato per il Mezzogiorno (18%) (vedi Figura 16.3.1). Tuttavia, pur rimanendo la Calabria una delle regioni con la percentuale più alta, preceduta solo dalla Provincia autonoma di Bolzano e dal Friuli Venezia Giulia, il dato registra una progressiva diminuzione della percentuale a partire dal 2017 (25,6%). Il numero di detenuti presenti negli istituti di detenzione è superiore alla disponibilità di posti disponibili definiti dalla capienza regolamentare. Tale dato determina un indice di affollamento degli istituti penitenziari per adulti nel 2020 per l'Italia il Mezzogiorno e la Calabria pari rispettivamente a 105,5; 98,5 e 90,2 per 100 posti disponibili. Il dato registra per l'Italia, il Mezzogiorno e la Calabria un decremento, sia rispetto ai valori registrati nel 2019 (pari rispettivamente a 119,9; 112,7 e 106), sia rispetto al 2010 (pari rispettivamente a 151; 147,1; 177).




Figura 16.3.1




Figura 16.3.2

I valori osservati per la Calabria nel 2020 segnalano un netto miglioramento rispetto al 2010 (differenza 2010 2020 pari a 86,8) e determinano il superamento del target (100%) previsto per questo indicatore al 2030.

L'indicatore utilizzato per comprendere il target che prevede la riduzione dei fenomeni di corruzione concussione è la percentuale di famiglie che hanno ricevuto richieste di denaro favori o altro in cambio di facilitazioni o servizi. L'analisi del dato riferito all'annualità 2016 rivela che non esistono differenze sostanziali tra l'Italia, il Sud e la Calabria, i valori sono infatti rispettivamente pari a 1,2%, 1,3% e 1,1%. Differenze più significative si osservano, soprattutto in riferimento all'area del Sud Italia, se si analizzano i comportamenti degli indicatori riferiti a famiglie che hanno ricevuto richieste di denaro, favori o altro in cambio di facilitazioni o servizi negli ultimi tre anni o nel corso della vita. In quest'ultimo caso i valori in corrispondenza dell'Italia, del Sud e della Calabria sono pari rispettivamente a 7,9%; 9,6% e 7,2%.

La posizione della Regione rispetto al target 6.6 Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli è molto distante dagli obiettivi prefissati. La lettura degli indicatori utilizzati evidenzia la maggiore difficoltà che hanno i calabresi nell'accesso ad alcuni servizi⁴² rispetto alla media dell'Italia; infatti la percentuale di famiglie calabresi che dichiarano difficoltà nel raggiungimento di alcuni servizi è in tutto il periodo considerato quasi doppia rispetto alla media italiana, e superiore di 1 – 2 punti percentuali alla media del Mezzogiorno. L'andamento delle tre curve è abbastanza simile e mostra una tendenza al miglioramento negli ultimi due anni (Figura 16.6.1).




Figura 16.6.1




Figura 16.6.2




Figura 16.6.3



Figura 16.6.4

⁴² L'indicatore è definito come "Percentuale di famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere tre o più servizi essenziali (farmacie, pronto soccorso, ufficio Postale, polizia, carabinieri, uffici comunali, asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore, negozi di generi alimentari, mercati, supermercati); è calcolato come media triennale.

Molto preoccupante è il dato relativo alla durata dei procedimenti civili; In Calabria la durata è di gran lunga superiore alla media dell'Italia (755 giorni contro 421 nel 2019) e superiore alla media del Mezzogiorno (583 giorni), pur essendo contrassegnata da un andamento decrescente a partire dal 2016 (Figura 16.6.2). Si consideri che questo è uno degli indicatori utilizzati per il monitoraggio dell'Agenda 2030 con un target quantitativo da raggiungere entro il 2030 pari a una durata massima di 171 giorni.

Differenze non molto elevate tra le tre ripartizioni territoriali si riscontrano nell'indicatore che misura la fiducia nel sistema giudiziario (Figura 16.6.3) e nell'indicatore che misura la fiducia nelle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco (Figura 16.6.4). In merito al target 16.7 Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli, la posizione della Calabria nel 2018 fa registrare piccole differenze rispetto a quella dell'Italia e del Mezzogiorno per tutti e due gli indicatori considerati: la rappresentanza in Parlamento di donne è più elevata per la Calabria (41,9%) che per il Mezzogiorno (37,4%) e per l'Italia (35,4%), mentre la rappresentanza di giovani (41,9%) è di poco inferiore rispetto all'Italia (42,2%) e un po' più distante dalla media del Mezzogiorno (49,7%).



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale FESR FSE Plus 2021 - 2027

Proposta di Rapporto Ambientale

Allegato 2 *Quadro programmatico di riferimento*

Marzo 2022

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria

Dirigente del NRVIP: *Tommaso Calabrò* (Dirigente generale pro tempore Dipartimento Presidenza)

Coordinamento delle attività di VAS: *Rosa Maria Alessi – M. Francesca Currà*

Gruppo di Lavoro per la redazione del Rapporto Ambientale: *Rosa M. Alessi, Vincenzo Barone, Tina Alessandra Bufano, Geremia Capano, Maria Francesca Currà, Tiziana La Pietra, Francesco Lazzaro, Matteo Marvasi, Francesca Marcella Mazza, Gaetana Nucera, Maria Laura Tucci*

Sommario

Premessa	1
Sviluppo Sostenibile	2
Acque.....	4
Energia, Cambiamenti climatici, Aria e Emissioni	6
Gestione Rifiuti e Economia Circolare.....	9
Natura - Biodiversità	11
Turismo, paesaggio e patrimonio culturale	12
Popolazione e Salute	15
Sistemi territoriali (Ambito Urbano – Aree Interne)	17
Sistemi produttivi	18
Suolo e rischi naturali	19
Trasporti e mobilità sostenibile.....	21

Premessa

Il presente Allegato contiene il quadro programmatico di riferimento per le componenti e i fattori di interrelazione individuati per la VAS.

Esso costituisce la fonte per l'individuazione degli Obiettivi di sostenibilità di cui al Capitolo 4 del Rapporto Ambientale.

Il quadro programmatico è articolato secondo le componenti/tematiche ambientali assunte per l'analisi e la valutazione:

- Sviluppo Sostenibile
 - Acque
 - Energia, Cambiamenti climatici, Aria e Emissioni
 - Gestione Rifiuti e Economia circolare
 - Natura - Biodiversità
 - Turismo, **pErrore. Il segnalibro non è definito.** paesaggio e patrimonio culturale
 - Popolazione e Salute
 - Sistemi territoriali (Ambito Urbano – Aree interne)
 - Sistemi produttivi
 - Suolo e rischi naturali
 - Trasporti e mobilità sostenibile

Gli strumenti individuati non sono ripetuti nell'ambito di più voci; in generale si è scelto di individuare una attribuzione prevalente, anche operando alcune semplificazioni. Si è scelto inoltre di evidenziare in apertura i riferimenti trasversali alle politiche, riferiti allo sviluppo sostenibile e/o ad altri piani e programmi trasversali.

Sviluppo Sostenibile

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Agenda 2030 ONU - Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale ONU il 25 settembre 2015	L'Agenda 2030, piano d'azione approvato dall'ONU nel settembre 2015, rappresenta il principale riferimento condiviso dalla comunità internazionale per lo sviluppo sostenibile nel medio-lungo periodo. Essa definisce 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) relativi alle tre dimensioni della sostenibilità, da perseguire in modo integrato alla scala mondiale, declinandoli nei contesti nazionali e locali.	Internazionale
The European Green Deal, COM/2019/640 final	Si tratta di una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Essa mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.	Europeo
SNSVS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017)	La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile (SNSvS) che dà attuazione all'Agenda 2030 è strutturata in cinque aree, corrispondenti alle cosiddette "5P" proposte dall'Agenda 2030, Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership, all'interno delle quali trovano posto le Scelte Strategiche e gli Obiettivi Strategici Nazionali. Individua inoltre i vettori di sostenibilità, aree trasversali attraverso le quali dare attuazione alla SNSvS. Essa costituisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 34 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. A marzo 2021 è stato avviato il processo di revisione periodica della SNSvS ed è attualmente disponibile una bozza, frutto di un percorso di condivisione con il Gruppo PCSD (Policy Coherence for Sustainable Development) nazionale, unitamente a ISTAT e ISPRA per una prima verifica degli indicatori, con i Tavoli territoriali, con il Forum per lo Sviluppo Sostenibile. Questo documento è stato il riferimento per l'individuazione degli obiettivi di sostenibilità ai fini del presente lavoro di VAS.	Nazionale
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Luglio 2021	Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla Commissione Europea come l'Italia intende investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma Next generation Eu. Il Piano è stato approvato a luglio 2021 e sono previsti per l'Italia 191,5 miliardi di Euro distribuiti nel periodo 2021-2026. Tale strumento si declina in 6 Missioni relative ai temi della digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e rivoluzione verde, mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e infine salute.	Nazionale
Piano per la Transizione Ecologica (Proposta di Piano approvata dal Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica il 28/07/2021, GURI 05/02/2022)	L'articolo 4 del Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ha istituito il Comitato interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il 28 luglio 2021 il CITE ha adottato la Proposta di piano per la transizione ecologica (PTE), un documento che intende fornire informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Esso si sviluppa a partire dalle linee già delineate dal PNRR proiettandole al completo raggiungimento degli obiettivi al 2050 e assume come quadri di riferimento l'Agenda 2030, il Green Deal Europeo e la SNSvS. In esso vengono delineati 5 macro-obiettivi, con la priorità della neutralità climatica al 2050. La proposta di Piano contiene l'individuazione degli obiettivi generali, del percorso metodologico e dei target da raggiungere. Individua un primo set di indicatori, condivisi anche a livello internazionale ed europeo, che costituiranno il riferimento essenziale per la valutazione delle azioni previste. Gli obiettivi generali da raggiungere sono coerenti con gli impegni internazionali ed europei e hanno nel 2030 il limite temporale, con un orizzonte al 2050.	Nazionale

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
	<p>La proposta del Piano per la transizione ecologica si articola su cinque macro-obiettivi: 1) neutralità climatica; 2) azzeramento dell'inquinamento; 3) adattamento ai cambiamenti climatici; 4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 5) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia.</p> <p>All'interno di questa cornice sono otto gli ambiti di intervento previsti, per i quali sono stati costituiti appositi gruppi di lavoro con il compito di elaborare documenti e analisi specifiche per settore: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità dell'aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.</p> <p>La proposta di Piano dovrà attendere i pareri della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, dopo questi passaggi il Piano sarà approvato dallo stesso Cite. In data 15 dicembre 2021 l'VIII Commissione Ambiente della Camera ha espresso parere favorevole con osservazioni.</p>	

Acque

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Direttiva Quadro sulle Acque (Dir. 2000/60/CE)	Specifica le norme per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici dell'Unione europea (UE) e per conseguire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee in Europa entro il 2015. In particolare, prevede di: proteggere tutte le forme di acqua (di superficie, sotterranee, interne e di transizione); ripristinare gli ecosistemi in e intorno ai corpi d'acqua; ridurre l'inquinamento nei corpi idrici; garantire un uso sostenibile delle acque da parte di individui e imprese.	Europeo
Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l'ambiente marino	La Direttiva si basa su un approccio integrato e si propone di diventare il pilastro ambientale della futura politica marittima dell'Unione Europea. La Direttiva pone come obiettivo agli Stati membri di raggiungere entro il 2020 il buono stato ambientale (GES, "Good Environmental Status") per le proprie acque marine. Ogni Stato deve quindi, mettere in atto, per ogni regione o sottoregione marina, una strategia che consta di una "fase di preparazione" e di un "programma di misure".	Europeo
D.Lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010	Il decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020.	Nazionale
Piano di Gestione delle Acque Progetto di secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 – terzo ciclo di gestione, adottato dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale con Delibera n. 1 del 20 dicembre 2021	Il Piano di Gestione Acque, redatto ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, costituisce uno strumento organico ed omogeneo attraverso il quale è impostata l'azione di governance della risorsa idrica a scala distrettuale, al fine di verificare se e come attuare ulteriori misure atte a tutelare, migliorare e salvaguardare lo stato ambientale complessivo della risorsa idrica in ambito idrico di distretto. Il Piano definisce, in accordo con quanto condiviso dalle Regioni del Distretto nel Documento Comune d'Intenti (2012), un'azione di governance della risorsa idrica che sia organico e coordinato su base distrettuale, pur nel rispetto delle peculiarità dei singoli territori regionali. Il documento, adottato il 20 dicembre 2021, contiene: <ul style="list-style-type: none"> • un approfondimento sulla significatività delle pressioni e degli impatti, utilizzando la metodologia proposta nelle Linee Guida per l'analisi delle pressioni (ISPRA, 2018); • un aggiornamento dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici e delle reti di monitoraggio all'uopo attivate; • aggiornamento degli obiettivi di qualità ambientale, delle condizioni di rischio di non raggiungimento degli stessi e delle situazioni di deroghe agli obiettivi della Direttiva; • un aggiornamento dell'analisi economica, che verrà sviluppata secondo il Manuale operativo pubblicato dal MATTM; • adattamento del programma di misure allo stato ambientale dei corpi idrici ad oggi riconosciuto in ambito distrettuale. 	Nazionale (il Piano si riferisce alle regioni che fanno parte del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, è approvato dal MITE)
L.R. 18 maggio 2017, n. 18 "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato"	La legge detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato, quale servizio pubblico di interesse generale, in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, con la presente legge: a) è riconosciuta e istituita l'Autorità idrica della Calabria, rappresentativa dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale individuato con l'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale.	Regionale
Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea dell'Autorità Idrica della Calabria con Deliberazione n. 8 del 28/12/2020	Il Piano di Ambito rappresenta lo strumento di pianificazione strategica del servizio idrico integrato. Esso sulla base dei risultati dell'analisi del contesto di riferimento, definisce gli obiettivi di qualità del Servizio Idrico Integrato da perseguire nel periodo di affidamento, nonché gli interventi infrastrutturali necessari per soddisfarli, e ne valuta la sostenibilità economico finanziaria. Il Piano definisce il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo e il piano economico finanziario, e come	Regionale

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
	tale opera su tre livelli: quello delle infrastrutture, quello organizzativo della gestione e quello economico finanziario, che incide sulle tariffe del servizio.	

Energia, Cambiamenti climatici, Aria e Emissioni

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Direttiva 2018/2002/UE che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Clean energy package)	La Direttiva 2018/2002/UE modifica la direttiva 2012/27/UE, che è il principale strumento legislativo sull'efficienza energetica in vigore nell'UE. La direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune volto a garantire il raggiungimento dell'obiettivo relativo al miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020, fissando anche obiettivi indicativi a livello nazionale. Tra le variazioni che la direttiva 2018/2002 apporta vi è l'aggiornamento degli obiettivi principali dell'Unione in materia di efficienza energetica: 20 % entro il 2020 e almeno il 32,5% entro il 2030. La Commissione Valuterà il raggiungimento dell'Obiettivo al 2020.	Europeo
Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso di energia ottenuta da fonti rinnovabili (Clean energy package)	La direttiva rifonde e abroga la legislazione precedente (Direttiva 2009/28/CE, Direttiva 2015/1513/UE e Direttiva 2013/18/UE). Stabilisce un sistema comune per promuovere l'energia ottenuta da fonti rinnovabili. In particolare, essa: fissa un obiettivo UE vincolante per la quota di rinnovabili nel mix energetico nel 2030, regola l'autoconsumo per la prima volta. Stabilisce inoltre un insieme comune di norme per l'uso delle energie rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti nell'UE.	Europeo
Direttiva 2018/844/UE sulla prestazione energetica degli edifici (Clean energy package)	La Direttiva definisce specifiche misure per affrontare le sfide del settore edifici, aggiornando le previsioni della Dir. 2010/31/UE. Si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi UE di riduzione delle emissioni di gas serra e di contribuire ad aumentare la sicurezza energetica, in vista del raggiungimento di un sistema energetico decarbonizzato e ad alta efficienza entro il 2050.	Europeo
Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 (PNIEC) (attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999)	Con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima vengono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO ₂ , nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile, delineando per ciascuno di essi le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030 è stato predisposto dal MISE, con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero della mobilità sostenibile). Il PNIEC è stato adottato in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE, e inviato alla Commissione UE a gennaio 2020, al termine di un percorso avviato nel dicembre 2018	Nazionale
Decreto interministeriale 10 novembre 2017 - Strategia energetica nazionale (SEN2017)	La Strategia si pone l'obiettivo di rendere il sistema energetico nazionale più: -competitivo: migliorare la competitività del Paese, continuando a ridurre il gap di prezzo e di costo dell'energia rispetto all'Europa, in un contesto di prezzi internazionali crescenti; -sostenibile: raggiungere in modo sostenibile gli obiettivi ambientali e di de-carbonizzazione definiti a livello europeo, in linea con i futuri traguardi stabiliti nella COP21. -sicuro: continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture energetiche, rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia.	Nazionale
Deliberazione del Consiglio Regionale n.315 del 14 febbraio 2015 "Piano energetico ambientale regionale" (PEAR)	Il PEAR regionale fa dapprima il punto sul bilancio energetico regionale, focalizzandosi sull'offerta di energia, sui consumi finali, e su quelli che saranno gli scenari tendenziali dei consumi finali di energia elettrica. Il piano passa poi ad analizzare gli indirizzi di	Regionale

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
	sviluppo del sistema energetico regionale ai fini di migliorarne l'efficienza, individuando gli strumenti per l'attuazione delle azioni che si sono individuate.	
Accordo di Parigi – 2015	L'accordo di Parigi stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C e proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5°C. Inoltre, punta a rafforzare la capacità dei Paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e a sostenerli nei loro sforzi. L'accordo di Parigi è il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) nel dicembre 2015.	Internazionale
Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici- UNFCCC-1992	La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici è un accordo ambientale internazionale prodotto dalla Conferenza sull'Ambiente e sullo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, <i>United Nations Conference on Environment and Development</i>), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. L'accordo fu aperto alle ratifiche il 9 maggio 1992 ed entrò in vigore il 21 marzo 1994. L'accordo ha come obiettivo la stabilizzazione delle concentrazioni atmosferiche dei gas serra, ad un livello tale da prevenire interferenze antropogeniche pericolose con il sistema climatico terrestre.	Internazionale
Legge europea sul clima 2021 - Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999	La nuova legge europea sul clima aumenta l'obiettivo dell'UE per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) entro il 2030, dal 40% ad almeno il 55%, rispetto ai livelli del 1990.	Europeo
Strategia di Adattamento ai Cambiamenti Climatici "Forging a climate-resilient Europe" COM(2021) 82 final	Il 24 febbraio 2021 la Commissione europea ha adottato la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, che stabilisce in che modo l'Unione europea può adattarsi agli effetti inevitabili dei cambiamenti climatici e diventare resiliente a tali cambiamenti entro il 2050.	Europeo
Strategia Nazionale di Adattamenti ai Cambiamenti Climatici (SNACC 2015)	La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) contiene misure e politiche di adattamento da attuare mediante Piani di Azione Settoriali. In particolare la SNACC riporta lo stato delle conoscenze scientifiche degli impatti e vulnerabilità settoriali e un'analisi delle proposte di azione da intraprendere in via prioritaria per la sicurezza del territorio. Il documento fornisce una visione strategica nazionale su come affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e rappresenta un quadro di riferimento per l'adattamento per le Regioni e gli Enti locali. La SNAC delinea l'insieme di azioni e priorità volte a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sull'ambiente, sui settori socioeconomici e sui sistemi naturali italiani.	Nazionale
Piano Nazionale di adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC)- 2018 versione in aggiornamento	Il PNACC è finalizzato all'attuazione della Strategia Nazionale attraverso l'aggiornamento e la migliore specificazione dei suoi contenuti ai fini operativi. L'obiettivo principale del Piano è di attualizzare il complesso quadro di riferimento conoscitivo nazionale sull'adattamento e di renderlo funzionale ai fini della progettazione di azioni di adattamento ai diversi livelli di governo e nei diversi settori di intervento.	Nazionale
Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni un programma "Aria Pulita" per l'Europa (COM/2013/0918 final)	Il pacchetto "Aria pulita" mira a ridurre sostanzialmente l'inquinamento atmosferico in tutta l'UE. La strategia proposta stabilisce obiettivi per ridurre gli impatti dell'inquinamento atmosferico sulla salute e sull'ambiente entro il 2030 e contiene proposte legislative volte ad attuare norme più severe in materia di emissioni e di inquinamento atmosferico.	Europeo

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE	Nel dicembre 2016 è entrata in vigore la direttiva 2016/2284/UE concernente la riduzione di taluni inquinanti atmosferici abrogando la direttiva 2001/81/CE. La direttiva mira a conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria ed alla contestuale riduzione dei costi sanitari dell'inquinamento atmosferico nell'Unione, migliorando il benessere dei cittadini. Rispetto alla direttiva precedente, la direttiva 2016/2284 amplia la regolamentazione comunitaria ad un maggior numero di inquinanti, presenti nell'allegato I della stessa. In aggiunta agli inquinanti già presenti (biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca) si aggiungono anche i seguenti inquinanti: monossido di carbonio, metalli pesanti, inquinanti organici persistenti, gli idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani, policlorodifenili, esaclorobenzene e materiale particolato più e meno fine.	Europeo
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa	La normativa stabilisce obiettivi di qualità dell'aria per migliorare la salute dell'uomo e la qualità dell'ambiente fino al 2020. Specifica inoltre le modalità per valutare tali obiettivi e assumere eventuali azioni correttive in caso di mancato rispetto delle norme. Prevede che il pubblico venga informato in proposito.	Europeo
Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, n. 155, per come modificato dal Decreto Legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"	Il Decreto recepisce la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2008/50/CE del 21 maggio 2008 e costituisce un testo unico sulla qualità dell'aria, istituendo un quadro normativo in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria dell'ambiente.	Nazionale
DGR n. 227 del 31 maggio 2021 "Approvazione Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria – PRTQA - aggiornamento della classificazione in seguito ad un quinquennio di monitoraggio, trasmissione al consiglio regionale per gli adempimenti di competenza"	La DGR n.227 del 2021 costituisce un aggiornamento della classificazione precedentemente individuata con DGR n.141 del 2015, in seguito a condivisione delle competenti strutture del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sulla zonizzazione, valutazione, pianificazione degli interventi e stima del contributo da fonti naturali. La DGR n.227 è stata trasmessa al Consiglio Regionale per l'approvazione.	Regionale

Gestione Rifiuti e Economia Circolare

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Pacchetto Economia circolare – 1. Direttiva (UE) 2018/849/UE che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; 2. Direttiva (UE) 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 3. Direttiva (UE) 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; 4. Direttiva (UE) 2018/852/UE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;	Le nuove norme aggiornano i testi delle direttive su riciclo dei rifiuti solidi urbani, imballaggi, rifiuti da batterie, componenti elettriche ed elettroniche e infine discariche. In ordine di priorità si punta a prevenire la creazione dei rifiuti, riparare e riciclare i prodotti; infine, recupero energetico attraverso i termovalorizzatori. Il conferimento in discarica deve essere evitato ed entro il 2035 non dovrà superare il 10% del totale dei rifiuti. Tutti gli stati membri hanno due anni di tempo per recepire la direttiva quadro, che prevede di riciclare almeno il 55% dei rifiuti urbani domestici e commerciali entro il 2025, per arrivare al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035. Nel caso degli imballaggi si punta a riciclarne il 65% entro il 2025, per arrivare al 70% entro il 2030, con percentuali specifiche per i diversi materiali. Il pacchetto prevede anche la riduzione degli sprechi alimentari: -30% entro il 2025 e -50% entro il 2030.	Europeo
Nuovo piano d'azione per l'economia circolare COM(2020) 98 final	Il Piano, assumendo i risultati delle azioni già attuate in materia di economia circolare a partire dal 2015 (COM(2015)/614), stabilisce un programma orientato al futuro per costruire un'Europa più pulita e competitiva, promuovendo una progettazione e una produzione che siano funzionali all'economia circolare, al fine di garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'UE.	Europeo
Strategia europea per la plastica nell'economia circolare COM(2018) 28 final	La strategia si pone in particolare alcuni obiettivi: rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nell'UE entro il 2030; affrontare la questione delle microplastiche in particolare di quelle aggiunte intenzionalmente nei prodotti; frenare il consumo di plastica monouso.	Europeo
Direttiva 2019/904/UE sulla riduzione della plastica monouso	La Direttiva fa parte della più ampia Strategia e vieta l'immissione sul mercato dei prodotti in plastica monouso a partire dal 3 luglio 2021.	Europeo
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale"	Nella Parte IV il Testo Unico dell'Ambiente tratta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati.	Nazionale
Strategia Nazionale per l'Economia Circolare – (Linee programmatiche per l'aggiornamento - documento posto in consultazione sul sito del MITE dal 30.09.21 al 30.11.21)	Elaborata dal Ministero della Transizione Ecologica con il supporto dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) e il contributo dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), si inserisce nel piano delle riforme a supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella sezione dedicata ad "Economia Circolare ed Agricoltura Sostenibile" (missione 2, componente 1). La Strategia intende definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali per potenziare il mercato delle materie prime seconde, estendere la responsabilità del produttore e del consumatore e la diffusione di pratiche di condivisione e di "prodotto come servizio", supportare il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica, definire una roadmap di azioni e di target misurabili da qui al 2040.	Nazionale
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR) In corso di approvazione (proposta pubblicata sul sito del MITE il 17/03/22 per la consultazione VAS)	Il PNGR è previsto dall'articolo 198bis della legge 152 del 2006, introdotto con il recepimento del pacchetto europeo per l'economia circolare a settembre 2020, ed è stato inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) come una delle riforme principali della missione sull'economia circolare (M2C1). L'obiettivo del Programma è colmare il gap impiantistico, aumentare il	Nazionale

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
	<p>tasso di raccolta differenziata e di riciclaggio al fine di sviluppare nuove catene di approvvigionamento di materie prime seconde dal ciclo dei rifiuti, in sostituzione di quelle tradizionali e contribuire alla transizione energetica.</p> <p>Il Programma ha un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028). Parte dal quadro di riferimento europeo e mira a orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare. Le Regioni e le Province autonome saranno poi tenute ad approvare o adeguare i rispettivi piani regionali di gestione dei rifiuti entro 18 mesi dalla pubblicazione del PNGR definitivo.</p>	
<p>Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), approvato con Delibera 156 del 19.12.2016 dal Consiglio Regionale, successivamente modificato con Delibera 474 del 10.12.2019</p>	<p>Il Piano, che concorre all'attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di programmazione attraverso il quale Regione Calabria definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da bonificare.</p>	<p>Regionale</p>
<p>DGR n.570 del 29 novembre 2019</p>	<p>Modifiche al "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19 dicembre 2016.</p>	<p>Regionale</p>
<p>DGR n. 93 del 21/03/2022</p>	<p>Approvazione documento tecnico di indirizzo - gestione dei rifiuti urbani - per l'aggiornamento del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti.</p>	<p>Regionale</p>

Natura - Biodiversità

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici - (Direttiva Uccelli)	La Direttiva 79/409/CEE concernente la protezione degli uccelli selvatici, ha lo scopo di proteggere, gestire e disciplinare lo sfruttamento delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo. Gli stati Membri devono, quindi, preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat delle specie di uccelli: 1) istituendo Zone di Protezione Speciale (ZPS); 2) mantenendo gli habitat esistenti; 3) ripristinando i biotopi distrutti; 4) creando biotopi.	Europeo
Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - (Direttiva Habitat)	La Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat) promuove il mantenimento della biodiversità mediante l'individuazione di misure di conservazione e di tutela che tengono conto anche delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle realtà regionali e locali dei singoli Stati Membri. Lo scopo è quello di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole gli habitat naturali e seminaturali e le specie di flora e fauna selvatiche.	Europeo
Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici	La Direttiva 2009/147/CE, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, ha codificato la direttiva 79/409/CEE. Con le due Direttive "Uccelli" ed "Habitat", l'Unione Europea ha avviato la creazione di un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione denominata Rete Natura 2000, costituita da ZPS e SIC (che al termine del processo di selezione e designazione saranno denominate ZSC).	Europeo
Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - <i>Ripartire la natura nella nostra vita</i> - COM(2020) 380 final – 20 maggio 2020	La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è un piano complessivo, ambizioso e a lungo termine per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. La strategia mira a portare la biodiversità dell'Europa sulla via della ripresa entro il 2030 e prevede azioni e impegni specifici.	Europeo
Strategia Nazionale per la Biodiversità – Rapporto conclusivo del 5 maggio 2021	Dal 2010 anche l'Italia si è dotata di una Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB), la cui elaborazione si colloca nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (<i>Convention on Biological Diversity - CBD</i> , Rio de Janeiro 1992). Nel 2021 il MITE ha avviato il processo di definizione della SNB al 2030 che, in coerenza gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, delinea una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla necessità di invertire a livello globale l'attuale tendenza alla perdita di biodiversità e al collasso degli ecosistemi.	Nazionale
DGR 845 del 21 dicembre 2010 "Approvazione Strategia Regionale per la biodiversità"	Rappresenta l'atto con cui la Regione si pone l'obiettivo di dare attuazione all'invito del Consiglio Europeo di far diventare la biodiversità una priorità nei processi di pianificazione regionale.	Regionale
DGR n. 72 del 15/5/2020 e con successiva deliberazione del Consiglio Regionale del 14/07/2020	Adozione del Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Calabria ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Atto di indirizzo.	Regionale
L.R. 19 ottobre 1992, n. 20 "Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria"	La legge disciplina gli interventi in materia di forestazione e assicura la gestione delle foreste regionali al fine di: a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti; b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio; c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane; d) concorre al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.	Regionale
L.R. 7 dicembre 2009, n.47 modificata dalla L.R. 22 gennaio 2019, n.1	La Legge regionale 47/2009 definisce le linee generali di tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria	Regionale

Turismo, paesaggio e patrimonio culturale

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Convenzione di Faro) elaborata a Faro il 27 ottobre 2005, approvata dal Consiglio europeo il 21 maggio 2014 e ratificata dal Governo Italiano con la legge n. 133 del 1 ottobre 2020	La Convenzione integra e consolida precedenti strumenti del Consiglio d'Europa per la protezione delle opere architettoniche e archeologiche degli Stati membri. La Convenzione riconosce l'eredità culturale quale diritto umano, strumento di conoscenza reciproca capace di garantire anche una maggiore integrazione tra i Paesi europei. La Convenzione sottolinea, tra l'altro, che la conservazione dell'eredità culturale e il suo uso sostenibile hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita.	Europeo
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2021 Strategia dell'UE per il turismo sostenibile (2020/2038(INI))	La strategia europea per il turismo sostenibile, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'08.12.2021, considera il turismo un'attività trasversale con un ampio impatto sull'ambiente, sul clima, sull'economia dell'UE nel complesso e, in particolare, sulla crescita economica, sull'occupazione e sullo sviluppo sociale e sostenibile delle regioni. In ragione di ciò, la strategia definisce obiettivi da perseguire, in materia di sostenibilità, innovazione, competitività e attrazione, e sollecita l'adozione di un approccio integrato ed efficiente del turismo, che tenga conto delle sinergie con altri settori (agricoltura, trasporti, cultura, affari marittimi, sviluppo regionale, occupazione e clima).	Europeo
Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, Federazione Europarc, 2010	La Carta Europea del Turismo Sostenibile, è uno strumento pratico per l'implementazione degli obiettivi del turismo sostenibile nelle aree protette. Gli obiettivi che sottendono la Carta Europea del Turismo Sostenibile sono: aumentare la conoscenza ed il sostegno alle aree protette europee, elementi fondamentali del patrimonio europeo da salvaguardare e tutelare per le generazioni presenti e future; migliorare lo sviluppo sostenibile e la gestione di un turismo che tenga conto delle necessità dell'ambiente, della comunità, delle imprese locali e dei visitatori; incoraggiare un'offerta turistica che permetta la scoperta e la conoscenza dell'area, offrendo e supportando attività, eventi e pacchetti che prevedano l'interpretazione della natura e del patrimonio ambientale e culturale.	Europeo
Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia 2017-2022, Atto del Governo n. 372 gennaio 2017	Il Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia 2017-2022 promuove una nuova modalità di fruizione turistica basata sui principi trasversali di sostenibilità, innovazione e accessibilità. Il Piano agisce su leve fondamentali quali: l'innovazione tecnologica e organizzativa; la capacità di adattamento alle trasformazioni del mercato; la valorizzazione del patrimonio territoriale e culturale; l'adeguamento delle competenze e la creazione di condizioni favorevoli per le attività imprenditoriali.	Nazionale
Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile PRSTS 2019-2021, approvato dal Consiglio regionale a giugno 2019 e prorogato al 2022 dal Consiglio regionale il 14 dicembre 2021	Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile PRSTS 2019-2021 recepisce gli obiettivi di sostenibilità fissati nel Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022, definisce gli obiettivi specifici da perseguire per il riposizionamento competitivo del sistema turistico regionale, analizza il livello di attrattività delle destinazioni turistiche regionali e associa a ciascuna destinazione la/le linee di prodotto, precedentemente individuate dal piano, da sviluppare.	Regionale
Quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale (NC-03-19-331-EN-N) pubblicato dalla Commissione Europea il 27.05.2019	Il Quadro d'azione europeo sul patrimonio culturale definisce politiche di settore fondate su sostenibilità e innovazione, adottando un approccio integrato al patrimonio culturale in grado di rafforzarne il ruolo. Il documento sottolinea l'importanza dei temi della partecipazione, dell'accesso e del coinvolgimento dei fruitori. L'accessibilità al patrimonio è un obiettivo da perseguire anche ricorrendo: all'uso di strumenti digitali, al coinvolgimento degli allievi delle scuole e dei giovani, all'abbattimento delle barriere. Il Piano individua cinque pilastri fondamentali che perseguono obiettivi di sostenibilità mediante i quali connettere il patrimonio a luoghi e comunità.	Europeo
Piano «Cultura e turismo» approvato con Delibera CIPE n.10/2018	Il Piano Cultura e Turismo intende consolidare il sistema dell'offerta culturale e turistica sviluppando una maggiore sinergia con il territorio e le città e mettendo al centro dell'azione pubblica la valorizzazione culturale quale motore di sviluppo e competitività. In particolare, il Piano prevede: azioni pilota integrate di riqualificazione dei centri storici urbani e del patrimonio pubblico,	Nazionale

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
	basate sulla valorizzazione culturale; interventi di promozione relativi a specifiche manifestazioni, produzioni e co-produzioni (prodotti audiovisivi) nazionali ed internazionali; azioni per aumentare l'attrattività turistica al fine di generare uno sviluppo sostenibile dei territori facendo leva sull'identità culturale e sull'offerta turistico-culturale.	
Decreto legislativo n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio e norme correlate: DPR 31/2017 e DPCM 12 dicembre 2005	Il codice costituisce il principale riferimento legislativo e attribuisce al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il compito di tutelare, conservare e valorizzare il patrimonio culturale nazionale. Il Codice definisce come bene culturale le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; rientrano, inoltre, in tale definizione i beni architettonici, le raccolte di istituzioni culturali (quali museali, archivi e biblioteche), i beni naturalistici (quali i beni mineralogici, petrografici, paleontologici e botanici) e storico scientifici, le carte geografiche, nonché il materiale fotografico (fotografia e negativo) e audio-visivo (pellicola cinematografica). Sono altresì considerati di interesse culturale i beni immateriali e i beni paesaggistici. Il codice dei beni culturali e del paesaggio invita alla stesura di piani paesaggistici meglio definiti come "piani urbanistici territoriali con specifica attenzione ai valori paesaggistici".	Nazionale
Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale, pubblicato dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura nel 2021	Il Piano recepisce gli obiettivi di sostenibilità sociale ed economica e sottolinea il ruolo strategico dell'educazione al patrimonio in una prospettiva di ripresa e ripartenza culturale, economica e sociale del Paese. Il Piano promuove il rilancio delle azioni educative intorno a tre assi strategici: Accessibilità/Coesione; Innovazione/Creatività; Cooperazione/Sussidiarietà.	Nazionale
Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2021 e per il triennio 2021-2023 del MiC (6.4.2021)	L'Atto di indirizzo ha messo in evidenza come assolutamente nevralgiche: la promozione dello sviluppo della cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale mediante il consolidamento del ruolo strategico dei luoghi della cultura; l'accessibilità e il potenziamento del digitale e delle tecnologie innovative per garantire nuove forme di accesso alle attività culturali	Nazionale
Piano Triennale per la Digitalizzazione dei Musei, Direzione Generale Musei, agosto 2019	Il Piano si propone come uno strumento utile a supportare il processo di digitalizzazione dei musei, offrendo soluzioni a diversi livelli. Rappresenta un utile punto di riferimento per l'avvio del Sistema Museale Nazione, che mira a collegare in rete i circa 5.000 musei italiani per favorirne la conoscenza, la fruizione e la sostenibilità nella gestione, sulla base di standard di qualità definiti dal Decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113".	Nazionale
Piano integrato cultura 2021, approvato con DGR n.113 del 31.03.2021	Il Piano adotta individua la fruizione del bene culturale quale esperienza attiva di conoscenza e sperimentazione dell'identità locale in cui quel bene culturale si inserisce. Il Piano adotta gli obiettivi di sostenibilità del patrimonio culturale (tutela, educazione, coesione, occupazione) presenti nei documenti nazionali e comunitari e sostiene l'introduzione, nei sistemi di gestione e godimento del patrimonio culturale, di soluzioni ICT capaci di trasformare in maniera radicale le modalità di fruizione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale regionale.	Regionale
Convenzione Europea del Paesaggio, redatta a Firenze ad ottobre 2000, depositata negli archivi del Consiglio d'Europa e ratificata dal Presidente della Repubblica Italiana il 9 gennaio 2006 con legge n. 14	La Convenzione Europea ha operato una svolta sia sul significato, sia sull'applicazione del concetto di paesaggio. L'innovazione principale è stata quella di fondare il proprio dettato normativo sull'idea che il paesaggio rappresenti un "bene", indipendentemente dal valore concretamente attribuitogli. La convenzione supera l'approccio settoriale del paesaggio in funzione di una visione integrata e trasversale. Altro aspetto innovativo della convenzione è la dimensione sociale e partecipata del paesaggio. L'introduzione del "fattore percettivo", ovvero la percezione del paesaggio da parte della popolazione, può legittimare il riconoscimento del paesaggio in quanto tale, definito non solo da una serie di eccellenze ma dall'intero territorio. Tale innovazione concettuale del paesaggio introduce nuove scale di valori e valutazione.	Europeo

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Legge regionale n. 19/2002 recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria" e s.m.i.	La legge recepisce la Convenzione Europea del paesaggio e, in attuazione dei principi di partecipazione e sussidiarietà, disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio regionale, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti	Regionale

Popolazione e Salute

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Pilastro europeo dei diritti sociali (2017), UE proclamazione del 10/10/2017	Il pilastro sociale intende promuovere un'Europa sociale per tutti i cittadini europei e mira a rafforzare l'acquis sociale e a garantire diritti più efficaci ai cittadini. Si concentra sugli aspetti occupazionali e sociali e assicura che il modello sociale europeo sia messo in condizione di far fronte alle sfide del 21° secolo. L'obiettivo del pilastro è contribuire al progresso sociale promuovendo mercati del lavoro e sistemi previdenziali equi e ben funzionanti.	Europeo
Piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali, 2021, vertice di Porto	Nel marzo 2021, la Commissione europea ha presentato un piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Il piano d'azione propone una serie di iniziative e fissa tre obiettivi principali da raggiungere in tutta Europa entro il 2030: • un tasso di occupazione di almeno il 78% nell'Unione Europea • almeno il 60% degli adulti che frequenta ogni anno corsi di formazione • ridurre il numero di persone a rischio di esclusione sociale o povertà di almeno 15 milioni di persone, di cui 5 milioni di bambini.	Europeo
Piano Nazionale di Prevenzione 2020 – 2025 Adottato il 6/08/2020 in Conferenza Stato-Regioni	Il PNP 2020-2025 rappresenta lo strumento di pianificazione centrale degli interventi di prevenzione e promozione della salute. Esso rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente (One Health). Pertanto, riconoscendo che la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi sono interconnesse, promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall'interfaccia tra ambiente-animali-ecosistemi. In coerenza con questo approccio, il PNP individua 6 Macro Obiettivi, uno dei quali relativo ad "Ambiente, Clima, Salute".	Nazionale
Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 Decreto del Commissario ad Acta n.137 del 31/12/2021	La Regione Calabria, condivide e fa propri i principi ispiratori del PNP 2020-2025, già in parte caratterizzanti i precedenti Piani Regionali di Prevenzione, in particolare: - l'approccio multidisciplinare e intersettoriale nell'affrontare i rischi per la salute in ottica One Health, che considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell'essere umano, della natura e dell'ambiente; - il principio della salute in tutte le politiche, che determina l'intersettorialità di programmi e interventi; - il riorientamento del sistema della prevenzione verso un approccio di promozione della salute, che metta al centro la persona, promuovendo lo sviluppo di strategie di capacity building ed empowerment in modo trasversale in tutto il PRP; - l'approccio life-course, con la previsione di interventi preventivi e protettivi sin dalle prime fasi di vita, integrato con l'approccio per setting, mirato ai contesti nei quali vivono individui e gruppi prioritari; - l'approccio di genere come cambio di prospettiva e culturale, al fine di migliorare l'appropriatezza degli interventi di prevenzione e di contribuire a rafforzare la centralità della persona; - l'equità nell'azione, nella consapevolezza che lo svantaggio sociale rappresenta un importante fattore di rischio per la salute e la qualità della vita; - la presenza di specifiche azioni trasversali.	Regionale
COM CE (2020) 625 final sulla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione entro il 2025"	La comunicazione definisce i mezzi e le tappe per la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, con il sostegno del piano europeo di ripresa (NextGenerationEU) e del programma Erasmus+ . Propone inoltre un quadro per la cooperazione con gli Stati membri e per la partecipazione dei portatori di interessi del settore dell'istruzione, compresa una struttura di rendicontazione e analisi, con obiettivi concordati in materia di istruzione al fine di promuovere e monitorare le riforme. Gli sforzi volti all'istituzione dello spazio europeo dell'istruzione opereranno in sinergia con l' agenda europea per le competenze , la rinnovata politica in materia di istruzione e formazione professionale e lo Spazio europeo della ricerca .	Europeo
Programma Nazionale di Riforma 2020	Il PNR contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida, e in particolare, come dettato dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 10, comma 5): a) lo stato di avanzamento delle	Nazionale

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
	riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; c) le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.	

Sistemi territoriali (Ambito Urbano – Aree Interne)

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Relazione della Commissione al Consiglio sull'agenda urbana per l'UE Bruxelles, 20.11.2017 COM(2017) 657 final	Il patto di Amsterdam, approvato dagli Stati membri dell'Unione europea (UE) nel maggio 2016 ed elaborato in stretta collaborazione con la Commissione, istituisce l'agenda urbana per l'UE, che costituisce uno storico passo avanti nel cammino verso un più stretto coinvolgimento delle città nell'elaborazione delle politiche dell'UE e nazionali e offre alle città l'opportunità di proporre azioni concrete per il miglioramento della regolamentazione, del finanziamento e della conoscenza delle politiche UE e nazionali. Sono state identificate dodici tematiche prioritarie per lo sviluppo urbano da affrontare in modo integrato: qualità dell'aria, economia circolare, adattamento ai cambiamenti climatici, transizione digitale, transizione energetica, edilizia, inclusione dei migranti e dei rifugiati, appalti pubblici innovativi e responsabili, posti di lavoro e competenze nell'economia locale, uso sostenibile del territorio e soluzioni fondate sulla natura, mobilità urbana, povertà urbana. Le conclusioni del Consiglio sugli obiettivi e sulle priorità dell'UE e dei suoi Stati membri, adottate per la terza conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile (Habitat III).	Europeo
D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116	Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135).	Nazionale
Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, Approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016.	Il QTR, disciplinato dagli artt. 17 e 25 della Legge urbanistica Regionale 19/02 e ss.mm.ii., è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per l'identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali. Il QTRP ha valore di piano urbanistico-territoriale ed ha valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del D.Lgs n. 42/2004. Esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso QTRP ai sensi del D.Lgs n. 42/2004	Regionale
Strategia Nazionale Aree Interne (2014-20) SNAI (2014-2020) in accordo di Partenariato Italia, adottata dalla CE il 29 ottobre 2014.	La SNAI intende sollecitare i territori periferici e in declino demografico verso obiettivi di rilancio socio-economico agendo sul rafforzamento e la razionalizzazione della gestione dei servizi essenziali e di cura del territorio.	Nazionale
Accordo di partenariato 21-27 – Nuova mappatura delle Aree Interne – Informativa al CIPESS seduta del 15 febbraio 2022	La Mappa delle Aree interne per il ciclo 2021-2027 fa riferimento all'insieme dei Comuni italiani e alla popolazione come da censimento permanente al 2020. Essa è parte integrante del nuovo Accordo di Partenariato 2021-2027 e – unitamente ad altri eventuali indicatori - rappresenta uno dei principali strumenti per l'individuazione delle nuove aree progetto da sostenere, nonché un valido punto di partenza per l'adozione di ulteriori misure di supporto ai territori fragili del Paese.	Nazionale
Strategia Regionale Aree Interne DGR n. 490 del 27 novembre 2015	La SRAI persegue i medesimi obiettivi della SNAI dando priorità ai comuni periferici ed ultra periferici calabresi.	Regionale

Sistemi produttivi

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
“Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva”, Commissione Europea, COM (2020) 98 final, marzo 2020	Il Piano, assumendo i risultati delle azioni già attuate in materia di economia circolare a partire dal 2015 (COM(2015)/614), stabilisce un programma orientato al futuro per costruire un'Europa più pulita e competitiva, promuovendo una progettazione e una produzione che siano funzionali all'economia circolare, al fine di garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'UE.	Europeo
“Una nuova Strategia industriale per l'Europa”, Commissione Europea, COM(2020) 102 final, marzo 2020	La strategia è nata con lo scopo di sostenere l'industria nella duplice transizione ecologica e digitale rilanciandone la competitività a livello mondiale. Tramite essa, la Commissione si impegna a riesaminare ed eventualmente aggiornare le norme dell'UE in materia di concorrenza a partire dal 2021, compresa la valutazione del controllo delle concentrazioni e del controllo dell'adeguatezza degli orientamenti sugli aiuti di Stato.	Europeo
“Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale”, Commissione Europea, COM(2020) 103 final, marzo 2020	La strategia ha come principali obiettivi: - Transizione digitale ed ecologica delle PMI; - Ridurre l'onere normativo e migliorare l'accesso al mercato; - Migliorare l'accesso ai finanziamenti.	Europeo
“Una strategia europea per i dati”, Commissione Europea, COM (2020) 66 final, febbraio 2020	La Commissione si adopererà per una maggiore accessibilità dei dati e per consentire il flusso dei dati tra imprese e amministrazioni pubbliche, istituendo spazi comuni europei per una loro condivisione affidabile e sicura. Fra questi uno Spazio comune europeo dei dati industriali (manifatturieri); uno Spazio dei dati sul <i>Green Deal</i> ; uno sui dati della mobilità, uno sui dati dell'energia; uno delle competenze in materia di dati; e un Cloud europeo per la scienza aperta	Europeo
“Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme e del mercato unico”, Commissione Europea, COM (2020) 94 final, marzo 2020	La nuova strategia industriale per l'Europa adottata è incentrata sul mercato unico, uno degli elementi fondamentali della trasformazione industriale dell'Europa. Affinché il mercato unico possa funzionare per tutti, l'UE stabilisce norme comuni volte ad eliminare le barriere e agevolare la circolazione di beni e servizi in tutta l'Unione, tutelando nel contempo i consumatori. Il Piano, fra l'altro, prevede l'AZIONE 3: piattaforme online che agevolano la conformità dei prodotti; AZIONE 14: rafforzare la lotta contro i prodotti contraffatti e illegali; AZIONE 16: elaborare sistemi di etichettatura e tracciabilità.	Europeo
DGR n. 294 del 28 luglio 2016 “Strategia di Specializzazione Intelligente” (IN FASE DI AGGIORNAMENTO)	La Regione Calabria ha costruito, attraverso la propria Strategia per la Specializzazione Intelligente (S3), un'agenda di trasformazione economica coerente con la strategia Europa2020 e orientata alla realizzazione di una regione attrattiva per le persone e per le imprese, accessibile attraverso infrastrutture e reti economiche e commerciali lunghe, sostenibile grazie ad azioni capaci di generare occupazione e tutelare il territorio. La strategia S3 della Regione Calabria individua 8 aree di innovazione legate alla valorizzazione della base produttiva e al miglioramento della qualità della vita: Agroalimentare; Edilizia Sostenibile; Turismo e Cultura; Logistica; ICT e Terziario innovativo; Smart Manufacturing; Ambiente e Rischi naturali; Scienze della Vita. All'interno delle Aree di Innovazione la S3 Calabria individua <i>traiettorie tecnologiche o di sviluppo</i> specifiche tenendo conto di due criteri chiave: <i>massa critica</i> e <i>posizionamento della regione nelle reti internazionali</i> . Sul versante dell'Agenda Digitale, la S3 sostiene prioritariamente la diffusione della banda ultra larga (100mbs) e accompagna lo sviluppo dei servizi per l'ammodernamento della PA, per i cittadini e per le imprese.	Regionale

Suolo e rischi naturali

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Direttiva Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE)	La Direttiva 2007/60/CE cosiddetta "Direttiva alluvioni", entrata in vigore il 26 novembre 2007, ha istituito "un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità".	Europeo
Direttiva 2012/18/UE "Direttiva Seveso III" sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose	Il 4 luglio 2012 è stata emanata, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea, la direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questo provvedimento sostituisce integralmente, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 96/82/CE (cd. "Seveso II"), recepita in Italia con il D.Lgs. 334/99, e 2003/105/CE, recepita con il D.lgs. 238/05. La legge ora riguarda circa 12 000 siti industriali in tutta l'UE, in cui vengono utilizzate o sono conservate sostanze chimiche o petrolchimiche o vengono raffinati metalli. L'aggiornamento della direttiva tiene conto di alcune modifiche tecniche a livello europeo e internazionale nella classificazione delle sostanze chimiche.	Europeo
Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – Rischio Frane – Alluvioni (PAI), dei territori dell'ex Autorità di Bacino Regionale Calabria, approvato dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 13 del 29/10/2001, Giunta Regionale con Delibera n. 900 del 31/10/2001, Consiglio Regionale Delibera n. 115 del 28/12/200. (Rif. L. n. 183 del 18/05/89; L. n. 253 del 7/08/90; L. n.493 del 4/12/93; L.n. 226 del 13/07/99; L.n. 365 del 11/12/00). Con successive Delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria n. 26 e 27 del 02/08/2011 sono state definite rispettivamente le Procedure di aggiornamento PAI e il Testo aggiornato delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NdA)	Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI 2001) ha perimetrato e classificato le aree a rischio alluvione, a rischio frana e a rischio erosione costiera della Regione Calabria. Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico.	Nazionale
Piano stralcio di Bacino per l'Erosione Costiera (PSEC) adottato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 2/2014 – del 22 luglio 2014 – e approvato con – Delibera n. 4/2016 del 11 aprile 2016.	Per quanto riguarda il rischio erosione costiera, la già Autorità di Bacino Regionale ha aggiornato le perimetrazioni del PAI 2001 adottando nel 2014 il Piano Stralcio di Bacino per l'Erosione costiera (PSEC), adottato nel 2014 e approvato dopo un lungo iter procedurale nel 2016. Il PSEC, sulla scorta degli esiti degli studi e delle progettazioni già realizzati, ha perimetrato tutti i 116 comuni costieri regionali a rischio erosione costiera, per una superficie pari a circa 82.13 kmq.	Nazionale
Progetto di Aggiornamento del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico – PAI 2016-, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3 del 11/04/2016 dalla già Autorità di Bacino della Regione Calabria.	Il 2016, nel recepimento della Direttiva Europea 2007/60/CE avvenuto con D.Lgs. 49/2010, la ex Autorità di Bacino Regionale ha adottato un progetto di aggiornamento del PAI 2001, esteso anche al rischio da frana, che ha comportato una significativa ripermutazione delle aree a rischio frana e da alluvioni, utilizzando nuovi criteri metodologici concernenti un diverso livello di approfondimento in funzione del dettaglio dei dati disponibili e della complessità del contesto geografico. L'iter procedurale di approvazione del PAI 2016, per il quale l'ex Autorità di Bacino Regionale Calabria aveva intrapreso la fase di concertazione con gli Enti territoriali, si è interrotto in seguito alle intervenute nuove norme in materia di riorganizzazione delle Autorità di Bacino (D.M. 294/2016), per cui allo stato attuale risulta ancora vigente il PAI 2001, con revisioni puntuali e localizzate approvate.	Nazionale

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) (2021-2027) –Aggiornamento e revisione - Il Ciclo di gestione-redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 49/2010 in attuazione della Dir. 2007/60/CE – a cura del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale	Il PGRA costituisce lo strumento operativo e gestionale in area vasta (Distretto idrografico) fornendo il quadro per la valutazione e di gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni, nel distretto idrografico di riferimento. Il PGRA, recepisce i contenuti dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), dei loro aggiornamenti ed ha valore di piano sovraordinato rispetto alla pianificazione territoriale e urbanistica.	Nazionale (il Piano si riferisce alle regioni che fanno parte del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, è approvato dal MITE)
“Master Plan per gli Interventi di Difesa e Tutela della Costa” approvato nella seduta del Comitato Istituzionale del 22 luglio 2014 e aggiornato nella seduta del 11 aprile 2016	Il “Master Plan per gli Interventi di Difesa e Tutela della Costa”, finalizzato alla definizione e gestione degli interventi di mitigazione del rischio erosione costiera, approvato nel 2014 e aggiornato nel 2016, ha permesso di determinare le priorità di investimenti e le relative occorrenze sul territorio regionale. Al pari degli altri, questo strumento di programmazione, necessita di un costante aggiornamento alla luce dell’approfondimento del quadro conoscitivo, del monitoraggio delle opere di difesa realizzate e in via di realizzazione, nonché delle ricorrenti mareggiate che, in alcuni casi, hanno accelerato i processi di erosione e, in altri, hanno innescato fenomeni erosivi di nuova formazione.	Nazionale
“Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi” (Piano AIB), redatto ai sensi della legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” e delle disposizioni attuative contenute nella L.R. n. 51/2017, a cura del Dipartimento Forestazione della Regione Calabria	Per arginare il fenomeno degli incendi boschivi e al fine di salvaguardare il patrimonio forestale regionale sono intraprese azioni di previsione e prevenzione di innesco incendi. Ai sensi della normativa vigente la Regione Calabria si dota di un “Piano Regionale per la Programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi” (Piano AIB) che viene redatto ogni anno solare ed approvato prima dell'apertura della campagna antincendio.	Regionale
“Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste” a cura del Dipartimento Forestazione della Regione Calabria	Il “Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste” prevede una serie di azioni da attuare attraverso i “Piani annuali di Forestazione” che si esplicano sostanzialmente nella gestione e manutenzione del territorio; manutenzione delle infrastrutture che ricadono nelle aree forestali e loro eventuale implementazione; prevenzione dei rischi idrogeologici, ambientali e degli incendi boschivi; tutela della biodiversità e dell’ambiente in generale e la difesa dai cambiamenti climatici.	Regionale

Trasporti e mobilità sostenibile

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future, SWD/2020/331 final)	La strategia ha lo scopo di rendere più sostenibile ogni modalità di trasporto incentivando adeguatamente l'utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili. Entro il 2030, a livello europeo, si punta ad avere 30 milioni di veicoli a zero emissioni, 100 città europee a impatto climatico nullo, raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità, diffusione della mobilità automatizzata e introduzione sul mercato di navi a zero emissioni. Vi sono ulteriori obiettivi fissati per il 2035 (introduzione sul mercato di aeromobili di grandi dimensioni a zero emissioni) e per il 2050 (presenza quasi esclusiva di veicoli a zero emissioni e incremento del traffico merci su ferro).	Europeo
Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada	La direttiva vuole assicurare che negli appalti pubblici, per alcuni veicoli adibiti al trasporto su strada, si tenga conto dell'impatto energetico e delle emissioni di CO2, al fine di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima ed energia.	Europeo
Comunicazione CE - Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa. Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini COM(2020) 562 final	La Comunicazione presenta un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, comprensivo di emissioni e assorbimenti, di almeno il 55 % rispetto al 1990 entro il 2030 a livello dell'intera economia dell'UE. Tutti i settori dei trasporti (stradale, ferroviario, aereo e vie navigabili) dovranno contribuire allo sforzo di riduzione del 55 %. Una combinazione intelligente di miglioramenti dell'efficienza di veicoli/navi/aeromobili, cambiamenti del mix energetico, maggiore utilizzo di modi di trasporto sostenibili e di soluzioni multimodali, investimenti in veicoli e infrastrutture per i carburanti rinnovabili e a basse emissioni di carbonio può ridurre le emissioni di gas a effetto serra.	Europeo
Comunicazione Ce - L'Europa in movimento. Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita COM (2018) 293 final	In materia di sicurezza su strada, l'obiettivo a lungo termine dell'UE resterà quello di avvicinarsi quanto più possibile a zero vittime sulle strade entro il 2050 ("Vision Zero"). Per contribuire al raggiungimento di obiettivi intermedi per il periodo 2021-2030, la Commissione propone un quadro comune in materia di sicurezza stradale, da attuare mediante l'applicazione di un approccio "Safe System", raccomandato a livello globale dall'Organizzazione mondiale della sanità e adottato da un numero crescente di Stati membri, regioni e comuni dell'UE. Il suo obiettivo prioritario è quello di affrontare le cause degli incidenti in modo integrato, costruendo livelli di protezione tali da garantire la compensazione tra elementi, qualora uno venga meno.	Europeo
Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi	Stabilisce: un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti; requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri; specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.	Europeo
Strategia nazionale sulla mobilità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Allegato III al DEF 2020	La Strategia introduce un nuovo approccio, basato sui principi dello sviluppo sostenibile, per pianificare, programmare, progettare e realizzare le infrastrutture di un Paese più moderno, competitivo e resiliente, in coerenza con i principi dell'Agenda ONU 2030, del Green Deal europeo e con i piani nazionali generali e settoriali di riferimento. Attraverso un metodo fondato su quattro pilastri (analisi del contesto e dei fabbisogni, coerenza delle programmazioni, scelta delle priorità, valutazione di programmi e opere) definisce un piano di traguardi quantitativi e dettagliati per trasformare l'Italia nei prossimi dieci anni.	Nazionale

ATTO	DESCRIZIONE	LIVELLO
Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile approvato con DPCM 1360 del 24 aprile 2019	Il Piano strategico della mobilità sostenibile è destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea. Per tali finalità è previsto uno stanziamento statale complessivo di 3.700 M€, ripartito tra le regioni, le città ad alto inquinamento, i comuni e le città metropolitane con più di 100.000 abitanti.	Nazionale
Piano Regionale dei Trasporti adottato con DGR n.503 del 06 dicembre 2016, approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.157 del 19 dicembre 2016, e valutato positivamente dalla Commissione UE, Direzione Generale Politica Regionale e Urbana, come comunicato con nota n.1086324 del 01/03/2017	Il Piano, in continuità con l'approccio adottato dagli Indirizzi Tecnici regionali nel 2009, che pone al centro della pianificazione la mobilità di passeggeri e merci, sulla base della situazione attuale dei trasporti di passeggeri e merci, e della logistica e delle analisi di sviluppo della domanda nei differenti settori, si propone il raggiungimento di obiettivi strategici attraverso l'implementazione di azioni, la cui attuazione deve essere sviluppata per mezzo di misure infrastrutturali materiali e immateriali, normative e gestionali secondo le indicazioni dello stesso piano e di ulteriori strumenti attuativi. Il Piano inoltre persegue lo sviluppo sostenibile del sistema di mobilità della Calabria, e, in relazione agli ambiti di influenza, declina gli obiettivi di sostenibilità ambientale rappresentando il grado di correlazione tra le cento misure distribuite sui dieci obiettivi strategici e gli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati.	Regionale



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale

FESR FSE Plus 2021 - 2027

Proposta di RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 3

Esiti del percorso partecipativo della fase di scoping

Marzo 2022

Introduzione

Il presente allegato ha lo scopo di illustrare il percorso seguito per le consultazioni e gli esiti ottenuti; nello specifico, le modalità, i soggetti consultati, gli esiti e la loro considerazione nel Rapporto Ambientale.

La prima consultazione (fase di scoping) rivolta ai soggetti con competenza ambientale e ad altri soggetti interessati è stata avviata il *01 ottobre 2021* con nota prot. 420977 del Dipartimento *Programmazione Unitaria*. La consultazione è stata effettuata sul *Rapporto Ambientale Preliminare* ai sensi dell'ex art. 13, c. 1, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 comma 1 del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii.

Di seguito si fornisce l'elenco dei soggetti consultati:

Dipartimenti della Regione Calabria:

Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" - Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica POR Calabria FESR/FSE plus 2021/2027

Dipartimento "Segretariato Generale"

Dipartimento "Presidenza"

Dipartimento "Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità"

Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo"

Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari"

Dipartimento "Tutela della salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari"

Dipartimento "Istruzione e Cultura"

Dipartimento "Urbanistica"

Dipartimento "Protezione Civile"

Altri enti e soggetti del pubblico:

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Calabria (ARPACal)

Azienda Calabria Verde

Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari - Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

URBI Calabria -Unione regionale bonifiche, irrigazioni, miglioramenti fondiari

ARSAC – Azienda regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura Calabria

UNIONCAMERE

ANCI

UNCERM

Ente Parco del Pollino

Ente Parco della Sila

Ente Parco dell'Aspromonte

Ente Parco delle Serre

Riserve Naturali Lago di Tarsia e Foce del Crati

Riserva naturale delle Valli Cupe

Provincia di Catanzaro

Provincia di Cosenza

Provincia di Crotona

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Provincia di Vibo Valentia

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologica della Calabria

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Belle Arti Paesaggio Calabria

Polo di Innovazione Area Ambiente e Rischi naturali

Polo di Innovazione Area Scienze della Vita

Polo di Innovazione Area Agroalimentare

Polo di Innovazione Area Edilizia sostenibile

Polo di Innovazione Turismo e Cultura

Polo di Innovazione ITC e Terziario Innovativo

AIAB (Associazione italiana Agricoltura Biologica)

Associazione Ambientalista "LEGAMBIENTE"

Associazione Ambientalista "LIPU"

Associazione Ambientalista "WWF Calabria"

Associazione Ambientalista "Amici della Terra"

Associazione Ambientalista "CAI"

Associazione Ambientalista "Italia Nostra"

Associazione Ambientalista "Fare verde ONLUS"

Università *Mediterranea* di Reggio Calabria

Università della *Calabria* di Cosenza

Università *Magna Græcia* di Catanzaro

CNR: IRPI (Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica) – ISAFOM (Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo) – IIA (Istituto sull'Inquinamento Atmosferico) – sedi di Cosenza

La consultazione è stata espletata attraverso l'invio ai soggetti consultati, tramite posta elettronica, del Rapporto Ambientale preliminare e del *Documento di Indirizzo Strategico* e la successiva pubblicazione dell'avviso di avvio della consultazione sul sito: <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/page/231/index.html>.

Al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale è stato predisposto un apposito questionario guida di ausilio ad una più facile ed immediata presentazione di eventuali osservazioni e/o di nuovi elementi conoscitivi e valutativi, da rendere entro 30 giorni dell'avvio della consultazione, via e-mail all'indirizzo: programmazione2127@regione.calabria.it.

In realtà, la consultazione si è protratta oltre il termine dei 30 giorni, fino alla ricezione dell'ultimo contributo avvenuta in data 11 novembre 2021, essendo i tempi a disposizione in linea con l'elaborazione del programma.

A tal proposito, le tabelle che seguono presentano i contributi trasmessi e le relative considerazioni; in particolare, nella prima tabella è riportato il quadro dei contributi pervenuti con le date di ricezione e la specifica della tipologia del contributo stesso e, a seguire, i singoli contributi con i commenti relativi alle modalità di recepimento.

Quadro sinottico dei contributi/osservazioni sul Rapporto Ambientale preliminare – (ex art. 13, comma 1, D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 del R.R. 3/2008 e ss.mm.ii.) dei soggetti consultati per il POR FESR FSE plus 2021-2027 (consultazione del 1 Ottobre 2021).

SOGGETTI PROPONENTI - DATA RICEZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SINTESI CONTRIBUTO	RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI
<p>PIC Polo di Innovazione per la Cultura e il Turismo CASSIODORO</p> <p>Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del 27 ottobre</p> <p>Nota prot. SIAR n. 468095 del 28/10/2021 e 2021 acquisita, in data 28 ottobre 2021, al protocollo regionale SIAR con il numero 468203</p>	<p>Risposta al questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati - (ex art.13, D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 del R.R. 3/2008 e s.m.i.).</p>	<p>Si suggerisce di inserire nel Programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all’Obiettivo Strategico 1 lo sviluppo del turismo immersivo ed esperienziale; - all’Obiettivo Strategico 5 un riferimento chiaro e dettagliato al patrimonio artistico – culturale e del paesaggio, al turismo culturale, alla valorizzazione delle piccole realtà museali, a città e luoghi d’arte, ai siti archeologici e ai musei, agli eventi culturali, all’artigianato, al patrimonio di tradizioni e costumi legati alle tradizioni locali. 	<p><i>Non pertinente con la procedura di VAS.</i></p> <p><i>Il Programmatore terrà conto dei suggerimenti nella definizione del programma che avverrà durante la fase di negoziato con la Commissione Europea</i></p>
<p>Dipartimento Tutela dell’ambiente</p> <p>Giunta della Regione Calabria</p> <p>Nota prot. SIAR n. 468095 del 28/10/2021</p>	<p>Risposta al questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati - (ex art.13, D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 del R.R. 3/2008 e s.m.i.).</p>	<p>Vengono richiamate le indicazioni di dettaglio sulle procedure di VAS e sui contenuti del Rapporto Ambientale previsti dalla normativa.</p> <p>Vengono considerati esaustivi: l’elenco dei soggetti consultati; il quadro degli obiettivi di sostenibilità, gli indicatori e le basi informative per l’analisi di contesto.</p> <p>Viene considerato adeguato l’indice e l’elenco degli allegati previsto per il Rapporto Ambientale.</p>	<p><i>Il Rapporto Ambientale è sviluppato secondo i contenuti previsti dalla normativa e richiamati nel contributo.</i></p>
<p>Polo ICT E TERZIARIO INNOVATIVO PITAGORA</p> <p>Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del 29 ottobre 2021 acquisita, in pari data, al protocollo regionale SIAR con il numero 470287</p>	<p>Risposta al questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati - (ex art.13, D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 del R.R. 3/2008 e s.m.i.).</p>	<p>Viene lamentata la lentezza nelle procedure di audit/istruzione a cura del Soggetto Gestore Fincalabra, giudicata incompatibile con tempistiche nel mercato dell’innovazione.</p>	<p><i>Non pertinente con la procedura di VAS</i></p>
<p>CNR –IRPI</p> <p>Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del 29 ottobre 2021 acquisita, in pari data, al protocollo regionale SIAR con il numero 469766</p>	<p>Risposta al questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati - ((ex art.13, D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 del R.R. 3/2008 e s.m.i.), corredato da Allegato.</p>	<p>Viene sottolineata l’importanza della circolarità della conoscenza per incrementare l’efficacia degli interventi strutturali e non strutturali che si realizzeranno per ridurre le condizioni di rischio, destinate ad aggravarsi nel medio e lungo termine a causa dei cambiamenti climatici e, a tale scopo, viene segnalato il ruolo degli Enti di ricerca, tra i quali il CNR IRPI di Cosenza, che ha un bagaglio di conoscenze rilevanti sui temi trattati per l’attività di ricerca condotta, ed è Centro di Competenza in Calabria per il Dipartimento della Protezione Civile per le frane e le alluvioni.</p>	<p><i>Nella Relazione si è fatto riferimento agli studi condotti dal CNR IRPI di Cosenza sul tema della siccità e alla banca dati CNR IRPI Polaris.</i></p> <p><i>Il Programmatore terrà conto dei suggerimenti pertinenti nella definizione del programma che avverrà durante la fase di negoziato con la Commissione Europea</i></p>

SOGGETTI PROPONENTI - DATA RICEZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SINTESI CONTRIBUTO	RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI
		Viene, inoltre, sottolineata l'importanza delle reti di monitoraggio delle frane e dei fenomeni naturali in generale da realizzare su solide basi scientifiche di conoscenza dei fenomeni .	
Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata acquisita al protocollo regionale SIAR in data 2 novembre 2021 con il numero 472353	Risposta al questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati - (ex art.13, D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 del R.R. 3/2008 e s.m.i.).	Vengono segnalati ulteriori soggetti da consultare con competenze in materia di Beni Culturali e Paesaggio. Viene fatta la raccomandazione di utilizzare, per l'analisi di contesto, tutti gli indicatori tematici specifici per il Paesaggio e il Patrimonio Culturale contenuti nei rapporti già considerati e si segnalano ulteriori banche dati disponibili in rete. Si raccomanda di tenere conto di quanto previsto nel QTRP della Regione Calabria per la definizione degli obiettivi di sostenibilità. Si segnala la necessità di verificare la coerenza di alcune priorità del DISR rispetto al salvaguardia del Paesaggio e del Patrimonio Culturale della Regione	<i>Si tiene conto delle indicazioni nella stesura del Rapporto Ambientale e per le successive fasi di consultazione</i>
Comando Regione Carabinieri Forestale "Calabria" Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del 25 ottobre 2021, prot. n. 349/1-1 di prot. 2021, acquisita, in pari data, al protocollo regionale SIAR con il numero 461310	Comunicazione sulla competenza del Comando alla richiesta di compilazione al questionario guida	In relazione alla richiesta si comunica che il Comando scrivente non ha alcuna competenza in materia	
Ministero della Cultura Segretariato regionale per la Calabria – servizio tecnico Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del 5 ottobre 2021, prot. n. MIC/MIC_SR-CAL_UO7/05/10/2021/0005698-P, acquisita, in data 06 ottobre 2021, al protocollo regionale SIAR con il numero 427482	Inoltro della richiesta di risposta al questionario, alle Soprintendenze delle province Calabresi.	<i>Con la nota il Segretariato inoltra la richiesta di risposta al questionario gli enti territoriali competenti che sono le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dei diversi ambiti territoriali calabresi</i>	<i>Dai soggetti indicati, informati dallo stesso Segretariato, è pervenuto un contributo da parte del Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza</i>

SOGGETTI PROPONENTI - DATA RICEZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SINTESI CONTRIBUTO	RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI
Università della Calabria Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata acquisita al protocollo regionale SIAR in data 11 novembre 2021 con il numero 489456	Risposta al questionario guida per la stesura dei contributi da parte dei soggetti consultati - (ex art.13, D.lgs 152/2006 e s.m.i. e art. 23 del R.R. 3/2008 e s.m.i.).	<p><i>L'Università della Calabria ha trasmesso un documento con risposte al questionario guida suddivise per tematiche. Le tematiche considerate sono le seguenti</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Genere e cultura della sostenibilità</i> • <i>Acqua pulita e servizi igienico sanitari</i> • <i>Cambiamenti climatici</i> • <i>Mobilità sostenibile</i> • <i>Energia</i> • <i>Rischi naturali: rischio sismico.</i> 	
		<p><i>Genere e cultura della sostenibilità</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>vengono indicati ulteriori soggetti da consultare</i> <p>Autorità portuali/capitanerie; ARTCAL (autorità calabrese per i trasporti); - Prefetture per competenze su emergenze ambientali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Comuni capoluogo di provincia; se Anci si ritiene rappresentativa dei comuni (si precisa che non tutti i comuni sono soci Anci) potrebbe esserlo anche UPI; Confcommercio Calabria</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>vengono indicati ulteriori target e indicatori da utilizzare</i> 	<p><i>Si tiene conto delle indicazioni nella stesura del Rapporto Ambientale e per le successive fasi di consultazione</i></p>
		<p><i>Acqua pulita e servizi igienico sanitari</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>vengono proposti ulteriori indicatori da utilizzare</i> - <i>vengono segnalate ulteriori correlazioni tra OP e Goals</i> 	<p><i>Due degli indicatori proposti sono compresi in quelli già utilizzati (popolazione servita da rete fognaria e da impianti di depurazione). Per gli altri indicatori proposti occorre verificare che siano misurabili (quantitativamente e qualitativamente), accessibili (tali che le informazioni si possano reperire ad un costo accettabile) e tempo-definiti (con una chiara indicazione temporale di riferimento). Nel Rapporto si tiene conto delle correlazioni.</i></p>
		<p><i>Cambiamenti climatici</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Vengono presentate considerazioni sulla scelta degli indicatori e proposti ulteriori indicatori da utilizzare</i> 	<p><i>Gli indicatori relativi al rischio sismico sono riportati nel Goal 13 che al target 13.1 comprende la resilienza ai disastri naturali (tutti, non solo quelli legati al clima). La trattazione è richiamata interamente nel GOAL 11, in corrispondenza del target 11.5.</i></p> <p><i>In merito all'indicatore relativo ai giorni consecutivi senza pioggia, nel Rapporto è chiarito il significato attribuito a questo</i></p>

SOGGETTI PROPONENTI - DATA RICEZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SINTESI CONTRIBUTO	RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI
		<p><i>Mobilità sostenibile</i></p> <p><i>Proposta di inserimento nuovi indicatori al cap. 3 del RAP:</i></p> <p><i>1) Età del parco veicolare dei mezzi pubblici (valore assoluto);</i></p> <p><i>- non si può prescindere della tecnologia del mezzo (es. sistema di alimentazione) in ottica di sostenibilità e convenienza;</i></p> <p><i>2) Sistemi di infomobilità disponibili (% di linee "monitorate" sul totale delle linee attivate);</i></p> <p><i>- la fruibilità di piattaforme per l'infomobilità influisce sulla qualità del servizio e sulla sostenibilità dei trasporti.</i></p>	<p><i>indicatore. Per gli indicatori proposti occorre verificare che siano misurabili (quantitativamente e qualitativamente), accessibili (tali che le informazioni si possano reperire ad un costo accettabile) e tempo-definiti (con una chiara indicazione temporale di riferimento)</i></p> <p><i>Nota di riscontro</i></p> <p><i>1) Pur se un'indicatore specifico che misuri, a livello regionale, il livello di vetustà del parco rotabile del tpl (urbano ed extraurbano), non è all'atto disponibile, la trattazione svolta nel cap. 3 del RA, sullo stato del contesto tematico regionale, dà conto del livello di ecocompatibilità del parco rotabile del TPL regionale, attraverso i dati più aggiornati estratti dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (Dicembre 2018). Riguardo alla tecnologia dei nuovi mezzi, il rinnovo del parco rotabile esistente non potrà prescindere dalla necessità d'acquisto di mezzi ecocompatibili o a zero emissioni (elettrici), per il soddisfacimento degli obiettivi di sostenibilità che la transizione ecologica impone.</i></p> <p><i>2) La digitalizzazione è una componente essenziale dell'ammodernamento del tpl e dell'innalzamento della qualità del servizio. L'indicatore esprime più appropriatamente un output di un insieme più ampio di azioni implementabili a favore della promozione di sistemi di offerta multimodale, integrati e supportati dalle tecnologie elettriche e digitali (infrastrutture e servizi).</i></p> <p><i>Il contributo agli effetti complessivi dei programmi d'intervento sul tpl locale e regionale può essere misurato dagli indicatori</i></p>

SOGGETTI PROPONENTI - DATA RICEZIONE	TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	SINTESI CONTRIBUTO	RECEPIMENTO / CONTRODEDUZIONI
			<i>già disponibili inerenti la domanda di trasporto collettivo (urbano) e/o l'utilizzo di mezzi pubblici (urbano ed extraurbano), già selezionati ad integrazione dell'analisi tematica del contesto nel cap. 3.</i>
		<p><i>Energia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Indicazione su indicatori da utilizzare</i> 	<i>L'indicatore Intensità energetica misura l'efficienza dei processi produttivi, rilevante per il target 7.3; l'indicatore relativo alle emissioni è riportato nel Goal 13.</i>
		<p><i>Rischi naturali: rischio sismico</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Proposta di ulteriori indicatori</i> - <i>Proposta di ulteriori correlazioni tra OP e GOALS</i> 	<i>Per gli indicatori proposti occorre verificare che siano misurabili (quantitativamente e qualitativamente), accessibili (tali che le informazioni si possano reperire ad un costo accettabile) e tempo-definiti (con una chiara indicazione temporale di riferimento) Nel Rapporto si tiene conto delle correlazioni.</i>



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale FESR FSE Plus 2021 - 2027

Proposta di Rapporto Ambientale

Allegato 4 *Verifica principio DNSH*

Marzo 2022

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria

Dirigente del NRVVIP: *Tommaso Calabrò* (Dirigente generale pro tempore Dipartimento Presidenza)

Coordinamento delle attività di VAS: *Rosa Maria Alessi – M. Francesca Currà*

Gruppo di Lavoro per la redazione del Rapporto Ambientale: *Rosa M. Alessi, Vincenzo Barone, Tina Alessandra Bufano, Geremia Capano, Maria Francesca Currà, Tiziana La Pietra, Francesco Lazzaro, Matteo Marvasi, Francesca Marcella Mazza, Gaetana Nucera, Maria Laura Tucci*

Indice

Premessa	1
Corrispondenza con misure PNRR – campi di intervento	1
Valutazione azioni POR – sintesi	13
Valutazione azioni POR – schede verifica azioni	17

Premessa

In riferimento all'applicazione del principio nell'ambito della Politica di coesione, la Commissione ha fornito alcuni elementi di chiarimento con la nota EGESIF_21-0025-00 27/09/2021 "COMMISSION EXPLANATORY NOTE", anche con l'intento di assicurare coerenza con le valutazioni condotte nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e di evitare carichi amministrativi inutili alle Amministrazioni.

La nota evidenzia che vi sono diversi elementi che supportano l'applicazione del DNSH nella Politica di coesione, fra cui: le esclusioni previste dal Regolamento per alcune attività specifiche a "rischio di non conformità", l'obbligo di applicare la normativa comunitaria ambientale, il fatto che i Programmi siano sottoposti a VAS; tuttavia puntualizza che durante la fase di Programmazione è necessario che sia condotta una specifica valutazione del rispetto del principio, secondo le indicazioni dell'art. 17 del Regolamento sulla Tassonomia, al fine di evitare di includere nel programma azioni potenzialmente in grado di arrecare un danno significativo.

La valutazione ex ante della compatibilità con il principio deve essere valutata e assicurata a livello delle tipologie di azioni presenti nel Programma, valutando se tali tipologie presentano qualche rischio di non conformità al principio.

Qualora si identifichi il rischio di una potenziale non conformità al principio, le azioni proposte devono essere modificate integrando opportune misure di mitigazione che dovranno essere attuate per prevenire il rischio di danno significativo rispetto a tutti i sei obiettivi identificati dal Regolamento sulla Tassonomia. Qualora ciò non sia possibile, le azioni devono essere escluse dal Programma.

La nota EGESIF chiarisce, inoltre, come tutte le tipologie di azioni già dichiarate compatibili col DNSH durante l'esercizio di valutazione del PNRR non debbano essere analizzate di nuovo. Per le residuali azioni non coperte dalla valutazione del PNRR, le Regioni dovranno procedere con l'analisi della compatibilità col principio DNSH.

Come risultato dell'esercizio di analisi di compatibilità DNSH, ogni Obiettivo Specifico dovrà riportare, nella tipologia delle azioni correlate, una delle seguenti frasi standard indicate nella nota EGESIF.

- non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura, oppure
- sono stati giudicati compatibili ai sensi dell'RRF", oppure
- sono stati giudicati compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF DNSH", oppure
- sono stati giudicati compatibili secondo la metodologia degli Stati membri".

Il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento per la Transizione Ecologica e gli Investimenti verdi (DiTEI) del MITE hanno ritenuto utile predisporre orientamenti per l'applicazione del principio DNSH e indirizzi tecnici per la sua integrazione all'interno della VAS, per i Programmi Nazionali e Regionali cofinanziati dalla Politica di Coesione, con la Nota "Attuazione del Principio orizzontale DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM PRINCIPLE) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027" del 7 dicembre 2021.

Corrispondenza con misure PNRR – campi di intervento

Seguendo le indicazioni della nota EGESIF e i suggerimenti della nota DPCoe-MITE, le azioni previste dal POR sono state esaminate per individuare le corrispondenze con le misure del PNRR. A tale scopo sono state confrontate le descrizioni e i campi di intervento associati alle Misure del PNRR con le descrizioni e i campi di intervento associati alle azioni del POR. Le principali difficoltà incontrate sono state: la corrispondenza parziale, nella maggior parte dei casi, tra le misure del PNRR e le tipologie di azioni del POR e la genericità nella descrizione di molte azioni del POR (versione ricevuta dal Dipartimento Programmazione tramite mail in data 17 gennaio 2022) che riportano nella descrizione molto spesso un elenco di possibili interventi "a titolo esemplificativo" e, in alcuni casi, "a titolo esemplificativo e non esaustivo".

Per tale ragione, utilizzando le informazioni sui campi di intervento associati alle azioni (documentazione trasmessa dal Dipartimento Programmazione con PEC del 4 marzo 2022 relativa al Documento metodologico e al piano finanziario), si è proceduto ad assumere le valutazioni del PNRR laddove possibile, anche considerando la

corrispondenza di più misure del PNRR ad un'azione del POR, e ad integrare le valutazioni con le metodologie della VAS, adattabili agli orientamenti tecnici delle linee guida di cui sopra, secondo le indicazioni della nota DPCoE – MITE.

Ai fini della verifica è stato necessario costruire una matrice di corrispondenza (tabella A4-1) tra le categorie di intervento riportate nell'Allegato VI del Regolamento RRF e quelle riportate nell'Allegato I del Regolamento sulle Disposizioni Comuni (RDC).

Tabella A4-1

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
CAMPO DI INTERVENTO		CAMPO DI INTERVENTO		Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici	Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali
Obiettivo strategico 1: un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC					
1	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	1	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0%	0%
2	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	2	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0%	0%
3	<u>Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese (4) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione</u>	002 bis1	<u>Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in grandi imprese (1) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione</u>	0%	0%
4	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	3	Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0%	0%
5	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	4	Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0%	0%
6	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	5	Investimenti in beni immateriali in PMI (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0%	0%
7	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	005bis1	Investimenti in beni immateriali in grandi imprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0%	0%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
8	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	6	Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione	0%	0%
9	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	7	Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	0%	0%
10	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	8	Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete	0%	0%
11	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	008bis1	Attività di ricerca e innovazione in grandi imprese, comprese le attività in rete	0%	0%
12	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, nell'istruzione superiore pubblica e in centri di competenza pubblici, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	9	Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)	0%	0%
13	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	10	Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	0%	0%
14	Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	010bis1	Digitalizzazione delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)	0%	0%
15	<u>Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformi ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (5)</u>	010ter	<u>Digitalizzazione delle PMI o delle grandi imprese (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2)</u>	40%	0%
16	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	11	Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione	0%	0%
17	<u>Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (6)</u>	011bis	<u>Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2)</u>	40%	0%
18	Applicazioni e servizi informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	12	Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale	0%	0%
19	Applicazioni e servizi di sanità elettronica (compresi e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica, domotica per categorie deboli)	13	Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)	0%	0%
20	Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)	14	Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)	0%	0%
21	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	15	Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi	0%	0%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
22	Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi	015bis	Sostegno alle grandi imprese mediante strumenti finanziari, compresi gli investimenti produttivi	0%	0%
23	Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	16	Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti	0%	0%
24	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	17	Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)	0%	0%
25	Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up	18	Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up	0%	0%
26	Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI	19	Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI	0%	0%
27	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	20	Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)	0%	0%
28	Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore	21	Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore	0%	0%
29	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, centri di ricerca e università, incentrati sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	22	Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici	100%	40%
30	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese, incentrati sull'economia circolare	23	Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare	40%	100%
31	<u>Finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni per far fronte a situazioni di emergenza (7)</u>				
32	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)	51	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul)	0%	0%
33	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)	52	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)	0%	0%
34	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)	53	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)	0%	0%
35	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)	54	TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)	0%	0%
36	TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless)	55	TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)	0%	0%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
37	<u>TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di efficienza energetica (8)</u>	055bis	<u>TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (2)</u>	40%	0%
Obiettivo strategico 2: un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile					
38	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	24	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno	40%	40%
39	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno	024bis	Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle grandi imprese e misure di sostegno	40%	40%
40	<u>Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (9)</u>	024ter	<u>Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI o nelle grandi imprese e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (3)</u>	100%	40%
41	Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	25	Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40%	40%
42	<u>Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (10)</u>	025bis	<u>Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica (4)</u>	100%	40%
-	-	026bis	<u>Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (6)</u>	100%	40%
43	<u>Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (11)</u>	025ter	<u>Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5)</u>	40%	40%
44	Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	26	Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno	40%	40%
45	<u>Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica (12)</u>				
46	Sostegno ai soggetti che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione	27	Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione	100%	40%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
47	Energia rinnovabile: eolica	28	Energia rinnovabile: energia eolica	100%	40%
48	Energia rinnovabile: solare	29	Energia rinnovabile: solare	100%	40%
49	<u>Energia rinnovabile: biomassa (13)</u>	30	<u>Energia rinnovabile: biomassa (7)</u>	40%	40%
50	<u>Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra (14)</u>	030bis	<u>Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra (8)</u>	100%	40%
51	Energia rinnovabile: marina	31	Energia rinnovabile: marina	100%	40%
52	altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)	32	Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica)	100%	40%
53	Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	33	Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio	100%	40%
54	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento	34	Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento	40%	40%
055 (15)	<u>Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita (16)</u>	034bis0	<u>Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita (9)</u>	100%	40%
56	Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici	034bis1	Sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con impianti di riscaldamento a gas ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici	0%	0%
57	Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone	034bis2	Distribuzione e trasporto di gas naturale in sostituzione del carbone	0%	0%
58	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	35	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100%	100%
59	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	36	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100%	100%
60	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)	37	Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)	100%	100%
61	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi	38	Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi	0%	100%
62	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	39	Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)	0%	100%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
63	<u>Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza (17)</u>	039bis	<u>Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza (10)</u>	40%	100%
64	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresi gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	40	Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)	40%	100%
65	Raccolta e trattamento delle acque reflue	41	Raccolta e trattamento delle acque reflue	0%	100%
66	<u>Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica (18)</u>	041bis	<u>Raccolta e trattamento delle acque reflue conformemente ai criteri di efficienza energetica (11)</u>	40%	100%
67	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	42	Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40%	100%
68	Gestione dei rifiuti domestici: trattamento dei rifiuti residui	042bis	Gestione dei rifiuti domestici: gestione dei rifiuti residui	0%	100%
69	Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	44	Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio	40%	100%
70	Gestione dei rifiuti commerciali e industriali: rifiuti residui e pericolosi	044bis	Gestione dei rifiuti industriali e commerciali: rifiuti residui e pericolosi	0%	100%
71	Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime	45	Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime	0%	100%
72	<u>Impiego di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza (19)</u>	045bis	<u>Utilizzo di materiali riciclati come materie prime conformemente ai criteri di efficienza (12)</u>	100%	100%
73	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati	46	Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati	0%	100%
74	<u>Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza (20)</u>	046bis	<u>Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati conformemente ai criteri di efficienza (13)</u>	40%	100%
75	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	47	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI	40%	40%
76	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese	047bis	Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle grandi imprese	40%	40%
77	Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore	48	Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore	40%	100%
78	Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	49	Protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000	40%	100%
79	Protezione della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	50	Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu	40%	100%
80	Altre misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel settore della conservazione e del ripristino delle aree naturali con un elevato potenziale di assorbimento e stoccaggio del carbonio, ad esempio mediante la riuniformazione delle zone umide, la cattura di gas di scarica				
81	<u>Infrastrutture di trasporto urbano pulite (21)</u>	73	<u>Infrastrutture di trasporto urbano pulite (17)</u>	100%	40%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
82	<u>Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (22)</u>	74	<u>Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (18)</u>	100%	40%
83	Infrastrutture ciclistiche	75	Infrastrutture ciclistiche	100%	100%
84	Digitalizzazione del trasporto urbano	76	Digitalizzazione dei trasporti urbani	0%	0%
85	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	076bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporto urbano	40%	0%
86	<u>Infrastrutture per combustibili alternativi (23)</u>	77	<u>Infrastrutture per combustibili alternativi (19)</u>	100%	40%
Obiettivo strategico 3: un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità					
<u>087 (24)</u>	Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T	56	<u>Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T (14)</u>	0%	0%
88	Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T	57	Autostrade e strade di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T	0%	0%
89	Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati	58	Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione o migliorati	0%	0%
90	Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate	59	Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione o ristrutturate	0%	0%
91	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	60	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	0%	0%
92	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	61	Autostrade e strade ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	0%	0%
93	Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)	62	Altre strade ricostruite o ammodernate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)	0%	0%
94	Digitalizzazione dei trasporti: strade	63	Digitalizzazione dei trasporti: trasporti stradali	0%	0%
95	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: strade	063bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: trasporti stradali	40%	0%
96	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate - rete centrale TEN-T	64	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T	100%	40%
97	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate - rete globale TEN-T	65	Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete globale TEN-T	100%	40%
98	Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate	66	Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate	40%	40%
99	<u>Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni (25)</u>	066bis	<u>Altre linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate – elettriche/a zero emissioni (15)</u>	100%	40%
100	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	67	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete centrale TEN-T	100%	40%
101	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	68	Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T	100%	40%
102	Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate	69	Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate	40%	40%
103	<u>Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate – elettriche/a zero emissioni (26)</u>	069bis	<u>Altre ferrovie ricostruite o modernizzate – emissioni elettriche/zero emissioni (15)</u>	100%	40%
104	Digitalizzazione dei trasporti: linee ferroviarie	70	Digitalizzazione dei trasporti: trasporto ferroviario	40%	0%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
105	Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	71	Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)	40%	40%
106	Infrastrutture ferroviarie mobili	72	Infrastrutture ferroviarie mobili	0%	40%
107	<u>Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (26)</u>	072bis	<u>Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (16)</u>	100%	40%
108	Trasporto multimodale (TEN-T)	78	Trasporti multimodali (TEN-T)	40%	40%
109	Trasporto multimodale (non urbano)	79	Trasporto multimodale (non urbano)	40%	40%
110	Porti marittimi (TEN-T)	80	Porti marittimi (TEN-T)	0%	0%
111	Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	080bis	Porti marittimi (TEN-T), esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
112	Altri porti marittimi	81	Altri porti marittimi	0%	0%
113	Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	081bis	Altri porti marittimi, esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
114	Vie navigabili interne e porti (TEN-T)	82	Vie navigabili interne e porti (TEN-T)	0%	0%
115	Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	082bis	Vie navigabili interne e porti (TEN-T) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
116	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)	83	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)	0%	0%
117	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	083bis0	Vie navigabili interne e porti (regionali e locali) esclusi gli impianti dedicati al trasporto di combustibili fossili	40%	0%
118	Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti	083bis1	Sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo, per gli aeroporti esistenti	0%	0%
119	Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto	84	Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto	0%	0%
120	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto	084bis	Digitalizzazione dei trasporti, se dedicata in parte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra: altri modi di trasporto	40%	0%
Obiettivo strategico 4: un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali					
121	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	85	Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia	0%	0%
122	Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	86	Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria	0%	0%
123	Infrastrutture per l'istruzione terziaria	87	Infrastrutture per l'istruzione terziaria	0%	0%
124	Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	88	Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti	0%	0%
125	Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	89	Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	0%	0%
126	Infrastrutture abitative (diverse da quelle destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione)	90	Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione)	0%	0%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
	internazionale o che godono di protezione internazionale)		internazionale o che godono di protezione internazionale)		
127	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	91	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	0%	0%
128	Infrastrutture per la sanità	92	Infrastrutture per la sanità	0%	0%
129	Attrezzature sanitarie	93	Attrezzature sanitarie	0%	0%
130	Beni mobili per la salute	94	Beni mobili per la salute	0%	0%
131	Digitalizzazione delle cure sanitarie	95	Digitalizzazione delle cure sanitarie	0%	0%
132	Finanziamento del capitale circolante delle PMI sotto forma di sovvenzioni per far fronte a situazioni di emergenza				
133	Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	96	Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale	0%	0%
134	Misure volte a migliorare l'accesso all'occupazione	97	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro	0%	0%
135	Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata	98	Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata	0%	0%
136	Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	99	Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani	0%	0%
137	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	100	Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese	0%	0%
138	Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	101	Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali	0%	0%
139	Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e per garantire un'assistenza tempestiva e mirata	102	Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati	0%	0%
140	Sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro e alle transizioni nel mercato del lavoro	103	Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni	0%	0%
141	Sostegno alla mobilità dei lavoratori	104	Sostegno alla mobilità dei lavoratori	0%	0%
142	Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro	105	Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro	0%	0%
143	Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	106	Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	0%	0%
144	Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute e promuovano l'attività fisica	107	Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano l'attività fisica	0%	0%
145	Sostegno allo sviluppo di competenze digitali	108	Sostegno allo sviluppo di competenze digitali	0%	0%
146	Sostegno per l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti	109	Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori	0%	0%
147	Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e sano	110	Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute	0%	0%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
148	Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)	111	Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)	0%	0%
149	Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	112	Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)	0%	0%
150	Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)	113	Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)	0%	0%
151	Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	114	Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)	0%	0%
152	Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società	115	Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società	0%	0%
153	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati	116	Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati	0%	0%
154	Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati come i rom all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale	117	Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale	0%	0%
155	Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom	118	Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom	0%	0%
156	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione	119	Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione	0%	0%
157	Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi	120	Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi	0%	0%
158	Misure volte a migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili	121	Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abordabili	0%	0%
159	Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza alle famiglie e sul territorio	122	Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità	0%	0%
160	Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	123	Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)	0%	0%
161	Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza di lunga durata (infrastrutture escluse)	124	Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse)	0%	0%
162	Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale	125	Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale	0%	0%
163	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	126	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	0%	0%
164	Misure volte a contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale agli indigenti, con misure di accompagnamento	127	Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti, comprese misure di accompagnamento	0%	0%
Obiettivo strategico 5: un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato di tutti i tipi di territorio e delle iniziative locali					

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)			
165	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	128	Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici	0%	0%
166	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	129	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali	0%	0%
167	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	130	Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000	0%	100%
168	Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	131	Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici	0%	0%
169	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa l'elaborazione di strategie territoriali	131bis	Iniziative di sviluppo territoriale, compresa la preparazione di strategie territoriali	0%	0%
Altri codici relativi agli obiettivi strategici da 1 a 5					
170	Miglioramento delle capacità delle autorità dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi	132	Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi	0%	0%
171	Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro	133	Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro	0%	0%
172	Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE+ necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e ad essa direttamente collegate)	134	Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e a essa direttamente collegate)	0%	0%
173	Potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali	135	Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali	0%	0%
174	Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione	135 bis	Interreg: gestione dei valichi di frontiera, mobilità e gestione della migrazione	0%	0%
175	Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale	136	Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale	0%	0%
176	Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato	137	Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato	0%	0%
177	Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso	138	Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso	40%	40%
178	Regioni ultraperiferiche: aeroporti	139	Regioni ultraperiferiche: aeroporti	0%	0%
Assistenza tecnica					
179	Informazione e comunicazione	140	Informazione e comunicazione	0%	0%
180	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	141	Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo	0%	0%
181	Valutazione e studi, raccolta dati	142	Valutazione e studi, raccolta dati	0%	0%
182	Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	143	Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti	0%	0%

Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060 Disposizioni Comuni applicabili ai fondi FESR, FSE + e altri		Allegato VI al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF)	
1	Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde	100%	

Valutazione azioni POR – sintesi

Nella tabella che segue (tabella 6.1) è riportata una sintesi delle prime valutazioni effettuate. È utile precisare che tali valutazioni si riferiscono alla documentazione trasmessa dal Dipartimento Programmazione con le modalità e i tempi sopra indicati. Considerata la peculiarità della valutazione, eventuali modifiche successive nella definizione delle azioni e delle tipologie di interventi ad esse associati richiederanno una revisione della valutazione di conformità al principio.

In esito alla verifica, ad ogni azione è associato uno dei seguenti casi, indicati con i numeri da 1 a 4:

1. non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura, oppure
2. sono stati giudicati compatibili ai sensi dell'RRF", oppure
3. sono stati giudicati compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF DNSH", oppure
4. sono stati giudicati compatibili secondo la metodologia degli Stati membri".

Tabella A4.2 – Verifica di conformità al principio DNSH azioni POR - Sintesi

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Esito verifica
1	FESR	1_1_1	Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca	1	2
1				2	
1				6	
1				9	
1				12	
1				29	
1				30	
1	FESR	1_1_2	Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca	25	2
1				27	
1	FESR	1_1_3	Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda d'innovazione della PA	17	2
1				19	
1	FESR	1_1_4	Capacity Building	170	1
1	FESR	1_2_1	Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell'ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale delle PA	17	2
1	FESR	1_2_2	Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti a cittadini e imprese	17	2
1	FESR	1_2_3	Sostegno all'interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività	15	2
1				170	
1	FESR	1_2_4	Sostegno al processo di trasformazione digitale dell'economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI	15	2
1	FESR	1_2_5	Capacity Building	170	1
1	FESR	1_3_1	Competitività del sistema produttivo regionale	2	2
1				13	
1				20	
1				21	
1				75	
1	FESR	1_3_2	Internazionalizzazione PMI	21	2
1	FESR	1_3_3	Capacity Building	170	1
1	FESR	1_4_1	Competenze per la S3	23	1
2	FESR	2_1_1		45	2

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Esito verifica
2	FESR		Efficientamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico	55	
2	FESR	2_1_2	Efficientamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi	40	2
2	FESR	2_1_3	Capacity Building	170	1
2	FESR	2_2_1	Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico	47	2
2	FESR			48	
2	FESR			50	
2	FESR			52	
2	FESR	2_2_2	Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche	47	2
2	FESR			48	
2	FESR			50	
2	FESR			52	
2	FESR	2_2_3	Capacity Building	170	1
2	FESR	2_3_1	Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia	53	2
2	FESR	2_3_2	Capacity Building	170	1
2	FESR	2_4_1	Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera	58	2
2	FESR	2_4_2	Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile.	58	2
2	FESR			59	
2	FESR			60	
2	FESR			61	
2	FESR	2_4_3	Capacity Building	170	1
2	FESR	2_5_1	Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato	62	2
2	FESR			63	
2	FESR			64	
2	FESR			65	
2	FESR			66	
2	FESR	2_5_2	Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche	64	2
2	FESR	2_5_3	Capacity Building	170	1
2	FESR	2_6_1	Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti	67	2
2	FESR			69	
2	FESR	2_6_2	Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto	67	2
2	FESR			69	
2	FESR	2_6_3	Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti	68	2
2	FESR	2_6_3	Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti	70	
2	FESR	2_6_4	Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dai rifiuti	67	2
2	FESR			69	
2	FESR			75	
2	FESR	2_6_5	Capacity Building	170	1
2	FESR	2_7_1	Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi	78	2
2	FESR			79	
2	FESR	2_7_2	Capacity Building	170	1
2	FESR	2bis_8_1	Sviluppo delle infrastrutture necessarie per migliorare l'accessibilità ai centri urbani in modo integrato, sostenibile ed efficiente	81	2
2	FESR	2bis_8_2	Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto collettivo	82	2
2	FESR	2bis_8_3	Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS)	85	2
2	FESR	2bis_8_4	Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera	83	2
2	FESR			86	
2	FESR	2bis_8_5	Capacity Building	170	1
3	FESR	3_2_1	Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	103	2
3	FESR			105	
3	FESR			107	
3	FESR	3_2_2	Riqualificazione degli archi stradali per migliorare l'accessibilità alle "aree interne"	93	2
3	FESR			95	
3	FESR	3_2_3	Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi	113	2
3	FESR	3_2_4	Potenziamento delle aree multimodali di interscambio	109	2
3	FESR	3_2_5	Capacity Building	170	1

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Esito verifica
4	FESR	4_1_1	Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)	127	2
4	FESR	4_1_2	Capacity Building	170	1
4	FESR	4_2_1	Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi	121	2
4	FESR			122	
4	FESR			123	
4	FESR			124	
4	FESR	4_2_2	Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive e innovative	121	2
4	FESR			122	
4	FESR			123	
4	FESR	4_2_3	Capacity Building	170	1
4	FESR	4_3_1	Infrastrutture abitative	126	2
4	FESR	4_3_2	Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità	127	2
4	FESR	4_3_3	Capacity Building	170	1
4	FESR	4_5_1	Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale	129	2
4	FESR	4_5_2	Attrezzature sanitarie e beni mobili per la salute	130	2
4	FESR	4_5_3	Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie	131	2
4	FESR	4_5_4	Capacity Building	170	1
4	FESR	4_6_1	Investimenti materiali ed immateriali negli ambiti cultura e turismo sostenibile finalizzati allo sviluppo, all'inclusione e all'innovazione sociale	127	2
4	FESR			138	
4	FESR	4_6_2	Capacity Building	170	1
5	FESR	5_1_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	165	2
5	FESR	5_1_2	Capacity Building	170	1
5	FESR	5_2_1	Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	165	2
5	FESR	5_2_2	Capacity Building	170	1
AT	FESR	6_1	Informazione e comunicazione	179	1
AT	FESR	6_2	Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo	180	1
AT	FESR	6_3	Valutazione e studi	181	1
AT	FESR	6_4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	182	1
4	FSE	4_a_1	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati, disoccupati di lunga durata, lavoratori e gruppi svantaggiati	134	1
4	FSE			135	
4	FSE			137	
4	FSE	4_a_2	Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei giovani	136	1
4	FSE	4_a_3	Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra il sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale	136	1
4	FSE				
4	FSE	4_a_4	Promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale	138	1
4	FSE	4_a_5	Capacity Building	182	1
4	FSE	4_b_1	Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro	139	1
4	FSE			140	
4	FSE	4_b_2	Sostegno alla mobilità dei lavoratori	141	1
4	FSE	4_b_3	Capacity Building	182	1
4	FSE	4_c_1	Sostenere occupazione femminile	137	1
4	FSE			142	
4	FSE	4_c_2	Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro	143	1
4	FSE	4_c_3	Capacity Building	182	1
4	FSE	4_d_1	Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo	146	1
4	FSE			147	
4	FSE	4_d_2	Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita	145	1
4	FSE			146	
4	FSE			151	
4	FSE	4_d_3	Capacity Building	182	1

OP	Fondo	Azione_N°	Azione	Campi di intervento (n°)	Esito verifica
4	FSE	4_e_1	Promuovere l'acquisizione di un adeguato livello di competenze	134	1
4	FSE	4_e_2	Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione professionale e terziaria perseguendo l'integrazione con le politiche per il lavoro e la transizione formazione/lavoro	136	1
4	FSE	4_e_3	Capacity Building	182	1
4	FSE	4_f_1	Borse di studio e voucher per studenti e studenti universitari e post universitari	149	1
4	FSE			150	
4	FSE			151	
4	FSE	4_f_2	Qualificare modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione	148	1
4	FSE			149	
4	FSE	4_f_3	Capacity Building	182	1
4	FSE	4_h_1	Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili	152	1
4	FSE			153	
4	FSE	4_h_2	Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale	153	1
4	FSE			154	
4	FSE	4_h_3	Capacity Building	182	1
4	FSE	4_k_1	Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi socio-sanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità	158	1
4	FSE			159	
4	FSE	4_k_2	Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine	160	1
4	FSE			161	
4	FSE	4_k_3	Capacity Building	182	1
4	FSE	4_l_1	Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini	162	1
4	FSE			163	
4	FSE	4_l_2	Capacity Building	182	1
AT	FSE	7_1	Informazione e comunicazione	179	1
AT	FSE	7_2	Preparazione, attuazione, monitoraggio e controllo	180	1
AT	FSE	7_3	Valutazione e studi	181	1
AT	FSE	7_4	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	182	1
AT	FSE	7_5	Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi - Partenariato	182	1

Valutazione azioni POR – schede verifica azioni

Azioni FSE e Azioni relative alla Capacity Building di ciascun obiettivo specifico

Per le azioni FSE e per le azioni FESR relative alla Capacity Building di ciascun obiettivo specifico è compilata la scheda 1

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura	SI	NO	Motivazione se è stata apposta una X nella casella "NO"
Mitigazione dei cambiamenti climatici		X	L'azione ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo
Adattamento ai cambiamenti climatici		X	L'azione ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo
Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine		X	L'azione ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo
Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti		X	L'azione ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo		X	L'azione ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi		X	L'azione ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull'obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo

Azioni OP1

.....

Azioni OP2

.....

Azioni OP3

.....

Azioni OP4

.....

Azioni OP5

.....



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale FESR FSE Plus 2021 - 2027

Proposta di Rapporto Ambientale

Allegato 5 *Misure di monitoraggio*

Marzo 2022

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Calabria

Dirigente del NRVIP: *Tommaso Calabrò* (Dirigente generale pro tempore Dipartimento Presidenza)

Coordinamento delle attività di VAS: *Rosa Maria Alessi – M. Francesca Currà*

Gruppo di Lavoro per la redazione del Rapporto Ambientale: *Rosa M. Alessi, Vincenzo Barone, Tina Alessandra Bufano, Geremia Capano, Maria Francesca Currà, Tiziana La Pietra, Francesco Lazzaro, Matteo Marvasi, Francesca Marcella Mazza, Gaetana Nucera, Maria Laura Tucci*

Sommario

Premessa	1
1 Monitoraggio ambientale del POR	2
2 Verifica degli effetti ambientali del programma e del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale	3
3 Tempistica delle attività del monitoraggio.....	5
4 Individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti.....	6

Premessa

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla procedura di VAS rispetto al monitoraggio ambientale dei piani/programmi è necessario prevedere, nell'ambito del Rapporto Ambientale, l'implementazione di misure funzionali alla valutazione del Programma in fase di attuazione e gestione. Tali misure consistono:

- nella verifica degli effetti ambientali riferibili all'attuazione del programma, condotta rispetto sia alle modifiche dello stato dell'ambiente (indicatori di contesto) che all'efficienza ed all'efficacia delle misure del Programma (indicatori di performance);
- nella verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati nel Rapporto Ambientale;
- nell'individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti;
- nell'adozione di opportune misure correttive in grado di fornire indicazioni per una eventuale rimodulazione dei contenuti e delle azioni previste nel programma;
- nell'informazione delle autorità con competenza ambientale e del pubblico sui risultati periodici del monitoraggio del programma attraverso l'attività di reporting.

L'obiettivo principale del monitoraggio, quindi, è quello di verificare e giudicare i risultati e gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal POR. Le misure previste nel presente Allegato 5 devono necessariamente integrarsi nel sistema di monitoraggio complessivo (fisico, procedurale e finanziario) previsto per il POR FESR FSE plus 2021 -2027, evitando sovrapposizioni tra strumenti analoghi, al fine di ottimizzare le diverse risorse coinvolte ed assicurare una maggiore efficienza ed efficacia all'intero processo.

Fondamentale importanza, a tale scopo, riveste il ruolo dei soggetti istituzionali¹ coinvolti nella definizione ed attuazione degli strumenti che costituiscono il sistema di monitoraggio del POR, per i quali il ricorso alla concertazione ed alla comunicazione nei confronti del partenariato dovrebbero essere strumenti essenziali per garantire una migliore efficacia del processo. A tal riguardo la normativa prevede che venga data adeguata informazione, attraverso i siti web dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente e delle Agenzie interessate, riguardo le modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.

La presente sezione del RA cura gli aspetti metodologici fondamentali legati all'organizzazione del Piano di Monitoraggio Ambientale, mentre la fase di definizione delle operazioni sarà sviluppata contestualmente alla definizione del sistema di monitoraggio complessivo del Programma, considerando che i due sistemi di monitoraggio, POR e monitoraggio ambientale, dovrebbero essere integrati.

In generale l'adozione della metodologia di monitoraggio deve essere finalizzata al "miglioramento continuo" del processo stesso attraverso l'implementazione di sistemi di controllo iterativi (ciclici) che garantiscano il passaggio da procedure di verifica formale (conformità e legittimità) a metodi più sostanziali che mettano in evidenza i risultati e gli impatti delle politiche sull'ambiente (strumenti di supporto alle decisioni), funzionali a riorientare la programmazione stessa.

¹ Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., all'art 18, prevede che l' Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), assicurino il monitoraggio degli impatti significativi sull' ambiente derivanti dall' attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

1 Monitoraggio ambientale del POR

Come citato in premessa, le attività proposte per il monitoraggio ambientale del POR saranno organizzate in un apposito Piano le cui misure saranno sistematicamente incorporate nel sistema di verifica e controllo complessivo del Programma.

Questo significa che saranno integrati sia gli aspetti procedurali, che quelli inerenti la parte contenutistica del monitoraggio. Il primo elemento riguarda la proposta di completamento dell'iter di verifica e controllo mediante l'implementazione di una serie di misure, anche di natura amministrativa; il secondo si riferisce, sostanzialmente, alla definizione del sistema di indicatori del monitoraggio ambientale che integrerà e modificherà, ove necessario, il set di indicatori proposti nel POR.

Affinché le attività di monitoraggio e di eventuale revisione del programma siano eseguite correttamente è necessario definire, tra l'altro, i ruoli e le responsabilità dei soggetti interessati¹. È bene precisare, inoltre, che al comma 2 dell'art. 18 (D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. si specifica che: *Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.*

Il soggetto responsabile delle attività di monitoraggio ovvero la struttura organizzativa designata dall'Autorità procedente, nell'ambito dell'implementazione del piano di monitoraggio complessivo, dovrà garantire, dati e informazioni funzionali anche alla definizione degli effetti ambientali del programma, in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, come previsto dall'art. 18 del D.lgs 152/2006.


I dati e le informazioni dovranno garantire l'alimentazione costante dei seguenti aspetti del monitoraggio:

1. gli obiettivi ambientali del programma e gli effetti ambientali da monitorare;
2. le fonti conoscitive esistenti e i database informativi a cui attingere per la costruzione degli indicatori;
3. le modalità di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati;
4. i soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio;
5. la programmazione spazio-temporale delle attività di monitoraggio.

Allo stato attuale, sono già presenti nel RA indicazioni riguardanti il primo ed il secondo elemento che potranno essere ulteriormente dettagliate, con particolare riferimento al sistema degli indicatori, in fase di definizione del piano di monitoraggio stesso. Si suggerisce, a tal proposito, la costruzione di un sistema informativo nel quale conferire dati e/o informazioni provenienti anche dai beneficiari finali degli aiuti concessi dal POR.

Per quanto riguarda la tempistica delle attività di monitoraggio, che sarà ulteriormente definita in fase di implementazione del Programma, si prevede: l'attivazione di specifiche azioni finalizzate al popolamento del set di indicatori ambientali definito nel RA ed all'esecuzione delle successive fasi di analisi, valutazione ed eventuale rimodulazione del POR; la produzione di *report* (da presentare in sede di Comitato di Sorveglianza), anche in relazione al rapporto annuale di esecuzione del POR, in aggiunta ad una serie di attività di verifica/valutazione (non sistematiche, ma legate all'attuazione di azioni e progetti integrati) che vengono descritte nel prosieguo del documento. Nella figura che segue si riporta una proposta di schematizzazione della governance del processo.

¹ Il D.Lgs 152/2006, all'art 18, prevede che...*Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, al fine di assicurare il monitoraggio degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive.



2 Verifica degli effetti ambientali del programma e del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Il primo step del sistema di monitoraggio ambientale prevede, nell'ambito del processo di monitoraggio complessivo del POR, la verifica degli effetti ambientali che il programma genera in fase di attuazione. A tal proposito, il Responsabile del Monitoraggio (RdM) è tenuto a verificare, tra l'altro, le eventuali variazioni dello stato dell'ambiente mediante la misura degli scostamenti, sia positivi che negativi, rispetto al contesto di riferimento descritto in fase di programmazione ed a valutare, di conseguenza, le performance ambientali degli interventi attuati dal POR considerando il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di efficacia e di efficienza.

Per quanto riguarda la disamina dei possibili mutamenti del contesto ambientale regionale, è necessario che il RdM valuti, di concerto con i soggetti coinvolti nel monitoraggio, le modalità per sviluppare tale azione, che prevede il monitoraggio delle evoluzioni dello stato dell'ambiente rispetto ai potenziali effetti che il Programma può generare su tematiche e componenti ambientali di riferimento attraverso l'utilizzo degli indicatori di contesto che saranno definiti nel sistema di monitoraggio complessivo del POR.

Di rilevanza strategica sarà anche la valutazione degli effetti cumulati sull'ambiente derivanti dall'attuazione degli interventi di altri programmi, e quella specifica in riferimento agli esiti dell'applicazione del principio DNSH.

Allo scopo di garantire una strutturazione flessibile del sistema di monitoraggio, inoltre, si prevede la possibilità di avviare, in fase attuativa, specifiche campagne di monitoraggio per interventi caratterizzati da elementi particolarmente critici nei confronti dell'ambiente.

Un ruolo fondamentale, a tal proposito, rivestirà l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPACal.

In riferimento alla valutazione delle prestazioni ambientali del POR, è necessario condurre l'analisi attraverso l'utilizzo di indicatori prestazionali, da definire nell'ambito del sistema di monitoraggio complessivo, riferiti a due livelli del Programma: quello programmatico generale (sarà considerato il raggiungimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, derivanti dal quadro programmatico e normativo ambientale, rispetto ai quali è stato valutato complessivamente il Programma nel presente RA e quello relativo all'attuazione delle azioni (saranno valutate efficacia ed efficienza degli interventi attuati mediante la misura del raggiungimento di target o il superamento di soglie di riferimento).

Allo scopo di offrire un supporto metodologico al RdM, si riporta di seguito un quadro sinottico esemplificativo (**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**) nel quale si evidenziano alcune indicazioni (propedeutiche alla costruzione di specifiche schede di monitoraggio che saranno definite dal RdM,

per ogni intervento e Progetto Integrato del Programma, con il supporto dei soggetti coinvolti) utili al popolamento degli indicatori ambientali di performance presenti nel POR e proposti nel RA.

Le specifiche riportate in tabella si riferiscono:

- alle modalità con le quali l'indicatore deve essere costruito ed alla relativa unità di misura (colonna "Modalità di rilevamento");
- al soggetto, istituzionale e non, tenuto a fornire al Responsabile del Monitoraggio complessivo del Programma il dato e/o l'informazione necessari al popolamento dell'indicatore. A tal proposito, si specifica che il Piano di Monitoraggio attribuisce un ruolo fondamentale nella quantificazione degli indicatori al beneficiario del finanziamento erogato dal POR (di seguito "beneficiario"). All'interno della stessa colonna, ove ritenuto opportuno, sono presenti indicazioni relative al documento dal quale poter estrapolare quanto richiesto al suddetto soggetto (colonna "Fonte dato / informazione");
- ad eventuali ulteriori note esplicative riguardanti l'indicatore, sia per quello presente nel POR che per quello proposto nel RA (es. osservazioni; finalità; particolari disposizioni inerenti la tempistica delle attività di monitoraggio o il livello di aggregazione spaziale, se diverse da quelle indicate per tutti gli interventi/PI; ...).

Tabella 1 - Esempio di indicazioni per la costruzione delle schede di monitoraggio

Intervento/PI	Indicatore ambientale	Modalità di rilevamento	Fonte dato / informazione	Note
<u>Intervento XX</u>	XX	<p><i>Occorre misurare quanto segue:</i></p> <p>XX</p> <p><i>Unità di misura:</i> percentuale [%] o valore assoluto</p>	<p><i>Soggetto:</i> XX.</p> <p><i>Documento:</i> XY</p> <p><i>Banca dati:</i> XY</p>	Si ritiene necessario individuare <i>soglie</i> , definire la tempistica delle attività di monitoraggio e il livello di <i>aggregazione</i> spaziale dei dati.

Al fine di accrescere l'efficacia del processo, il sistema di monitoraggio proposto prevede anche l'individuazione di soglie di riferimento, oltre le quali valutare la necessità di implementare adeguate misure per la rimodulazione ed il miglioramento del Programma (meccanismi di retroazione).

In riferimento al raggiungimento degli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, si propone il metodo, del tutto analogo al precedente, illustrato in

Tabella 21. Anche in questo caso, infatti, si prevede la costruzione di specifiche schede di monitoraggio (definite, per ogni tematica e componente ambientale, dal RM di concerto con gli altri soggetti della programmazione) i cui risultati saranno sintetizzati in una scheda finale (funzionale alla verifica della coerenza del Programma rispetto ai criteri della sostenibilità ambientale).

Le indicazioni proposte, che saranno definite in fase di pianificazione del sistema di monitoraggio complessivo del POR, si riferiranno:

- alle modalità con le quali l'indicatore di programma deve essere costruito ed alla relativa unità di misura (colonna "Modalità di rilevamento");
- al soggetto, istituzionale e non, tenuto a fornire al responsabile del monitoraggio complessivo del Programma il dato e/o l'informazione necessari al popolamento dell'indicatore ed al documento dal quale poter estrapolare quanto richiesto al suddetto soggetto (colonna "Fonte dato / informazione");

- ad eventuali ulteriori note esplicative riguardanti l'indicatore, sia per quello presente nel POR che per quello proposto nel RA (es. finalità; particolari disposizioni inerenti la temporalizzazione delle attività di monitoraggio o il livello di aggregazione spaziale, se diverse da quelle indicate;).

Tabella 2 - Esempio di indicazioni per la costruzione delle schede di monitoraggio

Obiettivi di sostenibilità ambientale	Indicatori di programma	Modalità di rilevamento	Fonte dato / informazione	Note
...	<p>... occorre misurare quanto segue:</p> <p>...Unità di misura: ... [...]</p>	<p>Soggetto:</p> <p>....</p> <p>Documento:</p> <p>...</p>

3 Tempistica delle attività del monitoraggio

Per quanto concerne la **tempistica delle attività di monitoraggio** legate alla cadenza con la quale effettuare il reperimento del dato o dell'informazione, si prevede l'utilizzo di un sistema integrato che, in aggiunta al controllo periodico, da definire prima della fase di attuazione del POR, e da effettuare contestualmente al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale di ogni obiettivo, tenga conto anche della fase attuativa degli interventi del Programma e delle relative modalità di attivazione. Sarà possibile, pertanto, verificare e valutare gli effetti ambientali del POR mediante il controllo continuo nel tempo dell'intervento, oltre all'analisi dei trend che si registreranno sull'ambiente durante l'attuazione del POR, secondo un processo che prevede, a grandi linee, l'implementazione delle azioni di seguito descritte.

3.1 Analisi delle evoluzioni dello stato dell'ambiente

Come esposto in precedenza, tale attività prevede la possibilità di monitorare lo stato dell'ambiente attraverso metodi e strumenti che saranno definiti nel sistema di monitoraggio complessivo del POR.

3.2 Monitoraggio ex ante degli interventi del POR (verifica)

Tale azione prevede la compilazione di una scheda per il monitoraggio iniziale di ogni intervento del Programma ed è funzionale alla verifica dei criteri e degli indirizzi di sostenibilità ambientale che il soggetto beneficiario è tenuto a possedere/soddisfare per il mantenimento, il recupero o il miglioramento dello stato dell'ambiente. La fase iniziale del monitoraggio, quindi, consentirà di effettuare una valutazione sulle caratteristiche ambientali in ingresso dei progetti ammessi a finanziamento attraverso il popolamento degli indicatori di contesto (individuati nell'ambito del Programma e del presente Rapporto Ambientale o ancora da individuare in fase di definizione dei bandi relativi alle domande individuali ed ai progetti integrati). A tal proposito, le suddette schede saranno:

- formulate dal RdM, con il supporto dei soggetti coinvolti nel monitoraggio, contestualmente alla definizione degli strumenti di attuazione degli interventi (bandi), dei quali saranno parte integrante;
- compilate dal beneficiario ammesso a finanziamento attraverso le procedure di selezione previste dal POR;
- formalizzate in sede di stipula della suddetta convenzione;
- acquisite dal RdM.

È necessario, a tal proposito, come precedentemente accennato, provvedere alla completa informatizzazione delle procedure amministrative inerenti il Programma per semplificare la gestione delle attività previste per l'attuazione degli interventi, ivi compresa la fase di monitoraggio.

3.3 Monitoraggio intermedio

La necessità di effettuare il monitoraggio in itinere degli interventi sarà valutata di volta in volta, e in ogni caso contestualmente alla definizione dei criteri per il monitoraggio iniziale, in relazione ai seguenti elementi:

- significatività dei potenziali effetti ambientali degli interventi promossi dall'intervento o dal Progetto Integrato;
- durata prevista dell'intervento;
- entità del finanziamento;
- eventuali altri elementi ritenuti utili.

Le schede per il monitoraggio intermedio saranno costruite secondo criteri analoghi a quanto esposto per la fase di verifica.

3.4 Monitoraggio finale (valutazione).

Tale fase, condotta a conclusione dell'intervento attraverso la compilazione di un'apposita scheda, prevede la valutazione degli effetti generati sull'ambiente dal finanziamento concesso attraverso l'analisi dei risultati ottenuti (mediante il popolamento degli indicatori di contesto definiti nel sistema di monitoraggio complessivo del POR e di quelli di performance individuati nella fase ex ante del monitoraggio e la successiva analisi degli scostamenti – positivi, negativi o nulli – rispetto alla situazione iniziale).

Le schede per il monitoraggio finale saranno costruite secondo criteri analoghi a quanto esposto per la fase di verifica.

La fase finale del monitoraggio consentirà di effettuare anche una valutazione dell'efficienza ambientale del POR (misura dell'output del processo) ai diversi livelli (singolo beneficiario, intervento, azione, obiettivo specifico, Programma), in relazione al grado di aggregazione del dato/informazione.

In relazione al **livello di aggregazione spaziale** del dato/informazione derivante dall'indicatore adottato, infine, si ritiene opportuno evidenziare la necessità di utilizzare, oltre a quello regionale, ove considerato significativo dal RdM anche altri livelli di aggregazione (es. provinciale, sub-provinciale, ...), funzionali alla verifica degli effetti della programmazione su ambiti/sistemi più ristretti.

4 Individuazione tempestiva degli effetti ambientali imprevisti

Il sistema di monitoraggio deve prevedere anche la possibilità di individuare gli effetti imprevisti, di difficile identificazione, che si possono manifestare nel corso dell'attuazione del Programma, rispetto al contesto ambientale di riferimento, a seguito di effetti cumulati, sinergici, latenti, derivanti dalle relazioni che possono intercorrere tra gli stessi interventi del POR e/o tra misure di diversi programmi. È opportuno, a tal proposito, implementare un'attività sistematica di verifica e valutazione degli effetti degli interventi, in merito alla quale può risultare vantaggioso l'utilizzo delle citate soglie di riferimento per agevolare le attività controllo.

La manifestazione di tali effetti può comportare, in relazione ai trend registrati dagli indicatori, alla scarsa efficacia o efficienza degli interventi, l'adozione di specifiche misure di mitigazione / compensazione che possono anche interessare la rimodulazione del Programma secondo i meccanismi di retroazione descritti al paragrafo successivo.

4.1 Eventuale rimodulazione del Programma

Durante l'attuazione del programma, il RdM sorveglierà l'esecuzione del piano di monitoraggio, evidenziando eventuali scostamenti significativi, ovvero la presenza di fattori non previsti, non prevedibili o non controllabili dal piano, rispetto all'andamento pianificato.

Nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale l'Autorità della Programmazione dovrà sostenere l'iteratività del processo di pianificazione attraverso l'implementazione di meccanismi retroattivi che comportino la mitigazione di tali effetti negativi.

Le azioni correttive necessarie saranno definite dall'AdP, di concerto con le autorità con specifiche competenze ambientali che potrebbero essere interessate dall'attuazione del piano (individuate nell'ambito del partenariato istituzionale e socioeconomico che partecipa alla fase concertazione nella costruzione del POR). Sarà assicurata, così, la consultazione dei soggetti competenti anche in fase di attuazione degli interventi.

A tal proposito, sarà necessario valutare, ai sensi del D.lgs 152/2006 se le eventuali modifiche da apportare al Programma possono richiedere una nuova valutazione ambientale.

Il monitoraggio del POR deve rappresentare, quindi, un processo di raccolta di dati e informazioni sullo stato di avanzamento del piano stesso finalizzato a confrontare l'andamento rispetto alle previsioni e giudicarne gli eventuali scostamenti. Tali scostamenti rafforzano l'attività di controllo e completano il processo di governance.

4.2 Attività di informazione e reporting

Per quanto riguarda le attività di comunicazione legate al monitoraggio del POR, si prevede di attivare, sempre coerentemente a quanto sarà definito nel piano di monitoraggio complessivo, una serie di strumenti attraverso i quali evidenziare eventuali criticità emergenti e proposte di modifica del programma. In particolare, si riportano alcune proposte, da integrare nel sistema di monitoraggio complessivo, consistenti nella:

- Produzione di report di monitoraggio periodici (da discutere in sede di Comitato di Sorveglianza), propedeutici alla redazione del rapporto annuale di esecuzione del POR;
- Attivazione di un servizio di newsletter sul sito web dedicato alla programmazione del POR 2021/2027, nel quale convogliare tutte le informazioni inerenti il processo di governance del Programma, comprese le attività di monitoraggio.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA

Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale

FESR FSE Plus 2021 - 2027

Proposta di RAPPORTO AMBIENTALE

Allegato 6 *Studio di Incidenza*

Marzo 2022

Il presente Studio di Incidenza è stato redatto dalla **dott.ssa Maria Prigoliti** in qualità di collaboratrice esterna, esperta in biodiversità e Rete Natura 2000, presso il Settore3 *Parchi e aree naturali*, diretto dal dott. Giovanni Aramini del Dipartimento *Territorio e Tutela dell'Ambiente* della Regione Calabria, nell'ambito delle attività della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del POR Calabria FESR FSE plus 21/27 affidate al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici

INDICE

PREMESSA	1
1. INQUADRAMENTO NORMATIVO SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA	1
1.1 DIRETTIVE EUROPEE “HABITAT” E “UCCELLI”.....	1
1.2 NORMATIVA NAZIONALE.....	2
1.3 NORMATIVA REGIONALE.....	2
2. LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE TECNICA	5
3. RACCOLTA DATI INERENTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000 INTERESSATI	28
3.1 DISTRIBUZIONE DEGLI HABITAT NELLA REGIONE CALABRIA.....	29
3.2 DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE PER GRUPPI TASSONOMICI NELLA REGIONE CALABRIA.....	40
3.3 DISTRIBUZIONE DELL’AVIFAUNA NELLA REGIONE CALABRIA.....	46
3.4 INFRASTRUTTURE VERDI NELLA REGIONE CALABRIA.....	47
3.5 STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT.....	49
3.6 STATO DI CONSERVAZIONE DELLE SPECIE	51
3.7 OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE SPECIFICI DA CONSEGUIRE NEL SITO STABILITI NELL’ATTO DI DESIGNAZIONE	52
4. ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE INCIDENZE SUI SITI NATURA 2000	58
5. VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE INCIDENZE	78
6. INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI MISURE DI MITIGAZIONE	83
7. CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI INCIDENZA	84
8. BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA E APPENDICE ALLO STUDIO	85
ALLEGATO A– ELENCO DEI SITI NATURA 2000	86

Premessa

Il presente documento consiste nello Studio di Incidenza Ambientale allegato al Rapporto Ambientale del processo di Valutazione Ambientale Strategica relativo al POR Calabria 2021-2027. Nello studio sono approfonditi le potenziali interferenze delle previsioni del programma con i siti della rete Natura 2000.

Poiché il POR 2021-2027 non è un piano localizzativo degli interventi/progetti che sostiene, lo Studio di incidenza, pur seguendo i criteri previsti dalla normativa di riferimento si configura come una descrizione dello stato ante *operam*, ovvero una caratterizzazione dello stato del territorio regionale e delle connessioni ecosistemiche finalizzata alla verifica della compatibilità delle scelte del Programma con il sistema Natura 2000 ed eventuali indicazioni per ridurre le possibili criticità.

Il presente studio è stato redatto in coerenza con quanto stabilito nel D.P.R. 357/97 e s.m.i. (Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE «relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»), e delle nuove Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4 adottate con INTESA 28 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recepite alla Regione Calabria con DGR n 65 del 28/2/2022.

Le procedure di valutazione che possono incidere sui siti della rete Natura 2000 devono garantire l'esame approfondito di tutti gli elementi che contribuiscono all'integrità del sito e alla coerenza complessiva della rete, sia nella definizione delle condizioni di riferimento che nelle fasi che portano ad individuare i potenziali impatti e le misure di mitigazione.

1. Inquadramento normativo sulla valutazione di incidenza

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto, che possa avere incidenze significative su un sito o una zona della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

È bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

1.1 Direttive europee “Habitat” e “Uccelli”

L'Unione Europea ha emanato due direttive fondamentali per la tutela della flora e della fauna selvatica: la Direttiva Uccelli e la Direttiva Habitat.

La Direttiva 79/409/CEE concernente la protezione degli uccelli selvatici, ha lo scopo di proteggere, gestire e disciplinare lo sfruttamento delle specie di uccelli viventi allo stato selvatico nel territorio europeo. Gli stati Membri devono, quindi, preservare, mantenere o ripristinare i biotopi e gli habitat delle specie di uccelli: 1) istituendo Zone di Protezione Speciale (ZPS); 2) mantenendo gli habitat esistenti; 3) ripristinando i biotopi distrutti; 4) creando biotopi.

La Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva Habitat) promuove il mantenimento della biodiversità mediante l'individuazione di misure di conservazione e di tutela che tengono conto anche delle esigenze economiche, sociali, culturali e delle realtà regionali e locali dei singoli Stati Membri. Lo scopo è quello di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole gli habitat naturali e seminaturali e le specie di flora e fauna selvatiche.

Con le due Direttive l'Unione Europea ha avviato la creazione di un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione denominata rete Natura 2000, costituita da siti individuati ai sensi della direttiva europea "Uccelli" 79/409/CEE (oggi sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) denominati Zone di Protezione Speciale (ZPS), selezionate per la conservazione degli uccelli selvatici, e siti individuati ai sensi della direttiva europea "Habitat" 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al termine del processo di selezione e designazione saranno denominate ZSC

Lo scopo delle due Direttive è quello di contribuire a salvaguardare, tenuto conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali, la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche del territorio comunitario.

L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome in un processo coordinato a livello centrale che ha posto le basi per un rapporto estremamente positivo che continua ad esprimersi anche dopo il lavoro di individuazione nelle fasi successive di tutela, gestione ed attivazione di piani e progetti di sviluppo sostenibile.

1.2 Normativa nazionale

La normativa a livello nazionale comprende:

Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, integrata dalla l. 3 ottobre 2002, n. 22 è stata recepita la direttiva "Uccelli"

DPR 8 settembre 1997 n° 357 è stata recepita la direttiva "Habitat", ed è stata Regolamentato l'attuazione.

Con **DM del 3 aprile 2000** è stato adottato il primo elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale individuati ai sensi delle due Direttive.

D.M. (Ambiente) del 20/01/1999: "Modificazioni agli allegati A e B del Decreto del Presidente della Repubblica del 08/09/1997 n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CEE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE" (G.U. n. 32 del 09/02/1999);

D.M. (Ambiente) 03/09/2002: "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. n. 224 del 24/09/02);

D.P.R. del 12/03/2003 n. 120: "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. del 08/09/1997 n. 357 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30/05/2003);

D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.: "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (GU n. 45 del 24-2-2004 - Suppl. Ordinario n.28);

Con **INTESA 28 novembre 2019** ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3

1.3 Normativa regionale

A livello regionale la normativa comprende:

Legge Regione Calabria 14/07/2003 n. 10: “Norme in materia di aree protette” [Di particolare interesse risulta l’art. 30 comma 9, secondo il quale: “In conformità alla presente legge, i siti individuati sul territorio calabrese sulla base del loro valore naturalistico e della rarità delle specie presenti, assurti a proposta SIC ai sensi del D.M. 3 aprile 2000, a Zone di Protezione Speciali (ZPS), a siti di interesse nazionale (SIN) ed a siti di interesse regionale (SIR) ai sensi delle direttive 92/43 CEE e 79/409 CEE, dando vita alla rete europea denominata «Natura 2000», vengono iscritti nel Registro Ufficiale delle aree protette della Regione Calabria.”];

D.G.R. n. 607 del 27/06/2005: “Disciplinare – Procedura sulla Valutazione di Incidenza - Direttiva 92/43/CEE «Habitat» recante «conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica», recepita dal D.P.R. 357/97 e s.m.i. – Direttiva 79/409/CEE «Uccelli» recante «conservazione dell’avifauna selvatica»”;

D.G.R. n.749 del 04/11/2009: Approvazione Regolamento della Procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva 92/43/CEE «Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e Direttiva «Uccelli» relativa alla conservazione dell’avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/5/2009.

In particolare, la DGR n.749 del 04/11/2009 definisce:

- Iter procedurale e amministrativo della valutazione d’incidenza;
- Ambito d’applicazione e autorità competenti;
- Contenuti tecnici dello studio di incidenza.

D.G.R.948/2008 di adozione dei Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) i cui territori sono ubicati all’esterno delle aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e s.m.i e L.R. n. 10/2003 e s.m.i, pari a 112,

DDG n. 13012/2007 affidamento incarico alle province territorialmente competenti alla redazione dei piani di gestione delle ZPS.

D.G.R. 845 del 21.12.2010 recante “Approvazione Strategia Regionale per la biodiversità” rappresenta l’atto con cui la Regione si pone l’obiettivo di dare attuazione all’invito del Consiglio Europeo di far diventare la biodiversità una priorità nei processi di pianificazione regionale. L’elaborazione di una Strategia Regionale per la Biodiversità si colloca nell’ambito degli impegni assunti dalla Regione Calabria per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020 e favorire la necessaria integrazione tra gli obiettivi di sviluppo regionale e gli obiettivi di conservazione dell’ambiente, intesi come interagenti e inseparabili.

D.G.R.n. 579 del 16-12-2011 la Regione ha costituito presso il Dipartimento Ambiente “l’Osservatorio regionale per la biodiversità

D.G.R. n 501 del 30 Dicembre 2013 approvazione, in attuazione all’art. 8bis, comma 4, della legge Regionale nr. 19/2002 e s.m.i. “Norme per la tutela, governo ed uso del territorio” –Legge Urbanistica della Calabria, il Documento per la Politica del Paesaggio in Calabria.

D.G.R.n. 15 del 16-01-2014 sono stati ripermetrati i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, codificati in Calabria, ma sconfinanti nel territorio della Basilicata. Il provvedimento ridefinisce i perimetri delle aree Sic nel senso di attestare questi ultimi lungo il confine amministrativo della regione Calabria. Inoltre è stato eliminato il SIC cod. IT931016 “Pozze di Serra Scorzillo”, coerentemente a quanto stabilito nel verbale del 09-08-2012 tra Mattm, regioni Basilicata e Calabria, perché non più significativo e coerente per la Rete, infatti le aree umide per cui il sito era stato istituito rimangono interamente in Basilicata che ha già provveduto con la DGR 86/2013 ad istituire

il SIC IT9210146 "Pozze di Serra Scorzillo" avente superficie di 25,62 ettari, superiore a quella del preesistente omonimo sito.

DGR n. 117 del 08-04-2014 approvazione della proposta di perimetrazione relativa alla revisione del sistema regionale delle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

DGR N. 462 del 12.11.2015 Presa d'atto dei perimetri e dei formulari Standard dei siti Rete Natura 2000 sono stati ripermi i SIC (Siti di Importanza Comunitaria) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, codificati in Calabria.

DGR del 19/07/2016 n. 277, 279, 280, 322, 323 e successive DGR del 09/08/2016 n.322, 323 ai sensi dall'articolo 4 della Direttiva Habitat e dall'art 3 comma 2 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e dall'art. 2 del DM 17 ottobre 2007 la Regione Calabria ha provveduto alla designazione delle Zone Speciali Di Conservazione (ZSC) dei siti di importanza comunitaria (SIC) ricadenti nella Provincia di Cosenza, Reggio Calabria, Parco Nazionale del Pollino, Parco Naturale Regionale delle Serre nella Provincia di Vibo Valentia e Provincia di Catanzaro ed all'adozione delle relative misure di conservazione sito specifiche.

DGR n. 72 del 15/5/2020 e con successiva deliberazione del Consiglio Regionale del 14/07/2020 Adozione del Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Calabria ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Atto di indirizzo

DGR n.65 del 28/02/2022 Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3

2. Localizzazione e descrizione tecnica

L'adozione da parte della Giunta regionale del Documento di indirizzo strategico regionale ha dato luogo, all'identificazione delle linee di indirizzo strategico della Regione Calabria basata non solo sui documenti programmatici della Regione ma su un più ampio processo di condivisione e confronto con il partenariato economico, sociale e istituzionale e i cittadini della Regione Calabria portato avanti nel mese di luglio 2020."

La Strategia del Programma Regionale 2021-2027 è stata delineata nell'ottica di valutare le potenzialità della Calabria e intervenire sui limiti rispetto ai futuri scenari competitivi, partendo dal posizionamento attuale della regione e definendo i percorsi che potranno essere seguiti nei prossimi anni per riqualificare tale posizionamento.

Far ripartire il ciclo dello sviluppo della Calabria significa promuovere un percorso di trasformazione economica e perseguire un modello di sostenibilità competitiva investendo in maniera selettiva sulle persone, sulle imprese e sulle risorse naturali e infrastrutturali calabresi, in linea con il quadro delineato dai modelli del Green Deal europeo e con le sfide identificate nel quadro delle raccomandazioni specifiche all'Italia.

L'innovazione e la digitalizzazione, il sostegno alle imprese per orientare gli investimenti verso nuovi modelli produttivi, sull'economia circolare e su settori ad alta tecnologia, sono investimenti importati che rendono la Regione meno esposta alla concorrenza dei paesi emergenti. Il capitale naturale della Calabria deve essere tutelato ma, al contempo, si deve passare dalla logica del "vincolo" a quella dell'utilizzo sostenibile, facendolo diventare anche un fattore di ricchezza e di sviluppo sociale ed economico.

L'occupazione, in particolare, costituisce una delle grandi priorità del programma, trasversale agli obiettivi di policy: promuovere un'occupazione di qualità, che metta al centro le categorie più penalizzate in questi anni, ovvero i giovani e le donne, innescando un circuito virtuoso tra istruzione, formazione, ricerca, territorio e attività produttive.

Il documento è declinato per Obiettivi Strategici, obiettivi prioritari e azioni. Di seguito, per ciascun Obiettivo Strategico (già Obiettivo di Policy) si presenta una descrizione sintetica delle priorità e delle azioni.

Obiettivo Strategico 1 – UNA CALABRIA PIÙ INTELLIGENTE (OP1)

Promuovere la competitività, la trasformazione digitale, l'imprenditorialità e l'innovazione (compresa la crescita inclusiva e le imprese sociali) e migliorare il contesto imprenditoriale nel quadro dell'adeguamento industriale alle sfide poste dalla globalizzazione, dall'economia circolare e dal cambiamento climatico.

OBIETTIVO STRATEGICO 2 – UNA CALABRIA PIÙ VERDE (OP2)

Promuovere la transizione verso un'energia pulita ed equa per migliorare l'efficienza energetica, sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, stimolare le energie rinnovabili, sostenere l'uso innovativo di tecnologie a basse emissioni di carbonio, sostenere gli investimenti verdi e blu, anche per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'economia circolare, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione.

OBIETTIVO STRATEGICO 3 – UNA CALABRIA PIÙ CONNESSA (OP3)

Sostenere la mobilità, l'energia e la connettività delle TIC a livello regionale per sviluppare reti e sistemi regionali in grado di promuovere il trasporto sostenibile, le reti energetiche intelligenti e l'accesso digitale ad alta velocità al fine di migliorare la connettività a livello regionale, locale e transfrontaliero, anche sotto il profilo della sicurezza.

OBIETTIVO STRATEGICO 4 – UNA CALABRIA PIÙ SOCIALE (OP4)

Attuare i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare l'apprendimento permanente, le infrastrutture di istruzione e formazione nonché le infrastrutture sanitarie, culturali e sociali

OBIETTIVO STRATEGICO 5 – UNA CALABRIA PIÙ VICINA AI CITTADINI (OP5)

Promuovere un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali.

Priorità (Obiettivo di Policy) OP 1 – Una Calabria più competitiva e intelligente attraverso la promozione dell'innovazione, della trasformazione economica intelligente e della connettività ICT regionale

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione dell'obiettivo
OS (i) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	Azione 1.1.1 –Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con gli organismi di ricerca	La scelta dell'obiettivo specifico è volta a sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione. L'introduzione di tecnologie avanzate diviene cruciale, alla luce del posizionamento competitivo della regione. Con tale obiettivo specifico verrà dunque indirizzata la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e i processi di transizione industriale supportando strategie di lungo periodo negli ambiti della S3, in modo da orientare le imprese verso percorsi virtuosi e in grado di superare le grandi sfide di carattere globale dei prossimi anni, in primis quella della sostenibilità e della digitalizzazione
	Azione 1.1.2 – Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca	
	Azione 1.1.3 – Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda di innovazione della PA	
	Azione 1.1.4 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	
OS (ii) Permettere ai cittadini, alle imprese, organismi di ricerca e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione	Azione 1.2.1 –Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell'ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale della PA	La Regione Calabria intende proseguire lo sviluppo di un sistema digitale della PA regionale su tre principali driver d'innovazione, considerati come imprescindibili per l'implementazione di una politica solida e lungimirante: i) una buona infrastruttura tecnologica, ii) il valore dei dati, iii) le competenze digitali dei cittadini, delle imprese dei lavoratori pubblici. Tale processo deve essere coerente con gli indirizzi nazionali in materia ed in grado di basarsi su una reale rilevazione e analisi dei fabbisogni del territorio e dei destinatari finali delle politiche. L'OS inoltre, mira a sostenere, attraverso azioni di capacità amministrativa, interventi di sviluppo tecnologico ed innovazione per il rafforzamento degli strumenti, delle competenze ed interoperabilità e riequilibrio dei servizi digitali a supporto della programmazione comunitaria.
	Azione 1.2.2 Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti ai cittadini e imprese	
	Azione 1.2.3 Sostegno alla interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività	
	Azione 1.2.4 – Sostegno al processo di trasformazione digitale dell'economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI	
	Azione 1.2.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti	

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione dell'obiettivo
OS (iii) Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI anche attraverso investimenti produttivi	Azione 1.3.1 – Competitività del sistema produttivo regionale	Con tale obiettivo specifico si interviene sui fattori critici strutturali e si sostengono gli investimenti delle imprese favorendo nuovi modelli di produzione che facciano perno sull'economia circolare e sull'innovazione rendendo le imprese meno esposte alla concorrenza dei paesi emergenti e consentendo di accedere (o di migliorare il loro posizionamento competitivo) anche sui mercati esteri. Le imprese verranno indirizzate a internazionalizzarsi, a introdurre e sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, in primis quelle digitali che potranno consentire anche a quelle di piccola dimensione di riorganizzare l'assetto produttivo, aumentando l'efficienza aziendale.
	Azione 1.3.2 – Internazionalizzazione PMI	
	Azione 1.3.3 -Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	
OS (iv) Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità	Azione 1.4.1 –Competenze per la S3	L'OS, inoltre, mira a sostenere il rafforzamento di un modello di capacità amministrativa in grado di attuare politiche pubbliche efficaci ed efficienti volte a realizzare strategie e investimenti nell'ottica degli obiettivi della mission europea.

Priorità (Obiettivo di Policy) OP 2 – Una Calabria più verde e resiliente, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio, attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
OS (i) Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	<p>Azione 2.1.1 – Efficiamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico</p> <p>Azione 2.1.2 – Efficiamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi</p> <p>Azione 2.1.3 -Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>La scelta di tale obiettivo specifico, mira a promuovere misure di efficienza energetica che rappresentano una priorità cruciale per la trasformazione green della regione. Tramite l'OS si intende intervenire, attraverso due azioni dedicate da un lato sull'efficientamento del patrimonio edilizio pubblico più energivoro e sugli impianti di pubblica illuminazione, dall'altro con misure di sostegno all'efficientamento energetico delle Imprese.</p>
OS (ii) Promuovere le energie rinnovabili	<p>Azione 2.2.1 –Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico</p>	<p>L'Azione prevede il sostegno ad investimenti per la penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili ed è finalizzata ad una progressiva transizione verso un nuovo sistema energetico regionale che minimizzi il ricorso alle fonti fossili, contribuisca a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti e diversifichi l'approvvigionamento energetico, riducendo la dipendenza energetica.</p> <p>Nello specifico l'azione contribuirà attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il sostegno a investimenti per l'introduzione di fonti di energia rinnovabile, come ad esempio solare fotovoltaico, solare termico, impianti a pompa di calore ad acqua ciclo chiuso o ciclo aperto etc. negli edifici, strutture e impianti pubblici o ad uso pubblico - Il sostegno a investimenti per l'introduzione di fonti di energia rinnovabile, nel parco impiantistico e nel settore civile e dell'illuminazione pubblica; - La realizzazione di nuovi impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che sfruttino fonti rinnovabili efficienti o recuperino calore di processo;

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
		- Il sostegno all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'autoproduzione, anche parziale, di energia elettrica necessaria allo sviluppo dell'attività imprenditoriale della Imprese, compresi gli edifici logistico.
	Azione 2.2.2 – Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche	L'azione promuove la comunità di energia rinnovabile valorizzando la rete elettrica esistente, in modo da sostenere da un lato le economie dei Comuni, sovente ricchi di risorse rinnovabili, e dall'altro favorire opportunità di produzione e consumo locale di energia rinnovabile anche in quei contesti nei quali l'autoconsumo è tecnicamente difficile. Gli interventi, che saranno promossi prioritariamente da soggetti pubblici, comuni, associazioni di comuni mirano a garantire le risorse necessarie per installare nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità e nel contempo diventano strumento aggiuntivo per dare sostegno a famiglie in condizioni di povertà energetica. Nello specifico, tale azione, riguarderà: la realizzazione di impianti con configurazioni non superiori ai 200 KW a servizio delle comunità energetiche per la produzione e il consumo efficienti di energia rinnovabile; la realizzazione di sistemi di accumulo che garantiscano l'utilizzo dell'energia rinnovabile anche nei momenti in cui il consumo non risulti contemporaneo con la produzione.
	Azione 2.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
OS (iii) Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E	Azione 2.3.1 – Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell’energia	Al fine di incrementare la capacità della rete di assorbire la crescente quota di energie rinnovabili, con la selezione di tale Obiettivo specifico si punterà, attraverso l’azione di riferimento, alla realizzazione di interventi sulle reti di trasmissione e distribuzione non TEN-E strettamente complementari all’introduzione di ‘sistemi di distribuzione intelligente’ anche al fine di sostenere lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli e l’attivazione di sistemi di accumulo di media e piccola taglia accoppiati agli impianti distribuiti per massimizzare l’autoconsumo e/o il consumo collettivo.
	Azione 2.3.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	
OS (iv) Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi, tenendo conto degli approcci basati sull’ecosistema	Azione 2.4.1 – Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera	L’azione sostiene la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico (frane, alluvioni, erosione costiera) con un approccio ecosistemico e soluzioni realizzative “Nature Based” e capaci di assicurare l’incremento del livello di resilienza ed una migliore risposta in termini di adattamento ai cambiamenti climatici, sono finalizzati alla realizzazione di: - opere di difesa dal rischio frana e alluvione dei centri abitati, delle infrastrutture strategiche, delle aree di interesse naturalistico, turistico e culturale - opere di protezione delle coste dai fenomeni di erosione, per i quali saranno favoriti i processi di naturalizzazione delle aree costiere a rischio e delle foci dei fiumi.
	Azione 2.4.2 – Interventi per il potenziamento e l’adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile	L’azione sostiene il rafforzamento logistico e tecnologico delle strutture e dei servizi afferenti al sistema regionale della Protezione Civile. Sono previsti interventi di recupero e adeguamento, anche sismico ed energetico, di strutture pubbliche esistenti, ai fini dell’allestimento degli edifici strategici destinati ad accogliere le strutture e i servizi della Protezione Civile. Gli interventi saranno altresì finalizzati all’integrazione ed al potenziamento dei sistemi di monitoraggio per la prevenzione multirischio e per il

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
		monitoraggio e previsioni meteorologiche, così come per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di allertamento, in coerenza con il Meccanismo Unionale di Protezione Civile, ottimizzando i livelli preparazione alla gestione degli eventi calamitosi e di risposta e ripristino post-evento.
	Azione 2.4.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (v) Promuovere l'accesso all'acqua e una gestione sostenibile delle risorse idriche	Azione 2.5.1 – Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio idrico Integrato	L'azione sostiene interventi per sviluppare e rinnovare il sistema infrastrutturale del Servizio Idrico Integrato (grandi invasi, schemi acquedottistici esterni, sistemi di accumulo, reti di distribuzione, fognature, collettori e impianti di depurazione), al fine di migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini, conformemente agli standard previsti dalla "Carta del servizio idrico integrato", ridurre le perdite di acquedotto e garantire la corretta applicazione dei dettami normativi comunitari e nazionali in materia di trattamento dei reflui urbani.
	Azione 2.5.2 – Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche	L'azione sostiene interventi per sviluppare e rinnovare il sistema infrastrutturale del Servizio Idrico Integrato (grandi invasi, schemi acquedottistici esterni, sistemi di accumulo, reti di distribuzione, fognature, collettori e impianti di depurazione), al fine di migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini, conformemente agli standard previsti dalla "Carta del servizio idrico integrato", ridurre le perdite di acquedotto e garantire la corretta applicazione dei dettami normativi comunitari e nazionali in materia di trattamento dei reflui urbani.
	Azione 2.5.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella	Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
	programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi
OS (vi) Promuovere la transizione verso un'economia circolare	Azione 2.6.1 – Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti	l'azione promuove e realizza misure per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, con particolare riferimento ai seguenti flussi prioritari: rifiuti biodegradabili, cartacei, pericolosi, da imballaggio, da apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare sostiene eventi, iniziative, campagne di comunicazione e sensibilizzazione, progetti di educazione ambientale sul tema dei rifiuti e della tutela dell'ambiente
	Azione 2.6.2 – Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto	L'azione sostiene interventi finalizzati ad accelerare lo sviluppo della raccolta differenziata, migliorandone l'impatto sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. In particolare sostiene la realizzazione di centri di raccolta comunali di supporto alla raccolta differenziata, in continuità con quanto già avviato con i precedenti cicli di programmazione; la realizzazione di progetti per il miglioramento quali-quantitativo dei sistemi di raccolta differenziata a livello comunale nonché presso specifici target di categorie di utenza ad elevata produzione di rifiuti (es. frazione umida presso mercati, mense, ristoranti, etc.).
	Azione 2.6.3 – Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti	"L'azione sostiene interventi finalizzati a rafforzare le dotazioni impiantistiche per il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti urbani, anche con recupero di energia, ai fini della chiusura del ciclo di gestione in base ai principi di autosufficienza, prossimità territoriale e minimizzazione degli impatti ambientali, anche attraverso il ricorso a tecnologie emergenti che possono contribuire a ridurre il ricorso alla discarica.
	Azione 2.6.4 – Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dai rifiuti	L'azione sostiene l'incentivazione alle imprese per lo sviluppo di una rete di operatori, per attività finalizzate a:

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
		<ul style="list-style-type: none"> •promuovere le attività di riparazione e di riutilizzo dei prodotti (in particolare apparecchiature elettriche ed elettroniche, tessili, mobili, ingombranti, imballaggi, materiali e prodotti da costruzione); •facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo; •processi innovativi di recupero e riciclaggio di materia di rifiuto, con particolare riferimento alla riduzione/eliminazione delle sostanze e/o componenti dai rifiuti pericolosi; •realizzare filiere produttive innovative che utilizzano i prodotti generati da processi di recupero dei rifiuti (end of waste), da impiegare nei processi produttivi.
OS (vii) Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento	<p>Azione 2.7.1 – Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della RETE Natura 2000 e delle infrastrutture verdi</p> <p>Azione 2.7.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Con la selezione dell'Obiettivo Specifico si intende:</p> <p>Contenere la perdita di biodiversità e ripristinare le funzioni ecosistemiche diffuse, sia all'interno delle aree protette che in ambito urbano e periurbano. Realizzare interventi per il conseguimento degli obiettivi della Strategie EU Biodiversity 2030 e dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità, coerentemente con la programmazione di settore come, ad esempio, il Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (PAF), i Piani di Gestione e le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 e i Piani dei Parchi.</p> <p>Coniugare gli interventi di tutela e rigenerazione dei sistemi naturali e delle loro diverse componenti ambientali con i processi di valorizzazione e fruizione sostenibile dei parchi e delle aree protette regionali.</p> <p>Sostenere le infrastrutture green per aumentare la resilienza agli impatti negativi derivanti da fenomeni connessi ai cambiamenti climatici, anche per contrastare forme di inquinamento e migliorare gli standard di fruizione del verde e degli spazi aperti ricreativi da parte dei cittadini, in connessione con la programmazione dell'OP5"</p>

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
OS (viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nel quadro della transizione verso una rete a zero emissioni di CO2	Azione 2.8.1 –Sviluppo delle infrastrutture necessarie per migliorare l’accessibilità ai centri urbani in modo integrato, sostenibile ed efficace	L’Azione prevede il sostegno allo sviluppo di un sistema di mobilità urbana integrata, multimodale e intermodale secondo il nuovo paradigma del MaaS (Mobility as a Service) a livello sia regionale che locale (soprattutto su scala urbana, suburbana e metropolitana), finalizzato a favorire un accesso alle città sostenibile ed efficiente. In questo ambito si prevedono interventi che, attraverso l’applicazione della «sharing economy», mirino, nelle principali aree urbane regionali, alla promozione di iniziative legate alla mobilità elettrica, alla condivisione dei mezzi (privati e pubblici) a supporto del TPL
	Azione 2.8.2 – Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto collettivo	L’Azione prevede il sostegno agli investimenti per la qualità, l’efficienza e la copertura dei trasporti pubblici locali e mira al miglioramento della sicurezza e dell’affidabilità del servizio ed alla disincentivazione dell’utilizzo dei mezzi privati, anche nelle aree periferiche. L'azione potrà riguardare: la realizzazione e il completamento delle infrastrutture e dei nodi di interscambio e di soluzioni di logistica per le merci con minore impatto sulla congestione con interventi mirati al finanziamento di sistemi di bus a transito rapido per passeggeri (Sistemi BRT); il rinnovo ed ampliamento delle flotte di veicoli merci, metropolitani, metro tranviari, funiviari e degli autobus attraverso tecnologie sostenibili a basse emissioni.
	Azione 2.8.3 – Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS)	L’Azione prevede il sostegno allo sviluppo di sistemi di informazione e accessibilità innovativi promossi nell’ottica di miglioramento della capacità del settore del trasporto collettivo, al fine di introdurre strumenti tecnologici per migliorare l’accessibilità e ridurre l’incidentalità stradale.
	Azione 2.8.4 – Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera	L’Azione prevede il sostegno agli investimenti per la fruibilità della mobilità sostenibile al

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
		<p>fine di adeguare il sistema dei trasporti e della mobilità agli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti accelerando la transizione dai modello tradizionali di consumo di carburanti verso sistemi di approvvigionamento per veicoli a basse emissioni. Per le aree maggiormente periferiche ed a minor domanda potranno essere realizzate azioni mirate alla “mobilità dolce” (reti ciclo pedonali, sistemi di bike sharing) anche a supporto dei centri storici che è auspicabile riprendano la propria valenza territoriale, anche in un’ottica di attrattività turistica migliorando la visibilità e la riconoscibilità dei percorsi per ciclisti e pedoni.</p>
	<p>Azione 2.8.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>

Priorità (Obiettivo di Policy) OP 3 – Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
OS (ii) - Sviluppare e migliorare la mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera	Azione 3.2.1 –Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	L’Azione prevede il potenziamento del trasporto pubblico ferroviario regionale, attraverso il miglioramento della rete con particolare attenzione all'ammodernamento e all'efficientamento delle linee esistenti
	Azione 3.2.2 – Riqualficazione degli archi stradali per migliorare l’accessibilità alle “aree interne”	L’Azione prevede come principale finalità la realizzazione di interventi di riqualificazione degli archi stradali per migliorare l’accessibilità verso le aree interne. Le operazioni non comporterebbero aumenti della capacità, ma sarebbero volti a e mettere in sicurezza le infrastrutture regionali, rendendole più resilienti ai cambiamenti climatici e ai rischi catastrofali. Nello specifico gli interventi riguarderanno il miglioramento e la riqualificazione straordinaria degli archi stradali non statali, ovvero strade, ponti e viadotti esistenti per migliorare l’accessibilità, e i collegamenti verso le aree interne, specie se soggetti a rischi sismici e/o idro-geologici, incorporando soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza e il controllo.
	Azione 3.2.3 – Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi	L’Azione prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi. Gli interventi sarebbero mirati a migliorare i servizi turistici e diportistici, creando un punto di incontro tra domanda e offerta, con la possibilità di favorire altri usi ove esistenti o compatibili (con particolare riferimento alla funzione peschereccia).
	Azione 3.2.4 – Potenziamento delle aree multimodali di interscambio	L’Azione prevede il miglioramento della mobilità passeggeri legata al trasporto regionale/locale attraverso interventi per la realizzazione di aree multimodali di interscambio prioritariamente in corrispondenza delle stazioni ferroviarie e/o bus (di sosta,(stalli di sosta, rastrelliere, mobilità elettrica, car sharing, car pooling ecc)

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
		<p>e in sinergia con le azioni legate alla mobilità sostenibile di cui all'OS 2.8 ed all'azione 3.2.1.</p> <p>Nello specifico l'Azione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> -l'adeguamento infrastrutturale e tecnologico degli spazi e delle aree esterne in corrispondenza delle stazioni ferroviarie per l'erogazione di servizi afferenti alla mobilità -Il miglioramento dell'accessibilità intermodale e delle aree di interscambio nei centri di mobilità e delle aree interne mediante realizzazione di nuove stazioni/fermate raggiungibili da percorsi ciclabili e pedonali, con servizi di mobilità condivisa come (bike sharing, car sharing), parcheggi di scambio e postazioni per lo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza e per l'espletamento dei servizi di trasporto regionale e locale;
	<p>Azione 3.2.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>

Priorità (Obiettivo di Policy) OP 4 – Una Calabria più sociale e inclusiva attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	sintesi
<p>OS a) - migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro - in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani; per i disoccupati di lungo periodo e per i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché per le persone inattive - anche promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale;</p>	<p>Azione 4bis.1.1 – Misure volte a migliorare l’accesso al mercato del lavoro e a promuovere l’accesso all’occupazione dei disoccupati</p> <p>Azione 4bis.1.2 – Favorire l’occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale</p> <p>Azione 4bis.1.3 – Favorire l’occupazione giovanile attraverso la promozione dell’autoimpiego e dell’imprenditorialità</p> <p>Azione 4bis.1.4. – Promuovere il lavoro autonomo e l’economia sociale</p> <p>Azione 4bis.1.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Con il presente OS pertanto si interviene per prevenire e contrastare la disoccupazione e in particolare la disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani NEET, con azioni che consentono di sostenere la crescita dell’occupazione e l’integrazione socioeconomica dei giovani. Si intende aumentare il livello delle relazioni territoriali tra stakeholder e l’integrazione tra sistemi (istruzione, informazione e lavoro) anche in sinergia con gli altri OS e con gli interventi FESR. Saranno realizzati interventi specifici che partendo dall’identificazione dei bisogni delineano misure di politica attiva (inclusa la qualificazione e riqualificazione professionale on the job), integrate anche con misure di sostegno all’assunzione per soggetti inattivi, disoccupati o svantaggiati nel mercato del lavoro.</p>
<p>OS b) - modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un’assistenza e un sostegno tempestivi e su misura per l’incontro tra domanda e offerta, le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro.</p>	<p>Azione 4bis.2.1 - Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro</p> <p>Azione 4bis.2.2 – Sostegno alla mobilità dei lavoratori</p> <p>Azione 4bis.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento e qualificazione dei Centri per l’Impiego (Centri per l’impiego 4.0), piani di empowerment e rafforzamento delle competenze del personale dei Centri per l’impiego e degli enti di formazione, cooperazione applicativa e interlocuzione del Sistema</p>	<p>Si intende sostenere gli investimenti per il potenziamento dei CPI e della rete regionale per i servizi per il lavoro in sinergia e complementarità con il Piano straordinario di Potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro</p>

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	sintesi
	Informativo del Lavoro (SIL) con il SIURP	
OS c) - promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi accessibili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	<p>Azione 4bis. 3.1 – Sostenere l'occupazione femminile</p> <p>Azione 4bis. 3.2 – Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro</p> <p>Azione 4bis. 3.3. - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	L'OS, in coerenza con la strategia UE per l'occupazione femminile, intende sostenere interventi in grado di promuovere le pari opportunità per le donne in campo lavorativo e di sostenere soluzioni per un migliore equilibrio tra il lavoro e gli altri ambiti di vita. Si intende inoltre promuovere e sostenere interventi di welfare aziendale che favoriscano, ad esempio, l'adozione di soluzioni organizzative family friendly, nonché la sperimentazione di servizi e soluzioni innovative.
OS d) - promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute	<p>Azione 4bis. 4.1 – Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo</p> <p>Azione 4bis. 4.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	L'OS pertanto sostiene il supporto all'adattamento ai cambiamenti delle imprese con un approccio incentrato sulle persone, sostenendo (in connessione con l'OP 3) il welfare aziendale (in integrazione con l'OS c); la formazione continua per adattamento dei lavoratori; il sostegno alla riorganizzazione e alla riconversione; gli interventi di miglioramento della prevenzione e sicurezza, per la diffusione della responsabilità sociale di impresa
OS e) - migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro	Azione 4ter. 5.1 – Promuovere l'acquisizione da parte di giovani e adulti di un adeguato livello di competenze	L'OS sostiene azioni di rafforzamento del sistema di istruzione e formazione regionale e la promozione dell'acquisizione di un adeguato livello di competenze

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	sintesi
dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati	<p>Azione 4ter. 5.2 – Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione professionale e terziaria perseguendo l'integrazione con le politiche per il lavoro e la transizione formazione/lavoro</p> <p>Azione 4ter. 5.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	chiave, con attenzione specifica a quelle imprenditoriali, verdi e digitali.
OS f) - promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità	<p>Azione 4ter. 6.1 - Sostegno all'istruzione, borse di studio e contributi per studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari</p> <p>Azione 4ter.6.2 - Qualificare modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione</p> <p>Azione 4ter.6.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Formazione e rafforzamento delle competenze della Pubblica Amministrazione regionale e dei beneficiari sui temi della creazione di sistemi di istruzione e formazione di qualità e inclusivi, rafforzamento dell'Osservatorio Regionale dell'Istruzione, creazione di una rete con funzioni di "centro servizi" tra le scuole, creazione di piattaforme interoperabili per l'attuazione degli interventi del Programma</p>	Si ritiene di dover agire prevalentemente sul piano della sperimentazione di modelli innovativi di intervento e di miglioramento delle competenze del personale (ad esempio sugli strumenti didattici innovativi per la disabilità e i bisogni educativi speciali), che facilitino non solo la riduzione nel medio periodo del fenomeno di dispersione scolastica, ma permettano anche di orientare i destinatari nel prosieguo del loro percorso di studio e di sostenerne le scelte che dovranno affrontare.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	sintesi
<p>OS g) – promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale</p>	<p>Azione 4ter.7.1 - Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita</p> <p>Azione 4ter.7.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Il disallineamento tra competenze dei lavoratori e competenze richieste dai datori di lavoro è causa di disoccupazione, risulta prioritario investire nella partecipazione di tutti gli adulti all'apprendimento permanente, nel miglioramento delle competenze di base della popolazione adulta e in particolare delle persone svantaggiate: Funzionale risulta promuovere partenariati tra parti sociali, imprese, gli istituti di istruzione e le agenzie formative sviluppando le esperienze fatte nella passata programmazione.</p>
<p>OS h) - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati</p>	<p>4quater.8.1 - Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili</p> <p>4quater.8.2 - Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale</p> <p>Azione 4quater.8.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>L'obiettivo è promuovere interventi e sostengono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso il potenziamento e l'accesso dei servizi di assistenza all'infanzia e a lungo termine di qualità.</p>

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	sintesi
<p>Os k) - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata</p>	<p>4quater.11.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità</p> <p>4quater.11.2 - Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine</p> <p>Azione 4quater.11.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Il modello attuale, fondato prevalentemente sul "ricovero", sia in ospedale che in altre strutture residenziali, come le RSA, ha mostrato enormi limiti. Ogni persona si auspica di vivere e curarsi nel proprio contesto di vita, in quanto è più efficace e sicuro soprattutto quando la persona è più vulnerabile. È necessario intervenire sul potenziamento e la ristrutturazione dell'assistenza integrata sociosanitaria territoriale.</p>
<p>OS l) - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori</p>	<p>4quater.12.1 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini</p> <p>Azione 4quater.12.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Il peggioramento qualitativo del mercato del lavoro, dovuto alla crescente precarizzazione, determina soprattutto nel Mezzogiorno la crescita significativa della povertà assoluta tra le famiglie in cui la persona di riferimento è occupata. In linea con la raccomandazione del consiglio (2019) è opportuno realizzare interventi di politiche sociali integrate che coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi vulnerabili.</p>

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	sintesi
<p>OS (i) - Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale</p>	<p>Azione 4.1.1 Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)</p> <p>Azione 4.1.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>L'OS, inoltre, mira a sostenere la riorganizzazione e il rafforzamento dei Centri per l'impiego (CPI) in complementarità con il Piano di rafforzamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e lungo le seguenti linee di intervento, reattive a: Adeguamento e miglioramento strutturale e infrastrutturale (inclusi i sistemi informativi) sulla base di un'analisi che definisca le priorità di intervento; migliorare la funzionalità del Sistema Informativo per il Lavoro regionale, in coerenza con gli standard nazionali (es. con l'evoluzione del Sistema informativo sul RdC e della Piattaforma digitale per i Patti per il Lavoro) e garantendo l'interoperabilità con il Sistema informativo unitario del Lavoro. Potenziamento, infrastrutturazione e qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e delle politiche attive per una più efficace attività di promozione dell'occupazione delle persone (in particolare giovani, donne, disoccupati di lunga durata e soggetti più vulnerabili), sostenere le transizioni, contrastare il fenomeno dei NEET, anticipare e affrontare le crisi aziendali.</p>
<p>OS (ii) - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della</p>	<p>Azione 4.2.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi.</p> <p>Azione 4.2.2 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive e innovative</p>	<p>Questi interventi potranno integrarsi e sostenere dal punto di vista della dotazione infrastrutturale e materiale le azioni sostenute dal FSE+ che agisce sui sistemi educativi integrativi. Sono pertanto possibili:</p> <p>v Investimenti per incrementare le dotazioni tecnologiche, adeguare gli ambienti alla fruizione e produzione di contenuti multimediali e sostenere i servizi per l'istruzione e la formazione (inclusi quelli on line e a distanza).</p>

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	sintesi
formazione online e a distanza	<p>Azione 4.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>v Investimenti in dotazioni tecniche, strumentali e tecnologiche a sostegno della partecipazione alle attività (anche on line e a distanza) degli studenti con BES e disabilità fisiche e sensoriali.</p> <p>v Interventi per rendere gli spazi, gli ambienti e i luoghi per la didattica più sicuri, efficienti, accessibili, sostenibili ma anche attrattivi e innovativi - con la definizione di un Programma di finanziamento degli interventi di miglioramento della sicurezza, efficientamento energetico e fruibilità degli ambienti scolastici e per la didattica (a supporto dell'erogazione di attività didattiche, sportive, culturali, sociali, ecc.). Sarà inoltre possibile adottare interventi sperimentali per la progettazione di scuole innovative.</p>
OS (iii) - Promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali, attraverso azioni integrate che includono alloggi e servizi sociali	<p>Azione 4.3.1 - Infrastrutture abitative</p> <p>Azione 4.3.2 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità</p> <p>Azione 4.3.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>L'amministrazione regionale intende finanziare interventi di contrasto al disagio abitativo su base territoriale e la realizzazione di un sistema informativo Integrato per il contrasto al disagio abitativo comprensivo dell'anagrafe integrata del patrimonio residenziale, dei dati catastali, dei bisogni e dei portatori. Si rileva altresì il bisogno di dedicare nuovi spazi alla promozione dell'inclusione e della coesione sociale attraverso la diffusione della cultura della legalità e l'utilizzo dei beni confiscati.</p>
OS (v) - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il	<p>Azione 4.5.1 – Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale</p> <p>Azione 4.5.2 - Attrezzature sanitarie e Beni mobili per la salute</p> <p>Azione 4.5.3 - Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie</p>	<p>Per la Regione sarà prioritario affermare e realizzare il principio in base al quale la maggior quota dell'assistenza deve essere di prossimità al domicilio. Superare la logica "ospedale-centrica" ripensando la continuità assistenziale in termini di prossimità. Mobilitare la rete dei Medici di Medicina Generale, gli specialisti ambulatoriali, i Medici di Guardia Medica,</p>

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	sintesi
passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità	Azione 4.5.4 – Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	gli infermieri affermando un sistema territoriale strutturato per Nuclei di Cure Primarie. Parallelamente alla creazione di un sistema fortemente territorializzato, sarà rafforzata la rete ospedaliera con nosocomi capaci di offrire prestazioni adeguate ad acuti e cure intermedie. L'innovazione digitale sarà accompagnata da un robusto processo di innovazione sociale.
OS (vi) - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale	Azione 4.6.1 – Investimenti materiali e immateriali negli ambiti cultura e turismo sostenibile finalizzati allo sviluppo, all'inclusione e all'innovazione sociale Azione 4.6.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	Si intende valorizzare le risorse culturali e naturali come volano di sviluppo e inclusione sociale, innescando processi di "sostenibilità sociale competitiva", intesa come equilibrio virtuoso di integrazione delle diverse dimensioni dello sviluppo sociale, ambientale e economico, nel rispetto del territorio e delle sue eterogenee identità.

Priorità (Obiettivo di Policy) OP 5 – Una Calabria più vicina ai cittadini

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Descrizione
OS (i) Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane.	<p>Azione 5.1.1. – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura e il patrimonio culturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane</p> <hr/> <p>Azione 5.1.2 – Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di un a gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Le Aree urbane possono configurarsi come le principali proposte territoriali in cui si sviluppa creatività e innovazione. La qualità della vita e dell’ambiente urbano, il livello dei servizi, la dinamicità culturale e l’accesso alla conoscenza rappresentano fattori di fondamentale importanza nei processi di sviluppo, decisionali riguardanti lo sviluppo socioeconomico di un territorio. Al tempo stesso, le aree urbane rappresentano luoghi in cui alcuni problemi quali disoccupazione, esclusione sociale, condizioni ambientali sono più accentuati. In questa logica lo sviluppo urbano, considerando il contesto calabrese, va orientato sempre più in un’ottica di sviluppo sociale inclusivo, economico e ambientale implementando strategie più attente alle infrastrutture immateriali, alla qualità e alla gestione del servizio piuttosto che alla pianificazione dell’edificazione.</p>
OS (ii) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	<p>Azione 5.2.1_Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</p> <hr/> <p>Azione 5.2.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Le Aree urbane possono configurarsi come le principali proposte territoriali in cui si sviluppa creatività e innovazione. La qualità della vita e dell’ambiente urbano, il livello dei servizi, la dinamicità culturale e l’accesso alla conoscenza rappresentano fattori di fondamentale importanza nei processi di sviluppo, decisionali riguardanti lo sviluppo socioeconomico di un territorio. Al tempo stesso, le aree urbane rappresentano luoghi in cui alcuni problemi quali disoccupazione, esclusione sociale, condizioni ambientali sono più accentuati. In questa logica lo sviluppo urbano, considerando il contesto calabrese, va orientato sempre più in un’ottica di sviluppo sociale inclusivo, economico e ambientale implementando strategie più attente alle infrastrutture immateriali, alla qualità e alla gestione del servizio piuttosto che alla pianificazione dell’edificazione.</p>

3. Raccolta dati inerenti i siti della rete natura 2000 interessati

La base di dati sui siti Natura 2000 è rappresentata dal formulario standard in quanto contiene le informazioni quali: la denominazione, l'ubicazione, l'estensione, nonché la valutazione delle esigenze ecologiche.

La Rete Natura 2000 della Regione Calabria comprende 178 ZSC, 1 pSIC e 6 ZPS, che ricoprono un'area di circa 322.924 Ha.

Analizzando i diversi tipi di sito si osserva la seguente distribuzione:

- Zone di Protezione Speciale, ZPS che corrispondono al tipo A sono 6 comprendono una superficie di 262.233,2 ha, di cui 262.192,00 ha di superficie terrestre e 41,2 ha di superficie a mare.
- Zone Speciali di Conservazione ZSC e Siti di Importanza Comunitaria, SIC che corrispondono al tipo B sono 178 ZSC e 1 pSIC con superficie pari a 91.491,88 ha di superficie terrestre 1852,47 ha di superficie a mare per un totale di 93.344,35 ha.

Recenti indagini hanno consentito di confermare la presenza di 74 habitat elencati nell'Allegato I, di cui 20 sono habitat prioritari, 33 specie elencate nell'Allegato II e 43 di allegato IV della Direttiva Habitat di 57 specie ornitiche di cui all'allegato I della Direttiva Uccelli.

3.1 Distribuzione degli habitat nella Regione Calabria

In base alla classificazione dell'Interpretation Manual of European Union Habitats pubblicato dalla Unione Europea nell'Aprile 2003, gli habitat presenti in Calabria possono essere raggruppati in 7 tipologie indicati nella tabella di seguito.

Tipologie Habitat	N. habitat			Sup. Ha	%
	non prioritari	prioritari	totale		
<i>Habitat costieri e vegetazione alofitiche</i>	9	2	11	16.648,33	26,87
<i>Dune marittime e interne</i>	6	2	8	699,66	1,13
<i>Habitat d'acqua dolce</i>	8	1	9	1.430,12	2,31
<i>Lande e arbusteti temperati</i>	2	-	2	161,24	0,26
<i>Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)</i>	5	1	6	1.072,3	1,73
<i>Formazioni erbose naturali e seminaturali</i>	6	4	10	3.226,56	5,21
<i>Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse</i>	1	2	3	34,02	0,05
<i>Habitat rocciosi e grotte</i>	5	1	6	551,34	0,89
<i>Foreste</i>	12	7	19	38.136,0	61,55
TOTALE	54	20	74	61959,57	

Gli habitat in Calabria hanno una distribuzione diversificata in conseguenza della complessa orografia e delle notevoli diversità climatiche che determinano la presenza del clima mediterraneo dal livello del mare fino a circa 1000 m e di quello temperato a quote più elevate.


Le aree che presentano una maggiore diversità di habitat rispetto ad altre sono le zone montuose e le aree costiere lungo il versante ionico, mentre le pianure presentano una bassa diversità di habitat.

Vegetazione marino costiera*Habitat costieri e vegetazione alofitiche*

Habitat	Denominazione	Sup. (ha)	N. ZSC
1110	Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina	11406,6	19
1120	Praterie di Posidonia (<i>Posidonium oceanicae</i>)	4372,81	22
1130	Estuari	34,03	3
1150	Lagune costiere	32,14	3
1170	Scogliere	366,93	15
1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine	158,792	37
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium spp.</i> endemici	49,466	12
1310	Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose	4,55	4
1410	Pascoli inondati mediterranei (<i>Juncetalia maritimi</i>)	42,74	9
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (<i>Sarcocornietea fruticosi</i>)	14,82	4
1430	Praterie e fruticeti alonitrofilo (<i>Pegano-Salsoletia</i>)	78,059	10

Dune marittime e interne

Habitat	Denominazione	Sup. (ha)	N. ZSC
2110	Dune embrionali mobili	97,097	22
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> (dune bianche)	17,035	17
2210	Dune fisse del litorale (<i>Crucianellion maritima</i>)	77,68	21
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>	46,65	23
2240	Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua	43,11	14
2250	Dune costiere con <i>Juniperus spp.</i>	26,32	4
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei <i>Cisto-Lavanduletalia</i>	60,83	11
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>	330,94	10



In Calabria la vegetazione costiera comprende habitat compresi nelle tipologie di: habitat costieri e vegetazione alofitiche e dune marittime e interne. La distribuzione di questi habitat si presenta diversificata; lungo il versante ionico della regione prevalgono le coste basse di natura sabbiosa o sabbioso-ghiaiosa, a tratti interrotti da una serie di promontori. Su quello tirrenico ad ampi tratti di spiagge sabbiose si alternano coste rocciose che talora danno origine ad alte falesie come nel caso della Costa Viola.


La maggiore superficie è rappresentata da habitat marini in particolare dalle praterie sottomarine di *Posidonia oceanica*, una angiosperma marina endemica del Mediterraneo che caratterizza l'omonimo habitat 1120*: Praterie di *Posidonia* (*Posidonium oceanicae*), di importanza fondamentale per la funzione che svolge nel contrastare i fenomeni di erosione marina, stabilizzare i fondali sabbiosi con i suoi rizomi.

Ambienti umidi e corsi d'acqua*Habitat d'acqua dolce*

Habitat	Denominazione	N. ZSC	Sup. (ha)
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	8	8,669
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.	2	0,16
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	11	8,98
3170	Stagni temporanei mediterranei	6	12,117
3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>	17	893,66
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho- Batrachion</i> .	19	8,466
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p e <i>Bidention</i> p.p.	8	176,33
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i> .	8	162,67
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>	14	159,07

Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse

Habitat	Denominazione	N. ZSC	Sup. (ha)
7140	Torbiere di transizione e instabili	10	27,62
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>	1	1
7220	Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (<i>Cratoneurion</i>)	16	5,4



Gli habitat delle acque interne comprendono ambienti acquatici e corsi d'acqua e le torbiere. Le torbiere e le comunità acquatiche quali pozze, laghi, stagni, ambienti palustri in Calabria sono distribuiti prevalentemente nella fascia montana. I corsi d'acqua, invece, comprendono comunità erbacee pioniere che colonizzano le "Fiumare", gli ampi alvei ghiaiosi o ciottolosi poco consolidati, interessati solo eccezionalmente dalle piene diffusi lungo le principali fiumare calabresi presenti sul versante ionico.


Lande e arbusteti temperati e Macchie e boscaglie di sclerofille

Lande e arbusteti temperati

Habitat	Denominazione	N. ZSC	Sup. (ha)
4060	Lande alpine e boreali	4	8,23
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose	13	153,01

Macchie e boscaglie di sclerofille

Habitat	Denominazione	N. ZSC	Sup. (ha)
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli	1	1,3
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp.	6	23,4
5230	Matorral arborescenti di <i>Laurus nobilis</i>	2	23,86
5320	Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere	3	4,16
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici	40	1018,25
5420	Frigane a <i>Sarcopoterium spinosum</i>	2	1,33



Le lande e arbusteti temperati sono presenti sulle montagne calabresi su piccole aree cacuminali o su costoni scoscesi e particolarmente esposti dei vari massicci, dove la faggeta non riesce ad insediarsi e viene sostituita da comunità a camefite pulvinate e bassi arbusti. Le macchie e boscaglie di sclerofille



comprendono formazioni arbustive a carattere spiccatamente xerofilo della fascia termo-mediterranea ampiamente diffusi in regione.

L'habitat 5330 è la tipologia ampiamente diffusa in tutto il territorio della Regione dalla fascia costiera alla fascia collinare.

Formazioni erbose

Formazioni erbose naturali e seminaturali

Habitat	Denominazione	N. ZSC	Sup. (ha)
6110	Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell' <i>Alysso-Sedion</i> albi	3	3,56
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine	7	254,23
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	31	834,51
6220	Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>	50	1661,581
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane	9	162,58
62A0	Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (<i>Scorzonetalia villosae</i>)	1	73,31
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (<i>Molinion caeruleae</i>)	2	13,66
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>	11	20,998
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile	24	108,58
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	7	93,55



Formazioni erbose naturali e seminaturali comprendono comunità vegetali caratterizzate dalla presenza di piante erbacee annuali e perenni, con una limitata presenza di specie arbustive ed arboree tipiche di ambienti diversi quali: coste sabbiose, formazioni a garighe tipiche delle fasce termo e meso-mediterranea, praterie a carattere mesofilo del piano montano e collinare ampiamente presenti in Regione.

L'habitat 6220 risulta essere il più diffuso in tutto il territorio regionale, tende a localizzarsi lungo la fascia mediterranea su suoli estremamente aridi e poveri.

Habitat rocciosi

Habitat rocciosi e grotte

Habitat	Denominazione	N. ZSC	Sup. (ha)
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili	10	52,18
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica	37	467,73
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica	3	12,45
8240	Pavimenti calcarei	3	2,98
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico	1	12,4
8330	Grotte marine sommerse o semisommerse	4	3,6


Habitat rocciosi comprendono comunità altamente selettivi di rupi, pareti rocciose ospitano specie pioniere in grado di colonizzare ambienti caratterizzati da difficili condizioni ecologiche, pendenze accentuate e acclività, substrati instabili, scarsità di suoli, limitata disponibilità idrica, forte irradiazione, rendono questi habitat particolarmente inospitali e selettivi nei confronti di flora e fauna.

L'habitat 8210 è il più presente in Regione sia sulla fascia montana del Pollino e di Monte Cocuzzo, sia lungo la fascia più termofila (costiera e collinare dove vi sono affioramenti di roccia calcarea, in particolare l'alto Tirreno, Alto Ionio, Marchesato, Aspromonte

Foreste

Habitat	Denominazione	N. ZSC	Sup. (ha)
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>	17	691,79
91AA	Boschi orientali di quercia bianca	17	613,21
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	34	536,49
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	1	10,97
91M0	Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere	15	1304,56
9210	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>	32	7512,37
9220	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggete con <i>Abies nebrodensis</i>	37	7943,15
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>	23	697,26
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	32	561,52
92C0	Foreste di <i>Platanus orientalis</i> e <i>Liquidambar orientalis</i> (<i>Platanion orientalis</i>)	1	7,49
92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali (<i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i>)	25	604,95
9320	Foreste di <i>Olea</i> e <i>Ceratonia</i>	9	349,9
9330	Foreste di <i>Quercus suber</i>	4	235,56
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>	60	9667,4
9380	Foreste di <i>Ilex aquifolium</i>	1	0,01
9510	Foreste sud-appenniniche di <i>Abies alba</i>	11	1971,03
9530	Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici	29	4593,74
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	3	598,38
95A0	Pinete oromediterranee di altitudine	7	236,22

La tipologia più rappresentativa è quella delle Foreste sia in termini di numero di habitat 19 che di superficie. All'interno delle ZSC le foreste occupano un'area pari a 38.136,0 ha che corrisponde al 61,55% delle superfici coperte ad habitat nelle ZSC. Le formazioni forestali caratterizzano il paesaggio a partire fascia collinare dai 200 -400 m s.l.m. dove sono presenti i querceti mediterranei a dominanza di sclerofille sempreverdi di leccio o i querce caducifoglie termofile di la quercia virgiliana (*Quercus virgiliana*) e, in condizioni più fresche ed umide, il farnetto (*Q. frainetto*), che forma boschi misti al leccio. Alle quote più elevate superiori ai 1000 m .s.l.m dominano i boschi di faggio (*Fagus sylvatica*), specie ad ampia distribuzione europea di abete bianco esclusivo dell'Appennino meridionale dove si è rifugiato durante le glaciazioni ed il pino calabro (*Pinus nigra subsp. calabrica* = *P. laricio var. calabrica*), specie endemica della Sicilia (Etna) e della Calabria (Sila e Aspromonte).




3.2 Distribuzione delle specie per gruppi tassonomici nella Regione Calabria

Per quanto riguarda la presenza in Calabria delle specie di Dir. 92/43 negli Allegati II, IV, V la tabella che segue riunisce il numero di specie presenti in Regione per gruppi tassonomici.

Gruppo tassonomico	n. specie allegato II	n. specie allegato IV e V
Anfibi	3	9
Invertebrati	10	5
Mammiferi	13	24
Piante	6	2
Pesci	4	
Rettili	4	13
Totale	33	43

ANFIBI


SPECIE	II	IV/V	Totale
<i>Bombina pachipus</i>	36		36
<i>Bufo balearicus</i>		8	8
<i>Bufo viridis</i>		22	22
<i>Hyla intermedia</i>		53	53
<i>Pelophylax kl. hispanicus</i>		39	39
<i>Rana dalmatina</i>		40	40
<i>Rana italica</i>		72	72
<i>Salamandrina terdigitata</i>	34		34
<i>Triturus carnifex</i>	16		16
<i>Triturus italicus</i>		41	41



In Calabria le specie di Anfibi (5 Urodeli e 7 Anuri) presenti sono di rilevanza conservazionistica a livello comunitario e nazionale e, pertanto, oggetto di tutela. Si tratta in molti casi di specie endemiche e/o per le quali la Calabria rappresenta il limite meridionale dell'areale.

RETTILI

SPECIES_NAME	II	IV	Totale
<i>Caretta caretta</i>	21		21
<i>Coluber viridiflavus</i>		1	1
<i>Coronella austriaca</i>		27	27
<i>Dermochelys coriacea</i>		1	1
<i>Elaphe longissima</i>		23	23
<i>Elaphe quatuorlineata</i>	35		35
<i>Emys orbicularis</i>	16		16
<i>Hierophis viridiflavus</i>		59	59
<i>Lacerta bilineata</i>		57	57
<i>Natrix tessellata</i>		4	4
<i>Podarcis muralis</i>		36	36
<i>Podarcis sicula</i>		74	74
<i>Testudo hermanni</i>	11		11




In Calabria sono presenti specie di Rettili terrestri e una specie marina (*Caretta caretta*). Per la maggior parte si tratta di specie non endemiche ma di rilevante valore conservazionistico e per le quali la Calabria rappresenta il limite meridionale dell'areale. Le specie elencate in allegato II della Direttiva 92/43/CEE sono *Elaphe quatuorlineata*, *Emys orbicularis* e *Testudo hermanni*.

In allegato IV sono incluse tre specie di Lacertidae (*Podarcis siculus*, *Podarcis muralis*, *Lacerta bilineata*) e 4 specie di Colubridae (*Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Coronella austriaca*, *Zamenis lineatus*).

PESCI


SPECIES_NAME	II	IV /V	Totale
<i>Alburnus albidus</i>	1		1
<i>Lampetra planeri</i>	1		1
<i>Rutilus rubilio</i>	8		8
<i>Salmo trutta macrostigma</i>	1		1



Tra queste, 4 specie sono elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CE (*Rutilus rubilio*, *Alburnus albidus*, *Lampetra planeri*, *Salmo cettii*) e, considerando le distribuzioni puntiformi e la consistenza delle popolazioni, sono ormai ritenute in generale declino sul territorio nazionale.

INSETTI


SPECIE	II	IV/ V	Totale
<i>Buprestis splendens</i>	4		4
<i>Centrostephanus longispinus</i>		2	2
<i>Cerambyx cerdo</i>	13		13
<i>Coenagrion mercuriale</i>	1		1
<i>Corallium rubrum</i>		1	1
<i>Cordulegaster trinacriae</i>	25		25
<i>Cucujus cinnaberinus</i>	10		10
<i>Eriogaster catax</i>	1		1
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	6		6
<i>Melanargia arge</i>	8		8
<i>Osmoderma eremita</i>	11		11
<i>Parnassius apollo</i>		2	2
<i>Parnassius mnemosyne</i>		11	11
<i>Phengaris arion</i>		2	2
<i>Pinna nobilis</i>		4	4
<i>Rosalia alpina</i>	16		16
<i>Saga pedo</i>		2	2
<i>Zerynthia cassandra</i>		1	1
<i>Zerynthia polyxena</i>		11	11



In Calabria la maggior parte delle specie inserite nell'All. II hanno confermato o ampliato la loro distribuzione nelle Rete Natura 2000 calabrese. In alcuni casi (*C. cerdo*, *C. trinacriae*, *E. quadripunctaria*, *O. italicum* e *R. alpina*) è stato registrato un notevole incremento della segnalazione e del numero di ZSC occupate, anche in aree della regione distanti dai siti storici di presenza, segno che le specie sono maggiormente diffuse di quanto si conoscesse finora, con uno stato di conservazione mediamente buono. Le restanti specie, nel territorio calabrese, sono rare e localizzate, ma si deve comunque segnalare una certa carenza di informazioni.

MAMMIFERI


SPECIES_NAME	II	IV/V	Totale
<i>Balaenoptera physalus</i>		2	2
<i>Barbastella barbastellus</i>	18		18
<i>Canis lupus</i>	61		61
<i>Dryomys nitedula</i>		7	7
<i>Eptesicus serotinus</i>		26	26
<i>Felis silvestris</i>		19	19
<i>Globicephala melas</i>		3	3
<i>Grampus griseus</i>		2	2
<i>Hypsugo savii</i>		44	44
<i>Hystrix cristata</i>		18	18
<i>Lutra lutra</i>	15		15
<i>Martes martes</i>		18	18
<i>Miniopterus schreibersii</i>	12		12
<i>Muscardinus avellanarius</i>		29	29
<i>Mustela putorius</i>		3	3
<i>Myotis alcathoe</i>		2	2
<i>Myotis bechsteinii</i>	4		4
<i>Myotis blythii</i>	1		1
<i>Myotis capaccinii</i>	3		3
<i>Myotis daubentonii</i>		8	8
<i>Myotis emarginatus</i>	5		5
<i>Myotis myotis</i>	9		9
<i>Myotis mystacinus</i>		2	2
<i>Myotis nattereri</i>	4		4
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	3		3
<i>Nyctalus leisleri</i>	19		19
<i>Nyctalus noctula</i>	4		4
<i>Physeter macrocephalus</i>	2		2
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	34		34
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	40		40
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	19		19
<i>Pipistrellus savii</i>	3		3
<i>Plecotus auritus</i>		4	4
<i>Rhinolophus euryale</i>	4		4
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	9		9
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	14		14
<i>Stenella coeruleoalba</i>		8	9
<i>Tadarida teniotis</i>		18	18
<i>Tursiops truncatus</i>	8		8
<i>Ziphius cavirostris</i>			2



In Calabria sono presenti specie di mammiferi terrestri di interesse comunitario tra cui 24 specie di chiroteri. Due specie di carnivori, il lupo (*Canis lupus*) e la lontra eurasiatica (*Lutra lutra*) e 10 specie di chiroteri sono elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE.

PIANTE

SPECIES_NAME	II	IV/V	Totale
<i>Buxbaumia viridis</i>	3		3
<i>Dianthus rupicola</i>	10		10
<i>Himantoglossum adriaticum</i>	3		3
<i>Petalophyllum ralfsii</i>	2		2
<i>Primula palinuri</i>	3		3
<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.		4	4
<i>Sphagnum contortum</i> Schultz		1	1
<i>Sphagnum fallax</i> (H.Klinggr.)		1	1
<i>Sphagnum inundatum</i> Russow		2	2
<i>Sphagnum palustre</i> L.		1	1
<i>Sphagnum</i> spp.		3	3
<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		1	1
<i>Sphagnum subsecundum</i> Nees		2	2
<i>Stipa austroitalica</i>	11		11
<i>Woodwardia radicans</i>	9		9



3.3 Distribuzione dell'avifauna nella Regione Calabria


In Calabria risultano censite 289 specie (il 52,7% di quelle italiane), appartenenti a 20 ordini e 61 famiglie, di cui 143 sono quelle che nidificano con regolarità. Dal punto di vista della tutela, 97 sono le specie particolarmente protette a livello comunitario, poiché elencate nell'All. I della Direttiva 2009/147/CE Uccelli.

Fenologia	N. Specie di avifauna	N. Specie di avifauna nelle ZPS
Di sosta	146	81
Stanziale	96	28
Nidificante	67	34
Svernamento	57	34

3.4 Infrastrutture verdi nella Regione Calabria


Nella Regione Calabria è presente una rete di aree naturali e seminaturali, rappresentata dai Parchi Nazionali e Regionali (Parco Nazionale dell'Aspromonte, P.N. della Sila, P. N. del Pollino e Parco Regionale delle Serre), e dalle Riserve Regionali (Lago di Tarsia e Foce del Crati e dalle Valli Cupe). Si tratta di aree strategiche, che svolgono un ruolo centrale per la conservazione della biodiversità, rappresentano le aree "core" della rete ecologica regionale in corso di implementazione. Attualmente comprendono una superficie di 250.000 ha la cui gestione è finalizzata all'acquisizione di una serie complessa di servizi ecosistemici". A tali aree si associano i corridoi di connessione, che connettono tra loro le aree naturali e sono rappresentate dal bacino del Saraceno, bacino del Lao, bacino dell'Esaro, bacino del Crati, Sistema delle fiumare. Inoltre, due corridoi ecologici sono stati identificati come prioritari: il primo si colloca lungo la catena costiera sulla quale insistono già aree designate a ZSC che concorrono al collegamento fra il Parco Nazionale del Pollino ed il Parco Nazionale della Sila; il secondo corridoio, invece, collega in direzione sud-est nord-ovest il Parco Regionale delle Serre ed il Parco Nazionale della Sila.

La rete così implementata rappresenta una prima proposta di Rete Ecologica Regionale acquisita con la DGR 739 del 9/10/2003.



Infrastrutture verdi nella Regione Calabria


3.5 Stato di conservazione degli habitat



Numero di habitat per ciascuna categoria di stato di conservazione a livello nazionale e regionale espresso in percentuale

Recenti indagini effettuate per ottemperare agli obblighi dell'art. 17 della direttiva Habitat hanno consentito di valutare lo stato di conservazione complessivo degli habitat di interesse comunitario, i risultati ottenuti evidenziano che, per il ciclo di reporting 2013 - 2018, come avvenuto nel precedente, per l'Italia un risultato negativo. L'89% degli habitat è in uno stato di conservazione non buono in particolare è cattivo per il 40%, inadeguato per il 49%, solo l'8% è in uno stato di conservazione favorevole. Per il 3% non è stato possibile valutare lo stato di conservazione complessivo.


Per la Calabria i risultati ottenuti sono migliori, si rileva infatti che il 15% degli habitat, circa il doppio della media nazionale, presenta uno stato di conservazione favorevole. Invece per il 34% degli habitat presenti in Calabria, lo stato di conservazione è cattivo anche in questo caso il dato ottenuto è migliore rispetto alla media nazionale.



Superficie dei siti Natura 200 espressa in percentuale per ciascuna categoria di stato di conservazione per tipologia di habitat

Esaminando lo stato di conservazione per ciascuna tipologie di habitat si rileva che il gruppo di habitat dune marittime e interne presentano una maggiore percentuale di superfici con stato di conservazione non buono, seguito dagli Habitat costieri e vegetazione alofitiche e d'acqua dolce. Gli Habitat rocciosi e grotte, Lande e arbusteti temperati e le Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse presentano uno stato di conservazione da buono ad eccellente.


3.6 Stato di conservazione delle specie



Numero di specie nei diversi stati di conservazione a livello nazionale e regionale espresso in percentuale

Come per gli habitat anche per le specie le indagini effettuate per ottemperare agli obblighi dell'art. 17 hanno evidenziato che lo stato di conservazione delle specie a livello nazionale è in prevalenza sfavorevole (U1 e U2 pari al 53%, di cui il 17% U2) risulta uno stato favorevole per il 44% delle specie. La Regione Calabria in linea con quanto ottenuto per gli habitat è caratterizzata da una maggior percentuale di valutazioni favorevoli FV il 46%.

Esaminando lo stato di conservazione per gruppi tassonomici, gli anfibi e le piante presentano la maggiore incidenza di specie con valutazioni eccellenti, mentre i pesci rappresentano il gruppo con una maggiore incidenza di valutazioni cattive.



Percentuali di valutazioni delle specie per gruppi tassonomici nei diversi stati di conservazione

3.7 Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito stabiliti nell'atto di designazione

Gli obiettivi di conservazione rappresentano le finalità da conseguire in un sito Natura 2000 affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e specie in esso individuati a livello superiore di regione biogeografica.

MISURE DI CONSERVAZIONE SITO SPECIFICHE

Il Piano di Gestione si configura come uno strumento di pianificazione la cui adozione risulta necessaria solo qualora la situazione specifica del sito non consenta di garantire uno stato di conservazione soddisfacente attraverso l'attuazione delle misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

Tale strumento è in grado di integrare gli aspetti prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi.

La Regione Calabria a seguito della definizione delle misure di conservazione e degli obiettivi di conservazione e con l'adozione delle misure conservazione habitat/specie specifiche e sito specifiche ha provveduto alla designazione a Zone Speciali di Conservazione è avvenuta ai sensi dell'art. 3 della legge 357/97 con DGR n.78 del 17/3/2016, n.227 del 27/5/2017 e n.73 del 9/3/2018 di tutti i SIC presenti nel territorio regionale, successivamente il MATTM con DM del 12/4/2016, DM del 27/06/2017 e DM del 10/04/2018 ha provveduto ad adottare l'intesa con la stessa Regione e confermare le designazioni.

Con DGR n. 72 del 15/05/2020 la Regione ha provveduto a definire il quadro di azione prioritaria (Prioritised action frameworks, PAF) che rappresenta uno strumento strategico di pianificazione pluriennale, inteso a fornire una panoramica generale delle misure necessarie per attuare la rete Natura 2000 dell'UE e la relativa infrastruttura verde, specificando il fabbisogno finanziario per tali misure e collegandole ai corrispondenti programmi di finanziamento dell'UE.

Le misure sono finalizzate ad assicurare "il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di importanza unionale, tenendo conto al contempo delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali". Le misure individuate nel PAF sono le seguenti:

Specie e Habitat costieri e vegetazione alofitiche

MISURE DI MANTENIMENTO

- Interventi per il contrasto alle forme di pesca illegale e per la riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino con particolare attenzione alle aree con fondali sabbiosi, mediante il posizionamento di strutture antistrascico. (1110,1120 ,1170 e *Caretta caretta*)
- Azioni concrete di protezione e conservazione delle ZSC marino costieri (interventi di rimozione straordinaria di rifiuti e di ripristino degli habitat e specie compromesse e posizionamento di strutture per il ripopolamento di specie sorveglianza dei nidi di *Caretta caretta*) (1110,1120 ,1170 e *Caretta caretta*)
- Opere di confinamento e di tutela dei posidonieti attraverso l'installazione di campi boe che indicano la presenza dell'habitat. (1110,1120 e 1170)

- Intensificare i controlli al rispetto della normativa relativa alla navigazione costiera e vietare l'accesso alle grotte (La misura è di tipo trasversale prevista nella voce 1.2. Amministrazione del sito e comunicazione con le parti) (8330 *Tursiops truncatus*)

Dune marittime e interne

MISURE DI MANTENIMENTO

- Attivazione delle strategie di vigilanza e coordinamento delle attività di gestione e attuazione delle misure di conservazione (Avifauna)
- Sostegno all'introduzione e/o al mantenimento dell'agricoltura biologica o altre forme di gestione agricola a basso impatto in aree Rete Natura 2000.
- Misure per contenere l'impatto delle linee elettriche e di telecomunicazioni la collisione o elettrocuzione di fauna selvatica sulle linee telefoniche ed elettriche (Avifauna)
- Regolamentazione frequentazione turistica (2110, 2120)
- Realizzazione di carnai e strutture per l'allevamento della fauna selvatica (Avifauna)
- Vietare l'installazione di impianti di energia eolica, costruzione ed utilizzo di infrastrutture responsabili di collisioni di uccelli con eliche di torri eoliche (Avifauna)

MISURE DI RIPRISTINO

- Interventi di tutela, rinaturalizzazione e/o risanamento degli habitat costieri e dunali anche attraverso l'incentivazione di operazione a basso impatto con specifiche limitazioni all'uso di mezzi meccanici e/o fruizione turistiche intensive (2110, 2120)
- Ripristino della morfologia dunale e consolidamento della vegetazione psammofila (2110, 2120)

Habitat d'acqua dolce

MISURE DI MANTENIMENTO

- Tutela di ecosistemi di acque dolci (es. interventi di controllo /eradicazione di specie alloctone invasive, rimozione di rifiuti etc) (3130, 3140, 3150 e 3170, *Cordulegaster trinacriae*, *Alburnus albidus*, *Lampetra planeri*, *Rutilus rubilio*, *Salmo trutta macrostigma*, *Lutra lutra*)
- Attivazione delle strategie di vigilanza e coordinamento delle attività di gestione e attuazione delle misure di conservazione (*Alburnus albidus*, *Lampetra planeri*, *Rutilus rubilio*, *Salmo trutta macrostigma*)
- Sostegno all'introduzione e/o al mantenimento dell'agricoltura biologica in aree Rete Natura 2000. (3130, 3140, 3150 e 3170 *Lutra lutra*)
- Regolamentazione delle attività di pascolo (3130, 3140, 3150 e 3170, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290)

MISURE DI RIPRISTINO

- Rinaturalizzazione della vegetazione ripariale in relazione allo stato ecologico e riduzione delle fonti di inquinamento di origine agricola attraverso la creazione di fasce tampone 3250, 3260, 3270, 3280, 3290 *Alburnus albidus*, *Rutilus rubilio*, .

- Tutela, ripristino di ecosistemi di acque dolci (es. interventi di controllo /eradicazione di specie alloctone invasive, rimozione di rifiuti, rampe di risalita e fishways etc) e degli ambienti ripariali (3130, 3140, 3150 e 3170, 3250, 3260, 3270, 3280, 3290 *Alburnus albidus*, *Rutilus rubilio*)

Lande e arbusteti temperati, Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)

MISURE DI MANTENIMENTO

- Regolamentazione delle attività di pascolo (4060, 4090, 5130 5330, 5210 e 5230_ *Himantoglossum adriaticum*, *Elaphe quatuorlineata* e *Eriogaster catax*)
- Individuazione delle specie animali e vegetali esotiche invasive particolarmente impattanti e definizione delle azioni per il contrasto alla diffusione. (5330, 5210 e 5230)
- Sostegno all'introduzione e/o al mantenimento dell'agricoltura biologica o altre forme di gestione agricola a basso impatto in aree Rete Natura 2000. (5420, *Elaphe quatuorlineata* *Eriogaster catax* Avifauna)
- Costruzione o miglioramento di strutture finalizzate alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità ricreando e recuperando elementi del paesaggio agricolo e zone rifugio/riproduzione per l'erpetofauna. (*Elaphe quatuorlineata* e *Eriogaster catax*)
- Realizzazione di infrastrutture verdi (ecotunnel - greenways, sottopassaggi, rampe di risalita e fishways etc) *Elaphe quatuorlineata*

Formazioni erbose naturali e seminaturali

MISURE DI MANTENIMENTO

- Gestione e controllo della diffusione di specie aliene invasive e recupero delle aree prative utilizzate a pascolo anche attraverso piani di pascolamento ed altri interventi di tutela (recinzioni punti di abbeveraggio etc.) (6170, 6210, 6230, 62A0, 6220,6410, 6420, 6430, 6510 *Stipa austroitalica*)
- Contenere l'impatto causato dalla fauna selvatica attraverso metodi di prevenzione (6170, 6210, 6230, 62A0, 6220,6410, 6420, 6430, 6510 *Stipa austroitalica* *Testudo hermanni* *Melanargia arge* Avifauna)
- Attivazione delle strategie di vigilanza e coordinamento delle attività di gestione e attuazione delle misure di conservazione (6420, 6220 *Stipa austroitalica* *Testudo hermanni* *Melanargia arge*) (Compresa nella misura trasversale prevista e valutata nella voce 1.2)
- Sostegno all'introduzione e/o al mantenimento dell'agricoltura biologica o altre forme di gestione agricola a basso impatto in aree Rete Natura 2000 (6170, 6210, 62A0, 6220, 6230, 6410, 6420, 6430, 6510 *Testudo hermanni* *Melanargia arge*)
- Mantenimento di pratiche di gestione agricola estensiva, e conservazione di aree aperte, quali radure, pascoli e prati, anche attraverso attività agrosilvopastorali tradizionali, quali la pastorizia e lo sfalcio o la bruciatura secondo sistemi tradizionali; protezione di piccoli elementi del paesaggio (zone ecotonali, siepi, muri a secco, piccoli corpi d'acqua, boschetti, margini di coltivi, fossi, sentieri).
- Mantenimento di pratiche agricole per fermare o rallentare le successioni naturali causate dall'abbandono dei coltivi o da un insufficiente utilizzo delle terre coltivabili.
- Regolamentazione delle attività di pascolo 6170, 6210, 62A0, 6220, 6230, 6410, 6430, 6510, 6420 *Stipa austroitalica* *Testudo hermanni* *Melanargia arge* Avifauna)

- Salvaguardia dell'avifauna sia l'incentivazione di attrezzature che limitano l'impatto delle macchine durante le operazioni colturali Avifauna
- Misure per contenere l'impatto delle linee elettriche e di telecomunicazioni la collisione o elettrocuzione di fauna selvatica sulle linee telefoniche ed elettriche (Avifauna)
- Costruzione o miglioramento di strutture finalizzate alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità ricreando e recuperando elementi del paesaggio agricolo e zone rifugio/riproduzione per l'erpetofauna (*Testudo hermanni Melanargia arge*)
- Incentivazioni agli agricoltori che operano nelle aree Natura 2000, per i costi aggiuntivi e per i mancati redditi derivanti dai vincoli e dagli obblighi a seguito del recepimento delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. L'erogazione dell'indennità è commisurata agli specifici svantaggi legati alle perdite di reddito ed ai maggiori costi di produzione connessi al rispetto delle condizioni previste dalle suddette misure di conservazione.
- Realizzazione di aree coltivate a colture a perdere da lasciare in campo come fonte alimentare per la fauna selvatica come buona pratica per il mantenimento della biodiversità.
- Ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale quali ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, il mantenimento di ambienti semi-naturali quali fossi, stagni, pozze o abbeveratoi, prati-pascoli, filari e siepi, rappresentano elementi di tipicità in grado di fornire servizi ecosistemici, ed aumentare l'attrattività dello stesso paesaggio.
- Mantenimento e conservazione dei siti sia naturali che artificiali (cibbie, abbeveratoi, stagni artificiali spesso in stato di abbandono), tradizionalmente usati nelle attività agro-silvo-pastorali per immagazzinare la risorsa idrica e, di primaria importanza, utilizzati da *Elaphe quatuorlineata Salamandrina terdigitata Testudo hermanni* e altre specie di erpetofauna di allegato d'importanza conservazionistica e batracofauna *Alburnus albidus, Lampetra planeri, Rutilus rubilio, Salmo trutta macrostigma*.
- Ripristino e mantenimento dei punti di abbeveraggio (fontalini ed abbeveratoi), ed in generale dei punti d'acqua (vasche per l'irrigazione e lavatoi). In molti casi sono in disuso e necessitano di interventi urgenti di ripristino, e di adeguamenti funzionali allo spostamento della batracofauna (es. rampe di risalita).
- Creazione di luoghi di rifugio e riproduzione per la salvaguardia dell'avifauna, creando le condizioni biologiche (cibo, rifugio) per il contribuire al permanere di specie ornitiche ormai a rischio e per la fornitura di servizi ecosistemici.
- L'agricoltura biologica

Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse

MISURE DI MANTENIMENTO

- Tutela, ripristino e valorizzazione di zone umide e torbiere attraverso recinzioni e la limitazione delle attività agro silvo forestali rimozione dei rifiuti controllo e contenimento delle specie invasive (7140 7220 *Woodwardia radicans*)
- Realizzazione di piccoli invasi in comprensori agricoli per creare ambienti umidi finalizzati all'implementazione di interventi di ripopolamento/reintroduzione nelle aree idonee alla specie. (*Triturus carnifex, Bombina pachypus ed Emys orbicularis* Avifauna)

- Limitare il numero delle adduzioni e degli scarichi lungo il corso d'acqua (7140, 7220, *Woodwardia radicans Petalophyllum ralfsii Triturus carnifex* ed *Emys orbicularis Bombina pachypus*)
- Regolamentazione delle attività di pascolo (7140, 7220 *Bombina pachypus Triturus carnifex* ed *Emys orbicularis*)
- Favorire la presenza di siti idonei alla riproduzione della specie attraverso la creazione e recupero, mantenimento e/o di abbeveratoi, sorgenti e pozze d'acqua, piccoli ambienti umidi, siti idonei alla riproduzione della specie (*Triturus carnifex Emys orbicularis Bombina pachypus* Avifauna)
- Salvaguardia dell'avifauna attraverso l'incentivazione di attrezzature che limitano l'impatto delle macchine durante le operazioni colturali (Avifauna)
- Sostegno all'introduzione e/o al mantenimento dell'agricoltura biologica o altre forme di gestione agricola a basso impatto in aree Rete Natura 2000. (7140 7220 *Woodwardia radicans Petalophyllum ralfsii Triturus carnifex Emys orbicularis Bombina pachypus*)

MISURE DI RIPRISTINO

- Realizzare piccoli invasi in comprensori agricoli per creare ambienti umidi finalizzati all'implementazione di interventi di ripopolamento/reintroduzione nelle aree idonee alla specie. (*Bombina pachypus*)

Foreste

MISURE DI MANTENIMENTO

- Attuazione di pratiche silvicolture orientate alla gestione sostenibile del bosco (9210, 9220, e 9380 9320, 9330 e 9340 91AA, 91M0 e 9260 2270, 9540, 9510, 9530 e 95A0 Insetti Chiroterri)
- Salvaguardare la biodiversità dei sistemi forestali, mantenere e sviluppare le superfici forestali, mediante l'introduzione degli strumenti di pianificazione, in una logica di sostenibilità e di adattamento e resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici (es.: rilasciando piante mature, successivi al turno di utilizzazione delle piante di un'idonea percentuale di necromassa al suolo e in piedi e di piante deperienti, diradamento di boschi chiusi, per preservare o restaurare la struttura e funzionalità dell'habitat, conservare gruppi di "alberi habitat" per esempio alberi dormitorio per le specie di chiroterri) (9180, 91E0, 91F0, 92A0, 91C0 e 92D0 9210, 9220, e 9380 9320, 9330 e 9340 91AA, 91M0 e 9260 2270, 9540, 9510, 9530 e 95A0 Insetti Chiroterri *Salamandrina terdigitata*)
- Rimozione dei rifiuti (9180, 91E0, 91F0, 92A0, 91C0 e 92D0)
- Eradicazione delle specie aliene ed invasive (9180, 91E0, 91F0, 92A0, 91C0 e 92D0 9320, 9330 e 9340 91AA, 91M0 e 9260 *Salamandrina terdigitata*)
- Costruzione o miglioramento di strutture finalizzate alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità ricreando e recuperando elementi del paesaggio agricolo e zone rifugio/riproduzione per l'erpetofauna Attività di sorveglianza per contrastare il pascolo (*Salamandrina terdigitata Testudo hermanni*)
- Vigilanza e contrasto sulle attività di taglio illegali il pascolo e rischio d'incendio. (9180, 91E0, 91F0, 92A0, 91C0, 92D0 9180, 91E0, 91F0, 92A0, 91C0 e 92D0, 2270, 9540, 9510, 9530, 95A0, 9320, 9330, 9340 91AA, 91M0, 9260, 9210, 9220, e 9380 Chiroterri Insetti)

- Limitare gli attingimenti e le opere di bonifica per garantire i livelli idrologici e la qualità chimico-fisica e biologica della acque almeno buono (9180, 91E0, 91F0, 92A0, 91C0 e 92D0 *Salamandrina terdigitata*)
- Sostegno all'introduzione e/o al mantenimento dell'agricoltura biologica o altre forme di gestione agricola a basso impatto in aree Rete Natura 2000. (9320, 9330 e 9340 91AA, 91M0 e 9260 9180, 91E0, 91F0, 92A0, 91C0 e 92D0 *Testudo hermanni*)
- Mantenimento delle tradizionali pratiche di gestione e sfruttamento forestale (tradizionali o estensive) per preservare gli habitat o l'habitat di determinate specie.

4. Analisi ed individuazione delle incidenze sui siti natura 2000

Il POR FESR è un programma strategico di interventi che risultano definibili a livello di dettaglio solo in fase attuativa tali caratteristiche, quindi, influenzano il tipo di valutazione ed il livello di approfondimento conseguibile del presente processo di valutazione che avrà un carattere prevalentemente descrittivo. Il POR infatti, identifica una serie di azioni che dovranno poi essere implementate a scala locale, senza il dettaglio dei luoghi di intervento e delle opere l'analisi ed individuazione delle incidenze che potrebbero causare impatti di carattere "diretto" o "indiretto", "temporaneo" o "permanente sui siti natura 2000 può essere valutato solo in termini generali. Ogni opera dovrà essere valutata al momento della progettazione e dell'autorizzazione, compresa la relativa valutazione di incidenza.

Di seguito vengono esaminati per ogni azione gli effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi (desunte dalle caratteristiche del progetto in esame) che si ritiene possano provocare sui siti Natura 2000.

OP 1 - UNA CALABRIA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE, DELLA TRASFORMAZIONE ECONOMICA INTELLIGENTE E DELLA CONNETTIVITÀ ICT REGIONALE

Questo obiettivo di policy è orientato a sostenere le capacità di ricerca ed innovazione delle imprese, favorire la riorganizzazione del sistema di trasferimento tecnologico e le strutture di ricerca, nonché sostenere l'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle imprese.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS (i) - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate	<p>Azione 1.1.1 - Sostegno a progetti di attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche in collaborazione con organismi di ricerca</p> <p>Azione 1.1.2 - Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative a alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca</p> <p>Azione 1.1.3 - Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda d'innovazione della PA</p> <p>Azione 1.1.4 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000. Nel complesso ha effetti positivi in quanto sostiene l'uso di tecnologie efficienti e sostenibili con minore impatto ambientale e con conseguente miglioramento delle performance ambientali dei processi produttivi. Gli effetti ambientali (positivi) sono determinati dalla riduzione delle pressioni sulle diverse componenti ambientali.</p>

<p>OS (ii) - Permettere ai cittadini, alle imprese, organismi di ricerca e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione</p>	<p>Azione 1.2.1 Sviluppo delle infrastrutture tecnologiche e digitali regionali in chiave di sicurezza informatica, data privacy, interoperabilità e digital government nell'ottica del rafforzamento del sistema regionale digitale delle PA.</p> <p>Azione 1.2.2 - Sviluppo di servizi digitali avanzati rivolti a cittadini e imprese</p> <p>Azione 1.2.3 - Sostegno all'interoperabilità con gli enti locali, allo sviluppo delle competenze specialistiche digitali e alla domanda di connettività</p> <p>Azione 1.2.4 - Sostegno al processo di trasformazione digitale dell'economia, integrazione delle tecnologie ICT nei processi di gestione e produttivi delle PMI</p> <p>Azione 1.2.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti</p>	<p>Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000</p>
<p>OS (iii) - Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI anche attraverso investimenti produttivi</p>	<p>Azione 1.3.1 - Competitività del sistema produttivo regionale</p> <p>Azione 1.3.2 – Internazionalizzazione PMI</p> <p>Azione 1.3.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000</p>
<p>OS (iv) - Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità</p>	<p>Azione 1.4.1 Competenze per la S3</p>	<p>Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000</p>

OP 2 - UNA CALABRIA PIÙ VERDE E RESILIENTE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO UN'ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE DI CARBONIO, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA TRANSIZIONE VERSO UN'ENERGIA PULITA ED EQUA, DI INVESTIMENTI VERDI E BLU, DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLA LORO MITIGAZIONE, DELLA GESTIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI NONCHÉ DELLA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE

L'obiettivo di Policy si concentra su interventi volti alla riduzione delle emissioni dei gas serra attraverso la promozione dell'efficiamento energetico degli immobili (pubblici, ad uso pubblico e delle imprese) opportunamente integrabile con interventi di prevenzione sismica, la promozione della transizione verso modelli di economia circolare, oltre che alla realizzazione di infrastrutture verdi ed il contrasto al dissesto idrogeologico.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS (i) - Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra	Azione 2.1.1 - Efficiamento energetico di edifici, impianti e strutture pubbliche e/o ad uso pubblico	L'azione attraverso il sostegno all'efficiamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e/o ad uso pubblico delle imprese e del relativo sistema impiantistico consente la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti quindi riduce le emissioni di gas serra (espresse come tonnellate di CO2 eq). e avvia un percorso di sostenibilità energetica. La realizzazione di impianti di illuminazione pubblica potrebbe determinare effetti sia diretti che indiretti sui siti Natura 2000 su specie sensibili alle sorgenti luminose.
	Azione 2.1.2 - Efficiamento energetico nelle Imprese, ai fini della riduzione dell'impatto dei sistemi produttivi	
	Azione 2.1.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS (ii) - Promuovere le energie rinnovabili	Azione 2.2.1 – Realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile associati a interventi di efficientamento energetico	<p>Gli interventi di produzione di energia rinnovabile localizzati su edifici, strutture e impianti pubblici o ad uso pubblico non comportano effetti su habitat e specie in quanto si concentrano in ambiti territoriali urbanizzati.</p> <p>Gli interventi finalizzati all'introduzione di fonti di energia rinnovabile, nel settore civile e nell'illuminazione pubblica potrebbero comportare effetti sia diretti che indiretti sui siti Natura 2000 con specie sensibili. Ogni intervento dovrà essere valutato al momento della progettazione e dell'autorizzazione, in quanto sarà definita in modo dettagliato la dimensione dell'impianto e la localizzazione.</p> <p>L'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per l'autoproduzione, anche parziale, di energia elettrica possono determinare impatti diretti o indiretti. Ogni intervento dovrà essere valutato al momento della progettazione e dell'autorizzazione, in quanto sarà definita in modo dettagliato la dimensione dell'impianto e la localizzazione.</p>
	Azione 2.2.2 - Sostegno alla diffusione delle Comunità Energetiche	La diffusione di Comunità Energetiche comporta effetti positivi per la riduzione delle emissioni inquinanti sull'ambiente e inoltre avvia un percorso di uso sostenibile dell'approvvigionamento energetico. Di contro la presenza di impianti eolici, fotovoltaici e idroelettrici dovrà essere valutata al momento della progettazione quando sarà definita la dimensione dell'impianto e la localizzazione, in quanto potrebbero generare impatti diretti indiretti e cumulativi
OS (iii) - Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori delle TEN-E	Azione 2.3.1 - Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids), e sviluppo dei sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia	L'azione attraverso l'efficientamento energetico del sistema impiantistico consente la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti quindi riduce l'impatto sull'ambiente e avvia un percorso di sostenibilità energetica.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS (iv) - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione e la resilienza del rischio di catastrofi, tenendo conto degli approcci basati sull'ecosistema	Azione 2.4.1 Interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza delle infrastrutture nei territori più esposti a rischio idrogeologico ed erosione costiera	<p>L'azione consente di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e di erosione costiera, con effetti positivi su habitat e specie. Infatti l'utilizzo di soluzioni "Nature Based" contribuisce a ridurre la vulnerabilità e incrementare la resilienza e la sicurezza del territorio. L'effetto ambientale dell'azione può essere valutato solo in termini generali poiché in questa fase nessun intervento è localizzato sul territorio. La fase di cantiere risulta la più impattante in quanto determina l'occupazione di suolo, la possibile sottrazione di specie vegetali e la modifica della morfologia dei luoghi.</p> <p>Ogni intervento dovrà essere valutato al momento della progettazione e dell'autorizzazione, in quanto sarà definita in modo dettagliato la dimensione dell'intervento e la localizzazione.</p>
	Azione 2.4.2 Interventi per il potenziamento e l'adeguamento logistico e tecnologico del sistema regionale della Protezione Civile	<p>Azione a carattere principalmente immateriale. Non si prevedono potenziali impatti diretti nei Siti della rete Natura 2000.</p> <p>Gli interventi di potenziamento dei sistemi di monitoraggio per la prevenzione multirischio e per il monitoraggio e previsioni meteorologiche, così come per l'adeguamento tecnologico dei sistemi di allertamento possono generare potenziali effetti indiretti positivi sulla biodiversità, il veloce accertamento del rischio consente di prevenire danni sul territorio ed evitare perdite di biodiversità.</p>

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS (v) - Promuovere l'accesso all'acqua e una gestione sostenibile delle risorse idriche	Azione 2.5.1 Interventi per il miglioramento della qualità del Servizio Idrico Integrato	L'azione sostiene interventi finalizzati a migliorare la qualità del servizio idrico ed efficientare il sistema di collettamento e trattamento dei reflui urbani riducendo le perdite idriche con effetti positivi sull'ambiente e sulla biodiversità. Tale azione migliorerà la qualità delle acque di balneazione e del sistema idrografico nel complesso. Eventuali effetti negativi potranno derivare dalla realizzazione di infrastrutture di collettamento ed impianti (allo stato non localizzati) all'interno, o in prossimità, dei siti della Rete Natura 2000. In tali casi, le valutazioni ambientali sito specifiche dovranno tenere conto della sensibilità delle aree e delle possibili alternative localizzative.
	Azione 2.5.2 Rafforzamento e integrazione dei sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati delle risorse idriche	L'azione sostiene interventi finalizzati a migliorare la qualità del servizio idrico ciò determina effetti positivi sull'ambiente e sulla biodiversità. La realizzazione di interventi strutturali può essere causa di impatti negativi sui Siti Natura 2000, direttamente o indirettamente, in quanto genera sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento.
OS (vi) - Promuovere la transizione verso un'economia circolare	Azione 2.6.1 Azioni finalizzate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti	L'azione sostiene interventi finalizzati ad una gestione sostenibile dei rifiuti minimizzandone la produzione e gli impatti ambientali.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
	<p>Azione 2.6.2 Sviluppare sistemi di raccolta differenziata efficienti e una rete di centri di raccolta di supporto</p>	<p>L'azione è volta sostanzialmente a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di raccolta; in tal senso i possibili impatti positivi si ripercuotono anche se indirettamente, anche sui Siti Natura 2000; quelli eventualmente negativi potrebbero essere determinati dalla realizzazione di ulteriori centri di raccolta in prossimità o nelle aree della Rete natura 2000. Tali eventuali nuove localizzazioni non sono ancora determinate e pertanto gli impatti derivanti dalla realizzazione delle opere dovranno essere puntualmente valutati in sede progettuale considerando le eventuali alternative localizzative.</p>
	<p>Azione 2.6.3 Sviluppo dell'impiantistica per il trattamento, il recupero e la valorizzazione dei rifiuti</p>	<p>L'azione sostenere interventi su impianti già esistenti, adeguandone i sistemi di gestione verso forme sostenibili che minimizzano gli impatti ambientali. Tale attività produce nel suo complesso un miglioramento degli effetti sui territori, derivanti da una gestione non ottimale dei rifiuti.</p> <p>Nell'ambito della progettazione dei singoli interventi si provvederà ad una appropriata valutazione ambientale in quanto sarà definita la localizzazione e la dimensione dell'impianto. La realizzazione di nuovi interventi relativi alle infrastrutture di trattamento dei rifiuti, possono produrre, impatti negativi se realizzati all'interno dei siti Rete Natura 2000, o in prossimità, generando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento. Nella fase di valutazione degli strumenti di settore e dei relativi interventi si dovrà tenere conto anche degli effetti cumulativi e valutare in caso di negatività le eventuali alternative possibili a salvaguardia della peculiarità del ruolo della Rete Natura 2000, fermo restando che è fatto assoluto divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, fatte salve le discariche per inerti (Decreto MATTM del 17.10.2007).</p>

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
	Azione 2.6.4 Incentivi per lo sviluppo di filiere produttive innovative per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia e di energia dai rifiuti	L'azione sostiene interventi finalizzati ad una gestione sostenibile dei rifiuti minimizzandone la produzione e gli impatti ambientali.
OS (vii) - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento	Azione 2.7.1 Azioni di tutela, conservazione valorizzazione e fruizione del sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000 e delle infrastrutture verdi	L'azione sostiene interventi di tutela della biodiversità ha impatti positivi sui siti di rete natura 2000.
OS (viii) - Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile, nel quadro della transizione verso una rete a zero emissioni di Co6	Azione 2.8.1 - Sviluppo delle infrastrutture necessarie per migliorare l'accessibilità ai centri urbani in modo integrato, sostenibile ed efficiente	L'azione dovrebbe produrre un miglioramento della qualità dei servizi ed una riduzione degli impatti su qualità dell'aria nelle aree urbane e suburbane.
	Azione 2.8.2 - Sostegno al miglioramento del sistema del trasporto collettivo	La realizzazione e il completamento delle infrastrutture e dei centri di interscambio, nei siti della rete Natura 2000 o nelle aree limitrofe può generare potenziali impatti diretti negativi causando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle fasi di cantiere perché potenziali impatti negativi possono essere generati durante la realizzazione di nuovi scavi
	Azione 2.8.3 - Sostegno allo sviluppo di sistemi di trasporto intelligenti (ITS)	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
	Azione 2.8.4 - Sostegno alla Mobilità Sostenibile e Leggera	L'azione dovrebbe produrre un miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e suburbane, con effetti positivi sugli ecosistemi. La realizzazione di iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile, nei siti della rete Natura 2000 o nelle aree limitrofe può generare potenziali impatti diretti negativi causando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento, sia nella fase di realizzazione dell'opera sia nella fase di utilizzo. Potenziali impatti negativi possono essere ricondotti ad un aumento dei flussi di visitatori nel territorio, se in prossimità o nelle aree dei Siti Natura 2000.

OP 3 - Una Calabria più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS (i) - Sviluppare una TEN-T resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente, sicura, sostenibile e intermodale	Azione 3.1.1 - Potenziare i collegamenti multimodali di porti, aeroporti e città con la rete globale ottimizzando i servizi.	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
	Azione 3.1.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	
OS (ii) - Sviluppare e migliorare la mobilità nazionale, regionale e locale sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, compreso un migliore accesso alle TEN-T e alla mobilità transfrontaliera	Azione 3.2.1 –Potenziare i servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale	Azioni immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
	Azione 3.2.2 – Riqualficazione degli archi stradali per migliorare l’accessibilità alle “aree interne”	La realizzazione di interventi strutturali per il miglioramento della mobilità regionale può essere causa di impatti negativi sui Siti Natura 2000, o in prossimità, generando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento
	Azione 3.2.3 – Potenziare infrastrutture e attrezzature portuali di interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici e operativi	La realizzazione di interventi volti a potenziare le infrastrutture e le attrezzature portuali e interportuali di interesse regionale può essere causa di impatti negativi nei Siti Natura 2000, o in prossimità, generando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento
	Azione 3.2.4 – Potenziamento delle aree multimodali di interscambio	La realizzazione di interventi strutturali per il miglioramento della mobilità regionale può essere causa di impatti negativi sui Siti Natura 2000, o in prossimità, generando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento
	Azione 3.2.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità	Azioni immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.

	dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	
--	--	--

OP 4 - UNA CALABRIA PIÙ SOCIALE E INCLUSIVA ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS a) - migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro - in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani; per i disoccupati di lungo periodo e per i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché per le persone inattive - anche promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale;	<p>Azione 4bis.1.1 – Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro e a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati</p> <p>Azione 4bis.1.2 – Favorire l'occupazione giovanile rafforzando il collegamento tra sistema educativo e formativo e il tessuto produttivo locale</p> <p>Azione 4bis.1.3 – Favorire l'occupazione giovanile attraverso la promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità</p> <p>Azione 4bis.1.4. – Promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale</p> <p>Azione 4bis.1.5 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
OS b) - modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di	<p>Azione 4bis.2.1 - Modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro</p> <p>Azione 4bis.2.2 – Sostegno alla mobilità dei lavoratori</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura per l'incontro tra domanda e offerta, le transizioni e la mobilità nel mercato del lavoro.	Azione 4bis.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento e qualificazione dei Centri per l'Impiego (Centri per l'impiego 4.0), piani di empowerment e rafforzamento delle competenze del personale dei Centri per l'impiego e degli enti di formazione, cooperazione applicativa e interlocuzione del Sistema Informativo del Lavoro (SIL) con il SIURP	
OS c) - promuovere una partecipazione equilibrata al mercato del lavoro sotto il profilo del genere, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti	<p>Azione 4bis. 3.1 – Sostenere l'occupazione femminile</p> <p>Azione 4bis. 3.2 – Sviluppare i servizi per la conciliazione tra vita e lavoro</p> <p>Azione 4bis. 3.3. - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
OS d) - promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute	<p>Azione 4bis. 4.1 – Promuovere adattamento al cambiamento e l'invecchiamento attivo</p> <p>Azione 4bis. 4.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS e) - migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida dell'apprendimento non formale e informale, per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistati	Azione 4ter. 5.1 – Promuovere l'acquisizione da parte di giovani e adulti di un adeguato livello di competenze	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
	Azione 4ter. 5.2 – Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione professionale e terziaria perseguendo l'integrazione con le politiche per il lavoro e la transizione formazione/lavoro	
	Azione 4ter. 5.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	
OS f) - promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione	Azione 4ter. 6.1 - Sostegno all'istruzione, borse di studio e contributi per studenti, inclusi gli studenti universitari e post universitari	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
	Azione 4ter.6.2 - Qualificare modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione	

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità	Azione 4ter.6.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Formazione e rafforzamento delle competenze della Pubblica Amministrazione regionale e dei beneficiari sui temi della creazione di sistemi di istruzione e formazione di qualità e inclusivi, rafforzamento dell'Osservatorio Regionale dell'Istruzione, creazione di una rete con funzioni di "centro servizi" tra le scuole, creazione di piattaforme interoperabili per l'attuazione degli interventi del Programma	
OS g) – promuovere l'apprendimento permanente, in particolare le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze imprenditoriali e digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale	<p>Azione 4ter.7.1 - Rafforzare le competenze lungo tutto l'arco della vita</p> <p>Azione 4ter.7.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS h) - Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati	4quater.8.1 - Potenziare e qualificare la rete dei servizi sociali, sanitari, socio-sanitari e di accompagnamento al lavoro per promuovere l'inclusione attiva e le pari opportunità dei soggetti vulnerabili	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
	4quater.8.2 - Promuovere l'innovazione sociale, per lo sviluppo di nuovi servizi di welfare e sostenere l'imprenditorialità sociale	
	Azione 4quater.8.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi	

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
<p>Os k) - Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata</p>	<p>4quater.11.1 - Sostenere e rafforzare l'offerta di servizi e l'accesso paritario e tempestivo a servizi sociosanitari e sanitari di qualità, inclusa l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità</p> <p>4quater.11.2 - Sostenere e migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e l'assistenza a lungo termine</p> <p>Azione 4quater.11.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.</p>
<p>OS I) - Promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori</p>	<p>4quater.12.1 Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini</p> <p>Azione 4quater.12.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	<p>Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.</p>

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS (i) - Rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo delle infrastrutture sociali e la promozione dell'economia sociale	<p>Azione 4.1.1 Modernizzare e rafforzare governance e prestazioni di istituzioni e servizi per il MdL (per un approccio integrato e tempestivo e per migliorare l'incontro domanda/offerta e il sostegno alle transizioni)</p> <p>Azione 4.1.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
OS (ii) - Migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza	<p>Azione 4.2.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi.</p> <p>Azione 4.2.2 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per la realizzazione di scuole più sicure, efficienti, accessibili, attrattive e innovative</p> <p>Azione 4.2.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
OS (iii) - Promuovere l'inclusione	Azione 4.3.1 - Infrastrutture abitative	

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, comprese le persone con bisogni speciali, attraverso azioni integrate che includono alloggi e servizi sociali	<p>Azione 4.3.2 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità</p> <p>Azione 4.3.3 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
OS (v) - Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità	<p>Azione 4.5.1 – Infrastrutture per il rafforzamento dell'assistenza sanitaria territoriale</p> <p>Azione 4.5.2 - Attrezzature sanitarie e Beni mobili per la salute</p> <p>Azione 4.5.3 - Digitalizzazione del sistema sanitario regionale e delle cure sanitarie</p> <p>Azione 4.5.4 – Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS (vi) - Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale	<p>Azione 4.6.1 – Investimenti materiali e immateriali negli ambiti cultura e turismo sostenibile finalizzati allo sviluppo, all'inclusione e all'innovazione sociale</p> <p>Azione 4.6.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.

OP 5 - UNA CALABRIA PIÙ VICINA AI CITTADINI

Obiettivi specifici POR Calabria FESR FSE Plus 2021 -2027	Azioni	Effetti potenziali diretti Indiretti e cumulativi
OS (i) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane	<p>Azione 5.1.1. – Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura e il patrimonio culturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane</p> <p>Azione 5.1.2 – Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti – Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di un a gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.
OS (ii) - Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane	<p>Azione 5.2.1_Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo a livello locale, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree diverse da quelle urbane</p> <p>Azione 5.2.2 - Capacità amministrativa direttamente collegata agli investimenti - Rafforzamento degli strumenti, delle competenze e della capacità dei soggetti coinvolti nella programmazione, gestione e attuazione degli interventi, ai fini di una gestione e di un utilizzo più efficace dei fondi</p>	Azione immateriale che non determina effetti diretti, indiretti o cumulativi sui siti natura 2000.

5. Valutazione del livello di significatività delle incidenze

Dall'analisi delle incidenze del POR sui siti Natura 2000 sono stati selezionate le azioni che hanno potenziali impatti e si è proceduto a quantificare e motivare, sulla base di evidenze scientifiche comprovabili, il livello di significatività delle incidenze sugli habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000.

Si ha una incidenza significativa quando dagli esiti della valutazione emerge una perdita o variazione sfavorevole del grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o degli habitat di specie all'interno del sito e in riferimento alla regione biogeografica di appartenenza.

Altresì l'incidenza è significativa se viene alterata l'integrità del sito o viene pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di conservazione sito-specifici.

Sulla base delle indicazioni sopra fornite, ad ogni habitat e specie di importanza comunitaria o habitat di specie interferito è stata associata una valutazione della significatività dell'incidenza:

- Nulla (non significativa – non genera alcuna interferenza sull'integrità del sito)
- Bassa (non significativa – genera lievi interferenze temporanee che non incidono sull'integrità del sito e non ne compromettono la resilienza)
- Media (significativa, mitigabile)
- Alta (significativa, non mitigabile)

I criteri in base ai quali sono individuati i diversi livelli di significatività dell'incidenza (incidenza non significativa o nulla - bassa - media - alta) sono stati descritti e motivati, in ogni caso durante la progettazione dei singoli interventi si provvederà ad una appropriata valutazione ambientale in quanto sarà definita la localizzazione e la dimensione dell'intervento.

AZIONI

AZIONE 2.1.1 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI EDIFICI, IMPIANTI E STRUTTURE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO

AZIONE 2.1.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLE IMPRESE, AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'IMPATTO DEI SISTEMI PRODUTTIVI

AZIONE 2.1.3 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DIRETTAMENTE COLLEGATA AGLI INVESTIMENTI - RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI, DELLE COMPETENZE E DELLA CAPACITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, AI FINI DI UNA GESTIONE E DI UN UTILIZZO PIÙ EFFICACE DEI FONDI

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

L'augmentata efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e/o delle imprese e del relativo sistema impiantistico ha un'incidenza nulla sull'integrità dei siti Natura 2000. L'attuazione dell'azione comporta in generale una significativa riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti con impatti positivi a livello globale e sul lungo periodo per gli effetti sul climate change e sulla biodiversità. Inoltre l'azione interessa per lo più ambiti urbani profondamente alterati.

La realizzazione di impianti di illuminazione pubblica potrebbe generare una media incidenza sull'integrità di rete Natura 2000 che richiedono, in fase attuativa, una più accurata valutazione.

La realizzazione di impianti di illuminazione pubblica può avere una media incidenza sulla fenologia delle specie. In particolare le specie sensibili sono *Caretta caretta* a cui l'eccessiva illuminazione causa disorientamento durante le schiuse e disturbo durante la nidificazione. Altre specie sono i chiroterri e l'avifauna, poiché le luci artificiali possono condizionare l'attività di spostamento, aumentare il rischio di predazione presso le fonti di luce e alterare i ritmi circadiani.

AZIONE 2.2.1 – REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE ASSOCIATI A INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

L'augmentata efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e/o ad uso pubblico delle imprese e del relativo sistema impiantistico ha un'incidenza nulla sull'integrità dei siti Natura 2000. La riduzione significativa delle emissioni atmosferiche inquinanti ha impatti positivi a livello globale sul lungo periodo con effetti sul climate change e sulla biodiversità. Inoltre l'azione interessa per lo più ambiti urbani profondamente alterati.

La realizzazione di impianti di illuminazione pubblica potrebbe generare potenziali interferenze sull'integrità di rete Natura 2000 che richiedono, in fase attuativa, è necessaria una più accurata valutazione.

La realizzazione di impianti di energia rinnovabile possono determinare incidenze sui siti della rete Natura 2000 legate alla frammentazione dei mosaici naturali di habitat e alle interferenze con le specie dell'avifauna e chiroterri. L'entità dell'incidenza dipende dalla dimensione dell'impianto e dalla localizzazione del progetto.

La realizzazione di alcuni impianti di energia rinnovabile in particolare eolici ed elettrodotti se collocati in prossimità di rotte migratorie potrebbero comportare incidenze sull'avifauna e chiroterri; pertanto in sede progettuale sarà necessario valutare localmente gli effetti di impianti eolici ed elettrodotti e valutare la sensibilità ambientale, in modo da evitare di realizzare impianti in ambiti territoriali con valore ecologico.

AZIONE 2.2.2 - SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

La realizzazione di impianti di energia rinnovabile può determinare una bassa incidenza sui siti della rete Natura 2000 legate alla perdita e/o all'alterazione di suolo, habitat, copertura vegetale e risorse naturali in generale, nonché la frammentazione dei mosaici naturali di habitat e le interferenze con le specie dell'avifauna, dell'ittiofauna, dell'erpetofauna e della mammalofauna. L'incidenza dipende dalla dimensione degli impianti e dalla localizzazione

del progetto e dalla contemporanea presenza di più impianti. Infatti piccoli nell'insieme possono produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000 se concentrati in una area limitata. Quindi è necessario valutare gli effetti congiunti dell'installazione di nuovi impianti rispetto alla diffusione nel territorio.

La realizzazione di impianti se collocati in prossimità di rotte migratorie potrebbe comportare una bassa incidenza sul paesaggio e servizi ecosistemici; pertanto in sede progettuale sarà necessario valutare localmente gli effetti e valutare la sensibilità ambientale, in modo da evitare di costruire nuovi impianti negli ambiti più sensibili.

AZIONE 2.3.1 - REALIZZAZIONE DI RETI INTELLIGENTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA (SMART GRIDS), E SVILUPPO DEI SISTEMI DI ACCUMULO E STOCCAGGIO DELL'ENERGIA

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

L'aumentata efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico e/o ad uso pubblico delle imprese e del relativo sistema impiantistico ha un'incidenza nulla sull'integrità dei siti Natura 2000. La riduzione significativa delle emissioni atmosferiche inquinanti ha impatti positivi a livello globale sul lungo periodo con effetti sul climate change e sulla biodiversità. Inoltre l'azione interessa per lo più ambiti urbani profondamente alterati.

L'aumento dell'efficienza energetica dei sistemi impiantistici ha un'incidenza nulla sul grado di conservazione degli habitat e specie. Inoltre il minor impatto determinato dalla riduzione di emissioni inquinanti e climalternti ha effetti positivi sulla struttura degli habitat e sulle dinamiche delle popolazioni delle specie.

AZIONE 2.4.1 INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE NEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO ED EROSIONE COSTIERA

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

L'azione in termini generali contribuisce ad accrescere la resilienza e la sicurezza del territorio. Comunque è necessario in fase attuativa una accurata valutazione in quanto le attività possono determinare modifiche del territorio ed in particolare la realizzazione di manufatti può generare l'effetto barriera che impediscono gli spostamenti degli animali per la ricerca di cibo o per esigenze riproduttive.

L'azione in termini generali ha un'incidenza sul grado di conservazione degli habitat e specie bassa. Infatti, nonostante la movimentazione del suolo, che comporta modifica della morfologia dei luoghi, gli interventi che sostiene contribuiscono ad accrescere la resilienza e la sicurezza del territorio preservando la perdita di biodiversità. Le modifiche del territorio si possono considerare reversibili, in quanto si tratta di habitat con grandi capacità di rinnovazione composti da elementi mobili adattati ad un ambiente difficile e di rapida evoluzione.

Al momento della progettazione e dell'autorizzazione, quando sarà definita in modo dettagliato la dimensione dell'intervento e la localizzazione potranno essere definite le opportune misure di mitigazione che annullano gli effetti generati dalla realizzazione dell'intervento.

AZIONE 2.5.1 INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

L'azione in termini generali ha un'incidenza sul grado di conservazione degli habitat e specie media in quanto contribuisce ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche. In fase di attuazione è necessario una accurata valutazione di ciascun intervento in quanto le attività previste possono determinare modifiche del territorio con conseguente consumo/sottrazione di risorse destinate al sito, interferenze con aree con funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.), interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).

Gli interventi possono modificare la morfologia dei luoghi in modo irreversibile con riduzione delle superfici di un habitat e deterioramento fisico. Inoltre potrebbero determinare perturbazione alle popolazioni di specie a causa delle emissioni (rumore, sorgente luminosa ecc.) generate dalle attività.

Ogni intervento dovrà essere valutato al momento della progettazione e dell'autorizzazione, in quanto sarà definito in modo dettagliato la dimensione dell'intervento la localizzazione e le opportune misure di mitigazione che annullano gli effetti generati dalla realizzazione dell'intervento.

AZIONE 2.5.2 RAFFORZAMENTO E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI GESTIONE DEI DATI DELLE RISORSE IDRICHE

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

L'azione in termini generali ha un'incidenza sul grado di conservazione degli habitat e specie media contribuisce ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche. In fase di attuazione è necessario una accurata valutazione di ciascun intervento in quanto le attività che l'azione sostiene possono determinare modifiche del territorio con conseguente consumo/sottrazione di risorse, interferenze con aree di importanza ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.), interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).

Gli interventi possono modificare la morfologia dei luoghi in modo irreversibile e deterioramento fisico del territorio. Inoltre potrebbero determinare perturbazione alle popolazioni di specie a causa delle emissioni (rumore, sorgente luminosa ecc.) generate dalle attività.

Ogni intervento dovrà essere valutato al momento della progettazione e dell'autorizzazione, in quanto sarà definito in modo dettagliato la dimensione dell'intervento la localizzazione e le opportune misure di mitigazione che contribuiscono ad attenuare gli effetti generati dalla realizzazione dell'intervento.

AZIONE 2.6.3 SVILUPPO DELL'IMPIANTISTICA PER IL TRATTAMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

Nell'ambito della progettazione dei singoli interventi sarà necessario considerare anche le possibili incidenze dirette e indirette sugli habitat e sulle specie tutelate nei siti Natura 2000, fermo restando che è fatto assoluto divieto di realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, fatte salve le discariche per inerti (Decreto MATTM del 17.10.2007).

AZIONE 2.7.1 AZIONI DI TUTELA, CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE, DELLA RETE NATURA 2000 E DELLE INFRASTRUTTURE VERDI

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000

L'azione ha incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000

Principali incidenze sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

L'azione ha incidenze nulle sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

AZIONE 2.8.1 - SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ AI CENTRI URBANI IN MODO INTEGRATO, SOSTENIBILE ED EFFICIENTE

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

Interventi di tipo strutturale e infrastrutturale potrebbe determinare impatti negativi, laddove ricadenti in prossimità o nelle aree della Rete Natura 2000, generando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e

inquinamento. In tali casi, nell'espletamento delle procedure di VINCA, bisognerà prevedere le opportune misure di compensazione e/o mitigazione in relazione alla specificità dei siti interessati.

AZIONE 2.8.2 - SOSTEGNO AL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DEL TRASPORTO COLLETTIVO

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

Interventi di tipo strutturale e infrastrutturale potrebbero determinare un livello di incidenza medio, laddove ricadenti in prossimità o nelle aree della Rete Natura 2000, generando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento. In tali casi, nell'espletamento delle procedure di VINCA, bisognerà prevedere le opportune misure di compensazione e/o mitigazione in relazione alla specificità dei siti interessati.

AZIONE 2.8.4 - SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE E LEGGERA

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

Gli interventi in fase di attuazione dovranno essere sottoposti a valutazione in quanto le attività previste possono determinare modifiche del territorio con conseguente consumo/sottrazione di risorse destinate al sito, interferenze con aree con funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.), interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici).

AZIONE 3.2.2 – RIQUALIFICAZIONE DEGLI ARCHI STRADALI PER MIGLIORARE L'ACCESSIBILITÀ ALLE "AREE INTERNE"

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

Interventi di tipo strutturale e infrastrutturale potrebbero determinare un livello di incidenza medio, laddove ricadenti in prossimità o nelle aree della Rete Natura 2000, generando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento. In tali casi, nell'espletamento delle procedure di VINCA, bisognerà prevedere le opportune misure di compensazione e/o mitigazione in relazione alla specificità dei siti interessati.

AZIONE 3.2.3 – POTENZIARE INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE PORTUALI DI INTERESSE REGIONALE, IVI INCLUSI IL LORO ADEGUAMENTO AI MIGLIORI STANDARD AMBIENTALI, ENERGETICI E OPERATIVI

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

Interventi di tipo strutturale e infrastrutturale potrebbero determinare un livello di incidenza medio, laddove ricadenti in prossimità o nelle aree della Rete Natura 2000, generando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento. In tali casi, nell'espletamento delle procedure di VINCA, bisognerà prevedere le opportune misure di compensazione e/o mitigazione in relazione alla specificità dei siti interessati.

AZIONE 3.2.4 – POTENZIAMENTO DELLE AREE MULTIMODALI DI INTERSCAMBIO

Principali incidenze sull'integrità dei siti Natura 2000 e sul grado di conservazione degli habitat, habitat di specie e specie

Interventi di tipo strutturale e infrastrutturale potrebbero determinare un livello di incidenza medio, laddove ricadenti in prossimità o nelle aree della Rete Natura 2000, generando sottrazione di territorio, frammentazione di habitat, disturbo e inquinamento. In tali casi, nell'espletamento delle procedure di VINCA, bisognerà prevedere le opportune misure di compensazione e/o mitigazione in relazione alla specificità dei siti interessati.

6. Individuazione e descrizione delle eventuali misure di mitigazione

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o annullare gli effetti negativi sui siti al di sotto della soglia di significatività, sia nella fase di attuazione o realizzazione, sia dopo il suo completamento, senza arrecare ulteriori effetti negativi sugli stessi.

L'individuazione delle misure di mitigazione deve essere riferita a ciascun fattore di alterazione che implica incidenze significative negative.

Le misure di mitigazione rappresentano elementi di livello strategico, riferibili a territori vulnerabili da sottoporre a tutela per le diverse tipologie di intervento. In fase di attuazione, tali elementi dovranno essere sviluppati e approfonditi in relazione ai diversi contesti di riferimento, per massimizzare le ricadute positive sulle aree Natura 2000. Per tutte le tipologie di interventi che possono generare impatti, si evidenzia la necessità in fase attuativa, in applicazione del principio di precauzione, di prevedere vincoli relativi alla limitazione dei lavori nel periodo di riproduzione delle specie. Gli interventi di tipo strutturale comportano interferenze nei Siti Natura 2000, sia durante la fase di cantiere che di esercizio.

In fase di cantiere, i potenziali impatti, derivano dal funzionamento delle macchine e dalla movimentazione dei materiali di scavo, che determinano emissioni di gas di scarico, produzione di polveri, vibrazioni e rumori e movimentazione di materiali. È necessario che:

- i tempi di apertura dei cantieri e di realizzazione degli interventi che dovranno avvenire in periodi dell'anno tali da escludere (o minimizzare se l'esclusione totale dovesse rivelarsi impossibile) il disturbo della fauna selvatica tipica dell'habitat potenzialmente interessato, con particolare riferimento ai periodi di riproduzione;
- la valutazione del traffico indotto dai mezzi pesanti di cantiere necessari alla realizzazione delle opere, che determinano un incremento temporaneo delle emissioni atmosferiche inquinanti e del rumore;
- siano adottate tutte le misure necessarie a limitare la rumorosità e la produzione di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera durante la fase di cantiere;
- nelle aree montane e fatto divieto di rilasciare a valle materiale lapideo in tutte le fasi di scavo e di finitura dei lavori;
- Il materiale terroso rimosso deve essere accantonato e riutilizzato per la finitura delle superfici a fine lavori;
- Le aree utilizzate per il cantiere devono essere ripristinate a fine lavori.
- dare risalto al valore naturalistico dei bordi stradali e ferroviari determinato dal fatto che i margini agiscono da "corridoi faunistici" permettendo i collegamenti tra boschi, incolti ed altri habitat;
- garantire una gestione della vegetazione a "zone" (fasce parallele alla strada o alla ferrovia), in maniera tale da diversificare l'ambiente e mediare le varie esigenze;
- utilizzare essenze arboreo-arbustive autoctone, e tra queste, sono preferibili le varietà originali nei confronti di quelle selezionate.
- la costruzione di passaggi per la fauna (mitigazioni attive);
- la realizzazione di misure destinate ad impedire l'accesso degli animali alla carreggiata (mitigazioni passive).

7. Conclusioni dello Studio di Incidenza

Il presente Studio ha consentito di identificare, per ciascuna obiettivo le azioni del POR, che possono potenzialmente interessare i siti della Rete Natura 2000. Gli interventi potenzialmente possono essere realizzati sul territorio regionale, quindi solo nella fase attuativa si tradurranno in interventi con una specifica localizzazione

Potenziali impatti negativi possono essere ricondotti anche alla realizzazione di interventi strutturali e di carattere infrastrutturale, che presentano potenziali effetti circa l'interruzione della connettività e l'occupazione di suolo di particolare valore ecologico, il disturbo e il degrado degli ecosistemi e i relativi riflessi sulle comunità vegetali e animali presenti.

Gli interventi finalizzati alla tutela e conservazione di tale aree ad alto valore naturale e paesaggistico, alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali, possono comportare effetti positivi sulla biodiversità, sul sistema delle aree protette, della Rete Natura 2000, della rete ecologica e del paesaggio. Essi possono infatti contribuire da un lato alla conoscenza e quindi al rispetto e alla conservazione di tale aree ad alto valore naturale e paesaggistico, dall'altro rafforzano l'offerta turistica regionale, in particolare sostenendo la creazione di un turismo sostenibile basato sulla valorizzazione e sulla fruizione delle aree di pregio, traducendo in vantaggio competitivo l'offerta di "ambienti naturali" presenti sul territorio regionale.

D'altra parte l'attuazione delle misure di mitigazione che dovranno essere individuate in fase di progettazione, consentono di evitare/minimizzare il verificarsi di tali impatti.

Poiché gli interventi individuati dalle azioni del POR FESR sono solo parzialmente localizzati, le indicazioni fornite nello Studio dovranno essere recepite nei diversi strumenti di attuazione e meglio specificate e puntualizzate a partire dalle caratteristiche dei contesti specifici di realizzazione dei singoli interventi. Inoltre dovranno essere sottoposti singolarmente a Valutazione di Incidenza, laddove prevista ai sensi della normativa vigente, verificandone la coerenza in modo approfondito con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 potenzialmente impattati. Nell'ambito della progettazione dei singoli interventi sarà necessario considerare anche le possibili incidenze dirette e indirette sugli habitat e sulle specie tutelati nei siti Natura 2000.

8. Bibliografia, sitografia e Appendice allo Studio

Documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato e afferenti alle componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione

Le fonti utilizzati per la raccolta dei dati sono:

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2019/

<https://eunis.eea.europa.eu/species.jsp>

<https://eunis.eea.europa.eu/habitats-annex1-browser.jsp>

http://cdr.eionet.europa.eu/help/birds_art12

<http://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000>

<https://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/art12/envxbcqeq/>

<http://www.iucn.it/liste-rosse-italiane.php?ricerca=Juniperus&submit=Vai>

<https://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/art17/envxuwp6g/>

<http://www.reportingdirettivahabitat.it/>

<http://geoportale.regione.calabria.it/opendata>

<http://groupware.sinanet.isprambiente.it/uso-copertura-e-consumo-di-suolo/library/copertura-del-suolo/corine-land-cover/>

<http://www.pcn.minambiente.it/mattm/servizio-wms/>

http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/Reporting_Dir_Habitat?set_language=it

<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-2>

Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012) ISPRA Rapporti 219/2015

Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend ISPRA Rapporti 194/2014

Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Habitat

Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Specie animali parte prima - Parte seconda

Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: Specie vegetali

La vegetazione d'Italia con carta delle serie di vegetazione in scala 1:500.000

La flora in Italia Flora, vegetazione, conservazione del paesaggio e tutela della biodiversità di Carlo Blasi e Edoardo Biondi

AA.VV. (2021) - Rete Natura 2000 - Biodiversità in Calabria <http://retenatura2000.regione.calabria.it/>

ALLEGATO A– ELENCO DEI SITI NATURA 2000

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
IT9310069	Parco Nazionale della Calabria	8826		Pinete mediterranee a Pino laricio a aree prative xeriche ed umide nell'altopiano silano.
IT9310301	Sila Grande	31032		La ZPS include un'area montana dominata dai monti Pettinascura e Volpintesta. L'area è delimitata a sud dal monte Carrumango, dalle Montagne della Porcina e dal Monte Botte Donato, e a partire da Camigliatello Silano, dalla strada che da qui arriva a Masse
IT9310303	Pollino e Orsomarso	94145		Vasta area montuosa degli Appennini Meridionali a cavallo tra Calabria e Basilicata molto importante per i rapaci. Il perimetro della ZPS corrisponde con quello del Parco Nazionale del Pollino che comprende tutte le zone più importanti per le specie per
IT9310304	Alto Ionio Cosentino	28622		La ZPS comprende il letto di alcuni torrenti e fiumare che sfociano sul mar Jonio: Torrente Canna, Fiume Ferro, Fiumara Saraceno, Fiumara Seranasso. Il confine interno coincide con quello del Parco Nazionale del Pollino e Monti dell'Orsomarso. IL confine e
IT9320302	Marchesato e Fiume Neto	70142	4,2	La foce del fiume Neto è uno degli ultimi ambienti umidi della costa jonica della Calabria, caratterizzata in prevalenza da foreste riparie ed aree palustri. Il sito comprende anche un tratto di fascia costiera, ed è circondato da aree agricole di recente
IT9350300	Costa Viola	29425	37	La ZPS, è costituita da un tratto di mare, da una zona costiera e da aree collinari nell'interno comprese tra lo stretto di Messina e l'Aspromonte. Questa ZPS è una delle zone europee più importanti per la migrazione primaverile dei falconiformi

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
IT9310001	Timpone della Capanna	29		Rupi calcaree di alta quota
IT9310002	Serra del Prete	138		Area cacuminale prativa su substrato calcareo.
IT9310003	Pollinello-Dolcedorme	140		Sistema di rupi calcaree di quota medio alta
IT9310004	Rupi del Monte Pollino	25		Rupi calcaree di alta quota
IT9310005	Cima del Monte Pollino	97		Pascoli cacuminali su calcare
IT9310006	Cima del Monte Dolcedorme	64		Pascoli cacuminali su calcare
IT9310007	Valle Piana-Valle Cupa	248		Sistema di valli boscate su calcare del piano montano.
IT9310008	La Petrosa	350		Pascoli steppici del piano montano

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
IT9310009	Timpone di Porace	45		Rupi aride calcaree del piano montano.
IT9310010	Stagno di Timpone di Porace	1,57		Stagno perenne.
IT9310011	Pozze Boccatore/Bellizzi	31		Pozze perenni e temporanee
IT9310012	Timpa di S.Lorenzo	150		Notevole parete calcarea arida
IT9310013	Serra delle Ciavole-Serra di Crispo	55		Sistema di rupi calcaree cacuminali
IT9310014	Fagosa-Timpa dell'Orso	1413		Estesa formazione boschiva del piano montano
IT9310015	Il Lago (nella Fagosa)	2,76		Stagno perenne
IT9310017	Gole del Raganello	228		Raro esempio di gola stretta con pareti elevate verticali
IT9310019	Monte Sparviere	280		Cime montuose con boschi mesofili
IT9310020	Fonte Cardillo	384		Torrente montano
IT9310021	Cozzo del Pellegrino	53		Area cacuminale calcarea
IT9310022	Piano di Marco	263		Cerreta adulta con radure
IT9310023	Valle del Fiume Argentino	4295		Bacino idrografico perfettamente conservato
IT9310025	Valle del Fiume Lao	1725		Lunga valle fluviale incassata che si apre verso la foce a formare un'ampia area alluvionale. E' il più lungo corso fluviale del versante tirrenico calabrese ed attraversa una zona molto suggestiva dei Monti di Orsomarso con cime che sfiorano i 2000 m
IT9310027	Fiume Rosa	943		Valle montana su calcare con pareti stillicidiose rupi e vegetazione riparia.
IT9310028	Valle del Fiume Abatemarco	2231		Valle montana su calcare con formazioni ad ontano napoletano
IT9310029	La Montea	203		Area cacuminale con rupi e pascoli su calcare dolomitico
IT9310030	Monte La Caccia	188		Rupi e pendii sabbiosi del piano montano con estese formazioni a Pinus leucodermis
IT9310031	Valle del Fiume Esaro	174		La Valle dell'Esaro si estende nella Calabria settentrionale, fra il versante orientale dell'Appennino costiero calabrese ed il medio corso dei fiumi Esaro, Rosa e Fullone. Il paesaggio si presenta estremamente eterogeneo: le alture si addolciscono bruscamente
IT9310032	Serrapodolo	1305		Ampia area naturale a fitta vegetazione boschiva.

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
IT9310033	Fondali di Capo Tirone	101	100	Il sito Fondali di Capo Tirone, delimita un tratto di un fondale marino sito nello specchio antistante il territorio del Comune di Belvedere Marittimo a poca distanza dalla costa.
IT9310034	Isola di Dino	35		Isolotto calcareo con elevato sviluppo di grotte, pareti e scogliere. L'isola è in prevalenza ricoperta da macchia mediterranea a <i>Phyllirea latifolia</i> , <i>Pistacia lentiscus</i> e <i>Myrtus communis</i> e piccoli frammenti di <i>lecceta</i> sul versante Nord.
IT9310035	Fondali Isola di Dino-Capo Scalea	399	100	L'area è antistante il territorio del Comune di Praia A Mare e S.Nicola Arcella (CS) caratterizzate da praterie di <i>Posidonia oceanica</i> in buono stato di conservazione
IT9310036	Fondali Isola di Cirella-Diamante	324	100	Praterie di <i>Posidonia oceanica</i> in buono stato di conservazione.
IT9310037	Isola di Cirella	6,63		Piccolo isolotto con ampio sviluppo di scogliere e rupi marittime. Si tratta di un piccolo isolotto di affioramento di roccia calcarea, con ampio sviluppo di scogliere e rupi marittime, ubicato al largo del litorale tra Diamante e Cirella (cs)
IT9310038	Scogliera dei Rizzi	12		La scogliera dei Rizzi è una falesia con un notevole sviluppo verticale (oltre 100 m) su cui si rilevano le caratteristiche fitocenosi casmofitiche termomediterranee.
IT9310039	Fondali Scogli di Isca	72	100	L'area immediatamente intorno ai due scogli di Isca (grande e piccolo) , per 6 ha costituisce l'Oasi Blu di Isca, gestita dal WWF di Amantea dal 1991, su concessione demaniale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia
IT9310040	Montegiordano Marina	8,23		Gariga costiera su sabbie compatte. Il sito delimita un tratto di litorale sabbioso caratterizzato dalla presenza di una popolazione di <i>Sarcopoterium spinosum</i> si tratta di una gariga psammofila
IT9310041	Pinete di Montegiordano	186		L'interesse di questo sito è legato alla presenza di pinete a <i>Pinus halepensis</i> in buono stato di conservazione. Le pinete dal punto di vista fitosociologico sono riferibili all'alleanza Oleo-Ceratonion dei Pistacio-Rhamnetalia.
IT9310042	Fiumara Saraceno	1047		Ampia fiumara del versante ionico calabrese con ingente attività erosiva e apporto detritico a valle.Presenza di macchia a <i>Nerium oleander</i> e <i>Pinus halepensis</i> con specie vegetali di notevole interesse biogeografico
IT9310043	Fiumara Avena	965		Fiumara del versante ionico calabrese con estese pinete mediterranee. L'alveo del corso d'acqua si presenta intrecciato con depositi ghiaiosi di dimensioni variabili da pochi centimetri ad oltre 2 metri, in bassa percentuale sono presenti sabbie e silt.
IT9310044	Foce del Fiume Crati	226		Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia.

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
IT9310045	Macchia della Bura	68		Il sito è una spiaggia che si estende a sud di Capo Trionto, lungo la costa jonica, caratterizzata da dune sabbiose mobili e fisse ricoperte da vegetazione psammofila.
IT9310047	Fiumara Trionto	2438		Il sito comprende parte dell'ampia fiumara del Trionto situata sul versante ionico calabrese. La morfologia della fiumara è caratterizzata nel tratto medio da una valle profondamente incassata mentre il tratto terminale da un ampio letto ghiaioso-ciottolo
IT9310048	Fondali Crosia-Pietrapaola-Cariati	4395	100	Il sito si estende sui fondali marini in prossimità della costa jonica calabrese (tra Crosia e Cariati) caratterizzati da estese preterie di Posidonia oceanica in buono stato di conservazione.
IT9310049	Farnito di Corigliano Calabro	132		Il Sic comprende un'area collinare nell'entroterra dell'abitato di Corigliano calabro. La particolarità del sito è conferita dalla densa copertura forestale di Leccio (<i>Quercus ilex</i>) e di querceti decidui a Roverella (<i>Quercus pubescens</i>) e Farnetto (<i>Quercus frainetto</i>)
IT9310051	Dune di Camigliano	88		Dune costiere con vegetazione psammofila ben conservata. Il sito comprende un tratto di costa ricadente nel comune di Guardavalle, sul versante jonico calabrese, di circa 12 ha, delimitando un lembo residuo di spiaggia con dune costiere ben conservate
IT9310052	Casoni di Sibari	504		L'ampia depressione attualmente convertita in risaia si estende in prossimità dei laghi salati di Sibari formati a causa della dinamica costiera per azione delle correnti e delle onde litoranee. La vegetazione naturale forestale è assente nel sito.
IT9310053	Secca di Amendolara	611	100	Prateria di posidonia oceanica in buono stato di conservazione.
IT9310054	Torrente Celati	16		Stretto vallone con pareti stillicidiose. La vegetazione potenziale dell'area attraversata dal torrente è rappresentata da querceti sempreverdi e misti inquadrabili nei Quercetea ilicis.
IT9310055	Lago di Tarsia	426		Bacino calcareo artificiale.
IT9310056	Bosco di Mavigliano	494		Ambiente collinare con piccole depressioni periodicamente inondate che ospitano specie quali <i>Isoetes durieui</i> , <i>Isoetes hystrix</i> , <i>Ophioglossum lusitanicum</i> . La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata da querceti caducifogli termofili inquadrabili nei
IT9310057	Orto Botanico - Università della Calabria	8,06		La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata da querceti caducifogli termofili inquadrabili nei Quercetea ilicis. La specie prevalente è <i>Quercus virgiliana</i> , quercia che appartiene al ciclo di <i>Q. pubescens</i> (roverella).
IT9310058	Pantano della Giumenta	12		Area umida relitta della Catena Costiera in progressivo interrimento, ricca di specie di anfibi di particolare interesse. La vegetazione

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
				potenziale dell'area in cui si estende il sito è rappresentata da una faggeta macroterma legata ad un bioclina suprate
IT9310059	Crello	3,27		Il sito si estende in un'area forestale prevalentemente caratterizzata da formazioni a Castanea sativa Miller. Queste comunità, in cui si rinvencono talora altre specie arboree quali Quercus cerris, Sorbus domestica, Acer lobelii, Acer mospessulanum
IT9310060	Laghi di Fagnano	19		Area montuosa con laghi naturali. Si tratta di laghi e stagni naturali con acque scure a causa della presenza di acidi umici e torba, generalmente su suoli torbiditici in paludi.
IT9310061	Laghicello	1,61		In località Laghicello si trova una piccola depressione in cui si è impostato un piccolo stagno che è soggetto saltuariamente a disseccamento. Il laghetto viene alimentato dalle acque di precipitazione meteorica che si dipartono dalle creste (1227 m s.l.m)
IT9310062	Monte Caloria	64		Bosco di faggio cacuminale. Il sito comprende la parte cacuminale di M.te Caloria a sud-est del comune di Fagnano Castello, nella parte settentrionale della Catena Costiera. Il sito è caratterizzato da boschi di faggio inquadabili
IT9310063	Foresta di Cinquemiglia	394		Il sito include un ampio bosco di faggio localizzato nella parte più alta del crinale montano della Catena Costiera. Il versante, che è esposto verso sud-ovest, viene inciso da numerosi tributari che convogliano le acque a valle nel F. Grande
IT9310064	Monte Cocuzzo	45		Il sito comprende la parte cacuminale di Monte Cocuzzo dai 1200 m di quota fino alla vetta (1541 m s.l.m.). Il paesaggio dell'area è tipicamente di ambiente carsico con praterie xeriche montane ricche di endemismi, circondate da boschi di faggio.
IT9310065	Foresta di Serra Nicolino-Piano d'Albero	201		L'area della Foresta di Serra Nicolino-Piano d'Albero si estende lungo un crinale montano del versante orientale della Catena Costiera. La vegetazione potenziale dell'area in cui si inserisce il sito è rappresentata da una faggeta macroterma
IT9310066	Varconcello di Mongrassano	52		L'area comprende una parte della valle incisa dal Fiume Follone che scorre lungo il versante orientale della Catena Costiera a sud di Fagnano Castello. La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata da una faggeta macroterma legata ad un bioclina sup
IT9310067	Foreste Rossanesi	4348		Le Foreste Rossanesi ricoprono un'ampia area collinare nella Sila Greca, quasi completamente ricoperta da boschi mediterranei sempreverdi (leccete) alternati a lembi di macchia mediterranea, mentre a quote superiori prevalgono i boschi decidui a Cerro e F
IT9310068	Vallone S. Elia	440		Presenza di pareti idonee alla nidificazione di diverse specie di rapaci. Il sito include un sistema di rupi e pareti verticali colonizzate da

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
				vegetazione casmofitica, arbusteti mediterranei e formazioni erbacee xeriche.
IT9310070	Bosco di Gallopane	178		Il SIC Bosco di Gallopane si trova in Sila Grande nell'omonima località e ricade nel Comune di Longobucco (Cosenza), nel bacino del torrente Cecita, in sinistra idrografica.
IT9310071	Vallone Freddo	187		Corso d'acqua montano costeggiato da formazioni vegetali in ottimo stato di conservazione. Il sito attraversa una faggeta matura ed è costeggiato da formazioni vegetali riparie in ottimo stato di conservazione. I boschi ripari tipici della fascia montana
IT9310072	Palude del Lago Ariamacina	151		Ambiente lacustre e umido montano che si sviluppa sul substrato granitico del Massiccio silano. Il sito si estende nell'ambito del bacino idrografico del fiume Neto che ha origine dalle vette più alte del settore occidentale della Sila (Monte Botte Donato)
IT9310073	Macchia Sacra	67		Ampia area pianeggiante dell'altopiano silano a ca. 1650 m di quota su suoli acidi derivati dall'alterazione di rocce metamorfiche tipo gneiss e scisti biotitici di età paleozoica. L'area è attraversata da corsi d'acqua di basso ordine che scorrono verso
IT9310074	Timpone della Carcara	193		Presenza di Habitat ripari a <i>Caltha palustris</i> e <i>Soldanella calabrella</i> , in faggeta mista con abete su pendii montani. Il sito interessa la testata in destra idrografica del bacino del Fiume Neto e si sviluppa immediatamente a valle della Strada delle Vette
IT9310075	Monte Curcio	3,02		La cima del Monte Curcio (1768 m s.l.m.) è uno dei rilievi maggiori dell'Altopiano Silano ed è localizzata a NW rispetto a Monte Botte Donato (1928 m s.l.m.). Le zone delimitate si estendono a valle del Monte Curcio e del colle Macchione (1726 m s.m.l.) d
IT9310076	Pineta di Camigliatello	72		La vegetazione è costituita da un'ampia pineta a <i>Pinus nigra ssp. calabrica</i> , inquadrata nell'associazione <i>Hypochoerido-Pinetum calabricae</i> Bonin 1978 del <i>Doronico-Fagion</i> . Si tratta di comunità legate all'abbondanza di substrati granitici e suoli acidi e sa
IT9310077	Acqua di Faggio	97		Presenza di habitat rivulari a <i>Caltha palustris</i> e <i>Soldanella calabrella</i> in boschi misti di faggio e abeti montani
IT9310079	Cozzo del Principe	249		Torrente montano con presenza di boschi misti di faggio e abete. Il sito si trova nella Sila Grande di Cosenza e ricade nel vallone del Torrente Cecita. Gran parte del sito è dominato da foreste miste di faggio e abete bianco
IT9310080	Bosco Fallistro	6,51		Pineta ultra secolare su altopiano silano

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
IT9310081	Arnocampo	359		In parte interessa i versanti in sinistra idrografica del Fiume Neto, in località Macchia di Pietro, all'inizio del suo defluire verso il Mare Ionio e, in parte, i versanti in destra idrografica della Fiumarella Macchialonga, che confluisce nel Fiume Neto
IT9310082	S. Salvatore	579		Il sito ricade in parte nel bacino del fiume Lese e in parte nel Vallone San Salvatore, un affluente in sinistra idrografica dello stesso Lese. La morfologia dell'area è caratterizzata da due versanti che si dipartono da una cresta allungata in direzione
IT9310083	Pineta del Cupone	758		Il sito delimita una pineta di Pino laricio all'interno del Parco Nazionale della Sila nel settore SE rispetto al lago di Cecita, sull'altopiano silano (Sila Grande). L'area si estende su rocce intrusive granitiche fortemente alterate
IT9310084	Pianori di Macchialonga	349		Ampia area subpianeggiante all'interno del Parco Nazionale della Sila, sull'altopiano della Sila, caratterizzata da pascoli montani, prati umidi, sfagnete e habitat rivulari ricchi di specie di particolare interesse biogeografico.
IT9310085	Serra Stella	354		L'area si estende lungo i versanti nord-occidentali di Serra Stella di quota 1813 m s.l.m. e di Timpone Zio Filippo di quota 1302 m s.l.m. fino al Vallone Catalano e Vallone Margherita.
IT9310126	Juri Vetere Soprano	61		Il sito costituisce una piccolo colle posto nel altopiano del massiccio silano compreso tra 1250 m e 1350 m s.l.m. a circa 8 km a NO del centro abitato di San Giovanni in Fiore che ospita una pineta a Pino laricio.
IT9310127	Nocelleto	83		Il sito si estende su un colle che raggiunge la sua massima quota verso W a 1388 m s.l.m.. La morfologia è molto dolce e non presenta versanti particolarmente acclivi.
IT9310130	Carlomagno	33		La località si estende verso il settore settentrionale del M. Carlomagno (1669 m s.l.m.) ed è caratterizzata morfologicamente da una fascia di territorio subpianeggiante che costituisce lo spartiacque da cui si dipartono alcune sorgenti e vari affluenti
IT9320046	Stagni sotto Timpone S. Francesco	12		Stagno artificiale naturalizzato.
IT9320050	Pescaldo	73		Macchia mediterranea.
IT9320095	Foce Neto	583		Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. E' infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).
IT9320096	Fondali di Gabella Grande	484	100	Fondali marini sabbiosi
IT9320097	Fondali da Crotone a Le Castella	5209	100	Fondali marini sabbiosi e rocciosi con sistema di mattes

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
IT9320100	Dune di Marinella	81		Il sito delimita un tratto di costa del versante jonico calabrese compreso tra Punta Alice e il comune di Torretta di Crucoli, caratterizzato da un sistema di dune sabbiose che dalla linea di costa si sviluppano verso l'interno per diverse centinaia di metri
IT9320101	Capo Colonne	29		Il sito comprende tutto il tratto costiero del promontorio di Capo Colonne a sud di Crotona, sul versante jonico calabrese. Si tratta di rupi costiere calcarenitiche, con argille plio-pleistoceniche.
IT9320102	Dune di Sovereto	104		Tratto costiero con un'ampia fascia di dune costiere e interne con garighe e macchia mediterranea
IT9320103	Capo Rizzuto	12		Il promontorio Capo Rizzuto ha un'altezza massima di circa 20 m con una cima costituita da un esteso pianoro delimitato da ripide scarpate che giungono direttamente sino al mare.
IT9320104	Colline di Crotona	607		Colline argillose plio-pleistoceniche con substrato eroso e modellato, colonizzato da vegetazione steppica.
IT9320106	Steccato di Cutro e Costa del Turchese	258		Il sito comprende un tratto della costa ionica calabrese tra il Vallone Termine Grosso a est e il Fiume Crocchio a ovest ed è attraversato dal Fiume Tacina uno dei principali fiumi dell'alta costa ionica calabrese insieme a Crati, Trionto e Neto.
IT9320110	Monte Fuscaldo	2827		Rilievo collinare e prevalentemente boscato, emergente sulle ondulazioni delle aree agricole del Marchesato. Area destinata in parte alla fruizione turistica.
IT9320111	Timpa di Cassiano-Belvedere	701		Il sito delimita un'area dell'entroterra del Marchesato crotonese poco a nord dell'abitato di Belvedere Spinello. L'area rappresenta la porzione più settentrionale di una lunga dorsale che si sviluppa da Timpa Tripodi a Timpa del Salto in direzione NNE-SS
IT9320112	Murgie di Strongoli	709		Presenza di pozze perenni.
IT9320115	Monte Femminamorta	722		Il Monte Femminamorta rappresenta uno dei rilievi maggiori del settore meridionale della Sila (Sila Piccola). L'area è dominata esclusivamente da rocce appartenenti al complesso igneo-metamorfico di paragneiss e scisti biotitici con granati di età paleozo
IT9320122	Fiume Lese	1240		Ampia fiumara con vegetazione riparia. Il sito è situato in parte su substrati gessosi con interessanti manifestazioni carsiche (grotte, doline ecc.)
IT9320123	Fiume Lepre	258		Torrente mediterraneo molto incassato con fitta vegetazione riparia e macchia mediterranea
IT9320129	Fiume Tacina	1202		Vallone montano incassato comprendente un lungo tratto del fiume Tacina, che è uno dei maggiori corsi d'acqua che scorre dalle pendici della Sila fino a sfociare nel Mar Ionio. Il Fiume

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
				nasce da Timpone Morello (1521m s.l.m.) lungo una direzione ovest-est
IT9320185	Fondali di Staletti	46	100	Fondale costiero in cui era presente una estesa prateria di Posidonia ora molto ridotta.
IT9330087	Lago La Vota	297		Il sito si estende lungo un tratto di costa tirrenica compreso fra Capo Suvero e Gizzeria Lido, per ca. 200 ha ricadenti interamente nel territorio comunale di Gizzeria (CZ).
IT9330088	Palude di Imbutillo	33		Si tratta di un ambiente palustre costiero caratterizzata da piccoli rilievi, di 3-5 m di altitudine, paralleli alla linea di costa e riferibili a dune fossili, che delimitano delle depressioni occupate da piccoli ambienti umidi.
IT9330089	Dune dell'Angitola	383		Il sito include un lungo tratto di costa sabbiosa compreso tra il Torrente Turrina a nord e la Foce del Fiume Angitola a sud, sul litorale tirrenico calabrese. Il territorio ricade in minima parte nella provincia di Vibo Valentia (comune di Pizzo Calabro)
IT9330098	Oasi di Scolacium	75		Dune costiere a vegetazione psammofila. Il sito è una delle poche aree costiere sabbiose del versante jonico calabrese in cui si conserva ancora il complesso di vegetazione delle dune costiere, che seppur altamente degradato, conserva gran parte degli elementi naturali
IT9330105	Foce del Crocchio - Cropani	37		Il sito comprende la foce del Fiume Crocchio, sul versante ionico calabrese a nord di Catanzaro lido, caratterizzato da tipica vegetazione riparia a salici, pioppi e ontani neri.
IT9330107	Dune di Isca	18		Il sito delimita un lembo residuo di spiaggia con dune costiere ben conservate, su cui si può ancora osservare la serie vegetazionale completa tipica delle coste sabbiose a partire dalle fitocenosi più pioniere delle dune embrionali.
IT9330108	Dune di Guardavalle	34		Il sito comprende un tratto di costa ricadente nel comune di Guardavalle, sul versante jonico calabrese, delimitando un lembo residuo di spiaggia con dune costiere ben conservate, su cui si può ancora osservare la serie vegetazionale completa tipica
IT9330109	Madama Lucrezia	456		Presenza di pareti verticali particolarmente idonee alla nidificazione di rapaci. Le formazioni di natura argillosa che caratterizzano il territorio sono interessate da vistosi processi erosivi superficiali.
IT9330113	Boschi di Decollatura	101		Il sito è prevalentemente caratterizzato da formazioni forestali a Castanea sativa Miller. Queste comunità, in cui si rinvencono talora altre specie arboree quali Quercus cerris, Sorbus domestica, Acer lobelii, Acer mospessulanum e Alnus cordata.
IT9330114	Monte Gariglione	608		L'area, che si estende da ovest verso est partendo da Monte Gariglione fino Macchia dell'Arpa e Colle di Buonanotte, ricopre una zona montuosa che rappresenta lo spartiacque del F.

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
				Tacina verso nord e del bacino del Torrente Soleo verso sud.
IT9330116	Colle Poverella	190		Il sito si colloca in un'area che si estende lungo il versante occidentale della Fiumara Simeri che corrisponde anche al versante nord-orientale del Colle Poverella (1306 m s.l.m.) a nord del centro abitato di Villaggio Mancuso.
IT9330117	Pinete del Roncino	1701		L'area delle pinete del Roncino comprende una valle che si estende da nord a sud nel settore meridionale della Sila Piccola.
IT9330124	Monte Contrò	101		Il sito include un'area di circa 100 ha ad ovest di M. Contrò (1198 m s.l.m.), che insieme a Monte Mancuso e M.te Reventino, rappresenta la propaggine sud-occidentale del complesso montuoso della Sila Piccola.
IT9330125	Torrente Soleo	451		La valle del Torrente Soleo si estende in direzione ovest-est su rocce metamorfiche di medio ed alto grado (paragneiss e scisti biotitici con granati) intensamente fratturate di età paleozoica.
IT9330128	Colle del Telegrafo	376		L'area si estende lungo uno spartiacque che separa il bacino del Torrente Roncino ad ovest dal bacino del Fiume Tacina a nord e dal bacino del torrente Crocchio ad est.
IT9330184	Scogliera di Staletti	21		Il SIC 'Scogliera di Staletti' comprende il tratto di costa rocciosa del promontorio omonimo che si protende sullo Jonio interrompendo la continuità di costa bassa prevalente sul versante jonico calabrese.
IT9340086	Lago dell'Angitola	987		Bacino artificiale realizzato nel 1966 con uno sbarramento sul fiume Angitola, riceve anche le acque della fiumara Reschia. Circondato da basse colline (marne bianche azonate con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare.
IT9340090	Fiumara di Brattirò (Valle Ruffa)	963		Vallone mediterraneo fortemente incassato. Le peculiarità microclimatiche e geomorfologiche del sito lo rendono particolarmente idoneo come sito di rifugio per diverse specie a carattere relictuale.
IT9340091	Zona costiera fra Briatico e Nicotera	779	58	Lunga fascia costiera rocciosa con rupi e pareti verticali. La fascia costiera provinciale di Vibo Valentia ricade in buona parte in questo SIC che si estende per circa 32 km, includendo le scogliere a falesia costituite da rocce granitiche
IT9340092	Fondali di Pizzo Calabro	1216	100	Il sito comprende i fondali antistanti la costa di Pizzo Calabro, nel settore nord-occidentale del promontorio di Capo Vaticano. La costa é caratterizzata da una stretta spiaggia ghiaiosa-sabbiosa interrotta da piccoli promontori rocciosi
IT9340093	Fondali di Capo Vaticano	802	100	Il sito é dato da una falesia rocciosa che rappresenta il tratto più ad est del Promontorio di Capo Vaticano.
IT9340094	Fondali Capo Cozzo - S. Irene	1058	100	Il sito delimita un tratto di fondale a nord del promontorio di Capo Vaticano che ospita una

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
				importante area a Posidonia oceanica in buono stato di conservazione.
IT9340118	Bosco Santa Maria	806		Bosco misto di faggio e abete bianco con notevole ricchezza di acque endogene.
IT9340119	Marchesale	1545		Ampia area delle Serre Catanzaresi con estese formazioni boschive ben conservate a faggio e castagno abete.
IT9340120	Lacina	326		Depressione alluvionale su substrato acido.
IT9350121	Bosco di Stilo - Bosco Archiforo	4704		Ampia area delle Serre Catanzaresi con notevoli ricchezza di acque endogene ed estese formazioni boschive a faggio e abete bianco.
IT9350131	Pentidattilo	104		Sito di particolare importanza per la flora e vegetazione rupicola. Il sito rappresenta una delle morfologie più caratteristiche del versante ionico dell'Aspromonte.
IT9350132	Fiumara di Melito	184		Il sito include il tratto terminale dell'alveo della Fiumara Melito che si sviluppa in direzione N-S con una lunghezza totale di circa 30 km. In questo settore della Fiumara l'alveo raggiunge una larghezza massima di circa 500 m che diventa quasi di 1 km
IT9350133	Monte Basilicò - Torrente Listi	326		Sito con una faggeta governata a fustaia vecchia ormai di 70-100 anni con individui di notevoli dimensioni.
IT9350134	Canolo Nuovo, Zomaro, Zillastro	483		Sito caratterizzato da una morfologia pianeggiante che consente la formazione di ambienti umidi tra cui una torbiera.
IT9350135	Vallata del Novito e Monte Mutolo	491		Endemismi vegetazionali rupicoli presenti su alte falesie.
IT9350136	Vallata dello Stilaro	669		Il torrente Stilaro nasce a 1131 m s.l.m nei pressi della Ferdinandea passa per i centri abitati di Bivongi, Stilo e Pazzano, sfocia nel mar Jonio nei pressi di Monasterace. Il letto del torrente è caratterizzato da sedimento generalmente grossolano
IT9350137	Prateria	650		Sito caratterizzato da estese formazioni forestali di sempreverdi e miste. Stazioni eterotipiche di faggio a bassa quota.
IT9350138	Calanchi di Maro Simone	64		Sito caratterizzato da intensa erosione che determina la tipica morfologia calanchiva. L'area di Maro Simone è particolarmente nota per il caratteristico paesaggio calanchivo.
IT9350139	Collina di Pentimele	123		Sito caratterizzato da colline sabbiose prospicienti lo stretto di Messina che costituiscono un ottimo punto di osservazione dei rapaci. Il sito si sviluppa su un'area collinare a ridosso del centro abitato di Reggio Calabria.
IT9350140	Capo dell'Armi	69		Ambiente costiero con clima marcatamente arido che ospita una flora xerica caratterizzata dalla presenza di numerose specie sud-

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
				mediterranee e saharosindiche. Capo dell'Armi é un importante elemento morfologico della costa calabra meridionale.
IT9350141	Capo S. Giovanni	341	84	Il sito presenta morfologia pianeggiante ed esposizione prevalente a sud sud-ovest sud-est. L'area a contatto con il mare si affaccia tramite un promontorio roccioso.
IT9350142	Capo Spartivento	365	70	Il sito è localizzato lungo la fascia costiera dello ionio meridionale. Presenta un promontorio di 116 m s.l.m. che si spinge verso il mare e una area pianeggiante dove si trova la foce la fiumara Spartivento.
IT9350143	Saline Joniche	30		Depressione retrodunale unica rimasta nella Calabria meridionale che ospita durante le migrazioni avifauna palustre.
IT9350144	Calanchi di Palizzi Marina	1109	80	Area calanchiva colonizzata da vegetazione termoxerofila . Il litorale sabbioso di questo sito è stato individuato recentemente come una delle maggiori aree di nidificazione italiana di Caretta caretta.
IT9350145	Fiumara Amendolea (incluso Roghudi, Chorio e Rota Greco)	788		L'Amendolea è una delle più grandi fiumare del settore meridionale della Calabria. Il clima dell'area passa da termomediterraneo secco a subumido lungo il tratto collinare; la piovosità varia tra i 600 ei 100 mm l'anno e le temperature sono comprese tra 1
IT9350146	Fiumara Buonamico	1111		Il sito comprende il tratto intermedio e vallivo della fiumara del Bonamico, dalla confluenza con la fiumara Butramo fino alla foce. La confluenza delle due fiumare si presenta come una vasta area priva di vegetazione.
IT9350147	Fiumara Laverde	546		Il sito comprende il medio tratto vallivo della Fiumara La verde (da quota 125 m s.l.m.) fino alla foce che si sviluppa su un'area complessiva di circa 117 kmq.
IT9350148	Fiumara di Palizzi	103		Il sito comprende la porzione della Fiumara di Palazzi, nel tratto tra 20 e 200 m s.l.m. Il clima dell'area è di tipo termomediterraneo sub umido. Il territorio circostante è collinoso, con pendenze massime del 40%, a tratti si notano formazioni calanchive
IT9350149	Sant'Andrea	37		Sito caratterizzato da praterie steppiche ad Ampelodesma nelle quali si localizzano diverse specie rare. Il sito é costituito da sabbie, arenarie e calcareniti grigio-bruno-giallastre contenenti una ricca fauna di macrofossili Aquipecten scabrellus.
IT9350150	Contrada Gornelle	83		Sito caratterizzato da una morfologia pianeggiante che consente la formazione di ambienti umidi effimeri .
IT9350151	Pantano Flumentari	88		Sito montano con morfologia pianeggiante che consente la formazione di ambienti umidi effimeri.L'area costuisce una porzione di un ampio terrazzo marino riferibile ad uno stazione

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
				mentoalto del livello marino di circa 1.200.000 anni fa
IT9350152	Piani di Zervò	167		Sito che ospita una fustaia di faggio talora mista ad abete bianco nelle cui radure si localizzano cespuglieti mesofili con diverse specie rare.
IT9350153	Monte Fistocchio e Monte Scorda	454		Sito caratterizzato da fustaie di faggio che talora è frammisto ad abete bianco. Numerosi piccoli ruscelli che diverse rare specie igrofile e nemorali alcune delle quali endemiche della Calabria.
IT9350154	Torrente Menta	516		Sito con fustaie di faggio, abete bianco e pino laricio che presenta nel complesso una notevole diversità ambientale e biologica.
IT9350155	Montalto	312		Zona montana cacuminale con faggete microterme e pascoli orofili ricchi in endemismi .
IT9350156	Vallone Cerasella	256		Vallata con presenza di rari aspetti vegetazionali igrofilo ad <i>Osmunda regalis</i> .
IT9350157	Torrente Ferraina	438		Valle con corso d'acqua permanente che ospita vari aspetti igrofilo ricchi di endemismi.
IT9350158	Costa Viola e Monte S. Elia	446	24	Rupi costiere formanti talora alte falesie ricche di specie rupicole. Il sito si estende lungo la fascia litoranea del lato tirrenico della provincia di Reggio Calabria.
IT9350159	Bosco di Rudina	213		Bosco di sempreverdi che presenta una tipologia rara sul versante ionico dell'Aspromonte
IT9350160	Spiaggia di Brancaleone	1585	89	Il litorale sabbioso di questo sito è stato individuato recentemente come una delle maggiori aree di nidificazione italiana di <i>Caretta caretta</i> .
IT9350161	Torrente Lago	165		Presenza di notevoli formazioni boschive ripariali
IT9350162	Torrente S. Giuseppe	24		Vallone incassato e umido che conserva una stazione della rara <i>Woodwardia radicans</i> . Il sito si colloca in un'area costituita da rocce metamorfiche con piccole intrusioni di graniti biotitici resistenti all'erosione dell'acqua coperte da sabbie di età plio-
IT9350163	Pietra Cappa - Pietra Lunga - Pietra Castello	625		Sito con vaste formazioni forestali miste di leccio e farnetto con formazioni rocciose dalle particolari morfologie.
IT9350164	Torrente Vasi	250		Sito caratterizzato da profonde incisioni che ospitano aspetti di vegetazione forestale mesofila.
IT9350165	Torrente Portello	30		Il sito è posto all'interno di una valle di direzione NE-SW delimitata da importanti faglie dirette sismogenetiche (terremoto del 1783) che individuano in modo netto due alti tettonico-strutturali (horst).
IT9350166	Vallone Fusolano (Cinquefrondi)	26		Forra con interessante formazione boschiva tipica e presenza di <i>Woodwardia radicans</i> .
IT9350167	Valle Moio (Delianova)	41		Sito caratterizzato da profonde incisioni che ospitano aspetti di vegetazione forestale mesofila. Il sito è collocato all'interno di una valle incisa da un piccolo corso d'acqua che confluisce dopo pochi km nel Torrente Cirello.

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
IT9350168	Fosso Cavaliere (Cittanova)	20		Sito caratterizzato da una profonda incisione sul cui fondo si rinviene una stazione di Woodwardia radicans.
IT9350169	Contrada Fossia (Maropati)	15		Vallone molto inciso caratterizzato da un microclima particolarmente umido che consente il mantenimento di una stazione di Woodwardia radicans
IT9350170	Scala-Lemmeni	53		Notevole bosco maturo di Castanea sativa.
IT9350171	Spiaggia di Pilati	8,26		Il sito esaminato si estende lungo la fascia costiera del versante jonico meridionale ad ovest della foce della Fiumara di Melito. Comprende un tratto di spiaggia larga mediamente da 10 a 25 m.
IT9350172	Fondali da Punta Pezzo a Capo dell'Armi	1812	100	Le caratteristiche morfologiche, granulometriche e tessiturali della spiaggia sono il prodotto di una combinazione tra diversi processi, il clima, il reticolo fluviale, apporto detritico, assetto geologico-strutturale.
IT9350173	Fondali di Scilla	274	100	Sito ristretto di Posidonia all'imbocco dello stretto di Messina, costa calabrese. L'area è caratterizzata da emergenze naturalistiche rilevanti ancora ben conservate, che conferiscono ai fondali di Scilla e dello Stretto di Messina caratteristiche di uniche
IT9350174	Monte Tre Pizzi	178		Alte rupi poco accessibili, sito di nidificazione di rapaci.
IT9350175	Piano Abbruschiato	246		Sito posto sullo spartiacque tra Jonio e Tirreno con vaste formazioni forestali e aree cacuminali con flora molto specializzata.
IT9350176	Monte Campanaro	245		Sito con estese formazioni forestali di sempreverdi
IT9350177	Monte Scrisi	327		Sistema collinare submontano occupato da sugherete e da aspetti di degradazione dinamicamente collegati Il sito si estende a monte del bacino idrografico della Fiumara Santa Trara.
IT9350178	Serro d'Ustra e Fiumara Butrano	2045		Il sito esaminato ricade a destra della Fiumara Butrano lungo il versante collinare ionico. L'area in esame si presenta con forme aspre che degradano in una valle incassata dove scorre la fiumara.
IT9350179	Alica	231		Sito occupato da boschi misti o sempreverdi governati a ceduo che si presentano molto ricchi floristicamente. Il sito è posto lungo il versante meridionale dell'Aspromonte, si estende su un'area a morfologia irregolare dominata dalla cima di Pietra Gallo
IT9350180	Contrada Scala	740		Area montana con vaste formazioni forestali e pascoli orofili nei quali si localizzano diverse specie endemiche.
IT9350181	Monte Embrisi e Monte Torrione	428		Sito caratterizzato da substrati sabbiosi più o meno sciolti sollevati da una intensa orogenesi a circa 1000 m di quota e interessati da una flora particolarmente rara e specializzata.

Cod. SITO	Denominazione	Superficie terrestre	Superficie marina	Caratteristiche
IT9350182	Fiumara Careri	311		Il sito esaminato comprende parte della Fiumara Careri e le zone limitrofe: il territorio si estende lungo la fascia collinare ionica, a partire da quota 225 m s.l.m. fino a 75 m s.l.m.
IT9350183	Spiaggia di Catona	6,96		Limitato lembo di spiaggia sabbiosa che conserva aspetti di vegetazione psammofila in buono stato.